





VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



I testi qui riprodotti si pubblicano sotto la personale responsabilità dell'Autore, cui si devono la scelta dei saggi e la loro collocazione nelle quattro sezioni. La maggior parte dei testi è stata acquisita attraverso lo scanner e uniformata nei caratteri e nei corpi. In sintonia con l'Autore, pochi gli interventi, limitati alla punteggiatura, all'eliminazione di qualche ripetizione o di fastidiosi refusi, oltretutto, ovviamente, all'uniformazione delle note alle norme editoriali degli « Atti della Società Ligure di Storia Patria ». Alcuni modesti ritocchi, segnalati comunque attraverso le parentesi quadre, sono stati apportati dall'Autore stesso. Si ringraziano gli Editori per l'autorizzazione alla riproduzione dei testi. Particolare gratitudine è riservata a tutti coloro che hanno collaborato all'attuale redazione: Fausto Amalberti, Marta Calleri, Davide Debernardi, Stefano Gardini, Sandra Macchiavello, Valentina Ruzzin.





Il compimento del settantesimo anno di età ed il collocamento fuori ruolo di un cattedratico, pur non costituendo di certo l'approdo finale di una carriera scientifica, rappresentano tuttavia l'occasione per un bilancio su quanto si è prodotto in uno spazio di tempo generalmente non breve. Nel caso di Vito Piergiovanni, ordinario di Storia del diritto italiano e quindi di Storia del diritto medievale e moderno per oltre un trentennio e prima ancora professore incaricato, nonché assistente ordinario e volontario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova, le risultanze di tale parziale consuntivo appaiono senz'altro particolarmente lusinghiere, sia per la quantità che per la qualità dei contributi pubblicati a partire dalla metà degli anni Sessanta del secolo da poco concluso.

Per tale motivo la Società Ligure di Storia Patria, che lo annovera fra i suoi soci sin dagli inizi della sua carriera (1964) e che lo vede ricoprire tutt'ora la carica di vice presidente, i colleghi dell'Ateneo genovese al cui servizio Piergiovanni ha dedicato la sua instancabile attività, non solo come docente, ma anche in veste di Preside e di delegato del Rettore al Polo imperiese, e gli allievi che si sono potuti giovare in tutti questi anni del suo prezioso magistero hanno pensato di comune accordo di raccogliere gli scritti "minori": due volumi dai quali emerge una volta di più la figura dello studioso di grande vivacità intellettuale che ha saputo indagare con pari maestria aspetti e settori tanto variegati della storia del diritto, non solo d'età medievale ma anche d'età moderna e contemporanea, onorando in questo modo al meglio la nuova e più corretta denominazione assunta nel frattempo dal proprio settore scientifico-disciplinare.

Essendo quattro i principali filoni di indagine cui va riferita la maggior parte dei contributi pubblicati da Vito Piergiovanni fino ad oggi, è sembrato opportuno ai promotori e curatori dell'iniziativa utilizzare questi ambiti come partizione interna della presente opera che si presenta quindi suddivisa in complessive quattro sezioni distribuite in due volumi. La prima di queste, dedicata alla storia giuridica ed istituzionale di Genova e della Liguria, parte significativamente proprio dal contributo in cui, sviluppando il tema oggetto della sua tesi di laurea (Il Senato della Repubblica di Genova nella riforma di Andrea Doria), l'Autore ha avviato di fatto un importante filone di studi relativo alla storia del diritto pubblico e privato della repubblica di Genova fra medioevo ed età moderna; tale filone, fino ad allora poco coltivato, è stato poi illustrato da non pochi successivi contributi dello stesso studioso.

La seconda sezione è invece dedicata all'altro ambito degli studi storico-giuridici che ha attirato l'attenzione di Piergiovanni sin dai suoi esordi, vale a dire il diritto canonico medievale. A tale settore, da lui illustrato con un'importante monografia in due volumi sulla punibilità degli innocenti nell'età classica della scienza canonistica (secc. XII-XIII), sono dedicati diversi contributi che prendono avvio da una riconsiderazione della figura e dell'opera del grande papa giurista genovese Sinibaldo Fieschi - Innocenzo IV, sul quale lo stesso Autore è poi ritornato con nuovi interessanti spunti in un più recente intervento qui pure riprodotto.

La terza sezione, incentrata sul diritto, la dottrina e la prassi relativa al diritto commerciale e marittimo considerati nel loro sviluppo fra l'età medievale e l'età moderna, muove all'origine da alcuni temi di attinenza con i due primi filoni per svilupparsi poi in un autonomo e preferenziale campo di indagine; a questo Piergiovanni ha destinato numerosi studi pubblicati anche nell'ambito di iniziative di rilievo internazionale da lui coordinate. Tale sezione, sicuramente la più ricca dell'intera opera, presenta contributi che vanno dalle ricostruzioni bio-bibliografiche di importanti figure della dottrina commercialistica genovese (Bartolomeo Bosco e Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi) ad accurate messe a punto relative all'origine e lo sviluppo della giurisdizione mercantile e a temi essenziali quali l'evoluzione del contratto di assicurazione e del fallimento.

Conclude la raccolta una quarta ed ultima sezione, quella della storia del notariato e dell'avvocatura, cui l'Autore è pervenuto in epoca cronologicamente successiva ai tre precedenti ma che con essi è strettamente collegata, visto il ruolo fondamentale svolto nella pratica giuridica dagli esponenti di queste antiche professioni. La competenza raggiunta in questo settore gli è valsa non a caso l'inserimento nella Commissione per gli studi storici sul notariato istituita presso il Consiglio Nazionale del Notariato, di cui recentemente è stato nominato presidente, nonché in quella sulla storia dell'Avvocatura istituita presso il Consiglio Nazionale Forense.

La ricchezza dei contributi, la loro varietà, il rigore metodologico, l'originalità scientifica sono solo alcuni pregi dei saggi qui raccolti; altro si potrebbe dire, ma conoscendo la ritrosia di Vito Piergiovanni alle celebrazioni, non resta che fermarci qui, lasciando a queste pagine il compito di ricostruire un percorso compiuto in modo esemplare, da storico e da giurista, e ancora ricco di nuove future destinazioni.

Dino Puncuh - Rodolfo Savelli



## Tabula gratulatoria

- Francesco Aimerato - Torino  
Piergiorgio Alberti - Genova  
Guido Alpa - Genova  
Paolo Alvazzi Del Frate - Roma  
Fausto Amalberti - Genova  
Alfonso Assini - Genova  
Marcello Berti - Pisa  
Biblioteca F. Calasso, sez. Storia del Diritto Italiano, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Roma "La Sapienza"  
Biblioteca Giuridica, Università di Modena  
Biblioteca dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano  
Angela Maria Bocci Girelli - Roma  
Roberta Braccia - Genova  
Olga Briamonte - Genova  
Rossella Bruschi - San Salvatore-Cogorno  
Marta Calleri - Milano  
Carlo Carosi - Recco  
Paola Casana - Torino  
Giorgio Chittolini - Milano  
Floriana Colao - Siena  
Paolo Comanducci - Genova  
Orazio Condorelli - Catania  
Andrea D'Angelo - Genova  
Alfredo Dani - Genova  
Davide Debernardi - Genova  
Ileana Del Bagno - Salerno  
Antonino Dimundo - Genova  
Luciano Di Noto - Genova  
Dipartimento di diritto privato e critica del diritto, Università di Padova  
Dipartimento di Economia, Università di Genova  
Dipartimento di Giurisprudenza, sez. di storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino
- Dipartimento di Scienze Giuridiche Pubbliche, Università di Teramo  
Giuseppe Doneddu - Sassari  
Colette Dufour Bozzo - Genova  
Francesco D'Urso - Ferrara  
Andrea Errera - Catanzaro  
Giuseppe Felloni - Genova  
Riccardo Ferrante - Genova  
Roberto Giovanni Battista Figari - Camogli  
Elisabetta Fiocchi Malaspina - Novara  
Maurizio Fioravanti - Prato  
Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", Prato  
Maura Fortunati - Genova  
Chiara Galligani - Pisa  
Stefano Gardini - Genova  
Alberto Ghio - Genova  
Aquilino Iglesia Ferreirós - Barcellona  
Andrea Landi - Pisa  
Anna Maria Lazzarino Del Grosso - Genova  
Filippo Liotta - Siena  
Maurizio Lupoi - Roma  
Sandra Macchiavello - Genova  
Fulvio Mancuso - Siena  
Gianni Marongiu - Genova  
Antonello Mattone - Sassari  
Giovanni Minnucci - Siena  
Elisa Mongiano - Torino  
Walter Montallegro - Genova  
Mario Montorzi - Pisa  
Cecilia Natalini - Forlì  
Antonio Padoa Schioppa - Milano  
Luciano Palermo - Roma  
Giovanni Palmonelli - Genova  
Antonio Peláez Rovira - Granada  
Sandro Pellegrini - Recco

Giovanna Petti Balbi - Genova  
Gian Luca Podestà - Chiavari  
Valeria Polonio - Genova  
Dino Puncuh - Genova  
Diego Quaglioni - Trento  
Alessandra Rebosio - Genova  
Maria Stella Rollandi - Genova  
Andrea Romano - Messina  
Giovanni Rossi - Verona  
Antonella Rovere - Genova  
Valentina Ruzzin - Genova  
Camilla Salvago Raggi - Molare  
Piero Sanna - Sassari

Umberto Santarelli - Firenze  
Rodolfo Savelli - Genova  
Giorgio Schiano di Pepe - Genova  
Lorenzo Schiano di Pepe - Genova  
Alberto Sciumè - Milano  
Pinuccia F. Simbula - Sassari  
Lorenzo Sinisi - Catanzaro  
Bernardo Sordi - Firenze  
Enrico Spagnesi - Firenze  
Claudia Storti - Milano  
Daniele Tarantino - Roma  
Giovanni Battista Varnier - Genova  
Sergio Vinciguerra - Torino

**ISTITUZIONI LOCALI E STATUTI:  
CONTRIBUTI ALLA STORIA GENOVESE  
E ALLA COMPARAZIONE GIURIDICA**



# *Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria*

## *I - La Repubblica di Genova nel secolo XVI*

1. La cosa che per prima colpisce chi si accinga allo studio delle istituzioni giuridiche della repubblica genovese è la assoluta mancanza di precedenti studi specifici sull'argomento. Le poche indicazioni che dalle storie giuridiche generali e dalle trattazioni di storia politica possono ricavarsi dimostrano una notevole approssimazione e poco approfondimento. Eppure sembra strano che non ci si sia resi conto che l'ordinamento costituzionale instaurato a Genova nel 1528 è considerevolmente originale e caratteristico e non merita certo di essere esaurito con pochi e frettolosi cenni. L'ingegnoso, anche se macchinoso, sistema allora instaurato, con complicate elezioni e con rigidi controlli reciproci fra le magistrature, si dimostra oltremodo interessante anche ai fini della migliore conoscenza di tutta la storia di questo periodo. Si rispecchia in questo ordinamento tutto il drammatico contrasto tra i superstiti piccoli stati e i grandi organismi nazionali che si sono creati e che, nella loro tendenza espansiva, sono portati a schiacciare gli altri. A Genova ci si rese conto che per non soccombere bisognava, oltre che appoggiarsi ad uno stato forte, essere tutti uniti, affinché i contrasti interni non divenissero, per altre nazioni, motivi di interferenza nella repubblica. La base su cui questa unità fu poggiata, fu un nuovo sistema costituzionale, instaurato appunto nel 1528 e perfezionato successivamente. Mi sembra poi interessante ricordare che questo ordinamento servì appieno allo scopo, tanto da restare in vita per altri due secoli, fino a che, cioè, Genova fu indipendente.

Questo mio studio si fonda, in massima parte, su carte d'archivio, ma non pretende di esaurire la ricchissima documentazione esistente per la Genova del XVI secolo.

---

\* Pubbl. in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova », IV (1965), pp. 230-275.

2. La storia europea di questo periodo è caratterizzata dalle guerre tra Francia e Spagna per la preponderanza in Italia, concluse nel 1558 con la pace di Cateau Cambrésis che sancì la definitiva vittoria spagnola e l'inizio della lunga dominazione di questa nazione in Italia.

La repubblica di Genova ha avuto nel contrasto tra queste due nazioni una importanza decisiva: l'egemonia in Italia era infatti l'unico modo per poter prevalere in Europa, e gran parte del problema consisteva nell'assicurarsi il possesso dello Stato di Milano e della città di Genova. Il primo avrebbe assicurato il dominio della pianura padana, la seconda una importante posizione strategica oltre che un punto di appoggio marittimo di importanza eccezionale, poiché possedeva la Corsica, che permetteva di dominare tutte le vie del Mediterraneo occidentale.

Dopo il 1528 le vicende genovesi sono dominate dalla figura di Andrea Doria, valente ammiraglio passato l'anno precedente dalle dipendenze di Francesco I di Francia a quelle di Carlo V. Il suo gesto si rivelò fondamentale per la rottura dell'equilibrio a favore della Spagna, e molto su di esso si è discusso<sup>1</sup>: dal punto di vista dei risultati, per Genova in particolare, la posizione del Doria permise la conservazione dell'indipendenza della Repubblica, che, pur gravitando nell'orbita spagnola, non fu completamente asservita, ma poté darsi propri reggimenti e continuare i suoi traffici.

Con il 1528 inizia per Genova il così detto « periodo dei Dogi biennali » che succede a quello dei Dogi a vita, iniziato nel 1339 da Simon Boccanegra e trascinato per due secoli, tranne brevi intervalli dovuti a dominazioni dirette di principi stranieri. Come dice lo Spinola:

« Da quest'anno [cioè il 1339] in poi la suprema autorità della Repubblica venne tolta ai Nobili consolari, tanto di fazione guelfa che ghibellina; ai quali sottentrarono i Nobili d'origine più recente ed alcune famiglie di ricchi mercadanti, che si confusero insieme coll'appellativo di Nobili popolari ... ».

---

<sup>1</sup> Le interpretazioni a questo proposito sono state molte: il più obbiettivo mi sembra il GUICCIARDINI nella sua *Storia d'Italia*. Egli dice: « Ma si credette poi che la vera (cagione), la principale fusse non tanto lo sdegno di non essere stato tenuto conto dai Francesi di lui quanto gli pareva meritare, o qualche altra mala soddisfazione, quanto che, pensando alla libertà di Genova, per introdurre sotto nome della libertà della patria la sua grandezza, ne potendo conseguire questo fine con altro modo ... » (II, Bari 1929, p. 221). Sembra anche a me che questa opinione che involge amor di patria ed ambizione personale sia la più plausibile.

Anche se non mutarono il tipo di governo, importanti furono le leggi che il doge Giorgio Adorno emanò nel 1413, nel tentativo di mettere ordine nello stato. Sostanzialmente questo periodo si caratterizza per le lotte tra le famiglie Adorno e Fregoso, che per un secolo si contesero, quasi in via privata, la carica di doge, e correlativamente il potere della repubblica.

La fine di questo stato di cose, avvenuto alla vigilia della riforma del 1528, non portò alla pace tra le fazioni nobiliari, anche se tutti ormai si rendevano conto che bisognava, concordemente, trovare una soluzione a questo problema.

Già prima che l'azione del Doria desse alla vita di Genova l'indirizzo filo-spagnolo in politica estera e decisamente aristocratico in politica interna, si era avviata una riforma. Il milanese Teodoro Trivulzio, governatore nominato dai Francesi, aveva eletto una magistratura, detta dei 'Riformatori', che creasse un ordinamento costituzionale unitario, ossia unificasse le fazioni, per modo che non vi fosse più ragione di lotta.

Gli avvenimenti militari portarono al rovesciamento della dominazione francese e all'instaurazione di quella più elastica della Spagna e del Doria, ma il progetto di riforma che servisse ad unire le fazioni rimase. La presenza del Doria e, mediatamente, quella della Spagna si sentì solo nel tono della riforma, che fu accentuatamente aristocratico: portò, infatti, all'inserimento completo nella vita pubblica, attraverso il diritto di elezione alle maggiori cariche, dei nobili detti 'consolari' che nel periodo precedente dei dogi perpetui erano stati privati della possibilità di partecipare al governo. Accanto ad essi rimanevano, però, al governo, con gli stessi diritti, i nobili detti 'nuovi', cioè quelli che sostanzialmente avevano detenuto il potere nel periodo precedente. La possibilità di entrare a far parte della nobiltà era ristretta a sole dieci persone l'anno, sette genovesi e tre delle Riviere, che possedessero determinati requisiti il cui accertamento era oggetto di un severo controllo.

Si operò l'unione della classe nobiliare, dando rilevanza giuridica agli 'Alberghi', gruppi di famiglie con almeno sei case aperte in città. Solo essendo iscritti ad uno di essi si potevano godere i diritti politici e conseguentemente aspirare a ricoprire cariche pubbliche: infatti i nomi degli appartenenti agli 'Alberghi' venivano iscritti nel libro nobiliare e posti nell'urna da cui si estraevano coloro che, in numero di 400, avrebbero formato il Consiglio Maggiore. Era questo l'organo costituzionale più importante, perché le leggi fondamentali dovevano essere da esso approvate. Le sue mansioni, però, erano limitate, anche se di non scarso rilievo, data la poca praticità del suo funzionamento per l'alto numero dei componenti.

Le più importanti magistrature nascevano da esso e nel suo seno, ed ai procedimenti elettivi erano preferiti quelli dell'estrazione a sorte. Infatti dai quattrocento membri del Consiglio Maggiore, si sorteggiavano ancora altri cento per formare il Consiglio Minore, la cui competenza spaziava da una funzione di affiancamento dei due Collegi e del Doge per gli affari che non richiedessero l'intervento del Consiglio Maggiore, a poteri di elezione per alcuni magistrati ed alla messa sotto accusa di altri, specie del Doge e dei 'Governatori'.

Capo formale della Repubblica era il Doge. Sostanzialmente però egli divideva questa prerogativa con il Collegio dei Governatori, ed in parte, benché su un piano diverso, con quello dei 'Procuratori'. Questi due Collegi erano i cardini fondamentali su cui era basato il funzionamento del governo.

Il Collegio dei Governatori o Senato era strettamente legato al Doge che si inseriva in esso, su un piano di parità con gli altri componenti: esso forma l'argomento di questo studio ed ai fini di questa esposizione preliminare e sommaria di tutto l'ordinamento della Repubblica, basterà dire che in questo Collegio si cumulavano funzioni di varia natura, aventi in comune una importanza politica più o meno considerevole.

Il Collegio dei Procuratori aveva competenza specifica ed esclusiva in campo economico e finanziario e gli spettava la cura del pubblico erario. Aveva funzioni consultive e giurisdizionali, e gli era affidata anche la tutela della morale e del buon costume.

Inoltre è di estrema importanza, ed ancora più difficilmente incasellabile, la funzione dei Procuratori in unione col Doge ed i Governatori. Formavano i cosiddetti 'Serenissimi Collegi' la cui rilevanza era superiore a quella delle Magistrature che li componevano prese singolarmente; anche essi avevano funzioni di natura mista. Dei Collegi e del Doge dirò più diffusamente in seguito.

Per completare nelle grandi linee il quadro costituzionale della Repubblica, bisogna ricordare una Magistratura, creata per la prima volta nel 1528, la cui composizione e le cui funzioni, meglio di tutto, possono rendere l'idea dello spirito della riforma e della non sopita diffidenza tra le parti. I 'Supremi Sindacatori', infatti, furono creati avendo come fondamentale compito istituzionale il sindacato dell'operato dei Magistrati al termine del loro mandato, e la vigilanza *durante munere*, affinché non adempissero al loro ufficio con negligenza o con dolo e non trasgredissero i limiti loro imposti dalle leggi.



Queste che ho menzionato sono le più importanti articolazioni costituzionali della repubblica genovese, quali sono scaturite dalla riforma del 1528. Intorno ad esse esistevano una pletera di magistrature minori, dipendenti per l'elezione e per i controlli sul proprio operato dai magistrati superiori, specie il doge ed i Governatori.

Rilevanza particolare ha il Banco di San Giorgio. Sorto quando il comune, largamente indebitato per le conquiste coloniali, dovè appaltare a società di mercanti i suoi proventi, il Banco o 'Casa', amministrando il debito pubblico, dominava economicamente la repubblica: era retto dai 'Protettori' presieduti da un 'Priore'. Esisteva in esso un 'Gran Consiglio' formato da quattrocento membri di cui facevano parte, senza distinzioni di ceto, i possessori di un dato numero di 'carati' o 'luoghi', ossia parti del debito pubblico.

3. La nuova riforma, però, non trovò tutti concordi: i nobili si divisero in due partiti, 'vecchi' e 'nuovi', denominati anche, rispettivamente, del 'portico di S. Luca' e del 'portico di S. Pietro', secondo il luogo in cui si riunivano. Contrasti interni esistevano negli stessi 'Alberghi', per ragioni di supremazia; ma le pressioni maggiori venivano dagli esclusi, specie i ricchi mercanti che non possedevano i requisiti necessari per aspirare alla iscrizione nell'albo nobiliare. Infine c'erano alcuni aristocratici che non gradivano la posizione di supremazia del Doria e non accettavano la sua politica filo-spagnola, mentre le loro simpatie andavano alla Francia.

La fazione filo-francese, capeggiata da Gian Luigi Fieschi, organizzò una congiura nel 1546: il suo fallimento portò alla legge restrittiva nel 1547, detta del 'Garibetto'<sup>2</sup>, che Andrea Doria impose, oltre che per risentimenti personali (era rimasto ucciso suo nipote Giannettino), anche per evitare che Carlo V, intervenendo, togliesse, alla repubblica quella libertà che essa era riuscita a conservare. Questa legge, infatti, allontanò dal governo gli avversari del predominio spagnolo.

Questa riforma trovò il suo appiglio giuridico nel fatto che le leggi del '28 attribuivano ai Collegi la facoltà di mutare ciò che, eventualmente, si fosse dimostrato insufficiente: una commissione presieduta dal Doria studiò e preparò la riforma, che i Collegi fecero propria e promulgarono. I mutamenti consistettero in ciò: dei quattrocento membri del Maggior Consi-

---

<sup>2</sup> Il nome si spiega con il fatto che con questa legge il Doria voleva dare 'garibo' cioè garbo, sistemazione alle cose della Repubblica.

glio solo trecento sarebbero stati estratti a sorte dall'urna contenente i nomi dei nobili, mentre altri cento sarebbero stati eletti dai Collegi in unione con gli otto Protettori di San Giorgio, i cinque Supremi Sindacatori ed i sette membri dell'Ufficio degli Straordinari. Questi stessi magistrati furono preposti all'elezione del Minor Consiglio, per evitare che in esso entrassero persone poco preparate, poiché al Minor Consiglio spettava di nominare i candidati alle cariche di Doge e di Governatori da presentare al Maggior Consiglio per l'elezione definitiva. I nobili 'vecchi' uscirono rafforzati, essendo ad essi attribuite per consuetudine metà delle magistrature, ciò che permetteva di controllare il numero degli avversari che entravano nei Consigli.

La morte, avvenuta nel 1560, di Andrea Doria, che fino allora si era dimostrato l'unico in grado di mantenere l'equilibrio, spinse i nobili 'nuovi' ad agitarsi per ottenere l'abolizione della legge del 1547 ed il ritorno alle designazioni affidate completamente alla sorte, che li avrebbe favoriti, dato il loro maggior numero. È inquieto e ribelle in questo periodo anche il popolo, sia per protesta contro il limitato numero di ascrizioni alla nobiltà, che permetteva solo ad una minima parte di esso di inserirsi nella classe dirigente, sia perché in questo periodo si verificò un generale rincaro dei generi di prima necessità. Il pericolo di una dittatura popolare nella persona di una specie di tribuno, Bartolomeo Coronata, spinse le opposte fazioni nobiliari a cercare un compromesso: si decise di demandare al legato pontificio, cardinal Morone, all'ambasciatore spagnolo ed al rappresentante dell'imperatore Massimiliano la formazione di nuove leggi. Infatti la situazione genovese aveva richiamato l'attenzione del papa e delle grandi potenze, preoccupate soprattutto per la presenza dell'elemento popolare nella lotta politica, e per le eventuali ripercussioni che un mutamento della classe dirigente poteva avere sull'equilibrio italiano. I lavori dei delegati avvennero a Casale e si conclusero nel marzo del 1576.

Si addivenne alla abolizione della legge del 'Garibetto' del 1547, alla perdita di importanza politica degli 'Alberghi' e all'allargamento delle ascrizioni alla nobiltà, anche se contenute sempre in limiti tali per cui il complesso mantenne l'aspetto di un ordinamento aristocratico.

Un posto di assoluta preminenza nel nuovo ordinamento spettò al Minor Consiglio: esso designava trenta elettori per la nomina dei quattrocento membri del Maggior Consiglio e dei cento che avrebbero rinnovato lo stesso Minor Consiglio. Inoltre venne istituito un 'Seminario' di centoventi persone, fornite di determinate qualità, tra cui dovevano essere estratti a sorte i magi-

strati. Il Seminario veniva eletto dal Minor Consiglio, con l'approvazione del Maggior Consiglio. Il numero dei Governatori venne portato a dodici e quello dei Procuratori a otto.

Queste riforme diminuirono l'autorità dei Collegi, temperandola con i più estesi poteri del Minor Consiglio. Importante è la istituzione della 'Rota Criminale', che si affianca alla 'Rota Civile' già esistente dal 1528.

Sul sistema costituzionale così delineato si reggerà la vita della repubblica nei secoli seguenti fino alla cessazione della sua indipendenza. L'inquadramento nel sistema spagnolo, se comportò alcune rinunce, come, ad esempio, la possibilità di avere una politica estera autonoma, procurò ai capitalisti genovesi notevoli vantaggi. Genova divenne il centro di transito più importante per il commercio dalla Germania e dal Milanese alla penisola iberica. Fu questo il periodo più fecondo per il capitalismo genovese, che creò politicamente un sistema oligarchico con cui governare lo Stato e lo dominò altresì economicamente per mezzo del Banco di S. Giorgio, che amministrava il debito pubblico e con esso controllava un gran numero di gabelle, oltre ad avere l'amministrazione autonoma di alcune colonie della repubblica.

## II - *Il Senato della Repubblica: formazione e struttura*

1. Il Senato, quale sarà delineato dalla riforma del 1528, ha diversi punti in comune con la magistratura del periodo precedente che aveva lo stesso nome. Ho già detto in altro luogo come detto periodo fosse molto tormentato politicamente, tanto che riesce difficile tracciare un quadro preciso dell'organizzazione statale genovese. È certo che esisteva un organo singolo a capo di tutta la repubblica, che poteva essere il doge o, secondo le circostanze, un governatore straniero. Da quest'organo, poi, ne dipendevano diversi altri<sup>3</sup>: prendendo come esemplificativa la situazione esistente appena prima dell'entrata in vigore della riforma, situazione che, nelle grandi linee, è quella tracciata dalle leggi di Giorgio Adorno del 1413 e trascinatasi fino a quel momento, vediamo che in Genova esisteva un governatore (il milanese Teodoro Trivulzio, nominato dai Francesi) che in tutte le deliberazioni è accostato al 'Consiglio degli Anziani', detto anche Senato. Il Lomellini<sup>4</sup> ricorda a questo proposito:

---

<sup>3</sup> F. DONAVER, *La storia della Repubblica di Genova*, II, Genova 1913-14, p. 155 e sgg.

<sup>4</sup> G. LOMELLINI, *Relazione della Repubblica di Genova*, Biblioteca Universitaria di Genova (BUG), ms. I B I 26, c. 26 v.

« Il francese fu introdotto da Antoniotto Adorno l'anno 1396 essendo oppresso senza potersi difendere dagli avversari e con la città esauata e debolissima, si risolse di darla a Carlo VI re di Francia con alcune condizioni però onorevoli, tra le quali fu che il Governatore reggesse con il Consiglio di dodici Antiani la metà nobili e la metà popolari ».

Esisteva inoltre un Maggior Consiglio, la cui entità numerica non doveva essere rigidamente determinata, e le cui decisioni avevano bisogno del consenso del Governatore e degli Anziani. Esistevano altri organi, poi, diversificati per la specifica materia che erano competenti a trattare.

Il nome Senato, già in questo primo periodo, è concorrente con un altro, e cioè con quello di 'Consiglio degli Anziani', che è senz'altro la denominazione ufficiale, anche se quella di Senato ricorre spesso ed in modo tale che non possono sorgere dubbi che si tratti dello stesso organo. Tutto ciò appare chiarissimo in un passo riportato in quasi tutti i manoscritti contenenti le riforme del 1528, quando vi si illustra come si sia arrivati ad esse; vi si dice testualmente:

« Cum ad conspectum excelsi Teodori Trivultii, regii in Janua Gubernatoris, et Magnifici Consilii Antianorum excelsi Communis Januae, vocata fuissent Magnificum Officium Sancti Georgi, et spectatum Officium Monetae anni praesentis, et praeterea cives circiter quadragenti, ex quibus, computatis ipso Senatu et Officiis praedictis, non minus centum quinquaginta convenere ... »<sup>5</sup>.

Dopo aver rilevato che i due termini stanno ad indicare la medesima magistratura, possiamo esaminare un altro passo che si trova al capitolo 51 delle stesse leggi e che così si esprime: « ... pro quibus alias ad Ducem et Antianos fuisset habitus recursus, ad Ill. Ducem et Mag. Gubernatores, recurratur, quibus haec omnia fuerunt et sunt reservata »<sup>6</sup>. Tenuto conto che, come si vedrà in seguito, il Collegio dei Governatori ed il Senato coincidono, mi pare che non ci possano essere dubbi sulla esistenza di un rapporto di continuità tra i due collegi senatoriali, succedutisi nel tempo, oltre che nel nome, in certa misura anche nelle funzioni. Come riprova potrei citare le suppliche che sono il mezzo per provocare l'intervento della suprema magistratura: nel periodo che precede la riforma esse sono rivolte « Vobis Ill.mo Regio Genuensi Gubernatori et Vobis Dominis Antianis », mentre successivamente parlano di « Ill. Dux et Domini Gubernatores Reipublicae

---

<sup>5</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528*, Archivio di Stato di Genova (ASG), Biblioteca, ms. 3, c. 3 r.

<sup>6</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 scritte da Luigi Gherardi segretario*, BUG, ms. IC VII 6, c. 80 r.

Genuensis». Anche dalla posizione tenuta dagli Anziani nell'ordinamento costituzionale preesistente, è possibile trarre elementi che confortino la tesi del trapasso del Senato all'epoca seguente. Le leggi del 1413, di cui ho parlato, dal punto di vista dell'autorità legano strettamente gli Anziani al Doge, tanto che un loro capitolo porta questa intestazione «In quibus consistat bailia Dni Ducis et Consilii» e nel contesto dice che «Una cum dicto Domino Duce ... in faciendo, et explicando, tractando, et ordinando universa et singula negotia Communis Januae ... ad commune pertinentia vel ad privatas personas ... »<sup>7</sup>. In termini equivalenti sarà stabilità l'autorità del Senato dalle leggi del 1528, come vedremo<sup>8</sup>.

I limiti di questo accostamento tra le due magistrature debbono ricercarsi nel nuovo assetto costituzionale del 1528, il quale, con la creazione di nuove magistrature con funzioni di governo o di controllo ridimensionò, oltre al Doge, anche il Senato; rimangono, pertanto, il nome, la posizione formale e buona parte della precedente competenza, il tutto inserito, però, in un sistema articolato più rigidamente, con controlli e sindacati più efficaci.

2. Dopo il 1528, il problema della denominazione si pone in questi termini. Si nota nelle leggi, nei decreti, negli statuti riferentesi a quest'epoca, che esiste un periodo che, grosso modo, corrisponde a quello della nostra indagine, in cui i documenti ufficiali non fanno cenno del nome Senato. Non se ne parla, infatti, nelle leggi del 1528 e, tranne qualche cenno sporadico, esso ricompare solo con le leggi del 1576, o poco prima. Leggendo quest'ultime, però, appare chiaro che dicendo Senato non si fa riferimento ad una nuova magistratura, ma solo si usa un altro termine per designare il Collegio dei Governatori, magistratura creata, con questo nome, nel 1528. Ma ci sono altri punti che vorrei mettere in luce a questo riguardo: le leggi del 1576 si servono dei termini Senato e Senatori molto frequentemente, in concorrenza con quello di Collegio dei Governatori e Governatori, usando per lo più Senato nel contesto del discorso, mentre le intestazioni dei capitoli parlano più spesso di Governatori. Comunque il fatto che correntemente i due termini vengano alternati fa pensare che non si debba trattare di una innovazione apportata dai compilatori delle leggi del 1576, ma che tutto ciò risulti piuttosto da una pratica corrente e spontanea. È verosimile che, anche se le leggi del 1528 non parlavano di Se-

---

<sup>7</sup> *Leges Reipublicae Genuensis anni 1413*, ASG, Biblioteca, ms. 133, p. 26.

<sup>8</sup> V. *infra*, cap. III, § 1.

nato, questo nome non fosse scomparso dalla parlata comune, e che anzi venisse attribuito proprio a quella magistratura che era sostanzialmente la continuazione del Senato dell'epoca precedente. Con gli anni poi la voce corrente finì per riversarsi nella prassi legislativa ed il termine Senato ricomparve perciò nei testi delle leggi e dei decreti. D'altra parte, anche nell'epoca precedente il termine Senato conviveva con quello di Consiglio degli Anziani ad identificare una medesima magistratura. Ed ancora: il fatto che di Senato si parli più nel contesto, mentre le intestazioni sembrano preferire il termine Governatori, mi sembra anch'esso un indizio di quanto ho detto; il nome di Collegio dei Governatori era dunque il termine ufficiale dato alla magistratura in conformità al linguaggio tradizionale di conio medievale, mentre quello di Senato, evidentemente riesumazione umanistica attinta al mondo classico romano, serviva a rivestire l'organo della repubblica di paludamenti aulici ed eruditi.

L'identificazione, infine, da un punto di vista sostanziale tra Senato e Collegio dei Governatori non appare controversa. In genere i vari autori parlando dell'ordinamento costituzionale della repubblica, usano indifferentemente Governatori e Senatori: così il Casoni, il Donaver, il Vitale ed altri. Ho trovato solo due autori che discordano: il primo, Massimiliano Spinola<sup>9</sup>, definisce il Senato come l'insieme del Doge, Governatori e Procuratori, e nello stesso senso si esprime uno scritto del Lomellini<sup>10</sup>. La confusione che in tal modo vien fatta con i Serenissimi Collegi, comprendenti anche i Procuratori, è evidente, esistendo tra essi ed il Senato differenze essenziali che metterò in luce a suo luogo. Voglio, comunque, riportare un testo interessante sotto un duplice aspetto: da esso appare anzitutto evidente l'identificazione tra Senato e Governatori e l'alternatività delle denominazioni di cui ho parlato; in più il testo mostra come i Procuratori fossero fuori del Senato e totalmente discriminati da esso. Il passo fa riferimento ad una elezione avvenuta il 15 giugno del 1576 e così si esprime:

«Eductis ex urna Seminarii nominibus trium Gubernatorum et duorum Procuratorum, cum inter tres primos extractos fuerit Mag. Io Baptista Spinola et inter Gubernatores admitti non posse, quia alter de eadem familia in Senatu erat, fuit ... facta interpretatio et declaratio quod dictus Io Baptista in numero Ill. Procuratorum connumerari »<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> M. SPINOLA, *Compendiose osservazioni intomo al governo aristocratico che resse la Repubblica di Genova al tempo dei Dogi biennali*, Genova 1879, p. 20 e sgg.

<sup>10</sup> G. LOMELLINI, *Relazione* cit., c. 45 v.

<sup>11</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576*, ASG, Biblioteca, ms. 115, p. 18.

3. Accertato che Senato e Collegio dei Governatori furono la stessa cosa, vediamo quali sono le caratterizzazioni di tale magistratura, in base alle riforme del 1528, e la sua evoluzione fino al 1576.

Ho già accennato al fatto che nel '28 la vita costituzionale della repubblica subisce un radicale cambiamento sicché, se pure alcune denominazioni negli organi rimangono, in omaggio ad una certa continuità di funzioni, si può affermare che quello che differenzia e qualifica l'insieme del nuovo sistema sono i diversi rapporti instaurati fra le varie magistrature. Come meglio vedremo in seguito, nel capitolo a ciò dedicato, si crea una tal quale dialettica tra le massime magistrature, con il risultato di un reciproco controllo tra di esse al fine di scongiurare che i gruppi rivali si servano della cosa pubblica per fini di preminenza di parte. A questo scopo si creano alcune magistrature o se ne utilizzano di già esistenti, si usano complicatissimi sistemi di elezione, per evitare brogli, si stabiliscono tassative percentuali di voti, in genere piuttosto elevate, per l'approvazione delle deliberazioni, e soprattutto si crea un'altra magistratura con compiti di sindacato dell'attività dei magistrati, in particolare delle più alte cariche della repubblica.

Questo non esisteva nel periodo precedente, in cui l'autorità del doge subiva limitazioni in pratica molto relative, e le altre magistrature erano, rispetto a lui, in posizione di netta subordinazione. Il primo risultato della riforma è proprio questo ridimensionamento dell'autorità dogale: al doge vengono affiancati due Collegi, quello dei Governatori e quello dei Procuratori che riuniti insieme formano i così detti Serenissimi Collegi. Quando poi i Collegi agiscono separatamente, il doge viene aggregato ai Governatori, mentre i Procuratori si trovano su un piano di autorità inferiore.

Da quanto detto credo che si incominci a delineare la posizione dei Governatori: sono la più alta magistratura dello stato e sono secondi solo all'autorità dei Serenissimi Collegi, di cui però fanno parte. Viene meno la differenza con il doge, sul piano dell'autorità sostanziale: infatti, si legge nella riforma del '28 che a capo della repubblica, affinché non degeneri in tirannide, il doge è affiancato da otto Governatori,

*« ... unicuique eorum ea potestas et autoritas tribuetur quae eidem Duci competit, ... et ubicumque regiminis huius Reipublicae mentionem fieri contingat, denominatio illa iscribetur: Dux et Gubernatores Reipublicae Genuensis. Ad ipsorum autoritatem spectabit,*

utpote ad Supremum Magistratum regere, praecipere et ordinare ... coniunctim et non divisim procedant poena inobedientiae, infidelitatis, et perjurii, si aliter fecerint, incursum »<sup>12</sup>.

Quindi tutte le prerogative di potere che avevano caratterizzato il doge nella età precedente non vengono meno, ma si spartiscono tra un maggior numero di persone, cioè tra tutti i Governatori. Gli estensori della riforma hanno tenuto soprattutto a mettere in luce l'assoluta posizione di parità del doge nei confronti dei colleghi componenti il Collegio e lo hanno ribadito in un altro capitolo con queste parole: « ... et qui Dux cum octo Gubernatoribus simul et coniunctim omnia administrabunt, et in ferendis suffragis, tam Dux ipse quam ceteri Gubernatores singuli dabunt suffragia, nec in hoc maior aut melior erit autoritas, aut condicio »<sup>13</sup>.

Anche se formalmente rimane la differenza tra doge e Governatori, sostanzialmente la più alta magistratura della repubblica si può considerare collegiale. Infatti nello stesso palazzo ducale viene stabilito che risiedano sempre due Governatori, mutati ogni tre mesi, per assistere il doge in tutti gli affari, ma soprattutto la loro presenza è richiesta per l'apertura delle lettere che pervenissero alla Repubblica<sup>14</sup>: in caso di vacanza della carica dogale, questa facoltà rimane tuttavia loro attribuita, ciò che prova la loro posizione di quasi parità con il doge stesso. Ne abbiamo conferma dal fatto che l'impedimento di questo non esclude che i Governatori continuino ad esercitare le prerogative a lui spettanti, anche se con maggiori garanzie<sup>15</sup>. Infine proprio ad identificare l'insieme di Doge e Governatori viene usato il termine *Ill.ma Dominatio*.

Questa posizione del Senato, che ho delineata, rimane invariata per tutto il periodo qui considerato ed anche posteriormente: solo bisogna rilevare che le leggi del 1576 portano temperamenti al suo potere, con vantaggio del Minor Consiglio, ma non tali da mutare la gerarchia tra le magistrature, che rimane quella tracciata dalle leggi del '28. La posizione di organo supremo tenuta dai Governatori si comprende meglio quando si pensi che nelle loro mani tutti gli ufficiali sono tenuti a prestare giuramento<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577*, ASG, Biblioteca, ms. 4, p. 24.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 41.

<sup>14</sup> *Decreta pro Excellentissimis Residentibus in Palatio*, ASG, Biblioteca, ms. 135, p. 10.

<sup>15</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 cit.*, c. 111 r.

<sup>16</sup> *Le leggi e riforme della eccelsa Repubblica di Genova fatte da dodici prestantissimi cittadini di quella l'anno MDXXVIII*, Pavia 1575, p. 6. Il testo dice: « Oltre a ciò tutti gli ufficiali e



4. Delineata la posizione dei Governatori, mi sembra ora opportuno ricapitolare quella del doge che, come si è visto, le nuove riforme hanno strettamente legato ai primi. Egli rimane il capo formale e rappresentativo della repubblica: ma, dopo le alterne vicende dei secoli precedenti, la sua figura viene svuotata dalla vera caratteristica di signore dello Stato e viene fortemente limitata e condizionata in tutte le sue possibili iniziative ed attività. Si cerca evidentemente di non mettere nelle mani di un solo individuo uno strumento anche solo potenzialmente atto a portarlo ad una dominazione personale ed assoluta.

I riformatori del 1528, dopo aver paragonato lo stato al corpo umano, che, per essere completo deve avere anche la testa, stabiliscono di creare un magistrato che sia « cura et dignitate praestantior, aequalis tamen auctoritatis coeteris, qui proprio nomine Dux appellabitur »<sup>17</sup>.

La durata della sua carica viene stabilita in due anni, mentre era a vita nel periodo precedente, e con il divieto di rielezione prima che siano trascorsi dalla cessazione cinque anni. Indicativo è, inoltre, il sistema di elezione, che prevede diversi scrutini, direi quasi di selezione, fino a giungere a ventotto elettori che scelgono una rosa di quattro nomi, i quali vengono portati dinanzi al Consiglio Maggiore per il ballottaggio finale.

Da un punto di vista di potere effettivo il doge non è ne più ne meno che un Governatore: non svolge ormai più attività individuale, ed il suo voto nelle deliberazioni collettive non ha peso maggiore degli altri voti; egli

---

magistrati del dominio genovese, tutti i Presidenti del paese, di isole, di città, di fortezze, d'armate e finalmente qual'altro si voglia, a cui sia stata commessa giurisdizione, in mare o in terra, e forse di offendere e difendere, daranno il iuramento, quando verranno a far ciò, come è costume della Repubblica al Duce e Governatori, essendo insieme uniti e non divisi; nel qual giuramento ancora espressamente si proibirà, che non ubbidiranno ai comandi e ordini di uno solo, ma di tutti insieme; e altrimenti facendo incorreranno nella pena della inobbedienza, della infedeltà, e dello spergiuro ».

<sup>17</sup> Riporto il testo completo: « Verum tamen quoniam ex diversis membris constituta civitas similis est humano corpori, cui si desit caput, informe quidpiam, et simile monstro reputabitur, necessarium duximus Magistratum aliquem constitui, poenes quem suprema et maxima potestas sit regendi atque ordinandi cives omnes et civitati nostrae subditos in Universo Dominio Genuensi, et extra illud, constituetur igitur Magistratus, in quo unus erit cura, et dignitate praestantior, aequalis tamen auctoritatis coeteris, qui proprio nomine Dux appellabitur ». Il tutto in *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis conditae 1528 cum additionibus et reformationibus usque ad annum 1604*, ASG, Biblioteca, ms. 128, c. 19 r.

stesso come tutti i magistrati, è tenuto a sottostare al sindacato dei Sindacatori Supremi per eventuali abusi commessi durante il suo mandato.

Se queste sono le conseguenze che si traggono da una corretta interpretazione delle leggi, bisogna però dire che la pratica di ogni giorno vi si uniformava probabilmente solo in parte. Dallo Spinola, infatti, veniamo a sapere che il doge aveva mantenuto la facoltà di concedere le udienze, il che gli permetteva, con abile manovra, di tenere in pugno gli altri componenti i Collegi<sup>18</sup>. Di questo, naturalmente, non abbiamo notizie dagli annalisti ufficiali, ma non riesce difficile immaginare che anche con la nuova riforma il doge possa aver conservato qualche prerogativa di fatto, con riferimento soprattutto al governo ed al regolamento del palazzo ducale e conseguentemente alle udienze che in esso si tenevano. Questa prassi evidentemente aveva acquistato una importanza politica indiretta, nel senso che spingeva gli altri senatori a non contrariare le direttive del doge al fine di ottenere udienze e, conseguentemente, favori per i propri amici.

5. Il Senato o Collegio dei Governatori è magistratura collegiale e la sua composizione numerica, fissata dalle leggi del 1528 in otto membri, viene elevata a dodici dalle leggi del 1576.

Il sistema di nomina durante questo periodo viene mutato per ben tre volte, conservando sempre la caratteristica di una commistione di estrazione a sorte e di elezione. Il capitolo XXXII<sup>19</sup> della riforma del 1528 stabilisce infatti che i Governatori devono far parte di uno dei due consigli: al momento dell'elezione si riuniscono i Collegi, i quali designano ventotto elettori, uno per 'Albergo', scrivendo i nomi su un foglio, dopo di che si procede all'estrazione a sorte. I ventotto designati, sempre insieme ai Collegi, eleggono altre ventotto persone, formando così un totale di cinquantasei. Un ulteriore scrutinio riduce questi ultimi ancora a ventotto, e sono costoro che designano i candidati scrivendo un nome su una scheda. La rosa dei prescelti viene portata dinanzi al Consiglio Maggiore, cui spetta, infine, di eleggere i Governatori.

---

<sup>18</sup> G.A. SPINOLA, *Dizionario filosofico politico storico e specialmente di cose riguardanti la Repubblica di Genova*, BUG, ms. B VIII 25-29, 5, p. 94.

<sup>19</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 21: «De ordine in Gubernatorio et Procuratorio Magistratu observando».

Bisogna aggiungere che i Governatori usciti di carica passano *ipso iure* nel Collegio dei Procuratori e vi restano per il periodo di durata di questa carica<sup>20</sup>. Per l'eventuale rielezione il lasso di tempo necessario è di cinque anni.

Le riforme del 1547 si occupano di questo punto coll'intento di arrivare a meglio controllare politicamente le elezioni dei magistrati, limitando l'estrazione a sorte. Per l'elezione dei primi ventotto elettori, ai Collegi viene affiancato il Minor Consiglio, e tutti insieme deliberano con i due terzi dei voti. I ventotto eletti designano a voce alta altri ventotto cittadini nobili, uno per ognuno di essi; da questi ultimi il Doge, i Governatori, i Procuratori, ed i primi ventotto eletti scelgono con due terzi dei voti almeno dodici e non più di venti persone da proporre al Maggior Consiglio per la designazione finale. L'elezione della rosa dei pretendenti si ritiene avvenuta quando ogni candidato abbia raccolto su di sé almeno due terzi dei suffragi; viceversa qualora non si arrivi ad eleggere dodici persone, si hanno tanti ulteriori scrutini finché questo numero non venga raggiunto<sup>21</sup>.

Nel 1576 il sistema viene semplificato: ho detto che si crea un insieme di centoventi persone, atte a salire alle magistrature, ed i loro nomi si pongono in un'urna; da questa si traggono cinque nomi, di cui tre entrano nel Collegio dei Governatori e due in quello dei Procuratori. Naturalmente per gli estratti devono sussistere le condizioni di eleggibilità, come il non aver già membri della propria famiglia che facciano parte della stessa magistratura, l'aver l'età richiesta, il non aver altra carica, salvo l'obbligo di optare per una delle due<sup>22</sup>.

Questi sistemi di elezione richiamano alcune osservazioni: la loro complessità e la loro articolazione in più fasi volevano senza dubbio raggiungere il risultato di un reciproco controllo tra le parti. Il notevole uso che si fa della estrazione a sorte, prescindendo dagli eventuali inconvenienti che sarebbero potuti derivare sotto forma di diletterantismo in un campo delicato come quello politico, non è altro che la prova del timore vicendevole delle fazioni, che non riescono a trovare un equilibrio e tentano allora di sopraffarsi affidandosi a fattori estrinseci ed aleatori.

---

<sup>20</sup> *Liber I Decretorum 1530 in 1542*, ASG, Biblioteca, ms. 36, p. 5: «... considerantes quod duo Gubernatores qui singulo semestri exeunt ex Gubernantium officio et Procuratoribus adiunguntur loco duorum ex Procuratoribus officio exeuntium ».

<sup>21</sup> V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, Genova 1955, p. 215 e sgg.

<sup>22</sup> F. DONAVER, *La storia della Repubblica* cit., II, p. 253 e sgg.

6. I requisiti richiesti per essere assunti alla dignità senatoriale sono chiaramente delineati solo dalle leggi del 1576, mentre per il periodo precedente si possono ricavare solo alcuni dati riguardanti l'età necessaria per poter accedere alla carica. Nel 1528 si richiede, infatti, che almeno quattro Governatori abbiano già compiuto i cinquanta anni, e che gli altri quattro non siano inferiori ai quarantacinque anni. L'età massima, invece, è stabilita in settanta<sup>23</sup>. Una successiva legge del 1545 porta una variazione abbassando l'età minima per la elezione a quarant'anni<sup>24</sup>; nel 1576, infine, rimane solo questo limite minimo e tutto il resto viene abrogato<sup>25</sup>.

Si richiede ai Governatori che siano nobili e che la loro ascrizione a questa categoria risalga almeno a dieci anni addietro; altro requisito è il non aver esercitato alcuna delle arti vietate ai nobili; bisogna, inoltre, essere in possesso di un patrimonio conveniente e non essere incorsi nel fallimento a meno di non aver soddisfatto appieno i creditori. La dignità, come si è visto, può essere assunta da un solo componente della famiglia ed è incompatibile con altre cariche pubbliche; di conseguenza, nel caso di cumulo, l'eletto è obbligato ad optare per una di esse.

La carica non è gratuita e comporta un salario annuo di mille libbre comunali oltre ad una dotazione di vesti con cui presentarsi in pubblico<sup>26</sup>. Ma evidentemente il salario non è ritenuto sufficiente per cui, dato il grande assorbimento di tempo che l'incarico comporta, con la conseguenza di non poter esercitare affari di altro genere, ai Governatori, come al doge, viene estesa l'esenzione da qualunque genere di imposte<sup>27</sup>.

La posizione di preminenza dei senatori viene ancora riconosciuta con l'estensione in blocco di tutte le immunità, le guarentigie ed i privilegi che

---

<sup>23</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis*, c. 21 r.: « Qua Gubernatores aetate eligi debent ».

<sup>24</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576* cit., c. 166 r.: « Pro Gubernatorum electione de annis quadraginta ».

<sup>25</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 43: « De Gubernatoribus et qualitatibus quae in eis requiruntur ».

<sup>26</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528* cit., c. 14 r.: « De Gubernatorum continentia et salario ».

<sup>27</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 104: « Quod Supremo insignitus Magistratu immunis sit ».

spettavano, nel periodo precedente, al solo doge<sup>28</sup>. Possono, inoltre, fregiarsi, insieme ai Procuratori, del titolo di ‘Magnifici’<sup>29</sup>.

Contemporaneamente sono loro imposti diversi obblighi e limitazioni per evitare che si servano della loro posizione pubblica per fini privati e a danno della comunità. Obbligo fondamentale, inserito nello stesso capitolo XI che delinea la struttura della magistratura, è quello per cui i Governatori, che con il doge debbono « regere, praecipere et ordinare », lo facciano « servatis ordinibus et regulis eisdem statutis ac praefixis »<sup>30</sup>. Per interpretare questa affermazione è necessario richiamare un interessante passo tratto da un manoscritto<sup>31</sup> che ci conserva il testo di alcune controversie, portate alle decisioni del Consiglio Minore per iniziativa dei Supremi Sindacatori, i quali si oppongono a provvedimenti emanati dal Senato che, a loro parere, eccedono il potere concesso allo stesso. Rifacendosi all’autorità concessa al collegio senatoriale dai riformatori del 1528 e contenuta nel capitolo XI, nei termini seguenti

« ad ipsorum [*scil.* Ducis et Gubernatorum] auctoritatem spectabit utpote ad supremum magistratum regere, praecipere et ordinare servatis ordinibus et regulis eisdem statutis ac praefixis, et qui pariter intelligantur esse, ac sint principalis rector et supremus iudex in quibusdam questionibus et controversiis, quae ex sui natura ad principalem rectorem et supremum iudicem devolvi debent ... »<sup>32</sup>; il segretario del Senato, replicando alle ragioni già dedotte dai Sindacatori, così si esprime: « Questa bailia contiene due capi: l’uno è *regere praecipere et ordinare*, che concerne il regimento, e questo è limitato *servatis ordinibus et regulis*; *videlicet* l’altra è che [Dux et Gubernatores] sint principalis rector et supremus iudex in quibuscumque questionibus, quae ex sui natura ad principalem rectorem et supremum iudicem devolvi debent, et in questo non li ha limitato bailia parendogli che basti in ciò a loro il freno della legge e stimulo della coscienza di far giustizia ad ognuno ... ».

Rimandando al capitolo seguente la spiegazione della seconda parte del passo, cerchiamo di vedere a che cosa si voglia far riferimento quando si parla di ‘regimento’. All’espressione sembra esatto attribuire un significato di ca-

---

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 17: « ... omnia privilegia, immunitates et franchisiae olim D. Ducis competentes, in ipsum Ill. Duces et Mag. Gubernatores et Procuratores in locum praefati D. Ducis suffectos ipso iure translatae esse intelligi, eisdem et eorum familiis competere ... ».

<sup>29</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 10: « ... cives omnes Nobiles huius Reipublicae tam in Serenissimo Senatu quam in Collegio Procuratorum et in omnibus aliis Magistratibus civitatis, nominentur cum titulo Magnifici ».

<sup>30</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 24.

<sup>31</sup> ‘1560 in 1718 Leggi’, ASG, Biblioteca, ms. 59, p. 1 e sgg.

<sup>32</sup> V. *infra*, cap. III, § 1.

rattere politico, nel senso che quello che preme ai riformatori è che non si arrivi a dominazioni personali o di poche famiglie, come nell'età precedente, e che questa enorme somma di poteri che essi pongono nelle mani di pochi non possa diventare continuativa ma trovi limiti costituzionali tali da permettere un ricambio di uomini al vertice, con impossibilità di creare dinastie. Quanto detto è confermato dal fatto che le riforme del '76 accentuano questa tendenza, allargando l'ambito di azione del Consiglio Minore a scapito del Senato. Se a questo colleghiamo la norma<sup>33</sup> secondo la quale, per mutare le leggi riformatorie allora create, era necessario prima del '76 l'intervento dei Procuratori in unione al Senato, e, dopo il '76, del Consiglio Minore in unione ad entrambi i Collegi (specie nel caso che queste eventuali nuove norme aumentassero l'autorità del Collegio dei Governatori o dei singoli componenti di esso), si può concludere che il Senato non poteva porre mano a riforme che diremmo costituzionali, ossia che hanno riguardo al *regimen* o 'regimento' ossia al tipo di governo instaurato in Genova. Il collegio senatoriale, conseguentemente, deve essere ligio e rispettoso di tutte le disposizioni delle riforme, non invadendo il campo riservato alle altre magistrature, come succedeva prima del 1528 e come, di fatto, continua spesso ad accadere.

L'eventualità di una trasgressione di detti principi è presa in considerazione da un altro capitolo delle riforme del 1528 che stabilisce la procedura per la messa sotto accusa, da parte dei Procuratori, del Doge e dei Governatori, collegialmente o singolarmente, nel caso in cui «leges sibi praefixas et Magistratus sui regulas transgredientur»<sup>34</sup>.

Esaurite le formulazioni generali, necessariamente vaghe, essendo affermazioni di carattere politico piuttosto che giuridico, mancano, di fatto, riferimenti sufficienti per permettere di fare una esauriente elencazione di questi limiti imposti al Senato.

Il passo più interessante a questo riguardo si trova ancora nelle riforme del 1528 e dice testualmente:

«... nemini ipsorum licebit ab aliquo Principe aliquod munus accipere, aut quidpiam facere, propter quam alteri quam propriae patriae obnoxius aut obstrictus esse possit. Iurabunt etiam observare capitula et ordinationes facta circa mores et dotes; item iurabunt

---

<sup>33</sup> V. *infra*, cap. IV, § 4.

<sup>34</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 24 v.: «Quod adversum Magistratum ipsis Procuratoribus liceat».

non audire quempiam commendantem aliquem contra quem procederetur pro crimine; iurabunt insuper non commendare aliquem tam pro causa civili quam criminali ... »<sup>35</sup>.

La prima parte di questo passo pone la questione dell'indipendenza dei senatori e della correlativa incompatibilità della loro posizione con l'intrattenere contemporaneamente rapporti di subordinazione con uno stato estero. Si vuole evidentemente evitare che, nell'eventuale insorgere di un conflitto di interessi con lo stato estero, proprio la libertà di decisione dell'organo supremo venga condizionata dalla particolare situazione di uno dei componenti. Veramente un precetto di tal tenore potrebbe apparire ovvio, ma probabilmente, l'esperienza degli anni precedenti, e forse anche la condizione presente, ricchi di esempi di genovesi che agivano in base alle direttive di paesi stranieri, rese opportuna la formulazione legislativa di questo principio, che io penso abbia tuttavia avuto una importanza solo formale, in quanto ho già detto come in via di fatto, ad esempio in politica estera, Genova fosse totalmente allineata alle posizioni della Spagna e soggetta alle sue direttive.

Continuando nella lettura del passo surriportato, vediamo come per i senatori sia sancito l'obbligo di rispettare le disposizioni riguardanti « mores et dotes ». Essi non possono, se non per casi specifici ed eccezionali, derogare alle norme prescritte per queste materie, che, di regola, rientrano nell'ambito di competenza dei Procuratori<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> *Liber I Decretorum 1530 in 1542 cit.*, c. 14 v.

<sup>36</sup> Citerò, come esempio, un decreto (*Ibidem*, c. 86 r.) che devolve la conoscenza delle questioni sulle doti ai Procuratori, lasciando al Senato solo una funzione di consultazione e di controllo successivo, in base alla autorità generale, spettantegli come supremo magistrato. La rubrica parla di « De dotibus decreta » e il testo dice che « declarant etiam et decernunt quod cognitio et executio omnium et singulorum praedictorum et in praesenti decreto contentorum intelligatur spectare et spectet Procuratoribus ... non intelligatur nec sit etiam preiudicatum auctoritati et iurisdictioni praedictorum Ducis et Gubernatorum tamquam Magistratus Supremus in civitate quod etiam ipsi possint et valeant super omnibus et singulis contentis in praesenti decreto cognoscere exequi et alia facere pro observantia ipsius et contentorum in eo et qui Ill.mus Mag. Dux et Gubernatores teneantur et debeant interesse semper et quandomcumque fuerint requisiti a M.cis Procuratoribus in omnibus et singulis causis et iudiciis in quibus tractaretur de observantia praesentis decreti ... et una cum ipsis Procuratoribus cognoscere et iudicare super ipsis quaestionibus ... ». Ma, come per altre materie, il Senato non si fa scrupolo di intervenire singolarmente specie nei casi in cui i privati si rivolgessero direttamente ad esso con una supplica. Un esempio è dato da un documento del 1548 con cui il Senato concede l'alienazione di un bene dotale con queste parole: « ... licentiam dare et bailiam ipsi Silvestri illum vendendi cum consensu dictae Angeletae ... non obstante dicta minori aetate, non obstante quod sit fundus dotalis et aliis obstantiis non obstantibus ... ». Il documento è in ASG, *Atti del Senato*, filza 1199.

Il passo continua facendo divieto ai Governatori di servirsi della propria autorità per falsare il corso della giustizia, con raccomandazioni e pressioni o, nelle cause demandate alla loro conoscenza, non comportandosi imparzialmente.

Ho già detto che esiste per i senatori il dovere di astenersi da qualsiasi professione ad eccezione della mercatura<sup>37</sup>. Altro obbligo sancito per i Governatori è quello di non aver parte dei proventi derivanti dalla riscossione delle gabelle<sup>38</sup>.

Interessante è poi il fatto che per i Governatori, come per Doge e Procuratori, è impossibile agire od essere convenuti in giudizi che coinvolgono la repubblica. Il testo che riporta ciò, dopo un preambolo sulla necessità di evitare confusioni tra utilità personale e pubblica da parte di coloro che sono magistrati, poiché « nihil est, quod aequae humanum iudicium pervertat quam proprii commodi ratio », stabilisce che l'unica eccezione è il caso in cui il debito ed il credito risultino « ex libris, seu Cartulariis eiusdem Communitatis seu Reipublicae »<sup>39</sup>.

I Governatori sono poi tenuti alla fine del loro ufficio a sottostare al sindacato con tutte le conseguenze che, se negativo, esso comporta<sup>40</sup>.

---

L'importanza assunta da questa materia è spiegata da un decreto del 1528, con il quale i Collegi dettano norme per frenare le doti eccessive, perché a cagione di esse, scemando i matrimoni « ... scandala et delicta in Deum, contra Reipublicam et bonos mores committantur ». Il decreto è riportato dal Rosi nell'appendice alla commedia cinquecentesca *Il Barro* di PAOLO FOGLIETTA, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXV (1892), p. 514.

<sup>37</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528* cit., c. 22 v.: « Ne quispiam Gubernatorum et Procuratorum artem ullam exercent negotiis mercaturae exceptis ».

<sup>38</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 52 r.: « ut qui adest in Collegio tam Gubernatorum quam Procuratorum non possit neque ei liceat ad cabellam ingredi seu partecipare sub poena sindacamenti ».

<sup>39</sup> *Ibidem*, c. 28 r.: « Si quando contigerit aliquem eligi in Ducem Gubernatorem seu Procuratorem, qui sit debitor, vel creditor, habeat, vel habere pretendat aliquam litem, controversiam, vel pretensionem contra excelsum Comune, seu inclitam Reipublicam Genuensem, ipsum sic electum, seu alios ex persona sua non posse eodem publicum munus gerente agendo, vel defendendo in iudicio esse, vel de huiusmodi iuris agere vel excipere, seu convenire, aut contra ipsum agi, vel excipi seu conveniri nisi debito, vel credito constaret ex libris seu cartulariis eiusdem Communitatis, vel Reipublicae ».

<sup>40</sup> *Ibidem*, c. 30 r.: « ... laudabilem morem Reipublicae approbamus ut non modo Gubernatores et Procuratores, verum Dux ipse, finito munere Supremorum inquisitioni et notioni



### III - *Il Senato della Repubblica: attribuzioni e funzionamento*

1. Le riforme del 1528 pongono a capo della repubblica tre magistrature, il Doge, il Collegio dei Governatori ed il Collegio dei Procuratori. Ho già avuto occasione di dire come esse, riunite insieme, formino una magistratura diversa e superiore per autorità alle singole che la compongono. È perciò necessario, se si vogliono definire le prerogative e l'ambito di azione del Senato, differenziare l'attività che esso svolge come tale, dai compiti svolti dai suoi componenti in quanto membri dei Serenissimi Collegi.

Considerando dunque quella che è la sua attività specifica, notiamo che spazia in campi molto differenti e mal definiti. Questa indeterminatezza doveva dar luogo a disagi notevoli, e lo Spinola constatava che « nelle nostre leggi vi è confusione grandissima ed ancora non si sa quale veramente sia l'autorità del Senato ... »<sup>41</sup>.

L'unico testo dell'epoca in cui espressamente si accenna alla competenza del Senato è quello, già citato nel capitolo precedente<sup>42</sup>, in cui la 'bailia' del Senato viene divisa in due capi: l'una riguardante il *regimen*, l'altra la sua condizione di « *supremus rector et principalis iudex* ». Una distinzione, però, di contenuto politico, tendente a limitare l'attività del Senato solo negli eventuali mutamenti costituzionali, lasciandogli, per il resto, un campo di azione pressoché illimitato. Gli sono, infatti, demandate tutte le « *quaestiones et controversiae quae ex sui natura ad principalem rectorem et supremum iudicem devolvi debent* », cioè ogni caso che rivesta una importanza politica e pratica tale da richiedere l'intervento e la garanzia della suprema magistratura dello stato.

Comunque lo stesso passo, proseguendo, quasi schematizza questa attività del Senato quando dice che « *Ill. Dux et Ill. Gubernatores in ordinando, statuendo et iudicando coniunctim et non divisim procedant ...* », comprendendo la facoltà di governare e di emanare leggi e sentenze. Una classificazione questa che non corrisponde ad una reale divisione delle tre funzioni, date le notevoli confusioni ed interferenze che, tra esse, continuano a sussistere.

---

subsint; quae ab unoquoque eorum in Magistratu commissa sunt eos inquirere aut coercere possint ratione vero eorum quae per Collegium Gubernatorum seu Procuratorum aut per ambo Collegia simul iuncta fuerint contra leges decreta aut ordinata aequum non est eos singulariter teneri ... ».

<sup>41</sup> A. SPINOLA, *Ponderazioni politiche*, BUG, ms. I B III 5, c. 3.

<sup>42</sup> V. *supra*, cap. II, § 6.

Probante, a questo proposito, mi pare il fatto che non si faccia sostanziale differenza tra i termini 'legge' e 'decreto'. Lo si ricava ancora dallo Spinola che, vigenti le riforme del '28 e del '76, così scrive:

« Le leggi sono fatte dal Consiglio grande, i decreti dai Magistrati, i quali se son fatti fra terzo e terzo, non passan di lì: ma facendosi generalmente, non è dubbio che, in quelle cose nelle quali i detti Magistrati hanno autorità legittima, qualunque decreto ha vigore di obbligare tutti in genere, come se per esempio quando i Ser.mi Collegi fanno qualche ordine in materia d'arme, nella quale hanno ampia autorità; non v'è che non sappia che ognuno è obbligato ad ubbidirvi »<sup>43</sup>.

Non è raro trovare, peraltro, nelle raccolte di norme espressioni come « pro decreto et lege habita est » e consimili, a dimostrare la fungibilità, per chi scriveva, dei due termini.

I Consigli, infatti, almeno fino al '76, rimangono pressoché assenti nella funzione di organi legiferanti, e la maggior parte di questa attività viene svolta dai Collegi e dal Senato, cumulandola con le altre che più competono loro. I provvedimenti senatoriali, pertanto, anche se il più delle volte sono chiamati decreti, sono spesso, nella loro sostanza, vere e proprie leggi.

Materia devoluta alla competenza esclusiva del Senato è quella ecclesiastica. È appena il caso di accennare che questo è per la Chiesa di Roma un periodo cruciale che la vede impegnata a fondo nella lotta contro la riforma protestante. Genova, al contrario di altri stati italiani, non dà preoccupazioni alla Sede Apostolica, rimanendo ligia alla ortodossia e non permettendo l'insorgere di focolai riformisti. Un atteggiamento che può, per la repubblica, considerarsi tradizionale se pensiamo, ad esempio, che lo stesso esercizio del *placet* fu introdotto ed imposto da un monarca straniero, Luigi XII di Francia, alla fine del secolo precedente<sup>44</sup>, e fu confermato da un decreto del 1538 con la giustificazione che esso era ormai «... apud quoscumque Principes, Dominia et Respublicas, mos quidem antiquus, et inveterata consuetudo ... »<sup>45</sup>. Probante mi pare, poi, il fatto che le riforme del 1576 hanno il primo capitolo intitolato *De religione*<sup>46</sup>, ed in esso il legato pontificio poté, come

---

<sup>43</sup> G.A. SPINOLA, *Dizionario* cit., p. 146.

<sup>44</sup> L.T. BELGRANO, *Della dedizione dei Genovesi a Luigi XII re di Francia*, in « Miscellanea di Storia Italiana », I (1862), p. 640.

<sup>45</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 259: « Quod ad possessionem beneficiorum ecclesiasticorum aliqui non admittantur, nisi obtento placet ab Ill.ma Dominatione ».

<sup>46</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 1: « De religione ».

dice il Ruffini « ... sbizzarrirsi ... nello scrivere ... che le autorità civili fossero tenute a secondare con ogni sollecitudine l'arcivescovo e l'inquisitore per le cose del loro tribunale, e a procurare che nulla si facesse o decretasse contro le persone, i beni e le immunità o libertà ecclesiastiche ... »<sup>47</sup>.

Sembrerebbe contrastare con quanto detto il fatto che nel 1528 vengono abolite tutte le *societates*, ossia le confraternite, ma anche quest'atto si spiega tenendo conto che i 'Riformatori' vogliono soltanto « tollere et eradicare ea omnia quae in civitate emulationem aliquam oriri facere possint »: non esiste, pertanto, alcun movente antiecclesiastico, ma solo l'intento di evitare, secondo lo spirito delle riforme, che le fazioni nobiliari possano perpetuarsi sotto altra forma. D'altra parte, nel seguito del passo, ci si affretta ad aggiungere che « ... ne habeat desini cultus seu honor divinus voluerunt ut cura et balia sit Ducis et Gubernatoribus id circa praedicta statuere, ordinare et decernere »<sup>48</sup>. Il correlativo di questa norma, nelle leggi del '76, è il capitolo I, già citato, in base al quale, oltre al generico dovere di protezione di persone e cose ecclesiastiche, il Senato è tenuto ad assicurare alle gerarchie locali della Chiesa il braccio secolare per procedere contro gli eretici<sup>49</sup>.

Inoltre è sempre al Senato che tutti gli eletti agli uffici ecclesiastici si devono rivolgere per ottenere il *placet*<sup>50</sup>: allo stesso viene affidata l'istituzione e l'ordinamento del 'Magistrato delle Monache', creato per regolare la vita e la moralità dei monasteri, ed al quale nel 1573 si concede braccio secolare per l'esecuzione dei suoi decreti<sup>51</sup>.

Di notevole importanza è l'intervento del Senato nella elezione delle magistrature minori. La regola generale prevede la divisione delle cariche in

---

<sup>47</sup> E. FRIEDBERG, *Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, trad. it. F. RUFFINI, Torino 1893, p. 110 e sgg.

<sup>48</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 42.

<sup>49</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 1: « De religione ».

<sup>50</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 259.

<sup>51</sup> L'istituzione di questa magistratura, voluta dalla Repubblica, fu fatta in pieno accordo con la Sede Apostolica e fu preceduta da un 'breve' di Giulio III che, tra l'altro, esortava l'arcivescovo ad adoperarsi per il successo dell'iniziativa lodando, nel contempo, lo zelo del Doge e dei Governatori. Questo 'breve', come dice il Rosi, « si può ritenere come la patente di fondazione dello stabile Magistrato ed Ufficio delle Monache ... » (M. ROSI, *Le monache nella vita genovese dal secolo XV al secolo XVII*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXVII, 1895, p. 36; il testo del breve è contenuto *Ibidem*, p. 198).

gruppi: le magistrature maggiori vengono elette dai due consigli, mentre altre, pure di notevole responsabilità, come, ad esempio, i Governatori delle città e del Dominio, sono assegnate dai Collegi insieme a 28 nobili (uno per 'Albergo'). Esistono poi alcune cariche che il Senato assegna da solo o integrato da altri elettori, mentre per le rimanenti la competenza spetta ai Collegi.

Per passare agli esempi, spetta al Senato eleggere l'Ufficio di Moneta: questa magistratura ha potere in campo monetario con il controllo della zecca e della circolazione dei metalli preziosi in genere. All'elezione partecipano anche gli stessi componenti della magistratura usciti di carica<sup>52</sup>.

Qualcosa di simile succede per l'elezione dei Sindacatori Minori, per la quale al Senato si aggiungono i Sindacatori Supremi<sup>53</sup>: la competenza di quest'organo si circoscrive al sindacato dei magistrati minori e degli ufficiali la cui importanza politica non è tale da richiedere l'intervento dei Sindacati Supremi.

Il Senato elegge poi i commissari che reggono i territori del Dominio, i 'Consoli della Ragione', organo competente per le cause di minima importanza pecuniaria, ed infine i notai<sup>54</sup>. A proposito di questi ultimi è opportuno aggiungere che il Senato ha la facoltà di intervenire per mutare, con aggiunte, cancellazioni od altro gli statuti che reggono il Collegio dei Notai<sup>55</sup>.

Di notevole importanza è, poi, il potere del Senato nella regolamentazione della materia criminale: può, infatti, riformare gli statuti dopo attenti studi e considerazioni<sup>56</sup>.

Anche il mantenimento dell'ordine pubblico è compito demandato al Senato: un esempio può essere dato da un capo delle leggi del '76 intitolato *De gladiatoribus et sicariis quos bravos vulgus appellat* e che affida al Senato il

---

<sup>52</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 scritte da Luigi Gherardi* cit., c. 85 v.: «... statuimus eligendum esse per M. Ducem et M. Gubernatores, una cum iis qui proxime eodem Magistratu fuerint perfuncti ... ».

<sup>53</sup> *Ibidem*, c. 88 r.: « Horum Sindacatorum electio spectabit Ill. Duci et Gubernatoribus ac ipsis Supremis Sindacatoribus ... ».

<sup>54</sup> *Ibidem*, c. 110 v.

<sup>55</sup> *Ibidem*: «... in quibus ordinibus legibus statutis et decretis Ill. Dux et Mag. Gubernatores praefati possint addere, diminuere, et reformare secundum et prout eis videbitur... ».

<sup>56</sup> *Ibidem*, c. 84 r.: «... Ill. Dux et Mag. Gubernatores regulas leges atque statuta hactenus in criminalibus iudiciis observata diligentissime perpendent atque examinabunt in ipsisque addent detrahent corrigent et immutabunt, prout ipsis videbitur ».

compito di eliminarli dalla città<sup>57</sup>. Egualmente interessante è un passo del Casoni<sup>58</sup>, riferentesi al 1574, in base al quale il Senato mostra d'averne poteri di coscrizione in caso di pericolo o di tumulti.

Importante è un decreto del 1536 con cui il Senato regola le condizioni dei Genovesi residenti nelle Fiandre, che sono riuniti in una 'masseria' con proprie gerarchie, ma ancora strettamente legati alla madre patria<sup>59</sup>.

La materia economica è specifica del Collegio dei Procuratori, ma l'inerenza o l'interdipendenza con prerogative proprie della suprema magistratura, può portare ad interventi di questa per casi specifici. Sembra questo, ad esempio, il caso previsto da un decreto del 1547<sup>60</sup> con cui viene concessa la libera importazione di generi alimentari. È logico, infatti, pensare che il rilascio di questo salvacondotto abbia richiesto l'avallo del Senato piuttosto che dei Procuratori, data l'importanza del negozio.

Per rendere meglio l'idea della varietà delle materie che il Senato conosce, potrei ancora aggiungere che esso ha un compito di vigilanza sull'attività inerente allo stato civile<sup>61</sup>, o che esso è tenuto a regolamentare il personale militare adibito alla sua difesa e protezione<sup>62</sup>, ma rimarrei sempre nei limiti della esemplificazione senza esaurire tutte le materie, per cui, in conclusione, ritorno sul concetto espresso all'inizio, cioè che trattasi, in questo campo politico-amministrativo, di funzioni di natura mista, il cui solo limite consiste nell'occuparsi di materie la cui importanza le renda atte ad essere conosciute dalla suprema magistratura dello stato.

---

<sup>57</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 113: « De gladiatoribus et sicariis quos Bravos vulgus appellat ».

<sup>58</sup> F. CASONI, *Annali della Repubblica di Genova*, Genova 1708, p. 318: « ... Per evitare la sollevazione del popolo il Senato, valendosi di quella autorità che in tal congiuntura gli permette la legge contro le sedizioni, ordinò in Val Magra la leva di due compagnie di fanti paesani ... ».

<sup>59</sup> *Documenti ed estratti inediti o poco noti riguardanti la Storia del commercio e della Marina ligure*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », V (1867), p. 484.

<sup>60</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 scritte da Luigi Gherardi* cit., c. 182 r.: « Nos Ill. Dux et Mag. Gubernatores, harum nostrarum litterarum autoritate, damus amplum, tutum, largum et liberum saluum conductum et omnem fidem nostram quibuscumque navibus qui triticum, farinas vel legumina ad Portum Genuae attulerint ».

<sup>61</sup> *Ibidem*, c. 204 v.: « Parochi annotent nomina infantium masculorum et tempus eorum nativitatis ».

<sup>62</sup> *Ibidem*, c. 279 r.: « Stipendiati plateae Palatii de cetero per Ducem et Gubernatores ad calculos admittantur ».

2. L'ordinamento della giustizia è in Genova piuttosto complicato per il gran numero di magistrature esistenti: generalmente ogni organo ha una piccola porzione di giurisdizione per il campo specifico in cui si muove; se a questo aggiungiamo la facoltà concessa al Senato od ai Collegi di derogare per casi particolari alle norme ed alle competenze delle singole magistrature, ci possiamo rendere conto come la situazione potesse dar luogo a disfunzioni notevoli. Per questo, proprio nel periodo che ci interessa, assistiamo ad un tentativo di semplificazione, voluto dai Riformatori, che, nel 1528, creano una Rota Civile, per riunire le competenze di alcune magistrature preesistenti, e, nel 1576, una Rota Criminale, tendente ad accentrare tutta la materia penale.

L'autorità giurisdizionale del Senato è piuttosto ampia ed indeterminata, discendente da quel testo fondamentale, già citato, in cui si parla di *supremus iudex*<sup>63</sup>. Testo molto vago, come si comprende, che non esclude alcun caso che abbia importanza politica, od anche solo umana, tale da richiamare l'attenzione e l'intervento della suprema magistratura. Di fatto il numero delle suppliche rivolte al Senato, in questo campo, è veramente notevole, tanto che doveva riuscire piuttosto difficile evaderle tutte.

Anche a questo stato di cose i riformatori del 1528 cercano di porre rimedio, creando una magistratura che sollevi il Senato da una parte di questa attività, onde dedicarsi meglio agli affari di stato.

Sorge così la magistratura degli 'Anziani'<sup>64</sup>: una parte dei poteri propri del Senato passa a questa magistratura, che si pone, di conseguenza, al di fuori dei canali giurisdizionali ordinari. Viene concessa agli Anziani la facoltà

---

<sup>63</sup> V. *supra*, cap. II, § 3.

<sup>64</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577 cit.*, p. 69: «animadvertentes praeterea, quod si omnia quae ad Ill. Ducem et Mag. Gubernatores devolvuntur tamquam ad Supremum Magistratum eorum curae reserventur, fore, ut mole negotiorum oppressi, vel privati negotiis non sit provisum, dum publicis intendunt, vel publica deserantur, dum circa privata distrahantur; necessarium duximus eligendum esse Magistratum D.D. Antianorum, quorum curae specialiter demandare quae inferius descripta erunt in omnibus ut infra ... et quia continget coram ipso Magistratu tractari multiplices quaestiones quorum cognitioni, plurimum conferre arbitramur praesentiam alicuius iurisperiti, statuimus singulis annis eligendum fore per Ill. Ducem et Mag. Gubernatores et Procuratores aliquem probum virum iurisperitum, qui non sit civis nec ex territorio per quem una cum dictis Antianis decidantur omnes et quaecumque lites, quaestiones et controversiae, quae quomodolibet coram eis tractari continget, tam in principali iudicio quam etiam in iudicio appellationis ».

di far «*prorogatio temporis seu bailiae aliquorum officiorum delegatorum arbitratorum, aut aliorum iudicum vel terminorum appellationum et instantiarum*»; possono, inoltre, «*confirmare et comprobare omnia et quaecumque instrumenta, arbitria et alios quoscumque defectus quorumcumque actuum, tam iudicialium quam extra iudicialium supplere, et ipsos actos convalidare*». Interessante è anche il seguito del testo, il quale, dopo aver affermato che «*quoniam multoties qualitas personarum et causarum merita exposcunt, ut a regulis iuris sit recedendum*», sancisce che nel caso si tratti di persona povera, che non possa far valere le proprie ragioni, o di congiunti, che vedrebbero aumentare le proprie discordie in un giudizio ordinario, gli Anziani possono «*constituere et delegare Magistratum inter partes, prout naturae causae, conditioni personarum et qualitati temporum convenire iudicaverint*».

Un tipo di attività, come si può comprendere dagli esempi riportati, tendente a derogare le leggi in considerazione delle particolarità che i singoli casi possono presentare, ma pericolosa, data la troppa ampia facoltà d'interferenza nella sfera d'azione delle altre magistrature. A questo inconveniente si cerca di porre rimedio nel 1530, quando il Doge, i Governatori ed i Procuratori sostituiscono gli Anziani con il 'Magistrato degli Straordinari', avendo i primi piuttosto intralciato che giovato alla giustizia. Agli 'Straordinari' vengono segnati limiti più rigidi, pur lasciando il tipo di attività sostanzialmente inalterato <sup>65</sup>.

Alla fine del testo che contiene questa delega di poteri del Senato alle magistrature suddette i riformatori inseriscono, però, un inciso limitativo dicendo che «*in reliquis concernentibus publicam et privatam utilitatem et pro quibus alias ad Ill. Ducem et Antianos fuisset habitus recursus, ad Ill. Ducem et Mag. Gubernatores recurratur, quibus haec omnia fuerunt et sunt reservata*»: dinanzi al Senato cioè devono, in ogni caso, essere portate tutte le cause di una certa importanza politica, i cui effetti possano, in maggiore o minor misura, ripercuotersi sulla collettività. In pratica il Senato si riserva la possibilità di intervenire tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Un'autorità specifica concessa al Senato è quella di operare la «*infrictio testamentorum, instrumentorum et sententiarum*» <sup>66</sup>. Per i primi due termini

---

<sup>65</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 scritte da Luigi Gherardi* cit., c. 146 r.

<sup>66</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528* cit., c. 49 v.: «*Item quod in intromissione infrictionis testamentorum, et instrumentorum, ac sententiarum nullus intromittere se possit nisi Ill. Dux et Mag. Gubernatores...*».

tutto è chiaro, anche se sarebbe interessante conoscere i casi in cui ciò è permesso e la procedura in base alla quale essi giungono dinanzi al Senato; ma il problema sorge per la «*infrictio sententiarum*». Né questo testo, né altri, chiariscono se questa facoltà derivi dall'essere il Senato un grado di appello, o se si tratti di un suo potere discrezionale per quelle sentenze, che, nella sua qualità di *supremus iudex*, esso ritenga contrastanti con l'utilità collettiva. L'atteggiarsi dei suoi poteri in questo campo e la sua caratteristica di organo supremo fanno propendere per la seconda delle ipotesi che ho prospettato, ossia un potere d'intervento discrezionale di carattere politico o di opportunità pratica, piuttosto che giuridico. E questo mi pare confermato dalla correlazione esistente, nel testo considerato, con il potere d'intervento concesso per i casi di «*infrictio testamentorum, instrumentorum*», per i quali non sembra che possa parlarsi di una cognizione in seconda istanza.

Esiste ancora un passo molto interessante che apre uno spiraglio su un particolare tipo di attività del Senato: è una deliberazione del 13 gennaio 1552 in base alla quale il Senato appare come supremo regolatore delle controversie d'interpretazione, in quanto risolve una disputa sorta tra gli Auditori della Rota intorno all'esatto significato da dare ad un passo dello statuto concernente la possibilità di concedere la *restitutio in integrum*<sup>67</sup>.

Inoltre il Senato ha possibilità d'intervenire in appello per le cause che nel Dominio della repubblica siano giudicate da magistrati di sua elezione<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> *Ibidem*, c. 49 r. Il titolo del passo è: «*Prohibitio Magistratibus restituendi in integrum, nec restaurationes temporum facere*», ed il testo dice: «*Ill. Dux et Mag. Gubernatores facti certiores coram Auditoribus Rotae controversiam utrum iudices possint ex reliqua causa restitutionem in integrum concedere adversus lapsum instantiae, causarum et terminorum quorumcumque temporum ex forma statutorum decretorum et regularum Rotae, volentes in futurum omnem dubietatem tollere, votis de more ad suffragia sumptis omni iure statuerunt nulli deinceps iudicum licere restitutionem aliquam in integrum concedere, seu restaurationem aliquam, tam instantiarum quam aliorum quorumcumque temporum seu terminorum qui vel quae lapsae essent quavis verborum forma, etiam per viam restitutionis in integrum, quavis ratione, vel causa quae dici aut excogitari possit, non obstantibus quibuscumque in contrariis*». Sarebbe certo molto interessante sapere in quali casi e quale fosse la procedura che investiva il Senato della conoscenza e della decisione di queste questioni.

<sup>68</sup> *Ibidem*, c. 186 r.: «*Dux Gubernatores et Procuratores ordinaverunt quod semper et quandocumque fuerint electi commissarii per Ill. Dominationem sine interventu Collegii Procuratorum in quovis loco et seu regione Domini Reipublicae sit in facultate Dominationis solius, moderandi sententias et condemnationes, aut revocandi vel alterandi secundum et prout Dominationi videbitur et visum fuerit comprobatis moderationibus vel variatis aut alte-*



Per il diritto criminale negli statuti troviamo maggiori tracce di interventi del Senato, in armonia con le funzioni del podestà e del giudice dei malefici. Per le pene più gravi, come quella di morte, l'esilio o la confisca dei beni, il podestà si riunisce con il Senato e decidono insieme<sup>69</sup>: comunque questa procedura è usata in genere per tutti i casi di una certa importanza e solennità. Il Senato è competente a conoscere dei crimini di lesa maestà, concetto questo molto lato riguardante molteplici ipotesi di attentato alla sicurezza dello stato, e lo fa con un sistema complicato in unione con il podestà ed il giudice dei malefici<sup>70</sup>. Inoltre il Senato è tenuto a decidere sulle pene da infliggere a chi dia ricetto a « corsari o sia ladri », dietro richiesta del podestà<sup>71</sup>. Deve dare il suo consenso per le punizioni inflitte dal podestà e dal giudice, nel caso che durante le congiure si siano avuti ferimenti<sup>72</sup>; ancora nel suo potere rientra la condanna di « cittadino o distrettuale » il quale riceve nelle « sua castella o luoghi » persone colpite da pubblico bando<sup>73</sup>. Per il contrabbando fatto da coloro che « trapassano o si accostano alle muraglie » il po-

---

ratis si quae in praeteritum factae fuissent, dummodo non se intromittant in condemnationibus factis per Commissarios qui electi fuissent per ambo Collegia, nisi cum interventu utriusque Collegii et hoc ad calculos dignis rationibus et examinato satis negotio ».

<sup>69</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 31 v.: « ... quod quotiescumque arduae difficilesque quaestiones, ut puta, cum de vita, exilio aut bonorum confiscatione alicuius civis delinquentis in Rempublicam agetur; coniuncti Potestas atque vicarii adibunt D. Ducem et Gubernatores et coram ipsis toties quoties opus fuerit diligentissime fiet propositi casus examinatio, et quod duae partes ex tribus decreverint, connumerato suffragio D. Potestatis illud executioni mandabitur ».

<sup>70</sup> *Degli statuti criminali di Genova, libri due*, Genova 1590, p. 92: « La cognitione e giudizio di tutte queste cose spetti al Podestà di Genova ed al giudice dei malefitti e facciano il processo, e giudichino sommariamente semplicemente, e di piano senza strepito e figura di giuditio etandio nelle sentenze definitive, o da sé soli o con uno, ovvero tre dottori forestieri ... eletti dal Duce e dai Governatori in arbitrio loro ... e in appresso sentite le difese, ed esaminate bene la causa dinanzi al Duce e Governatori, e comunicato con essi il voto loro, procederanno i giudici alla decisione della causa come sarà di ragione; e si habbi per rato quello che la maggior parte deciderà; e il Podestà eseguirà la sentenza rimossa ogni appellatione, e contradictione, salva sempre l'autorità del Duce e de' Governatori, i quali non ostante quello, che si contiene nel presente capitolo, habbiano facultà di conoscere, procedere, giudicare ed eseguire, come li parrà: e se dopo la pubblicazione del processo sopravvenissero nuovi indizii contro il reo, si potrà di nuovo tormentare come parrà meglio che si convenghi alli sopradetti Duce, Governatori e Giudici ... ».

<sup>71</sup> *Ibidem*, p. 60.

<sup>72</sup> *Ibidem*, p. 72.

<sup>73</sup> *Ibidem*, p. 104.

destà deve consultarsi con il Senato e infliggere la condanna « secondo che li sarà ordinato »<sup>74</sup>. Inoltre Doge e Governatori giudicano « i giudicenti che dolosamente giudicheranno male »<sup>75</sup>, mentre ancora detti giudici sono in carica, altrimenti la competenza passa ai Sindacatori. Un doppio intervento, prima del Senato poi dei Collegi, si ha nelle remissioni di delitti ai banditi<sup>76</sup>: comunque il primo ad essere investito di questi casi è il Senato, e solo in un secondo tempo intervengono i Procuratori, il che significa che la cognizione delle cause spetta ai primi mentre i secondi hanno soltanto una funzione di cooperazione nella decisione<sup>77</sup>.

Se a tutto ciò aggiungiamo quanto già detto, ossia la possibilità di riformare gli statuti criminali e di eleggere alcuni ufficiali per amministrare la giustizia, vediamo come l'autorità del Senato in questo campo sia notevole<sup>78</sup>.

L'istituzione della Rota Criminale nel 1576, però, diminuisce di molto la competenza del Senato nell'ambito giurisdizionale.

3. Per le leggi del 1528 il numero legale per l'approvazione delle deliberazioni del Senato è di cinque persone più il doge, ossia i due terzi, salvo casi particolari, come ad esempio nel concedere grazie, in cui sono necessari i quattro quinti. La percentuale dei due terzi, comunque, continua ad essere

---

<sup>74</sup> *Ibidem*, p. 109.

<sup>75</sup> *Ibidem*, p. 114.

<sup>76</sup> *Ibidem*, p. 101: « ... e perché molti per ottenere remissione di delitto alle volte ricorrono al Duce ed ai Governatori, si ordina che sempre, che si supplicherà di rimettere alcun condannato per delitto di offesa maestà, o di pena capitale per altro delitto, ovvero alle galere in perpetuo, o bandito etiandio in perpetuo, letta che si sarà la supplica dinanzi al Senato, si legga ancora il processo della causa, e la condanna; e fatto questo si proponga se la supplica deve essere ammessa: e se di nove voti vi concorreranno sei in ammetterla, sia di nuovo riletta così la supplica come il processo, e la condanna dinanti al Duce, Governatori e Procuratori, e si proponga se ciò che si domanda debba essere concesso; il che resti concesso se concorreranno due terze parti delli voti nella concessione, fuori che quando si tratta di delitto di offesa maestà, nel quale bisogna che vi concorrano le quattro quinte parti de' voti: ma se la supplica dinanti allo Senato, ovvero poi dinanti ad esso, e Procuratori non sarà ammessa s'intendi riprovata ».

<sup>77</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577 cit.*, p. 445: « Ill. Dux et Mag. Gubernatores excelsae Reipublicae Genuensis decreverunt quod posthac non possint remitti aliqui banniti seu relegati ad triremes per tempus, sive de iure, sive ex gratia nisi prius legantur processus in Senatu ... ».

<sup>78</sup> V. *supra*, cap. III, § 1.

la regola anche per le leggi del 1576. Qualora il doge sia assente è necessario che i Governatori siano unanimi nella deliberazione<sup>79</sup>; gli scribi adibiti al Senato non possono scrivere nulla di quello che dal Doge e dai Governatori viene stabilito, se non siano concorsi i due terzi dei voti<sup>80</sup>.

È importante una limitazione procedurale per cui le deliberazioni più importanti per le loro conseguenze, sia in campo politico che giurisdizionale, non possono essere prese nel medesimo giorno<sup>81</sup>.

È, inoltre, vietato rendere note le discussioni o il numero dei voti intervenuti nelle decisioni, per le questioni di qualunque tipo trattate dal Senato: come pena è stabilita una multa di cinquecento scudi da applicarsi dalla Camera<sup>82</sup>.

Interessante, è, poi, il sistema delle così dette *subrogationes*, ossia le sostituzioni che avvengono, oltre che nel Senato anche nella Camera, quando qualche loro membro non possa partecipare alle decisioni per l'esistenza di incompatibilità tra il singolo e la causa. È evidente che si cerca di rendere il più obbiettivo ed il più sereno possibile l'intervento dei Collegi: nel caso del Senato, per un decreto del 1532, coloro che, per affinità o parentela, difficilmente avrebbero potuto essere obbiettivi, dovevano essere sostituiti da altri magistrati estratti dal Collegio dei Procuratori<sup>83</sup>. Nelle leggi del 1576 viene riaffermata questa stessa procedura, ma si aggiunge che, se non si rie-

---

<sup>79</sup> V. *supra*, cap. II, § 3.

<sup>80</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 23 r. « Quod scribae, nisi consensientibus duabus ex tribus partibus, nihil scribant ».

<sup>81</sup> *Leggi e riforme della eccelsa Repubblica di Genova* cit., p. 5: « a quello doverà però con sommo riguardo osservarsi tanto nel Maggiore e Minor Consiglio, quanto nel Magistrato dei Governatori e Procuratori: che quante volte si proporrà alcuna causa importante ad essere esaminata e discorsa, come sarebbe di far morire un cittadino, di bandirlo, di pubblicare i suoi beni, di fare e rompere leggi, e cose tali, dove meritatamente deve porsi cura grandissima, mai non sarà lecito quel medesimo giorno che verrà proposto il negozio, di determinare e deliberare, ma sempre nel seguente giorno si deferirà la risoluzione, in maniera che intorno alle cose importanti almeno due volte si consulti ».

<sup>82</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 307: « Poena apposita tam Ill. Ducis quam M. Gubernatoribus et Procuratoribus quotiescumque inveniretur propalasse, quae in Collegio tractaretur ».

<sup>83</sup> *Ibidem*, p. 215: « ... Decreverunt quod si in examinandis negotiis aliquorum privatorum contigerit ipsis Ill. mo Ducis et M. cis Gubernatoribus intervenire, et aliquis eorum esset amovendus respectu propinquitatis et affinitatis, secundum quod decreta distinguunt, quod amoveantur et loco eorum subrogetur unus ex Procuratoribus sorte ex saculo extrahendus ... ».

sca a formare il numero legittimo, sussistendo i medesimi impedimenti per i Procuratori, si estraggano le persone necessarie dal 'Seminario', urna in cui, come ho già detto, sono imbussolati i nomi di coloro che possono salire alle magistrature<sup>84</sup>. L'inverso succede quando, nelle questioni devolute ai Procuratori, qualcuno di essi ha rapporti con la causa; si ricorre, allora all'estrazione a sorte dei sostituiti dal Senato.

Il meccanismo per sollecitare l'emanazione di un provvedimento senatoriale è dato da una supplica rivolta a « Ill. Dux et Mag. Gubernatores », che provoca, secondo i casi, un decreto oppure una lettera con cui il caso è deciso o rimesso ad altro magistrato per accertamenti o per la decisione.

La forma che assumono i provvedimenti del Senato è, normalmente, quella dei decreti, che spaziano da materie di interesse comune alla risoluzione di casi singoli. Frequente è anche l'uso di 'grida', il cui oggetto è vario, e che, al contrario dei decreti redatti in latino, sono normalmente scritte in italiano per evidenti ragioni di comprensibilità, dato che si rivolgono a tutti i ceti della popolazione.

#### IV - *Il Senato quale parte dei 'Serenissimi Collegi'*

1. Oltre a svolgere singolarmente l'attività di cui si è detto nel capitolo precedente, il Senato fa parte, con il Doge ed i Procuratori, dei così detti Serenissimi Collegi. È questo uno degli aspetti più originali della riforma, poiché assistiamo, nel periodo che ci interessa, ad una evoluzione importante: mentre nel '28, infatti, più che l'idea di una magistratura superiore per autorità ai singoli Collegi che la compongono, è l'importanza dei casi concreti ed il timore di accentramenti che fa ritenere necessaria la partecipazione di una pluralità di organi, col tempo si prende atto dell'esistenza, ormai di fatto, di questa magistratura nettamente differenziata dalle unità componenti. Il termine 'Collegi' comincia ad essere usato con significato giuridico sempre più preciso, e le leggi del '76 lo consacrano definitivamente. Prima di questa data è solo indirettamente, cioè dall'esame di alcuni testi, che si riesce ad isolare i Collegi per delinearne le caratteristiche. Partiamo da un passo molto generale del 17 ottobre 1528 che così si esprime:

« Considerantes Ducem, octo Gubernatores et totidem Procuratores unus caput et corpus censerì, cui huius felicis Reipublicae regimen commissum est, et subrogatum fuisse

---

<sup>84</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 32: « Subrogationes ad Senatum quomodo ».

in locum D. Ducis Supremi Rectoris, qui secundum antiquas constitutiones eligebantur, et propterea omnia privilegia, immunitates et franchisiae olim D. Ducis competentes, in ipsum Ill. Duces et M. Gubernatores in locum praefati D. Ducis successores ipso iure translatae esse intelligi, eisdemque et eorum familiis competere, cum de iure subrogatus sapiat naturam illius, in cuius locum subrogatur ... »<sup>85</sup>.

Assegnando anche a questo passo un significato politico più che giuridico, i riformatori ci tengono a precisare che gli eredi del doge a vita del periodo precedente sono il Doge, i Governatori ed i Procuratori, considerati « unus caput et corpus », unità, cioè, organica ed inscindibile che elimini la possibilità di una dominazione personale.

Il problema che si pone è quello del coordinamento tra le funzioni dei Collegi e quelle delle singole magistrature che li compongono, il Senato in particolare, e la soluzione è data dal passo che segue. Esso s'intitola: *Quod liceat apud Supremum Magistratum Procuratoribus* e così si esprime:

« Licebit praefatis Procuratoribus singulis vel omnibus simul, quotiescumque illis placuerit interesse consultationibus Ducis et Gubernatorum et quae ibi tractabuntur audire, examinare et in omnibus consulere, tam quae statui civitatis spectabunt, quam aliis quibuscumque negotiis in Supremo Magistratu constituendis »<sup>86</sup>.

Dal passo in questione, dato l'uso del termine *licebit*, sembra che siamo di fronte ad un potere discrezionale dei Procuratori, quasi che la eventuale collegialità delle decisioni debba essere limitata alle questioni che essi ritengono importanti, e solo dietro loro iniziativa. Ma, nel contempo, i riformatori assegnano alcune competenze in materie specifiche (ad esempio la dichiarazione di guerre, la deliberazione di spese, ecc.) ai Collegi, creando di fatto l'obbligo della decisione collegiale. D'altra parte, si noti la formula decisamente vaga del testo quando parla di « quae statui spectabunt » e di « quibuscumque negotiis in Supremo Magistratu constituendis », che sostanzialmente non esclude alcuna materia dall'eventuale conoscenza dei Collegi e concorda pienamente con quella nota di diffidenza reciproca che predomina nella riforma. Se limiti esistono, derivano solo da esigenze di pratico funzionamento, a causa della notevole mole di lavoro che un solo organo non avrebbe potuto svolgere e che portava necessariamente ad una ripartizione di compiti. Ma si pone a questa necessità pratica ancora una val-

---

<sup>85</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 scritte da Luigi Gherardi* cit., c. 106 v.

<sup>86</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 24 v.

vola di sicurezza: gli eventuali contrasti sorti nei singoli Collegi, sono decisi convocando l'altra magistratura e deliberando uniti la questione<sup>87</sup>.

2. La terza magistratura componente i Collegi, oltre il Doge ed il Senato, è il Collegio dei Procuratori detto anche 'Eccellentissima Camera': istituita con le leggi del 1528 si compone, oltre che di un numero imprecisato di Procuratori perpetui, che sono i Dogi usciti di carica, di otto membri, che durano in carica due anni e devono possedere gli stessi requisiti che abbiamo visti necessari per l'elezione a Governatore. I Senatori che abbiano ricevuto un sindacato favorevole entrano di diritto in detto Collegio restandovi per due anni.

Anche le funzioni del Collegio dei Procuratori possiamo definirle di carattere misto, ma certo quello finanziario è il campo più importante della loro azione. Hanno, infatti, l'autorità di curare gli introiti pubblici e di controllare le spese ed i relativi conti di tutti i magistrati; possono poi intervenire nei casi di riscossioni in favore dell'erario, come ad esempio per incamerare le somme delle condanne.

Abbiamo visto come possano intervenire per controllare il Senato; hanno, tra l'altro, facoltà di punire i consiglieri che abbiano rivelato le questioni sulle quali incombeva l'osservanza del segreto e, più generalmente, possono punire con qualsiasi pena, fino all'ultimo supplizio, coloro che si siano macchiati di un qualunque delitto.

Una competenza specifica, per finire, i Procuratori hanno nel campo della morale e del costume, la cui tutela viene, dalle leggi del 1528, affidata alla loro vigile cura<sup>88</sup>.

3. L'attività di governo, per i casi più importanti, è attribuita ai Collegi. Anche questa volta, come ho già fatto per il Senato, mi limiterò a citare gli esempi più interessanti; il capitolo 47 delle riforme del 1528 si intitola *De pace et bello ineundo*, per le decisioni in tale gravissima materia si richiedono i due terzi dei voti. Qualora non si raggiunga questo *quorum* si dovrà convocare il Consiglio Minore il quale, riesaminata la questione, deciderà ancora con i due terzi. È interessante confrontare questo passo con un altro, tratto dalle leggi

---

<sup>87</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 35: «De tollendis contentionibus quae in dicto Collegio oriri posse» (si tratta del Collegio dei Governatori).

<sup>88</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 scritte da Luigi Gherardi* cit., c. 69 r.

del 1576 ed intitolato *De pace, bello foedere et adhaerentia*, per notare le differenze: abbiamo un preventivo esame da parte dei Collegi, ma una volta che all'approvazione siano concorsi quattro quinti dei voti, solo allora il negozio viene portato dinanzi al Minor Consiglio che, sempre con i quattro quinti dei suffragi, può approvarlo. Pertanto due le differenze, la prima riguardante la percentuale di voti richiesta, e la seconda l'intervento del Minor Consiglio, che nel '28 avviene nel caso del rigetto della proposta da parte dei Collegi, mentre nel '76, dopo l'approvazione; si ha quindi in questo secondo momento una limitazione dell'autorità dei Collegi ed un aumento di quella del Minor Consiglio, e inoltre maggiori cautele poste in materie tanto importanti<sup>89</sup>.

Per quanto riguarda i rapporti internazionali, ai Collegi è demandato il compito di eleggere gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici presso gli stati esteri: dopo averli eletti devono dar loro le istruzioni sui fini e i limiti del loro mandato<sup>90</sup>.

Altro importante atto che richiede l'intervento dei Collegi in unione col Minor Consiglio è quello dell'iscrizione annuale di dieci persone

---

<sup>89</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 65: « De pace et bello ineundo »; il passo dice: « Quotiescumque praeterea consulendum fuerit de suscipiendo bello ineundaque pace, praedicti Dux et Gubernatores consiliis suis Procuratores adhibere debebunt, omniaque simul diligentissime examinare atque perpendere demumque in deliberando et decernendo si ex tribus duae partes Gubernatorum et Procuratorum simul non consenserint, nihil in ea re decretum esse intelligatur; si non consenserint advocatum erit Minus Concilium in quo ordinavimus centum contineri congregatisque ad minus 80 ex ipsis rursus integrum negotium examinandum proponetur exponeturque coram universis habita consilia et rationes et, si contraria fuerint, disceptantium argumenta pari modo exponentur ut congregati, intellectis omnium rationibus et argumentis, cautius et ipsis consulere valeant et demum exquiretur singulatum uniuscuiusque sententia ... ». Le riforme del 1576 (*Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 108) nell'istestazione del capitolo hanno « De pace, bello, foedere et adhaerentia » e nel testo « ... quotiescumque tractandum erit de bello ineundo, vel de pace aut tregua sancienda, aut adhaerentia stabienda, sive foedere cum aliquo Principe aut Republica faciendo, aut si aliquid aliud simile et grave, quod statum Reipublicae tangat, decernendum erit, in primis igitur coram Ill. mis Collegiis id omne plene trutinabitur, et nisi quattuor ex quinque partibus consenserint, nihil actum intelligatur: ubi vero conveniant, convocato Consilio Minori, idem proponatur, et diligenter discutatur: et nisi quattuor ex quinque illud approbaverint, nihil conclusum et sancitum intelligatur ». Il confronto tra i due passi è anche interessante per vedere come i Collegi assumono nome e consistenza autonoma nelle leggi del 1576, mentre in quelle del 1528 si preferisce parlare di Procuratori affiancati al Senato.

<sup>90</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 28 r.: « De legatis vel oratoribus eligendis ».

nell'Albo della nobiltà: sette devono essere cittadini e tre delle Riviere, e devono possedere tutti i requisiti necessari, sia personali che di censo, la cui esistenza è oggetto di una accurata indagine<sup>91</sup>. Sempre i Collegi provvedono anche all'espulsione dall'ordine della nobiltà di coloro che si siano dimostrati spregiatori dei nobili stessi<sup>92</sup>.

Per quanto riguarda l'ordine pubblico le leggi del '76 attribuiscono ai Collegi facoltà di emanare proclami per proibire di circolare armati<sup>93</sup>.

Per le più importanti decisioni in materia economica, che non siano strettamente tecniche (nel qual caso sono competenti i Procuratori), ma abbiano anche una rilevanza politica, è necessario l'intervento dei Collegi. Esempio probante di quanto detto è un capitolo delle riforme del '28 che investe i Collegi del potere di mettere ordine in materia monetaria e di prezzi, eliminando tutte le diversità esistenti nelle terre del Dominio genovese, in modo da evitare frodi che pregiudicassero il commercio e gli scambi<sup>94</sup>. Egualmente, in materia di spese, il Senato è tenuto a convocare i Procuratori, ad esporre loro la ragione della spesa ed eventualmente a deliberarla collegialmente con la maggioranza dei due terzi<sup>95</sup>. Comunque le spese non devono superare seimila libbre l'anno. Per arrivare fino a quindicimila libbre è necessario convocare il Minor Consiglio che approva con i due terzi dei voti. Per somme maggiori, infine, occorre il consenso del Maggior Consiglio.

I Collegi hanno facoltà di intervenire a comminare pene ulteriori, cumulabili con quelle specifiche previste per il caso, a tutti coloro che tentino

---

<sup>91</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 6: «De Nobilibus nunc et quotannis creandis».

<sup>92</sup> *Ibidem*, p. 9: «Super verbis illis uti legum et Nobilitatis contemptores non possint amplius ad eam restitui».

<sup>93</sup> *Ibidem*, p. 107: «... declaramus proclamata pro armorum prohibitione fienda, duobus Collegiis reservata esse, sine Minoris Consilii interventu et auctoritate».

<sup>94</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528* cit., c. 22 v.: «... Et quia ex ponderum et mensurarum diversitate et varietate circa pretia monetarum innumerabiles proveniunt fraudes et deceptiones, aliaque preiudicia commercio et negotiationi inferuntur, eorumdem Ill.mi Ducis et Mag. Gubernatorum et Procuratorum cura erit pondera et mensuras rerum, mercium et bonorum quorumcumque, pretiaque numismatum seu monetarum in Universa Dictione Genuensi ad eandem paritatem aequalitatem et omnimodam similitudinem reducere».

<sup>95</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 47.



di evitare il pagamento dei dazi connessi all'introduzione di merci nella Repubblica<sup>96</sup>.

In materia tributaria le leggi del '76, infine, danno facoltà ai Collegi, insieme al Minor Consiglio, sia di deliberare nuove imposte, che di toglierne di già esistenti: questa deliberazione, però, è solo preparatoria a quella finale che viene fatta dal Maggior Consiglio. Erano stati i tumulti verificatisi qualche anno prima a causa delle nuove gabelle e degli aumenti di prezzi, che avevano consigliato di ricorrere a questo sistema, che dava maggiori garanzie di più mature riflessioni in una materia così importante<sup>97</sup>.

Ho già accennato nel capitolo precedente come anche ai Collegi sia demandato il potere di eleggere alcuni magistrati; come regola generale spetta loro di designare quattro candidati da presentare al Maggior Consiglio, che procede alla nomina definitiva. Le leggi del '76, però, vogliono aggiungere ad essi, in questa operazione, il Minor Consiglio<sup>98</sup>. Ci sono, poi, alcuni organi che i Collegi eleggono da soli e per questi le leggi del '76 non portano mutamenti<sup>99</sup>. Tra i singoli ufficiali e magistrati che i Collegi eleggono, si può ricordare il 'giusperito' per il magistrato degli Anziani<sup>100</sup>, od anche la magistratura dei 'Padri del Comune' con facoltà, per quest'ultima, di conser-

---

<sup>96</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528* cit., c. 36 r.: «Contra fraudantes vectigalia». Nel passo si dice: «... incidunt quoque in poenas eisdem statuendas per Ill. Ducem Gubernatores et Procuratores, salvis pariter manentibus poenis ex forma institutionum regularum ipsarum Gabbellarum ipsis fraudatoribus imminentibus quibus non intelligatur aliquo pacto derogatum».

<sup>97</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 109: «De pedagiis, collectis et vectigalibus de novo non imponendis, nec impositis tollendis nisi servata forma».

<sup>98</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528* cit., c. 31 v.: «De forma distribuendi officia»; nel testo si dice: «... et demum Ill. Dux et Mag. Gubernatores et qui erunt in Magistratu Procuratorum simul omnes convenient, coniunctique per suffragia quattuor ex numero petentium eligent ... et denique convocato Maiori Consilio ... fiet scrutinium». Ed ancora in *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 51, sotto il titolo «De electione nonnullorum Magistratum» il testo così si esprime: «Postquam iudicio duorum Collegiorum et Consilii Minoris, concurrentibus tamen tribus partibus ex quinque suffragiorum, noncupati fuerunt duo, aut ad plus quattuor cives, pro uno quoque infrascriptorum officiorum... omnia eorum nomina ad Consilium Maius transmitti volumus ...».

<sup>99</sup> *Ibidem*, p. 51: «... cetera vero officia, quae per Dominationem solam, aut per duo Collegia tantum, aut per Collegium Procuratorum simpliciter conferri solebant ... eadem ratione in futurum conferenda esse censemus».

<sup>100</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 69: «De Magistratu Antianorum eligendo».

vare in carica per il tempo che ai Collegi pare opportuno, persone fornite di particolare competenza che già siano in questo Ufficio <sup>101</sup>. Quando gli Anziani vengono sostituiti dal Magistrato degli Straordinari, anche la designazione di costoro spetta ai Collegi, che possono inoltre sostituire coloro che, tra questi magistrati, abbiano con la causa motivi d'incompatibilità <sup>102</sup>.

4. In campo legislativo ai Collegi viene attribuita, dalle leggi del '28 una autorità particolare, cioè quella di mutare le norme riformatrici con aggiunte, abrogazioni o correzioni. I riformatori giustificano una autorità così vasta per far fronte alla *varietas temporum*: si lascia, cioè, la possibilità di adattare le riforme alle circostanze ma evidentemente una formula così vaga concede confini troppo ampi alla valutazione discrezionale dei Collegi, creando pericoli di involuzioni. Ed in realtà fu proprio di questa norma che il Doria ed i suoi seguaci si servirono per fare emanare la legge restrittiva e discriminatoria detta del 'Garibetto'.

L'unico limite che i riformatori inseriscono in questa norma è che i Collegi possano esercitare questo potere senza però accrescere la propria autorità <sup>103</sup>. Le modificazioni da essi apportate possono incidere sull'ordinamento della repubblica, ma non nel senso che la loro posizione ne esca in qualche modo rafforzata. Norme che avessero statuito in questa direzione potevano costituire una giusta causa d'intervento dei Sindacatori Supremi.

Molto più rigide appaiono le riforme del '76 che creano, per la produzione legislativa, un minuzioso sistema il quale, sia attraverso successive cognizioni da parte di magistrature differenti, che attraverso tassative ed in genere alte percentuali di voti favorevoli necessari per l'approvazione, rende molto più difficoltoso attuare disegni di riforme. Infatti l'*iter* per l'approvazione di leggi contrarie ad altre preesistenti ha inizio con i Collegi che,

---

<sup>101</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 scritte da Luigi Gherardi* cit., c. 137 v.: « De electione Patrum Communis ad calculos in Consilio celebrato in Palatio ».

<sup>102</sup> *Ibidem*, c. 146 r.: « Pro Magistratu Extraordinariorum ».

<sup>103</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 36 v.: « De condendis legibus per Collegia ». Il testo dice: « Quoniam necesse videmus, ut interdum secundum temporum varietatem statuta quoque hominum varientur, casusque accidere possit, ut in hac reformatione aliquid addendum minuendum corrigendum esse videatur, volumus hanc auctoritatem penes Ducem Gubernatores Procuratoresque coniunctim remanere ... Cum tamen per ea quae ab ipsis correcta decreta statutave sint nihil eorum potestati et auctoritati personisve eorum accedat vel tribuatur ultraquam virtute praesentis reformationis competere dignoscatur ».

dopo aver seriamente ponderato la cosa, devono raggiungere la maggioranza dei quattro quinti dei voti. Questa approvazione è il presupposto per il passaggio della legge all'esame del Minor Consiglio, che deve anch'esso approvare con quattro quinti dei suffragi; si giunge, infine, dinanzi al Maggiore Consiglio che approva a maggioranza semplice. Per le leggi invece che non siano in contrasto con altre precedenti, è sufficiente l'approvazione dei due Collegi e del Minor Consiglio con i due terzi dei voti. Anche per la funzione interpretativa delle leggi i Collegi devono necessariamente, dopo il '76, essere affiancati dal Minor Consiglio<sup>104</sup>.

Di un caso d'intervento dei Collegi in campo giurisdizionale ho già avuto modo di parlare nel capitolo precedente, e precisamente della qualità di giudice d'appello per le cause che nel Dominio della repubblica fossero state giudicate da magistrati di loro elezione<sup>105</sup>. Posso ricordare ancora la facoltà di risolvere le controversie riguardanti le doti<sup>106</sup>, oppure le cause mosse alla Repubblica da propri magistrati, che vantassero crediti risultanti dai registri<sup>107</sup>: ma anche questi non sono che casi esemplificativi, che vorrei servissero a chiarire quella che è, a mio parere, la linea direttiva atta a spiegare le competenze composite di questa magistratura e, sia pure su di un piano meno importante, di quelle del Senato, e cioè che, tranne qualche fattispecie

---

<sup>104</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 106: « De condendis legibus ». Il testo dice: « Sancimus nullo modo novas leges condi, quae praesentibus, quibus nunc vivitur, et quae a nobis aut conditae et condendae aut approbatae fuerunt, contrariae sint, neque iam conditas aut condendas et approbatas abrogari, aut corrigi sive emendari, nisi, coactis prius Collegiis, mature consulatur; et si quattuor partes ex quinque non approbaverint, nihil actum censeatur; ubi vero approbaverint, deferantur omnia ad Concilium Minus discutienda; cuius nisi quattuor ex quinque consenserint, nihil conclusum intelligatur; ubi vero consensiant, denovo omnia matura Consilii Maioris consultationi subiceant, et nisi frequentiori eorum voto approbetur nihil pariter actum existimetur. Alias vero leges quae non contrariantur ut supra, non nisi per duo Collegia et Consilium Minus concurrentibus duabus partibus ex tribus, fieri posse declaramus ... Declaramus legum interpretationem per duo Collegia sine Minoris Consilii interventu et auctoritate fieri non posse neque debere ».

<sup>105</sup> *V. supra*, cap. III, § 2.

<sup>106</sup> *V. supra*, cap. II, § 6.

<sup>107</sup> *Ibidem* e nota 38. Il testo (*Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit. c. 28 r.) continua dicendo: « ... statuimus recurrendum esse ad Ill. Ducem et Mag. Gubernatores, per quos in huiusmodi controversiis procedatur in omnibus ... ita tamen ut ... convocentur Mag. Procuratores, et quidquid per Ill. Ducem et Gubernatores, unacum ipsis Procuratoribus statutum fuerit observetur ».

determinata, la loro competenza si mantiene in ambito assai vago, consentendo possibilità d'intervento e d'interferenza ogni volta che una questione rivesta una importanza rilevante. Numerose sono infatti le dispute sorte, a causa di questa prassi, con i Sindacatori Supremi che tendevano a frenare, con interpretazioni restrittive, l'autorità delle supreme magistrature <sup>108</sup>.

#### V - *Rapporti con le altre magistrature*

1. Ho già avuto modo di accennare alla novità ed originalità, rispetto alla situazione preesistente, di alcune soluzioni adottate nelle leggi riformatrici di cui ci si occupa, per risolvere i problemi costituzionali della repubblica. Rimane tuttavia ancora da parlare della più importante di esse, ossia del sistema di controlli e di rapporti di interdipendenza creato fra le magistrature maggiori.

Uno degli scopi fondamentali che la riforma si prefigge è quello di eliminare le fazioni e di creare un sistema che dia a tutti i nobili garanzie sia di partecipazione al governo, sia di controllo su questo. Si procede, nel 1528, alla unificazione della nobiltà con la creazione degli 'Alberghi', nella speranza che una parificazione, sebbene imposta dall'alto, possa eliminare di colpo secolari contrasti politici ed economici. Gli 'Alberghi', come ho già detto, scompaiono nel 1576, a riprova del carattere essenzialmente esteriore della loro formazione, che non ha affatto toccato le coscienze dei genovesi. Efficace, al contrario, si rivela il sistema costituzionale che era stato creato insieme agli 'Alberghi', tanto che le leggi del 1576 lo lasciano sostanzialmente inalterato, limitandosi a perfezionare i controlli fra le magistrature maggiori, tramite più estesi poteri al Consiglio Minore, ed a varare un sistema di elezione dei magistrati più selettivo da un punto di vista qualitativo.

2. È opportuno, ora, esaminare qualcuna di queste magistrature iniziando dal Consiglio Maggiore: ho già avuto occasione di dire come quest'organo sia rappresentativo della nobiltà, e come nel suo seno si creino le altre magistrature. Esiste un passo del 1528 il quale gli attribuisce « plenam et omnimodam auctoritatem et potestatem totius Reipublicae » <sup>109</sup>; anche per quest'organo

---

<sup>108</sup> Numerosi esempi di quanto detto è possibile trovare in '1560 in 1718 Leggi' cit.

<sup>109</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528* cit., c. 35 r.: « Bailia Concilii quadringentorum ». Il testo dice: « ... declaraverunt quod firma manente auctoritate, et balia attributa Ill.mo Duci

pertanto, come abbiamo visto succedere per il Senato e per i Collegi, ci si attiene alla regola di una determinazione di competenze molto vaga e generica. In pratica, nel periodo che ci interessa, l'attività del Consiglio Maggiore non appare, almeno come numero di deliberazioni, particolarmente copiosa, al contrario di quello che succederà nel secolo seguente.

Sono il Senato ed i Collegi e, dopo il 1576, anche il Consiglio Minore che assorbono gran parte dell'attività pubblica, mentre per il Maggiore Consiglio questo appare quasi un periodo di assestamento e di inserimento nel complesso costituzionale, nel quale, è bene aggiungere, un organo rappresentativo di tali dimensioni e, soprattutto, di tale autorità, si pone come una novità.

Quindi l'intervento del Consiglio Maggiore, nel lasso di tempo considerato, si limita ai casi che interessino in misura notevole la collettività: uno di questi è, ad esempio, la deliberazione di spese eccedenti una determinata somma<sup>110</sup>. Proprio questo testo, che per gli stanziamenti fino ad una determinata somma investe i Collegi e per somme progressivamente maggiori rispettivamente il Minore e poi il Maggior Consiglio, mi pare mostri chiaramente come l'attività di quest'ultimo differisca da quella dei Collegi solo per la maggiore importanza collettiva che essa deve avere.

Tra l'altro il Maggior Consiglio elegge tutte le più alte magistrature della repubblica, compreso il Senato; è inoltre competente per decidere le variazioni dei requisiti degli aspiranti a queste cariche: nel 1535, ad esempio, decide la riduzione dell'età minima dei Governatori a quarant'anni<sup>111</sup>.

3. La magistratura che come compito istituzionale ha quello di controllare i più alti organi della repubblica è quella dei Sindacatori Supremi. Troppo importanti e potenzialmente pericolose sono le funzioni che quegli

---

et Mag. Gubernatoribus de addendo minuendo corrigendo et immutando circa novas leges et reformationes per eosdem Reformatores conditas nec non eisdem competentes tamquam Supremo Magistratui, quibus in aliquo derogatum esse noluerunt, apud dictum Maius Concilium restare et esse plenam et omnimodam auctoritatem et potestatem totius Reipublicae. Ita tamen quod quotiescumque de re aliqua tractandum fuerit contra formam et dispositionem dictarum novarum legum et reformationum in dicto Concilio ex numero quadringentorum ad minus tercenti intervenire debeant ... ».

<sup>110</sup> V. *supra*, cap. IV, § 3.

<sup>111</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 64 r.: « Pro electione Mag. corum Gubernatorum de annis quadraginta ».

organi esercitano, in una riforma ispirata dal reciproco timore, perché essi restino senza controlli.

È molto significativo, al riguardo, il passo delle leggi del 1528 che istituisce i Sindacatori, nel quale, dopo aver osservato che dall'opera del Doge, dei Governatori e dei Procuratori può discendere la vita o la morte della Repubblica, si afferma che, per questa ragione, è necessario che la loro azione sia controllata con particolare cura « et quasi subtiliori trutina perpendi », sia, cioè, soppesata con una bilancia più sensibile, e quindi in base a criteri valutativi più profondi e più rigidi<sup>112</sup>. La legge pone poi una distinzione secondo che il sindacato abbia luogo mentre i magistrati sono ancora in carica o dopo che ne sono usciti. Nel primo caso i Sindacatori hanno solo la funzione di dar inizio alla procedura, provocando l'intervento del Consiglio Minore, cui è affidata la decisione<sup>113</sup>; per quanto riguarda i magistrati usciti di carica, i Sindacatori possono invece giudicarli e condannarli « pro qualitate delictorum », a tutte le pene, anche le più gravi, a loro insindacabile giudizio. I magistrati sono obbligati a sottostare al sindacato, e già in altro luogo abbiamo visto come il suo esito favorevole sia requisito necessario per i Governatori usciti di carica per poter essere ammessi nel Collegio dei Procuratori. Infine il sindacato si può avere anche per altre cause: un caso, ad esempio, è quello previsto da un decreto del 1529 che punisce con la « poena sindacamenti » i Governatori che avessero partecipato ai proventi delle gabelle<sup>114</sup>.

---

<sup>112</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 96: « De Supremorum Sindacatorum Magistratu eligendo », nel quale si dice: « ... sed cum ipsorum Ill. Ducis et Gubernatorum et Procuratorum cura totius fere Reipublicae gubernaculum commissum sit ex quorum recta administratione et ordinum observantia sicut salus nostrae civitatis insurget sic e converso interitus imminet, necessarium duximus speciali cura eorum gesta observari et quasi subtiliori trutina perpendi. Statuimus igitur alium Magistratum eligendum qui Supremi Sindacatori noncupentur ».

<sup>113</sup> *Ibidem*, p. 97: « ... ita tamen quod si forte Ill. Dux et Gubernatores regulas legesque sibi prefixas transgredi tentaverint, fuerintque eius criminis rei; si quoque qui in Magistratu Procuratorum erunt negligentes; aut si forte ipsi quoque Procuratores cum Duce et Gubernatoribus in eadem transgressione partecipes fuerint tunc et eo casu si quidem ipsis gerentibus Magistratum contigerit ex causis supradictis seu aliqua earum inquiri aut alio modo contra ipsos procedi, licebit ipsis Sindacatoribus, maturo inter se habito consilio et iis, in quibus praedictis delinquere videbuntur diligenter examinatis, convocare Minus Concilium et ea proponere in quibus praefatos Magistratus compererint deliquisse ... ».

<sup>114</sup> *Liber I Decretorum 1530 in 1542* cit., c. 3 v.: « Ill. Dominatio coniuncta cum Procuratoribus ... decreverunt ut posthac qui adest in Collegio tam Gubernatorum quam Procura-

4. Il Consiglio Minore è l'organo che più degli altri si evolve nel periodo di tempo che ci interessa. Infatti esso, istituito nel 1528 con limitate funzioni di affiancamento dei Collegi per casi specifici, viene notevolmente valorizzato dalle leggi del 1576, tanto da diventare insostituibile in tutte le deliberazioni di un certo valore.

Ho già avuto modo di citare alcuni casi in cui le leggi del '28 richiedono il suo intervento: così nel caso di deliberazione di una guerra o di una pace esso interviene qualora i Collegi abbiano respinto la proposta<sup>115</sup>; ha inoltre facoltà di deliberare una spesa da quindici a trentamila libbre<sup>116</sup>, ed infine gli è devoluta la facoltà di giudicare i casi di accuse mosse al Doge ed ai Governatori dai Procuratori o dai Sindacatori Supremi, in casi di trasgressione di leggi<sup>117</sup>. Competenza piuttosto ristretta, come si vede, anche se si tratta di questioni importanti e delicate.

La situazione cambia totalmente con le leggi del 1576. Il Consiglio Minore interviene nella ascrizione dei nuovi nobili<sup>118</sup>, conosce e risolve le controversie sorte nei Collegi<sup>119</sup>, e diventa giudice d'appello contro le sentenze di sindacato emanate dai Sindacatori Supremi<sup>120</sup>. Viene affiancato ai Collegi per l'elezione di alcuni magistrati<sup>121</sup>, partecipa alla produzione delle leggi come gradino intermedio dopo la cognizione dei Collegi e prima di quella del Consiglio Maggiore<sup>122</sup>; interviene nelle dichiarazioni di guerra e nelle deliberazioni di pace o alleanze, però solo se il tutto sia

---

torum ... non posse neque ei liceat in aliquam cabellam ingredi vel partecipare vel participationem aliquam habere vel emere postquam electi fuerint sub poena sindacamenti ... ».

<sup>115</sup> V. *supra*, cap. IV, § 3.

<sup>116</sup> *Ibidem*.

<sup>117</sup> *Ibidem*.

<sup>118</sup> *Ibidem*.

<sup>119</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 35: « ... sed si nec dura ingenia hominum convenierint (se cioè i Collegi non riescano a trovare un accordo), mandamus acciri Concilium Minus ut prudentia et aequitate sua, reiectis animorum affectis frequentiori calculo controverso negotio concludendo, pertinaces hasce contentiones et maxime indignas tollat ».

<sup>120</sup> *Ibidem*, p. 43: « ... a sententiis per Supremos ferendis in causis sindacatu uti de privatione vitae, honoris aut inhabilitatione ad Magistratus ... appellari possit ad Concilium Minus huiusque iudicii instantia sexaginta dies non excedet ».

<sup>121</sup> V. *supra*, cap. IV, § 3.

<sup>122</sup> *Ibidem*, § 4.

stato preventivamente approvato dai Collegi <sup>123</sup>, e concorre a deliberare tasse e gabelle <sup>124</sup>.

Osservando questo complesso di facoltà concesse al Consiglio Minore, appare chiaro che, sostanzialmente, viene creata un'altra magistratura suprema, la cui funzione non è deliberante, ma di controllo e di filtro di quasi tutte le deliberazioni degli altri organi maggiori.

I cinquant'anni trascorsi dal 1528 al '76 e gli avvenimenti succedutisi in tale periodo, non hanno affatto alterato i tratti fondamentali delle riforme. L'unificazione nell'ambito degli 'Alberghi', che pur era stata attuata, non si può dire abbia raggiunto lo scopo di pacificare le fazioni. Ciò che invece si rivelò duraturo fu il ferreo sistema di interdipendenze e di controlli tra le magistrature, sistema che fu alla base di un ordinamento stabile destinato a durare ancora per due secoli. Genova tuttavia andava decadendo politicamente ed economicamente, fino al giorno in cui gli eserciti rivoluzionari francesi avrebbero concluso questa parabola discendente cancellando la repubblica dal novero degli stati sovrani.

---

<sup>123</sup> *Ibidem*, § 3.

<sup>124</sup> *Ibidem*.



## *Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi*

Nacque a Genova il 9 agosto 1670 da Giandomenico, in una famiglia non iscritta nel Libro d'oro della nobiltà genovese.

Dell'attività di Giandomenico fornisce notizie nella sua opera lo stesso C.: lo ricorda nel 1691 membro del Consiglio di giustizia del ducato di Parma e Piacenza e, qualche anno più tardi, inviato, sempre dai Farnese, a reggere « suamet imperia Ulyssipone ». Altrove sono ricordati i servizi resi e i favori ricavati durante un soggiorno francese come funzionario regio ad Arras. Fu anche alle dipendenze della repubblica di Genova, reggendo nel 1649 il vicariato di Rapallo e nel 1655 quello di Chiavari. Giandomenico ebbe altri quattro figli: Giovanni Bartolommeo, letterato di buona levatura e fama; Maria Anna, che sposò Nicola Maria Bernabò, giureconsulto collegiato; Bianca Maria Pellegrina, che sposò Bonaventura Scotto, e Maria Catinarina, che sposò il conte Giuseppe d'Aubert, console di Francia a Genova.

L'iter degli studi del C. è del tutto simile a quello dei giovani della sua epoca e della sua condizione sociale. La prima formazione avvenne in Genova, nelle scuole gesuitiche, ed è lo stesso C. a ricordarlo nel suo primo scritto. Nella biografia premessa all'edizione veneziana, scritta dal fratello Giovanni Bartolommeo, si parla di un libello di epigrammi (non pervenuto) e di studi di latino e di filosofia. Il riferimento ai gesuiti potrebbe peraltro riguardare la sua prima formazione giuridica: si ha infatti notizia di scuole gesuitiche aperte a Genova tra il 1634 e il 1640 in cui si insegnava anche il diritto canonico. Per i corsi di diritto civile, l'incertezza riguardante la loro regolare esistenza è maggiore. Il C., comunque, aggiungeva agli studi teorici la pratica presso il giureconsulto Gian Pietro Grimaldi. Seguì poi un periodo di studio nell'Università di Pisa, tra il 1686 e il 1691: anche relativamente a questi anni non vi sono riferimenti nell'opera del C., ma nella biografia curata dal fratello vengono ricordati come suoi maestri Brondi, Lopez e Fasseti. Tornato a Genova, il C. sostenne nel 1691 l'esame di laurea, che era l'unico mezzo per entrare a far parte del Collegio dei giureconsulti e poter intraprendere la professione forense.

---

\* Pubbl. in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXI, Roma 1978, pp. 177-180.

Ottenuta il 25 giugno 1691 la laurea *in utroque*, il C. venne iscritto nella matricola il 25 agosto dello stesso anno e, contemporaneamente alla professione legale, iniziò la pubblicazione di opere dottrinali: egli stesso ricorda come all'età di ventun anni avesse concluso la sua opera di commento ad alcuni titoli degli statuti di Genova. Al fine della ricostruzione della sua biografia, queste *Elucubrationes* pongono il problema di un eventuale collegamento con un'altra attività che gli viene attribuita nello stesso periodo, cioè quella di professore. La notizia ci viene dal fratello, nella biografia più volte ricordata, in questi termini: « ibique [cioè a Genova] primus post illius Universitatis instaurationem per aliquot tempus ius civile publice interpretatus est ». Più volte ripresa, ma mai controllata, questa notizia pone alcuni problemi di attendibilità.

Decisamente contrarie alla sua veridicità sono le informazioni ricavabili dall'Isnardi, autore dell'unica opera informata sulla Università di Genova, il quale non ritrova tracce di insegnamento di tipo universitario sino al sec. XVIII inoltrato. Data l'importanza pubblica della istituzione, il silenzio dei documenti ufficiali e degli annalisti sembra argomento determinante a favore di tale opinione, unito alla circostanza che negli anni successivi gli studenti genovesi continuavano a recarsi in altre università per compiere i propri studi giuridici (come si ricava dalle procedure di ammissione al Collegio).

L'attività principale del C. dal momento della sua iscrizione al Collegio (1691) fino al 1717, quindi per 26 anni, fu quella di avvocato, consulente, arbitro e giudice svolta, secondo un documento del 1707, in uno studio aperto « nelle vicinanze di Canneto », cioè nella parte più antica di Genova, dove esiste un « vico del Casareggio ». Le tracce di tale attività si ritrovano specialmente nei *Discursus*, buona parte dei quali riguarda cause genovesi in cui il C. è presente a qualche titolo. Nei volumi di *allegationes* posseduti da quasi tutte le biblioteche genovesi è poi possibile trovare ulteriori esempi della sua attività di legale. Tra esse è soprattutto famoso un parere a favore delle comunità di Albenga per una controversia di giurisdizione con Alasio, ricordato anche nella biografia scritta dal fratello.

La fama di avvocato del C. superò presto i confini della repubblica, come è provato dalla richiesta di consigli proveniente da altri stati; nell'ottobre 1617 egli fu chiamato dal granduca di Toscana a far parte della Rota di Siena. Il soggiorno senese fu brevissimo, perché solo due mesi dopo il C. passò alla più importante Rota di Firenze, dove operò per circa un ventennio. Le carte e le collezioni di sentenze rotali, oltre agli stessi *Discursus*, ci tramandano una vasta documentazione di questo periodo. Gli ottimi rapporti con i Me-

dici lo portarono ad ottenere l'ammissione al Consiglio di giustizia granducale e cospicui favori.

Gli ultimi anni della sua vita furono funestati da una grave malattia, e il fratello, attribuendola all'eccesso di studio e di lavoro, racconta che fu sopportata con grande forza d'animo. Il C. morì a Firenze l'8 agosto 1737, senza lasciare figli: nella chiesa di S. Agostino la sua tomba, con inciso un epitaffio dettato dal fratello, è ormai scomparsa.

La prima opera a stampa del C. è costituita dalle *Elucubrationes ac resolutiones in aliquot et ad integra statuta de decretis ac de successionibus ab intestato Serenissimae Reipublicae Genuensis*. Scritte nel 1691 e pubblicate dapprima a Genova nel 1697, furono ristampate nell'edizione veneziana dell'*Opera omnia* del 1740 con *Additiones et Adnotationes*. Oltre che per alcuni interessanti spunti dottrinali – quali il rapporto tra diritto statutario e diritto comune (ripreso nelle opere successive), il valore della *communis opinio* e un atteggiamento antiecclesiastico in materia successoria, l'opera si segnala per il quadro dell'ambiente politico e forense di Genova.

Segue poi l'opera maggiore del C., i *Discursus legales de commercio*, che raccoglie il frutto dell'attività legale, come avvocato e come giudice, svolta prima a Genova e poi a Firenze. L'opera è costituita in gran parte da pareri legali del C. e da sentenze della Rota fiorentina da lui stese. Comprende anche un certo numero di sentenze di altri tribunali e pareri di altri autori.

I primi cinquanta *discursus* furono stampati a Genova nel 1707 e ripubblicati, sempre a Genova, nel 1897-1900 a cura di U. Carcassi e P. Cogliolo. In essi gli apporti esterni sono molto limitati: vi sono due sentenze della Rota di Genova, con commento del C. (d. 10 e d. 13), e un voto del padre Giandomenico (d. 23). Quanto agli argomenti, è rispettato il riferimento a temi mercantili, che, sia pure in carenza di una visione sistematica o di una successione cronologica, sembrano porsi come un blocco abbastanza omogeneo.

Lo stesso non può dirsi per i settanta *discursus* successivi (da 51 a 120), che, unitamente ai primi, confluiscono in una edizione fiorentina del 1719 dell'editore Bernardo Paperini. La maggior parte (in particolare gli ultimi quaranta) sono allegazioni unite senza particolare criterio e senza riguardo alla materia mercantile (si discute di dote, di tasse, ecc.). Alcuni sono sentenze di tribunali (soprattutto la Rota fiorentina) e pareri legali, non del C., privi di commento. Rimane l'impressione che, per rendere più corposa l'opera, il C. abbia inserito tutto quello che riteneva valido della sua precedente attività, anche se non strettamente afferente al tema prescelto.

I *discursus* da 121 a 186, che si aggiungono ai precedenti e completano nel 1729 l'edizione fiorentina, sono invece generalmente più attinenti al tema che il C. intende illustrare, cioè il commercio, ma hanno la particolarità di essere in maggioranza sentenze della Rota fiorentina, provenienti quindi da una meditazione collegiale, anche se scritte e motivate dal Casaregi. I rimanenti *discursus* sono ancora interventi *pro veritate* del C., in cause soprattutto genovesi, e sentenze di altri tribunali, con poco o nessun commento.

I *discursus* finali (da 187 a 226) sono aggiunti editorialmente nell'edizione veneziana delle opere curata (1740) dal fratello Giovanni Bartolommeo e dal giurista ed amico del C. Gian Francesco Brandi, i quali, sulla scorta degli appunti dell'autore, corredarono di *additiones* anche i *discursus* precedenti. Si ha l'impressione di una utilizzazione completa di tutto il materiale trovato presso il C., e da questo conservato in quanto interessante ai fini dei propri studi. Accanto a decisioni della Rota fiorentina sono collocati alcuni suoi pareri e riflessioni su punti o questioni specifiche, ma soprattutto molte sentenze della Rota fiorentina stese da altri. Il Brandi curò anche indici molto completi ed utili, data la non sistematica trattazione degli argomenti. Le *additiones* sono per lo più aggiunte di citazioni o brevi spiegazioni, probabilmente scritte dal C. sui margini delle copie personali delle edizioni precedenti, ed incorporate dagli editori.

I *Discursus* sono quindi opera formata alluvionalmente, con stratificazioni successive, ed è necessario, nel valutarli, tenere conto della loro singola origine, separando la prima parte genovese, prevalentemente di origine avvocatesca, da quella toscana, con preponderanza di sentenze rotali che, pur vedendo il C. come estensore, presuppongono valutazioni collegiali e collegamenti con i precedenti giurisprudenziali dello stesso tribunale. L'opera rimane soprattutto una raccolta di casi pratici, nella tradizione delle raccolte consiliari, e non ha mai la pretesa di porsi come una organica trattazione dottrinale: il C. non ha fini di sistematicità, ma di utilità per la pratica. Entro questi confini, spesso richiamati, egli ottiene risultati magari frammentari ma importanti per il futuro sviluppo della dottrina commercialistica, soprattutto in materia di cambi (che tratta senza falsi moralismi), di assicurazioni e di girata cambiaria. L'attenzione per il commercio marittimo è preponderante: avarie e cambi marittimi sono oggetto di numerosi *discursus* e vengono sempre investigati a fondo. Meno approfonditi ed originali appaiono i riferimenti ed argomenti maggiormente afferenti alla tecnica marinaresca, così come non particolarmente precisi risultano i *discursus* più strettamente di diritto civile.

Un giudizio negativo su quest'opera, formulato da Goldschmidt, è ripreso da Lattes in questi termini: «... raccolta senza alcun ordine di dissertazioni e pareri altrui annotati, quasi tutti su casi pratici ...». Esso rispecchia una valutazione attenta soprattutto agli apporti di sistemazione organica della disciplina mercantile, unita ad una considerazione negativa della letteratura giuridica rivolta alla pratica. La fortuna dell'opera presso i contemporanei ed i posteri potrebbe da sola far sorgere dei dubbi sulla fondatezza di tale giudizio, ma un parere diverso deve soprattutto fondarsi su quanto detto relativamente alla struttura, alla formazione e agli scopi del *Discursus*, oltre che sulla personalità dell'autore.

A una indiscutibile capacità di cogliere nei singoli casi proposti i più importanti connotati tecnico-giuridici, il C. unisce una cultura commercialistica aggiornata con la dottrina francese, tedesca e soprattutto olandese. Non dello stesso livello risulta la sua cultura letteraria o filosofica: i riferimenti, anche quando si tratta di teologi o di moralisti che si sono occupati di alcuni aspetti della materia mercantile, sono pochi e non particolarmente meditati. Pur se determinato da debolezze culturali, l'atteggiamento del C. si risolve in una spinta al processo di completa secolarizzazione del diritto commerciale, con il rifiuto sostanziale delle implicazioni morali, anche se temperato esteriormente – e si può capirlo, considerati gli ambienti in cui operava – dall'ossequio per le prescrizioni canoniche. È la posizione ideologica di un tecnico che nel microcosmo concettuale e metodologico della propria disciplina si ritiene completo ed appagato, considerando superflui, se non addirittura devianti, gli apporti esterni. Fondamentale si rivela anche il contributo del C. al processo – peraltro già avanzato – di progressiva autonomizzazione dello *ius mercatorum*, con il rilievo concesso all'equità, alla buona fede ed a particolari prassi negoziali e processuali: questo si accompagna però con un atteggiamento di diffidenza nei confronti dei mercanti che vogliono ingerirsi in funzioni (ad esempio di giudici) che egli ritiene monopolio del ceto dei giuristi. Tornano in luce le convinzioni, già espresse nella sua prima opera, sul ruolo del ceto dei giuristi e le lamentele sul loro basso livello tecnico e morale.

Da collegare ai *discursus* è il *Quintin Weitsen Tractatus de avariis cum observationibus Simonis a Leewen et Matthaei de Vicq, in novum Methodum ad faciliora usum ad eodem Ioseph Maria de Casaregis accomodatus*: l'opera, pubblicata a Genova nel 1707 in appendice ai primi cinquanta *discursus*, è ristampata nell'edizione fiorentina del 1729 e nell'*Opera omnia* a Venezia nel

1740. Il trattato, composto tra il 1554 e il 1563 fu edito nel 1617 per la prima volta con le note di Leewen e di de Vicq, fondamentali da un punto di vista dottrinale. Gli interventi del C. sono di scarsissimo rilievo: egli evidentemente ritiene l'opera un utile complemento ai suoi *Discursus* e un veicolo per la migliore conoscenza in Italia di un ambiente dottrinale all'avanguardia nel campo del diritto marittimo.

Le ultime due opere del C. sono in volgare: in primo luogo *Il Consolato del Mare colla spiegazione di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi*, stampata per la prima volta a Firenze nel 1719. Più volte ristampata (Lucca 1720, Venezia 1737, Livorno 1738, Venezia 1802, Torino 1911) e compresa nell'*Opera omnia*. Anche a proposito di quest'opera l'intervento del C. è abbastanza limitato. Una « chiara e puntuale non meno che succinta spiegazione » del *Consolato* gli sembra utile complemento ai *Discursus* (è lo stesso C. che lo dice nell'introduzione), dal momento che gli succede di

« vedere ... da alcuni Procuratori e Causidici, non molto intendenti delle cose alla mercatura spettanti, ... adolterato frequentemente, e dirò così, straziato lo schietto sentimento di alcuni de' mentovati capitoli, come degli oracoli si costuma, ciascuno facendola da Indovino, ed in quella parte traendoli, che più gli torna, con notevole pregiudizio, di troppo creduli e inesperti clientoli ».

Il risultato è un'operazione letteraria abbastanza singolare, quasi una traduzione della versione italiana del *Consolato*, condotta secondo i criteri che il C. ha enunciato: una versione che sia « chiara », poiché il testo che circolava, risalente a tre secoli prima, conteneva oscurità di senso e spesso anche di logica (e il C. provvede a trasporre il tutto in un linguaggio molto piano); una versione « puntuale », e, in realtà, la fedeltà al testo, che ha per le mani anche in spagnolo e in francese, è pressoché completa; infine, l'ultimo proposito è una versione « succinta », che il C. ottiene con l'omissione dei brani del *Consolato* che non hanno carattere dispositivo, ma semplicemente esplicativo e discorsivo. Il tutto è integrato con scarni riferimenti bibliografici, in maggioranza richiami alle opere del Targa e di altri marittimisti ed ai commenti al *Consolato*. La fortuna della *Spiegazione* (ormai il *Consolato* sarà stampato con questa integrazione), pur considerando i limiti dell'intervento del C., è una ulteriore riprova della sua sensibilità e del suo atteggiamento di disponibilità quasi didattica nei confronti della pratica e dei suoi problemi. È un'operazione modesta che sfiora, nella spiegazione di alcuni capitoli, la banalità, ma che pone nelle mani degli operatori del diritto, anch'essi modesti nella media, uno strumento finalmente chiaro.

Da ultimo va ricordata, quell' « opera pratica e legale », come la definisce lo stesso C., che è *Il Cambista istruito per ogni caso de' Fallimenti o sia istruzione per le piazze mercantili*: edito a Firenze nel 1723 e nel 1729 (con integrazioni), a Venezia nel 1737 e nel 1740, nell'*Opera omnia*. Nell'edizione del 1723 vi è una *Giunta d'alcune decisioni confacevoli alla materia della decozione de' mercanti*, che comprende due decisioni della Rota romana, sei della Rota fiorentina col C. uditore, e un'integrazione ai *discursus* 59, 60 e 61. Il C., rispettando ancora una volta le proprie scelte dottrinali, tende a chiarire alcuni punti controversi a proposito del rapporto tra fallimento e lettera di cambio e a difendere il più possibile l'elemento di buona fede dei negozi mercantili.

### Fonti e Bibliografia

Per notizie sulla famiglia, cfr. S. DELLA CELLA, *Famiglie di Genova antiche e moderne, estinte e viventi, nobili e popolari*, Archivio storico del Comune di Genova, ms. (1789), IV, 2, lettera C, pp. 20 e sgg.; vari documenti si trovano anche nell'archivio della famiglia Bernabò di Genova e sono stati cortesemente forniti dai proprietari insieme a una allegazione manoscritta del C. in data 22 settembre 1707. Altre allegazioni si trovano, sempre a Genova, nella Biblioteca Universitaria e nella Biblioteca giuridica P.E. Bensa. La laurea del C. è edita parzialmente, da E. BENSA, *Il Collegio dei giurisperiti di Genova*, Genova 1897, pp. 49-55, mentre a p. 42 si trovano i dati sulla iscrizione al Collegio (altri documenti al proposito sono in Archivio di Stato di Genova, *Notai Ignoti, Collegio dei dottori*, filza n. 231); notizie sulla vita e le opere sono in G.B. CASAREGI, *Auctoris vita*, in G.L.M. CASAREGIS, *Opera*, Venezia 1740, I, p. XIII e sgg.; G. SOMIS DI CHIAVRIE, *Dello allegare nel foro i dottori*, Genova 1823, pp. 42-45; G.B. BELLORO, *Giuseppe Casaregi*, in L. GRILLO, *Elogio dei liguri illustri*, II, Genova 1846, pp. 345-353; G.B. SPOTORNO, *Storia letteraria della Liguria*, V, Genova 1858, p. 115 e sgg.; L. ISNARDI, *Storia della università di Genova*, I, Genova 1861, p. 85 e sgg.; T. GIANNINI, *Profili storici*, I, *Giuseppe Lorenzo Maria Casaregis*, in « Archivio giuridico », LIII (1894), pp. 508-512; O. SCIOLLA, *Discorso sopra il Consolato del Mare colla spiegazione di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi*, in *Il Consolato del Mare colla spiegazione di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi*, Torino 1911, pp. IX-XXXI; A. LATTES, *L'Università di Genova*, Genova 1923, p. 19 e sgg.; ID., *Casaregi (o Casaregis) Giuseppe Lorenzo Maria*, in *Enciclopedia Italiana*, IX, Roma 1931, p. 284; G. BARNI, *Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi*, in *Il Porto di Genova*, Genova 1953, p. 45 e sgg.; M. CHIAUDANO, *Casaregi (o Casaregis) Giuseppe Lorenzo Maria*, in *Novissimo Digesto Italiano*, II, Torino 1958, p. 980 e sgg. Per la valutazione del C., oltre alle opere precedenti, cfr. L. GOLDSCHMIDT, *Die Werke des Casaregis*, in « Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht », X (1867), p. 468 e sgg.; E. BENSA, *Il diritto marittimo e le sue fonti*, Genova 1889, p. 36.





# *Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento*

## *1. I problemi storiografici del Quattrocento genovese*

Il Quattrocento genovese è secolo di contrasti: gli Adorno contro i Fregoso, i nobili contro i popolari, i mercanti contro gli artefici, per finire agli storiografi del periodo che non riescono a trovare un accordo per spiegare le cause di questi tumultuosi avvenimenti.

Neppure troppo paradossalmente si può dire che l'analisi ancor oggi più o meno apertamente accettata è quella proposta da Machiavelli nelle *Istorie fiorentine* con la contrapposizione tra Stato e Banco di San Giorgio, modelli rispettivamente di disordine e di ordine<sup>1</sup>. A tale analisi, tanto affa-

---

\* Pubbl. in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XIII/1 (1983), pp. 3-46.

<sup>1</sup> N. MACHIAVELLI, *Le Istorie fiorentine*. Libro VIII, cap. XXIX, in *Opere*, a cura di M. BONFANTINI, Milano-Napoli 1954, pp. 965-966: «... Ma poi che di S. Giorgio e de' Genovesi si ha più volte a far menzione non mi pare inconveniente gli ordini e modi di quella città, sendo una delle principali d'Italia, dimostrare. Poiché i Genovesi ebbono fatta pace con i Viniziani, dopo quella importantissima guerra che molti anni addietro era seguita intra loro, non potendo sodisfare quella loro repubblica a quelli cittadini, che gran somma di danari avevano prestati, concesse loro l'entrate della dogana, e volle che secondo i crediti, ciascuno per i meriti della principal somma, di quell'entrate partecipasse, infine a tanto che dal Comune fussero interamente sodisfatti; e perché e' potessero convenire insieme, il palagio il quale è sopra la dogana, loro consegnarono. Questi creditori adunque ordinarono fra loro uno modo di governo, facendo uno consiglio di cento di loro che le cose publiche deliberasse, e uno magistrato di otto cittadini il quale come capo di tutti l'esequisse; e i crediti loro divisono in parti le quali chiamorono Luoghi, e tutto il corpo loro in S. Giorgio intitularono. Distribuito così questo loro governo, occorse al Comune della città nuovi bisogni, onde ricorse a S. Giorgio per nuovi aiuti: il quale, trovandosi ricco e bene amministrato lo potè servire; e il Comune all'incontro, come prima gli aveva la dogana conceduta, gli cominciò, per pegno de' denari aveva, a concedere delle sue terre. E in tanto è proceduta la cosa, nata dai bisogni del Comune e i servigi di San Giorgio, che quello si ha posto sotto la sua amministrazione la maggior parte delle terre e città sottoposte all'imperio genovese, le quali e' governa e difende, e ciascuno anno per pubblici suffragi vi manda suoi Rettori, senza che il Comune in alcuna parte se ne travagli. Da questo è nato, che quelli cittadini hanno levato lo amore dal Comune come cosa tiranneggiata e postolo a San Giorgio come parte bene e egualmente amministrata, onde ne nasce le facili e spesse mutazioni dello stato, e che ora ad un loro

scinante quanto sospetta nella sua schematica semplificazione di una complessa situazione politica e sociale, ne è stata aggiunta un'altra che, pur non recentissima, rimane l'ultima autorevole lettura del Quattrocento genovese: essa, attraverso un procedimento di interpretazione estensiva, riesce ancora una volta a legare alla repubblica di Genova il nome del segretario fiorentino. Heers, infatti, nella sua opera su Genova nel XV secolo, ritiene di identificare le cause dell'instabilità genovese nel contrasto fra le pretese espansionistiche della nobiltà feudale e le resistenze di un ceto mercantile ed artigiano che persegue invece obiettivi di sviluppo commerciale e finanziario prendendo a modello il Banco di San Giorgio<sup>2</sup>.

Ed è ancora Machiavelli l'autorità che fonda tale tesi, quando nei *Discorsi*, ragionando del mantenimento di forme politiche repubblicane, mette in guardia contro la pericolosità di quei nobili che « ociosi vivono di proventi delle loro possessioni » e che « oltre alle predette fortune, comandano a castella »<sup>3</sup>.

---

cittadino ora ad uno forestiero ubidiscono, perché non San Giorgio ma il Comune varia governo. Tale che quando infra i Fregosi e gli Adorni si è combattuto del principato, perché si combatte lo stato del Comune, la maggior parte de' cittadini si tira da parte, e lascia quello in preda al vincitore; ne fa altro l'ufficio di San Giorgio se non, quando uno ha preso lo stato, che fare giurargli l'osservanza delle leggi sue: le quali infino a questi tempi non sono state alterate perché, avendo arme e danari e governo non si può senza pericolo di una certa e pericolosa ribellione alteralle. Esempio veramente raro e dai filosofi in tante loro immaginate e vedute repubbliche mai non trovato, vedere dentro ad uno medesimo cerchio, infra i medesimi cittadini, la libertà e la tirannide, la vita civile e la corrotta, la giustizia e la licenza; perché quello ordine solo mantiene quella città piena di costumi antichi e venerabili. E s'egli avvenisse, che con il tempo in ogni modo avverrà, che San Giorgio tutta quella città occupasse, sarebbe quella una repubblica più che la viniziana memorabile ... ».

<sup>2</sup> J. HEERS, *Gênes au XV<sup>e</sup> siècle. Activité économique et problèmes sociaux*, Paris 1961, p. 607 e sgg.

<sup>3</sup> N. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, Libro I, cap. LV, in *Opere* cit., p. 205: « ... L'altra cagione è, che quelle repubbliche dove si è mantenuto il vivere politico ed incorrotto, non sopportano che alcuno loro cittadino ne sia ne viva a uso di gentiluomo; anzi mantengono intra loro una pari equalità, ed a quelli signori e gentiluomini che sono in quella provincia sono nimicissimi ... E per chiarire questo nome di gentiluomini quale e' sia, dico che gentiluomini sono chiamati quelli che oziosi vivono delle rendite delle loro possessioni abbondantemente, senza avere cura alcuna o di coltivazione o di altra necessaria fatica a vivere. Questi tali sono perniziosi in ogni repubblica ed in ogni provincia; ma più perniziosi sono quelli che oltre alle predette fortune comandano a castella, ed hanno sudditi che ubbidiscono a loro. Di queste due spezie di uomini ne sono pieni il regno di Napoli, Terra di Roma, la Romagna e la Lombardia ... ».

I gentiluomini rievocati da Machiavelli sono già stati utilizzati da Braudel per esemplificare la reviviscenza della potenza ed il ruolo del ceto feudale nel mondo mediterraneo alle soglie dell'età moderna<sup>4</sup>; attraverso un ideale prolungamento dell'elenco degli stati ove secondo Machiavelli il fenomeno è presente e che comprende Milano, Roma, Napoli e la Romagna, Heers giunge ad assimilare ai casi suddetti anche l'esperienza genovese. Pur con la sua denominazione di repubblica, Genova non rientrerebbe nelle isole di resistenza alla feudalità che Machiavelli ritiene rappresentate soprattutto da Venezia<sup>5</sup>.

Una costituzione arcaica è, sempre secondo Heers, una causa non secondaria della permanente instabilità della situazione genovese<sup>6</sup>.

Il primo a mettere in dubbio la ricostruzione dello storico francese è stato Lopez, forse il maggior esperto di storia medievale genovese, al quale, sia da un punto di vista quantitativo, sia per le caratteristiche socio-economiche non omogenee, il fenomeno del feudalesimo ligure non pare così determinante ed essenziale per spiegare le turbolenze del secolo. Egli non crede neppure nell'esistenza di un dualismo fra costumi antichi e capitalismo moderno, e ricorda la storiografia quasi unanime nell'imputare all'esaspe-

---

<sup>4</sup> F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino 1953 (trad. ital. dell'opera *La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Paris 1949), pp. 849-850.

<sup>5</sup> N. MACHIAVELLI, *Discorsi* cit., Libro I, cap. LV, cit., p. 206-207, in cui si spiega la peculiarità di Venezia: «Credo che a questa mia opinione, che dove sono gentiluomini non si possa ordinare republica, parrà contraria la esperienza della Republica viniziana, nella quale non possono avere alcuno grado se non coloro che sono gentiluomini. A che si risponde, come questo esemplo non ci fa alcuna oppugnazione, perché i gentiluomini in quella republica sono più in nome che in fatto: perché loro non hanno grandi entrate di possessioni, sendo le loro ricchezze grandi fondate in sulla mercanzia e cose mobili. E di più nessuno di loro tiene castella o ha alcuna iurisdizione sopra gli uomini; ma quel nome di gentiluomo in loro è nome di dignità e di riputazione, senza essere fondato sopra alcuna di quelle cose che fa che nell'altre città si chiamano i gentiluomini. E come le altre republiche hanno tutte le loro divisioni sotto vari nomi, così Vinegia si divide in gentiluomini e popolari; e vogliono che quegli abbino ovvero possano avere tutti gli onori, quelli altri ne siano al tutto esclusi. Il che non fa disordine in quella terra, per le ragioni altre volte dette. Constituisca adunque una republica colui dove è o è fatta una grande equalità, ed all'incontro ordini un principato dove è grande inequality; altrimenti farà cosa senza proporzione e poco durabile ».

<sup>6</sup> J. HEERS, *Gênes* cit., p. 609.

rato individualismo dei genovesi la mancanza, al contrario di Venezia, di una forte struttura statale<sup>7</sup>.

Le critiche di Lopez sono esatte nell'identificazione di alcune forzature interpretative nel tentativo di Heers di inserire il caso genovese in un collaudato schema storiografico, ma anche il riferimento all'individualismo per spiegare la crisi genovese appare inappagante. Caratteristiche ben altrimenti complesse assume questa crisi, con i suoi connotati strutturali e congiunturali, in relazione al più vasto panorama europeo, ed alcune opere dello stesso Lopez possono essere utile guida ad un esame in tal senso<sup>8</sup>.

Un'altra suggestiva interpretazione del Quattrocento genovese si fonda sulla esistenza di un patrimonio culturale di tradizione medievale e comunale che cerca di sopravvivere, riproponendosi aggiornato, in una situazione che progressivamente emargina ed elimina autonomie e particolarismi politici, lasciando loro spazio solo in campo amministrativo. Infatti, come è stato notato, proprio dalle leggi del 1413 emerge una novità nel pensiero giuspolitico genovese: per la prima volta, si trova espressa la rivendicazione della libertà repubblicana contro l'oppressione tirannica straniera, e tale tema si proporrà come una costante prospettiva di impegno civile degli umanisti genovesi. Tali posizioni politico-culturali, comuni agli umanisti dell'Italia rimasta repubblicana, riemergeranno qualche anno dopo, con la cacciata di Filippo Maria Visconti, e saranno riproposte, quasi costituzionalizzate, nelle leggi del 1443<sup>9</sup>.

La utilizzazione dei temi dell'autonomia e della libertà come chiave di lettura della storia quattrocentesca genovese propone una prospettiva politica e non solo culturale, forse eccessivamente emotiva e in ogni caso semplificante nella sua pretesa di interpretazione complessiva: sono infatti in secondo piano gli altri protagonisti, cioè le potenze straniere che tali libertà repubblicane insidiano e più volte conculcano.

---

<sup>7</sup> R.S. LOPEZ, *Quattrocento genovese*, in « Rivista storica italiana », LXXV (1963), pp. 710-727 (ristampato senza sostanziali varianti in ID., *Su e giù per la storia di Genova*, Genova 1975, pp. 63-80).

<sup>8</sup> Si veda per tutti ID., *Il commercio dell'Europa medievale: il Sud*, in *Storia economica di Cambridge*, II, *Commercio e industria nel Medioevo* (trad. ital. di *The Cambridge Economic History of Europe*, II, *Trade and Industry in the Middle Ages*, Cambridge 1952) Torino 1982, pp. 378-396.

<sup>9</sup> G.G. MUSSO, *Politica e cultura in Genova alla metà del Quattrocento*, in *Miscellanea di Storia Ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, p. 344 e sgg.

## 2. *Una diversa chiave di lettura: la repubblica di Genova e la situazione politica europea*

Una consolidata tradizione storiografica ha messo in luce come la esaltazione della libertà sia divenuto patrimonio ideale e morale dell'umanesimo oltre che motivo, forza e guida delle repubbliche del primo Quattrocento<sup>10</sup>: bersaglio di critiche e di invettive sono gli stati più grandi ed organizzati che premono sui più piccoli mettendo in crisi modelli istituzionali rimasti sostanzialmente legati al mondo medievale e non competitivi con le entità statuali avviate ormai ad essere 'moderne'.

La situazione genovese è, nell'ambito di questo momento di transizione, la più tipica e certo quella che più precocemente delle superstiti repubbliche italiane ha risentito di questa nuova realtà.

La chiave di lettura delle vicende del Quattrocento genovese sta, a nostro parere, nella incidenza delle situazioni internazionali piuttosto che sul contrasto interno, in termini quasi manichei, tra nobiltà feudale e mercantile: nel processo di formazione dell'Europa moderna, Genova anticipa gli eventi e fa quasi da laboratorio nella ricerca di un modello di rapporto ottimale fra stati grandi e piccoli, sperimentando la soggezione totale o il protettorato straniero alternati a momenti di autonomia, finché, nel XVI secolo, troverà stabilità nell'orbita spagnola.

Heers ha cercato una soluzione all'interno del mondo genovese e della sua struttura politica e sociale, rifacendosi in sostanza ad un modello statale (e di interpretazione storiografica) legato al Medioevo. Una valutazione più attenta ai risvolti internazionali ed alle sue determinanti sollecitazioni ci riporta invece ad una prospettiva già tipicamente collegata al sistema economico europeo, al nascente stato moderno ed ai rapporti di forza che, in tale processo storico, si instaurano fra stati grandi e piccoli. Capovolgendo taluni canoni tradizionali della storiografia locale non è paradossale affermare che l'esperienza del Quattrocento genovese deve esser vista non come un succedersi di governi autonomi intervallati da periodi di sottomissione a stati esteri, ma piuttosto come una serie di sudditanze francesi e milanesi interrotte da momenti di ritorno all'autogoverno.

La precocità dell'esperienza genovese induce a necessarie distinzioni in una comparazione con le vicende fiorentine e veneziane. Si tratta di fonda-

---

<sup>10</sup> *Ibidem*, pp. 353-354.

mentali fattori strutturali – quali la posizione geografica, a contatto con Francia, Milano e Piemonte, o i contrasti con gli Aragonesi per la prevalenza nel Mediterraneo occidentale – che condizionano la vita interna e la situazione economica della repubblica, al punto da non consentire le evoluzioni politiche ed istituzionali che hanno contrassegnato, nello stesso periodo, la storia veneziana e fiorentina<sup>11</sup>.

È necessario, quindi, valutare diversamente, dopo la fine del XIV secolo, nel momento in cui ha origine la prima vera dominazione francese a Genova, il rilievo assunto dalla situazione internazionale nelle tre grandi repubbliche italiane.

Una recente indagine di Kedar ha mostrato come le due repubbliche marinare giungano entrambe in grave crisi alla fine del '300: insicurezza, paura di rischiare, pessimismo sulle sorti future sono rilevabili nelle spie documentate dalla mentalità mercantile genovese e veneziana<sup>12</sup>. Kedar ricorda che già nel XIV secolo i Genovesi ripetutamente rinunziano alla propria indipendenza nella speranza di raggiungere la stabilità interna sotto il governo di uno straniero<sup>13</sup>, e alcuni testimoni contemporanei guardano con angoscia alla lotta fra le fazioni, giudicate la causa del declino di Genova<sup>14</sup>. Anche a Venezia

« la mentalità prevalente fra gli uomini che avevano raggiunto la maturità intorno al 1390 era nettamente diversa da quella dei loro predecessori di un secolo prima. Incertezza e rischio erano messi alla stessa stregua del pericolo ... La fiducia in se stessi aveva la tendenza a scomparire mentre si accentuava il senso di dipendenza ... »<sup>15</sup>.

Non è questa la sede per discutere quanto le sopracitate analisi collimino, per Venezia in particolare, con altre proposte interpretative che hanno preso come base conoscitiva privilegiata l'evoluzione delle contemporanee

---

<sup>11</sup> Per Venezia e Firenze si vedano rispettivamente, F.C. LANE, *Storia di Venezia* (trad. ital. di *Venice: A Maritime Republic*, Baltimore 1973), Torino 1978; N. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)* (trad. ital. di *The Government of Florence under the Medici, 1434 to 1494*, Oxford 1966), Firenze 1971; G. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, Firenze 1981.

<sup>12</sup> B.Z. KEDAR, *Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel '300* (trad. ital. di *Merchants in crisis - Genoese and Venetian Men of affairs and the Fourteenth Century Depression*, New Haven-London 1976), Roma 1981.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 20.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 125.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 172.

strutture economiche e politiche europee: ci si vuol riferire al processo di formazione di un sistema mondiale dell'economia moderna, ricostruito da Wallerstein e condiviso, pur con alcune precisazioni e riserve, da Braudel<sup>16</sup>. In tale processo, che si sarebbe svolto fra XV e XVI secolo, a una differenziazione di zone a cui sono assegnati compiti economici specifici, si rapporta una azione politica all'interno degli stati, i quali sono strutturati in maniera diversa in conseguenza del diverso ruolo assunto nell'economia mondiale<sup>17</sup>. Le fasi più salienti di questa evoluzione, da un punto di vista politico-militare, hanno come teatro proprio l'Italia e la conquista di Genova è uno degli obiettivi primari. Wallerstein osserva che

« le città-Stato dell'Italia settentrionale erano state nel tardo Medio Evo i centri delle attività economiche più 'avanzate', industriali e commerciali, del continente europeo. Anche se non monopolizzavano più il commercio su lunghe distanze, esse erano ancora abbastanza forti grazie ai capitali e alle esperienze accumulati, e un impero che aspirasse ad essere mondiale doveva assicurarsi il controllo su di esse. Nella composita mappa politica dell'Italia, soltanto la Lombardia aveva sviluppato un apparato statale relativamente forte in una zona di media grandezza, ma evidentemente ancora troppo piccola per sopravvivere politicamente »<sup>18</sup>.

Braudel anticipa al Medioevo l'identificazione di sistemi economici mondiali, ed al centro di uno di questi pone proprio Venezia dal XIV al XV secolo<sup>19</sup>.

L'analisi di Kedar coglie probabilmente, a livello di mentalità, i primi sintomi di una crisi che nel corso del '400 diviene politica ed economica e che, a detta di Braudel, non ha – e la stessa cosa si può dire per Genova – motivazioni prevalentemente interne alla Repubblica di San Marco:

« Non tutto, nella progressiva decadenza della grande città, è dipeso dalla sua esclusiva responsabilità. Prima ancora che l'Europa dilaghi nel mondo in seguito alle grandi sco-

---

<sup>16</sup> I. WALLERSTEIN, *Il sistema mondiale dell'economia moderna*, I, *L'agricoltura capitalistica e le origini dell'economia-mondo europea nel XVI secolo* (trad. ital. di *The Modern World-System. I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*, New York 1974) Bologna 1978<sup>2</sup>; F. BRAUDEL, *Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII)*, III, *I tempi del mondo* (trad. ital. di *Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XV<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*, Paris 1979), Torino 1982.

<sup>17</sup> I. WALLERSTEIN, *Il sistema mondiale* cit., p. 213.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 235.

<sup>19</sup> F. BRAUDEL, *Civiltà materiale*, III cit., p. 101 e sgg.

perle (1492-98), tutti gli Stati territoriali hanno ripreso forza: ritroviamo un pericoloso re d'Aragona, un re di Francia in posizione di forza, un Principe dei Paesi Bassi che farebbe volentieri ricorso alla violenza, un imperatore tedesco che, anche quando si tratta dello squattrinato Massimiliano d'Austria, nutre propositi inquietanti. Il destino generale della città è minacciato ... »<sup>20</sup>.

In una situazione simile le conseguenze per Genova sono ben più gravi di quanto lo saranno a Venezia: per restare a livello di mentalità, si può affermare che la dipendenza psicologica assume le concrete connotazioni politiche di sottomissione ad una potenza straniera, che può dare pace e sicurezza; si innesca, pertanto, un processo non più controllabile dalle forze locali che saranno, da questo momento in poi, strumenti manovrati e pedine di una politica per la cui determinazione hanno scarse possibilità di intervento.

In questa situazione il destino di Genova appare evidentemente segnato, ma le vicende politico-istituzionali della Repubblica, coinvolta e schiacciata dalla situazione internazionale, sono anche la storia del tentativo di riallacciarsi al proprio glorioso ed ormai lontano passato e di riproporre, nel diritto pubblico e nella cultura, la tradizione delle 'libertà repubblicane'.

Il punto di partenza di tale fase è certamente lo stabilirsi della dominazione francese nel 1396, e può essere utile ripercorrere la storia del Quattrocento genovese tenendo come punto di riferimento i cambiamenti istituzionali ed i testi relativi e privilegiando, nel contempo, la chiave di lettura sopra indicata.

### 3. *La tradizione manoscritta delle leggi quattrocentesche genovesi*

L'accavallarsi di rivolgimenti politici e la complessità delle strutture economiche e sociali hanno persuaso gli storiografi della scarsa incidenza dei fattori giuridico-istituzionali come strumenti di garanzia, attraverso meccanismi elettivi e sanzioni, per la stabilità politica cittadina e, in conseguenza come validi apporti alla conoscenza del periodo<sup>21</sup>.

Una maggiore attenzione alla produzione normativa ed alle istituzioni del '400 genovese, nei mutamenti e nelle persistenze, sia nei periodi di autonomia che di dominazione straniera, con il succedersi di magistrature or-

---

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 121.

<sup>21</sup> G. MUSSO, *Politica e cultura* cit., p. 319. È abbastanza singolare che nel comporre il suo quadro sul Quattrocento genovese Heers ignori le raccolte di leggi.



dinarie e straordinarie, nei rapporti politico-giuridici del Banco di San Giorgio con il comune, può offrire invece, a nostro parere, nuovi ed interessanti elementi conoscitivi.

Esistono due corpi normativi emanati nel corso del secolo (1413 e 1443) che meritano di essere meglio conosciuti e comparati, per chiarire le ragioni del loro nascere e mutare; per valutare, attraverso l'esame delle caratteristiche tecniche, la loro funzione politica e, infine, per comprendere le ragioni della loro supposta inefficacia.

Le compilazioni di leggi politiche del 1413 e del 1443 sono tuttora manoscritte<sup>22</sup>. Le copie delle norme del 1413 sono numerose ma con una tradizione testuale sostanzialmente omogenea, mentre più semplice è quella delle leggi del 1443, conservate autonomamente in tre manoscritti che non presentano variazioni apprezzabili<sup>23</sup>.

Nel corso di questo studio ci occuperemo anche di una compilazione privata, databile intorno al 1485, unica nel suo genere per organicità e che offre interessanti spunti di comparazione con le precedenti raccolte<sup>24</sup>.

Al contrario delle leggi politiche, gli statuti civili e criminali, emanati anch'essi nel 1413, hanno avuto la sorte di una edizione bolognese nel 1498 per opera di Antonio Maria Visdomini, e non è forse un caso che il curatore, esule alla ricerca di un mezzo per acquisire benemerenze presso i governanti genovesi, abbia rivolto la sua attenzione a norme formalmente più asettiche e di significato politico non diretto, piuttosto che stampare quelle che fissano, spesso nelle intenzioni più che nei fatti, i meccanismi costituzionali della repubblica<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Notizie ed indici in A. OLIVIERI, *Carte e cronache manoscritte per la storia genovese esistenti nella Biblioteca della R. Università ligure*, Genova 1855, pp. 158-164.

<sup>23</sup> V. *infra*, nota 87.

<sup>24</sup> V. *infra*, par. 10.

<sup>25</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 158-166.

#### 4. *Le basi istituzionali dell'ordinamento genovese nel XV secolo: i precedenti del 1363*

Una nuova fase istituzionale si era aperta per la repubblica di Genova nel 1339 con l'acclamazione a 'Doge e Signore' di Simone Boccanegra. È l'unico momento in cui si può configurare un dominio signorile autogeno, presto stroncato da una reazione interna, guidata dai nobili esclusi dal governo, che ricrea una situazione di equilibrio politico. I nobili ottengono la metà delle magistrature e Giovanni di Murta, succeduto al Boccanegra, propone un ridimensionamento dei poteri dogali, ispirandosi al modello del doge veneziano<sup>26</sup>.

La formalizzazione di tale evoluzione si ha solo parzialmente, nel 1363 con un corpo organico di leggi che, pur riconoscendo alcuni diritti ai nobili, mantiene nei loro confronti talune discriminazioni. Si può affermare che si instaura un governo che, da una parte, è di tipo collegiale, prevedendo per le decisioni più importanti il voto congiunto del doge e del Consiglio degli Anziani, ma che, per altro verso, conservando un atteggiamento antinobiliare, eredità diretta del periodo del Boccanegra, può dirsi rappresentativo solo di una parte della classe dirigente<sup>27</sup>.

La revisione costituzionale del 1413 cercherà di rimediare a tale situazione di disparità rappresentativa, ma sarà un tentativo di scarso risultato pratico: infatti in questo lasso di tempo sono maturate alcune situazioni politiche e strutturali che, riproponendosi nei decenni successivi, condizioneranno le vicende genovesi e produrranno una costante debolezza istituzionale.

#### 5. *I patti di dedizione di Genova alla Francia del 1396*

Il dissolversi del modello politico-istituzionale rappresentato dal dogato a vita, venuto in luce nel 1339, ha un punto di riferimento cronologico preciso, il 1396, anno in cui ha luogo la dedizione della repubblica al re di Francia. Lo coglie un contemporaneo, l'annalista Giorgio Stella, il quale annota: «Finis ergo ducum Ianuensium regimen appropinquat, qui semper eligebantur de populo gibellino quique, licet ex mundana et Ianuensi con-

---

<sup>26</sup> *Ibidem*, pp. 87-98.

<sup>27</sup> *Ibidem*, pp. 123-126.

suetudine parum durarent dominio, tamen ut duces essent, cum viverent, statuebantur »<sup>28</sup>.

Il fallimento di un sistema statale che, basandosi su una magistratura monocratica e vitalizia, ha mancato l'obiettivo di dare continuità politica e stabilità sociale, è certo collegato ad una crisi economica derivata dalla guerra con Venezia, dai mutamenti di rapporti di forza nel Mediterraneo e da una finanza pubblica ormai allo stremo<sup>29</sup>.

La crisi acuisce contrasti politici interni, talvolta sopiti ma mai risolti, tra i gruppi di potere locali: su tali rivalità e sulla debolezza economica ed istituzionale sopra ricordata si innestano le tendenze espansionistiche di stati vicini politicamente più stabili. Le parti in lotta se ne fanno veicolo di introduzione all'interno dello stato: Francia, Milano, Piemonte, Firenze e perfino l'Impero riescono, con peso più o meno rilevante, ad ingerirsi nelle vicende della repubblica appoggiandosi ai diversi gruppi interni<sup>30</sup>.

La dedizione alla Francia è il lineare sviluppo di una scelta politica, legata a motivi finanziari e militari, ed ha come causa contingente la prevalenza della fazione legata al doge Antoniotto Adorno che, attraverso la signoria francese, spera di continuare a primeggiare. Sono veramente indicativi i verbali delle sedute del parlamento cittadino, dai quali emerge una sostanziale convergenza nel riconoscere solo ad una forte autorità esterna la capacità di sanare i contrasti interni: tale autorità viene però riconosciuta, secondo le fazioni, nei Savoia, nei Visconti o nel re di Francia, e sono pochi i cittadini propensi ad operare ancora uno sforzo per salvare la *libertas* repubblicana<sup>31</sup>.

Le argomentazioni giuridiche usate dai fautori dell'indipendenza sono classiche nella giuspubblicistica medievale: Genova è città imperiale e può al massimo accettare un governatore inviato dall'imperatore; oppure si ritiene che la perpetuità delle obbligazioni assunte con il re di Francia sia letale per

---

<sup>28</sup> GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales Genuenses*, a cura di G. PETTI BALBI, Bologna 1975 (*Rerum Italicarum Scriptores*<sup>2</sup>, XVII/II), p. 217.

<sup>29</sup> Rimane fondamentale per questo periodo l'analitica, anche se partigiana, ricostruzione operata da E. JARRY, *Les origines de la domination française a Gênes (1392-1402)*, Paris 1896; un'ottima sintesi in T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova*, Milano 1968, pp. 477-494; anche F. BRAUDEL, *Civiltà materiale*. III cit., pp. 16-17.

<sup>30</sup> V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, Genova 1955, p. 144 e sgg.

<sup>31</sup> La documentazione è pubblicata in appendice al volume di E. JARRY, *Les origines* cit., p. 369 e sgg.

il futuro della città<sup>32</sup>, ma non manca chi ricorda che altre repubbliche, Firenze ad esempio, non si sono mai sottomesse ad un padrone<sup>33</sup>. La necessità di uscire dalle gravi difficoltà politiche e finanziarie fa convergere alla fine i gruppi più importanti sulla posizione filo francese<sup>34</sup>: il discorso sulla libertà riceve un rovesciamento radicale, al punto che in una delle stesure del trattato si giunge ad argomentare che la vera libertà sta proprio nella sottomissione al sovrano transalpino – *cui obtemperare libertas est* –<sup>35</sup>.

L'atto finale è, nel dicembre del 1396, un trattato che per Genova significa soprattutto la perdita di iniziativa politica e militare<sup>36</sup>. Il Doge, gli Anziani, l'Ufficio di Provisione e l'Ufficio di Pace offrono al re di divenire « dominum dicte civitatis Ianue, districtusque, territorii et pertinentium eiusdem ... », ma non si vuole dimenticare che tutto ciò avviene « *salvis iuribus et honoribus que et quos habet Sacrum Romanum Imperium in civitate Ianue et districtu* »<sup>37</sup>. Il re ottiene il diritto di nominare un Governatore che, prendendo il posto del Doge, governa insieme agli Anziani con le stesse modalità previste dalle leggi del 1363<sup>38</sup>, seguendo « *ordinamenta et statuta dicte civitatis Ianue* »; il comune considera come propri i nemici del re ed è pronto ad apprestare aiuti militari, soprattutto marittimi; il naviglio genovese aggiunge al proprio vessillo, che già contiene le armi imperiali, quelle del re di Francia; Genova cede un certo numero di luoghi fortificati, ed il re promette protezione militare in Liguria, difesa di beni e di cittadini genovesi dovunque si trovino, e la conservazione del territorio della repubblica nella integrità e nelle condizioni giuridiche esistenti al momento del trattato. Altri importanti impegni sono quelli di non imporre nuovi gravami fiscali, di non appropriarsi dei cespiti finanziari che spettano a Genova, di equiparare i cittadini genovesi ai sudditi francesi nel commercio ed infine di permettere ai genovesi di scegliere, nella guerra religiosa in corso, la parte che più loro aggradi.

---

<sup>32</sup> *Ibidem*, p. 181 e sgg.

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 203.

<sup>34</sup> *Ibidem*, p. 208.

<sup>35</sup> *Ibidem*, p. 503; T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova* cit., p. 480.

<sup>36</sup> E. JARRY, *Les origines* cit., pp. 517-532.

<sup>37</sup> *Ibidem*, p. 521.

<sup>38</sup> *Ibidem*, pp. 522-523.

Sarà proprio il mancato rispetto degli accordi in campo religioso e finanziario, durante il governatorato del maresciallo Boucicault qualche anno dopo, a contribuire alla caduta della dominazione francese, ma anche di questo rivolgimento sono causa primaria, nel 1409, le contingenze politiche internazionali, personificate nella circostanza dalla volontà espansionistica del marchese di Monferrato<sup>39</sup>.

Si tratta di una breve parentesi alla quale succederà, nel 1413, un periodo di rinnovata 'libertà' repubblicana che avrà anche il merito di produrre la più importante compilazione normativa del XV secolo.

#### 6. *Le leggi del 1413 e la libertà ritrovata*

Ancora un Adorno, Giorgio, ha avuto la sorte, già toccata al suo antenato Gabriele nel 1363, di farsi restauratore di un sistema costituzionale espressione delle varie forze cittadine prevaricate dai precedenti governanti, Boccanegra negli anni cinquanta del secolo XIV e Boucicault all'inizio del XV.

Nel giorno stesso dell'elezione a doge, Giorgio Adorno insedia una commissione che, sotto la guida del giureconsulto Leonardo Cattaneo, in poco tempo cerca di risolvere, sul terreno tecnico-istituzionale, il problema del recupero di una identità statale autonoma coartata dalla dominazione straniera, e di regolamentare forme di potere più diffuso: libertà assoluta, quindi, verso le potenze esterne e libertà all'interno che si sostanzia in maggiori garanzie di partecipazione e di rappresentatività dei vari gruppi sociali nel governo e nella amministrazione.

Forse per la brevità del tempo a disposizione o per la situazione politica non certo stabilizzata, la commissione cerca di ottenere con rapidità gli scopi prefissi e non trova di meglio che operare una specie di restaurazione del modello costituzionale, vecchio ormai di un cinquantennio, instaurato nel 1363 da Gabriele Adorno.

Il recupero è veramente massiccio: più di tre quarti dei capitoli che compongono le leggi del 1413 sono la riproposizione di norme del 1363, ma, se quantitativamente non si può parlare di una compilazione particolarmente innovativa, le poche aggiunte sono di grande interesse per comprendere lo sforzo di adeguamento alle nuove esigenze nel frattempo maturate.

---

<sup>39</sup> T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova* cit., pp. 543-545.

Si può iniziare l'esame particolareggiato della nuova normativa segnalando un parallelismo di scoperto significato politico: come nel 1363 era stata prevista la perpetua relegazione della famiglia Boccanegra che personificava un ormai odioso periodo di tirannia<sup>40</sup>, per le stesse ragioni nel 1413, per cancellare il ricordo della dominazione francese, viene sancita una norma ad un tempo punitiva e cautelativa, con il divieto di rielezione per i podestà e gli altri magistrati in servizio entro il 1409, cioè alla fine del governo regio<sup>41</sup>. È forse opportuno ricordare che contemporaneamente Genova chiede all'imperatore addirittura un decreto che cancelli, anche giuridicamente, qualsiasi conseguenza della passata soggezione<sup>42</sup>. Nello stesso spirito si può leggere anche la norma che impone agli ufficiali genovesi di issare solo le insegne del comune<sup>43</sup>.

Altri capitoli intendono risolvere alcuni problemi fondamentali per Genova quali le caratteristiche del dogato, la divisione degli uffici fra nobili e popolari, la giustizia, la fiscalità ed, infine, il rispetto e la riforma delle *regulae*.

I due annalisti cinquecenteschi Giustiniani e Foglietta danno grande rilievo alla norma procedurale per l'elezione del doge, il primo al fine di offrire ai propri lettori la possibilità di capire quanto pochi saranno, negli anni futuri, i candidati legalmente eletti<sup>44</sup>, ed il secondo per scoprire la radice dei mali genovesi. A parere del Foglietta «... era da raffrenare l'ambizione de' cittadini, e con salutevoli leggi terminare l'elezione, e rinchiuderla dentro a certi termini, fuori de' quali non fusse veruna via d'arrivare al Principato»<sup>45</sup>. L'ambizione di contenere con una legge contrasti alimentati da tensioni interne ed internazionali è certo ottimistica se si pensa che la norma

---

<sup>40</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti cit.*, p. 102.

<sup>41</sup> *Leges Reipublicae Genuensis latae anno 1413* (d'ora in poi *Leges 1413*), Archivio di Stato di Genova (ASG), Manoscritti 133. *Regulae proprie vocantur*, cap. 65, c. 73 r., « Quod qui fuerit Potestas vel officialis Curiae Domini Potestatis Ianuensis non possit eligi nisi ut infra ».

<sup>42</sup> A. GIUSTINIANI, *Castigatissimi Annali della Repubblica di Genova*, Genova 1537, c. 177 r.: «... Et si mandorono questo anno quatro ambassatori a Sigismondo eletto Imperatore ... e fra l'altre cose liberò la città da ogni obbligo, e suggestione, che havessi o fussi tenuta al Re di Francia ... ».

<sup>43</sup> *Leges 1413*, cap. 118, c. 131 v., « Quod officiales Communis non portent alia insignia quam Communis Ianuae ».

<sup>44</sup> A. GIUSTINIANI, *Castigatissimi Annali cit.*, c. 177 r.

<sup>45</sup> U. FOGLIETTA, *Dell'Istorie di Genova*, Genova 1597, p. 407.

sull'elezione del doge non fa altro che riprendere pressoché letteralmente le stesse prescrizioni presenti nella compilazione del 1363 le quali, alla prova dei fatti, sono state quasi sempre disattese<sup>46</sup>.

Un atteggiamento diverso e rivelatore nei riformatori del 1413 di un impegno più deciso nel risolvere il problema del Dogato si ritrova piuttosto in due nuove norme che prevedono pesanti sanzioni per taluni comportamenti devianti dalla legittimità costituzionale. La prima, «*Quod nullus tentare praesumat se Ducem constituere, nisi forma et regula observata*», prevede l'incriminazione per lesa maestà e la pena di morte conseguente per chiunque tenti, con la forza e con disprezzo delle procedure costituzionali, di farsi Doge o Signore. La stessa pena è prevista per i complici, mentre i figli dovranno sopportare l'esilio perpetuo come conseguenza del crimine paterno<sup>47</sup>. Per evitare poi che anche esteriormente e nella terminologia si creino consuetudini che possano far pensare ad un dominio monocratico e signorile si impone, come succede anche a Venezia<sup>48</sup>, «*Quod nullus vocet D. Ducem Signore*» e si prevedono pene pecuniarie per i contravventori: la sanzione opera solo per i cittadini genovesi, purché non si tratti di poveri ed incolti, ma non per gli stranieri e per gli altri sudditi<sup>49</sup>.

Il richiamo alla collegialità del governo proviene anche da un'altra norma che fissa le prerogative d'onore e l'importanza del Consiglio degli Anziani posto a fianco del Doge in tutte le decisioni che spettano al vertice dello Stato<sup>50</sup>.

Le novità politicamente più qualificanti, tese ad eliminare le cause più evidenti di discordia sociale, concernono la reintegrazione totale dei nobili nella metà degli uffici pubblici, con esclusione del Dogato. Non vengono infatti riprese dalle legislazioni precedenti le discriminazioni nei loro confronti<sup>51</sup>, mentre una nuova disposizione li riammette anche nel comando di

---

<sup>46</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti cit.*, pp. 117-118.

<sup>47</sup> ASG, ms. 133, *Leges 1413 cit.*, cap. 3, cc. 5r.-6r.

<sup>48</sup> A. MARONGIU, *Storia del diritto italiano. Ordinamento e istituto di governo*, nuova ed., Milano 1977, p. 131.

<sup>49</sup> ASG, ms. 133, *Leges 1413 cit.*, cap. 18, c. 25 v.

<sup>50</sup> *Ibidem*, cap. 17, c. 24 v.-25 r., «*De honore exhibendo duodecim antianis*».

<sup>51</sup> *Regulae communis Ianuae anno MCCCLXIII, tempore ducatus domini Gabrielis Adurni conditae*, in *Leges Genuenses*, a cura di C. DESIMONI - L.T. BELGRANO - V. POGGI, Torino 1901 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII), cap. 78, pp. 318-321, «*Qualiter officia*

metà delle castellanie, considerate da sempre delicati punti di appoggio e di controllo militare da affidare solo a persone fidate<sup>52</sup>.

È ancora più rimarchevole, però, il tentativo di eliminare alcune distinzioni, come quella tra guelfi e ghibellini, che non hanno più alcun fondamento storico e sociale e che vengono richiamate solo per ottenere un maggior numero di uffici<sup>53</sup>. L'altra grande bipartizione tra nobili e popolari e, entro questi ultimi, tra mercanti ed artefici è, al momento, ineliminabile, ed è palese la contraddizione insita nel testo legislativo che, dopo aver sostenuto l'irrelevanza delle diversità di colore e la considerazione preponderante alle attitudini personali ed all'idoneità a ricoprire gli uffici, conferma che l'assegnazione sarà fatta a metà fra nobili e popolari e, all'interno di questi ultimi, fra mercanti ed artefici<sup>54</sup>.

La difesa dello spirito e della lettera del complesso normativo appena elaborato è un altro risultato che i riformatori del 1413 intendono ottenere.

Una prima norma afferma che qualsiasi atto contrario alle nuove riforme, posto in essere da qualsiasi magistrato – anche il Doge e gli Anziani – deve ritenersi « ipso iure, et ex nunc, prout ex tunc cassum, irritum, et nullius valoris, vel momenti, ac si unquam decretum vel ordinatum vel factum fuisse, quantumcumque valida verborum solemnitate ligatum, etiamsi de presenti regula specialem, et expressam faceret mentionem ... »<sup>55</sup>. Sono inoltre previste per i contravventori pesanti sanzioni pecuniarie e corporali.

---

concedantur et officiales elligantur », e cap. 80, pp. 324-325, « De parte officiorum nobilibus concedenda ».

<sup>52</sup> *Leges 1413.*, cap. 127, cc. 136 v.-137 r., « De dimidia Castellaniarum nobilibus concedenda ».

<sup>53</sup> J. HEERS, *Gênes cit.*, p. 585 e sgg.

<sup>54</sup> *Leges 1413*, cap. 73, cc. 92 r.-93 r., « Ad partialitates in Ianua et eius territorio extingendas »: « ... de coetero tam in datione, seu collatione vel concessione quarumcumque Officiorum Communis, quam in electione aliquorum futurorum officialium dicti Communis seu pro Communi eligendorum, ... non possit, vel debeat haberi respectus ad collorem aliquem, guelforum seu gibellinorum, seu inter gibellinos et guelfos divisio fieri vel dici, ...; electores ... eligere studeant illos quos crediderint sufficientes, magisque aptos, et idoneos ad officia supradicta, medios tamen nobiles et medios populares; Quorum popularium medii sint mercatores, et reliqui medii sint artistae ... ».

<sup>55</sup> *Ibidem*, cap. 71, cc. 86 v.-87 r., « De loquentibus vel facientibus contra Regulas ».



Possono peraltro sorgere all'interno delle riforme stesse o nel loro rapporto con le altre norme vigenti, dubbi e contrasti, e per la loro soluzione è formata una commissione composta da due degli stessi Riformatori i quali agiscono « iuxta mentem et animum nostrum ... substantia in aliquo non mutata »<sup>56</sup>.

Sempre nella volontà di puntellare e salvaguardare nel miglior modo possibile le istituzioni e l'ordine pubblico è da leggere la norma che fissa la competenza dell'Ufficio di Provisione, una sorta di comitato di polizia, addetto a portare all'attenzione del doge e del Consiglio gli umori captati all'interno della città che potrebbero, volta a volta, rivelarsi utili o pregiudizievoli per le sorti dello Stato<sup>57</sup>.

Le leggi del 1413 segnano, poi, la definitiva istituzionalizzazione dell'Ufficio di Misericordia, patrocinato alcuni anni prima dall'arcivescovo Pileo De Marini<sup>58</sup>: l'ufficio unisce a funzioni di pura beneficenza sotto forma di elargizioni in denaro o in oggetti per i più poveri, la possibilità di un intervento giudiziale attraverso la richiesta di grazia per persone indigenti sottoposte a condanne, esilio o altro<sup>59</sup>.

Una nuova aria di maggior rigore morale sembra presente anche in una norma contro spese e lusso superfluo, più ampia rispetto alle disposizioni dello stesso tipo contenute nelle leggi del 1363<sup>60</sup>, mentre una ricerca di maggior chiarezza traspare da un capitolo che elenca minuziosamente le spese ordinarie dello stato e ne organizza la gestione<sup>61</sup>.

Un senso di giustizia e di egualitarismo che poteva essere ben accetto dalla cittadinanza guida i legislatori genovesi ad intervenire anche in campo fiscale. In primo luogo si sottopongono a verifica i titoli di coloro che si di-

---

<sup>56</sup> *Ibidem*, cap. 142, cc. 152 v.-153 r., « Quod praesentes regulae, et per quos, corrigi valeant, substantia non mutata ».

<sup>57</sup> *Ibidem*, cap. 23, cc. 30 v.-31 r., « De provisione, et agendis officii provisionis ».

<sup>58</sup> *Ibidem*, cap. 47, c. 54 r.-v., « Quod D. Dux et Consilium possint eligere officium misericordiae ».

<sup>59</sup> Sull'istituzione del magistrato v. G.B. SEMERIA, *Secoli cristiani della Liguria*, Torino 1843, I, p. 163 e G. BANCHERO, *Genova e le due Riviere*, Genova 1846, p. 247.

<sup>60</sup> *Regulae anno MCCCLXIII* cit., cap. 169, p. 363, « De expensis inhonestis non fiendis per cives Ianue, pro sponsis et sponsaliis »; *Leges 1413*, cap. 72, cc. 87 r.-92 r., « Ad tollendos magnos sumptus ne fiant in superfluis ornamentis ».

<sup>61</sup> *Leges 1413*, cap. 75, cc. 95 v.-100 v., « De expensis ordinariis ».

chiarano immuni da gravami tributari, ed è lo stesso Doge, affiancato dagli Anziani e dall'Ufficio di Moneta, che si incarica del controllo<sup>62</sup>. Parallelamente si rende molto più difficile, richiedendo una maggioranza di due terzi, la possibilità per il futuro di ottenere simili vantaggi e immunità<sup>63</sup>. Si ribadisce poi l'obbligo generale per i sudditi genovesi di adempiere ai propri doveri in campo fiscale<sup>64</sup>, ed alle pene solite si aggiunge l'esclusione dalla partecipazione alle decisioni del Consiglio per coloro che non risultino in regola<sup>65</sup>. Solo l'autorità suprema, in casi di riconosciuta impossibilità, può condonare ai cittadini i vecchi debiti fiscali<sup>66</sup>.

Abbiamo lasciato per ultime le novità concernenti i problemi della giustizia, anch'esse da ritenere funzionali al disegno politico complessivo di questa normativa.

Già nel 1363 si erano messi a punto alcuni interventi per giovare al buon funzionamento dei tribunali, ma l'attenzione era soprattutto posta a ribadire gli ambiti di competenza e l'autonomia della magistratura ordinaria rispetto agli interventi esterni<sup>67</sup>. Nel 1413 ci sembra che emerga, invece, una tendenza a incentivare l'attività dei tribunali speciali e, al loro interno, la utilizzazione di procedimenti sommari, mentre, al contempo, si scoraggia l'intervento dei tecnici del diritto. Vediamo adesso più diffusamente le singole norme.

La prima intitolata « Qualiter quaestiones celeriter debeant expediri » tenta, per ottenere la speditezza dei giudizi, una strada diversa rispetto al passato: alla corresponsabilizzazione ottenuta attraverso il deferimento agli avvocati del giuramento di rispettare le regole processuali, evitando cavilli e dilazioni, prevista dalle leggi del 1363<sup>68</sup>, si contrappone ora un controllo, la cui inosservanza viene sanzionata, da parte dei Sindacatori nei confronti di

---

<sup>62</sup> *Ibidem*, cap. 45, c. 53 r., « Qualiter cognosci debent iura illorum, qui se dicent immunes ».

<sup>63</sup> *Ibidem*, cap. 83, c. 105 v., « Quod immunitas vel exemptio a cabellis, vel introitibus alicui de cetero, nisi ut infra, minime concedatur ».

<sup>64</sup> *Ibidem*, cap. 81, cc. 104 v.-105 r., « Quod habitantes in Ianua solvant avarias ».

<sup>65</sup> *Ibidem*, cap. 82, c. 105 r.-v., « Quod aliquis non conferens ad avarias Communis Ianuae, non possit vocari ad Consilium ».

<sup>66</sup> *Ibidem*, cap. 80, c. 104 r.-v., « Quod D. Dux et Consilium possint super debitis veteribus avariarum impotentium, ut infra, procedere ».

<sup>67</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti cit.*, p. 121 e sgg.

<sup>68</sup> *Ibidem*, pp. 113-115.

arbitri e giudici. La novità sta nel fatto che l'attivazione di questa procedura parte dai cancellieri delle singole magistrature e si dipana pertanto a livello burocratico, escludendo la possibilità di intervento e di manipolazione delle parti o dei loro difensori<sup>69</sup>.

Un procedimento sommario e sfomalizzato può essere attivato da chi sia stato vittima di una rappresaglia all'estero in seguito al comportamento illecito di un altro genovese. La supplica al doge ed agli Anziani può sfociare nella nomina di un collegio giudicante, in cui i giuristi tecnici non sono necessari, che risolve il caso al di fuori delle procedure e delle cautele ordinarie<sup>70</sup>.

Egual sommarietà e assenza di tecnici nel collegio giudicante si ha nelle cause di scarso valore che sono portate alla conoscenza dei consoli della ragione, la cui competenza viene, nel 1413, più chiaramente definita<sup>71</sup>. A rafforzare questa tendenza si aggiunge anche una limitazione per i giudici dell'Ufficio di Mercanzia nell'utilizzazione, per le proprie decisioni, della consulenza di un dottore giurista<sup>72</sup>.

Per completare il quadro di questo complesso di riforme occorre rammentare la revisione pressoché contemporanea degli statuti civili e criminali, anch'essi adeguati poiché «... secundum varietatem temporum statuta quandoque varientur humana presertim cum urgens necessitas vel evidens utilitas exposcit ... »<sup>73</sup>. Ancora un elemento a dimostrazione di un ampio disegno riformatore e di un impegno reale di comprensione delle necessità pubbliche da parte dei governanti.

Le novità delle leggi del 1413 si muovono, come si è visto, nel senso di fissare nella società politica genovese, attraverso strumenti elettorali e minacce di sanzioni, alcuni principi di convivenza civile o, se si vuole, di 'libertà'. Le novità sono poi inserite in un tessuto costituzionale che mantiene sostanzialmente inalterate le articolazioni fondamentali già previste nel 1363.

---

<sup>69</sup> *Leges 1413*, cap. 68, cc. 84 v.-85 r.

<sup>70</sup> *Ibidem*, cap. 64, cc. 72 v.-73 r., « Qualiter debet fieri emenda, si damnum aliquod fuerit datum aliquibus Ianuensibus, occasione maleficii seu damni dati, per aliquem Ianuensem ».

<sup>71</sup> *Ibidem*, cap. 135, cc. 140 v.-149 v., « De quaestionibus, et causis coram consulibus rationis, celeriter terminandis ».

<sup>72</sup> *Ibidem*, cap. 133, c. 139 r.-v., « De proihibitis consiliis iurisperitomm coram officiis Mercantiae et Gazariae ».

<sup>73</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti cit.*, p. 158.

## 7. Tra due libertà recuperate e due compilazioni normative: dal 1413 al 1443

Rileva il Foglietta che nel 1413 «... si vide quanto poco possano le leggi a stabilire la quiete della città, quando gli animi sono d'invecchiati odi pregni, e dalli studi delle parti accesi: perciocché mai s'accesero maggiormente le parti, ne furono esercitate con maggior rabbia, che dipoi, che quelle leggi furono fatte ... »<sup>74</sup>: tornano a scontrarsi nobili e popolari, guelfi e ghibellini ed alle loro spalle si intravedono ancora potenze straniere, in questo caso, sempre a detta del Foglietta, i Milanesi e l'Imperatore. Lo stesso annalista ricorda che si perviene ad un accordo dopo l'intervento pacificatore di alcuni maggiorenti e l'assoldamento di duecento soldati forestieri per guardia della città<sup>75</sup>. Non sono estranee alla momentanea pacificazione ragioni economiche così esternate dal giureconsulto Barnaba Guano:

«... essendo intralasciati i traffichi marittimi, e lasciata del tutto da parte la mercatura e l'industria, e dismessi i lavori degli artefici, e de gli huomini, che lavorano con le braccia, le quali opere nella pace, e nella concordia della città ci nutriscono, e ci arricchiscono, ci affrettiamo di condurci per noi medesimi ad estrema povertà, e scarsità di tutte le cose, il che credo, che la più parte habbia già cominciato a sentire ... »<sup>76</sup>.

La verità di tali affermazioni e le capacità mediatrici del loro autore ottengono lo scopo di aggregare posizioni contrastanti: l'accordo prevede la rinuncia dell'Adorno al dogato e, nel 1415, in un consiglio di ottocento cittadini, «fu ordinato che s'eleggesse il Doge secondo la disposizione della nuova legge». La scelta cade proprio su Barnaba Guano il quale, stando sempre all'annalista, «governava ogni cosa con somma moderazione, e non si partiva dagli ordinamenti delle leggi, ne permetteva che fosse fatta violenza, o oltraggio ad alcuno, ed era di più diligentissimo osservatore della pietà e religione, e quando la bisogna lo ricercava, sapeva usare anche la severità ... »<sup>77</sup>.

Un uomo stimato, quindi, e una parentesi di legalità che dura però solo tre mesi, poiché le famiglie Adorno e Fregoso costringono il doge all'esilio, infrangono le norme elettorali ed impongono le ragioni della forza. Seguiamo ancora il racconto dell'Annalista: «... si adunarono nel palagio trecento

---

<sup>74</sup> U. FOGLIETTA, *Dell'Istorie di Genova* cit., p. 408.

<sup>75</sup> *Ibidem*, pp. 410-411.

<sup>76</sup> *Ibidem*, p. 410.

<sup>77</sup> *Ibidem*, p. 412.

cittadini de principali della città, ed elessero Tommaso Doge prosciogliendolo anche dalle leggi ... »<sup>78</sup>.

Malgrado le premesse, il dogato di Tommaso Fregoso non fu odioso alla popolazione in quanto «... havendo posto ogni suo pensiero in alleggerire il biasimo di havere occupato il principato a forza, e con tumulti, conseguì ciò in breve con molti benefici fatti alla patria, e con governare il principato con migliori arti, che non l'haveva acquistato ... »<sup>79</sup>.

Gli anni successivi al 1417 sono però marcati da ingerenze che hanno per protagonisti Alfonso d'Aragona e, soprattutto, Filippo Maria Visconti, i quali si appoggiano alle fazioni locali e indeboliscono il potere del doge<sup>80</sup>. Tommaso Fregoso resiste fino al 1421 quando « conoscendo d'haber gran disavvantaggio a combattere con Filippo, perché gli mancavano i danari, e gli animi de cittadini cominciavano a piegare ... consegnò a Filippo la città e il dominio co' medesimi patti, co' quali già Antoniotto Adorno l'havea donato al re di Francia, e rinunziò al Dogato ... »<sup>81</sup>.

Il richiamo ai patti di dedizione alla Francia, così duramente contestati al momento della riconquistata libertà, sono la più palese riprova della impossibilità di mantenere una politica autonoma di fronte alle pretese espansionistiche e annessionistiche dei più potenti Stati vicini. Si ricorre quindi ad un modello già collaudato che, almeno formalmente, mantiene spazi di autogoverno e concede ai mercanti vantaggi commerciali.

Quattordici anni dopo, nel 1435, i Visconti sono costretti a lasciare Genova, ma ancora una volta le pressioni maggiori, soprattutto di tipo militare, vengono dall'esterno, in particolar modo dai Fiorentini.

Sta imponendosi per Genova, quindi, quasi una costante di dipendenza, per la politica estera e l'equilibrio interno, dalle ragioni della politica internazionale. Lo stesso Foglietta che pur cerca la spiegazione degli avvenimenti all'interno del corpo socio-politico genovese e dei suoi contrasti per la acquisizione del dogato, si rende conto dell'importanza della situazione internazionale: egli annota che

---

<sup>78</sup> *Ibidem*, p. 414.

<sup>79</sup> *Ibidem*, p. 414.

<sup>80</sup> *Ibidem*, p. 416.

<sup>81</sup> *Ibidem*, p. 424.

« in quei tempi lo stato delle cose di Genova era sì fatto, che non potendo per legge ascendere alla maggioranza del sovrano magistrato, se non i cittadini popolari ... l'ambizione delle più potenti famiglie aspiranti a quel grado cagionò spesso fiato molte contese fra cittadini popolari, e più volte si venne dalle pratiche, e dagli uffici a tumulti, e alle sedizioni, e finalmente alle mani, e al ferro ... »;

ma più avanti ammette che

« ... a questi mali domestici s'aggiungeva che due maggiori Principi di tutta l'Italia, Alfonso e Filippo, capitali nimici al nome genovese, non ponevano mai fine di noiare Genova, e ancora essi la combattevano con le forze di lei, perché armavano contra di essa i suoi medesimi cittadini, secondo che ciascuno di loro non contento del presente stato uscendosi della patria, o per necessità, o per volontà andava a fare il suo esilio appresso l'uno o l'altro di loro ... »<sup>82</sup>.

Anche dopo la cacciata dei Visconti la gestione della ritrovata indipendenza non si dimostra impresa facile e la via più semplice, all'inizio, appare il ricorso ad una magistratura collegiale: « ... e come ... paressi che ogni cosa fussi favorevole alla nova libertà, furono designati sei presidenti della città, e defensori della libertà ... e a quelli fu data ampia balia, con questo, che non dovessero cambiare alcuna delle leggi consuete, ne derogare all'authorità de gli Antiani ... »<sup>83</sup>. Il rilievo assunto dalla collegialità come rappresentanza e mediazione di interessi contrapposti emerge anche in questo invito a non pregiudicare la competenza degli Anziani che, più dei Dogi, divengono il punto di riferimento delle varie fazioni in lotta.

I contrasti e le parzialità non accennano però a diminuire e « ... il magistrato creato per riformare, e rassettare le cose si mostrava in tutto freddo, e lento, che i favori delle fazioni erano cagione, che altri piegavano in questa, altri in quella parte ... », al punto che si decide ancora una volta, nel 1436, di ricorrere ad un doge nella persona di Isnardo Guarco<sup>84</sup>.

La legalità ristabilita dura in realtà solo una settimana (dal 28 marzo al 3 aprile 1436), in quanto Tommaso Fregoso risolve con le armi e a proprio favore quella che avrebbe potuto essere una sottile questione di legittimità costituzionale. Ancora molto efficace ci pare la descrizione che il Foglietta fa di questo episodio:

---

<sup>82</sup> *Ibidem*, pp. 470-471.

<sup>83</sup> A. GIUSTINIANI, *Castigatissimi Annali* cit., c. 198 r.

<sup>84</sup> U. FOGLIETTA, *Dell'Istorie di Genova* cit., p. 471.

« ... Tommaso Fregoso, che poco prima era entrato nella città ..., ragunata una grossa schiera di seguaci, e d'amici assaltò il palagio, e ributtata la guardia ragunò il Consiglio della città, e (si come gli ingegni de gli huomini sono davantaggio eloquenti a ricoprire le loro azioni con alcuna apparenza di ragione) disse che non era venuto per assalire la libertà della patria, o per opprimere la Repubblica, che a lui era più cara che la propria vita; ma a richiedere la sua ragione, o più tosto a continuarla: perciocché essendo egli Doge di Genova creato con libere voci, e legittimamente, e ponendo la salvezza della patria innanzi all'onore suo per liberarla da soprastanti mali, s'era bene uscito dalla città, e sofferto, che Filippo fusse fatto signore de genovesi; ma che non aveva mai rinunciato al magistrato. La onde cacciato Filippo, e scosso il giogo di lui rimaneva in esso salva la ragione del Dogato, che mai gli era stato tolto, però che non era venuto ad occupare le cose altrui, ne a cacciare Isnardo dall'onore concedutogli; ma si bene opponeva, che non era stato creato legittimamente; e perciò che la ragione del Dogato rimanendo nella persona sua non si poteva, vivente lui trasferire in altri, e domandò, che 'l Consiglio approvasse, questa sua domanda; onde con gran consentimento di tutti fu approvato Doge, e gli fu continuato il magistrato ... »<sup>85</sup>.

Le esperienze dei dogi deposti in passato, ed uno lo è stato proprio ad opera del Fregoso nel 1415, e soprattutto l'accettazione, al momento di lasciare il potere ai Visconti nel 1421, delle stesse capitolazioni che nel 1396 Antoniotto Adorno aveva sottoscritto con il re di Francia, rendono in realtà le tesi del nuovo doge, più che opinabili, ardite, ma forse la coscienza di questo lo ha consigliato a porre il problema sul tappeto solo dopo aver messo gli avversari in grado di non nuocergli militarmente.

Gli anni successivi sono ancora dominati dai tentativi dei Visconti e degli Aragonesi di intromettersi nelle faccende genovesi attraverso le fazioni che essi appoggiano, finché, nel 1442, si giunge alla detronizzazione di Tommaso Fregoso ed alla sua sostituzione, come sembra ormai divenire regola nei momenti politicamente più turbinosi, con una magistratura collegiale « i Capitani della libertà genovese ». Si ripete la storia di qualche anno prima:

« ... per le discordie loro questo magistrato hebbe tosto fine, che durò poco più di un mese, onde alli diciotto di Gennaio dell'anno seguente, fu con somma soddisfazione della città con molta quiete eletto Doge il medesimo M. Raffaello Adorno figliuolo di Giorgio e nipote d'Antoniotto che amendue furono Dogi ... »; contemporaneamente, « ... furono creati quattro cittadini, che con salutevoli leggi correggessero lo stato della Repubblica, e raffrenassero l'autorità del Doge, che si levava troppo in alto, e perciò porgeva opportunità alle disunioni, e alle discordie ... »<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> *Ibidem*, pp. 471-472.

<sup>86</sup> *Ibidem*, p. 481.

Al di là delle insistenze del Foglietta sul problema del doge, che non troverà riscontro nella nuova normativa, e di alcune sue inesattezze nel racconto, di cui parleremo, siamo di fronte all'ultima importante compilazione legislativa genovese prima delle riforme di Andrea Doria nel 1528.

#### 8. *Le riforme del 1443: l'iniziativa dei Capitani della libertà*

Contrariamente a quanto afferma il Foglietta ed a quanto comunemente riportato dalla storiografia, tra la fine del 1442 e l'inizio del 1443 ci sono due distinte fasi di attività normativa: la prima, patrocinata dai Capitani della libertà, dura fino all'elezione del doge Raffaele Adorno, avvenuta il 28 gennaio (e non il 18 come afferma il Foglietta), e la seconda, con caratteristiche abbastanza diverse dalla precedente, voluta dallo stesso doge e prolungatasi fino al febbraio 1443.

I manoscritti che ci tramandano la normativa in questione<sup>87</sup> si aprono alla data del 27 dicembre 1442, riportando una decisione dei Capitani tipica nel delineare l'atmosfera di timori e di incertezze in cui si muovono i governanti genovesi. Il titolo del passo è « De mittenda legatione domino duci Mediolani » e parte dalla considerazione che il duca milanese è forte e potente e, per di più, confinante con Genova, per cui egli può « multum rebus nostris et prodesse et obesse »<sup>88</sup>. I Capitani convocano sedici fra i più im-

---

<sup>87</sup> Il manoscritto principale è *Decreta et Statuta Communis Ianuae condita annis 1443 et 1444*, ASG, Biblioteca, ms. 136 (XV secolo); il secondo manoscritto è una copia del XVII secolo conservata presso la Biblioteca Civica Berio di Genova e segnata m.r. III. 26; il terzo è una copia del XVIII conservata presso la Biblioteca Universitaria di Genova e segnata B. III. 11 (A. OLIVIERI, *Carte e cronache* cit., p. 165, ne pubblica l'indice). Gli avvenimenti che hanno portato alla nuova legislazione si sono svolti fra la fine del 1442 e l'inizio del 1443 come mostra una attenta lettura dei manoscritti. La datazione 1443/1444 è la conseguenza di un errore di scrittura della prima data che appare nel manoscritto e che ha tratto in inganno i titolatori della raccolta.

<sup>88</sup> ASG, *Decreta*, 1443 cit., c. 1 r.: « Magnifici Domini Capitanei Ianuensis libertatis considerantes Illustrissimum Dominum ducem Mediolani cum propter eius opes et potentiam tum propter viciniam qua Ianuensis finibus iunctus est, posse multum rebus nostris et prodesse et obesse et convocatis ad se sedecim tantummodo civibus ex prestantioribus quos tota civitas habeat, atque delato illis iuramento celandi quicquid eis proponetur et ab eis decerneretur, proposuerunt eis an consideratis considerandis utile putent celebrem legationem decernere ad ipsum Illustrissimum Dominum ducem Mediolani que simul cum eo letetur super fundamentis huius vere libertatis nostre, que recenter iacta sunt, an sit potius a missione eiusmodi legationis desistendum. Cumque omnes sententiam dicere iussi fuissent tandem prevaluit sententia V. Nobilis Baptiste de Marinis qui consuluit non esse ad ipsum Illustrissimum Dominum du-



portanti cittadini, vincolandoli al segreto, e pongono il quesito se sia il caso di inviare una delegazione ufficiale al duca di Milano per spiegare le ragioni del rivolgimento interno che ha portato al governo dei Capitani ed alla fondazione a Genova di una ‘vera libertà’. Il parere accettato alla fine della discussione è di evitare una ambasceria ufficiale per i sospetti che potrebbe far nascere presso gli alleati dei genovesi: è certo più utile una missione segreta, « sub alia specie quam legationis », che spieghi le ragioni della rinuncia alla ufficialità ed illustri la riconquistata libertà. Singolari sono sia il procedimento che le soluzioni adottate, sintomo della coscienza dell’incertezza e della precarietà in cui si muovono i nuovi governanti genovesi.

Due giorni dopo, il 29 dicembre 1442, viene affrontato il tema della stabilizzazione dell’attuale assetto istituzionale con il capitolo « De confirmatione dominorum Capitaneorum »<sup>89</sup>. Si tratta di un testo in certo senso

---

cem celebrem legationem mittendam vel ex hoc precipue quod ea malas suspiciones afferre posse colligatis nostris; utilius immo ac tutius esse consuluit ut clam ad ipsum Dominum ducem aliquis mittatur sub alia specie quam legationis, qui sibi referat causa propter quas celebris legatio ad eum missa non sit. Item cum eo congratuletur super tanto bono recentis libertatis que dono Dei et opera celsitudinis sue parta est. In huius igitur executionem sententiae ab eisdem Magnificis Dominis Capitaneis creatus est vir Nobilis Iacobus Calvus ut Mediolanum accedat cum mandatis et instructionibus sibi dandis ».

<sup>89</sup> *Ibidem*, cc. 1 v.-2 v.: « Cum ad conspectum Magnificorum Dominorum Capitaneorum Ianuensis libertatis et Magnifici Consilii Dominorum Antianorum vocata fuissent spectabilia officia monete, provisionis Romanie et Sancti Georgii et preter ea plus quam centum cives ex prestantioribus quos tota civitas habeat; lecta est illis propositio tenoris infrascripti. Segnoi la caxiu per la qual voi sei demandae è quella che è dirò. Questi Magnifici Segnoi Capitani possia che alor è stacta dacta la cura e carrego de lo rezimento de questa citae pensando in quello chi aparten a lo ben e salvatiu de questa citae, monto meio van intendendo per experimento quello chi bezogna che no se intende ni per pensar ni per odi. E questo è natural cosa a ciascun penso che de tute le scientie no ne alcuna tanto certa quanto è la experientia. Inter liquae pensamenti soi elli intenden e provan esser necessarie a ogni rezimento reverentia e timor, senza liquae è difficile poi ben adrizar le cose. Ma principalissimamenti queste doe cose sun necessarie a ogni novo rezimento. Intenden etiam de che cambiando de doi in doi meixi li Capitanni difficile cosa è poi exequir alcuna cosa grande sea bonna quanto se voia. Penso che avanti che li fundamenti sean facti e che se incomense de edificar sun quelli li doi meixi passan e cossi la renovaciun de li Capitanni adduxe novi pensamenti e nove opinioin e a questo modo se desisterea spesa vota da exequir monte cose optime ben pensae e za incomesae. Par etiam de verisimile che in li caxi che pon ogni iorno supravegnir li Capitanni liquae seran per vexenda considerando lo breve termino so, debian solamente pensar in quelle cosse che aparterran a lo so tempo e de tute le altre lasseran lo pensamento a li soi successoi. E se sera bezogno far alcunne grande executioni e altri processi, no averan quella audacia ni se prenderan quelli carregghi chi serean de bezogno a administrar ben la republica. Lequae cose tute considerando li dicti Magnifici Signoi Capitanni e monte altre lequae

famoso poiché contiene una parte propositiva redatta in dialetto genovese: inizia affermando che ad ogni reggimento sono necessarie «reverentia et timore» ma non è certo possibile eseguire alcuna cosa grande che sia buona e severa quando i magistrati che devono attuarla, nella specie i Capitani, durano in carica solo due mesi. Finché «questo stao de vera e universa libertae sea fundao e stabilio come l'utilitate publica require», è opportuno prolungare il mandato di due di essi per un anno, per aver il tempo «de ordenar bene le cose e de correze e punir le cose malfaete, de extender li soi pensamenti in li tempi che sun a vegnir, e finalmente de considerar e disporre tuto lo stao de questa republica». I Capitani hanno già avuto per questa idea l'approvazione degli Anziani e di molti cittadini notabili (uno dei manoscritti riporta «cittadini nobili»!) e, «per servar le bonne usanze», presentano la proposta ad un organo straordinario comprendente, oltre ai Capitani ed agli Anziani, gli Uffici di Moneta, di Provisione di Romania, di San Giorgio e più di cento cittadini notabili. I voti favorevoli sono 131 e l'uso del termine *prevaluisse* fa pensare che la proposta abbia avuto dei contrasti. Una circostanza da porre in evidenza è la presenza dell'Ufficio di San Giorgio, completamente integrato nelle decisioni più importanti dello stato genovese.

---

è meio taxeir che dir, an cognossiuo e cognossen esser più cha necessario che persone che habian autoritae, reverentia, favoi, reputacium e possansa principalmenti abian per un tempo queste cure e carrego de queste execution; alo men fin questo stao de vera e universa libertae sea fundao e stabilio come lutilitae publica require. E perche questi effecti seguissen avean pensao che li Magnifici Messer Zoane Antonio Dafiesco e Meser Rafae Adorno in liquae è grande autoritae, reverenda, favor e possansa, fossen confirmae in questa dignitae a lo men per un ano, e de li avanti a bon piaxe de la cita indagandoghe de tempo in tempo per vexenda sexe compagni come za a incomensao. Penso che tassando questo a elli resterà principalmenti cura e carrego de ordinar ben le cose e de correze e punir le cose mal faete, de extender li soi pensamenti in li tempi che sun a vegnir, e finalmenti de considerar e disporre tuto lo stao de questa republica. Non tassando cossi, in ogni vexenda seran avanti passae li doi meixi cha che alcunna cosa grande se possa exequir. Ni sera chi se prenda carrego de execution, ni chi provega ali perighi se non a la iornà. Sun la qual materia habiando questi Magnifici Segnoi Capitanii conferto cun li Magnifici Segnoi Antiaim e cun monti notabili citain han trovao universalmenti questo lor pensamento eser grandemente lodao. E per questa caxun per servar le bonne uzanse ve han facto demandar coci, e han volsuo esser serve propozo lo lor pensamento a fin che voi conscie se è ben far questa deliberation o no. Super quibus quidem ita propositis cum plerique sententias dixissent, tandem collectis vocibus comperitum est sententiam Spectati legumdoctoris Domini Damiani Pallavicini in quam voces centum ac triginta et una convenerunt prevaluisse. Is memoratis et omnibus ad propositum facientibus consuluit prenomatos Dominos Iohannem Antonium de Flisco et Dominum Raphaelem Adurnum confirmandos esse in hac dignitate capitaneatus per annum unum dumtaxat, prout in propositis memoratum est ».

Nella stessa seduta si continua a discutere sulla proposta di coloro che chiedono di prefissare i limiti del potere dei Capitani e le regole con cui la repubblica deve essere governata. Lo sbocco è l'immediata nomina di dodici cittadini « qui veteres regulas examinent et prout eis videbitur reforment. Et condito novo volumine regularum decernant ac declarent non solum arbitrium ac potestatem Magnificorum dominorum Capitaneorum sed etiam omnia ad universum regimen Ianuensis reipublice pertinentia »<sup>90</sup>.

Un'altra decisione riguarda la nomina del podestà: tradizionalmente si sceglie un giurista forestiero proveniente da una città lontana da Genova almeno cento miglia, ma ci si chiede se sia il caso, questa volta, di nominare un cittadino genovese o un confinante. Non sono spiegate le ragioni contingenti che consiglierebbero l'abbandono di un sistema collaudato e delle maggiori garanzie di imparzialità che esso offre, ma *omnes aut fere omnes*, cioè la quasi unanimità dei presenti si oppone e si attesta sul sistema del giudice forestiero finora seguito<sup>91</sup>.

In una seduta notturna, lo stesso giorno, si definiscono meglio i poteri attribuiti ai *conditores regularum*, che risultano di ampiezza ed ambiziosità veramente notevoli: essi si possono muovere

« cum amplissima ac generalissima auctoritate, arbitrio ac potestate irritandi et abrogandi eas regulas, quas conditionibus temporum ac moribus hominum parum convenire

---

<sup>90</sup> *Ibidem*, c. 2 v.: « Post hec cum plerique surrexissent ac dixissent potissimum expedire ut declaretur quo arbitrio ac potestate ipsi Magnifici Domini Capitanei functuri sint, et sub quibus nam regulis rempublicam administraturi cum quidam etiam in hac materia multa memorassent; collectis vocibus inventum est prevaluisse sententiam generosi videlicet Tedisii de Auria in quam voces centum decem ac septem convenerunt. Hic consuluit quod Magnifici Domini Capitanei simul cum Magnificis Dominis Antianis ac Spectabilibus officialibus monete, provisionis Romanie et Sancti Georgii deligant cives duodecim ex prestantioribus civitatis qui omnes simul iuncti constituent duodecim cives regulatores ex prestantioribus et prudentioribus civitatis, qui veteres regulas examinent corrigant et prout eis videbitur reforment. Et condito novo volumine regularum decernant ac declarent non solum arbitrium ac potestatem Magnificorum Dominorum Capitaneorum sed etiam omnia ad universum regimen Ianuensis reipublice pertinentia ».

<sup>91</sup> *Ibidem*, c. 3 r.: « Item cum in ipso concilio propositum fuisset maxime pertinere ad rectam reipublice administrationem deligi prestantem aliquem virum in potestatem Ianue, memoratumque fuisse deligi posse ad id munus aut aliquem civem Ianue aut alium quempiam vicinum finibus Ianuensis aut alium externum distantem saltem milia centum. Et super eiusmodi electione iussi fuissent qui aderant, sententiam dicere omnes aut fere omnes consulerent nequaquam deligi civem Ianuensem. Sed potius et omnino quempiam alium distantem centum miliaria, prout in veteribus regulis sancitum est ».

iudicabunt. Novasque regulas condendi sub quibus non solum Magnifici d. Capitanei Magnificumque consilium dominorum Antianorum muneribus reipublice fungantur, sed quas etiam ceteri magistratus et universa civitas sibi impositas esse sciunt. Atque insuper etiam mandandi et comprobandi ex veteribus regulis eas quas utiles et moribus hominum accommodatas esse censebunt: dantes et attribuentes ipsis conditoribus regularum in his omnibus que dicta sunt: et in dependentibus, emergentibus et connexis ab eis omnimodam potestatem cum plenissimo ac latissimo arbitrio totamque demum auctoritatem quam ipsum commune Ianue habere cognoscitur, ita demum ut nullo unquam tempore quisquam obiicere aut cavilari possit eisdem conditoribus regularum auctoritatem quovis modo defuisse ... »<sup>92</sup>.

Potestà quindi di ridefinire i poteri del vertice dello stato anche in rapporto alle altre magistrature minori e di intervenire nei campi della vita pubblica regolati da norme ormai inattuali, ed i riformatori, con alla testa il giurista Damiano Pallavicino, prendono molto sul serio il compito ad essi assegnato. In una ventina di giorni, tanto è il tempo che passa fino alla elezione di Raffaele Adorno a doge, riescono a varare alcune norme dalle quali appare evidente lo sforzo di risolvere una serie di problemi nello spirito dell'ampio mandato ad essi affidato. Il lavoro della commissione viene interrotto troppo presto, ma il materiale che essa ha elaborato dimostra l'esistenza di una volontà innovativa rispetto alle legislazioni del passato.

I trentasei capitoli approntati concernono quasi esclusivamente la nuova struttura del vertice della repubblica – con i Capitani e gli Anziani – e la disciplina, non sempre nuova, di altri uffici dello stato. Significativo è, nel primo capitolo, prima di passare alla determinazione delle competenze, il giuramento richiesto ai magistrati di difendere la 'libertà', che, pur legandosi drammaticamente a difficili e recenti periodi di servaggio, riporta gli echi dei brevi comunali e del glorioso periodo repubblicano ad essi collegato<sup>93</sup>.

---

<sup>92</sup> *Ibidem*, cc. 3 r.-4 r.

<sup>93</sup> *Ibidem*, c. 4 v., cap. 1, « De iuramento prestando a Magistratibus et aliis pro defensione status publice libertatis »: « Sancimus ac decernimus quod Magnifici Capitanei, Magnifici Domini Antiani, Magnifici potestates Ianue totaque eius curia, Capitaneus palatii publici, Capitaneus platee palatii ductores peditum atque equitum quos quamdoque conduci publico stipendio contingat, vicarius curie Dominorum Capitaneorum ac milites eorum et demum omnes qui vel auctoritate in consulendo vel prefectura aliqua togata aut militari quovis modo fungentur in ipso initio iurare teneantur quod hunc statum publice libertatis bona fide summo studio ac totis viribus tuebuntur sustinebunt, iuvabunt nec quicquam recte aut indirecte comitent quod in lesionem vel detrimentum eius cedere suspicentur ».

I Capitani possono intervenire alle riunioni degli Anziani e con essi esaminare *publica negotia*: a tale attività consultiva e decisionale si affianca quella esecutiva che viene esercitata dai Capitani a rotazione, sempre affiancati dagli Anziani, secondo un turno settimanale. Con la stessa rotazione essi presiedono il Consiglio degli Anziani per gestire i «*negotia privatorum*», la «*administratio iuris*» e non meglio identificati «*cetera negotia*». Hanno poi la facoltà di spendere una certa somma per coadiuvare la cattura dei rei di lesa maestà e possono concedere salvacondotti purché non si riferiscano a «*vectigalia seu cabellas illius anni*»<sup>94</sup>.

---

<sup>94</sup> *Ibidem*, cc. 5 v.-6 v., cap. 4, «*De potestate ac iurisdictione Dominorum Capitaneorum*»: «*Sancimus ac decernimus quod Magnifici Domini Capitanei quorum potestas duos tantummodo menses duratura est quacumque eis videbitur possint vel descendere in Consilium Dominorum Antianorum, vel ipsum Consilium ad se vocare et simul cum ipsis Dominis Antianis consultare, decernere ac statuere super omnibus rebus, quas cognoverunt ad publica negotia pertinere. In quibus quidem statuendis quisque ipsorum Capitaneorum quotcumque fuerint habeant vocem unam sed prorsus et omnino teneantur semel in ebdomada saltem sex eorum vacare cum ipsis Dominis Antianis rebus ac negociis publicis, non solum consultando ac decernendo sed etiam exequendo que utilia videbuntur. Qua die nequaquam intendatur nisi eiusmodi negociis publicis reiectis prorsus rebus privatorum. Et in his omnibus sic agitandis ac decernendis et exequendis quisque eorum habeant vocem unam. Verum ut privatorum quoque utilitas et iuris administratio nullo pacto negligantur, sancimus et decernimus quod omni ebdomade unus eorum per solitas colorum vicissitudines presideat Consilio et simul cum Magnificis Dominis Antianis intendat negociis privatorum administrationi iuris et ceteris negociis que tunc agitari continget. Ita demum ut in octo ebdomadibus Domini octo Capitanei per equas vicissitudines Consilio presint quasque videlicet ebdomade sua. Quo tempore is qui Consilio preerit omnibus negociis que in Consilio gerentur et in omnibus que tunc ibi statuuntur ut fient habeant voces duas. Item quam parum admodum prodesse equas sanctasque leges tulisse nisi malorum iudicia qui bonis legibus adversantur et terrore coerceatur et meritis penas luat, sancimus ac decernimus qui Magnifici Domini Capitanei teneantur intente vigilare ut rebelles, forestati, contumaces, inobedientes et eiusmodi genus hominum qui lese maiestatis rei sint, capiantur et in manum Communis Ianue sive officium suorum perducantur. Et casu quo capi non possint intendere eorum neci et exilio vel expulsionem ex toto Ianuensi districtu et ex omni ditione Communis Ianue. Pro quibus quidem sic capiendis, interficiendis et ut dictum est fugandis ac depellendis liceat ipsis Magnificis Dominis Capitaneis videlicet sex ex eis concordantibus impendere de publico erario libras duo milia quingentas absque alicuius Magistratus officii vel private persone auctoritate noticia vel consilio illis modis ac viis que eisdem Dominis Capitaneis vel sex eis meliores videbuntur. Et si forsitam ea summa non suffecisset et eis videretur ad hec que dicta sunt perficienda aliis peccuniis opus esse, tunc quam primam rationem reddiderint ipsarum librarum duarum milium quingentarum in hos usus compsumptarum, eaque racione fuerit acceptata liceat ipsis ad se vocare Magnificos Dominos Antianos et officium monete et ab eis petere ut decernant alias peccuniarum summas in hos usus erogandas. Et quantum fuerit tunc ab ipsis Dominis Capitaneis, Consilio et Officio monete decretum seu permissum posse impendi, tantum liceat rursus eisdem Dominis Capitaneis sive*

Non innovativa nella sostanza appare invece la disciplina della elezione degli Anziani, se si eccettua la partecipazione del Banco di San Giorgio<sup>95</sup>,

---

sex eorum in perniciem eiusmodi pravorum hominum erogare. Inhibemus tamen et omnino interdicimus eisdem Dominis Capitaneis ut clam, vel palam directe vel indirecte, sub aliqua etiam specie publice utilitatis quantumcumque verisimili possint aliquid impendere in stipendia vel provisiones secretas. Item sancimus ac decernimus quod quotienscumque eisdem Dominis Capitaneis utile videatur, liceat eis salvosconductus concedere per mensem unicum et uni persone semel tantum. Ita tamen quod eiusmodi salvosconductus nequaquam extendatur ad vectigalia seu cabellas illius anni. Et si forsitam ad aliqua alia debita cuiusvis generis ac nominis extenderetur, restringatur semper declarationem commandi dierum octo vel etiam pauciorum si equius videbitur. In qua quidem salvosconductus dacione ipsi Domini Capitanei vel saltem sex eorum debeant esse concordēs. Et si forte publica utilitas exigere videretur ut is cui eiusmodi salvosconductus semel datus esset, rursus alium salvosconductum posset impetrare, non liceat secundum dari ab ipsis Dominis Capitaneis nisi cum assensu et auctoritate Magnifici Consilii Dominorum Antianorum. In electione vero officii monete sancimus ac decernimus ut unus tantum ex Dominis Capitaneis presens sit, ille eorum in quem saltem quinque ex ipsis concordēs fuerunt, qui in creandis novis officialibus monete habeant voces duas, et cum ad calculos pervenietur iaciat calculos duos ».

<sup>95</sup> *Ibidem*, cc. 7 r.-8 r., cap. 5, « Qua forma eligi debeant Domini Antiani »: « Sancimus ac decernimus quod appropinquante fine quarti mensis cuiusque Antianatus Magnifici Domini Capitanei convocari debeant ipsos Dominos Antianos, officiales monete, officiales provisionis Romanie et protectores Sancti Georgii. Ita ut et in ipsis et in omni officio sit legitimus ibique proponere necessitatem novi Antianatus creandi. Et post sermones qui in examine talis materie convenientes sunt, eligere debeant cives octo servatis colorum equalitatibus. Qui mox in palatium deducantur, post quorum adventum ipsi Domini Capitanei inter se statuunt quisnam unus ipsorum interesse debeat creationi Antianorum. Et ille in quem saltem quinque Dominorum Capitaneorum convenient eiusmodi electionis curam habeant. Atque ita abeuntibus reliquis Capitaneis cum ceteris officialibus solus ipse octo electores ad se venire iubeat et sub examine calculorum qui erunt decem numero ipse Dominus Capitaneus et octo electores novos Antianos creent, delato prius eisdem electoribus iuramento quod eligent duodecim Antianos ex civibus illis quos in tota urbe ac suburbis meliores, aptiores presentis status amantiores esse arbitrabuntur. In qua quidem electione idem Dominus Capitaneus et duplicem vocem habeat et geminos calculos in urnam mittat. Eligant autem duodecim Antianos quorum pars dimidia sit ex Nobilibus albis ac nigris equalitate servata. Pars alia dimidia ex popularibus quorum tres mercatores sint et tres reliqui artifices, etiam colorum paritate servata. Nec tamen negligent animadvertere ad Dominos Antianos qui iam anno uno eo munere functi fuissent ut ex hac et eiusmodi considerationibus boni mores et eque vicissitudines quantum licebit in tota civitate fruentur. Nec liceat cuiquam sic electo excusare se aut id munus recusare, nisi manifeste cognoscatur efficacis ratio excusationis sue iudicio Domini Capitanei qui tunc Consilio presidebit, et ipsius Consilii. Qui si excusantis se rationes acceptaverint alium loco eius subrogent sub examine tamen calculorum in qua subrogatione idem Dominus Capitaneus geminos calculos mittat. Ea creatione Antianorum facta deferatur illis iuramentum quod in veteribus regulis declaratum est. Similique ratione qua die in palatium accessuri erunt, convenient mane in Sanctum Laurentium misam audiant in ede Beati Iohannis Baptiste. Et cetera omnia faciant que in veteribus regulis statuta sunt. Post hoc in palatium ascendant atque ibi iuramentum subeant, quod novis Antianis in ipso initio deferri mos est ».

mentre è abbastanza curioso che, a difesa del prestigio dello stato, si preveda la designazione di un «vir doctus et idoneus», anche estraneo alla magistratura dei Capitani e degli Anziani, per incontrare e intrattenere degnamente le delegazioni diplomatiche straniere: il livello culturale dei reggitori ufficiali deve essere veramente modesto e si vuol evitare che per colpa loro ci sia «dedecus et irrisum nominis Ianuensis»<sup>96</sup>.

Si passa poi alla regolamentazione di una serie di magistrature, ad incominciare dal podestà, e vengono fissate le norme generali per la collazione degli uffici.

Una ricerca di maggiore moralità unita al pessimismo sulla capacità degli uomini di mantenersi incorrotti emerge in diverse norme. Già parlando del Vicario dei Capitani che viene staccato dalla *familia* addetta ai supremi reggitori per divenire un dipendente diretto dello stato, si afferma che «innocentiorum incorruptiorumque hoc pacto prestare se possit quod si alieno cibo alatur et aliunde quam a communi stipendium accipiat»<sup>97</sup>. Si ritiene anche opportuno trattare bene i podestà perché mantengano integrità e virtù, o almeno la vendano a caro prezzo<sup>98</sup>, ma questa logica è completamente rovesciata nel

---

<sup>96</sup> *Ibidem*, c. 8 r.-v., cap. 6, «Quisnam rendere debeat Legationibus alienigenarum»: «Scientes Prioratui Dominorum Antianorum aliquando preesse viros indoctos et reddendis responsionibus parum idoneos que res apud legatos exterarum nationum quos audiri contigit, plerumque peperit dedecus et irrisum nominis Ianuensis, sancimus ac decernimus quod sempercumque audienda erit aliqua legatio principum vel comitatum aut cuiusvis nationis externe, priusquam legatio illa ad presentiam Magnificorum Dominorum Capitaneorum et Consilii admittatur, inter eos consultari debeant ac decerni quisnam ipsi legationi responsionem daturus sit et si in eis fuerit vir aliquis doctus et idoneus, is legationi respondeat nullo habito respectu ad eum qui tunc in Prioratu sedebit. Si vero nec in eis tunc esset vir aliquis satis idoneus volumus ut civis aliquis ab eis deligatur, quem idoneum dandis responsionibus iudicaverint. Isque sedere iubeatur et legationi respondere».

<sup>97</sup> *Ibidem*, c. 5 r.-v., cap. 3, «De Vicario Magnificorum Dominorum Capitaneorum»: «Ut autem vicarius Dominorum Capitaneorum maiore libertate fruatur nec alicui Capitaneorum videri possit obnoxius, sancimus ac decernimus ut ex erario publico annuatim sibi persolvantur libre tricente et septuagintaquinque pro quatuor equas pensiones hoc est singuli tribus mensibus pars quarta, que summa numerari sibi intelligatur pro suis salariis et alimentis ac sumptibus famulorum sive unum sive plures habere velit. Arbitramur enim quod innocentiorum incorruptiorumque hoc pacto prestare se possit quam si alieno cibo alatur et aliunde quam a Communi stipendium accipiat».

<sup>98</sup> *Ibidem*, cc. 8 v.-9 r., cap. 8, «De salariis et familia potestatis Ianue»: «Cognoscentes omnem rempublicam omnemque hominum cetum vinculo potissimum iusticie contineri, que quidem incorrupta non redditur nisi a viris integris et incorruptis quorum integritas et virtus

caso dei consoli delle *calleghe*, addetti ai pubblici incanti e a problemi di gabelle, per i quali si decide di non erogare in futuro il salario, dal momento che la percezione dello stesso, forse per l'impegno continuativo ed esclusivo loro richiesto, li rende facili alla corruzione. Con questa nuova normativa si nega loro il salario ma si diminuisce, al contempo, la continuità della loro attività<sup>99</sup>. Nello stesso spirito moralizzatore si puniscono i notai eccessivamente esosi<sup>100</sup>; si sottopongono gli ufficiali agli stessi oneri degli altri cittadini<sup>101</sup>;

---

caro certe emi non potest, sancimus ac decernimus ut ex stipendio ac provisione potestatum Ianue nihil prorsus minuatur immo habeant deinceps ac teneant equos, famulos, milites, ser-vientes et totam familiam que in veteribus regulis declarata est. Parique ratione percipiant salaria et provisiones in ipsis regulis taxatas. Quas quidem regulas anno MCCCCXIII<sup>o</sup> conditas a nobis diligenter examinatas, quatenus respiciunt ordinem salaria, provisiones ac familiam potestatum, comprobandas duximus et omnino servari sine aliqua immutatione, decernimus ut sic sanctos et innocentes potestates habeamus; et ipsi magnam familiam alentes rerum executiones commodius perficiant ».

<sup>99</sup> *Ibidem*, c. 9 r.-v., cap. 9, « De consulibus calegarum sine salario creandis »: « Experientia rerum omnium magistra edocuit consules calegarum qui cum salario creari solent, corruptius agere solitos. Quam ob rem sancimus ac decernimus ut deinceps in sacculis includantur nomina civium qui consulatui calegarum idonei iudicentur. Et quibus sacculis servata semper colorum equalitate et bona vicissitudine, educantur postea quatuor nomina civium qui per quatuor menses sint consules calegarum. Ita ut ter in anno is magistratus renovetur. Nec ullum percipiat stipendium vel salarium, ut fieri solet in creandis officialibus gazarie. Qui consules obligati sint omnes controversias coram se motas decidere ac finire. Et tamen habere possint eam quietem et vicissitudinem que Dominis Sindicatoribus permessa est, ut aliquot diebus ebdomadis omnes quatuor ad iusdicendum conveniant. Reliquis diebus duo tantum sedeant et expeditioni curarum intendant ».

<sup>100</sup> *Ibidem*, c. 14 r., cap. 12, « De solutionibus Notariorum »: « Sancimus ac decernimus quod omnes Magistratus affixam parieti teneant tabulam que normam dat solutionibus Notariorum, quod que si Notarius vel subscriba quispiam inveniatur excessisse legem solutionis sue mox privetur ille scribania et hic subscribania et preterea condemnatus esse intelligatur ad duodecuplum. Cuius utriusque rei iudex sit et executionem faciat officium Sindicatorum Communis ».

<sup>101</sup> *Ibidem*, c. 14 r., cap. 13, « Quod officia vel scribanie neminem exemptum faciant ab oneribus publicis »: « Sancimus ac decernimus quod nec scribe officii monete, nec impense ordinarie, nec statutorum, nec aliquorum mutuorum vel avariarum, nec sindicatorum aut alterius officii vel Magistratus, vice Capitanei nec demum quipiam alii pretextu vel occasione officiorum quibus fungantur, vel scribaniarum in quibus constituti sint pretendere vel allegare possint se immunes vel exemptos esse a solutionibus avariarum, mutuorum et aliorum onerorum publicorum; solis tamen Cancellariis exceptis et duodecim nunciis targetarum, quos constat multum iam seculis exemptos esse solere ».



si vieta il cumulo delle cariche<sup>102</sup> e la loro durata prolungata<sup>103</sup>; si vieta l'utilizzazione di funzionari che abbiano esercitato l'ufficio l'anno precedente a fianco del magistrato scaduto<sup>104</sup>, e si inibisce l'esercizio di una funzione pubblica nel luogo in cui l'aspirante ufficiale sia nato o da cui provenga<sup>105</sup>; si richiede la prestazione di garanzie da tutti gli ufficiali, si impone la fedeltà ai rettori delle terre convenzionate e l'obbligo di innalzare solo le insegne del comune<sup>106</sup>. Contemporaneamente si intensificano i controlli dei Sindacato-

---

<sup>102</sup> *Ibidem*, c. 15 r., cap. 18, « Quod nemo habeat eodem tempore duplex officium aut geminam scribaniam »: « Ut bona equaque vicissitudo que omnibus grata videtur, facilius inter omnes servari queat; sancimus ac decernimus quod nemo eodem tempore habere aut exercere possit geminum officium aut geminam scribaniam immo altero vel altera privetur ad quod vel qua alius eligatur ». È interessante anche la minuziosa casistica riguardante gli ufficiali deceduti durante l'espletamento dell'ufficio (*Ibidem*, cc. 19 r.-20 r., cap. 31, « Quomodo solvendum sit officialibus decedentibus in officio »).

<sup>103</sup> *Ibidem*, c. 16 r., cap. 21, « Quod scribanie que per Collatores conferri non solent habeant etiam annuam vicissitudinem »: « Cognoscentes multa esse officia multasque scribanias in quibus diuturnitas temporis homines efficit deteriores; sancimus ac decernimus quod scribanie officii monete, impense ordinarie, vicarii Dominorum Capitaneorum, statutorum, sindicorum, officii lanarum et si que sunt eiusmodi qui per generales collatores officiorum conferri non solent, habeant nihilo minus annuam vicissitudinem more aliarum. Ita ut hi ad quos ius atque auctoritas conferendi illas pertinet, teneantur singulis annis in unaquaque earum novos scribas eligere »; *Ibidem*, c. 17 r., cap. 24, « Quod nemo possit in eodem officio ultra annum confirmari: Cum experientia longoque usu compertum sit rectores ex temporis diuturnitate nequaquam fieri meliores; sancimus ac decernimus quod nemo rectorum vel castellanorum qui in aliqua parte Ianuensis districtu accessuri sint, confirmari possit ultra annum in officio vel castellania, cui pre-fuit; aliquo pretextu vel colore etiam evidentis ac manifeste utilitatis cum verisimile sit raro quemquam adeo bonum esse rectorem cui eque bonus succedere non possit ».

<sup>104</sup> *Ibidem*, c. 17 r., cap. 25, « Quod Vicarii ripariarum non retineant iudicem vel familiam precessoris »: « Sancimus ac decernimus quod aliquis vicariorum quatuor qui in Ianuensi districtu preesse solent, non possit directe vel indirecte secum habere vel in officio retinere aliquem iudicem vel militem alicuius precessorum suorum nisi plenum triennium postea intercessisset; sub qualibet gravi pena, arbitrio sindicorum taxanda et ex suis salariis retinenda ».

<sup>105</sup> *Ibidem*, cc. 14 v.-15 r., cap. 16, « Quod nullus possit esse Rector, Castellanus aut Scriba terre unde sit oriundus »: « Ut rectores, castellani et scribe recisis amiciciarum et inimiciciarum affectibus, rectius ac sanctius officio fungantur; sancimus ac decernimus quod nemo qui vel ipse vel pater eius natus sit in aliquo loco vel ipse in eo habitet, eligi possit castellanus aut rector vel scriba illius loci, immo ex ipsa origine vel habitatione hoc ipsum omnino prohibitum esse intelligatur ».

<sup>106</sup> *Ibidem*, fo. 18 r., cap. 28, « De Rectoribus terrarum conventionatarum »: « Sancimus ac decernimus quod aliquis quicunque eligatur potestas aut rector alicuius civitatis aut terre conventionate non possit oblatum sibi officium quomodolibet acceptare, nisi prius ad Magni-

ri<sup>107</sup>, e si ribadisce per gli ufficiali il divieto di accettare doni che possano « dignitatem reipublice Ianuensis minuere vel iusticiam corrumpere »<sup>108</sup>.

---

ficos Dominos Capitaneos et Consilium accesserit et notificata electione sua ab illis obtinuerit licentia scriptam acceptandi. Qui tamen postquam in eo officio annum impleverit, confirmari nequaquam possit, vel in eo ultra annum remanere, sub qualibet gravi pena arbitrio sindicatorum taxanda et exigenda; *Ibidem*, c. 18 r.-v., cap. 29, « Ut omnes officiales satsident »: « Ut hi qui in Magistratibus vel officiis male se gesserint promptius puniri possint; sancimus ac decernimus quod omnes potestates, vicarii, rectores, castellani, officiales et scribe priusquam a Cancellaria expendantur, satsident sub formis et de quantitibus inferius declaratis ... Reliqui omnes officiales et scribe satsident a libris centum usque in triamilia, iudicio Magnificorum Dominorum Capitaneorum et Consilii. Sed precipue et omnino consul Caphe, potestas Pere, capitaneus Famaguste, ceterique rectores transmarini promittere ac satsidare teneantur quod finito tempore regiminis sui aut permittent Ianuam aut saltem secum afferent omnes processus et condemnationes, quas ab eis factas fuisse continget. Quique hos processus intra dies quindecim presentabunt perfectos et signatos eisdem Magnificis Dominis Capitaneis et Consilio vel saltem officio Dominorum Sindicatorum. Et quod de transmarinis rectoribus dictum est, hoc idem intelligatur de ceteris rectoribus tam in Ianuensi districtu quam extra ubilibet terrarum constitutis, dies autem quindecim presentandis processibus constituti a prima die adventus cuiusque rectoris numerari ac defluere incipiant. Et teneantur cancellarii non dare litteras vel alia expeditionum precepta ullis rectoribus nisi prius satsdatum fuerint in forma iandicta; sub pena pecuniarii ac sindicamenti librarum quinquaginta. Ipsique rectores et scribe qui sine his fideiussionibus ad officia vel scribanias accederent, cadant in penam a libris decem, usque in centum arbitrio Dominorum Sindicatorum Communis »; *Ibidem*, c. 17 r.-v., cap. 26, « Quod officiales Communis Ianue non deferant alia insignia quam Communis »: « Ut Maiestas et decus rei publice Ianuensis etiam in minoribus rebus non negligantur; sancimus ac decernimus quod prefecti, capitanei terrestres ac maritimi, vicarii, potestates, rectores, castellani, ceterique officialibus Communis Ianue deferre teneantur omnino insignia Communis. Nec alia insignia quam sua propria et ipsius Communis terre possint in suis vexillis signis et clipeis, ita tamen ut insignia Communis in loco semper digniore affigantur et collocentur, sub qualibet gravi pena arbitrio sindicatorum taxanda et exigenda ».

<sup>107</sup> *Ibidem*, cc. 15 v.-16 r., cap. 20, « De Vicecapitaneis maiore cura sindicandis »: « Quoniam in longum usum vel potius abusum deductum est ut scribanie vicecapitaneorum ipsae cedant in salarium ac mercedem suam; sancimus ac decernimus ut sindicatores Communis Ianue presentes et futuri singulari cura animadvertant ne scribe illius cure debitam solutionum suarum normam excedant, neve cupidine lucri cause illius cure in longius protrahantur. Et demum quotiens ad eos querele contra vicecapitaneos aut verum scribas ad eos deferentur, intensius animadvertant ad Curiam illam quam ad unam quamvis aliam attempta potissimum ipsarum scribaniarum suspicione ».

<sup>108</sup> *Ibidem*, c. 17 v., cap. 27, « Quod Rectores vel officiales Communis dona accipere non possint »: « Ne forte dona aut aliquod munerum genus possit vel dignitatem reipublice Ianuensis minuere vel iusticiam corrumpere; sancimus ac decernimus quod aliquis potestas, rector, vel officialis ubiis terrarum Communis Ianue constitutus non possit clam vel palam pro se vel alium habere aut quovis modo recipere aliquid donum, munus, largitionem vel etiam provvisionem a quovis Domino Communitate vel privata persona, preterquam levia munuscula esui aut potui

Un capitolo più generale, infarcito di cautele e divieti, si prefigge lo scopo di riordinare i modi di conferimento degli uffici perché sono stati molti i mali a cui, in passato e di recente, ha dato origine la loro « inordinata collatio »<sup>109</sup>. Questo testo è forse il risultato più completo sia del compro-

---

accommodata, que ... intra paucissimos dies corruptibilia sint; sub qualibet gravi pena arbitrio sindicorum taxanda et exigenda. Quod vero in alicuius regnis, imperiis vel civitatibus pro Communi Ianue constituti sunt; his similiter nequaquam liceat clam vel palam per se vel per alium accipere vel retinere aliqua dona nisi eiusmodi superius declarata sunt. Excepto tamen quod liceat potestatis Pere, consuli Caphe, capitaneo Famaguste accipere equos acipitres et eiusmodi volucres quarum tamen rerum precium in utilitatem publicam convertatur ».

<sup>109</sup> *Ibidem*, cc. 9 v.-13 v., cap. 10, « Qua forma officia conferenda sint »: « Quantum malorum sepe attulerit inordinata officiorum collatio non modo Ianuensi rei publice sed illis etiam populis qui iniquos rectores perpassi sunt, et vetera et recentia tempora documento sunt. Huic igitur malo quantum Deus permiserit occurrere cupientes, sancimus ac decernimus quod singulis annis in ipso decembris initio Magnifici Domini Capitanei simul cum Dominis Antianis fieri iubeant librum, qui requirentium vulgo dicitur, ipsaquemet die octo cives servatis coloribus et debita vicissitudine creent qui declarent quenam unicuique colori officia et scribanie obveniant. Eaque declaratione facta, id ipsum in libro requirentium adnotetur. Ut qui officia petiti sunt non ignorent ea que colori suo assignata fuerint. Deinde liber ipse exponatur populo pauculis diebus facta voce preconis noticia populo eius temporis quod prefixerint adnotationi eorum qui officia petere voluerint. Post hec eo tempore exacto mox Magnifici Domini Capitanei et Consilium vocare teneantur officia monete, provisionis Romanie et Sanctigeorgii. Cumque aderit legitimus numerus tam vocantium quam vocatorum, deferatur omnibus iuramentum quod constituent duodecim cives servatis coloribus ac vicissitudinibus ac bonis moribus civitatis ex his quos prestantiores et huic operi aptiores putaverint. Quo iuramento prestito moneatur hos duodecim cives sub calculorum censura creare. Ita tamen ut nemo pater, frater aut filius alicuius deligentium nominare aut deligi possit. Qui duodecim sub hac forma et lege creati deducantur in locum archanum et ceteris inaccessibilem, in quo ipsi soli cum uno Cancellariorum includantur; delato eis ante omnia iuramento quod ipsi sub iudicio calculorum deligent vigintiquatuor cives collatores officiorum servatis coloribus vicissitudinibus ac statutis et bonis moribus civitatis, ut dictum est. Ex illis videlicet quos aptiores ac meliores ac reipublice amantiore esse arbitrabuntur. Atque ita ipsi soli duodecim in archano loco sepositi nullo alio presente preter Cancellarium, creent vigintiquatuor officiorum collatores. In quorum quidem vigintiquatuor creatione servetur hec forma. Qui videlicet ipsi duodecim eligentes adnotari faciant ex uno quoque quatuor colorum quos voluerint, dummodo ex uno colore non adnotentur supra duodenarium numerum, citra vero eum numerum nominari possit, si ad laboris evitacionem placuerit ipsis eligentibus pauciores nominare. Hac igitur nominatione sic facta omnes percenseantur sub calculis et sex illi ex uno quoque colore in quos plures calculi convenerint, creati esse intelligantur, etiam si in unius creationem paucissimi calculi convenirent declarato tamen quod nemo pater, frater, aut filius illorum duodecim possit in vigintiquatuor collatoribus creandis nominari. His igitur collatoribus viginti quatuor sic delectis, mox fiat noticia creationis sue Magnificis Dominis Capitaneis qui in locum idoneum illos ad se vocari iubeant et delato sibi iuramento quod ex omnibus nominandis, officia et scribanias illis conferent quos digniores, meliores et magis

messo tra le componenti sociali per la spartizione degli uffici, sia dello sforzo di moralizzazione della pubblica amministrazione voluto dai Riformatori. Appare quindi coerente alla nuova impostazione della vita pubblica genovese anche il fatto che le strutture politiche ed economiche presenti nella città agiscano di concerto: infatti fra le magistrature delegate al suddetto compito di riorganizzazione figura anche l'Ufficio di San Giorgio, ormai definitivamente integrato nella vita pubblica dello stato. Lo stesso Ufficio rientra fra gli elettori di «*prefecti seu Capitanei et Admirati*»<sup>110</sup>, ufficiali che per la prima volta vengono considerati in maniera autonoma nella legislazione: con tale operazione e con altri capitoli dedicati a magistrature con compiti militari viene in luce la speciale attenzione che i compilatori riservano a questo delicato settore<sup>111</sup>.

---

idoneos iudicabunt, in Dei nomine, sedeant cum Dominis Capitaneis et cum illis incipiant officia conferre. In qua quidem collatione omnes Domini Capitanei si voluerint possint esse presentes et quisque eorum vocem unam habere intelligatur sive calculum unum ... » (il testo prosegue elencando minuziosamente le modalità delle elezioni).

<sup>110</sup> *Ibidem*, c. 13 v., cap. 11, «*Qua forma eligendi sint Prefecti seu Capitanei et Admirati*»: «*Statuimus ac decernimus quod Prefecti sive Capitanei terrestres et maritimi galearum decem vel abinde infra ac etiam navium nisi tanta est navium potentia, que iudicaretur ipso sumptu excedere potentiam decem galearum, eligantur sub censura calculorum ab Magnificis Dominis Capitaneis, Dominis Antianis et officialibus monete provisionis Romanie et Sanctigeorgii. Si vero electio facienda est Admirati sive Prefecti navium vel galearum supra decem vel tot navium que iudicarentur excedere potentiam decem galearum; tunc Magnifici Domini Capitanei, officia monete, provisionis Romanie et Sanctigeorgii per suffragia vocum eligant sibi que ipsi adiungant cives vigintiquatuor servatis coloribus ac statis et consuetudinibus civitatis. Et simul cum eis sub censura calculorum fiat electio*».

<sup>111</sup> *Ibidem*, c. 14 v., cap. 14 «*Quod castellanee non conferantur nisi civibus Ianue*»: «*Sancimus ac decernimus quod licet officia cuncta dignius conferenda videantur civibus Ianue quam ceteris, omnes tamen castellanee a minimis ad maiores civibus Ianue et non aliis conferri debeant; ita ut omnino prohibitum esse intelligatur aliis quam civibus ulla castellanee committere*»; *Ibidem*, cap. 15, «*De quanto Castellani satisfacere debeant*»: «*Sancimus ac decernimus quod omnes castellani priusquam libras suas impetrent: satisfacere idonee teneantur in Cancellaria Communis Ianue in forma solita et expedienti. Et ne dubitatio suboriat quantitatam de quibus satisfacere sint, decernimus ac declaramus quod castellanus qui sit habiturus socios decem vel ab inde infra satisfacere ad rationem et computum florenorum tricentorum pro singulo socio. Qui vero maiorem numerum habituri sint satisfacere ad computum librarum tricentarum pro singulo socio*»; *Ibidem*, c. 16 v., cap. 16, «*Quod potestates et Castellani ceterique Rectores non veniant Ianuam sine licentia*»: «*Ne civitates et terre Communis Ianue que Rectorum cure commisse sunt ex illorum negligentia periclitentur sancimus ac decernimus quod aliquis potestas, rector aut castellanus ubilibet terrarum pro Comuni Ianue constitutus non audeat quovis pretexto vel colore etiam magne ac manifeste utilitatis discedere a custodia arcis vel ca-*

La compilazione si interrompe con tre capitoli che, seppure non tutti originali, mostrano la volontà dei riformatori, negli ultimi giorni di durata dell'ufficio, di completare la loro opera affrontando il nodo rappresentato dal funzionamento della giustizia.

La prima norma riguarda le controversie mosse nei confronti del comune e prevede un procedimento complesso che ha come fulcro un parere non decisivo dell'Ufficio di Moneta, o del Collegio dei Giurisperiti o di un collegio di cittadini legisti, illetterati, o misti (formato cioè da tecnici giuristi e da cittadini comuni) secondo le competenze specifiche richieste dalla questione da dibattere e decidere<sup>112</sup>.

---

stri sibi commissi, vel a civitate, vel terra cui preest, causa Ianuam veniendi aut in alium longinquum locum accedendi sine licentia Magnificorum Dominorum Capitaneorum et Consilii scripta et sigillata, sub pena librarum a decem usque in centum arbitrio Dominorum syndicatorum taxanda et irremissibiliter exigenda». Nello stesso spirito può leggersi (*Ibidem*, cc. 18 v.-19 r., cap. 30) «Quod nullus Ianuensis veniat Ianuam legatus»: «Sancimus ac decernimus quod nullus qui sub Ianuensis nomine concludatur, audeat Ianuam accedere legatus alicuius Regis, Principis, Domini, vel Comitatis. Qua in re si quis contrafecerit: primum omnino aditus atque auditus sibi denegetur deinde cadat in penam a libris centum usque in mille arbitrio Dominorum Capitaneorum et Consilii, quam Domini Syndicatores omnino exigere teneantur sub pena solvendi ex propriis facultatibus».

<sup>112</sup> *Ibidem*, cc. 20 v.-21 r., cap. 32, «Si quis Communi moverit controversiam vel e contra quomodo agendum sit»: «Ne forsitan iura nostre reipublice male defensa quandoque sancimus periclitentur ac decernimus quod si quis velit centra Commune controversiam movere, ante omnia petitionem suam scripto mandatam, deponat coram Magnificis Dominis Capitaneis in legitimo saltem numero congregatis et Magnifico Consilio Dominorum Antianorum in quo omnes duodecim presentes sint. Qui vocari iubeant Spectabile Officium monete, duos sapientes Communis et omnes quatuor syndicos Communis, ut si res que proponetur pluribus forsitan ignota sit; ac saltem unus aliquis inveniatur qui et illius cognitionem habeat et iura Communis non ignoret. Deinde moneantur sub gravibus penis sapientes et syndici Communis ne verbum ullum proferant, quod possit obesse Communi. Et insuper coercentur ut iura Communis cum fide ac studio tueantur, his ita gestis liceat ipsis Dominis Capitaneis Antianis et officialibus monete sermonem inter sese aliquem habere, ut qui eius controversie maiorem peritiam habuerint, possint alios edocere, post hoc auditus una parte petente seu supplicante et parte altera sapientibus ac syndicis Communis sub calculorum censura decernant utrum ea petitio sit admittenda vel ne. In qua consultatione duo tercia calculorum sufficiant ad annuendum vel reprobandum. Quod si ex calculis compertum fuerit petitionem admittendam esse, tunc expensis et consideratis genere et conditionibus eius controversie, liceat ipsis Magnificis Dominis Capitaneis, Antianis et officialibus monete controversiam ipsam committere vel eidem officio monete, vel collegio iuris peritorum, vel aliis civibus peritis legum, vel illitteratis, vel mixte iuris peritis et illitteratis, prout eisdem videbitur rectius et convenientius fore; dummodo eiusmodi controversie committi nullo modo queant sapientibus Communis, ne qui ad consulendum ac patrocinandum Communi vocati sunt

Completamente ripreso dagli statuti civili del 1414 è, invece, il capitolo che fissa i limiti dell'intervento, sempre eccezionale, dei Capitani e degli Anziani in materia giurisdizionale<sup>113</sup>, facendo salve le competenze specifiche della magistratura ordinaria.

Più originale è un altro capitolo da cui emerge una tendenza a concedere le rappsaglie solo in casi estremi: mentre si sospendono quelle già concesse, si imposta una procedura quasi di tipo diplomatico, tendente ad ottenere giustizia a livello di rapporti interstatuali. Solo quando tali tentativi si siano dimostrati vani, i Capitani e gli Anziani passano la pratica all'Ufficio di Mercanzia che, con un parere tecnico, ne valuta la consistenza economica. Prima, però, che la magistratura suprema genovese giunga alla definitiva concessione della rappsaglia è necessario che si sia rivelata vana un'ultima *monitio* allo stato interessato come controparte<sup>114</sup>.

---

iudices fiant. Eiusmodi vero commissiones in quemcumque incidant nunquam intelligantur facte ad decidendam causam, sed potius ad referendum. In quibus quidem relationibus id omnino servetur, quod antiquis legibus sancitum est: ut videlicet qui contra Commune relationem factum sint, prius verbo referant. Nec relationem suam scripto mandent, nisi est patefacta ipsis Dominis Capitaneis Antianis et officialibus monete et ab eis accepta licentia referendi. Quod si petitio ex numero calculorum reprobata fuisse inveniatur, non possit rursus proponi nisi iuxta formam regule que est de petitionibus reprobatis. Si vero ex numero calculorum nec admissa fuisset, nec reprobata, tunc intelligatur non posse rursus proponi nisi sex mensibus plenis intercedentibus. Et quod de his dictum est qui contra Commune velint controversiam movere, hoc idem intelligatur de iis contra quos movenda sit controversia ex parte Communis ut in utroque controversiarum genere par forma servetur ».

<sup>113</sup> *Ibidem*, cc. 23 r.-25 v., cap. 35, «De prohibita intromissione iusticie ». Si veda, per il confronto, *Statuta et decreta Communis Genuae*, a cura di A.M. VISDOMINI, Bononiae 1498, cap. 82, pp. 73 v.-74 v.

<sup>114</sup> *Ibidem*, cc. 21 v.-22 v., cap. 33, «De represaliis concessis et concedendis »: « Non ignorantes represalias quasdam easque non paucas liberius ac facilius impetratas fuisse, quam reipublice conduxisset; sancimus ac decernimus quod omnes represalie hactenus quandocumque concesse contra quemvis Regem, Dominum civitatem vel nationem suspense esse intelligantur et sint per annum unum ab hodie proxime securitum. Ita tamen quod si ea natio contra quam impetrare fuissent, habeant et ipsa represalias contra Ianuenses et litteris Magnificorum Dominorum Capitaneorum et consilii certior facta huius suspensionis, ac rogata parem suspensionem suarum represaliarum facere, eas tamen non suspenderet: eo casu hoc nostra suspensio ad eam nationem minime se extendat nec eius beneficio id queat. Item quod quemcumque contigat aliquem vel publico vel privato nomine querelam ad ipsos Magnificos Dominos Capitaneos et Consilium deferre: quod contra nationem suam fuerint represalie indigne concesse, teneantur ipsi Domini Capitanei et Consilium, sub censura calculorum octo cives creare, qui represalias illas et procesus earum descutiant et examinent, comprobent vel reprobent aut reforment prout illis equius

## 9. La seconda fase della legislazione del 1443

Il 28 gennaio 1443 in seguito a sollevazioni armate all'interno della città si decide di convocare un'assemblea la quale prende atto del fallimento del piano di pacificazione voluto dai Capitani della libertà e propugna la necessità di pervenire ad una forma di governo più stabile. Il giureconsulto Battista Guano propone di nominare Doge Raffaele Adorno, figlio di Giorgio, doge e legislatore nel 1413: il primo richiamo è proprio alla normativa emanata trent'anni prima da quest'ultimo, in quanto si propone anche che il nuovo doge debba sottostare « paternis regulis »<sup>115</sup>. Ai necessari adeguamenti do-

---

videbitur. Quibus etiam liceat si voluerint iuris peritos consulere, denique quicquod octo illi vel sex eorum pronunciaverint, ratum sit. Nec ultra indubium revocari possit. Hec autem de represaliis intelligantur que hactenus impetratae sunt. Nam que deinceps impetrabuntur sub nova regula a nobis edita, in hoc discrimen nequaquam venture sunt. Deinceps vero in represaliarum concessione hanc forma servari volumus. Quicumque Ianuensis represalias impetrare volet, primum compareat coram Magnificis Dominis Capitaneis et Consilio, quibus porigat supplicationem scriptam, in qua narret seriem acceptae iniurie cum causis etiam ex quibus petat represaliarum auxilio fore sibi succurrendum. Qui Domini Capitanei et Consilium prorsus et omnino scribere teneantur illi Regi Domino Communitati vel Nationi contra quam represalie petentur, inclusa in litteris supplicatione iniuriam passi et adiectis in litteris ipsis rationibus ac persuasionibus que rei convenire videbuntur. Nisi forsitam eiusmodi supplicatio sibi porecta, vel falsa, vel iniqua, vel ridicula vel ob alias causas non admittenda videretur, quo casu et hominem et supplicationem repellant. Casu vero quo sibi scribendum videatur teneatur supplicans ille fidem tacere de presentatione litterarum et responsivas litteras ad ipsos Dominos Capitaneos et Consilium reportare, vel saltem fidem facere quod ille Dominus Communitas aut Natio rescribere neglexisset. Litteris allatis vel fide facta que superius dicta est, Magnifici Domini Capitanei et Consilium sub iudicio calculorum examinare inter sese ac decernere teneantur utrum petitio huius iniuriam passi committi mereatur. Et si ex numero calculorum compertum fuerit eam esse committendam, tunc eam delegetur Domino Vicario Magnificorum Dominorum Capitaneorum et sapientibus Communis additis duobus egregiis civibus prudentia et integritate predictis, quos ipsi Domini Capitanei et Consilium sub iudicio calculorum deligant. Qui si rettulerint represalias fore concedendas comprobentur ab eisdem Dominis Capitaneis et Consilio, ut mos est. Deinde reiciantur ad officium mercantie ut quantitates et sumptus ab eo declarentur. Cuius officium relatio post hec etiam comprobetur. His ita gestis et represaliis prorsus expeditis sit arbitrii Dominorum Capitaneorum et Consilii vel permittere represaliarum executionem fieri, vel suis litteris rursus monere Nationem illam contra quam impetratae sunt, represalias fuisse legitime concessas et nisi iniuriam passo provideatur se permissuros ut earum auxilio ius suum tueatur. Demum is quis represalias obtinuit, earum executione uti nequeat, nisi ipsorum Magnificorum Capitaneorum et Consilii decreto ac licentia precedente ».

<sup>115</sup> *Ibidem*, c. 27 r., « Cum Magnificis Dominis octo Capitaneis Ianuensi Reipublice presidentibus hesternae die universa civitas arma sumpsisset et propter varias suspensiones que in civium animos obreperant; in aliquot urbis locis armis civilibus certaretur: hodie tandem vocata sunt ad

vuti al naturale invecchiamento ed alle mutate circostanze rispetto alla situazione del 1413 provvederà una nuova commissione legislativa, formata da quattro persone guidate da Matteo Lomellino e comprendente Tedisio Doria che ha partecipato nel mese precedente alla commissione di riforma voluta dai Capitani della libertà ed ora decaduta. Da febbraio a luglio si svolge il lavoro della commissione che dà risultati modestissimi sia quantitativamente che qualitativamente.

La riforma si compone di otto capitoli che, come viene espressamente ribadito, sono il necessario adeguamento delle leggi del 1413, che rimangono la base dell'ordinamento genovese: due capitoli, rispettivamente in tema di controversie mosse al comune e di divieto per doge ed Anziani di intramettersi nella giurisdizione se non nei casi espressamente previsti<sup>116</sup>, sono ripresi letteralmente dall'opera dei compilatori eletti dai Capitani il mese precedente, mentre anche il testo sulle modalità di conferimento degli uffici appare immutato nella sostanza<sup>117</sup>. Qualche diversità si ritrova nel capitolo

---

presentiam ipsorum Dominorum Capitaneorum et magistratus civitatis et ex omni ordine impositum illis est ut quandoquidem nec civitas nec membra eius sub illo regimine Capitaneorum satis quiescere poterant, fluctuanti reipublice consulerent. Et ex omnibus regendi formis illam deligerent que melior ac stabiliior videretur, presertim cum Magnificus Dominus Raphael Adurnus unus ex octo Capitaneis, qui summa vi annexus est ut status ille Capitaneorum firmaretur ac fulceretur, nihil cupiat quam eam regendi formam decerni, que bonis civibus gratior videatur. Et cum moniti fuissent omnes qui aderant ut libere omnique affectu deposito sententias dicerent, multi sub diverso loquendi ratione in unam fere sententiam convenerunt. Sed collectis vocibus compertum est sententiam Spectati Legumductoris Domini Baptiste de Goano in quam voces centum et quadraginta octo transierunt, prevaluisse. Is post multa ab eo prudenter memorata consuluit creari Ducem eundem Magnificum Dominum Raphaellem, cuius preclare singulareque virtutes et paterni principatus invitatio egregium profecto principem promittere videbantur. Et cum pleraque alia in laudes eius disseruisset; demum consuluit ac laudavit ut idem Magnificus Dominus Raphael intelligatur et sit Dux creatus sub paternis regulis et in omnibus sub moris et formis sub quibus quondam Dominus Georgius parens suus creatus fuit et urbem rexit. Verum quam mutatio morum ac temporum reformationem etiam legum desiderat; consuluit creari quatuor prestantes cives qui veteres regulas ducatus ipsius Domini Georgii examinent et paucis mutatis prout rerum ac temporum utilitas suadebit in melius reforment. Sub quibus regulis sic correctis et reformatis idem Dominus Dux et rempublicam administrare teneatur. Atque cum hec sententia vicissim ut dictum est, creatus est idem Dominus Raphael in Illustrem et Excelsum Ducem Ianuensem sub conditionibus superius declaratis ».

<sup>116</sup> *Ibidem*, cc. 32 v.-34 v., cap. 5, « De prohibita intrmissione iusticie »; c. 35 r.-v., cap. 6, « Si quis Communi moverit controversiam vel econtra quomodo agendum sit ».

<sup>117</sup> *Ibidem*, c. 36 r.-v., cap. 7, « Quibus modis officia et scribanie hoc anno conferri debeant ».



sul doge e la sua *familia* che, oltre ad un minuzioso e lungo elenco di addetti e di stipendi, riporta le immunità spettanti al capo dello stato e sancisce per il medesimo il divieto di esercitare la mercatura<sup>118</sup>: si afferma, e non è comune per Genova, che ragioni di difesa della dignità e del decoro dogale consiglierebbero di non esercitare ‘per se’ cioè direttamente, la mercatura. Ancora importante, nella temperie politica in cui la repubblica si muove, è la concessione al doge di trecento pretoriani per prevenire eventuali pericoli<sup>119</sup>. Sono anche precisate, rispetto al 1413, le funzioni dell’Ufficio di Provisione, sia nei suoi compiti di polizia a tutela del decoro e della sicurezza dello stato, sia nelle sue funzioni giurisdizionali a fianco del Doge e degli Anziani<sup>120</sup>. In fondo alla raccolta i quattro riformatori inseriscono ancora un lungo e minuzioso elenco che comprende «impensa ordinaria reformata et taxata», con l’indicazione dei singoli uffici e delle spese che si riferiscono ad essi<sup>121</sup>.

Nel luglio del 1443, convocati dal Doge, dagli Anziani e dall’Ufficio di Provisione, i quattro Riformatori dichiarano di aver concluso il proprio lavoro, confermando le leggi del 1413 o mutandole, ove necessario, e rimettono il mandato ricevuto<sup>122</sup>. Il manoscritto delle leggi del 1443 si chiude

---

<sup>118</sup> *Ibidem*, cc. 28 v.-30 r., cap. 1, « De familia, stipendiis et sumptibus Ill.mi Domini Ducis ».

<sup>119</sup> *Ibidem*, cc. 30 v.-31 r., cap. 2, « De presidio ac sumptu platee palatii ».

<sup>120</sup> *Ibidem*, c. 32 r., cap. 4, « De creatione et officio officii provisionis »: « Sancimus ac decernimus quod semper in Ianua sit officium provisionis ex octo civibus compositum permixtum equa colorum porcione, ut moris est ceterorum magistratuum. Ad quod officium semper assumantur ex civibus illis qui prudentia, consilio, amore, in patriam prestare videantur. Quod officium perduret annum plenum et integrum. Et nunc eligatur ab Illustre Domino Duce et Magnifico Consilio Dominorum Antianorum posthac vero in electione eius intersit semper vetus officium provisionis; cuius auctoritas tunc expiratura erit. Huius magistratus cura sit cogitare, pervestigare, scrutari ea que decus, augmentum, ac dignitatem presentis pacifici status et excelsi Communis Ianue aspiciant et contra ea que dedecus, detrimentum, periculum minari videantur. Atque hec et eiusmodi sepe numero commemorare; possit autem ipsum officium semper cumque eiusmodi materias proponere voluerit, accedere ad presentiam Ill. Domini Ducis et Consilii, ibique sedere et de eiusmodi rebus cum eis consultare; sed teneatur prorsus et omnino bis in ebdomade in numero integro convenire et cum ipsis Ill. Domino Duce et Consilio causis privatorum intendere sicut virtute regule prohibite intromissionis iusticie necesse esse. Et preter eos dies sempercumque ab ipso Ill. Domino Duce et Consilio vocaretur properare et in palatium convenire omnino teneantur ».

<sup>121</sup> *Ibidem*, cc. 37 r.-40 r.

<sup>122</sup> *Ibidem*, c. 40 r.

con un paio di decreti, uno dell'ottobre dello stesso anno ed uno di gennaio del successivo, che ribadiscono la vigenza delle nuove norme approvate nei mesi precedenti<sup>123</sup>.

La seconda fase della riforma del 1443 si pone, quindi, come una sostanziale restaurazione rispetto all'opera, rimasta incompleta, patrocinata dai Capitani della libertà. I tentativi di maggiore giustizia e moralità che hanno ispirato i primi riformatori sono completamente vanificati dall'opera piatta e senza originalità della seconda commissione. Se, come qualcuno ha sostenuto<sup>124</sup>, c'è stato uno sforzo verso forme diverse di libertà e legalità repubblicana che ha suscitato l'ammirazione di alcuni umanisti, è durato un brevissimo lasso di tempo, neppure un mese.

#### 10. *Una raccolta di norme della fine del secolo XV*

La vicenda della legislazione genovese quattrocentesca si può concludere con la descrizione del contenuto di un manoscritto conservato presso l'Archivio di Stato di Genova e tradizionalmente datato 1485: infatti nel corso del manoscritto compaiono una serie di riferimenti all'arcivescovo Paolo Fregoso, per tre volte doge (1462, 1463-1464 e 1483-1488), che riportano tutti al periodo ultimo della sua permanenza al potere e rendono quindi plausibile non la data del 1485 in particolare ma piuttosto tutto il periodo 1483-1488<sup>125</sup>.

La compilazione consta di ventisei capitoli quasi completamente ripresi dalle raccolte precedenti, soprattutto da quella del 1413. Non c'è alcun accenno a commissioni nominate per riformare gli statuti e la raccolta ha tutte le caratteristiche dell'opera di un cancelliere, probabilmente addetto o almeno vicino al Consiglio degli Anziani, predisposta al fine di avere il testo aggiornato di norme di uso comune o di particolare significato politico. L'accostamento al Consiglio degli Anziani è suggerito dalla presenza di un capitolo iniziale sul giuramento prestato dai componenti la magistratura<sup>126</sup> e di un altro conte-

---

<sup>123</sup> *Ibidem*, cc. 40 v.-41 r.

<sup>124</sup> V. *supra*, nota 2.

<sup>125</sup> *Decreta Publici Regiminis*, ASG, Manoscritti Membr. XC; per la datazione e le caratteristiche del manoscritto v. L.T. BELGRANO, *Genova*, in *Gli statuti della Liguria*, a cura di G. ROSSI, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIV (1878), pp. 81-82.

<sup>126</sup> ASG, Membr. XC, *Decreta Publici Regiminis* cit., c. 1 r.-v., cap. 1, « De iuramento dominorum Antianorum ».

nente il divieto di arresto e di detenzione degli stessi Anziani «occasione ... vel causa sui officii Antianatus»: si vuole estirpare, infatti, una consuetudine affermatasi durante la dominazione viscontea e definita «pudenda et minus honesta», poiché menomatrice del decoro della magistratura<sup>127</sup>.

Alcune novità si registrano in campo penale ove per la cattura dei banditi i poteri del doge sono accresciuti: egli può disporre spese o rilasciare salvacondotti anche senza consultare il Consiglio degli Anziani<sup>128</sup>; una maggiore durezza si avverte anche per i parenti di coloro che abbiano trattato contro lo stato, vietando fittizi trasferimenti che possano vanificare o

---

<sup>127</sup> *Ibidem*, c. 30 r., cap. 26, « Quod non liceat quempiam ex consilio dominorum Antianorum durante eius officio detineri »: « Contra pudendam et minus honestam rei publice damnosam consuetudinem que a certo tempore citra inolevit, videtur quod initium cepisse tempore lombardorum rectorum qui suppeditare et ad nichilum deducere semper satagebant decus et maiestatem Consilii Antianorum quod quisque preses potius decorare atque extollere debet, regulamus ac statuimus quod non liceat cuiquam futuro posthac presidi civitatis Ianue neque etiam Domino Duci presenti aut alii post eum detinere aut arrestare ut detineri aut arrestari facere personaliter Dominos Antianos presentes vel futuros neque aliquem eorum, neque audeat quispiam cavalierius vel Capitaneus palacii aut masserius, vel subcavalierius ut servientes aut etiam vicarius vel alius officialis quempiam ipsorum Dominorum Antianomm presentium aut futurorum detinere aut arrestare personaliter occasione videlicet vel causa sui officii Antianatus sive occasione alicuius Consilii quod dedisset vel dixisset; sub pena privationis eius officii et amissionis sui stipendii vel salarii sex mensium; salvo si talis Antianus esset fortasse in crimen Lese Maiestatis vel eius criminis morbo laboraret, quo casu presens Regula locum non habeat ».

<sup>128</sup> *Ibidem*, cc. 7 v.-8 v., cap. 7, « Quod d. Dux possit expendere in capiendo et interficiendo bannitos rebelles et inobedientes ». Senza variazioni sostanziali sono poi una serie di capitoli che riguardano la *familia* ed i *servientes* del Doge (cc. 5 r.-6 v., cap. 4, « De servientibus ducalis Palatii »); la competenza giurisdizionale del Doge e degli Anziani (cc. 2 r.-3 v., cap. 2, « De prohibita intromissione iustitie domino Duci et Consilio »); le controversie con il Comune per cui si forma all'uopo un Consiglio speciale allargato con la partecipazione anche dell'Ufficio di San Giorgio (cc. 3 v.-4 r., cap. 3, « Si quis Communi moverit controversiam vel e contra qualiter procedi debeat »); la reiterazione di istanze (cc. 6 v.-7 r., cap. 5, « Quod petitio vel negotium singularis persone reprobata vel reprobatum non possit iterum exponi ad Consilium nisi ut infra »); le cause di parenti ed affini (cc. 7 r.-8 r., cap. 6, « Quod non possit poni ad consilium aliqua petitio vel negotium alicuius de consilio vel cuius sit pater frater vel filius de ipso consilio duodecim »); la sedizione con previsione di una procedura molto sformalizzata (cc. 8 v.-10 v., cap. 8, « Contra seditiosos inimicos domini Ducis communis et populi Ianue qui mollirentur aliqua contra Statum »); l'importanza dell'Ufficio di Moneta, presenza costante in quasi tutti gli atti importanti della vita genovese (cc. 22 r.-24 v., cap. 17, « De electione officio et baylia octo officialium de moneta »).

diminuire le conseguenze patrimoniali delle pene<sup>129</sup>. È infine interessante, da un punto di vista di tecnica giuridica, una aggiunta alle norme in tema di interpretazione. Si pongono due casi: il primo ha riguardo alle conseguenze del comportamento di un magistrato davanti al quale «*producetur in publicam formam aliquod capitulum, decretum, venditio vel clausula*» ed egli si rifiuti di darvi applicazione. Scatta immediatamente la nullità di tutti gli atti processuali svolti fino a quel momento, a cui segue per il «*presumptuosum magistratum*» una punizione commisurata a quanto «*videbitur convenire excessui magistratus*». Diverso è il caso del magistrato che dubiti dell'esattezza del testo che è stato a lui prodotto. Tali dubbi hanno l'effetto di interrompere immediatamente il giudizio e di innescare un procedimento di

---

<sup>129</sup> *Ibidem*, cc. 28 r.-29 r., cap. 22, «*Contra tractantes vel facientes contra statum*»: «*Considerantes quanta damna, discrimina incendia et personarum strages Civitati et rei publice Ianuensis retroactis temporibus multimode contingerunt ob acta et gesta nonnullorum temere tunc attentancium contra tunc statum et regimen civitatis. Et cupientes enim studio salubriter providere ne decetero consilia eveniant vel aliquid perpetrentur. Et obviare maliciis et astuciis illorum qui bona sua possessiones res et seu loca Comperarum Communis dolose et in fraudem in uxores aut filios aut alios attinentes transferre conarentur, vel providerint alienare. Seu qui sub spe et proposito quod ipsorum uxores vel filli pro iuribus doctalibus vel aliis possint salvare seu sibi deffendere vel habere bona ipsorum, presenti Regula inviolabiliter observanda perpetuo statuerunt et decreverunt firmiter ordinantes. Quod omnia et singula bona possessiones res et etiam loca Comperarum Communis Ianue, omnium et singulorum illorum tam civium vel habitatorum seu incolarum Ianue quam districtualium aut subdictorum Communis vel etiam extraneorum cuiuscunque gradus, status, qualitates, sexus, conditionis vel dignitatis existant, qui contra prefectum Illustrem Dominum Ducem vel personam aut Statum eius vel contra libertatem Ianue vel Communis tractaverint, ordinaverint vel moliti fuerint seu tractari, ordinari, vel attentari fecerint et seu qui commisserunt crimem lese Iullie Maiestatis et ipsorum et cuiuslibet eorum uxorum et filiarum non nuptarum, ac filiorum tam non emancipatorum quam etiam emancipatorum habitantium tam cura suis familiis in domibus et in familia patrum. Ita tamen si dicta bona res possessiones seu loca ad dictas filias pervenerint a patre vel ab ascendente vel descendente per lineam paternam mediate vel immediate possint et velleant dicto Comuni et fisco ipsius publicari et confiscari. Et in ipsum Comune et in eius bonis reddigi arbitrio et dispositione dicti Illustris Domini Ducis, attentis conditione pene et commissi criminis qualitate. Non obstante quod huiusmodi bona res possessiones et seu loca Comperarum Communis scripta reperirentur et seu forent in ratione et seu sub columna uxorum seu filiarum non nuptarum, aut filiorum tam non emancipatorum quam etiam emancipatorum habitancium in domibus et familiam parentum eorum, qui ut supra moliri tractare vel operari seu tacere reperiretur. Non obstantibus aliquibus Capitulis statutis vel ordinibus Communis Ianue, aliter disponentibus quibus et cuilibet eorum in quantum presenti Regule, vel aliquibus in ea contentis obviarent voluerunt et mandaverunt dicti Illustris Dominis Dux et Consilium fore expresse et specialiter derogatum*».

accertamento del testo originale. I sindacatori si metteranno alla ricerca dei compilatori della legge o di coloro che in anni successivi alla prima promulgazione hanno riformato la normativa, e si procureranno in tal modo la interpretazione autentica. A questa macchinosa procedura, che riporta ricordi ormai lontani nel tempo delle prassi di accertamento delle consuetudini nell'alto Medioevo, viene adesso introdotta una significativa eccezione che riguarda le norme della Casa di San Giorgio: si concede che queste vengano interpretate discrezionalmente dai Protettori in carica *pro tempore*. Ancora un segno della posizione di sempre maggiore prestigio di questa istituzione, il cui corretto funzionamento si rivela vitale per tutto lo stato genovese e, come diremo fra poco, funzionale allo stesso<sup>130</sup>.

---

<sup>130</sup> *Ibidem*, cc. 25 r.-26 r., cap. 19, «Additio facta in capitulo posito sub Rubrica de capitulis a magistratibus observandis» (v. *Statuta et decreta Communis Genuae* cit., Libro IV, cap. 33, p. 54 v.): «Examinato Capitulo posito in volumine Capitulum Communis Ianue sub Rubrica superscripta et cuius Capituli tenor sequitur et est talis. Si Magistratus coram quo ventiletur aliqua quaestio producet in publicam formam aliquod Capitulum Decretum venditio vel clausula que attendi et observari denunciatur, teneatur illi quicumque fuerit Magistratus sive sit in civitate Ianue vel districtu sive etiam extra districtum ubilibet constitutus, Illustrem Dominum Ducem et Consilium semper excipimus, denunciatum sibi Capitulum, Decretum venditionem necnon clausulam observare. Si vero Magistratus ille noluerit vel neglexerit observare Capitulum et alia denunciata sibi ut supra primum processus et acta per denunciationem facta non valeant et sint ipso iure nulla et sententia deinde secuta sit ipso iure nulla, deinde officium Sindicatum possit et debeat contra tam presumtuosum magistratum procedere et illum condemnare in quantum sibi videbitur, etiam durante officio ut sibi videbitur convenire excessui Magistratus. Quod si forte indubium revocaretur utrum Capitulum Decretum venditio vel clausula seu pars ipsorum vel alicuius eorum diceret vel loqueretur aut intelligi deberet prout denunciator proponeret vel allegaret. Statuimus et ordinamus primum quod officium Sindicatum possit et debeat interdiceri Magistratui ne in tali causa deinde procedat ulterius donec sibi dederit licentiam procedendi, secundum quod dictum officium Sindicatum mittat per capitulatores et compositores dicti Capituli et predictorum si poterunt haberi vel pro illis ex eis qui poterunt haberi. Quibus deficientibus mittant pro capitulatoribus anni magis proximi qui poterunt inveniri cum quibus examinent de mente dicti Capituli, Decreti, venditionis et clausule. Sane intelligendo quia quod dictum est de capitulatoribus quo ad Capitula idem intelligatur fieri et observari debere de Dominis Antianis decretorum compositoribus et de emendatoribus callegarum et introituum et clausularum generalium seu specialium promulgatoribus. Quia unus quisque bene iudicat de his qui bene novit et eorum rectus esse iudex et prout et sicut officium Sindicatum habita informatione et iudicio predictorum declaraverit per Magistratum cui dicta observantia denunciata fuerit, debeat effectualiter observari, sub pena a Sindicatibus imponenda. Nec habeant locum predicta a § quod si forte in dubium revocaretur et cetera ut supra usque ad finem eiusdem Capituli in cabellis venerandi officii Protectorum Comperarum Sancti Georgii seu in venditionibus cabellarum dicto of-

Si può infine ricordare l'inesistenza di un'altra raccolta cancelleresca della fine del secolo che, al contrario di quella appena descritta che richiama le linee riformatrici della legislazione precedente, è uno zibaldone con lo scopo di favorire la reperibilità delle norme <sup>131</sup>.

## 11. *Conclusionione*

Uno sguardo complessivo alle norme contenute nel manoscritto commentato da ultimo mostra ancora una volta il riferimento costante (e le poche anche se interessanti novità non mutano tale prospettiva) alla legislazione del 1413, la quale, a sua volta, è profondamente – e spesso anche letteralmente – legata alla compilazione del 1363.

Scarso è stato l'apporto successivo e la legislazione del 1443 è certo più importante come avvenimento politico piuttosto che come modello di novità istituzionale e normativa. Ancor meno lo è il testo che abbiamo esaminato per ultimo, una raccolta cancelleresca e non il frutto di una iniziativa politico-istituzionale.

In una situazione fortemente instabile per le pressioni di potenze esterne che fomentano torbidi interni, è naturale che non riescano a trovare spazio le compilazioni legislative di grande respiro. Da questo quadro di crisi emergono però due novità istituzionali che a noi paiono di grande interesse, la prima eccezionale e caduca, la seconda invece avviata a divenire una costante della vita pubblica genovese. Si tratta rispettivamente del ricorso a magistrature collegiali e straordinarie per i periodi di transizione, e della utilizzazione a fini di governo del Banco di San Giorgio.

La collegialità e l'ampiezza di poteri vengono infatti ritenuti la risposta istituzionale più opportuna e coinvolgente per tutta la comunità cittadina, soprattutto nei momenti in cui ci si libera dal dominio diretto di potenze straniere. La conseguenza normale e ricorrente di questa scelta è però la progressiva paralisi dell'iniziativa politica per il risorgere delle contese interne, e la restaurazione, in tempi brevissimi, del potere dogale. Caratteristica al

---

ficio spectantium seu assignatarum immo si vertatur in dubium de venditoribus et clausulis. In et seu super dictis cabellis qualiter dictas venditiones et clausule intelligi debeant ac observari tunc loco dicti officii Sindicorum habeantur recursus coram prefato officio Sancti Georgii quod provideat et disponat prout sue discretioni videbitur convenire ».

<sup>131</sup> *Compilatio legum facta anno 1499 per Raphaelem Ponsonum Cancellarium*, ASG, Biblioteca, ms. 125, che contiene decreti dal 1408 fino al 1520.

riguardo è la vicenda che nel 1447 porta alla rinuncia al dogato da parte di Raffaele Adorno: « fu persuaso, che se egli rinontiaua al Ducato, che la città ricuperaria la libertà, e fu contento, e il giorno sopradetto in pubblico consiglio fece la rinontia iuridicamente ... ». La prima reazione è la nomina dei Capitani della libertà, presto esautorati da un altro doge, a sua volta contestato e contrastato fino allo sbocco in una nuova dominazione straniera<sup>132</sup>. La scena non muta granché nel 1462, nel 1477 due volte, nel 1478 e 1488<sup>133</sup>. Si discute ogni volta di libertà, di poteri da concedere ai Capitani, ma si finisce per tornare presto al doge o alla dominazione straniera.

Per quanto riguarda il Banco di San Giorgio, esso si affianca o surroga lo stato, assumendo nuovi compiti fiscali, amministrando colonie e, come è emerso dall'esame delle norme fatto in precedenza, partecipando all'elezione dei magistrati della repubblica ed alle decisioni pubbliche di maggior rilievo. L'esempio più eclatante di tali rapporti di interdipendenza si ha nel 1487, quando si crea un magistrato di dieci cittadini per reggere contemporaneamente la repubblica e San Giorgio<sup>134</sup>. La Casa si fa carico di tutta una serie di funzioni e assume quindi prerogative che sono tipiche dello stato, ma più che un aspetto di contrasto e di divaricazione tutto questo appare come una forma di delega, più o meno ampia secondo le circostanze. È un aspetto di continuità burocratico-amministrativa che passa indenne rispetto alle turbolenze politiche, per lo più fomentate dall'esterno, e che assicura quasi tutti i servizi pubblici, da quelli fiscali a quelli militari. L'istituto della delega consente infatti continuità di amministrazione e, per taluni casi, di governo, e assicura a Genova la sopravvivenza di istituzioni politico-amministrative autonome anche nei momenti di più completa soggezione alle dominazioni straniere. È solo questo il poco, o il molto se si pensa a quella che è stata l'evoluzione dell'Italia comunale e signorile, che Genova riesce a salvare.

Il collegamento degli elementi istituzionali interni con le vicende politiche internazionali ci porta a non condividere l'affermazione di chi ha sostenuto che Genova nel Quattrocento abbia una costituzione arcaica<sup>135</sup>. Comparativamente l'affermazione non è convincente poiché ben pochi sono

---

<sup>132</sup> A. GIUSTINIANI, *Castigatissimi Annali* cit., c. 204 r.

<sup>133</sup> *Ibidem*, cc. 217 v. (1462), 231 v. e 237 v. (1477), 240 v. (1478), 244 v. (1488).

<sup>134</sup> *Ibidem*, c. 243 r.

<sup>135</sup> HEERS, *Gênes* cit., p. 609.

in Italia nello stesso periodo gli stati che già sono dotati di articolazioni militari e burocratiche più complesse. L'esiguità dei bilanci statali genovesi non è egualmente elemento probante di tale supposta arcaicità, in quanto l'esistenza nel sistema genovese di un interlocutore istituzionale quale il Banco di San Giorgio, attivato attraverso un sistema di deleghe, arricchisce le articolazioni istituzionali della repubblica. È pertanto necessario, per evitare equivoci interpretativi, far riferimento ad una meno angusta e formalistica concezione dell'organizzazione statale genovese, quale emerge dagli avvenimenti e dalle norme del periodo considerato.

I problemi di politica e di organizzazione interna – di arcaismo o di modernità se si vuole – vivono anch'essi, infine, in rapporto inscindibile con gli avvenimenti internazionali, e sono questi a determinare in massima parte la sostanziale impotenza della repubblica, a fornire la chiave per comprendere le aspirazioni frustrate ad una effettiva libertà e per spiegare l'incapacità – o forse l'impossibilità – di rinnovare profondamente gli strumenti istituzionali.

Con la fine del secolo e con la dominazione di Luigi XII si conclude sostanzialmente un'epoca della storia della repubblica: la rivolta popolare del 1506 e i turbinosi anni che la seguono sono già inseriti in un altro contesto e preparano la preponderanza spagnola e la stabilità politica patrocinata da Andrea Doria nel 1528. Una fase istituzionale nuova e, con i Dogi biennali, forse più moderna: anche di libertà si parlerà ancora, ed anch'essa se non sarà nuova nella sostanza, sarà quantomeno diversa, se non altro nella forma.



## *Il diritto genovese e la Sardegna*

L'analisi comparativa delle compilazioni statutarie, operata al fine di isolare le peculiarità di ogni singolo ordinamento e di riconoscere omogeneità e influenze, presenta una serie di problemi che una tradizione storiografica ormai secolare non ha mancato di rilevare.

Il fervore di iniziative seguite all'unità nazionale e la spinta positivistica alla pubblicazione di patrie memorie ebbe il merito di suscitare interessanti riflessioni metodologiche che sono ancora validissime per chi si accinga ad impostare valutazioni comparative sugli statuti.

Mancano o sono fortemente insufficienti gli strumenti essenziali di lavoro: la situazione non è cambiata molto dal 1888, quando Francesco Giuseppe La Mantia affermava che « mancando la raccolta generale degli statuti, la bibliografia completa degli statuti editi ed inediti, e un esteso glossario, non recherà meraviglia se la storia degli statuti non si è peranco iniziata »<sup>1</sup>. La stessa Accademia dei Lincei bandiva per il 1890 un concorso avente come tema « studiare la nostra legislazione statutaria con lo scopo di coordinare e classificare gli statuti delle varie città italiane, secondo l'azione che le vicende politiche dei vari paesi e le antiche consuetudini e leggi hanno esercitato sovr'essi »<sup>2</sup>. I termini del tema sono meglio spiegati da un illustre relatore, Francesco Schupfer, che propone come attività preliminare il censimento dei testi e come criterio sistematico la aggregazione per provincia<sup>3</sup>.

---

\* Pubbl. in « Quaderni sardi di storia », 4 (luglio 1983-giugno 1984), pp. 57-66. Questo articolo rimanda alla relazione tenuta al convegno di studio *Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, Sassari, 12-14 maggio 1983, a cura di A. MATTONE e M. TANGHERONI, Cagliari 1986, pp. 213-221.

<sup>1</sup> R.G. LA MANTIA, *Edizioni e studi di Statuti Italiani nel secolo XIX*, in « Rivista Storica Italiana », V (1888), p. 516.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 520.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 521: « ... In sostanza il compito sarebbe di raggruppare gli statuti delle città italiane in famiglie. È un'opera di riordinamento, diciamo così esterna, che però deve fondarsi su di uno studio accurato degli statuti stessi, e dei vari elementi che li informano, e precedere e preparare l'altra tutta interna. Ed anche potrà appianare la via alla pubblicazione di una rac-

Alla pubblicazione di utili repertori e di numerosi esemplari statutari non segue però alcun tentativo di indirizzare razionalmente gli studi, tanto che Enrico Besta, acuto studioso anche di legislazione particolare, deve confessare, nel 1925, una sostanziale sconfitta:

«Tropo si è usato sin qui di considerare isolatamente i singoli statuti pubblicandoli alla spicciolata ed a caso secondo le combinazioni del ritrovamento o la comodità dello studio. Perché l'edizione degli statuti riesca indirizzata al maggior utile scientifico è necessario spinger lo sguardo oltre lo statuto singolo e porlo in rapporto con gli altri per determinare la posizione che veramente gli spetta nella storia del diritto italiano e non correre il rischio di pubblicare, come troppo spesso si è fatto, gli statuti secondari, lasciando inediti i più importanti e quelli che possono considerarsi come tipici »<sup>4</sup>.

L'analisi è impietosa ma corretta ed appropriata: malgrado essa, però, la tendenza alla casualità della pubblicazione dei testi statutari e la rapsodicità degli studi sugli stessi è rimasta una costante nella storiografia italiana, e ad essa si è aggiunto in questi ultimi decenni un progressivo disinteresse per questo genere di fonti. Comune è la tendenza a rifuggire da esami contenuitistici per i testi casualmente e saltuariamente pubblicati, e sempre lontana è la possibilità di isolare le caratteristiche interne dei sistemi statutari. In realtà solo questo tipo di studi può consentire l'acquisizione di dati non puramente esteriori, utili a fini di aggregazione e di comparazione, e può far emergere le soluzioni istituzionali ed i mezzi tecnico-giuridici utilizzati per organizzare le strutture economiche ed i rapporti socio-politici all'interno delle diverse comunità.

La premessa era indispensabile, poiché qualsiasi indagine comparativa tra statuti deve rapportarsi alla situazione storiografica appena descritta, rimanendone condizionata e relativizzata. Anche un raffronto fra Genova o, come a me pare più pertinente, fra il sistema degli statuti liguri e le esperienze sarde con cui la città di San Giorgio è venuta in contatto, deve confrontarsi con l'attuale stato delle fonti che, almeno per la Liguria, è estremamente frammentario e lacunoso.

---

colta di statuti tipo delle varie province con riscontri più o meno larghi, ed altri della medesima famiglia, che vagheggiamo; ma che nella condizione attuale, prima che qualcuno non abbia posto mano a quel lavoro generale di classificazione non può assolutamente farsi e nemmeno utilmente tentarsi ».

<sup>4</sup> E. BESTA, *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, 1/2, Milano 1925, pp. 550-551.

Per la Sardegna le ipotesi documentate di influenza più o meno diretta di Genova, in rapporto a testi statutari, riguardano Sassari e Castelsardo<sup>5</sup>: per i primi è certo che nel passaggio dal dominio pisano a quello genovese, nel 1294, hanno subito una serie di adeguamenti, la cui importanza valuteremo più oltre; per Castelsardo il riferimento è uno statuto del borgo del 1334, formalmente concesso dalla autorità dei signori, i Doria, che si dichiarano cittadini genovesi. Alla fonte statutaria sassarese è strettamente collegata una convenzione contenente l'enunciazione dei presupposti politici e diplomatici che sono alla base delle variazioni normative.

Di fronte a queste fonti sarde abbastanza omogenee anche cronologicamente, in quanto coprono un cinquantennio a cavallo fra il XIII e il XIV secolo, la situazione genovese e ligure appare più complessa e confusa.

È necessario infatti allargare il discorso agli altri statuti liguri poiché la condizione giuridica delle comunità sarde entrate nell'orbita genovese può essere con maggior profitto comparata con le città del Dominio piuttosto che con Genova: lo stadio di evoluzione degli statuti di molte di tali località, nello stesso periodo, corrisponde meglio alla situazione di Sassari e di Castelsardo, al contrario della città dominante che ha avuto vicende per molti versi peculiari e che è forse opportuno rievocare brevemente<sup>6</sup>.

Una prima embrionale legislazione è reperibile a Genova già nella metà del secolo XII e consiste in tre brevi, rispettivamente del 1143, 1157 e 1161. I testi in questione testimoniano dell'esito di una lunga lotta politica che ha condotto un'associazione privata, la Compagna, a farsi « comune », prevalendo sulle altre forze presenti all'interno della città; essi sono altresì la sanzione ufficiale del sistema consolare, ormai completo, articolato, capace di dirigere le espressioni più rilevanti della vita comunitaria e di controllare quelle devianti. Sono infatti le norme penali a prevalere numericamente, ma emerge anche una particolare, e direi naturale, attenzione per i rapporti commerciali, anch'essi presi in considerazione, per lo più, al fine di sanzionare abusi o di istituire divieti: questo aspetto, però, diventerà un dato caratteristico e qualificante della evoluzione futura della legislazione genovese.

---

<sup>5</sup> Fonti e bibliografia in A. ERA, *Lezioni di storia delle istituzioni economiche e giuridiche sarde*, Roma 1934, pp. 188-255.

<sup>6</sup> Per un quadro complessivo si veda da ultimo V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983.

Il passaggio dal regime consolare a quello podestarile, definitivamente istituzionalizzato nel 1217, fa sorgere l'esigenza di una compilazione più completa, che viene attuata nel 1229 da un prestigioso maestro bolognese, Iacopo Baldovini. L'ordinamento è semplice ma già peculiare: ai primi tre libri, comprendenti l'organizzazione dello stato, la materia civile e quella criminale se ne aggiunge un quarto a regolamentare i principali contratti mercantili. La compilazione del Baldovini rappresenta l'adeguamento normativo del comune genovese ad una situazione di grande espansione politica e commerciale che sembra evolversi in maniera quasi indipendente dalla vita interna della città caratterizzata da una endemica conflittualità fra fazioni e da frequenti mutamenti istituzionali.

Tra la fine del secolo XIII e l'inizio del XIV la normativa genovese assume una articolazione più complessa: si ha infatti notizia dell'esistenza di un *Magnum Volumen Capitulorum communis Ianue*, a noi non pervenuto, che raccoglie la legislazione politico-amministrativa ed inaugura una tradizione di separazione da quella civile e criminale. Tecnicamente l'operazione non è perfettamente attuata e gli statuti civili e criminali, elaborati negli stessi anni, conservano ancora un primo libro ibrido, seppure molto breve, con capitoli riguardanti il giuramento del podestà ed i rapporti con la Chiesa locale. La contraddizione sarà risolta definitivamente dagli statuti del 1375 assolutamente immuni da commistioni con norme pubbliche. La raccolta più antica, a noi pervenuta in una versione del 1304 denominata impropriamente dal Promis, che l'ha edita, *Statuti della colonia genovese di Pera*, presenta però altri motivi di grande interesse: oltre alla classificazione autonoma del diritto mercantile contiene, infatti, anche un primo embrione di legislazione coloniale. Di quest'ultimo aspetto, in relazione alla posizione delle città convenzionate, parlerò più oltre, interessando ora soltanto delineare la ricchezza di articolazioni che assume la formalizzazione del diritto genovese.

Anche la navigazione in tutti i suoi aspetti tecnici, dalle navi, alle rotte, alle merci, viene regolamentata, dall'inizio del secolo XIV, soprattutto attraverso l'attività di un organo di nuova istituzione, l'Ufficio di Gazaria, la cui normativa confluirà nel 1344 in un volume denominato *Liber Gazarie*.

La ricchezza, la peculiarità e la funzionalità della legislazione genovese alle strutture economiche di un grande emporio commerciale ed alle ambizioni di una potenza marittima a respiro internazionale, sono elementi preliminari da tener presenti nel proporre comparazioni fra la repubblica di San Giorgio e le altre comunità con cui essa ha avuto rapporti istituzionali: la

difficoltà e quasi l'impossibilità di esportare un modello di organizzazione e di normativa legato ad una realtà complessa ma soprattutto singolare per la sua aderenza all'ambiente economico, socio-politico e direi anche geografico che l'ha prodotta (pensiamo solo alla mancanza pressoché totale negli statuti di prescrizioni riguardanti l'agricoltura), ha spinto i reggitori genovesi ad adottare, volta a volta, le soluzioni organizzative più consone ai singoli ambienti in cui si trovano ad operare.

In linea generale, ed in attesa che studi più analitici chiariscano meglio le caratteristiche dell'organizzazione periferica genovese, mi pare che un discrimine molto netto passi fra l'età medievale e quella moderna che, da un punto di vista istituzionale, per Genova inizia con la riforma di Andrea Doria nel 1528. Un più attento controllo della compatibilità degli statuti locali rispetto a quelli della dominante, unito ad una più razionale organizzazione amministrativa dei territori soggetti, è uno degli aspetti del processo di modernizzazione della repubblica oligarchica: ad esso va però aggiunto come elemento uniformatore lento ma progressivo, l'intervento giurisdizionale della Rota civile, creata nel 1529 e presto assunta ad alto prestigio. Di fronte ad essa, infatti, sono portate in grado di appello le cause del Dominio. Per la Rota criminale, invece, podestà e giudicanti locali inviano a Genova tutte le cause che prevedono condanna a morte, mutilazione e galea<sup>7</sup>.

Nel periodo medievale per i rapporti con le altre comunità a diverso titolo collegate, Genova adotta comportamenti differenziati.

Per le colonie è la stessa repubblica a provvedere alla compilazione ed alla imposizione degli statuti, direttamente o attraverso una delega a legiferare data ai magistrati genovesi *in loco*. Alle colonie è anche estesa la legislazione della madre-patria, ed è questo l'aspetto che maggiormente qualifica la loro situazione giuridica. La repubblica ribadisce fermamente tale estensione e pretende dai propri ufficiali un impegno giurato a questo proposito. Gli statuti di Pera,

---

<sup>7</sup> Fonti e bibliografia in E. GRENDI, *Introduzione alla storia moderna della Repubblica di Genova*, Genova, s.d. [1973], pp. 3-13; G. FELLONI, *Le circoscrizioni territoriali civili ed ecclesiastiche nella Repubblica di Genova alla fine del secolo XVIII*, in « Rivista Storica Italiana », LXXXIV (1972), pp. 1067-1101, G. FORCHERI, *Doge, governatori, procuratori, consigli e magistrati della Repubblica di Genova*, Genova 1968; C. COSTANTINI, *La Repubblica di Genova nell'età moderna*, Torino 1978 (Storia d'Italia diretta da G. GALASSO, IX); R. SAVELLI, *La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981; ID., *Poteri e giustizia. Documenti per la storia della Rota criminale a Genova alla fine del '500*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », V (1975), pp. 29-172.

ad esempio, deplorano il comportamento di podestà, consoli e rettori, sparsi nelle diverse parti del mondo, i quali, asserendo di essere investiti di mero e misto impero, rendono giustizia a proprio arbitrio e non secondo i capitoli del comune o, in carenza di previsione, secondo il diritto romano: si sancisce pertanto l'obbligo giurato di applicare la tradizionale gerarchia delle fonti e si sanzionano gli abusi. La vastità dei poteri, amministrativi, finanziari, giurisdizionali e militari degenera spesso in corruzione, essendo i magistrati portati ad approfittare della propria carica a fini di arricchimento personale<sup>8</sup>. La repubblica ha cura di stabilire una serie di divieti, duramente sanzionati, per contrastare tali degenerazioni e si preoccupa, come vedremo per Sassari, di introdurre norme simili anche negli statuti delle città convenzionate.

Per le comunità non coloniali che subiscono la supremazia politica e militare genovese l'ingerenza nella vita giuridica locale non è uniforme<sup>9</sup>.

Esiste in primo luogo la situazione delle terre infeudate, per le quali Genova lascia ai signori la facoltà di legiferare o di approvare statuti già vigenti: la repubblica si limita ad una sorta di protettorato basato su convenzioni stipulate con i feudatari e finalizzate all'ottenimento di privilegi fiscali e commerciali. Per la Liguria è la situazione tipica del feudo dei Doria di Oneglia, i cui statuti sono a noi pervenuti in una redazione del 1428 formulata sulla base di un testo più antico: la giustizia, la finanza e l'amministrazione sono nelle mani del signore e Genova interviene solo in casi eccezionali, come nel 1388, per risolvere con lodo arbitrale una controversia tra la comunità ed il feudatario<sup>10</sup>.

I contenuti di sovranità e di potere rimangono inalterati anche quando si tratti di feudatario ecclesiastico, come l'abate di Santo Stefano signore di Villaregia, borgo della Liguria occidentale: egli infatti, convenzionato con Genova, elegge direttamente il podestà a cui affida l'amministrazione della comunità<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lezioni cit.*, pp. 81-84.

<sup>9</sup> J. HEERS, *Gênes au XV<sup>e</sup> siècle. Activité économique et problèmes sociaux*, Paris 1961, pp. 592-596. Il repertorio più utile dei testi statutari è ancora quello di G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XIV (1878), a cui si possono aggiungere G. ZIROLIA, *Intorno agli statuti dei comuni liguri nel medioevo*, Sassari 1902 e E. BESTA, *Storia cit.*, 1/2, pp. 604-608.

<sup>10</sup> G. MOLLE, *Oneglia nella sua storia*, I, Milano 1972, pp. 117-120, 146-151, 249-288; *Id.*, *Statuti di Oneglia e della sua Valle*, Imperia 1979.

<sup>11</sup> N. CALVINI - A. SARCHI, *Il Principato di Villaregia*, Sanremo 1977, pp. 62-68.

Il modello è tipico di una realtà feudale che non è solo ligure e, seppure i Doria lo hanno adottato per Castelsardo, è più che altro suggestivo pensare che essi si siano rifatti specificamente alle esperienze delle terre di origine e di altri rami della propria schiatta. Certo i Doria di Castelgenovese, come allora si chiamava, persistono nel qualificarsi «cives Ianue» e tendono a mantenere vivo il contatto con la madrepatria attraverso la concessione ai propri cittadini di facilitazioni e di privilegi commerciali. È certo ragionevole pensare che non siano estranei a tali comportamenti calcoli di convenienza politica e di protezione militare, soprattutto navale, ma, al di là di una possibile recezione del modello, non pare che l'esperienza statutaria ligure abbia lasciato segni (in qualche modo qualificanti) nella normativa della città sarda. I Doria infatti intervengono a livello politico con l'imposizione del podestà, ma già Besta rilevava che lo statuto, formalmente concesso dal signore che si riserva di interpretarlo e di derogarlo, è stato in realtà a lui imposto dal popolo. La struttura istituzionale appare tipicamente sarda, con le corone e gli altri organi minori, e l'attenzione rivolta in prevalenza ai rapporti agricoli la collega ad una società e ad una economia solo relativamente permeabile alle istanze mercantili e marittime che abbiamo visto determinanti nell'esperienza giuridica genovese: ancora Besta ha osservato molto giustamente che la ragione della vitalità degli statuti di Castelsardo risiede proprio nel largo riguardo da essi avuto verso gli usi indigeni<sup>12</sup>.

All'estremo opposto come autonomia rispetto ai comuni sottoposti ai signori feudali ci sono città, sufficientemente grandi e potenti e per questo recalcitranti al dominio genovese, come Savona<sup>13</sup> e Albenga<sup>14</sup>: esse sono portatrici di tradizioni statutarie antiche e riescono, nelle convenzioni con Genova, a preservarne la individualità. Per ragioni opposte, cioè per la sua

---

<sup>12</sup> E. BESTA, *La Sardegna medievale*, Palermo 1908-1909 (rist. Bologna 1975), II, p. 159; ID., *Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di Castelsardo*, in «Archivio giuridico "Filippo Serafini"», n.s., III (1899), pp. 281-332; G. ZIROLIA, *Statuti inediti di Castel Genovese*, Sassari 1898; ID., *Nota storica intorno a Castel Genovese e all'epoca degli statuti di Galeotto Doria*, Sassari 1899; ID., *Testo ed illustrazioni di un codice cartaceo del secolo XV contenente le leggi doganali e marittime del porto di Castel Genovese ordinate da Nicolò Doria*, Cagliari 1859. Per i rapporti con i Doria si veda, da ultimo, G. PETTI BALBI, *Castelsardo e i Doria all'inizio del secolo XIV*, in «Archivio storico sardo», XXX (1976), pp. 187-202.

<sup>13</sup> I. SCOVAZZI - F. NOBERASCO, *Storia di Savona*, I, Savona 1926, pp. 342-351.

<sup>14</sup> P. ACCAME, *Statuti antichi di Albenga, 1288-1350*, Finalborgo 1901, p. 15 e sgg.

tendenziale fedeltà, anche Noli ottiene lo stesso trattamento<sup>15</sup>. Queste comunità conservano infatti il diritto di mantenere e riformare autonomamente le proprie normative e, pur assoggettandosi ad oneri fiscali e militari, ottengono di scegliere, anche se tra i cittadini genovesi, il podestà che dovrà governarle. Il mantenimento della prerogativa di scegliere la suprema magistratura, oltre a significati politici, istituzionali e psicologici notevoli, ha anche, con tutta probabilità, la conseguenza di una migliore conservazione delle caratteristiche statutarie locali di fronte alle ingerenze esterne.

Ben più numeroso è il gruppo delle comunità che si pone in posizione intermedia rispetto alle limitazioni imposte ai comuni retti dai signori, da una parte, ed alla più larga autonomia riconosciuta ai centri più importanti o turbolenti, dall'altra. Sono anch'esse, come questi ultimi, città convenzionate, ma subiscono interventi e controlli più incisivi da parte di Genova. Anche in questi casi, nelle convenzioni, si garantisce la sopravvivenza e l'applicazione degli statuti locali. L'attenzione del comune dominante non scende a toccare i contenuti e le soluzioni tecnico-giuridiche difformi, fermandosi piuttosto su due aspetti politico-istituzionali ritenuti fondamentali: il rispetto delle convenzioni e la nomina diretta del podestà. Tra le più importanti comunità di questo tipo si possono ricordare, ad esempio Porto Maurizio e Taggia<sup>16</sup>.

È in questa categoria che può, a mio parere, rientrare la situazione giuridica di Sassari: Genova infatti, nel 1294, dopo aver imposto alla città sarda lo schema pattizio che comunemente usa per le comunità rivierasche e a cui apporta, in relazione alla controparte, le opportune variazioni, ottiene l'adeguamento degli statuti alla nuova situazione.

Clausole comuni a tutte queste convenzioni sono le equiparazioni allo *status* dei Genovesi per immunità, benefici, libertà e onori; per i privilegi giurisdizionali; per i carichi fiscali; per l'uso di capitoli e consuetudini. Anche tipiche alcune prestazioni ed agevolazioni ottenute dalla repubblica: la rinuncia ad una politica estera autonoma; i servizi militari; l'accettazione di un podestà mandato da Genova, con la carica di durata annuale e con ampi poteri amministrativi e giurisdizionali nel rispetto degli statuti locali.

---

<sup>15</sup> L. DESCALZI, *Storia di Noli dalle origini ai nostri giorni*, Savona 1902, pp. 160-170.

<sup>16</sup> G. DONAUDI, *Storia di Porto Maurizio dai tempi anteriori al comune fino all'anno 1300*, Porto Maurizio 1889, pp. 92-116; per Taggia si veda *Statuti comunali del 1381*, a cura di N. CALVINI, Taggia 1981, pp. 18-20.



Per i rapporti specifici con Sassari assumono particolare rilievo l'obbligo di far transitare le merci esportate attraverso il porto di Genova o del distretto genovese; la libertà, sempre per i Genovesi, di commerciare senza vincoli giuridici e fiscali tranne il diritto di un denaro per il porto di Torres; il divieto di importare vino in Sardegna; la messa al bando dei Pisani dal commercio e dalla vita civile di Sassari<sup>17</sup>.

La revisione statutaria successiva alle convenzioni formalizza, a livello di diritto locale, alcuni degli impegni sopra ricordati, ed incide, rispetto al tessuto tradizionale degli statuti, su due aspetti: l'organizzazione comunale e la repressione penale contro avversari interni e nemici esterni.

Il primo aspetto, certo più interessante ed articolato, introduce novità nel modo di essere e nella competenza di tre organi: il podestà, il Consiglio maggiore ed i sindaci.

Gli statuti si aprono proprio con il giuramento del podestà a cui si impone, con significativa graduazione, di rispettare le convenzioni con Genova e gli ordinamenti locali<sup>18</sup>. Le innovazioni più interessanti sono però quelle che tentano di incidere sul livello di moralità dei funzionari, raffrenandone gli abusi e la corruzione: grande è infatti il danno e la vergogna, afferma lo statuto, provocati dai podestà che cercano di arrotondare i propri emolumenti al di là della misura prevista nelle convenzioni. Le sanzioni relative sono pecuniarie ma, ad evitare inganni, devono essere riscosse a Genova<sup>19</sup>. L'accostamento con la normativa che frena gli eccessi dei magistrati inviati a Pera, posteriore di alcuni anni, viene spontaneo ed è rievocato ancora dalla norma che vieta a questi funzionari l'esercizio diretto della mercatura<sup>20</sup>. Un

---

<sup>17</sup> Il testo della convenzione è in *Codice degli statuti della Repubblica di Sassari*, a cura di P. TOLA, Cagliari 1850, pp. 1-14. L'ultima illustrazione del testo è di S. ORIGONE, *Dal trattato fra Genova e Sassari (1294) al trattato fra Bonifacio ed Alghero*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 2, *Gli aspetti storici*, a cura di M. BRIGAGLIA, Atti del primo Convegno Internazionale di studi geografico-storici, Sassari 7-9 aprile 1978, Sassari 1981, pp. 261-275; per il periodo precedente i rapporti fra le due città e, più in generale fra Genova e la Sardegna, sono stati ricostruiti da G. PISTARINO, *Genova e la Sardegna nel secolo XII*, *Ibidem*, pp. 33-125.

<sup>18</sup> *Gli statuti della repubblica di Sassari*, a cura di V. FINZI, in « Archivio storico sardo », V (1909), pp. 297-298, cap. I, « Su juramentu dessa potestate ».

<sup>19</sup> *Ibidem*, VII (1911), pp. 249-251, cap. CXXXI, « Qui provisione alcuna non se fathat ad alcuna potestate ».

<sup>20</sup> *Ibidem*, pp. 261-262, cap. CLI, « Qui non si potat mercare o negoziare in su Cumone de Sassari ».

richiamo ad una prassi genovese di non grande importanza pratica ma significativo a livello di costume istituzionale, si trova nel capitolo che vieta l'alienazione dei beni del comune senza l'approvazione del Consiglio maggiore: quest'ultimo è chiamato ad esprimere la propria volontà a pietre bianche e nere « secondo l'uso della città di Genova »<sup>21</sup>.

Ancora nuovo è poi il compito affidato ai sindaci di vegliare sul rispetto reciproco delle convenzioni sia da parte del podestà mandato da Genova sia da parte del comune di Sassari<sup>22</sup>.

L'altro aspetto di regolamentazione statutaria che appare ispirato dai Genovesi, o almeno riadattato ai loro fini, riguarda la repressione di comportamenti o la rimozione di situazioni considerati pericolosi. Già nel giuramento imposto ai Sassaresi si richiede, oltre all'obbedienza agli ordini del podestà e degli altri magistrati, di mantenere l'onore, il buono stato e la grandezza del comune di Genova<sup>23</sup>, ma più specificamente in un altro capitolo sono comminate pesantissime multe, commutate in prigione per i più indigenti, contro chi attenti a questi beni mediante cospirazione<sup>24</sup>.

Restano infine i capitoli, certo nuovi, contro i Pisani, tra cui spicca il divieto di mantenere il domicilio a Sassari<sup>25</sup>.

In conclusione si può ritenere che l'influenza del diritto genovese in Sardegna non si sia espressa, al contrario di quella pisana, nel tentativo di imporre modelli istituzionali e normativi. Con duttilità e grande senso pratico la città ligure ha curato, a Sassari come nelle località della Riviera, con grande attenzione gli aspetti politici ed economici dei suoi rapporti con le comunità: ha differenziato le modalità dei suoi interventi adeguandoli agli eventi politici ed alle caratteristiche di ognuna; ha infine lasciato spazio alle normative locali impegnandole soltanto a non intaccare il suo predominio politico ed i suoi privilegi fiscali e commerciali.

---

<sup>21</sup> *Ibidem*, V (1909), pp. 308-309, cap. XXI, « De non dare dessos benes dessoru Cumone ».

<sup>22</sup> *Ibidem*, pp. 314-317, cap. XXIX, « Sa electione, et issu offituu dessoru syndicos, et issa pena de cussos ».

<sup>23</sup> *Ibidem*, p. 306, cap. XV, « Juramentu dessoru homines de Sassari ».

<sup>24</sup> *Ibidem*, p. 304, cap. XI, « De non facher conspirationes et Juras ».

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 305, cap. XIV, « Qui alunu pisanu non siat recivitu in Sassari ad habitare »; *Ibidem*, VI (1910), p. 28, cap. LXXXVI, « De non torrare su prestitu factu assu Cumone ad tempus de Pisanos ».

## *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*

La formazione di uno stato è un processo complesso e quasi mai indolore, che vede l'intrecciarsi di motivi politici, economici, sociali, psicologici e, naturalmente giuridici. Nel Medioevo la presenza dei giuristi, superflua nella fase di assoggettamento militare ed economico, recupera spazi e funzioni al momento di definire le nuove situazioni di fatto, che vengono formalizzate e, quando possibile, anche teoricamente giustificate.

Il rapporto tra gli stati cittadini e la dottrina giuridica non è stato privo di gravi contrasti, soprattutto al momento di definire i campi di applicazione e la prevalenza del diritto particolare o di quello comune di tradizione romanistica, di cui i dottori giuristi si sentivano depositari e continuatori<sup>1</sup>: uno degli episodi più emblematici di questo rapporto conflittuale ha avuto luogo proprio a Genova, dove il maestro bolognese Iacopo Baldovini, podestà nel 1229 e autore della prima organica sistemazione statutaria, è costretto ad abbandonare la città. Alle notizie di contrasti politici, adombrati dagli *Annali genovesi*, fa da contrappunto una leggenda che lo vuole in contrapposizione con la nobiltà a causa della sua pretesa di applicare una norma romana contrastante con la consuetudine locale<sup>2</sup>.

Dal dissidio si passò però presto alla collaborazione, e sono proprio i giuristi dell'Italia comunale che, nel momento dell'espansione verso il contado, forniscono la cornice legittimistica a questa operazione. È quasi ovvio, poi, che questi temi siano stati oggetto di grande attenzione da parte della storiografia giuridica italiana.

Uno dei contributi più interessanti lo ha fornito Giovanni De Vergotini, che, studiando il fenomeno della comitatinanza, ha ricostruito la na-

---

\* Pubbl. in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Genova, 24-27 ottobre 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/II, 1984), pp. 427-449.

<sup>1</sup> M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania 1982<sup>3</sup>, p. 339 e *passim*.

<sup>2</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica genovese*, Genova 1983, p. 27 e sgg.

scita del concetto di *civitas mater*, il cui ufficio di difesa e di protezione nei confronti dei figli deve essere ripagato con la dipendenza, cioè con il rispetto dell'*honor* della città: questo concetto prende piede anche a Genova e, nel 1169, l'annalista Oberto Cancelliere definisce il centro ligure *mater omnium et caput* del suo contado, a riprova di come i fondamenti teorici dello sviluppo statale fossero percepiti dai contemporanei testimoni genovesi come uniformi rispetto alle altre esperienze italiane<sup>3</sup>.

Lo stesso De Vergottini, però, nel rimarcare che l'espansione del dominio comunale ordinariamente si spinge sino ai confini della diocesi o del comitato, ammonisce a non considerare come norma « lo sviluppo eccezionale dei grandi comuni marinari come Pisa e Genova che, grazie alla loro potenza navale, riescono a imporre il proprio predominio in pochi anni a quasi tutta la costa toscana e ligure, sì da sorpassare, quasi subito, di molto gli stessi confini delle loro unità provinciali »<sup>4</sup>.

È certamente innegabile l'esistenza di peculiarità, ma sussistono, e sono egualmente importanti, anche i tratti paralleli ad altre vicende comunali. È mia impressione che il concetto di eccezionalità abbia contribuito a creare una separatezza storiografica a sua volta generatrice di un atteggiamento di rinuncia ad approfondire l'esperienza genovese in rapporto alle coeve situazioni delle città italiane.

Di recente uno studioso di storia veneziana, Angelo Ventura, proprio in rapporto alla formazione del Dominio veneto di Terraferma, ha messo in guardia dall'erronea tendenza di vedere tutta la storia veneziana sotto il segno dell'originalità e della eccezionalità, e ha ricordato che gli strumenti giuridici e politici utilizzati per regolamentare le nuove acquisizioni territoriali sono simili a quelli usati negli altri Stati italiani<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> G. DE VERGOTTINI, *Origine e sviluppo storico della comitatinaanza*, I, in « Studi Senesi », XLIII (1929), pp. 75-82.

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 89.

<sup>5</sup> A. VENTURA, *Il Dominio di Venezia nel Quattrocento*, in *Florence and Venice: comparisons and relations*, Acts of two Conferences at Villa I Tatti in 1976-77 Organized by S. BERTELLI, N. RUBINSTEIN, and C.H. SMYTH, I, *Quattrocento*, Firenze 1979, p. 174; per le teorizzazioni dei giuristi si veda A. MAZZACANE, *Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti durante il « secolo della Terraferma »*, in *Storia della cultura veneta*, III/I, *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, Vicenza 1980, pp. 577-650.

Di questo avvertimento bisognerebbe far tesoro anche nell'approfondimento del processo di formazione dello stato genovese in quanto, a mio parere, la valutazione comparativa con altre città potrebbe evitare il pericoloso ripetersi di luoghi comuni soprattutto legati alla debolezza intrinseca delle strutture statuali genovesi.

Alla situazione di scarsa conoscenza e di esclusione dell'esperienza genovese dal panorama italiano sulla formazione dei domini delle città medievali ha contribuito la storiografia locale che, benemerita per i contributi offerti in questi ultimi anni alla conoscenza del sistema dei rapporti commerciali, ha prestato scarsa attenzione a tali problemi. I riferimenti rimangono sempre gli studi di Calvini sulla Riviera occidentale, il panorama di Heers sul Quattrocento genovese e le sintesi ancora valide di Vitale e De Negri<sup>6</sup>.

Ben più vivace la situazione per altre regioni italiane, soprattutto la Toscana, la Lombardia ed il Veneto, oggetto di indagini che stanno mettendo progressivamente in luce le caratteristiche politiche ed istituzionali delle singole comunità e la loro progressiva evoluzione verso lo Stato regionale<sup>7</sup>. I processi di egemonia ed i metodi di coordinamento territoriale non si basano su programmi teorici ma piuttosto sulle esperienze empiriche che, in presenza di buoni risultati, vengono ovunque imitate<sup>8</sup>, utilizzando largamente fantasia politica ed originalità istituzionale<sup>9</sup>.

Cercherò adesso di tratteggiare brevemente le fasi più significative della formazione del dominio genovese e gli strumenti usati per tale operazione, avvertendo in anticipo che, a causa della confusa situazione delle fonti, soprattutto statutarie, non si può in questa sede che operare un approccio necessariamente problematico ed esemplificativo. Le fonti utilizzate, oltre agli

---

<sup>6</sup> N. CALVINI, *Relazioni medioevali tra Genova e la Liguria Occidentale (secoli X-XIII)*, Bordighera 1950 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, IX); J. HEERS, *Gènes au XV<sup>e</sup> siècle. Activité économique et problèmes sociaux*, Paris 1961; V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, I, Genova 1955; T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova*, Milano 1968.

<sup>7</sup> Per i riferimenti bibliografici v. *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. ROSSETTI, Bologna 1977, e *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. CHITTOLINI, Bologna 1979.

<sup>8</sup> G. TABACCO, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia Einaudi*, II/I, *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII*, Torino 1974, p. 254.

<sup>9</sup> G. TABACCO - G. MERLO, *Medioevo. V-XV secolo*, in *La civiltà europea nella storia mondiale*, Bologna 1981, pp. 435-446.

statuti quando disponibili, sono state le convenzioni tra Genova e gli altri soggetti politici presenti in Liguria ed in alcune terre d'Oltremare.

Come momento convenzionale di inizio della espansione genovese possiamo assumere il XII secolo, durante il quale Genova ottiene un riconoscimento formale di grande importanza. Si tratta di una costituzione di Federico I Barbarossa, del 1162 (ripresa in termini identici da Enrico VI nel 1191 e da Federico II nel 1220); la quale, in forma di concessione feudale, insinorisce Genova di entrambe le riviere: i consoli ed il comune di Genova «habeant totam maritimam a Portu Monachi usque ad Portum Veneris». Federico Barbarossa specifica il contenuto di questa superiorità politica e giuridica affermando che essa comprende la potestà di darsi autonomamente i consoli, di rendere giustizia nella città e nel distretto *legitime et secundum bonos mores ipsius civitatis*, seguendo cioè le leggi imperiali e le consuetudini locali e compiendo tutti gli atti giuridici che l'imperatore delega ai suoi giudici<sup>10</sup>.

Sono privilegi che Genova ottiene in ragione dei servigi marittimi che può rendere all'imperatore, ma è anche innegabile che il Comune abbia la forza politica e contrattuale per strappare autonomamente le concessioni che i comuni della Lega lombarda otterranno, dopo una lunga e dura lotta, con la pace di Costanza del 1183.

Federico Barbarossa, in armonia con lo spirito di superiore feudale che premia i suoi *fideles*, inserisce nel documento una clausola di salvaguardia di tutto il sistema: «sane hoc statuentes ut propter hoc in ceteris iustitia comitum aut marchionum non minuat»; fa salve cioè le prerogative giurisdizionali dei preesistenti feudatari. Si tratta in realtà di una clausola di stile, a salvaguardia, si è detto, dei principi di legittimità e di gerarchia che reggono il sistema feudale, ma essa pone immediatamente il problema storiografico di verificare la portata del fenomeno feudale che, secondo Heers, caratterizza lo stato genovese ancora nel Quattrocento<sup>11</sup>.

Tornano alla mente le considerazioni suggerite dalla situazione lombarda ad Ottone, vescovo di Frisinga, sceso in Italia al seguito di Federico Barbarossa in quegli stessi anni: «essendo la terra suddivisa fra le città, ciascuna di esse costringe quanti abitano nella diocesi a stare dalla sua parte, ed

---

<sup>10</sup> *Codice Diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-1942 (Fonti per la storia d'Italia, 77, 79, 89), I, doc. 308, p. 395.

<sup>11</sup> J. HEERS, *Gènes au XV<sup>e</sup> siècle* cit., p. 596.

a stento si può trovare in tutto il territorio qualche nobile o qualche personaggio importante che non obbedisca agli ordini della città »<sup>12</sup>.

Viene spontaneo chiedersi se anche l'evoluzione genovese, al di là dei limiti di espansione territoriale ben più ampi della diocesi, vada nel senso descritto dal prelato tedesco, o se siano molti e politicamente determinanti i nobili che si sottraggono alla giurisdizione comunale al punto da caratterizzare l'intero territorio ligure in senso feudale.

Una risposta si potrà dare dopo l'esame, a cui mi accingo, della concreta realtà del dominio genovese.

Dopo la costituzione fredericiana si accelera l'azione di egemonia, sostanzialmente conclusa verso la fine del XIII secolo, ed il Vitale ha sostenuto che Genova è stato il primo stato italiano a far coincidere il proprio dominio con una precisa regione geografica<sup>13</sup>. La testimonianza di un annalista ci può fornire un'utile traccia per percepire la complessità e la tipologia del dominio genovese. Iacopo D'Oria, nel ricostruire l'allestimento di una flotta nel 1285, ricorda che « nelle dette Galee furono anco le infrascritte quantità di uomini dei luoghi delle riviere di oriente e di occidente e di oltre giogo »: segue un lungo elenco che comprende territori dalla differente condizione giuridica, uniti solo dal comune onere militare verso la dominante. Sono ricordate tredici podesterie, site nell'immediata area suburbana e nella Riviera di levante; comuni con gradi diversi di autonomia come Noli, Savona, Lerici e molti altri; signorie ecclesiastiche come quelle di Albenga, Sanremo e Santo Stefano; terre feudali come quelle del Finale, dei marchesi di Clavesana, del conte Enrico di Ventimiglia; castelli come Stella, Pareto, Ovada, Gavi ed altri<sup>14</sup>.

Si tratta di una composizione di elementi disparati, che è stata accorpata con l'uso della guerra e della diplomazia ed è stata formalizzata con strumenti giuridici scelti volta a volta.

Seguendo lo schema proposto dall'annalista cercherò di comporre un quadro tipologico degli assoggettamenti delle comunità e delle terre del dominio genovese.

---

<sup>12</sup> *Otonis et Rabewini Gesta Friderici I imperatoris*, a cura di G. WAITZ - B. DE SIMSON, Hannover-Leipzig 1912, pp. 116-117. Parte del testo e la traduzione italiana citata in G. FASOLI - F. BOCCHI, *La città medievale italiana*, Firenze 1973, pp. 154-155.

<sup>13</sup> V. VITALE, *Il Comune del Podestà a Genova*, Milano-Napoli 1951, p. 76.

<sup>14</sup> *Annali genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori*, VIII, *Iacopo D'Oria*, (parte prima), traduzione di G. MONLEONE, Genova 1930, pp. 141-146.

Un primo modello di rapporto è quello instaurato da Genova con le comunità che da sempre le hanno manifestato fedeltà: tipico il caso di Noli che, nel 1202, «volontariamente e non costretto», stipula con Genova quello che Vitale definisce «un vero trattato di alleanza». I vantaggi per il piccolo comune sono evidenti, e tangibili, soprattutto in rapporto a Savona che non ha mai riposto le sue mire espansionistiche: Genova nel 1229 riconferma a Noli il suo potere di governo e di amministrazione e, nel 1239, contribuisce a costituirla in sede episcopale autonoma rispetto a Savona e ad Albenga<sup>15</sup>. Gli statuti della metà del secolo XIII definiscono meglio i termini di questa autonomia; la città può eleggere il podestà, ma a tale carica non può ambire «qui non sit de amicitia Ianue, nec de loco cum quo Ianua non habet concordiam seu pacem»<sup>16</sup>; gli abitanti devono poi impegnarsi a salvaguardare i diritti del vescovo e le convenzioni con Genova. Un altro segno di benevolenza emerge anche dalla gerarchia delle fonti di diritto contenuta nella normativa statutaria, che non prevede il ricorso al diritto della dominante ma a quello locale e, in carenza di previsione, al diritto romano<sup>17</sup>.

Un secondo modello di rapporto di dipendenza è stato imposto alle città più importanti, e quindi maggiormente recalcitranti alla sottomissione, quali Savona, Albenga e Ventimiglia che, anche dopo le convenzioni del 1250-51, non hanno mancato di creare problemi politici e militari<sup>18</sup>.

Per queste ragioni Genova, pur salvaguardando i propri interessi, non priva queste comunità, tradizionalmente *superiorem non recognoscentes*, di talune prerogative di potere. Gli organi del comune rimangono di elezione locale, anche se il podestà deve essere scelto fra i cittadini genovesi; questi però è vincolato dalla gerarchia delle fonti applicabile nella comunità, che rimane imperniata sul diritto locale e, in carenza di previsione, su quello romano<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> B. GANDOGLIA, *In Repubblica. Vita intima degli uomini di Noli*, Finalborgo 1926, pp. 14-15; V. VITALE, *Il comune del Podestà* cit., p. 95; F. GUERELLO, *L'erezione del vescovato di Noli*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, pp. 153-171.

<sup>16</sup> *Gli statuti di Noli*, per C. RUSSO - L. VIVALDO, in «Atti della Società Savonese di Storia Patria», XXVII (1949), libro I, cap. 1, «De regimine Civitatis», p. 64.

<sup>17</sup> *Ibidem*, cap. 2, «De Juramento Potestatis»: «...et facere regimen Civitatis Nauli et districtus, bona fide, et sine fraudo, et diligenter secundum leges Romanas, et Jura, salvis semper Capitulis, Statutis, tratatibus, ordinationibus et Consuetudinibus dictae Civitatis Nauli factis et fiendis ...».

<sup>18</sup> Per Albenga e Ventimiglia si veda N. CALVINI, *Relazioni* cit., p. 79 e sgg.; per Savona I. SCOVAZZI - F. NOBERASCO, *Storia di Savona*, I, Savona 1926.

<sup>19</sup> P. ACCAME, *Statuti antichi di Albenga (1288-1350)*, Finalborgo 1901, p. 222, «De sacramento Potestatis», «... secundum leges romanas et jura salvis semper omnibus capitulis



La possibilità di preservare le caratteristiche giuridiche autonome e di usare le proprie leggi e consuetudini è certo elemento importante a livello psicologico e sociale, ma, a fronte di queste concessioni, stanno le limitazioni politiche, militari e commerciali che Genova impone per mezzo delle convenzioni con le singole città. Questi atti sono bilaterali e quindi particolari per ogni località, ma il loro contenuto si può con facilità riportare ad una tipologia comune.

I Savonesi ottengono, ad esempio, di far inserire nel testo della convenzione la promessa specifica di poter conservare intatte le case, le torri, il porto e il molo, ma accedono poi alle altre condizioni comuni a tutte le comunità sottomesse: la nomina di un podestà e di un giudice genovesi; la partecipazione alle guerre di terra e di mare con l'accettazione delle paci concluse da Genova (quindi la rinuncia ad una politica estera autonoma); la cessione di fortezze e castelli (cioè la subalternità militare); la conservazione dei propri cepiti fiscali autonomi tranne la gabella del sale; il rifiuto dell'asilo ai banditi da Genova; il diritto di essere giudicati, anche nei confronti dei Genovesi, nella propria città, solo se non sia diversamente previsto dalle convenzioni; l'obbligo di transitare per il porto di Genova con le navi e di pagare i diritti relativi alle merci importate<sup>20</sup>. La contropartita consiste nella protezione genovese anche fuori del territorio metropolitano, e in una certa autonomia fiscale, amministrativa e legislativa, di cui si è detto sopra. Per tutti infine l'obbligo, implicito ma rispettato, di inserire nella normativa statutaria una disposizione sanzionata che impone il rispetto delle convenzioni.

È opportuno rammentare che, quale che sia l'opinione di certa vecchia storiografia municipalistica non sempre serena, il contenuto di queste convenzioni, al di là delle peculiarità legate alla navigazione, è sostanzialmente allineata con i consimili strumenti prodotti dai coevi comuni dominanti italiani.

---

statutis et tractatibus civitatis Albingane ... »; per Savona il riferimento statutario è più tardo (1345), *Statuta antiquissima Saone (1345)*, a cura di L. BALLETTI, Genova-Bordighera 1971 (Collana storica di fonti e studi diretta da G. Pistarino; Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XVII-XVIII), I, p. 87, cap. XXVII, « De electione et salario potestatis Saone », « ... eligatur potestas civitatis Saone per consilium magnum dicte civitatis de melioribus et ydonioribus hominibus ac sapientioribus popularibus civitatis Ianue ... regere et manutetere in iure et iusticia secundum formam capitulorum Saone, et, ubi capitula deficerent, secundum iura communia, et, ipsis deficientibus, secundum bonas consuetudines civitatis Saone ... ».

<sup>20</sup> I. SCOVAZZI - F. NOBERASCO, *Storia di Savona* cit., pp. 344-347; per le convenzioni con Albenga e Ventimiglia, N. CALVINI, *Relazioni* cit., pp. 80-81.

Seguitando a comporre il quadro delle comunità liguri soggette a Genova, è da citare un altro modello di rapporto, che prevede più ristretti spazi di autonomia ma è forse il più interessante dal punto di vista della formazione amministrativa dello stato: si tratta delle terre che l'annalista Iacopo D'Oria qualifica « podesterie » e di altre destinate a diventarlo entro breve tempo.

La loro situazione giuridica prospetta il modello culturale di amministrazione periferica elaborato dai reggitori genovesi e coniuga momenti di centralizzazione con ridotti spazi di autonomia. È ovvio che tale situazione sia la più gradita a Genova che, facendo forza sulla minor potenza militare e contrattuale di alcune comunità, le costringe ad accettare più gravose situazioni di subordinazione.

È il caso di una serie di borghi della Riviera di levante, come Rapallo, che nel 1229 si sottomette definitivamente diventando podesteria<sup>21</sup>. Altri sono situati all'estremo levante dove Genova si assicura il controllo del mare attraverso Portovenere, Lerici e Spezia e, con una politica fatta soprattutto di acquisti, si sostituisce alla feudalità locale.

L'insediamento genovese più antico è la podesteria di Portovenere, in una zona acquistata dai signori di Vezzano: il borgo, fondato nel XII secolo, entra a far parte della diocesi di Genova e viene amministrativamente e militarmente organizzato con uno stretto rapporto di dipendenza con la metropoli<sup>22</sup>. Gli abitanti godono i privilegi della cittadinanza, accettano per l'amministrazione e la giurisdizione un magistrato genovese, fruiscono di alcune franchigie e privilegi: un raffronto suggestivo è con i *foedera iniqua* usati dai Romani per i loro alleati, che in sostanza rendono una comunità dipendente dalla dominante, la quale premia la fedeltà con sgravi fiscali. La dipendenza però non deve preoccupare molto gli uomini di questa e di altre località, mentre è al contrario tangibile il loro interesse per le franchigie concesse.

Lo 'status' di Portovenere diventa, infatti, quasi un modello a cui altre comunità aspirano: lo richiedono Lerici nel 1256<sup>23</sup>, Levanto nel 1247<sup>24</sup>,

---

<sup>21</sup> G. BARNI, *Storia di Rapallo e della gente del Tigullio*, Genova 1983, p. 55.

<sup>22</sup> P. FORMENTINI, *Il « Liber Privilegiorum » di Portovenere*, in « Bollettino Ligustico », I (1949), pp. 103-107; V. VITALE, *Il comune del Podestà* cit., p. 62.

<sup>23</sup> F. POGGI, *Lerici e il suo castello*, I, *Dall'anno 1152 al 1300*, Genova 1969<sup>2</sup>, p. 186.

<sup>24</sup> *Corpus Statutorum Lunigianensium*, I, 1140-1308, a cura di M.N. CONTI, La Spezia 1979 (*Studi e documenti di Lunigiana*, V), pp. 91-94, « Passano e Levanto (23 dicembre 1247), Convenzioni e patti con il Comune di Genova ».

mentre Spezia, cresciuta in importanza economica e militare, lo impetrerà da Simone Boccanegra nel 1343<sup>25</sup>.

Un esempio tipico del processo di spossessamento della feudalità locale e di instaurazione di una podesteria è quello di Carpena, acquistata da una consorzeria feudale, la quale ha anche accettato di assoggettarsi a prestazioni militari e fiscali: sono i primi sintomi di un indebolimento politico sul quale farà leva Genova per ottenere la gestione diretta della comunità attraverso un podestà, solo parzialmente compensata sia dal mantenimento di un limitato potere giurisdizionale agli Anziani della comunità sia dalle stesse concessioni fiscali e commerciali di Portovenere<sup>26</sup>.

Nei medesimi termini si esprime l'accordo con gli uomini di Varazze. Celle ed Albisola, uniti in un'unica podesteria, pur nella sopravvivenza di organi locali minori<sup>27</sup>.

Con modalità diverse ma sempre con l'obbiettivo del depotenziamento della classe feudale si devono leggere le vicende della podesteria di Levanto: facendo leva sul malcontento degli *homines* della comunità, Genova costringe i potenti signori Da Passano a giurare la cittadinanza nel 1211; a cedere il diritto di nomina del podestà nel 1229 ed infine a rinunciare a tutta la comunità<sup>28</sup>.

In questa categoria di comunità il caso più interessante da un punto di vista politico-amministrativo è certamente quello di Porto Maurizio: con la convenzione del 1241 gli abitanti si obbligano alla fedeltà e all'alleanza nel « grembo della degna nostra madre naturale la città di Genova »<sup>29</sup>: gli altri obblighi e privilegi militari e fiscali non differiscono da quelli previsti altrove, ma ci sono almeno due novità. In primo luogo la comunità potrà darsi degli statuti, ma dovrà renderne edotta Genova. Il controllo quindi appare successivo alla compilazione statutaria, ma nel 1276 viene operata un'aggiunta che stabilisce che la funzione legislativa richiede la volontà, l'autorità ed il consen-

---

<sup>25</sup> *Gli Statuti della Spezia*, a cura di C. MAGNI, Spezia 1925, p. VIII.

<sup>26</sup> *Corpus Statutorum Lunigianensium* cit., pp. 179-182, « Carpena (28 giugno 1273), Convenzioni », V. VITALE, *Il Comune del Podestà* cit., p. 66.

<sup>27</sup> *Cellarum Statuta et alia Decreta. Item Conventiones inter Ex. Commune Januae et Universitates Varaginis, Cellarum, et Albisolae*, Biblioteca Giuridica P.E. Bensa Genova, Ms. segn. 93.3.30, cc. 381-400, 1343, 9 Aprilis.

<sup>28</sup> V. VITALE, *Il Comune del Podestà* cit., p. 72.

<sup>29</sup> La frase è contenuta nelle convenzioni del 1241 tradotte da G. DONEAUD, *Storia dell'antica Comunità di Porto Maurizio*, parte prima, Oneglia 1875, pp. 30-33,

so del governo genovese: in sostanza il controllo è divenuto preventivo<sup>30</sup>. La seconda novità risiede nel fatto che il podestà di Porto Maurizio diventa vicario generale di tutto il Ponente, con possibilità di intervento amministrativo e giurisdizionale. Mi pare che giustamente Calvini abbia osservato che, con questa innovazione, si assiste al primo tentativo di organizzazione complessiva della Liguria Occidentale<sup>31</sup>.

L'esercizio concreto di tali funzioni può essere esemplificato con le convenzioni di Varazze, Celle ed Albisola, che ammettono il ricorso al Vicario della Riviera occidentale<sup>32</sup>; lo stesso si può dire per le convenzioni di Taggia<sup>33</sup>.

Non deve apparire strano, vista la larga concezione con cui Genova interpreta la funzione di *civitas mater*, che gli stessi modelli utilizzati in Liguria vengano esportati in terre più lontane, con l'elasticità necessaria ad adattarsi ad ambienti diversi.

Tipico è il caso di Sassari che, attraverso le convenzioni e gli statuti emanati nel 1294 sotto la dominazione genovese, adegua il proprio 'status' a quello delle comunità liguri di cui si è appena detto: anche qui la dipendenza militare e politica sul piano internazionale si accompagna all'accettazione di un podestà genovese, il quale esercita i poteri amministrativi e giurisdizionali applicando gli statuti sassaresi. Il rispetto delle peculiarità economiche del territorio si coglie soprattutto nel mantenimento, anche a carico dei Genovesi, di una tassa per il porto di Torres e nel divieto di importare vino in Sardegna<sup>34</sup>.

Non pare invece che il parallelismo possa essere esteso, sempre fuori della Liguria, alla condizione giuridica di Bonifacio, che ha avuto prevalentemente funzioni militari, come i castelli, piuttosto che mercantili. Il podestà è nominato da Genova e, dal 1290 è stato, anche se per poco tempo, vicario generale in Corsica<sup>35</sup>. I privilegi e gli obblighi dei borghesi sono pertinenti alla navigazione, al commercio ed al fisco, ma il testo che li contiene si

---

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 37.

<sup>31</sup> *Ibidem*, pp. 38-39; N. CALVINI, *Relazioni cit.*, p. 71.

<sup>32</sup> *Cellarum Statuta cit.*, c. 394.

<sup>33</sup> *Statuti comunali del 1381*, a cura di N. CALVINI, Taggia 1981, pp. 19 e 40.

<sup>34</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il diritto genovese e la Sardegna*, in «Quaderni sardi di storia», 4 (luglio 1983-giugno 1984), pp. 57-66, anche in *Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, Sassari, 12-14 maggio 1983, a cura di A. MATTONE e M. TANGHERONI, Cagliari 1986, pp. 213-221.

<sup>35</sup> G. PETTI BALBI, *Genova e Corsica nel Trecento*, Roma 1976, p. 84 e sgg.

preoccupa in misura considerevole della difesa militare<sup>36</sup>. Due caratteristiche diversificano, però, la situazione del castello corso dalle località liguri, avvicinandolo allo stato giuridico di colonia, e sono entrambe legate al momento giurisdizionale. In primo luogo la norma che stabilisce che « i Corsi e le altre persone che abitano il distretto di Bonifacio, chiamati in giustizia, saranno giudicati dal podestà seguendo i regolamenti e gli statuti del comune di Genova, come gli stessi abitanti di Bonifacio »<sup>37</sup>. Il testo appare un chiaro esempio di estensione diretta della normativa genovese alla città corsa, senza il diaframma delle consuetudini locali. Se a questo aggiungiamo che, nello stesso testo, si dichiara che le procedure d'appello debbono essere portate al vaglio ed alla decisione del podestà di Genova, ci si rende conto che gli spazi di autonomia, fatti salvi in campo commerciale e fiscale, sono stati invece completamente chiusi per l'amministrazione e la giurisdizione<sup>38</sup>.

È, sotto questo aspetto, il medesimo trattamento istituzionale che Genova riserva alle città coloniali, e che rappresenta l'ultimo modello nella tipologia delle comunità soggette da me proposta.

La esemplificazione più chiara della formalizzazione di tale rapporto si ritrova negli statuti di Pera del 1304<sup>39</sup>. Ai podestà inviati da Genova, che tendono ad interpretare arbitrariamente e ad allargare i poteri concessi, il comune fissa con esattezza quelli che, secondo la legalità vigente, sono i loro spazi di azione: a tutti i podestà, i consoli, ed i rettori genovesi sparsi in diverse parti del mondo, fuori di Genova e del distretto viene rammentato di rendere giustizia secondo il diritto genovese o, quando manchi la norma applicabile, secondo il diritto romano<sup>40</sup>. Siamo quindi in presenza di una normativa elaborata al centro ed imposta alle località periferiche.

Passiamo adesso a delineare la posizione delle signorie feudali ed ecclesiastiche.

---

<sup>36</sup> La traduzione degli statuti di Bonifacio della seconda metà del XIII secolo e la convenzione tra gli abitanti e Brancaleone Doria del 1321 è riedita in appendice a G. PETTI BALBI, *Bonifacio au XIV<sup>e</sup> siècle*, Bastia 1980 (Cahier Corsica, 89).

<sup>37</sup> *Ibidem*, p. 18, I/37.

<sup>38</sup> *Ibidem*, p. 19, II/I.

<sup>39</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, p. 30 e sgg. Sulla storia della colonia fondamentale è l'opera di M. BALARD, *La Romanie génoise (XII<sup>e</sup>-début du XV<sup>e</sup> siècle)*, Genova-Roma 1978 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XVIII; Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 235).

<sup>40</sup> ID., *Lezioni cit.*, p. 82.

Nella zona estrema del levante ligure viene contenuta la potenza dei feudatari più importanti, i Malaspina, anch'essi costretti a scendere a patti: la loro irrequietezza non è certo debellata, ma si può considerare sempre più circoscritta alle zone interne e montagnose<sup>41</sup>. Gli stessi conti di Lavagna, o almeno alcuni rami di essi, perdono buona parte dei loro diritti, sottomettendosi al vassallaggio di Genova: il ramo più potente e riottoso è quello dei Fieschi che, pur conservando ampie prerogative feudali nelle terre a cavallo dell'Appennino ligure-parmense, diventa, nel XIII secolo, attivo protagonista della vita del comune<sup>42</sup>. La maggiore autonomia di Fieschi e Malaspina rispetto ad altri signori si coglie nella loro assenza dall'elenco di Iacopo D'Oria, da cui si è preso spunto all'inizio.

Un discorso differente si può fare a proposito della feudalità, non meno potente, che è insediata nell'oltregiogo e nel ponente ligure.

Tipica è la evoluzione dei rapporti con i marchesi di Gavi costretti ad assumere la cittadinanza genovese nel 1150; a vendere negli anni successivi il territorio ed i diritti sullo stesso; a non opporsi al fatto compiuto che vede Genova, ai primi del '200, amministrare direttamente il castello e controllare la comunità<sup>43</sup>.

Anche i marchesi di Clavesana, nella Riviera di ponente, vendono nel corso del XIII secolo buona parte dei loro possedimenti al Comune, ricevendoli spesso di ritorno a titolo di vassallaggio<sup>44</sup>: si instaura, quindi, una nuova dipendenza feudale che si estrinseca, fra l'altro, nel contributo militare alle guerre genovesi, come è testimoniato dall'annalista.

Formalmente diversa è la situazione di alcune terre che, sempre nel ponente ligure, riconoscono una signoria ecclesiastica.

Il primo esempio è costituito dal territorio di Villaregia, sottoposto all'abate genovese di Santo Stefano: è certamente costui che regola la vita della comunità, ma la presenza di un alto protettore politico si avverte addirittura nel giuramento degli abitanti che si impegnano, fra l'altro, « al servi-

---

<sup>41</sup> V. VITALE, *Il Comune del Podestà* cit., pp. 68-70.

<sup>42</sup> *Ibidem*, pp. 73-74; G. PETTI BALBI, *I « Conti » e la « Contea » di Lavagna*, Genova 1984.

<sup>43</sup> V. VITALE, *Il Comune del Podestà* cit., pp. 76-86; R. PAVONI, *Signorie feudali tra Genova e Tortona nei secoli XII e XIII*, in *La storia dei genovesi*, Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, IV, 28-30 aprile 1983, Genova 1984, p. 278 e sgg.

<sup>44</sup> N. CALVINI, *Relazioni* cit., p. 66 e sgg. e ID., *Nobili feudali ed ecclesiastici nell'estremo Ponente ligure (Sec. X-XIV)*, in *La storia dei genovesi*, Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, II, 6-8 novembre 1981, Genova 1982, p. 80.

zio di Genova». Questa situazione durerà fino al 1353 quando, attraverso i Doria, la dominante ne otterrà il governo diretto<sup>45</sup>.

Il territorio di Sanremo è invece sotto la giurisdizione dell'arcivescovo di Genova che, ancora nel secolo XII, lo amministra per mezzo di consoli da lui nominati. Nel secolo successivo, però, l'intromissione genovese si fa sempre più pressante: non si pretende l'assoggettamento ed il controllo diretto, ma si esercita un potere di fatto che si estrinseca, fra l'altro, nella richiesta del contributo degli uomini della località per le imprese di terra e di mare effettuate dal comune maggiore. Una tale situazione diventa insostenibile per i presuli genovesi, premuti anche dalle continue richieste degli *homines* del luogo, al punto che, nel 1297, Iacopo da Varagine, l'arcivescovo del momento, finisce per vendere i diritti sulla località alle famiglie genovesi Doria e De Mari, concludendo la fase della signoria ecclesiastica<sup>46</sup>.

Solo un anno dopo, nel 1298, sempre una vendita segna la fine anche del dominio politico del vescovo di Albenga sul territorio di Oneglia: già da tempo, infatti, Genova tratta direttamente con gli uomini della comunità, al punto che, nel 1281, ha ottenuto il loro giuramento di fedeltà senza interpellare il vescovo. Anche questo territorio ha la sorte di essere venduto alla casata genovese dei Doria<sup>47</sup>.

Terminato l'*excursus* sulle situazioni giuridiche del dominio, passiamo a vedere come, a livello di strutture statuali centrali, Genova abbia fatto fronte ai problemi organizzativi ed amministrativi che si è trovata ad affrontare.

Si può ragionevolmente supporre che il primo sforzo di formalizzazione del processo di formazione dello stato comunale genovese sia stato riversato in un *Magnum Volumen Capitulorum Communis Ianue*, più volte ricordato nei documenti coevi ma mai ritrovato, vigente pochi anni dopo la Meloria<sup>48</sup>. Da quest'epoca sembra comunque emergere un indirizzo di maggiore espansione burocratica, che si perfezionerà per tutto il secolo XIV, sia in conse-

---

<sup>45</sup> N. CALVINI - A. SARCHI, *Il Principato di Villaregia*, Sanremo 1977, p. 37 e sgg. Sulle articolazioni ecclesiastiche liguri un ottimo riferimento è G. PISTARINO, *Diocesi, pievi e parrocchie nella Liguria medievale (secoli XII-XV)*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel Basso Medioevo (secc. XIII-XV)*, Atti del VI Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Firenze 21-25 sett. 1981), Roma 1984 (Italia Sacra, 35-36), II, pp. 625-676.

<sup>46</sup> N. CALVINI, *Nobili feudali ed ecclesiastici* cit., p. 78 e sgg.

<sup>47</sup> G. MOLLE, *Oneglia nella sua storia*, I, Milano 1972, p. 59 e sgg.

<sup>48</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali* cit., p. 35.

guenza ed imitazione dei modelli signorili ormai dilaganti, sia utilizzando i risultati della dottrina giuridica che teorizza le nuove realtà politiche.

L'istituzione dell'Ufficio di Robaria, nel 1296, a cui seguiranno, nei primi anni del secolo successivo, quelli di Mercanzia e di Gazaria, è la prima risposta genovese all'esigenza di un apparato burocratico più funzionale alle nuove dimensioni politiche ed economiche dello stato. La coscienza di tale necessità si traduce però in uno sbocco istituzionale che, nella sua originalità ed empiricità, mostra la notevole incertezza sulla strada da seguire: invece di istituire magistrature permanenti, si preferisce ricorrere ad uffici temporanei che, nati per sopperire ad esigenze contingenti, sono destinati a scomparire con esse. Doveva essere questo il destino degli uffici di Robaria, Gazaria e Mercanzia, i quali, però, diventano ben presto cardini fondamentali, dotati di ampia autonomia, della politica e della giurisdizione mercantile genovese<sup>49</sup>.

Con l'istituzione del dogato a vita di Simon Boccanegra, nel 1339, l'articolazione burocratica dello stato viene a coprire pressoché tutti i campi della vita pubblica, come è dimostrato dal prezioso inventario dell'Antico Comune pubblicato da Valeria Polonio: da quella che la stessa autrice ha definito una evoluzione burocratica empirica si passa ad un sistema più attento a tutte le attività vitali per lo stato, siano esse giurisdizionali, militari, diplomatiche od economiche<sup>50</sup>. Anche il dominio risente di questa nuova situazione: si istituzionalizzano i vicariati e le podesterie, mentre le esigenze militari prevalgono nella diversa organizzazione dei castelli<sup>51</sup>.

La ripartizione degli uffici tra le varie fazioni, la definizione ed il controllo più attento della scelta e delle modalità di elezione dei funzionari, mostrano un mutato atteggiamento ed una nuova cultura dell'amministrazione pubblica: patrocinato dal governatore francese Boucicault ai primi del XV secolo, il *Volumen Magnum Capitulum Civitatis Ianue*, unisce in una specie di testo unico dell'amministrazione genovese, «capitula, clausulas, ordinamenta ... singulorum magistratum, officiorum, et artium»<sup>52</sup>, ed è il monumento

---

<sup>49</sup> ID., *Lezioni cit.*, pp. 85-96.

<sup>50</sup> V. POLONIO, *L'amministrazione della res publica genovese fra Tre e Quattrocento*. *L'Archivio « Antico Comune »*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XVII/I (1977).

<sup>51</sup> F. POGGI, *Lerici e il suo castello cit.*, II, *Dall'anno 1300 al 1469*, pp. 59-81; M. BUONGIORNO, *Organizzazione e difesa dei castelli della Repubblica di Genova nella seconda metà del XIV secolo*, in « Studi Genuensi », IX (1972), pp. 35-72.

<sup>52</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali cit.*, p. 142 e sgg.



legislativo di questo processo. Esso si occupa di prevedere alcune norme generali di unificazione giuridica che, pur non toccando i privilegi convenzionali, mostrano una visione più complessiva ed unitaria dello stato. Si sancisce la proibizione di legislazioni in qualche modo limitative sia delle prerogative dei funzionari inviati dal centro sia della stessa normativa della Dominante; si generalizza il tentativo di introdurre l'applicazione del diritto genovese e l'obbligo di appello a Genova<sup>53</sup>. Sono forme di limitazione dell'autonomia e di unificazione giuridica che alcune comunità hanno già spontaneamente accettato: così gli statuti di Taggia del 1381 prevedono una gerarchia di fonti che, dopo la normativa locale, inserisce gli statuti genovesi prima del diritto romano<sup>54</sup>; mentre quelli di Sanremo, a noi pervenuti in una redazione del 1435 che, secondo Calvini, non dovrebbe differire molto da quella trecentesca, hanno un impegno a non discostarsi dallo statuto genovese<sup>55</sup>.

I processi di adeguamento e di unificazione, spontanei o necessitati che siano, sono anche a Genova il segno dello stesso cambiamento di strutture istituzionali che porta, in altre regioni italiane, alla formazione degli stati regionali.

La dottrina giuridica trecentesca, oltre alla disamina di queste nuove realtà – che ha trovato la sua espressione più alta nel trattato di Bartolo da Sassoferrato sulla tirannide<sup>56</sup> – ha ricercato a lungo i fondamenti e le adeguate giustificazioni teoriche all'autonomia normativa delle comunità. La ricostruzione di queste dottrine, operata soprattutto da Calasso, ha avuto quasi un percorso obbligato in un crescendo di autonomia dalle autorità superiori: partendo dalla teoria della *permissio* imperiale, passando attraverso le *jurisdictiones distinctae* di Bartolo da Sassoferrato, si giunge al sillogismo di Baldo degli Ubaldi che svincola la *potestas condendi statuta* da qualsiasi condizionamento esterno alla comunità<sup>57</sup>. La realtà del pensiero giuridico trecentesco non è stata forse così lineare e consequenziale nella sua evolu-

---

<sup>53</sup> *Volumen Magnum Capitulorum Civitatis Ianue A. MCCCCIII-MCCCCVII*, in *Leges Genuenses*, a cura di C. DESIMONI, L.T. BELGRANO, V. POGGI, Torino 1901 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII), col. 507, « Quod districtuales non condant capitula contra officialium communis potestatem »; col. 509, « De reddenda iusticia »; col. 530, « De ordine potestatum districtus Ianue »; col. 596, « De non associando contradicentes iuri communi ».

<sup>54</sup> *Statuti comunali del 1381* cit., p. 160, cap. 1, « De Sacramento Potestatis ».

<sup>55</sup> *Statuti comunali di Sanremo*, a cura di N. CALVINI, Sanremo 1983, p. 33.

<sup>56</sup> F. ERCOLE, *Da Bartolo all'Althusio*, Firenze 1932, p. 275 e sgg.

<sup>57</sup> F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954, pp. 499-501.

zione e, di recente<sup>58</sup>, è stato rilevato che un famoso giurista, Raniero Arsendi, per meglio giustificare l'ordinamento signorile padovano, ha ritenuto opportuno tornare alla teoria della *permissio* imperiale: di fronte all'ipotetico ed astratto rischio di un intervento dell'imperatore a revocare la concessione di *condere statuta*, sta la possibilità di derogare al diritto imperiale con la normativa particolare, chiamata a formalizzare le nuove forme di legalità.

Lo stesso Baldo degli Ubaldi non è stato sempre coerente con il suo famoso sillogismo ed un riferimento alla situazione genovese ne è la prova. Alla domanda se, in assenza dell'imperatore, un popolo possa sottomettersi ad un doge, come fanno i Veneziani ed i Genovesi, egli risponde che *de iure* non è possibile, mancando la conferma del superiore, ma, nel fatto, la difficoltà si supera ritenendo l'imperatore consapevole e tacitamente consenziente<sup>59</sup>.

Malgrado le titubanze teoriche, Genova rientra di fatto fra le città che non riconoscono superiore e che, per dirla con Bartolo, *ius eligendi Rectorem habent*<sup>60</sup>, mentre per molti centri del suo dominio questo potere è venuto meno. I più importanti, come Savona ed Albenga, pur legati a Genova da convenzioni, sono anch'essi ritenuti *superiorem non recognoscentes* e difendono una posizione di autonomia che si concreta, fra l'altro, nell'eleggere il podestà pur nella cerchia dei cittadini genovesi: per le altre località liguri, invece, si integra la situazione giuridica che, nel '400, Coluccio Salutati definirà di capacità relativa e condizionata<sup>61</sup>.

Il riconoscimento del grado di autonomia delle singole comunità e l'interpretazione delle convenzioni dà luogo ad un vasto contenzioso con Genova: alcune controversie sono documentate nell'opera del più famoso giurista medievale genovese, Bartolomeo Bosco, attivo nei primi anni del secolo XV, il cui esame, per mancanza di tempo, devo rimandare ad altra occasione<sup>62</sup>.

In questo secolo la carta politica dello stato non cambia, e, seppure Genova stessa sia costretta, durante le lunghe dominazioni straniere, ad accettare

---

<sup>58</sup> F. MARTINO, *In tema di «potestas condendi statuta»*. *Indagini sul pensiero di Raniero Arsendi a Padova*, in «Quaderni Catanesi di Studi classici e medievali», V (1983), pp. 461-482.

<sup>59</sup> F. ERCOLE, *Da Bartolo all'Althusio* cit., p. 326.

<sup>60</sup> *Ibidem*, p. 323.

<sup>61</sup> *Ibidem*., p. 327.

<sup>62</sup> BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani 1620, *ad indicem*.

convenzioni che ne limitano la politica estera e militare, non vengono toccate le sue prerogative di dominio nei confronti dei territori soggetti<sup>63</sup>.

Nel veloce panorama fin qui tracciato, abbiamo visto il processo di formazione del dominio genovese che, come si è detto, può ritenersi concluso all'epoca della Meloria. Nel secolo successivo abbiamo rilevato un processo di allargamento e di razionalizzazione delle strutture burocratiche genovesi che, seppur limitato e incompleto, fa riscontro alla più matura coscienza della classe dirigente nella gestione di un dominio ormai notevolmente esteso sia in Liguria che oltremare.

Di fronte ad una situazione così delineata, resta da porsi nuovamente la domanda – a cui Heers ha risposto negativamente – se esista uno stato genovese nel vero senso della parola, se il dominio sia realmente sottomesso, se Genova cioè eserciti la propria sovranità sullo stesso<sup>64</sup>.

L'equivoco di fondo risiede, a mio parere, nel voler applicare agli stati medievali alcuni parametri, quali, la centralizzazione e la burocratizzazione, che sono invece tipici di esperienze più tarde. È certo più corretto dare una valutazione delle caratteristiche dello stato comunale non vincolata a concettualizzazioni che esprimono valori, come uniformità ed accentramento, emersi in altri momenti storici, e riferirsi piuttosto alle più concrete ed empiriche espressioni dell'esercizio della supremazia politica e militare, spesso ma non sempre uniformato da una serie di imposizioni di carattere giuridico-amministrativo.

Il particolarismo, cioè la convivenza di situazioni giuridiche differenti per le persone ed i territori, è la normale condizione degli stati medievali italiani, a Genova come a Firenze, Milano e Venezia, e sopravvive anche durante il processo di formazione degli stati regionali, tra il XIV ed il XV secolo<sup>65</sup>. Lo stesso feudalesimo, che Heers vede come il massimo strumento di disgregazione dello stato genovese, è largamente utilizzato a Milano dai

---

<sup>63</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lezioni* cit., pp. 139-142.

<sup>64</sup> V. *supra*, nota 11.

<sup>65</sup> Fondamentali gli studi di G. CHITTOLENI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, a cui si aggiunge un'altra interessante esemplificazione, ID., *Legislazione statutaria e autonomie nella pianura bergamasca*, in *Atti del Convegno Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, Bergamo 5 marzo 1983, Bergamo 1984, pp. 93-114.

Visconti e dagli Sforza<sup>66</sup>; la stessa Venezia, nella fase di formazione del Dominio di Terraferma, non attua certo una politica antifeudale<sup>67</sup>. Anche nel Milanese i feudi imperiali si sottraggono al controllo centrale, ma non condizionano la politica statale: allo stesso modo, in Liguria, non pare che essi, da soli, possano essere considerati sufficienti, territorialmente e militarmente, a qualificare la geografia regionale come « la carta di un paese feudale »<sup>68</sup>. Questi stati medievali, quindi, non sono altro che una progressiva aggregazione di particolarismi, come afferma Chittolini, strutture flessibili e non coese, attraverso le quali si ottiene il massimo di unificazione possibile in questo momento storico<sup>69</sup>.

Lo stato regionale, che sopravviene nel XIV e XV secolo, è da vedere, poi, come un coordinamento di particolarismi<sup>70</sup>, attuato attraverso l'utilizzazione di alcuni strumenti di accentramento, come la nomina diretta o pilotata dei magistrati, l'utilizzazione del diritto della dominante come fonte sussidiaria, la devoluzione dell'appello ad organi centrali, la creazione di giurisdizioni amministrative nuove, come i vicariati<sup>71</sup>. In questo processo si inserisce anche l'apporto della cultura giuridica, teso a definire i rapporti tra le varie componenti autonome e le diverse fonti giuridiche presenti nello stato<sup>72</sup>.

Quanto detto ci pare si attagli perfettamente alla situazione genovese, che, pur con le peculiarità dovute alla precocità di formazione del dominio ed all'acquisizione di colonie oltremare, dà luogo a forme di organizzazione centrale e periferica assolutamente in linea con le contemporanee esperienze statuali dei territori dell'Italia centro-settentrionale.

---

<sup>66</sup> ID., *La formazione dello stato regionale* cit., p. 71 e sgg.; A.I. PINI, *Dal Comune città-stato al Comune ente amministrativo*, in *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino 1981 (*Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO, IV), p. 506 e sgg.

<sup>67</sup> *Ibidem*, p. 512.

<sup>68</sup> G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale* cit., p. 63 e sgg.; J. HEERS, *Gènes au XV<sup>e</sup> siècle* cit., p. 596

<sup>69</sup> G. CHITTOLINI, *Introduzione*, in *La crisi degli ordinamenti comunali* cit., p. 32.

<sup>70</sup> *Ibidem*, pp. 36-40.

<sup>71</sup> A.I. PINI, *Dal Comune* cit., p. 502; G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale* cit., pp. XVI-XVII.

<sup>72</sup> *Ibidem*, p. 42 e sgg.

## *Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo*

Per la storia giuridica genovese i secoli XVI e XVII sono ricchi di eventi rilevanti e di motivi di riflessione. Volendomi attenere strettamente al tema che mi è stato assegnato, cioè la legislazione in Liguria nei secoli XVI e XVII, è necessario escludere la trattazione di alcun aspetti di dottrina giuridica che, sia nei risvolti politico-istituzionali, sia in campo di diritto commerciale e internazionale, hanno apportato contributi che sono entrati a far parte della storia del diritto e della giurisprudenza europea: penso alle *Decisiones de Mercatura* della Rota Civile di Genova, al libro di Pietro Battista Borghi sulle caratteristiche del dominio genovese sul Mar Ligure, all'opera sui cambi di Raffaele Della Torre, al *Negoziante* di Gio Domenico Peri, alle *Ponderazioni sopra la contrattazione marittima* di Carlo Targa, per finire all'opera del più grande giurista genovese dell'età moderna, Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi.

Mi atterrò quindi alla legislazione, ma anche per questo settore è opportuno distinguere spazi ed oggetti. Gli spazi, prima di tutto: è noto, infatti, che, nell'ambito delle singole comunità, esisteva, per gli organi locali, la possibilità di emanare una normativa valida sia per l'organizzazione interna, sia per il diritto civile e criminale. Si tratta di una normativa che comunemente confluisce sotto la denominazione di « Statuti » e la sua migliore conoscenza sarebbe fondamentale per costruire una mappa del particolarismo giuridico esistente nel dominio della repubblica. Gli organi centrali dello stato hanno esercitato, in età moderna, una attenta azione di censura su questi testi, ponendo in essere un processo di tendenziale unificazione: tale controllo, affiancato dall'azione dei giudicenti genovesi mandati a reggere le comunità, e da una razionalizzazione delle circoscrizioni amministrative, è un aspetto di quella che, con le necessarie cautele, si può chiamare la via genovese verso lo stato moderno. Nella attuale situazione di relativa conoscenza delle fonti statutarie e dell'organizzazione statale, mi rendo conto, però, che usare un'espressione che richiami lo stato moderno più che una ipotesi possa definirsi una provocazione. Di tali testi, comunque, non mi

---

\* Pubbl. in « Studi Genuensi », n.s., 4 (1986), pp. 23-37.

occuperò in questa sede. Allo stesso modo non affronterò oggetti specifici relativi agli istituti di diritto civile e penale, la cui evoluzione si coglie nel più generale ambito del diritto comune italiano, con metodi e parametri dogmatici e cronologici diversi. Il mio discorso sarà quindi limitato alla legislazione costituzionale genovese, che ha ovviamente riflessi sulle forme assunte dall'amministrazione del dominio in uno stato, che già nel Medioevo, ha avuto caratteristiche e dimensioni regionali. Infine, la maggior parte dell'analisi che oggi propongo, è basata sulla legislazione del 1528, che rimane, a mio parere, la chiave di volta per comprendere tutta la storia costituzionale della repubblica in età moderna. Le soluzioni allora adottate, anche se più volte ritoccate, non muteranno la sostanza dei meccanismi tecnico-istituzionali prescelti per reggere la repubblica.

Il punto di partenza del nostro discorso è l'anno 1506, nel quale sono avvenute alcune vicende istituzionali particolarmente significative. La traccia per seguire gli avvenimenti la fornisce l'annalista Agostino Giustiniani, secondo il quale

« L'anno di mille cinquecento sei la città, stata già sette anni fa sotto il governo di francesi, era cresciuta in ricchezze e fatta opulente, e si sperava che tuttavia dovessi migliorare, ma seguita il contrario, perché la città fu in pericolo di esser minata insino a fondamenti per cagione della guerra civile che fu fra nobili e popolari ... »

I popolari, in questo frangente, ritengono di cercarsi degli alleati e, sempre seguendo il racconto del Giustiniani, « ... fu gridato all'arme da alquanti plebei di vilissima condizione ... e andavano scorrendo la città gridando viva il Re e viva il popolo ... ». La rivolta, come si comprende, non intende mettere in discussione la dominazione francese ma solo ottenere vantaggi politici per i popolari nei confronti dei nobili. Ed è in questo modo che la interpreta il governatore francese che, sotto la spinta della piazza « fece comandare che tutti i cittadini fossero in palazzo a consiglio; de i nobili ce ne andarono pochi, e fu deliberato in questo consiglio che due terze parti de gli ufficii si dovessero dare a popolari ... ».

Mentre « mercadanti e ricchi popolari » si ritengono appagati dalle concessioni ottenute, i loro occasionali alleati, « poverissima gente, artigiani e servitori di artigiani mal vestiti con le calcie di tela e con una stretta cappa, perciò furono nominati cappette ... », passano dall'appoggio delle altrui pretese a più dirette richieste di partecipazione politica.

Questi « infimi e minuti », come li chiama Giustiniani, si riuniscono in Santa Maria di Castello, ed eleggono una magistratura significativamente

denominata «Tribuni della plebe». Oltre al recupero colto del nome della nuova magistratura anche il diritto di veto, che essa pretende ed esercita sulle decisioni degli altri organi dello Stato, è esemplato sul modello romano. Al di là dei problemi di concorrenza fra gli organi e di funzionamento della macchina statale, è l'ingombante presenza di questi nuovi soggetti politici che fa precipitare la situazione. I nobili ed il governatore francese sono costretti ad abbandonare la città ed i Tribuni

« con ammirazione di tutti, fecero Duce della città Paulo da Nove, tintor di seta, quale era capo delle capette. Fu salutato il nuovo Duce e collocato in Palazzo, e come che poco inante si vedessi con le mani imbrattate e conversassi con gli infimi della plebe, fu circondato non dico ornato di porpora e di seta, e ministrava giustizia al popolo ».

La situazione così creata è certo destinata a rapida fine. Troppe le suggestioni ed i pericoli in essa insiti perché il re di Francia non intervenga in forze a rimettere ordine: rimane per noi un interessante esempio, da definire quasi di archeologia istituzionale, mentre per i nobili ed i popolari genovesi dell'epoca si pone il problema di pervenire ad una riforma costituzionale che non consenta in avvenire il ripetersi di simili esperienze.

Il dogato di Paolo da Novi assume il significato di un monito, il punto negativo estremo a cui può portare la divisione della classe dirigente: diviene anche un pericolo imminente che bisogna esorcizzare con nuovi progetti di unità. In quest'ottica il punto di partenza nel 1528, per definire i titoli di partecipazione alla nobiltà, sarà costituito dalla partecipazione agli organi di governo negli anni anteriori alla rivolta del 1506-1507.

Il passo successivo è la grande riforma costituzionale del 1528, già avviata e quasi definita durante il governatorato francese, ma resa operante, in termini di maggiore autonomia, con il passaggio nell'area di protettorato spagnolo garantita dalla presenza, istituzionalmente non sempre chiara e definita, dell'ammiraglio Andrea Doria.

È opportuno premettere che, al contrario delle leggi successive del 1576, quelle del 1528 attendono ancora uno studioso che ne ricostruisca l'iter di formazione e ponga in rilievo, con completezza, i motivi politici e le suggestioni culturali che le hanno condizionate. Una lettura basata sugli elementi tecnico-giuridici, quale io stesso avevo tentato più di venti anni fa, non può certo essere soddisfacente, ma non mi pare che migliori risultati siano stati raggiunti da alcuni pretenziosi tentativi di lettura politico-istituzionale apparsi in questi ultimi anni. Restano in concreto, oltre ad al-

cune sintetiche pagine di Claudio Costantini, gli importanti contributi che Edoardo Grendi ha dedicato a questo periodo.

Si ricordava prima come, dopo la rivolta del 1506, ci siano stati fermenti all'interno della vecchia classe dirigente genovese decisa a trovare strumenti atti a raggiungere due obiettivi: l'unione dei maggiorenti all'interno e l'indipendenza dall'esterno. La Francia non preme particolarmente perché si pervenga ad una concreta formalizzazione, in un nuovo testo costituzionale, di questi atteggiamenti politici, per la cui definitiva riuscita si rivelerà fondamentale il passaggio di Andrea Doria e delle sue galere al servizio di Carlo V.

A voler stare ai dati strettamente giuridico-formali la riforma nasce da un atto certamente non consueto se valutato con i canoni della legalità internazionale: è infatti un contratto privato fra il sovrano e il suo ammiraglio che, non diversamente dalle altre clausole economiche, provvede alla sistemazione politica della repubblica. Come ricorda Grendi,

« ... a questo punto il semplice asientista di galera [cioè il Doria] compie un volo che deve essere ascritto all'intuizione politica. Negli articoli del contratto è sancito che la Repubblica di Genova è libera e indipendente sotto la nominale sovranità dell'Imperatore ... Qui si chiarisce appieno il disegno politico del Doria che (offrendo) la libertà alla sua città pone con ciò stesso le premesse della sua signoria di fatto ».

Su tali basi, legalmente abnormi e politicamente ambigue, ha inizio la lunga stagione della repubblica aristocratica: le *Leges* subito approvate, ne disegnano la struttura e le articolazioni fondamentali. Per completare il quadro si può aggiungere che il tentativo operato dai riformatori del 1528 di riservare ad Andrea Doria una perpetua posizione di rilevanza costituzionale, con la nomina vitalizia a Priore della nuova magistratura dei Supremi Sindicatori, si traduce in un'ulteriore ferita alla legalità repubblicana, nel momento in cui si pone in conflitto con uno dei principi cardine della nuova legislazione, cioè la temporaneità e la rotazione delle cariche. Tale eccezione alle regole è spiegabile peraltro con considerazioni politiche, ed ha la durata naturale di un provvedimento strettamente personale.

Per tornare al merito delle riforme del 1528, si deve premettere che non si tratta di una legislazione organica, atta cioè a regolamentare tutti gli aspetti della vita dello stato: secondo una tradizione non nuova per Genova ci si limita a definire le innovazioni, lasciando sopravvivere tutte le articolazioni istituzionali ritenute ancora valide. Se la tecnica legislativa non appare nuova, i mutamenti costituzionali introdotti, finiscono per essere fortemente innovativi.



La riforma del 1528 è sostanzialmente divisa in due parti: la prima intesa a determinare i requisiti di ammissione al patriziato, e la seconda a definire le caratteristiche ed il funzionamento delle nuove magistrature.

Grendi ha parlato giustamente di serrata e di « principio nuovo del monopolio delle cariche pubbliche » che si articola, oltre che nel privilegio delle magistrature ai discendenti di coloro che le avevano esercitate prima del 1506, nella riproposizione, in funzione pubblicistica, dell'« albergo », elevato per l'occasione da « privata associazione consortile a istituto di diritto pubblico ». Nello stesso disegno di razionalizzazione e di pacificazione deve iscriversi la norma che prevede la possibilità di far accedere alla nobiltà dieci persone all'anno. La meccanica trasposizione nell'ordinamento costituzionale dell'istituto dell'albergo, di cui Grendi ha mostrato la natura e le funzioni nel Medioevo, legate al cerimoniale politico, al vicinato e alla mutua assistenza, non riesce ovviamente che a creare aggregazioni solo formali: la conseguenza non può che essere la riproposizione, anche se con nomi diversi, delle tradizionali divisioni.

Se la riforma ha fallito su questo versante (gli alberghi saranno definitivamente aboliti nel 1576), una maggiore validità emerge invece dal complesso del sistema costituzionale allora inaugurato: ci saranno certo adeguamenti, aggiunte e rimaneggiamenti, ma lo schema istituzionale si rivelerà sostanzialmente funzionale al governo della repubblica oligarchica.

Collegato al progetto di unione della nobiltà è il principio base che presiede alla riforma, cioè la partecipazione dei nobili al governo attraverso organi rappresentativi: il Consiglio maggiore, composto di 400 membri, estratti a sorte tra gli iscritti nel libro della nobiltà, è l'organo dal quale saranno tratti gli altri magistrati dello Stato. La competenza è generica: il Maggior Consiglio ha « del tutto piena autorità e possanza di tutta la Repubblica ». Di fatto, almeno fino al 1576, la presenza costituzionale del Maggior Consiglio non appare rilevante né da un punto di vista quantitativo né da quello qualitativo. Mi sembra prevalente, in questo momento storico, la sua funzione di organo di elezione delle altre magistrature, mentre solo in seguito emergerà la sua presenza come gradino indispensabile per la formazione dei provvedimenti legislativi: siamo quindi in un periodo di assestamento e di inserimento nel complesso costituzionale, nel quale un organo rappresentativo di tali dimensioni e, soprattutto di tale autorità, si pone come una novità.

Un discorso sostanzialmente analogo si può fare per il Consiglio minore, istituito, come dice la legge:

« perché sarebbe difficile et quasi impossibile, che quante volte bisognasse consultarsi alcuna cosa nell'occorrenze del pubblico, si adunasse tutta questa moltitudine de' quattrocento, e bene spesso avverrebbe che quando alcuna cosa dovesse deliberarsi, il Consiglio per l'assenza di molti restasse impedito ».

Esso nasce con limitate funzioni di affiancamento dei Collegi, e solo dopo il 1576 diventerà insostituibile per tutte le deliberazioni di un certo valore politico e finanziario. Anche qui siamo in presenza di un organo nuovo per la tradizione genovese, ed il lungo periodo di rodaggio trova spiegazione nella necessariamente lunga e delicata opera di adattamento di una modellistica, forse troppo precipitosamente calata dall'alto, in un contesto socio-politico che fatica ad adattarla alle proprie esigenze.

Che si tratti di una trasposizione, con i necessari adattamenti, del modello istituzionale veneziano lo si afferma già nella pubblicistica di poco posteriore, e viene da pensare che finalmente si avverano i voti di coloro, che già nel Medioevo, avevano auspicato i vantaggi di tale imitazione. Sono rilevanti, certo, dopo il 1528, atteggiamenti e consuetudini legati al vecchio sistema istituzionale di concentrazione dell'esercizio del potere nei vertici a svantaggio ovviamente dei nuovi organi rappresentativi, ma l'ostacolo fondamentale sono le lacerazioni interne al patriziato, non certo omogeneo come quello veneziano. Per concludere sul Minor Consiglio bisogna aggiungere che i suoi membri sono eletti dal corpo di quello Maggiore: la nuova costituzione prevede quindi, accanto all'estrazione a sorte, il sistema elettivo, e, per le magistrature supreme, come vedremo, i due metodi si combinano. Attraverso questi organi si garantisce quindi la partecipazione dei nobili al governo dello Stato.

Più complesse, come si è detto, sono le procedure di nomina degli organi di governo, per i quali i problemi del necessario ricambio devono coniugarsi con la scelta di persone idonee e con la non interruzione dell'azione statale. Questi scopi sono raggiunti sia attraverso il sistema della collegialità degli organi di governo sia con la breve durata delle cariche e con la parziale e progressiva sostituzione dei componenti. Quest'ultima operazione viene compiuta attraverso un sistema misto di estrazione a sorte e di elezione.

Al vertice dello stato ci sono tre organi, il Doge, il Collegio dei Governatori ed il Collegio dei Procuratori.

Il doge se ha conservato rispetto al passato, le prerogative esteriori di Capo dello Stato, ha profondamente mutato le proprie caratteristiche di potere: da perpetuo è divenuto biennale, e da monocratico è di fatto colle-

giale, inserito alla testa del Collegio dei Governatori o Senato, che egli presiede. Egli non può essere rieletto prima di cinque anni.

Una caratteristica di cui probabilmente i riformatori non hanno previsto le conseguenze concrete è quella ribadita nella norma che destina i Dogi usciti di carica a fare parte del Collegio dei Procuratori, come membri perpetui: questa è l'unica eccezione al principio della rotazione delle cariche e finirà per creare situazioni di potere continuativo e di prestigio personale certo al di là delle intenzioni dei riformatori.

Il Senato o Collegio dei Governatori è magistratura collegiale e la sua composizione numerica, fissata dalle leggi del 1528 in otto membri, viene elevata a dodici dalle leggi del 1576.

Sono le stesse norme che pongono in evidenza il rapporto di diretta discendenza di questa magistratura con il Consiglio degli Anziani del periodo dei dogi perpetui quando affermano che «... pro quibus alias ad Ducem et Antianos fuisset habitus recursus, ad Ill. Ducem et Mag. Gubernatores recurratur, quibus haec omnia fuerunt et sunt reservata ...». I limiti di tale accostamento tra le due magistrature debbono ricercarsi nel diverso assetto costituzionale del 1528, il quale, con la creazione di nuovi organi con funzioni di governo o di controllo ha ridimensionato, oltre al doge, anche il Senato: rimangono, pertanto, il nome, la posizione formale e buona parte della precedente competenza, il tutto inserito, però, in un sistema articolato più rigidamente, con controlli e sindacati più efficaci. Anche il numero dei componenti è mutato, da dodici ad otto, ma per questo aspetto Costantini ha messo in luce una suggestiva testimonianza di Giovanni Salvago il quale ricorda che «... detta forma di governo del Senato la fu inventata da un don Gregorio di Modena, monacho de la religione de Santo Benedetto, conforme al governo de la religione, cioè da uno presidente et otto definitori, li quali hanno cura de governarla et si cambiano».

Il Senato è quindi la più alta magistratura dello stato ed è secondo solo all'autorità dei Serenissimi Collegi, di cui peraltro è parte qualificante: la riforma ha infatti ridimensionato l'autorità del doge affiancandogli i due Collegi, quello dei Governatori e quello dei Procuratori, che riuniti insieme formano i Serenissimi Collegi. Quando poi i Collegi agiscono separatamente, il doge viene aggregato ai governatori, mentre i procuratori si trovano su un piano di autorità inferiore.

Anche se formalmente rimane la differenza tra doge e governatori, sostanzialmente la più alta magistratura della repubblica si può considerare

collegiale. Infatti nello stesso palazzo ducale viene stabilito che risiedano sempre due governatori, mutati ogni tre mesi, per assistere il doge in tutti i suoi atti, ma soprattutto la loro presenza è indispensabile per l'apertura delle lettere che pervenissero alla repubblica: in caso di vacanza della sede ducale, questa facoltà rimane tuttavia loro attribuita, ciò che prova la posizione di quasi parità col doge stesso.

Quanto ai contenuti della competenza e ai limiti di azione dei governatori un vecchio testo la sintetizza come segue:

«Questa *baillia* contiene due capi: l'uno è *regere precipere et ordinare*, che concerne il regimento [cioè la forma costituzionale dello Stato], e questo è limitato *servatis ordinibus et regulis* [esiste quindi il divieto di stravolgere il regime esistente]; *videlicet* l'altra è che *sint principalis rector et supremus iudex in quibuscumque questionibus quae ex sui natura ad principalem rectorem et supremum iudicem devolvi debent*, et in questo non li ha limitato *baillia* parendogli che basti in ciò a loro il freno della legge e stimolo della coscienza di far giustizia ad ognuno».

Si tratta evidentemente di una distinzione di carattere politico, tendente a limitare l'attività del Senato salvo che per eventuali mutamenti costituzionali, lasciandogli per il resto, un campo di azione pressoché illimitato: ad esso sono cioè demandati tutti i casi che rivestano una importanza politica e pratica tale da richiedere l'intervento e la garanzia della suprema magistratura dello stato.

Una competenza molto vasta, quindi, che spazia dal campo legislativo, al giurisdizionale e, naturalmente, a quella amministrativo. La terza magistratura suprema oltre al Doge ed al Senato, è il Collegio dei Procuratori, detto anche Eccellentissima Camera: istituita con le leggi del 1528 si compone, oltre che di un numero imprecisato di procuratori perpetui, che sono i dogi usciti di carica, di otto membri, che durano in carica due anni e devono possedere gli stessi requisiti dei governatori. I governatori che abbiano ricevuto un sindacato favorevole entrano di diritto in questo Collegio, restandovi per due anni.

Anche le funzioni del Collegio dei Procuratori possiamo definirle di carattere misto, ma certo quello finanziario è il campo più importante della loro azione. Hanno infatti l'autorità di curare gli introiti pubblici e di controllare le spese di tutti i magistrati; possono poi intervenire nei casi di riscossione a favore dell'erario, come ad esempio, per incamerare le somme delle condanne. Possono richiedere di intervenire nelle decisioni del Senato, qualora lo ritengano importante; hanno poi la facoltà di comminare sanzio-

ni ai componenti dei due Consigli, maggiore e minore, che abbiano propalato segreti, e, più generalmente in campo penale, possono punire con qualsiasi pena fino all'ultimo supplizio, i rei di gravi delitti. Una competenza specifica, per finire, i procuratori hanno nel campo della morale e del costume, la cui tutela viene, dalle leggi del 1528, affidata alla loro vigile cura.

Oltre a svolgere singolarmente l'attività di cui si è detto, la Camera o Collegio dei Procuratori, fa parte, con il Senato ed il Doge, dei così detti Serenissimi Collegi. È questo uno degli aspetti più originali della riforma, perché assistiamo, dal 1528 al 1576, ad una evoluzione importante. Mentre nel '28, infatti, più che l'idea di una magistratura superiore per autorità ai singoli Collegi che la compongono, è l'importanza dei casi concreti ed il timore di accentramenti che fa ritenere necessaria la partecipazione di una pluralità di organi, col tempo si prende atto dell'esistenza, ormai di fatto, di questa magistratura nettamente differenziata dalle unità componenti. Il termine Collegi comincia ad essere usato con significato giuridico sempre più preciso, e le leggi del 1576 lo consacrano definitivamente.

I riformatori tengono a precisare che gli eredi del doge a vita del periodo precedente sono il Doge, i Governatori ed i Procuratori, considerati « unus caput et corpus », unità, cioè, organica ed inscindibile che elimini la possibilità di una dominazione personale.

Il problema che si pone è quello del coordinamento tra le funzioni dei Collegi e quelle delle singole magistrature che li compongono: sembra che siamo di fronte ad un potere discrezionale dei procuratori quasi che la eventuale collegialità delle decisioni debba essere limitata alle questioni che essi ritengono importanti, e solo dietro loro iniziativa. Ma, nel contempo, i riformatori assegnano alcune competenze in materie specifiche (ad esempio la dichiarazione di guerre, la deliberazione di spese, ecc.) ai Collegi, creando di fatto l'obbligo della decisione collegiale. Se limiti esistono, derivano solo da esigenze di pratico funzionamento, a causa della notevole mole di lavoro che un solo organo non avrebbe potuto svolgere e che portava, necessariamente ad una ripartizione di compiti. Ma si pone a questa necessità pratica una valvola di sicurezza: gli eventuali contrasti sorti nei singoli Collegi sono decisi convocando l'altra magistratura e deliberando uniti la questione.

In campo legislativo ai Collegi viene attribuita una autorità particolare, cioè quella di mutare le norme riformatrici con aggiunte, abrogazioni o correzioni. I riformatori giustificano una autorità così vasta per fare fronte alle mutate circostanze: si lascia, cioè la possibilità di adattare le riforme alle

contingenze specifiche, ma evidentemente una formula così vaga concede confini troppo ampi alla valutazione discrezionale dei Collegi, creando pericoli di involuzioni. Ed in realtà fu proprio di questa norma che il Doria ed i suoi seguaci si servivano per fare emanare la legge restrittiva e discriminatoria detta del « Garibetto » nel 1547.

L'unico limite che i Riformatori inseriscono in questa norma è che i Collegi possono esercitare tale potere senza però accrescere la propria autorità. Le modificazioni apportate possono incidere sull'ordinamento della Repubblica, ma non nel senso che la loro posizione ne esca in qualche modo rafforzata. Norme che avessero statuito in questa direzione potevano costituire una giusta causa d'intervento dei Sindicatori Supremi.

La magistratura che come compito istituzionale ha quello di controllare i più alti organi della repubblica è quella dei Sindicatori Supremi. Troppo importanti e potenzialmente pericolose sono le funzioni che quegli organi esercitano, in un riforma ispirata dal reciproco timore, perché essi restino senza controlli. È molto significativo al riguardo, il passo delle leggi del 1528 che istituisce i Sindicatori, nel quale, dopo aver osservato che dall'opera del Doge, dei Governatori e dei Procuratori può discendere la vita o la morte della repubblica, si afferma che, per questa ragione, è necessario che la loro azione sia controllata con particolare cura « et quasi subtiliori trutina perpendi », sia cioè soppesata con una bilancia più sensibile, e quindi in base a criteri valutativi più profondi e più rigidi.

La legge pone poi una distinzione secondo che il sindacato abbia luogo mentre i magistrati sono ancora in carica o dopo che ne sono usciti. Nel primo caso i Sindicatori hanno solo la funzione di dar inizio alla procedura, provocando l'intervento del Consiglio Minore, cui è affidata la decisione; per quanto riguarda i magistrati usciti di carica, i Sindicatori possono invece giudicarli e condannarli « pro qualitate delictorum », a tutte le pene, anche le più gravi, a loro insindacabile giudizio. I magistrati sono obbligati a sottostare al sindacato; l'esito favorevole è requisito necessario per i governatori usciti di carica per poter essere ammessi nel Collegio dei Procuratori per due anni.

Un lungo discorso, che ovviamente non possiamo che accennare, meriterebbe il sistema giurisdizionale genovese, rivisto nel 1528. Discostandosi in maniera determinante dal modello veneziano, la repubblica di Genova cerca una nuova strada per una migliore definizione del proprio assetto giurisdizionale. È un processo che si compie, con contingenze diverse, tra il

1528 e il 1576, e si incentra sulla introduzione prima di una Rota civile (1528) e poi di una Rota criminale (1576).

La nuova riforma, però, non trovò tutti concordi: i nobili si divisero in due partiti, «vecchi» e «nuovi», denominati anche, rispettivamente, del «portico di S. Luca» e del «portico di S. Pietro», secondo il luogo in cui si riunivano. Contrasti interni esistevano negli stessi «Alberghi», per ragioni di supremazia; ma le pressioni maggiori venivano dagli esclusi, specie i ricchi mercanti che non possedevano i requisiti necessari per aspirare alla iscrizione nell'albo nobiliare. Infine c'erano alcuni aristocratici che non gradivano la posizione di supremazia del Doria e non accettavano la sua politica filospagnola, mentre le loro simpatie andavano alla Francia.

La fazione capeggiata da Gian Luigi Fieschi, organizzò una congiura nel 1546: il suo fallimento portò alla legge restrittiva nel 1547, detta del «Garibetto», che Andrea Doria impose, oltre che per risentimenti personali (era rimasto ucciso suo nipote Giannettino), anche per evitare che Carlo V, intervenendo, togliesse alla repubblica quella libertà che essa era riuscita a conservare. Questa legge, infatti, allontanò dal governo gli avversari del predominio spagnolo.

Questa riforma trovò il suo appiglio giuridico nel fatto che le leggi del '28 attribuivano ai Collegi la facoltà di mutare ciò che, eventualmente, si fosse dimostrato insufficiente: una commissione presieduta dal Doria studiò e preparò la riforma, che i Collegi fecero propria e promulgarono. I mutamenti consistettero in ciò: dei quattrocento membri del Maggior Consiglio solo trecento sarebbero stati estratti a sorte dall'urna contenente i nomi dei nobili, mentre altri cento sarebbero stati eletti dai Collegi in unione con gli otto Protettori di San Giorgio, i cinque supremi Sindacatori ed i sette membri dell'«Ufficio degli Straordinari». Questi stessi magistrati furono preposti all'elezione del Minor Consiglio, per evitare che in esso entrassero persone poco preparate, mentre al Minor Consiglio spettava di nominare i candidati alle cariche di doge e di governatori da presentare al Maggior Consiglio per l'elezione definitiva. I nobili «vecchi» uscirono rafforzati, essendo ad essi attribuita per consuetudine metà delle magistrature, ciò che permetteva di controllare il numero degli avversari che entravano nei Consigli.

La morte, avvenuta nel 1560, di Andrea Doria, che fino allora si era dimostrato l'unico in grado di mantenere l'equilibrio, spinse i nobili «nuovi» ad agitarsi per ottenere l'abolizione della legge del 1547 ed il ritorno alle desi-

gnazioni affidate completamente alla sorte, che li avrebbe favoriti, dato il loro maggior numero.

Al termine di un travagliato periodo di lotte, combattute con tutti i mezzi, l'esito è ancora una volta, come nel 1528, abbastanza atipico ed abnorme, se valutato con i canoni usuali del diritto internazionale. Il nuovo assetto costituzionale della repubblica viene stabilito a Casale dai delegati del papa, dal re di Spagna e dall'imperatore, che erano intervenuti preoccupati per le ripercussioni internazionali che imprevvide evoluzioni della situazione genovese avrebbero potuto comportare. Come affermato da Savelli, al quale dobbiamo una ricostruzione completa degli elementi di contrasto sociale, di dibattito politico e di soluzioni istituzionali, giunta a colmare una grave lacuna della storiografia genovese, «il nodo fondamentale del conflitti politico restava ... l'organizzazione del governo e le innovazioni che a partire dal 1547 avevano infranto gli equilibri stabiliti nel 1528». Ancora Savelli ricorda che

«La prima impressione che si ricava dalla lettura delle *Leges novae* è abbastanza sconcertante: dopo tanto discutere e scontrarsi, dopo il contributo di giuristi e teologi, si ha un testo di leggi in cui è affrontato un numero piuttosto limitato di problemi, in forma a volte disordinata e disorganica. Ma sarebbe errato voler ricercare in esse le caratteristiche di un moderno testo di tipo "costituzionale": in esse invece vengono risolti alcuni problemi politici e istituzionali riguardanti la nobiltà, le forme di organizzazione del potere (nobiliare, s'intende), i rapporti con i ceti non nobili, e la questione della giustizia criminale (cui è dedicata una parte speciale). La soluzione istituzionale escogitata a Casale rinviava di necessità ... ad un equilibrio politico delle forze nobiliari, che, almeno in partenza, era garantito a livello internazionale. Le *Leges novae* assommano in sé le caratteristiche di un accordo politico e di legge fondamentale; questo motivo spiega presenze e assenze di temi, che caratterizzano in modo del tutto originale ed univoco questo testo».

Con le *Leges novae* si addivenne alla abolizione della legge del «Garibetto» del 1547, alla perdita di importanza politica degli «Alberghi» e all'allargamento delle ascrizioni alla nobiltà, anche se contenute sempre in limiti tali per cui il complesso mantenne l'aspetto di un ordinamento aristocratico.

Un posto di assoluta preminenza nel nuovo ordinamento spettò al Minor Consiglio: esso designava trenta elettori per la nomina dei quattrocento membri del Maggior Consiglio e dei cento che avrebbero rinnovato lo stesso Minor Consiglio. Inoltre venne istituito un «Seminario» di centoventi persone, fornite di determinate qualità, tra cui dovevano essere estratti a sorte i magistrati. Il Seminario veniva eletto dal Minor Consiglio, con l'approvazione del Maggior Consiglio. Il numero dei governatori venne portato a dodici e quello dei procuratori a otto.



Queste riforme diminuirono l'autorità dei Collegi, temperandola con i più estesi poteri del Minor Consiglio. Importante è l'istituzione della « Rota Criminale », che si affianca alla « Rota Civile » già esistente dal 1528.

Proprio la Rota criminale diventa, durante gli anni successivi, un centro di dibattiti e di manovre politiche, tanto che le sue vicende, fino ai primi anni del secolo XVII, possono ritenersi emblematiche per comprendere la strada che porta la classe dirigente genovese, dopo dure lotte, ad una posizione di equilibrio che durerà fino alla fine della repubblica.

Queste vicende sono l'oggetto di un altro studio di Savelli che, prendendo spunto dal ritrovamento di due inchieste inedite del 1586 e del 1594 sull'organizzazione della giustizia criminale, risale al dibattito istitutivo della Rota nel 1575 e ne segue le sorti sino all'istituzione degli Inquisitori di Stato nel 1628. Il sistema precedentemente in vigore consentiva al Senato l'intervento in questa materia tutte le volte che lo ritenesse opportuno per ragioni politiche, con la possibilità, spesso verificatasi, che i giudici fossero, per i legami che li univano agli imputati, anche parti. In queste condizioni una precisa definizione delle prerogative giurisdizionali della magistratura sarebbe già stata un importante mutamento, e nonostante la resistenza di coloro che paventavano un eccessivo potere attribuito a stranieri (la giustizia è essenza della Repubblica e del Principe – affermava Senarega – e non può essere delegata), i riformatori conferirono tutti i poteri giurisdizionali alla Rota, lasciando al Senato solo la facoltà di integrarla nei casi di sedizione e di lesa maestà. Se a questo si aggiunge che nell'autorità della Rota convergono anche tutte le tradizionali competenze delle magistrature corporative, si spiega come le reazioni non si facciano attendere. Bastano due anni per riproporre il controllo del Senato sulla Rota e per richiamare in vita alcune delle magistrature soppresse. Grave rimane poi la situazione della criminalità, soprattutto nobiliare, che l'azione repressiva della Rota, variamente contrastata, non riesce a migliorare.

Timorosi di affidarsi completamente a stranieri, ma anche delle conseguenze che poteva scatenare l'accantonamento della soluzione imposta da un accordo internazionale, i Genovesi cercano altre vie. Vengono promosse due inchieste tra la nobiltà, ed è veramente singolare il tentativo dei supremi organi della Repubblica di coinvolgere tutta la cittadinanza politicamente rilevante nella soluzione di un problema che, dietro un manto di funzionalità tecnica, implicava equilibri di potere interno e possibili suscettibilità internazionali. La risposta della base è perfettamente consona allo stato di incer-

tezza dei governanti: le risposte infatti sono per la maggior parte attinenti alla funzionalità tecnica della Rota, piuttosto che ai rapporti con il Senato. La seconda inchiesta, di otto anni successiva alla prima, voluta ancora dal Senato scontento per l'esito della prima che non era valsa ad accrescere il suo potere giurisdizionale, ribadisce sostanzialmente le indicazioni della prima: in seguito ad essa il Senato riesce a recuperare autorità criminale per pochi e ben determinati casi (possesso di armi, bande di bravi ecc.) e la possibilità di concedere assistenti e braccio regio alla Rota. Non c'è uno spazio maggiore per il Senato e i provvedimenti degli anni successivi stanno a dimostrarlo. Alla fine di questo processo ci sono due soluzioni: da una parte la creazione di una magistratura particolare, gli Inquisitori di Stato, per i delitti politici, e dall'altra la « legge dei biglietti », cioè la possibilità da parte del Minor Consiglio di bandire, a voti segreti, i sospetti di reato. È forse questa la vera soluzione: rileva Savelli, che in tal modo si riaffermava il diritto dell'organo di governo ormai più importante oltre che più rappresentativo, cioè il Minor Consiglio, a punire coloro che, grazie al proprio potere privato, erano riusciti a sfuggire alla giustizia ordinaria. A questo livello non può giungere una magistratura ordinaria formata da giudici forestieri e tendenzialmente al di fuori delle fazioni. La legge dei biglietti compie il processo tendente a riportare certe competenze ai cittadini: il sistema oligarchico ormai chiuso, che vive di diffidenze e di controlli, si fornisce di strumenti di autoregolazione, quali la espulsione, ed evita che la criminalità comune giunga a livello politico; attraverso pubblici processi con garanzie di difesa, occasioni per rinfocolare odii e passioni.

La storia successiva alle riforme del 1575 e a quella della prima metà del Seicento è marcata, oltre che dai contrasti sopra accennati, dal processo di unificazione politica, identificazione ideologica e delimitazione sociale della nobiltà genovese. Sono queste le conclusioni a cui giungono Doria e Savelli in un recente ed importante contributo sui « cittadini di governo ». Savelli ha seguito il filo costituito dalla individuazione delle « arti meccaniche », cioè le attività incompatibili con la condizione di nobile, individuato come spia di un ritardo storico e di una progressiva adesione del patriziato genovese ai modelli culturali nobiliari altrove dominanti (si pensi, ad esempio, allo status della confinante nobiltà milanese). Non meno significativa l'analisi di Doria che verifica sul piano delle fortune patrimoniali le soluzioni normative propugnate dalla nobiltà. L'esame di alcuni patrimoni consente di istituire un collegamento tra la minore presenza dei plutocrati nel governo della repubblica col diminuito impegno genovese negli asientos spagnoli. Da un altro punto di

vista la provenienza professionale ed il livello di ricchezza degli aspiranti alla nobiltà rivelano la tendenza a nobilitare, appena dopo il 1576, i borghesi più ricchi e, successivamente, negozianti e uomini di legge mediamente meno ricchi dei nobili. Gli autori concludono affermando che

« ... con gli anni Cinquanta del XVII secolo si può dire conchiuso un ciclo della storia genovese ... si afferma e si diffonde forse per la prima volta una cultura nobiliare che riannoda il caso genovese, apparentemente così eccentrico, all'esperienza italiana, pur mantenendo in vita tutte le particolarità dei "cittadini di governo". La mediazione raggiunta a Casale con le *Leges novae* sembra aver operato in profondità. Il patriziato genovese si ritrova così saldamente unificato, ai suoi livelli medio alti, nel governo e nell'amministrazione della Repubblica. Relazioni internazionali, rapporti di forza interni, assetto di potere e ideologie dominanti dislocano la società genovese in una situazione di sostanziale equilibrio ».

Su questi giudizi di Doria e Savelli, che condivido pienamente, vorrei ora innestare alcune ulteriori osservazioni, ricollegandomi anche a spunti ricavati dall'analisi che Costantini ha fatto dello stesso periodo e da una serie di studi che, in questi ultimi anni, tendono a recuperare agli stati italiani dei secoli XVI-XVIII le caratteristiche di una loro modernità, vista in relazione all'evoluzione istituzionale di altre zone d'Europa (segnatamente la Francia).

Costantini riferendosi ad alcune congiure negli anni Venti del XVII secolo osserva che « la coscienza del pericolo ... aveva fatto riscoprire agli aristocratici genovesi la dignità dello Stato », formalizzata nell'istituzione degli Inquisitori di Stato.

Se leggiamo però la storia genovese dal 1575 (se non dal 1528) fino all'istituzione degli Inquisitori di Stato, tenendo come punto di riferimento l'organizzazione statale, questa magistratura sembra porsi alla fine di un processo e non all'inizio. In questo lungo periodo, infatti, lo stato genovese si arricchisce di una serie di articolazioni istituzionali che, in una prospettiva diversa rispetto al passato, certo più moderna, tende a controllare tutti gli aspetti della vita pubblica. Pensiamo al significato che assumono le due Rote di giuristi forestieri, che, al di là delle vicende contingenti, sono certo l'espressione di una più avanzata e moderna concezione della giustizia statale che, attraverso lo strumento dell'appello sulle sentenze dei giudici del Dominio, diventa un efficace strumento di unificazione giurisdizionale.

Un altro elemento di razionalizzazione e di controllo in campi fondamentali, come l'approvvigionamento alimentare, è data dall'istituzione del Magistrato dell'Abbondanza e dei Provvisori del vino e dell'olio. Anche

l'assistenza e la sanità trovano, in questo stesso periodo, strumenti istituzionali gestiti dallo Stato, ma ove forse questa nuova e diversa ideologia statale trova i riscontri maggiori è nell'organizzazione periferica.

Nel 1530 è stata istituito il Magistrato di terraferma, con competenza per le controversie tra cittadini e abitanti del dominio, mentre le leggi del 1576 hanno identificato gli uffici maggiori e minori. All'inizio del '600 però il fenomeno del banditismo giustifica la riorganizzazione amministrativa del dominio con l'elevazione a capitanati, riservati ai nobili, di alcune podesterie. Il termine di questo processo è l'erezione nel 1623 del Magistrato delle Comunità, che, dice Costantini,

« volle essere una risposta a questi problemi, in direzione, ancora una volta, della centralizzazione: dotato di larghi poteri giurisdizionali e di controllo, la sua attività fu volta innanzitutto alle operazioni d'estimo – le caratate – sulla base delle quali si determinavano i carichi fiscali e la loro distribuzione ».

Costantini conclude con due considerazioni. La prima secondo cui « con ciò l'organizzazione amministrativa del dominio raggiungeva, entro il primo quarto del Seicento, una struttura pressoché definitiva », è senz'altro esatta. Lascia invece qualche perplessità l'altra, secondo cui « una più spinta razionalizzazione avrebbe richiesto un rivoluzionamento complessivo dei rapporti tra Genova e le comunità soggette a l'abbandono, non voluto da alcuno, della caratteristica fisionomia cittadina dello Stato genovese ».

Non credo che con tale affermazione egli voglia condividere un giudizio di valore sull'esperienza statale genovese, già espressa da Renouard negli anni '50 e ripresa, basandosi su alcuni aspetti di cerimoniale, in maniera un po' rozza, dalla Petracchi, secondo cui la struttura dello stato genovese è anacronisticamente vicina piuttosto alle forme comunali che non al tipo di organizzazione statale moderno europeo.

A me pare che le vicende successive al 1528, politiche, sociali ed istituzionali segnino una notevole differenza, in termini di ampiezza e di articolazione dell'azione statale, rispetto al periodo precedente e che debbano essere criticamente valutate sulla base di questi elementi soprattutto in comparazione con le esperienze italiane coeve. È fortemente riduttivo, io credo, assumere come unico parametro, assolutizzandolo, il modello di Stato cittadino, senza tenere conto di quanto, nella sostanza, esso si sia evoluto e sia mutato rispetto ai secoli precedenti. È su questi mutamenti, che, molto più opportunamente, deve essere spostata l'attenzione storiografica, per valutare quanto, attraverso essi, lo stato cittadino sia sostanzialmente cambiato.

In questo senso avevo parlato all'inizio, forse un po' provocatoriamente, di via genovese allo stato moderno, e, al di là delle brevi considerazioni appena svolte al riguardo, credo che questo tema avrebbe necessità di ulteriori approfondimenti. È rimasto fuori da questo mio discorso il Banco di San Giorgio e la sua organizzazione, ma per quello che riguarda l'età moderna rimango convinto che si tratti, con le sue peculiarità, di una atipica articolazione dello stesso Stato genovese.

È un altro grande problema ancora aperto della storia genovese che in molti suoi aspetti giuridico-istituzionali richiede ricerche serie e studi approfonditi.

### Nota bibliografica

In questa nota si riportano esclusivamente i testi richiamati nel corso della lezione tenuta il 21 marzo 1986 presso la sezione genovese dell'Istituto di Studi Liguri.

*Le leggi et riforme della eccelsa Repubblica di Genova, fatte da dodici prestantissimi Cittadini di quella, l'anno di MDXXVIII*, Pavia 1575; *Genuensis Reipublicae Leges anni MDLXXVI, cum declarationibus, additionibus, et reformationibus ad eo anno in MDCXVI factis*, Genuae 1617; V. PIERGIOVANNI, *Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova », IV (1965), pp. 230-275; E. GRENDI, *Un esempio di arcaismo politico: le conventicole nobiliari a Genova e la riforma del 1528*, in « Rivista storica italiana », LXXVIII (1966), pp. 948-968; ID., *Morfologia e dinamica della vita associativa urbana: le confraternite genovesi tra i secoli XVI e XVIII*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., V/II (1965), pp. 239-311; ID., *Capitazioni e nobiltà genovese in età moderna*, in « Quaderni storici », IX (1974), pp. 403-404; ID., *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in « Mélanges de l'École française de Rome », LXXXVII (1975), pp. 241-302; ID., *Introduzione alla storia moderna della Repubblica di Genova*, Genova 1976<sup>2</sup>; C. COSTANTINI, *La Repubblica di Genova nell'età moderna*, Torino 1978 (*Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO, IX); R. SAVELLI, *Potere e giustizia. Documenti per la storia della Rota criminale a Genova alla fine del '500*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », V (1975), pp. 29-172; ID., *La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981; ID., *Tra Machiavelli e S. Giorgio. Cultura giurispolitica e dibattito istituzionale a Genova nel Cinque-Seicento*, in *Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima Età moderna*, a cura di A. DE MADDALENA - H. KELLENBENZ, Bologna 1984 (*Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderni*, 14), pp. 249-321; ID., *La legge dell'"ostracismo" a Genova agli inizi del Seicento*, in *I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea*, Atti del Convegno, Cividale del Friuli, 10-12 settembre 1983, a cura di A. TAGLIAFERRI, Udine 1984 (*Serie monografica di storia moderna e contemporanea*, 8), pp. 199-215; G. DORIA - R. SAVELLI, *"Cittadini di governo" a Genova: ricchezza e potere tra Cinquecento e Seicento*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », X (1980), pp. 277-355. A. PETRACCHI, *Norma e prassi "costituzionale" nella Serenissima Repubblica di Genova. IV: Fine di un monopolio*, in « Nuova Rivista Storica », LXVIII (1984), pp. 297-322.



## *Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi*

La giurisprudenza consulente rappresenta uno degli aspetti più interessanti della vita giuridica medievale<sup>1</sup>. L'attività dei giuristi-consulenti attraversa senza problemi i confini politici che segnano i limiti di validità delle normative dei singoli stati e supera i vincoli imposti all'attività dei cittadini dal sistema del 'particolarismo giuridico'.

Una formazione universitaria uniforme, incentrata sullo studio dei testi di diritto romano, forme processuali che si richiamano a schemi anch'essi romano-canonici e, soprattutto, le grandi potenzialità uniformatrici messe in moto dalla prassi di avvalersi di giudici forestieri, sono i fattori che concorrono a fare circolare i giuristi, le loro teorie e la fama di quanti, fra essi, si distinguono per particolare dottrina e per bravura professionale.

Il prestigio di cui gode il consulente si riverbera, ovviamente, sull'entità degli onorari richiesti e può contribuire alla formazione di consistenti fortune patrimoniali: come è stato rilevato, «mentre a Firenze si paga uno stipendio annuale di 40 fiorini d'oro ad un professore di logica e di filosofia, e di 25 fiorini d'oro ad un professore di medicina, a Bologna un *consilium* viene remunerato con la somma di 100 fiorini»<sup>2</sup>.

Una fama più vasta e duratura, e quindi la fortuna professionale ed economica, è più comune che arrida ai giuristi che operano nelle città sede di uno studio universitario: il prestigio derivante dall'insegnamento e dalle opere dottrinali, che normalmente lo accompagnano, sono ad un tempo ga-

---

\* Pubbl. in *La storia dei Genovesi*. Atti del convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova (Genova, 15-17 aprile 1986), VII, Genova 1987, pp. 49-62.

<sup>1</sup> G. ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico. I (secoli XII-XIII)*, Milano 1958; M. ASCHERI, *Rechtssprechungs- und Konsilien-sammlungen, Italien*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di H. COING, II/2, München 1976, pp. 1195-1221.

<sup>2</sup> M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania 1982, pp. 478-479.

ranza di competenza professionale, veicolo di conoscenza e di pubblicità oltre che, talora, fonte di suggestione e di deferenza da parte dei giudici che di quelle scuole sono stati allievi.

Anche in città che, come Genova, non sono ancora sede di uno studio universitario, l'attività di consulenza giuridica può divenire la fonte di fortune ingenti: il caso più eclatante è certo quello del più famoso genovese del Medioevo, Bartolomeo Bosco, che, alla fine della vita, volle legare il suo nome e l'ingente fortuna, accumulata con l'attività di consulente, all'istituzione dell'ospedale di Pammatone<sup>3</sup>.

Il Bosco vive a cavallo fra il Trecento ed il Quattrocento e, come molti suoi coetanei, si reca a completare gli studi legali nell'Università di Pavia: in questa sede negli ultimi anni del XIV secolo, egli può seguire l'insegnamento del più illustre giurista italiano dell'epoca, Baldo degli Ubaldi.

La memoria degli scolari, la fama ormai consolidata di massimo giureconsulto, la vicinanza di Pavia a Genova sono tutti fattori che hanno contribuito a procurare a Baldo una vasta clientela genovese; anche se da lontano, egli è stato partecipe dei convulsi avvenimenti politici, che si sono susseguiti nella città ligure verso la fine del Trecento, e ha legato il suo nome a quello di un altro protagonista di questo stesso momento storico: il doge Antoniotto Adorno.

Sono due vicende, quelle di Baldo degli Ubaldi e di Antoniotto Adorno, che si intrecciano casualmente, ma, nella loro estrema diversità, finiscono per essere fortemente emblematiche del mondo medievale, nel quale i nodi teorici che stringono il concetto di legalità ben raramente si sciolgono in un corretto esercizio del potere.

Vediamo di ricostruire brevemente la vita di questi due personaggi e le circostanze che li hanno riuniti.

Nato a Perugia intorno al 1319, Baldo degli Ubaldi compie gli studi legali nella città natale ove ha la fortuna di essere allievo di Bartolo da Sassoferrato, forse il solo giurista medievale che lo superi in fama e dottrina. Dottorato intorno al 1343, Baldo insegna a Bologna già nel 1344, ed è rimasta famosa una sua lunga disputa con lo stesso Bartolo. Negli anni successivi prosegue l'insegnamento, sempre con grande successo, a Perugia, Pisa,

---

<sup>3</sup> V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova », XVI (1977), pp. 855-890.



Firenze, Piacenza e Pavia, ove muore nel 1400. I suoi contributi dottrinali sono legati ai commenti del *Corpus Iuris Civilis* a cui, raro esempio tra i giuristi medievali, egli unisce commenti alle decretali pontificie.

Diversi i trattati monografici di vario argomento, e non ancora giustamente valutato, a mio parere, il suo contributo allo sviluppo del diritto commerciale. Secondo Besta « per estensione di cultura giuridica e per agilità d'ingegno superò forse il maestro, ma meno di lui seppe sfuggire agli ambagi della dialettica, alle superficialità appariscenti, alle contraddizioni. L'amor del vero fu più spesso sopraffatto dall'amor del nuovo »<sup>4</sup>. Sono queste oscillazioni dottrinali che, curiosamente, hanno contribuito a non fare apprezzare dai contemporanei la teoria giustificativa degli statuti elaborata da Baldo, che la storiografia giuridica italiana, prima Besta ma soprattutto Calasso, ha invece fortemente valorizzato. Quest'ultimo autore parla di un « sublime sillogismo » e ricorda che Baldo si chiese

« quale fosse la giustificazione giuridica degli ordinamenti stessi che statuivano: e la trovò nello *ius gentium*, concetto che nella dottrina medievale equivale a quello di diritto naturale ... poiché un ordinamento è inconcepibile senza un complesso di norme che ne regolino la vita, dunque la giustificazione di queste norme si deve trovare nel fatto stesso che l'ordinamento esiste »<sup>5</sup>.

Proprio un riferimento al caso genovese mostra però come lo stesso Baldo non sia stato sempre coerente con i concetti espressi nel famoso sillogismo: alla domanda se, in assenza dell'imperatore, un popolo possa sottomettersi ad un doge, come fanno i Veneziani ed i Genovesi, egli risponde che *de iure* non è possibile, mancando la conferma del superiore, ma, nel fatto, la difficoltà si supera ritenendo l'imperatore consapevole e tacitamente consenziente<sup>6</sup>. Il fondamento dell'autonomia non è quindi l'esistenza stessa

---

<sup>4</sup> E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, 1/2, Milano 1925 (rist. Frankfurt/M.-Firenze 1969), p. 856.

<sup>5</sup> F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I. *Le fonti*, Milano 1954, pp. 500-501; E. BESTA, *Fonti cit.*, p. 501. G. MARTINO, *Dottrine di giuristi e realtà cittadine nell'Italia del Trecento. Ranieri Arsendi a Pisa e a Padova*, Catania 1984, p. 132, ha di recente rilevato la funzionalità del sillogismo baldesco alla formazione dello stato visconteo.

<sup>6</sup> V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Genova, 24-27 ottobre 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/II, 1984), p. 446.

dell'ordinamento, ma piuttosto la concessione, anche solo tacita ed implicita, dell'imperatore, ed è su queste basi che Baldo costruirà il *consilium* richiesto dai reggitori genovesi, che esamineremo più avanti.

L'abilità dialettica e la spregiudicatezza di pensiero di Baldo hanno modo di emergere soprattutto nei suoi pareri legali, che sono stati apprezzati da contemporanei e posteri<sup>7</sup>.

Alcuni di questi consigli, come si è detto, sono dati su richiesta di cittadini genovesi, i quali si rivolgono al grande avvocato, esperto di diritto comune e di diritto feudale, per trovare soluzioni valide anche per il diritto locale. I richiedenti sono talora anonimi o sconosciuti, ma anche esponenti di grandi casate, come gli Spinola, i Del Carretto o i Cattaneo: talora, come vedremo, sono le stesse autorità dello stato ad avvertire la necessità di richiedere un parere altamente qualificato. Quanto agli oggetti delle richieste rivolte al consulente sono i più disparati; un genovese chiede lumi sulla nullità o meno della domanda avanzata al conte palatino per la naturalizzazione di un figlio avuto da una schiava<sup>8</sup>; Ioannes de Diano de Ianua lo interroga sulla esistenza di una società fra fratelli<sup>9</sup>; gli «*eximii viri et vertices legum*», presumibilmente il Doge e gli Anziani, gli chiedono di interpretare l'ampiezza di un privilegio fiscale<sup>10</sup>; un quesito verte sulla applicazione della consuetudine genovese ai fini della validità di una obbligazione provata, davanti al giudice milanese, da una lettera autentica del Podestà e del Consiglio di Genova<sup>11</sup>; c'è anche la domanda di un De Marini a proposito di una norma statutaria genovese in tema di ipoteca<sup>12</sup>; o la richiesta di soluzione del contrasto tra diritto locale e diritto comune in tema di validità della sentenza di un arbitro<sup>13</sup>. Alcuni consigli sono in risposta a questioni feudali, poste da membri delle famiglie Spinola e Del Carretto, che tendono a porsi al di fuori

---

<sup>7</sup> Sono giudizi più volte ripetuti nel volume miscelaneo *L'opera di Baldo*, per cura dell'Università di Perugia nel V centenario della morte del grande giureconsulto, Perugia 1901.

<sup>8</sup> BALDI UBALDI PERUSINI *Consilia sive responsa*, Venetiis MDLXXV (rist. Torino 1970), I, cons. LXXXI, c. 27 r..

<sup>9</sup> *Ibidem*, cons. LXXXXVII, c. 30 v.

<sup>10</sup> *Ibidem*, vol. III, cons. CCCCLVIII, c. 133 r.

<sup>11</sup> *Ibidem*, vol. I, cons. CCCCLXI, c. 148 r.

<sup>12</sup> *Ibidem*, cons. CLXXXVII, c. 55 r.

<sup>13</sup> *Ibidem*, cons. CLXIX, c. 49 v.

della giurisdizione del comune genovese<sup>14</sup>, mentre egualmente delicata appare la soluzione di un caso di omicidio che vede incertezze sulla competenza dei magistrati genovesi o pisani<sup>15</sup>.

In altri consigli l'evidente valenza politica del caso controverso non sembra avere alcuna influenza sul giudizio del giurista, decisamente schierato dalla parte dei suoi clienti genovesi. Nessuna esitazione nel condannare una tentata cospirazione di un cittadino savonese, « cum civitas Saone esset in rebellione matris sue civitatis Ianue »<sup>16</sup>; lo stesso per il re di Portogallo che, adducendo pretestuosamente di non essere salito al trono come erede del suo predecessore, rifiuta il risarcimento di un carico sequestrato, appartenente a Oberto e Luciano Spinola, stivato su una nave patronizzata da Stefano Doria: Baldo gli contesta l'infedeltà ai principi (« honestas ligat etiam principem; contractus principis est lex ») e richiama il rapporto diretto, sostanzialmente privatistico, tra re e fisco: ammonisce però le parti lese a non travalicare esse stesse i limiti della legalità, cercando soddisfazione, ad esempio, attraverso l'esercizio della pirateria<sup>17</sup>.

Due consigli sono richiesti, infine, da cittadini genovesi operanti a Cipro: nel primo caso, a cui Baldo risponde positivamente, si sollecita il mantenimento di un privilegio feudale a Famagosta, anche dopo che il re di Cipro ha ceduto la città a Genova, libera da oneri<sup>18</sup>; il secondo quesito riguarda il giureconsulto Damiano Cattaneo, aiutante dell'Ammiraglio di Cipro, che si è fatto ricompensare dal re locale per alcuni consigli legali: Baldo ritiene che la carica ricoperta lo inserisca a tutti gli effetti tra gli ufficiali della repubblica e che, in tale veste, il Cattaneo abbia contravvenuto all'obbligo statutario di non accettare emolumenti aggiuntivi allo stipendio pagato dallo stato<sup>19</sup>.

La grande preparazione tecnica di Baldo, che spazia senza problemi dal diritto comune al diritto locale, è certo ben evidente nei consigli di cui si è detto, anche in quelli con più dirette implicazioni politiche, che mai lasciano trasparire qualche moto di coinvolgimento emotivo del giurista nelle questio-

---

<sup>14</sup> *Ibidem*, cons. CCCCLI, c. 144 r.; vol. II, cons. CCXVI, c. 61 r.

<sup>15</sup> *Ibidem*, vol. IV, cons. CCCXXI e CCCXXII, c. 68 r.

<sup>16</sup> *Ibidem*, vol. V, cons. DII, c. 134 r.

<sup>17</sup> *Ibidem*, vol. I, cons. CCLXXI, c. 81 r.

<sup>18</sup> *Ibidem*, vol. V, cons. CLXXXII, c. 49 r.

<sup>19</sup> *Ibidem*, cons. CCCLXXVIII, c. 95 v.

ni trattate: qualcosa invece in questo senso, quasi un minor distacco, sembra emergere dai tre consigli che riguardano Antoniotto Adorno, una figura che al giurista dimorante a Pavia, doveva essere ben nota per le vicissitudini personali e politiche. Si tratta in effetti di un personaggio molto complesso, sul quale i giudizi storiografici, antichi e recenti, non sono certo concordi. Può essere quindi opportuno, prima di ogni altra considerazione, tracciarne un breve profilo biografico<sup>20</sup>.

Nato a Genova nel 1340, Antoniotto Adorno inizia il suo *cursus honorum* esercitando il Vicariato di Chiavari, tra il 1371 ed il 1374. Contemporaneamente svolge le normali attività dei giovani rampolli delle grandi famiglie genovesi, cioè la mercatura e la guerra. Partecipa infatti, nel 1373, con una galea, all'impresa di Cipro ed alla conseguente Maona del 1374, mentre l'anno successivo lo troviamo fra i maonesi di Scio.

La sua entrata nella grande politica avviene nel 1378, quando capeggia la rivolta che rovescia il doge Domenico Fregoso<sup>21</sup>. Il successo di questa azione è per il giovane Adorno altrettanto completo quanto effimero, in quanto, eletto doge il 17 giugno 1378, è costretto, nello stesso giorno a rinunciare alla carica e a prendere la via dell'esilio, prima a Savona ed in seguito nel Finale.

Tornato in città nel 1383, si vede sbarrata la strada al dogato da Leonardo Montaldo: è nominato fra gli Anziani e deve attendere la morte del doge, nella peste del 1384, per salire ancora alla suprema carica dello stato, nel giugno dello stesso anno. Questa volta resta al potere per ben sei anni, fino al 1390, ed ha modo di sviluppare un'azione politica di ampio respiro, che riporta Genova, seppure per poco, fra i soggetti protagonisti della storia italiana e mediterranea.

La prima impresa, insieme ardita e spettacolare, è la liberazione di papa Urbano VI, assediato a Nocera, ed il suo trasferimento a Genova sulle gale-

---

<sup>20</sup> L.M. LEVATI, *Dogii perpetui di Genova (an. 1339-1528)*, Genova 1928, pp. 58-76; V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, I, Genova 1955, pp. 144-149; T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova*, Milano 1968, pp. 471-494; G. ORESTE, *Adorno Antoniotto*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, pp. 287-289. Per la cronaca del periodo GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales Genuenses*, a cura di G. PETTI BALBI (*Rerum Italicarum Scriptores*, XVII/II), Bologna 1975<sup>2</sup>, pp. 170-217.

<sup>21</sup> Domenico Fregoso si segnala, nella storia giuridica genovese, soprattutto per la grande riforma statutaria varata nel 1375 (V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 129-137).

re della repubblica. Fallisce poi il tentativo, ancora più ambizioso, di proporsi come mediatore nella soluzione dello scisma, ma ben presto l'Adorno si fa promotore di una lega per frenare la preponderanza dei Saraceni nel Mediterraneo, ottenendo un sia pur limitato successo. All'interno, attraverso donazioni ed acquisti, riesce ad assicurare a Genova una serie di territori feudali, soprattutto nel Ponente ligure. Non si deve infine dimenticare che a lui è dovuto l'ampliamento del Palazzo Ducale, con la costruzione della grande sala di rappresentanza.

La cacciata dal dogato, nel 1390, segna la fine del periodo più fulgido della sua vicenda politica. Scappato a Loano, riesce a convincere il suo successore, Giacomo Fregoso, a farlo tornare a Genova. La conseguenza è che, il 5 aprile 1391, il Fregoso viene depresso e riaccompagnato a casa con grande deferenza, mentre Antoniotto si siede ancora una volta, la terza, sul trono dogale. Il suo regno, però, è molto breve, poco più di un anno, insidiato da nemici interni ed esterni, che lo costringono ad una nuova fuga. Per tornare in città si allea con i Montaldo, suoi tradizionali nemici, e riesce, ancora una volta, nell'impresa: ingannando i suoi occasionali amici, nel settembre 1394, ottiene la quarta elezione a doge. Anche questa volta regnerà poco, solo due anni, barcamenandosi fra i Visconti e la Francia e finirà per cedere a quest'ultima la città e lo stato. Egli stesso presiede al passaggio dei poteri, rimanendo, per poco tempo al governo come vicario regio. Ritiratosi a Castelfranco presso Finale, dai suoi tradizionali sostenitori, i marchesi del Carretto, Antoniotto muore di peste nel 1398.

La dedizione alla Francia del 1396 ha pesato nei giudizi storiografici sull'Adorno, soprattutto a partire dal secolo scorso. In precedenza il contemporaneo annalista Giorgio Stella non sembra critico nei confronti del doge; qualche anno dopo il letterato Alberto Alfieri in un famoso dialogo, lo tratta da personaggio di grande cultura ed intelligenza; non molto distanti dal giudizio dello Stella sono poi, nel '500, gli annalisti Giustiniani e Foglietta, mentre Lazzaro Tavarone si ispira alle sue imprese in alcuni affreschi tendenti ad esaltare le glorie genovesi<sup>22</sup>.

Personalmente ritengo che le cause dell'epilogo della vicenda politica di Antoniotto Adorno vadano ricercate più lontano nel tempo e valutate sulla base di una serie più complessa di fattori strutturali. Come ho avuto modo di scrivere in altra occasione, il fallimento di un sistema statale che, basan-

---

<sup>22</sup> L.M. LEVATI, *Dogi perpetui* cit., pp. 75-76.

dosi su una magistratura monocratica e vitalizia, ha mancato l'obiettivo di dare continuità politica e stabilità sociale, è collegato alla crisi economica successiva alla guerra con Venezia, ai mutamenti dei rapporti di forza nel Mediterraneo e ad una finanza pubblica ormai allo stremo. La dedizione alla Francia è il lineare sviluppo di una scelta politica, legata a motivi finanziari e militari, ed ha solo come causa contingente la prevalenza della fazione legata ad Antoniotto Adorno che, attraverso la signoria francese, spera di continuare a primeggiare<sup>23</sup>.

Nel corso delle convulse vicende politiche, appena tratteggiate, si pongono ovviamente alcuni problemi giuridici, la cui corretta soluzione sembra stare molto a cuore ai contendenti: pur senza attendersi, realisticamente, conseguenze pratiche di rilievo, è psicologicamente importante mostrarsi rispettosi delle regole e appoggiare le proprie ragioni con l'ossequio alla legalità formale, tipico del mondo medievale: anche durante gli avvenimenti di cui ci stiamo occupando, nelle pause del confronto armato, si esperiscono tentativi di soluzione pacifica delle contese.

Si affidano le proprie istanze al diritto ed ai giuristi, scegliendo, ad ogni buon conto, quelli che, come Baldo, ben sanno sostenere le ragioni dei propri clienti. Per due volte il comune di Genova si rivolge al professore pavese, interrogandolo su questioni nelle quali il risvolto politico non sembra facile da risolvere con gli strumenti giuridici. Il consulente si attiene strettamente ai dati di diritto ma è consapevole, e lo lascia trapelare, della preponderanza della situazione politica contingente rispetto agli astratti schemi dottrinali ed ai principi della legalità.

L'occasione dei primi due consigli è data dall'esilio dell'Adorno e dai suoi sforzi di tornare in città a rioccupare la vecchia carica. Sulla base della ricostruzione biografica sopra presentata, sembra di poter collocare questi consigli intorno al 1390, quando l'Adorno è riparato presso i Del Carretto ed al suo posto è stato eletto Doge Giacomo Fregoso. Uno storico genovese ricorda che l'Adorno « cominciò con artificiose parole a domandare al Doge di poter tornare a Genova »<sup>24</sup>, ed il ricorso al parere di un grande giurista sembra alla Repubblica una soluzione ottima per chiarire i termini legali del problema.

---

<sup>23</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XIII/I (1983), p. 12.

<sup>24</sup> L.M. LEVATI, *Doghe perpetui* cit., p. 67.

Dal canto suo il consulente si mostra quasi spazientito di doversi occupare di una questione la cui disputa egli ritiene « irrita et inanis », dal momento che la soluzione è ovvia, derivata com'è non solo dai principi del diritto ma soprattutto dai fatti, cioè dalla situazione politico-istituzionale italiana, che tutti quotidianamente possono verificare<sup>25</sup>.

Il problema giuridico a cui Baldo deve rispondere è infatti quello della esistenza o meno, per città come Genova o Venezia che hanno il diritto di eleggere autonomamente un doge, della facoltà di deporlo anche quando questi sia stato eletto vitaliziamente. Alcuni autori ritengono impossibile la deposizione, istituendo un parallelo con l'imperatore romano a cui il popolo ha trasferito tutto il potere, che non può più ripetere.

È fin troppo facile, però, controbattere che non si tratta della stessa situazione e che, relativamente allo stato genovese, « non est de iure communi disputandum »: è assurdo infatti richiamarsi ad un ordine giuridico garantito dalla presenza dell'imperatore, ormai lontano in Germania e dal suo diritto. Con una punta di amarezza il giurista constata che « ista praetensa libertas, quam quidam populi usurpant, non est de iure romano ». Il dato di fatto, e quindi il punto di partenza di qualsiasi analisi, è proprio questo: « praesupposito quod dicta civitas sit libera ». Tale pretesa libertà, usurpata secondo Baldo in violazione alla legalità sancita nel diritto romano, se dà la facoltà di eleggere il doge non può escludere il correlativo potere di deposizione. Certo in un mondo che Baldo nostalgicamente mostra di ritenere meglio ordinato, il riconoscimento imperiale avrebbe impedito simili azioni e sanzionato, con le pene per la lesa maestà, un popolo che si fosse arrogato il potere di dimettere un signore formalmente investito dall'Imperatore: in mancanza di tali presupposti di superiore legalità, ormai negati dalla prassi, è necessario ricorrere a parametri giuridici diversi, che Baldo ritrova nel diritto canonico ed in quello feudale, e dedurre, da essi, la liceità della deposizione del doge<sup>26</sup>.

È su questi testi, estranei al diritto romano, che Baldo fonda un altro sillogismo, partendo dall'idea, già espressa dal cardinal Ostiense<sup>27</sup>, che un magistrato perpetuo debba considerarsi « quasi procurator sive administra-

---

<sup>25</sup> BALDI UBALDI PERUSINI *Consilia* cit., V, cons. CCCXXV, c. 80 v.

<sup>26</sup> *Ibidem*: i testi richiamati sono X.II.1.1, D. 1.3.9 e L.F.I, 25.

<sup>27</sup> HENRICI DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS *In primum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis 1581 (rist. Torino 1965), c. 10 r.; ANTONII A BUTRIO *Super Prima Secundi Decretalium Commentarii*, Venetiis 1578, c. 28 r.-v.

tor universitatis». Non osta, e lo stesso Baldo lo ha altrove dimostrato<sup>28</sup>, che per questi soggetti si usino gli appellativi di *dominus* o di *princeps*, dal momento che la loro autorità resta comparabile a quella di un *commissarius*, cioè un ufficiale di grado molto elevato ma non dotato di potere assoluto.

È questa la posizione dell'Adorno, 'creatura' dello stato genovese, come testualmente Baldo lo definisce. Il doge ha ottenuto il potere « quo ad bonum regimen vel ad bonam administrationem », ma nel momento in cui tali presupposti sono stati disattesi nel corso del suo governo, il popolo lo ha immediatamente deposto.

In conclusione, quindi, in una città libera come Genova, che non deve sottostare all'autorizzazione imperiale per operare cambiamenti interni, il procedimento è perfettamente legale.

Pur accettando il principio della liceità della deposizione del doge, rimane in piedi un altro difficile problema giuridico, che Baldo affronta nel secondo consiglio, da considerarsi la continuazione del precedente<sup>29</sup>. Ancora una volta emerge un insanabile contrasto tra principi di legalità e prassi concrete, per cui alla domanda se lo stesso Antoniotto, benché deposto, debba, ancora e sempre, considerarsi « dux Ianuae », il giurista offre una risposta quantomeno spazientita. « Nemo amplius quam ipse cognoscit, quo ad realitatem regiminis, disputare de iuris apicibus supervacuum puto »: è certo inutile, di fronte al fatto compiuto, che vede l'Adorno estromesso dal potere, chiedersi se, formalmente, i titoli giuridici siano rimasti intatti. Le regole del gioco politico-istituzionale, prosegue Baldo, cioè i « pacta », sono stabiliti all'interno dello stato genovese, le cui prerogative di sovranità rimangono intatte, nei fatti, « sine eo, quam cum eo »: è cioè assolutamente influente la declaratoria di un titolo legale in capo ad un soggetto che non occupa più, di fatto, la posizione di potere corrispondente. E per chiudere questo discorso, il giurista rifiuta anche di schierarsi a favore di una delle parti e di dare un giudizio morale sui fatti, che anch'esso si rivelerebbe inutile: « Utrum iuste, vel iniuste, disputandum non est ».

---

<sup>28</sup> BALDI DE UBALDIS PERUSINI *Prima super Digesto Veteri*, Lugduni 1540, cc. 17 v.-18 r. Sul pensiero giuspolitico di Baldo e di Bartolo si veda D. QUAGLIONI, *Un « Tractatus de Tyranno »: il Commento di Baldo degli Ubaldi (1327-1400) alla Lex Decernimus. C. De Sacrosanctis Ecclesiis (C. 1, 2, 16)*, in « Il Pensiero Politico », XIII (1980), pp. 64-83, e Id., *Politica e diritto nel Trecento Italiano. Il « De Tyranno » di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze 1983, con ampia bibliografia.

<sup>29</sup> BALDI UBALDI PERUSINI *Consilia* cit., cons. CCCXXVI, c. 80 v.



La presenza dell'Adorno all'interno dello stato genovese, ospite dei marchesi del Carretto, non è peraltro gradita a Genova la quale, contestualmente alle domande precedenti, chiede a Baldo di chiarire i giusti termini giuridici anche di tale situazione. La risposta è questa volta netta e precisa: esistono patti, che le parti si sono impegnate a rispettare, sulla base dei quali i marchesi non possono accettare nelle proprie terre una persona sgradita a Genova, quale l'Adorno, il quale, con il suo comportamento, «*hostis communis effectus est*».

Se i due consigli, di cui ci siamo appena occupati, sono i più interessanti da un punto di vista giuridico, toccando temi legati al fondamento della sovranità dello stato genovese, l'ultimo, che adesso esamineremo, più degli altri si presta ad illuminare la personalità dell'Adorno, facendo emergere le complicate commistioni di elementi pubblici e privati che ne hanno spesso caratterizzato l'attività.

Siamo intorno al 1396, durante le convulse trattative che precedono la dedizione di Genova alla Francia, ed a Baldo viene sottoposto un contratto tra l'Adorno e gli inviati francesi che prevede il deposito di una somma da riscuotere al momento dell'effettivo abbandono della carica dogale. Al giurista si chiede se l'Adorno debba perdere la somma qualora non lasci la sede ducale per le difficoltà incontrate nel predisporre la popolazione ad accettare i nuovi dominatori, con cui egli si è già accordato. La risposta di Baldo fa emergere la illiceità di una pattuizione che prevede la messa in opera di mezzi atti a manipolare la volontà di una assemblea che deve essere sovrana. La disonestà personale, che si rivolge a mezzi dolosi per ottenere un lucro, fa perdere all'Adorno qualsiasi diritto alla somma pattuita, che viene restituita alla controparte, non meno disposta di lui a ricorrere a mezzi illeciti per raggiungere lo scopo politico prefisso.

Per l'Adorno questo parere deve essere stato non meno preoccupante delle minacce francesi, e può aver contribuito a stringere i tempi della dedizione al re. Secondo un cronista, la somma fu infine effettivamente pagata al doge genovese<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> *Ibidem*, cons. CCCLXXIX, c. 96 r.; E. JARRY, *Les origines de la domination française à Gênes (1392-1402)*, Paris 1896, ricostruisce analiticamente le laboriose trattative che hanno portato alla dedizione alla Francia e riprende in maniera dubitativa (pp. 201 e 223) la notizia di un annalista toscano che parla di una somma di 40.000 fiorini e due castelli in Francia ceduti dal sovrano francese all'Adorno. Baldo conferma quindi, nel suo consiglio questa notizia, parlando di una somma globale di 50.000 fiorini.

Ancora una volta, da questo documento, emerge l'abilità politica e diplomatica di un personaggio che, ormai consapevole di un processo storico irreversibile, nel senso del ridimensionamento politico dei piccoli Stati costretti a patteggiare con le maggiori potenze gli spazi della propria indipendenza, cerca di trarre dalla situazione almeno un congruo tornaconto personale. Che faccia questo ricorrendo all'inganno nei confronti dei suoi concittadini, convinti, durante assemblee abilmente guidate, che la vera libertà sta proprio nella sottomissione al sovrano transalpino – « cui obtemperare libertas est » –, può essere un altro elemento per inquadrare la complessa personalità dell'Adorno, non certo per accettare gli indignati e moralistici giudizi storici che egli ha suscitato. La ricerca di un tornaconto personale, in un momento in cui, come gli stessi consigli di Baldo dimostrano, la gestione della cosa pubblica è ancora strettamente legata agli schemi privatistici della proprietà, non credo che possa essere elemento determinante di un giudizio negativo.

Esistono, e lo si è ricordato, ragioni ben più profonde che determinano questi cambiamenti, ormai irreversibili per Genova, ed il ruolo dell'Adorno, nel pilotare lo stato genovese verso uno sbocco obbligato, a me pare, nel complesso, abile più che spregevole.

Il giudizio storico complessivo sull'Adorno rimane, comunque, ancora aperto, ed il personaggio meriterebbe certo uno studio specifico ed approfondito.

Anche su Baldo degli Ubaldi manca una esauriente biografia, che ne metta in luce la complessa personalità: l'esame, appena effettuato, di alcuni suoi consigli ce ne ha fatto intravedere soltanto alcuni aspetti. Abbiamo visto emergere, da un lato, la posizione di prestigio di un grande consulente, a cui uno Stato sovrano si rivolge per dirimere questioni di rilevanza certamente non solo giuridica; dall'altro colpisce il pragmatismo del vecchio professore, che non rifiuta certo di dare il suo parere, ma è ben consapevole che la cognizione dei termini di un problema e la sua soluzione secondo corretti criteri giuridici non può certo essere lo strumento adatto a risolvere i conflitti politici e ad acquietare le lotte di potere.

## *Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese*

### *1. Il diritto portuale e la dottrina giuridica del Medioevo e della prima Età moderna*

Lo sviluppo del diritto marittimo nel Medioevo si qualifica, tra le altre cose, per la convivenza, solo apparentemente contraddittoria, tra una «*communis consuetudo*», internazionalmente diffusa e rispettata, e le peculiarità dei singoli scali ed empori.

È stato sostenuto, ed io credo correttamente, che «l'esistenza di una "*consuetudo maris*" generale ed uniforme, alla quale fanno spesso riferimento gli statuti marittimi, non fu incompatibile con l'uso di riviera e con l'uso di porto»<sup>1</sup>; infatti, mentre le figure contrattuali e le forme della responsabilità meglio si prestano a comporre la trama di un tessuto comune, a cui le normative locali progressivamente si adeguano, sono soprattutto le prescrizioni di polizia marittima che appaiono dipendenti e determinate dalle contingenze istituzionali locali. È probabile che la emersione, cauta e ritardata, di modelli generali di regolamentazione portuale abbia avuto la conseguenza di far divenire il diritto portuale oggetto dell'attenzione dei giuristi in un periodo che, rispetto all'approfondimento di altri aspetti del diritto del mare, può senz'altro considerarsi tardo.

Su questo tema l'eredità del diritto romano non è particolarmente vasta: il punto di partenza è una definizione di Ulpiano, secondo cui «*portus appellatus est conclusus locus quo importantur merces et inde exportantur*»<sup>2</sup>,

---

\* Pubbl. in *Il sistema portuale della Repubblica di Genova. Profili organizzativi e politica gestionale (secc. XII-XVIII)*, a cura di G. DORIA e P. MASSA PIERGIOVANNI, Genova 1988 («*Atti della Società Ligure di Storia Patria*», n.s., XXVIII/I; Università degli Studi di Genova, Istituto di storia economica, 8), pp. 9-36; anche in *I porti come impresa economica*, Atti della XIX Settimana di studi dell'Istituto Internazionale di Storia economica "F. Datini", 2-6 maggio 1987, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 1988, pp. 146-168.

<sup>1</sup> R. ZENO, *Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo*, Milano 1946, p. 89.

<sup>2</sup> D. 50.16.59.

che non si arricchisce particolarmente nei secoli successivi; il giurista seicentesco Carlo Targa definirà il porto «seno di mare rinchiuso nel quale si riducono e si trattengono li vascelli per sicurezza loro, e per imbarco, o sbarco di sua gente, e merci, dal quale alcuno, salvo nemici, non può per giustizia essere escluso»<sup>3</sup>.

Sempre Ulpiano aveva classificato il *vectigal portus*, cioè l'insieme dei diritti di scalo pretesi dalle autorità portuali, tra i *publica vectigalia*, ed il porto era ricompreso fra le *res publicae*<sup>4</sup>. Riparo e sicurezza, strutture atte all'esercizio del commercio, introiti fiscali, sono quindi i tre elementi che la tradizione romana consegna alle elaborazioni dei giuristi dei secoli successivi.

Più che i temi legati alla sovranità, al funzionamento o alla fiscalità, il porto sembra sollecitare nel Medioevo riflessioni legate all'esercizio del commercio. Come punto di partenza o di arrivo dei viaggi, oppure luogo in cui le merci si caricano, si scaricano o si depositano, il porto diviene un riferimento per l'imputazione di responsabilità, soprattutto di tipo assicurativo.

Questo angolo visuale, dal quale il porto si osserva nelle opere dei giuristi, è ancora predominante nel XVI secolo, quando si pongono le premesse per uno studio scientifico e sistematico del diritto mercantile. La pratica ha imposto la forza delle proprie esigenze che hanno creato una tradizione di studio, di cui è specchio la letteratura commercialistica: se è infatti naturale che di porto si occupi, solo in collegamento con l'assicurazione, un giurista come Santerna, autore di un volume su tale contratto<sup>5</sup> o non ne tratti specificamente la giurisprudenza della Rota civile di Genova, che si esprime sulle controversie volta a volta portate alla sua cognizione<sup>6</sup>, è meno logico che, solo nello stesso contesto assicurativo se ne occupi l'anconitano Benvenuto Stracca, autore del primo trattato organico sul diritto mercantile<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> C. TARGA, *Ponderazioni sopra la contrattazione marittima*, Genova 1787 (rist. Torino 1972), p. 187.

<sup>4</sup> M. CHIAUDANO, *Portolanato*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, XIII, Torino 1966, p. 311.

<sup>5</sup> P. SANTERNA, *Tractatus perutilis et quotidianus de assecurationibus et sponionibus mercatorum*, in *De mercatura decisiones et tractatus varii*, Lugduni 1610 (rist. Torino 1971), p. 871.

<sup>6</sup> Sulle sentenze in tema di assicurazione di questo tribunale, V. PIERGIOVANNI, *The rise of the Genoese Civil Rota in the XVI<sup>th</sup> Century: the «Decisiones de Mercatura» concerning insurance*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 2), Berlin 1987, pp. 23-38.

<sup>7</sup> B. STRACCA, *Tractatus de mercatura, seu mercatore*, in *De mercatura decisiones* cit., p. 437.

Un'attenzione quindi parziale e settoriale, quella dei giuristi verso il diritto portuale, figlia certo di una prassi che ha maggiore interesse ad approfondire gli aspetti negoziali del diritto del mare, dal momento che l'esercizio del commercio marittimo non sembra condizionato in maniera economicamente consistente da vincoli fiscali e politici espressi nelle normative portuali ancora fortemente qualificate dalle peculiarità locali.

Sono poche ed accidentali, volte più che altro a chiarire forme di responsabilità, le citazioni del porto nel Consolato del Mare<sup>8</sup>, di uso ormai generalizzato nel bacino del Mediterraneo, ed ancora ai primi del Settecento un giurista come Casaregis (1675-1735), certo fra i più importanti della sua epoca, testimonia la persistenza fra i pratici del suddetto indirizzo di studi<sup>9</sup>. Casaregis, però, pur buon conoscitore e divulgatore in altri campi delle più avanzate esperienze europee, non ha recepito che, in tema di porti, la dottrina commercialistica seicentesca ha subito nuove suggestioni teoriche ed ha marciato in una direzione differente da quella tradizionale.

## 2. *Le trattazioni specifiche di diritto portuale: J.F. Rethius*

I temi della sovranità sul mare, e quindi anche sui porti, il fondamento e la titolarità delle funzioni fiscali, lasciati in secondo piano, vengono prepotentemente alla ribalta in una scena internazionale che di esse ha bisogno per sostenere pretese di egemonia o per difendere tradizionali trincee di influenza economica e politica.

Intorno al 1650 il professore svedese Johannes Loccenius<sup>10</sup> e, in maniera più estesa, il professore tedesco Franz Stypmann<sup>11</sup>, inseriscono il diritto portuale nella trattazione sistematica del diritto marittimo, mentre un altro studioso tedesco, Johannes Fridericus Rethius scrive una *dissertatio* intitolata *De jure Portuum*<sup>12</sup>. L'opera è ridondante di citazioni dottrinali e di *excursus*

---

<sup>8</sup> *Il Consolato del Mare colla spiegazione di G.M. Casaregis*, in J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus legales de commercio*, III, Venetiis 1740, capp. 60, 99, 102, 107, 156, 197-199.

<sup>9</sup> *Ibidem*, II, d. 136, p. 43.

<sup>10</sup> J. LOCCENIUS, *De iure maritimo et navali*, in *Scriptorum de iure nautico et maritimo fasciculus*, Halae Magdeburgicae 1740, p. 941 e sgg.

<sup>11</sup> F. STYPMANNUS, *Ius maritimum*, *Ibidem*, p. 609 e sgg.

<sup>12</sup> J.F. RETHIUS, *De jure portuum*, in *Dissertationum Juridicarum Francofurtensium*, V, Francofurti 1746, pp. 11-27.

dotti, di chiara derivazione umanistica, ma è molto utile per la completezza di informazione e l'intento sistematico in relazione alla materia trattata.

Agli elementi tradizionali della definizione del porto, cioè il luogo chiuso per il ricetto e la sicurezza delle navi e per lo scarico delle merci, si aggiunge l'atto dell'autorità che ne completa la configurazione giuridica e conferisce alle località di scalo marittimo gli *iura portus*<sup>13</sup>. Il porto rientra tra le *res publicae*, la cui proprietà spetta ad un popolo, mentre l'uso non è riservato ma promiscuo: tale è la tradizione del diritto romano, ma i Principi, per ottenere i mezzi necessari a respingere le incursioni dei nemici e a preservare l'ordine pubblico, si sono appropriati di queste cose pubbliche e comuni e le hanno costituite in regalie<sup>14</sup>. I Principi demandano la giurisdizione e l'amministrazione del porto a propri funzionari, ed il Rezio ricorda come non esista un comune modello di gestione, adeguandosi ognuno alle situazioni ed alle esigenze specifiche dei singoli scali<sup>15</sup>.

I soggetti passivi sono tutti gli operatori portuali, sudditi e stranieri: questi ultimi, infatti, per il solo fatto di entrare nel porto diventano *subditi temporarii* dello stato, ed anche le merci trasportate in un porto straniero sono soggette alla legislazione locale<sup>16</sup>.

Il principio della libertà di commercio, e quindi di approdo, pur indiscutibile in linea teorica, trova un limite nella difesa delle prerogative dello Stato e nel rispetto delle leggi locali: su tali presupposti è naturale, oltre che impedire l'approdo ai nemici ed ai loro alleati, anche scacciare i pirati, rifiutando il permesso di vendere *in loco* il frutto della loro attività<sup>17</sup>.

Il rispetto della legge del paese ospitante richiede anche atteggiamenti esteriori, quasi da cerimoniale, quali l'ammainamento delle vele e il disarmo delle macchine da guerra nel momento dell'entrata in porto: non una forma di soggezione, ma quasi un saluto alla località ospitante<sup>18</sup>.

Gli obblighi dei naviganti proseguono una volta attraccati, con una serie di controlli fiscali e di polizia: il nocchiero deve dichiarare all'autorità portuale

---

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 12.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 16.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 17.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 17.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 18.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 19.

la provenienza e la destinazione finale della nave e il tipo di merci trasportate; a riprova delle sue affermazioni egli presenterà le lettere di commiato dagli altri porti toccati o da quello di partenza ed il certificato delle merci, sulla cui base sarà calcolato il carico fiscale cui la nave dovrà sottostare.

Pur invitando i Principi a non eccedere con le tasse, e con una punta di invidia nei confronti di Olandesi ed Italiani che, a suo parere, eccellono nell'arte di inventare ingegnosi balzelli, Rezio riconosce la necessità di un carico fiscale finalizzato alla manutenzione dei porti per garantire la sicurezza ed il transito delle navi<sup>19</sup>.

La sosta in un porto può avere conseguenze anche per le merci, poiché particolari situazioni o usi locali possono impedire ai proprietari una vendita libera. Si possono dare obblighi di vendita necessaria *in loco* (lo *jus stapulae*); diritti di prelazione o protomisi in favore dei mercanti locali; diritti di rappsaglia (molto diffusi in Italia); vendita per necessità pubblica (soprattutto per prodotti alimentari)<sup>20</sup>. Altri impedimenti, infine, riguardano le merci in uscita, sulle quali i Principi possono stabilire limitazioni o addirittura divieti<sup>21</sup>.

La dissertazione di Rezio, di cui ho riassunto le argomentazioni principali, disegna, all'interno del diritto del mare, uno spazio di autonomia per quello portuale, isolandone la peculiarità in rapporto soprattutto ai principi generali che regolano la navigazione internazionale. Rimangono impregiudicati gli spazi di autonomia dei singoli Stati ai fini della organizzazione interna delle strutture portuali, per le quali, ricorda lo stesso autore, valgono non modelli generali ma un ordinamento adeguato alle caratteristiche dei singoli scali<sup>22</sup>.

### 3. *L'Ordonnance de la Marine del 1681*

In quest'ottica, quindi, particolaristica o, se vogliamo nazionale, è da leggere la legislazione organica rappresentata in argomento, dal quarto libro della *Ordonnance de la Marine*, pubblicata in Francia nell'agosto del 1681<sup>23</sup>.

Il titolo *De la police des Ports, Côtes, Rades et Rivages de la mer*, dimostra la chiara intenzione di isolare gli aspetti della amministrazione interna, delineando

---

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 20.

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 22.

<sup>21</sup> *Ibidem*, p. 26.

<sup>22</sup> *Ibidem*, p. 17.

<sup>23</sup> Il testo utilizzato è R.J. VALIN, *Nouveau Commentaire sur l'ordonnance de la Marine du Mois d'Août 1681*, II, La Rochelle 1776.

magistrature, prescrivendo comportamenti e attivando controlli omogenei in tutti i porti del Regno di Francia<sup>24</sup>. È certo che in questo, come in altri campi, le *Ordonnances* hanno una grande valenza unificatoria, ma la materia portuale propone ancora la priorità delle peculiari esigenze dei singoli scali. Ecco, a questo proposito, il parere di Valin, il più famoso commentatore dell'ordinanza marittima:

« La police des ports et havres est un object extremement important, c'est pourquoi notre ordonnance y a fait dans ce titre, et en plusieurs autres, une sérieuse attention. Mais comme il est des ports qui, par leur disposition exigent plus de précautions et de vigilance encore que d'autres, il y a été fait des règlements particuliers, qui, antérieurs ou postérieurs a l'ordonnance, n'en doivent pas moins être exécutés, l'ordonnance n'ayant nullement entendu déroger aux premiers; mais seulement suppléer a ce qui pouvoit y avoir été omis, ni empêcher qu'il ne fut pris dans la suite d'autres précautions que celles qu'elle avoit indiquées »<sup>25</sup>.

L'*Ordonnance*, quindi, si pone come fonte suppletiva rispetto alle regolamentazioni locali, alle quali si riconosce la capacità e l'elasticità necessaria ad adeguare la normativa alle esigenze particolari dello scalo.

#### 4. *La prima organizzazione portuale genovese: i Salvatores Portus et Moduli*

Il breve *excursus* sulle linee di tendenza della dottrina giuridica in tema di diritto portuale, pur proponendo e teorizzando modelli comuni di organizzazione, rimanda, quindi, allo studio delle singole esperienze per la conoscenza delle scelte localmente adottate.

I porti italiani, tra Medioevo ed Età moderna, sono retti da norme, spesso molto antiche, arricchite e perfezionate nel corso dei secoli. La funzionalità delle magistrature rispetto alle esigenze tecniche dei singoli scali e la loro armonizzazione con l'ambiente istituzionale in cui operano, spiegano le scelte diverse che abbiamo di fronte. Un modello ad un tempo accentrato, ma anche articolato, è presente nella monarchia meridionale: a capo di ogni porto un custode, detto portulano, dipendente dal Maestro Portulano della regione; essi esercitano la polizia amministrativa del porto con il controllo delle navi, del carico, l'esazione fiscale, con annessa giurisdizione su tali oggetti. Come tribunale civile e penale funziona l'Ammiragliato. Progressivamente si impongono come tribunali marittimi i Consolati, ed ai portulani rimangono solo le funzioni di polizia portuale<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> *Ibidem*, p. 447 e sgg.

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 448.

<sup>26</sup> R. ZENO, *Il Portulano e la sua giurisdizione nell'Italia meridionale*, in *Studi in onore di Enrico Besta*, III, Milano 1939, p. 156.



A Genova, come a Venezia, le magistrature che sovrintendono al porto sono collegiali, e di quella genovese si cercherà di ricostruire le vicende.

Occorre innanzitutto premettere che la magistratura portuale genovese, che già ai suoi primordi sembra corrispondere al modello tracciato dai giuristi sopra citati, smarrisce nel corso dei secoli le sue primigenie caratteristiche.

Dal XIII secolo in avanti, essa risente della centralità della struttura portuale nella vita economica della città: sono chiamate a reggerla persone di provata esperienza, che la mantengono sempre ad un buon livello di efficienza ed affidabilità. Proprio in relazione a tali caratteristiche, la primitiva competenza si complica continuamente con l'attribuzione di mansioni non sempre collegate alla vita portuale, le quali finiscono per reagire negativamente sulla funzionalità dello scalo e della sua gestione. È necessario seguire queste vicende attraverso la legislazione relativa alla magistratura, per comprendere il percorso che ha condotto i reggitori genovesi del XVI secolo a tornare alle origini, limitando strettamente le competenze dell'ufficio alla gestione dello scalo, in linea, quindi, con altri modelli europei e con le teorie dei giuristi.

È certo ragionevole pensare che la cura del buon funzionamento del porto sia stata un aspetto basilare della politica genovese, sin dai primordi dell'organizzazione cittadina (intorno al 1000); la documentazione a noi pervenuta non consente, però, di proporre ricostruzioni sufficientemente sicure prima del secolo XIV.

Come per tutta la storia istituzionale genovese, dobbiamo ritenere che nel *Magnum Volumen Capitulorum*, raccolto alla fine del XIII secolo, e a noi non pervenuto<sup>27</sup>, fossero regolamentate le competenze dei *Sabarbarii portus et moduli* che, da altre fonti, sappiamo operanti in questo periodo ed addetti alla cura del porto<sup>28</sup>.

Abbiamo, infatti, notizia di un magistrato con questo nome nel 1281, e sappiamo anche che la sua attività viene finanziata con una tassa sui lasciti per le opere pie<sup>29</sup>: esso è infatti subentrato, nel godimento di questo cespite, all'Opera di San Lorenzo, ma ha dovuto accollarsi le spese per la manutenzione della Cattedrale<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983, p. 63.

<sup>28</sup> F. PODESTÀ, *Il porto di Genova*, Genova 1913, pp. 18-19.

<sup>29</sup> *Leges Genuenses*, a cura di C. DESIMONI, L.T. BELGRANO, V. POGGI, Torino 1901 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII), coll. 31-32.

<sup>30</sup> V. POLONIO, *L'amministrazione della « Res pubblica » genovese fra Tre e Quattrocento*.

Risulta peraltro che lo stesso porto, con annesso molo, ha assunto la configurazione e le prerogative dell'opera pia, per consentire un più agevole afflusso di lasciti e di finanziamenti.

Nei così detti *Statuti di Pera*, dei primi del 1300, la più antica compilazione genovese di diritto privato, penale e processuale, è sopravvissuto, in conseguenza di una operazione sistematica non perfettamente attuata, un capitolo dal titolo «De non compellendo pro opere Sancti Laurentii vel portus vel moduli dare pignus bandi»: si tratta di facilitazioni concesse a due enti che, per aspetti diversi, risultano di fondamentale importanza per la vita cittadina<sup>31</sup>.

### 5. Le leggi politiche del 1363

Gli anni tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo vedono stabilizzarsi una serie di magistrature legate alla navigazione ed al commercio: gli Uffici di Mercanzia e di Robaria svolgono attività legate al controllo ed alla protezione dei commerci<sup>32</sup>, mentre ai fatti della navigazione sovraintende quello di Gazaria<sup>33</sup>. I *sabarbarii*, in questo quadro che si va componendo, contengono la propria competenza nell'ambito della polizia e della giurisdizione sul porto<sup>34</sup>.

Dal 1340 l'attività dell'ufficio si può seguire in maniera più precisa ed articolata attraverso i registri contabili<sup>35</sup>, ma il primo, anche se ridotto, nucleo di norme che lo riguardano si ritrova solo nel 1363. In quest'anno è stata emanata la più antica regolamentazione pubblica genovese a noi pervenuta, dovuta alla volontà del doge Gabriele Adorno<sup>36</sup>: sono tratteggiate le magistrature più importanti, e tra esse i *Salvatores Portus et Moduli*, che hanno alcuni tratti peculiari rispetto agli altri organi dello stato.

---

*L'archivio «Antico Comune»*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s, XVII/I (1977), p. 41.

<sup>31</sup> *Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS, in «Miscellanea di storia italiana», XI (1871), pp. 524 e 567.

<sup>32</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lezioni cit.*, pp. 89 e 91.

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 85.

<sup>34</sup> V. POLONIO, *L'amministrazione cit.*, p. 41 e G.G. MUSSO, *Navigazione e commercio genovese con il Levante nei documenti dell'Archivio di Stato di Genova*, Roma 1975 (Ministero per i beni culturali e ambientali, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LXXXIV), p. 204 e sgg.

<sup>35</sup> V. POLONIO, *L'amministrazione cit.*, pp. 156-161.

<sup>36</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lezioni cit.*, pp. 111-122.

La prima norma, che li riguarda, parte da una premessa generale secondo la quale, quando l'azione del legislatore ha di mira obiettivi di pubblica utilità, è necessario creare condizioni di favore agli operatori che debbono perseguirli. L'interesse generale è certo presente nell'azione dei *Salvatores* e, per facilitare il loro compito, sono stati predisposti alcuni percorsi procedurali favorevoli. L'attività dei magistrati si svolge in due direzioni: essi sono deputati *ad custodiam et salvamentum portus*, e sono inoltre tenuti *ad exactionem quantitatum debitarum officio*<sup>37</sup>.

Il primo capo di competenza, cioè la custodia e la salvaguardia del porto, non appare approfondito analiticamente: diritti e doveri degli utenti del porto sono ormai consuetudinariamente fissati, ed il legislatore sente la necessità di ribadire solo tre punti. Per prima cosa si dà ai *Salvatores* « potestatem inquirendi, procedendi, multandi, condemnandi » nei confronti di chiunque tenga fuori della propria casa sabbia, sassi, legname o altro materiale che *per viam venti vel pluvie vel male custodie* possa defluire in porto con il rischio di riempirlo: una attività amministrativa, quindi, articolata nel rilievo dell'infrazione e nella comminazione della sanzione. Questa può essere evitata dal privato solo quando il magistrato, a proprio arbitrio, abbia concesso un termine per l'eliminazione della situazione di pericolo.

Un altro intervento riguarda i fossati antistanti il porto, che devono essere separati dai campi coltivati da un muro costruito a cura e spese dei proprietari di questi ultimi. Gli inadempienti saranno passibili di pena pecuniaria, la cui entità può essere variata dai *Salvatores*, a proprio arbitrio, *considerata condicione persone et modo et causa recusacionis et inobedientie*<sup>38</sup>.

Sempre nell'ambito della salvaguardia dell'ordine interno del porto rientra la competenza giurisdizionale *inter patronos pro dampnis sibi invicem in portu datis*, che non deve interferire però con l'attività dell'Ufficio di Gazaria : il procedimento è sommario e non ammette appello<sup>39</sup>.

Il secondo ed ultimo aspetto della competenza dei *Salvatores*, contemplato dalle norme del 1363, è relativo alle modalità di esazione delle somme dovute, a diverso titolo, alla magistratura, che le utilizzerà per perseguire i propri scopi istituzionali<sup>40</sup>. La procedura di esecuzione contro i debitori si

---

<sup>37</sup> *Leges Genuenses* cit., cap. 85, col. 333.

<sup>38</sup> *Ibidem*, cap. 91, col. 337.

<sup>39</sup> *Ibidem*, cap. 86, col. 335.

<sup>40</sup> *Ibidem*, cap. 85, col. 333.

mette in moto su presupposti anche molto labili: è sufficiente che l'ufficio ritenga la somma dovuta *de iure, vel de consuetudine vel secundum conscientiam*. Il *favor* per la magistratura si risolve in una procedura esecutiva molto rapida, priva di formalità, a cui sono tenuti a collaborare tutti i magistrati dello stato, anche in deroga alle normali regole processuali previste dagli statuti a garanzia dei convenuti.

D'altra parte la necessità di sovvenire celermente, oltre che continuamente, alle esigenze dell'Ufficio, emerge da altre due norme che ad esso assegnano rispettivamente gli introiti fiscali sui lupanari e le multe per l'inosservanza della pace fra le fazioni<sup>41</sup>.

È previsto anche un obbligo per i *Salvatores*, ed è quello del rendiconto finanziario mensile e di quello annuale, ma, come è stato notato, nelle leggi del 1363 non è specificato a chi vada presentato<sup>42</sup>; fino al 1388 sappiamo, da altra documentazione, che esso è portato al controllo dei *Visitatores*, ufficio della organizzazione privata del debito pubblico, e non dei *Magistri rationales*, che sovrintendono ai conti delle altre magistrature comunali. Personalmente non sono propenso a ritenere che si tratti di uno spossessamento di prerogative pubbliche, ma piuttosto del portato di una organizzazione statale, che diventerà tradizionale per Genova, la quale integra, in maniera molto peculiare, le strutture del debito pubblico nel Comune<sup>43</sup>.

## 6. La riforma del Boucicault (1403-1406) e la denominazione «Padri del Comune»

La riforma patrocinata dal Governatore francese Boucicault nel 1403-1406, che ha costituito un fondamentale momento ordinatorio nelle articolazioni minori dello Stato genovese, riorganizzando piuttosto che innovando i materiali legislativi precedenti, non poteva tralasciare la magistratura portuale<sup>44</sup>.

In realtà, al di là delle competenze, tutte preesistenti, una novità è costituita dall'integrazione della denominazione tradizionale della magistratura, che, d'ora in avanti, si chiamerà *Patres Communis Salvatores Portus*

---

<sup>41</sup> *Ibidem*, capp. 88 e 89, col. 336.

<sup>42</sup> V. POLONIO, *L'amministrazione* cit., p. 43.

<sup>43</sup> Su questo tema, V. PIERGIOVANNI, *Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XII/1 (1983), pp. 3-46.

<sup>44</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lezioni* cit., p. 143 e sgg.

*et Moduli* <sup>45</sup>. I riformatori del 1403 non si danno cura di spiegare le ragioni dell'aggiunta «Padri del Comune» che, tra l'altro, nel giro di un cinquantennio, finirà per soppiantare quella più antica per rimanere l'unica denominazione della magistratura.

Nel capitolo iniziale sulla competenza, il nuovo nome è accostato al vecchio: è facile, ma forse non è sbagliato, ritenere che la nuova denominazione, peraltro ricca di dotte assonanze e reminiscenze, voglia in qualche modo richiamare alla memoria storica della città il legame tradizionale e particolare con il porto, vero simbolo della sua prosperità, ed associarlo alla magistratura che ne cura la manutenzione ed il miglioramento.

Rispetto alle leggi del 1363, scompare il riferimento alla giurisdizione per le controversie relative ai danneggiamenti, in genere urti di navi, all'interno del porto, che rimane all'Ufficio di Gazaria. Viene ripreso, invece, il testo sulla competenza <sup>46</sup>, ma risulta quasi un inutile doppione di un nuovo e più aggiornato decreto, che riprende la materia.

Quest'ultima norma inizia con un invito agli ufficiali eletti ad adoperare il denaro assegnato loro dal comune per il compimento di tutte le opere utili e necessarie alla migliore funzionalità delle strutture portuali: viene imposto di esigere e recuperare quanto è dovuto all'Ufficio, a qualsiasi titolo, soprattutto per donazioni, fedecommissi, legati o altre disposizioni *mortis causa*. Spetterà ai Padri del Comune procedere contro coloro che impediscono il corretto funzionamento o che danneggiano il porto, il molo o la darsena con navi o altro: essi possono multare i colpevoli e mandare le sentenze ad esecuzione. Le loro pronunce, infatti, non sono soggette ad alcun tipo di revisione, e gli ufficiali che le hanno emanate non possono essere sindacati e condannati, a meno che si siano macchiati di comportamenti dolosi <sup>47</sup>.

La competenza sul territorio portuale si allarga, fuori dei ristretti confini dello scalo, a comprendere un potere di intervento su tutto quanto possa danneggiarlo: viene imposto di controllare la pulizia delle strade, per evitare che i rifiuti accumulati finiscano in porto <sup>48</sup>; particolare attenzione è prestata alle fogna-

---

<sup>45</sup> *Leges Genuenses* cit., coll. 963-976. Gli stessi testi sono in C. DESIMONI, *Statuto dei Padri del Comune della Repubblica Genovese*, Genova 1886, pp. 3-20 (da ora in poi, *Statuto*).

<sup>46</sup> *Leges Genuenses* cit., col. 967.

<sup>47</sup> *Ibidem*, col. 963.

<sup>48</sup> *Ibidem*, col. 966.

ture, da far purgare almeno due volte l'anno<sup>49</sup>; occorre vigilare sul buono stato del materiale da costruzione delle case adiacenti<sup>50</sup>; infine deve essere recuperato e gestito tutto quanto, in spazi e diritti, attorno al porto, spetti al comune<sup>51</sup>.

In questo stesso spirito è da leggere l'aggiunta, alle competenze dell'Ufficio, della cura dell'acquedotto comunale, inesauribile fonte di litigi e frequente oggetto di legiferazione per gli anni successivi: in ogni caso un impegno costante e non sempre facile per la magistratura<sup>52</sup>.

Anche la pesca nel porto è regolata dai Padri del Comune, ma le autorizzazioni concesse devono essere portate a conoscenza degli organi supremi dello stato<sup>53</sup>.

Si definisce anche una competenza di controllo su tutte le scritture contabili che prevedono entrate spettanti al comune: si fissano le modalità di intervento nei confronti dei debitori pubblici, o di chi detenga senza giusto titolo denaro del comune, o, infine, di chi abbia frodato lo stato: in questi casi i Padri del Comune, a maggioranza, possono condannare e procedere all'esecuzione nei confronti di privati o di pubblici ufficiali<sup>54</sup>.

L'attività svolta può creare contrasti ed inimicizie, ed è per questo che, mentre ai Padri del Comune vengono concesse garanzie di tipo personale, i loro procedimenti divengono praticamente inattaccabili: si stabilisce, infatti, che i suddetti magistrati non possono subire danni o molestie, in giudizio e fuori, in conseguenza dell'attività d'ufficio; i loro processi, poi, si qualificano per la snellezza e la sommarietà, con decisioni prese «secundum puram et rectam veritatem ac eorum rectas conscientias, habendo maxime respectum ad Deum et veritatem quomodocumque repertam»; contro di esse non è mai possibile appello o altro rimedio di fronte allo stesso o ad altro magistrato dello stato<sup>55</sup>.

Alla fine dell'esame delle caratteristiche più salienti della normativa emanata nel 1403, risulta evidente la diversità dei fini che i Padri del Comune devono perseguire, ed emerge l'interessante configurazione di un organo

---

<sup>49</sup> *Ibidem.*

<sup>50</sup> *Ibidem.*

<sup>51</sup> *Ibidem*, col. 967.

<sup>52</sup> *Ibidem.*

<sup>53</sup> *Ibidem*, col. 972.

<sup>54</sup> *Ibidem*, coll. 964-965.

<sup>55</sup> *Ibidem*, col. 965.

tecnico, con funzioni amministrative e giurisdizionali in uno specifico campo d'azione, individuato sia come territorio, cioè l'area portuale comprensiva degli spazi antistanti allo stesso e di strutture, come l'acquedotto, che con esso sono a vario titolo collegate, sia come persone sottoposte a controllo, identificabili negli addetti ai lavori portuali e negli utenti dello scalo; c'è poi un secondo aspetto della competenza, che fonda una diversa potestà di giurisdizione, di controllo e di iniziativa nei confronti di altri magistrati, al fine di individuare e rivendicare le entrate dello stato.

Solo una volta espletate queste attività, del tutto estranee alle tecniche portuali, i due campi di competenza tornano ad incontrarsi, in quanto i fondi recuperati sono destinati a finanziare la manutenzione e lo sviluppo dello scalo.

Rimane, comunque, la singolarità di una magistratura che, pur non essendo parte del vertice dello Stato, opera al proprio interno una sintesi di elementi eterogenei, che sembra più tipica degli organi che determinano la politica dello stato.

### 7. Le nuove leggi del 1459 e 1460-61

Una nuova riforma della magistratura si ha nel 1459, quando, in conseguenza delle richieste dei Padri del Comune, che lamentano, oltre alla obsolescenza di talune norme, anche alcune carenze di previsione, il Governatore e gli Anziani affidano agli stessi magistrati in carica un compito di revisione<sup>56</sup>.

Il risultato finale comprende, oltre ai capitoli già raccolti nel 1403, una decina di nuovi testi, che formalizzano normativamente alcune attività già svolte dall'Ufficio e chiariscono le modalità di acquisizione di nuovi cespiti finanziari.

Si ribadisce, infatti, l'obbligo per tutti i magistrati, compresi i consoli delle Arti, di denunciare ai Padri del Comune le pene pecuniarie comminate, onde consentire agli stessi di mettere in atto le procedure sommarie per incassare la parte loro spettante<sup>57</sup>.

Sono riportati poi i *Capitula Postriboli*, con minuziosa previsione delle regole fiscali e di ordine pubblico che presiedono a questo insediamento, sito ai limiti della città e i cui introiti rimangono ai Padri del Comune<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> *Statuto*, cap. V, p. 3.

<sup>57</sup> *Statuto*, cap. XVIII, p. 23.

<sup>58</sup> *Statuto*, cap. XXIV, p. 27.

Di grande interesse, per completare analiticamente la conoscenza della competenza della magistratura, sono poi le regole relative alle tasse di entrata e di uscita dal porto<sup>59</sup>; alle modalità dello *iactus*<sup>60</sup>; agli obblighi di cessione di parte del carico di grano, che l'Ufficio provvederà direttamente a vendere, per le navi che trasportano il cereale a Genova<sup>61</sup>; al dovere dei Padri del Comune di procedere alla confisca di vele e timoni decisa da qualche altro magistrato<sup>62</sup>.

L'opera di formalizzazione delle regole della magistratura si completa nei due anni successivi (1460-61) con nuove norme e con il recupero di altre più vecchie, che erano state accantonate.

L'occasione specifica sembra derivata da una grande tempesta che ha colpito il porto ed ha reso necessari una pulizia dei fondali ed altri interventi straordinari: si dà facoltà ai Padri del Comune, oltre che di precettare navi ed equipaggi presenti in porto, per liberarlo dai navigli sommersi, di sostenere anche le spese necessarie, attingendo alle proprie disponibilità oppure rivolgendosi al Governatore ed agli Anziani perché provvedano diversamente<sup>63</sup>.

La conseguenza più grave della tempesta è stato il danneggiamento del molo, alla cui funzionalità tutta la cittadinanza si mostra interessata: si tiene, infatti, una assemblea a cui partecipano, con il Governatore e gli Anziani, l'Ufficio di Moneta e quelli di Provisione e di San Giorgio. Nella discussione si ripropone ancora una volta un *topos* tradizionale della riflessione politica genovese, secondo cui l'avarizia della terra ligure fa sì che lo sbocco economico naturale per i Genovesi sia il mare: è necessario, quindi, curare al meglio le strutture portuali e, se può essere utile, ci si deve rivolgere per consulenza ad ingegneri stranieri. Un giureconsulto, Battista di Goano<sup>64</sup>, propone, infine, una soluzione più immediatamente accessibile, che consiste nell'aggiungere ai Padri del Comune altri quattro ufficiali con il compito specifico di pulire il porto, ricostruire il molo e, soprattutto, reperire i fondi necessari alla bisogna.

La proposta viene approvata ed i nuovi eletti si preoccupano di rispolverare vecchi provvedimenti finanziari che, opportunamente riappli-

---

<sup>59</sup> *Statuto*, cap. XVIII, p. 22.

<sup>60</sup> *Ibidem*.

<sup>61</sup> *Statuto*, cap. XVI, p. 21.

<sup>62</sup> *Statuto*, cap. XX, p. 24.

<sup>63</sup> *Statuto*, cap. XXIX, p. 38.

<sup>64</sup> *Statuto*, cap. XXXI, p. 39.



cati, servono ad accrescere le entrate, e quindi, le possibilità di spesa, della magistratura<sup>65</sup>.

#### 8. *Il progressivo aumento delle competenze extra-portuali*

Nei decenni successivi un momento significativo nella produzione normativa riguardante i Padri del Comune si coglie negli ultimi quindici anni del secolo XV, soprattutto con i dogati del cardinale Paolo di Campofregoso e di Agostino Adorno.

È proprio il cardinale-doge che tende ad allargare le competenze della magistratura, assegnandole mansioni non sempre in linea con la sua attività tradizionale, soprattutto in campo suntuario.

Con un primo decreto del febbraio 1487, «*contra sponsos*», il doge intende limitare i convivi ed i donativi: ai contravventori saranno applicate pene, esatte dai Padri del Comune<sup>66</sup>. La novità consiste nella proposta di rivolgersi per l'incasso anche alle colonne di San Giorgio, ed i Protettori sono costretti ad accettare questa nuova regolamentazione.

La materia è comunque vasta e complessa e si costituisce anche una commissione che la approfondisca: la risposta si ha qualche mese dopo, con la riaffermazione del divieto di pompe eccessive, che i Padri del Comune possono reprimere valendosi di un procedimento sommario e con esecuzione *etiam manu regia et militari*. La singolarità del provvedimento consiste nell'aggiunta personale da parte del cardinale-doge di una pena canonica di estrema gravità, la *excommunicatio latae sententiae*<sup>67</sup>.

Questa doppia natura del reggitore e prelado genovese si volge però anche contro persone e prerogative ecclesiastiche: i Padri del Comune dovranno esigere le pene comminate a chi abbia violato il divieto di donazioni a chierici e monache<sup>68</sup>. Dal suo successore, il doge Agostino Adorno, viene anche previsto il divieto di cedere terre, case o altri beni monastici e di fare spese eccessive nelle cerimonie di investitura di novizi<sup>69</sup>.

---

<sup>65</sup> *Statuto*, capp. XXXIII-XXXVIII, pp. 44-48.

<sup>66</sup> *Statuto*, cap. XLIX, p. 54.

<sup>67</sup> *Statuto*, cap. LI, p. 71.

<sup>68</sup> *Statuto*, cap. C, p. 165.

<sup>69</sup> *Statuto*, cap. LIV, p. 78.

Ancora i Padri del Comune, oltre ad occuparsi di porto, molo, acquedotto, spese ed entrate, devono occuparsi delle tasse dei dottori giuristi e dei medici<sup>70</sup>; di pene per chi ospita servi fuggitivi<sup>71</sup>; di contrassegni obbligatori per gli Ebrei<sup>72</sup>; di lunghezza dei procedimenti giudiziari con pene per i giudici<sup>73</sup>; delle spese per l'organo di San Lorenzo<sup>74</sup>; delle coltivazioni addossate alle mura<sup>75</sup>; dei cartolari dell'Ufficio di Moneta<sup>76</sup>; della collocazione delle botteghe e dei banchi degli artigiani (soprattutto controllati sono i farmacisti, che dispensano medicine spesso inutili o dannose)<sup>77</sup>; delle nuove costruzioni urbane<sup>78</sup>.

Il decreto più importante, relativo alla primigenia attività istituzionale della magistratura, riguarda la Darsena: nel 1488, il cardinale-doge Paolo di Campofregoso, ritenendo la Darsena mal governata, cioè senza il debito amore e la diligenza necessaria, al punto da rischiare la distruzione e da togliere decoro e utili allo stato, crede opportuno che essa «cura et diligentia restauretur et perficiatur»<sup>79</sup>. Il compito spetterà ai Padri del Comune «quibus rerum communium specialis cura demandata est et quorum in rempublicam studia et officia apud omnes spectatissima sunt».

Nel 1503 i Padri del Comune chiedono una maggiorazione di entrate proprio per ben ottemperare al compito della manutenzione della Darsena<sup>80</sup>.

E proprio nelle parole del cardinale-doge, sopra riportate, si può meglio leggere l'evoluzione della magistratura, il cui prestigio tecnico e professionale, garantito da una attività ormai quasi bisecolare, la porta ad essere un punto di riferimento istituzionale, di affidabilità e sicurezza per i reggitori dello stato, che continuano ad investirla di compiti in settori lontani dalla sua attività istituzionale.

---

<sup>70</sup> *Statuto*, cap. XLVIII, p. 67 e cap. XLIX, p. 68.

<sup>71</sup> *Statuto*, cap. LXXV, p. 132.

<sup>72</sup> *Statuto*, cap. XCVIII, p. 161.

<sup>73</sup> *Statuto*, cap. LVI, p. 84.

<sup>74</sup> *Statuto*, cap. LVIII, p. 90.

<sup>75</sup> *Statuto*, cap. LX, p. 92.

<sup>76</sup> *Statuto*, cap. LXXIII, p. 130.

<sup>77</sup> *Statuto*, capp. XCIV e XCV, p. 160 e cap. XCIC, p. 164.

<sup>78</sup> *Statuto*, cap. LXXXVI, p. 148 e cap. LXXXVIII, p. 150.

<sup>79</sup> *Statuto*, cap. LII, p. 75.

<sup>80</sup> *Statuto*, cap. CII, p. 168.

È forse questo il periodo di maggiore splendore della magistratura, i cui membri, in un decreto del Senato del 1518, vengono addirittura definiti *Patres Patriae*<sup>81</sup>.

Anche il sistema di elezione, che prevede la sostituzione annuale di un membro, è stato studiato, come afferma un decreto del 1510, per non arrecare danni, per inesperienza, alle opere iniziate ed ai diritti del Comune<sup>82</sup>.

### 9. *La formazione della Repubblica oligarchica nel 1528 ed i primi riflessi sull'organizzazione portuale*

Dalla entrata in vigore delle nuove leggi costituzionali del 1528 al 1572, anno della prima consistente riforma della magistratura, la normativa riguardante i Padri del Comune non sembra mutare la tendenza che li vede come un organo di polizia urbana oltre che portuale. Molteplici sono, anche in questo periodo, le norme finalizzate a meglio regolamentare l'urbanistica cittadina, che si trova in una fase di grande sviluppo<sup>83</sup>. Sembra anche di poter rilevare uno sviluppo di competenze extraurbane, in quanto vediamo i Padri del Comune chiamati a regolamentare le occupazioni di spazi sul litorale<sup>84</sup> (ed in questi casi si costituiscono in tribunale, incamerando la metà delle pene comminate); o di orti nella piana del Bisagno<sup>85</sup>; o delle case costruite a Vado che, in evidente odio a Savona, hanno l'obbligo di innalzare lo stemma genovese<sup>86</sup>.

Solo tre norme sembrano contrastare la tendenza all'accumulo delle competenze, operando nel senso di sollevare gli ufficiali dalle troppe incombenze. La prima, del 1539, ritiene opportuno, per non distoglierli troppo dalle cure del porto, sottrarre ai Padri del Comune le cause delle Arti, che diventano di competenza dei Sindacatori minori<sup>87</sup>. La diminuzione di potere in questo campo non deve essere gradita ai magistrati che, nel 1547, ottengono di essere giudici nel valutare sia la correttezza delle elezioni dei

---

<sup>81</sup> *Statuto*, cap. CX, p. 181 e p. XXXI.

<sup>82</sup> *Statuto*, cap. CVI, p. 175.

<sup>83</sup> E. POLEGGI, *Strada Nuova. Una lottizzazione del Cinquecento a Genova*, Genova 1968, p. 43 e sgg.

<sup>84</sup> *Statuto*, cap. CLXVIII, p. 264.

<sup>85</sup> *Statuto*, cap. CLXIX, p. 266.

<sup>86</sup> *Statuto*, cap. CLXXII, p. 268.

<sup>87</sup> *Statuto*, cap. CXLII, p. 228.

consoli delle Arti che l'esistenza dei requisiti di ammissione degli aspiranti alle Arti medesime<sup>88</sup>.

Una seconda norma, del 1545, toglie alla magistratura la competenza sui postriboli, che passa al Collegio dei Procuratori<sup>89</sup>.

Una terza norma, infine, del 1571, elimina una prassi ritenuta illegale, facendo divieto ai Padri del Comune di disporre di somme investite in luoghi di San Giorgio senza una preventiva autorizzazione del Senato<sup>90</sup>.

Dal 1572 al 1588 si assiste, per la magistratura, ad una fase di riforme, che si allinea ad un processo di maggiore modernità e funzionalità della macchina amministrativa di tutto lo stato genovese<sup>91</sup>. Nel 1572 i Padri del Comune si presentano dinanzi ai Serenissimi Collegi

« esponendo che per manifesta prova conoscano che per molte cure che hanno, et per la quantità delle occupazioni che per giornata li sopracionano per la conservatione et ampliatione del molo et porto, far nettar ponti e gabbioni per provvedere che li terreni, zetti, et altre immonditie della città siano condotti et portati alli dovuti tempi nelli luoghi soliti et destinati, perché la città sia astricata, il condotto in ogni tempo abbondare di aqua alli canoni, perché quella ne' tempi di bisogni non sia presa e defraudata. Per procurare che il solo et aere publico delle strade et piazze publiche che non sia da particolari impedito. E perché le spese che alla giornata si fanno per le sopraddette cose potessero esser ben ordinate et curate, e perché li debitori di tasse toccanti a pagare a quei tali et altre cose fussero diligentemente riscosse et eseguite, cose principalissime per le quali il loro magistrato de Padri del Comune è stato instituito, et molti altri particolari ad esso spettanti, converrebbe finalmente non potendo il magistrato solo di tre attendere a tanto carico, sotto benigna correzione sempre di loro Signorie Ill.me far elettione di tre prestantissimi cittadini che sieme con loro il tutto potessero ben eseguire secondo li infrascritti capitoli per loro presentati ... »<sup>92</sup>.

Il carico di lavoro è quindi divenuto eccessivo e, come si vede dalla descrizione delle maggiori incombenze presentate dagli ufficiali, la cura del porto sembra solo uno dei compiti principali.

I Collegi approvano la proposta, ma contestualmente operano un primo intervento di razionalizzazione, deliberando

---

<sup>88</sup> *Statuto*, cap. CLIX, p. 252.

<sup>89</sup> *Statuto*, cap. CLIII, p. 246.

<sup>90</sup> *Statuto*, cap. CXCIV, p. 300.

<sup>91</sup> V. PIERGIOVANNI, *Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo*, in « Studi Genuensisi », 4 (1986), pp. 23-37.

<sup>92</sup> *Statuto*, p. 305.

« ... che esso magistrato da sei repartirà le cure in questo modo, due di essi per sei mesi attenderanno alla scrittura, cura delle spese et sborso di tasse, et essigentia de debitori, conservatione de stabili et mobili spettanti al Commune tanto nella città quanto in tutto il suo distretto, et loro dipendenze ... »<sup>93</sup>.

Non appartiene alla stessa logica razionalizzatrice, invece, un provvedimento del 1576 che, malgrado l'istituzione della Rota, conserva l'autorità criminale ad alcune magistrature, tra cui i Padri del Comune.

È stato ben ricostruito da Savelli il contesto del contrasto politico che vede il Senato impegnato a depotenziare la Rota criminale con pretestuose motivazioni<sup>94</sup>: si afferma, ad esempio, che lasciare un certo tipo di cause alla cognizione dei giudici rotali

« apporteria grandissima confusione et impedimento al maneggio et governo del Stato et particolarmente di quelli uffici et Magistrati, essendo tutte le cose che si trattano dinanzi da essi di natura che non comportano longhezza o rigore di libelli et di processi, come bisognerebbe che osservassero li giudici criminali, ma conviene che siano eseguite colli termini et forme delle regole di essi uffici et Magistrati ... »<sup>95</sup>.

Si tratta certo di un provvedimento importante, che sarà ribadito nel 1653, quando si riterrà opportuno portare il giudizio su alcune malversazioni dinanzi ai Padri del Comune piuttosto che alla Rota criminale<sup>96</sup>, ma esso è frutto di un contrasto politico-istituzionale e non di un disegno di riorganizzazione burocratica.

#### 10. *La definitiva riforma del 1588: il distacco tra «Padri di Comune Conservatori del Porto e del Molo» e «Padri di Comune Conservatori del Patrimonio»*

La logica razionalizzatrice è sottesa, invece, alla riforma più importante e definitiva, nel senso che rimarrà in vita sino alla fine della repubblica, e ha luogo nel 1588<sup>97</sup>.

Ancora una volta le ragioni della inefficienza della magistratura, oberata da troppi compiti, vengono poste alla base di una richiesta di riforma

---

<sup>93</sup> *Statuto*, p. 306.

<sup>94</sup> R. SAVELLI, *Potere e giustizia. Documenti per la storia della Rota criminale a Genova alla fine del '500*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», V (1975), p. 71.

<sup>95</sup> *Statuto*, cap. CCXIX, p. 323.

<sup>96</sup> *Statuto*, cap. CCXCVI, p. 425.

<sup>97</sup> *Statuto*, cap. CCXLIX, p. 364.

che, al contrario che in passato, non si pensa di tacitare con il semplice aumento del numero degli ufficiali.

Nel testo che accompagna la proposta di riforma, si ricorda l'importanza del porto e la situazione ormai deteriorata al punto che

«... da tempo in qua per le immonditie, gietti et altro che in detto porto si ritrovano, è ridotto a tale che a pena un vassello di qualche portata per il poco fondo vi ha luogo, e che di più per ogni fortuna di mare si può temere della perdita de vasselli che in essi concorrono, per il che, se a ciò non vien dato il dovuto riparo, senza dubbio che si ridurrà del tutto a imperfettione. E se ben a' Magnifici Padri di Comune è data cura per la evacuatione e mantenimento di esso niente di meno essendo essi occupati in altre cose di non poco rilievo non ponno continuamente, come bisognerebbe, attendere alla opera soddetta ... »<sup>98</sup>.

La soluzione proposta è la creazione di una nuova magistratura che si prenda carico di tutta una serie di incombenze che, al momento, impediscono ai Padri del Comune di perseguire i loro compiti primigeni e più importanti per la economia cittadina. È necessario quindi « Riformare il magistrato de Padri di Comune dividendo le cure et esso magistrato riducendo in due ... »<sup>99</sup>: il primo si denominerà, tornando all'antico, « Padri di Comune Conservatori del Porto e del Molo », mentre il secondo prenderà il nome di « Padri di Comune Conservatori del Patrimonio ». Dopo qualche secolo, quindi, si ricostruisce una magistratura portuale, e attorno ad essa si ricompongono anche i contenuti di una competenza specifica, che val la pena di riportare.

In primo luogo la gestione e la manutenzione ordinaria del porto e delle sue adiacenze: si dice nel testo che ai nuovi Conservatori

«... resti appoggiata la cava di Carignano, di dove si levano le pietre per la reparatione del mole, il pontone, il porto, mole e darsina; parimenti la purgatione di esso porto darsina e spiaggette, et similmente l'evacuatione de gabbiosi, ristoratione di esso così nella città come fuori ne fossati ed altri luoghi, che rispondono nel porto e derivano dalle valli e ville convicine; purgar la terra e luoghi convicini di gietti immonditie et altre materie, che ponno nuocere al porto, così dentro come fuori con i suoi dipendenti, con la solita autorità giurisdittione e balia competente a' detti Padri di Comune Conservatori del Porto e mole così per le leggi come per le consuetudini ... »<sup>100</sup>.

---

<sup>98</sup> *Ibidem*, p. 369.

<sup>99</sup> *Ibidem*, p. 364.

<sup>100</sup> *Ibidem*.

In secondo luogo i Conservatori si devono preoccupare degli interventi straordinari:

« ... Spetti anco a detti Padri di Comune conservatori del porto e mole, a maggior chiarezza, cura d'ogni e qualunque purgatione et evacuatione che occorresse fosse necessario farsi così del porto come della darsina, fabbrica dei ponti del mare, et altre passionate ossia palificate che per conservazione del porto vogliono di tempo in tempo farsi, i quali habbiano la sola autorità da incatenare navi et altri navigli così nel porto come nella giurisdittione, conforme in tutto agli ordini e consuetudini della città ... »<sup>101</sup>.

Devono poi provvedere «... alla custodia e spesa della lanterna o sia torre di Capo di Faro ... »<sup>102</sup>. Spetta ai Conservatori controllare che

« ... si vigili che li gietti che se portano per mare siano portati e sbarcati verso la spiaggia di S. Pier d'Arena oltra a' termini statuiti tra la Coscia e la casa che si chiama del Comune, et che il custode servi gl'ordini e usi le diligenze solite ... »<sup>103</sup>.

Rimane anche di loro competenza

« ... dar licenza a' patroni delle navi e navigli di risarcire essi loro vasselli secondo che alla giornata occorresse così nel porto come fuori, o denegargliela, servati però sempre i decreti e gli ordini della magnifica Camera, e detti patroni costringere ad assicurare e dar li soliti pegni in Camera, così per quanto fossero debitori come per la osservatione degli ordini di Camera, e parimente farli ricuperare, cioè depositare così dai padroni delle fabbriche come da' mulattieri, barcaruoli, operarii, lavoratori, mastri di cazzuola e simili sorte di persone, et altri chi maneggiano gietti nella città e fuori, e massime nel porto, da chi maneggia gietti, savorre, immonditie, et altre cose simili per l'osservatione degli ordini come sopra, per la somma che dichiarassero ... »<sup>104</sup>.

Il potere di polizia della magistratura giunge poi a «... fermare et impedire fabbriche et fare altri ordini per divertire il danno del porto si come far potevano a loro giudicio ... »<sup>105</sup>. Viene, infine, a complemento di tutto quanto detto, ribadito che

« ... Et per dare ordine et essecutione alle cose suddette per la conservazione del porto, mole, e fabrica di esso con suoi dipendenti et emergenti come sopra, habbi tutta auto-

---

<sup>101</sup> *Ibidem.*

<sup>102</sup> *Ibidem*, p. 365.

<sup>103</sup> *Ibidem.*

<sup>104</sup> *Ibidem.*

<sup>105</sup> *Ibidem.*

rità facoltà giuridittione che per gli ordini e per le antiche consuetudini competono e spettano, spettavano e competeivano a magnifici Padri di Comune che hora sono et far quelle gride et ordini che fossero necessari secondo il solito ... »<sup>106</sup>.

Si ricompono, quindi, con questa legge, un insieme di competenze strettamente legate all'attività portuale. Nella stessa norma, come si è detto, si crea il Magistrato dei « Padri di Comune Conservatori del Patrimonio », ai quali resta affidato

« ... tutto il resto che al presente ha il magistrato di Padri di Comune, così delle cose ordinarie che per natura dell'ufficio ordinate per leggi statuti e consuetudini, come delle delegate e del patrimonio stesso spettanti in qual si voglia modo a essa magnifica camera, così de luoghi delle comperie di San Georgio come de beni stabili, debitori e qual si voglia altra cosa che spettasse o vero appartenesse a esso magistrato; a tale che detti Conservatori del porto e mole solamente s'intromettino in le cose sopra assignate a loro carico, e tutto il resto spetti a prefati Conservatori del Patrimonio, e così di far pagare ogni spesa che alla giornata occorrerà farsi per detto magistrato de conservatori del Porto e mole, e che da esso gli fosse fatto mandato. Poi che detto Magistrato del Patrimonio avrà cura di tutto il maneggio del denaro, così in Camera come fuori, di qual si vogli introito suffragio e sovvenzione che fossero fatte a beneficio di detta Camera, le quali cose tutte spettino al detto magistrato dei Conservatori del patrimonio che di tutto terrà conto e scrittura ... »<sup>107</sup>.

Con questa riforma, che introduce un elemento di razionalizzazione in un settore fondamentale per l'economia genovese, e che si colloca in un periodo nel quale lo stato si arricchisce di una serie di articolazioni istituzionali che tendono a controllare gli aspetti più rilevanti della vita pubblica, la vicenda della magistratura portuale può dirsi conclusa.

Nei due secoli successivi, essa continuerà la sua attività ordinaria, regolamentata definitivamente da tale legge.

L'opera di depurazione da tutte le incrostazioni e competenze extra-portuali, che si erano sovrapposte nel tempo, se ne limita il rilievo politico, riporta però la magistratura genovese in ambiti operativi che sono tipici dei consimili organi presenti in altre nazioni europee, e fa ritenere valide ed estensibili anche ad essa le considerazioni teoriche e generali, di cui si è detto all'inizio, elaborate dai giuristi del tempo in tema di diritto portuale.

---

<sup>106</sup> *Ibidem*.

<sup>107</sup> *Ibidem*, p. 366.



## Statuti e riformagioni

La saggezza popolare invita a guardarsi dagli amici e dalla loro benevolenza nei nostri confronti, ma purtroppo l'incoscienza, o forse la presunzione, fanno spesso dimenticare obbiettività e prudenza.

Ai miei amici paleografi, organizzatori del convegno, che occupati a decrittare difficili sottoscrizioni notarili gettano fuggitivi sguardi alla documentazione statutaria, diplomaticamente non astrusa, forse sfugge l'involontaria perfidia che si cela nell'invito fatto oggi ad uno storico del diritto a parlare di « statuti e riformagioni »<sup>1</sup>.

Nella sostanza si tratta della richiesta di aggiungere una ulteriore voce al coro, ormai secolare, di lamenti sulla scarsa conoscenza di questo materiale, sulla sua difficile accessibilità e sulla carenza di elaborazioni complessive e affidabili: la conseguenza necessaria è la confessione di responsabilità individuali e di categoria, e l'ammissione di gravi inadempienze ed incomprendimenti nei confronti di una fonte che, pur formalmente tenuta in grande considerazione, è sostanzialmente sottovalutata e sottoutilizzata.

In consonanza, infatti, con indirizzi metodologici fino a non molti anni orsono prevalenti nella storia giuridica, gli statuti sono stati considerati non tanto nella loro specificità contenutistica, singola o di gruppo, quanto piuttosto come varietà tipologica nel rapporto con altre fonti legislative e consuetudinarie.

---

\* Pubbl. in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/II, 1989), pp. 79-98.

<sup>1</sup> È bene avvertire preliminarmente che l'espressione « Statuti e riformagioni », che dà il titolo alla presente relazione, è stata considerata in rapporto non alle singole espressioni normative – denominate appunto *statuta*, *reformationes*, *deliberationes*, *consiliorum*, *consilia*, *stantiamenta*, *firmamenta*, *postae* – ma al complesso dei capitoli, detto spesso *Liber statutorum* o *Liber capitulorum*, dal quale una serie di provvedimenti potevano essere esclusi (v. E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, 1/2, Milano 1925, pp. 502-505). Secondo Pertile « le deliberazioni dei consigli domandavano riformagioni » (A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, II/I, Torino 1897<sup>2</sup>, p. 134), ma più comunemente *reformationes* è termine che ricorre ad identificare il risultato dell'opera delle commissioni di statutori, deputati alla revisione delle normative preesistenti.

Aver preso il diritto comune come trama unitaria dell'esperienza giuridica medievale e come costante e ineliminabile punto di riferimento, ha significato porre in dialettica contrapposizione le varie fonti ed approfondire i problemi esterni, di relazione, a cui hanno dato luogo.

Più recentemente, invece, i processi di formazione degli statuti, la difesa degli stessi, le dottrine giustificative della loro esistenza e validità, sono stati oggetto di attenta considerazione soprattutto in rapporto alla presenza ed all'attività del ceto dei giuristi: i risultati sono di grande interesse e su essi mi dilungherò più avanti.

Un altro aspetto che tratterò è legato alla situazione attuale degli studi sugli statuti: si rileva, negli ultimi tempi, un interesse rinnovato e forse più concreto rispetto a questi testi, con l'avvio di alcune iniziative che potrebbero arrivare a capovolgere un andamento finora incerto e contraddittorio. Oltre all'aspetto operativo costituito dal tentativo di collegare le iniziative esistenti, bisogna soprattutto apprezzare l'allargamento delle prospettive di studio. Infatti quanto finora detto sui problemi interni alla storiografia giuridica, e l'attenzione sui giuristi e sulla scienza del diritto, potrebbe far pensare al privilegiamento di un orizzonte ristretto, o addirittura ad una sorta di esclusività nella valutazione di queste fonti. Al contrario, per il proprio composito modo di essere e per la duttilità nel corrispondere alle esigenze della realtà sociale in cui opera, lo statuto si presta in maniera palese a letture multiple da parte di specialisti diversi, o, se vogliamo usare un'espressione mitica e mistica insieme, ad un approccio interdisciplinare.

Una immediata rispondenza alla pratica è connaturata alla vita dello statuto, ma anche l'elaborazione dottrinale è stata un elemento fondamentale di controllo e di stimolo, oltre che strumento per una più avanzata tecnicità. Per tali ragioni e per uscire dai soliti schemi scolastici, mi è parso adeguato un approccio mediato attraverso un genere letterario che cerca di corrispondere ad entrambe le esigenze, pratica e teorica, le *quaestiones statutorum*. Sono dispute di scuola, evidentemente, ma con la particolarità di essere impiantate sopra una disposizione degli statuti: per riprendere un'espressione di Manlio Bellomo, esse cercano soluzioni al « rapporto fra la certezza – e la verità – delle norme e delle soluzioni del *ius commune* ... e l'incertezza – e la probabilità – delle circostanze nuove non previste dall'antico legislatore romano e regolate dal legislatore comunale nelle norme del *ius proprium* »<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> M. BELLOMO, *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali*, I. Le

Dal mio punto di vista si tratta, ovviamente, di un semplice pretesto espositivo, senza pretese organiche, utile ad isolare i problemi teorici e pratici più importanti. Le raccolte considerate sono due, le più classiche: la prima di Alberto Gandino, giudice ed avvocato attivo nella seconda metà del secolo XIII, e la seconda di Alberico da Rosciate, un altro grande pratico operante nella prima metà del XIV secolo<sup>3</sup>. Dai riferimenti cronologici di queste opere si fissano i punti di approccio al fenomeno, che solo nel XIII secolo assume una configurazione più o meno completa e foriera di vasti sviluppi futuri.

Alberto Gandino apre la sua opera affermando: «Primo qui statuta facere possunt videndum est, et dic quod civitas. Et dicitur statutum lex municipalis ...»<sup>4</sup>. Lo statuto, quindi, è rapportato alla tradizione romana dei *municipia*, per spiegare la sua attinenza all'ambito comunale ed ai provvedimenti normativi tipici di una *civitas*.

Alberico da Rosciate, invece, sempre all'inizio delle sue *quaestiones*, è molto più completo ed articolato, ed apre un ampio squarcio sulla realtà operativa di questi testi:

«Quaero quid sit statutum? Et dicendum est quod est ius proprium, quod quilibet sibi populus constituit, in scriptis redigendum: et per hoc separatur a consuetudine. Est enim duplex ius municipale, scilicet scriptum, et non scriptum ... Et descriptio praedicta statuti colligitur (in) Digesto de iustitia et iure, lex omnes populi. Quae lex fundamentum est ad istam materiam statutorum, et non memini quod iura nostra antiqua utantur isto vocabulo statuti, sed statutum vocant legem municipalem»<sup>5</sup>.

---

“*quaestiones disputatae*”, Reggio Calabria 1974 (Cultura giuridica dell'età medievale e moderna, Studi e testi a cura di M. Bellomo, 1), p. 37.

<sup>3</sup> ALBERTI DE GANDINO *Quaestiones statutorum*, a cura di E. SOLMI (*Bibliotheca iuridica Medii Aevi, Scripta Anelecta Glossatorum*, III), Bologna 1901; ALBERICI A ROSATE *Commentariorum de Statutis*, in *Tractatus Universi Iuris*, II, Venetiis 1585. Sono sempre validi E. SOLMI, *Alberto da Gandino e il diritto statutario nella giurisprudenza del secolo XIII*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXXII (1901) ora in *Contributi alla storia del diritto comune*, Roma 1937, pp. 341-413, e H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht des Scholastick*, Berlin-Leipzig 1907-1926; L. PROSDOCIMI, *Alberico da Rosate*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, pp. 656-657; A. ROMANO, *Le “quaestiones disputatae” nel “Commentarium de statutis” di Alberico da Rosciate*, in *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali. Le “quaestiones disputatae”*, IV, Reggio Calabria 1975, pp. 45-126.

<sup>4</sup> ALBERTI DE GANDINO *Quaestiones* cit., q. I, p. 157.

<sup>5</sup> ALBERICI A ROSATE *Commentariorum* cit., q. I, c. I r.

È ripreso il riferimento ai *municipia* romani, ma solo per chiarire le articolazioni normative interne alla città, con la *summa divisio* tra diritto statutario scritto e quello consuetudinario non scritto. Il discorso viene poi allargato su diversi piani, storico, concettuale e lessicale.

Lo statuto come fonte del diritto municipale, quindi, ma la filiazione storica della *civitas* attuale dal suo antecedente romano viene minimizzata, segnalando che il termine “statuto”, nel significato che deve essere familiare ai contemporanei di Alberico, trova scarsi riscontri nelle fonti antiche. Il diritto romano è però sempre il riferimento imprescindibile e, cercando in esso, si reperisce una *auctoritas* che, pur non citando espressamente il termine statuto, offre egualmente i fondamenti concettuali per questa espressione normativa. Si tratta di un testo del Digesto che, opportunamente interpretato, riconosce spazio e legittima il diritto degli ordinamenti particolari in relazione al diritto comune. Il passo è famoso e recita: «*Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur*»<sup>6</sup>.

Nell'ambito di un sistema giuridico che armonizza universale e particolare, emergono le peculiarità che contraddistinguono lo statuto: è diritto proprio, cioè fonte che proviene dall'autonoma capacità di autoregolamentazione di un *populus*, e che sancisce l'esercizio dell'autorità politica, della giustizia e dell'amministrazione all'interno del comune, mentre, verso l'esterno, delimita gli spazi territoriali della sua sfera di competenza<sup>7</sup>. Nello stesso contesto di affermazione della propria individualità, anche la forma si pone come elemento determinante nella qualificazione giuridica della fonte: la scrittura diviene elemento definitorio, e consente di sviluppare una serie di tecniche per la registrazione e la pubblicità delle singole fonti che concorrono a formare uno statuto comunale<sup>8</sup>. Si isolano elementi consuetudinari ritenuti validi e si uniscono sia alle norme giurate dai magistrati – i *brevia* –

---

<sup>6</sup> D. I, 1, 9.

<sup>7</sup> Sulla problematica dei comuni 'politici' medievali si veda, da ultimo, A.I. PINI, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, IV, Torino 1981, pp. 451-587.

<sup>8</sup> M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania 1982<sup>4</sup>, p. 344. Sul processo di scrittura si veda H. KELLER, *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert*, in *Frühmittelalterliche Studien, Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster*, a cura di H. KELLER und J. WOLLASCH, 22, pp. 286-314.

sia a quelle votate dall'assemblea, anch'esse denominate *statuta* come il complesso normativo nel suo insieme<sup>9</sup>.

Emerge, quindi, con caratteri di grande creatività ed originalità rispetto a qualsiasi modello precedente, uno spazio di autonomia normativa, di cui altri ordinamenti, come la Chiesa o il *Regnum Siciliae*, la cui valenza politica è ben maggiore e collaudata, devono prendere atto. Come afferma Alberico:

«Sed in iuribus novis, maxime in constitutionibus Federici secundi ... multotiens fit mentio de statutis ...; ... de ipsis etiam statutis fit mentio saepe in iure canonico ... »<sup>10</sup>.

È il riconoscimento della conquista di un ambito di operatività che può essere limitato o compreso da queste forze più tradizionalmente e significativamente presenti nell'universo politico e giuridico medievale, ma non può certo essere eliminato. Spetta al giurista, allora, chiedersi ragione del fondamento di questa fonte di diritto, ormai affermata e precisata nelle sue caratteristiche formali e sostanziali.

Per prima cosa Alberico si spinge a tentare la spiegazione lessicale del termine 'statuto':

«Unde dicatur statutum. Credo quod dici potest quasi stabiliter et firmiter ordinatum. Ista enim statuta sunt stabiliter, firmiter et tenaciter observanda: nec ab eorum verbis est recedendum quia sunt stricti iuris ... »<sup>11</sup>.

Questa prima esegesi è estremamente elementare, nel tentativo di richiamare il senso di stabilità e fermezza espresso dalla radice del verbo *stare*; ma l'apparente goffaggine interpretativa consente al giurista di stabilire un collegamento proficuo per la propria categoria. Se lo statuto è fermezza, stabilità ed osservanza così tenace che non consente di distaccarsi dal suo senso letterale, esso va a contrapporsi al diritto comune, che non ha tali vincoli ermeneutici. Nel porre in luce una clausola di salvaguardia delle originali peculiarità di cui ogni comunità è gelosa e che è quasi di stile nei testi statutari – e su essa torneremo più oltre – Alberico chiarisce allo stesso tempo il limite per le potenzialità applicative di tale normativa. Sta alla capacità dei giuristi, e vedremo in quale modo ciò avverrà, sfruttare queste rigidità per

---

<sup>9</sup> E. BESTA, *Fonti cit.*, p. 518 e sgg., F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954, p. 422 e sgg.

<sup>10</sup> ALBERICI A ROSATE *Commentariorum cit.*, q. I, c. 2 r.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

trovare spazi di azione. Accanto a questa prima spiegazione, che ha posto in risalto indirettamente – e senza drammatizzarne il contrasto – il rapporto tra il diritto statutario e quello comune, Alberico ne offre una seconda, per molti versi più evocativa e suggestiva:

«... vel potest dici statutum quasi statum publicum, seu civitatum, tuens ac defendens. Nam ista statuta communiter fiunt ad tuitionem et defensionem reipublicae et civitatum»<sup>12</sup>.

Come si può vedere, dal campo più astratto della valenza giuridica obbiettiva, lo statuto scende su quello ben più reale della funzione storica che ha svolto e che ancora persegue, cioè la difesa degli spazi di autonomia che i comuni hanno faticosamente conquistato.

Sia Alberto Gandino che Alberico da Rosciate richiamano le fasi successive del processo di assestamento delle procedure di formazione e di riforma dello statuto. Alberto Gandino parla dei consigli cittadini che hanno la facoltà di creare direttamente norme statutarie o di delegare questa funzione<sup>13</sup>; Alberico da Rosciate, più analiticamente, ricorda i pubblici parlamenti, che riunivano tutta la cittadinanza e deliberavano a maggioranza; poi i consigli, sempre più ristretti, all'interno dei quali si è specificato l'iter di formazione dello statuto, attraverso le fasi della *propositio*, *consultatio* e *reformatio*; infine il procedimento ai suoi tempi ormai generalizzato che prevede la nomina di una commissione di esperti<sup>14</sup>: è inutile dire che, a parere di Alberico, dovrebbe trattarsi di giurisperiti, ma egli deve ammettere che «communiter eliguntur laici et iuris ignari».

È la testimonianza dello scontro di esigenze diverse: quelle di tecnicità e di controllo, di cui i giuristi sono espressione, si scontrano con i timori di interferenze e con le chiusure di gruppi di potere, i quali, attraverso lo strumento statutario, intendono dare segnali ben precisi a conferma dei propri spazi di autonomia.

Tali coaguli associativi si manifestano a vari livelli di indipendenza. Per le organizzazioni politiche e territoriali minori, le *quaestiones* attestano la liceità che anche *villae et castra* si diano norme nell'ambito ristretto della propria sovranità. Anche all'interno di una stessa città sono ammessi statuti

---

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> ALBERTI DE GANDINO *Quaestiones* cit., q. I, p. 157.

<sup>14</sup> ALBERICI A ROSATE, *Commentariorum* cit., q. IV, c. 2v. Su questo testo M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969, p. 56.

per tutti i *collegia licita*: i limiti sono quelli soliti del non contrasto con il diritto divino, naturale e comune, a cui si aggiunge, ma non è certo il vincolo meno importante in concreto, quello cittadino<sup>15</sup>.

Dal quadro fin qui tracciato sono emersi una serie di elementi caratterizzanti il fenomeno statutario: il contesto politico comunale in cui esso nasce ed opera; la sua diffusione all'interno della stessa città a regolamentare espressioni associative più limitate, come corporazioni, famiglie, confraternite etc.; lo sviluppo del modello statutario sul territorio, in organismi spesso di minime dimensioni; infine il suo processo di formalizzazione e di scrittura e le procedure di riforma attraverso le magistrature comunali e le commissioni di statutori.

Sono spesso emersi riferimenti al diritto comune ed ai giuristi, a segnalare l'esistenza di una problematica, che è tecnica e politica insieme, e che ha trovato, soprattutto in questi ultimi anni, una vasta eco nella storiografia giuridica italiana<sup>16</sup>.

Lo statuto, come si è detto, rappresenta il punto di arrivo di un processo di indipendenza del comune da ogni altro potere esterno e, quindi, la formalizzazione della sua autonomia: è naturale che se ne vogliano gelosamente custodire le caratteristiche peculiari, che si voglia cioè difenderlo. Le ragioni non sono soltanto di esteriore protezione di una immagine di libertà, ma investono ben più concrete problematiche politiche e giuridiche. Si tratta, come scrive Mario Sbriccoli,

« della salvaguardia degli interessi politici dei gruppi dirigenti; ... dell'autosufficienza economica della comunità; del suo equilibrio di potere; delle sue tradizioni, che non sono – esse pure – un semplice valore, simbolico o municipalistico, ma che rappresentano il terreno sul quale tutta la città è fondata e dal quale essa trae stabilità e forza ... C'è poi un altro valore che gli statutori vogliono tutelare ... ed è la certezza, o meglio la continuità (intesa come elemento di stabilità politica) della legge e del diritto »<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> E. BESTA, *Fonti cit.*, p. 685 e sgg.

<sup>16</sup> Oltre alle opere di Sbriccoli (citata alla nota 14) e di Bellomo (citata alla nota 8) si possono ricordare M. BELLOMO, *Personaggi e ambienti nella vicenda storica del diritto comune, in Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, Atti del Convegno di studi in onore di Giuseppe Ermini, Perugia, 30-31 ottobre 1976, a cura di D. SEGOLONI, Perugia 1980, pp. 37-50; A. PADOA SCHIOPPA, *Sul ruolo dei giuristi nell'età del Diritto Comune: un problema aperto, Ibidem*, pp. 155-166, e da ultimo E. CORTESE, *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII -XVI*, Atti del nono Convegno Internazionale di studio tenuto a Pistoia nei giorni 20-25 settembre 1979, Pistoia 1983, pp. 195-281.

<sup>17</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione cit.*, p. 407.

Si ha riguardo, quindi, ad obbiettive esigenze di salvaguardia della propria fisionomia politica e giuridica, che potrebbe essere modificata dall'intervento dei giuristi.

I primi corpi statutari, tendenzialmente estesi anche se non completi, intendono essere il più possibile autosufficienti e, quindi, al riparo dalle insidie di chi sia in grado di manipolare tecnicamente questi testi, cioè i giuristi dottori. Costoro, pur radicati nelle città, sono portatori non solo di un bagaglio tecnico più completo e raffinato, ma soprattutto ideologicamente nutrito da principi universalistici: la conseguenza è un orizzonte aperto a confini non locali ma internazionali che, in concreto, li fa portatori di autonomi interessi di categoria, che possono essere in contrasto con quelli del Comune. La difesa di interessi corporativi, nutrita da una cultura elitaria e sovranazionale, è all'origine della dura polemica che, soprattutto nel XIII secolo, si volge contro la rozzezza degli statuti e l'ignoranza dei loro compilatori: sarà la forza dei fatti – ed il Comune è realtà ormai incontrovertibile – a smorzare i toni del contrasto ed a innestare nuove forme di collaborazione<sup>18</sup>.

Rimangono negli statuti le tracce di questi contrasti in alcuni provvedimenti cautelativi. Tale è certo il divieto di interpretazione, nato forse per frenare gli arbitri dei magistrati<sup>19</sup>, già costretti a giurare i propri brevi ed a sottoporsi al sindacato. Gli effetti maggiori si dispiegano però nei confronti dei giuristi-dottori: a costoro è con chiarezza vietato di far valere, nei confronti dei testi statutari, le tecniche ermeneutiche apprese nelle aule universitarie.

La capacità di reazione e di adattamento della categoria alla nuova situazione conduce, però, ad esiti non proprio aderenti alle intenzioni dei reggitori comunali.

D'altra parte la pratica stessa dei rapporti giuridici deve aver presto dimostrato l'impossibilità di far realmente valere l'obbligo della interpretazione letterale, ed un esempio, tratto proprio dall'opera di Alberto Gandino, può forse rendere meglio l'idea della sottigliezza, ma anche della ineluttabilità dell'opera interpretativa dei giuristi. È una *quaestio* che si pone preliminarmente il problema «an statuta terrarum recipiant interpretationem?». La risposta è netta e sembra inequivocabile: «Et videtur quod non, nam a verbis statuti non est recedendum», ed ancora, «statutum est stricti iuris et a verbis non est recedendum»<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> M. BELLOMO, *Società cit.*, p. 350 e sgg.

<sup>19</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione cit.*, pp. 404 e 409.

<sup>20</sup> ALBERTI DE GANDINO *Quaestiones cit.*, q. X, pp. 159-160.



Un ossequio completo a questi principi può, però, portare a conseguenze di ingiustizia, e Gandino si serve, per dimostrarlo, di un caso di scuola molto semplice tecnicamente ma di grande presa emotiva. Prendiamo ad esempio, egli dice, uno statuto che stabilisca semplicemente che ogni omicidio deve essere punito con la pena capitale. Si dà il caso di un minore o di un pazzo – non in grado di valutare le conseguenze dei propri atti – che scagli una pietra e uccida un uomo. L'applicazione letterale della norma statutaria avrebbe come ineluttabile conseguenza una sentenza di condanna a morte. A questo punto il giurista interviene, con i suoi valori universali di giustizia ed equità: « Bonum est quod tale statutum recipiat interpretationem, et ut dicatur, si quis occidit, scilicet dolo ». Ad impedire lo scempio del diritto si ricorre, quindi, all'interpretazione secondo la tradizione romanistica, ampiamente citata da Gandino, che richiede, per applicare la pena di morte, l'esistenza della volontà omicida. D'altra parte lo stesso processo di formazione della normativa comunale, di tipo alluvionale e con frequenti mutamenti, porta inevitabilmente momenti di incertezza e di confusione, che inducono comuni e giuristi alla collaborazione, senza cancellare i contrasti e la diffidenza.

Emblematico è il caso genovese, uno degli esempi più precoci di collaborazione, tramandatoci attraverso fonti che confondono verità storica e leggenda.

Nel 1229 uno dei più famosi maestri bolognesi, Iacopo Baldovini, viene chiamato a reggere la podesteria genovese e, nel corso del suo mandato, gli viene affidato il compito di emendare gli statuti e di ordinarli sistematicamente in libri. Il Baldovini tenta, poi, forzando la legalità comunale, di farsi rieleggere alla carica di podestà, ma la reazione popolare lo costringe a desistere da questo disegno e ad abbandonare la città<sup>21</sup>.

Più significativo del racconto autentico del cronista è però un aneddoto secondo cui il giurista abbandonò la sua carica quando i Genovesi si rifiutarono di eseguire una sentenza capitale mediante impiccagione da lui pronunciata contro un nobile. Il crimine era di quelli atroci, ma le consuetudini locali prescrivevano che i nobili fossero decapitati ma non esposti all'infamia dell'impiccagione. Secondo Baldovini per i crimini atroci si potevano superare le *leges*, e quindi anche gli statuti, ma non riuscì a vincere le resistenze locali e dovette tornare all'insegnamento bolognese. In seguito a questo episodio i Genovesi avrebbero posto in essere una norma che proibiva ai dottori giuristi di assumere

---

<sup>21</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1984, pp. 27-32.

la carica di podestà. La leggenda, raccolta dagli storici dello Studio bolognese, sembra costruita per esaltare le caratteristiche di equità e di aderenza al diritto naturale, presenti nel diritto comune e per far emergere, per contrasto, la grettezza del diritto statutario. Edificante soprattutto la conclusione, con Baldovini che torna all'insegnamento, ad abbeverarsi cioè alle vere fonti del diritto, mentre i Genovesi preparano ai propri discendenti un avvenire di barbarie giuridica, dal momento che rinunciano per il futuro agli apporti dei maestri della legge.

Collaborazione e contrasti, quindi, che partono da uno stato di fatto che vede vive ed operanti le legislazioni statutarie, e non è certo possibile ignorarle o esorcizzarle tacciandole di rozzezza: meglio allora sforzarsi di usarle, inglobandole in un più complesso sistema giuridico che, come *ius proprium*, particolare e limitato, si affianca al diritto romano, *ius commune* per forza di superiori contenuti di tecnica ed equità<sup>22</sup>.

A questo punto non meraviglia che siano gli stessi giuristi di scuola a sforzarsi di trovare fondamenti teorici e autorità dottrinali che giustifichino l'esistenza e l'operatività degli statuti.

La storiografia ha a lungo dibattuto questi problemi ed ha operato una ricostruzione sulla cui effettiva rispondenza alla utilizzazione che ne hanno fatto comuni e giuristi sono stati avanzati fondati dubbi. La ricostruzione, soprattutto per opera di Calasso, conserva però intatta una grande suggestione. Siamo di fronte, a suo parere, ad un crescendo di autonomia dalle autorità superiori che, partendo dalla *permissio* imperiale e passando per le *iusdictiones distinctae* di Bartolo da Sassoferrato, trova il suo apice nella dottrina di Baldo degli Ubaldi, secondo cui un *populus* che si dà, senza mediazioni, un *regimen*, non può esistere *sine legibus et statutis*<sup>23</sup>.

Quale che sia stata l'efficacia e l'operatività delle singole teorie, si può affermare che, anche se a posteriori, i giuristi sono seriamente impegnati a ricomporre l'ordinamento universale non più armonico. Non si può non concordare con Mario Sbriccoli quando afferma che

« Ai giuristi che sentivano come un fatto reale l'unità di tutto il sistema, ripugnava dover ammettere che il sistema era stato incrinato e che il loro ricorrere a teorie come quelle

---

<sup>22</sup> M. BELLOMO, *Società* cit., p. 352.

<sup>23</sup> F. CALASSO, *Medio Evo* cit., pp. 499-501. Si veda, da ultimo, F. MARTINO, *In tema di "potestas condendi statuta". Indagini sul pensiero di Ranieri Arsendi a Padova*, in «Quaderni Catanesi di studi classici e medievali», V (1983), pp. 461-482.

della “*permissio*” e della “*iurisdiction*” altro non era se non un modo di ricostruire, anche sul piano formale, l’unità del sistema ad un livello nuovo »<sup>24</sup>.

La centralità di questi problemi si è affermata soprattutto in seguito all’opera di Francesco Calasso ed alla sua ricostruzione degli eventi del diritto medievale in una chiave di uniformità, compendiata nell’espressione « sistema del diritto comune »<sup>25</sup>. In un simile contesto, in un disegno cioè onnicomprensivo che privilegia i diritti universali, la fonte statutaria risulta in qualche misura compressa, o addirittura ridimensionata. È questa una conseguenza del fatto che le indagini sul diritto comune, pur importanti come si è visto, sono basate sulle opere dei giuristi, mentre gli statuti, nella loro completezza e complessità, dovrebbero essere presi in considerazione con metodi diversi ed in prospettive di studio indipendenti dalla ricostruzione della dottrina giuridica.

Il problema della loro conoscenza più approfondita, e quindi di repertori e di edizioni, è ormai dibattuto da più di un secolo, cioè da subito dopo l’unità nazionale.

Come mi è già capitato di scrivere, è solo apparentemente contraddittorio che, appena dopo l’unificazione nazionale, la storiografia non solo giuridica si sia dedicata con grande slancio al reperimento ed alla classificazione di fonti tipicamente locali, quali gli statuti. C’era allora la fondata speranza che la conoscenza e la aggregazione non casuale di queste fonti potesse offrire importanti elementi di riflessione storiografica che travalicassero i confini regionali per comporre, attraverso un’analisi concreta su dati facilmente comparabili, un quadro di riferimenti comuni a molte esperienze italiane. Sia il fervore di iniziative seguite all’unità nazionale, che la spinta positivista alla pubblicazione delle patrie memorie, seppure non hanno ottenuto lo scopo di impostare un programma di edizioni omogeneo e continuo, hanno almeno avuto il merito di produrre la spinta per la compilazione di alcuni repertori, ancor oggi validissimi, basati su un ordinamento alfabetico<sup>26</sup>.

Nel periodo successivo, tra gli anni Venti e Quaranta di questo secolo, la rapsodicità delle edizioni e degli studi mostra uno scemato interesse per

---

<sup>24</sup> M. SBRICCOLI, *L’interpretazione* cit., p. 31.

<sup>25</sup> F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970.

<sup>26</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti di Albenga ed il progetto di un “corpus” degli Statuti liguri*, in *Legislazione e società nell’Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Atti del Convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXV), pp. 25-37.

la fonte statutaria, con una grande e lodevolissima eccezione. Nell'ambito di un'opera collettiva, la *Storia del diritto italiano* diretta da Pasquale Del Giudice, nel 1925, Enrico Besta, scrivendo del periodo basso medievale che noi storici del diritto, forse con non grande originalità ma certo con orgogliosa civetteria, definiamo «rinascimento giuridico», dedicava un lunghissimo capitolo ai «diritti particolari e speciali»<sup>27</sup>. È compreso in esso tutto il diritto statutario, o meglio la sua storia esterna, a incominciare dagli elementi costitutivi, i soggetti dello *ius statuendi*, la tecnica della formazione, le procedure di riforma, l'interpretazione, fino ad arrivare a classificare le tipologie di statuti comunali e le varietà, affinità ed identità fra gli stessi.

Il panorama è completato dall'individuazione di altre categorie, come gli statuti marittimi, corporativi, familiari etc., ed infine da legislazioni come quella del regno meridionale, della Sardegna, del Piemonte, dello Stato pontificio che, è sempre bene ricordare, nell'ambito di quelli che chiamiamo ordinamenti particolari, hanno una incidenza territoriale certo maggiore del mondo comunale ed una valenza politica non minore. Besta ha stimato il numero degli statuti comunali in circa duemila, ma il calcolo è certo approssimato per difetto e, come ha affermato Gina Fasoli, non dà «un'idea adeguata del materiale esistente, perché comprenderebbe brevissimi statuti rurali e monumentali statuti cittadini, fra il XII ed il XVIII secolo»<sup>28</sup>.

Criteri di aggregazione e regole di ordinamento più generali sono comunque necessari per superare situazioni editoriali e di studio che erano, ai tempi di Besta come adesso, di sostanziale anarchia. Possiamo ricorrere alle sue parole, su questo problema, ancora validissime:

«Troppo si è usato sin qui considerare isolatamente i singoli statuti pubblicandoli alla spicciolata ed a caso secondo le combinazioni del ritrovamento o la comodità dello studio. Perché l'edizione degli statuti riesca indirizzata al maggior utile scientifico è necessario spingere lo sguardo oltre lo statuto singolo e porlo in rapporto con gli altri per determinare la posizione che veramente gli spetta nella storia del diritto cittadino e non correre il rischio di pubblicare, come troppo spesso si è fatto, gli statuti secondari, lasciando inediti i più importanti e quelli che possono considerarsi come tipici»<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> E. BESTA, *Fonti cit.*, pp. 455-770.

<sup>28</sup> G. FASOLI, *Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica*, Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto storico italiano per il medio evo (1883-1973), Roma 22-27 ottobre 1973, I, Roma 1976, p. 174.

<sup>29</sup> E. BESTA, *Fonti cit.*, pp. 550-551.

Il consiglio di Besta era di non lasciarsi sgomentare dalla quantità di materiale perché, e questa è un'osservazione che io credo esatta e su cui forse non ci si è soffermati abbastanza, « il particolarismo locale non fu così spinto che lo studio di quei numerosissimi statuti non possa essere agevolato aggruppandoli per categorie o per famiglie »<sup>30</sup>.

L'esame delle relazioni intercedenti fra i diversi statuti dà luogo, sempre per seguire la terminologia di Besta, ad identità sostanziali, che riguardano il contenuto giuridico della norma, e formali, che si riferiscono invece alle stesse espressioni verbali: i veicoli più comuni che portano a tali coincidenze sono soprattutto i rapporti di dominio, con gerarchie fra varie comunità, che, ad esempio in Liguria, significano l'obbligo di scegliere i reggitori ed i giudici tra i cittadini della dominante<sup>31</sup>. La circolazione dei giuristi è pure un fondamentale elemento di omogeneizzazione, anche senza rapporti di sudditanza politica, in quanto è frequente l'utilizzazione di modelli organizzativi e normativi importati dai podestà.

Quanto detto sopra non è in contrasto con le lamentele sulla estrema mutabilità della legislazione statutaria, raccolte da una vasta letteratura, e diventata addirittura proverbiale: « legge fiorentina fatta la sera è guasta la mattina », oppure « legge de Verona dura da terza a nona »<sup>32</sup>. In realtà le situazioni di variabilità, che finiscono per coinvolgere nella voce pubblica l'intero statuto, toccano invece con gradualità, e direi quasi con ragionevolezza, le parti più cospicue di esso, come quelle relative al sistema contrattuale, al processo o al diritto penale: alle nuove esigenze economiche e commerciali ci si adegua progressivamente, senza radicali sconvolgimenti.

Negli statuti, quando non si sia operata una differenziazione di volumi, che sembra però peculiare dei comuni più grandi, esiste una parte relativa all'organizzazione politica, certo più esposta alle mutevolezze contingenti derivate dai contrasti politici e quindi maggiormente passibile di cambiamento. Anche su questo aspetto, peraltro, una più completa conoscenza dei testi statutari e delle loro 'riformazioni' potrebbe forse portare a diversi elementi di giudizio e di confronto.

---

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 550.

<sup>31</sup> V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Genova, 24-27 ottobre 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/II, 1984), p. 434 e sgg.

<sup>32</sup> E. BESTA, *Fonti cit.*, p. 534.

Personalmente posso ricordare l'esempio della legislazione genovese che non conferma le correnti opinioni sulla mutevolezza statutaria. Dopo la costituzione del dogato a vita, nel 1340, vengono emanate leggi di organizzazione politica che reggono la città fino al 1528, anno della riforma che porta alla repubblica oligarchica patrocinata da Andrea Doria. In questi due secoli la lotta politica è di tale violenza da non consentire quasi a nessun doge, eletto a vita, di portare alla fine il proprio mandato, e, oltre alle dinastie interne, la città subisce occupazioni di potenze straniere, dal re di Francia ai duchi di Milano: ogni volta che si verifica un rivolgimento politico si pone mano ad un adeguamento normativo, che lascia però inalterati sia l'organizzazione del governo centrale che gli uffici minori, limitandosi a mutare la denominazione della carica di doge in quella di governatore o a cancellare qualsiasi riferimento all'odiato predecessore<sup>33</sup>. E certo solo un esempio, il quale, però, se fosse suffragato dagli stessi risultati in altri contesti cittadini, sarebbe un ulteriore stimolo per guardare con favore all'idea di Besta di ricercare gli elementi di tipicità per accorpare gli statuti di aree che hanno avuto vicende storiche collegate, se non omogenee.

Il problema della tipicità è da ridiscutere perché, molto autorevolmente, Gina Fasoli ne ha messo in dubbio la validità.

Besta aveva affermato che « se la speranza di poter ridurre una legislazione statutaria così ricca allo studio di pochi tipi può essere un'illusione, è per certo che ve ne furono di quelli che come tipi si possono considerare, per la vastità delle influenze da essi esercitate »<sup>34</sup>; la Fasoli ricorda che il concetto era stato in certo modo completato, o, se volete, estremizzato da Carlo Guido Mor, che giudicava che non tutti gli statuti fossero degni di pubblicazione e che, usando un maggiore rigore scientifico, occorreva adottare « un più accurato procedimento di selezione e di raccostamento ..., mirando cioè a ricostruire le aree statutarie e, per ciascuna di esse pubblicare lo statuto tipo, con un'appendice che permettesse di avere sottocchio rapidamente anche il contenuto degli altri statuti del gruppo »<sup>35</sup>.

A queste affermazioni la Fasoli ha ribattuto che esse partono dalla considerazione degli statuti « come testimonianza della storia del diritto e non come documenti della storia civile e politica dei singoli comuni, grandi o

---

<sup>33</sup> Queste vicende sono ricostruite in V. PIERGIOVANNI, *Lezioni* cit., p. 97 e sgg.

<sup>34</sup> E. BESTA, *Fonti* cit., p. 551.

<sup>35</sup> G. FASOLI, *Edizione* cit., pp. 179-180.

piccoli che fossero». Tutto ciò poteva essere valido nella prospettiva dell'opera di Besta, dedicata alle fonti storiche del diritto italiano, e

«era perfettamente logico che egli parlasse di statuti “importanti” e “tipici”. Ma nell'altra prospettiva – continua la Fasoli – quella che considera il maturare e l'evolversi della vita sociale, politica, amministrativa dei comuni maggiori, minori e minimi – cittadini, castrensi e rurali – non si può parlare di statuti più o meno importanti, di statuti tipici o atipici»<sup>36</sup>.

Non mi addentrerò in problemi di rapporti tra la storia del diritto e le altre specializzazioni storiografiche, anche se mi pare che aggregazioni e connessioni di elementi tecnico-giuridici possano certamente indurre esiti conoscitivi di interesse generale. Mi sembra, però, che le parentele o le identità fra statuti siano esse stesse un elemento storiografico imprescindibile da chiunque voglia usare questi testi per studiare ambiti territoriali, anche di minima estensione, al fine di approfondire specifici temi storiografici ed in questo contesto l'identificazione di statuti tipici non è più solo un problema della storiografia giuridica, ma un punto di partenza ed un indispensabile supporto per chiarire, ad esempio, problemi di alleanze politiche, relazioni commerciali, contrasti sociali, rapporti economici, rivendicazioni territoriali o altro. È forse importante ribadire questo concetto per evitare che la storia statutaria torni ad essere un fatto interno agli storici del diritto, in un momento in cui altri studiosi, ed in questo proprio Gina Fasoli è stata un'antesignana, stanno dimostrando come possano essere tentati a questo materiale diversi approcci, egualmente validi ed interessanti.

Non vorrei fare torto a nessuno facendo delle esemplificazioni e dimenticando qualche nome: chi volesse dei riferimenti può trovarli, in rigido ed obbiettivo ordine alfabetico, in un articolo pubblicato nel 1985 da Mario Ascheri sulla «Nuova Rivista Storica»<sup>37</sup>. È proprio con qualche considerazione su questo lavoro di Ascheri che vorrei concludere il mio discorso. Ascheri ricorda che gli statuti

«per essere (o almeno essere vissuti oggi) come espressione delle autonomie locali e della frammentazione politica che è tanta parte della nostra storia, sono fonti a cui tutti ricorrono quando disponibili, ma nei cui confronti nessuna singola specializzazione sente una specifica responsabilità di intervento. Si tratta è vero di fonti giuridiche ... ma non è del tutto azzardato sostenere che negli ultimi anni questa frequentazione privile-

---

<sup>36</sup> *Ibidem*, p. 180.

<sup>37</sup> M. ASCHERI, *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento*, in «Nuova Rivista Storica», LXIX (1985), pp. 95-106.

giata ... sia andata tendenzialmente declinando, mentre si è se mai accentuato l'interesse dei cultori di storia di altre specializzazioni, con un vivace recupero del fenomeno statutario da parte degli storici politici e istituzionali, dell'economia e della società, della lingua, dell'urbanistica e dell'arte »<sup>38</sup>.

Il lavoro su queste fonti è certamente aumentato e l'utilizzazione pluridisciplinare è dato estremamente positivo, ma non bisogna dimenticare il problema di fondo della limitata e disomogenea possibilità di verifica e di studio del materiale, in una parola il problema delle edizioni. Paradossalmente per intervento di enti pubblici e privati l'attività editoriale non è ferma, anche se, come eufemisticamente osserva Ascheri, è spessissimo evidente « qualche componente di campanile e/o di curiosità erudita »<sup>39</sup>.

In realtà gli elementi di autocelebrazione personale o cittadina sono predominanti nelle pubblicazioni patrocinate da enti vari, per cui il criterio di scelta degli statuti è assolutamente occasionale, ed il livello delle edizioni e delle introduzioni storiche lascia spesso a desiderare. Sembrano ormai maturi i tempi per interventi direi quasi preventivi, a livello di reperimento, schedatura ed indicizzazione del materiale: non starò a precisarne i criteri, anche per questo mi pare che il saggio di Ascheri dia indicazioni di grande ragionevolezza.

Iniziative singole o di gruppo sono già operative, e proprio in un recente convegno, che celebrava il centenario degli statuti di Albenga, si è avuta l'occasione di discutere questi problemi e di avviare un'opera di collaborazione tra alcuni centri di studio a base regionale<sup>40</sup>.

Lo scopo è ovviamente quello di mettere a disposizione di tutti una documentazione scientificamente affidabile e gli strumenti per apprezzare pienamente la ricchezza di suggestioni e di spunti che, forse unica, la fonte statutaria può fornire.

È un problema che non riguarda solo noi giuristi, come ho cercato di dimostrare, ma coinvolge gran parte degli altri storici, e quindi quasi tutti i presenti in questa sala. Non vorrei essere accusato di sottigliezze avvocate-sche, ma avere cominciato con una ammissione di responsabilità e concludere chiamando in causa le altrui correttezza, a ben vedere mi sembra un buon risultato processuale.

---

<sup>38</sup> *Ibidem*, pp. 95-96.

<sup>39</sup> *Ibidem*, p. 101.

<sup>40</sup> V. *supra*, nota 26.



## *Gli statuti di Albenga ed il progetto di un “corpus” degli statuti liguri*

Secondo la prassi comune alle città che, almeno formalmente, non riconoscono sopra di sé un superiore, nei primi mesi del 1288 viene costituita in Albenga una commissione di emendatori degli statuti. Non si tratta, come ho detto, di un evento eccezionale, in quanto si opera per dare applicazione ad un obbligo di legge che, nelle città erette a comune, prescrive ai reggitori un continuativo e puntuale adeguamento dello statuto alle nuove e sopravvenienti esigenze della vita quotidiana.

Mentre il podestà Ansaldo Doria ed il giudice Guglielmo della Pietra, entrambi genovesi, presiedono all'attività amministrativa e giudiziaria del comune, il Consiglio ottempera all'obbligo del capitolo statutario *de emendatoribus* procedendo alla nomina di otto cittadini, quattro nobili e quattro mediani, perché rivedano gli statuti. Nessuno dei commissari è noto o in qualche modo qualificato come giurista, e per le soluzioni tecnico-giuridiche da adottare ci si serve della perizia legale del giudice, che affianca la commissione senza diritto di voto. Un notaio ha quindi l'incarico di trascrivere le riforme nel volume ufficiale<sup>1</sup>.

Le novità, peraltro, non devono essere di grande complessità se, dopo solo un mese, il testo rivisto è già pronto: esaurito il normale *iter* di approvazione da parte del Consiglio, esso entra in vigore all'inizio di marzo<sup>2</sup>.

Dicevo che si tratta di normali prassi nei comuni italiani che postulano, ad Albenga come altrove, l'esistenza di una redazione statutaria preesistente e collaudata nelle sue opzioni istituzionali e negli istituti di diritto sostanziale e processuale.

---

\* Pubbl. in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Atti del Convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXV), pp. 25-37.

<sup>1</sup> Camporosso, Biblioteca Civica, *Statuti di Albenga del 1288* (d'ora in avanti *Statuti del 1288*), c. 1 r.; la procedura per queste commissioni è prevista nel cap. 46, c. 15 r.-v., *De emendatoribus*.

<sup>2</sup> *Ibidem*, c. 1 r.

La peculiarità e l'importanza del testo del 1288 consiste nel fatto che esso è pervenuto fino a noi come la più antica testimonianza di legislazione albenganese e come una delle più vecchie della Liguria.

Oggi siamo qui riuniti a commemorare – mi verrebbe da dire festeggiare – quel lontano evento riportando, a sette secoli di distanza, l'attenzione su questo testo e sulle fonti statutarie più in generale: l'ambizione è quella di far emergere temi di riflessione e di approfondimento storiografico che vadano al di là dei confini, non di rado angusti, della storia locale. Parlo, come è ovvio, della vecchia storiografia municipalistica, il più delle volte di modesto respiro culturale, sempre elogiativa e spesso piagnucolosa, che conta ancora qualche cantore, fortunatamente sempre più solitario.

Di segno opposto è invece il giudizio da dare sulla storiografia locale, quando sia solidamente ancorata ai reperti documentari e aggiornata con i risultati scientifici altrove raggiunti. Sono questi lavori, piuttosto che opinabili indagini di microstoria, che possono efficacemente ed utilmente rapportarsi a problematiche storiografiche di più ampio respiro spaziale e cronologico e contribuire alla loro più corretta comprensione. In questo contesto le edizioni di antichi testi sono un momento imprescindibile e non possono che meritare il massimo plauso, soprattutto conoscendo la fatica che esse richiedono.

Dobbiamo quindi essere grati agli organi direttivi della sezione Ingauna dell'Istituto di Studi liguri, che hanno voluto, in occasione di questo anniversario, approntare l'edizione dell'antico testo statuario, ed alla dottoressa Josepha Costa Restagno che ne ha curato la trascrizione e predisposto l'apparato critico. Il volume sarà tra breve tempo messo a disposizione degli studiosi professionali, degli appassionati di storia e di tutta la comunità albenganese che in esso potrà trovare motivi per soddisfare curiosità e per guardare con occhio più attento e consapevole al proprio passato.

Non è mio compito illustrare la ricchezza di articolazioni economiche e sociali, che emerge dagli statuti: di questo riferirà la dottoressa Costa Restagno, mentre il contesto ligure entro il quale essi si inseriscono, nelle sue componenti cittadine, ecclesiastiche e feudali, avrà il dovuto spazio nelle relazioni che gli amici medievisti terranno nei prossimi giorni. Dal mio punto di vista, più squisitamente storico-giuridico, vorrei però svolgere alcune considerazioni che, partendo dal testo albenganese, lo mettano in relazione con il più generale fenomeno statuario ligure, ed infine correlino l'uno e l'altro agli studi pubblicati ed alle iniziative assunte a proposito di queste fonti in Italia negli ultimi anni.

La redazione a noi pervenuta è datata, come si è detto, 1288, ma, al pari di tutte le analoghe raccolte coeve, presenta i segni di interventi sistematici e razionalizzanti che lasciano chiaramente sopravvivere tracce di più antiche normative.

Ai riformatori di quell'anno, vista anche la celerità con cui assolvono il proprio compito di revisione, gli statuti devono essere pervenuti dopo aver subito, in un periodo precedente, un'opera di riordinamento e di sfoltimento. Non sappiamo chi si sia assunto ad Albenga questo compito che a Genova, solo un cinquantennio prima, nel 1229, aveva assolto il famoso glossatore e maestro bolognese Iacopo Baldovini<sup>3</sup>.

Tenuto conto del silenzio delle fonti su una iniziativa di riordinamento decisa all'interno della città; avuto anche riguardo alla circostanza che l'esperienza di riorganizzazione statutaria genovese è già precoce rispetto alla generalità del fenomeno nel resto del mondo comunale; considerato infine che, con le convenzioni del 1251, Albenga è costretta ad accettare come amministratore un podestà genovese e, come giudice, un giurista della stessa città, l'ipotesi più logica è quella di rapportare il riordinamento degli statuti all'opera dei reggitori genovesi, posteriormente al 1251<sup>4</sup>.

Il modello sistematico adottato, nella sua semplicità, è troppo diffuso per poter fondare ipotesi di filiazione diretta. Ecco il testo:

« Liber iste capitulorum civitatis Albingane ... in tres partes. Et prima quorum, premissa ... conventione edita inter commune dicte civitatis et commune Ianue ... et de sacramento compagne ac de potestate et iudice ... de hiis que circa ipsorum spectant officium. Secunda vero pars est ... de iure reddendo et de causis et ad causas spectantibus ... Tercia autem pars est que continet capitula per que pena irrogatur et capitula de maleficiis et de aliis circa ea. Que etiam circa finem continet de gabellis et de modo sive forma vendendi eas et de fraude removenda earum »<sup>5</sup>.

Una tripartizione abbastanza comune che prevede un primo libro di carattere costituzionale ed amministrativo; un secondo nel quale confluisce

---

<sup>3</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 17-20.

<sup>4</sup> Il testo della convenzione è richiamato in apertura della compilazione statutaria alben-gnese, *Statuti del 1288* cit., c. 1 v., *De conventione inter Ianuam et Albinganam edita firma tenenda*. Sulla convenzione si veda G. ROSSI, *Storia della città e Diocesi di Albenga*, Albenga 1870, p. 117 e sgg.

<sup>5</sup> *Statuti del 1288* cit., c. 1 r.

la normativa civile, sostanziale e processuale; un terzo con il diritto criminale ed un'appendice relativa alle gabelle ed alla loro vendita. Manca una parte di diritto mercantile, che esiste invece a Genova: le norme concernenti il commercio ed i contratti ad esso afferenti sono inglobate nel secondo libro.

Di grande portata pratica è la recezione, posta addirittura come premessa a tutto il corpo statutario, della convenzione con Genova, richiamata poi ancora nel corso della compilazione<sup>6</sup>. L'ipoteca politica non è certo celata o mediata, ma l'impressione complessiva è che, malgrado la presenza certo non imparziale di magistrati provenienti dalla città dominante, le caratteristiche autoctone dello statuto non siano condizionate o modificate.

La divisione del testo in libri ha avuto soprattutto un compito di riordinamento sistematico, che rendesse le norme più accessibili, ma non ha operato a livello di unificazione formale e di rielaborazione testuale delle stesse. Lo statuto conserva, quindi, il suo carattere di formazione alluvionale e progressiva, affiancando ai testi più recenti altri antichi e talvolta desueti. Non bisogna poi pensare che le operazioni di sistemazione siano tecnicamente ineccepibili, in quanto commistioni ed accostamenti tradizionali fanno spesso premio sulle più precise esigenze di tecnica normativa.

Così nella vita comunale vediamo convivere, senza apparenti contraddizioni, magistrature abbastanza nuove come il podestà, il giudice e l'abate del popolo con organizzazioni come la compagna, ormai di scarso significato politico ed istituzionale, reminiscenza della più antica compagine comunale di carattere aristocratico e selettivo<sup>7</sup>.

Il primo libro, che contiene la regolamentazione degli organi supremi cittadini e di tutte le magistrature minori, comprende ben 253 capitoli, un ricco zibaldone che spazia dalla regolamentazione delle attività economiche cittadine, con norme di polizia economica, ai rapporti con l'autorità ecclesiastica, di carattere politico e giurisdizionale; al controllo del flusso degli stranieri ed alle loro prerogative; a norme di polizia urbana e igiene per finire ai rapporti con comunità viciniori.

---

<sup>6</sup> *Ibidem*, c. 25 r., cap. 112, *De eligendis ambaxatoribus mittendis Ianuam pro conventione iuranda*.

<sup>7</sup> Per i risvolti politico-sociali di queste vicende si veda J. COSTA RESTAGNO, *Ceti dirigenti e famiglie di Albenga: feudo, città e territorio*, in *La storia dei genovesi*, Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, IV, Genova 1984, pp. 145-179.

Anche il secondo libro è piuttosto ampio, contenendo ben 112 capitoli, ma è certo quello più avanzato da un punto di vista di tecnica giuridica.

Diritto processuale civile, di famiglia, diritti reali e norme commerciali compongono un esteso quadro di riferimenti ad istituti che si potrebbero definire classici, nella tradizione romanistica della scuola di Bologna. Anche in questo quadro, però, le esigenze di una società viva, che tali norme deve applicare, hanno modo egualmente di emergere: ad esempio sono analiticamente regolamentati i rapporti agricoli, tra padroni e contadini, soprattutto per le coltivazioni di maggior rilievo economico come la vite e l'olivo, ma si ha cura di aggiungere che tali norme si estendono anche a colture di minor pregio come grano, fichi, legumi<sup>8</sup>.

Un altro esempio dell'irrompere e permanere della vita reale in una legislazione che vuol essere generale ed obbiettiva è riscontrabile nell'accostamento alla norma che impone ai reggitori di riconoscere e tener ferme le alienazioni immobiliari effettuate dal comune, di una disposizione ben più particolare che obbliga al rispetto della vendita di alcuni mulini ceduti ad un privato nel 1248<sup>9</sup>.

L'aderenza degli statuti alla società ed alla vita civile si coglie ancora meglio nell'ultimo libro, che accomuna capitoli criminali e normativa fiscale.

I numerosi capitoli di questo libro, ben 131, non sembrano avere un ordine rigoroso, o almeno una generale organicità, come si è riscontrato nella parte precedente. Tale disordine però, a saperlo leggere, non sembra privo di significato; i delitti tradizionali, come l'omicidio, la bestemmia, le percosse, la rapina, l'ingiuria ed altri, sono calati e commisti in un contesto attento alle peculiarità locali: tra i primi capitoli si inserisce, ad esempio, la norma che punisce il procurato incendio o l'avventatezza di chi circoli, in un giorno ventoso, con torce accese. Le conseguenze spesso rovinose di tali comportamenti, sia per l'incolumità pubblica all'interno della città, sia per l'economia agricola e boschiva, al di fuori di essa, certo spiegano tale posizione di preminenza della norma. L'efficacia vuol essere intimidatoria e preventiva, più che repressiva, e la drammaticità che tale problema ancor oggi mantiene nelle zone rivierasche e boschive del Po-

---

<sup>8</sup> *Statuti del 1288* cit., cap. 352, *De tenentibus vineam vel olivas ad partem*.

<sup>9</sup> *Ibidem*, cap. 348, *Ut venditiones omnium communium firme sint*; cap. 347, *Ut venditio molendinorum de Garso firma sit*.

nente ligure fa meglio comprendere la sollecitudine di questi antichi legislatori<sup>10</sup>.

La stessa cura ed importanza assumono le norme sanzionatorie di comportamenti lesivi della salute pubblica<sup>11</sup>, che si confondono convenzionalmente con capitoli più legati, a livello concettuale, alla tradizione romanistica.

Forse le poche notizie e gli esempi finora riportati non rendono appieno la ricchezza di contenuti giuridici, economici e sociali del testo albenganese del 1288: torno a dire che, per la vastità dei capitoli e per l'analiticità delle previsioni specifiche, ci troviamo di fronte ad uno dei testi più interessanti del panorama statutario ligure. La sua lettura credo che possa e debba uscire dal ristretto campo della storia giuridica ed essere approfondita anche da altre angolature: già questo convegno si offre, attraverso interventi fondati sul medesimo testo da parte di storici di diversa provenienza e formazione, come un esempio, speriamo non isolato, di approccio interdisciplinare ad una fonte troppo spesso, ed a torto, considerata esclusivamente giuridica.

La ricchezza di suggestioni che lo statuto propone, e la diversità degli approcci a cui si presta, mi consente di allargare il discorso che, come dicevo all'inizio, deve comprendere il territorio ligure prima e l'area italiana poi.

Vorrei partire da una affermazione da me fatta poco fa, riguardante il sicuro valore storico del testo albenganese rispetto al complesso del fenomeno statutario ligure. È affermazione che una lunga consuetudine con queste fonti mi consente di fare con una certa sicurezza, ma non mi nascondo che la reale verifica di tale assunto potrà essere fatta soltanto quando disporremo di elementi testuali numerosi e criticamente valutabili.

I dati necessari potranno provenire solo da una seria ed approfondita comparazione contenutistica, che postula l'acquisizione del maggior numero di testi omogenei.

Il discorso della pubblicazione degli statuti liguri non è certo nuovo per alcuni dei presenti in questa sala, ed ha trovato già un interlocutore istituzionale nell'Assessore alla cultura della Regione Liguria, Ernesto Bruno Valenziano, che ha mostrato per esso grande sensibilità e sincero interesse.

---

<sup>10</sup> *Ibidem*, cap. 372, *De igne non portando tempore ventoso*.

<sup>11</sup> Ad esempio il cap. 373, *De non ponendo lino vel cannea in aquis circa civitatem intra confines*, o il cap. 374, *De porcis et trogis non nutriendis infra civitatem sive barbacanas*.

Alla Regione Liguria, infatti, la Società Ligure di Storia Patria ha presentato il progetto di un *corpus* di statuti liguri, che ha trovato anche l'adesione dell'Istituto di Studi Liguri e di altre società storiche. Nella relazione che accompagnava il progetto, da me redatta, svolgevo, a sostegno dello stesso, alcune argomentazioni che, approfittando della presenza dell'avv. Valenziano e di un uditorio qualificato di storici, mi permetterei di riproporre.

È solo apparentemente contraddittorio che, appena dopo l'unificazione nazionale, la storiografia non solo giuridica si sia dedicata con grande slancio al reperimento ed alla classificazione di fonti tipicamente locali, quali gli statuti.

C'era allora la fondata speranza che la conoscenza e la aggregazione non casuale di queste fonti potesse offrire importanti elementi di riflessione storiografica che travalicassero i confini regionali per comporre, attraverso un'analisi concreta su dati facilmente comparabili, un quadro di riferimenti comuni a molte esperienze italiane.

Nel volume XIV della vecchia serie degli « Atti della Società Ligure di Storia Patria », pubblicato nel 1878, il socio prof. Gerolamo Rossi da Ventimiglia predispose un lungo e minuzioso elenco alfabetico di tutto il materiale statutario ligure a lui accessibile: il contributo, ancor oggi prezioso ed utile, richiede però di essere rivisitato, aggiornato, ma soprattutto ripensato con criteri più moderni<sup>12</sup>.

Lo stesso Rossi aveva ritenuto che il suo catalogo dovesse essere solo un primo passo a cui doveva necessariamente seguire una analisi delle caratteristiche interne della documentazione statutaria: la sua idea di inserire tra gli statuti liguri la normativa coloniale, i sinodi diocesani, la legislazione del Banco di San Giorgio, le leggi di città come Nizza, è una spia della ricchezza e della complessità di un materiale che ha necessità di essere classificato ed analizzato non solo dopo una attenta ricerca delle sue caratteristiche formali e sostanziali, ma anche attraverso la verifica delle sue coordinate spaziali e temporali.

Il primo problema che si pone è la verifica dell'esistenza di un omogeneo spazio regionale. La Liguria è tra le poche regioni che presenti notevoli aspetti di uniformità derivati dal dominio genovese ma, secondo Enrico Besta, il più grande studioso italiano del fenomeno statutario, esiste un altro elemento comune, più strettamente giuridico:

---

<sup>12</sup> G. Rossi, *Gli statuti della Liguria*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIV (1878).

« il diritto ligure », egli scrive, « ha caratteri propri che lo distinguono dal piemontese e dal lombardo e che in parte si spiegano perché sulle coste settentrionali del Tirreno la dominazione bizantina contrastò più a lungo la longobarda, e vi si mantenne in molti luoghi anche dopo la caduta di Genova »<sup>13</sup>.

Un substrato romanistico, quindi, che propone forse una soluzione unificatrice eccessivamente semplificante per un contesto ambientale complesso che deve, ad esempio, tener presenti gli elementi di differenziazione tra l'economia della fascia costiera e quella delle zone interne collinari e boschive. È ovvio che tali diversità si riverberino nelle strutture sociali e nelle manifestazioni della legislazione locale.

Una riprova è venuta in seguito alla schedatura dei testi contenuti nel volume del Rossi, integrati dagli statuti della collezione dell'Istituto di Storia del diritto della Facoltà giuridica genovese<sup>14</sup>.

Prendendo, ad esempio, il secolo XIII, si nota che il materiale superstito ammonta ad una cinquantina di testi, di produzione interna, come statuti e brevi, o internazionale, come patti e convenzioni. Un esame della consistenza e della complessità dei testi mostra una grande varietà che, ad una prima impressione, sembra corrispondere alle molteplici e differenziate esigenze di comunità spesso operanti in situazioni politiche ed economiche lontane e differenti.

Un altro problema di grande interesse storico attiene poi ai mutamenti tra la legislazione statutaria medievale e quella moderna, in relazione alla diversa realtà politica ed alla organizzazione dei rapporti fra Genova e le altre comunità liguri. Gli organi centrali dello stato hanno esercitato, in età moderna, una attenta opera di censura su questi testi, ponendo in essere un processo di tendenziale unificazione: tale controllo, affiancato dall'azione dei giudicanti genovesi mandati a reggere le comunità, e da una razionalizzazione delle circoscrizioni amministrative, è un aspetto di quella che, forse un po' provocatoriamente, ho altrove definito la via genovese allo stato moderno. È un processo che inizia nel 1530 con l'istituzione del Magistrato di Terraferma, con competenza per le controversie tra cittadini e abitanti del Dominio; prosegue con la riorganizzazione amministrativa del Dominio e

---

<sup>13</sup> E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimo sesto*, in *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, 1/2, Milano 1925, p. 604.

<sup>14</sup> La schedatura è attualmente in fase di completamento, attraverso lo spoglio di altri repertori, da parte dell'Istituto di Storia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova.



con l'elevazione a capitanati di alcune podesterie; si conclude nel 1623 con l'erezione del Magistrato delle Comunità che, come è stato affermato, «volle essere una risposta ... in direzione ... della centralizzazione: dotato di larghi poteri giurisdizionali e di controllo, la sua attività fu volta innanzitutto alle operazioni d'estimo – le *caratate* – sulla base delle quali si determinavano i carichi fiscali e la loro distribuzione»<sup>15</sup>.

Le nuove redazioni e le revisioni statutarie, sulla base della stessa schedatura sopra ricordata, risultano numerose e si accompagnano al fenomeno progressivo della redazione dei testi in volgare e non più in latino.

Il materiale da studiare è, come si può capire, molto vasto e complesso e necessita di un disegno programmatico articolato, che consenta approcci progressivi e sempre più particolari. Ad una prima analisi, mi pare preliminare un censimento aggiornato della documentazione esistente; una successiva classificazione cronologica e sistematica (statuti cittadini, feudali, rurali, ecc.); una analisi interna della documentazione; un complesso di indici. Solo a questo punto si potrà avviare, con corretti criteri critici, un piano di pubblicazione. Vorrei ancora ricordare che, dalla lettura del catalogo del Rossi, emerge che, per la compilazione dell'opera, l'Autore poté giovare di collaborazioni entusiaste ed efficaci di amministratori pubblici e privati cittadini. Rifare con i criteri sopra indicati un'opera del genere sarebbe probabilmente impossibile senza ricreare un complesso di relazioni e di volontà operative simili a quelle che, più di un secolo fa, hanno consentito allo studioso intemelio la sua ambiziosa opera. Il risultato finale sarebbe quello di dotare la Liguria di uno strumento storiografico che, oltre ad essere finora unico nel panorama delle regioni italiane, potrebbe offrire non solo utili supporti agli storici professionali ma anche affascinanti riscoperte di peculiarità locali ad un pubblico più vasto.

Occorre, quindi, aggregare le forze ed incanalare le risorse disponibili verso iniziative che diano sicure garanzie scientifiche, e bisogna rimarcare che non tutte le pubblicazioni statutarie di questi ultimi anni sono di livello accettabile. In positivo vorrei ricordare l'opera di Calvini, che va pubblicando numerosi testi liguri<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> V. PIERGIOVANNI, *Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo*, in «Studi Genuensi», n.s., 4 (1986), p. 36.

<sup>16</sup> Città di Taggia, *Statuti comunali del 1381*, a cura di N. CALVINI, Taggia 1981; *Statuti comunali di Sanremo*, a cura di N. CALVINI, Sanremo 1983; N. CALVINI, *Il feudo di Lingueglietta e i suoi statuti comunali (1434)*, Oneglia 1986.

I temi ed i problemi posti dallo studio del diritto statutario ligure sono quelli che ho esposto, ma vorrei allontanare subito l'impressione che si voglia, con le iniziative avviate, rinchiudersi in dimensioni municipali o regionali. L'antistoricità di tale procedere appare subito evidente se si pensi ai rapporti con territori come Nizza, la Sardegna, la Corsica, per non parlare di Piemonte, Lombardia e Toscana.

L'occasione del centenario degli statuti di Albenga ha creato un collegamento tra l'Istituto di storia del diritto di Genova e quello di Studi liguri di Albenga che si è concretato, da parte di quest'ultimo, nella concessione di una giornata del suo convegno agli storici del diritto statutario, perché si riunissero a parlare delle proprie ricerche e delle iniziative in corso in questo campo. Vorrei ringraziare per questo gli amici di Albenga ed i miei colleghi di disciplina che, con grande disponibilità, hanno accettato il mio invito.

Più volte, tra noi, abbiamo discusso della necessità di collegamenti e di confronto, che potrebbero portare ad un più ambizioso progetto a livello nazionale, magari sotto gli auspici del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il cui Vicepresidente, prof. Giorgio Lombardi, è qui tra noi, attento ascoltatore e certo interessato, come giurista e cultore di storia, alle nostre iniziative. Un altro attento uditor, anch'egli non all'oscuro di questi problemi, per aver seguito da anni con simpatia il lavoro sugli statuti dell'Istituto di Storia del diritto della Facoltà genovese, è il mio collega sen. Lorenzo Acquarone, ai cui uffici certamente si potrebbe far ricorso per istituire un collegamento con la biblioteca del Senato in Roma, ove si conserva la più importante collezione statutaria italiana.

Sono dimensioni ampie, come dicevo, che potrebbero ancora allargarsi a forme di collaborazione internazionale, a giudicare dall'interesse suscitato da questo tema nei colleghi dell'Università di Nizza, che hanno annunciato la loro partecipazione.

Infine la presenza in questo convegno di colleghi ed amici che professano altre discipline storiche spero che possa consentire l'apprezzamento della fonte statutaria in tutta la sua ricchezza: se anche questo avverrà, l'antico statuto albenganese del 1288, che ha fornito l'occasione per questo nostro incontro, avrà avuto, a sette secoli di distanza, una funzione nuova, certo diversa da quella per cui era nato, ma egualmente importante.

## Celesterio Di Negro

Nacque a Genova intorno al 1300 da Compagnone. È erroneamente ricordato per la prima volta nel 1332 quale componente dell'ufficio di Guerra, magistratura temporanea attivata nell'ordinamento genovese quando si presentava la necessità di far fronte militarmente e finanziariamente a specifiche situazioni belliche. Gli annalisti genovesi dell'epoca e la documentazione ufficiale della repubblica non hanno però, per l'anno 1332, il ricordo dell'istituzione di un ufficio di Guerra, pur occorrendo in quel momento frequenti scontri navali con la flotta catalana che l'anno precedente si era spinta a razziare le Riviere e gli stessi dintorni di Genova. La notizia di questa carica, riportata dal Pallavicino, viene taciuta dal Federici, mentre il Cigala tende a spostare la data al 1352, quando Genova si trovò realmente a fronteggiare la minaccia di una coalizione fra Veneziani e Catalani, e quest'ultima determinazione cronologica sembra senz'altro più corretta.

La prima apparizione certa del D. alla ribalta della vita politica genovese risale al 1340, quando venne accreditato come dottore ambasciatore per la repubblica al marchese di Villafranca e al vescovo di Luni.

Si tratta di un anno importante per la Repubblica con il primo assestamento del regime dei dogi a vita che l'anno precedente, il 1339, Simone Boccanegra era riuscito ad imporre ai Genovesi: con la diplomazia e con le armi il nuovo doge cercava di ricomporre il dominio della repubblica sia nelle Riviere sia nell'Oltremare. La Riviera di Ponente, con i fuorusciti Doria, Spinola e Grimaldi, occupò maggiormente l'attività militare del Boccanegra, mentre i Malaspina, marchesi di Villafranca, non appaiono dalle cronache degli annalisti di quest'anno particolarmente turbolenti. La qualifica di dottore attribuita al D. fa pensare ad un'età non più giovanissima, avendo egli già compiuto il *curriculum* universitario e, con tutta probabilità, già ottenuta l'iscrizione al Collegio dei dottori. È questo il primo incarico diplomatico, al quale altri seguiranno, di maggiore rilievo ed impegno, mentre non di altrettanto credito sembra godesse la sua attività di giurista.

---

\* Pubbl. in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XL, Roma 1991, pp. 133-135.

Nel 1342 il D. risulta componente, a detta del Federici e del Cigala ma non del Pallavicino, di una ambasceria al papa; nel 1345 è tra i diplomatici inviati al re d'Aragona e, nello stesso anno, è citato fra i testimoni della pace firmata tra i Genovesi e i Del Carretto, signori del Finale (erroneamente il Cigala attribuisce questo avvenimento al 1349). Il *cursus honorum* del D. proseguì con la nomina, nel 1348, alla carica di «dottore in Compera», cioè nell'amministrazione del debito pubblico genovese. L'impegno in questo campo sembra uno dei più qualificanti la sua attività di giurista negli anni successivi, mentre è costante la sua partecipazione alla vita diplomatica della repubblica.

Compiuta una missione in Sardegna nel 1350, ricordata però senza fornire particolari dal solo Pallavicino, due anni dopo il D. risulta temporaneamente escluso dalla elaborazione di un consiglio richiesto al Collegio dei dottori giuristi per risolvere un contrasto tra il comune ed i gestori del debito pubblico in tema di gabella del sale: egli infatti, insieme con Riccardo da Pessina, altro componente del Collegio, era tra i «*sapientes protectorum et comperarum capituli*», impegnato quindi a difendere, nella circostanza, le ragioni di una delle parti. Ancora il Federici lo ricorda «in compera» negli anni 1357 e 1360. Partecipò invece a pieno titolo all'attività consultiva del Collegio dei dottori nel 1355, per definire una controversia che vide la Repubblica soccombente e condannata a pagare 2.000 lire genovesi ad Antonio Squarzafico «*pro melioramentis in Taioli castro factis*».

Fu intensa, negli stessi anni, la partecipazione del D. all'attività politica e diplomatica della repubblica. Era scoppiata infatti nel 1350 la guerra con i Veneziani, affiancati dall'Impero di Bisanzio e dagli Aragonesi, che impegnò i Genovesi in Oriente e nel Mediterraneo e si concluse con la pace del 1355 e con l'eliminazione della presenza genovese in Sardegna. Nel 1351 il D. fu fra gli ambasciatori che Genova inviò al pontefice; nel 1352 fu fra i Savi che affiancarono il doge nella firma di un trattato con il regno d'Ungheria, in funzione antiveneziana; nello stesso anno fu fra i deputati a inviare quattro ambasciatori a papa Clemente VI per definire un'eventuale pace con Veneziani e Catalani; ancora nel 1352, o secondo altri nel 1353, fu fra gli «*Officiali deputati per la guerra*» (quell'ufficio di Guerra che il Pallavicino anticipò al 1332); nel 1354 fu, secondo il Federici, tra i diplomatici che si recarono a Milano a cercare protezione ed aiuto da Giovanni Visconti, arcivescovo e signore di Milano (a quest'atto di rinuncia alla indipendenza genovese era presente tra gli altri Francesco Petrarca); ancora nel 1354 venne mandato ambasciatore ad Avignone sempre con la richiesta di una mediazione per la pace.

Dopo questa missione la sua attività di diplomatico subì una pausa a favore di quella di giurista. Secondo il Federici, nel 1354 e nel 1355 svolse funzioni di arbitro, mentre nel 1357 e nel 1360 fu «dottore in Compera». Non sono altrimenti documentate le notizie di un manoscritto della raccolta Pallavicino che lo ricorda nel 1360 come uno dei «giudici fra la Repubblica e Eliana Cattanea e li maonesi di Scio e la Repubblica» e nel 1363 come «giudice fra la Repubblica e Nicolò Doria per il loco d'Amelia».

Nel 1363 riprese l'attività diplomatica del D., inserito nell'ambasceria pervenuta ad un accordo con Galeazzo e Bernabò Visconti che minacciavano i confini della Repubblica. I contrasti con i Milanesi ripresero presto e solo nel 1367, sotto gli auspici di papa Urbano V, si arrivò alla pace: agli atti partecipò il D., senza alcuna veste pubblica. L'anno successivo, quando a Pisa venne siglata una convenzione con l'imperatore Carlo IV, con la quale il doge genovese Gabriele Adorno, in cambio del riconoscimento formale della sovranità imperiale su Genova e di un aiuto militare, ottenne per sé il titolo di vicario imperiale, il D. era ancora tra gli «ambaxatores syndici et procuratores». Sempre nel 1368 egli compare in un'altra commissione nominata dal doge «in emendando clausularum generalium, et introituum Communis Ianue», al fine di dare una migliore sistemazione giuridica ai rapporti fiscali fra Genova ed i suoi sottoposti.

Gli anni successivi sembrano segnare un rallentamento della sua attività. Nel 1371 fu tra i testimoni di un atto con il quale Francesco Vivaldi fondò un «moltiplico» per estinguere il debito pubblico; il 21 novembre 1373 fu presente all'atto di redenzione del mutuo della Maona vecchia di Scio; nel 1374, secondo il Federici, possedeva una «villa e palazzo in Bisagno», a dimostrazione di una raggiunta agiatezza e di una autorevole condizione sociale. La riprova del grande prestigio da lui goduto emerge dalla documentazione della controversia tra mercanti fiorentini e genovesi portata davanti all'Ufficio di Gazaria tra la fine del 1374 ed il 1375 a cui partecipò, come inviato dell'arte di Calimala, Filippo Villani. Si contendeva a proposito di un risarcimento di danni richiesto da alcuni armatori genovesi ai quali i Fiorentini avevano ricusato, forse per forza maggiore, il carico pattuito. Prima dell'arrivo del Villani a Genova, le ragioni dei mercanti di Firenze vennero sostenute da concittadini presenti in quel momento nell'emporio ligure: furono questi ultimi che scrissero ai consoli dell'arte a Firenze, avvertendo che il D., dopo essersi preso l'incarico di difenderli, si era poi ritirato per le pressioni della parte avversa, che ne avrebbe desiderato il patrocinio, e dello

stesso doge. Peraltro il D. doveva già aver compiuto qualche atto processuale per conto dei Fiorentini se il Villani, sopraggiunto nel frattempo da Firenze, scrisse ai consoli dell'arte il 17 febbraio 1375 di aver provveduto a far fare copia dei *consilia* del Di Negro.

Dopo questo secondo accenno il nome del D. non compare più negli atti della causa, a testimonianza dell'avvenuta messa in atto della sua intenzione di disimpegnarsi dal patrocinio di una delle due parti. Rimane, di tutto l'episodio, naturalmente conclusosi in maniera negativa per i Fiorentini, la testimonianza di un grande prestigio personale per questo conteso patrocinatore, ma anche un esempio di grave malcostume professionale: le connessioni del D. con l'ambiente locale lo spinsero a rinunciare ad un mandato difensivo già accettato e finirono per concorrere, con la connivenza del doge, a pilotare la causa verso l'esito più gradito ai Genovesi.

L'ultima notizia concernente il D. è la sua nomina nel 1376 a savio del comune: nel 1391, quando non compare più tra i componenti del Collegio dei dottori, doveva ormai essere deceduto.

Dall'insieme delle testimonianze raccolte il D. emerge più come testimone che come protagonista della vita politica genovese della seconda metà del XIV secolo: ricoprì infatti cariche pubbliche minori e svolse collegialmente delicati incarichi diplomatici. Come giurista, non lasciò particolari segni in campo sia dottrinale sia professionale: questa caratteristica la condivise con gli altri giuristi genovesi suoi contemporanei, e la mancanza di uno Studio universitario è certo circostanza che in buona parte spiega tale carenza di notizie. Per quanto riguarda il D. in particolare, però, il giudizio riduttivo sulle sue qualità di giurista deve essere ribadito per un'altra considerazione. Nel periodo della sua maggiore attività furono operate in Genova due importanti riforme: la prima delle leggi politiche, nel 1363, e la seconda degli statuti civili e criminali, nel 1375: in entrambe le commissioni il D. non fu presente, nonostante la considerazione e gli appoggi di cui godeva in città, e la spiegazione deve probabilmente essere cercata nella sua scarsa propensione agli approfondimenti dottrinali. La circostanza che, come si è visto nella causa tra mercanti genovesi e fiorentini, fosse ritenuto l'avvocato più valido dinanzi ad un tribunale come l'Ufficio di Gazaria, che aveva giudici non professionali e sfuggiva alle sottigliezze giuridiche a vantaggio dell'equità mercatoria, può essere un sintomo della maggior aderenza del giurista genovese alla pratica del diritto piuttosto che alla dottrina.

## Fonti e Bibliografia

F. FEDERICI, *Famiglie nobili genovesi*, Archivio storico del Comune di Genova, ms. 107.C.12: III, N-R, c. 15 r.-v.; *Famiglie genovesi*, *Ibidem*, ms. 54, c. 141 r.; *Famiglie genovesi*, *Ibidem*, ms. 237, cc. 246 v.-247 r.; *Raccolta delle famiglie genovesi poste insieme da Giulio di Agostino Pallavicino*, *Ibidem*, ms. 436, cc. 206 v.-207 r.; G.B. CIGALA, *Memorie della città di Genova dalle origini al 1528*, 1-2, *Ibidem*, ms. 439, c. 237 e sgg.; *Alberi genealogici*, Archivio di Stato di Genova, ms. 492, c. 84 r.; *Magistrati dal 1332 in 1528*, *Ibidem*, ms. 10, c. 2 r.; *Dianensium conventiones cum Genuensibus contractae, immunitates, privilegia, ac alia publica monumenta*, Genuae 1584, p. 34; *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, II, a cura di E. RICOTTI, Torino 1857 (*Historiae Patriae Monumenta*, IX), pp. 550, 629, 745, 759, 765, 767, 772, 782, 790; *Leges Genuenses*, a cura di C. DESIMONI - L.T. BELGRANO - V. POGGI, Torino 1901 (*Ibidem*, XVIII), p. 241; *Documenti della Maona di Chio (secc. XIV-XVI)*, a cura di A. ROVERE, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XIX/II (1979), p. 134; *Cristoforo Colombo ed il Banco di S. Giorgio. Studio di Henry Harrisse esaminato dal socio C. Desimoni*, *Ibidem*, XIX (1887), p. 161; rec. a G. BIGONI, *Per la lega fra Genova e l'Ungheria nel 1352*, Pavia 1907, in « Giornale storico e letterario della Liguria », IX (1908), p. 229; G. MANACORDA, *Una causa commerciale davanti all'Ufficio di Gazaria in Genova nella seconda metà del secolo XIV*, in « Studi storici », XI (1902), pp. 443-447, 450; XII (1903), p. 175 e sgg.; per un quadro della vita giuridico-istituzionale di Genova in questo periodo: V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.





## *Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà*

### *Storia e istituzioni a Genova nel Medioevo*

I termini ‘Compagna’, ‘consoli’, ‘podestà’ richiamano forme di organizzazione e magistrature presenti ed operative nella storia di Genova dall’XI secolo in poi. Utilizzare la Compagna come punto di riferimento per individuare la specifica caratterizzazione organizzativa della comunità genovese, e la successione tra il comune consolare e quello podestarile, per marcare momenti politici di cambiamento legati ad un processo generalizzato e contestuale nell’area dell’Italia centro-settentrionale, credo che possa ancora valere come schema di richiamo e di inquadramento attento sia delle ‘diversità’ genovesi che delle convergenze con esperienze vicine e coeve.

Non è certo la scelta di privilegiare un versante, sia pur esso importante come quello istituzionale (e lo stesso si potrebbe dire per l’economia o i rapporti internazionali).

La storiografia ha affinato i suoi strumenti e la composizione di una sintesi affidabile richiede necessariamente il ricorso a vari settori di specializzazione: l’economia, il diritto, i rapporti internazionali, la mentalità, l’urbanistica, l’archeologia, l’onomastica devono arricchire il quadro storico, senza peraltro renderlo sfuocato o generico. Le dimensioni da considerare sono tante, ma devono significare un arricchimento complessivo delle conoscenze, le vecchie insieme alle nuove, e non un mutamento di contenuti da privilegiare: leggere la storia di Genova solo in chiave marittima-internazionale o di mentalità è altrettanto riduttivo che interpretarla in riferimento ai mutamenti delle condizioni economiche o delle strutture istituzionali.

Tenere conto degli apporti dei diversi settori storiografici è, ormai, patrimonio comune e canone indiscusso: occorre, però, darsi un ordine nella narrazione, e credo che la strada migliore rimanga quella di un costante richiamo alle fonti come imprescindibile trama di ricostruzione e di conseguente interpretazione, non come rapsodico spunto di una opinabile sociologia storica.

---

\* Pubbl. in *Storia illustrata di Genova*, a cura di L. BORZANI, G. PISTARINO, F. RAGAZZI, 1, Genova 1993, pp. 81-96.

Se questo paradigma interpretativo è, come io credo, corretto per tutto il fenomeno comunale italiano, esso è valido anche per l'esperienza ligure, e questo in contrasto con la storiografia anche recente che tende a considerare atipici gli sviluppi dei grandi comuni marinari come Genova, Pisa e Venezia.

È certamente innegabile l'esistenza di peculiarità, ma sussistono, e sono egualmente importanti, anche i tratti paralleli ad altre vicende comunali: è mia impressione che il concetto di 'eccezionalità' o di 'diversità' abbia contribuito a creare una separatezza storiografica a sua volta generatrice di un atteggiamento di rinuncia ad approfondire l'esperienza ligure in rapporto alle coeve situazioni delle città italiane.

### *Le origini del Comune*

Ancora oggi esistono i comuni, enti territoriali dotati di una certa autonomia e di funzioni proprie in diversi campi. L'accostamento al comune medievale è solo indiretto, nella denominazione ed in alcune funzioni, in quanto il comune attuale è certo figlio dell'evoluzione del così detto 'Stato moderno' o, forse meglio, del modello di organizzazione territoriale periferica voluta dai legislatori napoleonici.

È difficile, o forse impossibile allo stato attuale delle conoscenze, costruire modelli 'totalizzanti' che includano la varietà di esperienze che hanno caratterizzato il fenomeno comunale. C'è però un riferimento politico fondamentale che è costituito dalla crisi del potere pubblico in Italia agli inizi del X secolo e la situazione di sostanziale anarchia del *regnum Italiae*.

Tra vescovi e visconti, che tendono ad occupare spazi politici non più gestiti a livello di potere centrale, cresce un ceto dirigente cittadino, feudale o mercantile, che si inserisce, con crescenti potenzialità economiche, a fianco dei tradizionali poteri laici ed ecclesiastici. Il dato sociale si formalizza in una istituzione, quella dei 'consoli', magistratura collegiale che si stabilizza, tra la fine dell'XI e la metà del XII secolo, in tutta l'area comunale dell'Italia centro-settentrionale: la sua caratteristica, rispetto ad organizzazioni cittadine preesistenti, è quella di rappresentare l'intera comunità e di proporsi con caratteri non occasionali ma continui.

Si gettano le basi per un ordinamento che è certo lontano dai modelli di 'Stato' a cui ci rimanda la precedente tradizione imperiale romana o la successiva esperienza dell'assolutismo: ma è certo errore di prospettiva storica comparare esperienze così diverse assumendo a parametro di valore assoluto una presunta 'forza' o 'debolezza' dello stato.

La giusta valutazione di queste esperienze istituzionali deve necessariamente fare riferimento ad una nuova situazione economica e sociale che produce una coscienza nuova capace quasi di personificare l'orientamento e l'azione unitaria dei cittadini in uno specifico organo di governo.

La forza o debolezza dell'ordinamento, identificata più ancora che nella gestione diretta di alcune funzioni, quali il fisco e la giustizia, nella capacità di controllare e reprimere le tensioni sociali, è un parametro di giudizio che semplifica in modo eccessivo la ricchezza di articolazioni di una società complessa e ne travisa i caratteri di originalità istituzionale.

Si tratta, per concludere, di una pluralità di esperienze singole, ognuna con le proprie particolarità, che si riportano a costanti istituzionali comuni, ed è questo il contesto entro cui occorre inquadrare la nascita del comune genovese.

### *Vescovo, visconti e comunità cittadina nell'Alto Medioevo a Genova*

Il primo riferimento ad una comunità, *habitatores in civitate Ianuensi*, come soggetto di imputazione di diritti collettivi, si ritrova in un diploma che Berengario ed Adalberto concedono ai Genovesi nel 958:

« In nome di Dio eterno, Berengario e Adalberto re per grazia divina. Conviene che l'eccellenza regale inclini gli orecchi ai voti dei suoi fedeli, per renderli più fedeli e pronti nella loro obbedienza, perciò ... confermiamo e corroboriamo a tutti i nostri fedeli e abitatori della città di Genova tutte le cose e proprietà loro, i livelli e le precarie e tutte le cose che possiedono secondo le loro consuetudini quale sia il titolo o il tipo di scrittura con il quale le acquisirono, e quelle cose che ad essi pervennero da parte del padre e della madre. Confermiamo e corroboriamo loro tutte le cose dentro e fuori della città, insieme con le terre, vigne e prati, pascoli, selve, saliceti, seminativi, rive, mulini, diritti di pesca, monti, valli, pianure, acque e corsi d'acqua, servi ed ancelle dell'uno e dell'altro sesso e tutto quello che può essere detto e nominato, che secondo la loro consuetudine essi possiedono, con annessi e connessi nella loro integrità. Ordiniamo anche che nessun duca, marchese e conte, sculdascio, decano o qualsiasi altra persona grande o piccola del nostro regno osi entrare ad esercitare atti di autorità nelle loro case o pretenda il mansionatico o rechi loro ingiuria o molestia [...] Se qualcuno violerà questo nostro precetto ... sappia che pagherà mille libbre d'oro puro, metà alla nostra camera e metà ai sopraddetti uomini e ai loro eredi e proeredi ... ».

La prima osservazione da fare, relativamente a questo documento, affinché non si pretenda di evincere da esso, come è stato fatto in passato, più di quanto realmente dica, è che si tratta di un atto da inquadrare nell'ambiente feudale, dalla cui tradizione emergono tre concetti: l'ordine gerarchico, l'*immunitas* e l'elemento giuridico consuetudinario. La gerarchia propria dell'ordine feudale è lo schema concettuale che serve ad inquadrare gli abi-

tanti della città come soggetto di autonoma imputazione di diritti al pari di « qualsiasi altra persona grande o piccola del nostro regno ». La prima conseguenza di questo inquadramento è la concessione di una immunità, cioè una facoltà di esclusione di qualsiasi altra autorità dall'esercizio di poteri all'interno del contesto considerato, in questo caso della città di Genova: duchi, marchesi, conti, sculdasci, decani e chiunque altro voglia esercitare le proprie prerogative di superiorità feudale ne viene inibito con la minaccia di sanzioni pecuniarie che, per la metà, saranno incamerate da questo nuovo soggetto, gli *habitatores*. L'immunità è, come si è detto, un diritto di esclusione, negativo quindi, che, all'interno del territorio dichiarato 'immune', si riempie di contenuti concreti che sono di due tipi: in primo luogo il mantenimento dei diritti immobiliari dei Genovesi, all'interno e fuori della città, *que secundum consuetudinem illorum tenent*; in secondo luogo il riconoscimento di alcuni diritti, anche questi tipicamente feudali, quali, ad esempio, boschi, fiumi, mulini ecc., anche questi *que secundum consuetudinem illorum tenent*. Come è stato autorevolmente sostenuto da Besta, il privilegio

« fu a torto considerato come una conferma del diritto obbiettivo consuetudinario osservato in quella città: si tratta invece in realtà di una generale conferma di diritti subbiettivi di carattere reale esercitati direttamente (*iure proprietario*) o derivatamente (per livello o precaria) sulle terre già comprese nel contado o nella marca. La conferma serviva a garantire la esenzione dei proprietari o dei livellari dalla coattiva esazione di certi diritti come, ad esempio, l'«albergheria' ».

Come si vede, quindi, il riferimento importante che proviene da questo testo non è l'esistenza supposta di un testo di consuetudini, quanto piuttosto il riconoscimento di un organismo politico autonomo, non sottoposto cioè ad alcun potere feudale intermedio. I contrasti tra gli abitanti della città ed i *vicecomites* continuano, dando sempre maggiore spicco agli interventi di intermediazione dell'autorità vescovile. Come ha scritto Poleggi,

« ... alla metà del secolo XI si giunge ad una pacificazione che rappresenta in realtà il più totale inserimento delle famiglie vescovili ribelli nella feudalizzazione pratica operata dal vescovo, mentre si fanno strada dai ceti popolari tutti coloro che, avviati ad una intensa attività marittima e commerciale, formeranno con la nuova nobiltà la classe di governo comunale ».

Un testo non datato di consuetudini, che si può riportare alla metà del secolo XI, ed il breve del marchese Alberto che, nel 1056, promette di osservare la consuetudini di Genova – probabilmente le stesse contenute nel documento non datato – seppure siano una ulteriore testimonianza della vitalità ed autonomo-

mia degli abitanti della città, formalizzano una situazione che si riferisce ormai al passato. Premono ormai nuove e diverse situazioni politiche ed economiche che porteranno fondamentali mutamenti anche sul versante istituzionale.

### *Le compagne rionali e la Compagna Communis*

L'eco di più antichi assetti istituzionali non si spegne del tutto, man mano che la città allarga i suoi orizzonti operativi, politici ed economici, e procede a nuovi processi di aggregazione sociale: l'esempio più evidente di tali persistenze è certo quello legato al termine compagna ed al suo significato. Il riferimento è ad una antica articolazione del manufatto urbano, ai fini della amministrazione della giustizia, in tre parti, *castrum*, *civitas* e *burgus* attestate intorno alle chiese di Santa Maria di Castello, San Lorenzo e San Siro. Ad ognuna di esse corrisponde una compagna ed una autonoma circoscrizione giurisdizionale nella quale si compongono le controversie tra cittadini. Un successivo processo di razionalizzazione e di adeguamento, che distingue, come vedremo, i *consules de commune* dai *consules de placitis*, porta alla costituzione di due grandi aree, la *civitas* ed il *burgus*, suddivise, nel 1130, in otto compagne rionali, localizzate in posizione perpendicolare rispetto alla *ripa maris*. Poleggi ha notato come

«... lungo il più generale processo di definizione delle forme costituzionali sia emerso un fitto intreccio di forze sociali e di insediamenti urbani ed extraurbani che mutano decisamente quell'estremo carattere di piazzaforte assunto dalla città imperniata sulla fortezza di Castello e chiusa dalle mura del IX secolo. Il perfezionamento delle forme costituzionali e la contemporanea fusione demica dei vari protagonisti sono integrati col mutamento di un più vasto assetto politico del territorio, soprattutto orientati agli obiettivi di una corsa sempre più accelerata verso una indipendenza militare ed economica che si dispiegherà in pieno nel secolo XII [...]».

Ben precisi fattori economici e militari danno alla situazione genovese alcune caratteristiche di peculiarità nel processo di sviluppo delle istituzioni comunali: l'esigenza di allestire flotte per le spedizioni marittime, siano esse di natura militare o economica, crea originali legami tra i vari ceti cittadini, che ad esse possono partecipare a vario titolo. Le memorie delle spedizioni militari antisaracene, più o meno leggendarie ma non prive di un qualche significato evocativo di situazioni reali o di speranze collettive, vengono integrate e, in certo qual modo, avvalorate da documenti dell'XI secolo (1060-1070) che testimoniano la presenza al Cairo di ancora inesperti mercanti genovesi. Alla fine del secolo la crociata dà la spinta definitiva a questo slancio mediterraneo della città, con la creazione dei primi stabilimenti fissi, di

tipo mercantile o coloniale. Contemporaneamente, sotto l'impulso del vescovo Arialdo Guarachi, si perviene ad una pacificazione generale interna ed alla formazione di un assetto istituzionale funzionale al governo dei più ampi spazi conquistati dai Genovesi. Lo stesso spirito associativo che ha consentito proficui sviluppi commerciali viene trasfuso nella organizzazione di governo, dando luogo alla *Compagna Communis*. Il problema storiografico da risolvere riguarda il processo attraverso cui una *coniuratio* privata, denominata compagna, riesce a porsi all'interno della città come struttura politica dominante e ad imporre un controllo amministrativo e giurisdizionale nei confronti di tutti i soggetti che abitano in essa.

### *La stabilizzazione del regime consolare*

Non esistono documenti ufficiali coevi che consentano la ricostruzione della prima fase della istituzione comunale genovese. I punti di riferimento sono la cronaca dell'annalista Caffaro (1080-1166), che inizia il racconto di avvenimenti a lui coevi dal 1099 e li continua per oltre mezzo secolo, e tre *brevi*, cioè norme programmatiche giurate, uno dei consoli del 1143 e due della Compagna del 1157 e del 1161. Ecco il testo della narrazione di Caffaro relativa all'anno 1099:

« Al tempo della spedizione navale di Cesarea, poco prima, nella città dei Genovesi, fu fatta una compagna di tre anni e sei consoli, i cui nomi sono questi: Amico Brusco, Mauro di Platealonga, Guido di Rustico di Rizzo, Pagano di Volta, Ansaldo di Brasile, Bonusmato di Medolico, che tutti furono consoli del comune e dei placiti per i predetti tre anni. Passato un anno e mezzo 26 galee e sei navi, partendo da Genova, alle calende di agosto si diressero a Gerusalemme ... Alle successive calende di gennaio, fu fatta una compagna di quattro anni e di quattro consoli ... e furono consoli del comune e del placiti per i predetti quattro anni Guglielmo Embriaco, Guido di Rustico di Rizzo, Ido di Carmadino e Guido Spinola, al tempo dei quali 40 galee genovesi si diressero a Gerusalemme ... Finiti i predetti quattro anni fu iniziata un'altra compagna, parimenti di quattro anni e di quattro consoli, che tennero il consolato per questi quattro anni per il comune e per i placiti. I consoli furono questi: Mauro di Platealonga, Iterio, Guglielmo Malabito e Otto Fornaio al tempo dei quali 60 galee si diressero da Genova a Gerusalemme ... ».

La situazione istituzionale che emerge dal racconto appare per certi versi abbastanza stabilizzata: si dice infatti che già prima del 1099 è stata introdotta la magistratura consolare, che rappresenta la compagna, un'organizzazione per la quale l'annalista non ritiene di dover accennare ad elementi che la caratterizzano. Gli *Annali* sono stati stesi in un momento in cui compagna e comune hanno ormai lo stesso contenuto politico e istitu-

zionale, ottenuto attraverso un processo di assimilazione che, al tempo a cui si riferisce la narrazione, sembra essere in buona parte concluso. La magistratura consolare appare ben delineata quanto ai poteri che esercita, che sono essenzialmente di natura esecutiva e giurisdizionale. Anche la durata della carica, dopo l'iniziale alternanza di periodi triennali e quadriennali, sembra stabilizzarsi sui quattro anni: è lo stesso periodo che caratterizza il patto della compagna, rinnovato con giuramento ogni quadriennio fino al 1122, quando diventa annuale al pari della magistratura consolare che la stessa associazione esprime. La specificazione dei compiti all'interno della magistratura consolare tra *consules de commune* e *consules de placitis*, avvenuta nel 1130, è solo un ulteriore passo nell'articolazione della struttura istituzionale avviata verso un processo di razionalizzazione e di progressivo adeguamento alle aumentate esigenze amministrative e giudiziarie.

È un momento di grande splendore per la città che, oltre alla definizione delle proprie strutture interne, avvia la formazione di uno stato espanso in Liguria e con appendici coloniali. Il suggello esterno ma prestigioso a tale crescita si avrà nel 1162, quando Federico I Barbarossa concede al comune il dominio da Monaco a Portovenere ed il diritto di eleggere autonomamente i consoli, seguendo le proprie consuetudini.

### *I brevia dei consoli e della compagna*

I brevi sono a noi pervenuti in copie piuttosto tarde che permettono con grande difficoltà di separare gli elementi originari dagli apporti successivi che hanno contribuito a renderli più ricchi e complessi. Il primo, del 1143, più lungo e articolato, è il testo che i magistrati giurano al momento di entrare in carica, mentre gli altri due (1157 e 1161) sono *brevia sequimenti*, cioè i giuramenti, corrispondenti a quello dei magistrati, prestati dai membri della compagna impegnati a rispettare e a difendere l'ordinamento costituito.

I testi sono il risultato di un processo di accumulo di prescrizioni emanate in tempi diversi per specificare i campi di azione e gli impegni dei consoli e ci conservano, quindi, le testimonianze sia della normativa del periodo in cui le competenze erano indifferenziate (non esistevano ancora i consoli dei placiti), sia del processo che ha portato la compagna a prevalere sulle altre *rasse* e *coniurationes* e ad assumere il primato nella città fino a farsi *Comune*.

Il contenuto dei brevi è abbastanza vario, ma si qualifica soprattutto per le materie politiche, penali e commerciali. Si definiscono rapporti politici ed economici con la Chiesa locale, con i feudatari, con l'imperatore di Costanti-

nopoli, con le città vicine; l'attenzione per le relazioni internazionali è messa in rilievo anche dalle modalità di organizzazione delle legazioni; nei casi estremi, con il conforto dei consociati, si deliberano le guerre. Emerge egualmente un interesse particolare per l'ordine pubblico, sia economico, con pesanti sanzioni (fino al taglio della mano) per i falsi nummari, sia legato alle fazioni militarizzate che utilizzano le torri. Nello stesso spirito di tutela dell'ordine pubblico interno ed internazionale devono leggersi alcuni divieti di commercio che colpiscono persone, come gli avversari del sistema politico vigente, coloro cioè che non sono entrati nella Compagna, o come i nemici esterni, oppure che penalizzano le merci concorrenziali con quelle genovesi.

Nel complesso i brevi contengono norme sanzionatorie di comportamenti illeciti per i quali è ovviamente più sentita dalla comunità la necessità della scrittura che elimini i rischi e le incertezze delle tradizioni consuetudinarie orali.

Il problema storiografico delle origini e dello sviluppo della compagna consiste soprattutto nell'identificare le parti più antiche di un testo ampliato con aggiunte per corrispondere ad una organizzazione comunale ormai formata e comprendente consoli del comune, consoli dei placiti, parlamento ed altri organi; occorre poi capire se a questo momento, cioè nel 1143, la *coniuratio* si identifichi con la cittadinanza o non significhi piuttosto il godimento completo dei diritti politici. Esaminiamo brevemente i testi più significativi:

« In nome di Dio amen. I. Dalla prossima festa della Purificazione di Maria per un anno. II. Noi consoli eletti per il Comune riconosceremo o opereremo secondo l'onore del nostro arcivescovato e della nostra santa madre Chiesa e della nostra città in tutte le cose mobili e immobili .... III. Non diminuiremo volontariamente l'onore della nostra città, né il vantaggio e l'onore della nostra santa madre Chiesa. IV. Non faremo torto a nessuno dei nostri concittadini a vantaggio del Comune, né al Comune a vantaggio di qualche nostro concittadino, ma procederemo con equità, come riconosceremo in buona fede e ragionevolmente essere giusto ... V. E per nessuna ragione trascureremo di occuparci delle discordie che ci saranno tra le pievi della nostra arcidiocesi per cose di interesse comune o relative al nostro Comune, per le quali si sia fatto ricorso a noi .... VII. E prima di tutto andremo a far vendetta e a ristabilire la giustizia e l'onore del nostro arciepiscopato e della nostra madre Chiesa e di tutte le altre chiese, dei sacerdoti, dei vecchi, degli orfani, delle vedove, delle minorenni, delle donne della nostra città ... X. Se qualcuno, uomo o donna, intenzionalmente commetterà un omicidio contro un uomo della nostra compagna o contro qualcuno di quelli che non furono chiamati a far parte della nostra compagna, o che noi non abbiamo ritenuto essere utile che vi entrassero, o contro un sacerdote, o contro un minorenni, che facciano parte della nostra compagna, quell'omicida lo manderemo in esilio e distruggeremo tutti i suoi beni e li devasteremo e assegneremo le proprietà di colui che ha commesso omicidio al padre, alla madre o ai figli o alle figlie, ai fratelli o alle sorelle dell'ucciso se vorranno averli e se non vorranno averli li assegneremo alla chiesa di San Lorenzo e sentenzie-



remo che se l'omicida avrà figli e figlie non ereditino i suoi beni .... XI. E se sarà commesso un omicidio occulto contro un uomo della nostra compagna o contro qualcuno di quelli che non furono chiamati a far parte della nostra compagna o che noi non abbiamo ritenuto idonei .... XIII. Se un genovese sarà stato personalmente invitato da uno di noi o pubblicamente chiamato a entrare nella nostra compagna e entro 40 giorni dopo essere stato invitato non vorrà entrare, non avremo il dovere di proteggerlo e per tre anni non accoglieremo le sue istanze davanti al nostro tribunale ... e non lo nomineremo console, né custode delle chiavi della città, non lo manderemo in nessun luogo come ambasciatore; non lo accetteremo come avvocato davanti al nostro tribunale, né gli daremo un ufficio comunale ... e intimeremo al popolo che non porti per mare la persona e il denaro di chi non sia della comune compagna ... ».

Due sono gli elementi che ci preme mettere in evidenza dai testi sopra riportati. I capitoli dal I al VII sono decisamente adeguati ad una ormai completa assunzione da parte degli organi della compagna di tutti i poteri politici e giudiziari: utilizzando un linguaggio ormai tradizionale, quasi stereotipo, dei brevi consolari, essi si accollano compiti di protezione della Chiesa e dei cittadini, come minori, donne e vecchi, tradizionalmente difesi dai gruppi organizzati, siano essi famiglie, corporazioni e associazioni politiche. Dal X capitolo in poi le reminiscenze di un passato organizzato diversamente sembrano emergere meglio, e la compagna, seppure vittoriosa e gerente funzioni pubbliche, come la giustizia, pone delle ben precise differenze tra i suoi componenti e gli altri abitanti della città. Esistono infatti persone non invitate ad associarsi, o che non sono considerate utili o idonee (capitoli X e XI) o che non hanno interesse e volontà di entrare nella compagna (capitolo XIII): per questi la mancata adesione si traduce in un invito al boicottaggio economico che, nella circostanza (capitolo XIII), appare chiaramente come esclusione dai contratti di commenda. Il richiamo alle persone e al danaro da non portare per mare sono aperto riferimento al *socius stans* e al *tractator* che pongono in comune rispettivamente capitale e lavoro.

L'interpretazione che ha trovato consensi maggiori, soprattutto nella storiografia locale tende a privilegiare un aspetto unitario, di tipo quasi democratico, del fenomeno: tutti i cittadini atti alle armi entrano, infatti, a far parte della compagna. Scarso rilievo ottengono gli elementi della volontarietà e della temporaneità, che pure sono caratteristici dell'associazione, mentre si tende ad accreditare e si sottolinea la partecipazione, senza discriminazioni, di tutta la popolazione. All'accoglimento di tale opinione ci sembrano ostacoli testuali difficilmente superabili alcuni non equivoci capitoli dei brevi del XII secolo, riportati in precedenza, da cui risulta che esistono persone non invitate ad associarsi, o che non sono considerate utili, o idonee, o che non hanno interesse

e volontà di entrare nella compagna. Si tratta quindi di un'organizzazione selettiva ed esclusiva, che tende a cooptare nuovi membri, ai quali è lasciata la scelta fra l'adesione o l'ostracismo da parte degli altri adepti. È quindi necessario collegare meglio l'aspetto commerciale con le conseguenze che la costituzione della compagna ha avuto nelle strutture sociali della città: dall'elemento legato allo sviluppo mercantile verso l'esterno non può essere disgiunto il corrispettivo politico interno, costituito dall'esclusione dalla vita pubblica di categorie economiche e produttive che in parte subiranno solo un intervallo nella partecipazione alla gestione del potere, ed in parte diverranno semplice forza lavoro, completamente soggetta e manovrata sui mari e nelle campagne, dalla nuova classe capitalistica genovese.

La compagna nasce e prospera, quindi, come associazione fra privati, di tipo elitario, probabilmente su base censitaria, in opposizione agli equilibri sociali preesistenti ed ai poteri pubblici, vescovili o viscontili, che li esprimevano: si uniscono in essa i titolari delle fortune economiche accumulate in imprese mercantili (che contratti come la commenda, remunerativi e mediamente sempre meno rischiosi, aiutano a formare) e le famiglie feudali inurbate che, accettate e giurate le regole del sodalizio, imparano a rischiare i capitali in imprese commerciali, instaurando una prassi che rimarrà tradizionale per la nobiltà genovese. Si creano nuovi rapporti di forza economica, che si istituzionalizzano in una associazione tendenzialmente selettiva, la quale organizza una forza militare autonoma, una struttura amministrativa e giurisdizionale privata e, così forte e compatta, fronteggia i propri avversari. Questi possono facilmente ravvisarsi, oltre che nel vescovo (che, peraltro, continua ad esercitare ancora a lungo poteri civili) o nel visconte, in alcune categorie sociali produttive presenti nella città, quali artigiani, piccoli commercianti, affittuari o livellari, salariati. Ad essi in precedenza, più che altro per ragioni di necessità militare, non doveva essere preclusa la partecipazione alle assemblee che raccoglievano tutto il *populus*, ed assicurato, quindi, in certa misura, il godimento dei diritti politici individuali ed una più agevole difesa degli interessi di gruppo. Per talune di tali categorie l'esclusione dalla vita politica comunale sarà definitiva, per altre bisognerà attendere l'organizzazione del *populus*, dopo la metà del secolo XIII, per tornare ad avere una effettiva partecipazione alla gestione del potere. Un processo di progressiva identificazione della compagna con il comune procede quindi con l'affermarsi di nuove forme economiche: le istituzioni e soprattutto la normativa si adeguano naturalmente in maniera pressoché definitiva nel corso del XII secolo. La compagna diventa comune e a questo mutua la propria

organizzazione militare e giurisdizionale tradizionalmente divisa per quartieri, che sarà anche la base di unità di tipo fiscale.

### *Il passaggio al regime podestarile e l'emergere del 'popolo'*

La magistratura podestarile compare a Genova nel 1190 e le ragioni di opportunità e governabilità che ad essa hanno dato origine non appaiono diverse da quelle presenti in altri comuni italiani. Sono le ambizioni di parte che paralizzano l'azione della magistratura consolare, al punto che la soluzione monocratica viene vista come l'unica via di mediazione e di possibile distacco dalle pretese egemoniche dei vari gruppi.

I consoli, o meglio, la pratica della collegialità nella gestione dello stato, non vengono immediatamente e completamente soppiantati dalla nuova magistratura e solo nel 1217 il trapasso fra le due fasi istituzionali può dirsi completamente concluso a favore del governo podestarile.

La gestione diretta del potere da parte dei gruppi cittadini attraverso la magistratura consolare si alterna o affianca il podestà, ma cerca soprattutto di non cederli il controllo della giustizia (e ci riuscirà fino al 1217), per il timore che essa possa essere esercitata in maniera indipendente e utilizzata dai giuristi per mutare e limitare privilegi e consuetudini tradizionali.

La scelta del regime podestarile e la sua stabilizzazione dopo il 1217 segnano solo un momento di tregua istituzionale, che si rivelerà fragile e incapace di comporre le antinomie di una società in rapida espansione ed evoluzione. I contraccolpi di una complessa situazione internazionale, con il contrasto tra la Chiesa romana e Federico II, si risentono all'interno nella divisione tra guelfi e ghibellini, o « rampini » e « mascherati », secondo la non chiara denominazione che le due fazioni assumono in Genova. A ciò si aggiunge una difficile situazione economica che, soprattutto con il sistema degli appalti delle gabelle, finisce per premiare solo una parte della classe dirigente, che scarica i maggiori pesi sul resto della collettività gravata quindi da una pesante fiscalità.

Le esigenze di parte accrescono le rivendicazioni politiche e corporative che evidenziano contrasti anche all'interno della tradizionale classe dirigente, ma si qualificano soprattutto per l'emergere come soggetto politico all'interno della società genovese del 'popolo'. Si tratta in sostanza di alcuni strati produttivi che sono stati esclusi dalla partecipazione alla gestione dello Stato nel momento in cui questo si è identificato con la compagna che ha prevalso sulle altre organizzazioni cittadine.

All'inizio del XIII secolo cominciano ad emergere le corporazioni di mestiere, tardivamente rispetto ad altre esperienze comunali e con un limitato peso politico.

Una prima avvisaglia della loro presenza si ha nel 1227, quando il 'popolo' riesce ad inserirsi e a strumentalizzare un contrasto politico fra gruppi nobiliari. Come ha scritto un annalista:

«Dicendosi dunque che molte congiurazioni e compagne erano e aveano preso vigore da assai tempo nella città genovese, per la quale cosa molti nobili che non erano in esse compagne, non poteano conseguire, secondo che a loro pareva, onori come si conveniva, né erano chiamati agli uffici del comune, si levò un certo nobil uomo ed egregio cittadino di Genova, cioè Vilielmo de Mari e insieme con taluni dei detti nobili, con conoscenza e consenso del memorato messere Lazario secondo che giustamente si dice, fece una grandissima e potente congiura. Nella quale furono quasi tutti i popolari e grandissima quantità di quelli delle ville ... ».

Una volta dipinta la situazione di contrasto che si istituzionalizza in compagne o *rasse*, peraltro vietate dalla normativa comunale, come si è visto, l'annalista presenta gli attori di questa vicenda: da una parte Guglielmo de Mari ed alcuni nobili che si sentivano esclusi dalla spartizione del potere, e dall'altra «quasi tutti i popolari» e «quelli delle ville», anch'essi scontenti dell'attuale equilibrio politico. Sono proprio queste ultime componenti, scartate completamente dalla gestione dello stato, e quindi politicamente più motivate che, facendo leva sulla ambizione, cercano di forzare la mano ai nobili titubanti.

L'organizzazione popolare, che pure appare già dotata di alcune strutture fisse, come la sede di riunione, e di organi propri, come giudice e nunzii, non è ancora sufficientemente potente da gestire direttamente la situazione e preme sul de Mari, affidandogli la direzione del movimento e utilizzandolo, vista la sua provenienza nobiliare, come emblema e scudo nei confronti degli avversari.

La risposta al pericolo da parte dei dirigenti genovesi è immediata ed efficace nel momento in cui i popolari mostrano di volersi dare una struttura militare all'interno della città: scatta la reazione che non ha però bisogno di ricorrere alle armi in quanto lo stesso de Mari mostra scarso interesse a continuare la sua azione e aderisce di buon grado a giurare, dinnanzi al podestà, un documento di pace.

Un primo elemento di interesse del documento consiste nell'indicazione della presenza, in veste di consulenti, di alcuni giuristi che, in aderenza ad una situazione di fatto ormai consolidata, determinano una gerarchia e dei criteri di compatibilità fra le varie organizzazioni cittadine. La circostanza

che alcuni di essi siano dei canonisti è giustificata dalla necessità di dichiarare nullo un giuramento prestato dai componenti l'associazione di cui è a capo il de Mari: esso è infatti contrario all'altro e più solenne patto che sta alla base dell'ordinamento cittadino e che è inserito ormai nel breve giurato dal podestà. Il contrasto tra i due impegni fa prevalere il più importante e libera immediatamente i soggetti coinvolti, mentre sono previste alcune pene, tipiche per i reati di lesa maestà, per coloro che non recedano immediatamente dal patto illecito. Nello stesso documento si prende lo spunto per imporre lo scioglimento di tutte le associazioni che si proponano fini politiche e di sovversione dell'ordinamento costituito, impersonato dal podestà.

La reazione nobiliare riesce ad impedire per il momento al popolo di assumere una presenza istituzionale nella vita genovese ed ancora una volta si pensa, attraverso le minacce di gravi sanzioni penali, di poter fermare un processo politico e sociale che trova ormai le sue ragioni di essere nelle strutture economiche della repubblica.

Neppure ha successo, nel 1251, l'intervento pacificatore del papa Innocenzo IV, il famoso giurista genovese Sinibaldo Fieschi, ed il suo tentativo di aggregare le fazioni nobiliari e presentarle compatte a contestare le pretese popolari. Le ragioni che portano ad un nuovo rivolgimento istituzionale sono infatti legate all'espansione economica e politica di Genova ed alle conseguenze sociali che ne derivano. L'atto finale sarà, nel 1257, il capitano del Popolo di Guglielmo Boccanegra, che avrà delle caratteristiche ben diverse rispetto alla generalità dei comuni italiani.

### *Bibliografia*

Le fonti più significative si trovano in *Liber Iurium Reipublicae Genuensis*, a cura di E. RICOTTI, Torino 1854-1857 (*Historiae Patriae Monumenta*, VII, IX); *Codice Diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-1942 (Fonti per la storia d'Italia, 77, 79, 89); *Leges Genuenses*, a cura di C. DESIMONI - L.T. BELGRANO - V. POGGI, Torino 1901 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII); *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO - C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 (Fonti per la storia d'Italia, 11-14 bis); *Il Registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. BELGRANO, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », II/II (1862); *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1962 (*Fonti e studi di storia ecclesiastica*, 1).

Vasti apparati bibliografici, aggiornati agli anni di pubblicazione, si trovano in alcune opere di sintesi, di differente impostazione, quali V. VITALE, *Breviario della storia di Genova. Lineamenti storici ed orientamenti bibliografici*, Genova 1955; T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova*, Milano 1968; G. AIRALDI, *Genova e la Liguria nel Medioevo*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, V, Torino 1986, pp. 365-562. La bibliografia storica ligure è poi reperibile fino al

1988 nei bollettini bibliografici in appendice agli « Atti della Società Ligure di Storia Patria » e, dal 1988 in poi, nei « Quaderni Franzoniani. Semestrale di bibliografia e cultura ligure ».

Studi più specifici, relativi alla compagna ed al comune consolare e podestarile, sono quelli di F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della Compagna genovese*, Milano 1942; U. FORMENTINI, *Genova nel Basso Impero e nell'Alto Medioevo, in Storia di Genova dalle origini al tempo nostro*, a cura dell'Istituto per la Storia di Genova, II, Milano 1941; A.R. SCARSELLA, *Il Comune dei Consoli, Ibidem*, III, Milano 1941; I. PERI, *Studi sul Comune di Genova. I. Genesi e formazione del Comune consolare a Genova, II. Ordinamento del Comune consolare*, Palermo 1951; V. VITALE, *Il comune del podestà a Genova*, Milano 1951; G. PISTARINO, *Genova medievale tra oriente ed occidente*, in « Rivista Storica Italiana », LXXXI (1969), pp. 44-73; G. PETTI BALBI, *Genova medievale vista dai contemporanei*, Genova 1978; B. KEDAR, *Mercanti genovesi in Alessandria d'Egitto negli anni sessanta del secolo XI*, in *Miscellanea di studi storici*, II, Genova 1983 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 43), pp. 21-30; V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983.

Sugli aspetti economici rimangono fondamentali H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare sulla Casa di S. Giorgio*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXV (1905); R.S. LOPEZ, *Studi sull'economia genovese nel Medio Evo*, Torino 1936; ID., *La prima crisi della banca di Genova (1210-1259)*, Milano 1956.

Per l'aspetto architettonico si veda E. POLEGGI, *Iconografia di Genova e delle Riviere*, Genova 1977.

Per l'ambiente religioso si veda A. LIVA, *Il potere vescovile in Genova*, in *La storia dei genovesi*, Genova 1981, pp. 49-71; V. POLONIO, *Patrimonio e investimenti nel Capitolo di San Lorenzo di Genova nei secoli XII-XIV*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII Centenario della battaglia della Meloria* (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/II, 1984), pp. 229-281; V. POLONIO - J. COSTA RESTAGNO, *Chiesa e città nel Basso Medioevo: vescovi e capitoli cattedrali in Liguria, Ibidem*, n.s., XXIX/I (1989), pp. 85-210.

Per gli aspetti giuridici cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.

Le citazioni riportate nel testo sono tratte rispettivamente da *I diplomi di Ugo e Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma 1924 (Fonti per la storia d'Italia, 38), doc. n. 11, pp. 326-327, ripubblicato e tradotto in G. FASOLI - F. BOCCHI, *La città medievale italiana*, Firenze 1973, pp. 124-125, ove si trova anche il testo di Caffaro, *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori* cit., pp. 5, 13-14, 138-139, ed il testo del breve dei consoli del 1143, pp. 147-149 (la numerazione dei capitoli è tratta da F. NICCOLAI, *Contributo* cit., pp. 103-105); Maestro Bartolomeo, *Annali*, in *Annali genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori*, trad. di G. MONLEONE, IV, Genova 1928, p. 48; E. BESTA, *Il diritto ligure dalla caduta dell'Impero romano al secolo X*, in *Storia di Genova dalle origini al tempo nostro* cit., II, p. 311; L. GROSSI BIANCHI - E. POLEGGI, *Una città portuale del Medioevo. Genova nei secoli X-XVI*, Genova 1980, p. 41.

## *Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo*

Per chiunque abbia la ventura di occuparsi di grandi tribunali nell'Età moderna il problema pregiudiziale, che è anche il più gravido di conseguenze ai fini delle scelte scientifiche da compiere, è certamente quello della individuazione e della conoscenza delle fonti. Gino Gorla ha rilevato, a più riprese, una grande lacuna degli studi<sup>1</sup>, e Mario Ascheri, con puntigliosa e meritoria acribia, ha dimostrato quanto profondo sia, in questo campo, il divario tra il noto, il poco noto o addirittura l'ignoto<sup>2</sup>. La ricerca, guidata da Elena Fasano, sui giudici di alcune di queste corti e sulla loro circolazione, si sta misurando con le peculiarità delle memorie locali e con la disomogeneità, quanto alla quantità ed alla qualità delle notizie, dei fondi archivistici investigati<sup>3</sup>.

Non meno complessa, ma per motivi diversi, si presenta la situazione delle fonti giudiziarie dell'Età moderna per chi intenda aggredirle dal versante più propriamente interno alla storia giuridica: mi riferisco alla rilevazione di dati quantitativi, alla conoscenza dei contenuti delle sentenze e, certo non ultimo, al funzionamento dei tribunali.

---

\* Pubbl. in *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, a cura di M. SBRICCOLI - A. BETTONI, Milano 1993, pp. 79-91.

<sup>1</sup> G. GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1981, ove sono ripresi alcuni studi sulla storia dei tribunali e della giurisprudenza nei capitoli 15, 16, 20 e 22; da ultimo si veda ID., *Antonio Gabriele Calderoni nella giurisprudenza del suo tempo, Convegno di studi in onore del giurista faentino Antonio Gabriele Calderoni (1652-1736)*, Atti del convegno di Faenza del 30 aprile 1988, Faenza 1989, pp. 11-56 dell'estratto. Si veda, in questo stesso volume, M. ASCHERI, *I grandi tribunali e la ricerca di Gino Gorla*.

<sup>2</sup> M. ASCHERI, *Rechtsprechungs- und Konsiliensammlungen, Italien*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, II/2, *Neuere Zeit (1550-1800), Das Zeitalter des gemeinen Rechts, Gesetzgebung und Rechtsprechung*, a cura di H. COING, München 1976, pp. 1113-1221. Questo saggio, insieme ad altri, è stato inserito dall'autore in una raccolta (M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1989), a cui è stata premessa una Introduzione densa e problematica ed un aggiornamento bibliografico.

<sup>3</sup> Si veda E. FASANO GUARINI, *Per una prosopografia dei giudici di Rota. Linee di una ricerca collettiva*, in *Grandi Tribunali e Rote cit.*, pp. 389-420.

La bibliografia su tali temi è limitata, come si può rilevare dagli aggiornamenti che Ascheri ha operato al suo lavoro, ripubblicato di recente<sup>4</sup>, e mi pare che, anche da un punto di vista metodologico, rimangano fermi alcuni modelli ricostruttivi proposti, ad esempio, nei volumi di Ajello sulla giustizia nel regno di Napoli<sup>5</sup>, di Petronio sul Senato di Milano<sup>6</sup>, o, per venire alla così detta giurisprudenza forense, agli studi di Gorla sui grandi tribunali e sui giudici<sup>7</sup>.

Alcuni di questi studi li ritengo molto utili anche per un altro aspetto fondamentale, cioè il privilegiamento dell'uso della documentazione manoscritta: questa rimane in realtà una grande incognita, quasi una minaccia pendente sulla reale affidabilità delle cognizioni attualmente circolanti, in quanto pone problemi di relazione con il materiale già stampato, presente e disponibile per quasi tutti i tribunali maggiori, ed incide sul valore conoscitivo generale da dare a queste raccolte a stampa, ai fini della storia delle magistrature, dello sviluppo di indirizzi giurisprudenziali e della applicazione di dottrine giuridiche.

Occorre ancora rilevare che l'attuale stagione storiografica sta creando quasi una divaricazione di conoscenze tra i meccanismi processuali ed i contenuti della giustizia criminale rispetto a quella civile. L'interesse verso lo studio dei fenomeni di criminalità ha portato alla utilizzazione dei fondi archivistici della giustizia penale o almeno alla enunciazione della necessità di un loro approfondimento. La raccolta di dati per lunghi periodi e su gamme di magistrature diverse, pone, anche per gli studi criminalistici, la necessità della conoscenza più approfondita delle fonti e, quindi, di censimenti più analitici<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> M. ASCHERI, *Tribunali cit.*, pp. 7-22.

<sup>5</sup> R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII, I: La riforma giudiziaria*, Napoli 1961 e *II: Il preilluminismo giuridico*, Napoli 1965.

<sup>6</sup> U. PETRONIO, *Il Senato di Milano, Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano*, Milano 1972.

<sup>7</sup> V. *supra*, nota 2.

<sup>8</sup> Si può ricordare *Fonti criminali e storia sociale*, a cura di E. GRENDI, in «Quaderni storici», n.s., XXII (1987), che ha generato un interessante confronto tra lo stesso curatore e Mario Sbriccoli, ospitato nella stessa Rivista. Di iniziative in corso per il periodo medievale dà conto A. ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: qualche considerazione sugli studi e sulle prospettive di ricerca*, in «Società e storia», XII (1989), pp. 923-965.



Lo stesso discorso vale per la giustizia civile che, anch'essa, se meglio approfondita nella sua quotidianità, apporterebbe importanti contributi alla conoscenza delle società di Antico Regime.

La schedatura analitica del materiale può già fornire qualche risposta ed è su un esempio di lavoro di questo tipo che vorrei soffermarmi, esponendo i risultati delle prime ricerche compiute su un manoscritto di sentenze civili emanate dalla Rota genovese nella seconda metà del XVI secolo<sup>9</sup>. Prima ancora è però opportuno dare qualche notizia sul tribunale e sulle vicende delle sentenze civilistiche da esso emanate.

La nascita della Corte centrale genovese si iscrive nel più generale fenomeno che vede, agli albori dell'Età moderna, l'affacciarsi di processi di centralizzazione degli apparati pubblici e l'accrescersi di aspettative di maggiore funzionalità e di uniformità della giustizia per coloro che sono sottoposti al medesimo potere statale<sup>10</sup>. Sono quindi fenomeni tecnici che rispecchiano l'attuazione di tali politiche del diritto e si rivelano per ciò stesso credibili spie dei problemi e delle tensioni che attraversano la vita economica e sociale dello Stato.

Da questo punto di vista paiono quasi esemplari le vicende della Rota civile genovese che, nell'arco di un secolo, tra il 1530 ed il 1630, disegnano una parabola di splendore e di successiva decadenza in stretta simbiosi con le vicende economiche e sociali della repubblica di San Giorgio<sup>11</sup>.

Il tribunale è di costituzione abbastanza recente, avendo iniziato la sua attività nel 1530, quando un processo di razionalizzazione della vita giuridica genovese induce ad abbandonare il precedente sistema di magistrature: il Tribunale della Rota, infatti, rientra nel disegno di riforma che, nel 1528, soprattutto ad opera dell'ammiraglio Andrea Doria, si è proposto sia l'obbiettivo politico di rendere omogenea la classe dirigente locale, sia quello istituzionale di semplificare e qualificare l'apparato burocratico e giurisdizionale dello stato. Le scelte adottate per tale modernizzazione sono abbastanza comuni: in campo giurisdizionale, ad alcune magistrature speciali e non tecniche, si so-

---

<sup>9</sup> Archivio di Stato di Genova (ASG), *Rota civile*, 1.

<sup>10</sup> Si può, ancora una volta, rimandare agli aggiornamenti bibliografici contenuti in M. ASCHERI, *Tribunali cit.*, pp. 7-22.

<sup>11</sup> La ricostruzione delle vicende del tribunale genovese è ripresa da V. PIERGIOVANNI, *The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI<sup>th</sup> Century: The « Decisiones de Mercatura » Concerning Insurance*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 1987, pp. 23-38.

stituisce un collegio giudicante unico, formato di dottori giuristi stranieri, che durano in carica due anni, non sono immediatamente rieleggibili e sono sottoposti a sindacato *finito munere*.

All'elemento della professionalità dei giudici, valutato secondo i normali canoni di un *curriculum* universitario, sfociato in una laurea, ed in un successivo *cursus honorum* nelle corti di giustizia e nel foro, va collegato il problema della competenza del nuovo tribunale, che ha subito fasi successive di assestamento dal decreto istitutivo del 1530 fino agli statuti del 1589.

La competenza del nuovo tribunale non si pone come esaustiva di tutte le controversie in campo civile, ma tende piuttosto a riunificare sotto l'autorità di un organo composto da funzionari pubblici qualificati tutte le controversie che in precedenza venivano decise dai *boni viri* e da giudici non togati. Ai *boni viri* si ricorreva per tutte le controversie che, non toccando pubblici interessi o prerogative di sovranità statale, non erano di competenza del pretore o del suo vicario: poteva trattarsi di argomenti di grande rilievo economico, come le proprietà o le successioni, per risolvere i quali i giudici erano spesso costretti a ricorrere al consiglio di un giurisperito per chiarire e definire i più complessi punti di diritto.

Anche per queste controversie, dal momento dell'istituzione della Rota, gli aspetti giuridici finiscono per trovare maggiore attenzione ed una più precisa valutazione rispetto a quella operata dai giudici non tecnici. È certo però che i campi in cui questo cambiamento di indirizzo giudiziario dà i frutti più fecondi è quello mercantile, in quanto la Rota assume le funzioni e la competenza di alcuni tribunali speciali operanti in precedenza, quali l'Ufficio di Mercanzia, di Gazaria e di Banchi.

Al contrario di altre corti centrali che, nello stesso periodo, tendono ad organizzare la propria competenza in modo esclusivo per tutta la materia civile e criminale, la Rota civile genovese si propone, oltre che come magistratura civile ordinaria, anche come Corte specializzata in materia mercantile e marittima, con specialità di regole e di caratteristiche. Secondo il decreto istitutivo, infatti, « la predetta Rota sia obbligata giudicare secondo le regole, ordini e decreti e secondo la natura dei suddetti rispettivamente »: si impone quindi il rispetto delle caratteristiche delle precedenti corti mercantili, ora soppiantate dalla Rota, e si ricorda che le stesse avevano la facoltà di giudicare *tam ex regulis quam ex inveterata consuetudine*.

Una volta fissati i principi di specialità del tribunale ed i riferimenti regolamentari e consuetudinari, di tradizione e di prassi mercantile, che esso

deve adottare, il decreto istitutivo della Rota si concede il ricorso, ormai di stile, alla tradizionale gerarchia di fonti che prevede, in carenza di altre previsioni, l'uso residuale del diritto romano. In questa particolare circostanza, nel momento cioè di costituzione del nuovo Tribunale, il riferimento al diritto romano è meno privo di significato di quanto normalmente lo sia nei sistemi giuridici che sono avviati a coprire con la legislazione particolare gamme di rapporti sempre più ampie e tendenzialmente esaustive di tutta la casistica prevedibile, e che pongono al loro stesso interno regole di ermeneutica tendenti ad escludere, in modo sempre maggiore, possibili eterointegrazioni.

A queste considerazioni generali si deve aggiungere, nello specifico caso genovese, che il nuovo tribunale è chiamato a giudicare i rapporti mercantili sviluppati spesso in modo autonomo dalla tradizione di scuola e legati, invece, a forme e procedure consuetudinarie a cui, per volere dei legislatori, i nuovi giudici devono attenersi.

Semberebbe una situazione di grave difficoltà per il diritto romano, ma la grande novità della Rota genovese risiede nelle persone dei nuovi giudici che, proprio per la loro capacità di mediare tra prassi mercantile e tradizione di scuola, faranno la fortuna della giurisprudenza del tribunale.

I giudici-dottori (che hanno sostituito i giudici-mercanti) vengono proiettati in un ambiente con proprie regole e consuetudini, alle quali devono adeguarsi e che, soprattutto, devono applicare, e procedono ad un paio di operazioni tecniche di grande rilevanza e dalle conseguenze molto proficue.

In primo luogo attraverso l'incorporazione delle parti più valide delle prassi mercantili già operanti negli antichi tribunali soppressi e la loro fusione con le nuove regole di funzionamento della Rota (sia quelle emanate dal legislatore, sia quelle emergenti dall'attività quotidiana e dalla precedente esperienza dei nuovi giudici) si forma progressivamente uno *stilus* che, volta a volta giustificato e teorizzato, contribuirà a introdurre a pieno titolo nella dottrina giuridica le più significative elaborazioni del mondo mercantile (che non è solo genovese ma almeno mediterraneo).

In secondo luogo lo sforzo dei giudici di utilizzare le nozioni tradizionali nei giuristi di formazione romanistica e le *auctoritates* che li supportano, è tale da provocare in un'altra direzione un egual effetto di approfondimento dottrinale dei temi emergenti da un tribunale mercantile. Sono due esperienze, una pratica ed una teorica, che si incontrano nelle stesse persone e concorrono a dare un valido contributo alla nascente scienza del diritto commerciale.

La possibilità di far circolare il materiale elaborato dalla Rota civile genovese è resa concreta nel momento in cui si decide che gli Uditori siano tenuti a motivare le sentenze dell'organo giudicante.

Un florilegio di queste pronunce motivate ha avuto l'onore della stampa in una doppia edizione (una genovese ed una veneziana) nel 1582, mentre la consacrazione definitiva, che vuol dire circolazione e fama europea, la otterrà negli stessi anni con l'inserimento nel volume lionese *De mercatura Decisiones et Tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, ristampato nel corso del XVII secolo anche a Francoforte, Colonia, Amsterdam e Lione. La stampa rappresenta per le sentenze genovesi una fondamentale cassa di risonanza e le pone come uno dei capisaldi della nascente scienza del diritto commerciale europeo<sup>12</sup>.

Le *Decisiones de mercatura* sono la testimonianza del periodo di maggiore splendore e creatività del Tribunale genovese che, già negli anni Settanta del secolo XVI, risente i contraccolpi di una mutata situazione congiunturale. Siamo ormai in un momento politico ed economico molto critico per la repubblica genovese, stretta tra le controversie interne e le squassanti conseguenze della bancarotta spagnola: per far meglio fronte all'ondata di fallimenti ad essa conseguenti si è ritenuto di privare il Tribunale della competenza in questo campo, creando un 'Ufficio dei Rotti' formato non da giuristi ma da pratici esperti di mercatura.

Gli statuti civili del 1589 sembrano definitivamente sancire il ridimensionamento della Rota: gli uditori addetti alle cause ordinarie vengono ridotti da cinque a tre e affiancati da una Rota competente per le *causae executivae et breviores*, ed anch'essa composta di tre Uditori.

Sale in importanza politica la Rota criminale, creata nel 1576, al punto che, nel 1629, gli uditori civili indirizzano un accorato appello al governo, chiedendo di essere equiparati nel trattamento ai giudici criminali in ragione degli elevati servizi che essi rendono alla repubblica. Nell'arco di un secolo, da quando cioè nel 1529 si è avuta la prima istituzione della Rota civile, il tribunale genovese ha seguito le sorti della repubblica, ormai non più protagonista ma solo spettatrice dei grandi eventi politici ed economici europei. Mentre altri tribunali centrali assumono sempre maggiore fama e credibilità, la

---

<sup>12</sup> Sulle vicende della prima edizione delle sentenze mercantili si veda R. SAVELLI, *Between Law and Morals: Interest in the Dispute on Exchanges during the 16<sup>th</sup> Century*, in *The Courts* cit., pp. 87-94.

Rota genovese diviene marginale anche come autorità in campo mercantile, e le raccolte a stampa delle sue sentenze sono sempre meno vaste ed autorevoli. Si può ipotizzare, come vedremo fra poco, che ci sia stata l'idea di operare una nuova raccolta di sentenze mercantili, ma non ebbe alcun esito.

Questa ipotesi è derivata dall'esame di un manoscritto di sentenze rotali, reperito nel fondo *Rota civile* dell'Archivio di Stato di Genova, che raccoglie tutto quello che è rimasto dell'attività del tribunale nel corso del XVI secolo: delle circa 40 unità archivistiche che coprono l'attività della Rota civile dal 1563 al 1796, solo la prima riguarda infatti il XVI secolo.

Si tratta di una raccolta miscelanea di sentenze motivate, di mani diverse, forse degli stessi giudici o dei cancellieri, che già nelle intitolazioni iniziali, presenta elementi cronologici differenti. La datazione archivistica ottocentesca include sentenze rotali dal 1563 al 1590, ed è ripresa dal titolo più antico, *Decisiones Magnificae Rotae Civilis Genuae* presente nella carta successiva: da questa carta inizia una numerazione complessiva e progressiva, dovuta con tutta probabilità al materiale raccoglitore delle decisioni, che ha aggiunto anche la dizione *Volumen primum*, per mettere il volume in correlazione alla serie complessiva del materiale rotale<sup>13</sup>.

La seconda carta ha anch'essa una indicazione cronologica, *1576-1582*, a cui una mano diversa ha premesso *1563 et*, congiungendolo al resto della data ed ampliando, quindi, i confini temporali della raccolta<sup>14</sup>. L'esame dei testi dimostra l'artificiosità di questa aggiunta in quanto, al di là di una prima sentenza anonima, incompleta e senza data – l'unica ragionevolmente attribuibile al 1563 – fino a carta 356, pur con qualche disordinata infiltrazione di alcuni testi precedenti (del 1571) e successivi (del 1582-1583), si rinvencono in massima parte decisioni del periodo dal 1576 al 1582.

A carta 357 inizia un nuovo blocco, introdotto da una annotazione cancelleresca che afferma: *1582 usque ad annum 1590 Decisiones Magnificae Rotae Civilis Genuae praesentatae in Cancellaria Ioannis Iacobi Merelli Cancellarii*: sono circa 200 sentenze di cui quasi 2/3, ben 132, sono degli anni 1587-1589<sup>15</sup>. Alla fine vengono aggiunte 5 sentenze del 1595 e 8 del 1597<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> ASG, *Rota civile*, 1, c. 1 r.

<sup>14</sup> *Ibidem*, c. 2 r.

<sup>15</sup> *Ibidem*, cc. 357 r.-969 v.

<sup>16</sup> *Ibidem*, cc. 970 r.-1006 r.

La prima considerazione che emerge dai dati numerici appena esposti mi sembra che riguardi l'incompletezza della documentazione, che certamente non è esaustiva dell'attività del tribunale: vista la diversità quantitativa tra le decisioni residue per i singoli anni è certo che solo un certo numero di sentenze siano sopravvissute e siano state raccolte. Da questa prima osservazione sorge spontanea la domanda se sia possibile individuare i criteri che abbiano presieduto ad una eventuale scelta. La lettura delle sentenze, nella mancanza di un filo tematico avvertibile ed unitario, induce ad optare per una casualità di raccolta, piuttosto che per una scelta.

Devo però subito aggiungere che, pur nella sua incompletezza e disomogeneità, questo grosso zibaldone di decisioni rotali ha egualmente una grande importanza ai fini della conoscenza e della migliore comprensione del tribunale nel XVI secolo, sia in via assoluta, per i suoi contenuti finora inesplorati, sia soprattutto in rapporto alle ben più note *Decisiones de mercatura*.

Queste ultime sono quasi il distillato, il meglio cioè di quanto potesse esprimere un Tribunale di un emporio certo tra i più importanti d'Europa in campo commerciale ma, in questo momento, soprattutto in campo finanziario: si tratta di sentenze per lo più lunghe, ben articolate e motivate; sono il frutto di una scelta ragionata e, come ha dimostrato Savelli, operata da un personaggio di grande competenza, come Antonio Roccatagliata, Cancelliere della repubblica<sup>17</sup>. Solo sei di queste sentenze figurano nella raccolta manoscritta di cui ci occupiamo, su un totale di 215, e quattro hanno avuto come relatore il giudice Ilario Ventura, mentre la quinta è dovuta ad un certo Giuseppe Torri, e l'ultima a Geronimo Gherardi, giudice pavese<sup>18</sup>.

È già un primo risultato quello di poter identificare, tramite questa raccolta, almeno due relatori delle sentenze *de mercatura*, rimaste finora completamente anonime, ma un altro elemento di interesse proviene dal fatto

---

<sup>17</sup> R. SAVELLI, *Between Law and Morals* cit., p. 89 e sgg.

<sup>18</sup> La corrispondenza testuale è totale e riguarda *De Mercatura Decisiones et Tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni 1610 (rist. Torino 1971), dec. 60, pp. 181-184, ripresa nelle cc. 79 r.-85 r.; dec. 97, pp. 231-233, in cc. 198 r.-200 r.; dec. 98, pp. 233-234, in cc. 200 r.-201 r.; dec. 115, pp. 251-252, in cc. 270 r.-271 r.; dec. 125, pp. 260-261, in cc. 222 r.-223 r.; dec. 127, pp. 261-263, in cc. 214 r.-217 r. Una prima edizione è *Decisiones Rotae Genuae de mercatura*, Genuae MDLXXXII. Si veda R. SAVELLI, *Between Law and Morals* cit., p. 93. Su Ilario Ventura si veda I. AFFO - A. PEZZANA, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, Parma 1789-1797, IV, pp. 253-256, e VI, pp. 601-602.

che una serie di sentenze commercialistiche venga identificata e segnalata con la parola *mercatoria*. Può forse trattarsi di una indicazione interna, d'ufficio, per poter più facilmente rintracciare precedenti in tema, ma può essere tentata anche un'altra, e forse più suggestiva, spiegazione, già prospettata da Savelli<sup>19</sup>. La circostanza che non tutte le controversie di oggetto mercantile siano segnalate con la dizione *mercatoria*, unita al fatto che la maggior parte delle sentenze identificate siano successive al 1582, anno di pubblicazione delle *Decisiones de mercatura*, può far ritenere che, sull'onda del successo editoriale ottenuto da queste ultime, si sia tentato di ripetere l'operazione, attingendo sempre dalla giurisprudenza della stessa Corte.

Le ragioni che erano state alla base del successo del volume di *Decisiones de mercatura* non erano, però, più attuali: in primo luogo il dato strutturale di un'economia scossa da crisi e rovesci; in secondo luogo la qualità dei giudici, ormai non più all'altezza del passato da quando gli uditori non sono più incentivati a venire a Genova da salari competitivi; infine il fatto concreto che, stando almeno a questa raccolta, sono circa 25 le sentenze segnalate, certo troppo poche per pensare ad una impresa editoriale.

È un segnale importante, che mostra ad un tempo il ridimensionamento del tribunale e delle sue ambizioni a porsi come riferimento della giurisprudenza e della dottrina commercialistica e, da un altro punto di vista, la sua minore specializzazione – che è, al contempo, una maggiore omogeneizzazione alle altre Corti italiane –.

Tornano ancora in queste sentenze gli echi di una vita di relazioni internazionali – si ricordano commerci di merci e di denaro con Chio, la Sicilia, la Spagna, Ragusa, Venezia ed altre località – ma la quotidianità delle relazioni giuridico-sociali si coglie più concretamente, ad esempio, nella considerazione che quasi un terzo delle pronunce riguarda problemi di diritto successorio; che un altro rilevante numero tratta di doti; che frequenti sono le questioni legate alla circolazione dei beni immobili e che si litiga più per controversie in tema di donazioni che di società commerciali.

Le tradizioni mercantili cittadine sopravvivono<sup>20</sup>, talora in particolari minori ma significativi, come, ad esempio, si rileva nella sentenza che con-

---

<sup>19</sup> R. SAVELLI, *Between Law and Morals* cit., p. 93.

<sup>20</sup> ASG., *Rota Civile*, 1, cc. 510r-511r., riporta una controversia « occasione petitaee summae ... ad rationem cambiorum et recambiorum », con il pagamento richiesto sulla base di

danna un padre a soddisfare il credito vantato dal precettore di suo figlio « pro mercede discipline artis arithmetice ac scribendi, librosque de more mercatorio tenendi et regulandi »<sup>21</sup>; le stesse tradizioni mercantili si ritrovano applicate anche in altri rami del diritto come, ad esempio, in una sentenza di divisione ereditaria che vede una scrittura privata ritenuta valida sulla base di parametri utilizzati nelle contrattazioni mercantili – e non è un caso che la prima *auctoritas* portata a sostegno sia una citazione tratta dal volume di Benvenuto Stracca, giureconsulto anconitano, sulla mercatura, circolante solo da pochi anni –<sup>22</sup>.

Ancora di notevole rilievo teorico appaiono altre sentenze, riportabili al 1571, dovute ad Ilario Ventura, giurista parmigiano già identificato come relatore di quattro pronunce confluite nella collezione a stampa *de mercatura*. Il giudice in questione fu, tra l'altro, nominato anche a far parte della Rota criminale, al momento della sua costituzione nel 1576, ma, in quella circostanza, insieme ai suoi colleghi, subì una serie di disavventure, fino all'incarcerazione, collegate alle turbolenze politiche del momento<sup>23</sup>. Alcune sue sentenze civili, emanate in tempi meno tempestosi, si segnalano per il ritorno frequente di argomentazioni basate su precedenti dello stesso tribunale, sullo *stilus* o sulla consuetudine, quasi a fondare una giurisprudenza per precedenti. Per problemi di rendiconti societari egli ricorda ciò che « diximus in pluribus decisionibus »<sup>24</sup>; o che questo tipo di azione è « quotidiana et frequens »<sup>25</sup>; o, in un caso di richiesta di pagamento di una partita di vino e di validità dell'*instrumentum* egli ricorda « et ita quotidie iudicatur »<sup>26</sup>; e, infine, per avvalorare la *forma regularum* del tribunale, la consuetudine e lo *stilus*, egli afferma di avvalersi della

---

lettere scritte di propria mano, che provano contro lo scrivente, come « censuit rota Ianue in pluribus suis decisionibus » (e tali decisioni vengono di seguito enumerate); la Rota accede anche alla richiesta di pagamento degli interessi in quanto rivolta « mercatori enim et solito negociari »; ancora c. 617 r.-v. ammette una condanna al pagamento del valore della merce da escutersi sulla eredità del defunto in quanto « actor est solitus negociari ».

<sup>21</sup> *Ibidem*, c. 26 r.

<sup>22</sup> *Ibidem*, c. 142 r.

<sup>23</sup> R. SAVELLI, *Potere e giustizia. Documenti per la storia della Rota Criminale a Genova alla fine del '500*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », V (1975), p. 78.

<sup>24</sup> ASG, *Rota Civile*, 1, c. 237.

<sup>25</sup> *Ibidem*, c. 234.

<sup>26</sup> *Ibidem*, c. 232.



testimonianza di «notarios et causidicos nempe etiam per quamplures primarios advocatos huius civitatis», poiché il giudice, egli afferma, «nedum potest sed debet ... ab advocatis et procuratoribus et notariis de stilo se informare ... presertim quando stilus respicit ordinem iudicii»; si tratta, in realtà, del caso di una *melioratio* di una sentenza, che ha visto perdersi le ragioni del Ventura, probabilmente di fronte al tribunale degli Straordinari, e che ha evidentemente suscitato l'ira del giudice forestiero, il quale, alla conclusione del suo parere dissenziente, ammonisce che «regnum non procedit si beneficia contra ius sint concessa»<sup>27</sup>.

Al di là del caso specifico occorre rilevare la presenza, sempre maggiore, della giurisprudenza rotale genovese nelle sentenze emanate dallo stesso tribunale negli anni Ottanta del XVI secolo, sia quella *de mercatura* che quella che può definirsi più ordinaria<sup>28</sup>: significativamente, con espressione diversa che ha un suo fascino antico, una delle ultime sentenze riportate nella raccolta, del 1589, ricorda uno *stilus civitatis* osservato dal tribunale<sup>29</sup>.

L'impressione ricavata dalle modalità di utilizzazione delle sentenze dello stesso tribunale mi fa condividere quanto afferma Ascheri il quale, pur riconoscendo che la giurisprudenza si pone su un piano particolare nel sistema delle fonti del tardo diritto comune, avverte che essa non va contrapposta al diritto dottrinale o dottorale, perché ne rimane, in definitiva, un elemento, anche se particolarmente qualificato: sono *opiniones* che si contrappongono ad altre in un processo circolare che tutte le comprende<sup>30</sup>.

L'esemplificazione potrebbe continuare ma non credo che aggiungerebbe molto di più ai fini della comprensione dell'interesse di questa raccolta.

I dati numerici, come dicevo all'inizio, non sono da prendere come assoluti, vista la lacunosità della documentazione su cui possiamo basarci, ma credo che siano, almeno in linea di tendenza, affidabili e significativi per comprendere il modo di essere ed il funzionamento del Tribunale genovese, soprattutto negli anni '80 del secolo XVI.

---

<sup>27</sup> *Ibidem*, c. 192.

<sup>28</sup> Alcuni esempi: *Ibidem*, cc. 418 e 510.

<sup>29</sup> *Ibidem*, c. 929.

<sup>30</sup> M. ASCHERI, *Tribunali cit.*, p. 93.

Si può, per concludere, tentare di dare una risposta, sulla base delle esemplificazioni riportate, alla domanda relativa al rapporto esistente tra la documentazione giudiziaria manoscritta e quella a stampa, sia in relazione all'efficacia conoscitiva che ognuna singolarmente possiede, sia in reciproca giustapposizione.

È innegabile che l'esempio genovese del XVI secolo sia atipico, considerando che la parte di sentenze passata alla stampa ha riguardato solo un settore di intervento del tribunale, cioè quello mercantile: se tali *decisiones* divengono parte della dottrina e della giurisprudenza di diritto comune, opinione tra opinioni anche se autorevole in campo commercialistico, le restanti pronunce della corte rimangono al massimo patrimonio culturale dei singoli giudici.

La valenza conoscitiva di tale documentazione va quindi cercata e trovata in altre direzioni: le sentenze chiariscono il funzionamento e la vita ordinaria del tribunale e rispecchiano la quotidianità delle relazioni interpersonali e dei contrasti che da esse sfociano e che richiedono, per essere composte, l'intervento dei giudici: il loro studio è certo importante ai fini delle conoscenze delle tecniche processuali e delle dottrine giuridiche, ma l'investigazione condotta su materiale di questo tipo, troppo spesso, e forse a torto, sottovalutato o dimenticato da chi non sia professionalmente storico del diritto, può fornire utili indicazioni ai fini delle ricostruzioni di aspetti non secondari delle società di Antico Regime.

## *Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo*

Per Genova i primi anni del Quattrocento sono molto importanti ai fini della riorganizzazione dello stato e della legislazione: il maresciallo Boucicault che, con il titolo di governatore, regge la repubblica per conto del re di Francia, pone mano ad una compilazione organica delle norme amministrative sparse in varie raccolte e conclude un'opera iniziata nel 1363 con la stesura delle leggi politiche e proseguita nel 1375 con la compilazione civile e criminale in sostituzione dei così detti 'Statuti di Pera', risalenti ai primi del Trecento<sup>1</sup>.

È proprio da questa vecchia raccolta che occorre prendere le mosse per ricostruire brevemente le linee della legislazione genovese in tema di stranieri, premettendo che gli Statuti di Pera sono il testo in cui sono state raccolte e organizzate per materia le vecchie normative consolari e podestarili<sup>2</sup>. Riordinamento, quindi, ma senza pretese di completezza, tanto più che, con tutta probabilità, buona parte della normativa sugli stranieri doveva essere confluita nelle leggi politiche del quasi contemporaneo *Magnum Volumen Capitulorum Communis Ianue*, di cui abbiamo notizie, ma che non è giunto a noi<sup>3</sup>. Allo stesso modo poco o nulla sappiamo di magistrature speciali per gli stranieri: dicono gli annalisti che nel 1197 erano stati istituiti gli *iudices foritanorum*, competenti *pro iusticiis civium et foritanorum*, ma nel corso del Duecento la magistratura venne soppressa e non ha lasciato documentazione<sup>4</sup>.

---

\* Pubbl. in *Il sistema di rapporti ed élites economiche in Europa, secoli XII-XVII*, a cura di M. DEL TREPPO, Napoli, Liguori, 1994 (Europa mediterranea, 8), pp. 1-10. Si pubblica il testo predisposto per l'incontro GISEM, tenuto a Bocca di Magra dal 20 al 22 ottobre 1985: l'apparato di note deve ritenersi aggiornato a quella data.

<sup>1</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980 e ID., *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983.

<sup>2</sup> ID., *Gli statuti cit.*, p. 39 e sgg.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 35.

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 52.

Le norme sugli stranieri contenute negli Statuti di Pera non sono numerose e, trattandosi di una compilazione civile e penale, il riferimento è ad alcuni specifici problemi di diritto sostanziale e soprattutto processuale.

Le disposizioni civili sono funzionali alla difesa degli interessi dei cittadini genovesi: non c'è accenno a reciprocità e gli unici stranieri per i quali si propongono garanzie sono gli ecclesiastici e coloro che trasportano vettovalie nella città<sup>5</sup>. Per il resto si va dalle norme a difesa della moglie e dei figli genovesi nei confronti del marito straniero<sup>6</sup>; alle disposizioni processuali che limitano la testimonianza dello straniero<sup>7</sup>; a quella che concede la facoltà al creditore di aggredire i beni del debitore straniero assente, previo versamento di una cauzione che protegga dalle richieste indebite<sup>8</sup>; o infine la denegata giustizia del giudice al cittadino genovese che voglia far valere i diritti di uno straniero, da lui acquistati, contro un altro straniero: solo la identica richiesta della controparte potrebbe attivare il giudice genovese che assumerebbe, in tale ipotesi, la figura di arbitro<sup>9</sup>.

Sul versante penale la normativa sugli stranieri è numericamente più consistente a riprova di una prevalenza di intenti di repressione e di costante sfiducia nei confronti di questa categoria di persone. Tipico di tale atteggiamento è il testo relativo alle ingiurie e ai danneggiamenti arrecati a cittadini e distrettuali: colpisce l'indeterminatezza delle sanzioni, lasciate all'arbitrio del giudice che le comminerà « secundum personarum et iniurie qualitatem »<sup>10</sup>. Quasi classico è poi un capitolo che stabilisce le modalità

---

<sup>5</sup> *Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS, in « Miscellanea di storia italiana » XI (1871), p. 571, cap. XI, « De denunciando domino archiepiscopo si permittet cives Ianue agentes contra clericos uti beneficio capitulorum Ianue »; p. 638, cap. LXX. « De cive habente causam cum universitate »; p. 653, XCVI, « De observandis legibus romanis »; p. 706, cap. CLXVI, « De non dando fidantiam alicui inimico ».

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 647, cap. LXXXVIII, « De nobilibus capientibus uxorem Ianue ex quibus filios generant »; p. 675, cap. CXXX, « De denunciando marito extraneo quod debeat uxorem tractare Ianue ».

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 621, cap. LII. « De laudando publice in parlamento de non recipiendo extraneum in testimonium ».

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 639, cap. LXXIII, « De solutione facta civi qui debet aliquid recipere ab extraneo ».

<sup>9</sup> *Ibidem*, p. 642, cap. LXXVII, « De illo qui emerit iura alicuius extranei contra extraneum ».

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 710, cap. CLXXIII, « De capiendo extraneo qui Ianuensi alicui iniuriam vel dampnum fecerit ».

delle rappresaglie nei confronti dei concittadini di chi sia fuggito senza onorare un debito nei confronti di un genovese<sup>11</sup>.

Per finire sono sanzionate le trasgressioni a due divieti: una multa colpisce il giurista che si presenti in giudizio a difendere le ragioni di uno straniero, a meno che non dimostri l'esistenza con il medesimo di una parentela entro il terzo grado<sup>12</sup>; ancora una multa è prevista per il caso di colui che «aliquem Ianuensem ad extraneam curiam traxerit»<sup>13</sup>; questa fattispecie si fa però più complessa quando si tratti di mercanti e di contratti mercantili: l'obbligo di restituzione opera soltanto nel caso in cui l'attore abbia volutamente evitato di sottoporre la controversia al rappresentante consolare o al lodo arbitrale di cittadini genovesi<sup>14</sup>.

Tutte le norme sugli stranieri contenute negli Statuti di Pera sono riprese nella ricompilazione quattrocentesca del Boucicault, di cui si è detto, ma inserite in un contesto più vasto ed organico che ai temi di diritto privato, penale e processuale affianca norme di più diretto contenuto politico.

Si ha l'impressione che la legislazione genovese, revisionata e disposta in maniera più ordinata, faccia emergere con maggiore chiarezza le linee di una politica del diritto che, nei confronti degli stranieri, affianca alla tradizionale difesa dei privilegi dei *cives* caute e limitate aperture nei confronti degli ordinamenti diversi e dei loro sudditi.

In alcune norme la valenza politica, sia essa legata a fattori internazionali o interni, costanti o contingenti, è assolutamente evidente: penso ai divieti di costruire e di acquistare navi, atte «ad piraticam exercendam», da parte di stranieri<sup>15</sup>; all'obbligo per le navi costruite all'estero e importate a Genova di sottoporsi a nuove operazioni di ferratura, a significare in so-

---

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 711, cap. CLXXIV, «De extraneis portantibus pecuniam Ianuensis».

<sup>12</sup> *Ibidem*, p. 719, cap. CLXXXII, «De non advocando vel asociando coram potestate aliquem foritanum vel aliquem Ianuensem de extra confinia parlamenti».

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 732, cap. CCI, «De condempnacione facta super illum qui aliquem Ianuensem ad extraneam curiam traxerit».

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 733, cap. CCII, «De condempnacione facta super illum qui aliquem Ianue ad extraneam curiam traxerit».

<sup>15</sup> *Volumen magnum capitulorum civitatis Janue A. MCCCCIII-MCCCCVII tempore Domini Johannis Lemeingre dicti Buciquat locumtenentis et Gubernatoris Regis Francorum*, in *Leges Genuenses*, a cura di C. DESIMONI - L.T. BELGRANO - V. POGGI, Torino 1901 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII), col. 507, «Ne naves in districtu per extraneos construantur».

stanza l'accettazione dei controlli tecnici dell'Ufficio di Gazaria<sup>16</sup>; o infine al divieto di assicurare le navi straniere, di cui parlerò a proposito di un consiglio di Bartolomeo Bosco.

Legate invece non solo ad esigenze di controllo politico ma anche economico, al fine della conservazione del monopolio, sono alcune norme limitative dell'accesso alle Arti: si tratta di pochi testi che si affiancano alle più complete regolamentazioni degli statuti delle Arti. In primo luogo si statuisce che il domicilio decennale e il pagamento delle imposte personali a Genova non è sufficiente a mutare la qualifica di straniero: si rimane obbligati al versamento di una tassa di ingresso maggiorata rispetto ai cittadini se si vuole accedere a una qualunque Arte<sup>17</sup>; si stabilisce anche che è necessario prestare garanzia per esercitare l'arte dei fabbri, e tale obbligo può essere rimosso, in un secondo tempo, solo se ricorra una delle seguenti condizioni: prendere in moglie una cittadina genovese e abitare con lei in città, o acquistare immobili per un ammontare minimo di cento lire<sup>18</sup>. Ancora un divieto esiste per l'esercizio dell'Arte degli speciali e può essere rimosso solo da una autorizzazione dei Rettori dell'Arte medesima<sup>19</sup>.

Sul versante giurisdizionale si assiste da un lato alla riproposizione degli ambiti di competenza, nello spazio e sulle persone, della magistratura genovese, e dall'altro a caute aperture verso i sudditi di altri ordinamenti.

È fondamentale un capitolo intitolato *de redenda iusticia* che, fissando i limiti geografici e personali di competenza della magistratura e di operatività della legislazione genovese, consente di chiarire, per contrasto, chi siano gli *extranei* o *forenses* di cui altrove si parla. Al diritto genovese sono sottoposti, oltre ai cittadini e ai distrettuali che abitano da Capo Corvo a Monaco o dall'Oltregiogo fino al mare, anche coloro che, oltre tali confini, in terre feudali o coloniali, obbediscano a Genova. A questi soggetti viene estesa la qualifica di *districtuales*, anche se « non sint de iurisdictione communis Ianue ». Una concezione, come si vede, notevolmente ampia di intervento giurisdizionale e di applicazione del diritto genovese, che trova limiti solo

---

<sup>16</sup> *Ibidem*, col. 708, « Quod navigia facta in locis extraneis ferrentur ».

<sup>17</sup> *Ibidem*, col. 644, « Quod extranei artes intrantes solvant intratam pro extraneis, licet ab annis decem infra avarias fecerint tamquam cives ».

<sup>18</sup> *Ibidem*, col. 672, « Quod nemo extraneus artem fabrorum exerceat nisi ut infra ».

<sup>19</sup> *Ibidem*, col. 674, « Quod nemo extraneus teneat apothecam vel voltam speciarie ».

nelle convenzioni stipulate da Genova con le singole comunità<sup>20</sup>. Con tale enunciazione ben si coordinano altre norme, vecchie e nuove, che altrimenti apparirebbero isolate previsioni di sanzioni. Così il divieto di trascinare lo stato o il cittadino genovese di fronte a un giudice straniero, che presenta due ipotesi distinte: la prima prevede che una controversia sorta tra Genovesi all'estero debba essere portata al giudizio del console genovese *in loco* o all'arbitrato di due o tre concittadini<sup>21</sup>. La seconda è più semplicemente un divieto di portare lo Stato o un privato dinanzi a un giudice straniero: la circostanza che si debba trattare di una causa *de re aliqua temporalis*, e che si parli di perdita di immunità e di privilegi per qualsiasi «persona, corpus, collegium vel universitas ecclesiastica vel secularis», fa pensare che la norma sia la conseguenza diretta di contrasti soprattutto nei confronti di persone ed enti ecclesiastici<sup>22</sup>. C'è però un'aggiunta significativa, una maggiore apertura verso l'esterno e verso il principio del *locus regit actum*, quando si afferma, in chiusura, che ai principi sopra enunciati si fa eccezione nei luoghi in cui non esista un giudice genovese e dove, per consuetudine, si ricorra al giudice locale «pro dicto contractu ibidem celebrato». Sembra che siano soprattutto le controversie con enti e persone ecclesiastiche che aprono spiragli per l'emergere di questo principio, in quanto, anche in un'altra norma, il divieto di portare un genovese di fronte a un tribunale straniero trova eccezione qualora si verifichi che «contractus ibidem fuerit celebratus et partes ibidem presentes fuerint»<sup>23</sup>.

Il principio del *locus contractus* viene anche richiamato in un'altra norma relativa alle controversie tra stranieri portate alla decisione di un giudice genovese: la competenza scatta sia nel caso di un contratto concluso a Genova, sia quando nel medesimo, pur concluso fuori dei confini, sia stato convenuto che il pagamento debba essere effettuato nel territorio genovese; una terza condizione che può attivare il magistrato, è l'accertamento che una delle parti sia domiciliata o abbia casa o bottega a Genova o nel distretto<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup> *Ibidem*, col. 509, «De redenda iusticia».

<sup>21</sup> *Ibidem*, col. 514, «Quod communitas vel singularis persona non trahat commune Ianue ad curiam extraneam».

<sup>22</sup> *Ibidem*, col. 515, «De iudicibus extraneis».

<sup>23</sup> *Ibidem*, col. 515, «De non utendo aliquo rescripto impetrato contra commune».

<sup>24</sup> *Ibidem*, col. 620, «Si quis iniuriam fecerit Ianuensi possit in Ianua conveniri».

Si è parlato di caute e limitate aperture ma anche di una tendenza di fondo a non cedere spazi di giurisdizione: nella stessa legge, che si è appena commentata, questa resistenza si manifesta attraverso la ribadita affermazione dell'obbligo, per gli stranieri presenti nella repubblica, di sottostare al giudizio avviato contro di loro dai genovesi e contraddice, è la stessa norma a riconoscerlo, al principio che «actor sequi debeat forum rei».

La tendenza e lo sforzo di non cedere spazi di giurisdizione all'interno dello stato è quindi innegabile, anche se, in questa come in altre norme, viene fatto salvo quanto sia stato convenzionalmente pattuito con le altre comunità. È da presumere che, nella pratica, le convenzioni, come ha già altra volta segnalato Mario Ascheri<sup>25</sup>, diluissero la rigidità dei principi normativi, ma uno studio su tali fonti non è stato ancora seriamente tentato.

Entro il quadro di presupposti sopra indicato, nuova, ma ancora timida nell'impostare rapporti di reciprocità, sembra un'altra norma che propone di rifarsi sia alle sanzioni civili, sia alle regole processuali sulla testimonianza adottate nei luoghi in cui genovesi e distrettuali abbiano provocato rappresaglie nei confronti dei propri compatrioti<sup>26</sup>. L'impressione è che tale conclamata reciprocità sia applicata quando le sanzioni altrui siano più gravi di quelle genovesi, in quanto il principio vigente, in caso di rappresaglia, sembra quello, ribadito in un'altra legge, secondo cui i giudici genovesi sono comunque disponibili a giudicare i casi di 'debito' o 'robaria' dei genovesi all'estero secondo le convenzioni bilaterali o, in carenza di queste, *secundum iura et capitula civitatis Ianue*<sup>27</sup>. Sono i consueti canoni con cui la rappresaglia viene trattata che, per il caso che le vittime siano genovesi, vengono ribaditi in altre due norme<sup>28</sup>, e che non si discostano dalle soluzioni che abbiamo già illustrate negli Statuti di Pera.

La breve introduzione basata sulla legislazione mi è parsa necessaria per fissare il contesto in cui si situano i consigli del Bosco, e credo che la suc-

---

<sup>25</sup> M. ASCHERI, *Lo straniero nella legislazione statutaria e nella letteratura giuridica del Trecento: un primo approccio*, in *Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali*, Seminario di studio dell'Istituto di Studi romani (Bagno a Ripoli, 4-8 giugno 1984), Firenze 1988.

<sup>26</sup> *Volumen magnum* cit., col. 619, « Ut utamur quo iure contra nostros adhutuntur extranei contra suos ».

<sup>27</sup> *Ibidem*, col. 516, « De racione reddenda ».

<sup>28</sup> *Ibidem*, col. 511, « De dationibus in solutum factis civibus in bonis extraneorum sibi ablati »; col. 512, « De extraneis deferentibus pecuniam Ianuensium ».



cessione dei dati emersi serva a ridimensionare l'opinione, avallata dal Di Tucci, che Genova sia stata particolarmente liberale con gli stranieri<sup>29</sup>. Per quello che si sa non sembra, peraltro, che la legislazione sia più rigida della media delle altre città italiane del Medioevo.

La caratteristica di grande emporio commerciale non pare che reagisca in modo evidente sul trattamento normativo degli stranieri. Ci sono, è vero, caute aperture ma anche, come vedremo a proposito del divieto di assicurare navi straniere, improvvisi irrigidimenti. Un'ultima osservazione riguarda la fonte fin qui esaminata, cioè le leggi politiche e gli statuti civili e criminali: è sempre opportuno rammentare che si tratta di collezioni non complete, spesso carenti di riferimenti a intere branche dell'organizzazione statale. Anch'esse quindi devono essere integrate con altre fonti sia normative, come i manuali dei decreti, sia legate alla pratica dei tribunali ed alla dottrina giuridica, tra le quali di grande rilievo sono le raccolte di *consilia*.

Non è certo questa la sede per rifare la storia della giurisprudenza consulente, sulla quale Ascheri, in questi ultimi anni, ha prodotto un paio di intelligenti e informati contributi<sup>30</sup>, ma mi sembra necessario ribadire le valenze non solo processuali che tale letteratura assume nel Medioevo, in relazione alla frammentarietà e lacunosità della normativa statutaria. Soprattutto sui temi legati alla cittadinanza e – per converso – agli stranieri, la legislazione particolare non brilla per completezza e già Cortese, qualche anno orsono, e, più di recente, Ascheri<sup>31</sup>, hanno suggerito di rivolgersi alla letteratura consulente per ritrovare le articolazioni concrete di tale tematica: alcune indagini settoriali hanno preso in esame le due maggiori personalità del Medioevo giuridico, Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi, e le loro elaborazioni in tema di cittadinanza, ma può essere ancora utile considerare le

---

<sup>29</sup> R. DI TUCCI, *Genova e gli stranieri*, in « Rivista italiana di diritto internazionale e processuale privato », II (1932). pp. 501-518.

<sup>30</sup> M. ASCHERI, *Rechtsprechungs - und Konsiliensammlungen, Italien*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neuere europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di H. COING, 11/2, *Neuere Zeit (1500-1800), Das Zeitalter des gemeinen Rechts, Gesetzgebung und Rechtsprechung*, München 1976, pp. 1195-1221; ID., *I consilia dei giuristi medievali, per un repertorio-incipitario computerizzato*, Siena 1982.

<sup>31</sup> E. CORTESE, *Cittadinanza (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1960, pp. 132-140. Per Ascheri, v. *supra*, nota 25.

personalità di autori per così dire minori, al fine di valutare l'impatto di queste teorie in situazioni ambientali diverse<sup>32</sup>.

In quest'ottica ho preso in esame un allievo di Baldo, Bartolomeo Bosco, e l'ambiente genovese del primo Quattrocento.

Del personaggio si può dire che, dopo essersi addottorato in Pavia negli ultimi anni del Trecento, a contatto con Baldo, Fulgosio e Castiglioni, torna a Genova, sua città natale, ove esercita per oltre un trentennio una intensa attività di consulente. La sua scelta di vita professionale e non accademica, per di più in una città che non è sede di uno Studio universitario, spiega la scarsa fama al di fuori della sua patria, anche se l'inserimento di un paio di suoi pareri nel sesto volume dei consigli di Baldo testimonia di contatti mai del tutto troncati con l'ambiente pavese. Anche la presenza nella vita pubblica genovese non è da protagonista: la carica di Anziano nel 1411 e la partecipazione all'ambasceria presso Amedeo VIII di Savoia sono i momenti culminanti del suo *cursus honorum*, ma la fama più duratura gli proviene dall'aver fondato, con i proventi della professione, il primo nucleo di quello che diventerà il maggiore centro assistenziale genovese, l'ospedale di Pammatone.

La sua fama di giurista è legata a un volume di *consilia*, pubblicato a Loano nel 1620 a cura di un suo discendente.

Le ragioni della mancata circolazione, della scarsa eco scientifica e, conseguentemente, del ritardo di due secoli nella pubblicazione dell'opera del Bosco vanno ritrovate, oltre che nei limiti culturali del giurista, nel tipo di attività che egli svolge e che lo porta a essere un grande pratico. La scelta di operare quasi esclusivamente in ambito locale genovese, in una città cioè priva di uno *Studium*, fa sì che il suo nome resti fuori dal grande giro universitario. A Genova egli trova fama e denaro, e questa posizione di prestigio, anche se di dimensione locale, sembra appagarlo pienamente: ed è al

---

<sup>32</sup> P. RIESENBERG, *Citizenship and equality in late medieval Italy*, in «Studia Gratiana», XV (1972), pp. 425-435; J. KIRSHNER, *Between nature and culture: an opinion of Baldus of Perugia on Venetian citizenship as second nature*, in «The Journal of Medieval and Renaissance Studies», IX (1979), pp. 179-208; J.P. CHANNING, *A fourteenth-century contribution to the theory of citizenship: political man and the problem of created citizenship in the thought of Baldus de Ubaldis*, in *Authority and power, Studies on medieval law and government presented to Walter Ullmann on his seventieth birthday*, a cura di B. TIERNEY and P. LINEHAN, Cambridge 1980, pp. 197-212.

chiarimento e all'approfondimento del diritto genovese che egli dedica la maggior parte della sua opera<sup>33</sup>.

Il primo consiglio di cui ci occupiamo ha il numero 443, e prendendo spunto da un caso specifico, giunge a considerazioni generali su cittadini e stranieri<sup>34</sup>.

Il punto di partenza è l'interpretazione, più o meno estensiva, da dare a un capitolo statutario: in esso si prevede il ricorso ai *boni viri* per le controversie fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, ma si nega questa possibilità a due stranieri in lite fra loro. Il privilegio non è di poco conto se si pensi al risparmio, in termini di tempo e di spese processuali, che tale procedura, arbitrale e inappellabile, permette alle parti.

Nel fatto un certo Melchioro Rossignoli, cittadino genovese *ex conventione*, cioè non originario, in lite con uno straniero, si è visto rifiutare l'accesso al tribunale arbitrale: in grado di appello il Bosco viene richiesto di un parere in argomento. La controversia verte sulla domanda se possa considerarsi *civis*, nella pienezza dei diritti e dei doveri connessi a tale qualifica, colui che lo sia diventato *ex privilegio*. Esistono delle divergenze in dottrina, soprattutto fra Bartolo e Baldo, ma la formazione pratica e casistica del Bosco lo induce a non indulgere troppo sulle sottigliezze definitorie: a suo parere il fulcro della questione è la ricostruzione delle reali intenzioni del legislatore, che si colgono in due documenti: il privilegio di cittadinanza e il testo statutario.

Dal primo emergono due importanti dati di fatto: la *constitutio civilitatis latissima*, concessa al Rossignoli, cioè una completa equiparazione alla condizione dei genovesi; l'*adeptio domicilii quod constat ipsum habere in Ianua*. Questi elementi sono sufficienti a consentirgli l'accesso al privilegio statutario del foro arbitrale in quanto, qualificandolo genovese, fanno rientrare la lite fra quelle disputate *inter Ianuensem et foritaneum*. Soprattutto importante è l'aver fissato il domicilio a Genova in quanto, secondo il Bosco, « hoc verbum foritaneum intelligitur, idest alterius fori, quod intelligitur respectu domicilii, quia quoties fit mentio de foro simpliciter, intelligitur domicilii ».

---

<sup>33</sup> Per la biografia del Bosco si veda V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova », XVI (1977), pp. 855-890.

<sup>34</sup> BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani 1620, cons. 443, pp. 693-694.

Si tratta evidentemente della constatazione di una prassi, anche se, a livello teorico, si traduce in una semplificazione operata dal Bosco, che tende a superare le difficoltà concettuali dei problemi della cittadinanza acquisita spostando l'attenzione sul termine *foritanens* e sulla sua interpretazione letterale: non è un caso, infatti, che per questa sua argomentazione semplificata, egli trovi solo il supporto di un paio di generici testi di diritto romano ma non quello dei dottori.

La qualifica di *forensis* è al centro di un altro consiglio del Bosco, il 187, anch'esso non richiesto da un privato ma da giudici per una causa di appello<sup>35</sup>.

La questione si risolve subito a livello procedurale, per cui il Bosco non si dilunga troppo sul fatto che ad esso ha dato origine: egli ricorda genericamente un assalto di pirati contro una nave carica di merci fiorentine, del quale si è probabilmente reso responsabile un cittadino di Albenga, in seguito esiliato. Costui si rivolge alla suprema autorità dello stato, cioè al Governatore nominato dai Francesi, appellandosi contro una sentenza che lo ha visto soccombente. Commette però un grave errore, in quanto omette di accompagnare questa sua domanda con il pagamento della tassa necessaria per essere ammesso a esercitare l'appello. La sua richiesta di revisione del processo cade proprio per il mancato adempimento fiscale e il Bosco, come ho già detto, addirittura non si cura di occuparsi del merito della controversia.

L'attore non si dà per vinto e cerca una strada legale che faccia salvo l'appello: a noi interessa proprio la parte del consiglio del Bosco contenente la confutazione della pretesa del cittadino di Albenga di essere esonerato, quale *forensis*, dal pagamento della suddetta *gabella appellationis*. La prima argomentazione è finalizzata a rigettare la qualifica di *forensis* rivendicata dall'Albinganese: costui, infatti, è considerato un distrettuale, come è stabilito da un testo statutario secondo cui «*intelligatur districtus Ianue a Corvo usque ad Monachum inclusive et a Iugo usque mare et etiam terrae communis Ianuae de ultra iugum*». Si tratta evidentemente della trasposizione nella normativa civile del principio, già stabilito nelle leggi politiche, del quale ho riferito dianzi. Il Bosco però non si ferma a questa considerazione che, suffragata dalla lettera della legge, può di per sé essere sufficiente a risolvere la questione: egli si chiede anche quale può essere la soluzione del caso quando la mancata oblazione sia realmente imputabile a uno straniero, e perviene, per altra strada, alle stesse conclusioni.

---

<sup>35</sup> *Ibidem*, cons. 187. pp. 287-289.

C'è, in primo luogo, da considerare il testo della vendita della *gabella appellationum*, che ha forza vincolante generale, al pari dello statuto, e che non esclude dalla sua previsione alcuna categoria di soggetti: tenuto conto che «statutum loci debet per litigantes etiam forenses servari», non sussistono le ragioni per alcuna esenzione. A questo argomento si aggiunge una consolidata consuetudine che ha visto da sempre gli stranieri pagare la tassa sugli appelli: non ci sarebbe infatti equità se i Genovesi fossero sottoposti alla tassa e gli stranieri ne fossero esclusi. Il risultato di sperequazione sarebbe infatti paradossale, addirittura irragionevole, in situazioni istituzionali e normative abbastanza omogenee nel mondo medievale e generalmente sfavorevoli agli stranieri. Come dice il Bosco «est irrationabile, et inusitatum in civitatibus Italiae, quod communitates velint prius favere extraneis, quam Civibus, et plus gravare Cives, quam extraneos».

Un altro caso sottoposto alla consulenza del Bosco tocca un tema che direi classico nella dottrina giuridica: l'apertura di una successione intestata con beni situati in ordinamenti diversi e gli eredi tesi a far valere le norme a sé più favorevoli<sup>36</sup>.

Alla morte intestata di un Pisano, che ha lasciato beni anche a Genova, ci si chiede se, per questi ultimi, debba essere accettata la richiesta del figlio maschio del defunto o quella della femmina: il primo pretende l'applicazione della legge genovese, che esclude dall'eredità la sorella; questa, invece, chiede che si faccia ricorso al diritto comune, applicato a Pisa, che prevede la divisione in parti eguali dell'asse ereditario. Molti altri giuristi si sono cimentati in passato con questo tema, e il Bosco si concede un piccolo *excursus* sulle varie dottrine, anche se, alla fine, si mette al riparo, pur con qualche ambiguità, seguendo Bartolo e Baldo.

All'opinione di giuristi come Jacques de Revigny e Cino da Pistola, che fanno prevalere la «consuetudo loci ubi res sunt sitae», a vantaggio del figlio maschio, si oppone il parere di Bartolo, di Baldo e di Sinibaldo dei Fieschi, secondo i quali è necessaria un'indagine più approfondita del testo statutario per valutare se esso disponga sulle persone e sulle cose: il diritto locale non ha valore quando voglia sottomettere al proprio dettato gli stranieri, ma può ben disporre delle cose che si trovino nel territorio sottoposto alla propria giurisdizione. Nel caso di specie il testo genovese, facendo riferimento sia alle persone, sia alle cose, finisce per favorire il figlio maschio.

---

<sup>36</sup> *Ibidem*, cons. 269, pp. 434-437.

Tralasciando i casi di rappresaglia, che non presentano peculiarità rilevanti, resta da dire qualcosa sull'interpretazione fornita dal Bosco al divieto di assicurare le navi straniere<sup>37</sup>. Tale divieto, stabilito nel 1403, viene, qualche mese dopo, fortemente limitato, dal momento che «mercatoribus est maioris incommodi quam sit lucrum», e il Bosco, per contrastare i suoi avversari che ne hanno richiesto l'applicazione in un processo, sostiene che si è formata una consuetudine abrogativa. È il quasi naturale sbocco di una situazione legislativa che, frettolosamente varata nell'errato presupposto di creare difficoltà ai propri avversari politici, ha finito per ritorcersi, come mancato guadagno, a danno dei mercanti e dei finanzieri genovesi.

Dall'esame della situazione legislativa e di alcuni consigli del Bosco in tema di stranieri, credo che sia apparso chiaro che la situazione genovese non si discosta molto dai canoni vigenti negli stati vicini. Alla non eccessiva difficoltà di ottenere i privilegi dei *cives*, fa riscontro una sostanziale disparità di trattamento a svantaggio degli stranieri.

Ma, come è dimostrato dal Bosco nel suo consiglio sul divieto di assicurare le navi straniere, i limiti e le remore posti dalla legislazione non sono invalicabili per i mercanti che devono operare in un orizzonte ben più vasto di quello cittadino.

A livello giuridico lo straniero certamente rimane un personaggio meno tutelato, ma non è difficile ipotizzare che le magistrature speciali, formate da mercanti, come l'Ufficio di Mercanzia e l'Ufficio di Robaria, arrivassero spesso a smussare, con il loro intervento basato sulle consuetudini mercantili e sulla buona fede, le maggiori asperità della legislazione statale. Quest'ultima, quindi, deve essere considerata solo lo sfondo di un quadro che, come dimostrano i consigli del Bosco, trova nella pratica temi sempre nuovi e, ove necessario, soluzioni più adeguate alla realtà dei traffici internazionali.

---

<sup>37</sup> V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco* cit.

## *Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco*

«... Chi vuol intrar in detta società del corallo ... e desidera di salvar il capital dell'anima, deve procurar di far società fraterna e non leonina. E volendo così fare (anzi dovendo), deve prima consigliarsi bene, con huomini saputi e timorati di Dio ... Et non havendo altra commodità di ciò fare, deve forzarsi di haver copia di questi miei avvertimenti, e studiargli con attenzione debita, che in quelli troverà ciò che deve fare, e anco fuggir ciò che non può, salva la giustizia, fare. Se così farà, haverà il suddetto suo capital sicuro, altrimenti correrà grandissimo risigo».

Con queste parole, che suonano insieme monito ed esortazione, il francescano frate Alberto Galletto da Grazzano di Monferrato conclude l'opera, dal lunghissimo titolo *Caritativi avvertimenti ...* rimasto sostanzialmente sconosciuto. La copia da me utilizzata era stata quasi celata in una grossa raccolta miscelanea conservata in una biblioteca genovese, ad ulteriore riprova della scarsa fama dell'autore e dell'opera<sup>1</sup>.

Fratre Alberto da Grazzano vive nei primi decenni del XVII secolo in un convento francescano della Riviera di ponente, probabilmente in Alassio, uno dei centri maggiormente interessati alla pesca del corallo.

Gli scarsi riferimenti personali, che egli dissemina nel trattato, disegnano il ritratto di un religioso che, pur entro gli orizzonti geografici dell'ambiente ligure, è fortemente impegnato nel tentativo di far corrispondere nel modo più completo gli insegnamenti morali della Chiesa con la pratica mercantile. Al di là di un accenno al problema della redenzione dei censi<sup>2</sup>, da lui

---

\* Pubbl. in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo: storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo)*, Atti del Convegno, Alghero, 30 ottobre-2 novembre 1985, a cura di A. MATTONE - P. SANNA, Sassari 1994, pp. 409-417.

<sup>1</sup> ALBERTO GALLETTO DA GRAZZANO DI MONFERRATO, *Caritativi avvertimenti sopra molte usure, ingiustizie, inganni e malitie quali si scoprono usare da alcuni mercanti, patroni e marinari in qualunque società in terra e in mare, specialmente nella società, o colonne, di pescare il corallo et in pescar il pesce con la sabega e pescar la tonina. Aggiunti li suoi rimedii per salvar il capital dell'huomo in questo mondo, che è la pretiosa anima. Non poco utile a Confessori et altri interessati*, in Finale, per Gio. Tomaso Rossi, 1629. La copia da me utilizzata si trova nella Biblioteca Civica Berio di Genova, segn. *Fondo Antico XVII. A. 449*.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 76.

approfondito in altro luogo (forse un trattato autonomo o un consiglio), la sua attenzione scientifica è tutta incentrata sugli aspetti giuridici e morali dei contratti utilizzati nell'organizzazione della pesca del corallo, attività economica fondamentale per alcune località del Ponente ligure, tra cui Alas- sio, in cui il frate, presumibilmente, ha a lungo risieduto.

Al Consiglio ed alla Comunità di Alas- sio, infatti, è dedicato il trattato di cui ci occupiamo<sup>3</sup>, ed in Liguria frate Alberto dichiara di aver soggiornato per almeno un decennio, intorno al 1622, ricordando discussioni con letterati, con onorati confessori di Savona, con persone dotte, in Genova e fuori, ma soprattutto con « mercanti pratici e timorati di Dio »<sup>4</sup>.

I riferimenti cronologici ed ambientali richiamano alla mente i problemi teorici, giuridici e morali, legati alla circolazione del denaro ed all'usura, ma soprattutto quelli economici relativi alla pesca del corallo effettuata dai pescatori liguri nelle acque di Alghero e di Bosa: i livelli quantitativi, in movimento di merci, ma soprattutto in impiego di persone, sono talmente elevati che Edoardo Grendi ha parlato, al proposito, di una sorta di « transumanza del mare »<sup>5</sup>.

Su questi due temi e sulla situazione storiografica mi soffermerò brevemente, prima della esposizione del contenuto del trattato sui contratti per la pesca del corallo di fra' Alberto da Grazzano.

In passato l'attenzione degli studiosi si è concentrata specialmente sulla fase finale, quella della lavorazione, di cui è oggetto il prezioso materiale: questa attività è, in effetti, la più affascinante, per le produzioni artistiche

---

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 3: « Dedicazione alli Molto Magnifici Signori Consoli ... con tutto il resto del Consiglio e Comunità di Arrasi ... ».

<sup>4</sup> Le citazioni sono sparse nel corso del trattato. Si veda *Ibidem*, p. 22, « da pratici ho inteso ... »; p. 33, « io e molti Dotti in Genova e fuori di quella siamo stati di tale sentenza ... »; a p. 22 ricorda un suo dialogo con mercanti pratici; a p. 38 riporta una discussione con un « Litterato » e a p. 49 ricorda « valent'uomini in littore » di Genova e un « onorato confessore », questi ultimi ancora ricordati a p. 77 insieme a « secolari mercanti pratici ».

<sup>5</sup> E. GRENDI, *Una comunità alla pesca del corallo: impresa capitalistica e impresa sociale, in Studi in memoria di Luigi Dal Pane*, Bologna 1982, p. 445. Dello stesso autore, *Introduzione all'analisi storica delle comunità liguri: Cervo in età moderna*, in « Miscellanea Storica Ligure », IX (1977), pp. 135-211, soprattutto pp. 157 e sgg. e 202 e sgg.; ancora utili F. PODESTÀ, *I Genovesi e le pescherie di corallo nei mari dell'isola di Sardegna*, in « Miscellanea di Storia Italiana », s. III, VI (1900); ID., *L'isola di Tabarca e le pescherie di corallo nel mare circostante*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIII (1884), pp. 1005-1044; ID., *Il trattato sui coralli di Pietro Balzano*, Genova 1880; O. PASTINE, *Liguri pescatori di corallo*, in « Giornale storico e letterario della Liguria », n.s., VII (1931), pp. 1-40.



cui ha dato origine fin dall'antichità; è anche quella che, da un punto di vista economico, coinvolge o, forse meglio, sembrava coinvolgesse il maggior numero di interessi, di capitali, di persone: mercanti di corallo grezzo e lavorato; investimenti nell'acquisto di materia prima e nel pagamento della manodopera (artigiani, garzoni, lavoratori) impiegata nella lavorazione.

Si tratta d'altra parte di una attività quasi esclusivamente cittadina, e come tale oggetto di attenzione maggiore da parte della storiografia rispetto alle economie delle zone più lontane dai grossi agglomerati urbani e dai centri commerciali<sup>6</sup>.

La lavorazione del corallo è una presenza tradizionale nella vita economica di Genova, anche se solo nel 1492 i corallieri hanno visto riconosciuto dalla repubblica il diritto a difendere i propri privilegi per mezzo di una organizzazione corporativa: in questo primo momento all'attività dei maestri lavoratori si affianca quella intermediatrice dei mercanti che si preoccupano dell'acquisto e, successivamente, della commercializzazione del prodotto. La presenza dei mercanti diviene però progressivamente più rilevante, fino al punto da consentire loro di entrare nella corporazione e di controllarla, relegando ad un ruolo secondario e meramente esecutivo i maestri lavoratori. La decadenza dell'Arte sopravviene nel XVIII secolo ed è prodotta, oltre che dai contrasti interni fra le varie categorie, anche dal minor uso dei gioielli di corallo e dalla maggiore diffusione, in altri paesi, sia della lavorazione, sia della pesca.

Il rilievo politico ed economico della corporazione dei corallieri genovesi si traduce anche in una specie di monopolio che essi ottengono sull'acquisto del prodotto pescato dai sudditi della repubblica, soprattutto dai marinai e dalle navi armate in alcune località della Riviera di ponente, come Alassio, Laigueglia e Cervo Ligure. I pescatori protestano inutilmente contro tale normativa che nega loro di poter strappare prezzi migliori trasportando il corallo in altri porti fuori dello stato, come Livorno, che si è posto in decisa concorrenza con Genova.

Le vicende della corporazione dei corallieri genovesi e della fase di lavorazione del prodotto, come si è detto, sono state studiate spesso in passato, mentre solo da alcuni anni gli interessi degli storici si sono rivolti verso la

---

<sup>6</sup> Questi temi sono trattati da O. PASTINE, *L'Arte dei corallieri nell'ordinamento delle corporazioni genovesi*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LXI (1933), pp. 277-415.

fase a monte, cioè verso la pesca del corallo e le sue caratteristiche economiche<sup>7</sup>. Ancora in ombra appaiono invece gli aspetti giuridico-contrattuali.

Eppure l'attività di pesca del corallo è di antichissima consuetudine per le popolazioni liguri che, nel periodo compreso tra la primavera e l'autunno, partivano dai porti delle Riviere per raggiungere le coste africane, la Sardegna o la Corsica. La penetrazione politica e militare genovese, sia direttamente, sia attraverso la famiglia Doria, ha avuto come punti di riferimento Alghero, Castelsardo e Sassari, ed è stata elemento determinante nello sviluppo di consuetudini e scambi economici. Una solida catena di interessi ha sempre legato i Liguri alla Sardegna: le tonnare, le saline, la pesca del corallo e le miniere ne furono gli anelli più significativi.

I primi documenti che parlano di Genovesi alla pesca del corallo in Sardegna risalgono al XIV secolo e la presenza, maggiore o minore, nei periodi successivi è legata alle contingenze politiche: la perdita di Alghero, nel 1354, li privò, ad esempio, della più importante zona di pesca, ma solo un secolo dopo i contrasti politici sembrano accantonati, dal momento che il genovese Francesco Giustiniani risulta appaltatore delle peschiere algheresi<sup>8</sup>.

Sempre nel XV secolo questo rapporto preferenziale con la zona corallifera sarda sembra allentarsi a favore della Corsica e dell'Africa ove, soppiantando i catalani, i Genovesi ottengono, nel 1451, il privilegio esclusivo per la costa tunisina da Capo Rosso verso occidente. Questa zona si mantiene prospera fino alla fine del XV secolo, ma, nel Cinquecento, il riavvicinamento della repubblica di Genova alla Spagna apre una nuova fase nelle vicende della pesca del corallo sardo<sup>9</sup>.

Nel 1553 Carlo V concede ai Genovesi il diritto di pesca a Capo Carbonara, mentre, verso la fine del secolo, si aprono al libero sfruttamento i ricchi banchi di corallo scoperti presso le isole di San Pietro e di Sant'Antioco. Dopo qualche anno per questi nuovi banchi si arriva ad una regolamentazione, ed è proprio il genovese Giovanni Antonio Marti che ne ottiene la concessione. Si può ancora aggiungere, per completare il quadro di tali rapporti, che nel 1737, nell'isola di San Pietro, viene fondata Carloforte e la

---

<sup>7</sup> Si vedano gli studi di Edoardo Grendi citati alla nota 5.

<sup>8</sup> A. GALLETTO, *Caritativi avvertimenti* cit., p. 8.

<sup>9</sup> *Ibidem*, p. 9; F. PODESTÀ, *I genovesi* cit., p. 7.

tradizione più accreditata vuole che siano stati proprio pescatori liguri di corallo, profughi da Tabarca, a dare origine alla nuova comunità<sup>10</sup>.

I legami politici ed i rapporti socio-economici che ho tratteggiato sono il contesto entro cui operano le società che vengono formate nelle varie località al fine di pescare il corallo sardo e riportarlo in Liguria per la lavorazione e la commercializzazione<sup>11</sup>. Lo strumento societario, nelle sue varie forme, ha avuto un'efficacia fondamentale nei traffici medievali ed una forza trainante in quella che è stata chiamata la rivoluzione commerciale. Dal punto di vista della scienza giuridica, ancorata alle istituzioni universitarie ove si studiano, adeguandole, le leggi romane, la ricezione delle nuove forme contrattuali emerse dalla pratica dei traffici è lenta e non sistematica. Solo nel XVI secolo si fa strada una concezione unitaria di tutti i rapporti mercantili e si impone progressivamente una scienza autonoma del diritto commerciale. Quest'ultima, peraltro, si giova, ma più spesso si scontra, con le parallele elaborazioni dei teologi, anch'essi impegnati nella determinazione dei limiti di liceità dei contratti dei mercanti<sup>12</sup>.

Di tale intreccio di motivi teologici e giuridici è un esempio il trattato di fra' Alberto da Grazzano, di cui ci occupiamo, il cui fine primario non è tanto quello di esporre sistematicamente le caratteristiche dei contratti stipulati in Liguria per la pesca del corallo sardo, quanto piuttosto, come egli stesso dichiara nella prefazione al Benigno Lettore, « acciò meglio si scopri l'usure, ingiustizie e inganni che da alcuni circa dette Società si commettono », senza tralasciare una parte propositiva « aggiunto vi li suoi rimedii, accioché le società si facciano fraterne e non leonesche »<sup>13</sup>. Per un oggetto così limitato è certo opportuno che egli tralasci « per brevità ... le dispute e allegazioni più che sarà possibile », ma non tanto da non svelare la conoscenza e frequentazione non casuale delle opere teologico-giuridiche di maggior fama. L'utilizzazione di questi scritti non è però funzionale alla costruzione di un pensiero originale relativamente ai temi trattati: si ha l'impressione di una ripetizione

---

<sup>10</sup> O. PASTINE, *Liguri pescatori di corallo* cit., p. 7.

<sup>11</sup> Per un esempio E. GRENDI, *Introduzione* cit., pp. 202-204.

<sup>12</sup> Un quadro generale in K.O. SCHERNER, *Die Wissenschaft des Handelrechts*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di H. COING, II/1, *Neuere Zeit, Wissenschaft*, München 1977, pp. 856-997.

<sup>13</sup> ALBERTO GALLETTO, *Caritativi avvertimenti* cit., p. 5.

quasi scolastica delle citazioni, accompagnata da una forma spesso enfatica che, più che ad uno scienziato, fa pensare ad un predicatore.

Quest'ultima caratteristica non è peraltro da sottovalutare per comprendere il personaggio ed il suo libello, nato dalla sincera indignazione del francescano nel vedere che la pesca del corallo si risolve, spesso, in danno per i contraenti più poveri, i marinai, a causa delle « malizie de' mercanti ».

Questi marinai e le loro famiglie sono certo gli interlocutori più assidui del frate che vive in una comunità che, dalla pesca del corallo, trae i maggiori mezzi di sussistenza: egli scrive i suoi « caritativi avvertimenti » ai potenti mercanti « conforme a quanto sono stato informato e pregato », sospinto quindi dalle storie di povertà e di sopraffazioni che i marinai gli raccontano. La sua trattazione si qualifica proprio per la difesa di questi interessi e ruota, nel suo assunto centrale, sulla richiesta del rispetto della legge e della prassi contrattuale.

Nel momento in cui si decide di armare una nave che da Alassio, Laigueglia, Cervo Ligure o Dianò Marina deve recarsi nelle acque di Alghero o di Bosa per pescare il corallo, si dà vita ad un « contratto di colonna » che un grande pratico del XVII secolo, Carlo Targa, definisce

« una società particolare quale si fa dal patrone di alcun ordinario vascello in mare e suoi marinari con uno o più mercadanti in terra, nel quale il detto Patrono pone il vascello e suoi accessori, i marinai espongono l'opera, la fatica e industria loro e i mercedanti vi pongono i denari ... per trasportarsi da detto Patrono col suo vascello ... a utile, danno e rischio comune, da riportarsi dove sono i medesimi mercadanti e ripartire l'utile a parte, secondo i loro accordi »<sup>14</sup>.

È un contratto di origine molto antica, diffuso nel bacino del Mediterraneo, e già largamente menzionato nella Tavola amalfitana, nel Consolato del mare ed in alcuni statuti di comunità della Riviera Ligure<sup>15</sup>. Il successo di tale forma societaria è da ricercarsi proprio nella varietà qualitativa degli apporti, ognuno in funzione delle caratteristiche e delle disponibilità dei

---

<sup>14</sup> C. TARGA, *Ponderationi sopra la contrattazione marittima*, Genova 1692, p. 159. Per l'inquadramento del contratto si veda R. ZENO, *Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo*, Milano 1946, pp. 354-362, e M. CHIAUDANO, *Colonna (contratto di)*, in *Nuovissimo Digesto italiano*, III, Torino 1959, pp. 541-543; G. ZANETTI, *La legislazione sarda relativa all'industria corallina e la pesca del corallo in Sardegna*, in « Studi Saresesi », XX (1946), pp. 1-121 e ID., *Una caratteristica branca del diritto marittimo sardo al tempo dei re d'Aragona: la legislazione relativa alla pesca corallina*, in *V Congreso de historia de la Corona de Aragón*, III, Zaragoza 1954, pp. 287-308.

<sup>15</sup> M. CHIAUDANO, *Colonna* cit, p. 542.

singoli, e nella valutazione differenziata che di essi viene fatta in fase di ripartizione di utile o perdite. Come afferma ancora lo stesso Targa,

« la causa poi per la quale il ricavato netto si distribuisca in parti, non è altro se non perché vi intervengono i Marinai, i quali non esponendo che il travaglio e industria, che non son cose materiali, conviene ragugliare in quella forma il predetto ritratto netto, cioè a Colonnisti tante parti ... al Vascello tante, e a Marinari tante, secondo li accordi ».

È ovvio che gli stessi criteri si seguono per la ripartizione dei danni connessi al viaggio<sup>16</sup>.

Sono queste, sostanzialmente, le stesse basi definitorie da cui prende le mosse frate Alberto da Grazzano, il quale, però, mette subito in rilievo che l'elemento determinante di questa società è la « fraternità », che trova la sua pratica esplicazione nella « equità » di distribuzione di guadagni e di perdite. Qualora manchi tale presupposto « chiaro appare che sarà iniqua società e leonina »<sup>17</sup>. Come il leone della favola rifiutò di dividere equamente la preda con i suoi compagni di caccia, così alcuni componenti della colonna tendono a sopraffare gli altri, causando una situazione che nel suo trattato sui contratti societari il Lessio, « famoso e novo Autore » (come lo qualifica frate Alberto che spesso si rifà alla sua opera), definisce « talis Societas fere est leonina, in qua alter sociorum solum habet damnum, alter solum lucrum »<sup>18</sup>.

Riportando tale concetto alla realtà delle società del corallo, frate Alberto commenta in questi termini: « e li poveri compagni, che non sanno o non possono dir la sua ragione, con la povera sua famiglia, si facciano grassi di quel poco resto che gli lassano ... E li poveri marinai fanno come possono, dubitando di peggio, e tacciono ... »<sup>19</sup>.

Le leggi della società fraterna devono andare invece nel senso che il capitalista debba prendere a suo carico le spese del capitale e la relativa assicurazione; allo stesso modo al patrono toccano i danni della barca e ai marinai « la fatica, industria e pericolo di Turchi, perché queste cose sono il loro capitale »<sup>20</sup>.

---

<sup>16</sup> C. TARGA, *Ponderationi* cit., p. 160.

<sup>17</sup> A. GALLETTO, *Caritativi avvertimenti* cit., p. 8.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 10.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 11.

Nel quadro legale così tracciato, si innestano le malizie dei mercanti che, approfittando della loro posizione di forza, cercano di incrementare i guadagni a danno della colonna.

Il primo problema sorge a proposito dell'assicurazione del capitale: esiste una tendenza da parte dei finanziatori ad addossare il premio alla colonna e non a se stessi. A questo primo aspetto di ingiustizia si aggiunge, nella pratica, il fatto che i mercanti assicurano essi stessi il capitale, con la conseguenza, al momento del riparto dell'utile, di incassare anche l'ammontare di un premio mai versato, sottraendolo alla società. È soprattutto iniquo che il mercante favorisca se stesso, addossando l'assicurazione alla colonna, mentre nega il proprio danaro quando si tratta di concorrere ad eventuali perdite, quali il danneggiamento della barca o la prigionia dei marinai. A parere di frate Alberto il comportamento più onesto sarebbe quello di far assicurare il capitale da un terzo, estraneo alla società, e di addossarne il prezzo al mercante: in caso contrario un capitale sempre salvo, che non partecipi agli eventi, positivi o negativi, dell'impresa comune, più che di una società, sembra l'elemento costitutivo di un mutuo e si espone ai rischi a questo connesso della pratica dell'usura<sup>21</sup>.

Le malizie sono anche di altro tipo, collegato alle modalità dei viaggi compiuti in Sardegna e ricadenti a danno dei naviganti. I mercanti, ad esempio, costringono i patroni a lasciare a terra parte dell'attrezzatura della pesca, caricando, in sua vece, merci che si prestino ad essere contrabbandate nell'isola. L'equipaggio non può rifiutarsi e si espone a «prigionie, galera e multa», senza potersi rifare sul mercante, che certo negherà d'aver egli stesso ordito quella trama; a ciò si aggiunga che l'attrezzatura per la pesca lasciata a terra viene imbarcata su un'altra nave, pagando il nolo e l'assicurazione, che vanno a gravare anch'essi sulla colonna<sup>22</sup>.

La posizione di forza del capitalista emerge anche da altri comportamenti fraudolenti che l'autore ricorda come abbastanza comuni. Capita, ad esempio, che il patrono non riceva direttamente denaro, ma una lettera o della mercanzia da appoggiare ad un agente in Sardegna: costui prende tempo per il pagamento, costringendo il patrono a contrarre debiti per le spese necessarie al mantenimento della nave ed a risponderne direttamente, in quanto, al ritorno, il mercante si rifiuterà di imputarle al capitale<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> *Ibidem*, pp. 17-27.

<sup>22</sup> *Ibidem*, p. 28.

<sup>23</sup> *Ibidem*, p. 30.

Lo stesso tipo di logica fraudolenta è alla base dell'obbligo, imposto al patrono, di depositare il corallo e di vendere il «rotame o ricaduto» ad un amico del mercante, il quale tenderà a pagarlo ad un prezzo inferiore a quello di mercato<sup>24</sup>.

Sembra invece più normale, per la prassi retributiva dell'epoca, il tentativo del mercante di lucrare sulle anticipazioni – gli impresti – che si fanno ai marinai che si devono assentare da casa per un lunghissimo periodo: la speculazione può riguardare il saldo in merci invece che in danaro oppure il pagamento in monete diverse, restituibili a tassi di cambio favorevoli al mercante<sup>25</sup>.

Il tentativo di frate Alberto, teoricamente interessante, è di rifiutare, per l'anticipazione fatta ai marinai, la definizione di caparra, o parte di guadagno, per attestarsi sul mutuo, con tutte le garanzie che questo istituto propone al momento della restituzione e con la possibilità di ipotizzare un rapporto diretto, fra mutuante e mutuatario, al di fuori della struttura della colonna. Egli sostiene che «la detta obbligazione di andar alla pesca del corallo non nasce principalmente dal mutuo fatto, ma si bene dal contratto della società ...». La chiarezza di questi rapporti deve essere, a suo parere, salvaguardata dai notai che devono scrivere prima l'obbligazione del marinaio di imbarcarsi e, successivamente, «l'impresto fatto graziosamente con l'obbligo di restituirlo»<sup>26</sup>.

I danni alla colonna possono poi venire anche da parte dei patroni e dei marinai. Questi ultimi sono responsabili delle perdite causate dalla loro mancata partecipazione all'impresa, dopo essersi impegnati ed aver riscosso l'«impresto»: in caso di impedimento alla partenza essi hanno l'obbligo di dare un avviso preventivo che consenta una congrua sostituzione<sup>27</sup>. Dei patroni si censura l'abitudine di navigare di notte per fini di contrabbando e di costringere di giorno l'equipaggio alla pesca: aumentano così i pericoli personali e scema la produttività con grave pregiudizio per i guadagni della colonna<sup>28</sup>. Capita anche che gli stessi patroni, per risparmiare la propria barca e le attrezzature, decidano di non farla rientrare in Liguria, lasciandola in Sardegna a svernare. Questo comportamento costringe la società a sobbar-

---

<sup>24</sup> *Ibidem*, p. 31.

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 33.

<sup>26</sup> *Ibidem*, pp. 33-46.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 61.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 58.

carsi le spese di nolo e di assicurazione per il trasporto del corallo e, secondo frate Alberto, è assurdo che tali spese vengano imputate alla colonna, dovendo invece essere sopportate direttamente dal patrono<sup>29</sup>.

Un'altra ipotesi è quella del corallo rimpatriato con altra nave e con ulteriori spese, al fine di caricare merci e passeggeri che forniscono un altro introito per il nolo che pagano: resta inteso che non può essere solo il patrono a beneficiare di tale maggiore guadagno che, detratte le spese, deve essere accreditato a tutta la colonna<sup>30</sup>.

Questo il quadro delineato da frate Alberto da Grazzano nel suo trattato: nelle conclusioni egli invita i partecipanti alla società ad attenersi ai comportamenti da lui suggeriti, se vogliono vivere da buoni cristiani e non rischiare peccati mortali<sup>31</sup>.

Come si è detto, il trattato soffre di una certa scolastica dottrinarità, con citazioni di autori ed opere di più comune circolazione, e svela i limiti culturali dell'autore. La stessa forma, spesso enfatica, e la ripetizione degli argomenti, sono anch'essi la spia di una formazione finalizzata a raggiungere il lettore attraverso le corde dell'emozione piuttosto che a convincerlo con la serrata consequenzialità delle argomentazioni. Anche questo aspetto, però, può essere significativo se collegato all'autore ed all'ordine francescano di cui fa parte: in un periodo in cui, proprio a Genova, i rappresentanti di altri ordini religiosi, come teatini e barnabiti, disquisiscono sulla liceità dei cambi e sui rischi di usura connessi alle grandi operazioni finanziarie, un francescano dimostra ancora una volta il radicamento profondo dell'ordine in una realtà sociale diversa: la sensibilità dimostrata per le ragioni dei contraenti più deboli delle società per la pesca del corallo mi sembra infatti che ben si colleghi ad una tradizione che, solo poco più di un secolo prima, ha avuto nell'istituzione dei Monti di Pietà le sue più efficaci realizzazioni pratiche.

In conclusione, i limiti culturali e le ridondanze formali, prima rilevati, se riducono la portata scientifica e letteraria del trattato di fra' Alberto da Grazzano, non mi pare che ne diminuiscano l'importanza documentaria ai fini della conoscenza di altri aspetti, forse meno noti, dei rapporti giuridici e delle realtà economiche e sociali collegate alla pesca del corallo.

---

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> *Ibidem*, p. 79.



## *La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza*

La ristampa o la edizione del testo di un antico statuto comunale è un'operazione commendevole sotto molteplici profili. Da un lato il rilievo generale nel campo della scienza storica, per la gran messe di informazioni utili per lo studioso di diritto, di economia, di religione, delle stratificazioni sociali, della lingua, della toponomastica civile e religiosa, dell'alimentazione, dell'architettura urbana, delle coltivazioni e tecniche agricole, delle attività industriali e artigianali e così via. Da un altro punto di vista lo statuto si pone come testimonianza, fra le più dirette e vivaci, della storia di una collettività, cittadina o rurale, capace, attraverso i riferimenti in esso contenuti, di riportare alla memoria dei singoli ricordi e suggestioni legati alla tradizione personale, familiare o della comunità a cui appartengono. C'è poi un terzo profilo di importanza, che è legato alla conoscenza delle vicende del nostro passato, per la quale la pubblicazione di uno statuto riesce a dare un contributo senza dubbio più originale ed incisivo di qualunque altra fonte storica.

Dobbiamo quindi essere grati al notaio Paolo Pedrazzoli che ha concepito il disegno, e lo ha portato a termine, di ripubblicare gli antichi statuti di Novara risalenti al 1460 ed al governo di Francesco Sforza. Si tratta di un ricco ed elegante volume che al testo ristampato dell'edizione statutaria, curata dal Sesalli nel 1583, accosta una traduzione curata dalla Dottoressa Barbè e fa precedere il tutto da una introduzione storica, opera dello stesso Pedrazzoli.

L'introduzione storica, articolata in sei capitoli, ripercorre gli avvenimenti istituzionali e normativi più rilevanti della storia novarese, partendo dalle origini del comune fino alla dominazione sforzesca ed alla costituzione del Consiglio Nobile nel 1450.

Prendendo spunto e facendo ovviamente riferimento alle vicende statutarie novaresi, mi permetterò di svolgere alcune considerazioni sull'ori-

---

\* Pubbl. in « Bollettino Storico per la provincia di Novara », LXXXV (1994), pp. 427-438. Discorso letto il 19 ottobre 1993, in Novara, in occasione della presentazione del volume di P. PEDRAZZOLI, *Statuta Civitatis Novariae*. « *Gli statuti di Francesco Sforza* » (Commento e traduzione), Traduzione a cura di C. BARBÈ, Novara 1993.

gine e sulla natura degli statuti e sulle ragioni del loro interesse anche per chi non sia specificamente uno storico del diritto, ed inizierò ricordando una legge del 1990. Se la riflessione sul passato può essere, sempre e comunque, un utile esercizio per chi svolga pubbliche funzioni e per i semplici cittadini, esistono momenti in cui essa può rivelarsi particolarmente feconda. È recentissima l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 sulla riforma degli ordinamenti delle autonomie locali, ed è molto animato il dibattito tra gli esperti per determinare i reali contenuti di operatività del nuovo sistema. Le comunità debbono darsi uno 'statuto', al pari di quanto ognuna di esse faceva nel lontano Medioevo.

Il fenomeno statutario medievale ha operato in molteplici assetti politico-sociali e propone, quindi, esperienze differenziate entro cui può essere valutato e confrontato. Comuni grandi e piccoli, signorie, monarchie: il Piemonte sabauda, la Lombardia viscontea, la Sicilia sveva ed aragonese, la Toscana dei grandi comuni, la repubblica di Genova, sono esempi di un continuo processo di confronto e di conflitto tra le tendenze omogenizzatrici delle autorità centrali, siano esse re, signori o comuni dominanti, e le strenue e non di rado vittoriose resistenze degli enti periferici.

La vastità del materiale statutario ha creato una fitta rete di riferimenti che ha consentito di pensare gli statuti non soltanto come ad un materiale tecnico-specialistico ma piuttosto come ad una realtà riflessa della vita di relazioni intersoggettive in cui i cittadini operano. La legislazione locale è quella che maggiormente ha permesso nel passato di recepire istanze, anche le più particolari, emergenti all'interno delle singole comunità, e di armonizzarle in un sistema sempre perfettibile ed in movimento: questo costante contatto con le esigenze reali è forse l'insegnamento che gli antichi statuti possono proporre ai nuovi legislatori.

I comuni attuali sono enti territoriali dotati di una certa autonomia e di funzioni proprie in diversi campi. L'accostamento al comune medievale è solo indiretto, nella denominazione ed in alcune funzioni, in quanto quello attuale è certo figlio dell'evoluzione del così detto 'stato moderno' o, forse meglio, del modello di organizzazione territoriale periferica voluta dai legislatori napoleonici.

Allora come adesso o come già nel mondo greco e romano, ci troviamo di fronte ad un ente giuspubblicistico a base territoriale caratterizzato dall'autogoverno degli abitanti di quel territorio secondo margini di autonomia di diverso contenuto, valore, ampiezza e natura. Quando il margine di

autonomia è assoluto si ha piena sovranità e, quindi, la vera e propria città-stato (come nella Grecia antica o nell'Italia preromana). Quando l'autonomia, pur molto ampia in senso amministrativo, non si esplica nel settore giurisdizionale, legislativo e coercitivo si ha un ente amministrativo del tipo del municipio romano, delle università dell'Italia meridionale o del comune odierno. Quando, invece, si hanno contemporaneamente le due cose, cioè un'autonomia di tale ampiezza di attribuzioni giurisdizionali, legislative, finanziarie e amministrative, da ridurre la potestà dello stato sovrano sull'ente territoriale ad una sovranità più che altro nominale, ma non appunto la vera sovranità, si ha un tipo di comune 'politico', che è la forma di autonomia locale che caratterizza la storia di una buona parte dell'Italia centro-settentrionale tra l'undicesimo ed il quindicesimo secolo<sup>1</sup>.

È difficile, o forse impossibile allo stato attuale delle conoscenze, costruire modelli 'totalizzanti' che includano la varietà di esperienze che hanno caratterizzato il fenomeno comunale medievale. C'è però un riferimento politico fondamentale che è costituito dalla crisi del potere pubblico in Italia agli inizi del X secolo e la situazione di sostanziale anarchia del *regnum Italiae*. Tra vescovi e visconti, che tendono ad occupare spazi politici non più gestiti a livello di potere centrale, cresce un ceto dirigente cittadino, feudale o mercantile, che si inserisce, con crescenti potenzialità economiche, a fianco dei tradizionali poteri laici ed ecclesiastici<sup>2</sup>.

Da questo punto di vista Novara può definirsi un importante laboratorio di elaborazione di una autonoma struttura cittadina, in quanto in capo al vescovo si organizza la giurisdizione, un mercato, la difesa delle mura ed una egemonia tendenziale nei confronti del contado<sup>3</sup>.

Nel secolo XI, i cives danno vita al fenomeno comunale, che si formalizza in una istituzione, quella dei 'consoli', in tutta l'area comunale dell'Italia centro-settentrionale: la sua caratteristica, rispetto ad organizzazioni cittadine preesistenti, è quella di rappresentare politicamente e stabilmente l'intera comunità. Il comune dei consoli propone, in una situazione economica e sociale ben diversa rispetto al passato, una necessaria flessibilità istitu-

---

<sup>1</sup> Si veda, anche per la ricca appendice bibliografica, A.I. PINI, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO, IV, Torino 1981, pp. 451-487.

<sup>2</sup> G. CASSANDRO, voce *Comune*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. ROSSETTI, Bologna 1977 (rist. da *Novissimo Digesto Italiano*, III), p. 160.

<sup>3</sup> P. PEDRAZZOLI, *Statuta Civitatis Novariae* cit., cap. I.

zionale, che gli consente di convivere con la persistenza di funzioni pubbliche esercitate nella città da poteri ecclesiastici o comitali.

In tale contesto socio-politico il fenomeno statutario è uno dei frutti più significativi del comune medievale che, attraverso esso, già nel XII secolo, formalizza i propri spazi di autodeterminazione: nella pace di Costanza del 1183, nella quale si ha la prima formale investitura di un console novarese<sup>4</sup>, la concessione imperiale all'uso delle consuetudini locali spinge dapprima alla messa per iscritto delle stesse e, in seguito, alla formazione di corpi normativi più ampi che, oltre alle suddette consuetudini, raccogliessero anche le altre fonti giuridiche più significative all'interno della città, come i *brevia* dei magistrati e le deliberazioni dell'assemblea comunale.

L'impressione è che anche gli statuti novaresi del XIII secolo, ripropongano le caratteristiche delle prime compilazioni presenti in altri comuni: da una parte un processo di formazione alluvionale, in un contesto di norme di diversa provenienza e validità, con lo scopo di affidare alla scrittura la funzione di fotografare assetti di potere troppo mutevoli e consegnare alla collettività cittadina una maggiore certezza del diritto; da un altro lato, muta il rapporto con i giuristi professionali e si passa dalla diffidenza alla collaborazione: se pure gli statuti si cautelino imponendo divieti di interpretazione delle norme e fissando rigide gerarchie di applicazione delle stesse, limitando di molto l'utilizzazione degli strumenti di ermeneutica giuridica e dei più raffinati testi di diritto romano, i dottori di legge diventano un indispensabile supporto tecnico quando si tratti di dare alla confusa legislazione statutaria un più organico e sistematico assetto. Anche a Novara, nel 1277, la presenza e l'opera di Dorato di Camodeia, *professor legum*, si inquadra in questa fase di prima sistemazione del materiale statutario<sup>5</sup>.

I giuristi, formati sui testi di diritto romano, trovano in un passo del Digesto (D. I, 1, 9) una *auctoritas* che giustifica l'esistenza e la vigenza di un diritto diverso da quello comune imperiale: «Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim commune omnium hominum iure utuntur».

Nell'ambito di un sistema giuridico che armonizza universale e particolare, emergono le peculiarità che contraddistinguono lo statuto: è diritto

---

<sup>4</sup> *Ibidem*, cap. I.

<sup>5</sup> *Ibidem*, cap. II.

proprio, cioè fonte che proviene dall'autonoma capacità di autoregolamentazione di un *populus*, e che sancisce l'esercizio dell'autorità politica, della giustizia e dell'amministrazione all'interno del comune, mentre, verso l'esterno, delimita gli spazi territoriali della sua sfera di competenza<sup>6</sup>.

Il fenomeno dell'autonomia e della sua formalizzazione normativa assume presto dimensioni quantitative sempre più estese, esprimendo spesso timori e chiusure di gruppi di potere che, attraverso lo strumento statutario, intendono dare segnali ben precisi a conferma dei propri spazi di autoregolamentazione. È certo lecito che organizzazioni politiche e territoriali minori, come *villae* e *castra*, si diano norme nell'ambito ristretto della propria sovranità, ed anche all'interno della città sono ammessi statuti per tutti i *collegia licita*: i limiti sono quelli soliti del non contrasto con il diritto divino, naturale e comune, a cui si aggiunge, ma non è certo il meno importante in concreto, l'obbligo di non andar contro le norme cittadine. Ancora una volta Novara si mostra in linea con questa evoluzione e le sue organizzazioni economiche, i paratici, si danno anch'essi norme di autogoverno<sup>7</sup>.

Dal quadro fin qui tracciato sono emersi una serie di elementi caratterizzanti il fenomeno statutario: il contesto politico comunale in cui esso nasce ed opera; la sua diffusione all'interno della stessa città a regolamentare espressioni associative più limitate, come corporazioni, famiglie, confraternite etc.; lo sviluppo del modello statutario sul territorio, in organismi spesso di piccole dimensioni. I meccanismi di revisione periodica, attraverso commissioni di 'statutari', completano un quadro operativo che rimane sostanzialmente invariato, come procedimento tecnico, nei periodi successivi.

Diverso è il discorso da fare sui contenuti, la cui variabilità diventa quasi proverbiale, ma è la parte relativa all'organizzazione politica quella più esposta alle mutevolezze contingenti derivate dai contrasti di potere e quindi maggiormente passibile di cambiamento. Le situazioni di variabilità, che finiscono per coinvolgere nella voce pubblica l'intero statuto, toccano con molta misura le parti più cospicue di esso, come quelle relative al sistema contrattuale, al processo o al diritto penale: alle nuove esigenze economiche e commerciali ci si adegua progressivamente, senza radicali sconvolgimenti.

---

<sup>6</sup> V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento*, Atti del Convegno Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/I, 1989), p. 84.

<sup>7</sup> P. PEDRAZZOLI, *Statuta Civitatis Novariae* cit., cap. III.

Questo sistema di produzione normativa, con periodiche verifiche e revisioni, sopravvive sostanzialmente anche nell'Età moderna.

Gli statuti superstiti sono alcune migliaia, molto diseguali fra loro, comprendendo brevissimi statuti rurali e monumentali statuti cittadini fra il XII ed il XVIII secolo. Come è stato giustamente affermato,

« con i suoi molti limiti la legislazione cittadina dell'età comunale, nel suo concreto ed effettivo operare, viene così ad assumere il carattere di una fonte del diritto articolata e corposa, espressione efficace e matura di un sistema politico e di un organismo territoriale affatto peculiare; difesa perciò da interferenze e distorsioni da una teoria dell'interpretazione rigida e severa; e nel contempo suscettibile di arricchimenti e integrazioni, in un progressivo adeguarsi ad esigenze nuove, 'senza radicali sconvolgimenti'; capace di mantenersi e di avere lunghissima durata per molto tempo ancora dopo il tramonto delle libertà comunali »<sup>8</sup>.

Da un esame dei testi statutari medievali un primo elemento formale che colpisce è la grande differenza esistente, quanto ad organizzazione interna, tra i diversi comuni: si passa dai pochi capitoli dello statuto rurale ai sei libri in cui è diviso lo statuto novarese. Nei comuni più piccoli e di minor tradizione la regola è l'indivisione dello statuto: le eccezioni riguardano, appunto, comuni grandi o di antica tradizione autonomistica, come Novara. La non sistematicità rimanda certo ad un processo di formazione alluvionale della maggior parte di questi testi non corretta, come altrove, dall'opera degli statutari.

Un altro risvolto di questo stesso problema è quello delle lacune di regolamentazione: in realtà la completezza non è richiesta nei testi statutari, nella consapevolezza di poter attingere, in caso di necessità, ad altre fonti che possono, in via successiva, essere la consuetudine non scritta, il diritto della dominante o, in ultima analisi, il diritto romano.

Per quanto riguarda l'organizzazione politico-amministrativa la magistratura più importante è quella del podestà, regolamentata in maniera analitica negli statuti dei comuni maggiori, mentre in quelli minori ci si limita ad una o due norme regolatrici soprattutto della competenza civile e penale. Sullo stesso livello di attenzione normativa sono i Consigli, soprattutto relativamente alle procedure di elezione e di partecipazione all'organo assembleare. L'amministrazione comunale si completa solitamente con altri *officiales*, con

---

<sup>8</sup> G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderni, 30), p. 20.

compiti specifici di polizia campestre, di polizia sanitaria, di estimo, mentre una presenza sempre più importante acquistano i notai. Un modello organizzativo diffuso, funzionale ed ormai stabilizzato, del quale gli statuti novaresi sono una precisa testimonianza<sup>9</sup>.

Dove il solco tra statuti di piccoli e grandi comuni si fa evidente è in alcuni settori tradizionali del diritto civile, come famiglia, successioni, proprietà ed obbligazioni. In campo di diritto familiare si evidenziano la figura della donna – e l'istituto della dote –, e quella del minore come meritevoli di particolare attenzione e tutela.

Poche e scarse norme su successioni ed obbligazioni, soprattutto carenti per gli aspetti commerciali: i rapporti di dominio sono soprattutto regolamentati in relazione alla difesa del fondo dalle turbative altrui: se ne preserva l'integrità da scoli di acque e scavi; se ne tutelano le pertinenze come alberi, frutti, erba. Scarne, generalmente, le prescrizioni sul processo civile e sugli appelli.

Qualche considerazione va ancora fatta relativamente alla evoluzione della normativa statutaria con l'avvento delle signorie prima e degli stati regionali successivamente. È in questa vicenda, peraltro che si situano gli statuti sforzerschi di Novara del 1460, ora ristampati.

La storiografia giuridica e politica ha prestato, in questi ultimi anni, una notevole attenzione alle istituzioni, e quindi anche alla normativa, degli stati italiani dei secoli XV e XVI. Inseriti nella più vasta problematica della formazione degli stati moderni, gli assetti istituzionali italiani, a cavallo tra il XV ed il XVI, hanno offerto agli storici vasta materia di discussione, basata sulla ricerca di elementi politici e giuridici che abbiano contribuito alla creazione di organismi statuali tendenzialmente assoluti. Una reviviscenza di studi ha riguardato proprio lo stato visconteo per il quale ai classici lavori di Cognasso e Barni si sono aggiunti altri importanti contributi<sup>10</sup>.

Sembra fenomeno comune, negli stati regionali, a parere di Chittolini, un ridimensionamento dell'importanza degli statuti cittadini,

« quando cioè, da un lato, sopra la legislazione si affermò la nuova legge del principe e, dall'altro lato, la potestas statuendi delle città suddite fu limitata, mentre lo statuto stes-

---

<sup>9</sup> P. PEDRAZZOLI, *Statuta Civitatis Novariae* cit., cap. III.

<sup>10</sup> Si veda G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane* cit., pp. 22-23.

so veniva riformato e disciplinato entro i nuovi ordinamenti »<sup>11</sup>. E lo stesso autore sostiene che « si è notato come si affermassero precocemente, già nel corso del Trecento, alcuni principi di carattere generale, destinati a rimanere poi validi: la necessità dell'approvazione da parte del principe stesso, perché statuti e normazioni fossero validi; il controllo del principe esercitato sulle revisioni statutarie e sulle nuove riformazioni; la preminenza, in particolare, della legislazione principesca in caso di contrasto »<sup>12</sup>.

Se c'è stato certamente un ridimensionamento dello statuto, soprattutto nella sua valenza politica e di autonoma sovranità, la nascita dello stato regionale non ne ha sancito il tramonto o la fine. Da una parte i principi non sempre hanno avuto la forza o la capacità di addivenire a legislazioni organiche o esaustive<sup>13</sup>; dall'altra lo statuto riesce a sopravvivere ponendosi come testimonianza della tradizione giuridica della comunità, soprattutto nelle materie relative ai rapporti intersoggettivi di diritto familiare, successorio e nei contratti agrari. Come è stato detto, in questi campi

« gli interventi sovrani erano alquanto cauti e sporadici: ma non di rado parziali e non sistematici risultavano anche nella delicata materia dell'amministrazione della giustizia, a fronte di una pratica giudiziaria locale refrattaria a interferenze e mutamenti; o in questioni di tasse, dazi, mercati, o, soprattutto, di rapporti col contado, sul quale lo statuto cittadino nella Padania pare conservare (o recuperare verso la metà del Quattrocento) gran parte dell'antica efficacia »<sup>14</sup>.

Di questo radicamento nella realtà locale lo statuto di Novara è certo un esempio tra i più probanti. La divisione del testo in libri ha avuto soprattutto un compito di riordinamento sistematico, che rendesse le norme più accessibili, ma non ha operato a livello di unificazione formale e di rielaborazione testuale delle stesse. Lo statuto conserva, quindi, il suo carattere di formazione alluvionale e progressiva, affiancando ai testi più recenti altri antichi e talvolta desueti. Non bisogna poi pensare che le operazioni di sistemazione siano tecnicamente ineccepibili, in quanto commistioni ed accostamenti tradizionali fanno spesso premio sulle più precise esigenze di tecnica normativa.

I primi due libri, che contengono la regolamentazione degli organi supremi cittadini e di tutte le magistrature minori, finiscono per essere un ricco zibaldone che spazia dalla regolamentazione delle attività cittadine, con

---

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 21.

<sup>12</sup> *Ibidem*, p. 22.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 27.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 30.



norme di polizia economica e minuziose prescrizioni per la delicata attività dei notai; al controllo del flusso degli stranieri ed alle loro prerogative; a norme di polizia urbana e igiene, per finire ai rapporti con comunità viciniori. Diritto processuale civile, di famiglia, diritti reali e norme commerciali compongono un esteso quadro di riferimenti ad istituti che si potrebbero definire classici, nella tradizione romanistica dell'Università di Bologna. Anche in questo quadro, però, le esigenze di una società viva, che tali norme deve applicare, hanno modo egualmente di emergere: ad esempio sono analiticamente regolamentati i rapporti agricoli, tra padroni e contadini, soprattutto per le coltivazioni di maggior rilievo economico.

L'aderenza degli statuti alla società ed alla vita civile si coglie ancora meglio negli ultimi libri relativi ai malefici, agli approvvigionamenti, alle strade e fossati, alle acque. I delitti tradizionali, come l'omicidio, la bestemmia, le percosse, la rapina, l'ingiuria ed altri, sono calati e commisti in un contesto attento alle peculiarità locali: un esempio è dato dall'aggravamento delle pene per reati commessi « nel palazzo del broletto del comune, nella casa del podestà e dall'inizio del portico del comune di Novara fino alla porta maggiore di Sant'Ambrogio e dal pozzo della piazza dei Gorizi fino al pozzo forteto » [corr., fortengo]<sup>15</sup>. La stessa cura ed importanza assumono le norme sanzionatorie di comportamenti lesivi della salute pubblica, dell'igiene e delle immissioni nocive. La parte più caratteristica è peraltro quella relativa alla minuziosa normativa regolamentante il regime delle « rogge, acque, ponti, strade », con la menzione dei singoli corsi d'acqua e delle località interessate. Un problema fondamentale per l'economia e la vita associata novarese che ha avuto, ancora nell'Ottocento un grande interprete nel giurista novarese Giacomo Giovanetti, al quale, nel 1990 ad Orta San Giulio è stato dedicato un convegno commemorativo. Proprio in quella circostanza Carlo Montanari ha ricordato il commentario che lo stesso giurista ha dedicato, nel 1830, agli statuti di Novara, giustamente ritenuto un classico della storiografia statutaria<sup>16</sup>. Una storia, quindi, quella degli statuti di Novara che non è mai stata dimenticata e che oggi, con questa iniziativa editoriale, viene opportunamente riproposta.

---

<sup>15</sup> P. PEDRAZZOLI, *Statuta Civitatis Novariae* cit.,

<sup>16</sup> Si veda, in proposito, A. LUPANO, *Comunicazione*, in « Rivista di Storia del diritto italiano », LXIII, 1990, p. 495.

Ho iniziato ricordando come proprio recentemente una legge sia tornata a parlare di statuti per i comuni italiani. L'innovazione legislativa, se ben gestita, potrebbe essere importante per il futuro delle nostre comunità e segnare una nuova e diversa fase di rapporti tra il cittadino e le istituzioni, ma anch'essa, come ho già detto e se mi si passa il gergo teatrale, è la replica di un classico: i rapporti tra lo stato e gli enti periferici, o, per dirla in altri termini, le scelte tra centralismo ed autonomia, sono una costante nella storia delle istituzioni politiche fin dall'antichità, ed hanno rappresentato un nodo dalla cui corretta soluzione sono non di rado dipese le sorti dei vari ordinamenti. Gli enti locali dovranno darsi una propria autonoma regolamentazione che, pur inserita nel quadro nazionale di riferimento normativo, dovrà tener conto delle peculiarità che ogni comunità, piccola o grande che essa sia, riesce sempre ad esprimere.

Se mi è concesso vorrei terminare con una citazione di un giurista medievale che dà una significativa definizione dello statuto che, a suo parere è nato per difendere e proteggere lo *statum publicum* cioè il modo di essere, le specificità di una comunità<sup>17</sup>. La salvaguardia del proprio patrimonio di tradizioni economiche, culturali, civiche diventa, quindi, diritto e dovere del cittadino. In un mondo pur così frazionato politicamente, come quello medievale, si trattava di un messaggio di libertà e di autodeterminazione, non certo di separazione o di faziosità.

La lettura di uno statuto del passato, a ben vedere, può essere, ancora oggi, una grande lezione di civiltà e di tolleranza: l'auspicio è che anche il futuro rispecchi questi medesimi valori.

---

<sup>17</sup> V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni* cit., p. 86.

## *Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese*

La pubblicazione dei primi due volumi di *Fonti e studi per la storia dell'Università di Genova* consente di proporre alcune riflessioni sulle origini e sullo sviluppo dell'Ateneo ligure.

La storiografia tradizionale ha vissuto una lunga stagione di equivoci e di fraintendimenti, ai quali, solo adesso, si cerca di proporre il rimedio di un riferimento più sicuro alle fonti e di una riflessione più concreta e meditata<sup>1</sup>.

Le domande, a cui cercherò di dare una risposta, allo stato delle nostre conoscenze, sono quale sia stata l'evoluzione dell'istituzione universitaria in Liguria e quale sia l'eredità che questo passato ci ha consegnato.

Anche se con un certo schematismo, credo che sia possibile dividere questa vicenda in tre periodi: il primo relativo ad una istituzione universitaria gesuitica che, dalle origini seicentesche, sopravvive sostanzialmente immutata fino alla riforma francese del 1803; il secondo periodo è quello napoleonico e piemontese; il terzo che attiene, infine, alle vicende dell'Italia unificata.

La pubblicazione del volume *L'Archivio storico dell'Università di Genova*, curato da Rodolfo Savelli, ha posto alcune basi sicure relativamente alla data di fondazione dell'Ateneo genovese<sup>2</sup>. Il primo risultato ottenuto è la esclusione della nascita di una istituzione universitaria in Liguria alla fine del Medioevo: al di là della circostanza che la sua esistenza certo non sarebbe

---

\* Pubbl. in « Annuario dell'Università di Genova », Genova 1995, pp. 5-11. Prolusione in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 1994/95 del Polo Universitario Imperiese (Imperia 29 novembre 1994).

<sup>1</sup> L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova. Parte prima. Fino al 1773*, Genova 1861; L. ISNARDI - E. CELESIA, *Storia della Università di Genova continuata fino a' di nostri. Parte seconda*, Genova 1867; A. LATTES, *Per la storia dell'Università di Genova. L'Università e le sue vicende fino al 1860*, Genova 1923; *L'Università e gli istituti superiori d'istruzione di Genova*, Kussnacht al Rigi, s.d.

<sup>2</sup> *L'Archivio storico dell'Università di Genova*, a cura di R. SAVELLI, Genova 1993 (Fonti e studi per la storia dell'Università di Genova, 1, e « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIII).

sfuggita alla consapevolezza ed alla registrazione della storiografia sulle accademie, anche a livello locale non restano tracce di funzionamento di una istituzione di questo tipo. Occorre abbandonare, quindi, l'idea, elaborata nel primo Ottocento a difesa delle prerogative dell'Università di Genova messe in discussione dalle autorità sabaude, che si tratti di una istituzione tardomedievale, nata nel 1471 da una bolla di Sisto IV, il savonese Francesco Della Rovere.

L'ulteriore documentazione presentata nel volume apre, peraltro, nuove prospettive sempre in relazione al momento di nascita di una Università a Genova.

Il punto di partenza, come afferma Savelli, perché si abbia una Università è la circostanza di avere «contestualmente, riuniti in un'istituzione, studenti, docenti ed un'autorità che concede le lauree»<sup>3</sup>. Per Genova tali condizioni non sono presenti nei secoli XV e XVI, quando non esistono né corsi continuativi, né docenti regolari; sussistono invece dal XVII secolo quando, oltre ai Collegi professionali, anche i Gesuiti, che possono contare su una struttura didattica completa, ottengono ufficialmente la possibilità di conferire lauree in teologia. Gli anni intorno al 1670 sono ritenuti fondamentali in questo processo: infatti nel 1670 prende avvio «quella che si può definire una compiuta università gesuitica»<sup>4</sup>, e questa circostanza si pone in relazione al fatto che, nel 1669, vengano assegnati ai Gesuiti i proventi delle cattedre volute nelle sue ultime volontà dal nobile Ansaldo Grimaldi nel 1536. Queste cattedre, come è stato detto, «solo nel 1669 cominciarono a funzionare, unite alle altre dei Gesuiti: fu anzi grazie a quest'assorbimento che il loro Collegio assunse il nome di università»<sup>5</sup>. Il processo appare compiuto e lo stesso Generale della Compagnia di Gesù chiama i Grimaldi «cofondatori di detta università». La memoria dell'ultimo atto del processo che sancisce la nascita dell'Ateneo gesuitico di Genova è affidata ad una lapide che ancora si legge all'interno dell'atrio del palazzo universitario di via Balbi:

«Deo Optimo Maximo - Illustrissimis Dominis Seniori olim Ansaldo constituenti  
pientissimo - eiusque ereditibus Grimaldi de - suo iure benevolentissime concedentibus  
ob - cumulatam hanc studiorum universitatem iuris canonici iuris - civilis philosophiae

---

<sup>3</sup> R. SAVELLI, *Dai Collegi all'Università*, in *L'Archivio storico* cit., p. XVIII.

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. XXVII.

<sup>5</sup> S. ROTTA, *Della favolosa antichità dell'Università di Genova*, *Ibidem*, p. LIII.

moralis et mathesis facultatibus - CCC. argenteorum numorum annuo reddito liberali munificentia adiuncto - confundatoribus de literaria republica optime meritis Patres societatis - Iesu in grati animi tesseram monumentum hoc posuerunt - anno MDCLXX mense martii die XX »<sup>6</sup>.

Non esiste, quindi, “la favolosa antichità dell’Università di Genova”, ma, seppure la persistenza delle prerogative dei Collegi professionali consenta solo il conferimento delle lauree in teologia, dopo il 1670 e fino all’inizio dell’Ottocento l’istituzione è funzionante.

Questo dato di fatto richiama due osservazioni, una di carattere generale ed una, più specifica relativa a Genova ed all’ambiente ligure. Sotto il primo profilo l’esame di istituzioni simili a quella genovese, non solo in Italia, fa rilevare che modesti risultati didattici e scientifici, sono dati comuni ad esperienze accademiche di città non centrali nella elaborazione della cultura dei secoli dell’Età moderna. Questa è la realtà dell’Università gesuitica, costituitasi a Genova dal 1670, ma è necessario chiedersi che cosa abbia significato, nella situazione ligure, la mancanza di una istituzione completa ed articolata di cultura superiore nei secoli dell’Età moderna.

Ha sicuramente significato, in negativo, la carenza di tradizione scientifica accademica, anche in senso materiale di biblioteche e laboratori specializzati, e, correlativamente, una distanza, in alcuni settori molto consistente, dalle esperienze tecniche più avanzate e dalle elaborazioni dottrinali corrispondenti. La produzione scientifica è limitata all’iniziativa dei singoli privati, in assenza di una politica culturale ispirata e protetta dallo stato, anche se si annoverano figure importanti, come quella del fisico Giovanni Battista Baliano (1582-1666), corrispondente di Galileo<sup>7</sup>.

Paradossalmente, però, è una debolezza che, in tempi lunghi, produrrà effetti positivi: infatti, un’altra conseguenza di questo clima culturale è la pubblicazione di opere attente alla pratica, cioè alla concreta valorizzazione delle risorse ambientali ed alle attività economiche esercitate nel territorio della repubblica, soprattutto la navigazione, il commercio ed alcune manifatture specializzate. Questo profilo di attenzione alla pratica ed alle peculiarità locali fa emergere, nel settore giuridico, grandi avvocati e trattatisti di diritto commerciale e marittimo, come Bartolomeo Bosco e Giuseppe Casa-

---

<sup>6</sup> A. LATTES, *Per la storia dell’Università* cit., p. 18.

<sup>7</sup> S. DOLDI, *Alle origini della scienza in Liguria*, Genova 1990, pp. 120-124.

regi, e, in campo economico, divulgatori come Gian Domenico Peri, autore di un famoso trattato sul 'Negotiante'. Non si tratta di accademici, come ho detto, ma di Autori che propongono una linea scientifica che, come vedremo, risulterà, nel XIX secolo, in un periodo difficile per l'Ateneo genovese, uno dei fronti di difesa dell'autonomia dell'istituzione.

Un primo reale abbozzo di strutture accademiche statuali si ha solo nel 1773, subito dopo la cacciata dei Gesuiti, con un aumento di considerazione verso discipline come la medicina, le scienze naturali, la chimica e la matematica: emergono maestri qualificati come l'ingegnere militare Francesco Pezzi, traduttore e continuatore di Eulero; il medico e chimico Cesare Canefri, e il naturalista Guglielmo Batt, fondatore dell'Orto botanico.

Soltanto con il Regolamento del 1803 e la soppressione dei Collegi professionali, che fino ad allora hanno conservato il privilegio di conferire le lauree, si giunge ad una istituzione universitaria completa. Alle quattro Facoltà di Filosofia, Giurisprudenza, Medicina e Teologia si aggiungono un corso di Ginnasio ed uno di Commercio e cambi. Una ulteriore specificazione si ha con la legge del 4 luglio 1805, che prevede le scuole di diritto, farmacia, lingua e letteratura, medicina, scienze commerciali e scienze fisiche e matematiche. Inserita poi, nel 1810, come Accademia nel sistema di istruzione francese, l'Ateneo ligure ritrova la sua individualità con il Congresso di Vienna che impone al sovrano piemontese Vittorio Emanuele I di mantenere l'Università di Genova con gli stessi privilegi di quella di Torino.

In realtà l'Ateneo genovese, all'interno dello stato sabaudo, viene progressivamente declassato a favore della capitale: difficoltà finanziarie e periodi di chiusura, collegati a moti studenteschi, trovano uno sbocco finale nella legislazione che, nel 1862, divide gli Atenei italiani in due categorie, e declassa Genova nella seconda.

La reazione locale questa volta scatta proponendo un modello di sviluppo universitario che produrrà i suoi frutti più importanti. Sotto la spinta del Rettore Cesare Cabella viene promosso, nel 1877, un Consorzio, patrocinato da comune e provincia, che cerca e trova localmente le risorse finanziarie per il rilancio dell'Ateneo: si potenziano le strutture didattiche e scientifiche e si stimolano, anche finanziariamente, gli ingegni più vivaci ad impegnarsi nella vita universitaria.

L'adeguamento al rango delle maggiori Università viene ottenuto con una legge del 1885, ma il modello di autogestione non viene dismesso: esso ha già prodotto, nel 1870, la gloriosa Scuola Superiore Navale e dà vita, nel

1884, ad una nuova istituzione, la Scuola Superiore d'applicazione di studi commerciali, la cui vicenda è stata oggetto di un altro volume della stessa collana di *Fonti e studi per la storia dell'Università di Genova*<sup>8</sup>. Ancora una volta Comune, Provincia e Camera di Commercio uniscono gli sforzi e dotano la città di un organismo atto a rilanciare la antica vocazione mercantile di Genova: attraverso l'utilizzazione di più moderni e raffinati strumenti tecnici e scientifici, si pone mano alla preparazione di operatori capaci di proporsi ed imporsi, con strumenti adeguati, sui mercati internazionali.

Nel secolo XIX, quindi, ad un primo periodo di resistenza politica e di costruzione scientifica di una dimensione autonoma, segue un secondo momento di definitiva affermazione all'interno della nuova forma statutale unitaria.

Ai primi Rettori, letterati e giuristi, si affiancano matematici, come Placido Tardy, naturalisti, come Giuseppe De Notariis, medici, come Riccardo Secondi, che danno il senso di una apertura dell'Ateneo genovese verso discipline scientificamente nuove o in via di radicale trasformazione. L'organizzazione a Genova del VIII Congresso degli scienziati italiani, nel 1846, è l'indice della volontà di testimoniare sia una identità autonoma dell'istituzione, sia la sua credibilità internazionale. Ai primi docenti naturalisti, volti a valorizzare le peculiarità liguri in questo campo, seguono personaggi di assoluto rilievo internazionale, come il botanico Domenico Viviani; come Giuseppe De Notariis, che dà impulso allo studio della moderna micologia; o il naturalista Arturo Issel, il geologo Lorenzo Pareto, il chimico Stanislao Cannizzaro, che durante il suo magistero genovese elabora una diffusissima teoria atomica ed un metodo di determinazione dei pesi atomici; come Edoardo Maragliano, gloria della medicina ligure, noto per i suoi studi in campo fisiologico e preparatore di un vaccino per la cura della tubercolosi; come Gerolamo Boccardo, studioso di problemi di economia applicata e grande divulgatore di dottrine economiche attraverso la *Biblioteca dell'economista*, da lui diretta per circa un ventennio; e, infine, Jacopo Virgilio, primo direttore della Scuola Superiore d'Applicazione per gli studi Commerciali, uomo politico e divulgatore dei principi della economia politica.

---

<sup>8</sup> *Dalla Scuola Superiore di Commercio alla Facoltà di Economia. Un secolo di elaborazione scientifica e di attività didattica al servizio dell'economia genovese (1884-1986)*, a cura di P. MASSA PIERGIOVANNI, Genova 1992 (Fonti e studi per la storia dell'Università di Genova, 2, e «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXII/1).

Anche per alcuni docenti di Giurisprudenza, emerge un complesso rapporto tra vita universitaria, professione forense ed attività politica. La scienza giuridica si qualifica sotto due profili, quello dell'oggetto e quello della tipologia dei soggetti che la praticano.

Dal primo punto di vista i giuristi genovesi proseguono una tradizione gloriosa che, attraverso le opere di Bartolomeo Bosco, di Casaregi, e le sentenze della Rota civile, ha assegnato loro un posto di primo piano nella elaborazione scientifica del diritto commerciale e marittimo tra Medioevo ed Età moderna. Nel XIX secolo, l'approfondimento di questi spazi disciplinari specifici costituisce un valido argine di difesa nei confronti delle pretese di ridimensionamento scientifico perseguiti dallo stato. Alla giurisprudenza del Senato e del Tribunale di Commercio si aggiunge l'attività dei giuristi che, sia come studiosi che come avvocati, tendono ad arricchire i propri orizzonti teorici e professionali introducendo le più avanzate esperienze internazionali. Personaggio tipico di questo momento storico e culturale è Cesare Cabella, Rettore, docente, avvocato ed esponente politico di primo piano.

Più volte eletto deputato, dopo il 1848, e, nel 1870, senatore del Regno, Cesare Cabella, nato nel 1807, diventa professore di diritto civile piuttosto tardi, nel 1865. Nel 1870 è Rettore dell'Università che, nel 1885, riporta in primo piano nel novero degli Atenei italiani, come si è detto. Oltre ad aver partecipato ai maggiori episodi del Risorgimento, Cabella, da giovane avvocato, si è segnalato per un originale progetto di creazione di una Cassa di risparmio, come strumento atto a contribuire al rilancio dell'economia locale, ed in Parlamento, molti anni più tardi, nel 1876, si batterà per la nascita di una zona portuale franca, anch'essa, a suo parere, strumento di richiamo per i commerci e di progresso per lo scalo marittimo genovese.

Un'ultima figura su cui vorrei richiamare l'attenzione è Stefano Castagnola, avvocato (difese anche Nino Bixio nel 1851), consigliere comunale a Genova già nel 1851 (della stessa città diviene sindaco nel 1888), deputato dal 1857 e per molte legislature successive, ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio dal 1869 al 1873, senatore del Regno nel 1889. Muore nel 1891. È stato professore di diritto romano, poi di diritto ecclesiastico ed infine ordinario di diritto commerciale. Oltre ad aver scritto a favore della legge delle guarentigie pontificie, è autore di vari saggi sui libri di commercio, sulle consuetudini mercantili e sugli artigiani commercianti. La sua competenza emerge anche nell'attività parlamentare con relazioni a leggi sulle società commerciali e sul credito marittimo.



Nelle figure appena ricordate emergono ancora una volta le caratteristiche di numerosi giuristi e professori genovesi: è un ceto accademico, professionale e politico insieme, che si segnala per il contributo dato alla nascita ed alla crescita di una scienza giuridica strettamente legata alla pratica. Per la storia di Genova ottocentesca la loro funzione è stata duplice: in primo luogo la scienza commercialistica e marittimistica, da essi monopolizzata e che sostiene teoricamente attività economiche di crescente rilievo, è stato uno dei maggiori e sostanziali baluardi alle pretese di ridimensionamento dell'Ateneo genovese; in secondo luogo l'attività politica è stata utilizzata come amplificatore dell'azione scientifica e, applicata alla legislazione ed alla pratica, si è posta come canale di difesa delle prerogative della tradizione economica e sociale genovese. È questo modello di partecipazione e di azione pratica e scientifica, credo, il contributo più rilevante che la scienza giuridica ha dato alla comunità ligure.

Non è casuale, alla luce di quanto si è detto, che la situazione di difficoltà per l'Ateneo ligure si concluda nella seconda metà del secolo XIX, quando Genova e la Liguria assumono una ben precisa posizione di laboratorio per alcuni rilevanti aspetti del processo di industrializzazione italiana e di svecchiamento dell'economia nazionale. È solo in questo momento storico che la concomitanza dell'insediamento di localizzazioni industriali, della nascita di alcune delle più rilevanti espressioni organizzative del movimento operaio e di un rinnovato spirito pionieristico delle categorie produttive, induce una richiesta di cultura nuova e più avanzata, che trova risposte istituzionali originali, nel senso dell'autogestione e dell'autofinanziamento: ho già ricordato la Regia Scuola d'ingegneria Navale e la Regia Scuola Superiore d'applicazione di studi commerciali, che, sorte per volontà e con fondi messi a disposizione dagli enti politici ed economici cittadini, rappresentano le più salienti caratteristiche della singolarità dell'esperienza genovese all'interno del panorama universitario dell'Italia nella seconda metà dell'Ottocento. È un momento di grande fervore intellettuale e di sviluppo di strutture, a cui partecipano, come si è visto, tutti i settori scientifici.

Chiunque abbia modo, oggi, di accostarsi al variegato organismo del nostro Ateneo non potrà non rilevare che, pur in presenza di problemi generali collegati alla situazione universitaria nazionale, e specifici, derivati dalla necessità di dare risposte sempre adeguate alle richieste della società ligure, esso mostri vitalità e capacità progettuale: sono noti gli sviluppi delle strutture edilizie a Genova, che cambieranno nel giro di pochi anni, la qua-

lità e la funzionalità dei servizi offerti; è costante la volontà di rispondere, sempre a livelli qualitativi elevati, alle domande di insediamento e di sviluppo sul territorio regionale, anche attraverso forme tecnologicamente avanzate di didattica – e gli insediamenti di Imperia e Savona ne sono la dimostrazione –. Prosegue, quindi, la volontà di corrispondere al meglio alle funzioni primarie dell'Università: l'organizzazione e l'impulso alla ricerca scientifica e la formazione civile e professionale dei ceti dirigenti. Entrambe queste funzioni hanno sicuramente mutato i propri orizzonti con una più accentuata internazionalizzazione del sapere e con la necessità di acquisizioni tecniche sempre più specializzate.

Rimane peraltro sempre presente una prospettiva comune, legata al processo formativo nei vari campi ed alla sua valenza politica, vissuta e operante, cioè, nell'interesse della *polis*, della comunità in cui si vive ed opera, e che ci riporta dalle dimensioni internazionali a quelle nazionali, regionali ed, infine, locali. In questo senso credo che si possa condividere quanto è stato scritto di recente e cioè che

« come è già avvenuto numerose volte nella storia, risulteranno vincenti quelle situazioni in cui si saprà inventare qualche nuovo modello di creazione e trasmissione del sistema scientifico (cioè di Università), in correlazione con le spinte e le tendenze più forti del discorso politico. Queste ultime sembrano senza dubbio oggi caratterizzate da una parte dalla progressiva internazionalizzazione delle esperienze più diverse, dall'altra dalla valorizzazione delle autonomie più proprie delle differenti situazioni »<sup>9</sup>.

L'antica 'Universitas', nata come una chiusa associazione di docenti o studenti, ha messo solide radici solo laddove ha saputo proporsi come interlocutore privilegiato della società civile: l'Ateneo ligure ha mostrato, nella sua storia, la capacità di coniugare con efficacia le esperienze scientifiche più avanzate e l'attenzione alle peculiarità e alle richieste del territorio in cui opera.

L'auspicio è che la conoscenza della specificità della propria storia possa servire, come patrimonio culturale da valutare criticamente e da utilizzare come stimolo operativo per il futuro.

---

<sup>9</sup> P. SCHIERA, *Modelli di Università nell'Ottocento europeo: problemi di scienza e di potere*, in *L'Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, a cura di I. PORCIANI, Napoli 1994, p. 34.

# *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288*

## I. Gli statuti dell'Italia comunale nel XIII secolo e la situazione della Liguria

### 1. Introduzione

In una recente ricostruzione della più antica tradizione manoscritta dei testi statutari italiani lo statuto di Albenga del 1288 è stato compreso tra le testimonianze maggiormente significative del processo di formazione delle normative cittadine<sup>1</sup>. Le ricerche in questione, operate dall'équipe guidata da Keller, « si riferiscono soprattutto al crescente uso della scrittura e del documento scritto nell'amministrazione e nelle procedure giurisdizionali dei comuni lombardi, dove la parola scritta diventò rapidamente uno strumento indispensabile per ordinare ed organizzare la vita politica, giuridica ed economica »<sup>2</sup>. Le fasi di evoluzione di tale processo vedono dall'inizio alla metà del secolo XIII il raggruppamento degli statuti in un libro e la successiva divisione sulla base dei contenuti, mentre un ordinamento realmente sistematico si ha solo nel secolo successivo<sup>3</sup>. Come vedremo, lo statuto ingauno ha certamente attraversato i vari momenti di tale evoluzione e, pertanto, può anch'esso offrire un contributo alla storia della formazione dei testi normativi

---

\* Pubbl. in *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera-Genova 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III - Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVII), pp. VII-XXXIV.

<sup>1</sup> J.W. BUSCH, *Einleitung Schriftkultur und Recht am Beispiel der Statutencodices*, in *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, a cura di H. KELLER - J.W. BUSCH, München 1991 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 64), p. 5.

<sup>2</sup> ID., *Nuove ricerche sui più vecchi statuti lombardi*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*. Atti del Convegno, Albenga 12-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico archeologica della Liguria occidentale, XXV), p. 288. Si veda anche, più in generale, il volume *Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen*, a cura di H. KELLER - K. GRUBMUELLER - N. STAUBACH, München 1993 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 65).

<sup>3</sup> J.W.BUSCH, *Einleitung* cit., p. 5 e sgg.

comunali, ma la sua reale dimensione nella storia giuridica italiana del Medioevo deve essere valutata sotto prospettive molteplici, rapportandola all'ambiente locale in cui esso si forma; alla sua collocazione in un contesto politico-geografico che, in questo torno di tempo, tende a proporsi come stato regionale; ad una più generale valutazione della produzione statutaria del XIII secolo nella storia italiana ed europea. La comparazione deve poi allargarsi agli statuti posteriori della stessa città e cogliere, ove presente, l'eco che la normativa duecentesca ha tramandato ai secoli successivi.

## 2. *Il XIII secolo e la nascita dei libri statutorum*

Nel XIII secolo la voce *statutum* passa a identificare non solo i singoli *capitula*, ma il loro complesso, cioè il *Liber statutorum*, nettamente distinto dagli altri libri comunali<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> E. BESTA, *Fonti, legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano*, sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, I/2, Milano 1925, pp. 504-505, Un ottimo strumento di approccio alle fonti è *l'Appendice*, aggiornata al 1991 e comprendente edizioni di testi e bibliografia statutaria, inserita al fondo dell'articolo di M. ASCHERI, *Problemi di edizione delle fonti statutarie*, in ID., *Diritto medievale e moderno, Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 257-285. Per un elenco di testi pubblicati successivamente si veda V. PIERGIOVANNI, *La normativa comunale in Italia in età fredericiana*, in *Colendo iustitiam et iura condendo ... Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata della codificazioni europee*, Atti del Convegno internazionale di studi, Messina-Reggio Calabria 20-24 gennaio 1995, Roma 1997, pp. 619-635. Dello stesso Ascheri sono da ricordare il saggio *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento*, in «Nuova Rivista Storica», LXIX (1985), pp. 95-106, e, sempre dello stesso, *Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Catalogo della raccolta di statuti: consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, I-VI (A-R), a cura di C. CHELAZZI, Roma-Firenze 1943-1963; VII (S), a cura di G. PIERANGELI e S. BULGARELLI, Firenze 1990, V, pp. 145-194. Un approccio di grande interesse ai testi statutari è quello proposto da Hagen Keller e dal Gruppo di studio da lui organizzato: si veda, ad esempio, *Pragmatische Schriftlichkeit und Statutencodices* cit.; alla bibliografia statutaria posteriore al volume di Ascheri si possono aggiungere i seguenti contributi: *Statuti e ricerca storica*, Atti del Convegno (Ferentino, 11-13 marzo 1988), Ferentino 1991, con un importante articolo di D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e dottrina degli statuti nell'esperienza politica altomedievale*, pp. 61-75; *Gli statuti cittadini. Criteri di edizione. Elaborazione informatica*, Atti delle giornate di studio 20-21 marzo 1989, Roma 1991 (Centro di studi internazionali Giuseppe Ermini, Ferentino); interessanti le considerazioni svolte da S. CAPRIOLI, pp. 313-322. Riflessioni generali sul fenomeno statutario in G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991 (Annali dell'Istituto italo-germanico, Quaderni, 30), pp. 7-45, mentre sulla organizzazione territoriale si

Tale processo è una delle conseguenze dei cambiamenti politici in corso nella situazione generale italiana ed europea che hanno indotto conseguenze anche nel più limitato contesto ligure<sup>5</sup>.

Nei rapporti politici tra l'Impero e i comuni la metà del XIII secolo e la morte di Federico II sono momenti cruciali: mentre nella fase precedente, infatti, vi sono stati interventi dell'Impero nell'ordinamento comunale, nella seconda non vi è che una semplice sovranità nominale dell'impero sui comuni, che hanno ormai potere normativo e autonomia politica<sup>6</sup>. I comuni tendono a liberarsi progressivamente, oltre che dai condizionamenti politici e militari, anche dalle interferenze giuridiche che la precedente situazione di fattiva presenza imperiale ha contribuito a creare. La legislazione diventa elemento centrale nella dinamica della vita comunale, referenza e garanzia di legalità e di certezza sia nei rapporti interni che in quelli con altre città o con i poteri tradizionali. In essa confluiscono gli esiti di accordi tra le fazioni; i privilegi strappati all'Impero e alla Chiesa, a vescovi e feudatari; i patti con altre comunità. La frequenza dei mutamenti nei rapporti politici e sociali è la ragione dei continui aggiornamenti normativi, e le modalità concrete con cui essi vengono operati spiegano le difficoltà che si incontrano nella ricostruzione filologicamente corretta dei testi statutari<sup>7</sup>.

Le prime raccolte normative sono, infatti, il risultato di un progressivo affastellamento di materiali, non sempre omogenei, senza alcun ordine che non sia la cronologia delle aggiunte successive. Inoltre la variabilità delle contingenze politiche, unita alla crescente complessità di una vita sociale ed economica che, quasi ovunque nell'Italia cittadina, registra mutamenti radicali, induce presto ad interventi razionalizzanti: se, da una parte, si vuole

---

vedano, da ultimo, i saggi contenuti in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII e XIV*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1994 (Annali dell'Istituto italo-germanico, Quaderni, 37); oltre al sempre fondamentale M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969; per un inquadramento generale all'interno della storia giuridica medievale si vedano, da ultimo, gli intelligenti spunti presenti nell'opera di M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, specialmente i capp. VI e VII.

<sup>5</sup> Il riferimento classico rimane G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311)*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XIV-XV (1974-75).

<sup>6</sup> G. DE VERGOTTINI, *Lezioni di storia del diritto italiano. Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, I, Milano 1960, pp. 47-48.

<sup>7</sup> V. PIERGIOVANNI, *La normativa* cit.

conservare la memoria della propria tradizione giuridica, dall'altra, si confida di poterla utilizzare come confine politico e come base pattizia per le intromissioni esterne in futuro.

Il risultato, al quale i giuristi offrono spesso la propria competenza, è un'opera di riordinamento che, in un primo momento, è essenzialmente attinente alla redistribuzione per materia delle norme ritenute ancora valide e maggiormente funzionali alla operatività dell'ordinamento, anche senza la pretesa di completezza e di esaustività<sup>8</sup>.

Occorre peraltro rilevare che, nel corso del XIII secolo, tali operazioni di razionalizzazione normativa si riscontrano soprattutto nei comuni di grande o media dimensione, nei quali sono presenti i processi di crescita politica o sono avvertiti i timori per la propria indipendenza; accanto a questi casi permangono situazioni di statuti ancora disordinati, con testi accostati l'uno all'altro senza alcuna direttrice sistematica. Per molti di questi non mi pare, però, che sia corretto usare la categoria dell'arretratezza, in quanto i testi, spesso ridotti anche come dimensione, appaiono funzionali a situazioni politiche ed economiche diverse da quelle dei grandi comuni e si mostrano sufficienti a regolamentare la vita di quelle comunità. Può essere, a mio parere<sup>9</sup>, ingannevole una ricostruzione lineare e monodimensionale dell'evolversi del fenomeno statutario, che non tenga conto delle differenti realtà in cui esso si è manifestato e delle sfaccettate testimonianze testuali che ci ha tramandato.

Si può quindi affermare che la situazione politica del XIII secolo, con il ridimensionamento del potere imperiale successivo alla morte di Federico II, ha indotto un moto di riaffermazione delle differenti situazioni di sovranità o di autonomia da parte delle singole comunità, ed un riscontro si ritrova nei testi statutari; a questo movimento politico si affianca il fenomeno della scrittura delle normative comunali, per una esigenza di ordine e di certezza, che interessa comunità di ogni tipo e quindi statuti fra loro differenti per ampiezza e contenuti.

La valutazione comparativa può apportare, da questo punto di vista, interessanti risultati, e, ad esempio, lo statuto di Albenga può essere più correttamente apprezzato se lo si ponga in rapporto alla situazione statutaria ligure del XIII secolo.

---

<sup>8</sup> E. BESTA, *Fonti, legislazione* cit., pp. 535-536.

<sup>9</sup> V. PIERGIOVANNI, *La normativa* cit.

### 3. Le fonti statutarie liguri del XIII secolo

Già il numero e la tipologia delle fonti statutarie liguri del XIII secolo, a noi pervenute, rende molto bene l'idea di un fenomeno estremamente articolato e differenziato. È in fase di completamento l'edizione del "Repertorio degli statuti liguri", e l'esame del materiale censito per il XIII secolo rimanda l'impressione di una notevole varietà documentaria<sup>10</sup>: la utilizzazione della sistematica si nota, ad esempio, nella evoluzione normativa dei comuni più importanti, ma si tratta solo di un aspetto del fenomeno statuario che, nel suo complesso, è molto più articolato<sup>11</sup>.

Anche per la Liguria il secolo XIII è, un passaggio fondamentale in campo politico e normativo. Per Genova, in particolare, l'evoluzione dei

---

<sup>10</sup> Il Repertorio è ormai in fase conclusiva ed è curato da Rodolfo Savelli, che ringrazio per avermi consentito di esaminare le parti già concluse. In Umbria è stato di recente pubblicato, sullo stesso tema, un *Repertorio*, e uno studio specifico su uno statuto della stessa zona è stato condotto da S. CAPRIOLI, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantannove*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Perugia 1988, pp. 367-445, mentre ha ripreso le pubblicazioni lo strumento più utile e completo in questo campo, cioè il *Catalogo* cit. (Biblioteca del Senato della Repubblica, VII), con una Introduzione di M. ASCHERI, *Gli statuti* cit., pp. XXXI-XLIX.

<sup>11</sup> Una serie di riferimenti alle compilazioni statutarie del XIII secolo si trovano nei repertori e nelle edizioni già circolanti – a cominciare da G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIV (1878); L. FONTANA, *Bibliografia degli Statuti dei Comuni dell'Italia superiore*, Torino 1907; G. SFORZA, *Saggio d'una Bibliografia storica della Lunigiana*, in « Atti e Memorie delle Deputazioni di storia patria per le province modenese e parmense », VI-VII (1872, 1874); dal *Catalogo del Senato della Repubblica* cit., dal *Corpus Statutorum Lunigianensium*, I, a cura di M.N. CONTI, La Spezia 1979 (Studi e documenti di Lunigiana, V) e sono stati ricontrollati sulle schede del nuovo Repertorio curato da Savelli. Su tale base è possibile fornire un elenco, in ordine cronologico, dei testi più significativi del XIII secolo. *Lumi* (1200); *Sarzana* (1201); *Bolano* (1204); *Villaregia* (1217); *Montebello* (1224); *Bolano* (1227); *Sarzana* (1230); *Ponzanello* (1233); *Sarzanello* (1234 e 1235); *Carrara* (1235); *Nicola ed Ortonovo* (1237); *Albiano* (1266); *Apricale* (1267-1430); *Sarzana* (1269); *Penna* (1272-73); *Cipressa e Terzorio* (1277); *Rivernario* (1281-1462); *Zuccarello* (1281); *Castellaro* (1283); *Albenga Statuti del 1288*; *Mentone* (1290-1230); *Cosio, Mendatica e Montegrosso* (1292, 1322, 1368); id. (1297) in G. GASTALDI, *Cosio in Valle Arroscia, II, Le norme, parte I, I 'capitula castellanie Cuxii' emendati il 4 febbraio 1297. Studio e testi*, Genova 1987. Per una bibliografia orientativa sui testi statuari liguri e sulle edizioni (non sempre di livello accettabile), pubblicate dopo il 1970, si veda (per ordine alfabetico delle località): *Campo Ligure*; *Carcare*; *Celle*; *Celle* 1414; *Diano*; *La Spezia*; *Lingueglietta*; *Corpus Statutorum Lunigianensium* cit.; *Millesimo*; *Novi Ligure*; *Oneglia (Statuti di Oneglia e della sua valle*, a cura di G. MOLLE, Imperia 1979; F. BIGA, *La Valle d'Oneglia negli statuti dei Doria ...*, Imperia 1991); *Ovada*; *Porto Maurizio*; *Rossiglione*; *Sanremo*; *Savona*; *Taggia*; *Triora*; *Vessalico*.

rapporti con Federico II risulta decisiva per le sorti della città e del suo dominio sul territorio regionale<sup>12</sup>.

Le comunità liguri mostrano solo tardi, verso la fine del secolo, i riflessi della presenza politica e dell'influenza normativa della città dominante, mentre appaiono poco permeabili alle contingenze internazionali.

Esistono gradi di evoluzione legislativa differenti, in relazione all'importanza dei singoli comuni, ma la ricchezza della fonte statutaria si apprezza proprio per la presenza di queste diversità. Nel secolo XIII il materiale superstite ammonta ad una cinquantina di testi, di produzione interna, come statuti e brevi, e intercittadina, come patti e convenzioni. Un esame della consistenza e della complessità dei testi mostra una grande varietà che sembra corrispondere alle molteplici e differenziate esigenze di comunità spesso operanti in situazioni politiche ed economiche lontane e diverse.

Schematizzando possiamo individuare tre zone in cui è possibile tentare, per la sopravvivenza di specifiche testimonianze normative, un primo approccio esemplificativo abbastanza generale: Genova, la Lunigiana e l'estremo ponente ligure.

Per Genova, in realtà, non è pervenuto alcun testo statutario completo del secolo XIII, ma una tradizione, molto ben testimoniata, ricorda l'esistenza di un riordinamento che precorre quasi tutte le altre esperienze italiane di costruzione sistematica del materiale normativo cittadino e di collaborazione tra comuni e grandi giuristi di scuola. Come ricorda l'annalista Bartolomeo Scriba, nel 1229

« celebrato consilio ... iuxta formam capituli de emendatoribus eligendis, fuit de voluntate consilii quod dictus dominus Iacobus de Balduino solus esse deberet emendator; qui capitula emendavit, et ipsa per libros distinxit ».

Un grande maestro bolognese, quindi, per un'impresa di intervento sul materiale statutario precedente per dare allo stesso ordine e sistema. Sulla base di una serie di confronti operati diversi anni fa, soprattutto con la successiva redazione del 1304, mi sembra di poter ancor oggi riaffermare che la ripartizione del materiale normativo in quattro libri rappresenta, per la prima metà del XIII secolo, uno stadio di elaborazione abbastanza avanzato e pone soprattutto in rilievo le caratteristiche del modello sistematico genovese: la presenza di un primo libro dedicato a materie ritenute di pubblico

---

<sup>12</sup> V. PIERGIOVANNI, *La normativa* cit.



interesse, l'indistinzione del diritto civile sostanziale e processuale e la particolarità di un libro dedicato al diritto mercantile in una città che non ha mai sentito l'opportunità o la necessità di organizzare corporativamente, con normativa e giurisdizione autonoma, la categoria degli operatori economici dediti al commercio<sup>13</sup>.

A questa situazione di notevole avanzamento tecnico fa riscontro in Lunigiana, nella estrema parte orientale della Liguria, una serie di testimonianze che ci portano in un mondo completamente diverso. Siamo in una zona che fa parte dell'antico dominio dei vescovi di Luni e le piccole comunità locali devono far convivere l'obbedienza al presule lunense con la volontà di autoregolamentazione. L'esempio più antico e caratteristico della suddetta situazione politica è il testo, del 1200, di una normativa imposta dal centro. Il vescovo Gualterio, in una *publica curia* tenuta presso Carrara, dichiara di voler dare « omnibus hominibus nostre iurisdictioni subiectis ... certas consuetudines » e pone per iscritto alcune norme che ritiene evidentemente fondamentali per la vita delle comunità a lui sottoposte. Punisce il reato di tradimento; fissa i compensi di giudici e notai; colpisce i debitori insolventi e, soprattutto, richiama due interessanti punti di diritto di famiglia: la misura dell'antefatto, cioè la controdote, dovuto dal marito, che non può essere superiore ad un terzo della dote, e il divieto di seconde nozze *tempore luctus*<sup>14</sup>. È interessante notare come, in un breve del 1204, di Bolano, località situata sempre nel dominio vescovile, i giuramenti dei consoli mostrino ben altre preoccupazioni; essi si limitano a richiamare la misura delle pene e delle composizioni pecuniarie per i reati che maggiormente allarmano la comunità: ferite, percosse, rapine, danni alle cose ma soprattutto omicidi, incendi e tradimento del *castrum*<sup>15</sup>.

Il caso più rilevante per la stessa zona è certo quello del comune di Sarzana, che si propone come il centro economicamente e politicamente più importante. Ci è rimasto un testo del 1269, emendato dagli statutori e confermato dal vescovo di Luni che, pur lungo e complesso, rimane nella logica di un accumulo di norme nel quale è quasi impossibile ritrovare qualsiasi intento sistematico. Oltre alla commistione di norme di varia natura, brevi, delibere assembleari e testi di

---

<sup>13</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti di Albenga ed il progetto di un 'corpus' degli Statuti liguri*, in *Legislazione e società* cit., p. 28.

<sup>14</sup> *Luni*, pp. 25-26.

<sup>15</sup> *Bolano*, pp. 41-42.

emendatori, sembra soprattutto emergere l'attenzione ai rapporti attinenti ad una ordinata vita della comunità, spesso normativamente inquadrata nei suoi aspetti più particolareggiati e non generali: magistrati, assemblee, organi di controllo, notai, giudici sono inquadrati nei loro rapporti con la comunità, ma mancano previsioni che si possano ritenere normali in una legislazione civile, penale e processuale, come la regolamentazione specifica del diritto di famiglia o dei contratti, alcune importanti figure di reato e le relative pene, una soddisfacente guida ai processi. Rimane la sensazione, anche in carenza della specifica previsione di una gerarchia di fonti, che, in questa prima fase della vita statutaria, la comunità regoli gli aspetti più urgenti e contingenti della legalità cittadina, ben sapendo – e la protezione vescovile deve essere, da questo punto di vista, una garanzia – che esiste una tradizione giuridica comune a cui è sempre possibile ricorrere<sup>16</sup>. Uno statuto più completo, complesso e sistematico è una conquista che le comunità più importanti pretendono ed ottengono, come simbolo di prestigio, ma non è sempre il segno di una maggiore autonomia. La riprova di quanto detto si può trovare, per la stessa comunità di Sarzana, nel successivo statuto del 1330. Il comune è cresciuto in ricchezza e in importanza, ma è passato dal dominio dei vescovi di Luni a quello di Pisa che invia propri giuristi a far parte della commissione di emendatori. Lo statuto è diviso in tre parti: il primo libro di 95 rubriche regola la vita pubblica della comunità e le sue magistrature, molto prendendo dai precedenti testi del 1269; il secondo libro, di 73 rubriche, è di diritto criminale, mentre il terzo, di 57 rubriche, tratta del diritto civile e di quello processuale. Anche in questo caso la normativa non è certo completa, ma esiste la previsione di surrogazione: il magistrato

« teneatur in civilibus et criminalibus statuta dicte terre servare, et his deficientibus reformationes dicti communis debeat observare, et de hiis de quibus statuta vel decreta non loquerentur sequi debeat brevia Pisarum communis, et his deficientibus ius commune »<sup>17</sup>.

È certo aumentata la qualità tecnica del testo statutario, forse a scapito di alcune specificità locali. Mi ha colpito, ad esempio, che nel passaggio tra i due statuti si sia persa, in quello posteriore del 1330, la composizione delle commissioni degli estimatori dei patrimoni a fini fiscali: è scomparsa, infatti, la previsione di una commissione formata da tre membri per quartiere « unum de divitibus, alterum de pauperibus et reliquum de medianis », con una suddivisione cetuale

---

<sup>16</sup> *Sarzana* (1269), pp. 127-178.

<sup>17</sup> *Sarzana* (1330), p. 21.

singolare, almeno nella terminologia<sup>18</sup>. Si va ormai verso una omogeneità normativa che ha fatto ritenere che sia possibile parlare di identità e di un modello lombardo-toscano di statuto<sup>19</sup>.

Anche la zona del ponente ligure presenta, nella seconda metà del XIII secolo, una serie di testi interessanti sia per le loro concordanze che per le diversità. Esistono differenze di situazione giuridica per i singoli territori ma le caratteristiche socio-economiche delle comunità rurali finiscono per dare ad una serie di statuti caratteristiche di omogeneità formale e sostanziale.

Il primo esempio è rappresentato dalle norme, del 1277, di Terzorio e Cipressa, località sottoposte alla signoria ecclesiastica, costituite da un breve testo, concesso dall'abate genovese di Santo Stefano, con i contenuti tipici di una legislazione rurale: la caratteristica più interessante è che, per i reati più gravi, si mantiene una riserva di intervento giudiziale da parte del concedente<sup>20</sup>. Non molto difforni nei contenuti gli statuti di Penna del 1272-73 e di Castellaro del 1283, anche se cambia l'autorità concedente, rispettivamente il conte di Ventimiglia e la repubblica di Genova<sup>21</sup>. Un inizio di elaborazione si ritrova negli statuti concessi dal feudatario a Mentone nel 1290, con l'indicazione della intitolazione dei capitoli<sup>22</sup>, mentre questa stessa caratteristica, unita ad una maggiore lunghezza e ricchezza di norme si ritrova ad Apricale nel 1267 e a Cosio nel 1297<sup>23</sup>.

Diversa è la situazione dello statuto di Albenga, sede vescovile e città che divide con Savona il primato nella riviera occidentale: la redazione a noi pervenuta è datata 1288 (pubblicata in questo volume, e su di essa ci soffermeremo analiticamente nelle pagine seguenti), ma, al pari di tutte le analoghe raccolte coeve, presenta i segni di interventi razionalizzanti che lasciano chiaramente sopravvivere tracce di più antiche normative<sup>24</sup>. Il modello sistematico adottato è una tripartizione abbastanza comune che prevede un

---

<sup>18</sup> *Sarzana* (1269), p. 162, e *Sarzana* (1331), p. 42.

<sup>19</sup> E. BESTA, *Fonti, legislazione* cit., pp. 555-556.

<sup>20</sup> *Cipressa e Terzorio*, p. 200.

<sup>21</sup> *Penna*, pp. 201-204; *Castellaro*, pp. 31-37.

<sup>22</sup> *Mentone*, pp. 38-45.

<sup>23</sup> *Apricale*, pp. 19-151; *Cosio*, pp. 46-91.

<sup>24</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti di Albenga* cit., p. 27; v. anche J. COSTA RESTAGNO, *Gli Statuti di Albenga del 1288*, in *Legislazione e società* cit., pp. 39-55.

primo libro di carattere costituzionale ed amministrativo; un secondo nel quale confluisce la normativa civile, sostanziale e processuale; un terzo con il diritto criminale e un'appendice relativa alle gabelle e alla loro vendita<sup>25</sup>. Manca una parte di diritto mercantile, come esiste a Genova, e le norme concernenti il commercio e i contratti ad esso afferenti sono inglobate nel secondo libro<sup>26</sup>. La divisione del testo in libri ha avuto soprattutto un compito di riordinamento sistematico, che rendesse le norme più accessibili, ma non ha operato a livello di unificazione formale e di rielaborazione testuale delle stesse. Lo statuto conserva il suo carattere di formazione alluvionale e progressiva, affiancando ai testi più recenti altri antichi e talvolta desueti.

Da questa analisi emerge, per la zona ligure nel XIII secolo, un panorama statutario abbastanza articolato. Esiste una realtà rurale che, in situazioni politiche differenziate, produce statuti dati da signori o autoprodotti. Questi testi, pur con gradi diversi di elaborazione normativa, hanno in comune sia notevoli omogeneità di contenuti, finalizzati a regolamentare i problemi più sentiti dalle comunità senza preoccupazioni di completezza, sia una carenza di organizzazione sistematica.

A questa situazione fanno da contrappunto gli statuti delle città più popolate ed importanti politicamente ed economicamente, ma anche per esse è necessario operare suddivisioni. Esiste una realtà come quella genovese che nella sistematica statutaria mostra notevole precocità e si segnala per dare spazio normativo alle proprie peculiarità economiche, isolando un libro per il diritto mercantile; più tardi è lo statuto di Albenga, ricco di norme ma con una sistematica ancora abbastanza elementare; questo aspetto di riorganizzazione interna manca del tutto, prima della riforma trecentesca, nello statuto di Sarzana, che solo per la sua estensione si differenzia dagli statuti rurali.

Se l'esperienza ligure può essere in qualche misura generalizzabile, si può osservare che, prima di assumere l'organizzazione sistematica come elemento di classificazione di gruppi di statuti, è necessaria una divisione preventiva delle comunità secondo le rispettive caratteristiche politiche ed economiche. La differenziazione tra statuti rurali e cittadini e tra statuti dati ed autoprodotti deve essere un criterio di accorpamento pregiudiziale rispetto a quello della complessità interna e della sistematica. L'esame dei contenuti degli statuti rurali mostra da una parte notevoli omogeneità di regolamentazione e

---

<sup>25</sup> V. *infra*, nota 29.

<sup>26</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti di Albenga* cit., p. 28.

dall'altra la presenza di normative specifiche: la completezza legislativa non è un problema in presenza di una tradizione giuridica comune a cui è sempre possibile fare riferimento. Sempre dal punto di vista dei contenuti, la tipologia socio-economica della comunità sembra prevalere anche sul dato tecnico-giuridico di uno statuto autoprodotta o concesso da una autorità superiore. Anche nel caso di statuti dati la legislazione locale è il baluardo dell'autonomia e il suo rispetto è garantito dal giuramento della comunità e dei magistrati<sup>27</sup>.

## II. Gli statuti di Albenga del 1288

### 1. *Introduzione*

L'esame delle caratteristiche paleografiche e diplomatiche del manoscritto degli statuti di Albenga del 1288 e l'inquadramento dello stesso nel contesto della storia della città<sup>28</sup>, ha posto in evidenza come i testi normativi medievali siano da una parte la testimonianza delle contingenze di un preciso momento storico e, dall'altra, la sedimentazione e la formalizzazione della tradizione giuridico-istituzionale della comunità. In entrambi questi contenuti è possibile trovare spunti interessanti per la storia giuridica, sotto l'aspetto istituzionale, dei rapporti tra le diverse comunità e sul piano del diritto privato e processuale. È anche importante rilevare, come si vedrà in seguito, gli echi più lontani lasciati da questi statuti, nella letteratura giuridica, che giungono fino al secolo XVIII.

### 2. *La partizione in libri degli statuti di Albenga*

Sono due i riferimenti che, in apertura dello statuto, chiariscono i criteri di partizione sistematica del testo. Il primo, posto alla fine dell'indice dei capitoli, riporta quanto segue<sup>29</sup>:

« In tres dividitur partes liber iste notandas. Prima potestatem pars edocet officii, Causidicos facit ad causas pars altera doctos, Tercia pars fontes punit, caudata gabellis ».

---

<sup>27</sup> M. ASCHERI, *Le fonti statutarie: problemi e prospettive da un'esperienza toscana*, in *Legislazione e società* cit., p. 60 e sgg.

<sup>28</sup> J. COSTA RESTAGNO, *Gli Statuti del 1288 e il governo comunale tra Due e Trecento*, in *Gli statuti di Albenga del 1288* cit.

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. 14.

La singolarità di questa prima partizione è offerta dai criteri soggettivi di imputazione delle prime due parti, identificate non sulla base delle materie ma delle persone, il podestà ed i causidici, alla cui attività amministrativa e professionale esse sono funzionali. Si torna invece agli oggetti con il richiamo della parte penale e di quella finanziaria.

All'inizio del testo statutario, prima del *proemium* si propone una partizione più articolata, la cui lezione si può integrare, per alcune parole, con quanto riportato più avanti nella specifica *sedes materiae* <sup>30</sup>:

« ... in tres partes. § Prima premissa prefatione ... conventione edita inter commune dicte civitatis et commune Ianue ... et iudicis et de sacramento compagne ac de potestate et iudice ... et de hiis que circa ipsorum spectant officium. § Secunda vero pars est <que continet de curia tenenda> sive de iure reddendo et de causis et ad causas spectantibus et de <aliis circa> ea. § Tercia autem pars est que continet capitula per que pena irrogatur et capitula de maleficiis et de aliis circa ea. Que etiam circa finem continet de gabellis et de modo sive forma vendendi eas, et de fraude removenda earum ».

Oltre all'iniziale riferimento ai rapporti con Genova, di cui diremo più avanti <sup>31</sup>, il contenuto della prima parte viene soprattutto caratterizzato sotto due profili: il reciproco impegno di fedeltà, garantito dal giuramento, tra la comunità, in questo caso identificata con la *compagna*, ed i magistrati che provengono dall'esterno, come podestà e giudici; il richiamo alle competenze dell'ufficio di questi magistrati.

La seconda parte è identificata per la sua attinenza al processo, sia in relazione alla funzione del giudice che ai contenuti procedurali.

La terza parte, infine, riguarda il diritto penale ed è arricchita da una appendice di norme fiscali relative alle gabelle. Quale valutazione è possibile dare di tale sistematica in relazione alla situazione dei coevi statuti liguri si è già detto <sup>32</sup>: è un primo stadio di razionalizzazione normativa che richiama precedenti compilazioni, probabilmente connotate da organizzazione cronologica dei testi legislativi. È però da osservare che tale sistematica rimane invariata nelle compilazioni successive, dal XIV secolo in poi, tanto da far pensare che proprio nel XIII secolo la comunità albenganese abbia rag-

---

<sup>30</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., pp. 15 e 219.

<sup>31</sup> V. *infra*, II, § 1.

<sup>32</sup> V. *supra*, I, § 3.

giunto uno sviluppo civile ed economico forse mai più eguagliato nei periodi successivi<sup>33</sup>.

### 3. *Il proemio degli statuti di Albenga del 1288 e la procedura di riforma dei capitoli statutari*

Il proemio degli statuti ricorda i soggetti e la procedura che hanno portato alla nuova redazione del 1288. Sotto il primo aspetto è notevole la circostanza che, al di là delle richiamate divisioni cetuali tra nobili e popolari, risalti la presenza di precise professionalità giuridiche garantite da ben tre notai su otto componenti la magistratura degli *emendatores*<sup>34</sup>. Il testo fa inoltre intravedere l'esistenza di un meccanismo di riforma già ben delineato e che deve aver già funzionato in passato, rimandando ad un capitolo specificamente regolatore di tale procedura<sup>35</sup>. In esso si specifica, infatti, che il Consiglio decide annualmente sulla opportunità di attivare il procedimento di revisione degli statuti e, ove lo ritenga necessario, insedia gli emendatori. Anche in questo caso emerge la presenza di un portatore di tecniche giuridiche, il giudice, che presenzia ai lavori senza diritto di voto ma con il compito di «dictandum et ordinandum capitula et emendationes». I lavori devono procedere con celerità e segretezza, impegnando ad essa gli emendatori per mezzo di un giuramento che, con una formula ormai stereotipata, richiama il testo che Giustiniano ha imposto ai suoi giudici e che ricorre frequentemente nei brevi dei magistrati comunali<sup>36</sup>. È forse più curiosa la norma successiva, «de dandis capitulis ad scribendum», che prevede una gara d'appalto, con offerte al ribasso, tra i notai che siano in grado di trascrivere le emendazioni, «qui vellet ipsas emendas et capitula pro minori precio scribere et aptare», con la clausola cautelativa, a favore del vincitore, «quod compelli non possit nec debeat ipsa capitula dare magistratui vel alicui, nisi primo facta solutione sibi de precio sibi promisso». La volontà di impedire il riproporsi di situazioni di confusioni interne al complesso statutario si coglie, peraltro, nello stesso capitolo, con l'imposizione

---

<sup>33</sup> P. ACCAME, *Statuti antichi di Albenga (1288-1350)*, Finalborgo 1901 (Legislazione medioevale ligure, I), pp. 247-251, 340-343, 413-416; *Albenga* 1519, fo. II r.-III v., XLVII r.-XLVIII r., LXXVII v.-LXXVIII v.

<sup>34</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., pp. 15-17.

<sup>35</sup> *Ibidem*, cap. 47, pp. 80-81.

<sup>36</sup> E. BESTA, *Fonti, legislazione* cit., p. 520.

dell'obbligo di premettere, all'inizio delle singole parti del *liber statutorum*, l'indice delle rubriche in esso contenute<sup>37</sup>.

#### 4. *Il primo capitolo e la convenzione con Genova*

Per lo studioso del diritto il capitolo iniziale degli statuti, «De conventione inter Ianuam et Albenganam edita firma tenenda», è sicuramente uno dei più complessi ed interessanti per le problematiche che esso propone<sup>38</sup>.

«La percezione mancata di una specificità delle norme e dei rapporti tra soggetti muniti, in misura diversa, di prerogative di sovranità, di un diritto internazionale cioè, è tipico del diritto medievale: il diritto medievale rimane impostato su un complesso unico di ius civile che utilizza gli stessi concetti ed il medesimo linguaggio per rapporti che interessano regni, comunità, feudi e privati cittadini»<sup>39</sup>.

Il riferimento più sicuro per inquadrare, sotto questo profilo, la situazione di Albenga sono i *Libri Iurium* genovesi, i quali testimoniano l'utilizzazione di una serie di strumenti tecnico-giuridici che sanciscono i rapporti con i soggetti internazionalmente rilevanti:

«feudatari e comunità minori assoggettate vengono costretti ad un "sacramentum", con impegni militari e di residenza in città, a compiere "donationes", ad accettare "laudes", mentre con città più potenti o più lontane vengono formalizzate le prime "conventiones". Si tratta certamente dello strumento più importante e più duttile per stabilire legami ed alleanze, spesso ineguali: se la "pax" sembra utilizzata per accordi tra soggetti paritari, e patti ormai si stringono con i più potenti sovrani dell'area mediterranea, la convenzione è lo strumento più frequente nei rapporti con le comunità assoggettate a diverso titolo: dalla seconda metà del XII secolo, ma soprattutto nel XIII, il "dominium" genovese in Liguria, nel Mediterraneo ed oltremare si struttura formalmente attraverso una serie di tali atti. Si tratta di uno strumento duttile, come si è detto, che consente di graduare gli impegni reciproci e di salvaguardare diversi stadi di autonomia. Rimane fondamentale lo schema pattizio e la bilateralità, tipica della contrattazione privata, a riprova della mancanza di una percezione delle peculiarità giuridiche pubbliche dei rapporti internazionali»<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 48, pp. 81-82.

<sup>38</sup> *Ibidem*, cap. 1, p. 17.

<sup>39</sup> V. PIERGIOVANNI, *Fonti giuridiche e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo, in Tradizioni normative cittadine e diritto internazionale nell'Europa dei secoli XII-XV*, Atti del Convegno Pisa 12-15 dicembre 1994, Napoli 2001, pp. 356-366.

<sup>40</sup> *Ibidem*.



Che la convenzione con Genova sia un atto fondamentale nella vita politica della comunità è dimostrato dalle numerose tracce da essa lasciate nel testo statutario ma, forse ancora di più, è testimoniato dalla memoria ricorrente in documenti, di genere diverso, di periodi anche molto posteriori, come vedremo. Rimane, poi, anche la prova della utilizzazione della stessa tipologia documentaria in situazioni invertite: in altri capitoli dello stesso statuto è riportata la documentazione per cui la comunità albenganese lega a sè, con convenzioni, località minori come Garessio<sup>41</sup> o i signori di Ceva<sup>42</sup>.

Occorre anche osservare che l'inserzione della convenzione nello statuto è un obbligo bilaterale, che impegna anche Genova il cui podestà, a nome della comunità, così afferma:

« Promittimus vobis dictis sindicis et iuramus quod hoc anno creabuntur emendatores capitulorum Ianue, per quos emendabitur et fiet capitulum cum pena sindacationis de hac conventionem attendenda et observanda et in brevi compagne ponetur »<sup>43</sup>.

Se per i magistrati della città dominante il mancato rispetto della convenzione comporta la pena del sindacato, ben più grave appare la sanzione per i cittadini di Albenga che tramino per la sua abolizione: decapitazione, confisca dei beni, esilio sono le conseguenze previste, da applicare da parte del podestà che, tra l'altro, è un cittadino genovese<sup>44</sup>.

Il contenuto della convenzione ripropone lo stesso modello che Genova ha utilizzato, intorno alla metà del XIII secolo, per le città più importanti della regione, quali Savona e Ventimiglia, oltre Albenga, che hanno opposto maggiore resistenza alla sottomissione<sup>45</sup>. Le limitazioni imposte sono di carattere politico, militare, fiscale e commerciale: il *castrum Albingane, quod est in civitate Albingane* passa sotto il controllo diretto di Genova; lo stesso avviene per la gabella del sale, mentre gli altri cespiti fiscali rimangono di per-

---

<sup>41</sup> *Ibidem*, cap. 144, p. 144.

<sup>42</sup> *Ibidem*, cap. 238, p. 206.

<sup>43</sup> *Liber Iurium Reipublicae Genuensis*, a cura di E. RICOTTI, I, Torino 1854 (*Historiae Patriae Monumenta*, VII), doc. DCCLXXXIX, col. 1042.

<sup>44</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. I 1, p. 16.

<sup>45</sup> V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Genova, 24-27 ottobre 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/II, 1984), p. 435.

tinenza del comune; questi rinuncia a relazioni internazionali autonome e assume l'obbligo di fornire uomini e mezzi navali per le guerre della dominante; c'è poi l'obbligo di transitare per il porto di Genova con le navi e di pagare i diritti relativi alle merci importate; l'obbligo di essere giudicati a Genova, in alcuni casi, per le cause con cittadini genovesi; il rifiuto dell'asilo ai banditi da Genova; infine da questa città devono provenire il podestà, il giudice e il notaio<sup>46</sup>. Dalla convenzione emerge che «l'ipoteca politica non è certo celata o mediata, ma l'impressione complessiva è che, malgrado la presenza certo non imparziale di magistrati provenienti dalla città dominante, le caratteristiche autoctone dello statuto non siano condizionate o modificate»<sup>47</sup>.

I magistrati rimangono di elezione comunale e la normativa locale viene salvaguardata, in quanto con la convenzione «comune Ianue concedet et sustinebit quod comune Albingane faciat capitula et ordinamenta sua et observet et iurisdictionem suam non minuet»<sup>48</sup>: il podestà si impegna a governare il comune utilizzando, come norma di prima applicazione, come vedremo, proprio gli statuti comunali.

Il rispetto della convenzione con Genova viene ribadito nel testo del giuramento dei membri della compagna<sup>49</sup>, in quello degli ambasciatori che ogni anno si recano a Genova a confermarla<sup>50</sup>, in quello per la gabella del sale<sup>51</sup>, e si dichiara espressamente la diversità di tale patto rispetto ad altri che ad esso possano accostarsi<sup>52</sup>. Questo atto, come si è detto, ha una protezione giuridica speciale, da un punto di vista penale, che convenzioni con altre *persona, communitas seu universitas* non possiedono. Oltre a questo capitolo generale che dispone i comportamenti da tenere nei confronti di chi abbia contraddetto ai patti sottoscritti, negli statuti esiste la menzione di altre convenzioni specifiche. La prima, con il marchese di Ceva, prevede il rispetto del patto e la sottoposizione al giudizio di sindacato per il magistrato che non si sia adeguato<sup>53</sup>,

---

<sup>46</sup> *Liber Iurium* cit., col. 1039-1042.

<sup>47</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti di Albenga* cit., p. 29.

<sup>48</sup> *Liber Iurium* cit., col. 1041.

<sup>49</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 4, p. 27.

<sup>50</sup> *Ibidem*, cap. 112, p. 131.

<sup>51</sup> *Ibidem*, cap. 166, p. 162.

<sup>52</sup> *Ibidem*, cap. 172, pp. 165-166.

<sup>53</sup> *Ibidem*, cap. 238, p. 206.

mentre per gli uomini di Garessio si instaura un procedimento di controllo sulla reciprocità della fedeltà alla convenzione<sup>54</sup>.

Gli impegni giuridici ed il significato della convenzione con Genova si prolungano nel tempo ed è possibile rilevarne tracce anche in testi di molto posteriori al periodo della sua conclusione.

Una testimonianza molto interessante per la fondazione teorica dei rapporti tra città dominante e comunità soggette è quella contenuta in alcuni pareri legali di un giurista genovese del XV secolo, Bartolomeo Bosco. In riferimento a problemi di imposizione fiscale, egli ricorda che le terre convenzionate possono essere obbligate solo alle prestazioni espressamente previste dai patti: Genova

«habet conventiones cum Saona, Naulo, Albingana et aliis terris Ripariae Occidentis, secundum quas conventiones dicta loca tenentur communi Ianuae ad hostem, et cavalcatam, ad impositiones quae fiunt navigantibus et similes, et nullus de his locis conventionatis tenetur Communi Ianuae ad solvendum impositiones et avarias, quae per ipsum Commune imponerentur terris non conventionatis ... »<sup>55</sup>.

Il comune di Albenga, come «non recognoscens superiorem de facto nisi in certis casibus»<sup>56</sup>, può invece imporre nuove gabelle ai suoi sudditi, e questo potere ha fatto insorgere spesso controversie con i luoghi ad esso soggetti. Una testimonianza in questo senso, che fa ancora riferimento allo statuto, è offerta da uno dei più famosi giuristi quattrocenteschi, il milanese Filippo Decio. Richiesto di un parere di appoggio a quello del giurista genovese Giovan Battista Ricci (*Ricius*), avvocato dei cittadini di Albenga, con lo scopo di chiedere una variazione statutaria in materia fiscale, Decio ricorda che lo statuto di Albenga ha una norma antica che divide il carico fiscale:

«in quo quidem statuto cavetur, quod cives teneantur solvere tertiam partem, et duas alias partes subire et solvere teneantur caeteri homines Burgorum, villarum et districtus, et tale statutum longo tempore observatum fuit ».

Il giurista ricorda che tale partizione fotografava la situazione economica del momento in cui lo statuto era stato emanato, e, pertanto, «illa distributio collectarum erat facta secundum aequitatem et iustitiam». In seguito, però,

---

<sup>54</sup> *Ibidem*, cap. 144, p. 141.

<sup>55</sup> BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani MDCXX, cons. LXXXXIV, p. 156.

<sup>56</sup> *Ibidem*, cons. CCIII, p. 320.

« civitas est depauperata et facultates civium sunt diminutae ita quod inspecto praesenti statu civitatis illa distributio non parvam continet iniquitatem ».

Allo stato presente, quindi, lo statuto è divenuto iniquo e il consiglio del giurista è quello di rivolgersi all'autorità superiore, quindi a Genova, per chiederne la correzione: l'astuzia avvocatesca si rinviene nel procedimento suggerito, cioè la richiesta a Genova di rimettere la decisione al suo rappresentante locale che sarebbe, nel caso, il podestà di Albenga dal quale, evidentemente, si ritiene di poter avere maggiore comprensione per le esigenze della città<sup>57</sup>.

Il richiamo alla convenzione e agli statuti è considerato evidentemente un argomento molto valido soprattutto nei confronti delle autorità centrali di Genova. Ancora nel 1764, per una controversia con Alassio, sempre per problemi di fiscalità, Albenga cerca di dare il massimo valore giuridico all'antichità dei propri rapporti convenzionali con Genova:

« Rivolgasi di grazia il pensiero a quelli primi tempi della, per così dire, ancora bambina Liguria; si consideri per un poco la condizione in cui era la detta Città, e leggasi la rassegnazione spontanea, che nell'anno 1179 praticò verso la Sereniss. Repubblica nelle prime convenzioni, e da queste si passi alle ultime dell'anno 1251 tutte registrate negli Statuti Municipali, e metta in dubbio chi può, se le risoluzioni di quei Cittadini siansi eccitate da altro, che dalla rispettosa stima, e divozione verso la Sereniss. Repubblica. Staremo a vedere che pretendano di aver avuto parte o influenza alcuna in quelle determinazioni le Ville e Luoghi ora contrastanti, nessuno de' quali in quei tempi non era ancor uscita dal profondo caos del nulla »<sup>58</sup>.

In questo caso il richiamo ai patti è più politico che giuridico, ma è certo figlio di una prassi applicativa della convenzione che ha attraversato i secoli.

Un esempio molto significativo è offerto da una sentenza della Rota civile di Genova, certo uno dei più famosi tribunali europei, chiamata a giudicare una causa tra un genovese e un albenganese. La controversia è in realtà, come dice la stessa Rota, di non difficile soluzione nel merito, trattandosi di una partita di frumento già pagata e non consegnata, con la conseguenza dell'immediata condanna del vettore. La Rota però ammette che esiste un problema:

« Sola difficultas eo reducta fuit, quod dicebatur Rotam incompetentem stantibus conventionibus initis inter Remp. Genuae, et civitatem Albinganae, quibus conventum fuit,

---

<sup>57</sup> PHILIPPUS DECIUS, *Consilia sive responsa*, Lugduni MDLXV, I, n. 335, c. 363 v.-364 r.

<sup>58</sup> *Supplemento alla stampa della città d'Albenga in attestato della sua divozione alla Serenissima Repubblica*, Genova, Stamperia Gesiniana, MDCCLXIV, p. 4.

ne Albinganenses, nec eius districtuales possint in civitatem Genuae trahi ad litigandum (tribus exceptis casibus videlicet, nisi personaliter Genuae reperti fuerint, vel Genuae contractum fuerit, vel alibi conventum, ut Genuae conveniri possint), et asserebatur dictum Iulianum esse Alaxiensem, et per consequens districtualem Albinganae ».

Con una interpretazione estensiva la Rota finisce per condannare l'alassino, considerando come concluso a Genova un contratto che in tale città prevedeva la consegna della merce, ma rimane la testimonianza della difficoltà del tribunale di fronte alla validità giuridica e all'efficacia cogente della convenzione risalente a ben tre secoli prima<sup>59</sup>.

##### 5. *La gerarchia delle fonti, i rapporti processuali con gli ecclesiastici e un consilium di Odofredo*

Come in quasi tutti gli statuti anche in quello di Albenga sono contenuti alcuni riferimenti alle normative a cui i magistrati devono attenersi nell'espletare le proprie funzioni, soprattutto giurisdizionali. Senza voler caricare tali riferimenti di significati storiografici assoluti, in relazione ai rapporti tra diritto comune e diritti particolari, non sembra neppure opportuno togliere importanza storico-politica a norme che, proprio per essere una costante presenza nei testi statuari (che pure hanno tante altre lacune di previsione, ad esempio ad Albenga in campo successorio, come vedremo), certamente hanno rappresentato una delle forme più comuni ed usate per la rivendicazione e la formalizzazione della sfera di autonomia normativa delle comunità cittadine e rurali.

Nel testo albenganese il primo richiamo ad una gerarchia delle fonti si ha nei capitoli relativi al giuramento del podestà e del giudice che si impegnano, il primo a « regere et facere regimen civitatis Albingane et districtus bona fide et sine fraude », il secondo a giudicare, ma entrambi « secundum leges romanas et iura, salvis semper in omnibus capitulis civitatis Albingane, que tenear observare »<sup>60</sup>.

Il richiamo preciso ad una prevalenza degli statuti locali sul diritto comune è perfettamente in linea con la maggior parte dei comuni che non riconoscono superiore e, per Albenga in particolare, discende anche dalla

---

<sup>59</sup> *Decisiones Rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam*, in *De mercatura decisiones et tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni 1610 (rist. Torino 1971), dec. CV, p. 245.

<sup>60</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 2, pp. 18-19 e cap. 3, p. 25.

convenzione con Genova che ha garantito alla comunità il mantenimento della propria autonomia normativa.

All'interno del testo statutario l'eccezione alla applicazione di tale gerarchia di fonti riguarda, come si ritrova anche negli statuti di Genova<sup>61</sup>, gli ecclesiastici, o anche altre persone, che accettino la giurisdizione albenganese: il magistrato giudicherà « secundum iura communia, canonica et civilia, aliquo capitulo inde vel statuto civitatis Albingane non obstante »<sup>62</sup>.

I contrasti di competenza con la Chiesa inducono il comune a tornare sul tema. In un altro capitolo si invita il vescovo a nominare un vicario che dirima le controversie tra ecclesiastici e cittadini albenganesi, ma lo faccia « secundum formam capitulorum et statutorum Albingane, et secundum leges de hiis de quibus capitula non essent ». Il vescovo può rifiutarsi di aderire a questo invito, con la conseguenza di far tornare la competenza al giudice locale, il quale, peraltro, non può definire la questione « secundum capitula vel statuta Albingane, sed tantummodo secundum iura civilia »<sup>63</sup>.

Da questi testi emerge una attenzione molto viva degli ordinamenti cittadini alla difesa di spazi di autonomia giurisdizionale che possono venire messi in discussione da privilegi tradizionali, come quelli ecclesiastici e feudali, e da nuove situazioni di potere politico. Una indiretta riprova della potenziale fondatezza di tali timori proviene da un *consilium*, rilasciato ai giudicanti albenganesi nel 1263 da uno dei più famosi giuristi medievali, il maestro bolognese Odofredo Denari.

Il testo fornisce una esemplificazione pratica molto significativa del capitolo statutario sulla utilizzazione del parere dei giuristi da parte dei tribunali medievali: è un « *consilium mei Odofredi doctoris legum de Bononia* », dato in questa città « *in domo dicti domini Odofredi* », e un notaio imperiale attesta che « *predictum consilium, mandato dicti domini Odofredi, scripsi et in publicam formam redegi et de voluntate ipsius presens consilium clausi et sigillum dicti domini Odofredi apposui* ».

Il parere riguarda una controversia nella quale una famiglia feudale, i della Lengueglia, richiede il risarcimento dei danni e la restituzione di terre occupate dal comune di Albenga. Gli attori specificano nella loro richiesta che ri-

---

<sup>61</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti di Albenga* cit., pp. 45-46.

<sup>62</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 66, p. 92.

<sup>63</sup> *Ibidem*, cap. 157, p. 153.

tengono che la controparte «condempnari debet ex forma iuris et capitulorum, et predicta postulat ex forma capitulorum Ianue et omni iure legum quo uti potest et capitulorum». Odofredo respinge la domanda in quanto l'accusa non è sufficientemente documentata e, in carenza di elementi probatori convincenti, è il reo a prevalere. Il suo parere è dato sulla base di *auctoritates* tratte dal diritto romano, *omni iure legum* come richiesto dagli attori, ma forse l'aspetto più preoccupante per gli Albenganesi – che spiega l'insistenza con cui negli statuti del 1288 torna la dichiarazione di una gerarchia di fonti da imporre ai giurisdicenti genovesi – è lo specifico invito rivolto al professore bolognese a decidere *ex forma capitulorum Ianue*<sup>64</sup>.

## 6. Il primo libro degli statuti

Se si ponga a confronto il primo libro degli statuti di Albenga del 1288 con il successivo testo del 1350 e con quello pubblicato nel 1519, che pure hanno conservato la tripartizione della materia e sostanzialmente rispettato la divisione contenutistica, si nota chiaramente come si tratti della parte maggiormente soggetta alle variazioni legate alle contingenze politico-ambientali. I duecentocinquantatré capitoli del primo libro del 1288 si riducono di oltre un centinaio di numeri nelle redazioni successive, perdendo tutto quanto non è più attuale.

Si tratta di un tema che interessa la maggior parte degli statuti italiani, spesso accusati da contemporanei e posterì di estrema mutevolezza: sono proverbiali le accuse alla «legge fiorentina, fatta la sera è guasta la mattina», o alla «legge de Verona, dura da terza a nona». Come mi è già capitato di scrivere

«in realtà le situazioni di variabilità, che finiscono per coinvolgere nella voce pubblica l'intero statuto, toccano invece con gradualità, e direi quasi con ragionevolezza, le parti più cospicue di esso, come quelle relative al sistema contrattuale, al processo o al diritto penale: alle nuove esigenze economiche e commerciali ci si adegua progressivamente, senza radicali sconvolgimenti. Negli statuti, quando non si sia operata una differenzia-

---

<sup>64</sup> Il testo è pubblicato da V. ZUCCHI, *Le lotte tra il comune di Albenga ed i marchesi di Clavesana nei secoli XIII e XIV*, Albenga 1945 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, VI), perg. n. XXIV (31 dicembre 1263), pp. 119-120. Si veda R. PAVONI, *Una signoria feudale del Ponente ligure: i marchesi di Clavesana*, in *Legislazione e società* cit., pp. 317-362. Su Odofredo si rimanda a P. WEIMAR, *Die legistische Literatur der Glossatorenzeit*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neuren europäischen Privatrechtsgeschichte*, I, *Mittelalter*, a cura di H. COING, München 1973, p. 133 e sgg.

zione di volumi, che sembra però peculiare dei comuni più grandi, esiste una parte relativa all'organizzazione politica, certo più esposta alle mutevolezze contingenti derivate dai contrasti politici e quindi maggiormente passibile di cambiamento »<sup>65</sup>.

Sembra questo il caso dello statuto di Albenga: scompaiono articolazioni politico-sociali come la compagna e le organizzazioni popolari; diventano inutili e sono quindi soppresse alcune magistrature; si perdono i riferimenti a luoghi, persone o famiglie legati a precisi fatti storici, o a attività economiche non più esercitate<sup>66</sup>. Rimangono, invece, le articolazioni istituzionali più importanti della città; le procedure elettorali; alcune norme di ordine e di igiene pubblica; la manutenzione delle strade, dei ponti, degli alvei dei fiumi; le norme di polizia campestre; i mestieri tradizionali e irrinunciabili legati alla produzione e commercializzazione di generi di prima necessità come pane, carne, pesce, vino, olio, sale; le norme di gestione dei rapporti con le località del *districtus*, con i feudatari e con Genova.

Il trascorrere del tempo e la progressiva stabilizzazione della collocazione politica all'interno del dominio genovese, anche se non la eliminano totalmente, sembrano tendere a depurare lo statuto da una normativa occasionata da singole contingenze, e a renderla più astratta e generale.

### 7. Il secondo e il terzo libro degli statuti del 1288

Il secondo libro degli statuti del 1288 è indubbiamente molto più organico dal punto di vista tecnico giuridico, contenendo le disposizioni inerenti allo svolgimento del processo civile e quelle relative agli istituti contrattuali, familiari, successori e mercantili. A questo processo di coerenza sistematica sembra essere estraneo solo un capitolo, intitolato « Ut venditio molendinorum de Garso firma sit », riferito a un contratto di vendita del 1248<sup>67</sup>: esso è compreso in una serie di capitoli concernenti alienazioni immobiliari, e ciò spiega la *ratio* dell'inserzione in tale contesto, ma, al contrario degli altri testi, non possiede i requisiti di regolamentazione di fattispecie generali ed astratte.

---

<sup>65</sup> PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/II, 1989) p. 95.

<sup>66</sup> J. COSTA RESTAGNO, *Gli Statuti di Albenga del 1288* cit.

<sup>67</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 95, p. 291.



Ricorrono le fasi del procedimento romano canonico che ha tra i protagonisti, oltre alle parti, giudici, avvocati e consulenti; ci sono norme sulla proprietà immobiliare, la tutela, la curatela, la dote, il matrimonio, le società, l'usura.

Nel passaggio dalla redazione del 1288 a quella del 1350 i capitoli si riducono da 112 a 98 – sostanzialmente gli stessi, in numero di 95, si ritrovano nel 1519 – con l'eliminazione, oltre che del testo sui mulini di Garso, sopra ricordato e ormai inattuale, soprattutto di alcune norme relative ai testimoni. Anche il confronto con i successivi statuti del 1350 e con gli statuti genovesi del primo Trecento rafforza l'idea di una regolamentazione del diritto privato e processuale allineata alla tradizione sostanzialmente romanistica delle terre della Liguria.

Un esempio significativo è relativo ai riferimenti ai patrimoni dei minori, che si ritrovano, sostanzialmente negli stessi termini, nei vecchi statuti albenganesi e in quello genovese. Anche ad Albenga il problema dell'impiego del denaro dei minori e dei limiti di responsabilità dei tutori si presenta soprattutto per le speculazioni legate alla contrattazione marittima. Il legislatore non sembra aver dubbi nello stabilire che tali speculazioni debbono essere affrontate a rischio del pupillo, e nell'obbligare all'azione il tutore che per timore non affronti tali pericoli che si propongono lo scopo di aumentare il patrimonio a lui affidato<sup>68</sup>.

Un esempio, questa volta *e contrario*, relativo al ricorso alla tradizione giuridica romanistica e alla percezione non certo drammatica dell'esistenza di lacune nella normativa statutaria, è dato da un parere legale di uno dei più famosi giuristi del Medioevo, Baldo degli Ubaldi. Il giurista, vissuto nella seconda metà del Trecento, è richiesto di un parere fondato sul capitolo dello statuto di Albenga sulla successione intestata. Si tratta certo di un istituto di grande rilievo pratico il quale, però, non è regolamentato dallo statuto del 1288: a tale lacuna si pone rimedio nel 1350<sup>69</sup>, ed è su questo te-

---

<sup>68</sup> Per gli statuti genovesi trecenteschi si veda V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, p. 55 e sgg., mentre per la città ingauna *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 62, p. 274.

<sup>69</sup> P. ACCAME, *Statuti antichi* cit., cap. *De sucesionibus et decedentibus ab intestato*, pp. 378-383.

sto che Baldo basa il proprio parere, favorevole all'estensione della successione al ramo femminile della famiglia<sup>70</sup>.

### 8. *Il terzo libro degli statuti*

Anche la parte criminale, contenuta nel terzo libro degli statuti del 1288, rimane immutata, nelle sue linee generali, nelle epoche successive: ai 113 capitoli di tale redazione corrispondono, per il 1350 e per il 1519, rispettivamente 105 e 109 capitoli.

Un contenuto vasto, quindi, e non certo strettamente rigoroso dal punto di vista delle tecniche di legislazione penale: eppure, forse più delle altre, questa parte, nella sua disorganicità, rende al meglio lo spirito dello statuto e di tanti altri testi locali. A mio parere<sup>71</sup>, il disordine sopra rilevato, a saperlo leggere, non sembra privo di significato. I reati tradizionali, come l'omicidio, la bestemmia, le percosse, la rapina, l'ingiuria ed altri, sono calati e commisti in un contesto attento alle peculiarità locali: tra i primi capitoli si inserisce, ad esempio, la norma che punisce il procurato incendio o l'avventatezza di chi circoli, in un giorno ventoso, con torce accese. Le conseguenze spesso rovinose di tali comportamenti, sia per l'incolumità pubblica all'interno della città, sia, al di fuori di essa, per l'economia agricola e boschiva, certo spiegano tale posizione di preminenza della norma. La stessa cura ed importanza assumono le norme sanzionatorie di altri comportamenti lesivi della salute pubblica, causati da immissioni nocive, da animali lasciati liberi, da alimenti igienicamente non protetti.

In questo libro le norme sopra ricordate si mescolano con altre più legate, a livello concettuale, alla tradizione romanistica. Come già notato per Genova<sup>72</sup>, anche ad Albenga, nel passaggio dagli statuti del 1288 a quelli del 1350, scompare la differenza tra omicidio manifesto ed occulto, con tutto il rituale del deferimento del duello che quest'ultimo prevede<sup>73</sup>. Alla pena di morte si aggiungono, per questo reato, anche conseguenze di tipo patrimoniale, come la confisca della metà dei beni<sup>74</sup>. Doveva essere frequente il

---

<sup>70</sup> BALDI UBALDI PERUSINI *Consilia sive responsa*, Venetiis MDLXXV (rist., Torino 1970), I, cons. CCCCLX, c. 147 v.-148 r.

<sup>71</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti di Albenga* cit., pp. 30-31.

<sup>72</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali* cit., p. 231.

<sup>73</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 30, pp. 325-326.

<sup>74</sup> P. ACCAME, *Statuti antichi* cit., cap. *De homicidio*, pp. 431-432.

tentativo di evitare oltre alla pena capitale, sottraendosi ad essa con la fuga, anche le pene accessorie e lo statuto nega validità ai contratti conclusi dal malfattore dopo l'evento criminoso: nel 1350 si vuole chiudere ulteriormente qualsiasi possibilità di evitare la confisca e, basandosi evidentemente sulle esperienze precedenti, si aggiunge alla norma un inciso secondo il quale « Et per inde habeatur ac si factus non esset non obstante aliquo capitulo vel iure canonico vel civili in contrarium faciente ». Negli statuti trecenteschi viene anche eliminato un capitolo che consentiva di uccidere impunemente un *rusticus extraneus* che avesse arrecato offesa ad un albenganese<sup>75</sup>: ad evitare pericolose tensioni di rapporti con la dominante, nella stessa norma, si esclude da questa impunità chi commetta tale reato nei confronti di un genovese o assimilato.

Una ultima notazione può farsi relativamente all'uso della tortura nei confronti del cittadino di Albenga. Dopo aver ricordato i gravi delitti, come omicidio, rapina ed altri, che consentono la detenzione, lo statuto ricorda che il cittadino non può essere torturato se non in presenza di sicuri indizi e presunzioni di colpevolezza: la peculiarità consiste nel fatto che la sussistenza di tali presupposti deve essere vagliata da un *sapientem legistam non suspectum*, che possa quindi offrire al cittadino buone garanzie di rispetto della legalità<sup>76</sup>.

## 8. Conclusione

L'esame, sia pure breve, del testo legislativo di Albenga del 1288 può suggerire alcune considerazioni conclusive. In primo luogo lo statuto dimostra la capacità di offrire, come forse nessun altro tipo di fonte, una testimonianza completa della vita di una comunità in un determinato momento storico: l'organizzazione politica, le stratificazioni sociali, la convivenza quotidiana, che richiede comportamenti rispettosi del bene pubblico e degli altrui diritti, le attività economiche foriere di prosperità collettiva, sono analiticamente regolamentate nel testo normativo albenganese che, formatosi nel tempo, rappresenta un patrimonio comune di memoria e di civiltà.

Lo statuto si dimostra anche lo specchio della complessità dei rapporti giuridici che attengono alla comunità albenganese. Esso rimane il simbolo

---

<sup>75</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., cap. 31, pp. 326-327.

<sup>76</sup> *Ibidem*, cap. 39, p. 333.

della autonomia locale, anche quando deve attestare, con le sue norme, che a questa si è dovuto in buona parte rinunciare per ragioni di rapporti di forza, ma nel contempo ne attesta la partecipazione ad un organismo politico di maggiore dimensione, come la repubblica genovese.

Lo stesso testo statutario, per altro verso, attesta la partecipazione di Albenga ad una più vasta comunità, italiana ed europea, che trova proprio nel diritto, nella tradizione romanistica, un elemento di generale aggregazione: i nomi di Odofredo, di Baldo degli Ubaldi, di Bartolomeo Bosco, di Filippo Decio e i loro rapporti con la città, ricordati in precedenza<sup>77</sup>, sono la dimostrazione dell'esistenza di un tessuto di relazioni che collega senza problemi i centri produttori di cultura professionale alla periferia anche più lontana.

Resta infine la lunga sopravvivenza di questa normativa nel tempo, con pochi cambiamenti ed adeguamenti: è certo la documentazione di un momento in cui la città è stata potente, autonoma e creativa, ma è anche la testimonianza della capacità dello strumento statutario di continuare a documentare nel tempo l'identità e i valori espressi dalla comunità.

---

<sup>77</sup> A questi si può aggiungere G.M. CASAREGI, *Ragioni della M. Città di Albenga a favore della di lei giurisdizione contra la Comunità di Alassio*, Genova 1712 (si veda V. PIERGIOVANNI, *Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, Appunti per una biografia*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», IX/2, 1979, pp. 514-515).

## *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*

La raccolta di *statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII* (per riprendere il titolo del catalogo a stampa, arrivato ormai quasi alla conclusione, che ha schedato tale materiale), conservata dalla Biblioteca del Senato della Repubblica, è certamente uno degli esempi più significativi dei tanti tesori nascosti nei musei, nelle biblioteche e negli archivi d'Italia, noti solo ad un ristretto numero di esperti e appassionati. Gli esemplari in mostra sono certo tra i più preziosi e significativi, ma essi sono stati selezionati non solo sulla base di caratteristiche di valore, di antichità o di curiosità, ma soprattutto perché ritenuti i più adatti a dare al visitatore un'idea immediata della ricchezza di una collezione che ne raccoglie altre migliaia. Ad esaltare il rilievo della raccolta contribuiscono sia la grande massa di documenti conservati, sia le circostanze storiche che ad essa hanno dato origine.

A prima vista, infatti, può apparire quasi paradossale che, alla fine del Risorgimento, una forma di esaltazione della unità e del comune sentimento nazionale sia stata individuata – meglio che in tante altre manifestazioni ed esperienze comuni della lingua, della letteratura, del pensiero e dell'arte italiana – nelle produzioni normative più esasperatamente municipalistiche e settoriali; a ben guardare, però, si trattava di compiere un'operazione culturalmente raffinata prendendo atto, attraverso questo anomalo mezzo, delle differenze del passato e, forti del patrimonio della loro migliore conoscenza, proporsi il fine di individuare i contenuti maggiormente funzionali ad una unità politica e sociale tutta da costruire.

Una raccolta di questo tipo, per operare tutto il suo effetto evocativo e culturale, non poteva essere allocata in un posto diverso dalla Biblioteca del Senato, cioè nel cuore del potere legislativo statale, ove le istanze particolaristiche vengono recepite e mediate in una più ampia e completa visione degli interessi generali della nazione.

---

\* Pubbl. in *Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, a cura di S. BULGARELLI, Roma 1995, pp. 13-19.

I documenti più antichi conservati nella collezione del Senato risalgono al XII-XIII secolo, quando, cioè, « la parola scritta diventò rapidamente uno strumento indispensabile per ordinare e organizzare la vita politica, giuridica ed economica »<sup>1</sup>. All'estremo opposto sono i documenti manoscritti del XVIII e XIX secolo, ad attestare il prolungamento della vita degli statuti dalla vigenza normativa alla funzione didattica e storiografica.

Una collezione così ampia di normativa di produzione locale, testimonianza delle articolazioni periferiche dell'Italia e dei territori che, in diversi momenti storici, hanno avuto con essa legami organici (si pensi al dominio veneto: schede n. 95 Corone, in Grecia; n. 98 Lagosta in Dalmazia; n. 100 le isole adriatiche di Ossero e Cherso), è forse più significativamente evocativa di altre rappresentazioni – letterarie o figurative, ad esempio – per rendere l'idea della grande creatività istituzionale che ha caratterizzato il Medioevo italiano. Si è parlato, a proposito del XII secolo, della « straordinaria varietà delle strutture politiche nuove », aggiungendo che

« il senso del nuovo si ha, e più ancora si accresce nei due secoli seguenti, nella perenne irrequietezza che agita inferiormente gli organismi politici ... e imprime a ciascuno di essi, anche quando sia fatto di sostanza antica, come un'impronta di originalità inconfondibile. Comuni cittadini – maggiori e minori, destinati a dominare o ad essere dominati – comuni rurali, corporazioni mercantili e artigiane, monarchia meridionale, stato della Chiesa, contea e poi ducato sabauda, giudicati sardi: sono il quadro variopinto dove elementi antichi e recenti si fondono nella realtà nuova, che metterebbe gravemente in imbarazzo lo storico che tentasse oggi di individuarvi dei tipi »<sup>2</sup>.

Credo che a tale imbarazzo sia abbastanza agevole sottrarsi rivolgendosi, per classificare le tipologie statutarie, non alla storiografia ma piuttosto alla letteratura giuridica<sup>3</sup>. Le fonti coeve hanno quasi tutte risposto, molto chiaramente e semplicemente, a due quesiti: il primo relativo alla definizione dello

---

<sup>1</sup> J.W. BUSCH, *Nuove ricerche sui più vecchi statuti lombardi*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*. Atti del Convegno, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XXV), p. 288.

<sup>2</sup> F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano 1965, p. 93.

<sup>3</sup> Su questo complesso rapporto tra scienza e legislazione si rimanda a un recente volume sull'esperienza giuridica medievale che si raccomanda, oltre che per l'originale modello costruttivo, anche per alcuni preziosi consigli, in esso reperibili, primo fra tutti l'invito a un maggior rigore concettuale, e a rifuggire dall'uso semplicistico di termini quali 'stato' o 'sovranità', che non sempre si attagliano ai molteplici e variegati panorami, offerti dall'orizzonte politico e culturale dell'Età di mezzo. Si tratta di P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995.

statuto – *quid sit statutum* –, e il secondo concernente gli ambiti di applicazione dello stesso, nello spazio e nei confronti dei soggetti – *qui statuta facere possunt* –. Infine, pur continuando a ritenere valida la tendenza a privilegiare l’approfondimento degli statuti in relazione al diritto comune, assunto come trama unitaria dell’esperienza giuridica europea nel Medioevo, occorre rendersi conto delle interessanti potenzialità storiografiche di uno studio attento alle loro specificità contenutistiche, singole o di gruppi omogenei.

I rapporti tra gli statuti e la dottrina giuridica sono, dal XIII secolo in poi, la testimonianza di complessi casi di osmosi fra pratica e teoria: alla vita dello statuto è, infatti, connaturata la capacità di aderire con duttilità alle esigenze che fanno emergere, volta a volta, le comunità regolamentate. Anche l’elaborazione dottrinale è stata un elemento fondamentale di controllo, oltre che di stimolo per una più avanzata tecnica.

Per consentire l’incontro e l’armonizzazione di queste due esigenze è stata determinante l’utilizzazione di un genere letterario particolare, le *quaestiones disputatae*, cioè le dispute di scuola impiantate su casi emersi dall’applicazione di disposizioni statutarie: esse, come è stato scritto, cercano soluzioni al « rapporto fra la certezza – e la verità – delle norme e delle soluzioni del *ius commune* ... e l’incertezza – e la probabilità – delle circostanze nuove non previste dall’antico legislatore romano e regolate dal legislatore comunale nelle norme del *ius proprium* »<sup>4</sup>. Anche i *consilia*, cioè i pareri dei consulenti, hanno consentito ai giuristi dotti di scuola di mettere a contatto e a confronto la vecchia e la nuova tradizione normativa. Proprio da giuristi molto legati alla pratica amministrativa e giurisdizionale dei comuni sono state elaborate complesse e significative definizioni dello statuto, e in esse la comunità cittadina, la *civitas*, assume un valore centrale.

Alberto Gandino, giudice e avvocato attivo nella seconda metà del secolo XIII, apre la sua opera di raccolta di *quaestiones disputatae*, affermando che lo statuto si ricollega alle antiche tradizioni di autonomia delle città romane ed è, perciò, legge municipale<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> M. BELLOMO, *Aspetti dell’insegnamento giuridico nelle Università medievali*, I, Le “*quaestiones disputatae*”, *Cultura giuridica dell’età medievale e moderna*, Studi e testi a cura di M. BELLOMO, 1, Reggio Calabria 1974, p. 37.

<sup>5</sup> ALBERTI DE GANDINO *Quaestiones statutomm*, a cura di E. SOLMI, Bologna 1901 (*Bibliotheca iuridica Medii Aevi, Scripta Anecdota Glossatorum*, III), p. 157: « Primo qui statuta facere possunt videndum est, et die quod civitas. Et dicitur statutum lex municipalis ... ». Si veda V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*,

Alberico da Rosciate, un altro grande pratico operante nella prima metà del XIV secolo, fa emergere le caratteristiche che contraddistinguono lo statuto<sup>6</sup>: è diritto proprio, cioè fonte che proviene dall'autonoma capacità di autoregolamentazione di un *populus*, e che sancisce l'esercizio dell'autorità politica, della giustizia e dell'amministrazione all'interno del comune, mentre, verso l'esterno, delimita gli spazi territoriali della sua sfera di competenza. Anche la forma si pone come elemento determinante nella qualificazione giuridica della fonte: la scrittura diviene elemento definitorio, e consente di sviluppare le tecniche per la registrazione e la pubblicità delle singole componenti di uno statuto comunale. Si isolano le consuetudini ancora ritenute valide e si uniscono sia alle norme giurate dai magistrati – i *brevia* (scheda n. 3, Pisa) – sia a quelle votate dall'assemblea, anch'esse denominate *statuta* come il complesso normativo nel suo insieme. Di questo genere, con le interne divisioni che vedremo più avanti, sono la maggior parte dei testi esposti in questa mostra, mentre è testimoniata anche la autonomia persistenza della raccolta di consuetudini, soprattutto nell'area meridionale e insulare italiana (nn. 2, Alessandria; 116-119 e 121-123, Bari, Catania, Cosenza, Messina, Napoli, Palermo, Policastro)<sup>7</sup>.

Emerge, quindi, con caratteri di grande creatività ed originalità rispetto a qualsiasi modello precedente, uno spazio di autonomia normativa cittadina, di cui altri ordinamenti, come la Chiesa o il *Regnum Siciliae*, la cui valenza politica è ben maggiore e collaudata, devono prendere atto<sup>8</sup>.

Una volta precisate le caratteristiche formali e sostanziali di questa fonte di diritto, Alberico si spinge a tentare di individuarne il fondamento<sup>9</sup>, con una

---

Atti del Convegno, Genova, 9-11 novembre 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/II, 1989), p. 83.

<sup>6</sup> ALBERICI A ROSATE *Commentariorum de statutis*, in *Tractatus Universi Iuris*, II, Venetiis 1585, e V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni* cit., pp. 84-86.

<sup>7</sup> A. ROMANO, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in *Legislazione e società* cit., pp. 313-362.

<sup>8</sup> Afferma, infatti, Alberico da Rosciate: «Sed in iuribus novis, maxime in constitutionibus Federici secundi ... Multotiens fit mentio de statutis ... de ipsis etiam statutis fit mentio saepe in iure canonico ...». Si veda V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni* cit., p. 85.

<sup>9</sup> *Ibidem*, pp. 85-86: «Unde dicatur statutum. Credo quod dici potest quasi stabiliter et firmiter ordinatum. Ista enim statuta sunt stabiliter, firmiter et tenaciter observanda: nec ab eorum verbis est recedendum quia sunt stricti iuris ... vel potest dici statutum quasi statum publicum, seu civitatum, tuens ac defendens. Nam ista statuta communiter fiunt ad tuitionem et defensionem reipublicae et civitatum».



spiegazione per molti versi evocativa e suggestiva: gli statuti servono a proteggere e difendere l'assetto istituzionale delle città, sono fatti, cioè, «ad tuitionem et defensionem reipublicae et civitatum»: dal campo più astratto della valenza giuridica obbiettiva, lo statuto scende su quello ben più reale della funzione storica che ha svolto e che ancora persegue, cioè la difesa degli spazi di autonomia che i comuni hanno faticosamente conquistato.

Un giurista consulente del Quattrocento, l'avvocato genovese Bartolomeo Bosco, nel rispondere al quesito di cosa sia uno statuto, arricchisce il riferimento al contesto spaziale cittadino con il dato soggettivo della limitazione della validità della normativa statutaria ai soli abitanti, ma soprattutto individua lo strumento tecnico-politico, cioè il patto sociale (*civium expressa pactio*), che ne sta alla base e regola la vita della comunità<sup>10</sup>. La nascita pattizia della normativa comunale è spesso richiamata ed esemplificata in questa mostra. Uno degli esempi più originali è sicuramente lo statuto del comune di Cortanze (scheda n. 1), nel basso Monferrato, formalizzato all'interno di una sentenza arbitrale, essa stessa risultato di un patto tra i marchesi, che esercitano la giurisdizione sul luogo, e gli abitanti. Anche i reperti schedati ai nn. 13 e 14 (Reggio nell'Emilia e Argenta) richiamano una normativa di origine pattizia, in una materia, quella fiscale, che la tradizione giuridica medievale non ha mai abbandonato alla libera determinazione dei signori: la dottrina giuridica formalizza tale principio nel brocardo «quod omnes tangit ab omnibus adprobari debet»<sup>11</sup>, sancendo così il principio che la popolazione debba essere consultata ed esprimere il proprio parere su oggetti di interesse generale.

L'aspetto pattizio può assumere forme anche di grande originalità, come nel caso di Portogruaro (scheda n. 101) comunità che, sorta in seguito ad una donazione vescovile, «stipula una convenzione con una società commerciale di liberi portolani e navalestri concedendo un territorio per stabilire un porto e esercitare la mercatura»<sup>12</sup>.

Nella stessa direzione della partecipazione dei cittadini, un altro aspetto significativo, sul piano della ricostruzione socio-politica, è costituito da un

---

<sup>10</sup> BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani 1620, p. 841, «... in statuto, ut personas Civium, inter quos factum est, non egrediatur»; «cum dictum statutum nil aliud sit, quam Civium expressa pactio ... sicut consuetudo est quaedam civium tacita conventio».

<sup>11</sup> F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici cit.*, p. 197 e sgg.

<sup>12</sup> BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Catalogo della raccolta di statuti: consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, V (N-Q), a cura di C. CHELAZZI, Firenze 1960, p. 186.

elemento che i giuristi esaltano e descrivono con molta attenzione, cioè le forme di presenza della comunità civica ai processi di formazione delle normative locali. Si richiamano le procedure di genesi dello statuto con la convocazione di pubblici parlamenti, che riunivano tutta la cittadinanza e deliberavano a maggioranza; poi i consigli, sempre più ristretti, all'interno dei quali si è specificato l'iter di formazione dello statuto; infine il procedimento di riforma con la nomina di una commissione di esperti: in alcuni comuni si preferisce ricorrere al sistema, già sperimentato dalla Chiesa, di chiudere i capitolori, che hanno il compito annuale di revisionare gli statuti, in una casa e di non lasciarli uscire prima dell'espletamento del loro compito<sup>13</sup>.

Di fronte alla ricca collezione della Biblioteca del Senato e ai testi in mostra, torna la domanda di una suddivisione e classificazione tipologica, e, ancora una volta, ci si può rivolgere ai giuristi medievali, anzi a uno dei più famosi tra essi, Baldo degli Ubaldi, vissuto nella seconda metà del Trecento, professore di diritto, avvocato e consulente, oltre che massimo trattatista<sup>14</sup>. Baldo si chiede «chi possa dare vita, legittimamente, a uno statuto» e, riportando immediatamente il quesito alla composita realtà politica della sua epoca, propone una distinzione fondata sul livello di autonomia delle comunità. In primo luogo esistono comunità che non hanno spazi di autonomia, come villaggi e castelli, piccole comunità rurali e luoghi fortificati rurali (*villae et castra comitatus*), che al massimo possono aver la facoltà di disporre per regolare i rapporti interni in campo civile e criminale, e devono restare rigidamente entro tali limiti: gli esempi possono vedersi alle schede n. 11 (castello di Mongiovinò sul lago Trasimeno); n. 22 (Piediluco, vicino a Terni, i cui statuti sono approvati dal vicario pontificio); n. 51 (Montemarciano, castello nelle Marche affidato ai Piccolomini, signori e vicari della Chiesa); n. 52 (Sellano, castello umbro i cui statuti sono approvati dai Priori del Popolo di Spoleto); n. 107 (Fumone, castello nella diocesi laziale di Alatri, legato alla sorte del pontefice Celestino V, che vi morì nel 1296, ivi relegato dopo aver abdicato nel 1294, compiendo, secondo Dante Alighieri, «per viltade il gran rifiuto»<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> E. BESTA, *Fonti, legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano* sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, 1/2, Milano 1925, p. 514.

<sup>14</sup> BALDUS DE PERUSIO, *Super Institutiones*, Torino 1542, f. 2 v.

<sup>15</sup> DANTE ALIGHIERI, *Inferno*, III, 60.

Di grado e di ampiezza superiore è l'autonomia che possono concedere autorità superiori laiche, come città più grandi, sovrani, signori, o ecclesiastiche, come il papa o suoi delegati, a comunità cittadine soggette che, di norma, hanno strappato, attraverso convenzioni, una serie di privilegi. Si possono, come esempio, ricordare gli statuti sforzeschi di Novara (n. 7); quelli estensi di Ferrara (n. 8) e Comacchio (n. 21); quelli di Senigallia, dovuti ai Della Rovere (n. 54); di Albenga (n. 71); di Savona (n. 75, collegati a Genova); di Crema e Feltre (nn. 96, 97, collegati a Venezia). Il testo di gran lunga più famoso è certo quello delle costituzioni per la Marca Anconitana, la cui prima redazione si deve all'opera del cardinale Egidio di Albornoz (lo stesso fondatore del Collegio di Spagna a Bologna) nel 1357 (n. 24, ma lo stesso testo appare in calce allo statuto di Faenza, n. 26).

In cima a questa piramide ci sono le comunità che hanno spazi di autonomia derivati dalla consuetudine, cioè dall'esercizio ormai tradizionale e quasi immemorabile della propria sfera di indipendenza, oppure legittimati dal permesso dell'autorità superiore: queste non hanno evidentemente limitazioni ad una libera attività di autonormazione (esempi sono Milano, n. 84; Trento, n. 69; Perugia, n. 27; Bologna, n. 28; Padova, n. 29; Siena, n. 58; Genova, n. 72; Bergamo, n. 90).

Si nota, quindi, che tali coaguli normativi si associano e si manifestano a vari livelli di indipendenza. Anche all'interno di una stessa città sono ammessi statuti per tutti i *collegia licita*; i limiti sono quelli soliti del non contrasto con il diritto cittadino, oltre che con quello divino, naturale e comune. I più significativi sono certo gli statuti delle Arti o corporazioni di mestiere che aggregano, all'interno di una città tutti coloro che esercitano la stessa attività economica o la stessa professione. La collezione della Biblioteca del Senato raccoglie, in questo campo, esemplari di grande rarità e di assoluto valore per l'artigianato artistico a cui fanno riferimento (si vedano le schede nn. 125-153).

Nei rapporti politici tra l'Impero e i comuni la metà del XIII secolo e la morte di Federico II sono momenti cruciali: mentre nella fase precedente, infatti, vi sono stati interventi dell'impero nell'ordinamento comunale, nella seconda non vi è che una semplice sovranità nominale dell'impero sui comuni, che hanno ormai potere normativo e autonomia politica<sup>16</sup>. I comuni tendono a liberarsi progressivamente, oltre che dai condizionamenti politici

---

<sup>16</sup> G. DE VERGOTTINI, *Lezioni di storia del diritto italiano. Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, I, Milano 1960, pp. 47-48.

e militari, anche dalle interferenze giuridiche che la precedente situazione di fattiva presenza imperiale ha contribuito a creare.

La legislazione diventa elemento centrale nella dinamica della vita comunale, referenza e garanzia di legalità e di certezza, sia nei rapporti interni che in quelli con altre città o con i poteri tradizionali. In essa confluiscono gli esiti di accordi tra le fazioni; i privilegi strappati all'Impero e alla Chiesa, a vescovi e feudatari; i patti con altre comunità. La frequenza dei mutamenti nei rapporti politici e sociali è la ragione dei continui aggiornamenti normativi, e le modalità concrete con cui essi vengono operati spiegano le difficoltà che si incontrano nella ricostruzione filologicamente corretta dei testi statutari<sup>17</sup>.

Le prime raccolte normative sono, infatti, il risultato di un progressivo affastellamento di materiali, non sempre omogenei, senza alcun ordine che non sia la cronologia delle aggiunte successive. Inoltre la variabilità delle contingenze politiche, unita alla crescente complessità di una vita sociale ed economica che, quasi ovunque nell'Italia cittadina, registra mutamenti radicali, induce presto ad interventi razionalizzanti: se, da una parte, si vuole conservare la memoria della propria tradizione giuridica, dall'altra, si confida di poterla utilizzare come confine politico e come base pattizia per le intromissioni esterne in futuro.

Il risultato, al quale i giuristi offrono spesso la propria competenza, è un'opera di riordinamento che, in un primo momento, è essenzialmente attinente alla redistribuzione per materia delle norme ritenute ancora valide e maggiormente funzionali alla operatività dell'ordinamento, anche senza la pretesa di completezza e di esaustività<sup>18</sup>.

Occorre peraltro rilevare che, nel corso del XIII secolo, tali operazioni di razionalizzazione normativa si riscontrano soprattutto nei comuni di grande o media dimensione, nei quali sono presenti i processi di crescita politica o sono avvertiti i timori per la propria indipendenza: accanto a questi casi permangono situazioni di statuti ancora disordinati, con testi accostati l'uno all'altro senza alcuna direttrice sistematica. Per molti di questi non mi pare, però, che sia corretto usare la categoria dell'arretratezza, in

---

<sup>17</sup> V. PIERGIOVANNI, *La normativa comunale in Italia in età fredericiana*, in *Colendo iustitiam et iura condendo ... Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee*, Atti del Convegno internazionale di studi, Mesina-Reggio Calabria 20-24 gennaio 1995, Roma 1997, pp. 619-635.

<sup>18</sup> E. BESTA, *Fonti cit.*, pp. 535-536.

quanto i testi, spesso ridotti anche come dimensione, appaiono funzionali a situazioni politiche ed economiche diverse da quelle dei grandi comuni e si mostrano sufficienti a regolamentare la vita di quelle comunità. Può essere, a mio parere<sup>19</sup>, ingannevole una ricostruzione lineare e monodimensionale dell'evolversi del fenomeno statutario, che non tenga conto delle differenti realtà in cui esso si è manifestato e delle sfaccettate testimonianze testuali che ci ha tramandato.

Si può quindi affermare che la situazione politica del XIII secolo, con il ridimensionamento del potere imperiale successivo alla morte di Federico II, ha indotto un moto di riaffermazione delle differenti situazioni di sovranità o di autonomia da parte delle singole comunità, ed un riscontro si ritrova nei testi statuari; a questo movimento politico si affianca il fenomeno della scrittura delle normative comunali, per una esigenza di ordine e di certezza, che interessa comunità di ogni tipo e quindi statuti fra loro differenti per ampiezza e contenuti.

Volendo adesso passare ad un discorso sui contenuti dello statuto, occorre premettere, in via generale, che la sua variabilità diventa quasi proverbiale, ma è la parte relativa all'organizzazione politica quella più esposta alle mutevolezze contingenti derivate dai contrasti di potere e quindi maggiormente passibile di cambiamento. Le situazioni di variabilità, che finiscono per coinvolgere nella voce pubblica l'intero statuto, toccano con molta misura parti cospicue di esso, come quelle relative al sistema contrattuale, al processo o al diritto penale; alle nuove esigenze economiche e commerciali ci si adegua progressivamente, senza radicali sconvolgimenti. Da un esame dei testi statuari medievali un primo elemento formale che colpisce è la grande differenza esistente, quanto ad organizzazione interna, tra i diversi comuni: si passa dai pochi capitoli dello statuto rurale ai molti libri in cui sono divisi gli statuti delle città maggiori. Nei comuni più piccoli e di minor tradizione la regola è l'indivisione dello statuto: le eccezioni riguardano, appunto, comuni grandi o di antica tradizione autonomistica. La non sistematicità rimanda certo ad un processo di formazione alluvionale della maggior parte di questi testi non corretta, come altrove, dall'opera degli statuari. Un altro risvolto di questo stesso problema è quello delle lacune di regolamentazione: in realtà la completezza non è richiesta nei testi statuari, nella consapevolezza di poter attingere, in caso di necessità, ad altre fonti che

---

<sup>19</sup> V. PIERGIOVANNI, *La normativa* cit.

possono, in via successiva, essere la consuetudine non scritta, il diritto della dominante o, in ultima analisi, il diritto romano.

Dove il solco tra statuti di piccoli e grandi comuni si fa evidente è in alcuni settori tradizionali del diritto civile, come famiglia, successioni, proprietà ed obbligazioni. Per queste materie lo statuto dispone in misura limitata, rifacendosi evidentemente alla consuetudine ed alla tradizione giuridica locale. Questo sistema di produzione normativa, con periodiche verifiche e revisioni, sopravvive sostanzialmente anche nell'Età moderna. Gli statuti superstiti sono alcune migliaia, molto diseguali fra loro, comprendendo brevissimi statuti rurali e monumentali statuti cittadini fra il XII ed il XVIII secolo.

Dal quadro fin qui tracciato è emersa una serie di elementi caratterizzanti il fenomeno statutario: il contesto politico comunale in cui esso nasce ed opera; la sua diffusione all'interno della stessa città a regolamentare espressioni associative più limitate, come corporazioni, famiglie, confraternite etc.; lo sviluppo del modello statutario sul territorio, in organismi spesso di minime dimensioni; infine il suo processo di formalizzazione e di scrittura e le procedure di riforma attraverso le magistrature comunali e le commissioni di statutori.

Esiste, infine, un rilievo generale dello statuto nel campo della scienza storica, per la gran messe di informazioni utili per lo studioso di diritto, di economia, di religione, delle stratificazioni sociali, della lingua, della toponomastica civile e religiosa, dell'alimentazione, dell'architettura urbana, delle coltivazioni e tecniche agricole, delle attività industriali e artigianali<sup>20</sup>. Da un altro punto di vista lo statuto si pone come testimonianza, fra le più dirette e vivaci, della storia di una collettività, cittadina o rurale, capace, attraverso i riferimenti ai luoghi, alle chiese, alle casate in esso contenuti, di riportare alla memoria dei singoli, ricordi e suggestioni legati alla tradizione personale, familiare o della comunità a cui appartengono.

C'è infine un aspetto, direi di attualità. Se la riflessione sul passato può essere, sempre e comunque, un utile esercizio per chi svolga pubbliche funzioni e per i semplici cittadini, esistono momenti in cui essa può rivelarsi particolarmente feconda. È non lontana l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 sulla riforma degli ordinamenti delle autonomie locali, ed è

---

<sup>20</sup> M. ASCHERI, *Problemi di edizione delle fonti statutarie*, in ID., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991.

stato molto animato il dibattito tra gli esperti per determinare i reali contenuti di operatività del nuovo sistema: alle comunità è stato chiesto di darsi uno 'statuto', al pari di quanto ognuna di esse faceva nel lontano Medioevo, e dall'esperienza del passato, dalla capacità degli antichi legislatori di aderire con la normativa alle esigenze della collettività, si possono trarre significativi ammaestramenti.

Mi piace tornare, per concludere, al giurista medievale Alberico da Rosciate: egli ha dato una significativa definizione dello statuto che, a suo parere è nato per difendere e proteggere lo *statum publicum* cioè il modo di essere, le specificità di una comunità. La salvaguardia del proprio patrimonio di tradizioni economiche, culturali, civiche diventa, quindi, diritto e dovere del cittadino.

In un mondo pur così frazionato politicamente, come quello medievale, si trattava di un messaggio di libertà e di autodeterminazione, non certo di separazione o di faziosità. La vastità del materiale statutario ha creato una fitta rete di riferimenti che ha consentito di pensare agli statuti non soltanto come ad un materiale tecnico-specialistico ma piuttosto come ad una realtà riflessa della vita di relazioni intersoggettive in cui i cittadini operano. La legislazione locale è quella che maggiormente ha permesso nel passato di recepire istanze, anche le più particolari, emergenti all'interno delle singole comunità, e di armonizzarle in un sistema sempre perfettibile ed in movimento: questo costante contatto con le esigenze reali è forse, come si è detto, l'insegnamento che gli antichi statuti possono proporre ai nuovi legislatori.





## *Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu*

La presenza di un esponente della storiografia genovese in un contesto in cui si celebra la Carta de Logu può certo rispondere a motivazioni insieme storiche ed affettive, derivate dalla funzione avuta al momento della sua emanazione dal marito di Eleonora d'Arborea, il genovese Brancaleone Doria: come storico del diritto credo che dovrò deludere qualche aspettativa, ridimensionando fortemente la suggestione che, oltre agli avvenimenti politici e militari, anche consistenti aspetti della legislazione arborense possano essere stati ripresi dalla originaria tradizione giuridica della famiglia Doria.

È infatti difficile cogliere nella legislazione della Carta de Logu qualcosa di specifico che possa richiamarsi in maniera diretta alla presenza dei Genovesi, e della famiglia Doria in particolare. Le attente ricerche e le approfondite analisi di storici come Besta, Solmi, Era e Cortese fanno al riguardo qualche cenno, ma, al di là delle necessarie cautele da essi adottate nella comparazione, l'impressione è che il riferimento più normale sia nel senso della recezione di principi circolanti all'interno della tradizione del diritto comune continentale piuttosto che in aspetti specifici del diritto ligure.

Il primo problema da porre ha riguardo alla presenza politica, militare e commerciale di Genova e di alcune famiglie nobili liguri nella Sardegna medievale prima della Carta de Logu e nel periodo della sua emanazione: occorre domandarsi se sia possibile rilevare una ricaduta di tale presenza politica sulle fonti più specificamente giuridiche.

Al momento della compilazione della Carta de Logu Eleonora era sposata con Brancaleone Doria, illustre discendente di una antica famiglia che, oltre ad essere una delle più prestigiose e potenti della città di Genova, contava su vasti possedimenti feudali sparsi per tutta la Liguria<sup>1</sup>. La stessa

---

\* Pubbl. in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXIX (1996), pp. 17-28; anche in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Atti del Convegno di studi, Cagliari 9-11 dicembre 1993, a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONE. Roma-Bari 2004, pp.107-115.

<sup>1</sup> Una ricostruzione completa con ricco apparato bibliografico e messa a punto critica dei problemi ancora aperti è in A. MATTONE, voce *Eleonora d'Arborea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLII, Roma 1993, pp. 410-419; per un panorama della storia sarda si veda J. DAY -

politica di espansione che ha condotto i Doria ad insignorirsi di terre situate attorno alla città dominante, quali il feudo di Oneglia a cui i Doria di Castelsardo (o, come allora si chiamava, Castelgenovese) fanno spesso riferimento, li ha portati ad occupare a vario titolo territori più lontani. È un processo usuale per le grandi famiglie genovesi che ha dato luogo, oltre al fenomeno dell'inserimento feudale o signorile in contesti politici determinati (come accade in Sardegna e in Corsica), alla presenza politico-amministrativa negli stabilimenti coloniali sparsi nel Mediterraneo e nel Mar Nero, ed infine all'interessante fenomeno delle 'Maone'<sup>2</sup>: la più famosa è quella di Scio, gestita direttamente dalla famiglia Giustiniani, mentre caratteristiche particolari ha il governo dell'isola di Tabarca da parte della famiglia Lomellini, a cui è collegata la fondazione di Carloforte, ancora adesso fortemente connotata dalla tradizione genovese.

I Doria compaiono in Sardegna dai primi anni del secolo XII e, con alterne vicende e con l'appoggio soprattutto della flotta della madrepatria, si appropriano di diritti sovrani su gran parte delle zone settentrionali dell'isola, arrivando, nel XIV secolo, a monopolizzare il commercio del Logudoro. In questo periodo Brancaleone Doria, marito di Eleonora, « oltre ad essere Signore di Alghero, di Monte Leone, e di Castel Genovese, di cui venne investito nel 1370, aveva i feudi dell'Anglona, di Ardara, di Chiaromonti, e di Caputabbas »<sup>3</sup>. L'insediamento in Sardegna è ormai antico nel momento in cui si pubblica la Carta de Logu, ma già il Besta ha contestato l'opinione che voleva i Doria come una famiglia diventata interamente sarda: egli ricorda che proprio nello statuto di Castelsardo esiste una norma che, nel richiedere di mandare ai signori una copia del libro delle mercanzie

---

B. ANATRA - L. SCARAFFIA, *La Sardegna medioevale e moderna*, Torino 1984 (*Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, X). Dal versante ligure si vedano, da ultimo, due opere di G. PETTI BALBI, *Castelsardo ed i Doria all'inizio del secolo XIV*, in « Archivio Storico Sardo », XXX (1976), pp. 187-202; *Genova e Corsica nel Trecento*, Roma 1976; S. ORIGONE, *Sardegna e Corsica nel secolo XIV*, in *Saggi e Documenti*, I, Genova 1978, pp. 345-368.

<sup>2</sup> Si veda G. PETTI BALBI, *Dinamiche sociali ed esperienze istituzionali a Genova tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Atti del tredicesimo Convegno internazionale di studio tenuto a Pistoia nei giorni 10-13 maggio 1991, Pistoia 1993, pp. 113-128, ed alcuni studi in tema della stessa autrice raccolti in G. PETTI BALBI, *Una città e il suo mare. Genova nel medioevo*, Bologna 1991.

<sup>3</sup> G. SPANO, *Testo ed illustrazione di un codice cartaceo del secolo XV contenente le leggi doganali e marittime del porto di Castel Genovese ordinate da Nicolò Doria e la fondazione e la storia dell'antica città di Plubium*, Cagliari 1859, pp. 22-23.

transitate nel porto, presume la mobilità di questi che « solevano spesso lasciare la Sardegna per recarsi a Genova, dove possedevano pure vastissimi territori »<sup>4</sup>.

Sono molteplici gli interventi politici e militari di Genova contro Pisani ed Aragonesi ed i loro alleati sardi che dimostrano un ininterrotto legame di interessi commerciali con le famiglie genovesi insediate in Sardegna: l'insistenza sulla zona settentrionale dell'isola è da porre anche in relazione alla presenza ligure in Corsica e soprattutto all'acquisizione di Bonifacio sul finire del secolo XII<sup>5</sup>.

Al di là delle vicende politiche un altro interessante indizio prova il mantenimento di rapporti che vanno oltre la semplice alleanza commerciale o militare: si tratta di un episodio della biografia della stessa Eleonora che è stato di recente arricchito di nuova documentazione da Giovanna Petti Balbi. Esso rivela l'esistenza di un contratto matrimoniale tra Bianchina, figlia del doge Nicolò Guarco, e Federico, primogenito di Eleonora e Brancaleone Doria, stipulato a Genova durante un soggiorno di Eleonora in questa città negli anni 1382-1383. Le nozze con Brancaleone Doria hanno automaticamente inserito la nobile sarda nella società genovese e qualcuno sostiene che frequenti fossero i suoi soggiorni a Genova con la nuova famiglia<sup>6</sup>. La notizia dell'assassinio del fratello Ugone, nel marzo 1383, avrebbe presto riportato Eleonora in Sardegna, ma rimane comunque la testimonianza di un legame che connette insieme elementi personali, familiari e politici.

---

<sup>4</sup> E. BESTA, *La Sardegna medioevale*, Palermo 1908-1909 (rist. Bologna 1975), I, p. 299.

<sup>5</sup> Come è stato osservato, « Bonifacio diventa rapidissimamente un grande polo di attrazione, epicentro di una vera e propria area di mercato corso-logudorese, che assume le caratteristiche di distinta individualità rispetto sia alla restante Corsica sia alla restante Sardegna » (G. PISTARINO, *Genova e la Sardegna nel secolo XII*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 2, *Gli aspetti storici*, a cura di M. BRIGAGLIA, Atti del primo Convegno Internazionale di studi geografico-storici, Sassari 7-9 aprile 1978, Sassari 1981, p. 125).

<sup>6</sup> G. PETTI BALBI, *Per la storia dei rapporti tra Genova ed Eleonora d'Arborea*, in « Medioevo. Saggi e rassegne », IX (1984), pp. 29-41: nel 1382 la repubblica concede ad Eleonora il privilegio dell'esenzione fiscale, segno di grande considerazione, « la sua presenza era particolarmente ambita, non solo perchè dava lustro alla città ospitante, ma perchè, nell'agitata lotta per il dogato, costituiva un punto di riferimento e permetteva alla fazione al potere di allacciare legami con i Doria-Bas » (p. 30); per il doge, infatti, « ... l'accordo matrimoniale avrebbe ... non solo nobilitato socialmente la propria famiglia, ma anche costituito un successo a livello politico, in quanto avrebbe legato i Guarco agli Arborea che in Sardegna tenevano un atteggiamento antiaragonese analogo a quello che assumevano i Genovesi ed il Doge in Corsica » (p. 31).

Sono, peraltro, le medesime complesse caratteristiche personali, familiari e politiche che connotano i rapporti tra la stessa repubblica ed i suoi potenti cittadini e sudditi, i Doria. Lo ha già rilevato Besta, scrivendo che nel trattato del 1336 tra Genova e Pietro d'Aragona sono presenti Cassiano e Galeotto Doria come « cives Ianue » e non come « vassalli et feudatarii regis Aragonum »<sup>7</sup>; lo ha ripreso di recente Day, sostenendo che i Doria « si comportano come veri e propri sovrani nelle loro relazioni con gli altri Stati, compreso il Comune di Genova, benché ne siano nominalmente sudditi »<sup>8</sup>; e Anatra ha descritto la situazione nella sua complessità politica sociale e commerciale affermando che

« Questa consorte, che nel 1347 era valutata comporsi di una trentina di elementi, controllava un territorio che si estendeva da Alghero a Castelgenovese ... a semicerchio attorno a Sassari. Per sovrappiù uno di essi si era fatto frattanto signore di Bonifacio ... La loro consistenza non era di per sè ragione di forza ... ma lo erano le relazioni con i Doria di Liguria. Forti di queste e della preesistenza alla venuta dei Catalani, governavano le proprie terre senza riconoscere alcuna superiore autorità: impedendo, ad esempio, ai propri vassalli l'esercizio del diritto d'appello all'amministrazione regia »<sup>9</sup>.

Una situazione complessa, dicevo, anche dal punto di vista della qualificazione giuridica che, peraltro, non ha avuto lineamenti costanti e omogenei ed una chiara ricaduta sul piano delle fonti.

Si sa, infatti, che « per la Sardegna le ipotesi documentate di influenza più o meno diretta di Genova, in rapporto a testi statuari, riguardano Sassari e Castelsardo »<sup>10</sup>: l'eventuale riflesso sulla Carta de Logu è più che altro collegabile allo statuto di Castelsardo che, secondo Besta, non è impossibile che sia stato una delle fonti della suddetta normativa<sup>11</sup>. Non sembra invece che le analogie della Carta de Logu con gli Statuti di Sassari riscontrate da

---

<sup>7</sup> E. BESTA, *Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di Castelsardo*, in « Archivio giuridico "Filippo Serafini" », n.s., III (1899), pp. 289-290.

<sup>8</sup> J. DAY, *La Sardegna e i suoi dominatori dal secolo XI al secolo XIV*, in *La Sardegna medievale e moderna* cit., p. 169.

<sup>9</sup> B. ANATRA, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia*, *Ibidem*, p. 228.

<sup>10</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il diritto genovese e la Sardegna*, in *Gli statuti sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, Atti del Convegno di studi, Sassari, 12-14 maggio 1983, a cura di A. MATTONE e M. TANGHERONI, Cagliari 1986, p. 214; F. ARTIZZU, *La Sardegna pisana e genovese*, Sassari 1985 pp. 207-216.

<sup>11</sup> E. BESTA, *Intorno ad alcuni frammenti* cit., p. 296.

Schupfer ed Era siano, nelle specifiche norme da essi indicate, riconducibili all'influenza delle tradizioni giuridiche genovesi<sup>12</sup>.

Per Castelsardo il riferimento è uno statuto del borgo del 1334, formalmente concesso dalla autorità dei signori, i Doria, che si dichiarano cittadini genovesi: su di esso avremo occasione di tornare.

È certo che gli statuti di Sassari nel passaggio dal dominio pisano a quello genovese hanno subito una serie di adeguamenti; Genova, infatti, nel 1294 dopo aver imposto alla città sarda lo schema patrizio che comunemente usa per le comunità rivierasche e a cui apporta, in relazione alla controparte, le opportune variazioni, ottiene l'adeguamento degli statuti alla nuova situazione<sup>13</sup>. Alla fonte statutaria sassarese è, come si è detto, strettamente collegata una convenzione contenente l'enunciazione dei presupposti politici e diplomatici che sono alla base delle variazioni normative.

Non una convenzione formale ma un sostanziale accordo tra signore e sudditi è la base della normativa di Castelsardo. Il modello è tipico di una realtà feudale che non è solo sarda o ligure, e

« seppure i Doria lo hanno adottato per Castelsardo, è più che altro suggestivo pensare che essi si siano rifatti specificamente alle esperienze delle terre di origine e di altri rami della propria schiatta ... Lo statuto, formalmente concesso dal signore che si riserva di interpretarlo e di derogarlo, è stato in realtà a lui imposto dal popolo. La struttura istituzionale appare tipicamente sarda, con le corone e gli altri organi minori, e l'attenzione, rivolta in prevalenza ai rapporti agricoli, la collega ad una società e ad una economia solo

---

<sup>12</sup> A. ERA, *Lezioni di storia delle istituzioni economiche e giuridiche sarde*, Roma 1934, p. 336.

<sup>13</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il diritto genovese e la Sardegna* cit., p. 218: « Clausole comuni a tutte queste convenzioni sono le equiparazioni allo status dei genovesi per immunità, benefici, libertà e onori; per i privilegi giurisdizionali; per i carichi fiscali; per l'uso di capitoli e consuetudini. Anche tipiche alcune prestazioni ed agevolazioni ottenute dalla repubblica: la rinuncia ad una politica estera autonoma; i servizi militari; l'accettazione di un podestà mandato da Genova, con la carica di durata annuale e con ampi poteri amministrativi e giurisdizionali nel rispetto degli statuti locali. Per i rapporti specifici con Sassari assumono particolare rilievo l'obbligo di far transitare le merci esportate attraverso il porto di Genova o del distretto genovese; la libertà, sempre per i Genovesi, di commerciare senza vincoli giuridici e fiscali tranne il diritto di un denaro per il porto di Torres; il divieto di importare vino in Sardegna; la messa al bando dei Pisani dal commercio e dalla vita civile di Sassari. La revisione statutaria successiva alle convenzioni formalizza, a livello di diritto locale, alcuni degli impegni sopra ricordati, ed incide, rispetto al tessuto tradizionale degli statuti, su due aspetti: l'organizzazione comunale e la repressione penale contro avversari interni e nemici esterni. Il primo aspetto, certo più interessante ed articolato, introduce novità nel modo di essere e nella competenza di tre organi: il Podestà, il Consiglio Maggiore ed i Sindaci »

relativamente permeabile alle istanze mercantili e marittime ... determinanti nell'esperienza giuridica genovese »<sup>14</sup>.

Besta accoglie il parere di Guarnerio secondo il quale, come è accaduto per la lingua – per la quale

« la preponderanza genovese e soprattutto quella pisana ... non durarono così a lungo né furono così tenaci da imprimerle un aspetto che più la conformasse a quello delle altre terre italiane –, così il diritto sardo ... non rinunciò alla propria individualità »<sup>15</sup>.

Se è questa la prospettiva, come io credo, con cui occorre guardare agli statuti sardi ed alla presenza genovese, il problema delle influenze dirette ne risulta fortemente ridimensionato.

Se gli statuti di Sassari e di Castelsardo sono in larghissima misura frutto della evoluzione delle consuetudini sarde, i loro reciproci rapporti devono essere riportati su un piano di evoluzione interna del diritto nell'isola, con apporti esterni limitati alla tradizione del diritto romano. Ancora una volta si deve concordare con Besta quando scrive che

« le analogie intercedenti tra la *Carta de logu* di Leonora e gli statuti di Sassari e di Castelgenovese vanno infatti considerate, più che come il portato di una diretta e cosciente imitazione, come il riflesso di una sostanziale identità di istituti e di costumi poichè appunto il comune substrato giuridico ne agevolò il cammino trionfale »<sup>16</sup>.

In questo contesto la presenza del diritto genovese risulta evidentemente molto marginale. Nelle terre che ha potuto controllare direttamente o per mezzo di propri cittadini, Genova non ha cercato, al contrario di Pisa, di imporre modelli istituzionali e normativi. Con duttilità e senso pratico la città ligure ha curato

« con grande attenzione gli aspetti politici ed economici dei suoi rapporti con le comunità: ha differenziato le modalità dei suoi interventi adeguandoli agli eventi politici ed alle caratteristiche di ognuna; ha infine lasciato spazio alle normative locali impegnandole soltanto a non intaccare il suo predominio politico ed i suoi privilegi fiscali e commerciali »<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 217.

<sup>15</sup> E. BESTA, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 160.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 154.

<sup>17</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il diritto genovese e la Sardegna* cit., p. 219.

Quanto ad una influenza indiretta del diritto genovese sulla Carta de Logu, mediata attraverso gli statuti di Sassari e di Castelsardo, le tracce sicuramente documentabili sono quasi inesistenti: Cortese ha ricordato il cap. 53 della Carta de Logu, che porta come innovazione la multa crescente per ogni episodio di contumacia<sup>18</sup>. Si tratta di una norma caratteristica dello statuto di Castelsardo<sup>19</sup>, ed è abbastanza simile alla tradizione della contumacia negli statuti liguri: a Genova ed Oneglia, ad esempio, ai primi del XV secolo, ad una prima conseguenza consistente nella rifusione all'attore delle spese processuali, segue, per le successive ingiustificate assenze, una multa comminata dal giudice<sup>20</sup>.

Per altro verso, Era ricorda le influenze di correnti giuridiche continentali a proposito di contratti per i lavoratori salariati che dallo statuto di Castelsardo sarebbero arrivati alla Carta de Logu<sup>21</sup>, ma la maggiore complessità dei rapporti giuridici nell'agricoltura sarda non induce a rilevare parallelismi con la tradizione statutaria ligure, che presta una relativa attenzione normativa a questi contratti.

Un altro caso da esaminare è quello dei falsi documentari che, secondo Besta, risentono di influenze esterne<sup>22</sup>. La falsificazione dei documenti, secondo il capitolo 25 della Carta de Logu, comporta per il notaio la decadenza dall'ufficio, la multa di lire cento o il taglio della destra; l'uso di documenti falsi induce invece solo la perdita della causa per la parte allegante<sup>23</sup>. La normativa genovese appare addirittura più rigorosa: pena pecuniaria, ad arbitrio del giudice, per chi produca in giudizio l'*instrumentum* falso, e taglio della mano per l'autore materiale del falso; conseguenze diverse, pena pecuniaria, rimozione dall'ufficio e naso troncato, per chi falsifichi un documento sostituendo al proprio nome quello di un altro soggetto<sup>24</sup>.

---

<sup>18</sup> E. CORTESE, *Nel ricordo di Antonio Era. Una proposta per la datazione della "Carta de Logu d'Arborea"*, in «Quaderni sardi di storia», 3 (1983), p. 48.

<sup>19</sup> Cap. 50 del testo edito da E. BESTA, *Intorno ad alcuni frammenti cit.*, p. 306.

<sup>20</sup> *Statuta et decreta Communis Genuae*, Bononiae 1498, L. I, cap. 13, c. 13 r. «de contumacibus»; *Statuti di Oneglia e della sua valle*, a cura di G. MOLLE, Imperia 1979, L. II, cap. 6, p. 61 «de contumacibus».

<sup>21</sup> *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, a cura di A. ERA, pp. 37-38.

<sup>22</sup> E. BESTA, *La Sardegna medioevale cit.*, II, p. 223.

<sup>23</sup> E. BESTA - P.E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con prefazioni illustrative*, in «Studi Sassaresi», sez. I. III/2 (1903-1904), p. 57.

<sup>24</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il notaio nella storia giuridica genovese*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*. Atti del Convegno internazionale di studi storici

Le altre convergenze tra lo statuto di Castelsardo e la Carta de Logu sono riscontrabili nel campo dell'agricoltura e non mancano certo possibilità di comparazione con gli statuti liguri. Guardando ad esempio tra quelli che si fanno risalire o direttamente ai Doria come feudatari, quali gli statuti di Oneglia del 1428, o alla loro influenza, come quelli di Sanremo del 1435, alcune presenze normative non possono non colpire. Così il problema degli incendi e dei danni da essi causati, la recinzione delle terre e la responsabilità per il bestiame entrato in zone protette, la tutela dei terreni coltivati – e gli esempi si potrebbero moltiplicare – presenti nella Carta de Logu e negli statuti di Castelsardo si ritrovano con qualche peculiarità ambientale anche negli statuti liguri. Credo, però, che un'indagine più ampia sugli statuti di altre località porterebbe più convergenze che diversità. Non voglio dire che queste non esistano – anzi le consuetudini e gli statuti hanno avuto il compito di preservarle – ma solo che molti problemi sono spesso comuni a coloro che esercitano la stessa attività economica in contesti diversi e spesso lontani.

Credo invece che nel rapporto tra la fonte statutaria e quella convenzionale possa risiedere una delle chiavi di lettura per spiegare le caratteristiche dell'influenza del diritto di matrice o ispirazione genovese in Sardegna. Prendiamo ancora una volta spunto da Enrico Besta, maestro insuperato di questi studi. Egli afferma che

« in Sardegna gli statuti sorsero appunto là dove gli usi locali correavano più spesso il rischio d'esser conculcati: sorsero prima in quelle città che si trovavano in più stretti rapporti col forestiero, genovese o pisano che fosse. Ed erano quasi un corollario delle convenzioni strette fra i signori locali e quelle repubbliche, che non di rado si atteggiavano a dominatrici »<sup>25</sup>.

Ed è certo allo strumento convenzionale come regolatore di rapporti giuridici internazionali che il Besta pensa quando ricorda l'evoluzione delle modalità della presenza di Genova e Pisa in Sardegna. Nel secolo XI

« I procaccianti mercatori di Genova e Pisa traevano dall'isola sale, grano, legnami, pece, bestiame, formaggi, pelli, cuoi, stoffe e metalli e riversavano in cambio su di essa un lauto contingente di capitale che serviva a rialzare le sorti dell'agricoltura e dell'industria: i giudici

---

per le Celebrazioni colombiane organizzato dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato (Genova, 12-14 marzo 1992), a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, II), pp. 73-89.

<sup>25</sup> E. BESTA, *Intorno ad alcuni frammenti* cit., p. 290.



cercavano quindi di allettarli e mantenerli amici con concessioni di privilegi commerciali, con larghe donazioni alle loro chiese e ai loro monasteri. I rapporti con i due comuni marittimi furono allora non di sudditanza ma d'alleanza ... Ma già nel secolo decimosecondo le condizioni mutavano: l'incostanza dei giudici nelle loro alleanze aveva dimostrato che la supremazia commerciale poteva solo stabilmente fondarsi quando fosse appoggiata all'egemonia politica e a questa mira i comuni rivali dirizzarono i loro sforzi »<sup>26</sup>.

Diversi sono i mezzi impiegati per questa penetrazione politica. Un sistema di relazioni tra enti pubblici a diverso livello di sovranità lega Genova a Sassari, nel 1294, come si è detto: il documento chiave è una convenzione, la cui influenza sullo statuto cittadino è quantitativamente limitata. Strumento indiretto sono il peso politico e la presenza dei cittadini dei comuni continentali abilmente legati con parentele alle dinastie sarde.

Anche in tali casi sono necessarie capacità di adattamento e duttilità, come mostra la diversa situazione di Castelsardo. In questa località si può rilevare una generica influenza genovese nella nascita del comune, ma l'instaurarsi del dominio signorile dei Doria non nega una notevole forma di autonomia ai cittadini.

In questo caso non esiste certo una convenzione formale con Genova, come nel caso di Sassari, ma la sostanza non sembra differente: lo statuto si pone egualmente come il frutto di una pattuizione che, mentre riconosce privilegi ai signori ed ai loro concittadini, sancisce contestualmente la sopravvivenza dei costumi locali.

Il richiamo pattizio, convenzionale, sembra porsi, pertanto, al centro della presenza giuridica e politica di Genova nella realtà sarda medievale, segnando i confini della sua influenza: il problema, però, se opportunamente approfondito sulla base di alcuni elementi documentali, acutamente posti in evidenza da Cortese, muta, a mio parere, la prospettiva con cui l'influenza genovese deve essere valutata, spostando il suo rilievo sul piano più generale della circolazione e della utilizzazione delle fonti giuridiche romane nel basso medioevo. Cortese constata l'esistenza di alcune spie di emersione della necessità di tutela di precise fattispecie, mercantili in particolare, che trovano la loro giusta collocazione e sistemazione nelle convenzioni: sono questi patti, infatti, che diventano il reale veicolo di introduzione in Sardegna di diverse e nuove regolamentazioni di rapporti giuridici. Quello che emerge come elemento generale non è, in questi casi, l'utilizzazione del diritto delle

---

<sup>26</sup> E. BESTA, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 116-117.

città dominanti ma quella del diritto romano. A parere di Cortese, gli sporadici se non eccezionali cenni di rinvio dei legislatori sardi al diritto romano nascono da una esigenza pratica, « ma il richiamo a tutela in giudizio di un certo tipo di rapporti avvia una consuetudine la cui importanza non è stata sottolineata a sufficienza ... », poiché « nei documenti non si è colto il valore enorme della reiterazione ... È un'esigenza nata dai sempre più frequenti contatti di una cerchia isolana relativamente chiusa con il resto dell'Europa simboleggiato dalle due grandi potenze marinare Pisa e Genova – che ha posto alla Sardegna un considerevole problema: quello di scegliere un diritto supraregionale per regolare soprattutto le relazioni mercantili. La risposta, in questi casi, non è stata la scelta del diritto pisano o genovese ma « ... si ricorre all'ordinamento supraregionale per definizione, il *ius commune* »<sup>27</sup>.

L'elemento che in qualche modo finisce per dare logica e continuità alla politica genovese – che si salda cioè con l'atteggiamento tenuto a Sassari e a Castelsardo – consiste nella identificazione, da parte di Cortese del « veicolo di questa operazione ... nelle convenzioni stipulate fin dalla metà del secolo XII dai giudici con i consoli e la città di Genova »<sup>28</sup>. Attraverso esse, ad esempio, si cancella lo stato d'inferiorità dello straniero, ed un fondamentale contributo giunge anche dai notai venuti dal continente<sup>29</sup>.

Se le convenzioni rimangono, quindi, per Genova uno strumento politico e diplomatico, esse hanno anche avuto la funzione, finora sottovalutata, di essere il veicolo dell'introduzione di un diritto supraregionale piuttosto che di quello del proprio ordinamento.

Le concrete vicissitudini della presenza genovese, più privata che statale, non contraddicono una impostazione più realistica e meno municipalistica delle relazioni giuridiche. Ritorna alla mente quanto sopra ricordato a proposito dei Doria e dell'ambiguità della loro azione politica, talvolta cittadini genovesi e tal altra veri e propri sovrani: gli scopi di sopravvivenza e di miglioramento della situazione della propria casata richiedono duttilità, che può anche confliggere con un'azione di colonizzazione a favore della tradizione giuridica della propria città d'origine.

---

<sup>27</sup> E. CORTESE, *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964, pp. 129-130.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 131.

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. 136.

Se questa è stata presente, nei modi e nelle forme che si sono sopra delineati, nelle normative di Sassari e di Castelsardo, lo stesso non è avvenuto per la Carta de Logu d'Arborea: non i tradizionali rapporti commerciali con Genova e neppure la figura di Brancaleone Doria hanno saputo o potuto creare forme di travaso normativo, se non occasionale ed indiretto, tra le due realtà.

Per concludere devo aggiungere che comparando qualche anno fa gli statuti di Sassari con il diritto ligure mi è capitato di constatare l'importanza non tanto delle convergenze o delle influenze di singoli provvedimenti normativi genovesi e sassaresi, ma piuttosto della omogeneità di trattamento giuridico ed economico che Genova riserva alle città che entrano nella sua orbita, siano esse in Liguria o oltremare. L'uso della convenzione come strumento di regolazione giuridica dei rapporti bilaterali finisce per rendere secondario il problema dell'adeguamento statutario.

Una comparazione su contenuti diversi, non più dal punto di vista dell'organizzazione pubblica e dei legami centro-periferia, ma piuttosto di rapporti privatistici, pone il problema della tradizione del diritto romano, della misura della sua persistenza e della sua utilizzazione come costante punto di riferimento. Genova lo ha espressamente richiamato nelle sue convenzioni con i giudici sardi, come ho detto; gli statuti liguri ne sono certamente pervasi.

A questo punto vorrei esprimere un dubbio: già altre volte, discutendo di diritto statutario e delle leggi territoriali, ai fini di comparazione, mi è capitato di sostenere che la storiografia finora si è soprattutto preoccupata di cogliere le peculiarità di questi testi, intese come specificità o diversità rispetto agli altri. Il dubbio è che forse troppo poco o nessuno spazio sia stato dato alle convergenze ed alle uniformità che, numericamente, sono certamente in quantità maggiore. Sarebbe un approccio da non sottovalutare e offrirebbe, tra l'altro, una diversa prospettiva da cui guardare la tradizione romanistica, non tanto nei precisi richiami in gerarchia di fonti o nelle discussioni dotte dei giuristi ma nella vita quotidiana degli istituti. Non sarebbe male a questo proposito rileggere con maggiore attenzione la parte privatistica dei manuali di vecchi maestri come Pertile, Schupfer, Lattes, Besta e depurarli di qualche eccesso di semplificazione dei processi storici: si potrà constatare che, pur spesso in forma succinta e senza orpelli, essi contengono ancora tesori di dottrina e importanti tracce storiografiche da sviluppare.



## *La normativa comunale in Italia in età fredericiana*

Qualunque riflessione concernente i temi statutari si deve sempre misurare con la situazione della conoscenza di questa fonte: anche un discorso sugli statuti comunali in età fredericiana, pur concernendo un numero non enorme di testi che riportano le più antiche testimonianze di questa categoria di documenti, pone egualmente una serie di complessi problemi

Esistono vecchie edizioni che una migliore e più raffinata critica delle fonti e nuovi ritrovamenti invita a maneggiare con notevole cautela, e rimangono poche le analisi che vadano al di là dell'esame del singolo testo statutario. Per tali ragioni il mio discorso procederà soprattutto attraverso esemplificazioni, da cui spero che possano derivare alcune considerazioni di carattere generale.

Il primo tema da trattare concerne il rapporto diretto tra la produzione statutaria dell'Italia centro-settentrionale e l'opera dell'imperatore Federico II. Ci si può chiedere, cioè, se la sua azione politica, militare e di costruzione giuridica dell'impero abbia avuto una ricaduta diretta sul porsi e sull'evolversi del diritto statutario nelle zone sopra indicate. Se sia possibile, cioè, ritrovare negli statuti comunali derivazioni dirette o solo riflessi dell'opera fredericiana. E ancora, come la dottrina giuridica coeva testimoni la convivenza di norme imperiali e comunali.

La risposta è certamente negativa se si vuole un riferimento complessivo e generalizzabile a questa fonte, in quanto il materiale manoscritto, e spesso sostanzialmente ignoto, è ancora considerevole e gli studi finora pubblicati hanno un limite di fondo: si tratta, infatti, dell'edizione o dell'illustrazione di testi statutari studiati singolarmente, senza che normalmente ci si ponga il problema del rapporto con altri testi coevi o successivi, della stessa o di altre località. Un valore documentario che può essere notevole in sé, ma che non induce riflessi immediati sulla costruzione di un quadro complessivo.

---

\* Pubbl. in *Colendo iustitiam et iura condendo ... Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee*, Atti del Convegno internazionale di studi, Messina-Reggio Calabria 20-24 gennaio 1995, a cura di A. ROMANO, Roma 1997, pp. 619-635.

Non mi aggiungerò al coro di quanti ci indicano cosa bisognerebbe fare al riguardo, ma cercherò di prendere spunto, per qualche considerazione, da quanto alcuni effettivamente stanno facendo.

In primo luogo gli strumenti per accostarsi al materiale statutario stanno crescendo in quantità e qualità: aumentano le edizioni, relative a diverse zone d'Italia, talune all'interno di un disegno complessivo, come il Corpo statutario veneto, curato da Ortalli, altre più occasionali<sup>1</sup>; per altro verso al

---

<sup>1</sup> Un ottimo strumento di approccio è l'*Appendice*, aggiornata al 1991 e comprendente edizioni di testi e bibliografia statutaria, inserita al fondo dell'articolo di M. ASCHERI, *Problemi di edizione delle fonti statutarie*, in ID., *Diritto medievale e moderno: problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 257-283. Sono stati pubblicati successivamente nella collezione del «Corpus statutario delle Venezie», diretta da G. ORTALLI, altri testi, quali gli *Statuti di Aviano del 1403*, a cura di S. MANENTE (Corpus statutario delle Venezie, 3), Roma 1989; *Statuti della Val di Ledro del 1435*, a cura di S. GROFF (*Ibidem*, 6), Roma 1989; *Statuti di Ala e di Avio del secolo XV*, a cura di B. ANDREOLI, S. MANENTE, E. ORLANDO, A. PRINCIVALLI (*Ibidem*, 7), Roma 1990; *Statuti di Verona del 1328*, a cura di S.A. BIANCHI, R. GRANUZZO (*Ibidem*, 8), Roma 1992; *Statuti di Rovereto del 1425*, a cura di E. PARCIANELLO (*Ibidem*, 9), Venezia 1991; *Statuti e capitolarî di Chioggia del 1272-1279 con le aggiunte fino al 1327*, a cura di G. PENZO DORIA e S. PERINI (*Ibidem*, 10), Venezia 1993; *Statuti di Pergine del 1516*, a cura di G. GENTILINI (*Ibidem*, 11), Venezia 1994; *Statuti di Riva del Garda del 1451*, a cura di E. ORLANDO (*Ibidem*, 12), Venezia 1994. Senza pretesa di esaustività si possono ancora citare altre recenti edizioni statutarie: *Antica Legislazione della Repubblica di Siena*, a cura di M. ASCHERI, Siena 1993; *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, a cura di M. ASCHERI, Siena 1993; *Abbadia San Salvatore. Una comunità autonoma nella Repubblica di Siena con edizione dello statuto (1434-sec. XVIII)*, a cura di M. ASCHERI e E. MANCUSO, Siena 1994; *Paganico: statuto della comunità (secolo XV)*, a cura di S. CAPPELLI - F. DOCCINI, Grosseto 1994; *Gli antichi statuti di Bra*, a cura di E. MOSCA, Savigliano 1994; *Codice catenato. Statuti di Asti*, a cura di N. FERRO, E. ARLERI, O. CAMPASSI, Asti 1995; è opportuno segnalare anche l'importante ristampa, curata da A. ROMANO, del volume di V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Messina 1993; inoltre *Il Codice Osimano degli statuti del secolo XIV*, a cura di D. CECCHI, Osimo 1991; *Statuto Civitatis Novariae. Gli statuti di Francesco Sforza*, a cura di P. PEDRAZZOLI, Novara 1993; la ristampa dello *Statutum Lucani Communis an. MCCCVIII*, con presentazione di V. TIRELLI, Lucca 1991. Per la letteratura in tema di statuti, oltre al saggio di Ascheri, sopra citato, sono da ricordare ID., *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento*, in «Nuova Rivista Storica», LXIX (1985), pp. 95-106; ID., *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991 (Annali dell'Istituto italo-germanico, Quaderni, 30), pp. 195-194. Un approccio di grande interesse ai testi statutari è quello proposto da Hagen Keller e dal gruppo di studio da lui organizzato: si veda, ad esempio, *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, a cura di H. KELLER, J.W. BUSCH, München 1991 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 64); *Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter, Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen*, a cura di H. KELLER, K. GRUBMUELLER, N.

benemerito catalogo della Biblioteca del Senato della Repubblica, che si avvia a completamento<sup>2</sup>, si aggiungono repertori predisposti su base regionale, molto analitici, frutto della diretta revisione del materiale manoscritto e stampato: a quelli dell'Umbria<sup>3</sup>, del Lazio<sup>4</sup> e del Bergamasco<sup>5</sup>, già pubblicati, si aggiungerà presto quello della Liguria, curato dal mio collega Savelli, e si ha notizia di altri in avanzata fase di elaborazione, come quello lombardo, piemontese e toscano. Attraverso questi strumenti è possibile valutare la consistenza delle testimonianze per i singoli periodi, la progressiva com-

---

STAUBACH, München 1993 (*Ibidem*, 65); alla bibliografia statutaria posteriore al volume di Ascheri si possono aggiungere *Statuti e ricerca storica*, Atti del Convegno (Ferentino, 11-13 marzo 1988), Ferentino 1991, con un importante articolo di D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e dottrina degli statuti nell'esperienza politica altomedievale*, pp. 61-75; *Gli statuti cittadini. Criteri di edizione. Elaborazione informatica*, Atti delle giornate di studio 20-21 marzo 1989 (Centro di studi internazionali Giuseppe Ermini, Ferentino), Roma 1991; interessanti le considerazioni svolte da S. CAPRIOLI, *Per una convenzione sugli statuti*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 95 (1989), pp. 313-322, e da U. SANTARELLI, *Lo statuto 'redivivo'*, in «Archivio Storico Italiano», CLI (1993), pp. 519-526. Riflessioni generali sul fenomeno statutario in G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti città cit.*, pp. 7-45, mentre sulla organizzazione territoriale si vedano, da ultimo, i saggi contenuti in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1994 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderni, 37) e *Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich*, a cura di H. MAURER, Sigmaringen 1987 (Vorträge und Forschungen hrg. von Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, 33); oltre al sempre fondamentale M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969; per un inquadramento generale all'interno della storia giuridica medievale si vedano, da ultimo, gli intelligenti spunti di M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, specialmente i capp. VI e VII.

<sup>2</sup> *Catalogo della raccolta di statuti*, vol. VII, S, a cura di G. PIERANGELI e S. BULGARELLI (Biblioteca del Senato della Repubblica), Firenze 1990, con una introduzione di M. ASCHERI, *Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, pp. XXXI-XLIX.

<sup>3</sup> *Repertorio degli statuti comunali umbri*, a cura di P. BIANCIARDI e M.G. NICO OTTAVIANI, Spoleto 1992 (Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Umbria, 28); uno studio specifico su uno statuto della stessa zona è stato condotto da S. CAPRIOLI, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantenne*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Perugia 1988, pp. 367-445.

<sup>4</sup> *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio (secoli XII-XIX)*, a cura di P. UNGARI, Roma 1993 (Gruppo di ricerca 'Guido Cervati', Luiss Roma).

<sup>5</sup> M.R. CORTESI, *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, Bergamo 1983.

plessità interna e, soprattutto, si evidenzia la necessità di approfondire questi studi partendo da aree omogenee, per lo più di carattere subregionale.

Il dato cronologico, quindi, quello della consistenza e della struttura interna e l'individuazione di omogeneità di sviluppo sul territorio possono essere criteri metodologici che consentono di operare un primo solido approccio a cui far seguire qualche considerazione di tipo comparativo.

Che il XIII secolo sia un periodo cruciale nel processo di nascita ed evoluzione degli statuti è affermazione quasi ovvia: come ricorda Enrico Besta, maestro insuperato di questi studi,

« dal secolo decimoterzo in poi la voce *statutum* non indicò solo i singoli provvedimenti normativi, i singoli *capitula*, ma il loro complesso. Indicò cioè il *Liber statutorum*, nettamente distinto dagli altri libri comunali destinati a mantenere il ricordo delle deliberazioni consiliari e anche dai registri, in cui si raccoglievano per disteso o in regesto i documenti concernenti i privilegi o le giurisdizioni dei comuni »<sup>6</sup>.

I problemi che pone questa nuova situazione normativa sono, mi sembra, di tre tipi: in primo luogo l'incidenza su tali testi dei rapporti politici con l'Impero e tra gli stessi comuni; connesso a questo è il tema della coscienza e della posizione della dottrina giuridica rispetto ai mutamenti politici in corso; un terzo problema, maggiormente legato alle tecniche giuridiche, è relativo al processo di evoluzione interna dei testi statutari che ha riflessi nello spazio, in correlazione con i processi di espansione politico-militare e di esportazione di modellistica giuridica dalle città maggiori alle minori, e nel tempo, attraverso le risposte sempre più adeguate alle esigenze di una maggiore certezza del diritto.

Riguardo al primo punto, cioè ai rapporti politici tra i comuni e l'Impero ed alla loro rilevanza rispetto al modo di essere e di svilupparsi del diritto statutario credo che si possano distinguere due profili: c'è l'aspetto generale di una contrapposizione militare che dà luogo ad un mutato sistema di rapporti politici e a elaborazioni dottrinali che, pure molto importanti, rimangono sostanzialmente estranei alle vicende interne dei testi statutari; queste ultime, invece, ed è questo il secondo profilo, propongono una serie di novità sia in relazione al loro porsi di fronte alle variazioni politiche

---

<sup>6</sup> E. BESTA, *Fonti, legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano*, sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, 1/2, Milano 1923, pp. 504-505.



interne delle città, sia per le innovazioni di tipo tecnico-giuridico. Riprendendo una affermazione di De Vergottini, si può concordare che

« il sistema dei rapporti giuridici Impero-comuni ... si evolve continuamente nei secoli che vanno dalla pace di Costanza alla fine del Medioevo e ... a vantaggio costante dei Comuni. Dobbiamo distinguere due fasi, una che arriva alla metà del secolo XIII (morte di Federico II) e una che va dalla metà del secolo XIII alla fine del Medioevo ... Nella prima fase vi sono ancora di regola effettivi interventi dell'Impero nell'ordinamento comunale, nella seconda non vi è normalmente, accanto a una giurisdizione riservata assai effimera, che il solo vincolo di sudditanza dei comuni all'Impero ... Possiamo quindi per gli ultimi secoli del Medioevo parlare in linea di massima di una semplice sovranità nominale dell'impero sui comuni superstiti ... L'impero riconosce ai comuni ... il pieno potere costituente ... il pieno potere normativo entro il territorio comunale ... Perciò i comuni italiani sono ormai organismi politici che si reggono con ordinamenti politici scelti con piena libertà e con proprie leggi che costituiscono una deroga esplicita al diritto comune pur considerato diritto dell'Impero »<sup>7</sup>.

Federico II, come già Federico I, ha adottato il titolo vicariale per i propri

« agenti nelle terre imperii dell'Italia centro-settentrionale, incaricati tra l'altro di istituire nelle città un governo diarchico composto da loro e dai magistrati scelti dalle comunità, un governo ... del tutto uguale a quello che in altre monarchie da tempo guidava le città regie »<sup>8</sup>.

Già l'imperatore Federico I si riteneva ancora titolare di ogni *iurisdictio*, sulla base della tradizione romana, ed anche una volta concesso il privilegio delle consuetudini alla Lega lombarda,

« negli anni che seguirono, perseguì in più zone della Toscana quella stessa politica di annientamento delle forze locali e di sostituzione con una diretta amministrazione imperiale, che precedentemente aveva tentato, in relazione con taluni sviluppi delle operazioni militari, al centro della Lombardia »<sup>9</sup>.

E proprio in Toscana meglio emerge, attraverso l'utilizzazione dei vicari imperiali, il disegno di azione politica di Federico II nei confronti delle città. Nel 1239 in Toscana l'Impero è attivamente presente con un capitano generale, Pandolfo di Fasanella, posto alle dipendenze del figlio di Federico II, il re Enzo, che ha la carica di vicario imperiale. E addirittura nel 1246

---

<sup>7</sup> G. DE VERGOTTINI, *Lezioni di storia del diritto italiano. Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, I, Milano 1960, pp. 47-48.

<sup>8</sup> M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale* cit., p. 493.

<sup>9</sup> G. TABACCO, *La storia politica e sociale, in Storia d'Italia*, II/1, *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII*, Torino 1974, p. 176.

« l'imperatore ritenne necessario abbandonare tutti i riguardi che finora aveva avuti di fronte alla principale città della Toscana e non rispettare più oltre una formale indipendenza che già non riusciva più a sostenersi in mezzo alla guerra civile ... egli mandò sull'Arno due ambasciatori con l'incarico di indurre la cittadinanza ad affidargli la composizione dei suoi interni dissidi e la nomina di un nuovo capo della città ».

Firenze cedette e l'imperatore vi mandò come podestà suo figlio Federico di Antiochia (creato contemporaneamente vicario generale di Toscana) che avrebbe conservato la carica per cinque anni fino alla morte del padre <sup>10</sup>.

Non dissimile nella sostanza è l'azione politica esercitata nei confronti delle città venete: in queste

« con Federico I era iniziata la pratica, ancora saltuaria, di affidare il governo di territori corrispondenti al distretto di una città, ma anche più ampi, a vicari imperiali. Nel 1213 Federico II nominò il vescovo Federico di Trento vicario per la Lombardia, la Marca Veronese, la Toscana e la Romania. Nel 1234 vennero nominati legati per singoli territori » <sup>11</sup>.

Egualmente nelle zone emiliane e romagnole

« il libero gioco delle autonomie locali, già ostacolato, deviato e compromesso dal permanere di interessi contraddittori e di forze faziose che s'annullavano a vicenda, era destinato dal terzo al quinto decennio del Duecento ad essere duramente condizionato dai programmi di restaurazione dell'autorità imperiale voluta da Federico II di Svevia, che si tradussero ben presto in un tenace sforzo di riassumere il diretto governo delle terre del *Regnum Italiae* e quindi anche del mondo emiliano romagnolo ... Ma dopo qualche anno, al recupero delle posizioni ghibelline in Romagna e al ferreo governo diretto dei funzionari svevi sulle città e i rispettivi territori che ne seguì, si contrappose un frantumamento del fronte imperiale nella parte medio-occidentale dell'Emilia » <sup>12</sup>.

Il disegno fredericiano fallisce e i comuni tendono a liberarsi progressivamente, oltre che dai condizionamenti politici e militari, anche dalle interferenze giuridiche che la precedente situazione di fattiva presenza imperiale ha contribuito a creare.

Nel periodo in cui l'Impero si contrappone con forza, spesso vincente, ai comuni si tenta di imporre l'idea di una sottoposizione del diritto locale

---

<sup>10</sup> M. LUZZATI, *Firenze e l'area toscana*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana*, Torino 1987 (Storia d'Italia diretta da G. GALASSO, VII/1), pp. 616-617.

<sup>11</sup> A. CASTAGNETTI, *La marca Veronese-Trevigiana*, *Ibidem*, p. 237.

<sup>12</sup> A. VASINA, *L'area emiliana e romagnola*, *Ibidem*, p. 470.

rispetto a quello imperiale e si ribadisce l'impossibilità che quest'ultimo possa essere limitato nella generalità della sua applicazione. Si ritiene che «l'autorità superiore aveva il diritto di ordinare la inserzione delle proprie norme tra quelle dei comuni. Specialmente Federico II usò ordinare ai comuni di far registrare le proprie costituzioni nei *capitularia* locali»<sup>13</sup>.

Uno degli esempi più eclatanti di tali interferenze si ha quando Federico II chiede la immediata abrogazione degli statuti e consuetudini contrarie alle disposizioni imperiali *contra libertatem ecclesie*<sup>14</sup>. Tra l'altro anche la Chiesa ritiene di avere lo stesso potere, e sono noti gli interventi dei legati nei confronti di alcuni comuni dell'area lombarda<sup>15</sup>.

Anche la posizione della dottrina giuridica, in questo periodo, è nota e non credo che sia il caso di andare più in là di qualche accenno. Non si discute il complesso della costruzione giuridica fondata su Impero e Chiesa come poteri universali, a cui gli altri sono gerarchicamente sottoposti. La glossa accursiana fa discendere la facoltà di autogoverno attraverso normative locali dalla concessione dell'autorità imperiale superiore, e anche Odofredo accetta che ogni città abbia il diritto di «*facere leges que ligarent tantum cives suos*», ma non nasconde un atteggiamento di disprezzo verso tecniche normative che fanno emergere rozzezza ed ignoranza dei principi del diritto<sup>16</sup>.

È con questa nuova situazione, peraltro, che il diritto ed i suoi interpreti devono confrontarsi. La legislazione diventa elemento centrale nella dinamica della vita comunale, referenza e garanzia di legalità e di certezza sia nei rapporti interni che in quelli con altre città o con i poteri tradizionali. In

---

<sup>13</sup> E. BESTA, *Fonti cit.*, pp. 479-480.

<sup>14</sup> F. LIOTTA, *Vicende bolognesi della Constitutio 'in Basilica Beati Petri' di Federico II*, in *Vitam impendere magisterio*, a cura di J.A. GUTIERREZ, Città del Vaticano 1993 (*Utrumque Ius, Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis*, 24), p. 86.

<sup>15</sup> Per alcuni esempi al riguardo si veda *Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, a cura di G. LEVI, Roma 1890 (Fonti per la storia d'Italia, 8), pp. 33-34 (22 luglio 1221, a richiesta del legato il comune di Mantova annulla alcuni statuti); pp. 50-52 (19 agosto 1221, il legato fa precetto al podestà di Modena di revocare gli statuti contrari alla libertà ecclesiastica); pp. 94-96 (24 settembre 1221, il legato fa precetto al comune di Bergamo di inserire negli statuti ed osservare le leggi sulla ecclesiastica libertà e contro gli eretici); pp. 106-107 (27 ottobre 1221, il legato fa precetto al comune di Ferrara di revocare gli statuti contrari all'ecclesiastica libertà).

<sup>16</sup> E. BESTA, *Fonti cit.*, p. 498; F. CALASSO, *Il concetto di diritto comune*, in ID., *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951, p. 59.

essa confluiscono gli esiti di accordi tra le fazioni; i privilegi strappati all'Impero e alla Chiesa, a vescovi e feudatari; i patti con altre comunità. La frequenza dei mutamenti nei rapporti politici e sociali è la ragione dei continui aggiornamenti normativi, e le modalità concrete con cui essi vengono operati spiegano le difficoltà che si incontrano nella ricostruzione filologicamente corretta dei testi statuari.

Un procedimento alluvionale di aggiunte progressive è alla base del costituirsi delle prime masse statuarie, che comprendono brevi di magistrati, consuetudini scritte, deliberazioni assembleari tenute insieme senza alcun ordine<sup>17</sup>. L'unico criterio che sembra emergere è quello cronologico. Ecco come Besta ha ricostruito questo stato di cose:

« I danni derivati da quella confusione non tardarono ad essere avvertiti. Già nella prima metà del secolo decimo terzo si incontra qua e là intorno agli statuti un lavoro di epurazione e di riordinamento. La epurazione si operò col togliere dallo statuto i capitoli meno capaci di generalizzazione ... Il fenomeno giuridico è meglio distinto dai fenomeni affini: il privilegio cede il posto alla legge, l'eccezione alla regola. Staccandosi dalle condizioni, da cui fu generata, la norma si è resa astratta e per tal via più ricca di conseguenze. Scegliendo il generale dal particolare si è anche accentuato quello che era il patrimonio giuridico comune. Di qui la uniformità di colorito ... Si assomigliano di più fra loro: ma la monotonia fu conseguenza dello scomparire dell'atomismo legislativo che nei primordi del rinascimento era un riflesso dell'atomismo politico ». Politicamente si creano organismi più estesi e « in una maggiore uniformità di vita si riducevano le differenze locali »<sup>18</sup>.

Si tratta di una ricostruzione che ha un notevole fascino perché indica una lettura dell'evolversi del fenomeno statuario molto lineare, che vede questi testi ed i loro produttori, senza necessità di apporti esterni, in grado di autoregolarsi e di volgersi verso un sistema normativo di ordine e di razionalità. È una prospettiva che, a mio parere, ha una sua sostanziale validità sul lungo periodo, che attraversa tutto il Medioevo e si prolunga nell'Età moderna, ma che non fotografa certo, anzi appiattisce in maniera eccessiva, un fenomeno che, soprattutto al suo apparire, nel secolo XIII, è ancora estremamente incerto e sfaccettato.

Può essere d'aiuto, per articolare meglio questa evoluzione, una ricerca condotta, già da alcuni anni, da Hagen Keller e dai suoi collaboratori su al-

---

<sup>17</sup> E. BESTA, *Fonti cit.*, p. 334.

<sup>18</sup> *Ibidem*, pp. 535-536.

cuni statuti lombardi, che ha ad oggetto l'uso della scrittura a scopi pratici nel Medioevo<sup>19</sup>. Indagando su questo tema, Keller sostiene che

« I manoscritti del XIII secolo riflettono il sorgere di nuove tecniche culturali legate alla scrittura come mezzo di comunicazione e rese possibili attraverso un utilizzo innovativo dell'arte dello scrivere, conosciuta anche nei secoli precedenti. Ci troviamo qui al punto di inizio di un'evoluzione che ha trasformato in maniera decisiva il carattere della società europea, conferendole alcuni tratti rimasti specifici fino al giorno d'oggi ».

Esaminando la tradizione manoscritta della più antica normativa della zona lombarda compresa tra Milano, Como e Novara, egli ritiene di poter

« chiarire due differenti interrogativi: sotto quale forma si presenti il diritto statutario del XIII secolo – nella misura in cui esso ci è giunto tramite gli stessi manoscritti contemporanei e non soltanto attraverso elaborazioni posteriori – e quale sia il messaggio ricavabile dalle testimonianze conservate riguardo allo sviluppo della legislazione statutaria, all'evoluzione – sia formale che di contenuti – del libro degli statuti, come pure all'utilizzazione delle norme statutarie contenute nel codice »<sup>20</sup>.

Dai primi risultati che questa indagine sta dando è certo possibile rilevare una situazione più complessa ed articolata rispetto a quella disegnata da Besta, ma forse non difforme nelle sue linee concettuali generali.

Uno degli studiosi che partecipa alla ricerca ritiene di poter offrire questo modello di evoluzione, partendo dal presupposto che l'indagine si svolga nello stadio in cui compare un libro delle norme statutarie in vigore<sup>21</sup>:

« L'annotazione di tutti gli statuti in un libro si affermò negli anni 1210-20. I primi sforzi di raggruppare gli statuti in un libro secondo il loro contenuto, avvennero intorno al 1225. Il modo in cui il codice fu strutturato nei particolari, dipese però in modo evidente dalle usanze regionali: la ripartizione del libro, l'ordinamento più sistematico delle singole norme, la numerazione delle rubriche, fogli o fascicoli, i sistemi di rimando e

---

<sup>19</sup> *Statutencodices* cit.; *Pragmatische Schriftlichkeit* cit. Sui problemi generali connessi a questo tema si veda anche H. KELLER, *Vom 'heiligen Buch' zur Buchführung. Lebensfunktionen der Schrift im Mittelalter*, in « Frühmittelalterliche Studien », 27 (1993), pp. 1-31.

<sup>20</sup> ID., *Prefazione*, in *Statutencodices* cit., p. IX.

<sup>21</sup> J.W. BUSCH, *Einleitung: Schriftkultur und Recht am Beispiel der Statutencodices*, in *Statutencodices* cit., p. 199. Si veda anche ID., *Nuove ricerche sui più vecchi statuti lombardi*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII Centenario degli Statuti di Albenga (1288)*, Atti del Convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XXV), pp. 287-290; ID., *Zum Prozess der Verschriftlichung des Rechtes in lombardischen Kommunen des 13. Jahrhunderts*, in « Frühmittelalterliche Studien », 23 (1991), pp. 373-390.

simili trovano forme unitarie solo nel XIV secolo, malgrado tutti i tentativi anteriori. La genesi dei libri statutari presenta tuttavia nel XIII secolo evidenti caratteri comuni ».

Se questo è il risultato dello studio dell'esperienza di alcuni grandi comuni dell'area lombarda, può essere interessante compararli con la situazione statutaria, nel XIII secolo, dell'area ligure, operando però un allargamento di orizzonte non limitato alla evoluzione normativa dei comuni più importanti, ma al fenomeno statutario nel suo complesso, che è molto più articolato<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Una serie di riferimenti alle compilazioni statutarie del XIII secolo si trova nei repertori e nelle edizioni già circolanti, a cominciare da G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIV (1878), dal *Catalogo della raccolta di statuti del Senato della Repubblica* cit., dal *Corpus statutorum Lunigianensium*, 1, 1140-1308, a cura di M.N. CONTI, La Spezia 1979 (Studi e documenti di Lunigiana, V) e sono stati ricontrollati sulle schede del nuovo repertorio, in via di ultimazione, curato da Savelli. Su tale base è possibile fornire un elenco, in ordine cronologico, dei testi più significativi del XIII secolo: *Terre di giurisdizione del vescovo di Luni (1200)*. *Leggi decretate dal vescovo Gualterio*, in *Corpus statutorum Lunigianensium*, 1, cit., pp. 23-26; *Sarzana (22 aprile 1201)*. *Patti, convenzioni e statuti*, *Ibidem*, pp. 28-34; *Montale (1 settembre 1202)*. *Delimitazione degli iura e statuti per il comune*, *Ibidem*, pp. 35-38; *Bolano (11 luglio 1204)*. *Statuti*, *Ibidem*, pp. 39-42; *Capitula et franchisie concesse hominibus Ville Sancti Stephani (1217)*, in N. CALVINI, A. SARCHI, *Il Principato di Villaregia*, Sanremo 1977, pp. 129-133; Montebello (21 settembre 1224). *Conferma di precedente statuto e nuove norme*, in *Corpus Statutorum Lunigianensium*, 1 cit., pp. 47-50; *Bolano (14 marzo 1227)*. *Statuti*, *Ibidem*, pp. 51-54; *Sarzana (3 settembre 1230)*. *Prescrizioni edilizie*, *Ibidem*, pp. 55-58; *Ponzanello (25 giugno 1233)*. *Statuti*, *Ibidem*, pp. 65-70; *Sarzanello (20 dicembre 1234 e 23 marzo 1235)*. *Statuti*, *Ibidem*, pp. 71-78; *Carrara (22 maggio 1235)*. *Statuti*, *Ibidem*, pp. 79-84; *Nicola ed Ortonovo (marzo 1237)*. *Statuti*, *Ibidem*, pp. 85-88; *Albiano (15 luglio 1266)*. *Statuti*, *Ibidem*, pp. 121-125; *Gli antichi statuti di Apricale (1267-1430)*, a cura di N. LAMBOGLIA, Bordighera 1986 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXIV); *Sarzana 1269 (5 novembre 1269)*. *Statuti*, in *Corpus Statutorum Lunigianensium*, 1 cit., pp. 127-178; *Capitoli conceduti dai Capitani del comune di Genova agli abitanti del luogo di Penna (1272-73)*, in G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., pp. 201-204; *Capitoli conceduti da Federico abate del monastero di Santo Stefano di Genova agli uomini di Cipresso e di Terzorio (1277)*, *Ibidem*, pp. 199-201; *Statutum civile et criminale marchionatus Zucareli et vallis Cohaedani (1281)*, Balestrini 1704 (il testo è identico a *Statutum civile et criminale et conventiones castellanie Rivernarii, Arnaschi, Cenesii et pertinentiarum (1281-1462)*, Balestrini 1703); *Statuti di Castellaro, del 1283*, in G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., appendice 1888, pp. 31-37; *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Genova-Bordighera 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III - Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVII); *Statuti di Mentone, del 1290*, con aggiunte e riforme del 1330, in G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., pp. 38-45; *Statuti di Cosio, Mendatica e Montegrosso del 1297*, con aggiunte e riforme del 1322 e 1368, *Ibidem*, pp. 46-91; e G. GASTALDI, *Cosio in Valle Arroscia*, II, *Le norme*, parte 1, *I 'capitula castellaniae Cuxii' emendati il 4 febbraio 1297*. *Studio e testi*, Genova 1987. Per una bibliografia orientativa sui testi statutari liguri e sulle edizioni (non sempre di livello accettabile), pubblicate dopo il 1970, si

Anche per la Liguria il secolo XIII è un passaggio fondamentale in campo politico e normativo. Per Genova, in particolare, l'evoluzione dei rapporti con Federico II risulta decisiva per le sorti della città e del suo dominio sul territorio regionale. Il passaggio dall'alleanza al contrasto ha due aspetti molto significativi politicamente. Da una parte è proprio Federico II

---

veda (per ordine alfabetico delle località): *Statuto civile e criminale del feudo di Campo*, riproduzione anastatica del manoscritto, Campo Ligure 1984; L. OLIVERI, *Gli statuti di Carcare*, Carcare 1990; M. CERISOLA, *Gli statuti di Celle (1414)*, Bordighera 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XVI); *Gli statuti di Celle 1414 detti il 'Negrin'*, trad. di A.P. CASTAGNO, Celle Ligure 1983; N. CALVINI, *Statuti comunali di Diano (1363)*, Diano Marina 1988; M.D. BIANCHI, *Fonti giuridiche del Castello di Diano*, Diano Marina 1980 (Miscellanea di storia, arte archeologia dianese, Quaderni della 'Communitas Diani', 4); *Spedie iura (liber primus ex tribus)*, a cura di G. TURRA BIAVASCHI, La Spezia 1985 (Studi e documenti di Lunigiana, VIII); N. CALVINI, *Il feudo di Lingueglietta e i suoi statuti comunali (1434)*, Oneglia-Imperia 1986; L. OLIVERI, *Gli statuti di Millesimo*, Camerana 1987; *Statuti civili concessi dalla Repubblica di Genova a Novi, con decreto del 15 marzo 1535 e con aggiunte in materia dello stesso secolo XVI*, Alessandria 1976 (rist. a cura della Società storica del Novese dell'edizione *Alexandriae*, apud Felicem de Mottis, 1605); *Gli antichi statuti di Oneglia e della sua valle, resi in lingua italiana da E. CALANDRI e G. RICCI*, Imperia 1985; G. MOLLE, *Statuti di Oneglia e della sua valle. Statuti Speciali di Oneglia, Bestagno, Chiusanico, Torria, Gazzelli e Testico. Statuti criminali di Carlo Emanuele I. Glossario*, Imperia 1979; F. BIGA, *La Valle d'Oneglia negli statuti dei Doria. Antico codice manoscritto tradotto dal latino da prete Benedetto Amirato al termine del secolo XVI, che rappresenta attualmente un 'unicum' in lingua volgare; redatto, collazionato e annotato in relazione alle disposizioni riformatrici emanate durante il secolo XVII dai regnanti sabaudi; corredato da un breve studio esegetico ai livelli bibliografico, filologico, storico e d'ambiente*, Imperia 1991; *Statuti di Ovada del 1327, recensione e traduzione di G. FIRPO*, Ovada 1989 (Società storica del Novese 'Novinostra'); *Gli antichi statuti di Porto Maurizio e della sua valle, resi in lingua italiana da E. CALANDRI e G. RICCI*, Imperia 1986; *Statuti di Rossiglione*, Ovada 1979; N. CALVINI, *Statuti comunali di Sanremo*, Sanremo 1983; I. GIANFRANCESCHI, *Gli Statuti di Sarzana del 1330*, Bordighera 1965 (Collana storico-archeologica della Liguria Orientale, III); L. BALLETTTO, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, Bordighera 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XVII); N. CALVINI, *Statuti comunali di Taggia del 1381*, Taggia 1981; L. LANTERI, *Gli statuti comunali di Triora*, Triora 1988; B. BATTISTIN, *Gli statuti di Vessalico del 1513*, Oneglia-Imperia 1987; per la bibliografia statutaria e sulle vicende storiche del periodo si veda G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XIV-XV (1974-1975); V. PIERGIOVANNI, *Fonti giuridiche e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo*, in *Tradizioni normative cittadine e diritto internazionale nell'Europa dei secoli XII-XV*, Atti del Convegno Pisa 12-15 dicembre 1994 (GISEM), a cura di G. ROSSETTI, Napoli 2001, pp. 356-366; ID., *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII Centenario della battaglia della Meloria*, Genova 24-27 ottobre 1984 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIV/II, 1984), pp. 427-449; ID., *Gli statuti di Albenga ed il progetto di un 'corpus' degli Statuti liguri*, in *Legislazione e società cit.*, pp. 25-37; ID., *Gli statuti civili e criminali di Genova*

che, nel 1220, grato ai Genovesi che gli hanno permesso di passare indenne dalla Lombardia e di tornare in Germania a combattere il suo antagonista Ottone di Brunswick, conferma il contenuto delle costituzioni di Federico I e di Enrico VI che, in forma di concessione feudale, hanno insignorito Genova di entrambe le Riviere: i reggitori e il comune di Genova «habeant totam maritimam a Portu Monachi usque ad Portum Veneris»<sup>23</sup>; per altro verso i successivi contrasti portano Federico ad allearsi con Pisa, la cui flotta sconfigge i Genovesi presso l'isola del Giglio, nel 1241, e cattura i prelati in viaggio verso Roma per partecipare al Concilio che, nelle intenzioni di Gregorio IX, avrebbe dovuto sancire la scomunica dell'imperatore: una vittoria che si rivela effimera perché sono proprio navi genovesi che sottraggono il successivo pontefice, Innocenzo IV, alla cattura da parte dei suoi nemici, e lo traghettano fino al porto ligure dal quale il pontefice raggiunge Lione per il Concilio che, questa volta, scomunica effettivamente lo Svevo. Le conseguenze più a lungo termine della vittoria su Federico saranno per Genova da una parte la possibilità di creare effettivamente uno stato regionale, e, dall'altra, di sconfiggere definitivamente la sua maggiore avversaria nel Mar Tirreno, cioè Pisa, nella battaglia della Meloria del 1284.

La situazione normativa delle comunità liguri mostra solo tardi, verso la fine del secolo, i riflessi della presenza politica e dell'influenza giuridica

---

*nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980; ID., *Statuti e riformazioni, in Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/II, 1989); ID., *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288*, in *Gli statuti di Albenga del 1288 cit.*, pp. VII-XXXIV; ID., *Il diritto genovese e la Sardegna*, in *Gli statuti sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, Atti del Convegno di studi, Sassari 12-14 maggio 1983, a cura di A. MATTONE e M. TANGHERONI, Cagliari 1986; ID., *Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de logu*, in *La Carta de logu nella storia del diritto italiano*. Atti del Convegno di studi, Cagliari 9-11 dicembre 1993, a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONE, Bari 2004, pp. 107-115; *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII Centenario degli Statuti di Albenga*, Atti del Convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XXV); per i rapporti che la Corsica ha avuto con la Liguria è interessante A. LEGA, *L'esprit du droit corse d'après les plus anciens code insulaire: les statuts de San Colombano de 1348*, Cahors 1989.

<sup>23</sup> *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, I Roma 1936, (Fonti per la storia d'Italia, 77), doc. 308, p. 395; V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici cit.*, p. 432. Più in generale si veda V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, I, Genova 1955, p. 36 e sgg., e T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova*, Milano 1968, p. 269 e sgg.



della città dominante, mentre appare poco permeabile alle contingenze internazionali. Esistono gradi di evoluzione legislativa differenti, in relazione all'importanza dei singoli comuni, ma la ricchezza della fonte statutaria si apprezza proprio per la presenza di queste diversità. Nel secolo XIII il materiale superstite ammonta ad una cinquantina di testi, di produzione interna, come statuti e brevi, e intercittadina, come patti e convenzioni. Un esame della consistenza e della complessità dei testi mostra una grande varietà che sembra corrispondere alle molteplici e differenziate esigenze di comunità spesso operanti in situazioni politiche ed economiche lontane e diverse<sup>24</sup>.

Schematizzando possiamo individuare tre zone in cui la sopravvivenza di specifiche testimonianze normative, in contesti politico-sociali differenti, consente di tentare un primo approccio esemplificativo: Genova, la Lunigiana e l'estremo Ponente ligure.

Per Genova, in realtà, non è pervenuto alcun testo statutario completo del secolo XIII, ma una tradizione, molto ben testimoniata, ricorda l'esistenza di un riordinamento che precorre quasi tutte le altre esperienze italiane di costruzione sistematica del materiale normativo cittadino e di collaborazione tra Comuni e grandi giuristi di scuola. Nel 1229 Iacopo Baldovini, un grande maestro bolognese, viene chiamato ad intervenire sul materiale statutario, per dare allo stesso ordine e sistema. Sulla base di confronti operati con la successiva redazione del 1304, mi sembra di poter riaffermare che

« la ripartizione del materiale normativo in quattro libri rappresenta, per la prima metà del XIII secolo, uno stadio di elaborazione abbastanza avanzato e pone soprattutto in rilievo le caratteristiche del modello sistematico genovese ...: la presenza di un primo libro dedicato a materie ritenute di pubblico interesse, l'indistinzione del diritto civile sostanziale e processuale e la particolarità di un libro dedicato al diritto mercantile in una città che non ha mai sentito l'opportunità o la necessità di organizzare corporativamente, con normativa e giurisdizione autonoma, la categoria degli operatori economici dediti al commercio »<sup>25</sup>.

A questa situazione di notevole avanzamento tecnico fa riscontro in Lunigiana, nella estrema parte orientale della Liguria, una serie di testimonianze che ci porta in un mondo completamente diverso. Siamo in una zona che fa parte dell'antico dominio dei vescovi di Luni e le piccole comunità

---

<sup>24</sup> V. *supra*, nota 21.

<sup>25</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali* cit., pp. 21-22.

locali devono barcamenarsi tra l'obbedienza al presule lunense e la volontà di autoregolamentazione. Gli esempi più antichi, provenienti da piccoli centri rurali, sono testi molto ridotti, spesso in forma di breve, nei quali il vescovo o i reggitori locali regolano solo alcuni aspetti dei rapporti giuridici esistenti all'interno delle comunità, più che altro l'organizzazione politico-amministrativa interna, alcune fattispecie di diritto criminale e di rifacimento dei danni legati alla vita rurale <sup>26</sup>.

Il caso più interessante della zona è certo quello del comune di Sarzana, il centro economicamente e politicamente più importante. Ci è rimasto un testo del 1269, emendato dagli statutori e confermato dal vescovo di Luni, che, pur lungo e complesso, rimane nella logica di un accumulo di norme nel quale è quasi impossibile ritrovare qualsiasi intento sistematico. Nella commistione di norme di varia natura, brevi, delibere assembleari e testi di emendatori, sembra soprattutto emergere l'attenzione ai rapporti attinenti ad una ordinata vita associata, spesso inquadrata nei suoi aspetti più particolareggiati e non generali: magistrati, assemblee, organi di controllo, notai, giudici sono regolamentati nei loro rapporti con la comunità, ma mancano previsioni che si possono ritenere normali in una normativa civile, penale e processuale, come la articolazione più specifica del diritto di famiglia o dei contratti, alcune importanti figure di reato e le relative pene, una soddisfacente guida ai processi. Rimane la sensazione, anche se nel testo manca una gerarchia di fonti, che, in questa prima fase della vita statutaria, la comunità regoli gli aspetti più urgenti e contingenti della legalità cittadina, ben sapendo – e la protezione vescovile deve essere, da questo punto di vista, una garanzia – che esiste una tradizione giuridica comune a cui è sempre possibile ricorrere <sup>27</sup>.

Anche la zona del Ponente ligure presenta, nella seconda metà del XIII secolo, una serie di statuti interessanti sia per le loro concordanze che per le diversità. Esistono differenze di situazione giuridica per i singoli territori, ma le caratteristiche socio-economiche delle comunità rurali finiscono per dare ad una serie di statuti omogeneità formale e sostanziale.

Il primo esempio è costituito dagli statuti, del 1277, di Terzorio e Cipressa, località sottoposte alla signoria ecclesiastica, costituiti da un breve testo, concesso dall'abate genovese di Santo Stefano, con i contenuti tipici

---

<sup>26</sup> ID., *L'organizzazione dell'autonomia cittadina* cit.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

di uno statuto rurale: la peculiarità più interessante è che, per i reati più gravi, si mantiene una riserva di intervento giudiziale da parte del concedente<sup>28</sup>. Non molto difforni nei contenuti gli statuti di Penna del 1272-73 e di Castellaro del 1283, anche se cambia l'autorità concedente, rispettivamente il conte di Ventimiglia e la repubblica di Genova<sup>29</sup>. Un inizio di elaborazione si ritrova negli statuti concessi dal feudatario a Mentone nel 1290, con l'indicazione della intitolazione dei capitoli, mentre questa stessa caratteristica, unita ad una maggiore lunghezza e ricchezza di norme, si ritrova negli statuti di Apricale del 1267 e di Cosio del 1297<sup>30</sup>.

Diversa è la situazione dello statuto di Albenga, sede vescovile e città che divide con Savona il primato nella riviera occidentale<sup>31</sup>. La redazione a noi pervenuta è datata 1288, ma, al pari di tutte le analoghe raccolte coeve, presenta i segni di interventi sistematici e razionalizzanti che lasciano chiaramente sopravvivere tracce di più antiche normative<sup>32</sup>. Il modello sistematico adottato è una tripartizione abbastanza comune che prevede un primo libro di carattere costituzionale ed amministrativo; un secondo nel quale confluisce la normativa civile, sostanziale e processuale; un terzo con il diritto criminale e un'appendice relativa alle gabelle e alla loro vendita. Manca una parte di diritto mercantile, come a Genova, e le norme concernenti il commercio e i contratti ad esso afferenti sono inglobate nel secondo libro. La divisione del testo in libri ha avuto soprattutto un compito di riordino sistematico, che rendesse le norme più accessibili, ma non ha operato a livello di unificazione formale e di rielaborazione testuale delle stesse. Lo statuto conserva il suo carattere di formazione alluvionale e progressiva, affiancando ai testi più recenti altri antichi e talvolta desueti<sup>33</sup>.

---

<sup>28</sup> *Ibidem*.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> Per le diverse edizioni si veda *Gli Statuti di Albenga del 1288* cit.; P. ACCAME, *Statuti antichi di Albenga (1288-1350)*, Finalborgo 1901 (Legislazione medievale ligure, I); *Statuta seu municipalia iura inclite civitatis Albingane optime castigata*, Asti, per Magistrum Franciscum Silvam, MDXIX. Si veda anche J. COSTA RESTAGNO, *Gli statuti di Albenga del 1288*, in *Legislazione* cit., pp. 39-54, e V. PIERGIOVANNI, *L'organizzazione dell'autonomia cittadina* cit.

<sup>32</sup> *Id.*, *Gli statuti di Albenga* cit., p. 27.

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 28.

Da questa analisi emerge, per la regione ligure nel XIII secolo, un panorama statutario abbastanza articolato e differenziato. Esiste una realtà rurale che, pur in situazioni politiche diverse, produce statuti dati da signori o autoprodotti. Questi, pur con gradi diversi di elaborazione normativa, hanno in comune sia notevoli omogeneità di contenuti, finalizzati a regolamentare i problemi più sentiti dalle comunità senza preoccupazioni di completezza, sia una carenza di organizzazione sistematica.

A questa situazione fanno da contrappunto gli statuti delle città più popolose e importanti politicamente e economicamente, ma anche per esse è necessario operare suddivisioni. Esiste una realtà come quella genovese che nella sistematica statutaria mostra notevole precocità e si segnala per dare spazio normativo alle proprie peculiarità economiche, isolando un libro per il diritto mercantile; più tardo è lo statuto di Albenga, ricco di norme ma con una sistematica più elementare; questo aspetto di riorganizzazione interna manca del tutto nello statuto di Sarzana, che solo per la sua estensione si differenzia dagli statuti rurali.

Se l'esperienza ligure può essere in qualche misura generalizzabile si può osservare che, prima di assumere l'organizzazione sistematica come elemento di classificazione di gruppi di statuti, è necessaria una divisione preventiva delle comunità secondo le rispettive caratteristiche politiche ed economiche. La differenziazione tra statuti rurali e cittadini, e tra statuti dati e autoprodotti, deve essere un criterio di accorpamento pregiudiziale rispetto a quello della complessità interna e della sistematica. L'esame dei contenuti degli statuti rurali mostra da una parte notevoli omogeneità di regolamentazione e dall'altra la presenza di normative specifiche. Sempre dal punto di vista dei contenuti, la tipologia socioeconomica della comunità sembra prevalere anche sul dato tecnico-giuridico di uno statuto autoprodotta o concesso da una autorità superiore. Anche nel caso di statuti dati,

« lo statuto è il primo baluardo dell'autonomia. I rappresentanti del potere centrale non giurano tanto il rispetto dei *capitula* quando entrano in carica localmente ..., ma giurano sullo statuto e le sue modificazioni e sulla base di questi testi vengono poi sottoposti a giudizio a I termine dell'incarico, nel cosiddetto processo di sindacato »<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> M. ASCHERI, *Le fonti statutarie: problemi e prospettive da un'esperienza toscana*, in *Legislazione e società* cit., p. 60.

Se questo è l'aspetto politico rimane il problema tecnico della completezza dei singoli sistemi normativi comunali: un fine che le comunità non perseguono, rimanendo sempre presente il ricorso alla tradizione giuridica del diritto comune. Come osserva Ascheri, lo statuto vuole essere una

« norma eccezionale, che si è voluta a fini precisi, tutti da esaminare e identificare, e che è però essa stessa diritto comune rispetto alle varie realtà del mondo comunale o rispetto alle comunità del territorio se si tratta dello statuto della Dominante »<sup>35</sup>.

Vorrei concludere citando un passo di Nino Tamassia, uno storico del diritto vissuto all'inizio del secolo, che, con la sua ironia e la sua arguta prosa, può ancora insegnarci molto. Egli dice che

« Il secolo XIX ... ebbe ... veri sussulti di tenerezze per la legislazione statutaria. Molte egregie persone fecero bellissime raccolte di manoscritti e di edizioni rare pertinenti a tal materia; e furono così innamorate e gelose di codesti tesori da vietare perfino che uno del mestiere desse una sbirciatina a tanto ben di Dio. Ed è giusto, perché quando certi testi sono editi i manoscritti non contano più nulla. Un gravissimo Congresso storico fece voto che tutti gli Statuti italiani fossero stampati; un'insigne Accademia proponeva a pubblico concorso un tema semplicissimo e facilissimo: studiare l'origine e lo svolgimento della legislazione statutaria, in relazione con la storia politica delle città italiane. Tutte le volte che necessità di studi mi costringe a passare per qualche sala degli archivi italiani, penso alla chiarezza e all'amabile semplicità di quel tema, per il quale si richiedevano solo poche cose: l'operosità muratoriana e la longevità di Matusalem ». Oggi, egli continua, « V'ha ... fra gli studiosi una migliore e più savia compostezza, di fronte a codeste indagini, senza che ciò sia cagionato da freddezza e negligenza. In tutte le matasse c'è il bandolo. Ebbene: adesso si bada più a cercare il bandolo che a contare i fili della scompigliata matassa. Accanto al lavoro critico, la preparazione del materiale ha proceduto e procede di pari passo »<sup>36</sup>.

L'idea del professore padovano è che il bandolo risieda nella tradizione del diritto romano, ed io concordo che questo sia il bandolo, ma di una matassa di un coacervo che diverse ne mescola, e forse i bandoli da trovare sono più di uno. Penso, ad esempio, a quanto di nuovo e interessante sta emergendo negli studi della tradizione statutaria anche per l'età moderna<sup>37</sup>,

---

<sup>35</sup> *Ibidem*, p. 67.

<sup>36</sup> N. TAMASSIA, *Vecchio e nuovo negli statuti dei comuni italiani*, in *Scritti di storia giuridica*, II, Padova 1967 (rist. da « Atti e Memorie R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova », XXIII (1907), p. 521.

<sup>37</sup> Per una eccellente ricostruzione di una esperienza specifica si veda L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo del Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, specialmente p. 97 e sgg.

alle peculiarità dei comuni minori, che anch'io ho ricordato, agli statuti corporativi ed a quelli marittimi. Io infine sono meno pessimista per quello che riguarda programmi generali di reperimento e di pubblicazione: i mezzi di cui disponiamo ed una più marcata sensibilità verso la conoscenza di questi testi, a livello scientifico interdisciplinare, dovrebbero far riflettere se non sia opportuno moltiplicare e coordinare le iniziative già in atto. Occorre però fare anche un altro passo in avanti, nella direzione indicata dal Tamassia, ponendosi il problema dei contenuti giuridici, delle identità presenti nelle famiglie statutarie da cui deriverebbe una qual gerarchia di interventi e di priorità: sarebbe bello pubblicare tutto, ma forse, in campo statutario, potremmo cominciare a farlo meglio.

## *Sui più antichi statuti del ponente ligure*

Nel novembre 1995 a Palazzo Giustiniani, a Roma, è stata organizzata una mostra – e pubblicato un Catalogo – avente ad oggetto l’illustrazione degli esemplari maggiormente significativi della più cospicua collezione di testi statutari italiani dal XIII al XVIII secolo, conservata presso la Biblioteca del Senato della Repubblica<sup>1</sup>: al di là del pregio formale dei singoli testi, per molti studiosi è stata l’occasione di riflettere sul valore e sui contenuti storici di questa fonte che, sempre di più in questi ultimi anni, ha costituito oggetto specifico di approfondimento scientifico<sup>2</sup>.

Certo il rilievo storico del fenomeno statutario, la corretta collocazione all’interno dell’esperienza giuridica, medievale prima e moderna poi, è ancora oggetto di valutazioni differenti, ma al di là della capacità di evocazione e di suggestione, tematicamente molto estesa, che si trasmette da questi testi, per chi ad essi si accosti per studiarli, rimangono ineludibili, storicamente e concettualmente, alcuni contenuti che, a mio parere, qualificano particolarmente tale fonte.

In primo luogo per la comprensione degli statuti è preliminare la consapevolezza, da parte dello storico utente, che si tratta di testi giuridici, posti in essere da soggetti forniti di potestà legislativa a vari livelli di validità: nel Medioevo e nell’Età moderna essi esemplificano l’utilizzazione dello strumento normativo, per il perseguimento e il conseguimento di fini poli-

---

\* Pubbl. in *Studi in onore di Victor Uckmar*, Padova 1997, pp. 981-984 e in *Dall’antichità alle crociate: archeologia, arte, storia ligure-provenzale*, Atti del Convegno di studio, Imperia, 5-6 dicembre 1995, a cura di D. GANDOLFI e M. LA ROSA (« Rivista Ingauna e Intemelia », n.s., LI, 1996), pp. 57-59.

<sup>1</sup> *Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, a cura di S. BULGARELLI, Roma 1995. Punto di riferimento bibliografico è sempre il *Catalogo generale della raccolta del Senato*, il cui ultimo volume è in fase di preparazione.

<sup>2</sup> Si veda, da ultimo, V. PIERGIOVANNI, *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, *Ibidem*, pp. 13-19, e gli studi contenuti nel volume *Dal dedalo statutario*, Atti dell’incontro di studio dedicato agli Statuti. Centro seminariale Monte Verità, 11-13 novembre 1993, in « Archivio storico ticinese », 118 (1995); U. SANTARELLI, *Lo statuto “redivivo”*, in « Archivio Storico Italiano », CLII (1993), pp. 519-526; P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Bari 1995.

tici, economici e sociali. Tra questi spiccano la necessità di formalizzare le posizioni di autogoverno acquisite dalle comunità nei confronti soprattutto dell'Impero, della Chiesa e della feudalità; l'opportunità di organizzare il territorio e sancire legislativamente gli equilibri interni tra fazioni e gruppi di potere; infine la volontà di tramandare la memoria delle tradizioni consuetudinarie locali.

È certo possibile, anzi opportuno e auspicabile, ricostruire aspetti dell'economia e dell'articolazione sociale anche attraverso gli statuti, purché non si dimentichi che questi testi, come tutte le fonti giuridiche medievali, hanno un valore in sé ma ne hanno uno, storiograficamente certo più pregnante, di tipo relazionale, in stretta connessione cioè con il complesso della tradizione giuridica a cui si rapportano. In questo periodo si muovono di città in città, assumendo posizioni istituzionalmente rilevanti, soggetti come podestà, giudici, notai che sono giuristi e mettono a disposizione di diverse comunità un tradizionale patrimonio di concetti tecnici e di terminologia uniforme<sup>3</sup>: si regolamentano allo stesso modo, rifacendosi ad una comune tradizione, situazioni simili in campo pubblico e privato; tutte le soluzioni delle controversie, nei processi e nelle procedure arbitrali, rispondono alle stesse regole ed agli stessi criteri ed hanno conseguentemente sentenze omogenee: sottovalutare la circolazione, soprattutto attraverso i notai, delle forme giuridiche, e non considerare la ritualità e le ricorrenze soprattutto in campo processuale, non ritenerle, cioè, un elemento importante nella ricostruzione storiografica, equivale a rinunciare a priori ad un segmento di conoscenza storica. Trattare gli statuti, come è accaduto di recente<sup>4</sup>, senza la consapevolezza della loro natura giuridica e la percezione di quanto questa circostanza, per gli elementi sopra indicati, possa mutare il loro significato, è, a mio parere, una semplificazione arbitraria del valore e della potenzialità dei testi.

Gli statuti devono, quindi, essere letti sia come testimonianze di convergenza e di adeguamento ad una esperienza giuridica generale, sia come espressione formale delle peculiarità di ogni singola comunità. Tale duplicità di

---

<sup>3</sup> G. CHITTOLINI, *A proposito di statuti e copiatucci, ius proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in *Dal dedalo statutario* cit., p. 180 e ID., *Statuti e autonomie urbane*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1989, pp. 7-45.

<sup>4</sup> O. RAGGIO, *Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale*, in «Quaderni Storici», 88 (1995), pp. 155-194.



modo di essere, cioè parte di un più complesso mondo spirituale e concettuale e specchio delle tradizioni locali, è la chiave di comprensione degli statuti.

Altri due aspetti sono qualificanti per definire l'esperienza statutaria: lo spazio volta a volta regolamentato e i soggetti che a tali normative si sottopongono.

La tradizione a noi pervenuta, manoscritta e a stampa, testimonia la ricchezza del mondo degli statuti, espressioni normative molteplici e differenziate nello spazio, a regolamentare piccole comunità contadine o grandi aggregati cittadini, e soggettivamente composite, in grado cioè di ordinare la vita di litigiosi gruppi parentali o di ricche organizzazioni artigiane, di enti ospedalieri o di Monti di pietà. Nei testi a noi pervenuti le differenze tra comunità grandi e piccole, o tra le associazioni professionali, più o meno ricche, appaiono evidenti anche nelle forme della conservazione esterna dei testi, nelle legature più o meno preziose, nelle numerose miniature. Vengono immediatamente in mente, per associazione, le grandi piazze dei centri storici medievali sopravvissuti, o l'architettura delle spaziose e monumentali chiese cattedrali, le une e le altre pensate anche per lo svolgimento di funzioni civili, nelle quali la popolazione si riuniva per svolgere, nelle forme legali, gli adempimenti richiesti dagli istituti della vita organizzata e per celebrare, fra l'altro, anche il rito della discussione e della approvazione collettiva dello statuto; ancora sovengono le documentazioni letterarie e artistiche, ad esempio le raffigurazioni della grande pittura medievale, a testimoniare forme di partecipazione collettiva ai diversi momenti della vita associata: la città-stato, la corporazione, la confraternita, il gruppo familiare, l'ospedale, il monte di pietà, ognuno con una sua organizzazione, con un ordinamento trasfuso e formalizzato in uno 'statuto'.

Un particolarismo estremo al fondo del quale, però, rimane un tessuto comune, un contesto giuridico e spirituale unitario: si tratta della testimonianza di una civiltà giuridica estremamente rigorosa e raffinata, alla quale siamo debitori di buona parte dei principi che ancor oggi regolano la nostra convivenza civile.

Un esempio abbastanza tipico di quanto detto in precedenza è costituito dai più antichi statuti del Ponente ligure del XIII secolo, che costituiscono un complesso documentario molto diversificato, a testimonianza di un fenomeno variamente articolato<sup>5</sup>. Proprio a partire da questo periodo

---

<sup>5</sup> V. PIERGIOVANNI, *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288*, in *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera-Genova

Genova impone il suo controllo sul territorio regionale, ma le comunità liguri mostrano solo tardi, nei secoli dell'Età moderna, le conseguenze e i riflessi diretti del controllo politico sulla normativa locale e dell'influenza della legislazione della città dominante. Anche il modello di organizzazione del materiale normativo, che essa adotta, non trova eco nelle altre città. Non si tratta solo di un problema di sistematica giuridica ma di fondare più nobilmente la propria autonomia attraverso un prestigioso collegamento con la tradizione giuridica romana, di recente rivitalizzata dall'insegnamento bolognese: infatti è divisa tra storia e leggenda la tradizione che ricorda l'intervento del grande maestro bolognese Iacopo Baldovini sul materiale statutario precedente e la nascita del modello sistematico genovese con la particolarità di un libro dedicato al diritto mercantile.

Nella frantumazione politica del mondo comunale permangono gradi di evoluzione legislativa differenti, in relazione all'importanza delle singole città. Un esame della consistenza e della complessità dei testi normativi mostra una grande varietà corrispondente alle molteplici e differenziate esigenze di comunità spesso operanti in situazioni politiche ed economiche lontane e diverse.

La zona del Ponente ligure presenta, già nella seconda metà del XIII secolo, alcuni testi interessanti per le differenze di situazione giuridica dei singoli territori, ma le caratteristiche socio-economiche delle comunità rurali finiscono per dare ad una serie di statuti caratteristiche di omogeneità formale e sostanziale.

Si possono citare, ad esempio, le norme, del 1277, di Terzorio e Cipressa, un breve testo, concesso dall'abate genovese di Santo Stefano, con i contenuti tipici di una legislazione rurale. Non molto difformi gli statuti di Penna del 1272-73 e di Castellaro del 1283, anche se cambia l'autorità concedente, rispettivamente il conte di Ventimiglia e la repubblica di Genova. Più elaborati gli statuti concessi dal feudatario a Mentone nel 1290, in linea con quelli di Apricale del 1267 e Cosio del 1297<sup>6</sup>.

Diversa è la situazione dello statuto di Albenga a noi pervenuto e datato 1288<sup>7</sup>. Il modello sistematico adottato è una tripartizione abbastanza

---

1995 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XXVII - Fonti per la storia della Liguria, III), pp. IX-XXXIV.

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. XVI e sgg.

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. XIX e sgg.

comune. Lo statuto conserva il suo carattere di formazione alluvionale e progressiva, affiancando ai testi più recenti altri antichi e talvolta desueti.

Da questi esempi emerge, per la zona ligure nel XIII secolo, un panorama statutario abbastanza articolato. Esiste una realtà rurale che, in situazioni politiche differenziate, produce statuti dati da signori o autoprodotti. Questi testi, pur con gradi diversi di elaborazione normativa, hanno in comune sia notevoli omogeneità di contenuti – finalizzati a regolamentare i problemi più sentiti dalle comunità senza preoccupazioni di completezza – sia una carenza di organizzazione sistematica.

A questa situazione fanno da contrappunto gli statuti più complessi ed articolati delle città più popolate ed importanti politicamente ed economicamente, come Genova e Albenga.

Se l'esperienza più antica del Ponente ligure può essere in qualche misura generalizzata, si può sostenere che, sempre dal punto di vista dei contenuti, le tipologie socio-economiche delle comunità, ad esempio i rapporti giuridici emergenti dal tessuto rurale, sembrano prevalere sul dato politico di testi autoprodotti o concessi da una autorità superiore. Anche nel caso di statuti dati la legislazione locale è il baluardo dell'autonomia: essa utilizza lo strumento della norma e trasmette, soprattutto attraverso l'opera dei giuristi, siano essi statutari, giudici, avvocati o notai, un patrimonio e una cultura giuspolitica che le comunità intendono preservare e tramandare.



## Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui

Un'opera di restauro, quando sia esercitata su un dipinto o un monumento architettonico, ha certamente un più impatto diretto ed immediato, ai fini della fruizione pubblica, di quanto non accada per il testo di un antico statuto comunale; se si pone poi mente alla circostanza che, nel nostro caso, si tratta di un manoscritto di difficile interpretazione per chi non sia esperto di tali testi, e che esso è stato già edito, non si può apprezzare l'importanza del recupero se non si consideri cosa gli statuti abbiano significato nel passato e quale siano i valori che la conservazione può richiamare e tramandare. Da questo punto di vista a me pare che il restauro del testo statutario acquese, patrocinato dal Lions club, sia un'operazione commendevole sotto molteplici profili.

Per prima cosa esiste un rilievo generale dello statuto nel campo della scienza storica, per la gran messe di informazioni utili per lo studioso di diritto, di economia, di religione, delle stratificazioni sociali, della lingua, della toponomastica civile e religiosa, dell'alimentazione, dell'architettura urbana, delle coltivazioni e tecniche agricole, delle attività industriali e artigianali<sup>1</sup>.

---

\* Pubbl. in «Aquesana. Rivista di studi e ricerche sui beni culturali ed ambientali dell'acquasano antico e moderno», 6 (1998), pp. 6-12.

<sup>1</sup> V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/II, 1989), pp. 81-98, ID., *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, in *Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, a cura di S. BULGARELLI, Roma 1995, pp. 13-19; ID., *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288*, in *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera-Genova 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III - Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVII), pp. VII-XXXIV; M. ASCHERI, *Problemi di edizione delle fonti statutarie*, in ID., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 257-266; G.S. PENE VIDARI, *Censimento ed edizione degli statuti con particolare riferimento al Piemonte*, in *Dal dedalo statutario*, Atti dell'incontro di studio dedicato agli statuti, Centro seminariale Monte Verità, 11-13 novembre 1993 («Archivio storico ticinese», XXXII/118, 1995), pp. 261-288.

Da un altro punto di vista lo statuto si pone come testimonianza, fra le più dirette e vivaci, della storia di una collettività, cittadina o rurale, capace, attraverso i riferimenti ai luoghi, alle chiese, alle casate in esso contenute, di riportare alla memoria dei singoli, ricordi e suggestioni legati alla tradizione personale, familiare o della comunità a cui appartengono.

C'è infine un aspetto, direi di attualità, che mi piace richiamare. Se la riflessione sul passato può essere, sempre e comunque, un utile esercizio per chi svolga pubbliche funzioni e per i semplici cittadini, esistono momenti in cui essa può rivelarsi particolarmente feconda. È non lontana l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 sulla riforma degli ordinamenti delle autonomie locali, ed è stato molto animato il dibattito tra gli esperti per determinare i leali contenuti di operatività del nuovo sistema: alle comunità è stato chiesto di darsi uno 'statuto', al pari di quanto ognuna di esse faceva nel lontano Medioevo, e dall'esperienza del passato, dalla capacità degli antichi legislatori di aderire con la normativa alle esigenze della collettività, si possono trarre significativi ammaestramenti.

Prendendo spunto dall'origine e dalla natura degli statuti e dalle ragioni del loro interesse anche per chi non sia specificamente uno storico del diritto, mi permetterò di svolgere alcune considerazioni sul testo statutario di Acqui<sup>2</sup>.

Il fenomeno statutario medievale ha operato in molteplici assetti politico-sociali e propone, quindi, esperienze differenziate entro cui può essere valutato e confrontato. Comuni grandi e piccoli, signorie, monarchie: il Piemonte sabauda, la Lombardia viscontea, la Sicilia sveva ed aragonese, la Toscana dei grandi comuni, la repubblica di Genova, sono esempi di un continuo processo di confronto e di conflitto tra le tendenze omogeneizzatrici delle autorità centrali, siano esse re, signori o comuni dominanti, e le strenue e non di rado vittoriose resistenze degli enti periferici.

La vastità del materiale statutario ha creato una fitta rete di riferimenti che ha consentito di pensare agli statuti non soltanto come ad un materiale tecnico-specialistico ma piuttosto come ad una realtà riflessa della vita di relazioni intersoggettive in cui i cittadini operano.

---

<sup>2</sup> G. FORNARESE, *Statuta vetera civitatis Aquis*, Alessandria 1905, ripresi con traduzione a fronte da E. COLLA, *Gli statuti comunali acquesi*, Borgo San Dalmazzo 1987: a questa edizione si farà riferimento nelle pagine seguenti. Per altri riferimenti bibliografici, si veda G. REBORA, *Statuti e palazzo comunale in Acqui: convergenze di origini*, in «Aquesana. Rivista di studi e ricerche sui beni culturali ed ambientali dell'acquasano antico e moderno», 6 (1998), pp-16-31.

La legislazione locale è quella che maggiormente ha permesso nel passato di recepire istanze, anche le più particolari, emergenti all'interno delle singole comunità, e di armonizzarle in un sistema sempre perfettibile ed in movimento: questo costante contatto con le esigenze reali è forse, come si è detto, l'insegnamento che gli antichi statuti possono proporre ai nuovi legislatori.

È difficile, o forse impossibile allo stato attuale delle conoscenze, costruire modelli 'totalizzanti' che includano la varietà di esperienze che hanno caratterizzato il fenomeno comunale medievale. C'è però un riferimento politico fondamentale che è costituito dalla crisi del potere pubblico in Italia agli inizi del X secolo e la situazione di sostanziale anarchia del *regnum Italiae*.

Tra vescovi e visconti, che tendono ad occupare spazi politici non più gestiti a livello di potere centrale, cresce un ceto dirigente cittadino, feudale o mercantile, che si inserisce, con crescenti potenzialità economiche, a fianco dei tradizionali poteri laici ed ecclesiastici<sup>3</sup>.

Anche Acqui ha conosciuto la dominazione vescovile e, secondo Fornarese, il comune laico si trova operante intorno al 1190<sup>4</sup>. Siamo quindi all'interno di un processo politico in cui il comune medievale formalizza i propri spazi di autodeterminazione: nella pace di Costanza del 1183, la concessione imperiale all'uso delle consuetudini locali spinge dapprima alla messa per iscritto delle stesse e, in seguito, alla formazione di corpi normativi più ampi che, oltre alle suddette consuetudini, raccogliessero anche altre fonti giuridiche più significative all'interno della città, come i *brevia* dei magistrati e le deliberazioni dell'assemblea comunale.

L'impressione è che anche gli statuti acquisi del XIII secolo, ripropongano le caratteristiche delle prime compilazioni presenti in altri comuni: da una parte un processo di formazione alluvionale, in un contesto di norme di diversa provenienza e validità, con lo scopo di affidare alla scrittura la funzione di fotografare assetti di potere troppo mutevoli e consegnare alla collettività cittadina una maggiore certezza del diritto.

Da un altro lato, però, rispetto ad altri statuti coevi o anche precedenti, appare limitato il rapporto con i giuristi professionali e con le loro tecniche. Esiste nel capitolo iniziale, che è il residuo ormai traluzio e alquanto stereotipato del breve giurato dal podestà, la formalizzazione di una gerarchia

---

<sup>3</sup> V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni* cit., p. 87.

<sup>4</sup> G. FORNARESE, *Statuta vetera* cit., p. XVIII.

delle fonti giuridiche, cioè l'indicazione delle norme a cui il magistrato deve ricorrere per risolvere problemi e controversie portate alla sua cognizione. Il podestà deve operare «faciendo cuilibet iusticiam et rationem ... secundum omnia capitula et eis deficientibus secundum consuetudines civitatis Aquis antiquas et aprobatas, et eis deficientibus secundum leges scriptas»: statuti locali, consuetudini sempre elaborate in loco e solo in ultima ipotesi, come fonte di applicazione residuale il diritto romano, le leggi scritte per antonomasia<sup>5</sup>. Si segue in questo caso la linea scelta dalla maggior parte dei comuni. Più particolare è, invece, la norma specifica con la quale molti statuti si cautelano imponendo divieti di interpretazione, limitando di molto l'utilizzazione degli strumenti di ermeneutica giuridica e dei più raffinati testi di diritto romano; se comunemente si rinviene, indirizzata ai giudici, la formula che gli statuti vanno interpretati *prout litera iacet*, alla lettera cioè, dando ai termini il loro significato più comune che non si presti ad artifici dialettici, nello statuto di Acqui si vuole che le ambiguità di senso vadano sciolte da coloro che hanno ricorrentemente l'onere di rivedere il testo normativo: l'intervento emendatore deve però arrestarsi di fronte alle norme che sanzionano i reati più gravi, come rapine e omicidi, che non possono ottenere, attraverso l'interpretazione e la *subtilitas ingenii*, un trattamento più benigno<sup>6</sup>.

Manca, infine, una organizzazione interna delle norme statutarie cioè una divisione in libri sulla base della materia trattata, per addivenire alla quale in molte città i dottori di legge diventano un indispensabile supporto tecnico quando si tratti di dare alla confusa legislazione un più organico e sistematico assetto<sup>7</sup>.

Gli operatori giuridici sono attivi in Acqui e devono essere potenti se lo statuto prevede che «iudices et medici aquenses non teneantur ire in aliquem exercitum» e li esenta da alcuni carichi fiscali<sup>8</sup>; in un altro capitolo si prevede la possibilità di una difesa d'ufficio per colui che «... propter poten-

---

<sup>5</sup> E. COLLA, *Gli statuti cit.*, pp. 42-44.

<sup>6</sup> *Ibidem*, cap. 86 «De ambiguitatibus capitulorum», p. 122.

<sup>7</sup> V. PIERGIOVANNI, *La normativa comunale in Italia in età fredericiana*, in *Colendo iustitiam et iura condendo... Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata della codificazioni europee*, Atti del Convegno internazionale di studi, Messina-Reggio Calabria 20-24 gennaio 1995, a cura di A. ROMANO, Roma 1997, pp. 619-635.

<sup>8</sup> E. COLLA, *Gli statuti cit.*, cap. 190 «De iudicibus et medicis qui non vadant in exercitibus», p. 198.



ciam adverse partis avocatum de Aquis habere non poterit »<sup>9</sup>; in altra norma, si prevede che gli appelli siano demandati al vescovo o ad altro giudice che « questionem consilio sapientis debeat definire », dovrà cioè avvalersi del parere di un tecnico del diritto<sup>10</sup>; infine l'avvocato che tenga mano al cliente che dia falsa testimonianza o presenti un falso documento notarile è punito e « ab officio avocationis removeatur »<sup>11</sup>.

Non è improbabile che l'attività dei giuristi in Acqui si esplicasse all'interno dei previsti meccanismi di revisione periodica della normativa comunale, con la partecipazione alle commissioni di *statutarii* o *capitulatores*. A questo proposito occorre rilevare che anche ad Acqui si preferisce ricorrere ad un sistema, già sperimentato dalla Chiesa e da altri comuni, di chiudere i capitulatori, che hanno il compito annuale di revisionare gli statuti, in una casa e di non lasciarli uscire « donec expleverint suum officium, nisi ex necessitate corporis vel aliquo iusto impedimento », con l'ulteriore tortura psicologica del compenso pagato al momento di entrare in conclave e quindi non spendibile prima del termine dell'opera<sup>12</sup>.

I giuristi, d'altra parte, hanno dato un fondamentale contributo alla sistemazione teorica dell'esistenza dei Comuni e delle loro normative particolari. Essi, formati sui testi di diritto romano, trovano in un passo del Digesto (D.I,1,9) una *auctoritas* che giustifica l'esistenza e la vigenza di un diritto diverso da quello comune imperiale: « Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim commune omnium hominum iure utuntur ». Nell'ambito di un sistema giuridico che armonizza universale e particolare, emergono le peculiarità che contraddistinguono lo statuto: è diritto proprio, cioè fonte che proviene dall'autonoma capacità di autoregolamentazione di comunità, e che sancisce l'esercizio dell'autorità politica, della giustizia e dell'amministrazione all'interno del comune, mentre, verso l'esterno, delimita gli spazi territoriali della sua sfera di competenza<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> *Ibidem*, cap. 18 « De hijs qui propter potenciam averse partis avocatum habere non possunt », p. 72.

<sup>10</sup> *Ibidem*, cap. 20 « De appellacionibus causarum », p. 74.

<sup>11</sup> *Ibidem*, cap. 14 « De hijs qui post XXX dies non possunt producere testes », p. 66.

<sup>12</sup> *Ibidem*, cap. 151 « De capitulatoribus et exstimatoribus », p. 166.

<sup>13</sup> V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni* cit., p. 84.

Un altro aspetto che si coglie in misura limitata dalla compilazione statutaria acquese è quello relativo a forme ed articolazioni istituzionali interne alla città: gli unici accenni sono relativi ad una organizzazione del *populus* che appare operativa al momento della formazione del testo statutario<sup>14</sup>. In altre esperienze comunali più complesse, il fenomeno dell'autonomia e della sua formalizzazione normativa assume presto dimensioni quantitative sempre più estese, esprimendo spesso timori e chiusure di gruppi di potere che, attraverso lo strumento statutario, intendono dare segnali ben precisi a conferma dei propri spazi di autoregolamentazione. È certo lecito che organizzazioni politiche e territoriali minori, come *villae* e *castra*, si diano norme nell'ambito ristretto della propria sovranità, ed anche all'interno della città sono ammessi statuti per tutti i *collegia licita*: i limiti sono quelli soliti del non contrasto con il diritto divino, naturale e comune, a cui si aggiunge, ma non è certo il meno importante in concreto, l'obbligo di non andar contro le norme cittadine.

Il *populus* in Acqui si è certo dato degli statuti se in una norma si impegna il podestà a «manutenere et defendere societatem populi civitatis Aquis, et ipsum populum sicut nunc est, et eorum statuta et capitula atendere et observare bona fide»<sup>15</sup>. Un capitolo apposito è dedicato al «consilium populi», che può riunirsi con il suo podestà «dum populus durabit» ed il capo del comune, il «potestas maior», non può contravvenire alle decisioni dell'assemblea popolare<sup>16</sup>. Ai rettori del popolo vengono riconosciuti poteri di controllo quando li si inserisce nelle commissioni che devono nominare i sindacatori chiamati ad istruire le pratiche relative a presunti comportamenti illegittimi del podestà<sup>17</sup>. Ancora i *consules populi* devono essere compresi tra i grandi elettori del nuovo podestà<sup>18</sup>, mentre un *potestas populi* giura l'osservanza di un'altra norma limitatrice del potere del podestà di attingere al credito pubblico o privato<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> Si vedano, ad esempio il cap. 160 e successivi.

<sup>15</sup> E. COLLA, *Gli statuti cit.*, cap. 219 «De potestate qui societatem populi manutenere teneatur», p.214.

<sup>16</sup> *Ibidem*, cap. 168 «De consilio populi», pp.182-184.

<sup>17</sup> *Ibidem*, cap. 25 «De officialibus comunis qui non debeant servicia recipere», p. 82.

<sup>18</sup> *Ibidem*, cap. 160 «De salario potestatis», pp. 172-174.

<sup>19</sup> *Ibidem*, cap. 161 «De aliqua re que non possit dari, vel mutuari, vel Concedi indici et militi», pp. 174-176.

Volendo adesso passare ad un discorso sui contenuti dello statuto, occorre premettere, in via generale, che la sua variabilità diventa quasi proverbiale, ma è la parte relativa all'organizzazione politica quella più esposta alle mutevolezze contingenti derivate dai contrasti di potere e quindi maggiormente passibile di cambiamento. Le situazioni di variabilità, che finiscono per coinvolgere nella voce pubblica l'intero statuto, toccano con molta misura parti cospicue di esso, come quelle relative al sistema contrattuale, al processo o al diritto penale: alle nuove esigenze economiche e commerciali ci si adegua progressivamente, senza radicali sconvolgimenti.

Da un esame dei testi statutari medievali un primo elemento formale che colpisce è la grande differenza esistente, quanto ad organizzazione interna, tra i diversi comuni: si passa dai pochi capitoli dello statuto rurale ai molti libri in cui sono divisi gli statuti delle città maggiori. Nei comuni più piccoli e di minor tradizione la regola è l'indivisione dello statuto: le eccezioni riguardano, appunto, comuni grandi o di antica tradizione autonomistica. La non sistematicità rimanda certo ad un processo di formazione alluvionale della maggior parte di questi testi non corretta, come altrove, dall'opera degli statutari: è questo il caso dello statuto acquese, articolato in circa duecentocinquanta capitoli ma non diviso in libri.

Un altro risvolto di questo stesso problema è quello delle lacune di regolamentazione: in realtà la completezza non è richiesta nei testi statutari, nella consapevolezza di poter attingere, in caso di necessità, ad altre fonti che possono, in via successiva, essere la consuetudine non scritta, il diritto della dominante o, in ultima analisi, il diritto romano: è quanto abbiamo visto presente nel capitolo iniziale dello statuto di Acqui, che richiama il diritto romano dopo le consuetudini, e che torna nel capitolo sugli appelli, da proporre entro il termine di dieci giorni, *secundum quod iura dicunt*<sup>20</sup>. Ancora lo *ius*, cioè la tradizione giuridica romana deve guidare il giudice, nel disporre e valutare le testimonianze<sup>21</sup>, ma in questo caso gli si consente anche di riferirsi ai criteri di equità.

Per quanto riguarda l'organizzazione politico-amministrativa, la magistratura più importante è quella del podestà, regolamentata in maniera analitica negli statuti dei comuni maggiori, mentre in quelli minori ci si limita

---

<sup>20</sup> *Ibidem*, cap. 20 « De appellacionibus causarum », pp. 74-76.

<sup>21</sup> *Ibidem*, cap. 14 « De hiis qui post XXX dies non possunt producere testes », pp. 66-68.

ad una o due norme regolatrici soprattutto della competenza civile e penale. Nello statuto di Acqui c'è un interessante reminiscenza del momento di passaggio dal comune consolare a quello podestarile quando si lascia alla comunità l'alternativa di scelta: « Si homines aquenses voluerint se se regere per potestatem, et non per consules »<sup>22</sup>.

Sullo stesso livello di attenzione normativa sono le assemblee o i parlamenti, soprattutto relativamente alle procedure di elezione di partecipazione all'organo assembleare. Lo statuto di Acqui è molto attento a mantenere un livello di partecipazione qualificato, impedendo la presenza a persone che la morale corrente considera indegne perché ree di comportamenti che la comunità condanna: tali indegnità colpiscono specificamente i ladri ed i danneggiatori di proprietà altrui. Più specifiche e funzionali sono le esclusioni dal Consiglio, organo più ristretto ed operativo della politica comunale: in questo caso si colpisce chi non sia in grado di mantenere il segreto sulle discussioni consiliari e sulle decisioni assunte, mentre un complesso sistema di garanzie tutela i cittadini che non possono essere oggetto di giudizio da parte sia dei propri parenti sia dei propri nemici.

L'amministrazione comunale si completa solitamente con altri 'uffici', con compiti specifici di polizia campestre, di polizia sanitaria, di estimo, mentre una presenza sempre più importante acquistano i notai. Oltre alla documentazione delle magistrature ed alla fede pubblica data agli atti tra privati, è proprio a quest'ultima attività che si assimila la custodia del libro dei carichi fiscali ad un *notarius bonus et discretus*, che riceve un compenso per le ricerche e per le copie effettuate.

Un modello organizzativo diffuso, funzionale ed ormai stabilizzato, che, in un numero non grande di norme, lo statuto di Acqui accoglie ed adatta alle proprie esigenze.

Dove il solco tra statuti di piccoli e grandi comuni si fa evidente è in alcuni settori tradizionali del diritto civile, come famiglia, successioni, proprietà ed obbligazioni. Per queste materie lo statuto di Acqui dispone in misura limitata, rifacendosi evidentemente alla consuetudine ed alla tradizione giuridica locale. In campo di diritto familiare si evidenziano la figura della donna – e l'istituto della dote –, e quella del minore come meritevoli di particolare attenzione e tutela. Nel caso di esecuzione per debiti l'atteggia-

---

<sup>22</sup> *Ibidem*, cap. 160 « De salario potestatis », pp. 172-174.

mento di minore rigore li vede accomunati anche a coloro che versano in condizione di indigenza<sup>23</sup>.

Poche e scarne sono le norme su successioni ed obbligazioni, soprattutto carenti per gli aspetti commerciali: i rapporti di dominio sono soprattutto regolamentati in relazione alla difesa del fondo dalle turbative altrui: se ne preserva l'integrità da scoli di acque e scavi; se ne tutelano le pertinenze come alberi, frutti, erba. Scarne anche le prescrizioni sul processo civile e sugli appelli.

Lo statuto di Acqui conserva, quindi, il suo carattere di formazione alluvionale e progressiva, affiancando ai testi più recenti altri antichi e talvolta desueti, ad esempio quello relativo al passaggio tra consoli e podestà sopra ricordato. Non bisogna poi pensare che le operazioni di sistemazione siano tecnicamente ineccepibili, in quanto commistioni ed accostamenti tradizionali fanno spesso premio sulle più precise esigenze di tecnica normativa.

Nel suo complesso lo statuto di Acqui finisce per essere un ricco zibaldone che spazia dalla regolamentazione delle attività cittadine, con norme di polizia economica e minuziose prescrizioni per la delicata attività dei notai; al controllo del flusso degli stranieri ed alle loro prerogative; a norme di polizia urbana e igiene, per finire ai rapporti con comunità viciniori.

Diritto processuale civile, di famiglia e diritti reali compongono un esteso quadro di riferimenti ad istituti che si potrebbero definire classici, nella tradizione romanistica dell'Università di Bologna.

Anche in questo quadro, però, le esigenze di una società viva, che tali norme deve applicare, hanno modo egualmente di emergere: l'aderenza degli statuti alla società ed alla vita civile si coglie ancora meglio nei capitoli relativi ai malefici, alle strade e fossati, alle acque. I delitti tradizionali, come l'omicidio, la bestemmia, le percosse, la rapina, l'ingiuria ed altri, sono calati e commisti in un contesto attento alle peculiarità locali: un esempio è dato dall'aggravamento delle pene quando le ingiurie siano state profferite « in plathea seu in platheis »<sup>24</sup>, o ci sia stata « rixam coram potestatem in verbis » o ancora l'omicidio sia stato commesso

---

<sup>23</sup> *Ibidem*, cap. 22 « De confessionibus debitorum et de sententiis debitorum latis a iudice terminandis », pp. 76-80.

<sup>24</sup> *Ibidem*, cap. 19 « De verbis iniuriosis », pp. 72-74.

« coram potestate, vel in ecclesia maiori sive in plathea dicte ecclesie, in cimiterio, mercato, aut in balneo vel circa balnea, et in plathea balnei ... et plathea ecclesie intelligatur ab ecclesia usque ad angulum avenarum et angulum furni canonicorum ».

La stessa cura ed importanza assumono le norme sanzionatorie di comportamenti lesivi della salute pubblica, dell'igiene e delle immissioni nocive. La parte più caratteristica è peraltro quella relativa alla minuziosa normativa regolamentante il regime delle acque e delle strade, con la menzione dei singoli corsi d'acqua, delle località e talora anche delle persone interessate.

Questo sistema di produzione normativa, con periodiche verifiche e revisioni, sopravvive sostanzialmente anche nell'Età moderna. Gli statuti superstiti sono alcune migliaia, molto diseguali fra loro, comprendendo brevissimi statuti rurali e monumentali statuti cittadini fra il XII ed il XVIII secolo. Come è stato giustamente affermato,

« con i suoi molti limiti la legislazione cittadina dell'età comunale, nel suo concreto ed effettivo operare, viene così ad assumere il carattere di una fonte del diritto articolata e composta, espressione efficace e matura di un sistema politico e di un organismo territoriale affatto peculiare; difesa perciò da interferenze e distorsioni da una teoria dell'interpretazione rigida e severa; e nel contempo suscettibile di arricchimenti e integrazioni, in un progressivo adeguarsi ad esigenze nuove, 'senza radicali sconvolgimenti'; capace di mantenersi e di avere lunghissima durata per molto tempo ancora dopo il tramonto delle libertà comunali »<sup>25</sup>.

Se mi è concesso vorrei terminare con una citazione di un giurista medievale che dà una significativa definizione dello statuto che, a suo parere, è nato per difendere e proteggere lo *statum publicum*, cioè il modo di essere, le specificità di una comunità; la salvaguardia del proprio patrimonio di tradizioni economiche, culturali, civiche diventa, quindi, diritto e dovere del cittadino.

In un mondo pur così frazionato politicamente, come quello medievale, si trattava di un messaggio di libertà e di autodeterminazione, non certo di separazione o di faziosità.

Sono queste, alla fine, le vere ragioni per le quali è stato utile e commendevole aver pensato e realizzato il restauro dell'antico testo statutario di Acqui: la sua secolare persistenza può essere, ancora oggi, una grande lezione di civiltà e di tolleranza: l'auspicio è che anche il futuro rispecchi questi medesimi valori.

---

<sup>25</sup> G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991 (« Annali dell'Istituto storico italo-germanico », Quaderni, 30), p. 20.

## *Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali*

Se l'importanza di una fonte si misura dalla attenzione storiografica che essa richiama, si può con ragione affermare che il considerevole aumento di studi e di edizioni che hanno avuto come oggetto lo 'statuto' pone questo documento normativo in una posizione generale di maggiore rilievo scientifico rispetto al passato<sup>1</sup>.

Come testimonianza del grande interesse per la fonte statutaria si può consultare la recente pubblicazione di una bibliografia che copre il decennio dal 1985 al 1995<sup>2</sup>: essa, oltre che un indispensabile strumento di lavoro, ha costituito un momento di ripensamento critico, di puntualizzazione e di sintesi di un settore che sta camminando in direzioni diverse, e si può notare che, all'interno della stessa materia statutaria, settori specifici hanno avuto diversa attenzione ed una fortuna storiograficamente alterna.

La stessa parola 'statuto' continua ad avere nelle vicende politiche italiane e nel lessico istituzionale una presenza costante e una notevole capacità di adattamento a significati anche tra loro molto distanti.

Si discute molto in questo periodo in Italia di riforme istituzionali di tipo federale, e viene ribadito che i Comuni, le Province e le Regioni fonderanno la propria autonomia e i principi organizzativi e di funzionamento sugli statuti.

Ancora una volta si assiste al recupero e all'utilizzazione del termine 'statuto' che, in contesti molteplici e differenti, ha accompagnato, quasi da sempre, la nostra storia istituzionale. È ancora vicina l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 sulla riforma delle autonomie locali che, all'arti-

---

\* Pubbl. in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della dodicesima edizione del « Premio internazionale Ascoli Piceno », Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998, a cura di E. MENESTÒ, Spoleto 1999, pp. 1-9; anche in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999 (Pubblicazioni del Dipartimento di Cultura giuridica « Giovanni Tarello »), pp. 283-288.

<sup>1</sup> Una messa punto bibliografica in M. ROSBOCH, *Le invalidità negli statuti di Torino*, in « Rivista di storia del diritto italiano » LXIX (1996), p. 270.

<sup>2</sup> *Bibliografia statutaria italiana (1985-1995)*, Roma 1998 (Biblioteca del Senato della Repubblica; Centro di studi sulla civiltà dell'alto Medioevo-San Miniato; Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative).

colo due, stabilisce che «le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome», e, all'articolo quattro afferma che «I Comuni e le Province adottano il proprio statuto ... Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ...».

Sembra riprendere vigore attraverso questa normativa il significato più tradizionale della parola 'statuto', intesa come legge municipale, che aveva perso senso reale dopo la cessazione del vigore delle fonti giuridiche di origine medievale: tale offuscamento è avvenuto anche in relazione ad una utilizzazione dello stesso termine nel significato di 'costituzione' o 'legge fondamentale dello stato' nel 1848<sup>3</sup>.

Se le comunità politico-amministrative dei nostri giorni, debbono darsi uno 'statuto', al pari di quanto ognuna di esse faceva nel lontano Medioevo, questo è solo il lato formale di un processo che, più sostanzialmente, cerca strade nuove e più adeguate per riproporre il valore dei principi dell'autonomia: di recente un volume di Paolo Grossi – che ha con molta forza sottolineato il concetto di un «diritto senza stato» –, ha indotto a tornare a riflettere su questo concetto di autonomia, che può rivelarsi, a suo parere, «confacentissimo a ordinare ... la costituzione giuridica medievale ... La costituzione medievale non è articolata in un arcipelago di sovranità ma in un tessuto di autonomie ...»<sup>4</sup>.

La legislazione locale è quella che maggiormente ha permesso nel passato di recepire istanze, anche le più particolari, emergenti all'interno delle singole comunità, e di armonizzarle in un sistema sempre perfettibile ed in movimento: questo costante contatto con le esigenze reali è forse il primo insegnamento che proviene dagli antichi statuti: come ha ben scritto Sbriccoli,

«... il comune si fece forte dei suoi statuti anche dal punto di vista, non secondario, della natura degli strumenti legislativi, oltre che da quello dei loro contenuti ... il solo fatto di darsi uno statuto fu, per lunghissimo periodo, un atto politico di grande importanza ...»<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> F. BAMBI, *I nomi delle "leggi fondamentali"*, in «Studi di lessicografia italiana», XI (1991), p. 190 e sgg.

<sup>4</sup> P. GROSSI, *Un diritto senza stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXIII (1996), pp. 282-283 e ID., *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1993, pp. 223-229.

<sup>5</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969, p. 26.



Per queste ragioni lo studio, la ristampa o la edizione del testo di un antico statuto comunale è un'operazione commendevole sotto molteplici profili. Da un lato il rilievo generale nel campo della scienza storica per la gran messe di informazioni utili per lo studioso di diritto, di economia, di religione, delle stratificazioni sociali, della lingua, della toponomastica civile e religiosa, dell'alimentazione, dell'architettura urbana<sup>6</sup>, delle coltivazioni e tecniche agricole, delle attività industriali e artigianali, e così via.

Da un altro punto di vista lo statuto si pone come testimonianza, fra le più dirette e vivaci, della storia di una collettività, cittadina o rurale, capace, attraverso i riferimenti in esso contenuti, di riportare, alla memoria dei singoli, ricordi e suggestioni legati alla tradizione personale, familiare o della comunità a cui appartengono<sup>7</sup>.

Le classificazioni ed i modelli tentati dalla storiografia non riescono a incasellare la varietà di esperienze che hanno caratterizzato il fenomeno statutario. Esso, infatti, ha proposto esempi di un continuo processo di confronto e spesso di conflitto tra le tendenze omogeneizzatrici delle autorità centrali e le resistenze degli enti periferici.

L'autonomia comunale e la sua formalizzazione normativa assume presto dimensioni quantitative sempre più estese, esprimendo spesso timori e chiusure di gruppi di potere che, attraverso lo strumento statutario, intendono dare segnali ben precisi a conferma dei propri spazi di autoregolamentazione. È certo lecito che organizzazioni politiche e territoriali minori, come *villae* e *castra*, si diano norme nell'ambito ristretto della propria sovranità, ed anche all'interno della città sono ammessi statuti per tutti i *collegia licita*, ai limiti soliti del non contrasto con il diritto divino, naturale e comune, si aggiunge, ed è certo il più importante in concreto, l'obbligo di non andar contro le norme cittadine<sup>8</sup>.

Di grande rilievo è, ad esempio, la fonte statutaria che riguarda le normative delle corporazioni e delle associazioni civili. Questi statuti, infatti,

---

<sup>6</sup> Importanti esempi per gli statuti di Ascoli sono riportati da O. SESTILI - A. TORSANI, *Ascoli e l'edilizia privata medievale nei secoli XII-XIII-XIV*, Ascoli Piceno 1995 (Istituto superiore di Studi medievali « Cecco d'Ascoli », Ascoli Piceno. Testi e Documenti, 2), pp. 111-125.

<sup>7</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, in *Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, a cura di S. BULGARELLI, Roma 1995, pp. 13-19.

<sup>8</sup> C. STORTI STORCHI, *Appunti in tema di « potestas condendi statuta »*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT (« Annali dell'Istituto storico italo-germanico », Quaderni, 30), pp. 319-343.

mantengono uno speciale fascino per gli storici perché le norme in essi contenute si prestano, per loro natura, a letture multiple e interdisciplinari, combinando normalmente elementi di carattere storico-sociale con le specifiche discipline tecniche delle varie attività economiche e con le costanti istituzionali ed organizzative che in essi sono presenti. I contenuti sono certamente giuridici, economici e sociali ma spesso suggestivamente, richiamano un universo di valori etici legati al lavoro ed alla solidarietà<sup>9</sup>.

I meccanismi di revisione periodica, attraverso commissioni di « statuarii », completano un quadro operativo che rimane sostanzialmente invariato, come procedimento tecnico, nei periodi successivi. Questo sistema di produzione normativa, con periodiche verifiche e revisioni, sopravvive sostanzialmente anche nell'Età moderna. Gli statuti superstiti sono alcune migliaia, molto diseguali fra loro, comprendendo « brevissimi statuti rurali e monumentali statuti cittadini fra il XII ed il XVIII secolo », come quello di Ascoli.

Certo il rilievo politico del fenomeno statutario, la corretta collocazione all'interno dell'esperienza storica, medievale prima e moderna poi, è ancora oggetto di valutazioni differenti, ma al di là della capacità di evocazione tematicamente molto estesa, che si trasmette da questi testi, per la comprensione degli statuti è preliminare la consapevolezza che si tratta di testi giuridici, posti in essere da soggetti forniti di potestà legislativa a vari livelli di validità: nel Medioevo e nell'Età moderna essi esemplificano l'utilizzazione dello strumento normativo, per il perseguimento e il conseguimento di fini politici economici e sociali. Come mi è già capitato di scrivere, è certo possibile e auspicabile la ricostruzione di aspetti dell'economia, dell'articolazione sociale, dell'editoria o di quant'altro anche attraverso gli statuti, purché non si dimentichi che questi testi, come tutte le fonti giuridiche, hanno un valore in sé ma ne hanno uno, storiograficamente non eludibile, di tipo relazionale, in stretta connessione con il complesso della tradizione scientifica e pratica a cui si rapportano<sup>10</sup>. Si può ricordare, ad esempio, che nel mondo medievale e moderno esiste un singolare fenomeno di mobilità che riguarda professionisti del diritto come podestà, giudici, notai, professori, cioè giuristi che mettono a disposizione di diverse comunità un patrimonio di concetti tecnici e di terminologia uniforme: si regolamentano allo stesso modo, rifacendosi ad una comune tra-

---

<sup>9</sup> Si veda da ultimo, *Guilds, Markets and Work Regulations in Italy, 16<sup>th</sup>-19<sup>th</sup> Centuries*, a cura di A. GUENZI, P. MASSA e F. PIOLA CASELLI, Aldershot 1998.

<sup>10</sup> V. PIERGIOVANNI, *Sui più antichi statuti del Ponente ligure*, in *Studi in onore di Victor Uckmar*, Padova 1997, 2, pp. 981-984.

dizione, situazioni simili in campo pubblico e privato; tutte le soluzioni delle controversie, nei processi e nelle procedure arbitrali, rispondono alle stesse regole e criteri ed hanno conseguentemente sentenze omogenee: sottovalutare la circolazione, soprattutto attraverso i notai, delle forme giuridiche e non considerare la ritualità e le ricorrenze soprattutto in campo processuale, non ritenerle, cioè, un elemento importante nella ricostruzione storiografica, equivale a rinunciare a priori ad un segmento di conoscenza storica<sup>11</sup>. Forse anche a questo risvolto si può estendere il riferimento di Grossi quando afferma che « autonomia significa sempre rapporto, relazione con: in quanto indipendenza relativa, non può non riguardare un soggetto in stretto collegamento con altri ... »<sup>12</sup>.

Non è certo casuale che, quando si parla di variabilità dei testi statutari, difficilmente il discorso verte sui contenuti normativi di diritto privato o processuale, mentre la variabilità diventa quasi proverbiale nella parte relativa all'organizzazione politica, quella più esposta alle mutevolezze contingenti derivate dai contrasti di potere e quindi maggiormente passibile di cambiamento. Le situazioni di variabilità, che finiscono per coinvolgere nella voce pubblica l'intero statuto, toccano con molta misura le parti più cospicue di esso, come quelle relative al sistema contrattuale, al processo o al diritto penale: alle nuove esigenze economiche e commerciali ci si adegua progressivamente, senza radicali sconvolgimenti. Gli statuti devono, quindi, essere letti sia come testimonianze di convergenza e di adeguamento ad una esperienza giuridica generale, sia come espressione formale delle peculiarità di ogni singola comunità. Tale duplicità di modo di essere, cioè parte di un più complesso mondo spirituale e concettuale e specchio delle tradizioni locali, è la chiave di comprensione di questi testi. Un particolarismo estremo al fondo del quale, però, rimane un tessuto comune, un contesto giuridico e spirituale unitario: lo *ius commune* è « il maestoso sistema giuridico universale elaborato sulla piattaforma romana e canonica da un ceto agguerritissimo di giuristi (maestri, scienziati, pratici), patrimonio scientifico ovunque presente a fornire schemi interpretativi, invenzioni tecniche, soluzioni per i troppi casi localmente non previsti dalla miopia dei singoli legislatori »<sup>13</sup>. Si tratta della testimonianza di una civiltà giuridica estremamente rigorosa e raffinata, alla quale siamo debitori di buona parte dei principi che ancor oggi regolano la nostra convivenza civile.

---

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> P. GROSSI, *Un diritto senza stato* cit., p. 282.

<sup>13</sup> ID., *L'ordine giuridico* cit., p. 54.

È questa la prospettiva a cui la storiografia giuridica ha proposto soluzioni ed ottenuto importanti risultati in questi ultimi decenni, e, da ultimo Grossi ha ritenuto che queste fonti particolaristiche

« non si pongono in antagonismo frontale al diritto comune; piuttosto nel loro ambito e ordine, lo integrano, lo specificano, arrivano anche a contraddirlo con variazioni particolari; non arrivano mai (né vogliono arrivare mai) a smentirlo. Al contrario, lo presuppongono, collocandosi in posizione dialettica – ossia in relazione patente o latente – con questo immenso patrimonio che circola in ogni dove e che costituisce lo *ius*, lo *ius* per eccellenza »<sup>14</sup>.

Operando in questo contesto – senza servirci della attuale logica sistematica e dei nostri concetti di utilità e funzionalità – e attingendo agli strumenti ermeneutici ed alle chiavi tecniche ad esso connaturate, credo che si possa rispondere a molti dei problemi di anacronismo e di incomprendibilità delle norme statutarie che di recente si è posto uno degli storici medievali italiani più attenti a questo fenomeno<sup>15</sup>.

Ho iniziato ricordando come proprio recentemente una legge torna a parlare di statuti per i comuni italiani. Gli enti locali dovranno darsi una propria autonoma regolamentazione che, pur inserita nel quadro nazionale di riferimento normativo, dovrà tenere conto delle peculiarità che ogni comunità, piccola o grande che essa sia, riesce sempre ad esprimere.

Il riferimento all'attualità credo che possa ben agganciarsi, per concludere, ad un passo di un giurista medievale, Alberico da Rosciate, che dà una significativa definizione dello statuto: « potest dici statutum quasi statum publicum, seu civitatum, tuens ac defendens. Nam ista statuta communiter fiunt ad tuitionem et defensionem reipublicae et civitatum »<sup>16</sup>. Si tratta di una norma nata per difendere e proteggere lo *statum publicum*, cioè il modo di essere, le specificità di una comunità. Un grande giurista come Alberico da Rosciate, nel ripensare alla normativa locale e alle esigenze di cui essa è portatrice, le fornisce quasi una patente di nobilitazione affidandole il compito della salvaguardia del patrimonio comune di tradizioni civiche<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 225.

<sup>15</sup> G. ORTALLI, *L'outil normatif et sa durée. Le droit statutaire dans l'Italie de tradition communale*, in « Cahiers de Recherches Médiévales (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles) », 4 (1997), pp.163-173. Ad Ortalli si deve la pubblicazione del *Corpus* statuario delle Venezie, che ha già edito quattordici tomi.

<sup>16</sup> ALBERICI DE ROSATE *Commentariorum de Statutis, Tractatus Universi Iuris II*, Venetiis MDLXXXIII, q. 1, c. 2 r.

<sup>17</sup> V. PIERGIOVANNI, *La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza*, in « Bollettino storico per la Provincia di Novara » LXXXV (1994), pp. 427-438.

# *L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno*

## 1. *Introduzione: tra dottrina e storiografia*

La storia dell'arbitrato dal diritto romano sino alla vigilia della rivoluzione francese non ha avuto lo svolgimento lineare, caratterizzato da fasi alterne di prevalenza degli elementi di contrattualità o di giurisdizionalità, come descritto da una parte della storiografia e della dottrina.

È stato facile, in dottrina, riportare una simile schematizzazione a livello ideologico parlando di libertà individuale contrapposta allo statalismo: si configurerebbe un rapporto tra le parti libero di adattarsi alle volontà espresse, oppure si modellerebbe come una articolazione atipica del sistema giurisdizionale operante in un ordinamento giuridico.

La letteratura in tema di arbitrato è stata spesso finalizzata alle opzioni metodologiche dei singoli autori<sup>1</sup>: soprattutto i giuristi positivi analizzando l'istituto arbitrale e constatando la presenza in esso, in epoche diverse, di connotazioni e problematiche spesso coincidenti, hanno frequentemente utilizzato e trasposto al presente le testimonianze storiche, al fine di appoggiare le tesi contrastanti in dottrina. L'utilizzazione di *auctoritates* tratte dalla esperienza del passato ha indotto risultati talora discutibili.

Un esempio di tale impostazione metodologica è la pur validissima opera di Satta del 1931, nella quale l'autore ha sintetizzato la tradizione storica del contrasto dottrinale tra contrattualità e giurisdizionalità:

« Apparenza e sostanza: è sempre il piccolo dramma dell'arbitrato. Perché da Paolo (L. 1. D. 4. 8) in poi, *ad similitudinem iudiciorum, velut iudicia, ad instar iudiciorum* sono le immagini immancabilmente richiamate dal compromesso; ed è questa pur legittima si-

---

\* Pubbl. in *L'arbitrato. Profili sostanziali*, rassegna coordinata da G. ALPA, Torino 1999 (Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale), pp. 3-15.

<sup>1</sup> Un importante panorama complessivo della storia dell'istituto, con copiosi riferimenti alle fonti dottrinali medievali e moderne con bibliografia, è quello di L. MARTONE, *Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984.

militudine, che scambiata colla verità, finisce coll'essere un presupposto aprioristico di tutto il giuridico ragionamento »<sup>2</sup>.

Espressioni sostanzialmente simili sono usate da Baldo degli Ubaldi per equiparare la fede delle scritture mercantili a quelle notarili<sup>3</sup>.

La scelta di campo dottrinale a favore della contrattualità nella configurazione dell'istituto è netta, e pone chiaramente in contrapposizione o il deferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria, con i suoi riti, oppure, in alternativa, la loro soluzione rimessa alla regolamentazione di un istituto diverso, frutto dell'accordo tra le parti. L'opera di Satta, peraltro, è il frutto di una «cultura» storico-giuridica datata (anche se solidamente padrona di un grande e tradizionale patrimonio di fonti antiche): l'autore, pur non ponendosi nella sua ricostruzione dogmatica problemi di contestualizzazione o di storicizzazione, afferma che, ai fini della comprensione dei profili dell'arbitrato contemporaneo, «non c'è che da rifarsi alla storia»<sup>4</sup>. Il punto di partenza per la giustificazione delle radici contrattualistiche dell'arbitrato viene da Satta conseguentemente ricavato da una puntuale lettura dei testi romanistici, arricchiti da pochi riferimenti medievali e moderni: c'è una assoluta fiducia nella capacità esplicativa di una ricostruzione tutta interna al diritto ed alla dogmatica giuridica, indifferente ai fattori esterni, provenienti da contingenze storico-politiche, che sono invece quelle che hanno dato all'istituto, nel corso dei secoli, incertezze e discontinuità.

È la stessa utilizzazione delle fonti giuridiche limitata e strumentale al rapporto con l'attuale ordinamento positivo attuata da Marani. L'autore, dopo aver sostenuto che una indagine solo codicistica è insufficiente a dare ragione della coesistenza in seno all'arbitrato moderno di aspetti privatistici e pubblicistici, propone uno studio sull'evoluzione storica dell'arbitrato che, attraverso l'esame dell'origine e delle successive modifiche dello stesso, pervenga «a cogliere l'esatta struttura dell'istituto quale è conosciuto oggi»<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> S. SATTA, *Contributo alla dottrina dell'arbitrato*, Milano 1969, p. 12

<sup>3</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il notaio nella storia giuridica genovese*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova 12-14 marzo 1992, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, II), p. 87.

<sup>4</sup> S. SATTA, *Contributo cit.*, p. 76.

<sup>5</sup> G. MARANI, *Aspetti negoziali e aspetti processuali dell'arbitrato (Contributo alla dottrina dell'arbitrato)*, Torino 1966, p. 1 e sgg.

Che si tratti di una ricostruzione storica parziale lo conferma la prefazione al volume, che chiarisce il metodo prescelto nell'analisi dell'istituto arbitrale, affermando che non si è voluto indulgere ad « una ricerca storica fine a se stessa » (che forse l'Autore ritiene disdicevole). Si è operata, invece, una scelta di ricostruzione evidentemente finalizzata a sostenere, attraverso una carrellata di opinioni dottrinali e di norme, una precisa opzione dogmatica: si vuole, infatti, provare che « l'omologazione necessaria accolta dal nostro codice ..., sia "abnorme" rispetto a tutta la tradizione storica italiana e francese, ed alla stessa intenzione concreta del legislatore ed abbia operato una vera "deformazione" di fondo dell'istituto arbitrale »<sup>6</sup>. Secondo questo autore si tratterebbe, a ben vedere, della purezza iniziale dell'arbitrato romano, successivamente deformata e tradita da evoluzioni « abnormi » che gli hanno fatto perdere le vere connotazioni, che occorre invece recuperare.

Il risultato finale di queste acritiche commistioni di fonti diacroniche sono ricostruzioni che si svolgono al di fuori della storia, in un universo popolato di istituti che, deformati dalla forza degli eventi a cui il diritto deve adattarsi, perdono le primitive caratteristiche e si imbastardiscono: per affermare l'opportunità di un recupero degli aspetti contrattualistici nel nostro ordinamento vigente, si istituisce una scala di valori che assume il diritto romano, e correlativamente la configurazione in esso dell'istituto, come ideale punto di riferimento, e pone le vicende dell'arbitrato in altri periodi come momenti di deviazione e di sostanziale decadenza. In realtà i mutamenti di configurazione dottrinale non possono essere spiegazione unica e soddisfacente di vicende che complessi eventi storici condizionano e determinano; può essere certo utile il richiamo dell'antico modo di essere di un istituto come riferimento culturale per riaffermare la vitalità di concetti come la contrattualità o, al suo opposto, lo statalismo: esso, però, non può essere assunto come il presupposto teorico che determina la validità attuale di un istituto. La circostanza che l'arbitrato fosse strutturato in un certo modo nel mondo romano non è di per se stesso una giustificazione sufficiente della funzione e della natura giuridica che si vorrebbe che l'istituto avesse oggi. La storia, e quella giuridica che pure di dati tecnici largamente si nutre, non può essere astratta riproposizione di evoluzioni o involuzioni dogmatiche, quasi scolastiche esercitazioni operate comparando testi di dottrina o di legislazione. Il significato della ricostruzione storica, e la sua

---

<sup>6</sup> E. MINOLI, *Prefazione* a G. MARANI, *Aspetti negoziali* cit.

validità culturale anche per gli aspetti di mutamento dei profili di dogmatica giuridica, risiede nel continuo rapporto con i contesti politico-culturali entro cui gli istituti hanno avuto origine ed hanno operato: ed in questo senso le vicende dell'arbitrato possono essere molto significative delle capacità di adattamento dell'istituto, e delle esigenze personali e sociali di cui esso è portatore, alle contingenze storiche più diverse.

## 2. *L'arbitrato nel diritto romano*

L'arbitrato nel diritto romano nasce dal *compromissum*, con il quale

« due soggetti attribuiscono, di loro spontanea volontà, ad un privato scelto di comune accordo l'incarico di giudicare su una controversia sorta fra di loro. Nell'esperienza romana, l'unico modo in cui i contendenti potevano obbligarsi al giudizio arbitrale e ad eseguire la sentenza era rappresentato dalla *stipulatio* con cui si prometteva di pagare una pena convenzionale, nel caso non si rispettassero gli obblighi assunti. Sulla base di tale promessa, il pretore esercitava la *coercitio* sull'arbitro che, avendo assunto il compito di giudicare mediante il *receptum arbitri*, non volesse assolverlo »<sup>7</sup>.

Una conseguenza di tale impostazione è la inappellabilità della decisione dell'*arbiter ex compromisso*, in quanto non poteva formare giudicato. Tale sistema si modifica con Giustiniano il quale passa

« dalla considerazione del compromissum quale risultato di una doppia stipulazione alla sua valutazione nei termini di *pactum legitimum*. Inoltre, venne anche concessa all'attore una *actio in factum* affine alla *actio iudicati*, che non trovava giuridicamente il suo fondamento nell'inadempimento della *stipulatio poenae*, ma direttamente nell'efficacia obbligatoria dell'arbitrato inteso come *pactum legitimum* »<sup>8</sup>.

Accanto a questa figura, peraltro, il diritto romano conosce quella di un altro tipo di *arbiter* al quale « le parti abbiano rimesso la determinazione di un elemento del negozio giuridico o la valutazione di un fatto inerente ai suoi effetti »<sup>9</sup>.

La dottrina medievale conierà la denominazione di *arbitrator* al quale si affida quello che noi definiamo « arbitramento » o « arbitraggio ». Come afferma Talamanca:

---

<sup>7</sup> M. TALAMANCA, *Ricerche in tema di 'compromissum'*, Milano 1958, p. 568 e sgg.

<sup>8</sup> L. MARTONE, *Arbiter-arbitrator* cit., p. 28.

<sup>9</sup> F. BONIFACIO, voce *Arbitro e arbitratore (diritto romano)*, in *Novissimo Digesto italiano*, I, Torino 1964, p. 927.



« Per l'arbitraggio del terzo, si colgono, nelle fonti, i primi spunti per una differenziazione, ancora attuale (art. 1349 c.c.), fra il mero arbitrio, in cui il terzo può fissare il contenuto della prestazione nel modo che ritenga più opportuno, e l'*arbitrium boni viri*, in cui è chiamato ad esercitare la sua funzione usando della correttezza della persona perbene, del *bonus vir*, la quale costituisce un criterio oggettivo, in base a cui l'arbitramento può essere eventualmente sindacato »<sup>10</sup>.

Sono queste le basi testuali su cui si svolge il lavoro dei giuristi medievali che danno all'istituto una elaborazione adeguata alle mutate situazioni storiche in cui si trovano ad operare.

Se per il mondo romano classico l'istituto è un importante aspetto di un sistema giuridico e sociale che garantisce ai *cives* ampi spazi di autodefinizione, peraltro già limitati in età giustiniana<sup>11</sup>, nell'alto Medioevo la sua utilizzazione diventa strumento di difesa di identità giuridiche personali messe in pericolo da una mutata situazione politica.

### 3. *L'alto Medioevo e la Chiesa*

La successiva evoluzione medievale dell'arbitrato sarebbe poco comprensibile se non rapportata ad un sistema di organizzazione sociale che è contemporaneamente libertà e particolarismo e che accanto alle figure dell'*arbiter* e dell'*arbitrator* pone la fattispecie dell'arbitrato necessario.

La dottrina giuridica medievale, peraltro, si è fatta interprete di quello che succedeva nella pratica, e ha visto questo istituto presente in vari modi ad assolvere funzioni giuridiche e di ammortizzatore sociale volta a volta necessarie nei diversi momenti storici: sono tali scopi contingenti che spiegano, come vedremo, l'ampia utilizzazione dell'istituto. Esiste nel mondo medievale la ricerca di strade alternative alla giustizia 'ufficiale' amministrata dall'imperatore o dai suoi delegati.

L'esempio più eclatante e certo il modello più seguito, in ragione dell'autorità da cui proveniva, è quello della Chiesa che, operando anche funzioni di supplenza giurisdizionale in carenza o poca autorevolezza delle autorità civili, si era servita anch'essa del ricorso all'arbitrato, sostituendosi ai tribunali secolari anche per cause non coinvolgenti persone o cose religiose.

---

<sup>10</sup> M. TALAMANCA, *Ricerche cit.*, p. 517.

<sup>11</sup> G. CRIFÒ, voce *Arbitrato (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano 1958, p. 894.

La Chiesa è l'istituzione che meglio ha compreso ed utilizzato le potenzialità e l'ambiguità giurisdizionale-contrattuale insita nell'istituto. Dopo Costantino l'arbitrato dei vescovi nelle controversie civili assume le caratteristiche di una giurisdizione, contemplando l'obbligo per i giudici ordinari di controllarne l'esecuzione<sup>12</sup>.

I canonisti medievali, dopo il XII secolo, cercano di segnare i confini dell'attività degli arbitri rispetto ai giudici, onde difendere soprattutto il *privilegium fori* in materia matrimoniale. Tancredi definisce la competenza degli arbitri asserendo che possono intervenire «de omnibus exceptis criminalibus, et liberalibus et matrimonialibus» e, difendendo in questo modo implicitamente il monopolio della giurisdizione matrimoniale della Chiesa, conferma la natura privatistica dell'attività dell'*arbiter*<sup>13</sup>.

#### 4. *La dottrina, la pratica giuridica e i mutamenti socio-politici nel basso Medioevo*

Anche la dottrina civilistica dello stesso periodo fa emergere come predominante il momento contrattuale attraverso la conferma del divieto di appello contro il lodo arbitrare: questo rimane un atto ben diverso rispetto alla sentenza del giudice<sup>14</sup>.

Uno dei fattori che meglio chiarisce le ragioni del crescente interesse della dottrina per l'arbitrato e dà ragione della ricerca di percorsi più rapidi e sicuri per la risoluzione delle controversie, è sicuramente il frazionamento e il cattivo funzionamento della giustizia nel mondo medievale. Come ha sostenuto Tarello gli

«inconvenienti (sia dei sistemi di diritto "privato" sia dei sistemi "penali") si riassumevano nell'estrema incertezza dei diritti di ciascuno, causata sia dai frequenti dubbi soggettivi circa la legge regolatrice dei rapporti sia da oggettivi conflitti di competenza – positivi o negativi – tra sistemi di norme; e nella difficoltà, in parte derivata, di veder tutelati e coerciti i propri diritti sia a causa delle incertezze sulla giurisdizione e dei conflitti fra giurisdizioni, sia anche a causa della frequente inesistenza (continua o intermittente) di forze ordinate a coercire l'uno o l'altro dei sistemi di leggi coesistenti»<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> G. VISMARA, *Episcopalis audientia*, Milano 1937, p. 17.

<sup>13</sup> L. MARTONE, *Arbiter-arbitrator* cit., p. 45 e sgg.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 56 e sgg.

<sup>15</sup> G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna, I, Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, p. 32 e sgg., che descrive l'eredità lasciata dal Medioevo all'Età moderna).

Il moltiplicarsi delle giurisdizioni ed i loro contrasti fotografano i rapporti di forza politica e gli equilibri sociali ormai mutati all'interno delle entità comunali prima e signorili poi. Gli stessi giuristi devono prenderne atto a proprio svantaggio, negando che la funzione di arbitro richieda una professionalità qualificata nel campo del diritto: i vari raggruppamenti socialmente organizzati cooptano gli arbitri al proprio interno, senza alcun rapporto istituzionale, a differenza dei giudici, con l'ordinamento pubblico: da una parte, per l'arbitro, una attività decisoria fondata sull'autonomia privata e sulla cogenza derivata dalla scelta del percorso di soluzione della controversia, dall'altra, per il giudice ordinario, l'esercizio del potere giurisdizionale<sup>16</sup>.

Questi aspetti soggettivi, che fanno prevalere l'appartenenza alla formazione sociale e la specifica sapienza pratica rispetto alle cognizioni giuridiche, sono la diretta conseguenza dei mutamenti intervenuti all'interno della società in cui gli arbitri operano: i nuovi soggetti sociali, normalmente organizzati corporativamente con normative proprie anche in campo giurisdizionale, ricorrono all'arbitrato o a procedure che ai principi di questo si rifanno. Il proporsi di problematiche nuove spinge la pratica prima e la dottrina successivamente, a identificare e canonizzare procedure diverse per la cognizione e la soluzione delle controversie.

Sono le opere notarili quelle che danno un contributo determinante a questo processo di emersione di novità sostanziali e procedurali che la prassi suggerisce. All'interno dell'istituto arbitrale si distinguono, caratterizzandosi diversamente dal punto di vista sostanziale e da quello procedurale, le due figure dell'*arbiter* e dell'*arbitrator*, e Rolandino Passeggeri, nel definirle, pone soprattutto in evidenza le differenze procedurali – giudizio *dato amicabiliter et de facto*: «...arbiter est qui de consensu partium eligitur et in eum sub pena per stipulationem promissa promittitur ut metu pene stetur eius laudo et arbitro», mentre «arbitrator est ille qui amicabiliter et de facto cognoscit»<sup>17</sup>.

## 5. *Arbiter e arbitrator*

Il processo di articolazione interna dell'istituto arbitrale tende a rispondere al meglio alle esigenze di una economia e di una società ormai diverse rispetto al passato, sia quello più vicino che quello più lontano testi-

---

<sup>16</sup> L. MARTONE, *Arbiter-arbitrator* cit., p. 63 e sgg.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 74 e sgg.

moniato dai testi di diritto romano. La prassi dei rapporti mercantili, oltre a richiedere la possibilità di definire autonomamente una parte, anche piccola, del rapporto contestato, chiede anche un approccio arbitrale che decida *amicabiliter et de facto*: per corrispondere al primo requisito non può esserci di meglio che arbitri-giudici, non giuristi ma impegnati nella stessa attività professionale delle parti in lite (sono di questo periodo le nascite dei primi tribunali di Mercanzia). Le novità in tema di arbitrato sono state probabilmente necessitate dal vigoroso sviluppo delle giurisdizioni speciali, e quella mercantile è la più importante. Come è stato sostenuto:

« ... se in un primo periodo la curia mercantile ha ... natura di collegio arbitrale, in un secondo tempo, variamente databile secondo i luoghi ma collegabile al momento in cui il comune o la signoria approvano gli statuti mercantili, non v'è dubbio che presenti, quale che sia il raggio della sua competenza, note pubblicistiche, divenendo ciò che noi diremmo una giurisdizione speciale. Avvisaglia di questa trasformazione potrebbe anche essere, tra l'altro, l'avvento della appellabilità delle sentenze mercantili, normalmente e correttamente esclusa sinché si trattò di pronuncia appartenente ad altro ordinamento ... »<sup>18</sup>.

Per il secondo, invece, i mercanti devono organizzare gli statuti mercantili, una normativa di categoria basata sulla prassi più che sul diritto, e in essi prevedere un percorso processuale più agile rispetto alla giurisdizione ordinaria, con cui spesso si entrava in rotta di collisione<sup>19</sup>, e più in consonanza con i nuovi problemi contrattuali rispetto al processo di tradizione romanistica<sup>20</sup>.

La maggiore flessibilità e l'aderenza a schemi processuali ormai premeati dalla pratica, decretano la fortuna dell'*arbitrator*.

Alla fine del XV secolo e di questo processo evolutivo dell'istituto arbitrale, che, come si è visto, si è nutrito di elementi tecnico-giuridici e di mutamenti storico-politici, si constata, come ha rilevato Martone, che

« ormai, sia l'*arbiter*, sia l'*arbitrator* decidevano le liti: il primo in base alle norme previste nell'*Ordo iudiciarius*, il secondo indipendentemente da esse ... Come si vede la diffe-

---

<sup>18</sup> C. PECORELLA, *Fides pro se*, in « Studi parmensi », XXII (1978), p. 137.

<sup>19</sup> V. PIERGIOVANNI, *Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV Secolo: i Consilia di Bartolomeo Bosco*, in *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, a cura di I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995, (Studi, 13. Schriftenreihe des Deutschen Studienentrums in Venedig) p. 71 e sgg.

<sup>20</sup> M. ASCHERI, *Tribunali giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, p. 27 e sgg.

renza è posta in termini processuali. È la diversa ritualità che caratterizza le due figure e rende immediatamente intellegibili i criteri che informavano la decisione: norma legale o logica equitativa»<sup>21</sup>.

## 6. *L'arbitrato necessario e le organizzazioni familiari, mercantili e corporative*

Ancora più determinante per la dottrina e per la prassi è stata la normativa statutaria, che ha sviluppato l'arbitrato imposto dalla legge, «necessario»: la rilevanza sociale e militare, unita al peso economico, delle organizzazioni familiari all'interno dei comuni medievali ottiene il privilegio di sottrarre le proprie controversie interne al giudice ordinario e di portarle invece alla cognizione di un organismo arbitrale espresso dallo stesso gruppo. L'estensione del gruppo varia secondo i testi statutari: consanguinei, agnati, cognati, linea retta o obliqua fino al quarto grado o oltre, figli legittimi o anche illegittimi, ma in genere non il coniuge. L'arbitrato necessario – evidentemente sostenuto dal consenso di una società che ha eletto la solidarietà di gruppo come uno dei suoi valori fondanti si allarga quasi naturalmente al mondo corporativo (contrastando tra maestri e garzoni, mercanti, artefici, operai), alla comproprietà immobiliare (problemi di divisione), ai soci di una compagnia commerciale, alle controversie di contrada o di parrocchia, per finire alle lotte tra comune e privati o tra gli stessi comuni<sup>22</sup>.

Un particolare rilievo sociale hanno poi quelle norme che estendono l'arbitrato alle controversie tra *miserabiles personae* o tra ricchi e poveri, che, per la loro ambiguità, già hanno interessato la dottrina giuridica<sup>23</sup>.

L'arbitrato diveniva obbligatorio solo per volontà delle parti, ma la norma statutaria si preoccupava di imporre brevità dei tempi di risoluzione della controversia. «Il dovere dell'arbitro «ex necessitate statuti» di giudicare «de plano et de bono et aequo et omni tempore et sine strepitu et figura iudicii» trovò frequente affermazione negli statuti cittadini. Invero la formula che si ritrova negli statuti richiama in modo esplicito la Clementina

---

<sup>21</sup> L. MARTONE, *Arbiter-arbitrator* cit., p. 111 e sgg.

<sup>22</sup> G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, diretta da P. DEL GIUDICE, 3/2, Milano 1927, p. 175 e sgg.

<sup>23</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il mercante e il diritto canonico medievale: «Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae»*, in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law*, San Diego, 21-27 August 1988, a cura di S. CHODOROW, Città del Vaticano 1992 (*Monumenta Iuris Canonici. Series C, Subsidia*, 9), p. 617 e sgg.

*Saepe*<sup>24</sup>. Il legislatore cittadino addirittura attinge dalla *Saepe*, emanata da Clemente V nel 1306, tutte quelle espressioni che caratterizzano il procedimento sommario.

### 7. *L'Età moderna e i connotati pubblicistici*

I mutamenti istituzionali che, tra le altre innovazioni, comprenderanno proprio il tentativo di comprimere e regolamentare le libertà personali, di gruppo e i particolarismi giurisdizionali, in Età moderna, hanno la conseguenza di mutare parzialmente gli ambiti di operatività dell'arbitrato, anche se questi non saranno certamente rivoluzionati.

Sono proprio gli aspetti di ricostruzione socio-politica che hanno indotto Damaška, in un suo importante contributo, a proporre una lettura della storia dell'arbitrato secondo una evoluzione interna degli ordinamenti, nei quali lo spazio dato all'istituto è in relazione al grado maggiore o minore di libertà o di autoritarismo<sup>25</sup>. Si tratta certo di un rilievo importante ma che lascia qualche perplessità relativamente ad una visione globale degli ordinamenti di antico regime, soprattutto medievali: si tratta di valutare cioè quanto alcuni modi di essere del diritto derivino da una supposta forza o debolezza statutale o quanto, invece, sia rapportabile al loro specifico modo di essere e di organizzarsi. La ricostruzione della storia dell'arbitrato, nella visione sopra accennata, sembra suggerire l'equazione che il potere centrale debole comporti un istituto libero e sviluppato, mentre il contrario succederebbe nel caso di uno stato forte e centralizzato: la ricerca di generalizzazioni e assolutizzazioni concettuali presenta il rischio di portare ad una eccessiva semplificazione delle articolazioni socio-economiche ed istituzionali degli ordinamenti giuridici medievali e moderni.

Il problema del policentrismo decisorio, anche di tipo giurisdizionale, non è riconducibile in maniera meccanica ad una debolezza statutale, che sarebbe spesso stranamente voluta proprio dalle categorie che detengono il potere politico ed economico. Si tratta di forme di organizzazione pubblica che hanno basato gran parte del proprio funzionamento, e della propria funzionalità a nuovi contesti economici, sul decentramento e sull'auto-

---

<sup>24</sup> L. MARTONE, *Arbiter-arbitrator* cit., p. 159.

<sup>25</sup> M.R. DAMAŠKA, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna 1991 (trad. di *The Faces of Justice and State Authority*, New Haven 1986), p. 68 e sgg.

responsabilità di categorie e di aggregazioni sociali operanti al proprio interno: così le corporazioni e le famiglie. Il problema che ci si deve porre non è tanto, o solo, quello del rapporto tra giustizia ordinaria ed arbitrato, ma anche tra questo e le giurisdizioni speciali. Quanto, cioè, dello sviluppo dell'arbitrato e delle dottrine attorno allo stesso sia o meno derivazione da una prorompente crescita delle giurisdizioni speciali e della necessità di dare a queste e agli arbitrati necessari in campo familiare e corporativo, con cui molto hanno in comune, una soddisfacente collocazione teorica. Ricorda Tarello che

« si era ovunque manifestata nell'Europa del secolo XVII la tendenza ad organizzare in qualche modo quella pluralità di iurisdictiones i cui rapporti erano confusamente stabiliti da complicate e incerte regole di "immunità" (di un soggetto, o membro di un gruppo) da un certo foro, e di "privilegio" (di un soggetto o membro di un gruppo ad essere giudicato da un "suo" foro): tendenza più forte quanto più deboli erano le forze che sostenevano le tradizionali "libertà" e "privilegi", dato che organizzazione e razionalizzazione voleva dire distruzione di poteri concorrenti (...) Quando, perciò, si dice che vi era stata una tendenza ad organizzare in qualche modo la pluralità di giurisdizioni, si dice che i processi di concentrazione del potere politico, dove si erano verificati, avevano dato luogo anche a più precise limitazioni di competenza degli organi cui erano affidati compiti nel senso moderno "giurisdizionali", ed i sovrani non si erano astenuti dal legiferare in materia di procedura. Sempre come linea di tendenza, si era verificata una graduale e parziale unificazione delle giurisdizioni territoriali e delle procedure, ed una graduale (e molto spesso non concludente) limitazione del numero delle immunità e dei privilegi; talvolta le giurisdizioni autonome si erano venute configurando come giurisdizioni speciali »<sup>26</sup>.

La circostanza che una serie di innovazioni siano derivate all'arbitrato da ipotesi che hanno protagonisti soggetti commercianti appare in questo senso molto significativo<sup>27</sup>.

Nell'Età moderna muta, quindi, il rapporto stato-corporazioni-famiglia, ma quello che occorre valutare è quanto sia sopravvissuto del decentramento decisorio e giurisdizionale. Le corporazioni perdono potere – non troppo, in realtà – ma conservano la propria giurisdizione, mentre per le famiglie prevale l'arbitrato necessario che propone un diverso modello processuale: lo sforzo di entrambe è cristallizzare privilegi ed equilibri sociali.

---

<sup>26</sup> G. TARELLO, *Storia* cit., p. 53 e sgg.

<sup>27</sup> C. PECORELLA, *Fides pro se* cit., p. 136.

L'intervento dello stato è meno incisivo sull'arbitrato libero, che perde rilievo e tende ad appiattirsi su un piano di giurisdizionalizzazione. Si afferma che

« nell'ottica statalista che domina la scienza giuridica da alcuni secoli, dal costituirsi dello stato moderno, non v'è giurisdizione che non sia statale. Il giudice è tale se imposto dall'alto, l'arbitro non è un giudice: di queste idee è già portatore il Menochio ... che espressamente ricorda come *privatorum consensu tribui iurisdictio non possit ... indicare enim munus publicum est*, con una formulazione che rispecchia fedelmente la situazione dei suoi tempi, l'accentramento dei poteri in atto e la sottoposizione di tutto e tutti ai voleri del principe. Non a caso, però, Menochio è in queste affermazione estremamente parco di rinvii dottrinari, o cita fonti romane o cita giuristi suoi contemporanei, senza nessun rinvio a glossatori e commentatori, nella consapevolezza che la grande stagione della cultura giuridica aveva percorso altre strade »<sup>28</sup>.

Anche quella di Menochio può essere letta come una delle testimonianze, che si moltiplicheranno nel XVIII secolo, della « lotta contro il processo » – o almeno contro il processo di impronta romana –: questa lotta, che pur si comprende all'interno di più generali fenomeni politico-sociali, è stata spesso spiegata come conseguenza di fattori tecnici, legati cioè all'organizzazione e all'economia processuale<sup>29</sup>.

È il secolo XIX che arreca i cambiamenti più profondi all'istituto arbitrale, con linee di evoluzione non sempre costanti ed omogenee, che sono da altri ricostruite in questo stesso volume.

Se quelli indicati nelle pagine precedenti sono i presupposti storici più antichi, l'indicazione da trarre ed applicare alla situazione attuale non è certo nel senso di valutare se sia necessario recuperare i contenuti dell'arbitrato romano ed il valore della contrattualità di una società di *cives* ad economia schiavistica, ripristinando i contorni originari dell'istituto, ma considerare piuttosto se sia opportuno e ragionevole, nell'attuale fase storica di sviluppo dei rapporti intersoggettivi ed interstatuali, dare spazio maggiore alla privata autonomia ed ai mezzi di autocomposizione e di eterocomposizione delle

---

<sup>28</sup> *Ibidem*. Giacomo Menochio (1532-1607) fu professore a Padova e Pavia ed autore di un celebre trattato dal titolo *De arbitrariis iudicium quaestionibus et causis, libri duo*, pubblicato per la prima volta nel 1569: L. FRANCHI, *Notizie biografiche di Giacomo Menochio*, in *Contributi alla storia dell'Università di Pavia*, Pavia 1925, p. 338.

<sup>29</sup> C. PECORELLA, *Intervento*, in *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica* (Erice, 22-25 novembre 1988), Palermo 1992, p. 213.



controversie e di contrastare le tendenze alla processualizzazione dell'istituto. Riportare quest'ultimo alla purezza delle sue origini è operazione di semplice archeologia giuridica o opinabile argomento di controversia dottrinale: a mio parere, l'indagine storica sull'arbitrato non ha particolare rilievo teorico e pratico se la sua valenza culturale e comparativa non sia costantemente rapportata alle funzioni economiche e politiche, e non solo tecnico-giuridiche, espletate dall'istituto nel complesso contesto degli ordinamenti giuridici in cui ha operato.

Legislazione. - *Corpus Iuris Civilis*, D.4.8.1; D.4.8.27.2; D.4.8.32.14; D.17.2.76,78,80; C.2.55.1, C.2.55.4, C.2.55.5, *Corpus Iuris Canonici, pars prima, Decretum Magistri Gratiani*, a cura di AE. FRIEDBERG, Leipzig 1879 (rist. Graz 1959), C.II, q. 6, c. 33; pars secunda, Clem., V, 11, 2 (*Saepe*); art. 1349 c. c.

Bibliografia. - A. AMANIEU, voce *Arbitrage*, in *Dictionnaire de droit canonique*, I, Paris 1935, pp. 862-895; M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1989; BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Quaestiones Bartoli in materia arbitrorum*, in *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii, tum caesarei iuris facultate iurisconsultorum*, Venetiis 1584, II/I, cc. 294 v.-295 v.; F. BONIFACIO, voce *Arbitro e arbitratore (diritto romano)*, in *Novissimo Digesto italiano*, I, Torino 1964, pp. 925-928; H. COING, *Europäisches Privatrecht*, I, *Alteres Gemeines Recht (1500 bis 1800)*, München 1985, pp. 487-491; M.R. DAMAŠKA, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna 1991 (trad. di *The Faces of Justice and State Authority*, New Haven 1986); J. DAUVILLER, *La jurisdiction arbitrale de l'Église dans le Decret de Gratien*, in «*Studia Gratiana*». IV (1954), pp. 123-129; L. FOWLER, *Forms of arbitration*, in *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law*, Toronto 21-25 August 1972, a cura di S. KUTTNER, Città del Vaticano 1976 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 5), pp. 133-147; F. GALLO, *La dottrina di Proculo e quella di Paolo in materia di arbitraggio*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, III, Torino 1970, pp. 480-541; L. GARETTO, *Arbitro e arbitratore (diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto italiano*, I, Torino 1964, pp. 928-930; IOHANNIS DE LIGNANO, *Super Clementina Saepe*, a cura di L. WAHRMUND, in *Quellen zur Geschichte des romisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter*, IV/1, Innsbruck 1925; IOHANNIS BAPTISTI PERUSINI, *Tractatus de arbitris et compromissis*, in *Tractatus cit.*, III/1 cc. 224 v.-294 v.; S. LA CHINA, *L'arbitrato. Il sistema e l'esperienza*, Milano 1999 (ristampa integrata); LANFRANCO DA ORIANO, *Tractatus de arbitris*, in *Tractatus cit.*, III/1, cc. 206 v.-223 v.; P.S. LEICHT, *Mediatores ed arbitri nell'antico diritto veneziano*, in *Id., Scritti vari di storia del diritto*, II/2, Milano 1948, pp. 263-267; G. MARANI, *Favore e disfavore per l'arbitrato nella storia giuridica italiana e francese*, in «*Rassegna dell'arbitrato*», IV (1964), pp. 47-67; JACOPO MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis, libri duo*, Venetiis 1569; A. MERCHAN ALVAREZ, *El arbitraje*, Sevilla 1981; C. PECORELLA, *Intervento, in Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica* (Erice, 22-25 novembre 1988), Palermo 1992, p. 213; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*,

VI/1, Torino 1903, pp. 169-180; V. PIANO MORTARI, voce *Arbitrato (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano 1958, pp. 895-899; ROLANDINO PASSEGGERI, *Summa artis notariae*, Lugduni 1537; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, p. 517 e sgg.; TANCREDI, *Ordo iudiciarius*, in PILLIUS, TANCREDUS, GRATIA, *Libri de iudiciorum ordine*, a cura di F.C. BERGMANN, Göttingen 1842; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna, I, Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976; G. VISMARA, *Episcopalis audientia*, Milano 1937.

## *Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale*

Dalla data di istituzione, nel 1848, di una cattedra con la denominazione di ‘Diritto costituzionale e internazionale’, nella Facoltà genovese si sono alternati, fino agli anni Trenta del XX secolo, solo cinque docenti di Diritto costituzionale.

Ha iniziato Ludovico Casanova, che ha tenuto l’insegnamento dal 1848 al 1853: egli è stato il primo commentatore dello Statuto albertino (1850/1851), l’autore di importanti corsi di lezioni sia di diritto costituzionale che di diritto internazionale e l’estensore di una nutrita serie di allegazioni legali. La sua vicenda è anche legata alla battaglia delle più avanzate frange del liberalismo risorgimentale in difesa del testo costituzionale e dei principi di libertà <sup>1</sup>.

Il secondo è Vito D’Ondes Reggio, un esule politico siciliano, che è stato anche deputato, e ha insegnato dal 1853 al 1866: egli è autore di una vasta produzione scientifica che spazia da discorsi relativi ad iniziative politiche a studi specifici di diritto costituzionale; ha scritto, inoltre, un romanzo di ambiente siciliano, ed ha tradotto una storia costituzionale d’Inghilterra: significativa è la pubblicazione, nel 1854, del discorso di introduzione al corso genovese di diritto costituzionale <sup>2</sup>.

---

\* Pubbl. in *Giuristi liguri dell’Ottocento*, Atti del Convegno organizzato dall’Accademia ligure di scienze e lettere in collaborazione con l’Accademia delle scienze di Torino e l’Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere, Genova, 8 aprile 2000, a cura di G.B. VARNIER, Genova 2001 (Collana di studi e ricerche dell’Accademia ligure di scienze e lettere, XXI) pp. 126-140.

<sup>1</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lo Statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova*, in *Genova 1848-1849: la tematica locale come problema europeo*, Genova 9 ottobre 1999 (« Atti della Società Ligure di Storia patria », n.s., XLI/II, 2001), pp. 1193-216.

<sup>2</sup> F. MALGERI, *D’Ondes Reggio Vito*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLI, Roma 1992, p. 87; G. CIANFEROTTI, *Storia della letteratura amministrativistica italiana*, I, *Dall’Unità alla fine dell’Ottocento. Autonomie locali. Amministrazione e costituzione*, pp. 115-116 con bibliografia: « ... Proprio in nome della tradizione autonomistica siciliana, che egli vide sprezzata nella precipitosa procedura plebiscitaria, Vito D’Ondes si rifiutò di far parte del Consiglio straordinario di Stato nominato dal prodittatore Mordini ... Negli anni seguenti Vito D’Ondes intervenne nello scontro politico-parlamentare, accesi sulla questione dell’ordinamento

Il terzo docente è Fabio Accame, dal 1867 al 1871, con il quale la cattedra assume la denominazione di diritto costituzionale e amministrativo, ed in quest'ultimo ramo si svolge pressoché totalmente la sua produzione scientifica con opere in tema di diritto comunale e di tasse di registro<sup>3</sup>.

Il quarto professore è Giovanni Maurizio che, secondo gli *Annuari* dell'ateneo genovese, dal 1854 è dottore collegiato presso la Facoltà giuridica, divenendo poi, dal 1864, dottore aggregato; dal 1871/72 è professore incaricato di Diritto amministrativo e costituzionale; dal 1872/73 è professore straordinario di Diritto amministrativo e costituzionale sino al 1891/92. Nel 1892/93 diventa professore ordinario di Diritto costituzionale e rimane professore incaricato di Diritto amministrativo. Egli sarà il primo professore chiamato a coprire lo sdoppiamento, nel 1876/77, della cattedra di Diritto costituzionale da quella di Diritto amministrativo. Giovanni Maurizio è il docente del quale ci sono pervenuti gli appunti delle Lezioni di cui dirò più avanti e ricorderò anche la sua collaborazione e condirezione della «Gazzetta dei Tribunali» tra il 1848 e il 1872.

Si può, infine, ricordare, come quinto docente, Giacomo Grasso, che ha professato dal 1894 al 1930 e che ha pubblicazioni divise tra il diritto costituzionale e quello internazionale<sup>4</sup>; è stato direttore dal 1886 al 1888, succedendo a Vittorio Wautrain Cavagnari, del «Monitore delle leggi», «pubblicazione scientifica e popolare» con uscita settimanale; nel 1889 è stato

---

amministrativo da dare al Paese, contro la scelta dell'uniformità legislativa e amministrativa e a favore delle autonomie locali, del decentramento ... e d'una forma di Stato regionista, che poteva, a suo avviso, invocare le tradizioni nazionali italiane, il modello amministrativo anglosassone, i progetti regionalisti minghettiani e quegli stessi scrittori francesi favorevoli alle libertà amministrative da Tocqueville a Bastiat, Laboulaye, Elias Regnault, Richard, Odilon Barrot, Chevalier ...»; C. GHISALBERTI, *L.A. Melegari e i costituzionalisti dell'Unità*, in *Stato e costituzione nel Risorgimento*, pp. 244-245, ricorda che ai postulati separatisti tra Stato e Chiesa «parevano richiamarsi più o meno coerentemente quasi tutti i costituzionalisti del tempo; unica eccezione di un certo livello era rappresentata da Vito D'Ondes Reggio che si teneva legato ad una interpretazione più dichiaratamente chiesastica ...».

<sup>3</sup> R. ABBONDANZA, *Accame Fabio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, p. 66; G. CIANFEROTTI, *Storia* cit., pp. 310-311.

<sup>4</sup> Ricordiamo, tra le più significative, *Frammenti riguardanti la costituzione di una lega contro il Turco del 1481*, Genova 1880; *Principi di diritto internazionale pubblico e privato*, Firenze 1899 (a p. 19 ricorda che Casanova «dettò nell'Università di Genova lezioni calde d'amor patrio sul diritto internazionale ...»); *La Costituzione degli Stati Uniti dell'America settentrionale*, Firenze 1894; *De l'interdiction des ports d'un état aux navires étrangères pour motifs sanitaires*, Paris 1895; *Presupposti giuridici del diritto costituzionale e il rapporto fra lo Stato e il cittadino*, Genova 1898.

nel comitato dei fondatori di «Temi genovese»; Grasso ha diretto, nel 1889, il «Monitore della legislazione», rivista che si pubblicava tre volte al mese «contenente le leggi e i decreti del Regno con richiami, consulti gratuiti, annunci bibliografici, altre notizie di indole legale»<sup>5</sup>.

Sono figure la cui personalità scientifica è ancora da indagare anche in una prospettiva scientifica allargata a tutto il diritto pubblico – si tratta, infatti, di docenti che hanno volta a volta insegnato anche il diritto internazionale e il diritto amministrativo –, ma soprattutto occorrerà inquadrarli in una visione attenta alla attività professionale e pratica che accompagna ognuna di queste biografie. È quest'ultimo, infatti, un aspetto fondamentale nel percorso di comprensione di queste figure di giuristi e dei condizionamenti ambientali di cui sono oggetto.

La tipicità dei docenti della Facoltà giuridica genovese sta proprio nel loro essere insieme avvocati e professori. Giovanni Maurizio è, ad esempio, condirettore proprio della «Gazzetta dei Tribunali» presentata come una «raccolta di sentenze con note ed osservazioni, articoli di vario diritto e cronaca del Parlamento», come recita la denominazione completa. La rivista vede la luce a Genova nel 1848 ed ha tra i suoi collaboratori, oltre ad alcuni illustri docenti liguri, come Stefano Castagnola<sup>6</sup>, anche giuristi del calibro di Pasquale Stanislao Mancini e Carl Joseph Anton Mittermaier. Fabio Accame, uno dei docenti di diritto costituzionale sopra citati, è, insieme a Francesco Berlingieri e Paolo Bensa, tra i collaboratori della «Giurisprudenza commerciale italiana», raccolta ed illustrata a cura di una Società di avvocati diretta dall'avv. Antonio Caveri, altro illustre docente e rettore dell'Ateneo ligure. Giacomo Grasso risulta, come si è detto prima, dal 1886 direttore del 'Monitore delle leggi, 'pubblicazione scientifica e popolare' fondata nel 1885 da Vittorio Wautrain Cavagnari e che, nel 1889, cessa le pubblicazioni per far posto alla rivista giuridica ligure più famosa cioè 'Temi genovese', «raccolta di giurisprudenza in materia civile, commerciale, amministrativa, finanziaria e penale. Collezione ordinata della giurisprudenza della Corte d'appello di Genova. Repertorio completo della giurisprudenza commerciale italiana». Questo è quanto recita il sottotitolo, a porre in evidenza il

---

<sup>5</sup> *Periodici giuridici italiani. Repertorio*, a cura di C. MANSUINO (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 43), Milano 1994, pp. 197, 277

<sup>6</sup> Sul quale v. B. MONTALE, *Stefano Castagnola (1825-1891): dall'impegno politico alla cattedra universitaria*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento* cit., pp. 213-226.

rilievo di una giurisprudenza locale che, in campo commerciale e marittimo, tende a porsi come principale punto di riferimento per tutto il paese.

Un esempio significativo, quasi concettualmente paradossale ma assolutamente allineato con le specificità ambientali, è l'intitolazione della cronaca della prima lezione del corso di diritto costituzionale di Ludovico Casanova pubblicata dalla «Gazzetta dei Tribunali» e formalizzata nel modo seguente: «La prima lezione dell'*Avv. Casanova*» (il corsivo è mio)<sup>7</sup>.

Lo stesso Ludovico Casanova, – lo ricorda Sinisi<sup>8</sup> –, è stato tra i promotori della raccolta di sentenze del Senato di Genova<sup>9</sup> e, nel suo insegnamento permane un fondamentale legame tra dottrina, insegnamento e pratica<sup>10</sup>.

Tornando alla figura di Giovanni Maurizio, e ribadendo che egli professò il Diritto costituzionale dal 1871 al 1893 insieme al Diritto amministrativo, fino a quando, cioè, quest'ultima disciplina non si autonomizza come cattedra dopo il 1876, è significativo, ancora nella linea di una notevole simbiosi fra Ateneo e vita forense, che nel necrologio pubblicato su «Temi genovese» del 1894 non si faccia alcuna menzione della attività scientifica e si faccia risaltarne la fama per la attività di avvocato:

«... Il Prof. Maurizio si occupò di preferenza della parte penale delle discipline giuridiche, quantunque il suo potente e versatile ingegno non rifuggisse dallo entrare a combattere con vigoria ed efficacia anche nel campo del diritto civile. In breve conquistossi in Genova la fama e il posto di primo avvocato penalista, fama e posto che sempre conservò durante la sua lunga carriera ... Egli pure, come gli altri nostri maestri, esercitò nobilmente con disinteresse la professione di avvocato, ritenendola, qual dev'essere, un vero sacerdozio ...»<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> M. BENZA, *La prima lezione dell'Avv. Casanova, Professore di Diritto Costituzionale e Internazionale*, in «Gazzetta dei Tribunali», I (1849), pp. 429-432.

<sup>8</sup> L. SINISI, *Niccolò Gervasoni (1794-1873), avvocato, arretiste e magistrato, fra Restaurazione e Unità*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento cit.*, p. 28.

<sup>9</sup> *Giurisprudenza dell'Ecc.mo R. Senato di Genova ossia Collezione delle sentenze pronunciate dal R. Senato di Genova sovra i punti più importanti di diritto civile, commerciale, di procedura e criminale compilata dagli Avvocati Francesco Magioncalda, Luigi Casanova, Niccolò Gervasoni*, Genova 1826 e sgg. Si veda L. SINISI, *Les origines du Royal Sénat de Gènes (1814-1815)*, in *Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione*, a cura di G.S. PENE VIDARI, Torino 2001, pp. 105-124; V. PIERGIOVANNI, *L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX. Casi giudiziari 1815-1877*, Genova 1981.

<sup>10</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lo Statuto albertino in Liguria cit.*

<sup>11</sup> G. RISSETTI, *Avv. Comm. Giovanni Maurizio. Professore di Diritto Amministrativo e Costituzionale nella R. Università di Genova*, in «Temi genovese», VI (1894), p. 352.

Di Maurizio non conoscevamo significativi contributi scientifici prima che la Facoltà giuridica genovese acquisisse due volumi di appunti delle sue lezioni di Diritto costituzionale e, solo in piccola parte, di Diritto amministrativo. Di tali testi posso illustrare i risultati dei primi approfondimenti da me compiuti.

Si tratta di due manoscritti, il primo composto di centodiciannove fogli, senza nessuna sottoscrizione o indicazione di appartenenza coeva<sup>12</sup>. Sul dorso due piccole pezzi di cartone incollati indicano, in caratteri dorati, rispettivamente: *Diritto costituzionale e amministrativo* e *Prof. Maurizio*. I primi settantacinque fogli riportano gli appunti del corso di Diritto costituzionale e i rimanenti quarantaquattro quelli di Diritto amministrativo: in entrambi i corsi gli appunti appaiono incompleti. La data di compilazione è sicuramente successiva all'anno 1871/72 nel quale Maurizio professò per la prima volta sia il Diritto costituzionale che il Diritto amministrativo: il termine finale non è comunque successivo all'anno 1892/93, l'ultimo di docenza di Maurizio, anche se all'interno del testo la data più avanzata è quella della legge 31 marzo 1877 – chi scrive la chiama la ‘nuova legge’ – sui conflitti di attribuzione tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria: sono spesso citati il Codice civile del 1865 e la legge di unificazione amministrativa 20 marzo 1865. È anche ricordata una osservazione del Professor Brusa, che è stato il curatore dell'ultima edizione dell'opera costituzionalistica di Casanova nel 1876<sup>13</sup>. La presenza delle frequenti citazioni del Casanova – la cui lezione non sembra, quindi, molto lontana nel tempo –, e il raffronto con il secondo manoscritto del 1885/86, di cui dirò fra breve, fa pensare alla fine anni '70 come data più probabile di compilazione degli appunti.

Lo schema di riferimento per la didattica è quello dello Statuto albertino, come si può vedere dall'indice<sup>14</sup>, ma mentre la parte amministrativa appare

---

<sup>12</sup> Università degli studi di Genova, Di.Gi.Ta., Sezione di Storia del diritto, Ms. segn. 92.4.2, G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale e amministrativo*. Il numero di inventario è accompagnato da un timbro che ricorda la provenienza del volume: "Università di Genova. Istituto giuridico P.E. Bensa. Fondazione N.H. Agostino Poggi".

<sup>13</sup> G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale e amministrativo*, cit., c. 43 r.

<sup>14</sup> *Ibidem*, cc. 74 r.-75 r. : DIRITTO COSTITUZIONALE: Introduzione al diritto costituzionale; § 1. Genesi del governo. § 2. Forme pure di governo. - Monarchia - Aristocrazia - Democrazia 3. Governi misti. § 4. Diritto pubblico e sue divisioni. § 5. Diritto Costituzionale. Libro I - Forme di governo. Titolo I - Uno sguardo generale sull'organismo della monarchia costituzionale in Italia - art. 2°. Titolo II - Del re e delle sue attribuzioni nella monarchia costituzionale - 1. Del re in

piattamente manualistica, senza frequenti riferimenti normativi e dottrinali, l'analisi costituzionalistica, come vedremo anche dal secondo manoscritto,

---

genere Sezione I: Delle prerogative riguardanti la dignità reale considerata in sé. § 1. Successioni. Reggenza. - art. 2°. - art. 22. Giuramento del re. - art. 12.16. Della reggenza. - art. 11.12. Reggenza nel caso di minorità. - art. 12.13.14. Determinazione della persona del reggente. - art. 16. Imbecillità del re. - Assenza del re. § 2. Inviolabilità. - art. 4. Inviolabilità del re. § 3. Dotazione della Corona. Lezione II: Prerogative del re riguardo al potere legislativo e alla formazione della legge. §1. Convocazione, proroga, scioglimento delle Camere. § 2. Iniziativa delle leggi. § 3. Sanzione della legge. § 4. Promulgazione delle leggi. § 5. Pubblicazioni delle leggi. § 6. Interpretazione delle leggi. Lezione III: Prerogative del re sotto il rapporto del potere esecutivo. Parte I Del re in quanto governa § 1. Della massima: le roi regne et ne gouverne pas § 2. Il re comanda tutte le forze di terra e di mare. § 3. Il re dichiara la guerra. § 4. Il re fa i trattati di pace, di commercio, d'alleanza ed altri. § 5. Il re nomina a tutte le cariche dello Stato. § 6. Spettano al re i diritti relativi a materia beneficiaria o concernenti le previsioni provenienti dall'estero. Parte II: Del re come capo dell'amministrazione. § 1. Il re fa i regolamenti e i decreti necessari per l'esecuzione delle leggi. § 2. In quali limiti siano legali i decreti e i regolamenti. § 3. Il re non può sospendere l'osservanza dei decreti e regolamenti o dispensarne. Parte III: Del re nelle sue relazioni col potere giudiziario. § 1. Della grazia. § 2. Dell'amnistia. § 3. Dell'indulto. § 4. Riabilitazione. Titolo III - Del Senato §1. Del Senato e della sua necessità. § 2. Formazione del Senato. § 3. Attribuzione del Senato. § 4. Prerogative dei Senatori. § 5. Doveri dei Senatori. § 6. Come si perde la dignità senatoriale. Titolo IV - Della Camera dei Deputati §1. Formazione della Camera dei deputati. Sistema elettorale. § 2. Attribuzione della Camera dei deputati. § 3. Prerogative dei deputati. § 4. Obbligazioni dei deputati. § 5. Modi con cui cessa la qualità di deputato. Libro II - Diritti garantiti dallo Statuto ai cittadini - Titolo I Uguaglianza dei cittadini - I - Uguaglianza dei cittadini - § 1. Quale sia la vera uguaglianza possibile. § 2. Conseguenze dell'uguaglianza civile. Titolo II Della libertà individuale II - § 1. Critica dell'art. 26 dello Statuto. § 2. Stato della nostra legislazione relativamente alla libertà individuale. § 3. Sanzione accordata al principio di libertà individuale. Diritto di resistenza. Titolo III Inviolabilità del domicilio. § 1. Stato della nostra legislazione riguardo all'inviolabilità del domicilio. § 2. Sanzione accordata al principio dell'inviolabilità del domicilio. Titolo IV Diritto di proprietà §1. Fondamento del diritto di proprietà. §2. Della vendita dei beni ecclesiastici. §3. Della proprietà letteraria. § 4. Dell'appropriazione per cause di pubblica utilità.

DIRITTO AMMINISTRATIVO; Introduzione - Libro I: Capo I Come si esplica il potere esecutivo per mezzo dell'amministrazione; Capo II Norme legali dell'amministrazione; Capo III Natura e caratteri dell'autorità amministrativa; Capo IV Contenzioso amministrativo; Capo V Dei conflitti: § 1. Nozioni generali. § 2. Come si promuovono i conflitti. § 3. Da chi si risolve il conflitto. - Appendice alla legge 31 marzo 1877 sui conflitti. Capo VI Principi generali dell'amministrazione; § 1. Destinazione di interessi generali da interessi locali. § 2. Centralità. § 3. Unità. § 4. Gerarchia. § 5. Intervento degli interessi. § 6. Indipendenza. § 7. Divisione del lavoro. Libro II - Organizzazione; Capo I: Divisioni territoriali; §1. Circoscrizioni generale. § 2. Circoscrizioni speciali. Capo II Sezione I Degli agenti diretti: § 1. Del re. § 2. Dei ministri. - Definizione del ministro. - Il ministro non è un mandatario. - Attribuzioni dei ministri. - Divisione dei dicasteri. - Il consiglio dei ministri. - Responsabilità ministeriale. § 3. Del prefetto. - Idea generale. - Attribuzioni del prefetto. - Garanzia del prefetto. - Dei sottoprefetti. § 4. Del Sindaco - Della duplice qualità nel Sindaco. - Della nomina del Sindaco. -



appare più ricca e colta. È poi abbastanza singolare la presenza di un intervento personale dello studente, in tema di suffragio universale, su cui tornerà più oltre.

Il secondo manoscritto si presenta molto più ordinato del primo e fa parte di una serie di appunti presi alle lezioni della Facoltà giuridica genovese verso la metà degli anni ottanta del secolo XIX dallo studente Emilio Luigi Parodi. Consta di centoquarantaquattro pagine numerate e di sei fogli bianchi: sul dorso compare la scritta, non completamente conservata, *Maurizio - Diritto costituzionale - 1885-1886*<sup>15</sup>. Fino a pagina cinquantaquattro sono ordinatamente segnate le date delle lezioni e gli argomenti in esse trattati: si va dal 17 novembre 1885 con la prima lezione al 20 gennaio 1886 con la diciottesima; la scansione è di tre lezioni settimanali che seguono l'ordine degli articoli dello Statuto albertino. Dopo la diciottesima lezione i giorni non sono più indicati, ma ci si limita all'indicazione dei temi trattati fino ad arrivare alle attribuzioni costituzionali della Camera dei Deputati<sup>16</sup>. A pagina 144 lo studente Parodi pone la parola *Fine* al termine della sua fatica e ci informa sugli sviluppi successivi: «Dato l'esame il 13 luglio 1886 alle ore 8 pom.

---

Norme diverse a riguardo dei Sindaci. - Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del governo. - Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale.

<sup>15</sup> Università degli studi di Genova, Di.Gi.Ta, Sezione di Storia del diritto, Ms. segnato 92.5.7, G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale 1885/1886*.

<sup>16</sup> Diritto costituzionale: Lezione I: Martedì 17 novembre 1885. Lezione II: Mercoledì 18 novembre 1885. Lezione III: Giovedì 19 novembre 1885. Lezione IV: Martedì 24 novembre 1885. Lezione V: Mercoledì 25 novembre 1885. Lezione VI: Martedì 1 dicembre 1885. Lezione VII: Mercoledì 2 dicembre 1885. Lezione VIII: Giovedì 3 dicembre 1885. Lezione IX: Mercoledì 9 dicembre 1885. Lezione X: Giovedì 10 dicembre 1885. Lezione: XI: Martedì 15 dicembre 1885. Lezione XII: Mercoledì 16 dicembre 1885. Lezione XIII: Martedì 12 gennaio 1886. Lezione XIV: Mercoledì 19 gennaio 1886. Lezione XV: Giovedì 14 gennaio 1886. Lezione XVI: Martedì 19 gennaio 1886. Lezione XVII: Mercoledì 20 gennaio 1886. Lezione XVIII: Mercoledì 20 gennaio 1886. Promulgazione delle leggi. Interpretazione delle leggi. Capo III Prerogative del Re come capo del potere esecutivo § 1. Prerogative del Re come capo del Governo. - Atti governamentali che il Re esercita indipendentemente dal Ministro. - Atti governamentali che il Re compie col concorso del Ministro. § 2. Prerogative del Re come capo dell'ordine amministrativo. § 3. Prerogative del Re come capo dell'ordine giudiziario. - Diritto di grazia. - Amnistia. - Dell'indulto. Riabilitazione. Titolo II Capo I Del Senato in genere Capo II Diversi sistemi di formazione del Senato Capo III Sistema statutario per la formazione del Senato Capo IV Attribuzioni che competono al Senato secondo lo Statuto. § 1. Attribuzioni legislative. § 2. Attribuzioni giudiziarie. § 3. Attribuzioni amministrative. Prerogative dei senatori Capo V Doveri dei senatori Capo VI Modi in cui si perde la dignità di senatore Titolo III Della Camera dei Deputati.

Materia d'esame: Stato d'assedio; indulto, grazia, amnistia, riabilitazione. - Commissione esaminatrice: Prof. Maurizio. Prof. Bigliati. Avv. Rossi. Voto riportato 25/30. Emilio Luigi Parodi». I temi delle domande, come si può vedere, non sono di particolare complicazione teorica o mnemonica, ma forse l'ora tarda in cui si svolge l'esame ha invitato la commissione a porre domande semplici. Anche questo elemento, peraltro, conforta alcune riflessioni sulla personalità didattica e scientifica del professor Maurizio. Premetterò che gli esempi che seguono sono riportati dal testo più antico (quello che comprende anche una parte di Diritto amministrativo): tra i due volumi di appunti esistono normali differenze di dettato ma, malgrado qualche anno trascorso, le differenze di opinioni non sembrano significative.

In primo luogo dal punto di vista della cultura generale emergente dal testo di Maurizio si può affermare che si tratta di una normale base scolastica senza le punte di conoscenza di testi antichi e medievali che Casanova mostra di utilizzare meglio. Anche la cultura giuridica specifica non pare elevarsi al di sopra di citazioni della dottrina francese ormai egemone e di qualche scrittore politico come Benjamin Constant. La dottrina italiana è pressoché completamente assente e Maurizio non sembra aver apprezzato la scuola di Romagnosi come ha invece fatto Casanova<sup>17</sup>.

La differenza di esperienze di vita tra i due giuristi – Casanova è stato perseguitato e costretto addirittura a lasciare la sua cattedra in conseguenza delle idee che esprimeva – emerge anche da un significativo dato metodologico e formale. Mentre Casanova, organizzando le sue lezioni di diritto costituzionale in due parti, riserva il primo volume ai diritti individuali e collettivi garantiti, invertendo quindi la scansione dei temi regolati dallo Statuto albertino, Maurizio preferisce essere più pedissequo al testo della carta fondamentale, dando con questo un segnale non solo di adeguamento politico ma anche di scelta ideologica.

Può essere, come dicevo prima, anche un segno di debolezza culturale che emerge da tutto il discorso introduttivo sulle forme di governo, con citazioni assolutamente di maniera. Così parlando di 'monarchia' come forma pura di governo, egli ne esamina i limiti affermando:

«... poniamo che si trovi un ottimo principe, retto saggio (e non neghiamo che se ne possono trovare nella storia come un Enrico IV di Francia, un Leopoldo di Toscana, che tragga

---

<sup>17</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lo Statuto albertino in Liguria* cit.

dal governo assoluto ottimi frutti, ciò avverrà non per la bontà del sistema ma unicamente per l'eccellenza personale del capo ... »<sup>18</sup>; mentre per l'aristocrazia sostiene che « ... E noi troviamo che governi aristocratici hanno fatto cose grandi e belle. Genova, Venezia vissero vita impareggiabile di splendore per ricchezza, commercio, pace interna, gloria universale. Tuttavia anche l'aristocrazia ha i suoi difetti intrinseci: essa come osservò Aristotilele degenera o presto o tardi in uno spirito di casta ... »<sup>19</sup>. L'ideale è quindi un governo misto perché, dice Maurizio: « I pregi dei governi misti sono relativi ai tempi e alle condizioni in cui è nato. In Italia il governo misto fondato dal re Carlo Alberto fu il solo che si salvò a fronte degli altri governi misti che si stabilirono negli altri stati italiani perché fu il solo stabilito in buon tempo ed in propizia occasione, mentre gli altri sorsero troppo tardi e furono concessi dai principi quando essi avevano già perduto ogni morale autorità. Carlo A. seppe preparare il terreno con riforme larghe, opportune e sagge ad evitare in certo qual modo la lotta che così facilmente invade il momento di transizione ... »<sup>20</sup>.

Intendendo, poi, per costituzione « un patto fondamentale in forza del quale il capo dello stato esercita il supremo potere col consenso dei governati », Maurizio afferma che « la nostra costituzione risiede nello statuto dato da Carlo Alberto il 4 marzo 1848 »<sup>21</sup>, e su questa base testuale l'autore innesta il suo metodo di studio che, come quello di Casanova, è strettamente esegetico, pur con qualche apertura alla comparazione:

« Dovendo noi svolgere il diritto costituzionale italiano in tutte le sue parti, passiamo in esame il nostro statuto ricorrendo a quello degli altri stati ogni qual volta sarà necessario ... Le disposizioni dello Statuto italiano abbracciano due diversi ordini di idee; le stabiliscono la forma di governo, le altre i diritti e le garanzie dei cittadini. Noi perciò divideremo il corso di diritto costituzionale in due libri. Primo libro la "forma di governo", secondo libro "diritti e garanzie dei cittadini" »<sup>22</sup>.

La prima citazione delle opinioni del suo maestro Casanova Maurizio la propone in tema di successione e reggenza e in caso di assenza del re, poiché si rileva la mancanza di previsione, nello statuto, di delegati cui il re possa attribuire i suoi poteri<sup>23</sup>: l'inconveniente è abbastanza serio e Casano-

---

<sup>18</sup> G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale e amministrativo* cit., c. 1 v.

<sup>19</sup> *Ibidem*, c. 3 r.

<sup>20</sup> *Ibidem*, cc. 4 v.-5 r. Nel secondo manoscritto la difesa di questa forma di governo si arricchisce di citazioni di autori come Cicerone, Tacito e soprattutto di Tommaso d'Aquino, G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale* cit., c. 9 (v. nota 24).

<sup>21</sup> G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale e amministrativo* cit., c. 5 v.

<sup>22</sup> *Ibidem*, c. 6 r.

<sup>23</sup> In tema di reggenza della regina madre le lezioni di Casanova (L. CASANOVA, *Del diritto costituzionale. Lezioni*, II, Firenze 1869, p. 105 e sgg.) ed il manoscritto dello studente

va fa voti perché venga almeno una legge a legittimare queste delegazioni. La causa afferma Maurizio, « risiede in ciò che un re che si senta capace non vuole che un altro faccia per suo diritto la sua parte, quando per poco tempo egli non la possa fare: evidentemente ne nascerebbe un dualismo »<sup>24</sup>.

Un altro tema controverso è il rapporto del re con il potere esecutivo, ed il contrasto è con Pellegrino Rossi, un grande costituzionalista coevo<sup>25</sup>. Maurizio afferma di non trovare persuasivo il ragionamento del Rossi che crede in un potere giudiziario autonomo, mentre egli lo vede difficilmente controllabile e richiama, al proposito, la dottrina francese e dissente da Casanova affermando:

« Il Casanova dice che il potere giudiziario pur essendo il ramo principale del potere esecutivo può essere indipendente dal governo e dal re. Il Casanova non si pronunzia chiaramente: pure sembra accostarsi in ultimo risultato alla opinione del Rossi ... Finalmente ci pare che l'opinione da noi sostenuta sia la più conforme allo statuto italiano che dice all'art. 68 "la giustizia emana dal re ed è amministrata a suo nome dai giudici che egli istituisce". Si osservi anche che lo statuto parla di un 'ordine' giudiziario, non già di un potere »<sup>26</sup>.

---

Parodi (G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale* cit., cc. 25-28) si dilungano sulle vicende dell'utilizzazione di questo istituto nella storia di Casa Savoia, mentre il manoscritto anonimo trascura sostanzialmente questa tematica storica.

<sup>24</sup> G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale e amministrativo* cit., c. 12 r.

<sup>25</sup> Su Pellegrino Rossi cfr. C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848-1948*, Roma-Bari 1991, pp. 21-25.

<sup>26</sup> G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale e amministrativo* cit., c 29 r.-v. : « ... Noi facciamo come è chiaro del potere giudiziario una parte, una ramificazione del potere esecutivo. Ma non tutti i pubblicisti sono d'accordo su questo punto. Alcuni vorrebbero che il potere giudiziario fosse un potere a sé, parallelo al legislativo ed all'esecutivo. Così il Rossi insegna che nel governo costituzionale non basta il volere e l'agire ma è necessario un potere che giudichi, un potere giudiziario. Ma il ragionamento del Rossi non ci persuade. Infatti come si equilibrerà e controllerà questo nuovo potere, affinché esso resti nei suoi limiti e non si imponga agli altri. Se si formasse nella magistratura una consorte d'opposizione agli altri poteri governativi quale decreto e qual legge potrebbe mai avere il suo effetto libero e corrispondente al suo scopo? In Francia colla Carta del 1791 il potere giudiziario era stato elevato alla dignità di potere indipendente, ma ben presto ne sorsero tali inconvenienti che tal sistema dovette abolirsi. Anche il Lorieux è della stessa opinione del Rossi. Il Casanova dice che il potere giudiziario, pur essendo il ramo principale del potere esecutivo, può essere indipendente dal governo e dal re. Il Casanova non si pronunzia chiaramente; pure sembra accostarsi in ultimo risultato alla opinione del Rossi. Ci giova ora notare alcuni pubblicisti che come noi sono d'avviso che l'amministrazione della giustizia non debba formare un potere a sé. Il Sismondi respinge formalmente la teoria che il potere giudiziario sia un potere a sé. L'Hello? sostiene

Un altro contrasto di opinioni emerge in tema di atti sovrani:

«... a noi sembra – dice Maurizio – che senza estendere più oltre il numero degli atti personali del re, come fa il Casanova che considera come tali e lo scioglimento della Camera e la nomina dei senatori, il discorso della corona ecc., quelli da noi citati bastano per poter legittimamente concludere che la massima - le roi regne e ne gouverne pas non è vera; perché il re governa personalmente quando esercita il potere moderatore e quando comanda le forze di terra e di mare, come abbiamo precedentemente dimostrato ... »<sup>27</sup>.

Una citazione di attualità, tra le poche che appaiano nelle sue lezioni, Maurizio la fa parlando del Senato come corte di giustizia. Egli afferma:

«... Il Senato giudica i suoi membri di qualunque specie e qualità sieno i reati ad essi imputati. Erravano perciò coloro che nel processo dell’Ammiraglio Persano pretendevano che esso non dovesse essere giudicato dal Senato per la ragione che il suo reato era contemplato dal Codice della Marina. E giacché ci viene fatto di accennare a questo processo non tralascieremo di osservare che fu atto illegale e inutile l’aver promosso il decreto reale per costituire il Senato in alta corte di giustizia; il Sig. Persano era prima di tutto Senatore e doveva essere giudicato dal Senato come Senato non come Corte »<sup>28</sup>.

Uno dei momenti più interessanti degli appunti delle lezioni del Professor Maurizio attiene al problema del suffragio universale, perché, per l’unica volta nel manoscritto, si palesa come soggetto lo studente raccogliitore degli appunti delle lezioni del docente. Maurizio sostiene il « principio della capacità come base del sistema elettorale ... », e che « i criteri adottati dal nostro legislatore sono l’età, l’istruzione, il censo ». Egli riprende le idee restrittive di Casanova:

«Quei pubblicisti che decidono tutte le questioni politiche col mezzo di formole astratte quali sono la sovranità del popolo, il contratto sociale cadono nelle più strane incongruenze a proposito del diritto elettorale. Essi proclamano il suffragio universale come un diritto assoluto, inalienabile, imprescrittibile ed inerente alla qualità medesima di membro della società; e poi quando vengono a farne l’applicazione cominciano collo spogliare di questo diritto tutte le donne, i minori di età, i condannati a pena criminale, vale a dire più di 3/4 della

---

che l’amministrazione della giustizia deve far parte e dipendere dal potere esecutivo. Il Foucard?, l’autore della suaccennata tripartizione del potere esecutivo, ritiene che se l’autorità giudiziaria fosse un potere a sè parallelo al potere esecutivo, questa avrebbe in esso un rivale cui invano si assegnerebbero confini ... ».

<sup>27</sup> *Ibidem*, c. 61 v.

<sup>28</sup> *Ibidem*. c. 52 v.

società. Questo fatto è la confutazione più evidente del loro sistema. Se il diritto elettorale è un diritto assoluto, se è un diritto inerente alla natura umana, tutti indistintamente ed assolutamente devono essere elettori. Se si pongono all'esercizio di questo diritto assoluto delle condizioni di capacità avremo un diritto elettorale esteso ad un determinato numero più o meno grande di cittadini, ma non avremo più il suffragio universale »<sup>29</sup>.

Ed ecco la nota dell'anonimo studente:

« Le idee qui esposte a proposito del suffragio universale mi sembrano alquanto confuse. Si ammette o non si ammette dal prof. Maurizio e dal prof. Casanova (giacché le loro opinioni sono le stesse) il suffragio universale? Essi pongono a base del diritto elettorale la capacità e dicono che da questa nasce il diritto; dunque essi negano che il diritto di voto sia inerente a tutti i cittadini? Ma perché dunque dicono in seguito che il suffragio universale è vero in teoria? Per noi il suffragio universale è incontestabile in quanto che ogni cittadino, come tale, ha il diritto di eleggere i suoi rappresentanti. L'esercizio soltanto del diritto deve essere ed è necessariamente limitato a quelle persone che sono capaci di esercitarlo; ma il diritto esiste sempre, come esiste il diritto di proprietà per un bambino, quantunque per la sua incapacità non possa esercitarlo. Non bisogna dunque confondere il diritto col suo esercizio. Dopo queste osservazioni diremo anche noi che il suffragio universale è vero in teoria, minore in pratica »<sup>30</sup>.

Non so se lo studente abbia avuto modo di esprimere anche in sede di esame queste sue opinioni dissenzienti, ma, complessivamente, mi sembra un bell'esempio di fruizione critica dell'insegnamento universitario.

Un altro accenno all'attualità, anche questo derivato da Casanova, si ha nel caso di elezione a deputato di un cittadino già arrestato ed inquisito: si applicherà in suo favore l'art. 45 dello Statuto e dopo la sua nomina dovrà essere liberato ed il processo rimanere sospeso? Secondo Maurizio

« L'art. 39 della Costituzione francese decise affermativamente, ed in conformità alla carta francese decise la nostra Camera nella seduta dell'11 dicembre 1848 a proposito dell'avv. Pellegrini, che mentre era in carcere come accusato di delitti politici venne da

---

<sup>29</sup> *Ibidem*, c. 56 r.-v.: « ... E noi senza darci l'aria di valorosi difensori del popolo, noi sostenitori del sistema della capacità non riusciamo forse col voler allargata quanto più è possibile questa capacità allo stesso scopo cui mirano i sostenitori del suffragio universale quando lo si subordini a delle condizioni di capacità per poterlo attuare? La differenza sta in ciò che per noi il suffragio universale è la meta cui devono tendere gli sforzi del legislatore mentre per i nostri avversari esso è il punto di partenza da cui deve dipendere il sistema elettorale. Concludiamo che il suffragio universale benché fondato in teoria non è peraltro nelle presenti condizioni nostre e di Europa, non è possibile in pratica ... ».

<sup>30</sup> *Ibidem*, cc. 56 v.-57 r.

un collegio elettorale di Genova eletto a deputato. Il prof. Casanova oppugna vivamente questa soluzione della questione con opportune ragioni e fra le altre questa gravissima «uscito di carcere e divenuto inviolabile per la sua nuova qualità di deputato, l'accusato potrà sottrarsi colla fuga alla pena che lo aspetta»<sup>31</sup>.

Con il secondo libro inizia la trattazione dei *Diritti garantiti dallo Statuto ai cittadini* e sull'uguaglianza, uno dei temi politicamente più delicati ma anche più appassionati per le tensioni sociali che attraversano l'Europa, Maurizio afferma con forza che un trattamento ugualitario diviene ingiusto per le differenze individuali che esistono:

«Ognuno conosce i mezzi che furono tentati per raggiungere siffatto scopo, i sogni del comunismo, le utopie dei socialisti, la dottrina menzognera del diritto al lavoro, ma ognuno conosce a qual disastroso risultato questi sistemi ci condurrebbero se fossero messi in opera, a quali ci hanno condotti appena enunciati. Ci condurrebbero alla distruzione della libertà, della proprietà, della famiglia, alla rovina insomma delle basi su cui poggia l'edificio sociale. A che ci hanno condotto! Sollevarono nelle masse le passioni più turpi e pericolose, in nome dell'evangelio e della fraternità, vollero sbandita la carità pubblica e la privata, divisero i cittadini in due caste nemiche e produssero a Parigi le sanguinose giornate di giugno ... »<sup>32</sup>.

Lo stesso Autore sdrammatizza molto il problema delle discriminazioni religiose, che molto hanno travagliato Casanova (che peraltro ne ha trattato con ben altra dottrina e conoscenza storica) dicendo che dopo le leggi del 1848 «oggi l'uguaglianza esiste anche sotto il punto di vista religioso; notando che l'uguaglianza dei cattolici è costituzionale, quella degli acattolici semplicemente legale»<sup>33</sup>.

Ricorda poi ancora il suo maestro in tema di diritto di resistenza e rileva che

«In Francia come presso di noi le opinioni sono divise. Il prof. Casanova ed il prof. Hello opinano che il cittadino possa attivamente resistere quando sia illegalmente arrestato. E questa, checché se ne dica, è la teoria più vera e più conforme alla giustizia ... La teoria ... è la più legale, la più logica, la più conforme al principio della garanzia costituzionale. In pratica essa dovrà accogliersi, secondo noi, piuttosto a termini di diritto penale e però secondo le circostanze più o meno aggravanti più o meno favorevoli del fatto. Concludiamo col sullodato prof. Casanova che chi resiste, per conto proprio, cioè

---

<sup>31</sup> *Ibidem*, c. 59 v.-60 r.

<sup>32</sup> *Ibidem*, c. 62 r.

<sup>33</sup> *Ibidem*, c. 63 r.

a suo rischio e pericolo e se esso cadesse in errore reputano che l'atto illegale non sfuggerà alle pene che la legge impone ai ribelli »<sup>34</sup>.

Si può concludere dicendo che la lezione di Maurizio è fortemente dipendente da quella di Casanova che, per il prestigio scientifico in Italia e per la grande considerazione professionale e sociale a Genova, propone una figura di maestro e caposcuola. Non siamo in presenza di grandi innovatori dal punto di vista della scienza costituzionalistica e del metodo che, come ho già detto è sostanzialmente limitato alla esegesi testuale, ma nel panorama italiano questi studiosi fanno emergere una pubblicistica legata alla pratica del foro e sensibile ai problemi della libertà e della garanzia dei diritti individuali. Essi si pongono nel solco di una tradizione di economia commerciale che non gradisce barriere doganali, pastoie burocratiche, discriminazioni politiche. È alla grande lezione della pratica forense si uniscono gli ardori mazziniani e risorgimentali che pretendono un impegno personale più ampio. Dalla Facoltà giuridica genovese emerge quindi un costituzionalista diverso, non solo professore e dottrinario ma anche avvocato che studia la giurisprudenza e partecipa attivamente alla vita politica dello stato unitario e che si sta formando.

---

<sup>34</sup> *Ibidem.* c. 65 r.



## *Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo*

È certamente impegnativo, ma anche molto suggestivo, come componente della Facoltà giuridica genovese (che, in questa circostanza, rappresenta tutto il corpo accademico dell'Ateneo), parlare di un tema come quello del diritto europeo, quanto mai di attualità in una contingenza storica i cui esiti politico-istituzionali condizioneranno la sorte delle future generazioni.

Il rilievo epocale delle soluzioni che gli stati e gli organismi comunitari dovranno adottare si è rivelato efficace stimolo per una nuova stagione della scienza giuridica. Il risultato concreto è la produzione di contributi, riflessioni e proposte che, nei diversi settori del diritto, offrono utili spunti per la costruzione di un futuro comune basato su valori condivisi: la speranza è che su tali presupposti si riesca a fondare una diversa architettura istituzionale e ad integrare armonicamente in essa le problematiche dei rapporti privati, del diritto penale e del processo.

Mai come in circostanze come le attuali il diritto emerge come momento di sintesi e di garanzia, proponendo, attraverso lo strumentario tecnico di cui dispone, la propria capacità di inquadrare le novità introdotte dalla ricerca nei vari campi delle scienze e di dare cittadinanza e credibilità formale alle esigenze ed alle aspirazioni della società.

Sul piano delle realizzazioni sono in fase di avanzata elaborazione il testo di una Costituzione europea e quello di un Codice civile europeo: altre azioni comunitarie riguardano progetti per il diritto penale e per il processo, mentre quotidianamente i professionisti del diritto – avvocati, giudici e notai – devono misurarsi con le radicali trasformazioni con le quali il nostro sistema giuridico nazionale è costretto ad confrontarsi sia con la vigenza della normativa, sia con i vincoli della giurisprudenza dell'Unione Europea.

Quando premono novità così importanti nella politica, nell'economia, nella società, oltre che nel diritto, è moto spontaneo la ricerca di strade già

---

\* Pubbl. in «Nuova Giurisprudenza Ligure», I (2003), pp. 65-68. Si pubblica la produzione letta il 1 marzo 2003 nell'Aula Magna dell'Ateneo genovese in occasione della inaugurazione dell'anno accademico 2002/2003, lasciando inalterato il testo e corredandolo solo di una essenziale nota bibliografica finale.

percorse e note con cui confrontare il presente, e si trova naturale e confortante, da parte dei singoli e delle collettività, rifarsi alle proprie radici storiche e culturali, con la domanda di quanto nelle esperienze del passato possa servire da supporto alle scelte da compiere: come tutti i corpi viventi e mutevoli per i necessari adattamenti alle concrete contingenze, anche le istituzioni hanno alle spalle le tradizioni del passato e i risultati di modelli di funzionamento che, di volta in volta, sono stati prescelti e sperimentati. È ovvio che in tale ricerca gli storici ed i teorici del diritto siano anch'essi in prima linea nella investigazione dei documenti normativi e degli apporti scientifici del passato, oltre a porsi, come gli altri giuristi, pressanti interrogativi sulle nuove frontiere epistemologiche della propria disciplina.

Dicevo che sono in gestazione, in questi mesi, una Carta costituzionale ed un Codice civile europeo, due scelte fortemente emblematiche e ricche di ascendenze storiche, ad iniziare dal richiamo, non sempre dottrinalmente pacifico, alla distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, che ha separato, già in età moderna, due mondi giuridici diversi, quello dei rapporti tra monarca e sudditi e quello dei rapporti fra privati.

In questa ricerca di modelli, che spazia dai contenuti concettuali alle tecniche normative da utilizzare, il ricorso alle esperienze del passato può essere un apporto fondamentale solo quando la loro ricostruzione e interpretazione non si assoggetti alle ideologie storiografiche di moda. Gli storici del diritto hanno disquisito accademicamente, per decenni, sui fattori storici fondanti del diritto europeo, vantando volta a volta gli apporti e la superiorità di germanesimo o romanesimo, ma c'è ancora chi non si arrende e, cercando modernizzazioni e adeguamenti, richiede il trapianto del diritto romano nel contesto del diritto europeo. È inutile insistere nel rilevare le opinabilità storiche e concettuali di simili posizioni, ma tali forzature storiografiche non sono certo la via migliore per instaurare una corretta dialettica con il passato. Ci si deve, invece domandare in quali forme e per quali ragioni è esistita ed ha operato per secoli una tradizione di un diritto comune, che non è errato definire europeo, avendo connotato con regole omogenee il diritto privato, penale e processuale e, in misura minore, i modelli di organizzazione pubblica. È l'interpretazione di questo fenomeno che è controversa. La storiografia è divisa tra chi ha visto risolversi le storie giuridiche nazionali nella storia d'una superiore unità a cui hanno partecipato tutte le nazioni d'Europa, e chi, al contrario, rifiuta la nostalgia di una unità immaginaria, una specie di paradiso perduto. Senza sposare alcuna delle due tesi, mi convince la prospettiva di fondo di un grande storico genovese, Roberto Lopez,

che ha visto il Sacro Romano Impero e l'unità politica instaurata dai Carolingi come un fatto più tecnico e simbolico che pratico. A seguito di tale operazione, «più che una semplice unità geografica, l'Europa divenne così uno straordinario scenario di relazioni sociali, un crogiolo di popoli accomunati da una stessa fede religiosa e da un insieme di certezze sui grandi problemi riguardanti la natura, il mondo, l'uomo». Quanto al diritto, esso diventa comune per il tramite di una costruzione della dottrina che non solo ha aiutato la pratica giuridica ad attualizzare, rendendolo fruibile e vigente, un patrimonio giuridico ormai vecchio di secoli, ma lo ha profondamente mutato innovandolo e integrandolo con le nuove fonti prodotte dalla Chiesa, dai comuni, dal feudalesimo e dai mercanti, ognuna con una tradizione scientifica e pratica completamente estranea a quella del diritto romano.

Qual è, infine, l'atteggiamento che la riflessione su queste tradizioni e modelli può indurre nei confronti del processo politico e giuridico che è oggi in atto?

Iniziando dal processo di codificazione del diritto privato può essere importante rammentare che lo strumento 'codice', nella sua accezione attuale, è il risultato di una evoluzione linguistica e concettuale che ha aggiunto nuovi significati al 'codice' dell'antichità, un libro cucito sul dorso, che, già in epoca tardoantica, aveva assunto la connotazione di 'libro di leggi'. Nella sua definizione odierna 'codice' è un libro di regole sistematate secondo la materia corrispondente ad un settore dell'organizzazione giuridica – civile, penale, processuale, commerciale –: esso abroga tutto il diritto vigente, non è integrabile con altre fonti del diritto, ha vigore tra tutti coloro che siano soggetti all'autorità politica che ha voluto e pubblicato il testo. Alla completezza formale di tale definizione si perviene solo con la codificazione napoleonica del 1804: si crea un soggetto astratto e unico, il cittadino borghese, e intorno ad esso si organizza l'insieme delle relazioni giuridiche e sociali. È stato giustamente osservato che il Codice civile napoleonico incarnò l'autentica Costituzione dello stato borghese, poiché, avendo le prime 'carte dei diritti' assunto un carattere filosofico – politico, spettò al Codice civile il compito di enunciare regole giuridiche disciplinanti gli istituti fortemente 'costituzionali' della proprietà individuale e del contratto.

D'altra parte questo schema del testo napoleonico, che è stato insieme istituzionale e sociale, identificando come unico soggetto di diritto il cittadino-borghese, è entrato in crisi già negli ultimi decenni del XIX secolo, con l'emergere della "questione sociale" e della società industriale.

Sorge a questo punto spontanea la domanda se gli sviluppi derivati dal ripensare oggi allo strumento ‘codice’ in prospettiva europea, dandogli addirittura delle valenze costituzionali, non debba identificare un diverso soggetto storico di riferimento comune e generale. Interpretando il contesto in cui si muove il legislatore europeo ci si è chiesti, non so se con allarme o provocatoriamente, se adottando « un procedimento di astrazione ancor più radicale », il vero punto di riferimento non sia oggi il mercato.

Tornerò su questo problema, ma mi preme sottolineare, che nella prospettiva di una lunga durata che trascorre dal passato al futuro, da Napoleone fino a noi, il dato emergente dall’esperienza storica tende a collegare inscindibilmente la scelta della forma ‘codice’ ai risultati di cambiamento derivati dalle mutate contingenze politiche: al legislatore si è posto non solo il problema della scelta dello strumento tecnico ma anche dei riferimenti socio-economici, intesi come valori ed equilibri, che si intendono volta a volta favorire e salvaguardare. Questa prospettiva è risultata determinante in passato, come ho detto, e dovrebbe esserlo in futuro, nella selezione dei contenuti su cui legiferare.

Rassicurati e rafforzati da questo fondamentale patrimonio culturale, possiamo ritenere che ad un Codice civile europeo non possono essere estranei istituti che operino per riconoscere e difendere la libertà e la dignità della persona, il valore del lavoro, la proprietà, la libertà d’impresa e quella intellettuale. In questo contesto si può giustamente chiedere il riconoscimento della superiorità dei valori della persona rispetto a quelli del mercato. È quest’ultimo l’elemento di assoluta novità che proietta qualsiasi tentativo di legislazione verso nuovi confini. I soggetti che ad esso sono organici sono molteplici e differenti, quali, ad esempio, la comunità degli affari e i giuristi professionali che l’affiancano, ma è importante rilevare che il mercato, come ha fatto nel passato, si dà un diritto internazionalmente operativo. Il timore deriva dalla possibilità che questa nuova entità normativa possa essere prevalentemente utilizzata per eludere i principi che incorporano valori diversi da quelli del mercato. È possibile esorcizzare queste paure richiamando la centralità ed il rafforzamento dello spazio dei diritti fondamentali in una dimensione sovranazionale e richiedendo un intervento comunitario che postuli l’instaurazione di rapporti ispirati all’equità: è in questo quadro, ad esempio, che si deve prevedere l’introduzione di modelli di tutela degli interessi trascurati dal mercato e costituire una base inderogabile di limiti al di sotto dei quali i legislatori statali non possano scendere. Nello stesso contesto di valori e di principi normativamente espressi, poi, sarà più semplice inserire, come hanno fatto nel passato i giuristi medievali per i rapporti

mercantili, gli emergenti diritti tipici della dimensione globale, legati, ad esempio, alla bioetica o alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Se ci si muovesse in tale prospettiva, con la centralità assunta dai diritti fondamentali posti come limite alla esclusiva logica economica e con la evidenza politica della dimensione sovranazionale, mi sembra che il giudizio positivo sul Codice civile europeo possa discendere proprio dalle sue caratteristiche di novità e di originalità rispetto ai modelli della storia: è stato giustamente osservato che il Codice, in questo modo, può assolvere non solo ad una funzione di razionalizzazione, ma anche di democratizzazione della regolazione giuridica nel mondo globalizzato.

Puntare sulle caratteristiche di innovazione culturale e tecnica relativizza anche il problema della 'americanizzazione' del nostro sistema giuridico ed il timore di una egemonia di modelli, soprattutto contrattuali, provenienti dai sistemi di 'common law'. Ancora una volta risultano fondamentali le garanzie e i limiti che il diritto europeo proponga nei confronti delle dinamiche del mercato: queste ultime, peraltro, non si esorcizzano con i tentativi di chiusure culturali, o, quel che è peggio, con le rivitalizzazioni di sistemi giuridici come l'antico diritto romano.

Esiste anche una lettura ed una prospettiva interpretativa meno conflittuale e preoccupante del processo evolutivo sopra descritto. Ci si chiede se la forma 'codice' possa considerarsi ancora attuale, seppure in prospettiva europea, o se non sia meglio lasciare il campo libero alle invenzioni della prassi che, in uno scenario economico e tecnologico nuovo, abbisogna di sempre nuovi strumenti. Il modello che ha operato in passato e che, sempre rinnovandosi, è ancora attivo è quello della *lex mercatoria*, cioè il complesso delle regole accettate internazionalmente dagli operatori economici che, per impazienza o necessità, non possono sempre attendere la formalizzazione legislativa del dato consuetudinario, che rischia di nascere già vecchia e superata. La conclusione è che di fronte a un mutamento rapido e a una complessità poco docile resta per il Codice il ruolo di offrire una sorta di grande cornice. Se lo stato, infatti, non può abdicare alla fissazione di fondamentali linee portanti, è necessario abbandonare l'illuministica sfiducia verso il sociale e realizzare un autentico pluralismo giuridico con i privati protagonisti attivi della organizzazione giuridica così come lo sono del mutamento sociale.

Personalmente propendo per un quadro di salvaguardia più formalizzato e garantito, ma non posso esimermi, di fronte al richiamo alla *lex mercatoria*, alla sua origine e operatività, alle suggestioni della tradizione storica a cui ha dato adito, dal ricordare che questo tema tocca anche la storia della nostra

città, del suo Ateneo e del diritto che in essi è stato elaborato. Sono i notai genovesi del Medioevo che hanno fatto circolare in Europa, dopo averli formalizzati, i nuovi contratti e istituti come la banca, la cambiale, l'assicurazione, le società: l'esempio più rilevante, anche per la carica di genovesità insita in esso, è la commenda, contratto sociale che durava per un solo viaggio in mare e che contemperava mirabilmente l'individualismo con lo spirito di associazione. Anch'essa, come l'assicurazione, per opera di grandi giuristi come il genovese Bartolomeo Bosco, fu integrata all'interno della nascente *lex mercatoria*. La dottrina ha elaborato i canoni scientifici del diritto commerciale e marittimo solo più tardi, a partire dal XVI secolo: un contributo determinante è venuto dalle sentenze della Rota civile di Genova e dall'opera di un altro giurista genovese, Giuseppe Casaregi. So che il Magnifico Rettore già mi accusa di aver ringiovanito l'Ateneo genovese di trecento anni ed ho qualche ritegno nel comunicargli che anche la lapide posta nell'atrio, che dichiara Casaregi docente di questo Ateneo, forse non dice il vero. In queste aule, però, è certo che le prime formalizzazioni della *lex mercatoria* sono state discusse ed insegnate, e non mi sembra un merito da poco in un momento in cui da essa si riparte per fondare una nuova e più globalizzante normativa commerciale.

Ad una Carta costituzionale europea sono assegnati, come e più che al Codice civile, compiti di salvaguardare i valori del passato e di prospettare nuove architetture socio-politiche. È comprensibile che in questa impresa di costruzione si cerchino solide fondamenta su cui poggiare il nuovo edificio: questo spiega la fattiva presenza degli storici nel dibattito scientifico su tali tematiche, alla ricerca di modelli e tradizioni da cui prendere ispirazione.

L'esempio più eclatante della necessità di pervenire ad una corretta lettura del passato per prospettare il futuro è il problema delle 'radici cristiane dell'Europa', il cui richiamo all'interno della Carta europea viene assunto da alcuni critici come criterio identificativo di posizioni confessionali e in contrasto con la nostra tradizione risorgimentale. Da laico, in questo momento, mi preoccupa maggiormente l'emergere e il prevalere dei riferimenti al mercato, come ho detto prima, mentre non sono affatto spaventato dal richiamo, in un documento ufficiale, all'importanza che hanno avuto nella formazione dell'identità storica dell'Europa non solo realtà e ideali ereditati da due grandi civiltà, la greca e la romana, ma anche e soprattutto il Cristianesimo nel suo consolidare in modo definitivo valori spirituali ed etici. È una tradizione europea fondamentale che non deve essere semplicisticamente confusa con il confessionalismo, il cui richiamo sarebbe, peraltro, fuori luogo e di nessuna eleganza storica in questo ambiente intriso di umori risorgimentali e separatisti, e

sotto lo sguardo severo di Giuseppe Mazzini, il cui busto mi guarda dal fondo dell'aula. Per restare ancora al periodo risorgimentale e a questo Ateneo mi piace ricordare il ruolo di Ludovico Casanova, professore di Diritto costituzionale pubblico e internazionale e che, quale primo commentatore dello Statuto albertino nell'anno accademico 1850/51 ebbe una fondamentale importanza nel diffondere le idee cavouriane e liberali.

Prendiamo anche questo come un insegnamento su qualcosa che dal passato ancora ci parla. Casanova scrive in un momento nel quale, ormai, la rivoluzione francese ha eliminato i privilegi dei ceti, soprattutto quello nobiliare, ed ha imposto la società dei diritti individuali, fondata sul principio di uguaglianza, con la definitiva emersione del 'cittadino' come unico soggetto titolare di diritti e di doveri. Egli opera nello stato di diritto del XIX secolo, in presenza di una costituzione liberale che separa ed equilibra i poteri. Ad esso si sostituisce, alla metà del XX secolo, lo stato costituzionale, come l'Italia nel 1947, con una nuova Carta, che a differenza di quella liberale non si limita a disegnare la forma di governo e a rafforzare la garanzia dei diritti ma si dà una costituzione democratica, un nuovo patto politico contenente quei principi, tra cui l'inviolabilità dei diritti fondamentali, che nessuno può più intaccare, compreso il legislatore.

Come innestare su questo tronco le nuove realtà storiche sovranazionali rinunciando al tradizionale concetto di sovranità nazionale? Uno storico ha proposto di recuperare il modello organizzativo dei governi della prima Età moderna, che assumevano il territorio come intero, ma non riuscivano neppure a pensarlo come tale se non movendo dalle parti che lo componevano. In sostanza una «nuova forma politica che si pone certamente come Unione, ma che non sarebbe pensabile senza le parti che la compongono». Ecco un nuovo-vecchio punto di partenza che non differisce molto da quanto, meno tecnicamente ma con grande passione civile, affermava Benedetto Croce nella *Storia d'Europa* pubblicata nel 1932, rievocando Risorgimento ed Europa come momenti di uno stesso ed irreversibile processo storico:

«Per intanto – egli scriveva –, già in ogni parte d'Europa si assiste al germinare di una nuova coscienza, di una nuova nazionalità (perché, come già si è avvertito, le nazioni non sono dati naturali, ma stati di coscienza e formazioni storiche); e a quel modo che, or sono settant'anni, un napoletano dell'antico Regno o un piemontese del regno subalpino si fecero italiani, non rinnegando l'esser loro anteriore, ma innalzandolo e risolvendolo in quel nuovo essere, così e francesi e tedeschi e italiani e tutti gli altri s'innalzeranno a europei e i loro pensieri indirizzeranno all'Europa e i loro cuori batteranno per lei come prima per le patrie più piccole, non dimenticate già, ma meglio amate».

In conclusione fingiamo per un momento di essere gli studenti di Giurisprudenza che, come faranno lunedì mattina le nostre matricole, nel 2005 piglieranno posto su queste sedie per ascoltare una lezione del corso di Diritto costituzionale europeo o di Diritto privato europeo sulla base di una nuova Costituzione o di un nuovo Codice civile. Anche per una vecchia Facoltà come quella di Giurisprudenza – ma credo anche per altre Facoltà del nostro Ateneo – si tratterà di fare i conti con un delicato momento di cambiamento e di adeguamento ma, forti di una storia e di una tradizione secolare, credo che riusciremo a formare degli ottimi giuristi europei.

### *Nota bibliografica*

B. CROCE, *Storia d'Europa nel secolo XIX*, Bari 1943<sup>6</sup>; F. CHABOD, *Storia dell'idea d'Europa*, a cura di E. SESTAN e A. SAPPITA, Bari 1961; F. CALASSO, *L'unità giuridica dell'Europa*, Soveria Mannelli 1985; P. STEIN, *I fondamenti del diritto europeo. Profili sostanziali e processuali dell'evoluzione dei sistemi giuridici*, Milano 1995; J.-L. HALPERIN, *L'approche historique et la problematique du Jus commune*, in « Revue Internationale de droit comparé », LII/1 (2000), pp. 717-731; K.W. NÖRR, *Il contributo del diritto canonico al diritto privato europeo: riflessioni dal punto di vista della identificazione del concetto di diritto*, in *Diritto canonico e comparazione*, a cura di R. BERTOLINO, S. GHERRO, L. MUSSELLI, Torino 1992, pp. 13-33; A. PADOA SCHIOPPA, *Verso una storia del diritto europeo*, in *Id.*, *Studi di storia del diritto*, III, Milano 2001, pp. 1-26; A. MAZZACANE, *“Il leone fuggito dal circo”: pandettistica e diritto comune europeo*, in « Index », XXIX (2001), pp. 97-111; A. SOMMA, *“Roma madre delle leggi”. L'uso politico del diritto romano*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XXXII (2002); *Il Codice civile europeo - Materiali dei seminari 1999-2000*, raccolti da G. ALPA- E.N. BUCCICO, presentati da R. DANOVI, Milano 2001 (Consiglio Nazionale Forense, Rassegna forense, Quaderni 5); G.G. FLORIDIA, *Una costituzione per l'Europa. Ma in che senso? (appunti definitivi e di metodo)*, in « Diritto pubblico comparato ed europeo », II (2002), pp. 579-595; M. FIORAVANTI, *Stato e Costituzione*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Bari 2002, pp. 3-36; P. CAPELLINI, *Il codice eterno. La Forma-Codice e i suoi destinatari: morfologie e metamorfosi di un paradigma della modernità*, in *Codici. Una riflessione di fine millennio*, a cura di P. CAPELLINI e B. SORDI (Atti dell'Incontro di studio, Firenze, 26-28 ottobre 2000), Milano 2002, pp. 11-58; J.-L. HALPERIN, *Codes et traditions culturelles*, *Ibidem*, pp. 223-262; S. RODOTÀ, *Un codice per l'Europa? Diritti nazionali, diritto europeo, diritti globali*, *Ibidem*, pp. 241-278; P. GROSSI, *Codici: qualche conclusione fra un millennio e l'altro*, *Ibidem*, pp. 579-599; R.C. VAN CAENEGEN, *Il diritto costituzionale occidentale. Un'introduzione storica*, Bari 2003; G. ALPA, *Problemi e prospettive del 'diritto privato europeo'*, relazione al Convegno *Diritto privato europeo - Fonti ed effetti*, svoltosi a Roma nei giorni 8 e 9 novembre 2002, in *Quaderni della Rivista « Rassegna forense »*, 13 (2004), pp. 9-21.



## *Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese*

Rivisitare la storiografia sul diritto mercantile avendo come punto costante di riferimento le vicende di Genova se, formalmente, può apparire un compito limitato nell'oggetto, si rivela, nella sostanza, come il tentativo di ricostruire un complesso processo non solo giuridico ma anche economico, sociale, culturale e politico. È infatti solo apparentemente un paradosso ciò che un economista genovese, Gerolamo Boccardo, professore nella Facoltà di Giurisprudenza, scriveva in una *Storia del Commercio*, nel 1848: egli affermava che «una storia della mercatura è una storia della civiltà» e che «i popoli che hanno posseduto economica floridezza, furono sempre grandi eziandio nelle scienze, nelle arti, nelle lettere, nelle armi ed in ogni elemento della vita politica».

Boccardo parla di floridezza economica collegata alla grandezza nelle scienze e nelle arti e Genova, tra Medioevo ed Età moderna, ne è certamente tra le più significative esemplificazioni: il punto di riferimento per la comprensione della sua esperienza specifica non può essere che il contesto socio-politico in cui la repubblica si trova ad operare.

Si può al proposito rilevare che, al fine di individuare le fasi di evoluzione del diritto genovese mercantile e internazionale, l'esame delle fonti pone in primo piano alcuni problemi di cronologia e di spazi operativi. Per Genova rimane fondamentale il distacco storico-istituzionale rappresentato, sostanzialmente, dal passaggio tra il Medioevo e l'Età moderna e convenzionalmente individuato nella riforma della repubblica aristocratica operata da Andrea Doria nel 1528.

Nel XII secolo e nella prima metà del successivo Genova si muove in un circuito politico e commerciale, terrestre e marittimo, poco più che regionale. Sulla terraferma la tipologia documentaria testimonia di paci stipulate con potenti vicini, come Pavia, Tortona, Milano, e in esse si parla di

---

\* Pubbl. in V. PIERGIOVANNI - P. MASSA, *Est Genuensis ergo mercator*, Genova 2004, pp. 5-16.

*salvare homines et pecuniam*, di rendere reciprocamente giustizia ai cittadini, di salvaguardare i confini: lo scopo è evidentemente quello della sicurezza militare e politica, mentre si fa scarso riferimento agli scambi commerciali che pure esistono.

Questi peraltro vengono in piena evidenza in un'altra serie di documenti, a cavallo della metà del XII secolo, che testimoniano i rapporti con la fascia mediterranea occidentale: non paci ma convenzioni sono strette con Marsiglia, Fréjus, Antibes e altre comunità e signori, in cui, oltre alla sicurezza contro i Saraceni e alla reciprocità di giurisdizione, si ottengono privilegi mercantili e la esclusione dal diritto di naufragio.

L'orizzonte, però, tende ad allargarsi, e sono dello stesso periodo le testimonianze di una capacità contrattuale che si dispiega, nel 1149, nei confronti del re di Valenza, Boabdila Maometto, che si impegna a pagare diecimila marabotini, a concedere spazi commerciali e una esenzione fiscale: si stipula una *pax et conventio* attraverso una *cartam securitatis et pacis et amoris*; poco più tarda, del 1155, è un'altra famosa *conventio* stipulata tra il comune di Genova e l'imperatore di Costantinopoli Emanuele Comneno, tendente ad ottenere gli stessi privilegi commerciali già goduti da Pisani e Veneziani.

Il primo riferimento normativo è costituito dalle norme del 1143, 1157 e 1161. I testi sono il risultato di un processo di accumulo di prescrizioni, emanate in tempi diversi, per specificare i campi di azione e gli impegni dei consoli. Il contenuto delle norme è abbastanza vario, ma si qualifica soprattutto per le materie politiche, penali e commerciali. Si definiscono rapporti politici ed economici con la Chiesa locale, con i feudatari, con l'imperatore di Costantinopoli, con le città vicine; l'attenzione per le relazioni internazionali è messa in rilievo anche dalle modalità di organizzazione delle legazioni; nei casi estremi, con il conforto dei consociati, si deliberano le guerre. Nello spirito di tutela dell'ordine pubblico interno ed internazionale devono leggersi alcuni divieti di commercio che colpiscono persone, come gli avversari del sistema politico vigente, o i nemici esterni, oppure penalizzano merci concorrenziali con quelle genovesi.

Il sistema dei rapporti internazionali che emerge da questi documenti si alimenta di mezzi politici, come le legazioni, e giuridici, come i divieti di commercio che colpiscono nemici e merci straniere concorrenti. È un abbozzo di formalizzazione giuridica scritta di una situazione commerciale che, nei fatti, è già operante nella città, luogo di incontro di mercanti pavesi

e longobardi con quelli di Barcellona, e di tutta la fascia mediterranea, dalla Provenza alla Sicilia e alla Sardegna, come si può vedere, nel 1128, dall'elenco delle persone sottoposte alle tassazioni che sono dovute dai forestieri che vengono a Genova per commerciare (*pro mercato*).

Prima di imbattersi in una seconda compilazione legislativa ci vorrà quasi un secolo, ma i *Libri Iurium* testimoniano l'utilizzazione di una serie di strumenti tecnico-giuridici che sanciscono i rapporti con i soggetti internazionalmente rilevanti. Feudatari e comunità minori assoggettate vengono costretti ad un giuramento, con impegni militari e di residenza in città, a compiere donazioni, ad accettare pronunciamenti giudiziari, mentre con città più potenti o più lontane vengono formalizzate le prime *conventiones*. Si tratta certamente dello strumento più importante e più duttile per stabilire legami ed alleanze, spesso ineguali. Anche se il linguaggio non è sempre uniforme, e patti ormai si stringono con i più potenti sovrani dell'area mediterranea, la convenzione è lo strumento più frequente nei rapporti con le comunità assoggettate a diverso titolo: dalla seconda metà del XII secolo, ma soprattutto nel XIII, il *dominium* genovese in Liguria, nel Mediterraneo ed oltremare si struttura formalmente attraverso una serie di tali atti. Si tratta di uno strumento duttile, come si è detto, che consente di graduare gli impegni reciproci e di salvaguardare diversi stadi di autonomia.

All'interno della realtà medievale genovese il fenomeno giuridico si qualifica per quello che ancora oggi, per identificare una delle caratteristiche del diritto commerciale, si chiama 'internazionalismo' o 'cosmopolitismo'. Anche per lo sviluppo degli aspetti giuridici sulla scia di una felice intuizione di Roberto Lopez, si parla di 'rivoluzione commerciale' e di 'rivoluzione nautica'.

Allo stesso Lopez siamo anche debitori di una interessante analisi, oltre che sul rilievo generale dello strumentario tecnico mercantile, sul significato da dare al problema delle origini dei vari istituti commerciali in relazione alle fonti che li documentano. A suo parere « lo sviluppo dei contratti commerciali ha, nella storia del commercio, la stessa decisiva importanza che ebbe lo sviluppo delle tecniche e degli strumenti nella storia dell'agricoltura. Solo pochi contratti commerciali risalgono in modo sicuro a modelli greco-romani ». Gli altri sono quasi certamente creazioni medievali.

Non a caso, però, Lopez parla di fonti e di esempi genovesi, perché, insieme a vicende storiche assolutamente uniche ed originali, è stata la ricchezza e la singolarità della documentazione conservata ad indurre stu-

diosi di varie provenienze e formazioni ad interessarsi delle vicende della repubblica.

I fattori economici ed umani sono basilari nella costruzione di un complesso sistema di articolazioni giuridiche esemplarmente adeguate ad una economia fondata su principi che con qualche semplificazione definiamo capitalistici e ad una società che propone modelli e valori con essi allineati. La navigazione emerge non solo come fatto politico, economico e sociale ma anche di innovazione di tecniche marittime e di strumentario giuridico.

I mercanti sono l'agente dinamico di queste società, mentre si ritagliano uno spazio significativo i notai come professionisti della memoria e della certezza dei rapporti giuridici e socio-economici. Presentando l'edizione degli atti dei notai liguri del secolo XII, Moresco e Bognetti parlano anch'essi di una fonte con valore universale nella storia della civiltà, come ha già fatto Boccoardo, ma riflettono anche sul fatto che la grande novità storiografica di questa documentazione è la provenienza laica e l'assoluta prevalenza di atti riguardanti il nuovo diritto delle obbligazioni commerciali – sorto dalla prassi mercantile e giuridicamente dai notai, che già rivelano l'influsso della scuola bolognese – piuttosto che le testimonianze in tema di diritti reali, di famiglia e di successione.

Vorrei, al proposito, aggiungere una osservazione che traggio da un'opera di Enrico Besta, che parla di formalismo, Chiesa e diritto sostanziale e processuale dei mercanti. A suo parere

« Nel conflitto tra il formalismo e il principio volontaristico si dà soprattutto importanza alle idee morali sostenute dalla Chiesa: ma non va d'altro canto dimenticata l'azione del commercio, che dalla Chiesa non fu guardato con soverchia simpatia, come quello che troppo mirava al lucro e troppo poco alla salute delle anime. La Chiesa e il commercio si sono però trovati sulla stessa via: contro il formalismo reagì la *aequitas mercatoria*. Dalla vita rampollano sempre nuovi rapporti che non possono svolgersi nelle strette forme tradizionali. Nessun commercio v'ha senza credito e nessun credito ha chi non tiene alla sua parola ... D'altro canto, quasi per una intima contraddizione il commercio ha bisogno che l'applicazione dei contratti non sia abbandonata all'arbitrio di troppo sottili investigazioni sulla volontà. La volontà che conta è quella che si manifesta esternamente. Non si ammettono riserve mentali... Proprio per questo... il commercio diventa proclive ad un rigoroso formalismo. Mentre aveva combattuto gli antichi negozi formali, quando si trattò della scrittura, fu proprio essa a fare di taluna fra esse dei negozi astratti. La causa dell'obbligazione fu messa nella stessa scrittura. La cambiale diventò così e resta il prototipo dei negozi astratti ».

Il passo successivo di questo processo sarà l'autoreferenzialità con l'accresciuta importanza delle registrazioni mercantili come mezzo di prova.

È il punto di arrivo di un processo che esalta la capacità del ceto mercantile di creare nuovi schemi contrattuali, risistemando anche il diritto processuale. I contrasti con la Chiesa e il diritto canonico sono aspri ma, alla fine, entrambi i contendenti si uniscono nella esaltazione dei temi dell'equità e della buona fede, sulla accettazione di un lucro moderato, conseguenza di un giusto prezzo che tutela il pubblico interesse: anche il denaro può essere fertile purché non opprime i deboli.

Il diritto delle obbligazioni commerciali è ispirato al principio del rispetto degli impegni assunti – *pacta servantur* –, ed è alieno dalle formalità. Dalla consuetudine nascono i negozi di credito, il deposito e la banca; il mare, che crea l'assicurazione, è il campo privilegiato delle innovazioni, la cui vera frontiera sono però gli strumenti del credito e i contratti sociali. Tra le forme di società la più antica è la commenda: a Genova le prime testimonianze sono di Giovanni Scriba che dal 1155 al 1164 roga ben 500 contratti di società. Nasce secondo Sombart l'impresa capitalistica che utilizza in campo mercantile dapprima un contratto tipico della famiglia agricola, cioè la fraterna, e in seguito un più complesso contratto di 'compagnia'. Forme di finanziamento e insieme di ripartizione di rischi sono alla base di compartecipazione economica e politica come le maone, mentre l'assicurazione e il cambio si rivelano gli esempi più avanzati concettualmente e praticamente, di sintesi tra la mutualità e la speculazione.

Passando al diritto e ai mercanti genovesi, già nelle norme del 1143 mi è sembrato di ritrovare un preciso riferimento al socio residente e a quello itinerante (*socius stans* e *tractator*) che pongono in comune capitale e lavoro nei contratti di commenda: «intimeremo al popolo – dicono i consoli – che non porti per mare la persona e il denaro di chi non sia della comune compagnia», ma anche nel 1229, in una raccolta statutaria ascrivibile al maestro bolognese e podestà genovese Iacopo Baldovini, i riferimenti sono molto indicativi. Da un frammento a noi pervenuto si evince che esisteva una redazione statutaria contenente già un libro sui naviganti e sul diniego di prestiti a chi effettui la guerra di corsa in tempo di pace. L'intitolazione di questo libro è ridondante di suggestioni: la navigazione, la guerra di corsa tra pace e guerra, il mutuo. Di fronte all'indistinzione del diritto civile sostanziale e processuale emerge la particolarità genovese di un libro dedicato al diritto mercantile in una città che non ha mai sentito l'opportunità o la necessità di organizzare corporativamente la categoria degli operatori economici dediti al commercio. Non esiste, infatti, a Genova una corporazione di *mercatores*, con normativa e giurisdizione autonoma, come in altri comuni

italiani. Il commercio permea tutta la società e si regolamentano solo specifici settori. Ad esempio, un aspetto particolare del diritto genovese ha riguardo alla giustizia mercantile. L'Ufficio di Mercanzia rende giustizia con strumenti e mentalità che lo distinguono nettamente dagli altri giudici. La necessità della sua istituzione risiede nella diversità del diritto mercantile, il quale ha origine e sviluppo in un orizzonte economico e geografico che non può essere risolto in quello politico individuale dei singoli mercanti. Alla sua base ci sono comportamenti consuetudinari sovranazionali, a cui il diritto comune deve adattarsi e non viceversa. L'approccio al diritto mercantile con gli stessi strumenti ermeneutici di quello delle successioni o dei contratti agrari può essere fuorviante. È la *respublica mercatorum* che mentre lotta politicamente con tutte le armi, legali come le flotte o illegali come le navi corsare, si dà contemporaneamente regole sovranazionali, che nei contratti lasciano spazio alla buona fede, e nei processi si adeguano a criteri di equità: in conclusione ci si può affrontare e affondare sui mari, ma nei mercati occorre rispettare i patti (*pacta sunt servanda*). Rimane fondamentale lo schema pattizio e la bilateralità, tipica della contrattazione privata, a riprova della mancanza di una percezione delle peculiarità giuridiche pubbliche dei rapporti internazionali.

Che Genova più di ogni altra città medievale sia stata considerata, quasi in maniera proverbiale, la 'repubblica dei mercanti' si riscontra in maniera assolutamente incontrovertibile in alcune fonti giuridiche dottrinali di grandissimo prestigio e rinomanza.

Forse la risposta migliore la si ritrova in uno dei massimi giuristi del Medioevo che, come ormai comunemente si rammenta, ha avuto la ventura di commentare testi canonici e civili, Baldo degli Ubaldi. Nel commento ai passi canonici sui chierici itineranti, Baldo non solo mostra un'attenzione particolare per la materia ma elabora una ricostruzione che si nutre largamente di motivi storici, politici e di dottrina. Egli, infatti, propone una originale classificazione delle varie *peregrinationes*.

Un primo tipo è decisamente negativo: contro i responsabili della pira, fenomeno ormai endemico ed esteso, bisogna esperire i necessari rimedi processuali. Baldo continua la sua esposizione citando una itineranza positiva – *peregrinatio melior* –, che attiene agli scolari ed ai disagi sopportati per studiare; e, infine, la *peregrinatio optima* finalizzata alla salute spirituale dei fedeli – *pro salute animae* –, e riguarda i pellegrini che si recano a visitare i luoghi particolarmente significativi della Cristianità. Dal nostro punto di

vista è molto significativa la menzione della *peregrinatio bona* dei mercanti perchè, attraverso essa, Baldo opera il recupero della assimilazione tra mercanti, che cercano il guadagno, e i pellegrini, che perseguono fini di elevazione spirituale. Egli dà un giudizio positivo della itineranza finalizzata allo scambio di merci – *causa mercantiae* – che è certo fatta per ottenere un guadagno – *pro lucro captando* –, ma l'interesse maggiore è nella successiva affermazione, che sembra quasi riferirsi ad un proverbiale modo di dire alla sua epoca, nella quale la positività del commercio è esemplificata dai mercanti genovesi – *ut faciunt Ianuenses* –. Baldo rafforza la sua affermazione con un riferimento storico, ricordando che la sua elaborazione dottrinale rappresenta una novità poichè la categoria mercantile non è stata tradizionalmente privilegiata dai provvedimenti imperiali. È proprio questa constatazione che gli dà la possibilità di valutare il salto culturale avvenuto nel Medioevo mercantile, esemplificato in questo caso dai Genovesi. L'attività commerciale è ritenuta di utilità generale ed è divenuta di utilità assoluta al punto che la comunità umana non potrebbe farne a meno – *ista est amica populis* –: emerge la considerazione del commercio come fattore di progresso della società in cui Baldo vive, quindi, al punto che il giurista ritiene di poter generalizzare tale concetto, sostenendo che non si può vivere senza il commercio – *mundus non potest sine mercatoribus vivere* –.

Che rapporto esiste tra queste articolazioni normative e giurisdizionali statuali e un diritto, quale quello mercantile, che tende a svilupparsi in maniera uniforme su base internazionale? L'esperienza genovese mi conforta nell'impressione personale che il vero percorso dell'unificazione giuridica mercantile sia passato attraverso le caratteristiche di organizzazione delle originali tecniche processuali, piuttosto che attraverso i contenuti contrattuali nuovi: per questi, al di là dei titoli di credito e dell'assicurazione, presto inglobata dalla dottrina nella compravendita e poi nell'irregolarità contrattuale, si tratta il più delle volte di adattamenti di vecchie figure contrattuali romane a nuove realtà operative.

Uno degli scopi della giustizia mercantile è certo quello di pervenire, in tempi brevi e senza formalità eccessive, alla definizione dei problemi controversi: a questo fine l'inappellabilità delle sentenze, seppure possa rendere inattaccabili decisioni sbagliate, raggiunge certo il risultato di non trascinare nel tempo rapporti giuridici ed economici pendenti. Le caratteristiche del processo, comunque, con la rapidità e la sformalizzazione che ne sono l'essenza, sono funzionali all'ambiente mercantile ed ai contenuti giuridici che

esso si è dato consuetudinariamente. Se il mondo del commercio si muove su spazi internazionali sempre più ampi, non è pensabile che il diritto possa diventare un freno, almeno in realtà, come quella genovese, che sulla mercatura ha basato prima la propria sopravvivenza e poi le sue fortune.

Diventa naturale l'attenzione dell'ordinamento genovese e la favorevole inclinazione di legislatori e di giudici per talune prassi contrattuali, il cui scenario è lo scambio di merci con paesi esteri, ed è il giurista quattrocentesco Bartolomeo Bosco che afferma che, alla sua epoca, Genova *vivit de mercantia*. Ancora lo stesso autore riporta un esempio che è, sotto l'aspetto della internazionalità, ancora più importante, in quanto segna una significativa separazione tra il mondo mercantile e le particolari contingenze politiche del momento: è in corso una guerra tra Aragona da una parte e Milano e Genova dall'altra, ma Bosco consiglia di non infierire contro un mercante che ha eluso le regole sulle esportazioni al nemico. Il conflitto non ha infatti toccato i mercanti e, mentre i Catalani, senza tener conto delle proibizioni, hanno continuato a esportare a Genova riso, sale ed altre merci, i Genovesi, per parte loro, hanno venduto frumento, ferro ed altre merci.

Non vorrei, però, che da quanto finora detto, apparisse un quadro idilliaco di un mondo di traffici che non trova ostacoli nella costruzione di una repubblica di mercanti. Strumenti giudiziari efficaci, forme contrattuali adeguate e grandi aperture economiche sono i mezzi di compensazione di complesse e conflittuali situazioni politiche. La prassi mercantile supera molti ostacoli, come dimostra il caso proposto da Bosco che si propone come un esempio che riassume il percorso compiuto dall'ordinamento genovese rispetto allo sviluppo del mondo e del diritto mercantile su base internazionale. Si è rilevato l'aspetto della conflittualità e della bilateralità dei rapporti tra soggetti a diverso livello di autonomia ed il loro moltiplicarsi con l'apertura di orizzonti commerciali più ampi. Genova ha utilizzato senza problemi strumenti pubblici, come i trattati di pace, e privati come i patti e le convenzioni, graduandone il contenuto in relazione al maggior o minore potere politico della controparte. Esiste certo una funzione uniformante dell'utilizzazione generalizzata di nuove figure contrattuali e di quelle vecchie riadattate, ma, a mio parere, l'internazionalizzazione concreta del diritto commerciale è stata soprattutto operata dalle giurisdizioni speciali: esse sembrano il veicolo principale di questa esperienza sovranazionale e hanno concorso, a Genova come in altre città, malgrado i freni delle contingenze politiche, all'imporre definitivamente di un diritto comune dei mercanti.



Il processo di definizione formale del rapporto inscindibile fra Genova ed il commercio internazionale lo si ritrova in una sentenza del più importante tribunale mercantile dell'Età moderna, la Rota civile di Genova. In una pronuncia che riconosce al mercante il pagamento dell'interesse per i debiti non saldati, si discute sui requisiti richiesti per tale professione e la Rota ritiene che essi siano acquisiti congetturalmente per i Genovesi che vivono in una città in cui ricchi, poveri, nobili, plebei, donne, uomini pubblici e privati cittadini non lasciano il denaro infruttifero con la conseguenza che ad essi spetta la qualifica di commerciante: *est Genuensis, ergo mercator*.

Il legame tra la città, il suo porto e l'attività mercantile si rafforza anche nei secoli a noi più vicini, ed è significativo che le maggiori storie del diritto commerciale e del commercio non mancano di citare largamente Genova e i suoi mercanti. Si può ricordare che in questa città si sono avute, nella seconda metà dell'Ottocento, le più strenue resistenze alla abolizione dei Tribunali di commercio. Il giurista Jacopo Virgilio ribadisce i tre punti dell'equità, della buona fede e dei giudici commercianti come pilastri fondanti e irrinunciabili di una più civile attività di scambi di merci. Personalmente ritengo che, nel concreto, non sono state particolarmente preoccupanti le conseguenze dell'abolizione perchè alle stesse esigenze si poteva provvedere con sezioni specializzate o con qualche altro mezzo. L'esperienza successiva e il costante ritorno al concetto di una globalizzante *lex mercatoria*, oltre alle nuove frontiere dell'arbitrato, hanno dimostrato che è possibile trovare soluzioni diverse per ottenere quasi gli stessi risultati del passato e consentire ai commercianti di mantenere forme di controllo sulle loro specifiche controversie.

Vorrei terminare tornando all'inizio del mio discorso ed alla storia del commercio di Gerolamo Boccoardo ed alla sua definizione della storia del commercio come storia della civiltà: l'economista genovese ha scritto questo volume per gli studenti delle scuole secondarie e si può giustamente rimpiangere che tale disciplina non sia più oggetto di studio nelle scuole tecnico-commerciali e nell'Università e che in una città con la gloriosa storia commerciale appena delineata non esista un centro scientifico che, riunendo esperienze pratiche e teoriche di varie discipline, funzioni come un laboratorio di studi e di progetti.



## *L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova*

Anche nel caso della storia della programmazione del territorio e dell'estetica cittadina ricostruita dagli statuti comunali italiani occorre ripetere quanto si premette tutte le volte che si affronta questa fonte, cioè la difficoltà o spesso l'impossibilità di pervenire a risposte che sono tanto più valide quanto più sono espandibili e generalizzabili. La realtà statutaria delle città italiane medievali e moderne è talmente ricca e sfaccettata, prodotta cioè da situazioni ambientali differenti, da indurre molta prudenza nelle risposte generali<sup>1</sup>.

Per quello che attiene alla realtà da me presa in considerazione la cautela rimane d'obbligo dopo aver esaminato i testi statuari che riguardano alcune città liguri che si affacciano sul mare, come Genova, Savona, Albenga, Portovenere, Chiavari, Porto Maurizio, Oneglia<sup>2</sup>.

---

\* Pubbl. in *La bellezza della città. Stadtrecht und Stadtgestaltung im Italien des Mittelalters und der Renaissance*, a cura di M. STOLLEIS u. R. WOLFF, Tübingen 2004 (Villa Vigoni, 16), pp. 83-92.

<sup>1</sup> G.S. PENE VIDARI, *Introduzione*, in *Catalogo della raccolta di statuti: consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, Roma 1999 (Biblioteca del Senato della Repubblica, VIII), pp. XI-XCVI, e, da ultimo, M. ASCHERI, *Formes du droit dans l'Italie communale: les statuts*, in « Médiévales », 39 (2000), pp. 137-152. Una prospettiva di studio particolare di questi testi è quella della scuola di Hagen Keller del quale si può vedere, da ultimo, H. KELLER, *Vorschrift, Mitschrift, Nachschrift: Instrumente des Willens zu vernunftgemässen Handeln und guter Regierung in den italienischen Kommunen des Duecento*, in *Scriptilichkeit und Lebenspraxis im Mittelalter. Erfassen, Bewahren, Verändern*, Akten des internationalen Kolloquiums, 8.-10. Juni 1995, a cura di H. KELLER, C. MEIER, T. SCHARFF, München 1999, pp. 25-41. Sulle più generali problematiche della storia delle città italiane si possono ricordare R.S. LOPEZ, *Intervista sulla città medievale*, a cura di M. BERENGO, Bari 1984, M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino 1999 e G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996.

<sup>2</sup> V. PIERGIOVANNI, *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288*, in *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Genova-Bordighera 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III; Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVII), pp. VII-XXXIV; ID., *La normativa comunale in Italia in età fredericiana*, in *Colendo iustitiam et iura condendo ... Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del*

Sono emersi preliminarmente problemi definitori: quali siano, ad esempio, le caratteristiche che possano indurre a definire una « città portuale », e quali le peculiarità normative che possano o debbano concorrere per questa qualificazione. La risposta è evidentemente collegata alle prerogative socio-economiche della città, al suo legame storico con il mare, oltre che alla sua tradizione legislativa: per questa ragione la storia delle città liguri deve diversificare in modo netto l'evoluzione della città maggiore, cioè Genova, da quella dei centri minori<sup>3</sup>. Esistono certo alcuni elementi comuni, ma solo per Genova è possibile parlare di « città portuale » e solo questa città consente di isolare nella sua normativa alcuni elementi che possano, direttamente o indirettamente, essere un chiaro segnale di attenzione al territorio e al gusto di chi lo osserva. Stando alle definizioni comunemente accettate ed all'esame della normativa statutaria dei maggiori scali liguri, posso dire subito che, al termine di una indagine preliminare, di fronte alla presenza in Liguria di alcune « città con porto », è Genova l'unica aggregazione che possa definirsi una « città portuale » e ad essa, quindi, circoscriverò il mio discorso.

Nella presentazione di un volume che raccoglie gli Atti di un convegno dedicato alle città portuali del Mediterraneo il curatore, Ennio Poleggi, afferma che

« La città portuale (città-porto o città con porto), per la dislocazione strategica dei suoi snodi, la ricchezza dei casi e la complessità dei processi tecnologici e culturali, costituisce un laboratorio centrale per la storia del fenomeno urbanistico ... »; egli sostiene ancora che « nei documenti urbanistici della città portuale, più che altrove, i contenuti funzionali del costruire sembrano precedere le esigenze della forma in una esasperata ricerca di efficientismo ... »<sup>4</sup>.

È un discorso assolutamente corretto che, nella sostanza, restringe molto le possibilità di appartenenza alle vere città portuali, ma che, dal no-

---

*Duecento. Per una storia comparata della codificazioni europee*, Atti del Convegno internazionale di studi, Messina-Reggio Calabria 20-24 gennaio 1995, a cura di A. ROMANO, Roma 1997, p. 628 e sgg.; ID., *Sui più antichi statuti del Ponente ligure*, in *Studi in onore di Victor Uckmar*, Padova 1997, pp. 981-984; R. SAVELLI, *Gli statuti liguri. Problemi e prospettive di ricerca*, in « Società e Storia », XXI (1999), pp. 3-33; R. BRACCIA, *Processi imitativi e circolazione dei testi statutari*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, pp. 55-69.

<sup>3</sup> *Archeologia del commercio. Porti antichi*, a cura di F. VARALDO GROTTIN, Genova 1996.

<sup>4</sup> E. POLEGGI, *La costruzione della città portuale, un nuovo tema di storia*, in *Città portuali del Mediterraneo: storia e archeologia* (Atti del Convegno internazionale di Genova), a cura di E. POLEGGI, Genova 1985, pp. 5 e 9.

stro punto di vista, introduce uno spazio specifico per il diritto. Lo stesso autore, infatti, ritiene che

«Nei porti maggiori lo spazio disponibile fra '300 e '400 diventa una risorsa preziosa, una ragione di vita o di morte che costringe i ceti di governo a vere e proprie acrobazie urbanistiche, oltre che a rapide scelte programmatiche e finanziarie»<sup>5</sup>.

Si richiedono interventi organizzativi che postulano l'esigenza di uffici tecnico-amministrativo, ai quali, però, non ci si limita ad affidare lo stretto ambito portuale ma piuttosto, in un'ottica di «uno sviluppo naturalmente funzionale del manufatto urbano», si tende a delegare al loro controllo anche tutta una serie di servizi e di interventi su beni pubblici.

Queste osservazioni mi portano subito ad esemplificare il mio discorso con Genova, una città che è stata condizionata in maniera determinante dalla evoluzione della sua costituzione fisica sul territorio nel corso dei secoli. Il centro storico, uno degli esempi di agglomerato urbano medievale-moderno tra i più vasti che siano sopravvissuti, è cresciuto nei secoli come funzionale alla attività economiche predominanti della popolazione e alla organizzazione politico-amministrativa del territorio urbano.

La città ha, però, un'altra peculiarità che la collega alle osservazioni fatte sopra, poiché ha creato una magistratura specificamente competente per la cura non solo del territorio portuale ma piuttosto di tutto l'ambiente cittadino. L'ufficio è conosciuto e denominato, significativamente per quanto attiene al rilievo nell'ambito della organizzazione cittadina, come «Padri del Comune». I Cancellieri di questo ufficio sono stati nei secoli molto attenti a preservare la documentazione normativa che attesta la competenza e l'azione di tale magistratura dal XII al XIX secolo. Un archivista genovese, Cornelio Desimoni, nel 1885, ha pubblicato un manoscritto rinvenuto nell'archivio comunale e lo ha intitolato *Regulae Patrum Communis et Salvatores Portus et Moduli* un po' banalizzato dalla traduzione italiana di *Statuto dei Padri del Comune*<sup>6</sup>.

Di questo codice mi sono occupato alcuni anni fa per ricostruire l'esistenza a Genova delle linee di un diritto portuale da comparare con le elaborazioni normative e dottrinali, a livello europeo, di questo ramo del di-

---

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 8. Per un quadro sulla storia dell'architettura urbana si veda E. GUIDONI, *La città dal Medioevo al Rinascimento*, Bari 1981.

<sup>6</sup> C. DESIMONI, *Statuto dei Padri del Comune della Repubblica genovese*, Genova 1885.

ritto marittimo. In questa circostanza, ho constatato la scarsità di norme specifiche sull'organizzazione del territorio negli statuti civili e criminali e penso che ciò sia spiegabile per la presenza a Genova di un doppio binario di legislazione, uno relativo all'organizzazione politico-amministrativa e l'altro attinente, alla regolamentazione del diritto e del processo rispettivamente civile e penale. Non è, infatti, casuale che la magistratura dei Padri del Comune, nei vari momenti della sua storia, abbia avuto come competenza assoluta la giurisdizione civile e criminale nelle controversie originate nelle materie ad essa affidate<sup>7</sup>.

Per questo incontro ho ripreso in considerazione lo stesso codice per tentare di porre in rilievo le norme attinenti al territorio ed alla sua organizzazione, ricordando che il nucleo iniziale è un insieme di 23 capitoli del 1459 a cui si aggiungono, in ordine cronologico, le norme successive sino al 1676: all'interno, però, ove necessario per la completezza della regolamentazione, sono stati recuperati capitoli più antichi (alcuni addirittura duecenteschi) tra cui le norme del 1403 presenti all'interno di una delle più significative riforme riorganizzative dello stato genovese dovute all'opera del governatore francese Boucicault<sup>8</sup>. La memoria storica giova, evidentemente, al buon funzionamento dell'ufficio se i diligenti cancellieri sentono l'esigenza di riscoprire queste antiche norme per tenerle sempre disponibili per opportuni riferimenti legati all'attualità.

Mi sembra alquanto formalistico porsi il problema se e come questo testo, per il suo carattere cronologicamente composito, possa rientrare nella categoria 'statuti'<sup>9</sup>, e quindi nel tema di questo incontro: a favore dell'inquadramento statutario militano seri motivi formali e sostanziali. In primo luogo si può ricordare che non sono rari i testi regolamentatori dell'attività di un ufficio o di una magistratura che, pur non possedendo gli identici requisiti di uniformità e di valore giuridico, costituiscono tuttavia un *corpus* unitario; in secondo luogo la coerenza di questo testo deriva non dalle moda-

---

<sup>7</sup> V. PIERGIOVANNI, *Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXVIII/I (1988), pp. 22-24.

<sup>8</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli Statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo: la tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 139-154.

<sup>9</sup> Per un inquadramento generale del tema resta fondamentale l'opera di E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del Diritto Italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, I/2, Milano 1925, p. 551 e sgg.

lità cronologiche della sua redazione ma dalla provenienza delle norme dagli organi che nella repubblica sono deputati a produrre leggi: essi hanno cambiato caratteristiche istituzionali e denominazione nel corso dei secoli – *capitanei*, *gubernatores*, Doge, Senato e Serenissimi Collegi – ma rimanendo identica la loro funzione hanno assicurato un valore giuridico sempre omogeneo alle norme volta a volta emanate. Nell’ambito della tradizione genovese si tratta di *regulae*, testi con rilievo costituzionale, ancora più importanti, per il loro valore pubblicistico, degli *statuta* civili e criminali<sup>10</sup>.

A questi ultimi, anch’essi spesso costruiti nelle prime epoche comunali da successive accessioni, dovremo fare riferimento più avanti per i temi di organizzazione territoriale, ma sarà d’uopo accennare subito ad altre documentazioni, provenienti da organi giurisdizionali, che, negli stessi periodi, hanno contribuito a costruire una cultura del territorio urbano e della sua difesa prima che divenissero operativi i Padri del Comune: la azione amministrativa di quest’organo ha inizio dal XV secolo ma, anche per i secoli precedenti è documentata una attività giuridica in questi temi.

È stato infatti rilevato come alcuni lodi dei consoli – i primi sono del 1133 – abbiano posto le premesse giuridiche per difendere spazi pubblici di interesse generale dalle interferenze private: questi provvedimenti

« proibiscono a chiunque di attraversare con coperture sospese la luce della strada pubblica, nell’intento evidente di statuire la natura pubblica della viabilità e di difenderla dalle frequenti manifestazioni di guerra civile »<sup>11</sup>.

Emerge una utilizzazione degli strumenti del diritto in difesa delle opere e dei beni pubblici e a fianco del recupero, operato dagli statuti civili e criminali, delle norme del diritto romano (soprattutto legate alla gestione dei beni immobili), si colgono, contemporaneamente, i profili sempre più numerosi di diritto consuetudinario autoctono. Certo questa autonomia normativa può essere stata « alimentata dalla ristrettezza in cui si è costretti a costruire e da uno spesso intreccio di interessi parentali », ma, a ben considerare, sembra spesso trattarsi, per i beni immobili, di una applicazione

---

<sup>10</sup> R. SAVELLI, “*Capitula*”, “*regulae*” e *pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991 (Annali dell’Istituto italo-germanico, Quaderni, 30), pp. 447-502.

<sup>11</sup> E. POLEGGI, *La costruzione della città portuale* cit., p. 46.

quasi scolastica delle tradizionali elaborazioni del diritto romano. È in questa direzione e nel contesto delle problematiche legate alla non necessaria completezza dei testi statutari, a mio parere, che va valutata la presunta scarsità delle norme che, nel più antico *corpus* statutario genovese, i cosiddetti Statuti di Pera (raccolti ed organizzati ai primi del XIV secolo utilizzando materiali preesistenti), sono specificamente deputate alla regolamentazione dei beni immobiliari (su 277 sono 19 capitoli soprattutto in tema di proprietà, locazione, superficie, beni immobili dotali, misure estimatorie e denuncia di nuove opere)<sup>12</sup>.

In questa fase di crescita politica, economica ed urbanistica della città, nella quale il diritto, nelle sue varie manifestazioni, appare un fattore creativo fondamentale, Poleggi vede profilarsi anche una cosciente progettazione che è documentabile in un quartiere demanializzato e riservato alle arti collegate ad attività marittime<sup>13</sup>. A suo parere,

« ... Nel trentennio epico 1133-1163 scorgiamo una così progressiva e densa successione di scelte, puntuali per il funzionamento ed il disegno urbano, da suggerire l'ipotesi che la nascita anticipata di una cultura urbanistica vera e propria sia sollecitata proprio dal tipo particolare di manufatto urbano, dalle necessità tecniche che un porto propone prima di ogni altra struttura produttiva ... »<sup>14</sup>.

Questo richiamo alla centralità del porto come fattore determinante delle scelte urbanistiche ci consente di riprendere il nostro discorso su di esso e sulla magistratura che se ne prende cura.

L'elemento sempre presente nella documentazione dei Padri del Comune, sin dall'inizio della attività di questa magistratura, è la volontà di proteggere e regolamentare una parte del territorio che possiamo comprendere nell'espressione 'ambiente portuale', inteso sia come scalo, sia come un sistema relazionale di elementi che devono essere costantemente e attentamente controllati e sui quali intervenire con le necessarie manutenzioni. Le

---

<sup>12</sup> E. POLEGGI, *La costruzione della città portuale* cit., p. 54; V. PIERGIOVANNI, *Gli Statuti civili e criminali di Genova* cit., p. 51 e sgg.; E. BENZA, *Introduzione alla storia dell'antica legislazione della Liguria*, Genova 1885; E. BESTA, *Il diritto ligure dalla caduta dell'Impero romano al secolo X e La cultura giuridica e la legislazione genovese dalla fine del secolo Decimoprimo all'inizio del Decimoterzo*, in *Storia di Genova dalle origini al tempo nostro*, III, Milano 1942, pp. 311-320 e 265-274.

<sup>13</sup> E. POLEGGI, *Città portuali del Mediterraneo* cit., p. 51.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 66.



ragioni sono legate a quello che il porto ha significato nella storia sociale e politica della città: si dice in una norma del 1461 che pone mano alla riparazione del molo «Non è tanto necessario lo soccorso de pan e de vin e altre virtualie, como è a noi lo remedio e provision de lo porto»<sup>15</sup>.

È in questo ordine di idee che occorre valutare la circostanza che la definitiva denominazione di «Padri del Comune», con tutte le suggestioni politiche che sottintende, appare per la prima volta agli inizi del secolo XV, ma la magistratura si pone come la continuatrice, quanto a competenza, di un ufficio preesistente i Salvatori del porto e del molo (*Salvatores Portus et Moduli*) il cui nome è esplicativo sia del progetto generale, direi ideale, che sottostà alla creazione dell'ufficio, sia degli oggetti specifici della sua competenza. Solo nel tardo quattrocento si cominceranno a trovare norme che mostrano una attenzione anche per l'ambiente urbano e per il decoro cittadino: si può, un po' semplificando, dire che l'ufficio dei Padri del comune allarga la propria azione da quella di semplice «polizia portuale» a quella di «polizia urbana»<sup>16</sup>.

Forse prima di continuare a seguire le fasi si questa evoluzione è opportuno dare qualche breve informazione sulla conformazione della città che si è sviluppata su un arco costiero stretto tra i monti ed il mare e questa forma naturale ha indotto scelte di organizzazione urbanistica quasi obbligate.

Oltre alla conformazione geografica particolare, l'altro elemento determinante per lo sviluppo cittadino è dato dalla volontà di adeguare il manufatto urbano alle esigenze dell'attività economica prevalente, cioè il commercio: le conseguenze concrete di tali scelte si ritrovano nella normativa soprattutto relativamente a due aspetti, cioè la costruzione di edifici e le forme di collegamento viario interno e verso l'esterno.

La caratteristica paesaggistica più appariscente è la crescita di fronte allo specchio d'acqua portuale di un complesso edilizio, denominato *Ripa maris*, che è un insieme abitativo e commerciale che raccoglie tutti i traffici che dall'interno della città vanno verso il mare: alle sue spalle un intrico di strade molto strette circondate da edifici molto alti spesso controllati da gruppi familiari che tendono a chiudere gli spazi di contatto con l'esterno delle zone che essi controllano. Su questo contesto naturale opera l'azione normativa

---

<sup>15</sup> C. DESIMONI, *Statuto dei Padri del Comune* cit., p.40.

<sup>16</sup> V. PIERGIOVANNI, *Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale* cit., p. 27 e sgg.

dello stato che, attraverso i Padri del Comune, tende a preservare gli spazi e l'ordine pubblico e a garantire il passaggio delle merci verso il mare<sup>17</sup>.

L'inizio dell'interesse dello stato e della sua legislazione per questi temi e, quindi, la conseguente e progressiva importanza dei Padri del Comune, si ha con le leggi politiche volute da Giorgio Adorno nel 1363<sup>18</sup>. I magistrati debbono garantire la custodia e la salvaguardia del porto, e questo significa intervenire sia direttamente all'interno dello stesso, sia nel contesto ambientale che con esso interagisce. Il primo intervento risiede nel garantire la funzionalità e l'appetibilità dello scalo, eliminando i possibili pericoli, primo fra tutti l'interramento che ha come conseguenze pescaggio limitato degli scafi e danneggiamenti alle strutture. Si tratta, quindi, di non consentire il deflusso in ambito portuale di materiali dannosi come sassi, sabbia, legname. È fatto, pertanto, divieto ai cittadini di abbandonare questi materiali, che sono in genere scarto di operazioni di intervento edilizio, nelle strade o davanti alle abitazioni, poiché il normale deflusso dell'acqua piovana li avrebbe portati nel grande raccoglitore delle acque che è lo scalo portuale.

Un primo intervento attiene alla pulizia degli stretti vicoli affinché «jactus aliquis vel rumenta non stet in vichis vel carrubeis sive locis unde possit tempore pluviale affluere vel discurrere in portum»<sup>19</sup>.

Un secondo tipo di intervento risponde all'esigenza di manutenzione delle strade e coinvolge la magistratura pubblica ed i privati: occorre intervenire per il ripristino della pavimentazione e il buono stato dei condotti che raccolgono le acque.

In questo stesso ordine di idee sono da ascrivere i provvedimenti che vietano di costruire gradini dinanzi all'ingresso delle case poiché «... nimia aliorum licentia vias civitatis in multis locis esse devastatas, et ex equalibus inaequales et ex latis strictas factas fuisse»: la conseguenza è il pericolo soprattutto per coloro che incedono a cavallo, e la sanzione è l'obbligo imposto ai singoli del ripristino delle condizioni precedenti.

In una situazione edilizia come quella genovese un ulteriore problema è quello della illuminazione dei vicoli, spesso impedita da costruzioni fuori norma: così si richiamano i cittadini a costruire cornicioni che non sporga-

---

<sup>17</sup> E. POLEGGI, *La costruzione della città portuale* cit., p. 60.

<sup>18</sup> V. PIERGIOVANNI, *Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale* cit., p. 19.

<sup>19</sup> C. DESIMONI, *Statuto dei Padri del Comune* cit., p. 14.

no molto dai muri. Questi, poi, non devono avere parti sporgenti in quanto «vici et vie publice angustiores reddantur in superioribus partibus quam sint in inferioribus»<sup>20</sup>.

Le sanzioni possono colpire pesantemente anche i *magistri antelami* edificatori del manufatto se non si assoggettano ad una procedura di autorizzazione preventiva e di controllo successivo<sup>21</sup>: ad essi è fatto esplicito divieto di addivenire a qualsiasi innovazione edilizia senza il preventivo consenso dei magistrati.

La necessità, derivata dalla scarsità di spazio a disposizione, di sfruttare le costruzioni soprattutto in altezza ha come controindicazione il maggior pericolo di crolli. Le sopraelevazioni devono essere gestite tecnicamente con la costruzione di sostegni a forma di arco sospesi da un edificio a quello di fronte al di sopra del vicolo. Il consiglio ai privati è di rinforzare la struttura con chiavi di piombo. Ai vicini preoccupati per i danni causati da queste strutture rimane l'assicurazione che il tutto deve essere fatto «dummodo tamen vicini murus non deformatur vel per ipsam clavium apositionem detrimentum patiat»<sup>22</sup>. Molte di queste strutture abbisognano di manutenzione e di controlli, e in questa circostanza il legislatore prende in considerazione anche il contesto estetico:

«... per civitatem reperiri plurima pontella lapidea, sufulentia domos de domo ad domum, que nedum tolunt et debilitant lucem et domibus et vicis civitatis verum etiam non sine periculo constanti transeuntium, ultra quod ad oculum urbem dedecorant ...»<sup>23</sup>.

Un ulteriore problema, derivato sempre dalla minima distanza che separa gli edifici che si fronteggiano è costituito dai piccoli ponti che consentono il passaggio nelle abitazioni altrui.

I privati devono attenersi a norme che assicurino non solo la sicurezza dei passanti ma anche evitino eccessi estetici. Questa seconda esigenza appare a chiare lettere in un decreto, richiesto da un gruppo di cittadini, i quali invitano il Governatore a non consentire costruzioni sotto la volta della porta di Sant'Andrea, rendendone più angusto l'accesso «... turpe

---

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 259.

<sup>21</sup> *Ibidem*, p. 47.

<sup>22</sup> *Ibidem*, p. 262.

<sup>23</sup> *Ibidem*, pp. 261-262.

fore si edificatis domunculis aut apothecis angustior et impeditior fiat »<sup>24</sup>. È interessante la previsione che cassa anche i provvedimenti futuri che disponessero diversamente « tanquam contra decus publicum et decreta Senatus »<sup>25</sup>.

Anche i costruttori di corde offendono il pubblico decoro « respectu factoris et male olientie cedit in prejudicium vicinorum et habitantium in dicta contracta ... etiamque in publicum dedecus »<sup>26</sup>. L'interesse di questo provvedimento consiste anche nel suo inquadramento all'interno di un sistema di difesa delle immissioni che impedisce la sistemazione all'interno della città di attività inquinanti come lavorazione del cuoio e tintura della lana.

Forse ancora più curioso è il decreto che, a fini di aumentare l'estetica cittadina in occasione della visita del re francese nel 1502 impone ai Padri del Comune di riparare un abbeveratoio e di fare scomparire merci e banchi sparsi lungo il percorso regio<sup>27</sup>.

Una linea politica abbastanza continua, e che fa pensare a scelte urbanistiche precise, riguarda la difesa del suolo pubblico dalle ingerenze dei privati che tendono ad appropriarsene o ad interferire con i pubblici servizi come l'acquedotto: in questi casi gli interventi sono molto decisi nel pretendere restituzione o riduzione in pristino stato<sup>28</sup>. In questo stesso spirito va letto un decreto che, a pena di confisca a favore del fisco, impone ai privati di non vendere o donare edifici agli ordini religiosi che, per la loro ricchezza e litigiosità, creano in città problemi di ordine pubblico<sup>29</sup>.

Un problema di non poco conto doveva derivare dalle botteghe e dalla loro tendenza ad occupare lo spazio antistante. Viene fatto obbligo di ritirare tutto all'interno delle botteghe per ottenere un nuovo *ornamentum civitatis*<sup>30</sup>.

---

<sup>24</sup> *Ibidem*, p. 145.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 283.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 171: « De beveratorio et aqua Sancti Lazari, et de tabulatis et banchis levandis occasione adventus Regie Maiestatis ».

<sup>28</sup> *Ibidem*, pp. 46, 48, 49, 264, 316, 318.

<sup>29</sup> *Ibidem*, pp. 165-166.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 160.

Ad una tipologia differente di abbellimenti, perché di genere politico, rientra l'obbligo imposto al comune di Vado, sottratto a Savona, di dipingere nelle case di nuova costruzione la croce che è l'insegna della repubblica genovese<sup>31</sup>.

Un discorso a parte meriterebbe l'apertura di Strada Nuova realizzata tra il 1550 ed il 1575, una lottizzazione voluta a propria celebrazione dai finanzieri genovesi divenuti ricchissimi con i traffici valutari ed i prestiti alle corone, soprattutto a quella spagnola: essa non si innesta nel circuito della viabilità urbana ma rimane separata di fatto per le sue dimensioni che permettono il passaggio con carrozze, mentre i vicoli sottostanti consentono solo il passaggio pedonale o di muli. La sua nascita corrisponde ad una precisa tendenza dell'aristocrazia genovese a separarsi dal resto della popolazione, ma ai fini di un discorso sulle normative statutarie urbanistiche esso non apporta alcun contributo essendo sostanzialmente passato al di fuori dei canali normativi tradizionali<sup>32</sup>.

Vorrei terminare illustrando brevemente due testi, uno del 1415 ed uno della seconda metà del Cinquecento. Essi sono forse una testimonianza precisa delle opzioni urbanistiche della città di Genova e della loro derivazione dalla conformazione e dalle scelte economiche.

Il testo quattrocentesco ha come oggetto l'allargamento della piazza dei Banchi, luogo deputato, nel centro cittadino, ai traffici commerciali e finanziari. Il Doge e gli Anziani decidono di «... dilatari plateam bancorum dicte civitatis, ut que nunc arcta et exigua nimis capacior sit mercatorum in ea confluentium et eiusdem platee amplitudine ipsa civitas decoretur»: la conseguenza è una espropriazione forzata di edifici esistenti per andare incontro alle esigenze di accresciuti volumi di traffici<sup>33</sup>.

Il decreto cinquecentesco intende perseguire chi costruisca senza l'autorizzazione dei Padri del Comune, ed argomenta ampiamente le ragioni che sono all'origine del provvedimento. I governanti sono coscienti che *propter angustiam soli* le costruzioni non hanno potuto avere larghezza di basi e hanno costretto i Genovesi

---

<sup>31</sup> *Ibidem*, p. 269.

<sup>32</sup> E. POLEGGI, *Strada Nuova, una lottizzazione del Cinquecento a Genova*, Genova 1968, p. 17; G. SIMONCINI, *Città e società nel rinascimento*, Torino 1974, I, pp. 182-183; II, 322-325.

<sup>33</sup> C. DESIMONI, *Statuto dei Padri del Comune* cit., p. 346.

« in altitudinem erigere et elevare edificia celum versum, unde evenit quod civitas nostra propter altitudinem domorum et angustias viarum reddatur melanconica, ipseque vie et strade suboscure ».

In questa situazione non si può tollerare che ci sia chi, malgrado questa difficoltà di base, approfitta delle opere di riedificazione per appropriarsi di parti del suolo pubblico. La conseguenza è allo stesso tempo gravida di conseguenze giuridiche ed estetiche:

« ... Quod cedit in maximum damnum et dedecus urbis et publici commodi, cum presertim nihil magis honeste et pulchras reddat civitates quam latitudo et rectitudo viarum, si postea ipse vie sunt decorate pulchris edificiis. Volentes propterea providere, posteaquam vie civitatis et vici natura non possunt esse latiores ita enim situs non consentit, quod cives et habitatores abstineant a capiendis ex solo publico in eorum construendis edificiis angustiendo magis vias quam sint »<sup>34</sup>.

Le conseguenze sono naturalmente pesanti, ad iniziare dalla riduzione in pristino stato, ma torna il tema fondamentale della difesa dell'ambiente sociale cittadino, attraverso la tutela dei beni collettivi e dei contesti che maggiormente li esprimono: il porto e il mercato.

Una necessità fisica derivata dall'ambiente naturale si trasforma quasi in un atteggiamento psicologico collettivo che induce linee di politica urbanistica funzionali al contesto in cui si opera. In esso lo strumento giuridico, dai vecchi statuti alle nuove forme normative, nei suoi aspetti civili, penali o amministrativi appare, ancora una volta, indispensabile mezzo di mediazione e di razionalizzazione<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> *Ibidem*, p. 286.

<sup>35</sup> R.E. ZUPKO - R.A. LAURES, *Straws in the wind. Medieval Urban Enviromental Law. The Case of Northern Italy*, Oxford 1996, p. 3 e sgg.

## *La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo*

Cultura è termine quasi naturalmente polisemantico e le scienze umane ne hanno fatto, soprattutto nella seconda metà del XX secolo, un'utilizzazione talmente ampia e sfaccettata da rischiare, usandolo, l'eccessiva generalizzazione se non, talora, la sua banalizzazione.

Nel contesto di una generale storia della cultura ligure mi sembra che "cultura" è termine usato per identificare il complesso delle conoscenze in un certo settore. Se tale impostazione è corretta, per il diritto il dato che fa riconoscere la 'cultura' opera a due livelli: sul piano scientifico significa 'scuola' e giuristi che lo elaborano nelle proprie opere; dal punto di vista pratico-applicativo la cultura giuridica si ritrova in ambienti ed officine che producono concetti e nozioni indispensabili per la gestione dei rapporti pubblici e privati.

Sul piano delle fonti le caratteristiche di tale cultura si ricavano sia dai diversi tipi di normativa sia dai documenti pubblici e privati.

Per quanto attiene alle vicende del diritto ligure nell'alto Medioevo la storiografia più recente ha dovuto misurarsi con due dati di fatto che l'hanno fortemente condizionata: da una parte la scarsità di documentazione sopravvissuta e, dall'altra, le elaborazioni su di essa operata da due importanti – e, nella circostanza, ingombranti – maestri della storia giuridica come Enrico Bensa ed Enrico Besta. I due storici si sono attestati su posizioni assolutamente antitetiche che, come vedremo, hanno finito per impoverire le sollecitazioni provenienti dai testi sopravvissuti.

Nel 1885 Bensa scrive una *Introduzione alla storia dell'antica legislazione della Liguria*, un lungo articolo nel quale esamina e commenta i risvolti giuridici della superstite documentazione genovese tra il X e l'XI

---

\* Pubbl. in *Storia della cultura ligure*, 1, a cura di D. PUNCUH (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLIV/I, 2004), pp. 11-18.

secolo contenuta nel *Registro Arcivescovile* e nel *Cartario genovese*. Questi testi gli danno agio anche di proporre alcuni elementi di cronologia che scandiscono la vita giuridica della città ligure. A suo parere

« La prima e più antica età della Storia giuridica ligure comincia col 916, alla qual data appartiene il più remoto documento d'indole legale che sia fino a noi pervenuto. È questo il livello del Vescovo genovese Raperto trascritto nel Registro Arcivescovile ... Chiudesi quest'era coll'istituzione del Consolato dei placiti (1130), il cui breve segna l'aprirsi d'un'epoca nuova, gli esordi del periodo legislativo comunale ».

Bensa, poi, non trova che apporti alcuna variazione « fra i tempi anteriori e posteriori » il *Breve di consuetudine* del marchese Alberto del 1056 e ritiene, inoltre, che il diploma di Berengario e Adalberto, pur importante per la storia politica genovese, non può considerarsi di eguale rilievo per la storia legale. È certo un modo elegante, ma non so quanto storiograficamente corretto, di mettere da parte tutte le implicazioni di diritto pubblico per concentrarsi sulla storia di quello privato. Anche perché, nella stessa documentazione considerata, non è agevole separare con precisione i confini tra questi due settori giuridici: infatti lo stesso autore, dopo aver chiarito che per fare la storia dei rapporti fra privati può essere sufficiente identificare le contrattazioni più frequenti e porre in rilievo, al fine di definire quale sia il diritto comune vigente, le consuetudini locali che si distaccano da esso, è costretto ad alcune precisazioni preliminari. I documenti superstiti che a lui, al contrario di Besta, sembrano in

« numero piuttosto considerevole ... sono ben lunghi, non dirò dal presentare in modo completo le relazioni pubbliche e private di quell'età ma né tampoco dal lasciarle intravedere; imperocchè essi non riguardano, quasi per intero, che un solo ordine di persone e d'interessi, ciò che di leggieri si comprende, chi avverta che queste carte provengono, meno rare eccezioni, da corpi ecclesiastici ».

Al di là del fatto di negare valenza politica e pubblica alla documentazione ecclesiastica di questo periodo, affermazione che genera notevoli perplessità, lo stesso Bensa individua ulteriori limiti alla sua indagine: la provenienza ecclesiastica qualifica il materiale considerato ma ne limita la tipologia e il significato generale in quanto esso

« ... spiega anche la natura degli atti prevalenti in numero: nelle alienazioni la maggior parte è a titolo gratuito, scarse le vendite e le permutate; frequenti le enfiteusi, e rara ogni altra forma di locazioni: d'altri atti poi a malapena si trova esempio ».



Dall'esame dei contenuti specifici degli atti, fra cui prevalgono le donazioni, Bensa ricava la convinzione della presenza di molteplici indizi della profonda influenza esercitata sulle idee e consuetudini giuridiche contemporanee dal diritto germanico: in alcuni casi di donazione la differenza di leggi personali sarebbe superata attraverso il comune uso dell'editto longobardo. In questa costante ricerca di elementi che rafforzino l'idea della prevalenza del diritto germanico, Bensa finisce per trascurare gli indizi che possano portare a conclusioni difformi: così, per esempio, sottovaluta i divieti di alienazione di cose donate che si iscrive in una linea di sviluppo della normativa canonica.

Un discorso simile, sia pure con qualche maggiore complessità, si può fare a proposito dei contratti di permuta per i quali, sempre privilegiando la tesi della prevalenza del diritto germanico e dell'impermeabilità delle differenti tradizioni giuridiche, l'Autore ritiene di introdurre qualche elemento di dibattito legato proprio alla cultura dei giuristi coevi. Mentre gli 'interpreti' – individuati nell'autore dell'*Expositio ad librum papiensem* – invocano le disposizioni del diritto romano come applicabili in via esclusiva per i luoghi sacri, in contrasto sia con il diritto longobardo che con quello franco, la prassi documentale segue un procedimento germanico, ispirato, quindi non ai testi romani ma piuttosto alla *Lex Baiuvariorum* o al Breviario Alariciano: da questi testi deriverebbe la presenza, all'inizio dei contratti di permuta, di « una giuridica definizione di questo contratto ». E a questa stessa tradizione sembra tributaria un'altra figura di giurista che Bensa cita, il notaio ligure, il quale, in carenza di un contratto come il pegno nel diritto longobardo, ne ottiene gli effetti utilizzando un'altra tipologia contrattuale che incontra nel 'formulario barbarico'.

L'autore, pur non nascondendo la presenza di scienza e pratica romanistica e di giuristi operanti nel periodo e portatori di tale cultura, tende a non dare ad essi alcun credito, tutto teso a dimostrare che

« le istituzioni d'indole germanica che tutto informavano, ... il diritto in allora vigente, ben si chiariscono conseguenza dell'assoluto ed incontrastato predominio della casa Salica in Italia, anziché frutto di più antiche legislazioni ».

Il riferimento di Bensa al notaio che usa formulari longobardi introduce la figura di un giurista di provenienza laica di cui non risulta la utilizzazione in ambito ecclesiastico. La Chiesa non si fiderebbe di consentire la documentazione dei propri problemi patrimoniali ad un soggetto esterno che deriva il proprio potere da altra autorità.

Dove emerge chiaramente la tradizione romana, filtrata attraverso il diritto della Chiesa, è nei contratti reali di godimento, l'enfiteusi e la locazione sopra tutti. Si tratta di una tipologia contrattuale che esaurisce quasi tutta la casistica relativa ai diritti di godimento della terra e, per la locazione, dà luogo al fondamentale fenomeno del passaggio dall'enfiteusi – e quindi dalla condizione di servi della Chiesa – alla mezzadria di uomini liberi. Non meraviglia certo che i documenti siano « redatti in scrittura privata e senza ministero di pubblico ufficiale »: è sufficiente la sottoscrizione del vescovo o dell'abate ai fini della credibilità documentaria e, come ha chiarito Costamagna, lo *scriptor* era certamente un *clericus* la cui cultura giuridica affondava le radici nella tradizione romana. È interessante notare che la formula dell'enfiteusi richiama comportamenti che rispecchiano *fidem et puritatem*, dando alla parola *fides* ancora una volta un profondo significato spirituale.

Compito ancora più arduo Bensa si assume quando cerca di riportare nell'alveo longobardo-salico uno dei documenti chiave della cultura ligure medievale, cioè il *Breve di consuetudine* concesso ai genovesi dal marchese Alberto nel 1059. A Lumbroso che ha giudicato questa normativa principalmente come reazione contro il diritto longobardo, Bensa contrappone la propria opinione secondo cui questo testo provi

« assai chiaramente l'intera subordinazione del popolo genovese alla legislazione romano-germanica, e dimostri come le norme di quel diritto fossero penetrate assai addentro, non solo nei tribunali e nei placiti, ma ben più nei costumi e nelle idee, e che Genova e la Liguria, salvo forse la prevalenza numerica dei viventi a legge romana, non si differenziassero punto dalle altre terre d'Italia soggette al dominio della casa salica ... ». Si tratterebbe di « consuetudini nate nell'ambiente giuridico germanico, null'altro che modalità locali della nuova legislazione, non già reminiscenze e reazioni dell'antica ».

Di queste ultime e più antiche, cioè romane, non v'ha traccia nella analisi contenutistica che Bensa svolge subito dopo e la stessa distribuzione delle materie nel testo non trova, a suo modo di vedere, alcun riferimento in leggi o manuali giuridici contemporanei. Al di là dei contatti con gli elenchi di 'regalie' e al testo fredericiano della Dieta di Roncaglia del 1158, il marchese Alberto appare il portatore di una tradizione imperiale e feudale che, nella circostanza, scende a patti e fa concessioni alla comunità cittadina: riportare tutto questo alla cultura carolingia e non alla tradizione imperiale romana appare alquanto forzato e indimostrato.

È convincente, al contrario, il riferimento alla Scuola di Pavia e al formulario che da essa ha preso le mosse: in esso, riconosce lo stesso Bensa,

« ... alle magre e barbare disposizioni del diritto longobardico si erano venuti disporando gli studi del diritto romano nelle molteplici collezioni giustiniane ed occidentali, siccome dimostrano le note apposte dallo anonimo commentatore al libro della *Lombarda* ».

A questa opinione di Bensa di una cultura giuridica altomedievale ligure sostanzialmente connotata da coloriture germaniche, saliche più che longobarde, si contrappone quella di Besta che – pur con il limite di assolutizzare nelle conclusioni il proprio pensiero in una visione di prevalenza assoluta della tradizione romanistica – ha il pregio di riportare il fondamento di partenza della sua analisi a quella che a me pare la base giuridica reale di questa problematica e cioè l’operatività in Liguria del sistema della personalità del diritto. Pur riconoscendo la casuale concomitanza dell’occupazione longobarda della Liguria con la pubblicazione dell’Editto di Rotari nel 643, Besta correttamente mette in dubbio la circostanza che tale diritto avesse efficacia territoriale e non personale. Corregge con diplomazia la posizione di Bensa, quasi completandone il pensiero: questi avrebbe, infatti, sottinteso che il riferimento fosse al diritto longobardo considerato esclusivamente come fonte normativa, mentre il diritto romano era applicato come consuetudine o come *ratio*. Non esiste, peraltro, traccia di una codificazione consuetudinaria o almeno la coscienza di un complesso di peculiarità del diritto ligure. Il privilegio di Berengario e Adalberto del 958

« fu a torto considerato come una conferma del diritto obiettivo consuetudinario osservato in quella città: si tratta invece in realtà di una generale conferma di diritti subbiettivi di carattere reale esercitati direttamente (*iure proprietario*) o derivatamente (per livello o per precaria) sulle terre già comprese nel contado o nella marca. La conferma serviva a garantire la esenzione dei proprietari o dei livellarii dalla coattiva esazione di certi diritti, come, ad esempio, l’albergheria. Una codificazione del diritto genovese non risulta neppure dal privilegio indatato, che si suppone dato dal marchese Oberto nel 1059 o giù di lì. Qualche sua clausola potrebbe farlo scorgere come una conferma del primo: ma con la specificazione di qualche norma di diritto obiettivo alla conservazione delle quali i Genovesi avrebbero particolarmente tenuto ... ».

All’interno della operatività di un sistema di personalità del diritto non meraviglia la presenza di altre leggi, come la salica, ma è certo che le professioni più frequenti sono quelle di diritto romano.

Trasportando quanto detto sul piano della cultura che emerge da questa documentazione sembra risolutiva, rispetto alle tesi della prevalenza di

una tradizione giuridica o dell'altra, l'idea della convivenza. Il territorio ligure propone, rispetto ad altre zone dell'Italia settentrionale, caratteristiche di una qualche originalità: lo stesso Besta, infatti, rileva che

« ... non possiamo assimilare, dall'aspetto giuridico, il territorio ligure ai territori toscolombardi, anche se non si possa d'altro canto assimilarlo ai territori romani subalpini, dove la tradizione pregiustiniana fu ancor più tenacemente conservata ».

Dove invece esiste un allineamento del territorio ligure alle altre parti del regno è nella organizzazione giurisdizionale poiché

« i giudici pubblici furono gli stessi: duchi, conti, marchesi, gastaldi e non diversi gli istituti, per mezzo dei quali esercitarono i loro poteri secondo la disciplina fissata negli editti e nei capitolari ».

Sempre a Enrico Besta si deve un panorama della cultura giuridica ligure dalla fine del secolo XI all'inizio del secolo XIII. Ci si può chiedere per quali ragioni l'autore abbia voluto unire, sia nel titolo del saggio che nella esposizione, la legislazione ligure alla cultura. Può trattarsi, infatti, di una scelta tematica legata alla documentazione rinvenuta oppure di una più complessa idea che vede nel dato normativo l'espressione più evidente del grado di cultura giuridica prodotta in un certo ambiente. Personalmente sono più propenso a credere alla prima ipotesi che è legata alla circostanza che a Genova non si insedia uno *Studium* universitario e, conseguentemente, non si colgono i segni della presenza di figure di giuristi rinomati e di elaborazioni scientifiche. Inizia in questo momento, come è testimoniato dalla quantità e dalla qualità della documentazione notarile, quel processo di simbiosi con la pratica del diritto che è stata la caratteristica identificante del diritto ligure.

Per valutare i progressi della cultura giuridica ligure del basso Medioevo il punto di partenza di Besta è proprio il documento notarile da cui scompaiono, dopo il 1066, i riferimenti a formulari precedenti per fare spazio ad un più progredito tecnicismo basato sul diritto romano.

In tale contesto Besta pare considerare un dato culturale importante, ma che cita solo indirettamente, l'elemento istituzionale cioè le profonde modificazioni che, a livello di mentalità e di comportamenti, ha significato il trasformarsi delle città liguri in liberi comuni. Il punto di partenza deve ancora essere l'alto Medioevo e l'organizzazione pubblica del momento, ricordando che a Genova gli ambienti ecclesiastici e notarili sono in consonanza con

il potere pubblico del momento e la cultura pubblica, privata ed ecclesiastica si fondono nel notarile.

Anche Vitale discute del diploma di Berengario e Adalberto del 958 e, dopo aver rilevato che si tratta del più antico dei privilegi conosciuti di re o imperatori medievali a città nell'età precomunale, osserva che l'organismo a cui questo documento è concesso è acefalo perché non ricorre nel diploma il nome di alcun potere costituito, eppure formante una entità giuridica e fornito di immunità negativa nel possesso di una consuetudine evidentemente di antica data, da riportare probabilmente all'età romano-bizantina, e tale da permettere poi una tenace resistenza al feudalesimo laico ed ecclesiastico dei secoli X e XI.

Oltre che giuridico è più generalmente un dato culturale il rilevare, come fa Vitale per il X secolo, che, di fronte al pericolo saraceno, in un momento di massima depressione, gli scarsissimi documenti, tutti di carattere privato e di provenienza ecclesiastica, attestano un'economia prevalentemente agraria. Questa situazione cambia nel secolo XI quando, a detta dello stesso autore, la storia di Genova si chiarisce e si afferma come storia di mercanti.

La lotta contro i Saraceni per il controllo del Mediterraneo, la maggiore disponibilità di capitali, i primi contrasti con Pisa nel 1060, la crociata del 1099 ricordata da Caffaro segnano ormai il passaggio ad un'epoca nuova, quella del *Commune* e della *Compagna Communis*.

### Nota bibliografica

G. AIRALDI, *Genova e la Liguria nel medioevo*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, V, Torino 1986, pp. 365-547; E. BENZA, *Introduzione alla storia dell'antica legislazione della Liguria*, Genova 1885; E. BESTA, *Il diritto ligure dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimoprimo*, in *Storia di Genova dalle origini al nostro tempo*, II, Milano 1941, pp. 310-320; ID., *La cultura giuridica e la legislazione genovese dalla fine del secolo decimoprimo all'inizio del decimoterzo*, *Ibidem*, III, Milano 1942, pp. 263-274; ID., *Fonti, legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del Diritto Italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, I/2, Milano 1925; M. CALLERI - D. PUNCUH, *Il documento commerciale in area mediterranea*, in *Libri, documenti, epigrafi medievali: possibilità di studi comparativi*. Atti del convegno internazionale di studio dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Bari 2000, a cura di F. MAGISTRALE, C. DRAGO, P. FIORETTI, Spoleto 2002, pp. 273-376; G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (*Studi Storici sul notariato italiano*, I); T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova*, Milano 1968;

G. PETTI BALBI, voce *Caffaro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XVI, Roma 1973, pp. 256-260; V. PIERGIOVANNI, voce *Di Negro Celesterio*, *Ibidem*, XL, Roma 1991, pp. 133-135; ID., *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980; D. PUNCUH, *La diplomatica comunale in Italia dal Torelli ai giorni nostri*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*, Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER e TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000 (Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Early Modern Low Countries, 9), pp. 383-406; A. ROVERE, *Tipologia documentale nei Libri Iurium dell'Italia comunale*, *Ibidem*, pp. 417-436; R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX), pp. 3-191; V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, Genova 1955.

## *Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di L'Europa del diritto di Paolo Grossi*

Chi non conoscesse Paolo Grossi, e soprattutto la sua storia scientifica, potrebbe pensare che *L'Europa del diritto* sia un volume occasionalmente prodotto per inseguire sirene di politica del diritto che spesso ammaliano studiosi giovani e meno giovani, o per scoprire nuovi orizzonti professionali. Per chi invece segue, e da anni, la produzione scientifica del maestro fiorentino, un volume che parli di Europa e di diritto appare quasi un approdo necessitato dopo un lungo e pensoso percorso scientifico.

A saperla leggere, infatti, tutta la produzione di Grossi possiede la cifra europea che il titolo di questo volume rivendica come dimensione dell'evoluzione storica del diritto.

Ho ancora viva nella memoria una conferenza genovese in tema di importanza degli studi storici per la formazione del giurista positivo, ora reperibile in una sua raccolta di scritti, significativamente intitolata *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, in cui tale dimensione europea era egualmente rivendicata alla identità stessa degli storici del diritto: si diceva che essi devono ricordare ai giuristi positivi che questo diritto, legatissimo allo stato, « ha avuto nel passato più o meno recente delle aperture a livello universale ». Insieme ai grandi momenti del diritto romano e del diritto comune egli può ricordare che i singoli codici nascono in seno a una *koinè* almeno europea. Il discorso continuava scendendo più nello specifico, osservando che oggi noi tendiamo verso un diritto uniforme,

« cerchiamo di costruire un diritto privato meno mortificato in proiezioni statuali che gli stanno sempre più strette, vogliamo convintamente collocarci su una strada che porta a un diritto europeo. Ebbene credo che lo storico del diritto, grazie alla sua familiarità con questo grande polmone universalistico, può dare una testimonianza importante al cultore dell'odierno diritto positivo, fornirgli più di uno stimolo per vincere pigrizie e misoneismi, per acquisire una coscienza più critica in ordine alla costruzione di un futuro qualitativamente diverso »<sup>1</sup>.

---

\* Pubbl. in « Rivista di Storia del Diritto Italiano », LXXX (2007), pp. 454-460.

<sup>1</sup> P. GROSSI, *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano 2006, pp. 9-10.

Ed è qualitativamente diverso il prodotto che Grossi offre a questi suoi interlocutori: ritengo, quindi, quasi pregiudiziale, prima di proporre alcune considerazioni sugli aspetti sostanziali del volume introdurre alcune osservazioni su aspetti più legati alla forma ed alle modalità di scrittura e di edizione.

Il volume di Grossi è, infatti, inserito in una collana, pubblicata da Laterza e diretta da Jacques Le Goff, dal significativo titolo 'Fare l'Europa', un evento che, nell'idea espressa nella presentazione dal curatore, «È una grande speranza che si realizzerà soltanto se terrà conto della storia: un'Europa senza storia sarebbe orfana e miserabile. Perché l'oggi discende dall'ieri, e il domani è il frutto del passato».

Ricordo, a questo proposito, di essere stato presente a Firenze in un convegno organizzato da Grossi (e in cui ebbe grande parte un compianto e caro amico come Mario Sbriccoli) sui rapporti tra la storia giuridica e quella sociale. In quella occasione lo storico francese invitava gli storici del diritto ad essere se stessi cioè, prima di tutto, giuristi.

Emerge così la prima caratteristica identificante di questo libro, che è al contempo formale e sostanziale: il volume di cui oggi parliamo non è, infatti, rivolto ad un pubblico di specialisti. Qualche anno fa, pubblicando *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Grossi, nella premessa, si augurava che l'opera avesse la sorte di andare «tra le mani di un pubblico di lettori un po' più vasto dei venticinque storici del diritto ormai ben consapevoli del mio angolo di osservazione»: io, che credo di essere uno dei venticinque, ben comprendo quale possa essere l'importanza di proporsi ad un pubblico più vasto e composito per una disciplina scientifica con una storia ormai secolare alle spalle ma che riesce difficilmente a comunicare i contenuti e le potenzialità storiografiche che le sono proprie. Credo di potere dare atto all'autore del successo di questo suo tentativo ed è sicuramente encomiabile lo sforzo prodotto nel volume di evitare le trappole della eccessiva tecnicità, e di riuscire, quindi, ad essere fruibile da un pubblico a queste meno avvezzo. Profittando di un vocabolario di notevole ampiezza e di raffinata ricchezza, Grossi costruisce una storia che stempera le difficoltà tecniche in un linguaggio chiaro ed accattivante. Ho trovato a questo proposito molto significativo, soprattutto per chi fa il nostro mestiere, il suo constatare che l'indice del libro «riproduce sostanzialmente l'ossatura dei corsi di Storia del diritto italiano (soltanto da ultimo intitolati alla Storia del diritto medievale e moderno), svolti per quarant'anni presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze». Proprio la lettura di questa affermazione e la consapevolezza di quanto hanno imparato non solo i suoi allievi, ma gene-



razioni di storici del diritto – non solo i venticinque sopra citati – mi ha indotto a ripercorrere alcune tappe significative della produzione scientifica dell'autore ed a constatare che la dimensione europea non è per lui un dato geografico che si è concretizzato in una scelta editoriale contingente, ma piuttosto un dato culturale profondamente radicato.

Paolo Grossi, professore di Storia del diritto italiano nella Facoltà giuridica fiorentina, come egli stesso ama definirsi, segna con questo volume una ulteriore brillante tappa di un percorso scientifico che è assolutamente originale nel più che secolare panorama della storiografia giuridica italiana.

Anche in quest'ultima opera emerge la caratteristica di un profilo scientifico che non ha avuto, come a molti è capitato, limitazioni sostanziali nell'arco cronologico disegnato dai suoi studi: dal Medioevo ai nostri giorni, sempre impegnato nello sforzo di trascendere il dato concreto appena presentato per 'capire' il fenomeno giuridico nelle sue articolazioni fattuali e dottrinali.

E ancora una volta fortemente sottolineata la qualifica del diritto come dimensione della vita quotidiana, scritto – come dice l'autore – « nella concretezza dei fatti prima che in leggi, in trattati internazionali, in opere scientifiche »<sup>2</sup>. Il criterio metodologico è quello di « comparare e distinguere sulla base delle dissonanze ... che ci rivelano diverse esperienze giuridiche con tratti di forte e incisiva peculiarità »: Medioevo, modernità e postmodernità propongono differenti visioni e realizzazioni del diritto, e Grossi ha sperimentato concretamente, nei suoi studi, alcuni aspetti fondamentali di ognuna di queste esperienze.

E stato molto importante per la nostra letteratura storico-giuridica, e può essere sicuramente annoverato come valido oltre i confini italiani, il suo corso del 1968, intitolato *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale* e molti studiosi della mia generazione, che sullo stesso avevano molto riflettuto, utilizzandolo nei propri lavori, hanno letto con piacere e nostalgia, qualche anno fa, il volume *Il dominio e le cose: percezioni medievali e moderne di diritti reali*, che tornava su quei temi.

Meno ricordato è l'intervento di Grossi nel campo della storia del diritto agrario, con cui tutti noi studiosi di aspetti specifici di alcuni ordinamenti particolari ci siamo misurati: a ripensarli oggi rimangono contributi fondamentali, trattando istituti che, con un linguaggio figurativo molto espressivo,

---

<sup>2</sup> P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Bari 2007, p. 8.

sono ritenuti «immersi nelle spire di uno stringente universo consuetudinario»: sono studi che ancora oggi possono essere fruiti, a mio parere, anche in prospettiva di omogeneità con la storia europea contemporanea.

Sono da leggere e fanno riflettere, in questo volume di prospettiva europea, le pagine dedicate al fenomeno feudale ed alla letteratura che hanno prodotto. Grossi identifica la nascita del feudalesimo con il modo in cui venne a conformarsi un assetto politico giuridico caratterizzato dalla impotenza del potere centrale e dalla crescente influenza di poteri altri e periferici, tra cui quello economico: giustamente egli ritiene che mai come in questo momento storico si perde la percezione di una distinzione tra privato e pubblico. È poi fondamentale che questo diritto sia considerato una delle espressioni più riuscite dello spontaneismo giuridico consuetudinario, a cui l'autore annette un valore primario nella sua ricostruzione complessiva. In questo senso è fortemente europeo anche lo sviluppo del diritto commerciale, ed ho piacere di ricordare che, per chi, come me, si è poi accinto a studi di storia del diritto commerciale è stata importante la riflessione su un volume di Grossi del 1960, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*.

La storia giuridica europea è certo anche storia religiosa e il diritto della Chiesa romana richiede, credo correttamente, l'attenzione che Grossi gli concede; mi sembra significativo riportare un sua frase molto suggestiva in proposito: nel Medioevo

«il diritto canonico, lungi dall'essere una disciplina di un'appartata collettività sacerdotale, in un mondo storico come quello medievale dove cielo e terra si toccano, sacro e profano si fondono, il cittadino e il fedele si congiungono in una unità perfetta, è dimensione dell'intero ordine giuridico, dando un grosso contributo al suo complessivo volto tipico»<sup>3</sup>.

Vorrei aggiungere che dal volume che oggi presentiamo emerge la volontà di assegnare al diritto ed alla scienza giuridica una capacità ordinatoria e costruttiva anche in senso di edificazione della società civile, che è una costante nella produzione di Grossi e che, per la storia giuridica dell'età di mezzo, ha trovato il suo esito più compiuto nel volume del 1997 *L'ordine giuridico medievale* i cui contenuti sono spesso ripresi: anche in esso il diritto è al contempo capace di affondare le 'radici nelle scaturigini più intime di una civiltà' e di esprimerne 'i valori'. Lo storico del diritto, a parere di Grossi, deve «individuare quell'ordine che si colloca al di là del potere giuridico e dei suoi detentori e collocarlo nel terreno delle radicazioni supreme dei valori».

---

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 33.

È una opzione metodologica che abbraccia tutto il divenire della nostra storia giuridica e civile, a partire dal Medioevo, ed è sicuramente originale e al di fuori dei tradizionali schemi manualistici: essa ha il grande merito – che forse non tutti hanno riconosciuto – di offrire la ricostruzione unitaria di un fenomeno plurisecolare, con una chiave di lettura che ne esalta la sfaccettata ricchezza, pervenendo ad una riflessione fra le più profonde apparse nella storiografia medievale, non solo giuridica.

Per età più vicine al nostro presente vorrei ricordare la raccolta di dodici saggi compresi nel volume *Assolutismo giuridico e diritto privato*, del 1998, un libro che definirei ‘militante’, per la volontà di dialogare proficuamente col giurista positivo, sul problema dei codici, della legge e del legislatore, per riuscire a smuovere una situazione che tende all’immobilismo ed alla stagnazione.

Esistono meriti scientifici individuali di Paolo Grossi, per la scelta dei temi e per l’arco cronologico indagato, ma non si apprezzerrebbe appieno la sua figura, ed anche il libro che oggi presentiamo, se non si riflettesse anche sulla sua opera di organizzatore di cultura storico-giuridica, anch’essa di respiro europeo. Fino a ieri è stato il riferimento redazionale dei « Quaderni fiorentini », iniziati nel 1972, con una collana ad essi collegata, ormai ricchissima.

I quaderni e le iniziative da essi patrocinate sono divenuti momenti di riflessione tematica e metodologica per tutta una disciplina che stentava a distaccarsi da una storia gloriosa, ma tutta incentrata sulla tradizione giuridica medievale.

E se oggi specificamente parliamo di Europa e di cultura giuridica europea, non si possono dimenticare, in questa azione di Grossi e dei « Quaderni », l’apertura di orizzonti storiografici talvolta citati, ma in genere poco o nulla conosciuti. Fondamentali per la nostra cultura giuridica sono stati volumi e convegni che hanno interessato Francia, Spagna, Scandinavia, il socialismo giuridico, le riviste giuridiche italiane e francesi, la Scuola storica di Savigny e il diritto privato di Wieacker; ma questo panorama non sarebbe completo se io non citassi la scuola e gli allievi di Grossi: la storia del diritto penale contemporaneo di Mario Sbriccoli, le pensose indagini di Pietro Costa – l’ultima in tema di cittadinanza –, il costituzionalismo ricostruito da Fioravanti, il sistema *iuris* di Cappellini, il Romagnosi di Mannori, il diritto amministrativo di Sordi e quello privato di Cazzetta, fino agli ultimi allievi, sono anch’essi parte di una metodologia di studio efficace ed innovativa.

Tutto quanto ho ricordato, la storia personale, le pubblicazioni, l’organizzazione della cultura storiografico-giuridica, il dialogo con i giuristi – che ha

avuto proprio di recente a Firenze una nuova occasione in un vivace e significativo incontro in tema di codificazioni - le opere degli allievi, entra, in maniera diretta o indiretta, in questo volume. Personalmente, come e più del solito, in quest'ultima opera di Grossi ho trovato una capacità di architettura tematica e sistematica ed un linguaggio di una ricchezza tale da permettergli di esplicitare lessicalmente anche dettagli che arricchiscono quasi automaticamente la fruizione del lettore. Gli riconosco, anche questa volta, il coraggio di concettualizzare, costruire e giudicare: quello che sicuramente non si può dire di Grossi è che sia uno spettatore distante dalla scena che descrive e distaccato dalle vicende dei suoi protagonisti. Vorrei concludere con qualche considerazione sull'ultima parte del volume, cioè circa un secolo di storia europea vista dalla parte del diritto e dei suoi cultori più significativi: emerge come essa passi attraverso fasi alterne, che hanno, volta a volta, esaltato o conculcato principi che con i nostri canoni definiamo di civiltà giuridica: un esempio sono le lucide analisi che Grossi ha dedicato al diritto penale o al diritto del lavoro. I suoi giudizi portano il segno di una lettura fortemente partecipata degli autori e delle opere, queste comunque riportate alla capacità dei singoli di essere costruttori di una parte della scienza giuridica e, come tali, protagonisti di una esaltante avventura che da essere individuale, finisce per divenire nazionale ed europea.

Nelle pagine finali del volume sull'Europa del diritto, Paolo Grossi accenna anche al significato del titolo e al

« grandioso e faticoso processo – tuttora in corso – verso l'unità europea politica e giuridica: grandioso, egli afferma, perché si tratta della costruzione di un edificio imponente, che ha ricevuto via via sempre più numerose adesioni di stati, faticoso perché si tratta di ridurre un arcipelago di isole statuali a un continente politicamente e giuridicamente compatto ».

Come innestare su questo tronco le nuove realtà storiche sovranazionali rinunciando al tradizionale concetto di sovranità nazionale? Un allievo di Paolo, Maurizio Fioravanti, ha proposto di recuperare il modello organizzativo dei governi della prima età moderna, che assumevano il territorio come intero, ma non riuscivano neppure a pensarlo come tale se non muovendo dalle parti che lo componevano. In sostanza « una nuova forma politica che si propone certamente come Unione ma che non sarebbe pensabile senza le parti che lo componevano »<sup>4</sup>. Sono certo gli echi della lezione del maestro, un nuovo vecchio punto di partenza, ed anche di questo siamo grati a Paolo Grossi.

---

<sup>4</sup> M. FIORAVANTI, *Stato e Costituzione*, in *Lo Stato moderno in Europa, istituzioni e diritto*, Bari 2002, pp. 3-36.

## *Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale*

Quando Luigi Lacchè ha avuto la cortesia di chiedermi di partecipare con una relazione al Convegno in ricordo di Mario Sbriccoli ho dovuto, nella fase di riflessione sulla scelta del tema da proporre, resistere alla tentazione di raccontare una storia privata, cioè le vicende di un'antica amicizia alimentata, durante lunghi anni, da simpatie e gusti comuni e da convergenze caratteriali più che da assonanze politiche o accademiche. Abbiamo anche avuto la ventura di percorsi scientifici paralleli ma rovesciati: Sbriccoli ha iniziato con gli statuti ed è poi approdato al diritto penale mentre io ho fatto il contrario e vorrei oggi parlare di Lui proprio facendo riferimento a queste due tematiche.

Io non credo che si rischi di fare bassa retorica, come teme Paolo Grossi, affermando che il volume sulla interpretazione dello statuto<sup>1</sup>, pubblicato nel 1969, sia da considerare un 'classico' della nostra disciplina<sup>2</sup>: le analisi che ha indotto e le discussioni che ha prodotto legittimano questa posizione di rilievo e sono la conseguenza finale della valutazione di un'opera che mancava nella nostra pur cospicua e valida storiografia statutaria. La capacità di spostare l'attenzione storiografica dalla comprensione immediata e diretta dei testi statutari al contesto politico e dottrinale che li ha condizionati e sorretti ha avuto il significato di una proposta culturale più allargata che, attraverso il vaglio degli strumenti ermeneutici, offre una prospettiva di comprensione e valorizzazione maggiore dell'opera degli operatori del diritto e delle loro tecniche.

---

\* Pubbl. in *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura L. LACCHÈ, C. LATINI, P. MARCHETTI, M. MECCARELLI, con il contributo di A. BETTONI, N. CONTIGIANI, M. STRONATI, Macerata 2007, pp. 235-243.

<sup>1</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nel diritto comune*, Milano 1969.

<sup>2</sup> P. GROSSI, *Ricordo di Mario Sbriccoli*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 33-34 (2004-2005), p. 1393.

Lo scopo che si prefiggono questi giuristi del tardo Medioevo è la costruzione di rapporti tra *ius commune* e *iura propria* che siano dottrinalmente e praticamente razionali e credibili, e giustamente Grossi sostiene che fu raggiunto con il volume di Mario «un momento di rara consapevolezza storiografica nella indagine su uno dei nodi più aggrovigliati della storia del diritto medievale»<sup>3</sup>.

Con Mario Sbriccoli di statuti abbiamo parlato spesso e l'ultima occasione ufficiale è stata il Convegno ascolano del 1988 per ricordare gli statuti del 1377 di quella città. Avevo risposto al suo invito e nelle Conclusioni finali egli aveva rimarcato il nostro comune giudizio nel valutare quegli antichi testi affermando che

«Lo statuto, ha detto molto bene Piergiovanni ed ha ripetuto altrettanto bene Storti Storchi, è il precipitato della politica. Certamente – soprattutto se trattiamo gli statuti dal '300 in poi – esso è il precipitato della politica per quanto riguarda gli assetti istituzionali che dallo statuto vengono disciplinati»<sup>4</sup>.

È inutile dire che ho avuto frequentemente in questi anni l'occasione di riaprire il volume sulla interpretazione dello statuto e di riflettere su di esso. L'ho rifatto anche in questa occasione e ho trovato ancora una volta non solo conclusioni validissime ma anche spunti e suggestioni per ulteriori ricerche. Ne ho raccolto qualcuno e ho scelto di soffermarmi su un aspetto che emerge alla fine del volume, sia per i termini cronologici – il XVII secolo, mentre l'indagine di Sbriccoli si arresta al secolo XV – sia per l'affacciarsi di problematiche nuove e differenti rispetto al diritto medievale: in qualche modo potrei dire di aver colto nelle analisi di Sbriccoli il senso dell'eredità problematica che il Medioevo lascia all'età moderna in tema di interpretazione statutaria. Forse un po' semplificando, ho ripreso idee sparse nel volume e ho riflettuto su alcune di esse. L'occasione più contingente, emersa da questa rilettura del libro, è stata anche l'utilizzazione che Egli ha fatto, quasi come un riferimento emblematico alla dottrina giuridica dell'Età moderna in tema di interpretazione statutaria, all'opera di un giurista, Alde-

---

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> M. SBRICCOLI, *Conclusioni*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della dodicesima edizione del «Premio internazionale Ascoli Piceno», Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998, a cura di E. MENESTÒ, Spoleto 1999 (Atti del Premio internazionale Ascoli Piceno, n.s., 9), p. 171.

rano Mascardi, che ha pubblicato all'inizio del Seicento, le sue *Communes conclusiones ad generalem statutorum interpretationem accomodatae*<sup>5</sup>.

Ho anche rilevato, sempre in questa mia rilettura, che nel volume il diritto penale è completamente assente: esso segnerà una nuova, prestigiosa stagione nella attività scientifica del nostro Amico, consentendogli di esplorare orizzonti sociali e politici, oltre che giuridici, in piena consonanza con la sua aspirazione di indagare le realtà, anche crudeli, che i veli tecnici tendevano a coprire (ed è su questa frontiera che si è costruita una solida intesa, umana e scientifica, con un altro comune Amico, Mario Da Passano<sup>6</sup>). In seguito sul diritto penale delle città medievali italiane Sbriccoli ha scritto pagine profonde ed affascinanti. Ricordo la grande impressione che la sua prima uscita in questo terreno produsse in un Convegno barcellonese organizzato da Aquilino Iglesias Ferreiròs nel 1997. Giustamente egli sostenne che nel Medioevo statutario viene definito che

« la soluzione fisiologica di un conflitto da crimine sembra proprio la coesistenza di una composizione (con risarcimento) e di una pena pubblica: lo schema, in nuce, del moderno diritto penale e della logica del processo moderno »<sup>7</sup>.

Mi è parso di rendere a Sbriccoli un omaggio più completo valutando, nell'opera di Mascardi, qualche aspetto dell'interpretazione statutaria relativamente alla materia penale. Inizierò, quindi, dal giurista e dalla sua opera.

Alderano Mascardi nasce a Sarzana nel 1557 e, dopo un periodo di studi romani, frequenta e si addottora nell'Università di Pavia. Dopo essere stato Auditore generale e Giudice di Appello nel Principato di Massa e Carrara, nel 1602 viene nominato Uditore della Rota di Lucca e, successivamente, di quella di Bologna. La sua opera sull'interpretazione degli statuti,

---

<sup>5</sup> *Communes I.U. conclusiones ad. generalem quorumcumque statutorum interpretationem accomodatae, ac omnibus tam in iudicando, quam in consulendo, et aliis in foro versantibus perutiles ac necessariae cun suis Ampliationibus ac Limitationibus magis a Doctoribus receptis. Auctore Alderano Mascardo Iur. Consul. Sarzanen. Ac aequite, et Lucanae prius postmodum vero Bononiensis Rotae Auditore*, Apud Victorium Baldinum Typographum Cameralem, Ferrariae, MDCVIII.

<sup>6</sup> M. SBRICCOLI, *Lettera ad Antonello Mattone*, in < <http://www.dirittoestoria.it/4/in-Memoriain/Mario-Da-Passano-e-la-storia-del-diritto-moderno/Sbriccoli-Lettera.htm> >.

<sup>7</sup> Le riflessioni esposte a Barcellona sono state rifuse in un saggio pubblicato successivamente: M. SBRICCOLI, « *Vidi communiter observari* ». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXVII (1998), p. 268.

dopo la prima edizione bolognese del 1608, viene ristampata a Francoforte, Venezia e, per l'ultima volta nel 1623, a Colonia<sup>8</sup>.

La novità di questa biografia sta proprio nello sviluppo della carriera del giurista all'interno di strutture giurisdizionali di primo piano, come le Rote di Lucca e di Bologna: si evidenzia la centralità del momento giurisprudenziale che, a scapito della tradizione del diritto statutario, mostra la capacità di offrire un apporto fondamentale sia all'adeguamento dei contenuti giuridici, sia alla canonizzazione di un sistema più omogeneo.

Ricordo, a questo proposito, di essere venuto per la prima volta a Macerata, invitato da Mario Sbriccoli, per partecipare ad un riuscito Convegno in tema di *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*<sup>9</sup>, Molto si parlò, in quella circostanza, della Rota maceratese e della lezione di Gino Gorla, ma soprattutto emerse la portata innovativa, sul piano politico oltre che tecnico, delle nuove istituzioni e della loro progenitrice, la Rota romana.

Le esperienze di giudice di Rote qualificano, quindi, la biografia professionale di Mascardi mentre la metodologia di studio, applicata al fenomeno statutario, si appiattisce nella utilizzazione dei più consueti canoni della ripetitività scolastica.

Nelle *Communes conclusiones*, infatti, Mascardi difficilmente si distacca dai risultati più largamente accettati dalla dottrina a lui precedente o contemporanea, e da questi testi egli trae materia per operare complesse operazioni di previsione di tutte le possibili implicazioni, sia teoriche che pratiche. Esprime di rado una propria opinione e le sue esperienze personali, trasfuse nel testo, riguardano soprattutto Sarzana, sua città natale, e i suoi statuti, ed anche la Repubblica di Genova e gli statuti della città capitale.

L'attenzione è soprattutto rivolta all'integrazione della materia statutaria in un contesto il più possibile unitario: una *Conclusio*, ad esempio, afferma in rubrica che «Statuta recipient interpretationem a Iure Communi, et quid ab aliis statutis, ab observantia, a praefatione, a Rubrica et ab aliis»<sup>10</sup>; o ancora

---

<sup>8</sup> G. SFORZA, *Alderano Mascardi giureconsulto sarzanese*, in «Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le province dell'Emilia», n.s., III/1 (1878), pp. 231-235.

<sup>9</sup> V. PIERGIOVANNI, *Una raccolta di sentenze della Rota civile di Genova nel XVI secolo*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. SBRICCOLI e A. BETTONI, Milano 1993, pp. 79-92.

<sup>10</sup> *Communes conclusiones* cit., p. 85 segg.



un'altra « Statuta debent interpretari ut minus derogent Iuri communi, et quando hoc procedat »<sup>11</sup>.

All'interno di questo atteggiamento di condivisione delle opinioni maggiormente accettate si può inserire il costante atteggiamento di favore verso le persone, i beni e gli enti ecclesiastici. La *Conclusio Prima* si chiede, infatti, se lo statuto dei laici colpisca persone o beni ecclesiastici, e la risposta è che non possa farlo *ex defectu potestatis*<sup>12</sup>.

Alderano Mascardi pubblica la sua opera sull'interpretazione degli statuti nel 1608 e può essere effettivamente proposto, in ragione delle sue esperienze professionali, come rappresentante tipico della più tarda ed avvocatesca dottrina, che muta radicalmente la considerazione dello statuto ed allarga gli spazi per la *communis opinio*. Con tale indirizzo dottrinale e con la metodologia usata da questi Autori Sbriccoli non è certo conciliante. Egli ha affermato, infatti, che

« la sopravvivenza della norma statutaria alla scomparsa del fenomeno comunale facilita l'infiltrazione dell'*argumentum a communi* anche nell'applicazione del diritto proprio: ma ciò avviene quasi esclusivamente in sede pratica, ad opera di pratici [...]. Basta aprire le opere repertoriali di un Mascardi [...] per rendersi conto di quanto fossero avvocateschi i problemi suscitati dallo statuto e dalla sua interpretazione in quest'epoca di opinioni consolidate. In tutti quegli *amplia, subamplia, limita, distingue* o *subdistingue*, corredati da auctoritates, [...] si sente come unica preoccupazione del compilatore quella di offrire cavilli ed acritiche auctoritates agli avvocati frettolosi: senza neanche l'idea di quel vasto, finissimo e critico strumentario interpretativo che il doctor aveva costruito negli Studi comunali due o tre secoli prima »<sup>13</sup>.

Un esempio di tale metodologia argomentativa si ritrova in un caso di scuola ripreso da Mascardi e legato alla interpretazione letterale dello statuto in un reato di omicidio. Già Alberto Caudino si era espresso, in una classica *quaestio*, sulla necessità di una integrazione interpretativa dello sta-

---

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 385 segg.

<sup>12</sup> *Ibidem*, p. 5: « determinant ubique Docto. Quod statuta laicorum ex defectu potestatis, neque ad ecclesiasticas personas, aut Ecclesiae facultates porriguntur ... ». Ragionando di regole di interpretazione già in altra occasione Sbriccoli aveva toccato questo tema: « Ma absurdum è anche ogni tipo di interpretazione che mettesse in pericolo o comprimesse comunque la "libertas ecclesiae" o la "vera religio" (elementi capaci di creare un diritto speciale a vantaggio degli ecclesiastici e dei loro beni) [...] » (M. SBRICCOLI, *Interpretazione e contesto*, in *Atti del I Colloquio sulla interpretazione*, a cura di G. GALLI, Macerata 19-20 aprile 1979, Torino 1980, p. 58.

<sup>13</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto* cit., p. 391.

tuto per arrivare ad affermare che la pena capitale si applica all'omicidio commesso con dolo<sup>14</sup>. E la stessa conclusione a cui giunge Mascardi dopo ben sette argomentazioni in tema di interpretazione letterale con un esempio che richiama anche la centralità dottrinale della *communis opinio*: « Octavo inferitur, quod stante statuto, quod occidens puniatur poena mortis, interpretabitur si dolo homicidium commiserit, iuxta dispositionem iuris communis, de poena homicidii loquentis »<sup>15</sup>.

In questo caso Mascardi ritiene che debba sfuggire a tale punizione ogni delitto senza dolo: egli ricorda, al proposito, il caso dello statuto che puniva di morte chi spargesse sangue in piazza, ma salvava, per carenza di dolo, il « barbitorisor qui extraxerat sanguinem in plateam flebotomiam faciendo »<sup>16</sup>.

Anche la normativa statutaria relativa al diritto penale non viene risparmiata dall'imperversare della tipologia casistica. Mascardi, ad esempio, trattando di « argumenta a contrario sensu » che « procedunt in verbis dispositivis statuti non autem in verbis narrativis », amplia tale *conclusio* « ut tanto magis habeat locum si essemus in poenalibus, quo casu statuta sunt restringenda, et stricte intelligenda et [...] hinc Baldus [...] dixit quod in poenis, ubi lex figit pedem, non debemus nos ultra procedere »<sup>17</sup>.

La benignità della pena viene esemplificata con il caso del reato di bestemmia che, stranamente, non poggia su *auctoritates* canoniche ma soltanto di diritto civile: « si extaret statutum quod qui blasphemavit Deum puniatur in centum, qui Beatam Virginem in quinquaginta, et qui Sanctos in decem, si aliquis, una tamen oratione et impetu blasphemaverit omnes [...] una poena sola, non autem pluribus mulctetur »<sup>18</sup>.

È interessante anche la *subampliatio* che rafforza il concetto della *interpretatio strida in poenalibus*, facendo riferimento alla inapplicabilità dello *statutum imponens poenam alicui pro delicto alterius*<sup>19</sup>, anche se, appena di seguito, la frenesia casistica sembra pentirsi di atteggiamenti umanitari e fa dichiarare al Mascardi che la responsabilità del padre per la colpa del figlio non si

---

<sup>14</sup> ALBERTO DA GANDINO, *Quaestiones statutorum*, in *Scripta anecdota glossatorum vel glossatorum aetate composita*, a cura di A. SOLMI, III, Bononiae 1901, pp. 159-160.

<sup>15</sup> *Communes conclusiones* cit., pp. 94-95, nn. 15-19.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 95.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 173.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 174.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 175.

intende operativa se si tratti di figlio naturale o spurio (con una ulteriore subampliatio che nella determinazione dei contenuti del termine *filius* esclude l'estensione al nipote ed alia responsabilità per il fatto da lui commesso).

Gli statuti penali sono *odiosa* e non certo *favorabilia*: lo Stato deve difendere l'interesse collettivo ma una eccezione a questa interpretazione stricta si fa quando sia in gioco la *salus animarum*<sup>20</sup>.

Sbriccoli descrive la crisi delle istituzioni cittadine e di quella che gli appare una consistente svalutazione qualitativa e professionale ma – restando nell'ambito della sua iniziale impostazione – rileva che questo momento storico ha la sua espressione più significativa nel cambiamento di situazione politica, il modello comunale entra in una crisi irreversibile ed una vittima di questa situazione è proprio la fonte statutaria e la sua valenza politico-giuridica: essa riesce a sopravvivere in questa mutata situazione istituzionale ed il giurista adatta lo strumentario con il quale opera per riconsiderare la legislazione statutaria « togliendole ogni carattere di peculiarità e valutandola secondo i canoni, negli schemi e coi principi del diritto comune »<sup>21</sup>.

Il fenomeno considerato è diffuso e durerà a lungo se, ancora verso la fine Settecento, uno dei migliori esponenti della dottrina giuridica all'interno della Repubblica di Genova, Giuseppe Bottino, scrive un'opera intitolata *Collationes Pontificii et Caesarei iuris ad statutum civile Serenissimae Reipublicae Genuensis* - e dell'Autore Giovanni Tarello ha scritto che « rispondeva alle esigenze di certezza del diritto asserendo che le leggi romane costituiscono un sistema privo di lacune, e che il diritto statutario altro non è che una specificazione delle leggi romane »<sup>22</sup>.

Il riferimento è ormai ad un giurista quasi morfologicamente mutato anche solo rispetto al secolo precedente. Sbriccoli osserva, al proposito, che « i grandi *consiliatores*, i pratici anche geniali del Cinque-Seicento hanno perso il senso di un sistema in cui tutto si bilanciava e nel quale ogni strumento, ogni accorgimento, ogni tecnica, aveva una sua compiuta finitezza ed un ruolo insostituibile »<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> *Ibidem*, pp. 156-157.

<sup>21</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto* cit., p. 459.

<sup>22</sup> G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna - Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, p. 542.

<sup>23</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto* cit., pp. 391-392.

Il risultato è il venir meno del significato e dello spessore teorico e pratico dello statuto e del suo equilibrio con il sistema del diritto comune, ma soprattutto si produce un progressivo distacco dalle peculiarità collegate alle singole comunità. Sono cambiati anche i riferimenti dell'interpretazione: «al vecchio principio che lo statuto va interpretato in modo che leda il diritto comune il meno possibile, si è ormai aggiunto l'altro, che la interpretazione dello statuto debba essere fatta in modo che in ogni caso aggiunga qualcosa al diritto comune»<sup>24</sup>.

L'esito finale è la nascita di un giurista nuovo, differente dalla tipologia medievale, che ora si presenta come un pratico con dimensione avvocatesca e curiale, con la preoccupazione per il sistema, «un giurista-avvocato» – afferma Sbriccoli – «tutto teso alla ricerca delle opinioni comuni e legato all'economia ed al mondo culturale agrario (laddove il suo antenato era, nei comuni, legato alle arti e ai traffici»<sup>25</sup>). Per me che ho studiato Genova ed un mondo che, ancora tra Sei e Settecento, è fatto di commerci, traffici, tribunali e avvocati le affermazioni di Sbriccoli, che ho appena citato, appaiono provocatorie suggestioni e suggerimenti e quasi un invito a continuare, con mezzi diversi, i nostri dialoghi.

Permettetemi allora di concludere con una nota personale di cui chiedo scusa in anticipo, ma che mi piace ricordare.

La nostra amicizia si è sviluppata in gran parte sulle linee telefoniche ed uno dei nostri temi preferiti era la comune passione per la musica leggera. Mario aveva l'abitudine di aggiungere alla segreteria telefonica uno stacco musicale sempre di grande qualità. Negli ultimi tempi aveva scelto una versione jazzistica di una canzone popolare messicana intitolata Cielito lindo. Una volta gli ho raccontato di averla sentita suonare per strada e di aver dato al musicista due monete, una per me ed una per lui. La sua divertita approvazione ha provocato una ripetizione dei versamenti e gli ho dovuto comunicare che il mio spirito di genovesità cominciava a preoccuparsi del fatto che il musicista, non appena comparivo all'orizzonte, cominciava a strimpellare quella canzone. Il suo consiglio di solido marchigiano fu di dimezzare l'obolo o di cambiare strada ma, poco tempo dopo, il musicista scomparve. Quella canzone però mi è rimasta dentro con le sue parole, «canta y non llores, porque cantando se alegran los corazones»: è quello che stiamo facendo, cantiamo a nostro modo, da professori, con i cuori pieni di affetto per un amico che non dimenticheremo.

---

<sup>24</sup> F. CALASSO, *Il concetto di diritto comune*, in « Archivio giuridico », CXI (1934), p. 73.

<sup>25</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto* cit., p. 461.

## *La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna*

Fra le attività che maggiormente identificano il giurista e la sua scienza – e, quindi, lo storico del diritto – vi è quella di definire e classificare l'oggetto della propria riflessione, sia esso un risvolto della attività professionale pratica, o sia, invece, inerente ad una elaborazione teorica: per tenere fede a tale canone metodologico, è necessario chiarire preliminarmente il significato dell'intersecazione concettuale ed operativa tra la dimensione 'locale' e quella 'internazionale', che può apparire contraddittoria se riferita allo stesso contesto storico. Il dubbio sulla correttezza di tale accostamento sarebbe lecito soprattutto in riferimento al sistema delle fonti giuridiche tradizionalmente adottato in ambito locale ed in quello internazionale, che hanno dato luogo a forme espressive e documentarie notevolmente differenti.

Partendo da tali presupposti è, quindi, opportuno che il primo approccio alle tematiche indicate prenda le mosse dalla presenza e dal significato che la categoria della 'internazionalità' ha assunto all'interno del sistema delle fonti giuridiche degli ordinamenti di Antico Regime, dal Medioevo all'Età moderna.

Una prima osservazione riguarda la dottrina giuridica e le sue elaborazioni intorno ai temi che, correntemente oggi, definiamo di diritto internazionale: ci si può domandare se sia possibile, scorrendo i testi dei giuristi, identificare una dottrina del diritto internazionale già nel Medioevo. Ritengo che non è certo corretto farlo se ci si riferisca alle più correnti definizioni di diritto internazionale pubblico, inteso come complesso di norme che hanno per oggetto i rapporti fra gli stati e la funzione dell'ordinamento giuridico internazionale: esso è percepito come ramo autonomo del diritto nel XVI secolo e si sviluppa dottrinalmente con il giusnaturalismo e politicamente con gli stati assoluti. Sono sempre gli stessi soggetti statuali che determinano anche il diritto internazionale privato, formato dalle norme di diritto positivo

---

\* Pubbl. in *Tra Varese la California e il mare. Incontri sulle storie locali*, Varese, 24 maggio 2006, Varese 2007, pp. 37-47.

che hanno a presupposto la esistenza riconosciuta da più ordinamenti giuridici originari, e che opera soprattutto nel campo del diritto delle persone, di famiglia ma anche commerciale e marittimo. La percezione mancata di una specificità delle norme e dei rapporti tra soggetti muniti, in misura differenziata, di prerogative di sovranità o operanti in ordinamenti diversi, cioè di un diritto internazionale, pubblico e privato, non è un caso isolato nella storia della dottrina giuridica: anche il diritto commerciale dovrà attendere il XVI secolo – e quello marittimo addirittura il XIX – per avere la ventura di essere studiato come autonomo<sup>1</sup>.

Se questi sono i presupposti euristicamente negativi all'interno della dottrina, occorre percorrere un'altra strada di ricostruzione storiografica che parta dal sistema delle fonti giuridiche, medievali prima e moderne poi, per valutare come siano stati regolamentati e quale sia stato il rilievo dato ai rapporti riconducibili concettualmente al diritto internazionale pubblico e privato. In questa seconda via il punto di partenza è dato da un complesso unico di *ius civile* che utilizza gli stessi concetti ed il medesimo linguaggio per rapporti che interessano regni, comunità, feudi e privati cittadini e che si cala, con tali caratteristiche, all'interno delle fonti di diritto particolare<sup>2</sup>.

Per esemplificare quanto appena affermato si può analizzare la commistione di pubblico e privato presente nella formula usata dai reggitori genovesi per impostare e definire i contenuti della raccolta documentaria ufficiale, i così detti *Libri Iurium*: «privilegia, conventiones, fidelitates vassallorum, laudes et instrumenta diversorum negociorum comunis Ianue et alia diversa rerum negotia»<sup>3</sup>.

Per valutare l'esperienza genovese è necessario, quindi, analizzare le fonti diverse che hanno consentito lo sviluppo di un vasto contesto di relazioni internazionali su piani e con valenze differenti, ad iniziare dalla grande partizione tra i *diversa negocia comunis Ianue*, di chiaro contenuto pubblicistico, e i *diversa rerum negotia* che, in un emporio mercantile non possono

---

<sup>1</sup> V. PIERGIOVANNI, *Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 2001, pp. 355-366.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 355.

<sup>3</sup> *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII), p. 3.

non fare immediatamente pensare alla regolamentazione dei rapporti fra privati attraverso le fonti consuetudinarie.

Il sistema dei rapporti internazionali che emerge dai primi documenti normativi genovesi del XII secolo si alimenta di mezzi politici, come le legazioni, e giuridici, come i divieti di commercio che colpiscono nemici e merci straniere concorrenti. Il testo sopra citato individua e formalizza giuridicamente i rapporti politici pubblici e quelli commerciali privati che, nei fatti, sono già operanti nella città, luogo di incontro di mercanti pavesi e longobardi con quelli di Barcellona, e di tutta la fascia mediterranea.

I *Libri Iurium* testimoniano l'utilizzazione di una serie di strumenti tecnico-giuridici che sanciscono i rapporti con i soggetti internazionalmente rilevanti. Feudatari e comunità minori assoggettate vengono costretti ad un *sacramentum*, con impegni militari e di residenza in città, a compiere *donationes*, ad accettare *laudes*, mentre con città più potenti o più lontane vengono formalizzate le prime *conventiones*. Si tratta certamente dello strumento più importante e più duttile per stabilire legami ed alleanze, spesso ineguali, che la convenzione consente di graduare regolamentando gli impegni reciproci e salvaguardando i diversi stadi di autonomia <sup>4</sup>.

Rimane fondamentale lo schema pattizio e la bilateralità, tipica della contrattazione privata, a riprova della mancanza di una percezione delle peculiarità giuridiche pubbliche dei rapporti internazionali <sup>5</sup>.

Un'altra faccia della stessa medaglia, ma certo anche la testimonianza di una singolare storia politico-istituzionale, emerge dall'analisi del complesso legame pubblico-privato presente in numerosi rapporti tra Genova e territori più lontani e si concreta nell'azione di espansione economica messa in atto autonomamente da gruppi di privati cittadini. È un processo usuale per le grandi famiglie genovesi, che ha dato luogo all'interessante fenomeno delle 'Maone'. Con la convenzione di Chio del 1347, ad esempio, si pongono le basi di una collaborazione tra uno stato sovrano ed un organismo privato che si è sostituito allo stato per difenderne gli interessi d'oltremare. Genova si riserva i suoi diritti teorici con la sovranità e la giurisdizione sui territori

---

<sup>4</sup> V. PIERGIOVANNI, *L'organizzazione dell'autonomia cittadina*, in *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera-Genova 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III - Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVII), p. XXII e sgg.

<sup>5</sup> J.M. KELLY, *Storia del pensiero giuridico occidentale* (trad. ital. a cura di M. ASCHERI, di *A Short History of Western Legal Theory*, Oxford 1992), Bologna 1996, p. 201 e sgg.

conquistati, mentre i maonesi ottengono l'esercizio di diritti legati all'istituto della proprietà e del possesso <sup>6</sup>.

La comparazione sui contenuti dei rapporti privatistici pone il problema della tradizione del diritto romano, della misura della sua persistenza e della sua utilizzazione come costante punto di riferimento: occorre chiedersi quale sia la funzione del diritto romano di fronte alle novità proposte dal mondo mercantile che esplora nuovi modelli giuridici. A questo proposito si può ricordare che il consulente genovese Bartolomeo Bosco, attivo nei primi anni del XV secolo, cerca di armonizzare il *Corpus Iuris Civilis* con il diritto proprio e con le caratteristiche di specialità del diritto mercantile. Il riferimento continuo ai testi del *Corpus* è bilanciato dalla coscienza della specialità di una disciplina che trova referenti, privilegiati rispetto al diritto romano, nella normativa locale, nelle nuove regole processuali e nella giurisprudenza del tribunale di Mercanzia <sup>7</sup>.

Il riferimento al Bosco ha introdotto il tema delle altre fonti locali, e in primo luogo di quella statutaria e ci si può chiedere in quale misura e in quali contesti normativi sia rinvenibile, in questi testi, il riferimento ai rapporti internazionali. Non è certo possibile pensare, allo stato attuale della conoscenza delle fonti, ad una risposta esauriente, ma si può schematizzare dicendo che quasi tutti gli statuti presentano norme di rilevanza internazionale, basti pensare, per i rapporti pubblici, alle leggi relative alla guerra ed alla pace e, per i rapporti privati e processuali ai temi legati alla posizione dello straniero. La storiografia, però, non ha ritenuto di cogliere e di classificare autonomamente questi aspetti (non lo ha fatto, come si è già detto, neppure la dottrina giuridica). Per valutare questa posizione storiografica uno degli autori che, per la completezza di trattazione, può essere paradigmatico è certamente Enrico Besta. Egli ha preso spunto dalla fondamentale

---

<sup>6</sup> M. BALARD, *La Romanie génoise (XII<sup>e</sup>-début du XV<sup>e</sup> siècle)*, Genova-Roma 1978 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XVIII ; Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 235), p. 377. Si veda anche *Documenti della Maona di Chiò (sec. XIV-XVI)*, a cura di A. ROVERE, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/II (1979).

<sup>7</sup> V. PIERGIOVANNI, *Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i 'consilia' di Bartolomeo Bosco*, in *Consilia in spätem Mittelalter: zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, a cura di I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995, pp. 65-78, eID., *Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad moderna. Ejemplos y consideraciones*, in *Del ius mercatorum al derecho mercantil*, III Seminario de Historia del Derecho Privado. Sitges, 28-30 de mayo de 1992, a cura di C. PETIT, Madrid 1997, pp. 71-90.



dicotomia fra diritto comune e diritto particolare, e, dall'esistenza del diritto comune egli ritiene di poter derivare l'implicito riconoscimento « di altre sfere giuridiche più anguste, di cui dovette essere carattere la particolarità, di fronte alla generalità di quello »<sup>8</sup>. Dopo la presa d'atto della operatività storica della dicotomia sopra ricordata, aggiunge che

« di codesta particolarità noi teniamo qui conto non in quanto trovava la sua ragione di essere nella specialità dell'obbietto della norma o nella limitazione delle persone a cui si riferiva per uno speciale riguardo verso la nazionalità o verso il ceto sociale o nella specialità dei bisogni che mal si prestassero ad un pieno assoggettamento al diritto comune, ma piuttosto in quanto derivava dalla limitazione territoriale o personale della competenza dei soggetti da cui il diritto emanava »<sup>9</sup>.

È, quindi, la diversità di carattere pubblicistico, cioè la specificità giuspolitica, che appare a Besta il discrimine concettuale ed operativo tra le due grandi sfere giuridiche del diritto comune e dei diritti particolari. La scelta è, evidentemente, quella di privilegiare l'aspetto di dialettica politica e sociale tra diritto comune e diritti particolari, ponendo, di conseguenza, in secondo piano le specificità contenutistiche dei testi normativi considerati. È una opzione che ha le sue conseguenze quando l'attenzione di Besta si appunta sullo *statutum*, che viene catalogato, come scelta storiografica primaria, attraverso collocazioni geografiche di tipo sostanzialmente regionale corrette, ove necessario, con elementi di rilevanza giuspolitica.

Una seconda scelta classificatoria attiene agli oggetti della normativa che emergono prepotentemente in testi che hanno avuto la funzione di regolamentare gli aspetti tecnici di attività economiche e politiche primarie, come negli statuti marittimi, o di mediare e comporre i possibili conflitti tra le esigenze di gruppi organizzati, come quelli corporativi, familiari e consortili. Non è, peraltro, chiara la ragione per cui l'autore tralasci quelli delle confraternite (che pure hanno avuto un importante ruolo sul piano dell'aggregazione socio-politica) e non riconosca specificità alla categoria dei così detti 'statuti rurali'. È abbastanza singolare, a proposito di questi ultimi testi, che la storiografia più recente, pur menzionando le caratteristiche dei 'comuni rurali', abbia abbandonato, all'interno dell'esame della normativa, la categoria degli 'statuti rurali' che pure, a mio parere, può collegare molti te-

---

<sup>8</sup> E. BESTA, *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, I/2, Milano 1925, p. 459.

<sup>9</sup> *Ibidem*, p. 455.

sti accomunati dalla scelta dei fenomeni da regolamentare in relazione alle peculiarità socio-economiche dei contesti in cui gli stessi operano<sup>10</sup>.

Senza nulla togliere al rilievo degli aspetti di dipendenza politica – feudale, comunale o ecclesiastica – a me pare una attenzione limitata, forse ingiustamente, rispetto al rilievo reale di quello che potremmo chiamare ‘l’ambiente operativo naturale’ nel quale gli statuti vivono e da cui traggono alimento per le scelte tecnico-normative. I condizionamenti e le interazioni ambientali determinano i contenuti degli statuti rurali ma si rivelano, peraltro, determinanti e storicamente fondanti per lo sviluppo di città mercantili come Genova.

Gli accenni appena fatti mi inducono a tornare a Besta per dire che non esistono nella sua proposta di organizzazione delle fonti riferimenti diretti alla valenza internazionale del diritto e l’unico accenno l’Autore lo introduce all’interno del capitolo sugli statuti corporativi dei mercanti. Egli ricorda che

« Il più remoto medio evo non era stato propizio ai commercianti ed agli artigiani: perché il loro ceto rifiorisse era necessario che la ricchezza mobiliare rinnovasse il suo prestigio accanto alla terriera; che città e città, regioni e regioni, popoli e popoli si riavvicinassero con vincoli di scambio così da sostituire al piccolo commercio girovago il grande commercio pacato e continuo e da consentire che le più late e intense relazioni di scambio dessero moto alle industrie. In altre parole era necessario che sopra le economie locali si affermasse l’economia regionale e la nazionale e che, su questa, si iniziasse la formazione di una economia internazionale »<sup>11</sup>.

È la descrizione dello stesso fenomeno che Lopez ha definito la ‘rivoluzione commerciale’, per rilevare le modalità di emersione di nuove forme di sviluppo economico, di ingegneria politico-istituzionale e di aggregazione sociale spesso marcate o identificate dalle caratteristiche di internazionalità. Gli scambi commerciali per mare e per terra, oltre a fare prosperare le attività artigianali e industriali e a favorirne innovative forme di organizzazione, producono in campo giuridico la nascita all’interno del mondo cittadino, in armonia con esso e frequentemente in marcata contrapposizione all’universo feudale, di istituti giuridici più adeguati alle caratteristiche dei rapporti emergenti.

---

<sup>10</sup> Si vedano, ad esempio, F. SCHUPFER, *Storia del diritto italiano. Le fonti*, Città di Castello-Roma 1895, p. 392 e sgg.; A. SOLMI, *Storia del diritto italiano*, Milano 1930<sup>3</sup>, p. 484; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso Medioevo*, p. 254 e sgg.; M. BELLOMO, *Società e diritto nell’Italia medievale e moderna*, Roma 2002, p. 141.

<sup>11</sup> E. BESTA, *Storia cit.*, p. 683.

Non credo che sia errato sostenere che, prima della affermazione dei sistemi normativi statuali dell'età moderna e prescindendo dalla evoluzione tutta peculiare del diritto canonico, il diritto statutario ed il nascente diritto mercantile, con le sue originali forme processuali, si siano posti come solidi argini a frenare il tendenziale espansionismo del diritto feudale e delle sue ipoteche giuspolitiche. In tali vicende la differente evoluzione è spesso derivata dalle condizioni di partenza che sono quelle che, ho sopra affermato, sono condizionate dall'ambiente operativo naturale.

Per Genova è da tali presupposti ambientali che nasce la vocazione internazionale della sua storia locale, ed è anche quasi naturale la conseguenza tratta da un grande giurista del Seicento, il cardinale Giovan Battista De Luca, il quale per un caso di circolazione contestata di notevoli somme di denaro, giustificava la complessità e l'onerosità dell'operazione per la presenza di operatori liguri che, per il fatto di essere *industres et negotiatores*, hanno creato una *consuetudo loci*<sup>12</sup>.

Una presunzione legale, quindi, che è un riconoscimento generale di una diffusione capillare della qualifica di mercante. L'attività marittima è stata, infatti, quasi obbligata, per i Genovesi, da una situazione naturale che vede, nell'alto Medioevo, la ricerca di una diversa dimensione politica ed economica da parte di una piccola comunità, spesso assediata dall'Impero e dalla sua invadente ed aggressiva feudalità, e arroccata su una collina con rocce che calano a picco, stretta alla spalle da una cinta montuosa che lascia a malapena una striscia di terra libera in riva al mare. Anche se ricco di insidie, il mare offre buone opportunità di sviluppo ed è emblematica la circostanza che la memorialistica storica della città inizi con l'annalista Caffaro dal 1099 il quale ricorda la vittoriosa impresa della conquista di Cesarea e la prima fase di insediamenti coloniali in Oriente<sup>13</sup>.

All'interno della città la caratteristica paesaggistica più appariscente è la crescita, di fronte allo specchio d'acqua portuale, di un complesso edilizio, denominato *Ripa maris*, che è insieme abitativo e commerciale e raccoglie e accentra tutti i traffici che dall'interno della città vanno verso il mare: alle sue spalle un intrico di strade molto strette circondato da edifici molto alti

---

<sup>12</sup> J.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et justitiae*, VIII, Venetiis MDCCLIX, *de usuris*, disc. 12, p. 25 «... in eiusdem verisimilitudinis comprobationem satis urgebat generalis praesumptio resultans ex consuetudine loci, seu qualitate rationis ... Liguri enim generaliter praesumuntur viri industres et negotiatores ».

<sup>13</sup> V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, I, Genova 1955, p. 19 e sgg.

abitati da gruppi familiari che tendono a chiudere gli spazi di contatto con l'esterno delle zone che essi controllano<sup>14</sup>.

Navi e mercanti, quindi, ma anche la prima documentazione giuridica espressa da queste nuove situazioni operative, e l'esperienza genovese mi conforta nell'impressione che il vero percorso dell'unificazione giuridica mercantile sia passato attraverso le caratteristiche di organizzazione giurisdizionale e delle originali tecniche processuali, piuttosto che attraverso i contenuti contrattuali nuovi: per questi, al di là dei titoli di credito e dell'assicurazione, presto inglobata dalla dottrina nella compravendita e poi nell'irregolarità contrattuale, si tratta il più delle volte di adattamenti di vecchie figure contrattuali romane a nuove realtà operative. È un fenomeno di cui già i giuristi più antichi hanno preso coscienza. Si può al proposito citare un passo contenuto nell'opera di un giurista del tardo diritto comune, Carlo Zanchio, avvocato presso la Curia romana ed autore di un importante volume sulle società. Egli propone con grande efficacia il tema dell'inglobamento dei nuovi istituti nei tradizionali schemi romanistici, ma è interessante che nella circostanza, la sua riflessione esteri la consapevolezza, ormai generale ai suoi tempi, del legame quasi fisiologico delle popolazioni liguri con l'attività mercantile e con la normativa che la regola: *Januensium natio in arte mercatoria facile princeps*<sup>15</sup>.

Anche l'aspetto della giurisdizione è, come ho detto, fortemente innovativo. I tribunali speciali assumono un ruolo centrale nello sviluppo del diritto mercantile. Uno dei loro scopi è certo quello di pervenire, in tempi brevi e senza formalità eccessive, alla definizione dei problemi controversi: a questo fine l'inappellabilità delle sentenze, seppure possa rendere inattuabili decisioni sbagliate, raggiunge certo il risultato di non trascinare nel tempo rapporti giuridici ed economici pendenti<sup>16</sup>. Le caratteristiche del

---

<sup>14</sup> V. PIERGIOVANNI, *L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova*, in *La bellezza della città. Stadtrecht und Stadtgestaltung im Italien des Mittelalters und der Renaissance*, a cura di M. STOLLEIS - R. WOLFF, Tübingen 2004, p. 88.

<sup>15</sup> C. ZANCHIO, *Tractatus de societate*, Romae MDCCLXXXVI, p. 71: « Ulpiani futuri quasi praescius, plura esse negotia, quam vocabula docuit ... ac pluralitati negotiorum posterior aetas apta accomodavit vocabula. Januensium natio in arte mercatoria facile princeps, speciem hanc, ut opinor, societatis per viam accomanditae, juri communi incognitae, produxit, inque ejus statutum municipale intexit ».

<sup>16</sup> K.W. NÖRR, *Procedure In Mercantile Matters: Some Comparative Aspects*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 2), Berlin 1987, pp. 195-201.

processo, comunque, con la rapidità e la sformalizzazione che ne sono l'essenza, sono funzionali all'ambiente mercantile ed ai contenuti giuridici che esso si è dato consuetudinariamente.

Se il mondo del commercio si muove su spazi internazionali sempre più ampi, non è pensabile che il diritto possa diventare un freno, almeno in realtà, come quella genovese, che sulla mercatura hanno basato prima la propria sopravvivenza e poi le future fortune. Diventa naturale l'attenzione dell'ordinamento genovese e la favorevole inclinazione di legislatori e di giudici per talune prassi contrattuali, il cui scenario è lo scambio di merci con paesi esteri, e il giurista Bosco afferma che « ...Ianus vivit de mercantia, cuius gratia multum favent accomendatoribus et sociis »<sup>17</sup>; e sempre lo stesso giurista riporta un esempio importante sotto l'aspetto della internazionalità in quanto segna una significativa separatezza tra il mondo mercantile e le particolari contingenze politiche del momento<sup>18</sup>: è in corso una guerra tra Aragona da una parte e Milano e Genova dall'altra, ma Bosco consiglia di non infierire contro un mercante che ha eluso le regole sulle esportazioni al nemico. Il conflitto non ha infatti toccato i mercanti e, mentre i Catalani hanno continuato a esportare a Genova riso sale ed altre merci, i Genovesi, per parte loro, hanno venduto frumento, ferro « et alia quae de iure essent prohibita mitti ».

La bilateralità dei rapporti ed il collegamento con concessioni e privilegi regali o signorili rende spesso precario il contesto di legalità internazionale, che si piega sovente alla forza degli eventi politici e della prassi.

Questa situazione di difesa dell'ordinamento che tende a rinchiudersi in se stesso, si avverte soprattutto nella normativa relativa agli stranieri. A Genova, come nella generalità degli stati di antico regime – con un trend che ancora oggi non è interrotto – esiste una tendenza a non cedere spazi di giurisdizione all'interno dello stato, anche se viene fatto salvo quanto sia stato bilateralmente e convenzionalmente pattuito con altre comunità.

Interessante, al riguardo, una ulteriore testimonianza, tratta dalla raccolta dei *consilia* del Bosco, nella quale il giurista propone quasi una difesa di ufficio delle disposizioni poste a salvaguardia dei cittadini contro gli stra-

---

<sup>17</sup> BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani MDCXX, *cons.* 137, p. 225. Si veda V. PIERGIOVANNI, *Diritto e giustizia mercantile* cit., p. 77.

<sup>18</sup> *Ibidem*, *cons.* 424, p. 665.

nieri<sup>19</sup>. Riferendosi al capitolo *de civibus et extraneis cum civibus causantibus*, Bosco premette che si tratta di un *capitulum antiquissimum*, fatto *pro evidenti utilitate Reipublice Ianuensis*, in quanto i Genovesi navigano *per univversum orbem causa mercandi*, e spesso accade che non ricevano giustizia e preferiscano rifiutare il giudizio per evitare danni e spese. È una norma benemerita, quindi, quella che permette loro di portare la controparte in giudizio se questa si trovi ad essere presente in luoghi ove si eserciti la giurisdizione genovese. È certo una violazione del principio che *actor debet sequi forum rei*, ma un simile statuto è vigente dappertutto. La giustizia deve essere amministrata *secundum formam regularum et capitulorum Communis Ianue* e, in carenza di previsione, *secundum iura romana*. Sono norme che non possono essere considerate fomite di contrasti o addirittura di guerre, perché è in gioco la sovranità statale: si tratta di una norma vigente in tutte le *civitates mercatoriae, quarum cives trafficant per mundum*; è uno statuto che non è fatto contro qualcuno in particolare ma è una cautela generale a favore dei Genovesi che richiedono giustizia altrove denegata.

Il riferimento agli statuti genovesi, ma soprattutto al diritto romano, non è un richiamo di stile ma il raccordo con una tradizione di procedura e di legalità.

L'utilizzazione del principio in tutti gli empori marittimi mostra anche un collegamento con un uso mercantile generale, ma, come è stato osservato in relazione all'espansione di una generale *lex mercatoria*, si tratta, alla fine, semplicemente di una aspettativa per i mercanti di essere trattati in maniera uniforme<sup>20</sup>.

È molto significativo al riguardo il più tardo riscontro con una fonte giudiziaria cinquecentesca, una sentenza della Rota civile di Genova avente ad oggetto l'assicurazione di una nave<sup>21</sup>. Il tribunale deve decidere se sia fondata la richiesta di risarcimento promossa contro gli assicuratori genovesi

---

<sup>19</sup> *Ibidem*, cons. 120, pp. 205-208.

<sup>20</sup> A. CORDES, *The search for a medieval Lex mercatoria*, in *From Lex Mercatoria to Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 24), Berlin 2005, pp. 53-68.

<sup>21</sup> *Decisiones Rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam*, in *De mercatura Decisiones et tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni MDCX (ristampa Torino 1971), Decisio C, pp. 235-236. Si veda V. PIERGIOVANNI, *The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVIth Century: The "Decisiones de Mercatura" Concerning Insurance*, in *The Courts cit.*, p. 38.

da un cittadino napoletano che chiede l'applicazione delle regole statutarie genovesi in tema di esecuzione. All'eccezione dei convenuti che della *executio parata* non possano approfittare gli stranieri, la Rota replica che nelle cause di esecuzione la regola generale è quella di seguire le norme del *locus contractus*. Se il contratto di assicurazione è stato stipulato a Genova anche gli stranieri debbono poter usufruire delle norme in vigore nella città<sup>22</sup>.

Non è casuale che la Rota civile genovese cinquecentesca con le sue sentenze sia stata uno degli elementi fondanti della nascente e coeva scienza del diritto mercantile. Ai suoi giudici forestieri si deve la definitiva canonizzazione del livello internazionale di una storia locale atipica come quella genovese. Si può, ad esempio, ricordare un altro caso concreto. In una pronuncia che riconosce al mercante il pagamento dell'interesse per i debiti non saldati, si discute sui requisiti richiesti per tale professione e la Rota ritiene che essi siano acquisiti congetturalmente per i Genovesi che vivono in una città in cui ricchi, poveri, nobili, plebei, donne, uomini pubblici e privati cittadini non lasciano il denaro infruttifero con la conseguenza che ad essi spetta la qualifica di commerciante: *est Genuensis, ergo mercator*<sup>23</sup>.

In quest'ultimi esempi credo che si possano condensare i vari temi trattati ed il porsi dell'ordinamento genovese rispetto allo sviluppo del mondo e del diritto mercantile su base internazionale. In un momento storico come l'attuale nel quale, come mai in passato, si discute di mercato, della necessità di regole e del loro rispetto, una storia locale può mostrare la indifferibile opportunità che la prassi internazionale debba tendere ad essere uniforme per non scoraggiare il commercio e recuperarne, insieme alla sua azione economica, anche la funzione civile e sociale che l'ha spesso caratterizzata nella storia.

---

<sup>22</sup> *Decisiones Rotae Genuae* cit., dec. C, p. 235: «... executionem paratam sine aliqua exceptione instrumentis assecurationum non possunt gaudere forenses, ... non videbatur posse excludi a privilegio executionis licet fuisset cum forensi stipulatus ».

<sup>23</sup> *Ibidem*, dec. CXXXIX, pp. 271-273.





## *Alderano Mascardi*

Nacque a Sarzana nel 1557 da Francesco e da Chiara Manecchia. Il nonno paterno Niccolò è ricordato come uno dei giureconsulti che, verso il 1511, riformarono gli statuti di Sarzana (pubblicati a Parma nel 1529), mentre il padre Francesco fu chiamato a compilare gli statuti di Carrara nel 1574 e nel 1592 quelli di Massa, città dove aveva ricoperto la carica di uditore nel 1564.

Il M., al contrario dei fratelli Niccolò, vescovo di Mariana, e Giuseppe, protonotario apostolico e famoso giureconsulto, non abbracciò la carriera ecclesiastica. Dopo aver terminato nel 1584 la sua prima formazione nel Collegio romano, studiò giurisprudenza a Pavia e si addottorò il 7 marzo 1580. Nel 1581 sposò Faustina de' Nobili di Vezzano, che gli dette molti figli tra cui Giovanni, futuro vescovo di Nebbio, il giureconsulto Gerolamo e Agostino, letterato di fama.

La prima parte della carriera pubblica del M. si svolse a Sarzana, dove fu degli Anziani nel 1583. L'anno seguente iniziò l'attività di auditore generale e giudice di appello nelle cause civili e criminali del principato di Massa e Carrara, ufficio che ricoprì fino al 1602. La breve distanza da Sarzana gli consentì periodi di sosta nel luogo natio dove, nel 1595, era ancora tra i consiglieri del comune. Nell'ottobre dello stesso anno fu nominato *advocatus pauperum* e, negli anni seguenti, si segnalò sia come estensore dei capitoli regolanti gli appalti dei macelli, sia per la partecipazione alla revisione degli statuti cittadini, approvati, nel 1599, dalla repubblica di Genova (inglobata con altre aggiunte in *Reformationes ...*, Genova 1705, p. 392). La sua fama di buon giurista è attestata da una lettera commendatoria che il doge di Genova, Agostino Doria, indirizzò alla Signoria di Lucca il 17 giugno 1602 per appoggiare l'aspirazione del M. alla carica di uditore di Rota. La candidatura fu accettata il 29 luglio ed egli esercitò la funzione di giudice dal 1602 al 1604.

Tornato a Sarzana, oltre a incarichi quale quello di deliberare l'incanto delle terre di Marinella – di una « causa Marinelle contra Ameliam » che coinvolse « Domini mei Canonici Lunenses Sarzanenses » si accenna anche

---

\* Pubbl. in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXI, Roma 2008, pp. 532-534.

nella sua opera sugli statuti (*Communes I.U. conclusiones*, p. 143) –, affrontò il compito di redigere in volgare gli statuti cittadini. L'operazione produsse un testo di buona qualità sia tecnico-giuridica sia linguistica in un momento in cui il problema della fruizione dei testi di diritto (che sarebbe stato approfondito dottrinalmente da G.B. De Luca nel *Dottor volgare*, Roma 1673) era affrontato anche dalle autorità di altri centri urbani.

La tappa successiva della carriera pubblica del M. fu la nomina a uditore della Rota di Bologna il 3 luglio 1604.

Nel documento del 7 settembre 1603 inviato alle autorità che avrebbero operato la scelta dei giudici sono attestati i passaggi precedenti dell'attività del M., a partire dagli studi, ma risulta interessante l'inserimento, tra le referenze, dei meriti scientifici del fratello Giuseppe, alla cui opera il M. aveva concretamente contribuito accollandosi la revisione e la stampa del terzo volume, postumo, delle *Conclusiones probationum omnium quae in utroque foro quotidie versantur* (Venezia, Damiano Zenaro, 1588). Dalla documentazione bolognese emerge, inoltre, il precario stato di salute del Mascardi. In effetti, il 7 settembre 1605 il Senato approvò la sua richiesta di prolungare un'assenza dovuta a malattia. Tornato a Sarzana, lo stato di salute non gli impedì di essere confermato, il 26 ottobre 1605, protettore dell'ospedale di San Lazzaro. L'8 aprile 1606 il M. inviò una nuova lettera con cui chiese ancora licenza di assentarsi per motivi di salute. A quel punto il Senato bolognese invitò l'Assunteria di Rota a esaminare la richiesta e a riferirne: il 6 giugno una lettera comunicava al giurista G.P. Nicchi che «Heri mattina per nostro legittimo partito alla presenza di mons. Vice-legato eleggessimo la persona di V.S. per Auditore di Rota per quattro anni in luogo del sig. Mascardi che non ha potuto continuare nell'ufficio per sua indisposizione» (Archivio di Stato di Bologna, *Senato, Lettere*, I, 1606). La malattia trattenne il M. a Sarzana dove, infatti, il 17 settembre 1607 compare in un atto di vendita.

Il M. dettò il testamento il 18 novembre 1608 e morì a Sarzana il 20 novembre, così come attesta un altro atto notarile.

Non sono note testimonianze dirette, per esempio sentenze, dell'attività svolta dal M. come magistrato. Nell'opera dottrinarica, i riferimenti ai tribunali in cui fu giudice e alla loro giurisprudenza non sono particolarmente visibili e, per quanto riguarda le persone incontrate nel corso degli incarichi, l'unico accenno è a Girolamo Mariliano (autore di una raccolta di *Decisiones aureae et peregrinae* edite a Pavia nel 1597), ricordato come colle-

*ga meus in Rota Bononiensi (Communes I.U. conclusiones*, p. 264). Tuttavia l'opera dottrinale del M. è connotata da costanti riferimenti alla pratica giudiziaria e normativa della sua epoca, con particolare riferimento a Sarzana ma anche a Genova, in quanto capitale dello stato di cui la sua città natale era parte. La sudditanza politica estendeva le sue conseguenze anche sul piano statutario, con una gerarchia delle fonti che interponeva, tra gli statuti cittadini e lo *ius commune*, l'applicazione della normativa della città dominante.

Mentre l'attività di correttore e di editore dell'ultimo volume *de probationibus* del fratello Giuseppe non ha lasciato tracce evidenti, l'opera è spesso presente e lodata nel libro sull'interpretazione degli statuti scritto dal Mascardi. Nel 1608, infatti, pubblicò a Ferrara le *Communes I.U. conclusiones ad generalem quorumcumque statutorum interpretationem accomodatae ...* (altre edizioni: Francoforte 1609 e 1615, Colonia 1623, Saragozza 1637). Nel 1787 il tipografo G.B. Caffarelli avrebbe voluto ristamparla a Genova, perché «proficua a chi lo studio del diritto ama amplamente distendere sui generali principi, che variamente modificati dalle azioni e dai tempi sono però in fondo i medesimi» (Mannucci, p. 3 n. 1), ma il tentativo non ebbe esito positivo. Già il titolo dell'opera è indicativo degli scopi che il M. si proponeva: il fondamentale problema teorico dell'interpretazione e i suoi necessari adattamenti alla fonte statutaria, spesso autonoma quando non addirittura irriverente nei confronti della grande tradizione del diritto dotto, devono piegarsi alle esigenze della pratica del diritto dell'epoca e non è, quindi, casuale che il M. ricordi ai possibili fruitori dell'opera, siano essi giudicanti, avvocati o notai, di essere stato giudice di Rota in due importanti piazze come Lucca e Bologna. L'opera, oltre a essere un repertorio dei temi e dei problemi proposti dall'interpretazione statutaria, è anche un'importante e significativa testimonianza del momento che viveva, all'inizio del XVII secolo, la scienza giuridica. Nelle *Communes conclusiones*, infatti, il M. difficilmente si distaccò dai risultati più largamente accettati dalla dottrina a lui precedente o contemporanea, e da questi testi egli trasse materia per effettuare complesse operazioni di previsione di tutte le possibili implicazioni, sia teoriche sia pratiche. Espresse di rado una propria opinione e le sue esperienze personali, trasfuse nel testo, riguardarono soprattutto Sarzana e i suoi statuti, e anche la repubblica di Genova e gli statuti della città capitale. L'attenzione è soprattutto rivolta all'integrazione della materia statutaria in un contesto il più possibile unitario. All'interno di questo atteggiamento di condivisione delle opinioni maggiormente accettate si può inserire il costante atteggiamento di favore verso le persone, i beni e gli enti ec-

clesiastici, facendo anche frequenti riferimenti ai deliberati del concilio di Trento.

Fu quindi rappresentante tipico della più tarda e avvocatesca dottrina, che muta radicalmente la considerazione dello statuto e allarga gli spazi per la *communis opinio*. Sbriccoli ha affermato che basta aprire le opere repertoriali del M. per rendersi conto di quanto fossero avvocateschi i problemi suscitati dallo statuto e dalla sua interpretazione in quest'epoca di opinioni consolidate. Emerge la crisi delle istituzioni cittadine e il giurista riconsidera la legislazione statutaria togliendole ogni carattere di peculiarità e valutandola secondo i canoni, negli schemi e coi principi del diritto comune. Sono, pertanto, le esperienze condotte all'interno di strutture giurisdizionali di primo piano, come le rote, che qualificano la biografia professionale del M., mentre la metodologia di studio, applicata al fenomeno statutario, si appiattisce nell'utilizzazione dei più consueti canoni della ripetitività scolastica.

### Fonti e Bibliografia

Archivio notarile di Sarzana, *Notaio Zacaria de Medici seniore*, filze 10, 11; Archivio comunale di Sarzana, *Liber deliberationum*, nn. 344 (1572-83), p. 366; 732 (1595-1608), cc. 2 r., 12 r., 14 r., 16 r., 23 r., 24 r., 58 r., 142 v., 143 v., 158 v., 161 r., 169 r., 187 r., 329 r., 332 r., 333 v.; *Liber decretorum*, n. 109, p. 12; Archivio di Stato di Massa, *Anziani*, filza 483; Archivio di Stato di Lucca, *Anziani al tempo della libertà*, *Lettere*, reg. 555, n. 443; Archivio di Stato di Bologna, *Senato*, *Carteggi*, 1606; R. SOPRANI, *Li scrittori della Liguria e particolarmente della Marittima*, Genova 1667, p. 11; G. SOMIS DI CHIAVRIE, *Dello allegare nel foro i dottori ...*, Genova 1823, p. 76 e sgg.; E. GERINI, *Memorie storiche d'illustri scrittori e di uomini insigni dell'antica e moderna Lunigiana*, Massa 1829, I, p. 109; G. SFORZA, *Saggio d'una bibliografia storica della Lunigiana*, Modena 1874, p. 50; ID., *Alderano Mascardi, giureconsulto sarzanese*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie dell'Emilia», n.s., III (1878), 1, pp. 231-235; F.L. MANNUCCI, *La vita e le opere di Agostino Mascardi*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XLII (1908), pp. 28-33; M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969, p. 391; *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX), p. 391 e sgg.

## Giovanni Maurizio

Nacque a Laigueglia, nella Riviera ligure di Ponente, il 1° aprile 1817 da Ambrogio e Giacinta Musso.

Iniziò gli studi ad Albenga e li proseguì a Genova, dove si laureò in giurisprudenza nel 1848. Si dedicò all'esercizio dell'avvocatura e, contestualmente, si impegnò nella carriera accademica e nelle attività di amministratore pubblico. La professione forense fu, tuttavia, quella che maggiormente gli dette fama: oltre che membro del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova, fu infatti apprezzato avvocato della Cassa ecclesiastica, del Demanio, della Casa reale, del Municipio di Genova, del Consolato Generale dell'Uruguay.

Per i pubblici uffici la sua scelta fu quella di operare nelle amministrazioni locali, nelle quali fu a lungo presente: dal 1860 al 1877 fu membro della Deputazione provinciale; nel 1872 e 1874 fu presidente della Commissione d'appello per le imposte dirette. Fu inoltre per vari anni componente e presidente del Consiglio provinciale scolastico; delegato scolastico della città di Genova; componente e presidente del consiglio di amministrazione della Scuola superiore navale; membro del Consiglio sanitario provinciale. Le competenze maturate e la capacità dimostrata nell'esercizio di tali funzioni lo videro spesso chiamato a offrire consulenze ai prefetti di Genova e lo portarono a ottenere, nel 1886, le insegne di grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Le doti di equilibrio del M. si esplicarono anche nell'opera di mediazione diplomatica a livello nazionale quando, nel 1865, venne inviato dal governo italiano in missione presso la Santa Sede per discutere il delicato problema delle sedi vescovili vacanti in Italia. Il clima delle relazioni politiche tra Stato e Chiesa non consentì, nella circostanza, di trovare una soluzione al problema, ma rimane il riconoscimento dell'abilità dei negoziatori, S.F. Vezzi oltre al M., e la testimonianza della loro opera in un *Libro verde*, edito a cura del ministero degli Affari esteri (Roma 1865): furono questi i motivi che indussero il ministro U. Rattazzi, a nome del governo, a conferire al M. la nomina a commendatore dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

---

\* Pubbl. in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXII, Roma 2009, pp. 382-384.

Un altro importante capitolo della vita del M. è legato all'attività di docente. Nel 1852 fu aggregato al collegio della facoltà di giurisprudenza, chiamato a supplire i professori G. Morro nell'insegnamento di procedura civile e C. Parodi in quello di diritto commerciale. Dal 1854 fu dottore collegiato presso la facoltà giuridica e dal 1864 dottore aggregato. Nell'ottobre del 1871 fu nominato professore straordinario di diritto costituzionale e incaricato dell'insegnamento del diritto amministrativo e del diritto costituzionale. L'anno seguente fu il primo professore ad assumere la titolarità separata delle cattedre di diritto costituzionale e di diritto amministrativo (tenne questo secondo insegnamento fino all'anno accademico 1891-92).

Il successivo passaggio da straordinario a professore ordinario incontrò non poche difficoltà. In data anteriore al marzo 1884 il M. presentò al rettore domanda di promozione indicando come propri titoli scientifici gli articoli da lui pubblicati nella «Gazzetta de' tribunali», nonché la direzione della stessa rivista dal 1848 al 1872. La «Gazzetta de' tribunali» era una rivista giuridica che si definiva ambiziosamente come una «raccolta di sentenze con note ed osservazioni, articoli di vario diritto e cronaca del Parlamento». Essa ebbe tra i suoi collaboratori, oltre ad alcuni illustri docenti liguri come S. Castagnola, anche giuristi del calibro di P.S. Mancini e C.J.A. Mittermaier, ma, scorrendola, appare impossibile isolare l'apporto scientifico personale del Maurizio. La documentazione conservata nel fascicolo personale del M. nell'Archivio dell'ateneo genovese e relativa agli anni compresi tra il 1884 e il 1892, quando finalmente venne l'attesa nomina a professore ordinario, testimonia del ritardato o mancato invio dei titoli al ministero con richieste di proroghe nella convocazione della commissione giudicatrice, e induce a ipotizzare un contrasto sulla valutazione dei titoli stessi.

Anche della sua attività di avvocato la documentazione finora nota è limitata a una allegazione, scritta insieme ad altri colleghi, per un'importante controversia che vide come parte Maria Brignole Sale, duchessa di Galliera, nel 1886. È peraltro significativo, nella linea di una notevole simbiosi fra insegnamento universitario e vita forense, che, nel necrologio del M., pubblicato in *Temi genovese* del 1894, non si faccia alcuna menzione dell'attività scientifica e si faccia, invece, risaltare la fama di avvocato.

Il necrologio ricordava che appena una settimana prima della morte il M. aveva tenuto «le sue lezioni belle per semplicità, precisione e chiarezza di concetto». Testimonianza, questa, che mette in evidenza come il contributo scientifico più significativo del M. riguardasse il suo impegno didattico.

Strettamente legato a questo è infatti il suo lavoro più importante, rimasto inedito, costituito da due volumi manoscritti di appunti delle sue lezioni di diritto costituzionale e, solo in piccola parte, di diritto amministrativo (Università degli studi di Genova, Biblioteca della Facoltà di giurisprudenza, Dipartimento di cultura giuridica « Giovanni Tarello », Sezione di storia del diritto, Mss., 92.4.2: G. MAURIZIO, *Diritto costituzionale e amministrativo*).

Il primo manoscritto è composto di centodiciannove fogli, senza alcuna sottoscrizione o indicazione di appartenenza. I primi settantacinque fogli riportano gli appunti del corso di diritto costituzionale e i rimanenti quarantaquattro quelli di diritto amministrativo: in entrambi i corsi gli appunti appaiono incompleti. La data di compilazione è sicuramente successiva all'anno 1876-77 dal momento che la data più avanzata presente nel testo è quella della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, e l'autore la definiva « nuova legge ». Vi sono spesso citati il codice civile del 1865 e la legge di unificazione amministrativa del 20 marzo 1865. Elemento scientificamente centrale nell'opera del M. è l'insistito richiamo, quasi un contrappunto, a L. Casanova, tra i primi commentatori dello Statuto albertino e caposcuola della dottrina costituzionalistica genovese. Anche la presenza delle citazioni dell'opera di Casanova, la cui ultima edizione a cura di E. Brusa è del 1876, e il raffronto con il secondo manoscritto delle lezioni del M., databile 1885-86, suggeriscono come data più probabile di compilazione degli appunti la fine degli anni Settanta. Lo schema di riferimento era quello dello Statuto albertino, ma mentre la parte amministrativistica era compilazione alquanto piattamente manualistica, senza frequenti riferimenti normativi e dottrinali, l'analisi costituzionalistica appare più ricca e colta.

Ciò emerge anche dal secondo manoscritto delle lezioni del M., che si presenta molto più ordinato del primo e fa parte di una serie di appunti presi alle lezioni della facoltà giuridica genovese verso la metà degli anni Ottanta del secolo XIX dallo studente E.L. Parodi.

Dal punto di vista della cultura generale si può affermare che dal testo del M. emerge una normale base scolastica senza le punte di conoscenza di testi antichi e medievali che, per esempio, il suo predecessore Casanova maneggiava abilmente. Anche la cultura giuridica specifica non pare elevarsi al di sopra di citazioni della dottrina francese ormai egemone, con riferimenti a un giurista non di primissimo piano come C.G. Hello e di qualche scrittore politico come B. Constant. La dottrina italiana è pressoché assente e il M.

non sembrava aver apprezzato la scuola di G.D. Romagnosi, come aveva invece fatto Casanova. Si può concludere dicendo che nel panorama italiano questi studiosi facevano emergere una pubblicistica legata alla pratica del foro e sensibile ai problemi della libertà e della garanzia dei diritti individuali. Era la grande tradizione dei commerci che non gradivano barriere doganali, pastoie burocratiche, discriminazioni politiche e a essa si univano gli ardori mazziniani e risorgimentali che pretendevano un impegno personale più ampio e militante.

Il M. morì a Genova il 17 maggio 1894.

### *Fonti e Bibliografia:*

Università degli studi di Genova, Servizio gestione e sviluppo delle risorse umane, *f. pers. cessato, ad nomen*; F. CELLERINO, *L'Università nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia*, in *L'Archivio storico dell'Università di Genova*, a cura di R. SAVELLI, Genova 1993 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIII; Fonti e studi per la storia dell'Università di Genova, 1), p. 272 (n° dell'inventario 1074); G. RISSETTI, *Avv. comm. Giovanni Maurizio professore di diritto amministrativo e costituzionale nella R. Università di Genova*, in « Temi genovesi », VI (1894), p. 352; G. M., in « Annuario critico di giurisprudenza pratica », VI (1894), pp. XXVI e sgg.; G. GRASSO, *Prof. Giovanni Maurizio*, in « Annuario della R. Università degli studi di Genova ... 1894-95 », Genova 1895, pp. 137-143; V. PIERGIOVANNI, *Giovanni Maurizio: le lezioni di diritto costituzionale*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento*, Atti del Convegno, Genova, 8 aprile 2000, a cura di G.B. VARNIER, Genova 2001 (Collana di Studi e Ricerche dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, XXI), pp. 126-140 (e in *Studi in onore di Fausto Cuocolo*, Milano 2005, pp. 1009-1031); ID., *Lo Statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto commerciale di Ludovico Casanova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/II (2001), pp. 193-216; L. SINISI, *Un giurista autodidatta fra impegno scientifico e insegnamento: Giuseppe Saredo (1832-1902)*, in *Giuseppe Saredo*, Savona 2005, pp. 7-17; ID., *Dal giornalismo all'accademia. Giuseppe Saredo giurista «per caso» nell'Italia postunitaria*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XXXVIII/1 (2007), pp. 225-238.



## *Il diritto ed una “filosofia della storia patria”*

All'interno dei vari settori scientifici che hanno contribuito a fare nascere e crescere le pubblicazioni della Società Ligure di Storia Patria la storiografia giuridica si è ritagliata uno spazio quantitativamente consistente e qualitativamente significativo. È certo difficile separare la fruizione della letteratura storica da un più generale contesto culturale e ritenere che gli esperti del settore siano stati quasi da soli gli utilizzatori delle pubblicazioni, anche le più specializzate: ma è certo che la presenza e gli stimoli provenienti da una società storica a respiro regionale hanno aperto spazi in cui anche gli studi più tecnici e settoriali hanno potuto trovare accoglienza e considerazione.

Già nel primo volume di « Atti », edito dalla Società nel 1858, nel definire i campi di azione storiografica della stessa, si inseriva al secondo punto « Leggi politiche, civili ed economiche, Magistrati, Istituzioni Religiose, e di Beneficenza, uomini illustri fuori paese »<sup>1</sup>. Viene istituita, nel 1897, una Sezione di Legislazione e di Giurisprudenza Storica ma, come è stato rilevato,

« Le notizie sulla Sezione di Legislazione e di Giurisprudenza Storica sono estremamente scarse: manca la documentazione dei verbali della vita interna e, nel periodo della sua esistenza effettiva, non appaiono negli Atti pubblicazioni giuridiche »<sup>2</sup>.

Tale affermazione è contraddetta subito di seguito quando si sostiene che « A questo periodo appartengono i due lavori editi negli Atti: “Il frammento di Breve genovese”, nel 1858 e “Gli Statuti della Liguria” nel 1878 ». Il primo è edito dal Datta e commentato da Desimoni<sup>3</sup>, mentre il secondo è

---

\* Pubbl. in *La Società Ligure di Storia Patria nella storiografia italiana. 1857-2007*, a cura di D. PUNCUH (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., L/II, 2010), pp. 243-248.

<sup>1</sup> « Atti della Società Ligure di Storia Patria », I/I (1858), p. XX.

<sup>2</sup> R. MENDUNI, *L'attività scientifica della Società Ligure di Storia Patria nel primo cinquantennio di vita (1858-1908)*, *Ibidem*, n.s., VIII (1968), p. 74.

<sup>3</sup> P. DATTA, *Frammento di Breve genovese del Consolato dei Placiti scoperto a Nizza*, *Ibidem*, I/II (1858), pp. 77-90. C. DESIMONI, *Sul frammento di Breve genovese*, *Ibidem*, pp. 91-154. Lo stesso Desimoni ha contribuito alla edizione del volume di *Leges Genuenses* nel pro-

opera di Rossi<sup>4</sup> (e su esso tornerò più avanti). Non è il caso di confutare le successive asserzioni, contenute nell'articolo di Menduni, sulla scarsa validità conoscitiva delle pubblicazioni giuridiche, ma è forse opportuno porre in rilievo che non è azzardato valutare, come fa Desimoni, la legislazione come « uno dei fattori unitari fondamentali della storia italiana ». È affermazione opinabile, se si vuole, ma nel contesto citato occorre dare ad essa, a mio modo di vedere, una valutazione storica, cioè riportarla nel momento del Risorgimento e della formazione di uno stato nazionale.

Può essere interessante, al proposito, ricordare come Desimoni, in attesa della pubblicazione del repertorio di Rossi sugli statuti liguri, ne commentasse la validità storiografica proprio in funzione dell'attività della Società Ligure di Storia Patria e addirittura di una sua 'filosofia' connaturata alla suddetta istituzione:

« Il lavoro, di ch'io parlo, è lo studio profondo di tutta la legislazione dai primi agli ultimi tempi della Repubblica, e la deduzione d'una filosofia della Storia Patria, cioè di formole generali che ne esprimano come il succo e il risultamento non tanto rimpetto alla legislazione degli altri popoli, quanto rimpetto allo sviluppo nazionale »<sup>5</sup>.

Una posizione metodologica che certo risente della temperie politica del momento, ma che propone i documenti giuridici come parte di un più complessivo contesto storiografico a cui prestare attenzione.

Il diritto, per parte sua, ha prodotto tradizionalmente una documentazione che per peculiarità linguistiche, contenutistiche e concettuali si rivolge ad una precisa categoria di operatori ed ha necessità, per essere correttamente compresa ed utilizzata, di operatori provenienti da studi universitari o da una seria formazione professionale, capaci, cioè, di trasfondere in documenti i rapporti pubblici e privati cui erano chiamati ad assistere o a patrocinare: avvocati, causidici, giudici e notai hanno prodotto una letteratura specifica capace di tramandare, anche per lunghi periodi, la memoria di atti di interesse pubblico e privato da cui derivano conseguenze di tipo politico e sociale, oltre che economico. Sono fonti, quelle giuridiche, che costituiscono parte fondamentale della documentazione degli archivi: esse, ovvia-

---

getto degli *Historiae Patriae Monumenta*, Torino 1901.

<sup>4</sup> G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIV (1878).

<sup>5</sup> C. DESIMONI, *Sul frammento cit.*, p. 107.

mente, hanno interessato storici di tutte le generazioni ed hanno lasciato significative tracce di presenza anche negli «Atti» della nostra Società.

L'aspetto che ha predominato nell'attenzione degli storici verso la documentazione giuridica è senz'altro riferito alle fonti normative, di differente consistenza e significato, ma frequentemente riunite sotto la dizione 'statuti'. Proprio in questo settore, peraltro, la Società Ligure di Storia Patria è stata fra i pochi enti culturali, a livello nazionale e locale, a dotarsi di uno strumento complessivo per la migliore conoscenza di tali fonti. Il primo riferimento, come si è già detto, è il già citato lavoro del Rossi che utilizzò per Genova un contributo di Belgrano, come ha ricostruito Savelli<sup>6</sup>.

È proprio questo studioso che, nel 2003, ha pubblicato un repertorio degli statuti liguri, consegnando alla comunità scientifica uno studio che rappresenta un modello non solo di ricostruzione ma anche di comprensione di una fonte come quella statutaria.

Una tradizione storiografica antica e prestigiosa, quindi, che, forse non a caso, prende avvio, come già ricordato, con il saggio di Desimoni sul frammento nizzardo comunicato alla Società da Pietro Datta<sup>7</sup>.

La tipologia della fonte, peraltro, ben si presta a solleticare orgogli municipalistici, per vantare antichità e rilievo (a me era capitato di definire lo statuto «lo specchio normativo dell'identità cittadina»<sup>8</sup>). Negli anni successivi alla edizione del breve consolare sono stati pubblicati statuti di diverse località liguri negli «Atti» e nelle collane della Società, impegnando studiosi anche di grande prestigio<sup>9</sup>: è un dato che non stupisce se si pensi alla valenza oggettiva di tali testi. In essi si trasfondono e si formalizzano, nelle diverse

---

<sup>6</sup> *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX), p. XI.

<sup>7</sup> V. *supra*, nota 3. Su questo testo si veda anche V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 22-26.

<sup>8</sup> V. PIERGIOVANNI, *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, in BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, catalogo della Mostra, tenuta a Roma, Palazzo Giustiniani, 8 novembre 1995 - 8 gennaio 1996, a cura di S. BULGARELLI, Roma 1995, pp. 13-19.

<sup>9</sup> Oltre ai citati lavori di Desimoni e Rossi, ricordo A. ANGELI - F. POGGI - E. BENZA, *Gli statuti di Carrara e di Onzo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LIV/II (1929), pp. 14-116; V. VITALE, *Statuti ed ordinamenti sul governo del Banco di S. Giorgio a Famagosta, Ibdem*, LXIV (1939), pp. 391-454.

epoche, i rapporti tra lo stato e gli enti periferici o, per dirla con altri termini, le scelte tra centralismo ed autonomia: esse sono una costante nella storia delle istituzioni politiche fin dall'antichità, ed hanno rappresentato un nodo dalla cui corretta soluzione sono non di rado dipese le sorti dei vari ordinamenti. Allora come ancora oggi gli enti locali si danno una propria autonoma regolamentazione che, pur inserita nel quadro nazionale di riferimento normativo, fa emergere le peculiarità che ogni comunità, piccola o grande che essa sia, riesce sempre ad esprimere. Un importante giurista medievale, Alberico da Rosciate, definiva lo statuto come la protezione dello *statum publicum*, cioè del modo di essere e delle specificità di una comunità: il testo formalizzava e garantiva alla comunità cittadina la salvaguardia del proprio patrimonio di tradizioni economiche, culturali, civiche. Rispettarlo e tramandarlo diventa, quindi, diritto e dovere del cittadino.

Mi è capitato di citare questo testo e di esprimere questi concetti quando, seguendo la propria tradizione, la Società Ligure ed il suo presidente hanno dato a me e agli statuti uno spazio opportuno all'interno di un importante convegno del 1988 sulle fonti librerie e documentarie, che metteva a confronto storici di diversa formazione<sup>10</sup>. Ricordavo allora come «le parentele o le identità fra statuti siano esse stesse un elemento storiografico imprescindibile da chiunque voglia usare questi testi per studiare ambiti territoriali, anche di minima estensione, al fine di approfondire specifici temi storiografici». Gli statuti, infatti, possono essere «un punto di partenza ed un indispensabile supporto per chiarire, ad esempio, problemi di alleanze politiche, relazioni commerciali, contrasti sociali, rapporti economici, rivendicazioni territoriali od altro»<sup>11</sup>. In questa prospettiva la legislazione locale, soprattutto insieme alle altre fonti normative, è stata largamente utilizzata ed è presente presente negli «Atti» all'interno di studi su aspetti specifici della storia ligure, soprattutto nei campi della ricostruzione del tessuto istituzionale, del diritto penale e processuale<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: Libro, Scrittura, Documento*, Atti del Convegno - Genova, 8-11 novembre 1988 (*Ibidem*, n.s., XXIX/I, 1989), pp. 79-98. In quello stesso volume sono pubblicati due importanti contributi storico-giuridici, M. BELLOMO, *Sulle tracce d'uso dei "libri legales"*, pp. 33-52, e U. PETRONIO, *Stipulazione e documentazione dei contratti in età comunale*, pp. 53-78.

<sup>11</sup> V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni* cit., p. 97.

<sup>12</sup> Si vedano, ad esempio, A. BROCCA, *Il procedimento criminale a Genova nel XVIII secolo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., IX/I (1969), pp. 93-120; G. FORCHERI,

Opportunamente la nostra Società ha pubblicato di recente, oltre al citato repertorio, gli statuti di Savona<sup>13</sup>, Ortonovo<sup>14</sup>, Albenga<sup>15</sup>, Rezzo<sup>16</sup> e Varazze<sup>17</sup> ma la circostanza più interessante è data dal fatto che tali opere sono il frutto del lavoro di non giuristi, come i paleografi ed i diplomatisti, a dimostrare una significativa apertura metodologica. È un fenomeno che si ritrova anche a livello nazionale perché, al di là di tutto, la capacità di questi testi di proporsi come schemi di comparazione storica ne ha fatto un più generale punto di riferimento: la Biblioteca del Senato della Repubblica, che certamente contiene la più completa raccolta di antichi statuti italiani, sta curando, al proposito un utile e pregevole catalogo.

Un'altra fonte che ha avuto e continua ad avere un rilievo fondamentale all'interno della storia culturale della Società Ligure di Storia Patria è certamente quella notarile. Sono giuristi come Chiaudano, Astuti, Bognetti, Moresco che hanno dato i primi fondamentali impulsi alla pubblicazione ed allo studio della documentazione notarile<sup>18</sup>.

---

*Aspetti della giustizia genovese alla fine del '500*, *Ibidem*, n.s., XII/II (1972), pp. 361-384; V. PIERGIOVANNI, *Rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento, Per il centenario della battaglia della Meloria* (*Ibidem*, n.s., XXIV/II, 1984), pp. 427-450. Nello stesso volume è compreso il saggio di U. SANTARELLI, "Pisani dicunt contra": rileggendo la "lectura" di Bartolo a D. 16.3.24, pp. 417-426.

<sup>13</sup> M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVII/II (1997), pp. 115-212.

<sup>14</sup> N. CALVINI, *Gli statuti di Ortonovo*, *Ibidem*, n.s., XXXIX/I (1999), pp. 161-262.

<sup>15</sup> *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, corredato da una introduzione storico giuridica di V. PIERGIOVANNI, *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288*, Genova-Bordighera 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III; Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVII), pp. VII-XXXIV.

<sup>16</sup> *Liber iurium ecclesiae, communitatis, statutorum Recii (1264-1531). Una comunità tra autonomia comunale e dipendenza signorile*, a cura di S. MACCHIAVELLO, Genova 2000 (Fonti per la storia della Liguria, XIV).

<sup>17</sup> *Gli statuti di Varazze*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, Genova 2001 (*Ibidem*, XVI).

<sup>18</sup> Si possono ricordare per completezza alcuni recenti contributi di taglio storico-giuridico: L. SINISI, *Un frammento di formulario notarile genovese del Trecento*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, II («Atti della Società Ligure di Storia Patria», XLIII/I 2003), pp. 1027-1046; V. PIERGIOVANNI, *Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino*, *Ibidem*, pp. 791-800.

Negli «Atti» non sono poi mancati contributi che hanno rivisitato la storia ligure dal punto di vista del diritto commerciale e di quello marittimo e portuale. Altri studi specifici si sono aggiunti, in questi ultimi anni, ad indagini importanti pubblicate tra diciannovesimo e ventesimo secolo<sup>19</sup>.

La presenza degli storici del diritto, infine, è emersa anche all'interno della storia della cultura in Liguria promossa sempre dalla Società ed ha consentito di ricordare i giuristi presenti nella vita societaria come presidenti e consiglieri: può essere sufficiente ricordare personaggi come Caveri, Crocco, Bigliati, Cogliolo, Moresco<sup>20</sup>. È una presenza viva ancora oggi a testimonianza della capacità che gli «Atti» della Società hanno avuto di essere un significativo ed eloquente contributo alla crescita culturale della Liguria.

---

<sup>19</sup> V. PIERGIOVANNI, *Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese*, in *Il sistema portuale della Repubblica di Genova*, a cura di G. DORIA e P. MASSA PIERGIOVANNI, Genova 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXVIII/I; Università degli Studi di Genova, Istituto di storia economica, 8)), pp. 9-36; ID., *I banchieri nel diritto genovese, in Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale*, Atti del Convegno, Genova 1-6 ottobre 1990 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXI/I, 1991), pp. 205-224; R. SAVELLI, *Aspetti del dibattito quattrocentesco sui Monti di pietà: consilia e tractatus*, *Ibidem*, pp. 541-564; V. PIERGIOVANNI, *Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali*, in *Studi e documenti di storia ligure in onore di Don Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco* («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVI/II, 1996), pp. 43-58; ID., *Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno internazionale di studi, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLI/I; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti), pp. 60-72; ID., *Lo statuto albertino in Liguria: le Lezioni di diritto commerciale di Ludovico Casanova*, in *Genova 1848-1849: la tematica locale come problema europeo*, giornata di studio Genova 9 ottobre 1999 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLI/II, 2001), pp. 193-216.

<sup>20</sup> V. PIERGIOVANNI, *La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo*, in *Storia della cultura ligure*, 1, a cura di D. PUNCUH («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLV/I, 2004), pp. 11-18; R. BRACCIA, *Cultura giuridica e cultura della legge in Liguria tra Medioevo ed età moderna*, *Ibidem*, pp. 19-36; M. FORTUNATI, *La cultura giuridica ligure tra prassi, tribunali e commercio: l'età tardomedievale e moderna*, *Ibidem*, pp. 37-50; R. FERRANTE, *La cultura giuridica in Liguria. Dal tardo diritto comune alla recezione della pandettistica (XVIII-XX)*, *Ibidem*, pp. 51-96, preceduto da ID., *Università e cultura giuridica in Liguria tra Rivoluzione e Impero*, Genova 202 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLII/II; Fonti e Studi per la storia dell'Università di Genova, 4), pp. 63-234.

## *Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato*

Che la storia si possa leggere da molte e diverse prospettive è affermazione così ovvia da poter apparire banale: chi vi parla è uno storico del diritto, che si sforza di utilizzare tecniche e concetti di una scienza per comprendere fenomeni di cui il diritto è stato parte, ma che non si spiegherebbero senza l'utilizzazione di altre scienze e delle metodologie da esse elaborate. È per questa ragione che ho partecipato con interesse e curiosità al Convegno di Studi "Spazi per la memoria storica" i cui Atti vengono oggi presentati<sup>1</sup>. Sotto il primo titolo del Convegno ne appare, infatti, un secondo, più ammiccante ed intrigante, che recita testualmente «La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato».

Gli attori sono due: Genova e la sua storia, da una parte, e l'Archivio di Stato con le sue sedi ed i suoi documenti dall'altra: la domanda è quando, come e perché questi due fattori hanno interagito e se, da questo incontro, è possibile trarre elementi per una specifica lettura della storia della nostra città.

Non è secondaria, in questa vicenda, la circostanza occasionata dall'apertura ufficiale, con il Convegno in questione, dell'ultima nuova sede dell'Archivio di Stato di Genova, situata in un contesto che già autonomamente parla di storia, civile, ecclesiastica, sociale: i Fieschi, i Gesuiti, il Comune, l'amministrazione militare hanno per secoli interagito in tale spazio, ricavato non distante dalla prestigiosa Basilica di Carignano. La sede in cui ci troviamo è l'ultima tappa di un percorso che, in vari passaggi, ha costruito nel tempo credibilità e prestigio per l'istituzione archivistica a cui lo Stato ha affidato la conservazione e la difesa di un patrimonio che ne tutela la memoria storica.

---

\* Pubbl. in «Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere». s. VI, XII (2009-2010), pp. 307-314.

<sup>1</sup> Relazione letta in occasione della presentazione degli Atti del Convegno *Spazi per la memoria storica. La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato* (Genova 11 gennaio 2010).

Ho premesso di essere uno storico-giurista e prometto, pertanto, di non ingerirmi in campi di cui non sono specialista, ma consentitemi di compiacermi con gli autori delle relazioni che hanno avuto ad oggetto l'architettura e l'arte del complesso di Sant'Ignazio, le vicende del suo recupero ed i risultati degli scavi, per la capacità di rendere il lettore partecipe di un progetto culturale al quale hanno partecipato anche altre istituzioni ed enti finanziatori.

La grande nobiltà genovese, i Fieschi nella circostanza, si propone nelle vesti di benefattore, non rinunciando, peraltro, a qualche ricaduta economica, più o meno occasionale. È estremamente significativo, da questa visuale di osservazione, il contributo di Enrico Basso ed Eleonora Saita sulle vicende della proprietà del decanato di Santa Maria in Via Lata, ricostruite sulla base del «Liber B dell'Archivio Fieschi Thellung de Courtlary (secc. XIV-XV)», che nel 2000 è stato depositato presso l'Archivio di Stato di Genova: a parere degli Autori il decanato dei Fieschi su Santa Maria in Via Lata è una costante di una politica familiare che utilizza i benefici ecclesiastici per gestire i beni attraverso i membri religiosi della famiglia e sfuggire alla giurisdizione laica. È una politica familiare che ha radici antiche e già nel Duecento il grande Papa giurista Innocenzo IV, al secolo Sinibaldo Fieschi (di cui sono stato uno degli ultimi biografi), non aveva lesinato attenzione e favori per i suoi famigliari.

Ecco una prima parziale risposta alle ragioni che sono alla base del rilievo storico del materiale dell'Archivio di Stato: è solo attraverso gli atti ufficiali a cui, come in questo caso, si aggiunge la documentazione privata, di cui lo stesso Ente garantisce la conservazione e la fruizione, che è possibile ricostruire la complessità del tessuto sociale ed i duri e sanguinosi contrasti a cui, per secoli, ha dato luogo.

Oltre ai gruppi familiari, con i Fieschi abbiamo introdotto un altro protagonista, cioè la Chiesa e le sue articolate presenze sul territorio. Non è certo casuale che l'interazione con il Comune sia stata particolarmente lunga e complessa proprio a proposito della prima grande e prestigiosa sede dell'Archivio, cioè il Palazzetto criminale. Il lungo e documentato saggio di Mario Marcenaro fa rivivere edifici e famiglie di questa parte di Genova attraverso la sicura e minuziosa ricostruzione dell'area urbana tra il Palazzetto criminale e la cattedrale di San Lorenzo.

È interessante notare che anche Antonella Rovere, nel ricostruire le «Sedi di governo, sedi di cancelleria e archivi comunali a Genova nei secoli



XII e XIII » ritiene di concludere le sue riflessioni affermando che « tutta la vita politico-amministrativa genovese nei secoli XII e XIII sembra essersi svolta integralmente intorno alla cattedrale di San Lorenzo e in gran parte dei palazzi che si affacciavano su quella che è oggi via Tommaso Reggio, e negli stessi trovavano posto anche gli archivi ».

Il volume ripropone le vicende del Palazzetto criminale e le sue caratteristiche ambientali ed architettoniche con un saggio di Ennio Poleggi, un Maestro da cui tutti abbiamo tanto imparato e dal quale traggio la seguente citazione:

« La sede storica dell'Archivio di Stato di Genova appare oltre l'angolo più stretto di via Tommaso Reggio, rinserrata com'è fra case addossate alla cattedrale e il retro di Palazzo Ducale, di cui divenne parte integrante dopo il 1581 con il nome di Palazzetto criminale. L'origine dell'edificio, che riunirà lo Scagno (ufficio) rotale e le carceri criminali alla sede dogale, annuncia l'ammodernamento direzionale" di una capitale del Mediterraneo che ignorava da sempre la solenne efficacia di un'architettura civile, rimediando con edifici privati, sia nell'età consolare sia in quella dogale di inizio, prima di assumere un'immagine degna del "siglo de los Genoveses" ».

Poleggi ricorda anche che il palazzetto criminale nasce con ambizioni notevoli per l'esercizio della giurisdizione penale: si tratta di un edificio 'insolito' che si preoccupava della organizzazione dell'ufficio rotale e l'attento controllo del personale penitenziario. Proprio da questo personale di guardia, formato in gran parte da mercenari svizzeri e tedeschi, è pervenuta una testimonianza singolare, una serie di graffiti che Italo Pucci ha censito e classificato rilevando come tra i soldati fosse diffusa una istruzione di base che consentiva loro di leggere e scrivere.

Le attività svolte nel Palazzetto criminale sono il risultato di un disegno politico da inserire, per il suo effettivo rilievo, all'interno delle vicende della seconda metà del XVI secolo. Si può, infatti, affermare che « proprio la Rota criminale diventa un centro di dibattiti e di manovre politiche, tanto che le sue vicende, almeno sino alla metà del XVII secolo, possono ritenersi emblematiche per comprendere la strada che porta la classe dirigente genovese, dopo dure lotte, ad una posizione di equilibrio che durerà fino alla fine della Repubblica ».

In questo stesso volume Sinisi torna sui temi della organizzazione penale, già trattati in passato da Savelli, mettendo in rilievo il ruolo svolto, proprio per l'effettivo funzionamento della macchina della giustizia, dal personale di cancelleria costituito tradizionalmente da notai e da giovani

aspiranti al notariato, posti alle dipendenze degli organi giudicanti. Anche a Genova, infatti, si era affermata la prassi consistente nell'esercizio, da parte dei notai-cancellieri delle curie criminali, di funzioni direttive del procedimento, spettanti normalmente ai giudici, quali appunto quelle dell'esame dei rei e dei testimoni e del deferimento agli stessi del giuramento.

Oltre agli aspetti architettonici e artistici il volume ha un notevole spessore che, con terminologia corrente, si può definire 'politico' ma che, personalmente, preferisco chiamare 'civile', per il richiamo alla funzione amministrativa e culturale che ogni ordinamento civile ha riservato all'istituzione archivistica. E non è certo casuale che proprio l'esperienza genovese ci trasporti, tramite le vicende dei documenti d'archivio, all'interno della grande storia internazionale e nazionale. Un salto di orizzonti geografici e di prospettive politiche al quale ci invita il lungo, complesso e pensoso contributo di Paola Caroli. Confesso che la lettura dello svolgersi delle vicende archivistiche genovesi, «le dolorose e note vicende», così definite nel 1817 da Carlo Cuneo, mi ha fatto pensare alla trama di un romanzo che sarebbe stato difficile immaginare da parte di un esperto giallista. Non vi toglierò, pertanto, il gusto di scoprire direttamente gli eventuali assassini, ma mi limiterò, per darvi un'idea, a riportare la successione dei paragrafi all'interno del saggio.

Nel primo, intitolato «Spogli, trafugamenti e recuperi dall'annessione alla Francia al Regno di Sardegna», emerge, come afferma l'Autrice, «in tutta la sua lucidità il disegno politico "tutto in chiave torinese", sotteso alla rete di interventi e decisioni che man mano viene tessuta in relazione alla sorte e alla destinazione dei documenti archivistici genovesi».

Nel secondo paragrafo «Dal Palazzo del vescovo e da Palazzo ducale al Palazzetto criminale: l'organizzazione degli archivi genovesi di pertinenza statale durante il Regno di Sardegna», si ricostruisce forse il periodo più difficile nei rapporti con le autorità centrali. In una relazione del 1816 (p. 317) si descriveva la drammatica situazione degli archivi genovesi ricordando che i fondi conservati a Palazzo ducale «erano stati, bersagliati, confusi, trafugati e specialmente dagli agenti francesi», dando voce a uno stato d'animo, diffuso a Genova, di profondo sconforto per quanto era accaduto, aggravato dalla consapevolezza di un recupero solo parziale della documentazione e dal crescente senso di frustrazione determinato dagli orientamenti di accentramento conservativo del nuovo Governo». Su di esso, peraltro, si premeva soprattutto per ottenere la riunificazione con gli archivi

notarili, e l'occasione era offerta dalle numerose autorizzazioni concesse ai notai di trattenere presso di loro gli atti, facendo emergere i contrastanti interessi di natura economica sottesi alla questione delle competenze.

Nello stesso senso di problematicità si evolvevano gli equilibri tra centro e amministrazioni locali, ridisegnati dopo le riforme costituzionali del 1848, con la scelta di autonomia archivistica del Comune, di cui dirò ancora.

La fase successiva è intitolata «Da Torino a Genova, da Palazzo San Giorgio al Palazzetto: rivendicazioni, restituzioni e trasferimenti degli archivi genovesi», e giustamente si afferma che «la storia delle restituzioni torinesi appare particolarmente rappresentativa di quanto la duplice natura degli archivi (culturale/giuridica-politica-amministrativa) possa pesare sul destino dei medesimi» (346). Solo nel 1865, ancora in conseguenza di mutamenti politico-amministrativi a livello nazionale, il materiale genovese viene riportato nella città d'origine. Sono veramente romanzesche e rocambolesche le vicende del recupero del materiale del Magistrato di Sanità, faticosamente sottratte ad un pizzicagnolo che consumava l'antica carta «per fasciarne tonno alla povera gente che lo compra a piccole dosi».

«Da Parigi a Genova: le ultime restituzioni» racconta l'atto finale di queste peripezie, e conferma che solo nel 1952, si conclude, in maniera più o meno soddisfacente, la vicenda delle restituzioni.

La tradizione archivistica genovese non riesce a tenere separati, in ragione delle convulse vicende politiche, gli aspetti di storia strettamente locale da quelli della storia nazionale, europea ed internazionale. A Genova, dopo la rivoluzione francese, come nota Elisabetta Arioti,

«la frattura col passato risultò particolarmente netta, in quanto alla caduta della repubblica oligarchica fecero seguito, in meno di un ventennio, prima l'istituzione di una repubblica democratica, poi la diretta annessione del suo territorio all'impero francese e infine, dopo la Restaurazione, il passaggio al Regno di Sardegna. All'interno di questi avvenimenti si svolge anche una vicenda abbastanza anomala nel panorama archivistico italiano, cioè una insolita ripartizione della documentazione prodotta dalle magistrature centrali del cessato governo fra i nuovi organi statali e la neo-istituita amministrazione municipale: ripartizione che... si mantenne anche in epoca sabauda e fece sì che nascessero due istituti di concentrazione archivistica, quello statale e quello comunale».

La prassi normale è stata quella di trasferire la documentazione prodotta dai grandi Comuni urbani nei grandi archivi di concentrazione, che lasciano localmente soltanto la documentazione formatasi a partire dalla istituzione delle amministrazioni municipali come enti separati dal soggetto

‘Stato’. Ariotti ricorda come, già alla fine del Settecento, i fondi documentari della soppressa Repubblica aristocratica venivano percepiti come distinti in due nuclei quello nazionale e quello municipale. Concretamente l’interesse dell’amministrazione comunale genovese per i propri archivi si risveglia solo alla metà dell’Ottocento e il trasferimento delle carte iniziò nel 1854. Da allora esso continua ad essere inquadrato all’interno dei servizi culturali genovesi.

Al di là delle scelte politiche di dislocazione degli spazi, la storia degli archivi genovesi sconta anche problemi di disinteresse e incuria spesso derivati da incerte e mutevoli regolamentazioni tecnico-amministrative. Ausilia Roccatagliata si è cimentata con l’archivio del governo della Repubblica di Genova in età moderna, frutto di una lunga ricerca che ha esaminato cancellerie e archivio del Senato dagli inizi del Cinquecento sino alla caduta dell’Antico Regime, a partire dal fogliazzo dell’archivio che la stessa Autrice denomina «vero e proprio archivio nell’archivio»: si inizia dalla custodia dei privilegi per pervenire alla cura dell’archivio affidata nel secolo XVI ai cancellieri, dopo il 1576 anche non nobili, ma con l’obbligo di versare gli atti all’ufficio al termine del mandato. Nella prima metà del XVII secolo la gestione dell’archivio è affidata ai segretari che svolgevano anche delicate funzioni politico-amministrative, ma le fonti testimoniano, però, uno stato di grave confusione e disordine degli archivi. Solo nel Settecento si delinea un nuovo corso con un archivista a tempo pieno.

Vorrei tornare adesso all’interrogativo che mi sono posto all’inizio, cioè quali siano le condizioni che consentono la ricostruzione della storia di Genova attraverso le sedi ed i documenti dell’Archivio e proporre altri elementi per elaborare una risposta.

Delle sedi hanno detto bene gli Autori dei saggi sulla loro funzionalità, nel corso dei secoli, a rendere sempre al meglio un servizio pubblico, sia esso amministrativo o culturale, ma è soprattutto emerso un rapporto quasi fisico e necessario con i più importanti centri della vita civile cittadina, siano essi il Palazzo ducale o quello arcivescovile: questo inserimento cammina di pari passo con la sempre più chiara coscienza dell’importanza di una più efficace salvaguardia del patrimonio storico ai fini del migliore riconoscimento della propria identità politica e sociale. Documentazione storica ed identità civile sono certo presenti nei manufatti urbani e nelle testimonianze artistiche e letterarie, ma la comprensione della loro reale misura non può

essere data che dalla ricostruzione storica che parta dai documenti d'Archivio.

Ho volutamente lasciato in fondo alcuni contributi presenti nel volume perché li reputo i più significativi per sostenere quanto ho appena detto.

Il saggio di Sergej Karpov è addirittura intitolato «Il valore della documentazione archivistica genovese per la storia del Mar Nero e dell'Europa Orientale» ed esso, oltre a riportarci verso orizzonti geografici che erano più familiari ai nostri antenati medievali di quanto non lo siano a noi, esalta la ricchezza e la varietà di notizie storicamente importanti da trarre dagli atti notarili. Non è un segreto che si tratti della nostra maggiore ricchezza documentaria. Già Antonella Rovere ha efficacemente sostenuto, al riguardo, che «la precoce istituzione di una cancelleria a Genova nel 1112 rivela non solo l'esigenza, particolarmente sentita dal Comune, di dar vita ad un'organizzazione burocratico-amministrativa attraverso la quale gestire la vita interna della comunità e le sue relazioni con l'esterno, ma anche una marcata attenzione ai documenti prodotti, come dimostrano le caratteristiche e l'evoluzione delle forme e dei sistemi di convalidazione dei documenti stessi per tutto il secolo XII».

I notai e la loro *fides*, quindi, ma pensate all'impatto economico e politico che ha avuto il Banco di San Giorgio e non solo per ragioni fiscali, come insegna Felloni.

L'attenzione di Puncuh è rivolta soprattutto al mare, da quello ligure, al Mediterraneo ed all'Atlantico. A suo parere già nell'alto Medioevo «un ceto di governo, esponente del quale è lo stesso Caffaro, dalle radici affondate in una società agraria, affronta il mare, il Mediterraneo, spintovi dalle condizioni avverse del suolo. Si tratta di un argomento sapientemente coltivato da straripanti fiumi d'inchiostro». Ancora il «tema del mare, ricorrente nella storiografia, non senza retorica e patriottismo retrospettivo, spinto fino a rintracciare nello spirito di avventura e di scoperta un patrimonio genetico dei liguri, il *genius loci*. «Un dato storico – l'espansione commerciale – letto come un dato naturale... che farebbe di Genova sempre un mondo a parte, irriducibile ad altri modelli»»: è bellissima, al riguardo, l'affermazione di Grendi, che Puncuh riprende, «quella sorta di qualità metafisica, senza storia, dei Liguri, che acquista uno straordinario valore di certezza, fino a diventare argomento di prova».

Non è questa la sede per impiantare polemiche storiografiche: forse, come dice Grendi, non c'è certezza né prova, ma che il collegamento, quasi un'endiadi, tra Genovesi e commercio abbia circolato dal Medioevo ai secoli successivi, è suffragato da molte testimonianze.

Occorre ancora una volta approfondire lo studio della documentazione già nota ma soprattutto non smettere di cercare nuove testimonianze e riscontri: come l'esperienza ci ha insegnato, sicuramente, in un futuro non lontano, il grande archivio di una grande città ci darà la risposta giusta.

## De iure ovium. *Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia*

Se il primo approccio alla tematica del rapporto tra la dottrina giuridica e la pastorizia è, come d'obbligo, la classica consultazione di un repertorio bibliografico, le indicazioni che si ricavano chiariscono la ricchezza di parole chiave a cui fare riferimento ma, soprattutto, rimandano ad una diffusa utilizzazione della medesima terminologia, e dei concetti che ad essa danno contenuto, in due ambiti operativi assolutamente indipendenti e distanti, quali l'economia agricola e la religione.

Una testimonianza significativa ed esemplificativa è, certamente, il repertorio di opere giuridiche messo a punto nel Settecento da Martin Lipenius – *Bibliotheca realis iuridica* – che offre preziose indicazioni di generale orientamento: nel secondo volume, infatti, elenca sia trattazioni relative a *Pascua*, *Compascua*, *ius pascendi* sia altre concernenti *pastoralia*. Le medesime indicazioni di rimando bibliografico compaiono nelle voci *oves* ed *ovile*, mentre altri rinvii a parole come *georgica*, *agraria res*, *ius georgicum* attingono a tematiche affini ma non omogenee al diritto della pastorizia<sup>1</sup>.

La prima osservazione che si trae già dall'opera di Lipenius, e che richiama una tipologia di genere letterario, attiene all'uso, nella trattatistica, di vocaboli come *pastor*, *pastoralia*, *oves*, *grex* che dal primitivo significato legato al mondo agricolo e pastorale sono transitati nel mondo divenuto cristiano a identificare, da un lato, la comunità dei fedeli e, dall'altro, la funzione di servizio che il clero deriva direttamente dal Cristo. Esiste, in prospettiva religiosa, uno stretto legame, concettuale oltre che semantico, con il mondo pastorale, anche se la letteratura specifica attinge alla tradizione letteraria teologica e non certo giuridica.

---

\* Pubbl. in *La Pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, a cura di A. MATTONE - P.F. SIMBULA, Roma 2011 (Collana del Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari, 41), pp. 32-40.

<sup>1</sup> M. LIPENIUS, *Bibliotheca realis iuridica*, Leipzig MDCCLVII (rist. Hildesheim-New York 1970), I, p. 42, 767, II, pp. 114, 129.

Esemplare, a questo proposito, è soprattutto un trattatello cinquecentesco, *De Pastoris et ovilis unitate*, di Michele de Aninyon. L'Autore, nel frontespizio, è denominato *doctor decretorum Caesaraugustanum et sancti officii consultor*: questo scritto è conosciuto soprattutto perché – evidentemente considerato opera di diritto – è stato ricompreso nell'edizione cinquecentesca dei *Tractatus universi iuris*, sicuramente la più famosa e diffusa collezione a stampa di testi giuridici medievali<sup>2</sup>. Da una breve analisi del testo di De Oninyon si può appurare la casualità dell'accostamento semantico con la pastorizia, che non trova riscontro alcuno nei contenuti. Lo scopo dichiarato all'inizio dall'Autore è quello di riunire i Cristiani in un unico gregge « qui Christiani ovilis oves esse voluerint », e di richiamarli a rispettare i principi della fede e le regole di gerarchia personificati dall'unico pastore qualificato cioè dal successore di Pietro « pastor visibilis huius ovilis »<sup>3</sup>.

Solo così si potrà sviluppare una azione pastorale di contrasto alle tendenze separatiste ed eretiche e si contribuirà anche a scongiurare i pericoli per i soggetti più deboli ed esposti « ad confirmandos simplices animos in fide catholica ».

L'opera non si avvale di un consistente e ragionato apparato di fonti teologiche, e la figura e la funzione del pontefice sono i temi principali attraverso i quali torna frequentemente il richiamo concettuale all'ovile ed alle pecore. Si rafforza, ad esempio, l'affermazione che ripropone l'unità del gregge e dell'edificio che l'accoglie, protetti dall'approvazione divina: « accepta Deo sanctissima huius unici ovilis unitas », o, ancora, si riafferma il richiamo all'obbedienza, come un vero gregge al suo pastore, da cui l'esortazione alla fedeltà poiché « sub unici pastoris praesidio maneamus immobiles », e all'unità

---

<sup>2</sup> G. COLLI, *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. Indici dei Tractatus universi iuris*, Roma 1994, p. 229.

<sup>3</sup> MICHAEL DE ANINYON, *Tractatus de unitate ovilis et pastoris*, in *Tractatus Universi Iuris*, Venetiis MDLXXXIV, t. 13, p. 2, c. 23vb-50va. Incipit c. 23vb.: « Scopus et summa libelli huius est persuadere omnibus qui Christiani ovilis oves esse voluerint, ut firmiter credant et simpliciter confiteantur quicquid credit et confitetur sancta Romana ecclesia, in qua praesidet Christi vicarius, Petri successor, ac pastor visibilis huius ovilis, qui in pertinentibus ad directionem fidelium nec falli, nec fallere potest ut publica persona, et sedens in cathedra Petri, cum in his diffiniendis Spiritus Sancti magisterio gubernetur. Hoc est thema et summarium opusculi huius ad confirmandos simplices animos in fide catholica. Qui literis et ingenio magis valent aperiant et legant librum, cuius auctoritates et fundamenta legisse fortasse non poenitebit ad detestandas tot cathedras pestilentiae acephalas ab ecclesia romana, quales haeretici pro suo libito seu libidine imaginantur ».



di comando spirituale in comunione con il pastore designato, « de unitate pastoris gubernantis hoc unicum ovile »<sup>4</sup>.

Non manca, infine, il tentativo di fondare teoricamente e storicamente l'accostamento alla pastorizia con l'affermazione che nella tradizione scritturale si ritrova l'accostamento del pascolo al governo politico: « pascere verbum in sacra scriptura significat regere et gubernare »<sup>5</sup>.

Si apre, nel periodo successivo, cioè tra Medioevo ed Età moderna, un filone di studi teso ad indagare le peculiarità contrattuali collegate spesso, in tutta l'Europa, alle tradizioni locali ed alle consuetudini dell'attività di pastorizia.

La continuità con la grande tradizione della dottrina giuridica medievale emerge dalla *Repetitio* alla costituzione del *Codex* giustiniano « si pascenda pecora » di Filippo Corneo, primo breve trattato in tema di pastorizia dato alle stampe e che appare come opera adatta a esemplificare un genere ed una tematica specifica. Oltre allo scritto del Corneo, un esempio egualmente significativo è costituito dall'opera del giurista tedesco seicentesco Struve, una *Disputatio de iure ovium*, su cui tornerò in seguito.

In tema di assonanze lessicali e di riferimenti concettuali e culturali tra pastorizia e dottrina giuridica, una antica, specifica e significativa opera data alle stampe già nella seconda metà del XV secolo, è dovuta a Pier Filippo Della Cornia, meglio conosciuto come Corneo. A parere di Falaschi,

« tutti gli scritti più importanti del Della Cornia poterono giovare della diffusione a mezzo stampa: all'incirca al 1476 risale la pubblicazione a Perugia, sicuramente per i tipi di Johann Vydenast, della *repetitio l. si pascenda pecora* (C.2,3,9), in realtà una trattazione sulla soccida, pubblicata di nuovo a Milano e a Siena nel 1490 »<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> *Ibidem*, c. 24a., cap. 1: « accepta Deo sanctissima huius unici ovilis unitas ... et sub unici pastoris praesidio maneamus immobiles ... »; c. 26b., cap. 5 n. 13: « Grex .. idem est licet alia oves in locum aliarum de mortuarum substituta reperiantur; c. 31b.: cap. 11 De unitate pastoris gubernantis hoc unicum ovile ... »; c. 44a.: cap. 24 n.1: « et sicut in Ovili oves tondentur, curantur a morbis, pariunt foetus suos praebent lac(tem) vet lanam, et inde deducuntur ad prata eis designata, ita et nos intra hoc ovile existentes patiamur nostrorum morborum curationem etiam si tondeamur per ieuinia, elemosynas ac alias poenitentiae salutaris ac bonorum operum satisfactionem ... ».

<sup>5</sup> *Ibidem*, c. 35b., cap. 15, n. 18: « pascere verbum in sacra scriptura significat regere et gubernare referturque ad reges et praelatos ... ».

<sup>6</sup> P.L. FALASCHI, *Della Cornia (Corneo, da Cornia, da Corgnie, dei nobili della Corgna ... , Pier Filippo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVI, Roma 1988, pp. 772-777.

Esiste anche una edizione pubblicata a Pavia nel 1506, che è quella utilizzata in questa circostanza<sup>7</sup>. Il perugino Filippo Corneo non è certo giurista di secondo piano se gli stessi umanisti gli riconoscono personalità scientifica non sempre allineata agli stanchi riti del tardo bartolismo e Marsilio Ficino lo loda quale perfetto giureconsulto<sup>8</sup>.

La sua opera propone sin dall'inizio i temi più scottanti che, oltre a dividere spesso la dottrina giuridica, hanno provocato discussioni e contrasti con i teologi in quanto le tipologie contrattuali da sempre regolatrici di questo fondamentale aspetto dell'economia antica, medievale e moderna, prevedono rapporti di debito/credito che possono nascondere forme di usura<sup>9</sup>.

L'opera è strutturata in quattro *quaestiones*, ma già nella introduzione si entra in pieno nella problematica dottrinale giuridico/teologica. Alla domanda sulla validità di un patto che divida in maniera ineguale i frutti di una operazione economica come il pascolo, la *communis opinio* rappresentata da Azzone e dalla glossa, risponde negativamente, argomentando che per i teologi emerge l'idea di un peccato derivato dalla ineguaglianza tra le parti che, in termini di responsabilità, è accolta dai giuristi:

« ... opinio Azonis communiter tenetur quod et vidi tenere plurimos theologos, in foro conscientiae dantes pro regula quod ubicumque in contractu societatis conditio unius socii est melior, et alterius deterior arbitrio boni viri, tunc peccat ille cuius conditio est melior secundum eos cum quibus concordat ius civile ... »<sup>10</sup>.

L'opinione negativa di Azzone non sembra prevalente, ed è forse non consona ad un buon sviluppo delle relazioni giuridiche. Gli avvocati si mettono subito all'opera e lo stesso Corneo si affretta ad aggiungere che Bartolo, consultato da entrambi gli schieramenti, *contrarium consuluit*, sostenendo che si possa indifferentemente stringere un patto che preveda parti di lucro sia eguali che ineguali. Non è meno avvocatescamente sottile l'argomenta-

---

<sup>7</sup> CORNEO PH., *Solemnis repetitio in l. si pascenda pecora. C. de pactis cum tractatu socii et societatis animalium brutorum*, edita per dominum Philippum Corneum, Pavia, Bernardino Garaldi, MDVI.

<sup>8</sup> P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano pubblicata sotto la direzione di Pasquale Del Giudice*, II, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto ai giorni nostri*, Milano 1923, p. 89.

<sup>9</sup> CORNEO PH., *Solemnis repetitio in l. si pascenda pecora* cit.

<sup>10</sup> *Ibidem*, c. 1.

zione di Corneo secondo il quale un discrimine può essere identificato nella conoscenza reciproca dei termini del contratto e per superare le remore morali causate dall'ineguaglianza delle posizioni individuali – che turbava i teologi – bastava ricorrere ad una finta donazione. L'autore sembra avere grande dimistichezza con la letteratura teologica, da San Tommaso d'Aquino a San Bernardino da Siena, e con essi continua a confrontarsi tutte le volte che i rapporti debito/credito possano essere sospettati di usura. Il punto di partenza è l'esistenza di una accesa discussione in campo giuridico e teologico a proposito di definizione della tipologia contrattuale in tema di pastorizia: «Sepe etiam de ipsorum conventionum natura plurimum dubitatur in utroque foro, videlicet in foro poli et in foro fori»<sup>11</sup>.

Non si tratta solo di un timore lontano, e Corneo lo dimostra ricordando l'esperienza di un contrasto dottrinale da lui personalmente vissuta, con annesse turbolenze sociali, che lo induce a porsi qualche problema ed a dare le sue risposte poiché «alio anno plurimum excitatum et exclamatum fuit ut excitatio et rumor hanc fere universam urbem invaserint».

È probabile che si sia trattato di movimenti creati dalla predicazione francescana – San Bernardino è una delle *auctoritates* teologiche maggiormente citata – ma il giurista, pur riconoscendo che esistono campi di azione teorica diversificati, con la conseguenza che «forum animae plurimum spectat ad theologos», non accetta interferenze eccessive<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> *Ibidem*, c. 2, «Quia lex nostra loquitur de contractu in quo unus ponit operam alter vero ponit res cum pacto ut fructus seu redditus communicentur prout contingit quotidie in societatibus et in soccitis et in conventionibus que fiunt cum colonis partiaris que quidem quotidie frequentantur, contrahentes incurrunn quandoque usurariam pravitatem que ... prohibita reperitur ... et in iure canonico detestatur ... Et ut quidam teneat de iure etiam civili censetur prohibita per ius novissimum de quo tamen habetur in auc. Ad hec j. De usur. Et per Io. an. In regula peccatum in VI in mercur. ... forus anime plurimum spectat ad theologos ... Nam super his versamur ... ».

<sup>12</sup> *Ibidem*, «Servandum est pactum de fetibus dividendis initum inter dominum et eum qui pecora pascenda suscepit. In glo. In fi. Non ergo quod valet pactum inter socios quod commoda inequaliter dividantur secundum Pa. De Castro ... et procedit de plano si altera pars plus conferat in societate ita quod illud quod plus confert in societate sit arbitrio boni viri compensabile cum maiore parte futuri commodi si vero hoc cessit Azo et glo. ... quod non valeat tale pactum et istud ut arbitror sensit Pa. De Ca. et Raph. ... dicens quod opi. Azo. communiter tenetur quod et vidi tenere plurimos theologos in foro conscientiae dantes pro regula quod ubicumque in contractu societatis conditio unius socii est melior secundum eos cum quibus concordat ius civile secundum dictam opinionem Azonis. ... Sed Ioannes glossator

Lo schema prescelto per la trattazione dei temi della pastorizia è, peraltro, fortemente condizionato dalle questioni teoriche sopra accennate: la prima *quaestio et principalis*, come specifica l'autore, ha come tema, ad esempio, la liceità di alcuni contratti sociali: «*de contractu societatis inite ad commune lucrum et damnum in qua unus ponit operam, alius pecuniam, an et qualiter licite contrahatur*».

La seconda questione trattata concerne il contratto di soccida: può essere interessante ricordare che, nel comporre questa parte, Corneo parla del rilievo della consuetudine che si distacchi dalle prassi altrove comuni, e ritiene che, in tali fattispecie, essa dia i termini della validità contrattuale: «*quod est consuetum censetur in dubio actum inter partes*». In questi casi la concordanza con i teologi è assoluta perché l'autore formalizza uno dei più significativi apporti canonici al diritto medievale, cioè il tema della validità dei patti nudi:

«*deus enim vult servare pacta, quia non servans pacta frangit fidem et mentit, quod est grave non solum apud ius civile, ... et iura canonica ... magis astringunt ad servandas simplices promissiones quam iura civilia*»<sup>13</sup>.

Sono temi che ritornano nelle questioni successive con l'incombente rischio dell'usura, per cui il consiglio dell'autore è che prudenza e cautela consigliano sempre di preferire al semplice mutuo una tipologia contrattuale

---

contrarium tenuit et Bar. consultus in foro conscientie et in foro fori contrarium consuluit habens casum pro in dubio et indifferenter possit fieri pactum quod partes lucri sint aequales et inaequales ... Posset forte dici pro concordia quod si uterque contrahens scit inaequalitatem prout sciebat in casu Bar. quod erat evidens nam quilibet ponebat tantum pecuniae et unus ponebat etiam operas et alter non, et omnia equaliter dividebantur. Tunc si non fit ex necessitate vel ignavia res transeat salva conscientia, nam theologi quod in contractibus emptionis locationis et huiusmodi concurrentibus predictis non peccet ille qui plus debito consequitur quia alter censetur donare prout eos referre vidi beatum Bernardinum de senis in suis sermonibus facit optime quod notat Bal. ... Item facit quod dolus et iniuria non inferunt volentibus ... ita ergo pari ratione in societate censeatur donare ille qui scienter paciscit quod aliud plus consequatur quam sibi conveniat et sic procedat opinio. Io et Bar. licet et tunc non transeat sine dubio aut alterum predictorum cessat et tunc contractus non sit licitus quia tunc cessat tacita donatio et dicto casu procedat opi. Azo et sequatium et doctrina theologorum de qua supra, licet in aliis contractibus quando deceptio fit re ipsa non ex proposito si non excedit dimidiam iusti pretii possit salva conscientia retineri prout dicit Io Cal. in c. naviganti extra de usuris ... ».

<sup>13</sup> *Ibidem*.

di tipo societario: « non inire mutuum sed contrahere societatem et idem resultabit effectus »<sup>14</sup>.

Dal punto di vista della costruzione sistematica dello *ius ovium* l'opera di Corneo appare un contributo piuttosto limitato. L'urgenza – forse dire l'ossessione è un po' eccessivo anche se l'usura è quasi l'ombra che si aggira più o meno nascostamente nelle righe dell'opera – di risolvere problematiche aperte e tendenzialmente pericolose, ha indirizzato Corneo sui sentieri della tecnica casistica piuttosto che su quelli dei principi sistematici: i contrasti con i teologi e, forse, le prediche dei francescani, lo inducono, anche se con molta cautela, a rivendicare gli spazi specifici entro cui i giuristi si devono muovere non consentendo alla teologia di invadere campi appartenenti ad altri.

C'è ancora da accennare, per completezza, ad una tematica parzialmente collegata alla pastorizia e segnalata dalla dottrina giuridica medievale, e che ha per oggetto la servitù prediale operante nei terreni: ha dato luogo ad una trattatistica copiosa che ha l'espressione più nota e scientificamente più significativa nell'opera sulle servitù del giurista veronese Bartolomeo Cipolla<sup>15</sup>. Come è stato recentemente osservato, procedendo ad una sommaria esplicazione della struttura dell'opera « essa si caratterizza e si fa apprezzare per l'unitarietà dell'impianto, secondo un esplicito disegno di un'unica opera divisa in due parti cioè servitù urbane e prediali. Tra questa ultime si parla di pascoli nel complessivo disegno di delineare il regime giuridico delle servitù »<sup>16</sup>.

Ho accennato all'inizio ai presupposti teologici ed operativi dell'opera di Anynion, e ad essi è forse opportuno fare riferimento come ad un canone

---

<sup>14</sup> *Ibidem*. Su questi temi si veda U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1998<sup>3</sup>, p. 55 e sgg.

<sup>15</sup> I. BIROCCHI - M.C. LAMPIS, *Servitù (diritto intermedio)*, in « Enciclopedia del diritto », XLII, Milano 1990, pp. 262-274; O. RUFFINO, *Cipolla (Caepolla, Cepola, Cepolla, Cevola, Zevola) Bartolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXV, Roma 1981, pp. 709-715: « ... i trattati *de servitutibus* furono impressi dapprima a Roma ed a Perugia nel 1473-74 e più volte ristampati già nel XV secolo ... Il *de servitutibus* ebbe non solo molteplici edizioni nei secoli successivi, ma fu anche stampato più volte in traduzione italiana (Bergamo 1763, 1786, Brescia 1765, Venezia 1794, 1825, 1859) ». Nell'edizione Venezia 1859 sono riportati il *Capo VIII: Della servitù di abbeverare il bestiame*, e il *Capo XI: Della servitù del diritto di pascolo*.

<sup>16</sup> G. ROSSI, *Disciplinare il quotidiano, regolare il multiforme: il 'Tractatus de servitutibus' di Bartolomeo Cipolla*, in *Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere*, a cura di G. ROSSI, Padova 2009, p. 237 e sgg.

di ortodossia cattolica per spiegarsi come, al di là dell'indubbio valore dell'Autore, un'opera pubblicata per la prima volta a Jena nel 1582 dal giurista tedesco Struve<sup>17</sup> (Struvius) risulti assolutamente priva di condizionamenti fideistici e proponga un quadro ben diverso, pur avendo il trattato quasi lo stesso titolo e cioè *Disputatio de iure ovium*. Struvio inizia proprio spiegando cosa un giurista intenda per *ius ovium*, cioè *quod iustum est circa oves agere*: occorre attenzione verso esseri irragionevoli e bisognosi di cure « Praecipue famosa eius est stoliditas atque simplicitas, quibus asino nequam inferior esse videtur »<sup>18</sup>.

A questa affermazione segue il richiamo dottrinale a quel Michele de Aninyon ed alla sua opera *De ovili et Pastoris unitate*, di cui ho detto in precedenza. Struvio fa subito una precisazione affermando, che nella tradizione del diritto della Chiesa romana « Episcopi solum et superiores vocantur pastores », suffragando lo scritto con *auctoritates* canoniche. Un po' più maligna è l'affermazione successiva, quando Struvio ribadisce che la stessa denominazione di pastore vale per l'Abate, che guida monaci paragonati a feroci lupi: « qui preest ovibus, i.e. Monachis. Quos quandoque lupos esse rapaces addit Marcell. Fortunatus Tractatus de veritate et errore »<sup>19</sup>.

L'opera di Struvio si distribuisce per sezioni con, all'interno, i capitoli che comprendono ognuno un certo numero di tesi: le *sectiones* sono tre e passano in rassegna temi contrattuali, successori, di servitù, amministrativi e processuali, ma la novità maggiore consiste nell'entrata massiccia di riferimenti al diritto della pastorizia dei territori germanici e, soprattutto, la presenza della giurisprudenza dei tribunali e delle opinioni dei giuristi tedeschi. Sono le consuetudini e le normative locali, siano sassoni, bavaresi o altro, quelle che dettano le linee di comportamento e di sviluppo alla dottrina ed alla giurisprudenza.

Un esempio può essere tratto dai riferimenti ai pastori all'interno della prima sezione che si intitola *De ovibus earumque affinitibus*. Le pecore indifese abbisognano di custodia: « indigent pastoribus – personae quae operam suam ad custodiendos in pascuis ovium greges pro certa mercede locare solent ... »<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Si veda S. MEDER, *Rechtsgeschichte. Eine Einführung*, 2.a Auf., Köln-Weimar-Wien 2005, pp. 234-235.

<sup>18</sup> G.A. STRUVEN, *Disputatio de iure ovium*, Jenae MDLXXXII (rist. Aalen 1970), p. 7.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 8.

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 27.

È interessante, però, la successiva osservazione, che tocca un tema giuridico e sociale di non poco conto se il giurista afferma che una riforma ha eliminato l'esclusione dei figli dei pastori dai colleghi professionali. Sembra comparire una diversa considerazione sociale che pare affermarsi anche in seguito.

Il divario di ambienti storici e culturali tra il trattato di Struvio e l'opera di Corneo è l'elemento che ne consente una corretta interpretazione e giustapposizione e, in tale prospettiva, appare evidente, e non meraviglia, il rilevare che, pur frequentando e citando la stessa dottrina, il giurista tedesco non si mostri particolarmente attento alle tematiche sull'usura che tanto hanno travagliato il suo collega perugino.

In un caso anche Struvio si pone il problema se la *locatio ovium pro certo pretio*, con la promessa di restituzione delle stesse o di altre di pari valore, sia lecita oppure nasconda una *usuraria pravitas*, ed egli si attesta sulla opinione di quei teologi e giureconsulti che ritengono lecito che sia stato convenuto tra i contraenti che di fronte al guadagno del locatore per i frutti di ogni singola pecora, questi debba accontentarsi di due libbre di formaggio e lasciare il rimanente al conduttore: in tale situazione è anche lecita l'assicurazione per il pericolo sopportato per il capitale e per il guadagno<sup>21</sup>. L'ultimo capitolo del trattato di Struvio è intitolato *de jure stercorandi*, un diritto separato dallo *ius pascendi*, ma estremamente importante per il miglior uso dei campi<sup>22</sup>.

Un altro interessante intervento in materia da parte della dottrina giuridica è l'opera settecentesca di Carlo Zanchio, autore di un fortunato *Tractatus de societate*, che riconosce il valore economico dei contratti sociali legati alla pastorizia, anzi ritiene che i contadini, in difesa dei propri interessi, possono essere sottili e maliziosi:

«Non est societas in jure elegantior, non in commercio frequentior, nec in suis quaestionibus implicatior illa animalium, in qua rustici, ignari quidem, sed in lucris sibi jure, vel iniuria parandi, prae eorum subtilitate, ac malitiam etiam solertissimi, se exercent »<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> *Ibidem*, p. 18 e sgg.

<sup>22</sup> *Ibidem*, p. 74 e sgg.

<sup>23</sup> C. ZANCHIO, *Tractatus de societate*, Romae MDCCLXXXVI, p. 254. Su questi temi U. SANTARELLI, *Mercanti e società di mercanti* cit.

Il settore dell'economia pastorale trova, pertanto, fondamento nei patti della società cittadina e rurale. Come afferma un altro autore seicentesco molto noto, Francesco Maria Costantini in uno dei suoi *vota decisiva*, si rivela fondamentale l'apporto delle tradizioni consuetudinarie locali e non esiste dubbio che le comunità possano intervenire, con i propri statuti civili e penali, a regolamentare tale materia.

«... In hac materia pascuorum praecipue attenditur consuetudo ... Quae consuetudo non solum est decem, sed centum annorum, et sic certius venit attendenda ... Quod Communitas potuerit statuere, et facere edicta poenalia super jure pascendi in propriis Sylvis est certum ... maxime quia pascua non competunt civibus ut singulis, sed uti universis, et ideo Communitas pro eius utilitate publica potuit super illis facere statuta, ordinationes et resolutiones ipsi bene visas, etiam poenales ... »<sup>24</sup>.

Gli argomenti di riflessione e di elaborazione della dottrina giuridica in tema di pastorizia, sopra ricordati, costituiscono, come si può agevolmente inferire dai riferimenti cronologici degli autori e delle opere richiamate, il punto di arrivo, tra la fine del Medioevo e l'Età moderna, di un ciclo di studi che ha origine da molto più lontano: il punto di partenza di tutte le elaborazioni è la tradizione costruita sul nuovo sistema di fonti del diritto medievale, che ha preso spunto da alcuni testi di diritto romano ed ha costruito un sistema di regole più consono alle mutate condizioni politiche e sociali. Il punto di arrivo è l'elaborazione di una notevole varietà di riferimenti ai problemi della pastorizia sviluppati all'interno delle tematiche contrattuali, delle servitù e della regolamentazione dei beni comuni. Su queste linee si è attestata anche la storiografia, ed è forse utile ricordare che le consuetudini ed i diritti locali hanno avuto parte determinante in questa vicenda scientifica, evidenziando la duttilità e la capacità di tali fonti di aderire alle esigenze particolaristiche delle singole località.

È significativo, come tappa iniziale di un lungo cammino storiografico, riconsiderare l'approccio a queste tematiche, fondato su molteplici fonti locali, del primo autore ottocentesco di un monumentale manuale di storia del diritto italiano, Antonio Pertile. Egli, infatti, all'interno del volume che la sua storia dedica al diritto privato, affronta il tema sotto differenti profili: la regalia, il contratto di soccida, i beni comuni. A proposito di questi ultimi

---

<sup>24</sup> F. CONSTANTINUS, *Vota decisiva in causis*, III, *votum* 459, p. 41, Venetiis MDCCLIX. Si veda M.A. TALLARICO, *Costantini, Francesco Maria*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX Roma 1984, pp. 591-592.



egli ricorda che «Tutte le terre però non erano in proprietà o almeno in possesso dei privati: una parte, risultante principalmente di selve e pascoli, si conservava per l'uso comune di tutti gli abitanti»<sup>25</sup>. Più specificamente, trattando di soccida, Pertile si attesta sull'opinione che lo ritiene un contratto di società, censurando gli scrittori che lo considerano un contratto misto di società e di locazione<sup>26</sup>.

Appare invece importante, per il diretto richiamo alle reali situazioni di fatto in cui operavano i rapporti giuridici legati alla pastorizia, l'esame che Pertile fa delle limitazioni alla proprietà fondiaria apportate dalle *regalia minora vel accidentalia*, cioè «la proprietà di certi oggetti o l'esercizio di certe industrie, che lo stato riserva a se solo, per uno scopo puramente finanziario»<sup>27</sup>.

Oltre ad acque, boschi, caccia e pesca, miniere, tra le regalie si inserisce anche il 'pascolo o pensionatico' che Pertile documenta soprattutto con materiale di diritto statutario e locale per mostrare il radicamento giuridico dell'istituto, ma anche i suoi lati negativi. Egli ricorda, infatti, che si tratta di diritti che finiscono per essere di grave peso ai proprietari dei fondi e dannosi all'agricoltura, al punto che gli stessi legislatori locali sono costretti a vietare che il pascolo si svolga nei seminati, negli orti, nelle vigne, nei frutteti e nei boschi appena tagliati<sup>28</sup>.

Per concludere vorrei osservare che anche l'esame comparato delle opere di dottrina giuridica in tema di pastorizia mostra che, al pari di quanto accade per altri settori del diritto, come quello commerciale o quello penale, i giuristi sono fortemente condizionati dagli ambienti politico-istituzionali in cui operano e scrivono le loro trattazioni. In questa vicenda, insieme politica e scientifica, forse l'elemento più interessante è la continua dialettica tra le fonti anche ormai molto diversificate. E' certo significativo notare che le prudenze cattoliche di ambiente italiano appaiono completamente assenti in contesti protestanti ed ormai approdati al territorialismo religioso, ma non è certo meno significativa la circostanza che Struvio rientri a pieno diritto tra gli esponenti della tarda dottrina del diritto comune tesa ad inglo-

---

<sup>25</sup> A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, IV, *Storia del diritto privato*, Torino 1893, p. 332.

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 644.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 395.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 423.

bare le antiche opinioni in un nuovo disegno sistematico in cui il diritto locale, territoriale o personale, ottenga una posizione di maggior rilievo, se non di primazia, rispetto alla tradizione romanistica.

# **DIRITTO CANONICO MEDIEVALE**



## *Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)*

Comunemente il secolo XIII è considerato il periodo nel quale la contesa tra il Papato e l'Impero assume i suoi aspetti più drammatici, dopo di che i due grandi organismi, quasi stanchi per la lunga lotta, entrano decisamente in crisi, perdendo man mano la loro funzione universale ed egemonica e lasciando il passo ad una nuova struttura dell'Europa occidentale. Questo secolo, per tali ragioni, ha avuto la fortuna di essere studiato ed approfondito sotto molteplici aspetti, e se gli storici delle dottrine politiche trovano formulate in esso le più elaborate affermazioni sia teocratiche che di supremazia imperiale, e gli storici del diritto, a loro volta, si imbattono in pietre miliari per la propria disciplina – quali sono le compilazioni di Gregorio IX e di Bonifacio VIII, la legislazione fredericiana e la glossa d'Accursio –, non si può negare che anche, e soprattutto forse, per i cultori di storia politica questo periodo si presenti oltremodo affascinante. Sono molti i personaggi che hanno saputo calamitare su di sé l'attenzione dei cronisti della propria epoca e degli storici posteriori, improntando con la propria personalità questo periodo. E le figure di Innocenzo III, di Federico II, di Gregorio IX, di Luigi di Francia, di Bonifacio VIII hanno certo meritato questo privilegio, anche se una vasta schiera di altri personaggi, pur presentando talvolta profili interessanti e degni di studio, sono fatalmente passati in secondo piano. Uno di questi è senz'altro Gregorio di Montelongo, legato pontificio in Lombardia, prima, e patriarca di Aquileia poi, a cui Giuseppe Marchetti Longhi ha dedicato due grossi volumi, completati ora da un terzo di documenti e regesti<sup>1</sup>.

---

\* Pubbl. in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova », V/I (1966), pp. 211-218.

<sup>1</sup> G. MARCHETTI LONGHI, *Gregorio de Monte Longo Legato Apostolico in Lombardia (1238-1269)*, Roma 1905; ID., *Gregorio de Monte Longo primo Patriarca italiano di Aquileja (1238-1269)*, Roma 1965; ID., *Registro degli atti e delle lettere di Gregorio de Monte Longo (1233-1260)*, Roma 1965.

Giova premettere che il volume relativo alla legazione in Lombardia del Montelongo (che per brevità chiamerò vol. I) è la ristampa di una edizione pubblicata nel 1913, mentre quello che riguarda la fase del suo patriarcato in Aquileia (vol. II), è la prosecuzione e la conclusione dello studio sul personaggio interrotto alla vigilia della prima guerra mondiale. Questa precisazione cronologica dell'*iter* degli studi del Marchetti Longhi penso sia opportuna per spiegare e in qualche modo giustificare certi aspetti un po' superati del metodo e un aggiornamento bibliografico che lascia spesso a desiderare, aggiornamento che del resto l'A. stesso dice di voler contenere nei limiti di una «bibliografia puramente essenziale e specifica del soggetto» (II, p. 453). Dalla lettura della prefazione è possibile spiegarsi questo atteggiamento e ricavare i pregi e i difetti fondamentali dell'opera. L'A. accenna ad un «sentimento familiare determinato da alcune tradizioni collegate al personaggio» (I, p. VII), e nel contesto del suo scritto appare chiara la profonda simpatia e quasi l'affetto con cui egli segue le vicende del Montelongo, stato d'animo che ovviamente talvolta gli fa perdere di vista la obiettività nella narrazione. Non si può d'altra parte negare che quest'aperta simpatia che l'A. dimostra per il suo personaggio giovi spesso all'esposizione rendendola avvincente e sollecitando la partecipazione dello stesso lettore.

Non era compito semplice stabilire la reale importanza che ebbe il Montelongo, sulla quale peraltro non concordano gli autori che hanno studiato questo periodo. Ad esempio il Salvatorelli afferma al proposito che

«... troviamo una notevole attività particolarmente intensa dei legati pontifici nel dirigere la lotta: personalità come Gregorio di Montelongo, notaio papale, o Filippo Fontana sono veramente caratteristiche delle mescolanze di temporale e spirituale (a tutto danno del secondo) a cui si era giunti da parte degli alti prelati e personaggi della Curia. I due nominati spiegarono un'energia che considerata puramente in se stessa può anche destare ammirazione. In conclusione, però, essi erano dirigenti più in apparenza che di fatto, poiché le forze reali d'azione rimanevano al di fuori del loro campo: aggiungevano bensì alla lotta l'inasprimento e l'aggravamento morale prodotto dal carattere di crociata ad essa ufficialmente impresso»<sup>2</sup>.

Per il Kantorowicz, invece, il Montelongo

«was cunning and resourceful, weliversed in every type of political intrigue and subterfuge, and possessed a knowledge of war unsurpassed in his day. His skilful manipu-

---

<sup>2</sup> L. SALVATORELLI, *L'Italia comunale dal secolo XI alla metà del secolo XIV*, Milano 1940, p. 553.

lations succeeded in uniting all the anti-Kaiser elements in Lombardy and reconciling the most varied interests. His great achievement was the creation of a consolidated opposition to the unified imperial power in Italy. All aspirations of the towns and the town parties, by whatever name they might be called, which were hostile to the Emperor, could be sure of his assistance ... »<sup>3</sup>.

La sua valutazione concorda sostanzialmente con quella espressa dall'A., al quale va dato atto della importanza che questa minuziosa ricostruzione complessiva della vita del suo personaggio e della sua azione potrà assumere per i futuri studi su questo periodo.

Sempre nella prefazione l'A. tiene a porre in evidenza come l'aspetto più caratteristico e più attraente di questo « straordinario personaggio », che egli ha voluto mettere maggiormente in evidenza, consiste nell'essere egli stato « assertore, nella prima e nella seconda fase della sua azione guerriera, della libertà italiana contro l'elemento straniero », sicché – dice il Marchetti Longhi – « nella sua azione costante contro lo straniero, il Montelongo prevenne forse il sogno di Nicolò III di costituire, sotto la supremazia della Chiesa, una unione di signorie italiane in contrapposizione, ora, all'elemento tedesco, come poi, sotto il papa Orsini, all'influenza francese » (I, p. IX). Anche questa affermazione, quasi programmatica, porta l'A., nel corso del lavoro, a qualche errore di valutazione che si rivela abbastanza pericoloso. Come dicevo all'inizio, peraltro, l'A. ha concepito il disegno della sua opera già anteriormente alla prima guerra mondiale in un clima di acceso nazionalismo, cui anche una parte della storiografia non seppe sottrarsi. Molto si è scritto anche in passato sulla esistenza di una storia unitaria d'Italia, che il Croce ha decisamente negato, definendola una « utopia dei filologi » ritenendo inesistente un rapporto tra unità storica e unità geografica<sup>4</sup>; su questa base e contrariamente all'A., penso sia più corretto sostenere che, anche in questo scorcio del secolo XIII, di cui ci si occupa, la lega composta da buona parte dei comuni dell'Italia settentrionale nella lotta contro Federico II, più che un moto ideale ispirato dal sentimento nazionale ed unitario, sembra essere un coagulo occasionale attorno ad una insegna, derivato dal comune interesse di tutelare la propria autonomia ed i propri interessi costituiti, già vittoriosamente difesi a Legnano e virtualmente riconosciuti a Costanza, e di cui il potere imperiale, ritornato forte, non avrebbe certo ulteriormente

---

<sup>3</sup> E. KANTOROWICZ, *Frederick the Second*, New York 1957, p. 466.

<sup>4</sup> B. CROCE, *Storia della Storiografia italiana nel secolo decimonono*, Bari 1947, II, p. 251.

consentito la sopravvivenza. La stessa costosa e lunghissima azione diplomatica del Montelongo per creare questo fronte unitario (oltre naturalmente le lunghissime lotte armate contro comuni e feudatari ghibellini) dimostra come i singoli comuni non sentivano legami unitari ed erano pronti, secondo le circostanze e per salvaguardare la propria autonomia, a sfidare sia le armi temporali dell'imperatore che quelle spirituali del pontefice, dai quali si limitavano a riconoscere solo una formale dipendenza. Da rilevare per ultimo, che, come dall'opera in questione si può spesso notare, la vita interna dei singoli comuni era per lo più notevolmente inquieta, per le lotte ricorrenti tra fazione guelfa e ghibellina, che generalmente si disputavano il potere e che spesso, rovesciando i loro rapporti di forza, mutavano correlativamente l'indirizzo politico.

Per concludere queste note introduttive dirò che l'A. stesso dichiara di aver condotta l'opera « con metodo semplicemente espositivo, sulla base essenziale delle fonti e dei documenti, senza surrogarmi ad essi, anche dove è stata necessaria la loro interpretazione » (I, p. X): ed infatti l'impressione che si ricava dalla lettura dell'opera è quella di una accurata ricerca di tutte le fonti documentarie, disposte con ordine ed intelligenza; un lavoro invero apprezzabilissimo sotto questo aspetto, anche se talvolta il fatto di limitarsi a guardarle esclusivamente dall'angolo visuale del personaggio trattato nuoce ai fini di una visione più completa di taluni avvenimenti e del loro obbiettivo inserimento nella storia di tutto il periodo. Fatte queste osservazioni di carattere generale occorre dire che l'opera si dimostra utilissima per la luce che getta su un personaggio che merita un posto importante nella storia di questo periodo e di questo va dato merito al lungo ed onesto lavoro dell'A.

\* \* \*

Il primo volume abbraccia il periodo che va dal 1238 al 1251, durante il quale il Montelongo è stato legato pontificio in Lombardia: è in questo lasso di tempo, compreso tra la battaglia di Cortenuova e la morte di Federico II, che si conclude la lotta tra i due massimi poteri universali, ormai sul punto di lasciare il posto ad una nuova sistemazione politica dell'Europa. Nell'introduzione, che pur si fregia di un titolo molto ampio (*Chiesa, Comuni e Impero nella prima metà del secolo XIII*), all'A. sfugge il respiro non solo italiano ma relativo a tutta l'Europa occidentale che hanno questi avvenimenti, ed egli crede di vedere in essi solo la fine, nell'ambito dei confini della penisola, del « lungo contrasto tra l'elemento germanico, impostosi con la forza delle invasioni barbariche, e l'elemento romano » (I, p. 4), con



la conseguenza che, dopo di essi, si aprirebbe « un periodo, seppure effimero, di piena supremazia della Chiesa e di affermazione del principio comunale contro il feudalesimo germanico » (I, p. 4).

Passando poi più direttamente, nel primo capitolo, alla ricostruzione della vita e dell'attività del Montelongo, l'A. offre i risultati più interessanti ed apprezzabili del suo lavoro. Dopo aver rammentato, rifacendosi anche a proprie pubblicazioni, le origini della famiglia dei Montelongo, egli ci dà le prime notizie di Gregorio, che troviamo nel 1213 canonico a Vercelli e, dopo il 1231, impegnato nelle prime lotte contro i ghibellini, che lo rendono invisibile a Federico II, dal quale la sua nomina a Legato in Lombardia nel 1238 è accolta come un atto di provocazione del papa. Questa fama del Montelongo, legata alle sue qualità di organizzatore militare e di intransigente antimperiale, non si smentisce in questa nuova impresa tutta tesa a disgregare la compagine ghibellina, isolando i centri più importanti con la creazione di una barriera tra loro ed i possibili alleati d'oltralpe. Quest'azione diplomatica toccava troppo da vicino Federico perché si potesse pensare che egli non la contrastasse, e la conseguenza di tutto ciò fu il ricorso alle armi; a questa prima fase delle operazioni militari l'A. dedica un lungo capitolo ricostruendo minuziosamente dalle fonti alquanto confuse i contorni geografici e lo svolgimento di esse. La vittoria arride alle forze della Lega ed al Montelongo che sfruttano abilmente la migliore conoscenza del terreno, ed in primo luogo la vasta rete di canali tra il Ticino e l'Adda a nord, ed il Po a sud, la quale viene usata opportunamente per ottenere degli allagamenti che mettono l'esercito avversario nella condizione di non nuocere.

Proseguendo nella sua azione tesa a creare una forza sempre più vasta da opporre a Federico ed al suo più potente alleato, Ezzelino da Romano, il Montelongo si impadronisce di Ferrara, catturando il massimo esponente ghibellino, Salinguerra Torelli, dopo averlo invitato nel suo campo per trattare. Un modo d'agire spregiudicato come si vede, soprattutto per un ecclesiastico, tanto che questo suo sleale comportamento viene stigmatizzato anche da cronisti di parte guelfa; ma politicamente il legato ne trae vantaggi notevoli. A questo punto però gli avvenimenti precipitano per la Lega, e tutta l'azione del Montelongo è messa in pericolo. Infatti, all'inizio del 1241 Federico fa catturare presso l'isola del Giglio i cardinali e prelati diretti a Roma per partecipare al Concilio che Gregorio IX aveva indetto per debellare definitivamente lo Svevo, e nell'agosto dello stesso anno, il pontefice muore. La sede vacante e soprattutto l'incertezza su quelle che sarebbero

state le intenzioni del successore verso l'Impero, mettono in pericolo tutta l'opera diplomatica del Montelongo, il quale peraltro è costretto a subire a Campomorto una rovinosa sconfitta militare da parte dei Pavesi, rimasti fedeli a Federico. Sembra il crollo della forza del Papato. Queste avversità però non piegano il Montelongo che riprende instancabilmente e con rinnovato zelo l'opera iniziata e riesce ad attrarre alla Lega Vercelli e Novara, mediante la cessione di privilegi vescovili. Di fronte a questi atti l'A. è costretto ad ammettere che « con questa alleanza l'opera diplomatica del Montelongo in Piemonte otteneva un pieno successo, ma a forza di danaro, il che è doloroso indizio di quanto i comuni italiani fossero lungi da quei sentimenti di nazionalità, di amor patrio e di avversione contro lo straniero quali ora li concepiamo e che talora sembrano animare lo zelo del Legato, alla cui mente, forse, arrise l'ideale dell'italica libertà » (I, p. 142). Questo conferma quanto rilevato all'inizio di questo scritto, ed a quello giova solo aggiungere che anche il tentativo compiuto dall'A. qui come altrove, di fare del Montelongo quasi un antesignano del futuro risorgimento nazionale, non può essere accettato per le già accennate ragioni. Anche se, per avventura, l'azione del Legato si svolge nella penisola, egli ci si mostra piuttosto paladino degli interessi spirituali e temporali della Chiesa romana, i quali però sono tutt'altro che ristretti all'ambito territoriale e nazionale italiano, nell'accezione contemporanea del termine.

Intanto al soglio pontificio viene elevato con il nome di Innocenzo IV il genovese Sinibaldo Fieschi, che ben presto assume una netta posizione contro Federico, e da questo trae forza il Montelongo per continuare la sua lotta che, dopo la presa di Parma e la successiva distruzione degli accampamenti imperiali di Vittoria, si risolve in una progressiva e definitiva sconfitta degli imperiali. Anche nel trarre le conclusioni di questa lotta l'A. è portato a schematizzare aprioristicamente gli avvenimenti, unendo e identificando la decadenza in Italia della « potenza imperiale » con la soggezione « dell'elemento germanico », che avrebbe tentato di « soffocare con la forza brutta la fiamma della civiltà romana » (I, p. 278). Sarebbe troppo semplicistico, evidentemente, accettare un giudizio siffatto che assimila l'Impero ad un non bene specificato elemento germanico il quale, a sua volta, è simbolo di forza brutta. Gli studi di questi ultimi anni hanno notevolmente approfondito questi temi, rigettando opinioni che erano diventate traluzie ed assegnando al germanesimo un ruolo e una considerazione ben differente e non certo solo negativa nella storia dell'Età di mezzo. E lo stesso voler confinare l'Impero nell'ambito della nazione germanica già in questo periodo, non

dandogli quella prospettiva di potenza universale, simile a quella del Papato, significa chiudersi la possibilità di vedere il vero motivo ideale che ha permeato il Medioevo e che apparirà ancora vivo nel secolo successivo a un grande poeta e pensatore come Dante.

Un altrettanto lungo discorso bisognerebbe poi fare per contestare quelle proposizioni in quanto riferite a Federico II, perché se imperatore c'è stato che debba considerarsi, per natura e formazione, non germanico, inteso questo aggettivo nella sua accezione negativa, questo è certo il caso del *puer Apuliae*.

Il secondo volume ha caratteristiche abbastanza differenti dal precedente: il maggiore interesse che quello presentava era dovuto al fatto che la vicenda personale del Montelongo era inserita nel più vasto contesto della lotta tra Papato ed Impero, anzi era questa stessa lotta vista e vissuta in una certa prospettiva. Questo interesse più generale viene per buona parte meno nel secondo volume, che continua a seguire il Montelongo in un ambito territoriale limitato, un po' ai margini dei maggiori avvenimenti europei dell'epoca, anche se occorre osservare che il lavoro dell'A. è ben lontano dal prendere le dimensioni ristrette e prive di respiro di certa storia locale.

La posizione politico-giuridica del Patriarcato – principato ecclesiastico circondato da feudatari prevalentemente ghibellini e da Venezia – lo ha fatto oggetto di molti interessanti studi, ed un ottimo contributo alla migliore conoscenza del fenomeno può senz'altro venire dal libro in questione. Anche all'inizio di questa seconda parte del suo studio l'A. premette le stesse idee di una storia nazionale che si sarebbe svolta in modo ininterrotto in quelli che sono oggi i confini dell'Italia, e parla ad esempio di «civiltà latina contro il barbaro invasore» (II, p. 4), di principio teocratico che, «sebbene in contrasto con il puro spirito comunale delle città lombarde, si fonde momentaneamente con questo contro il germanesimo invadente» (II, p. 5), ecc. Anche in questo caso però le espressioni non sembrano adeguate a chiarire il vero senso degli avvenimenti. Sta di fatto che il Montelongo è stato il primo patriarca «di nazione non germanica», come rileva l'A., ma meglio è forse dire che il Montelongo è stato il primo patriarca guelfo, mediante il quale il Papato, ormai vincitore dell'Impero, riesce ad interrompere la tradizione ghibellina e la fedeltà all'imperatore (suo signore feudale) di quella che era considerata la seconda sede episcopale dell'Occidente, dopo Roma. E le vicende successive che vedono il Montelongo alla prese da una parte con i feudatari ghibellini e dall'altra con Venezia, che tentano di in-

grandirsi alle sue spalle, l'A. le considera con due diverse misure. E mentre i feudatari che egli definisce quasi tutti di origine germanica, tenderebbero ad una guerra di conquista e sarebbero spinti dallo spirito predatore della propria stirpe, la spregiudicata politica di Venezia, pur tendente agli stessi risultati, non presenterebbe questi caratteri. Lo stesso svolgimento degli avvenimenti poi darà ragione a Venezia, politicamente più abile di questi feudatari, le cui frequenti lotte reciproche e gli aiuti che, secondo le circostanze, alcuni di essi porteranno al patriarca, dimostreranno peraltro con chiarezza la mancanza di pretesi sottofondi etnici unitari.

Anche nello svolgimento di questa seconda importante funzione il Montelongo mette in mostra le sue qualità di combattente ed abile diplomatico: infatti il reggere una terra guelfa circondata da feudatari tradizionalmente ghibellini da una parte e dalla crescente potenza di Venezia dall'altra, non si presentava facile compito. All'interno dello stesso Patriarcato poi la situazione non era più rosea, e la debolezza del potere centrale aveva dato luogo ad una completa anarchia: ultimo ma non meno grave disagio era poi costituito dalle disastrose condizioni finanziarie, tanto che tra i primi atti di governo compiuti dal Montelongo vi è l'appalto di proventi a banchieri toscani onde estinguere od ottenere mutui. Molto opportunamente egli si circonda di elementi devoti e sceglie come stabile luogo di residenza Cividale, per la sua più felice posizione strategica.

Volge in questo stesso periodo al termine la lotta contro Ezzelino da Romano, sopravvissuto di qualche anno al suo grande alleato Federico II, e che nel 1258 a Cassano conosce la definitiva sconfitta. Il Montelongo peraltro si limita solo ad un'azione di appoggio, senza prender parte diretta alla fase conclusiva di questa lotta, di cui era stato uno dei più importanti protagonisti. Una volta scomparsi i campioni del ghibellinismo, ed al sicuro pertanto dalla possibilità di interventi di avversari esterni, il Montelongo intraprende a consolidare le traballanti strutture del Patriarcato. I pericoli maggiori venivano dalle velleità espansionistiche, a spese del Patriarcato, del conte di Gorizia, che pur era investito del titolo di 'avvocato' della Chiesa aquileiese, e di questa avrebbe dovuto essere il braccio secolare. L'A. carica alquanto le tinte negative nella descrizione di questo personaggio, dicendo di natura infida e portato all'angheria ed al sopruso, mentre fa risaltare per contrasto il Montelongo, e giustifica il fatto che questi apra ufficialmente le ostilità impadronendosi di sorpresa del castello di Cormons, appartenente al conte, dicendo che il patriarca oppone « l'audacia all'audacia e

la perfidia alla perfidia» (II, p. 189). Con qualche reciproca concessione peraltro il conflitto momentaneamente si placa e questo dà modo a Gregorio di continuare l'azione di recupero alla propria autorità del territorio del Patriarcato, soprattutto la penisola istriana. In questa zona a feudatari particolarmente combattivi si aggiungeva un elevato numero di comuni gelosi delle proprie prerogative e, cosa più importante di tutte, la massiccia azione di Venezia, tendente ad attrarre soprattutto la zona costiera nella propria orbita. Ad onore della abilità politica e diplomatica del Montelongo va ascritto il fatto di essere riuscito nell'impresa di pacificare questa zona e di contenere, entro limiti accettabili il dilagare della forza politica ed economica veneziana.

Prima della conclusione della sua lunga vicenda terrena, il Montelongo conosce forse la pagina più dolorosa di essa: fatto prigioniero di sorpresa durante un periodo di relativa calma militare dai conti di Gorizia, egli è liberato specialmente per l'intervento e le pressioni del papa preoccupato della possibilità che si riaprisse un conflitto. La responsabilità della cattura è certo del conte di Gorizia, che l'A. biasima duramente, ritenendo che motivi fondamentali del suo atto siano l'origine germanica e la partigianeria ghibellina, anche se più avanti, e quasi in contrasto, ammette che non si possa escludere la partecipazione o almeno la istigazione veneziana.

Non molto tempo dopo (8 settembre 1269) il Montelongo muore.

\* \* \*

Il terzo volume dell'opera è totalmente dedicato all'apparato documentario in sussidio dei due precedenti. Il Marchetti Longhi ci dà centodiciotto regesti per il periodo della legazione del Montelongo in Lombardia e ben duecentocinquatré per il periodo del Patriarcato. Tali regesti sono talvolta il frutto di una ricostruzione compiuta dall'A. sulla base di sicure citazioni contenute in altri documenti, mentre per i documenti effettivamente conservati, e specialmente nel caso di inediti, l'A. fa seguire al regesto l'intero atto. Questo terzo volume si presenta così come una silloge documentaria che va al di là della stessa eventuale utilizzazione dei documenti compiuta nei due volumi precedenti, sicché va dato atto all'A. dell'utilità che questa ultima sua fatica rappresenta per la storiografia del secolo XIII.



# *Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita*

## 1. Introduzione

Nel giugno 1243, ponendo fine ad una vacanza che si protraeva ormai da molti mesi, i cardinali riuniti in conclave ad Anagni elessero pontefice il cardinale prete di San Lorenzo in Lucina, Sinibaldo Fieschi dei conti di Lavagna, il quale assunse il nome di Innocenzo IV. Per circa dieci anni egli combattè vigorosamente a difesa della primazia della Chiesa contro Federico II ed i suoi successori. Primo biografo è stato il suo cappellano, Nicolò di Curbio, a cui man mano si sono aggiunti altri scrittori; ma la maggior parte di queste biografie, pur ricche di notizie riguardo al periodo del pontificato, sono generalmente vaghe e talora imprecise e discordanti nel ricostruire gli anni precedenti<sup>1</sup>. Prima

---

\* Pubbl. in *Collectanea Stephan Kuttner IV* («Studia Gratiana», XIV, 1967), pp. 125-154.

<sup>1</sup> *Vita Innocentii Papae IV scripta a Fratre Nicolao De Curbio*, Milano 1723 (*Rerum Italicarum Scriptores*, III), p. 592 e sgg. A questa prima biografia se ne aggiunsero nei secoli seguenti molte altre: le più vaste e complete (anche se, come avrò modo di rilevare in seguito, non prive di mende quanto alla documentazione) sono quelle di P. PANSA, *Vita del grande Pontefice Innocenzo IV*, Napoli 1601; F. FEDERICI, *Trattato della famiglia Fiesca*, ms. IX, 5, 8 della Biblioteca civica Berio di Genova, c. 14 v. e sgg. (da cui l'edizione Genova 1641); F. PODESTÀ, *Papa Innocenzo IV*, Milano 1928; G.V. PUTTKAMER, *Papst Innocenzo IV*, Münster 1929; F. BERNINI, *Innocenzo IV e il suo pontificato*, Genova 1940. Più brevi e meno dettagliate, soprattutto per il periodo anteriore all'assunzione al pontificato, risultano altre biografie: *Vita Innocentii IV ex Ms. Bernardi Guidonis*, Milano 1723 (*Rerum Italicarum Scriptores*, III), p. 589 e sgg.; *Martini Oppaviensis Chronicon Pontificum et Imperatorum*, Hannover 1872 (*Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, XXII), 377-475 (riportato da *Liber Pontificalis*, ed. L. DUCHESNE, II, Paris 1955, p. 454); *Platinae Historici Liber de Vita Christi ac omnium Pontificum*, Bologna 1932 (*Rerum Italicarum Scriptores*, III), p. 235 e sgg. (ripreso da A. BZOVIVUS, *Annali ecclesiastici*, Roma 1616-1672); G. DE NOVAES, *Elementi della storia dei sommi pontefici*, Roma 1821, p. 204; G.J. EGGS, *Pontificium doctum*, Colonia 1718, p. 442 e sgg.; una particolare menzione meritano A. OLDOINO - A. CIACONIO, *Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S.R.E. Cardinalium*, II, Roma 1677, pp. 82 e 89 per le notizie sul Fieschi da cardinale, e J.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, XXIII, Venezia 1779, coll. 567-674, per le notizie sul concilio di Lione. Le cronache e gli annali che ci forniscono il maggior numero di notizie anche se per lo più limitatamente al periodo di pontificato sono le seguenti: *Matthaei Parisiensis Chronica Maiora*, IV, London 1877, p. 156 e sgg.; *Annales Ecclesiastici auct. Odorico Rainaldo*, XIII, Roma 1646; *Tholomei Lucensis Annales*, Berlin 1955 (*Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, VIII n.s.), p. 123 e sgg.; *Chronica Fratris Salimbene De Adam O.M.*, Hannover 1913 (*Ibidem*, XXXII); *Divi Antonini Archiepiscopi Florentini Chronicon opus*, II, Lugduni 1586, p. 222; *Annali genovesi di*

dell'elezione a pontefice il cardinal Fieschi fu un personaggio di primo piano della politica pontificia, e questo bagaglio di esperienze gli fu utilissimo

---

*Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO e C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1925 (Fonti per la storia d'Italia, 11-14 bis), III; L.A. MURATORI, *Annali d'Italia*, VII, Lucca 1763, p. 215 e sgg.; *Fratris Galvagni De La Fiamma Cronica Ordinis Praedicatorum ab anno 1170 usque ad 1333*, Roma-Stoccarda 1897 (*Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica*, II/I), p. 94 e sgg. La documentazione per il periodo del pontificato di Innocenzo è abbastanza ricca: fondamentali sono *Les Registres d'Innocent IV*, a cura di É. BERGER, Paris 1884-1897; A. POTTHAST, *Regesta Pontificum Romanorum*, I e II, Berlino 1874-1875 (rist. Graz 1957); più recenti sono alcune raccolte di documenti come: F. GUERELLO, *Lettere di Innocenzo IV dai cartulari notarili genovesi*, Roma 1961 (*Miscellanea historiae pontificiae*, XXIII); P. SAMBIN, *Problemi politici attraverso lettere inedite di Innocenzo IV*, Venezia 1955; G. ABATE, *Lettere «secretae» d'Innocenzo IV e altri documenti in una raccolta inedita del secolo XIII*, Roma 1955. Opera interessante anche se rivolta per lo più a trattare dei rapporti con la Germania è quella curata da C. HÖFLER, *Albert von Beham und die Regesten Papst Innocenz' IV*, Stuttgart 1847. Importanti documenti è possibile reperire in *Epistolae saeculi XIII et Regestis Pontificum Romanorum Selectae*, a cura di C. RODENBERG, Berlin 1883, (*Monumenta Germaniae Historica, Epistolae*, II-III); *Bullarium Diplomatum et privilegiorum S. R. Pontificum*, III, Torino 1858; A. THEINER, *Codex Diplomaticus Domini temporalis Sanctae Sedis*, Roma 1861. Di notevole interesse si presenta la documentazione che riguarda i rapporti tra l'impero ed il papato, le cui fonti più importanti sono: J.F. BÖHMER - J. FICKER - E. WINKELMANN, *Regesta Imperii*, V, Innsbruck 1892; *Historia Diplomatica Friderici Secundi*, curata da J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, VI, Parigi 1860; *Acta Imperii inedita Saeculi XIII et XIV*, curata da E. WINKELMANN, II, Innsbruck 1885 (rist. Aalen 1964). Un riepilogo bibliografico è stato curato da R.M. KLOOS, *Kaiser Friedrich II: Literaturbericht 1950-56*, in «Traditio», 12 (1956), pp. 426-456. Riservandomi di fornire in seguito notizie bibliografiche più precise riguardo la sua opera di giurista, ritengo opportuno ricordare alcune opere di carattere generale che si occupano principalmente di questo aspetto fornendo utili indicazioni alla ricostruzione biografica qui intrapresa. Tra esse si segnalano: T. DIPLOVATACIUS, *Innocentii IV Pontificis Max. Vita*, Venetiis 1578 (ripubblicata da S. KUTTNER, in «Jus Pontificium», XIV, 1934); G. PANZIROLI, *De claris legum interpretibus*, Leipzig 1729, ed inseriti nello stesso volume M. MANTUA, *Epitome virorum illustrium*; J.B. GAZALUPIS, *Historia interpretum et glossatorum iuris*; J. FICHARDI, *Vitae recentiorum jureconsultorum*; M. SARTI - M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus*, I, Bologna 1888-1896; J. F. SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart*, II, Stuttgart 1875 (rist. Graz 1956), pp. 30 e sgg., 91 e sgg.; A. VAN HOVE, *Prolegomena ad Codicem Iuris Canonici*, in *Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici*, I/1, Malines-Roma 1945, p. 477; A. STICKLER, *Historia Iuris Canonici Latini*, I, *Historia Fontium*, Torino 1950, p. 254 e sgg.; A. PIOLA, *Innocenzo IV Fieschi Pontefice e giurista sommo* (estr. da *Scritti in memoria di V.E. Orlando*) Padova 1955; un ampio apparato di notizie e di bibliografia è reperibile sotto la voce *Sinibalde dei Fieschi* in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VII, Paris 1962, pp. 1029-1062 che è divisa in due parti: J.A. CANTINI ha curato la parte relativa alla vita ed alle dottrine politiche e CH. LEFEBVRE quella relativa alle dottrine giuridiche. Molto vasta è anche la voce *Innocent IV* in *Dictionnaire de Théologie catholique* curata da E. AMMANN, quella *Innocenzo IV* in G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastico*, XXXV, Venezia 1845, p. 298 e sgg. Sempre valido si dimostra U. CHEVALIER, *Répertoire des sources historiques du Moyen Âge - Bio-Bibliographie*, I, p. 2258 (rist. New York 1960). Con particolare riguardo



nella contesa con Federico II, combattuta non solo sui campi di battaglia ma anche con le sottili armi della propaganda, con scambio di lettere e libelli.

I nessi con la sua vita anteriore al pontificato ancor più interesse presentano a chi volesse considerare la sua formazione di giurista. La sua attività in questo campo non subisce alcuna soluzione di continuità per effetto dei più gravosi compiti che gli vengono affidati, e proprio nel corso del suo forzato soggiorno lionese, durante e dopo il concilio che scomunicò Federico II, egli portò a compimento il suo *Apparatus al Liber Extra*, e commentò le decretali da lui stesso emanate nella sua qualità di pontefice.

Non inutile pertanto mi è sembrato tentare una ricostruzione più precisa della vita del Fieschi, che spero possa portare ad una più completa comprensione della sua opera di pontefice e di giurista.

## 2. I Fieschi, conti di Lavagna

Sinibaldo Fieschi è discendente di una antica ed illustre casata, quella dei conti di Lavagna, titolare di una vasta contea attestata nella parte orientale della Liguria, con propaggini anche al di là dell'Appennino, nel parmense<sup>2</sup>.

---

alle sue opere sono da ricordare le notizie riportate da G. CAVE, *Scriptorum Ecclesiasticorum Historia Literaria*, Londini 1688; C. OUDIN, *Commentarius de Scriptoribus Ecclesiae Antiquis*, III, Francofurti ad Meonum 1722, pp. 164-177; G. TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana*, II, Milano 1833, p. 21. Per concludere ricordo due biografie di Innocenzo IV che, malgrado le mie ricerche, non mi è stato possibile rinvenire: G.H. SCHRODER, *Vita Innocentii IV Pontificis Romani*, IV, Marburg 1738; J.A. HARTMANN, *Dissertatio de vita Innocentii IV, pontificis romani*, IV, Marburg 1735. Non ho compreso in questa nota le monografie che specificamente si riferiscono a singoli aspetti della vita o del pensiero di Innocenzo, che mi riservo di citare più avanti.

<sup>2</sup> Molti autori, soprattutto in ragione dell'importanza che la famiglia assunse, si sono cimentati nell'impresa di ricostruirne la storia. Fondamentale resta ancor oggi l'opera di F. FEDERICI, *Trattato della famiglia*, ms. cit. alla nota 1 (della quale E. WINKELMANN, in *Acta imperii* cit., I, p. 266 cita una edizione del 1666) che immette nel corso della narrazione la trascrizione di molti interessanti documenti. Abbastanza ampie sono le ricostruzioni di B. DE ROSSI, *Della vera origine dell'inclita prosapia de Fieschi*, manoscritto Biblioteca Universitaria Genova segnato C, IX, 12; S.A. DELLA CELLA, *Famiglie di Genova*, II, *Ibidem*, ms. C. IX, 19-21; G. CIBO RECCO, *Compendio de l'origine delle 28 Famiglie Nobili di Genova*, *Ibidem*, ms. B, II, 7, c. 31 e sgg.; F.M. ACCINELLI, *Notizie e documenti vari su Genova – famiglie nobili*, *Ibidem*, ms. C, VIII, 15, c. 3 v. e sgg.; F. SANSOVINO, *Delle origine delle case illustri*, Biblioteca civica Berio, m.r. B, III, I, I. Un notevole spazio ai conti di Lavagna ed ai Fieschi è riservato nel volume di G. RAVENNA, *Memorie di Lavagna*, Chiavari 1879, mentre in maniera più limitata, nell'ambito delle proprie opere, se ne occupano A. GIUSTINIANI, *Castigatissimi Annali*

Quando e da dove i conti siano arrivati in questi luoghi non è documentato, anche se a posteriori, e non di rado per motivi encomiastici o polemicici, sono state avanzate dagli storiografi ipotesi differenti. Alcuni li dicono discendenti da nobili burgundi venuti in Italia attorno al mille, altri li vogliono provenienti dalla Baviera e stabiliti in una contea in Liguria, ed altri ancora li ritengono longobardi al pari degli Estensi e dei Malaspina<sup>3</sup>.

Il Pansa ed il Cibo raccontano che il capostipite Roboaldo acquistò benemerenze nei riguardi di Genova aiutando la repubblica a scacciare i Pisani verso la metà del secolo XI, ottenendone in cambio franchigie ed immunità<sup>4</sup>, ma l'abate Giustiniani, solitamente molto preciso e prudente nel vaglio delle notizie, si mostra perplesso nell'accettare questa notizia del tutto priva di documentazione<sup>5</sup>.

Bisogna pertanto limitarsi a constatare che nel secolo XII questi feudatari sono già molto potenti e attivi, mentre i documenti che li riguardano diventano man mano più numerosi. Il sintomo della loro crescente forza e pericolosità è costituito dai trattati ricorrenti e continuamente violati, con-

---

della Repubblica di Genova, Genova 1537, c. XC v. e sgg.; F. CASONI, *Annali della Repubblica di Genova del secolo XVI*, II, Genova 1799; E. CELESIA, *La congiura del conte Gianluigi Fieschi*, Genova 1864, p. 21 e sgg.; F. BERNINI, *Innocenzo IV e il suo parentado*, in «Nuova Rivista Storica», XXIV (1940), p. 178 e sgg.; P. PANSA, *Vita cit.*, p. 2 e sgg. I rapporti dei conti con la repubblica di Genova sono documentati nel *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, I, Torino 1854 (*Historiae Patriae Monumenta*, VII); oltre che nel FEDERICI, *Trattato della famiglia cit.*, il maggior numero di documenti riguardante i conti di Lavagna sono reperibili nel manoscritto *Lavagna-Fieschi* (Documenti e privilegi a favore dei Fieschi), Biblioteca civica Berio, ms. m.r. II, 2, 36; N.D. MUZIO, *Molteplicità di scritture che provano la discendenza di Ugone Fieschi*, *Ibidem*, ms. m.r. IX, 5, 11; G. PASQUA, *Antiqua monumenta Comitum Lavaniae*, ms. Biblioteca Universitaria Genova, B, IV, 6. La genealogia più completa dei Conti di Lavagna è opera di L.T. BELGRANO, *Tavole genealogiche a corredo della illustrazione del Registro Arcivescovile di Genova*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», II/I (1873): le tavole X e XI riguardano particolarmente il ramo dei Fieschi; limitate ai Fieschi sono le genealogie contenute in *Lavagna-Fieschi cit.*, c. 2, e in G. PASQUA, *Antiqua monumenta cit.* cc. 34 v. e 35.

<sup>3</sup> La provenienza burgunda è sostenuta particolarmente dal SANSOVINO, *Della origine cit.*; il DE ROSSI, *Della vera origine cit.*, c. 12 v. propende per l'origine longobarda, in ciò seguito da E. CELESIA, *La congiura cit.*, p. 20; più numerosi sono i sostenitori della derivazione bavara tra cui P. PANSA, *Vita cit.*, p. 2; G. CIBO RECCO, *Compendio cit.*, c. 31 v.; F.M. ACCINELLI, *Notizie cit.*, c. 3 v. Riferiscono le varie opinioni senza prendere posizione F. FEDERICI, *Trattato della famiglia cit.*, c. 2 r., e S.A. DELLA CELLA, *Famiglie cit.*, c. 57 r.; F. CASONI, *Annali cit.*, II, p. 160.

<sup>4</sup> P. PANSA, *Vita cit.*, p. 2; G. CIBO RECCO, *Compendio cit.*, c. 31 v.

<sup>5</sup> A. GIUSTINIANI, *Castigatissimi Annali cit.*, c. XC v.

tenuti nel *Liber iurium* della repubblica di Genova, e stipulati con i consoli per addivenire ad uno stato di pacifica convivenza. Inoltre la presenza dei membri della casata incomincia ad essere segnalata con sempre maggior frequenza, lungo il corso del secolo, anche da atti privati<sup>6</sup>.

Nel 1158 approfittando della presenza di Federico I in Lombardia una nutrita rappresentanza dei conti di Lavagna ottiene l'investitura feudale dei territori che già deteneva<sup>7</sup>, e nel 1227 detto documento è presentato anche a Federico II per una conferma che viene senz'altro concessa<sup>8</sup>.

Tra coloro che si recano da Federico I è nominato anche un certo Rufino, padre di Ugo e nonno di Sinibaldo: al suo nome peraltro non è mai unito quello di Fieschi. Egli appare per la prima volta nel 1138 in un giuramento di fedeltà al comune di Genova, fatto congiuntamente ad altri conti di Lavagna<sup>9</sup>: è poi interessante, soprattutto per i futuri svolgimenti della storia della famiglia, il trattato di pace stipulato con i consoli di Genova nel 1166, tra le cui clausole era inserita anche quella dell'obbligo di residenza nella città<sup>10</sup>.

Rufino fa testamento nel 1177<sup>11</sup>, ed il suo patrimonio viene diviso tra i sei figli – le genealogie non sono concordi però sui loro nomi<sup>12</sup> – di cui tre laici e gli altri ecclesiastici; dei primi, Tedisio e Gerardo muoiono senza eredi e probabilmente in età molto giovane, poiché nessun documento all'infuori del testamento di Rufino li ricorda, mentre notevole appare la figura del terzo, Ugo, di cui dirò più avanti.

---

<sup>6</sup> *Liber iurium*, I cit., il primo è a p. 31 e molti ne seguono nelle pagine successive; L.T. BELGRANO, *Tavole genealogiche* cit., tav. IX.

<sup>7</sup> La trascrizione del documento si trova in F. FEDERICI, *Trattato della famiglia* cit., c. 50 r. ed in *Lavagna-Fieschi* cit., c. 1; una parziale traduzione è offerta da G. RAVENNA, *Memorie* cit., p. 47. V. anche E. CELESIA, *La congiura* cit., p. 22.

<sup>8</sup> F. FEDERICI, *Trattato della famiglia* cit., c. 32; *Lavagna-Fieschi* cit., c. 3 v.; il documento è edito da E. WINKELMANN, *Acta Imperii* cit., I, p. 266.

<sup>9</sup> *Liber iurium*, I cit., p. 58, doc. n. XLVII.

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 222, doc. n. CCXLVII del 23 novembre 1166; il documento è anche trascritto nel manoscritto quattrocentesco *Lavagna-Fieschi* cit., c. 3.

<sup>11</sup> *Ibidem*, c. 2: *fecit testamentum MCLVII ...*

<sup>12</sup> Sui nomi degli eredi di Rufino non vi è concordanza. La genealogia di L.T. BELGRANO, *Tavole genealogiche* cit., tav. IV, propone Ugo, Tedisius, Gerardus, Hibletus, Opizo e Albertus, mentre il ms. *Lavagna-Fieschi* cit., parla di Ugo, Thedisius, Girardus, Opizo, Sigenbaldus, Albertus.

È interessante notare come più della metà della parte maschile della famiglia si orienti verso lo stato ecclesiastico, raggiungendo posizioni di preminenza e di prestigio, con ciò quasi predisponendo l'ambiente all'accogliimento dei propri congiunti più giovani. Lo stesso Sinibaldo negli anni della sua formazione e della sua graduale ascesa si serve, come vedremo, di questi appoggi, ed egli stesso, una volta assunto al soglio pontificio, si dimostrerà così ben disposto verso i propri parenti da attirarsi l'accusa di nepotista<sup>13</sup>.

Degli zii di Sinibaldo, Ibletto diventa vescovo di Albenga, Alberto è diacono in Parma, mentre colui che sarà più vicino al nipote, Opizone, nominato nel 1178 canonico della cattedrale di Parma, viene eletto vescovo della stessa città nel 1195 e regge questa carica fino al 1224<sup>14</sup>.

A quanto detto si può aggiungere un altro particolare e cioè che, in questo stesso scorcio del secolo XII un altro discendente dei conti di Lavagna e cugino di Ugo ed Opizone, Manfredo, dopo essere stato canonico di S. Lorenzo, è nominato nel 1163 cardinale ed assume nella curia romana una posizione rilevante, tanto da essere mandato come legato presso il re di Sicilia e più tardi a Venezia. Egli muore nel 1177 e, seppure sia discutibile l'affermazione del Federici che, all'arrivo di Sinibaldo a Roma, fosse « fresca la memoria de Cardinal Manfredo e Roboaldo suoi zii », questo può senz'altro essere considerato il primo vero ed importante accostamento dei membri della casata alle alte gerarchie della Chiesa, a cui nei secoli seguenti darà ben due pontefici oltre ad un buon numero di cardinali<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> V. *infra*, p. 530.

<sup>14</sup> Un quadro riassuntivo è offerto dalla tav. IV della genealogia dei Conti di Lavagna curata da L.T. BELGRANO, *Tavole genealogiche* cit.; per Opizone in particolare ci resta la testimonianza di SALIMBENE DE ADAM, *Cronica* cit., p. 69 che dice: « Ante istum episcopum fuit dominus Opiço de Lavana Ianuensis qui fuit pulcher homo et honesta persona, ut dicunt et barbanus fuit domini Innocenti pape quarti, quem non recolo me vidisse ». Si veda inoltre G.M. ALLODI, *Serie cronologica dei Vescovi di Parma*, I, Parma 1856, p. 313 e 317; I. AFFÒ, *Storia della città di Parma*, III, Parma 1793, pp. 10-11 e sgg. e p. 118; F. BERNINI, *Come si preparò la rovina di Federico II*, in « Rivista Storica Italiana », LX (1948), p. 216.

<sup>15</sup> Le notizie riguardanti il cardinal Manfredo oltre che in L.T. BELGRANO, *Tavole genealogiche* cit., tav. IV, è possibile trovarle in A. OLDOINO - A. CIACONIO, *Vitae* cit., I, p. 1084. Come cardinale di Palestrina egli è inoltre ricordato da PH. JAFFÈ, *Regesta Pontificum Romanorum*, II, Leipzig 1888 (rist. Graz 1956), p. 145; P.B. GAMS, *Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae*, Regensburg 1873 (rist. Graz 1957), p. XVII. L'anno della sua morte dovrebbe essere quasi sicuramente il 1177. Come ha riportato nel testo il Federici (*Trattato della famiglia* cit., c. 14) parla, oltre che di Manfredo, anche di un altro zio cardinale, Roboaldo, ed il

Già verso la metà del secolo XII i conti di Lavagna incominciano a dividersi in più rami (che assumono nomi differenti), e quello dei Fieschi viene indicato con tale denominazione a partire da Ugo, figlio di Rufino e padre di Sinibaldo. Lo stesso manoscritto quattrocentesco che ci dà notizia del testamento di Rufino dice a proposito di Ugo *qui primus vocatus fuit de Flicco*<sup>16</sup>. Per quanto riguarda l'etimologia del cognome tutti son d'accordo nel farla derivare da « fisco », spiegandola con la circostanza che i primi conti di Lavagna sarebbero stati incaricati dall'imperatore di funzioni fiscali<sup>17</sup>.

I documenti che riguardano Ugo non sono molteplici, ma sono sufficienti a testimoniare l'importanza cui egli era assunto sia nella Riviera di levante che al di là dell'Appennino, in ragione della disposizione delle sue terre. Egli infatti appare come testimone in due importanti atti pubblici: il primo è il giuramento di fedeltà prestato dai marchesi Malaspina al comune di Genova, ed il secondo è il trattato di alleanza che unisce Milano, Piacenza ed i Malaspina contro Pavia<sup>18</sup>.

Dopo l'impegno assunto da suo padre con i consoli di Genova nel 1166, Ugo stabilisce la sua residenza in questa città e quasi tutti gli storici (anche se a me pare, in base alle ricerche condotte, che nessun documento esista a riguardo) parlano del suo matrimonio con una figlia di Amico Grillo, insigne esponente di una delle famiglie nobili e consolari più famose della repubblica e più volte egli stesso eletto a pubbliche cariche<sup>19</sup>.

---

Pansa (*Vita* cit., p. 4) parla solo di quest'ultimo dicendo testualmente: «... per essere quivi ancora fresca la memoria del cardinal Robaldo ... ». Le ricerche da me condotte portano a contestare l'esistenza di un cardinale di questo nome nel periodo che ci interessa: solo in A. OLDOINO - A. CIACONIO (*Vitae* cit., I, p. 996) ho trovato un cardinal 'Rabaldus' o 'Ribaldus' che sarebbe morto sotto il pontificato di Eugenio III (1145-1153) ma, oltre al fatto che non esistono elementi per stabilire un rapporto di identità, non si può certo pensare che, quasi un secolo dopo, egli fosse ancora ricordato in maniera così viva. Probabilmente il Pansa ed il Federici sono stati tratti in errore dal fatto che uno zio di Ugo Fieschi fosse un certo 'Rubaldus Cardinalis', ma questi, malgrado la sua denominazione, non era un ecclesiastico, tanto che ebbe degli eredi e fu capostipite di uno dei molti rami dei conti di Lavagna. Si veda a riguardo L.T. BELGRANO, *Tavole genealogiche* cit., tav. IV.

<sup>16</sup> *Lavagna-Fieschi* cit., c. 2.

<sup>17</sup> P. PANSA, *Vita* cit., p. 2; F. FEDERICI, *Trattato della Famiglia* cit., c. 2.

<sup>18</sup> L.T. BELGRANO, *Tavole genealogiche* cit., tav. X.

<sup>19</sup> F. FEDERICI, *Trattato della Famiglia* cit., c. 14; P. PANSA, *Vita* cit., p. 69; G. MORONI, *Innocenzo IV* cit., p. 298; A. POTTHAST, *Regesta* cit., II, p. 943; J.F. SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen* cit., II, p. 91; F. PODESTÀ, *Papa Innocenzo IV* cit., p. 1; il Cibo Recco (*Compen-*

Nel 1214 Ugo risulta già morto (2 marzo), mentre l'ultimo suo atto certo è del 1201<sup>20</sup>.

Dal suo matrimonio sarebbero nati sei figli maschi – cinque secondo altre genealogie<sup>21</sup> – tre dei quali (Sinibaldo, Rubaldo e Ruffino) seguono la carriera ecclesiastica. Dei laici colui che più degli altri appare importante è Tedisio; egli inizia la graduale ascesa della famiglia nella scena politica di Genova, che sarà continuata dai suoi figli spalleggiati dallo zio, ormai pontefice. Questo stato di cose fu notato dal continuatore degli Annali genovesi di Caffaro il quale scrisse, riferendosi all'anno 1250 che «... comites Lavaniæ, videlicet illi qui dicuntur de Flisco, nepotes domini Innocentii tunc summi pontificis, in re publica vires habere coeperunt»<sup>22</sup>.

Questo fatto si ripete anche per quello che riguarda le alte gerarchie ecclesiastiche in cui, in pochi anni, ben due Fieschi, Guglielmo e Ottobono, poi Adriano V, arrivano alla porpora; in quanto poi agli altri nipoti, come dice Salimbene, Innocenzo *optime prebendavit*<sup>23</sup>.

Per completare il quadro della famiglia di Ugo Fieschi si deve aggiungere, sulla scorta di una notizia dataci dal solito Salimbene, che egli ebbe anche figlie femmine, tre delle quali si maritarono in Parma con discendenti di famiglie molto in vista del luogo, probabilmente nel periodo in cui Sinibaldo fu canonico nella cattedrale di quella città<sup>24</sup>.

### 3. Notizie sulla prima formazione di Sinibaldo

Fino ad oggi per trovare le prime notizie sicuramente documentate sulla vita di Sinibaldo Fieschi bisognava risalire ad alcuni atti di Onorio III

---

*di*o cit., p. 49), a proposito della famiglia Grillo, parla di un Amico Grillo che nel 1157 sarebbe stato console, e nel 1165 avrebbe comandato alcune galee nella guerra contro Pisa.

<sup>20</sup> L.T. BELGRANO, *Tavole genealogiche* cit., tav. X.

<sup>21</sup> *Ibidem*, riporta *Sinibaldus, Rubaldus, Tedisius, Ruffinus, Albertus* ed *Opizo*; il ms. *Lavagna-Fieschi* cit., c. 2 parla invece di *Thedisius, Opizo, Rubaldus, Sigenbaldus* e *Rufinus*.

<sup>22</sup> *Annali genovesi* cit., III, p. 187; l'attività di Tedisio e dei suoi discendenti si trova schematizzata in L.T. BELGRANO, *Tavole genealogiche* cit., tav. XI.

<sup>23</sup> SALIMBENE DE ADAM, *Cronica* cit., p. 62.

<sup>24</sup> *Ibidem*: *Et habuit tres sorores maritatas in Parma*; la notizia è stata ripresa da I. AFFÒ, *Storia* cit., III, p. 88; G.M. ALLODI, *Serie cronologica* cit., p. 317; M.L. DELISLE, *Notice sur la Chronique d'un dominicain de Parme*, Paris 1896, p. 12; F. BERNINI, *Come si preparò la rovina* cit., p. 216 (l'autore parla anche di una quarta sorella maritata in Reggio).

del 1226, riportati dal Potthast, da cui egli risultava vicecancelliere della curia romana<sup>25</sup>.

Alcune pergamene inedite rinvenute nell'Archivio capitolare di Parma durante queste ricerche permettono di risalire fino al 1216, mentre prima di questa data esistono solo poche e frammentarie notizie che risultano difficilmente controllabili.

Si è già tentato di stabilire, anche solo approssimativamente, la data di nascita di Sinibaldo: si sa che Ugo, suo padre, venne ad abitare in Genova dopo il 1166, che contrasse matrimonio in questa città e morì nel primo decennio del secolo XIII, dopo aver avuto almeno otto figli. Molti storiografi dicono Sinibaldo ultimo dei maschi, probabilmente per il fatto che dei suoi fratelli non rimane memoria dopo il 1231 ed il loro posto è preso dai figli. Il nostro pertanto appare il più longevo, ed il periodo più comunemente indicato come quello in cui sarebbe nato è l'ultimo decennio del secolo XII<sup>26</sup>. Per quanto in via di ipotesi si possa concordare con tali valutazioni, bisogna aggiungere però che alla base di esse non esiste alcuna documentazione.

La morte del padre trova Sinibaldo in età ancor giovane<sup>27</sup>; certamente in quegli anni Sinibaldo si avvia alla carriera ecclesiastica ed a questo proposito una notizia ci è stata tramandata.

Sulla scorta di una cronaca trecentesca il Pingonio ricordando che Innocenzo IV, durante un suo viaggio, si era fermato a visitare diversi mona-

---

<sup>25</sup> A. POTTHAST, *Regesta* cit., I, p. 939.

<sup>26</sup> L.T. BELGRANO, *Tavole genealogiche* cit., tav. X e XI da cui si evince che Tedisio fratello di Sinibaldo compare per l'ultima volta in un atto del 1231, mentre un documento del 1248 lo dà come defunto. Degli altri fratelli di Sinibaldo si è persa memoria già molto prima. J.A. CANTINI, *Sinibalde dei Fieschi* cit. dice: « est né à Gènes à la fin du XII<sup>e</sup> s., et était cinquième fils du comte Hugo de Lavania »; V. VITALE, *Il Comune del Podestà a Genova*, Milano 1951, p. 316, lo dice « Quinto tra i figli maschi di Ugo Fliscus ... era nato a Genova alla fine del sec. XII »; E. AMMANN, *Innocent IV* cit.: « a dû naître dans les quinze dernières années du XII<sup>e</sup> siècle. Cinquième fils de Hugues Fiesco ... »; C. IMPERIALE, *Genova e le sue relazioni con Federico II di Svevia*, Venezia 1923, p. 142; F. BERNINI, *Innocenzo IV e il suo parentado* cit., p. 178: « era il quinto figlio fra i sei maschi d'Ugo Fieschi »; ID., *Come si preparò la rovina* cit., p. 216: « era nato nell'ultimo decennio del secolo XII »; Podestà (*Papa Innocenzo IV* cit., p. 1) parla di lui come « primo tra sei fratelli », ed a p. 2, a proposito della data di nascita, l'assegna « alla fine del secolo XII ». Solo Ravenna (*Memorie* cit., p. 45) è d'accordo con il Podestà nel considerare Sinibaldo il primogenito di Ugo.

<sup>27</sup> F. PODESTÀ, *Papa Innocenzo IV* cit., p. 2; F. BERNINI, *Come si preparò la rovina* cit., p. 216.

steri nel territorio torinese, afferma che il papa era stato precedentemente monaco del cenobio di Fruttuaria<sup>28</sup>.

La notizia è stata ripresa da altri autori tra cui l'Oldoini, l'EGGS, ed il Moroni e si è formata la tradizione che Sinibaldo sia stato benedettino ed abbia soggiornato nel monastero di San Benigno di Fruttuaria<sup>29</sup>. Tale monastero, fondato da s. Guglielmo di Volpiano poco più di due secoli prima, aveva avuto molta importanza in tutta l'Italia, soprattutto settentrionale, ed era diventato un fiorente centro di vita monacale, tanto che in breve tempo sorsero molti altri monasteri che si rifacevano all'insegnamento del fondatore di Fruttuaria<sup>30</sup>.

Il Caligaris, che all'inizio del secolo ha pubblicato questa cronaca<sup>31</sup>, parlando della presunta visita al monastero di Fruttuaria del papa, ritiene di negare questo particolare. A suo parere questa visita poteva solo essere avvenuta durante il tragitto che Innocenzo fece per andare a Lione, ove convocò il Concilio che scomunicò Federico II, o nel viaggio di ritorno. Rifacendosi soprattutto al Potthast l'autore nota che non v'è traccia di una sosta del pontefice a Fruttuaria. Di fronte al concorde silenzio degli altri cronisti ed argomentando anche dal fatto che la notevole importanza del monastero in quel periodo non si concilia con questo silenzio, il Caligaris conclude con il non accettare la notizia della visita<sup>32</sup>. Egli peraltro si limita a contestare solo la veridicità di questo particolare, non occupandosi del problema dell'effettiva primitiva appartenenza del papa all'ordine benedettino. Bisogna da parte nostra aggiungere che la cronaca è stata ripresa, dal Pingonio e da coloro che lo hanno seguito, in modo inesatto. Infatti essa, parlando di Innocenzo, dice testualmente «qui ex nostra congregatione exiterat monachus et abbas sancii Petri de Capreolis ...», mentre il Pingonio più brevemente dice «qui olim Fructuariensis Coenobii monachus», e gli altri autori che l'hanno seguito hanno ritenuto Sinibaldo monaco benedettino nel ce-

---

<sup>28</sup> F. PINGONE, *Augusta Taurinorum*, Taurini 1577, p. 44.

<sup>29</sup> A. OLDOINO - A. CIACONIO, *Vitae* cit., p. 107; G.J. EGGS, *Pontificium doctum* cit., p. 442; G. MORONI, *Innocenzo IV* cit., p. 298; F. PODESTÀ, *Papa Innocenzo IV* cit., p. 2.

<sup>30</sup> G. PENCO, *Storia del monachesimo in Italia*, Milano 1961, p. 206 e sgg.; P. SCHMITZ, *Histoire de l'Ordre de Saint Benoît*, I, Maredsous 1948, p. 171 e sgg.

<sup>31</sup> G. CALLIGARIS, *Un'antica cronaca piemontese inedita*, Torino 1889.

<sup>32</sup> *Ibidem*, p. 88.



nobio di San Benigno di Fruttuaria *in agro Taurinensi*<sup>33</sup>. I più accreditati storiografi dell'ordine benedettino non raccolgono la notizia della cronaca fruttuariense e Innocenzo non figura negli elenchi di papi provenienti dall'ordine stesso<sup>34</sup>. Un'altra via era quella di risalire al monastero nominato nella cronaca. Il Cottineau non ne fa menzione<sup>35</sup>, ma in un esauriente repertorio dei monasteri piemontesi, pubblicato di recente da Nada Patrone, è compresa l'abbazia di San Pietro di Caprarolio, una derivazione di Fruttuaria nel territorio di Asti, fondata proprio nei primissimi anni del secolo XIII<sup>36</sup>. Mentre l'identificazione del monastero può ritenersi attendibile, la mancanza di documenti specificamente riguardanti il nostro personaggio ci può solo permettere di avanzare qualche ipotesi. Agli inizi del secolo XIII infatti la congregazione di Fruttuaria era in fase di notevole sviluppo, e si era molto estesa anche in Liguria<sup>37</sup>. La fama e l'alto lignaggio del suo fondatore si può pensare che fossero altri elementi atti a sollecitare le famiglie nobili ad affidare l'educazione dei propri discendenti, avviati alla vita ecclesiastica, a questa famosa e ricca congregazione. Per cui potrebbe essere avvenuto che anche il giovane Sinibaldo abbia trascorso, in qualità di *puer oblatus* un periodo di tempo in una di queste abbazie. L'alta posizione raggiunta in seguito dal Fieschi potrebbe aver portato il cronista, che scriveva quasi due secoli dopo, a raccogliere una notizia, ormai deformata, che parlava di Innocenzo come di *monachus et abbas*. A meno che non si ritenga frutto di leggenda la permanenza di Sinibaldo in questo convento, ritengo che questa possa essere l'unica ipotesi plausibile di fronte alla concorde

---

<sup>33</sup> F. PINGONE, *Augusta Taurinorum* cit., p. 44; A. OLDOINO - A. CIACONIO, *Vitae* cit., p. 107; G.J. EGGS, *Pontificium doctum* cit., p. 442; F. PODESTÀ, *Papa Innocenzo IV* cit., p. 2.

<sup>34</sup> Innocenzo IV non compare nell'elenco dei papi benedettini pubblicato da P. SCHMITZ, *Histoire de l'Ordre* cit., I, p. 412; egualmente non ne parla J. MABILLON, *Annales Ordinis S. Benedicti*, Lucca 1731-1745; l'unica voce discordante è quella di G. BUCELINO, *Annales Benedictini*, II, Raetiae Veltkirchensi 1656, p. 31 il quale, parlando dell'elezione a pontefice di Sinibaldo dice: « ... eligitur ex ordine nostro Sinibaldus, ex Monacho S. Benigni Fructuariae S.R.E. Cardinalis ».

<sup>35</sup> H. COTTINEAU, *Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés*, Mâcon 1935-1937.

<sup>36</sup> A.M. NADA PATRONE, *I centri monastici nell'Italia occidentale (Repertorio per i secoli VII-XIII)*, in *Monasteri cittadini in Alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (secc. X-XII)*, Relazioni e comunicazioni all'XXXII Congresso storico subalpino, Torino 1966, p. 629 e sgg.

<sup>37</sup> V. per tutti G. PENCO, *Storia* cit., pp. 205 e 206.

mancanza di altre notizie, soprattutto di fonte benedettina: si può solo ritenere, cioè, che Sinibaldo non sia stato monaco, e tanto meno abate, ma solo che si sia fermato per un certo periodo nel convento per motivi di istruzione e di prima formazione religiosa.

Per quanto riguarda la prima formazione di Sinibaldo esiste un'altra tradizione secondo cui egli avrebbe appreso a Parma sotto la guida dello zio Opizzone i primi rudimenti delle *artes*. La fonte è una cronaca parmense del XIV secolo, sul cui manoscritto esiste una nota marginale che, parlando dei rapporti di Innocenzo IV con Parma, dice testualmente: «Nota quod iste Papa studuit Parme in grammaticallibus et maritavit tres sorores»<sup>38</sup>. Il Bernini, a conforto di tale notizia, parla dei molti nomi di «magiscola» che ricorrono nei documenti parmensi dell'epoca, a testimonianza di un diffuso insegnamento elementare, mentre sembra dubitare dell'esistenza nella stessa città di una scuola giuridica<sup>39</sup>.

In conclusione per quello che riguarda la prima formazione di Sinibaldo possediamo soltanto due tracce scarsamente documentate. Dei biografi solo il Podestà riporta entrambe le notizie, propendendo i più nell'accettare piuttosto il periodo di studi parmensi che la formazione benedettina. La spiegazione potrebbe essere nel fatto che la cronaca fruttuariense non è stata molto conosciuta, mentre del soggiorno a Parma Innocenzo ne accenna in una sua lettera<sup>40</sup>. Comunque le due notizie non paiono tra loro contrastanti se si acceda all'ipotesi, proposta dianzi, che Sinibaldo abbia trascorso nel monastero benedettino un periodo di formazione più disciplinare che scolastica. Per completare anche questo secondo tipo di formazione i familiari possono aver creduto opportuno inviare il giovane a Parma ove egli avrebbe trovato, oltre che garanzie di buona preparazione, date le strutture scolastiche ivi esistenti, anche la possibilità di una buona sistemazione favorita dallo zio vescovo della città, come di fatto avvenne.

La data di fondazione del monastero di Caprarolio, fissata intorno al 1203, permetterebbe, insieme agli altri elementi raccolti, una attendibile siste-

---

<sup>38</sup> M.L. DELISLE, *Notice sur la Chronique* cit., p. 12; la notizia è ripresa da A. POTTHAST, *Regesta* cit., II, p. 943; J.F. SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen* cit., II, p. 91; E. AMMANN, *Innocent IV* cit.; F. PODESTÀ, *Papa Innocenzo IV* cit., p. 2; F. BERNINI, *Innocenzo IV e il suo parentado* cit., p. 182.

<sup>39</sup> *Ibidem*.

<sup>40</sup> V. nota successiva.

mazione cronologica. Sinibaldo ancora giovanissimo, cioè nel primo decennio del secolo XIII, avrebbe trascorso un certo periodo di tempo nel monastero; in seguito, presumibilmente dopo la morte del padre e cioè intorno al 1210, avrebbe raggiunto lo zio a Parma dove avrebbe completato la sua istruzione, per iscriversi poi all'Università di Bologna verso il 1213, come vedremo.

#### 4. *Il canonicato a Parma*

Nel novembre del 1216 Sinibaldo è già componente del collegio dei canonici della cattedrale di Parma, ed è documentato che conserva questo ufficio almeno fino al 1224.

L'accento fatto da Salimbene ad una amicizia tra il proprio padre ed il canonico della cattedrale di Parma Sinibaldo, ed una frase di una lettera pontificia del 1243<sup>41</sup> erano tutto quello che fino ad oggi si possedeva per fondare questa notizia. Si affermava infatti che nessun accenno alla sua presenza esisteva nell'archivio del Capitolo<sup>42</sup>, ma fortunatamente, nel corso di questa ricerca ho potuto rintracciare alcuni documenti che smentiscono questa affermazione.

Esistono infatti cinque pergamene (una del 1216, una del 1218, una del 1223 e due del 1224) che contengono degli atti privati in cui è parte il capitolo della cattedrale, e tra i canonici è nominato « Sighenbaldus » (o « Sigenbaldus » o « Singebaldus »)<sup>43</sup>. A identificare in costui il nostro personaggio soccorrono due diverse considerazioni. In primo luogo le testimonianze, più sopra citate, di Salimbene e dello stesso Innocenzo, che danno notizia

---

<sup>41</sup> SALIMBENE DE ADAM, *Cronica* cit., p. 61: « Cognoscebat enim papa Innocentius patrem meum, quia canonicus fuerat Parmensis Ecclesiae ... »; A. POTTHAST, *Regesta* cit., II, pp. 943 e 944 n. 11080 dove parlando della cattedrale di Parma afferma « cuius nos alumpnum fuisse recolimus ».

<sup>42</sup> F. BERNINI, *Innocenzo IV e il suo parentado* cit., p. 184. V. *infra*, nota 46.

<sup>43</sup> Tutte le pergamene di questo periodo esistenti nell'Archivio Capitolare di Parma sono state trascritte verso la metà del Settecento, e quelle che ci interessano si trovano nel volume *Transumptum Diversorum Documentorum saeculi Decimi Tertii ab anno scilicet MCCXI ... ab eorum Autenticis Originalibus in Charta pergamena ... anno MDCCLIII*, Tomus Secundus, p. 166 doc. DCXV (anno 1216) in cui tra i canonici è nominato *Sighenbaldus*; p. 209, doc. DCXLIII (anno 1218) in cui è nominato *Sigenbaldus*; p. 349, doc. DCCXXXVI (anno 1223) in cui è nominato *Syghenbaldus*; p. 371, doc. DCCXLVIII (anno 1224) in cui è nominato *Sighenbaldus*; p. 377 doc. DCCLI (anno 1224) in cui è nominato *Singenbaldus*.

della presenza di quest'ultimo appunto nel novero dei canonici di Parma, e che trovano conferma nelle sopradette pergamene; inoltre, la constatazione che nel periodo in cui Sinibaldo avrebbe potuto essere in tale città (1213-1226) non compaiono nel capitolo altri membri con lo stesso nome. Le lievi variazioni di grafia che si trovano nei documenti e di cui si è fatto cenno non costituiscono certo un ostacolo, dal momento che esse sussistono anche in altri atti che lo riguardano e nei quali la sua identificazione non è affatto controversa<sup>44</sup>.

A quanto detto si può poi unire l'autorità di un altro documento ed esattamente l'elenco degli ecclesiastici che possedevano delle decime nella diocesi di Parma, fatto compilare nel 1230 dal vescovo Grazia: in esso è compresa una *decima domini Sigenbaldi card... XII lib. parm.* Anche in questo caso l'identificazione è certa, essendo Sinibaldo l'unico cardinale con questo nome, e non mi pare errato supporre che, elevato a più importante ufficio, egli abbia conservato la decima ottenuta nel periodo trascorso in Parma<sup>45</sup>.

Questo documento, infine, è possibile porlo in relazione con un altro, già segnalato dal Bernini, il quale peraltro si era dichiarato dubbioso nell'identificare Sinibaldo con il personaggio ivi citato. Il documento in questione, rintracciato e ricontrollato per l'occasione, è una sentenza pronunciata il 16 gennaio 1235 a causa di una decima su un terreno che i convenuti « tenebant ad fictum a filio quondam Ugonis comitis de Lavagna parm. Canonico »<sup>46</sup>. La notizia, come si nota, conforta pienamente l'indicazione offertaci dal libro delle decime che era stato composto nel 1230: il fatto che in un documento Sinibaldo venga nominato con il titolo di cardinale, mentre nell'altro si parla ancora di canonico non pare argomento tale

---

<sup>44</sup> A. POTTHAST, *Regesta* cit., I, p. 938 riporta le diverse varianti che il nome di Sinibaldo subisce nelle lettere di Gregorio IX da lui sottoscritte, e si può notare che frequentemente ricorrono quelle comprese nelle pergamene parmensi.

<sup>45</sup> A. SCHIAVI, *La diocesi di Parma*, I, Parma 1925. La diocesi sotto l'episcopato di Grazia secondo il *Capitulum seu Rotulus Decimarum dell'a. 1230*, p. 26 sotto il titolo « De decimis comunis matricis ecclesie et canonicorum eiusdem et de ecclesiis eorundem et de mansionariis et degomanis et de aliis clericis ibi habentibus beneficium ».

<sup>46</sup> L'indicazione si trova in F. BERNINI, *Innocenzo IV e il suo parentado* cit., p. 184, nota 1, il quale non si dimostra convinto che si tratti di Sinibaldo. La pergamena originale ancora esistente presso l'Archivio del capitolo della Cattedrale di Parma mi è stata possibile rinvenirla grazie alla cortese collaborazione dell'archivista Mons. Zarotti (che nell'occasione ringrazio) ed è segnata Arca E, sec. XIII, n. CMLXXVII ed è trascritta in *Transumptum* cit., VII, p. 199.

da far sorgere dei dubbi sulla sua identità per il fatto che con molta probabilità la locazione cui si accenna è stata posta in essere durante il canonicato. Se non possono sussistere dubbi riguardo all'ufficio canonico di Sinibaldo nella cattedrale parmense, non altrettanto sicuri si può essere della sua effettiva e continua presenza nella città. In nessuno dei documenti indicati egli appare come teste o sottoscrittore, in una situazione cioè che richiedesse la presenza fisica al momento del compimento dell'atto, ma si parla solo del fatto che egli consente al negozio come membro del collegio. Inoltre, in proporzione, sono pochissimi gli atti in cui egli compare, seppure in tali limitati compiti. E a tale riguardo può essere indicativo che nel settembre 1224 il suo nome non figura nella nota dei canonici che prestano obbedienza al nuovo vescovo Grazia<sup>47</sup>.

### 5. I rapporti con Ugolino d'Ostia

I motivi che tennero Sinibaldo lontano dal suo ufficio si possono, secondo quanto è stato scritto, ridurre a due: anzitutto il compimento degli studi presso l'Università di Bologna, e in secondo luogo gli impegni politici soprattutto a fianco del cardinale Ugolino d'Ostia, il futuro Gregorio IX. Sul primo si può essere d'accordo (anzi si può a ragione pensare che Sinibaldo abbia ottenuto dal suo potente zio il canonicato proprio per aver modo di compiere gli studi di diritto), mentre il secondo fa sorgere qualche perplessità.

Nel 1217 il cardinale Ugolino viene inviato come legato da Onorio III per sedare la contesa esistente tra Genovesi e Pisani. Il pontefice teneva molto alla concordia di queste due città e di Venezia perché pensava di potere, con l'aiuto delle loro flotte, organizzare una crociata. Sistemata questa controversia, l'anno successivo lo stesso cardinale d'Ostia riunisce in Parma le legazioni genovese e veneziana e riesce a far firmare alle stesse una pace di dieci anni<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> *Ibidem*, p. 382: l'atto è del settembre 1224.

<sup>48</sup> Un quadro completo sulla figura e sulla attività del cardinale Ugolino è offerto da J. FELTEN, *Papst Gregor IX.*, Freiburg 1866. G. LEVI, *Registri dei cardinali Ugolino di Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, Roma 1890, ci offre un panorama completo per l'anno 1221 ma nell'ampia introduzione dà notizia anche dell'attività svolta negli anni precedenti. Il *Bullarium ... Pontificum* cit., III, p. 333 riporta le « Conditiones pacis servandae inter Pisanos et Ianuenses » concordate auspice Ugolino. La notizia e lo svolgersi delle trattative sono riportate in *Ogerii Panis Annales*, in *Annali genovesi* cit., II, p. 143; in J.F. BÖHMER, *Regesta Imperii* cit., V, n. 12505a, p. 1815, ed in A. FERRETTO, *La venuta in Genova del Cardinal Ugolino d'Ostia*, in « Giornale Ligusti-

La circostanza che le trattative si siano svolte a Genova ed a Parma, i due centri su cui gravitava Sinibaldo, unita per di più al fatto che nel 1227, appena salito al pontificato, Gregorio IX abbia nominato immediatamente il Fieschi cardinale, hanno fatto ritenere che tra i due ci sia stato un rapporto di collaborazione e di stima reciproca. La stessa venuta a Roma di Sinibaldo e la sua nomina ad uditore delle lettere contraddette verso il 1226 sarebbe stata conseguenza di questa amicizia.

Anche se in via d'ipotesi non è possibile escludere che i due ecclesiastici si siano conosciuti ed abbiano fors'anche collaborato in questa circostanza, bisogna dire che nessuno mostra di conoscere la fonte su cui questa notizia, che pressoché tutti gli autori che si sono occupati di Innocenzo IV hanno ricordato, è fondata<sup>49</sup>.

Gli annali di Genova ed i registri del Cardinale di Ostia non fanno alcun cenno di Sinibaldo, mentre il più antico autore che ne tratta sembra il Pansa, biografo ufficiale dei Fieschi di quasi tre secoli posteriore, il quale peraltro nel raccontare questa fase della vita di Innocenzo procede in modo abbastanza confuso e cronologicamente non esatto<sup>50</sup>.

Non sembra essere circostanza del tutto convincente, per farci accettare la notizia, la sua folgorante carriera, propiziata dal cardinale Ugolino, poiché i suoi brillanti studi bolognesi e la sua crescente fama di giurista avrebbero del pari potuto essere sufficiente titolo per ottenergli la chiamata a Roma ed un

---

co », XXI (1896), p. 221. Fondamentale per la conoscenza dell'attività dei legati pontifici in questo periodo è il volume di H. ZIMMERMANN, *Die päpstliche Legation in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts*, Paderborn 1913, (per Ugolino in particolare pp. 73 e 78). La legazione in Alta Italia di Ugolino è stata anche studiata da C. THOUZELLIER, *La légation en Lombardie du cardinal Hugolin (1221)*, in « Revue d'histoire ecclésiastique », 45 (1950), pp. 508-542. Infine la lettera di Onorio III che invita i suoi fedeli di Lombardia e di Tuscia a deporre, con l'aiuto del cardinale d'Ostia, le contese ed a comporre un fronte unitario per la crociata è pubblicata in *Epistolae saeculi XIII* cit., II, n. 12, p. 9.

<sup>49</sup> La maggior parte dei biografici del Fieschi si limita semplicemente a dare la notizia. Un po' più diffusamente se ne occupa A. FERRETTO, *La venuta in Genova* cit., p. 225 e sgg., ma le sue fonti sono A. POTTHAST, *Regesta* cit., II, p. 943 e P. PANSA, *Vita* cit., p. 4, i quali però non forniscono alcuna base documentale; ne parla anche H. ZIMMERMANN, *Die päpstliche Legation* cit., p. 73, ma la sua fonte è A. OLDOINO - A. CIACONIO, *Vitae* cit., II, p. 82, il quale generalmente per queste notizie usa riferirsi al Pansa o al Federici. Una specie di circolo, come si vede, da cui non è possibile sapere come e su quale base questa notizia si sia diffusa.

<sup>50</sup> P. PANSA, *Vita* cit., p. 4.

posto di responsabilità in curia. In base agli elementi sopra esposti non credo esistano sufficienti elementi di attendibilità che permettano di inserire questa notizia, pur divenuta tralatizia, nella biografia di Innocenzo.

## 6. *Il soggiorno a Bologna*

Ho già detto come la ragione dell'assenza di Sinibaldo dal suo ufficio parmense vada ricercata piuttosto nel fatto che in questo periodo egli sta compiendo i suoi studi giuridici presso lo *Studium* di Bologna. Per la determinazione esatta del periodo di permanenza del Fieschi colà le ricerche da me condotte non hanno portato al rinvenimento di nuove fonti, per la pressoché totale mancanza di documentazione coeva e diretta riguardante lo Studio.

L'unica possibilità di trovare qualche indizio della sua presenza è data dall'ipotesi che egli possa essere stato parte o teste in qualche atto privato compreso nelle migliaia conservati presso l'Archivio di Stato, soprattutto in quelli riguardanti i conventi bolognesi in cui gli scolari ecclesiastici erano alloggiati durante il loro periodo di studio<sup>51</sup>.

Peraltro le indicazioni cronologiche necessarie per determinare il periodo di permanenza a Bologna del futuro Innocenzo IV è possibile trarle indirettamente confrontando le date della presenza e dell'attività nello Studio di quelli che furono i suoi maestri in tutti e due i rami del diritto.

L'elenco di questi ci viene fornito da scrittori posteriori e più precisamente dal Diplovataccio e dal Panzirolo che tacciono le fonti di tali informazioni. Peraltro le indagini sin qui condotte riguardo alla prima formazione di Sinibaldo legata alle vicende della sua famiglia, al canonicato in Parma con relativa e pressoché continua assenza dall'ufficio, ed al suo arrivo in Curia verso il 1225, hanno portato a situare l'indiscusso periodo dei suoi studi bolognesi tra il 1213 ed il 1225. Tutto questo unito alla constatazione che i giuristi indicati come maestri insegnano a Bologna proprio in questo lasso di tempo può indurre a ritenere attendibile la notizia data dal Diplovataccio e dal Panzirolo. Pertanto, pur con la consapevolezza dei limiti di documentazione che possiede, detta notizia può essere appunto utilizzata in via sussidiaria per la determinazione ancora più esatta del periodo di entrata del

---

<sup>51</sup> Molti documenti riguardanti i monasteri più importanti sono pubblicati in alcuni volumi del *Chartularium Studii Bononiensis*, ma in essi non ho rinvenuto nulla a proposito dell'argomento in questione.

Fieschi nello *Studium*, dal momento che essa si armonizza perfettamente con quanto detto in precedenza ed in mancanza di qualsiasi elemento che ne metta in discussione la fondatezza.

Per il diritto canonico egli ha avuto a maestri Lorenzo Ispano, Vincenzo Ispano, Iacopo d'Albenga e Giovanni Teutonico. Giovanni d'Andrea e, sulla sua autorità, il Diplovataccio gli hanno attribuito come maestro anche Ugucione, ma già il Sarti faceva rilevare che al tempo in cui Ugucione smetteva di insegnare, cioè verso il 1190, Sinibaldo probabilmente era nato da poco<sup>52</sup>.

Lorenzo ha insegnato a Bologna sino al 1214, anno in cui è tornato in Spagna. Vincenzo deve avere lasciato Bologna poco dopo il 1220 per tornare nel Portogallo. Iacopo d'Albenga insegnò a Bologna più o meno dal 1220 al 1230, mentre Giovanni Teutonico dopo avervi soggiornato fino al 1212, ha fatto ritorno nel 1215 per restare fino al 1220.

Suoi maestri di diritto civile sono stati Azzone, Accursio e Iacopo Baldovini. Sia Accursio che Iacopo Baldovini hanno iniziato ad insegnare a Bologna dopo il 1213, mentre Azzone ha svolto questa attività dal 1190 al 1229<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> M. SARTI - M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii* cit., I, p. 422; T. DIPLOVATACIUS, *Innocentii IV vita* cit.; IOANNIS ANDREA, *In Primum Decretalium Commentaria*, Venetiis 1591 (rist. Torino 1963), p. 1580, c. Litteras, De temporibus ordinationum: « noluit Innocentius aperte reprobare opinionem Hugucci magistris sui ». Per la conoscenza dello stato degli studi su Ugucione e la sua opera si veda G. CATALANO, *Contributo alla biografia di Ugucione da Pisa*, in « Il diritto ecclesiastico », LXV/1 (1954), pp. 3-60; ID., *Impero, Regni e Sacerdozio nel pensiero di Ugucione da Pisa*, in « Rivista di Storia del Diritto Italiano », XXX (1957), p. 93 e sgg.; L. PROSDOCIMI, *I manoscritti della 'Summa decretorum' di Ugucione da Pisa*, in « Studia Gratiana », V (1959), p. 251 e sgg.; ID., *La « Summa Decretorum » di Ugucione da Pisa. Studi preliminari per una edizione critica*, *Ibidem*, III (1955), pp. 349-374.

<sup>53</sup> Non credo sia il caso in questa sede ripetere la vasta bibliografia riguardante la vita e le opere di questi giuristi, tanto più che i più importanti studi, – del Sarti, del Panzirolo, del Diplovataccio, dello Schulte, del Van Hove, dello Stickler (e per i civilisti si può aggiungere quella del Savigny) – sono già state citati nel corso di questo lavoro. Mi limiterò pertanto a ricordare le più recenti ed importanti pubblicazioni in argomento. Lorenzo Ispano è quello dei canonisti citati nel testo che è stato negli ultimi anni più profondamente studiato soprattutto in relazione ai problemi di attribuzione che sono sorti con la scoperta da parte del Kuttner della c.d. *Glossa Palatina*. Una sintesi della sua vita e della sua opera è stata fatta da P.A. GARCIA y GARCIA, *Laurentius Hispanus*, Roma-Madrid 1956, mentre ancor più di recente il problema dell'identificazione dell'Apparato di Lorenzo al Decreto con la *Glossa Palatina* è stato ripreso in un acuto e molto documentato articolo da A.M. STICKLER dal titolo *Il decretista Laurentius Hispanus*, in « Studia Gratiana », IX (1966), pp. 463-549. Per Giovanni Teutonico restano fondamentali gli articoli di S. KUTTNER, *Eine Dekretsumme des Johannes Teutonicus*,



Questi dati circa la permanenza dei maestri di Sinibaldo a Bologna forniscono un paio di elementi molto interessanti che confortano la sistemazione cronologica fatta nelle pagine precedenti. Il confronto delle date ci dà conferma dell'entrata di Sinibaldo nello Studio di Bologna proprio nel periodo appena precedente in cui egli ottiene il canonicato di Parma ossia verso il 1213 o 14 e viene ad avvalorare l'ipotesi che la prebenda servisse proprio per mantenerlo agli studi. La fine dell'insegnamento di Lorenzo fissato con sicurezza nel 1214 induce, infatti, a ritenere che Sinibaldo abbia seguito le sue lezioni almeno l'anno precedente.

In ogni caso la sua iscrizione allo studio non dovrebbe essere anteriore al 1213, tenuto conto che Giovanni Teutonico, altro suo maestro, torna ad insegnare a Bologna nel 1215, dopo un periodo di assenza, mentre Accursio e Iacopo Baldovini tengono lezioni solo da un paio di anni, mentre Iacopo di Albenga ha iniziato i suoi corsi intorno al 1220. Anche tenendo conto della considerazione che Sinibaldo abbia seguito le lezioni di questi maestri in periodi differenti mi pare che esistano elementi sufficienti per ritenere che la sua iscrizione allo Studio bolognese debba essere avvenuta nel periodo tra il 1213 ed il 1214.

---

in «Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», XXI (1932), pp. 141-189, e ID., *Johannes Teutonicus, das vierte Laterankonzil und die Compilatio quarta*, in *Miscellanea Giovanni Mercati*, V, Città del Vaticano 1946 (Studi e Testi, 125), p. 608 e sgg., oltre ai molti riferimenti contenuti in ID., *Bernardus Compostellanus Antiquus*, in «Traditio», I (1943), p. 277 e sgg. Di Vincenzo Ispano si è occupato J. OCHOA SANZ, in *Vincentius Hispanus*, Roma-Madrid 1960, e questo è il lavoro più completo esistente sul suddetto canonista. Meno studiato risulta Iacopo d'Albenga, sulla cui vita brevi notizie è possibile reperire in M. SARTI - M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii* cit., I, p. 407; J.F. SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen* cit., I, p. 205; G.B. SPOTORNO, *Storia letteraria della Liguria*, I, Genova 1824, p. 207. Per i civilisti penso sia sufficiente ricordare le recenti ed approfondite biografie corredate da un ampio apparato bibliografico apparse nel *Dizionario biografico degli italiani*, rispettivamente nel primo volume quella di Accursio e nel quarto quella di Azzone, curate entrambe da P. FIORELLI, e nel quinto quella di Iacopo Baldovini curata da R. ABBONDANZA. Ancora per Iacopo Baldovini si veda F. LIOTTA, *Notizie su Jacopo Baldovini e Bartolomeo da Saliceto*, in «Studi Senesi», s. III, 13 (1964), pp. 501-511, anch'esso con vasta bibliografia. All'importanza dell'Università di Bologna un giusto rilievo viene dato nell'ampia sintesi di F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954, con repertorio bibliografico. La particolare funzione del diritto canonico è messa in luce da L. PROSDOCIMI, *La formazione dell'unità giuridica medievale e il diritto comune*, estr. da *Questioni di storia medievale*, Como-Milano 1946, anch'esso con vasta bibliografia.

Non credo sia il caso di soffermarsi ad esprimere un giudizio di valore sui maestri di Sinibaldo, essendo essi giuristi tra i più insigni ed affermati della loro epoca e non è difficile pensare quale grande giovamento abbia tratto il giovane Fieschi dall'ascolto delle loro lezioni.

Alcuni autori hanno sostenuto che nel medesimo periodo Sinibaldo sarebbe anche stato canonico della cattedrale di San Lorenzo in Genova. Questa notizia derivata da una arbitraria interpretazione di un documento, dovuta ad un autore settecentesco, il Muzio, è stata ripresa dal Podestà e da altri. Il confronto però del documento nella trascrizione del Muzio e nella edizione originale, di recente pubblicata, porta a smentire la notizia, essendo chiaro che l'autore ha confuso Sinibaldo Fieschi con un Sinibaldo de Novaria, canonico di San Lorenzo dopo il 1220 e studente dopo il 1222<sup>54</sup>.

Un altro problema si innesta a questo punto nella ricostruzione della vita e dell'attività del nostro personaggio: ci si chiede cioè se Sinibaldo abbia o meno insegnato a Bologna, dopo aver terminato gli studi. La documentazione riguardante lo Studio per questo periodo è, come ho avuto modo di dire dianzi, quasi inesistente, per cui, in assenza di nuovi elementi documentari sulla questione specifica, si potrà solo indirettamente, in base a quanto detto nella pagine precedenti, cercare di arrivare ad una soluzione. Già il Sarti esprimeva qualche perplessità nel riprendere la notizia dal Panzirolo, il quale si rifaceva ad un passo di Giovanni Fabro, giureconsulto francese vissuto nella prima metà de secolo XIV. Il Sarti per prima cosa faceva un rilievo cronologico (il Fabro visse almeno cinquant'anni dopo la morte di Innocenzo), ed aggiungeva che, a suo parere, accettando l'ipotesi positiva, ne conseguiva che Innocenzo, oltre che il diritto canonico, avesse insegnato

---

<sup>54</sup> N.D. MUZIO, *Clero genovese*, ms. Biblioteca civica Berio Genova, m.r. I, 5, 8, N. 7, in cui il documento è trascritto con il seguente titolo: « Il Capitolo di Genova si contenta che il signor maestro Singebaldo canonico di Genova, quale l'anno 1243 fu assonto al Pontificato col nome di Innocenzo quarto, debba godere intiera la sua prebenda, non ostante la sua assenza ». La pubblicazione è stata curata da A. FERRETTO, *Liber Magistri Salmonis sacri Palatii notarii (1222-1226)*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXVI (1906), p. 158, e da essa è possibile rilevare, anche in base ad altri atti del 1226, che il canonico in questione è Singebaldo de Novaria (atti a pp. 419, 425, 439, 481, 483), il quale peraltro è anche menzionato nel *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1962, p. 241, in due lettere del luglio 1227. È pertanto da ritenersi inesatta la identificazione di questo personaggio con il Fieschi, che, sulle orme del Muzio era stata ripresa da F. PODESTÀ, *Papa Innocenzo IV* cit., p. 3; G.B. SPOTORNO, *Storia letteraria*, I cit., p. 189; P. ACCAME, *Sinibaldo Fieschi vescovo di Albenga*, Albenga 1922, p. 2; G.B. SEMERIA, *Secoli cristiani della Liguria*, I, Torino 1843, p. 105.

anche il civile, essendo il Fabro un civilista. Ultima e decisiva era poi la contestazione dell'esattezza dell'interpretazione del passo del Fabro data dal Panzirolo, il quale leggeva unite due frasi distinte. Un semplice controllo permette di aderire completamente all'opinione del Sarti, il quale, malgrado ciò ed in mancanza di altri documenti, dice di non dubitare che Sinibaldo abbia insegnato nello Studio<sup>55</sup>. Alcuni autori hanno seguito la sua opinione, i più si sono limitati ad ignorarla<sup>56</sup>.

Questo è in breve lo stato della questione e l'elemento nuovo è dato dalla determinazione del periodo del soggiorno bolognese di Sinibaldo fatta nelle pagine precedenti. Aderendo all'ipotesi positiva, avanzata dal Sarti, si dovrebbe ritenere che, esauriti in otto o nove anni gli studi di diritto canonico e civile<sup>57</sup>, Sinibaldo abbia insegnato per un anno o al massimo per due, poiché la sua permanenza a Bologna va dal 1213 al 1225-26<sup>58</sup>. Certo la sua permanenza nell'insegnamento, essendo così breve, non poteva permettere il sorgere di una scuola, ma il fatto che non vi sia nessuna traccia di suoi di-

---

<sup>55</sup> M. SARTI - M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii* cit., I, p. 423: « In nostris igitur scholis eruditus, non dubito quin in iisdem jus pontificium interpretatus sit, cui nimirum totum se dedit, quamquam juris etiam civilis cognitione excelluerit, ut ejus scripta demonstrant. Si id verum esset, quod narrat Pancirolus, Joannem Fabrum celebrem jurisconsultum gallum ejus auditorem fuisse, existimari posset, Sinibaldum Fliscum, praeter jus canonicum, in quo summus evasit, etiam jus civile professum esse. Sed et locus ille, quem ex ipsius Fabri commentariis in libros Institutionum affert Pancirolus, quidvis aliud significat, et plane manifestum est, Joannem Fabrum, Philippo Valesio in Gallia regnante, saeculo integro posi Innocentii IV tempora floruisse ». G. PANZIROLI, *De claris legum interpretibus* cit., p. 321: « Ipse vero cum profiteretur, Joannem Fabrum discipulum habuit ». IOANNIS FABRI, *In quatuor libros Institutionum Commentarii*, Venetiis 1572, c. 61 v., De legatis: « Hanc opinionem tenebat dominus meus Innocentius distinguit, aut auctor scit ... ».

<sup>56</sup> Tra coloro che ritengono che Sinibaldo abbia insegnato a Bologna basandosi solo sulla tradizione e senza nessuna base documentale è d'uopo ricordare C.E. DU BOULAY, *Historia Universitatis Parisiensis*, III, Parisiis 1666, p. 692; J.F. SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen* cit., II, p. 91; A. VAN HOVE, *Prolegomena* cit., p. 477; S. MAZZETTI, *Repertorio di tutti i professori ...*, Bologna 1847, p. 32; G.B. SPOTORNO, *Storia letteraria* cit., I, p. 203.

<sup>57</sup> Per le indicazioni sui corsi e sulla loro durata si veda A. SORBELLI, *Storia dell'Università di Bologna*, I, Bologna 1944, p. 216; H. RASHDALL, *The Universities of Europe in the Middle Ages*, nuova ed. a cura di F.M. POWICKE - A.B. EMDEN, I, Oxford 1936, p. 220 e sgg.; notizie interessanti e curiose riguardanti il funzionamento dello studio e la vita degli studenti sono state raccolte da L. FRATI, *La vita privata di Bologna dal secolo XIII al XVII*, Bologna 1900, p. 107 e sgg.

<sup>58</sup> Per la data di inizio si veda il paragrafo precedente e per la fine il seguente.

scepoli è la considerazione decisiva che spinge ad accettare l'ipotesi negativa. È abbastanza ragionevole ritenere che, data la fama da lui acquisita come giurista<sup>59</sup>, i suoi allievi avrebbero tratto motivo di orgoglio e di prestigio dal fatto di averlo avuto come maestro, anche se per brevissimo tempo, e non avrebbero certo mancato di ricordarlo nelle loro opere.

### 7. Trasferimento a Roma presso la Curia e Rettorato nella Marca; infondatezza della notizia che lo vuole vescovo di Albenga

Il 14 novembre 1226 Sinibaldo è a Roma presso la cancelleria pontificia con il compito di *auditor litterarum contradictarum*. Questa notizia ci proviene da una lettera di Onorio III, mentre altre dello stesso pontefice o del suo successore ci testimoniano la rapida carriera che il Fieschi compie presso la Curia: l'8 giugno del 1227 è vicecancelliere ed il 23 settembre dello stesso anno Gregorio IX lo nomina cardinal prete di San Lorenzo in Lucina<sup>60</sup>. Rimase ancora per poco vicecancelliere ed eccezionalmente, con tutta probabilità solo per ragioni pratiche in attesa che fosse nominato il suo sostituto, ricoprì due cariche che tradizionalmente non erano cumulabili<sup>61</sup>.

Alcuni autori ritengono che in questo stesso lasso di tempo, ed esattamente dal 1225 al 1227, Sinibaldo sia stato vescovo di Albenga<sup>62</sup>. La maggioranza dei biografi ritiene che il periodo di vescovado vada piuttosto fissato tra il 1235 ed il 1238, ma di essi ci occuperemo in seguito. La prima ipotesi peraltro è già stata implicitamente smentita da quanto detto dianzi e cioè dal fatto che dai documenti di Onorio III e di Gregorio IX si evince la

---

<sup>59</sup> V. per i giudizi sulla sua opera di giurista T. DIPLOVATICIUS, *Innocentii IV* cit.

<sup>60</sup> A. POTTHAST, *Regesta* cit., I, pp. 938-939; H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, I, Leipzig 1889, pp. 207-208; P.M. BAUMGARTEN, *Von der Apostolischen Kanzlei*, Köln 1908, p. 74; H. ZIMMERMANN, *Die päpstliche Legation* cit., p. 316, nota 6. Il Bresslau nella seconda edizione della sua opera corregge (p. 250, nota 2) l'affermazione del Baumgarten che aveva ritenuto, in base alle lettere pubblicate dal Potthast, che Sinibaldo fosse stato uditore fino al 30 giugno: un ulteriore controllo delle stesse lettere operato direttamente dai registri pontifici mostra invece che l'8 giugno Sinibaldo era di già vicecancelliere. Le notizie della sua carriera e dei posti occupati presso la Curia sono unanimemente riportate da tutti i biografi.

<sup>61</sup> H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre* cit., p. 206 e 207, nota 1.

<sup>62</sup> A. POTTHAST, *Regesta* cit., II, p. 943; J.F. SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen* cit., II, p. 91; F. PODESTÀ, *Papa Innocenzo IV* cit., p. 5; G. MORONI, *Innocenzo IV* cit., p. 298; G.M. ALLODI, *Serie cronologica* cit., I, p. 317; A. OLDOINO - A. CIACONIO, *Vitae* cit., II, p. 82.

presenza pressoché continua di Sinibaldo presso la Curia, impegnato nelle funzioni di recente acquisite prima come uditore e poi come vicecancelliere: a questo basti aggiungere che gli autori in questione non riportano alcuna fonte a sostegno della loro tesi.

Sappiamo che fino al novembre 1226 la diocesi di Albenga era retta da Oberto<sup>63</sup>, mentre nel novembre dello stesso anno ad Anagni Sinibaldo sottoscrisse una bolla di Onorio III<sup>64</sup>. Mentre per Albenga anche per il 1227 c'è un completo vuoto di documenti, nei mesi da maggio a settembre troviamo lettere pontificie date da Sinibaldo, prima come uditore e poi come vicecancelliere, a Roma o ad Anagni. La sua presenza in Curia continua ad essere documentata, anche dopo che, nel settembre 1227, egli è nominato cardinale, per tutto il 1228. Dalla frequenza delle bolle da lui sottoscritte possiamo ritenerlo a Roma, o meglio al seguito della Curia nei suoi brevi spostamenti, fino al dicembre del 1232<sup>65</sup>.

A questo punto esiste un vuoto che giunge fino all'ottobre 1234. Non è possibile che sia stato vescovo d'Albenga in questo periodo, per il fatto che gli *Annales Ianuenses*, quasi coevi, ed il *Liber iurium* raccontano che nel 1233 era vescovo d'Albenga Tagliaferro, che concluse un accordo con i genovesi<sup>66</sup>.

La notizia che nel periodo tra il 1235 ed il 1238 sia stato vescovo di Albenga necessita di un accurato esame. Gli autori che la riportano sono in molti e si basano per lo più sull'autorità dell'Ughelli che, a sua volta, aveva ripreso la notizia da un catalogo secentesco fatto preparare dal vescovo Landinello<sup>67</sup>: un solo autore, il Raimondi, si è pronunciato per la soluzione

---

<sup>63</sup> P. ACCAME, *Instrumenta Episcoporum Albinganensium*, Albenga 1935, p. 71; ID., *Statuti antichi di Albenga*, Finalborgo 1901, pp. 22-23; L. RAIMONDI, *La serie dei vescovi di Albenga*, in « Rivista Ingauna ed Intemelja », I (1948), p. 10.

<sup>64</sup> A. POTTHAST, *Regesta* cit., I, n. 7610, p. 655.

<sup>65</sup> *Ibidem*, p. 678.

<sup>66</sup> *Annali genovesi* cit., III, p. 69; *Liber iurium*, I cit., p. 933.

<sup>67</sup> F. UGHELLI, *Italia sacra sive de Episcopis Italiae*, IV, Venetiis 1719<sup>2</sup>, p. 911: l'autore si limita a poche righe come del resto fanno P.B. GAMS, *Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae*, I, Regensburg 1873 (rist. Graz 1957), p. 810, C. EUBEL, *Hierarchia catholica Medii Aevi*, ed. alt., Münster 1913 (rist. Patavii 1960), p. 81; P.L. BIMA, *Serie cronologica dei romani Pontefici e di tutti gli Arcivescovi*<sup>2</sup>, Torino 1842, p. 239; G. CAPPELLETTI, *Le Chiese d'Italia*, XIII, Venezia 1857, p. 550. La fonte da cui hanno preso spunto l'Ughelli e sulla sua scorta tutti gli altri (bisogna peraltro dire che prima dell'Ughelli, la stessa fonte era stata utilizzata dal F. FEDERICI, *Trattato della Famiglia Fiesca* cit., c. 14 v.) è il *Catalogus nominorum Episcoporum*

negativa<sup>68</sup>. La ricostruzione della successione dei vescovi di Albenga fatta nel 1600 sotto gli auspici del vescovo Landinello<sup>69</sup> riporta all'anno 1235 «Sinibaldus de Flisco S.R.E. Cardinalis. Ex Tabulis separationis Ecclesiae S. Io. Baptistae de Gruppo Molendinorum a Praepositura Petralatae»: in base a questo documento Sinibaldo avrebbe operato la separazione della parrocchia di San Giovanni del Gruppo, in località Molini, da quella di Prelà (entrambe le località si trovano nell'entroterra di Albenga). Il Raimondi fa giustamente notare come quest'atto sia da ascrivere al 1455, basandosi sull'autorità di un altro storico locale, il Pira<sup>70</sup>. L'originale purtroppo non è stato possibile rintracciarlo, ma in un'altra pubblicazione riguardante la contea di Prelà sono riuscito a trovarne un lungo regesto e la conferma che la data della sua emanazione è il 13 ottobre 1455<sup>71</sup>. Cade in questo modo l'unico appoggio documentale che sosteneva la notizia: rimane un vuoto per la diocesi di Albenga dal 1233 al 1238, poiché non appare accettabile l'opinione del Raimondi che vuole prolungare in questo periodo il vescovato di Simone, la cui ultima apparizione si ha nel 1230. Egli ignora totalmente la notizia coeva degli *Annales Ianuenses* e del *Liber iurium*, atti ufficiali della Repubblica, che vogliono nel 1233 presente a Genova il vescovo di Albenga Tagliaferro, mentre nel 1238 riappare un Simone che gli altri autori chiamano comunemente Simone II<sup>72</sup>.

---

*Albingae* in appendice alle *Constitutiones et Decreta condita in prima Dioecessana Synodo sub ... D.D. Vincentio Landinello*, Papiæ 1620. Oltre tutti i biografi di Innocenzo (riportati alla nota 1) per questa notizia specifica mette conto ricordare anche: G.B. SEMERIA, *Secoli cristiani della Liguria* cit., II, p. 379; G. ROSSI, *Storia della città e diocesi d'Albenga*, Albenga 1870, p. 150; P. ACCAME, *Sinibaldo Fieschi vescovo di Albenga* cit.; F.M. ACCINELLI, *Liguria sacra*, ms. Biblioteca civica Berio Genova m.r. II, 4, 4, p. 33; G. COTTALASSO, *Serie dei Vescovi d'Albenga*, ms. inedito reperibile presso la biblioteca dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Albenga; ID., *Saggio storico sull'antico ed attuale stato della città d'Albenga*, II, Genova 1820, p. 122; V. CORONELLI, *La serie dei Vescovi di Albenga*, tratta dal vol. IV della *Biblioteca universale sacro profana* e pubblicata in « Rivista Inganna ed Intemelia », n.s., XIII (1958), p. 54; un quadro riassuntivo di tutte le fonti sull'argomento è stato tracciato da A. BORZACCHIELLO in appendice a *Dioecesis Albinganensis – Synodus Dioecessana Albinganensis XVIIa*, Albenga 1961.

<sup>68</sup> L. RAIMONDI, *La serie dei Vescovi di Albenga* cit., p. 10.

<sup>69</sup> *Catalogus nominorum Episcoporum Albingae* cit., v. *supra*, nota 67.

<sup>70</sup> L. RAIMONDI, *La serie dei Vescovi di Albenga* cit., p. 10; G.M. PIRA, *Storia della Città e Principato di Oneglia dagli indigeni abitanti sino al 1834*, Genova 1842, I, pp. 52 e 218.

<sup>71</sup> F. COTTA, *La contea di Prelà*, Albenga 1917, p. 30 e sgg., dove l'atto in questione è in parte riportato integralmente ed in parte sunteggiato.

<sup>72</sup> V. per tutti A. BORZACCHIELLO, *Dioecesis Albinganensis* cit.

Ci sono però altri elementi che spingono a negare che Sinibaldo sia stato vescovo di Albenga e sono ancora le bolle pontificie riportate dal Potthast. Da esse infatti notiamo la presenza pressoché senza soluzioni di continuità di Sinibaldo nell'Italia centrale, occupato dalle incombenze presso la Curia e dal contemporaneo ufficio di Rettore della Marca. A lettere di gennaio, marzo ed agosto del 1235 fanno riscontro altre del marzo, giugno e novembre 1236; altre sette coprono quasi tutto il 1237, mentre per l'anno successivo ne esistono in febbraio e maggio<sup>73</sup>. Come è facile arguire è molto improbabile che Sinibaldo si sia allontanato dalla Curia, se non per brevi periodi, ed in ogni caso la sua attività non gli avrebbe certo lasciato il tempo di dirigere una diocesi. Neppure probabile appare l'opinione che egli, pur nominato, non abbia risieduto in loco, e questo perché il periodo è piuttosto delicato soprattutto per le relazioni con Genova, che spesso gli Albenganesi rompono, entrando in guerra, ed appare più probabile che Roma destinasse alla diocesi un vescovo residente per curare oltre che le anime anche i suoi cospicui interessi che queste sollevazioni non di rado mettevano in discussione<sup>74</sup>. Il sorgere dell'equivoco circa la posizione di Innocenzo può essere spiegato con il fatto che Innocenzo ratificò nel 1250 una convenzione tra Genova e Albenga e questa lettera divenne una specie di trattato tra le due città (più volte non rispettato) e, ad esempio, essa viene citata in una lettera del vescovo Leonardo Marchese del 1513 diretta al doge Giano Maria di Campo Fregoso<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> A. POTTHAST, *Regesta* cit., I, p. 678.

<sup>74</sup> *Annali genovesi* cit., III, pp. 11, 69, 83, 89 (a questo punto, siamo nell'anno 1238 – quindi proprio nel periodo in cui si vorrebbe Sinibaldo vescovo – il papa « citavit episcopum Albingane pro malo portamento quod ipse fecerat de communi Ianue in negotiis Riperie ad curiam suam ». I rapporti, come si vede, erano piuttosto tesi e furono risolti definitivamente solo dal Fieschi, una volta divenuto pontefice, a tutto favore di Genova nel 1250 – v. nota successiva – con la convenzione di cui si dice nel testo. È questo un ulteriore elemento che fa apparire improbabile il fatto che possa essere stato Sinibaldo il vescovo che aveva assunto una posizione di così netta avversione verso Genova, a cui era legato, e lo si vedrà con chiarezza più volte durante il suo pontificato, da vincoli di affetto ed interesse.

<sup>75</sup> G. COTTALASSO, *Saggio storico* cit., p. 27 in cui sono riportati i termini della convenzione. La lettera del vescovo Leonardo Marchese è riportata da G.A. PANERI, *Descrizione della cittade e contado di Albenga*, ms. della Biblioteca civica Berio di Genova segnato m.r. IV, 4, 23, c. 21 v. L'inesatta interpretazione del testo di questa lettera ha tratto in errore G. COTTALASSO, *Serie dei Vescovi d'Albenga* cit., il quale ha creduto di vedere in essa la testimonianza del fatto che Sinibaldo avesse retto la diocesi d'Albenga.

Dal 1235 Gregorio IX si serve dell'abilità di Sinibaldo per affidargli una delicata mansione, cioè quella di Rettore della Marca di Ancona<sup>76</sup>, uno dei territori in cui si svolgeva la prova di forza con l'impero. Dai documenti in nostro possesso notiamo che la sua opera si svolse in una duplice direzione: da una parte comporre *spirituali et temporali districtione*<sup>77</sup>, servendosi cioè di ogni mezzo, le discordie interne tra le città che riconoscevano come legale l'autorità pontificia onde non offrire agli avversari occasioni di intervento, e dall'altra attrarre, con promesse e concessioni, nell'orbita di Roma altre città titubanti o addirittura, fino a quel momento, schierate dall'altra parte, come ad esempio, Ravenna<sup>78</sup>. E questa politica ottenne in realtà un buon successo, per cui non credo si possa convenire con chi ha ritenuto, basandosi soprattutto su una frase di Federico II, che ebbe a definirlo un cardinale amico, che Sinibaldo in questa sua missione si fosse dimostrato « transigente e conciliatorista »<sup>79</sup>.

---

<sup>76</sup> Diversi sono gli autori che riportano questa notizia, ma non tutti con precisione. F. PODESTÀ, *Papa Innocenzo IV* cit., p. 5, lo fa addirittura Rettore tra il 1217 ed il 1225; G. MORONI, *Innocenzo IV* cit., p. 298, afferma che fu prima deputato al governo della Marca e, dopo la nomina a cardinale, divenne Rettore; altri ancora pongono come data di inizio del Rettorato il 1235, quando, come abbiamo visto, Sinibaldo era ancora in Curia, e lo fanno durare in carica fino al 1240. Tra essi E. AMMANN, *Innocent IV* cit.; G. PUTTKAMER, *Papst Innocent IV* cit., p. 8; F. BERNINI, *Come si preparò la rovina* cit., p. 218. Le indicazioni più precise a questo riguardo ci sono offerte da H. ZIMMERMANN, *Die päpstliche Legation* cit., pp. 114, 157, 164 nota 5, 316; i documenti che rendono accettabile la notizia si trovano in A. THEINER, *Codex Diplomaticus* cit., I, p. 109, ep. 189; *Epistolae seculi XIII* cit., I, pp. 655, 666, 677, 702; J.F. BÖHMER, *Regesta Imperii* cit., V, pp. 492 n. 2449b, 1912 n. 13289a, 2138 n. 14850; A. POTTHAST, *Regesta* cit., I, p. 853 nn. 10032-10036 (sono tutte lettere dell'ottobre 1235 e ci indicano il presumibile momento di inizio del Rettorato di Sinibaldo), 912 n. 10777; O. TURCHI, *De Ecclesiae Camerinensis Pontificibus*, Romae 1762, p. 206 e Appendice p. LXXIII. Accenni e riferimenti più o meno marginali è possibile trovarli in E. KANTOROWICZ, *Frederick the Second*, 1214-1250, New York 1957, p. 474; ODORICI RAINALDI *Annales ecclesiastici*, XIII, Romae 1646, p. 541; *Annales Sancti Pantaleonis Coloniensis*, a cura di H. CARDANUS, Hannover 1872, (*Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, XXII), p. 531; C. LILLI, *Dell'Historia di Camerino*, s.d., I, p. 240; P. SAVINI, *Storia della città di Camerino*, Camerino 1895, p. 41. Un quadro generale, senza cenni per l'opera di Sinibaldo, è offerto da F. TENCKHOFF, *Der Kampf der Hohenstaufen um die Mark Ancona und das Herzogtum Spoleto*, Paderborn 1893.

<sup>77</sup> A. THEINER, *Codex Diplomaticus* cit., I, p. 110.

<sup>78</sup> J.F. BÖHMER, *Regesta Imperii* cit., V, p. 492 n. 2449b, e p. 1912 n. 13289a; *Sancti Pantaleonis Coloniensis Annales* cit., p. 531; E. KANTOROWICZ, *Frederick the Second* cit., p. 474; G. PUTTKAMER, *Papst Innocent IV* cit., p. 8.

<sup>79</sup> F. BERNINI, *Come si preparò la rovina*, cit., p. 218.



Comunque questa sua esperienza nella Marca non fu di molta durata, poiché Gregorio IX lo richiamò verso il dicembre 1240 a Roma *pro urgentibus et arduis negotiis*<sup>80</sup>.

#### 8. Elezione a pontefice, attività durante il pontificato e morte

Il ritorno a Roma di Sinibaldo dopo il periodo di Rettorato nella Marca, coincide con una delle fasi più delicate della storia del papato: Gregorio IX è quasi assediato dagli eserciti di Federico II, i quali son riusciti a conquistare buona parte delle *terrae Ecclesiae*, mentre nel settentrione della penisola il legato Gregorio di Montelongo si sforza di tenere unito e di accrescere il fronte antimperiale<sup>81</sup>. L'ultimo tentativo fatto da Gregorio per cercare di sovvertire le posizioni che le armi di Federico sembravano far volgere a sfavore del papato, fu quello di convocare un concilio a Roma, onde poter ribadire la scomunica all'imperatore e bandire una specie di guerra santa contro di lui. Il disegno non si poté attuare poiché Federico fece prigionieri molti cardinali e prelati diretti a Roma, e la situazione per la Sede Apostolica divenne addirittura drammatica quando, nell'agosto del 1241, Gregorio IX morì. Il conclave anche a causa delle pressioni esterne fu molto tempestoso, e terminò con la nomina di Celestino IV<sup>82</sup>, il quale peraltro morì una ventina di giorni dopo. Questa volta la vacanza fu molto più lunga: i cardinali uscirono da Roma, dove non si sentivano sicuri, e ripararono ad Anagni, e solo alla fine di giugno del 1243 si accordarono per eleggere pontefice Sinibaldo Fieschi, che assunse il nome di Innocenzo IV. Non credo sia il caso in questa sede di rifare nei particolari la storia del suo pontificato. Basterà ricordare che, dopo falliti tentativi di accordo con l'imperatore, Innocenzo credette opportuno spostare la sede della Curia in luoghi più sicuri: di nascosto e con l'aiuto della flotta genovese egli riparò a Lione, sotto la protezione di Luigi di Francia. Da questa città egli bandì il concilio che il suo predecessore non aveva potuto riunire e da esso uscì la solenne scomunica di Federico e la condanna della sua azione contro il papato. È l'inizio della

---

<sup>80</sup> *Epistolae saeculi XIII*, I cit., p. 702.

<sup>81</sup> G. MARCHETTI-LONGHI, *Gregorio de Monte Longo legato apostolico in Lombardia (1238-1251)*, Roma 1965.

<sup>82</sup> K. HAMPE, *Ein ungedruckter Bericht über das Konklave von 1241 im römischen Septizonium*, Heidelberg 1913; F. PETRUCELLI DELLA GATTINA, *Histoire diplomatique des conclaves*, I, Paris 1864.

parabola discendente della stella imperiale, il colpo decisivo da cui essa non si solleverà più. Il fronte antimperiale si allarga, Federico subisce rovesci militari finché nel 1250 muore.

Il ritorno di Innocenzo in Italia assume l'aspetto di un trionfo, benché, non molti anni più tardi, il pontefice verrà a morte mentre si trova a Napoli nel tentativo di debellare l'ultimo focolaio di resistenza del partito imperiale in Italia, rappresentato da Manfredi<sup>83</sup>.

---

<sup>83</sup> La ricostruzione più viva e drammatica di questo periodo è la *Vita Innocentii Papae IV scripta a Fratre Nicolao de Curbio* cit.: il Di Curbio, infatti, fu cappellano del papa e lo seguì in tutte le sue peregrinazioni. – Un quadro generale è possibile reperirlo in L.M. MURATORI, *Annali d'Italia* cit., VII, p. 207 e sgg.; F. GREGOROVIVUS, *Storia della città di Roma nel Medio Evo*, II, Torino 1925, p. 396 e sgg.; P. BREZZI, *Roma e l'impero medievale*, Bologna 1947, p. 441 e sgg. con bibliografia. – Un'ampia ed approfondita sintesi con ricco apparato bibliografico si trova in A. FLICHE - C. THOUZELLIER - Y. AZAIS, *La Chrétienté romaine*, vol. 10 della *Histoire de l'Eglise* par A. FLICHE - E. MARTIN, Livre II e III.

# La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione

## 1. Introduzione

La lotta intrapresa contro gli eretici da Innocenzo III tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII per la sua durata e per le sue conseguenze ha segnato un momento decisivo per la Chiesa medievale, in riferimento sia alla sua futura collocazione europea, sia alla propria interna organizzazione. Avvalendosi della sua autorità spirituale, la Chiesa in questo momento ha la possibilità politica di stroncare una delle più gravi minacce che siano state portate contro la propria unità, e adopera a questo scopo tutti gli strumenti spirituali e materiali che le possano essere di utilità. Anche la normativa ecclesiastica si dispone in tal senso e la legislazione pontificia è tipica nella sua progressiva ricerca di sempre più dure sanzioni contro gli eretici.

In questo quadro deve collocarsi la decretale di Innocenzo III *Vergentis*, emanata nel 1199 contro gli eretici di Viterbo, e con la quale, come è stato affermato<sup>1</sup>, il *crimen lesae maiestatis* fa il suo ingresso ufficiale nel di-

---

\* Pubbl. in «Materiali per una storia della cultura giuridica», II (1972), pp. 55-88.

<sup>1</sup> H. MAISONNEUVE, *Le droit romain et la doctrine inquisitoriale*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, II, Paris 1965, p. 932; sulla decretale *Vergentis* si veda ancora, per i riferimenti alla lesa maestà, W. ULLMANN, *The significance of Innocent III's Decretal Vergentis*, *Ibidem*, pp. 729-741; sull'importanza del testo nella politica antiereticale della Chiesa v. O. HAGENEDER, *Studien zur Dekretale «Vergentis»* (X, V, 7, 10). *Ein Beitrag zur Häretikergesetzgebung Innocenz'III*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXXX (1963), pp. 138-173, e H. MAISONNEUVE, *Études sur les origines de l'Inquisition*, Paris 1960<sup>2</sup>. Sulle eresie medievali si veda, da ultimo, *Hérésies et sociétés dans l'Europe pré-industrielle, XI-XVIII<sup>e</sup> siècle: communications et débats du Colloque de Royaumont présentés par J. Le Goff*, Paris-La Haye 1968 (Civilisations et Sociétés, 10), con ampi riferimenti bibliografici.

Per i rapporti tra eresia e lesa maestà alcuni riferimenti è possibile reperire in A. ESMEIN, *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII<sup>e</sup> siècle jusqu'à nos jours*, I, Paris 1882, p. 78; P. HINSCHIUS, *System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland*, V, Berlin 1895, pp. 302-303 e 680; R. HIS, *Das Strafrecht des deutschen Mittelalter*, II, Weimar 1935, pp. 18 e sgg., 36 e sgg.; S. KUTTNER, *Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX*, Città del Vaticano 1935 (Biblioteca Apostolica Vaticana Studi e Testi, 64), p. 55; S. MOCHI ONORY, *Fonti canonistiche dell'idea moderna dello Stato*, Milano 1951, p. 112; G. DE VERGOTTINI, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia. Le leggi del*

ritto della Chiesa: con questa decretale, cioè, si è avuto un effettivo e completo uso dell'idea politica e giuridica di maestà nell'ambito ecclesiastico.

L'importanza di questo testo non è certo disconoscibile, ma, per valutarlo correttamente, è necessario delineare i contorni che la lesa maestà assume nelle opere dottrinali dei canonisti del periodo immediatamente precedente, cioè dal Decreto di Graziano fino alla *Summa* di Uguccone da Pisa.

La conoscenza di tali autori può contribuire soprattutto alla chiarificazione di due ordini di problemi, uno di politica ecclesiastica ed uno di carattere tecnico-giuridico, i quali appaiono strettamente connessi e vicendevolmente reagenti. Infatti la lesa maestà, messa a punto concettualmente dai giuristi romani e largamente utilizzata nel periodo dell'Impero Romano e bizantino, e giunta al mondo medievale con caratteristiche secolari, e soprattutto imperiali, viene ufficialmente introdotta nel diritto canonico da Innocenzo III per disporre di un duttile strumento repressivo nel quadro del rafforzamento politico e organizzativo della Chiesa. Per valutare, però, quest'atto del papa è necessario mettere in luce se, nell'ambito del fenomeno che, piuttosto che recezione, si è preferito denominare penetrazione del diritto romano<sup>2</sup>, il concetto di lesa maestà abbia subito, prima del pontificato innocenziano, una utilizzazione tipica, o se, in virtù del proprio contenuto concettuale, abbia avuto un trattamento particolare.

## 2. Limitata utilizzazione concettuale e pratica del crimen maiestatis

Con l'eccezione di Sicardo da Cremona che brevemente si cimenta nella definizione del *crimen maiestatis*, rifacendosi pressoché pedissequamente al Piacentino<sup>3</sup>, Graziano ed i decretisti danno per risaputo il conte-

---

1220, Milano 1952, pp. 6 e sgg., 19 e sgg., 24 e sgg., 26, nota 1; C. GHISALBERTI, *Sulla teoria dei delitti di lesa maestà nel diritto comune*, in « Archivio giuridico "Filippo Serafini" », CXLIX (1955), p. 160 e sgg.; W. ULLMANN, *Principles of Government and Politics in the Middle Ages*, London 1961, p. 79 e sgg.; ID., *The Growth of papal Government in the Middle Ages*, London 1962<sup>2</sup>, pp. 21, 305 e sgg., 339.

<sup>2</sup> P. LEGENDRE, *La pénétration du droit romain dans le droit canonique classique de Grattien a Innocent IV*, Paris 1964; la tesi proposta da questo autore è riportata anche da CH. LEFEBVRE, *Formation du droit classique*, in G. LE BRAS - CH. LEFEBVRE - J. RAMBAUD, *L'âge classique, 1140-1378. Sources et théories du droit*, Paris 1965 (*Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en Occident*, VII), p. 167 e sgg. e soprattutto p. 171 e sgg.

<sup>3</sup> SICARDO DA CREMONA, *Summa*, ms. Biblioteca Casanatense Roma, segn. 108 (A. IV. 10), c. 210 v.: « Quia de crimine lese maiestatis, fraudati census false monete, diximus quod ad paria iudicentur cum crimine symonie et hereseos de quibus in decretis ... occurrit, ideo de

nuto di questo reato. I pochi riferimenti sono direttamente tratti da norme romane, di solito riferite alla congiura per attentare alla vita del principe, e sono pertanto restrittive rispetto al concetto che si era venuto formando nel mondo romano e soprattutto imperiale. Fino alla caduta della Repubblica, infatti, i contorni concettuali e la casistica dei reati di lesa maestà si erano distaccati ben poco dalla primitiva concezione che considerava offese alla *maiestas* taluni atti di guerra o di tradimento contro lo stato romano (e l'arcaico termine *perduellio* è mantenuto, anche in epoca successiva, per identificare questi casi). Già con Silla e poi con la *lex Iulia de maiestate* vengono aggiunte nuove fattispecie delittuose, ma con l'avvento dell'Impero si entra in una fase diversa e tendente a riportare nell'ambito della lesa maestà ogni azione contro la persona e le prerogative dell'imperatore. È stato affermato che di colpo il concetto di maestà si trasforma: non è più, se non in maniera astratta, un attributo riferito collettivamente al popolo romano, ma è innanzi tutto diventato *maiestas principis*, si è cioè personalizzato<sup>4</sup>.

Nel diritto canonico del periodo qui considerato non si afferma ancora l'equiparazione nell'offesa e nella repressione<sup>5</sup> della Chiesa e del papa all'im-

---

istis aliquantum prosequamur et prius de crimine lese maiestatis, videamus itaque quis committit hoc crimen, qui admittantur ad accusationem et que sint pene huius criminis. Crimen itaque lese maiestatis committit qui de nece principis et ceterorum assidentium sibi conspiravit. Offenditur enim princeps verbo et facto; verbo ut si quis eum dixerit rufum, perfidum et atrocem; hoc non est crimen maiestatis; quia lubricum lingue ad penam facile trahi non debet. Facto ut si quis de nece tractaverit; et hoc est maiestatis crimen. Committitur etiam alias ... ut si quis aliquid egerit contra Rem Publicam, ut obsides occidendo, loca occupando, exercitum perdendo, sedicionem faciendo et similia ...»; la definizione del Piacentino è riportata e discussa da C. GHISALBERTI, *Sulla teoria dei delitti di lesa maestà* cit., p. 126 e sgg.

Per notizie su Sicardo e sulla sua *Summa*, composta dopo il 1179, si veda CH. LEFEBVRE, sotto voce *Sicard de Cremona*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VII, Paris 1965, pp. 1008-1011; S. KUTTNER, *Repertorium der Kanonistik (1140-1234) - Prodomus Corporis Glossatorum*, I, Città del Vaticano 1937, p. 150 e sgg.; R. WEIGAND, *Die bedingte Eheschliessung im kanonischen Recht*, München 1963, p. 171, nota 49.

<sup>4</sup> J. GAUDEMET, « *Maiestas populi romani* », in *Symteleia Vincenzo Arangio-Ruiz. Raccolta di studi di diritto romano, di filologia classica e di vario diritto*, II, Napoli 1964, p. 708. Si veda inoltre C. FERRINI, *Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di E. PESSINA, I, Milano 1905, p. 337 e sgg.; T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899 (rist. Graz 1955), p. 537 e sgg. Sugli eretici nell'Impero romano v. J. GAUDEMET, *L'Église dans l'Empire romain (IV<sup>e</sup>-V<sup>e</sup> siècles)*, Paris 1958 (*Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en Occident*, III), p. 598 e sgg.

<sup>5</sup> Tale processo sembra compiersi proprio con la decretale *Vergentis*. Si veda H. MAISON-NEUVE, *Le droit romain et la doctrine inquisitoriale* cit., p. 933; W. ULLMANN, *The Significance* cit.,

pero ed al suo detentore, e, per tale ragione, del reato di maestà ci si limita ad utilizzare solo alcuni aspetti. Ci si appropria concretamente soltanto di alcune caratteristiche processuali e si riesce ad ottenere, per la repressione dei più importanti reati ecclesiastici, come la simonia e l'eresia, strumenti giudiziari e procedurali rapidi ed efficaci: correlativamente e come giustificazione di tale uso da un punto di vista teorico, la lesa maestà diviene un riferimento quasi emblematico, ma generico, per identificare crimini enormemente gravi e pericolosi. La stessa terminologia con cui si è soliti richiamarla si avvale normalmente di espressioni come *exemplo* o *ad instar criminis lesae maiestatis*, per evocare un modello a cui ci si accosta, soprattutto processualmente, ma con il quale non ci si identifica sostanzialmente. Il contenuto politico e giuridico del concetto di maestà è ancora estraneo alla Chiesa ed al diritto canonico.

Una seconda tendenza si affianca a quella appena detta e contribuisce a rafforzare l'impressione di una estrema prudenza e oculatezza nella utilizzazione pratica del concetto di maestà: si accetta infatti il riferimento ad una gravissima mancanza passibile di severe pene e lo si adatta ad alcuni reati ecclesiastici, ma nel contempo si adottano concrete restrizioni a favore dei ministri della Chiesa, soprattutto per evitare il pericolo che siano giudicati da tribunali civili. Si può arrivare a richiedere l'intervento del braccio secolare, ma di questo non si accettano interferenze<sup>6</sup>. Si vedrà più oltre come, soprattutto per le testimonianze, le pene, le torture e le accuse la differenza tra chierici e laici sia enorme.

### 3. *Simonia, infamia e lesa maestà*

#### a) Graziano

I testi che nel Decreto e nelle opere dei decretisti fino ad Ugucione trattano del *crimen maiestatis* fanno sostanzialmente riferimento a tre problemi: il primo riguarda la possibilità dell'ammissione di infami, servi e criminali all'accusa della simonia di un prelato; il secondo riguarda la possibilità o meno per una donna d'accusare un sacerdote; il terzo si occupa della disciplina di alcuni casi di sacrilegio.

L'ipotesi che più delle altre si è prestata alla discussione dei canonisti è contenuta in C. VI, q.l. Ci si chiede, nei riguardi di un *religiosus episcopus*

---

p. 737; D. SCHIAPPOLI, *Diritto penale canonico*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, I cit., p. 848; E. KANTOROWICZ, *Frederick The Second*, New York 1957, p. 264 e sgg.

<sup>6</sup> V. *infra*, p. 567 e sgg.

accusato di simonia, «an crimine irretiti vel infamia notati ad huiusmodi accusationem sint admittendi»<sup>7</sup>.

La soluzione di Graziano lascia perplessi i canonisti posteriori, che la trovano contraddittoria, in quanto il maestro, dopo aver negato che in casi normali gli infami possano essere ammessi ad accusare i vescovi, indica l'eresia come prima eccezione<sup>8</sup>. Nella prima parte del *dictum* p. c. 21, peraltro, questa deroga alla disciplina generale pare subire un notevole ridimensionamento quando Graziano afferma:

«Verum hoc Augustini, et illud de infamium accusatione, de his intelligendum est, quos constat esse hereticos, non de his, qui se negant in heresim lapsos. Hic autem in omnibus religiosus apparens, dum se negat hereticae communionis aliquando macula infectum, infames atque alios huiusmodi a sua accusatione ipse repellit»<sup>9</sup>.

Per evitare l'ammissione all'accusa di persone infami, si introduce un criterio di valutazione basato sulla reputazione che accompagna il vescovo e sulle sue dichiarazioni. Se la fama è positiva ed egli dichiara di non essere mai stato eretico, l'accusa dell'infame non giunge al vaglio del giudice. La logica di questa soluzione – e lo stesso Graziano ammette che essa *ratione niti* – si scontra con la necessità di ricercare comunque e di punire i simoniaci i quali, secondo la tradizione gregoriana, costituiscono la più grave piaga della Chiesa<sup>10</sup>: per questo Graziano, pur riconoscendone la razionalità, è

---

<sup>7</sup> C. VI, D. G. L'edizione del Decreto utilizzata è quella di AE. FRIEDBERG, *Decretum Magistri Gratiani*, Leipzig 1879 (rist. Graz 1959). Sul problema dell'esclusione degli infami dall'accusa e dalla testimonianza v. P. LANDAU, *Die Entstehung des kanonischen Infamiebegriffs von Gratian bis zur Glossa Ordinaria*, Köln-Graz 1966, p. 102 e sgg.

<sup>8</sup> C. VI, q. 1, d.p.c. 19: «Sed licet infames ab accusatione episcoporum prohibeantur, non tamen isti ab huius accusatione prohibendi sunt. Hereticos namque accusare infamibus non prohibetur, ut supra patuit in ea causa, ubi de accusatione minorum adversus maiores disputatum est».

Il testo richiamato è C. II, q. 7, d.p.c. 22 che così si esprime: «Opponitur huic distinctio: Ipsi sacri canones distinguunt, in quo casu pastores sint accusandi a subditis, dicentes: 'Oves pastores suos non accusent nec reprehendant, nisi a fide exorbitaverint'. Ecce in quo casu sint accusandi a subditis: in aliis autem minime. Huic oppositioni sic respondetur: Distinctio illa canonum de criminosis et infamibus intelligitur. Oves enim criminosae et infames pastorem suum accusare vel reprehendere non possunt, nisi a fide exorbitaverint. Ceterum si a fide exorbitaverint, tanta est labes illius criminis, quod ad eius accusationem et servi adversus dominum, et quilibet criminosis et infames adversus quemlibet admittuntur».

<sup>9</sup> C. VI, q. 1, d.p.c. 21.

<sup>10</sup> Per lo studio della riforma gregoriana rimangono fondamentali le opere di A. FLICHE e

costretto a disattendere la suddetta soluzione, appellandosi all'eccezionalità del reato e paragonandolo, per giustificarne teoricamente la durezza repressiva, al *crimen lesae maiestatis*. Egli afferma infatti nel prosieguo del *dictum*<sup>11</sup>:

« Hec licet ratione niti videantur, exemplo tamen lesae maiestatis vana intelliguntur, ad cuius accusationem dum socius in itae factionis admittitur non queritur, an cogitare contra animam principis sit maiestatem ledere, sed an aliquis de nece eius tractaverit ».

Non hanno alcuna importanza, secondo tale testo, la buona reputazione personale dell'accusato e la circostanza che egli neghi di essere caduto in eresia, in quanto la Chiesa procede, in caso di così gravi reati ecclesiastici, con lo stesso iter processuale usato per la lesa maestà dalle autorità secolari. L'esempio all'uopo ricordato è quello del divieto legale per un partecipante ad un delitto di accusare i propri complici: esiste la possibilità di trasgredire questa regola, in quanto il giudice secolare, per ammettere il socio che abbia receduto da una congiura contro la vita del principe all'accusa dei propri complici, non deve porsi il problema di determinare preventivamente se il comportamento delittuoso svelato dal recedente sia un crimine di maestà, e quindi un caso in cui un partecipante può accusare i propri complici. Egli deve solo scoprire, anche attraverso una persona normalmente sospetta, l'esistenza o meno della congiura. A questo *dictum* graziano segue un testo di Arcadio ed Onorio<sup>12</sup>, probabilmente inserito posteriormente a Graziano, che si diffonde soprattutto sulle conseguenze del delitto di maestà<sup>13</sup>, ma

---

soprattutto *La Réforme grégorienne*, Louvain-Paris 1924-1937, voll. 3: molto importanti sono anche i saggi riuniti nei volumi di *Studi Gregoriani* raccolti da G.B. BORINO, Roma 1947 e sgg.

<sup>11</sup> C. VI, q. 1, d.p.c. 21.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> C. VI, q. 1, c. 22: « Si quis cum militibus vel privatis, barbaris etiam, scelestam inierit factionem, aut factionis ipsius susceperit sacramentum vel dederit, de nece etiam virorum illustrium, qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam (nam et ipsi pars nostri corporis sunt) vel cuiuslibet postremo, qui nobis militat, cogitaverit, (eadem enim severitate voluntatem sceleris, qua effectum, puniri iura voluerunt), ipse quidem, utpote maiestatis reus, gladio feriatur, bonis eius omnibus fisco nostro addictis. Filii vero eius, quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus, (paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc est hereditarii, criminis exempla metuuntur), a successione omnium proximorum habeantur alieni, testamentis extraneorum nichil capiant, sint perpetuo egestes et pauperes, infamia eos semper paterna comitetur, ad nullos umquam honores, nulla prorsus sacramenta perveniant, sint postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus et sit mors solatium et vita supplicium. Denique iubemus etiam notabiles esse infamia sine venia, qui pro talibus umquam apud nos intervenire temptaverint. Sane, si quis ex his in exordio in itae factionis, studio verae laudis accensus, ipse prodiderit factio-



Graziano si premura immediatamente di definire i limiti d'applicazione di tale concetto nel diritto canonico:

« Porro symoniae accusatio ad instar lesae maiestatis procedere debet, sicut Leo inperator in I lib. Codicis decrevisse legitur, tit. de episcopis et clericis 1. Si quenquam procedere debet. Quod de accusatione, non de pena intelligi oportet »<sup>14</sup>.

Simonia e lesa maestà procedono di pari passo soltanto in fase processuale, agli effetti dell'accusa, mentre, soprattutto per la determinazione della sanzione, le soluzioni proposte dai due ordinamenti sono differenti. Il concetto dell'equiparazione processuale è però ben saldo, e Graziano torna a ribadirlo al termine della *quaestio*:

« Sed cum omnes illi assumuntur in accusatione symoniae, qui possunt accusare de crimine maiestatis, constat, quod sicut ibi non dubitatur de crimine maiestatis, sed an reus commiserit illud, sic et hic non negatur heresis, sed inpetitur accusatus, an commiserit heresim »<sup>15</sup>.

Quindi ai fini dell'ammissione degli infami all'accusa il problema pregiudiziale non è se la simonia sia una forma di eresia ma se la simonia ci sia stata, e tale indagine ha luogo anche se l'accusatore sia una persona non degna di fede. Quella di Graziano è certo una posizione di una notevole rigidità e, pur se mossa dall'intento di combattere nel modo più drastico la simonia, è tale da rendere possibile ai laici di ogni tipo e reputazione di porre sotto accusa senza eccessivo pericolo i chierici, che vengono privati, per la circostanza, di qualsiasi tutela privilegiata.

## b) Sicardo

La soluzione di Graziano divide i suoi esegeti<sup>16</sup> proprio sul piano della maggior tutela da accordare agli ecclesiastici, restando alcuni fermi sulle posi-

---

nem, et premio a nobis et honore donabitur. Is vero, qui usus fuerit factione, si sero, tamen incognita adhuc consiliorum archana patefecerit, absolutione tantum ac venia dignus habebitur ».

<sup>14</sup> C. VI, q. 1, d.p.c. 22.

<sup>15</sup> C. VI, q. 1, d.p.c. 23. Per l'accusa degli eretici nell'Impero romano v. J. GAUDEMET, *L'Église dans l'Empire romain* cit., p. 614.

<sup>16</sup> Per lo studio della dottrina canonistica di questo periodo, in gran parte manoscritta, il più valido riferimento resta sempre S. KUTTNER, *Repertorium der Kanonistik (1140-1234)* cit.; più specificamente per la scuola bolognese si veda da ultimo A.M. STICKLER, *Decretisti bolognesi dimenticati*, in « *Studia Gratiana* », III (1955), pp. 377-410, e per le altre scuole S. KUTTNER - E. RATHBONE, *Anglo-Norman Canonists of the Twelfth Century: An Introductory Study*, in « *Traditio* », VII (1949-1951), pp. 279-358.

zioni del Decreto mentre altri tentano di migliorarle nella direzione suddetta. Taluni autori, nella loro adesione alla soluzione graziana, si mostrano decisi e schematici, così, ad esempio, Rolando Bandinelli e Simone da Bisignano<sup>17</sup>, la *Summa Lipsiensis*<sup>18</sup>, l'*Apparato Ordinaturus*<sup>19</sup> e la *Summa Monacensis*<sup>20</sup>, la

---

<sup>17</sup> ROLANDO BANDINELLI, *Summa Magistri Rolandi*, a cura di F. THANER, Innsbruck 1874 (rist. Aalen 1962), ad C. VI, q. 1, p. 21: «Hic primo quaeritur, an crimine irretiti vel infamia notati ad accusationem simoniae sint admittendi. Ad haec: cum innumeris auctoritatibus accusationis clericorum aditus criminosis intercludatur, tam in hoc quam laesae maiestatis et haereseos crimine omnium accusatio indifferenter admittitur». Per le notizie sul Bandinelli si veda M. PACAUT, sotto voce *Roland Bandinelli*, in *Dictionnaire de Droit Canonique* cit., VII, pp. 704-707. SIMONE DA BISIGNANO, *Summa*, ms. British Museum Londra, segn. 11670 (Royal 10. A. III), c. 23 v.-24 r., ad C. II, q. 1, c. 7: «... in accusatione admittuntur honesti et qui sunt vite inferioris tam infames quam alii puta in causa lese magestatis, in crimine symonie et hereseos. in testificatione pro varietate enim causarum varietas admittitur testium ... si vero de crimine maiestatis ex hoc colligitur quod indistincte etiam in crimine lese maiestatis accusatores infames debeant admitti ...»; ad C. XV, q. 3, c. 5: «... de crimine maiestatis. In hoc enim crimine propter enormitatem facinoris hec et alia sunt concessa specialia ... Idem videtur in crimine simonie esse dandum ... quos enim par facinus coinquinare et equare ... similis pena comitatur ...». Su questo autore si veda A. LAMBERT, sotto voce *Bisignano Simon de*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, II, Paris 1937, pp. 900-901, ed il validissimo lavoro di J. JUNCKER, *Die Summa des Simon von Bisignano und seine Glossen*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», XLVI (1926), pp. 326-500; da ultimo si veda W. HOLTZMANN, *Zu den Dekretalen bei Simon von Bisignano*, in «Traditio», XVIII (1962), p. 450-459.

<sup>18</sup> *Summa Lipsiensis (Omnis qui iuste)*, ms. Leipzig Universitätsbibliothek, segn. 986, c. 130 r., ad C. VI, q. 1, d.p.c. 22: «... omnes enim ad hanc accusationem admittuntur, ut C. XV, Q. III sane, non de pena quia aliter puniuntur ... maiestatum et aliter simoni. ... illi ad mortem, isti ad exaurationem, isti restitui possunt, alii non ...». Su questa *Summa* composta in ambiente anglo normanno prima del 1190, si veda S. KUTTNER - E. RATHBONE, *Anglo-Norman Canonists* cit., p. 295 e sgg.; S. KUTTNER, *Repertorium der Kanonistik (1140-1234)* cit., p. 196 e sgg.; A. VAN HOVE, *Prolegomena ad Codicem Iuris Canonici*, in *Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici*, I/1, Malines-Roma 1945, p. 438; R. WEIGAND, *Die bedingte Eheschliessung im kanonischen Recht* cit., p. 186, nota 17; C. LIOTTA, *La continenza dei chierici nel pensiero canonistico classico - Da Graziano a Gregorio IX*, Milano 1971, p. 158.

<sup>19</sup> *Ordinaturus Magister Gratianus*, ms. Biblioteca Laurenziana Firenze, segn. *Santa Croce* Plut. IV sin. 1, c. 151 v., ad C. XV, q. 3, c. 4: «ar. quecumque persone recipiuntur in accusatione in crimine lese maioritatis et in simonie crimine». Su questo apparato si veda il fondamentale articolo di A.M. STICKIER, *Zur Entstehungsgeschichte und Verbreitung des Dekretapparats «Ordinaturus Magister Gratianus»*, in *Collectanea Stephan Kuttner*, II («Studia Gratiana», XII, 1967), pp. 113-141.

<sup>20</sup> *Summa Monacensis (Imperatorie maiestatis)*, ms. Staatsbibliothek München, segn. 16084, c. 20 v., ad C. VI, q. 1: «Solet queri si quem admodum infames ad accusationem simonie admitti possent ... quidam senserunt nequaquam posse fieri sed cum causa IIII q. III dictum sit ... quicumque admittuntur ad accusationem, non prohibentur ad testem. Consequens est ut si infames

quale, peraltro, sembra generalizzare ancora di più il dettato del Decreto ritenendo che, oltre che all'accusa della simonia, gli infami possano essere ammessi eccezionalmente anche alla testimonianza. L'esistenza di punti controversi viene invece segnalata da altri canonisti che accettano le posizioni di Graziano solo dopo aver discusso tutta la problematica in argomento.

Il più lineare nell'esposizione appare Sicardo il quale incomincia a chiedersi genericamente ... *an infames sint admittendi*<sup>21</sup>, e risponde in questi termini:

« ... cuius constat infamia sive ipso iure sive per sententiam irrogata durante infamia non admittatur ad accusandum nisi suas suorum ... persequatur iniuriam et nisi in maximis et privilegiatis criminibus ut in crimine lese maiestatis et ... de quibus in VI ... »

Una volta fissata la regola e le eccezioni l'autore passa ad occuparsi di queste ultime:

« Queritur an crimine irretiti vel etiam infames sint admittendi ad accusationem symonie quia ... quilibet ad accusationem lese maiestatis admittuntur, fraudati census et false monete ... porro symonia ad paria iudicatur cum crimine lese ma. ut XV q. III sane. et cum crimine hereseos ... Item quia etiam ad crimen lese maiestatis non admittuntur aliqui nisi fuerint bone opinionis ut II q. I in primis, denique licet tales admitterentur ad accusationem aliorum non tamen sacerdotum vel episcoporum ut V q. I si sa. et omnes. Item quia spirituales a carnalibus accusati non possunt ut q. e. § verum hac; R.: aiunt quidam quod in crimine lese maiestatis et similibus omnibus est, etiam credo, ut q.e. § porro unde et omnes passim sunt admittendi. In hac opinione fuit Gratianus ponens in themate religiosum; alii dicunt referre de opinione accusati ... ut si fuerit suspecte opinionis persona quelibet admittatur, alioquin minime ».

La base giuridica su cui la sua esposizione fa perno è sempre il concetto di lesa maestà, a cui simonia ed eresia fanno riferimento per determinare le persone atte all'accusa, e Sicardo annota l'esistenza di un testo del Decreto<sup>22</sup> il

---

ad accusationem simonie admittuntur ab eius testificatione non prohibentur. Verum non sine tormentis et validis questionibus eorum testimonio fides dabitur, quod evidentissime obtinetur ex verbo legis quo dicitur: si ea rei conditio fuerit sicut crimen lese maiestatis ut arenarium ... ». Su questa *Summa* composta tra il 1175 ed il 1178 si veda S. KUTTNER, *Repertorium der Kanonistik (1140-1234)* cit., p. 179; CH. LEFEBVRE, *Formation du droit classique* cit., p. 238; R. WEIGAND, *Die bedingte Ehschliessung im kanonischen Recht* cit., p. 160, nota 28.

<sup>21</sup> SICARDO, *Summa* cit., c. 206 v.; la definitiva risposta al quesito, riportata nel testo, è al c. 210 v.

<sup>22</sup> C. II, q. 1, c. 7: « ... Quod autem dicitur a servis suis accusatus, sciendum est, quia audiri minime debuerunt. Si vero de crimine maiestatis accusatus dicitur, nec ipsum de eo credendum

quale impone che, per poter accusare di lesa maestà vescovi e sacerdoti (ma non i laici), è necessario essere *bone opinionis*. Egli prende atto di questo testo ma non lo ritiene applicabile dal momento che, come Graziano, pensa che in questi casi tutti possano essere ammessi all'accusa.

Per completezza, infine, ricorda anche l'esistenza di una corrente dottrinale che ritiene di vincolare la partecipazione degli infami al giudizio al fatto che, a loro volta, i chierici sospettati godano di reputazione non buona.

### c) La *Summa* di Onorio

Più originale nelle argomentazioni, che pur pervengono allo stesso risultato di adesione all'indirizzo di Graziano, è l'opera del *Magister Honorius*, che ripropone il problema con i termini di una *quaestio*:

« Item queritur utrum criminosi contra prelatos admittantur in exceptis criminibus, et videtur quod admittantur in crimine magestatis ut II q. 1 in primis, in fine. Item in crimine hereseos ut II q. 6 oves. Quod capitulum determinat G. de criminosis. Item in crimine de simonia ut di. LXXIX, si quis proprium, XV q. 3 sane. E contra non videtur debere admitti in crimine maiestatis ut ex fine illius capituli in primis potest perpendi, secundum quod illud solet legi. Item nec in crimine symonie II q. 7, accusatio, ut dicitur quod dominus non nisi per se ipsum eiecit vendentes de templo ut per hoc innueret non nisi per legitimos accusatores etiam simoniacos esse ab ecclesia repellendos. Item nec in crimine hereseos ut II q. 7 paulus ... dici potest secundum canones in nullo casu admittendos nisi ubi suam vel suorum iniuriam persequuntur. Nam nec optatis laici hodie alias admittuntur contra prelatos ut in extra de testibus de cetero. Sed hac ratione etiam criminosos videtur posse admitti in crimine hereseos. Nam hoc est iniuriam suam persequi et hec est causa generalis et eque ad quamlibet spectat ut XXVI d. ubi nam. Si ergo generaliter admittuntur ubi suam iniuriam persequuntur, ergo et hac ratione in crimine hereseos admittentur. Sic et in crimine simonie in uno casu. Puta ubi aliquis emisset ecclesiam cuius parrochi ... »<sup>23</sup>.

Egli constata una tendenza anche legislativa a limitare la possibilità di accusare i chierici, ma ammette che per i tre crimini più gravi, lesa maestà, simo-

---

fuit, si vita vel opinio eius talis ante non extitit. Quod autem dicit idem episcopus, quia se absente aliqui vilissimi sint testes exhibitī, hoc si verum est, nullius est momenti. Quales autem testes vel cuius opinionis ad testimonium admittendi sunt, plurimae leges ostendunt, que pene nulli habentur incognitae, que etiam illud sanciant, ut vilissimis testibus sine corporali discussione credi non debeat ... ».

<sup>23</sup> ONORIO, *Summa decretalium questionum*, ms. Staatsbibliothek Bamberg, segn. *Can.* 45, c. 26 r. Sull'opera, composta tra il 1186 ed il 1190, si veda S. KUTTNER - E. RATHBONE, *Anglo-Norman Canonists* cit., pp. 304-309, e R. WEIGAND, *Die bedingte Ehschliessung im kanonischen Recht* cit., p. 194.

nia ed eresia, si possono addurre sostegni testuali che ben possono suffragare una soluzione o il suo contrario. L'unico principio generale ed incontrovertibile in materia è quello che permette l'accusa ad una persona *criminosa*, quando si tratti di una *iniuria sua*. Una interpretazione molto lata di questa espressione consente di ritenere ingiuria rivolta contro il singolo, anche criminoso, quella che tocchi i suoi interessi di membro di una collettività e, per estensione, egli potrebbe essere ammesso all'accusa contro un prelado eretico e, in determinati casi, anche di uno simoniaco. Come si vede in questo autore, che scrive intorno al 1196, la soluzione del problema prescinde dal riferimento alla lesa maestà, che per gli altri è stato decisivo per giungere ad un risultato soddisfacente: di fronte alle resistenze anche legislative dell'ambiente ecclesiastico, tutto teso a non portare l'equiparazione tra il reato civile e quelli ecclesiastici ad esso accostati alle sue logiche conseguenze, anche se limitatamente al campo processuale, Onorio tenta di raggiungere egualmente questo risultato attraverso soluzioni interpretative interne allo stesso diritto canonico.

Ma che l'autore avesse presente l'importanza di parametro giuridico e concettuale che la lesa maestà assume per la soluzione di questo problema lo si nota quando, appena più avanti, egli si occupa dell'ammissione all'accusa dei complici di un *socius criminis*:

«Item eo ipso quo confitetur se participes, infames sunt secundum canones, ut supra-scriptum est, infames in nullo casu admittuntur nisi ubi suam vel suorum etc. ut II q. 1 prohibentur, ar. in extra de testibus de cetero. E contra nam in crimine maiestatis de confesso serpit alienum crimen, cum dicitur ut XV q. 3 nemini. Item pari ratione et in simonia quia equis passibus cum crimine lese maiestatis ambulat ut XV q. 3 sane. Immo idem est uti quod in crimine maiestatis ut d. LXXIX si propter. Item et in crimine conspirationis ut III q. 5 accusatoribus. Secundo quibusdam placet in predictis criminibus participes posse admitti. Tamen secundum G. non est verum dicentem statim ex quo confitetur se participem, infamem fieri, nec de cetero vel ad id, vel ad aliud persequendum posse admitti. Premissa vero in eo casu intelliguntur quando non principaliter participavit, sed eo tempore quo promissum aliquid per ordine vel huiusmodi, sive conspiratum sive in nece principis machinatum, secundario consensit de principalibus, tamen fuit talis propter huiusmodi consensum, non repellitur, nam eo ipso quod accusat totum vitium, si quid ex consensu contraxit, purgatus. De alio autem secundum canones impossibile est posse intelligi»<sup>24</sup>.

La regola che colui che confessa di aver partecipato ad un crimine sia infame e pertanto non atto all'accusa, subisce una eccezione proprio per il crimine di lesa maestà e naturalmente per la simonia che il diritto canonico,

---

<sup>24</sup> ONORIO, *Summa decretalium questionum* cit., c. 26 r.

a questi fini, gli equipara. Contro il parere di chi ritiene che anche in tal caso la confessione comporti automaticamente l'infamia, l'autore oppone che essa, in simili circostanze, serve piuttosto a cancellarla e dà a questi soggetti la possibilità di sostenere l'accusa. Il solo limite è che la loro parte nella congiura sia stata di secondo piano.

d) La *Summa de iure canonico tractaturus*

Più tradizionale ma interessante per l'esegesi dei testi del Decreto e per la funzione che ha il concetto di maestà è la *Summa de iure canonico tractaturus*, che, dopo aver ammesso che la lesa maestà, la simonia e l'eresia derogano alle norme generali<sup>25</sup> così interpreta il d.p.c. 21:

« ... quod dicitur in principio questionis scilicet criminosos repellendos, sed hanc contrarietatem Gratianus sic determinat sofisticè tamen dicens criminosos admitti posse contra eos qui factum super quo accusantur fatentur esse heresim. Non contra eos qui hoc diffidentur ut si accusatus contra accusatorem exciperet ... In hoc casu dicit esse repellendum quod tamen quia ratione non nititur, post modum improbat supradicta similitudo de crimine maiestatis. Nam si criminosus accuset quod quis tractaverit de nece principis, sive reus confiteatur sive neget hoc esse crimen maiestatis, admittitur criminosus ad accusandum. Constat enim hoc esse crimen maiestatis. Sic si criminosus accusat de simonia sive reus fateatur sive neget eam esse heresim audietur. Nam simonia habetur instar maiestatis ... *Negant in be.* id est qui negant crimen de quo accusantur esse heresim ut sit questio de nomine. Sic verba esponi oportet scilicet ea que de maiestate sequuntur. Si autem sic verba intelligi possent sicut exterius sonant, congruerent solutioni Io. facte in principio questionis. Ut sic exponerentur. *Quos constat* per predictam famam quia male erant opinionis. Negant quos bone sunt opinionis. Unde sequitur. *Religi. hec licet.* Improbat premissa inducta similitudine. *Dum socius* etiam ita criminosus; *factio* id est coniurationis. Est autem factio concordia aliquorum in quovis scelere. *Non queritur* questionis de nomine. *Sit ledere* de hoc enim constat. *Sed an etc.* Sic non queritur an simonia sit heresis de quo constat, sed an quis commisit illam ... *Sed cum*, concludit sic in maiestate sive reus fateatur sive neget esse crimen maiestatis tractare de nece principis criminosus admittitur: sic in simonia sive negetur heresis, sive concedatur »<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> *Summa de iure canonico tractaturus*, ms. Bibliothèque communale Laon, segn. 371 bis, c. 125 r., ad C. VI, D. G.: « *Duo fornicatores* in III causis premissis generaliter docuerat criminosos ab accusatione clericorum repellendos. Sed ... in toto iure generali per speciali derogatur. Dicit hic specialiter in tribus criminibus criminosos admittendos. Maiestas, heresis, simonia ... ». Questa *Summa*, di scuola anglo normanna, è stata composta dopo il 1186: si veda S. KUTTNER, *Repertorium der Kanonistik (1140-1234)* cit., p. 198; CH. LEFEBVRE, *Formation du droit classique* cit., p. 289; R. WEIGAND, *Die bedingte Ehschliessung im kanonischen Recht* cit., p. 189, nota 22.

<sup>26</sup> *Summa de iure canonico tractaturus* cit., C. VI, q. 1, d.p.c. 21, c. 125 v.

L'autore vuole escludere la possibilità che l'infame possa essere ammesso solo alla accusa del vescovo *male opinionis*, e si serve dell'equiparazione della simonia alla lesa maestà per porre quest'ultima e la prassi processuale che la concerne come modello per determinare la legittimazione all'accusa: in sostanza consiglia di non far questione di denominazione esteriore dei delitti ma solo di comportamenti effettivi dei possibili rei.

e) Rufino

Prima di giungere ad Ugucione, che è il più agguerrito dei sostenitori della teoria più favorevole agli ecclesiastici, meritano attenzione, sia perché cronologicamente anteriori, sia per alcune originali osservazioni, le considerazioni che su questo problema hanno svolto Rufino e l'autore della *Summa Parisiensis*.

Rufino prende le mosse dal caso del vescovo accusato di lesa maestà da persone normalmente non accettabili in giudizio, ed afferma:

« *Si vero de crimine maiestatis etc. Nota ex his verbis etiam in accusatione huius criminis reservandum esse privilegium episcopis; cum enim ceteri, sive suspecti habeantur sive non, a quibuslibet de hoc crimine valeant accusari, soli episcopi de isto accusari ab infamibus et servis non possunt, si male opinionis vel vite non sunt. Hoc idem de crimine hereseos et symonie intelligendum est* »<sup>27</sup>.

La gravità e l'eccezionalità del crimine di maestà non scalfiscono, a suo parere, il privilegio riservato al vescovo di non essere mai accusato da persone infami. L'unica circostanza che, a questi fini, può metterlo sullo stesso piano di tutte le altre categorie di persone, è che egli stesso si comporti in modo da essere considerato *male opinionis vel vite*. Questa intransigenza nella difesa delle prerogative processuali privilegiate dei vescovi, viene ulteriormente ribadita e addirittura estesa, quanto alle persone ecclesiastiche che ne beneficiano, nel commento a C. II, q. 7:

« *criminosi igitur episcopos, sacerdotes et reliquos clericos accusare non possunt nisi – secundum canones – in crimine hereseos, symonie, etiam si ipsi prelati fuerint mali; quod notatur ex primo capitulo huius questionis. Si autem accusator non fuerit criminosus et ipsi prelati – scil. episcopi sacerdotes et reliqui clerici – fuerint vel habiti fuerint mali, tunc poterunt eos accusare, etsi ipsi accusatores non fuerint adeo spectabi-*

---

<sup>27</sup> RUFINUS VON BOLOGNA (*Magister Rufinus*), *Summa decretorum*, a cura di H. SINGER, Paderborn 1902 (rist. Aalen 1963), p. 239; per notizie sulla *Summa*, composta poco prima del 1160, e su Rufino si veda R. BENSON, sotto voce *Rufin*, in *Dictionnaire de Droit Canonique* cit., VII, pp. 779-784, e F. LIOTTA, *La continenza dei chierici* cit., p. 58, nota 114.

lis opinionis vel vite. In hoc enim casu non prohibentur nisi criminosi accusare prelatos: in quo casu intelligitur illud Augustini 'Presumunt prelati' infra ead. q. (c. 22). Hac tamen moderatione premissa, ut eos secreta prius commotione conveniant, ut id unde accusandi sunt, emendent, nisi crimen forte sit manifestum; alioquin non recipietur eorum accusatio, sed excommunicabuntur sic accusare temptantes, ut infra ead. q. capp. Accusatio (15). Si quis erga episcopum (16).

Si autem accusandi prelati fuerint vel habiti fuerint digni, tunc accusari non poterunt, nisi ab illis, qui sunt admodum religiose vite et spectabilis opinionis, iuxta quod intelliguntur illa capitula 'Laicos non accusare' (5), 'Laici in accusatione' (14). infra ead. q., semper tamen superiori moderatione prehabita. Hec distinctio est tenenda in accusatione omnium inferiorum contra superiores »<sup>28</sup>.

Considerando come casi eccezionali lesa maestà, eresia e simonia, nei quali è possibile anche per i criminosi accusare *episcopi, sacerdotes et reliqui clerici* ritenuti *mali*, per tutte queste categorie, e quindi non per i soli vescovi, rimane come regola generale la non accusabilità da parte di criminosi.

Rufino afferma però che i prelati anche di buona reputazione possono essere accusati da chi sia nelle medesime condizioni di buona fama, ma non chiarisce se questo valga anche per i crimini di lesa maestà, simonia e eresia da lui ritenuti casi eccezionali. Tale aspetto del problema viene ben chiarito da Stefano Tornacense, il quale così commenta C. VI, q. 1:

« Breviter in hac questione potest dici, quia, cum innumeris auctoritatibus ab accusatione episcoporum aditus criminosis et infamibus intercludatur, tamen in hoc quam in crimine laesae maiestatis et haereseos omnium accusatio indifferenter admittitur, si fuerit malae famae et conversationis suspectae qui accusatur, alioquin nec iustos admittendos credimus »<sup>29</sup>.

In questi tre gravissimi crimini la *mala fama* del vescovo si pone come elemento indispensabile perché egli possa essere accusato, al punto che la sua

---

<sup>28</sup> RUFINUS, *Summa decretorum* cit., ad C. II, q. 7, pp. 255-256.

<sup>29</sup> STEPHAN VON DOORNICK (*Stephanus Tornacensis*), *Die Summa über das Decretum Gratiani*, a cura di J.F. VON SCHULTE, Giessen 1891 (rist. Aalen 1965), p. 203. Su questo autore, che scrisse la sua opera appena dopo il 1160, si veda D. LINDNER, sotto voce *Stephan von Tournai*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, IX, Freiburg 1964, p. 1047 e sgg.; S. KUTTNER, *Les debuts de l'école canoniste française*, in « *Studia et Documenta Historiae et Iuris* », IV (1928), p. 193 e sgg.; F. LIOTTA, *La continenza dei chierici* cit., p. 81 e sgg.; il testo del Tornacense è in parte simile a quello del Bandinelli, e il concetto ivi espresso torna, anche se meno completo, nel commento a C. II, q. 1 (p. 160): « Hinc habetur, quia, licet sine delectu quilibet admittatur ad accusationem simoniae, laesae maiestatis et haereseos, ibi tantum sine delectu admittuntur sive servi sive alii, ubi de aliquo istorum accusatur, qui alias minus integre famae est ».



assenza preclude non solo all'accusante criminoso ma anche a quello di buona reputazione la possibilità di dare inizio ad una indagine giudiziale. È un'altra norma canonica che in tal modo viene disattesa, sempre al fine di rendere più solida e inattaccabile la posizione degli ecclesiastici, e si deve constatare come il riferimento alle caratteristiche processuali della lesa maestà divenga man mano più simbolico e meno concreto. Ad esso, peraltro, non si rinuncia come termine di riferimento per valutare la gravità dei reati ecclesiastici, e lo stesso Rufino, nell'introduzione alla causa VI, rammenta che «*simoniacus episcopus possit ab infamibus accusare exemplo criminis lese maiestatis*»<sup>30</sup>.

Subito appresso, egualmente, nel commentare la *quaestio prima* della stessa Causa, richiama la disciplina processuale del crimine di maestà, questa volta riguardo ai testimoni<sup>31</sup>:

«*Solet etiam queri, si, ut infames ad accusationem huius criminis admittuntur, ita ad eius testificationem sint admittendi. Et quidam senserunt nequaquam fieri posse; sed cum supra sit dictum, Cs. IV. q. III, quia quicumque admittuntur ad accusationem, non prohibentur a testificatione, consequens est, ut si infames ad accusationem symonie admittuntur, et ab eius testificatione non prohibeantur. Verum non sine tormentis et validis questionibus eorum testimonio fides dabitur, quod evidentissime obtinetur ex verbo legis quo dicitur: «Si ea rei conditio fuerit», sicut crimen maiestatis, «ut arenarium testem vel similem personam admittere cogamur, sine tormento eius testimonio credendum non est», ut supra Cs. IV. Item in criminali (q. II./III. Dict. Gr. ps. III. 17). Similiter ergo dicendum erit in conditione symoniaci criminis*».

Una volta chiarite le premesse favorevoli agli ecclesiastici, cioè che l'accusa di infami e criminali può rivolgersi solo contro i prelati già malvagi, Rufino non ha nessuna difficoltà ad ammettere che contro costoro le stesse persone possano anche testimoniare, richiedendo solo, per maggior sicurezza, che la verità venga ricercata anche per mezzo di torture. E a questo scopo può tranquillamente invocare come appoggio la norma sulla lesa maestà che tali strumenti probatori espressamente esige.

#### f) La *Summa Parisiensis*

Proprio il problema della testimonianza degli infami, che abbiamo visto risolto così disinvoltamente su fonti romanistiche da Rufino, costituisce per l'autore della *Summa Parisiensis* la base per presentare una soluzione originale

---

<sup>30</sup> RUFINO, *Summa* cit., p. 281, ad C. VI, D. G.

<sup>31</sup> *Ibidem*, pp. 281-282, ad C. VI, q. 1.

di questo problema, quasi mediatrice tra le opinioni di Graziano e di Rufino. L'autore ricorda la netta preclusione della Chiesa gallicana a che un laico, quale che sia la sua condizione e reputazione, possa essere ammesso all'accusa del chierico, al contrario della *consuetudo Romanae ecclesiae* che abbiamo visto esposta in Rufino<sup>32</sup>; a tale regola, però, fanno eccezione simonia, eresia e lesa maestà, che ammettono anche gli infami e i servi quando i chierici siano già sospetti del reato. Tale concetto già compare in un passo precedente<sup>33</sup>:

«*si vero de crimine. Quasi dicatur servi sui poterunt adversus eum testificari quia accusabatur de crimine laesae majestatis vel de simonia. Dico etiam quod si de his accusatur, non debent servi adversus eum admitti, nisi forte talis fama ante haberetur de eo*».

Questo passo peraltro è richiamato più avanti quando l'autore accosta il problema dell'accusa a quello della testimonianza affermando:

«*Sed in crimen simoniae et similibus omnes passim accusare possunt. Sed opponitur quia testes et accusatores aequis passibus ambulant. Sed in secunda Causa de Januario habuimus quoniam nisi fama ejus laborat, servi sui non poterunt in eum testificari de simonia, quare nec accusare. Ad quod dicimus non per omnia habetur «si multitudo testium et accusatorum».* Testes enim non admittuntur passim, quia sic aliquis bonae posset deponi per tres nefandos, uno accusatore et duobus testibus »<sup>34</sup>.

Il senso di questo testo non è in realtà molto chiaro: infatti se gli infami sono ammessi all'accusa esclusivamente quando si tratti di prelati di cat-

---

<sup>32</sup> *The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani*, a cura di T.P. MC LAUGHLIN, Toronto 1952, p. 113, ad C. II, q. 7: «*Quod vero. Transit ad VII quaestionem in qua notandum quod quaedam decreta dicunt nullos laicos recipiendos, alia quod nulli inferioris ordinis. Augustinus videtur velle quod omnes sive clerici sive laici, nisi sint criminosi, recipiantur. Sic ergo distinguendum: In civili causa et laici contra clericos recipiuntur ut in XIV Causa, Quaest. II, Quamquam. In criminali vero, si sit de simonia vel haereseos vel laesae majestatis et simili, recipiuntur etiam infames, si mala fama est de accusato, ut habebimus in hac Causa denarratum. Si vero sit alterius modi crimen ut adulterium, non recipiuntur nisi illi qui possunt esse tales qualis est ille qui accusatur ut, si laicus vel clericus veniat contra sacerdotem, talis debet esse qui possit esse sacerdos. Haec est consuetudo Romanae ecclesiae, sed Gallicana ecclesia in nulla causa civili criminali recipit laicos adversus clericos. Et secundum hoc possunt distingui decreta. Quaedam tamen loquuntur de rigore, quaedam generaliter, quibus consequenter per specialia derogatur*». Su quest'opera scritta intorno al 1160, si veda S. KUTTNER, *Repertorium der Kanonistik (1140-1234)* cit., pp. 177-178, CH. LEFEBVRE, sotto voce *Parisiensis (Summa)*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VI, Paris 1957, pp. 1230-1231.

<sup>33</sup> *The Summa Parisiensis* cit., p. 102, ad C. II, q. 1.

<sup>34</sup> *Ibidem*, pp. 130-131, ad C. VI, q. 1.

tiva reputazione, non si vede, alla luce di questo testo, come possa accogliersi una loro eventuale testimonianza contro chi sia *bonae fama*. Per questi ultimi, infatti, è stato preventivamente escluso che gli infami possano anche solo accusarli. Il pensiero dell'autore però si chiarisce alla luce di un altro passo nel quale egli riconsidera tutta la questione, chiarendo per di più anche il suo pensiero nei confronti dei testi delle *leges* civili:

« Dixerat hactenus quod mulier ad accusationem non admittitur, quia tamen hoc quasi generaliter dixerat, quod quidem verum non est, inde nata occasione incipit estendere legis auctoritate in quibus casibus et mulier, servi et aliae personae similes admittantur ad accusationem, et sic quasi per digressionem inducit multa ex legibus, de quibus disputare non multum studeas, ne in labyrinthum qui soli legis periti pervius est incidas. Ea igitur questione nota transeas. (Dict. p.c. 3). *Quaecumque vero persona*. Probavit per inductas legum auctoritates quod ad accusationem publicorum iudiciorum et criminis laesae majestatis cuius licet accedere. Hic per ejusdem legis auctoritatem vult estendere quod omnis persona sicut ad illa accusanda admittitur sic et simoniae crimen accusare non prohibetur et mulier scilicet et servus et infamis. Sed nota hoc intelligendum est quadam distinctione, hac scilicet quod persona quae de tali crimine impetitur aliquando est infamis aliquando integrae opinionis. Si quidem infamis est, tunc quidem quod hic dicitur est generaliter verum; si bonae opinionis, tunc non. Sed haec distinctio non est de auctoritate. Nos autem sine omni exceptione dicimus quod ad tale crimen quivis accusandum admittitur qualiscumque sit persona quae impetitur. Ad testimonium contra personam integrae opinionis infames non admittuntur. Si vero infamis sit persona quae impetitur, eum accusare poterit infamis et infames contra eum ferre testimonium poterunt. Si enim in tali crimine infamis accusare et testimonium ferre contra hominem bonae opinionis esset, jam nullus bonus dignitatem haberet. Convitarent enim in eum infames, et sic eorum accusatione et testificatione damnaretur »<sup>35</sup>.

L'atteggiamento dell'autore nei confronti del diritto romano è notevolmente interessante in quanto egli ne utilizza la terminologia ma, timoroso delle conseguenze, si accontenta di accettarne la concettualizzazione e l'uso ormai tralazio da parte dei canonisti, rifiutando addirittura di approfondirne i significati. Questa è materia riservata ai cultori del diritto civile, e all'autore della *Summa* è sufficiente, nella circostanza specifica, sapere che esiste un parallelismo processuale tra la lesa maestà e la simonia, per cui all'accusa di entrambi i crimini possono essere ammessi donne, servi, infami e persone simili.

Quello che realmente lo interessa sono i riflessi canonistici dell'accostamento tra il crimine civile e quello ecclesiastico e, come prima osservazione, si affretta a puntualizzare che insieme ai punti di contatto esistono, tra le due

---

<sup>35</sup> *Ibidem*, p. 175, ad C. XV, q. 3.

procedure, alcuni momenti distintivi. Il più importante è senz'altro quello, già messo in luce da altri autori<sup>36</sup>, secondo cui l'accusa dell'infame e degli altri a lui equiparati non può rivolgersi contro un chierico che sia *integrae opinionis*.

L'autore però, a questo punto, è costretto ad ammettere che la distinzione tra chierici di buona o di cattiva fama non poggia su alcun sostegno legale ma, evidentemente, solo su una base dottrinale, per cui la soluzione più corretta, alla luce delle norme esistenti, è quella modellata sulla lesa maestà romana, che non pone limiti alla facoltà di accusare in determinati delitti. L'unico suo appiglio per limitare i danni ai chierici di buona reputazione rimangono le norme sulla ammissibilità dei testimoni: dal momento che gli infami non possono testimoniare contro coloro che non lo sono, ecco che si può almeno ovviare alla possibilità che la concomitante azione di tre infami, un accusatore e due testimoni, riesca a mettere in difficoltà persone insospettabili.

#### g) Ugucione

Attraverso una lunga e documentata esposizione, Ugucione discute tutti i problemi che sull'argomento sono stati posti in luce dalla canonistica precedente, ma, per quello che riguarda l'utilizzazione del concetto di lesa maestà nel caso di accusatori infami, la sua posizione è totalmente allineata a quella dei suoi predecessori.

La maggiore competenza romanistica appare dalla approfondita discussione e dai più copiosi riferimenti alle *leges* che la sua opera contiene, ma, nel caso specifico, la sua preoccupazione è più che altro rivolta a limitare gli effetti negativi che l'equiparazione di lesa maestà, simonia ed eresia potrebbe arrecare ai chierici.

Per prima cosa egli pone, per l'accusa dei *crimina excepta*<sup>37</sup>, una fondamentale distinzione tra chierici e laici, in quanto per i chierici *bone opinionis*

---

<sup>36</sup> V. *supra*, p. 550 e sgg.

<sup>37</sup> UGUCCIONE DA PISA, *Summa*, ms. Biblioteca Apostolica Vaticana, segn. *Vat. Lat.* 2280, c. 144 v., ad C. VI, D. G.: « Generaliter in superioribus causis magister perdocuit quod criminosi et infames non sunt recipiendi in accusatorem vel testimonium. sed quia quedam crimina sunt excepta in quibus quilibet infamis et criminosus admittitur. ut crimine lese maiestatis. crimine perduellionis. crimine hereseos. crimine symonie. crimine sacrilegii et in fraudati census vel annone ... ». Su questo autore si veda A.M. STICKLER, sotto voce *Ugucio de Pise*, in *Dictionnaire de Droit Canonique* cit., VII, pp. 1355-1362, e ID., *Problemi di ricerca e di edizione per Ugucione da Pisa e nella decretistica classica*, in *Congrès de Droit Canonique Médiéval, Louvain et Bruxelles, 22-26 Juillet 1958*, Louvain 1959 (Bibliothèque de la Revue d'Histoire Ecclésiastique, 33), pp. 111-122; L. PROSDOCIMI, *La « Summa decretorum » di*

anche in questi delitti eccezionali «prestantius est privilegium bone opinionis quam privilegium criminis»<sup>38</sup>. Passa poi ad occuparsi dell'ammissibilità degli infami alla testimonianza, oltre che all'accusa dei prelati dalla cattiva reputazione nei *crimina excepta*. A suo parere è da rifiutare la soluzione che abbiamo visto proposta dalla *Summa Parisiensis*<sup>39</sup>, secondo cui è necessario distinguere tra accusa e testimonianza onde mostrarsi più rigidi per quest'ul-

---

*Uguccione da Pisa. Studi preliminari per una edizione critica*, in «Studia Gratiana», III (1955), pp. 349-374; F. LIOTTA, *La continenza dei chierici* cit., p. 114, nota 221.

<sup>38</sup> UGUCCIONE, *Summa* cit., c. 144 v., ad C. VI, q. 1: «... dico ergo generaliter quod in accusatione simonie et servi et infames et qui criminosi et quilibet admittuntur ar. I extra tanta, et d. LXXXVIII si quis papa et XV q. III sane. Item simonia gravius crimen est quolibet alio et quodlibet aliud crimen ad eius comparationem pro nichilo reputatur. ut I e. q. ult. patet. Ergo si in accusatione alicuius criminis indifferenter quilibet admittitur multo fortius in accusatione huius et hoc verum est generaliter contra laicos. Sed circa clericos distinguitur si ... sunt vel fuerunt male opinionis hactenus ut videatur verisimile eos tale quod commisisse indifferenter in hoc crimine contra eos recipiuntur in accusatione quilibet sicut contra laicos. Si vero actenus fuerunt et sunt bone opinionis ut non videatur verisimile eos tale quod commisisse, tunc non recipiuntur in tale crimine contra clericos servi, infames, criminosi, layci. et generaliter quicumque non recipiuntur contra eos in aliis criminibus non exceptis, et hec distinctio servanda est in quolibet crimine excepto et circa omnes clericos. licet Gregorius ... hanc distinctionem specialiter loquitur de episcopo et hec distinctio aperte colligitur s. II q. I in primis et q. VII accusatio. Unde in hoc casu solet dici prestantius est privilegium bone opinionis quam privilegium criminis ... et nota quod Gratianus non sequitur distinctionem quam facimus circa clericos immo ex eo quod dicit in temate quandam religiosum episcopum et ex hiis que dicit i.e.q. § sed licet et § si ex. videtur velle quod in huius criminibus ita quilibet admittatur contra clericos sicut et contra laicos. Non sequimur eum in hoc quia aperte dicit contra Gregorium et Anacletum ut II q. I in primis et q. VII accusatio. Gratianus ergo tractaturus premissam questionem repetit satis superflue et inutiliter de criminosis generaliter ad accusationem non recipiendis»; c. 146 v., ad C. VI, q. 1, d.p.c. 21: «*Verum ... sed numquid criminosis vel infamis potest recipi contra hereticum vel in quolibet crimine, puta in homicidio vel adulterio ... dico quod non nisi in crimine proprie iniurie vel suorum et in criminibus exceptis ... Hec licet quod Gratianus bene dixerat et approbaverat reprobatur et dicit quod talis distinctio non valet id est quod si clericus qui accusatur de simonia est et fuit bone opinionis non sunt infames contra eum recipiendi, si est vel fuit male opinionis recipiuntur. Si dicit quod cuiuscumque sit vel fuerit opinionis indifferenter recipiuntur quilibet contra eum sicut contra laicum et hoc vult probare et exemplo lese maiestatis in cuius accusationem dicit esse recipiendos quoslibet contra clericos sicut et contra laicos cuiuscumque sint vel fuerint opinionis illi clerici. Sed in utroque male dicit et contra Gregorium. Nam sicut auctoritate Gregorii non admittitur quilibet contra clericos si sint vel fuerint bone opinionis in crimine lese maiestatis ita nec in crimine simonie auctoritate Anacleti ut II q. I in primis et q. VII accusatio et exigente ratione pari licitatis idem est observandum in quolibet crimine excepto ... ».*

<sup>39</sup> V. *supra*, p. 561 e sgg.

tima, dal momento che (è Uguccione che riporta il parere dell'autore della *Summa*) « tota forma negotii pendet magis ex voce testium quam accusatorum »<sup>40</sup>: l'unica differenza fondamentale tra accusa e testimonianza di infami consiste, secondo Uguccione, nel fatto che i testimoni di questo tipo debbono in ogni caso subire la tortura. Anche un tale accorgimento è esemplificato sulla lesa maestà civile, la quale, però, è ancora più rigida in quanto, è ancora Uguccione che lo dice, consente che per arrivare pienamente alla verità anche l'accusatore e il reo, oltre al testimone, vengano torturati.

#### 4. *L'ammissibilità delle donne all'accusa dei chierici*

Un problema molto affine a quello testé trattato è quello dell'ammissibilità delle donne all'accusa dei chierici. A questo tema è consacrata l'intera *quaestio* terza della Causa quindicesima, pressoché totalmente costituita da testi di diritto romano<sup>41</sup>, la quale, oltre a riproporre l'equiparazione del delitto di lesa maestà alla simonia e all'eresia, ne offre la giustificazione teorica alla luce dell'ordinamento canonico. La *quaestio* inizia con la perentoria affermazione dell'inammissibilità della donna all'accusa di un chierico, e con l'osservazione che anche le *leges* la considerano in posizione subordinata. Queste norme non sono in contrasto con alcuni passi biblici che vedono la donna addirittura in funzione di giudice, in quanto altre norme sono al momento in vigore, ed alla luce di queste è possibile affermare che, in

---

<sup>40</sup> UGUCCIONE, *Summa* cit., c. 144 v., ad. C. VI, q. 1: « ... Sed queret aliquis an sicut quilibet indifferenter admittitur in quolibet crimine excepto ad accusationem sic indifferenter sit admittendus ad testimonium in eodem crimine, dico quod sic, eum generaliter sit traditum quod quicumque admittitur ad accusationem et ad testimonium, licet non in quibuscumque criminibus ut IIII q. III ca. Si ergo: quilibet admittitur ad accusationem talis criminis et ad testimonium. Set in hoc est differentia quia et servi et infames et criminosi recipiuntur sine tormento ad accusationem in exceptis criminibus nisi in crimine lese maiestatis ut odio criminis. non tamen testis sed etiam reus et accusator generaliter quilibet subicitur tormento quod fit cum crimen probatur aliis inditiis. sed non plene, ut C. lib. VIII, ad 1. iu. maie. 1. si quis aliqui. sed ad testimonium nonnullus nisi mali non recipiuntur sine tormento ut IIII q. III, 1. si testes. ubi expresse habetur quod infames et criminosi recipiuntur ad testimonium in exceptis criminibus. Quidam tamen contra leges et contra canones asserunt huius personas recipi in talibus criminibus ad accusationem et non ad testimonium quia tota forma negotii pendet magis ex voce testium quam accusatorum ... ».

<sup>41</sup> Sui problemi che si pongono riguardo all'inserimento di questi testi nel Decreto da parte di Graziano o dei suoi primi continuatori v. J. RAMBAUD, *Le legs de l'ancien droit: Gratien*, in G. LE BRAS - CH. LEFEBVRE - J. RAMBAUD, *L'âge classique* cit., p. 126 e sgg.

via di eccezione, soltanto per alcuni delitti è consentito derogare alla regola generale della inferiorità legale delle donne <sup>42</sup>.

I crimini in questione sono quelli altre volte menzionati e che in questa sede vengono riconsiderati attraverso una breve serie di testi:

c 3: «... In questionibus lesae maiestatis etiam mulieres audiuntur § 4. Coniurationem Sergii Catilinae Iulia mulier detexit, et M. Tullium consulem iudicium eius instruxit »;

d.p.c. 3: «Quecumque vero persona ad accusationem publicorum iudiciorum vel lesae maiestatis admittitur, eadem accusationem symoniae subire non prohibetur »;

c. 4: «Sane quisquis hanc sanctam et venerandam antistitis sedem pecuniae interventu subisse, aut si quis, ut alterum ordinaret vel eligeret, aliquid accepisse detegitur, ad instar publici criminis et lesae maiestatis accusatione proposita, a gradu sacerdotis retrahatur. Nec hoc solum deinceps honore privari, sed perpetuae quoque infamiae dampnari decernimus, ut facinus quos par coinquinat et equat, utrosque similis pena comitetur ».

Si ricorda per prima cosa il carattere eccezionale della lesa maestà e vi si associa la simonia, che su di essa si modella per l'accusa. A rafforzare questo accostamento si richiama la disciplina imperiale romana della simonia considerata pari al più grave delitto civile, tanto da imitarlo dal punto di vista processuale ed anche per la sanzione. Ma le osservazioni più interessanti vengono svolte nel *dictum* successivo che espone i principi regolatori dei limiti di validità del diritto romano nell'ambito ecclesiastico, e si vale come esempio ancora del delitto di lesa maestà.

---

<sup>42</sup> C. XV, q. 3, D. G.: «Tertio queritur, an ex mulieris confessione iste sit condemnandus? In quo primum videndum est, an mulier sacerdotem accusare valeat? Quod sacris canonibus omnino videtur esse prohibitum. Generaliter enim statutum est ex decretis Fabiani papae, ut sacerdotes Domini non accusent, nec in eos testificentur, qui sui ordinis non sunt, nec esse possunt. Mulieres autem non solum ad sacerdotium, sed nec etiam ad diaconatum provehi possunt, unde nec sacerdotes accusare, nec in eos testificari valent. Legibus quoque cautum est, ut ob verecundiam sui sexus mulier apud pretorem pro alio non intercedat, nisi forte suas vel suorum iniurias persequi maluerit. Hec autem, que nec suas, nec suorum iniurias persequitur, ad hanc accusationem admitti non debet. Econtra qui iudicis personam gerere valet ab accusatoris offitio non removetur. Mulieres autem in veteri testamento populum iudicasse, quicumque librum iudicum legerit ignorare non poterit. Non itaque ab accusatione removeri possunt quas etiam iudicis personam frequenter gessisse constat, nec ulla serie divinarum scripturarum ab accusatione prohibentur. His ita respondetur: In veteri lege multa permittebantur, que hodie perfectione gratiae abolita sunt. Cum enim mulieribus permitteretur populum iudicare, hodie pro peccato, quod mulier induxit, ab Apostolo eis indicitur verecundari, viro subditas esse, in signum subiectionis velatum caput habere. Que ergo his omnibus viro subiecta ostenditur, cui pro alio postulare non conceditur, ad accusationem admittenda non videtur. Econtra, quamquam passim et indifferenter ad accusationem mulier non admittatur, sunt tamen quedam crimina, quorum accusationem mulier subire non prohibentur ».

Dopo aver inizialmente sostenuto la non automatica e necessaria corrispondenza delle norme civili e di quelle ecclesiastiche riguardo alla possibilità di sostenere l'accusa<sup>43</sup>, il *dictum* così continua:

«Sed (sicut circa huius operis initium premissum est) tocians legibus inperatorum in ecclesiasticis negociis utendum est, quociens sacris canonibus obviare non inveniuntur. Unde aut specialiter sacris canonibus mulier ab accusatione lesae maiestatis et symoniae ostendatur prohibita, aut premissis rationibus ad huiusmodi accusationem admittenda probatur. 2. Nec quisquam distinguere querat, ad aliorum, non ad sacerdotum accusationem in hoc casu symoniae mulieres esse admittendas. Cum enim generaliter legibus hoc eis permissum inveniatur, nisi quis specialiter aliqua lege hoc prohibitum ostenderit, eius distinctio locum non habebit».

Fondamentale è in ogni caso la normativa canonica, che, nelle fattispecie che regola, non consente a quella civile di esserle concorrente: ma quando questa concomitanza di regolamentazione non si verifica, il diritto imperiale è valido anche *in negotiis ecclesiasticis*, cioè nelle materie che coinvolgono la Chiesa. L'esempio è proprio offerto dalla possibilità della donna di accusare in casi di lesa maestà e di simonia che è regola valida anche nel diritto canonico dal momento che non esiste una contraria normativa ecclesiastica.

Proseguendo in questo ordine di idee non è neppure ammissibile che per la simonia la legge civile intenda colpire i laici e non i sacerdoti o alcuni di essi, dal momento che una simile distinzione non è legalmente prevista<sup>44</sup>.

La discussione dei canonisti sui principi enunciati in questi canoni è abbastanza limitata, e si svolge o con l'accettazione completa dell'assunto<sup>45</sup> o

---

<sup>43</sup> C. XV, q. 3, d.p.c. 4: «Cum autem sacris canonibus accusationes omnino submoveantur, quas leges seculi non asciscunt, e diverso videntur admittendae que legibus seculi non prohibentur. Verum hoc non infertur. Quicumque enim clericorum nuptias sacris canonibus contrahere prohibentur, et legibus inperatorum. Non autem consequenter omnium copulam leges admittunt, quorum coniunctionem sacri canones non prohibent; legibus enim soli cantores et lectores, canonibus autem etiam acoliti uxores ducere possunt. Quamvis igitur sacris canonibus submoveantur accusationes, quas leges seculi non asciscunt, non ideo consequenter recipiuntur quas cumque leges principum admittunt».

<sup>44</sup> Si veda a questo proposito la *Summa Parisiensis* la quale afferma che la distinzione *non est de auctoritate*.

<sup>45</sup> ROLANDO BANDINELLI, *Summa* cit., pp. 33-34: «Tertio quaeritur, an ex mulieris confessione valeat condemnari. Hoc nullo modo fieri posse multis rationibus et auctoritatibus probatur. Generaliter enim statutum est ex decretis Fabiani papae, ut sacerdotes Domini non accusent vel in eos testificentur, qui non sunt eiusdem ordinis nec esse possunt; mulieres autem eiusdem ordinis nec sunt nec esse possunt. non ergo mulieris accusatione vel testificatione hic poterit con-



con la puntualizzazione di qualche aspetto, e più esattamente di quelli relativi all'accusa ed alla pena. È questo il caso della *Summa Parisiensis* che contesta il procedimento logico del Decreto, ma non può alla fine esimersi dall'accettare le conclusioni<sup>46</sup>. È molto più acuto in proposito Uguccione il quale tenta di specificare meglio le caratteristiche autonome dell'ordinamento canonico: egli sottilmente ammette che gli accusatori rifiutati dalle *leges* lo siano anche dai *canones*, ma non accetta che tra coloro che il diritto civile ritiene degni, la Chiesa non possa ulteriormente sceverare, applicando principi che le sono propri<sup>47</sup>. È un tentativo ulteriore di distinguere e valorizzare le caratteristiche proprie del diritto canonico, soprattutto in materie che questo ritiene ormai di propria esclusiva competenza, ed in tale ordine di idee è da situare anche il co-

---

demnari. Legibus quoque cavetur, mulierem ob verecundiam sui sexus apud praetorem minime debere pro alio intercedere, nisi forte suas vel suorum prosequatur iniurias. Item nulli de se confesso super alienum crimen credi oportere testatur Julius papa caus. ead. qu. ead. cap. ult. Cum ergo haec mulier de se confiteatur, quod cum eo sit adulterata, profecto adversus eum accusationem ferre non poterit. Dicimus ergo mulieris vocem nullatenus admittendam in accusatione vel testificatione, nisi in crimine simoniae vel haereseos vel laesae maiestatis sive in causa matrimonii»; *Summa sicut vetus testamentum* (di ambiente bolognese, scritta tra il 1148 ed il 1159; si veda S. KUTTNER, *Bernardus Compostellanus Antiquus*, in «Traditio», I (1943), p. 279, nota 1; CH. LEFEBVRE, *Formation du droit classique* cit., p. 277; F. LIOTTA, *La continenza dei chierici* cit., p. 39); ms. Bibl. Nazionale Firenze, segn. conv. soppr. G IV. 1736, c. 22 v., ad C. XV, q. 3: «... ergo mulieris vocem nullatenus admittendam in accusatione vel in testificatione nisi in crimine symonie vel hereseos vel lese maiestatis sive in causa matrimonii»; GIOVANNI DA FAENZA, *Summa*, ms. Biblioteca Laurenziana Firenze, segn. *Aed. Flor. Eccl.* 49, c. 115 v., ad C. XV, q. 3, e. 4 (sull'autore v. A.M. STICKLER, sotto voce *Jean de Faenza ou Joannes Faventinus*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VI, Paris 1957, pp. 99-102): «*Sane lex hec quam inducit parum iuvat ad propositum cum hic non probetur mulierem non posse accusare in tali crimine, sed propter similitudinem lese maiestatis in crimine simonie, et est in hoc parilitas inter hec crimina quia ad utriuslibet accusationem sine delectu personarum quilibet admittitur, non autem in penam que divisa his irrogatur*»; *Summa de iure canonico tractaturus* cit., c. 137 v., ad C. XV, q. 3, c. 5: «*Nemini pret. quam de crimi. maiestatis hinc ar. criminosos etiam hic admitti ut in simonia ...*».

<sup>46</sup> *Summa Parisiensis* cit., p. 175, ad C. XV, q. 3, d.p.c. 4.

<sup>47</sup> UGUCCIONE, *Summa* cit., c. 209 r., ad C. XV, q. 3, d.p.c. 4: «*Cum autem probat per legem quod mulier potest accusare de crimine symonie. procedit Gratianus in hunc modum sed quascumque accusatores leges non recipiunt nec canones, ergo canones recipiunt omnes quas leges. ergo cum leges recipiant accusatorem symonie et canones hic conclusio vera est, sed illa conclusio falsa est secundum canones, recipiunt omnes accusationes quas leges. Nam bigami et vitati corpore non admittuntur contra clericos secundum canones, quod tamen non prohibentur secundum leges. sed Gratianus aliam inducit instantiam in alio simili scilicet quicumque clerici prohibentur a matrimonio secundum canones, prohibentur et secundum leges. non tamen quibuscumque canones concedunt matrimonium concedunt et leges*».

stante rilievo che l'analogia tra la lesa maestà e la simonia si debba fermare all'accusa e che non debba riguardare assolutamente la pena<sup>48</sup> e la tortura<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> C. VI, q. 1, d.p.c. 22: « Porro symoniae accusatio ad instar lesae maiestatis procedere debet, sicut Leo imperator in I. lib. Codicis decrevisse legitur, tit. de episcopis et clericis, 1. Si quemquam procedere debet. Quod de accusatione, non de pena intelligi oportet »; RUFINO, *Summa* cit., p. 238, ad C. VI, q. 1, d.p.c. 22: « Quod de accusatione, non de pena intell. op. quia aliter puniuntur rei maiestatis, aliter symoniaci »; *Quaestiones Stuttgardenses*, edite sotto il titolo di *Incerti Auctoris Quaestiones*, da F. THANER (insieme alla *Summa* del Bandinelli), Innsbruck 1874 (rist. Aalen 1962), p. 286 (su quest'opera e sulle *quaestiones* in generale sono fondamentali i contributi del Fransen, ad incominciare da G. FRANSEN, *Les «quaestiones» des canonistes. Essai de dépoillement et de classement*, in «Traditio», XII (1956), pp. 566-592; C. LIOTTA, *La continenza dei chierici* cit., p. 52): « Quod obiectum est de crimine laesae maiestatis, quidam sic determinant. Dicunt, quod crimen symoniae ad instar criminis laesae maiestatis se habet sed non per omnia; dicunt enim, quod sic debet procedi in accusatione symoniae sicut in accusatione criminis laesae maiestatis sed non sic in condemnatione »; *Summa Parisiensis* cit., p. 131, ad C. VI, q. 1, d.p.c. 22: « si quemquam. Ita lex incipit, de accusatione, i.e. quod dixi ad instar laesae maiestatis debet procedere, non de poena, quia pro simonia secundum canones non punitur aliquis capite »; SICARDO, *Summa* cit., c. 211 r.: « ... Denique, in summa, notandum est quod istorum criminum diversas penas exposuerimus, ex premissis concludimus quod dicuntur ad paria iudicari de accusatione non de pena ... »; *Summa de iure canonico tractaturus* cit., c. 125 v., ad C. VI, q. 1, d.p.c. 22: « Porro predicta de lesa maiestate induxit ut sic adaptet simoniam, ad instar quod de solvit quod obici poterat. Nam instar habetur in accusationis forma, non autem in infligenda penam. Nam hic est depositio, ibi ultimum supplicium ».

<sup>49</sup> *Summa de iure canonico tractaturus* cit., c. 125 v., ad C. VI, q. 1, c. 23: « Nullus: probat in pena esse differentiam. Nam ubi generose persone infligi debent tormenta fidecularii que vilia sunt, ea repelli possent etiam in simonia, quia solum in maiestatis crimen excipitur et hoc est quod dicit »; *Summa Parisiensis* cit., p. 131, ad C. VI, q. 1, c. 23: « Nullus, quasi si quis torqueatur a iudicibus sine nostro mandato ad extorquendam veritatem, in aliis criminibus poterit opponere privilegium dignitatis vel generis dicens: non debeo torqueri quia miles sum vel nobilis, sed in laesa maiestate nullum excipit dignitas »; UGUCCIONE, *Summa* cit., c. 147 r., ad C. VI, q. 1, d.p.c. 22: « Item in crimine maiestatis etiam accusator torqueatur, quod non fit in symonia ut C. ad 1. Iul. ma. si quis alicui. Item in crimine symonie quandoque torqueatur reus torqueatur testis. sed tantum vilis scilicet servus vel infamis et huiusmodi. sed in crimine le. ma. torqueatur et accusator et reus et testis. quicumque sit et quantuncumque sit nobilis. In magna dignitate constitutus nec auditur ibi aliquis volens opponere exceptionem quod non debeat torqueri. sed in symonia milites et decuriones et huiusmodi possunt opponere exceptionem sui privilegii si iubeantur torqueri propter licentiam et consensum principis. unde idest ad ostendendum quod differentia est in pena inter crimen maiestatis et crimen symonie. Nullus hec lex inducitur ut ostendatur differentia esse in pena inter crimen ma. et crimen symonie. nam in crimine symonie et in criminibus aliis a crimine ma. si quis iubetur torqueri propter conscientiam principis potest uti exceptione sive privilegii ne torqueatur, sed in crimine ma. nullius exceptio admittitur. sed indifferenter isti omnes torqueantur si crimen alias non pateat ... equa id est exequata. quia ibi non est distinctio iudei vel greci, maris vel femine, liberi vel servi,

Mentre per quest'ultima Uguccione si limita a mettere in luce i punti in cui i due ordinamenti differiscono, per le pene, dopo averle identificate<sup>50</sup>, preferisce approfondire l'indagine sulle diversità:

«*similis pena* sed hoc non videtur verum cum illis decapitatio hiis depositio irrogetur. sed depositio similis est decapitatione. videtur enim clericus admittere caput cum deponetur. et ecclesiasticum beneficium et ecclesiastica dignitas ei aufertur ut V q. VI, delatori, vel respicit hoc tantum ad infamiam, vel forte dicit hic propter laicos symoniacos quod convicti de symonia coram seculari iudice condemnantur ad mortem: ipsi enim in symonia gravius peccant quam clerici ut I q. III salvator; videtur tamen hoc esse crimen tantum ecclesiasticum, scilicet ut de deo iudex secularis non debeat iudicare. Ego autem aliter dico, scilicet quod finis respiciat principium ubi dictum est de duobus scilicet de eo qui accipit sedem ecclesiasticam perpetuam et de eo qui ibi ordinat vel eligit per pecuniam, dicit ergo. *utroque*, id est illos duos scilicet per pecuniam accipientem vel ordinantem vel eligentem »<sup>51</sup>.

La somiglianza con le pene previste nel testo romano, è solo figurata in quanto per la Chiesa la *depositio* equivale alla perdita di qualsiasi tipo di posizione, e quindi di vita, nel suo ambito, a meno che l'imperatore non si riferisca ad una pena capitale che il giudice secolare potrebbe comminare al simoniaco laico. Ma questa soluzione, che sottintende la giurisdizione secolare su questi crimini, non può piacere ad Uguccione: egli si affretta a riaffermare la esclusiva competenza ecclesiastica in materia ed a ricercare, per spiegare l'espressione *similis pena*, una soluzione interna al crimine di simonia, e la trova nell'imposizione contemporanea della stessa pena ai soggetti che sono macchiati del grave delitto.

Ancora a proposito delle pene è interessante osservare che, nelle classificazioni delle stesse comunemente accettate dai canonisti di questo periodo, è costantemente inserita l'infamia derivante dalla lesa maestà, considerata come pena spirituale<sup>52</sup>. La più importante ripercussione pratica di una tale definizio-

---

nobilis vel ignobilis, generaliter tam in accusatione quam in defensione et in testimonio omnes indifferenter subiciuntur tormentis si alias crimen non deprehendatur et est speciale in crimine ut accusator et reus et testis torqueatur et generaliter quilibet quicunque sit ... ».

<sup>50</sup> UGUCCIONE, *Summa* cit., c. 147 r., ad C. VI, q. 1, d.p.c. 22: «*Non de pena* quia aliter puniuntur rei maiestatis et aliter simonie, illi ad mortem isti ad depositionem. Symoniaci sepe restituntur illi non. bona symoniacorum non confiscantur sicut bona illorum »; *ibidem*, c. 209 r., ad C. XV, q. 3, c. 4: «*ad instar* dicitur quo ad formam accusandi. non quo ad penam quia alia pena irrogatur illis qui comiserunt crimen maiestatis scilicet decapitatio et alia simo. scilicet depositio ... ».

<sup>51</sup> *Ibidem*, c. 209 r., ad C. XV, q. 3, c. 4.

<sup>52</sup> V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell'età classica*, I, *La discussione del problema in Graziano e nella decretistica*, Milano 1971, p. 117 e sgg.

ne è da ricercare nella possibilità che detta pena possa estendersi, in virtù dell'esistenza di certi rapporti soprattutto familiari, ai terzi innocenti.

L'interesse teorico di questa collocazione della lesa maestà consiste invece nel fatto che, in una graduazione prettamente canonistica delle pene (la partizione di base è infatti tra pene eterne e temporali), questo delitto civile venga menzionato in una posizione sistematica che lo fa considerare meno grave di quei reati ecclesiastici che altrove sono ad esso parificati. In questo caso il *crimen maiestatis* viene utilizzato come modello per esemplificare un tipo di pena, ed esattamente l'infamia, la quale, peraltro, non appare, tra le sanzioni canoniche, la più grave<sup>53</sup>.

### 5. *Lesma maestà e sacrilegio*

In un altro caso, in tema di sacrilegio, esiste nel Decreto un richiamo alla lesa maestà ed alla sua disciplina processuale. Il testo infatti afferma:

«Qui autem de ecclesia vi aliquem exemerit, vel in ipsa ecclesia, vel loco, vel cultui, sacerdotibus, et ministris aliquid iniuriae inportaverit, ad instar publici criminis et lesae maiestatis accusabitur, et convictus, sive confessus, capitali sententia a rectoribus provinciae ferietur, sicut in primo libro Codicis legitur, titulo de episcopis et clericis et lege: 'Si quis in hoc genus sacrilegii proruperit', et in Digestis titulus. Ad legem Iuliam pecuniarum repetundarum, 1. ultima. I. Committunt etiam sacrilegium qui contra divinae legis sanctitatem aut nesciendo committunt, aut negligendo violant et offendunt; aut qui de principali iudicio disputant, dubitantes, an is dignus sit, quem princeps elegerit; vel qui intra provinciam, in qua provinciales et cives habentur, offitium gerendae ac suscipiendae administrationis desiderant, lib. 9. Codicis titulo de crimine sacrilegii. 2. Similiter de iudicio summi Pontificis alicui disputare non licet »<sup>54</sup>.

Si tratta di una elencazione di casi di sacrilegio previsti dalle leggi civili per i quali sia l'accusa sia la pena sono rapportati alla lesa maestà, ma la caratteristica più interessante è la mescolanza, nell'ambito concettuale del sacrilegio, di fattispecie religiose e laiche, quali l'elezione di funzionari, per concludere con l'equiparazione, a questi fini, del pontefice al principe.

Alcuni canonisti riportano senza molto discutere questo testo e l'accostamento di papa e principe<sup>55</sup>, altri invece tendono a recepire anche da que-

---

<sup>53</sup> *Ibidem*, p. 117 e sgg. e p. 149 e sgg.

<sup>54</sup> C. XVII, q. 4, d.p.c. 29. Sui delitti religiosi nel mondo romano v. C. FERRINI, *Esposizione storica e dottrinale* cit., p. 343 e sgg., 351 e sgg.; T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit., p. 393 e sgg.; sul sacrilegio nel diritto penale canonico v. D. SCHIAPPOLI, *Diritto penale canonico* cit., p. 872 e sgg.

<sup>55</sup> *Summa Parisiensis* cit., p. 189, ad C. XVII, q. 4, d.p.c. 29: « Deinde procedit osten-

sti casi solo quei riferimenti ritenuti utilizzabili nell'ambito più strettamente ecclesiastico. Così accettano l'equiparazione processuale ma minimizzano o diversificano la normativa secolare da quella canonica per gli altri aspetti.

«*Qui autem... publici criminis* idest cuilibet de populo licebit in hoc casu accusare sicut in alio publico crimine, et accusatus convictus punietur capite, nam et ipsum publicum crimen est lese maiestatis quia sicut omnibus et infamibus et servis licet accusare de crimine maiestatis, ita forte et de crimine sacrilegii ... *committunt etiam* enumerat quedam genera sacrilegii que potius ex legibus quam ex canonibus habentur. Divine leges aut precepta transgrediendo aut ipsos libros quibus lex divina continetur contestando vel quod melius est heresim incurrando ... *Aut de principalibus* instar enim sacrilegii est de facto principis disputare scilicet ad detrahendum et reprehendendum, sed hoc intellige nisi aperte non agat contra fidem vel Dei ecclesiam. Tunc enim a prelati est redarguendus ... *Similiter* sicut de iudicio principis nec tamen hic legimus crimen sacrilegii nasci »<sup>56</sup>.

Dopo aver accettato l'equiparazione processuale con la lesa maestà, sono tre i punti sui quali il Faventino cerca di separare la normativa canonica da quella civile. Il primo ha riguardo alla elencazione dei tipi di sacrilegio che, a suo parere, non è esaustiva di tutti i casi previsti dal diritto canonico, mentre il secondo riguarda la resistenza alle decisioni del principe che, a parere del Faventino, deve essere di competenza ecclesiastica tutte le volte che abbia un oggetto atinente alla religione ed alla chiesa. Infine sempre per il caso di resistenza alle

---

dendo quoniam sacrilegium committunt qui divinae legis sanctitatem aut nesciendo violant, aut negligendo committunt. Dicit enim quoniam sacrilegii instar est dubitare an is dignus sit quem elegit imperator et a simili ostendit nemini permissum esse sedis apostolicae sententiam retractare vel de ejus judicare iudicio, sicut in capitulo illo habetur ».

<sup>56</sup> GIOVANNI DA FAENZA, *Summa* cit., cc. 133 v.-134 r., ad C. XVII, q. 4, d.p.c. 29; *Summa Lipsiensis* cit., c. 193 r., ad C. XVII, q. 4, d.p.c. 29: « ... Instar enim sacrilegii etiam de facto principis disputare, sed hoc intellige si aperte non agat contra ecclesiam vel fidem ... »; UGUCCIONE, *Summa* cit., c. 228 v., ad C. XVII, q. 4, d.p.c. 29: « ... sacrilegium publicum crimen est et accusatus convictus punitur capite; *lese male*. quia sicut omnibus infamibus et servis licet accusare de crimine le. ma., ita de hoc crimine sacrilegii quod forte non est verum secundum canones, licet Gregorius videatur approbare leges in hoc articulo ut II, q. I in primis, sed nec secundum leges credo hoc esse verum. de aliis generibus sacrilegii, *committunt* hic sacrilegia que magister connumerat potius ex legibus quam ex canonibus habentur ... *principali* idest principes instar enim est sacrilegii de facto principis disputare detrahendo reprehendendo dubitando an istum sit. hoc verum est in hiis que possunt fieri bono et malo animo vel bono tantum secus in aliis. nam si aperte adulteratur vel agit contra fidem vel Dei ecclesiam redarguendus est a prelati immo et excommunicandus; quod ergo hic dicitur locum habet cum dubium est an bene vel male fecerit. sed cum constat ipsum male egisse, nullum est sacrilegium, sed in dubiis in meliorem partem est interpretandum ... *similiter* sicut de iudicio principis et forte similiter hic committitur sacrilegium licet ex canonibus hoc non habeatur vel dicatur quod tales non sunt sacrilegi sed qui sacrilegi iudicantur ».

decisioni, egli non accetta la purificazione del principe al pontefice, in quanto per l'ordinamento canonico in tale ipotesi non si configura reato di sacrilegio.

Da quanto detto, pertanto, si deve concludere che, anche in quest'ultimo caso, si riscontra una utilizzazione limitata e parsimoniosa del concetto di lesa maestà e si deve ancora una volta mettere in rilievo come generalmente i canonisti non sembrano affatto propensi ad accettare completamente la logica della normativa civile di tale reato. Ci si limita ad utilizzare, per evidenti ragioni di pratica utilità, la sua regolamentazione processuale, ed anche per essa si studia il più opportuno adattamento alle caratteristiche dell'ordinamento canonico.

Nell'ambito del processo di penetrazione romanistica nel diritto della Chiesa la lesa maestà si atteggia, almeno fino ad Uguccone, in maniera tipica, dal momento che in esso è riscontrabile tutto l'apparato di cautele e di verifiche che i canonisti di questo periodo ancora ampiamente usano nei confronti del diritto romano.

L'azione politica di Innocenzo III si inserisce in questo processo di elaborazione tecnico-giuridica apportandovi pressanti esigenze di giustificazione teorica di una politica di potenza temporale: le eresie, infatti, ponendo seriamente in pericolo il monopolio ideologico della Chiesa<sup>57</sup>, ne condizionano l'ascesa politica proprio nel momento in cui, attraverso un'efficace opera di riorganizzazione interna e approfittando della debolezza contingente del potere imperiale, essa si avviava a raggiungere un grado di potere terreno mai ottenuto precedentemente. L'unica risorsa possibile è la forza e si ha pertanto l'organizzazione della crociata contro gli Albigesi, ed alla vittoria militare si fa seguire il perfezionamento e la generalizzazione di uno strumento repressivo che si dimostrerà molto efficace, cioè l'inquisizione<sup>58</sup>.

In questo quadro si inserisce la decretale *Vergentis* ed il supporto teorico offerto dalla utilizzazione estensiva del concetto, tratto dal diritto romano, di lesa maestà che si ritiene possa essere, oltre che umana, anche divina: la legislazione pontificia, in questo caso, sopravanza la dottrina, e, impadrendosi del concetto, lo usa per i propri scopi politici, rendendo, in larga misura, vano lo sforzo di sistemazione teorica operato dai canonisti anteriori.

---

<sup>57</sup> J. LE GOFF, *La civiltà dell'occidente medievale*, Firenze 1969 (trad. it.), p. 119 e sgg.

<sup>58</sup> *Ibidem*, p. 120; sull'Inquisizione i contributi più recenti ed interessanti sono quelli di H. MAISONNEUVE già citati nelle note 1 e 2.

## *Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi*

I bilanci storiografici, ancorché opportuni per fare il punto delle conoscenze nell'ambito della disciplina considerata e per ripensare in prospettiva futura il lavoro compiuto, hanno per loro natura una componente di rischio costituita dalla persona dell'estensore: non di rado, infatti, la tradizione di studi o le posizioni ideologiche intervengono a limitare il valore e l'interesse dei giudizi espressi in queste occasioni. Dal momento in cui mi sono accinto ad una attenta rilettura delle molte opere che in questi ultimi venticinque anni hanno messo in evidenza alcuni tratti significativi della personalità e del pensiero giuridico degli autori bolognesi, ho anch'io operato delle scelte: senza nulla togliere ai molti contributi utili per la ricostruzione di singoli aspetti od istituti del diritto canonico classico, credo che i risultati più duraturi siano il frutto dell'improbabile lavoro di ricognizione della tradizione manoscritta e di ricostruzione e di riordinamento dell'intricato gioco di rapporti e di influenze che legano autori ed opere di questo periodo. Ed è proprio seguendo il filo che progressivamente tali studi dipanano che cercherò di tracciare un bilancio delle novità storiografiche dell'ultimo ventennio sui canonisti bolognesi.

Il più importante centro di studi giuridici del Medioevo vede intrecciarsi, alle origini delle scuole civilistica e canonistica, realtà e leggenda. Le figure dei mitici fondatori, Pepone, Irnerio e Graziano, rimangono in gran parte avvolte nel mistero, mentre conosciamo meglio l'ambiente in cui la scuola sorge e le implicazioni legate alla politica pontificia, imperiale e comunale che ne hanno accompagnato i primi incerti passi ed il più spedito cammino successivo.

Nel 1956 il primo volume della nuova serie di *Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna*, aperto da Le Bras che incoronava Bologna come sovrana medievale dei due diritti e contenente un importante articolo di

---

\* Pubbl. in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», XX (1984-85), pp. 174-192; anche in *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law*, Berkeley, 28 July-2 August 1980, a cura di S. KUTTNER e K. PENNINGTON, Città del Vaticano 1985 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 7), pp. 241-256, a cui è stata aggiunta una nota finale di aggiornamento bibliografico.

De Vergottini sui rapporti dello Studio con l'Impero ed il Papato dalle origini alla fine del Medioevo, ha ripreso un discorso storiografico che sembrava interrotto<sup>1</sup>: il problema delle origini è stato riproposto, una decina d'anni dopo, da Cencetti, mentre più complessi panorami, in relazione al sorgere delle Università in tutta Europa, sono quelli tracciati da Haskins, Grundmann, Stelling-Michaud e, più recentemente, da Bellomo<sup>2</sup>.

Da tali studi emerge che, tra la fine del secolo XI e l'inizio del secolo XII, si afferma per iniziativa privata a Bologna l'insegnamento del diritto romano e riscuote un successo sempre crescente, se è vero, come afferma Rodolfo il Nero, che « tale diritto in un primo tempo dispiacque ai Principi, in quanto cancellava le loro antiche consuetudini; ma la sua conoscenza, data la diffusione di quella scienza, finì per trovare grazia presso di loro ». Certo i fermenti del rinnovato ambiente cittadino hanno contribuito alla libera espressione ed alla diffusione di questa nuova esperienza di studio, ma, almeno fin dopo la metà del secolo XII, Comune, Papato ed Impero non sembrano determinanti per la storia dell'istituzione universitaria. In tale clima di fervore scientifico si innesta, intorno al 1140, il rinnovato studio del diritto canonico: l'esordio, con il Decreto di Graziano, è impreveduto e maestoso.

La nuova presenza è stata interpretata dalla storiografia sulle università come complementare e quasi funzionale alla parallela scuola civilistica, e la storia successiva dei reciproci rapporti è vista come un processo di progressiva assimilazione dei due diritti, assumendo l'uno più affinate tecniche giuridiche e l'altro principi maggiormente funzionali alla nuova società. I più aggiornati studi sul Decreto, e soprattutto la progressiva identificazione degli apporti successivi che hanno concorso al completamento dell'opera, hanno

---

<sup>1</sup> G. LE BRAS, *Bologne monarchie medievale des droits savants*, in *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna*, n.s. 1, Bologna 1956, pp. 1-18 e G. DE VERGOTTINI, *Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato*, Bologna 1954, pp. 19-95.

<sup>2</sup> G. CENCETTI, *Studium fuit Bononie*, in « Studi medievali », 3ª serie, VII (1966) pp. 781-833; CH. HASKINS, *The rise of Universities*, Ithaca 1957; H. GRUNDMANN, *La genesi dell'Università*, in « Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo », 70 (1958), pp. 1-18; S. STELLING MICHAUD, *La storia della Università nel Medioevo e nel Rinascimento: stato degli studi e prospettive di ricerca*, in *Le origini dell'Università*, a cura di G. ARNALDI, Bologna 1974, pp. 153-217 (versione italiana riveduta e ampliata della relazione presentata all'XI Congresso Internazionale di Scienze Storiche, tenutosi a Stoccolma nel 1960, con il titolo *L'histoire des Universités au moyen âge et à la renaissance*); M. BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Catania 1979.



dimostrato, come vedremo, l'estraneità dei testi romanistici all'originale opera graziana. Tali acquisizioni stimolano un ripensamento della storia universitaria bolognese, che rompa il rapporto di consequenzialità quasi necessaria fra le due scuole e ridoni all'esperienza canonistica delle origini del Decreto le sue proprie caratteristiche ed i fini eminentemente ecclesiologici, al di fuori quindi di determinanti influenze culturali laiche, che sono state probabilmente solo di tipo esteriore ed organizzativo.

Per riacquistare alla storia universitaria bolognese delle origini gli effettivi termini della dialettica di due posizioni scolastiche e culturali ben separate ed individualizzate, gli storici del diritto canonico hanno offerto, negli ultimi decenni, contributi molto importanti per la propria zona di competenza, nel contesto dell'attenzione del tutto particolare prestata alla prima e fondamentale opera della scuola e del diritto canonico classico. Il convegno commemorativo di Graziano a Bologna nel 1952 e la fondazione degli «*Studia Gratiana*» nel 1953 si sono rivelati uno stimolo per il riesame di antichi problemi e un'occasione di nuovi approfondimenti. Sono state riprese in considerazione le fonti riguardanti il mitico autore, cercando di risvegliarlo, per usare la espressione dell'autore dell'ultimo saggio in argomento, dalle nebbie di un sonno ormai millenario<sup>3</sup>: i risultati non sono, allo stato delle fonti, particolarmente confortanti. La commistione di leggendarie invenzioni e di fraintendimenti, anch'essi ormai secolari, una volta dipanata, ci pone di fronte a ben pochi elementi certi. Secondo Noonan possiamo ritenere che Graziano abbia composto e commentato una parte sostanziale della *Concordia*, rivelandosi un insegnante con conoscenze e interessi teologici e con una visione da giurista. Egli lavorò a Bologna intorno agli anni 1130/40. Una simile conclusione, incrina la compattezza della tradizione sul luogo di nascita, sulla appartenenza all'ordine camaldolese, sulla carriera ecclesiastica, sulla permanenza nel monastero dei Santi Felice e Naborre (anche se non ci pare che la confutazione della testimonianza della *Summa Parisiensis* che lo definisce 'monaco', sia convincente, tenuto conto del poco tempo trascorso dall'attività di Graziano alla composizione della *Summa*). Suggestiva si rivela poi l'identificazione dell'autore del Decreto con il Graziano consultato da Goizo, Cardinal prete di Santa Cecilia, per una sentenza in tema di decime ecclesiastiche pronunciata il 31 agosto 1143 in San Marco

---

<sup>3</sup> J.T. NOONAN jr., *Gratian slept here: the changing identity of the father of the systematic study of canon law*, in «*Traditio*», XXXV (1979), pp. 145-172.

a Venezia. L'ha richiamata anche Cortese, in uno studio sulla concezione della proprietà ecclesiastica dell'arcivescovo Mosé, un altro dei *prudentes* consultato in quella circostanza: tale indagine è anche illuminante ai fini della comprensione del livello di elaborazione tecnico-giuridica dei canonisti contemporanei all'autore della *Concordia*<sup>4</sup>.

Più complesso e storiograficamente più ricco ed appassionante è stato il dibattito sulla data di composizione del Decreto, per il quale lo spunto fu dato da un articolo, acuto e spesso volutamente provocatorio, di Adam Vetulani, del 1955, ripubblicato nel 1959 proprio negli «*Studia Gratiana*»<sup>5</sup>. La datazione fissata dal maestro polacco tra il 1105 ed il 1120, in ambiente romano ed in collegamento con Pasquale II, suggeriva una lettura in senso gregoriano del Decreto, rifiutando per la prima volta una visione politicamente asettica, equilibrata e mediatrice del suo autore. L'ipotesi di Vetulani venne formulata probabilmente nel momento più opportuno: qualche anno prima era stato indetto, come si è già ricordato, il convegno graziano a Bologna, e nel 1955 l'Istituto di Storia del Diritto Canonico Medievale, appena fondato, aveva ripreso il programma di censimento dei manoscritti del Decreto. Gli interventi successivi, intesi a confutare l'ipotesi di Vetulani, si basavano proprio sul contrasto con una serie di dati provenienti dai testi più antichi della *Concordia*. La tendenza prevalente era di riportare l'opera a Bologna e agli anni 1139/40, soprattutto per la presenza costante dei canoni del Concilio Laterano II che si rivelano ostacolo insormontabile a qualsiasi anticipo di datazione<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> E. CORTESE, *Per la storia di una teoria dell'arcivescovo Mosé di Ravenna (m. 1154) sulla proprietà ecclesiastica*, in *Proceedings of the Fifth International congress of Medieval Canon Law*, Salamanca, 21-25 September 1976, a cura di S. KUTTNER - K. PENNINGTON, Città del Vaticano 1980 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 6), pp. 117-155.

<sup>5</sup> A. VETULANI, *Dekret Gracjana i pierwsi dekretyści w swietle nowego zrodia*, Wrocław-Kraków 1955, ripubblicato con il titolo *Le décret de Gratien et les premiers décrétistes à la lumière d'une source nouvelle*, in «*Studia Gratiana*», VII (1959), pp. 273-353.

<sup>6</sup> G. FRANSEN, *La date du Décret de Gratien*, in «*Revue d'Histoire Ecclésiastique*», 51 (1956), pp. 521-529; P. GERBENZON, recensione in «*Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*», XXVI (1958), pp. 475-479; R. METZ, *À propos des travaux de M. Adam Vetulani: la date et la composition du Décret de Gratien*, in «*Revue de droit canonique*», VII (1957), pp. 62-85; H.F. SCHMID, recensione in «*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanoni-sche Abteilung*», LXXIV (1957), pp. 365-373.

Restando ormai ferme e comunemente accettate tali delimitazioni cronologiche, è stato di recente proposto da Noonan un interrogativo riguardante l'eventuale approvazione del Decreto da parte di Eugenio III fra il 1150 ed il 1151: la base per una risposta positiva sarebbe una lettera di Giovanni di Salisbury in cui si accennerebbe alla *concordia* e ad un *Gratianus cuius* (cioè il libro) *tu ... decretus es institutor*, ma ci sembra che l'ipotesi non abbia retto alle contestazioni di Claassen, che identifica questo Graziano in un legato e cardinale nipote di Eugenio III<sup>7</sup>. Sono ancora molti gli interrogativi che rimangono da chiarire, ma è certo che i progressi più significativi provengono dall'opera di censimento e di studio della tradizione manoscritta della *Concordia*, che ha avviato a soluzione i problemi collegati alle fonti, alla sistematica, alla primitiva consistenza e all'opera personale del maestro, alle aggiunte.

Le radici culturali da cui l'autore del Decreto ha tratto nutrimento appaiono da una serie di studi, tra cui mi piace ricordare la prolusione genovese di Kuttner nel 1965<sup>8</sup>, che hanno posto in luce gli apporti specifici o le suggestioni provenienti dalle opere di Placido di Nonantola, Algeri di Liegi e Abelardo. Si chiariscono anche le fonti che hanno concorso a formare il Decreto: gli apporti scritturali sono stati investigati da Le Bras e Lefebvre, i passi patristici censiti da Munier, mentre per le decretali e i testi conciliari Mme Rambaud ha rilevato la dipendenza dall'opera di Ivo di Chartres<sup>9</sup>. Ancora di recente sono stati poi verificati i rapporti dell'opera graziana con la Collezione in Tre Libri<sup>10</sup>.

Diritto e teologia si confermano ancora, sulla base degli studi suddetti, nel loro gioco di interferenze e spesso di confusioni, le costanti intorno a

---

<sup>7</sup> J.T. NOONAN jr., *Was Gratian approved at Ferentino?*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 6 (1976), pp. 15-27 e P. CLAASSEN, *Das Decretum Gratiani wurde nicht in Ferentino approbiert*, *Ibidem*, 8 (1978), pp. 38-40.

<sup>8</sup> S. KUTTNER, *Urbano II, Placido da Nonantola e Graziano*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova », IX (1970), pp. 1-3.

<sup>9</sup> Per un quadro generale e bibliografia J. RAMBAUD-BUHOT, *Le legs de l'ancien droit: Gratien*, in G. LE BRAS - C. LEFEBVRE - J. RAMBAUD, *L'Âge classique 1140-1378. Sources et théorie du droit*, in *Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en Occident*, 7, Paris 1965, p. 51 e sgg.

<sup>10</sup> J.H. ERICKSON, *The Collection in Three Books and Gratian's Decretum*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 2 (1972), pp. 67-75; G. MOTTA, *A proposito dei testi di Origene nel Decreto di Graziano*, in « Revue Bénédictine », 88 (1978), pp. 315-320.

cui il Decreto svolge i suoi temi ecclesiologici e svela la politica culturale del suo autore<sup>11</sup>.

Per la tripartizione dell'opera e le ulteriori divisioni interne, a causa delle contrastanti risultanze provenienti dai manoscritti del Decreto e dalle opere dei primi commentatori, non è possibile ricevere una risposta univoca: si deve quindi convenire con Mme Rambaud che i decretisti hanno introdotto nell'opera del maestro divisioni più o meno ideologiche, in modo da rendere questo ammasso di documenti più facilmente accessibile<sup>12</sup>.

Le stesse fonti hanno ormai definitivamente acquisito l'estraneità alla *Concordia* originaria dei trattati *de poenitentia* e *de consecratione*, ed hanno permesso agli storici di valutare meglio l'opera di completamento al Decreto attuata, successivamente alla sua composizione, attraverso l'aggiunta di *paleae* e di decretali pontificie. In questo ambito un'attenzione particolare è stata prestata ai testi di diritto romano, ed anche per essi ci si è chiesti se fossero originariamente nel Decreto: la risposta negativa è senz'altro la più ragionevole, anche se, da un punto di vista definitorio, rimane problematica la possibilità di comprenderli fra le *paleae*, dal momento che, ed è ancora Mme Rambaud che lo afferma, appare diverso il procedimento di inserzione nell'opera graziana, non cioè al fine di colmare lacune od omissioni ma piuttosto ad adattare principi romani all'ordinamento canonico<sup>13</sup>.

Si apre così la prima fase di quella che Legendre ha definito con felice espressione, «penetrazione del diritto romano» nel diritto della Chiesa attraverso il filtro della scuola<sup>14</sup>.

Vorrei ancora aggiungere alcune brevi note al quadro degli studi graziani sopra delineato, e la prima riguarda nuovamente gli «*Studia Gratiana*». Il merito maggiore della rivista, al di là del valore non sempre omogeneo dei contributi pubblicati, consiste nella capacità di aggregazione intorno all'opera del caposcuola del diritto classico, di una serie di studi, molti dovuti non a specifici cultori della disciplina canonica, che hanno approfondito e

---

<sup>11</sup> Una sintesi recente S. CHODOROW, *Christian Political Theory and Church Politics in the Mid-Twelfth Century: the Ecclesiology of Gratian's Decretum*, Berkeley 1972.

<sup>12</sup> J. RAMBAUD-BUHOT, *Le legs* cit., p. 82.

<sup>13</sup> *Ibidem*, pp. 125-128.

<sup>14</sup> P. LEGENDRE, *La pénétration du droit romain dans le droit canonique classique de Gratien à Innocent IV - 1140-1254*, Paris 1964.

arricchito la storiografia sul Decreto sotto svariati punti di vista. Predominano naturalmente i giuristi, anch'essi aperti a discutere le problematiche più diverse, dalle più generali, legate alla giustizia e all'equità, a quelle più tecniche, processuali, penali e di organizzazione ecclesiale. Di tale apertura interdisciplinare l'esempio più vistoso è costituito dai tre monumentali ed affascinanti volumi del *Corpus* delle miniature del Decreto, curati da Melnikas, che hanno fra l'altro offerto a Stickler lo spunto per alcune acute osservazioni sulla rappresentazione figurata dei rapporti tra le due potenze universali del Medio Evo<sup>15</sup>.

Infine, sempre in ambito di studi sul Decreto, è da ricordare l'iniziativa del Centro di documentazione di Strasburgo di utilizzare un elaboratore elettronico per la formazione di un vocabolario canonico e giuridico dell'opera: prospettive, problemi e primi risultati sono stati più volte illustrati da Metz e dai suoi collaboratori<sup>16</sup>.

Il periodo successivo a Graziano è soprattutto caratterizzato dall'assunzione da parte dei canonisti di una più precisa coscienza della propria funzione, in sintonia con una politica pontificia più aggressiva ed ecumenica, tendente, per usare un'espressione ormai famosa, ad armonizzare le dissonanze provenienti dal composito organismo ecclesiale<sup>17</sup>.

Negli scritti che, in questi ultimi anni, hanno avuto per oggetto i prodotti della scuola canonistica immediatamente successivi all'opera dei maestro, sono emersi in primo piano i problemi testuali e di tradizione manoscritta: sono ancora molti gli interrogativi collegati alla identificazione ed alla attribuzione di singole glosse o strati di glosse, anche se alcuni recenti lavori di Weigand mostrano come, attraverso paralleli progressivi effettuati sui singoli passi glossati nei manoscritti del Decreto, si potrebbe avviare la

---

<sup>15</sup> A. MELNIKAS, *The Corpus of the miniatures in the manuscripts of Decretum Gratiani*, in « Studia Gratiana », XIX (1975), pp. 16-18; A.M. STICKLER, *Ursprung una gegenseitiges Verhältnis der beiden Gewalten nach den Miniaturen des Gratianischen Dekrets*, *Ibidem*, XX (1976), pp. 339-377.

<sup>16</sup> R. METZ - J. SCHLICK, *La mise en ordinateur du vocabulaire canonique et juridique du Decret de Gratien: Recherches préliminaires*, Strasbourg 1972 (Centre de recherche et de documentation des institutions chrétiennes, 3), e da ultimo R. METZ - J. SCHLICK - O. GANGHOFFER, *An Index verborum to Gratian's Decretum: The reason to computerize it*, in « Computer and the humanities » XII (1978), pp. 27-32.

<sup>17</sup> S. KUTTNER, *Harmony from Dissonance*, Latrobe 1960.

formazione di un *Corpus glossarum*. Interessanti esemplificazioni hanno riguardato le prime glosse alla dist. XII e quelle del canonista noto come *Cardinalis*: per quest'ultimo, sulla base dei riscontri effettuati, Weigand identifica il *Magister Hubaldus*, richiamato dai testi, nel Cardinale *Johannes Sutrinus*, che già Stickler aveva indicato come probabile autore delle glosse così sottoscritte<sup>18</sup>.

Una notevole attenzione è stata riservata alle abbreviazioni del Decreto, e si è affermato che tali in fondo possono considerarsi anche le prime *Summae*, viste come un tentativo di rendere accessibile la monumentale opera grazianea. Si sono rilevati i caratteri originali soprattutto dell'*Abreviatio Gedanensis* e di quella di Ognibene, per le quali sono da segnalare gli apporti di Vetulani<sup>19</sup>, mentre alla tendenza ridimensionatrice dell'opera di Paucapalea si è aggiunta di recente l'ipotesi di Noonan sul 'vero Paucapalea' che coinvolge anche la paternità della *Summa Sicut vetus testamentum*<sup>20</sup>.

Maggiori chiarimenti potranno certo provenire dalla edizione, avviata da Grootens per i *Monumenta Iuris Canonici*, delle prime *Summae* bolognesi, quali la *Quoniam omissis, Ius aliud divinum, Quoniam in omnibus rebus, Sicut vetus testamentum*, e dalla edizione, per la medesima collana, delle *Notae Atrebatenses* a cura di Van de Wouw.

Uno dei capitoli più contestati delle vicende della prima scuola canonistica bolognese riguarda la determinazione di chi sia realmente il *Magister Rolandus*: la tradizione lo ha identificato in Rolando Bandinelli, il futuro Alessandro III, a cui ha attribuito lo Stroma, le Sentenze ed una serie di glosse, oltre ad una enorme influenza scolastica e dottrinale, rilevabile principalmente nel *Fragmentum Cantabrigiense*, nelle c.d. *Incerti Auctoris Quaestiones*, ed in altre questioni illustrate da Fransen e da Weigand. Fu proprio

---

<sup>18</sup> R. WEIGAND, *Frühe Glossen zu D. 12 cc. 7-6 des Dekrets Gratians*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 5 (1975), pp. 35-51 e *Die Glossen des Cardinalis (Magister Hubaldus?) zum Dekret Gratians, besonders zu C. 27 q. 2, Ibidem*, 3 (1973), pp. 73-95; A.M. STICKLER, *Decretisti bolognesi dimenticati*, in « Studia Gratiana », III (1955), p. 393.

<sup>19</sup> A. VETULANI, *Le Décret de Gratien* cit. e A. VETULANI - W. URUSZCZAK, *L'oeuvre d'Omnebene dans le MS 602 de la Bibliothèque municipale de Cambrai*, in *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law*, Toronto 21-25 August 1972, a cura di S. KUTTNER, Città del Vaticano 1976 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 5), pp. 11-26.

<sup>20</sup> J.T. NOONAN Jr., *The true Paucapalea?*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law* cit., pp. 157-186.

quest'ultimo autore, nel 1963, ad avanzare la tesi che il *Fragmentum Cantabrigiense* dovesse essere sottratto alla paternità della scuola del Bandinelli e ricondotto invece all'insegnamento di un altro *Magister Rolandus*, operante a Bologna intorno al 1150/60<sup>21</sup>. Una conferma dell'esattezza di tale impostazione è venuta da Fransen, il quale, nel dar conto di uno dei tanti e preziosi spogli di manoscritti di *quaestiones*, rilevava che le teorie esposte e riferite a Rolando non trovavano rispondenza in alcun passo della *Summa* del Bandinelli e che, in presenza di parallelismi fra le suddette *quaestiones* ed il *Fragmentum Cantabrigiense*, l'identificazione con il secondo *Magister Rolandus* ipotizzata da Weigand dovesse essere mantenuta<sup>22</sup>. L'argomento che a Fransen sembra fondamentale è la citazione, in alcune questioni e nel frammento, del canonista *Metellus*, altrimenti sconosciuto, e si può aggiungere, al proposito, che lo stesso Weigand, alcuni anni dopo, ha dato notizia della scoperta di una serie di *quaestiones* provenienti proprio dalla scuola di Rolando e Metello<sup>23</sup>.

In questo panorama, già complesso, si è da ultimo inserito un articolo di Noonan dal significativo titolo *Who was Rolandus?*, nel quale si rigettano le argomentazioni per la identificazione di Rolando con il futuro Alessandro III<sup>24</sup>.

Quale che sia la sorte storiografica futura di tale contrasto di attribuzioni, è opportuno aggiungere che la personalità del Bandinelli ha continuato, soprattutto per i tratti del pensiero politico, per l'azione di pontefice e per la vasta produzione normativa, ad attirare l'attenzione di studiosi, anche non specializzati in scienza canonistica, emergendo con la sua personalità di

---

<sup>21</sup> R. WEIGAND, *Die bedingte Eheschliessung im kanonischen Recht*, München 1963, pp. 123-126.

<sup>22</sup> G. FRANSEN, *La Structure des Quaestiones Disputatae et leur classement*, in « *Traditio* » XXIII (1967), pp. 519-520.

<sup>23</sup> R. WEIGAND, *Quaestiones aus der Schule des Rolandus und Metellus*, in « *Archiv für katholisches Kirchenrecht* », 138 (1969), pp. 82-94.

<sup>24</sup> J.T. NOONAN jr., *Who was Rolandus?*, in *Law, Church and Society, Essays in Honor of Stephan Kuttner*, a cura di K. PENNINGTON and R. SOMERVILLE, Philadelphia 1977, pp. 21-48. Il tema è stato riproposto, utilizzando una base di documentazione manoscritta molto più ampia e probante, da R. WEIGAND, *Magister Rolandus und Papst Alexander III*, in « *Archiv für katholisches Kirchenrecht* » 149 (1980), pp. 3-44, il quale afferma che negli anni Cinquanta del secolo XII ha insegnato a Bologna un *Magister Rolandus* che non è il Bandinelli: le testimonianze di un insegnamento di quest'ultimo sono scarse e si riferiscono solo alla teologia.

legislatore e di papa come uno dei più importanti ed affascinanti personaggi del suo secolo<sup>25</sup>.

Problemi diversi concernono invece la prima monumentale *Summa* al Decreto, dovuta a Rufino, per il quale, oltre al ritrovamento di una serie di nuovi manoscritti, è da segnalare la utilizzazione massiccia delle sue dottrine in tutte le opere che trattano gli istituti del diritto canonico medievale e la storia dei rapporti tra Impero e Papato: è emersa la enorme influenza esercitata fuori da Bologna, soprattutto per il tramite di Stefano Tornacense e di Giovanni di Faenza<sup>26</sup>.

Per il teologo e canonista francese, appartenente anch'egli per la sua opera di giurista alla scuola di Bologna, sono da ricordare i contributi di Kuttner, che ha definitivamente stabilito che la terza parte della *Summa*, attribuita a Stefano dall'edizione di Schulte, non si collega con le parti precedenti: l'autore sembra infatti di scuola francese, al di fuori quindi dei connotati scientifici propri della tradizione bolognese in cui il Tornacense si è formato<sup>27</sup>. Anche il suo pensiero giuspolitico contiene tratti di notevole originalità, che sono stati posti in luce soprattutto da Delaye, il suo ultimo biografo<sup>28</sup>.

Un'attenzione maggiore e forse giudizi meno frettolosi di quello, ormai traluzio, di essere solo un modesto imitatore, meriterebbe Giovanni da Faenza, sia per la *Summa* che per l'insieme delle glosse prodotte<sup>29</sup>: la notevole circolazione della sua opera e l'influenza esercitata dovrebbero far rivalutare le sue doti di completezza, di chiarezza espositiva e l'originalità di talune soluzioni. Un esempio è la sua posizione in tema di *denunciatio evangelica* studiata da Lefebvre<sup>30</sup>.

---

<sup>25</sup> Si veda, da ultimo, R. SOMERVILLE, *Pope Alexander III and the Council of Tours (1163)*, Berkeley-Los Angeles-London 1977.

<sup>26</sup> R. BENSON, *Rufin*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VII, Paris 1965, pp. 779-784.

<sup>27</sup> S. KUTTNER, *The third Part of Stephen of Tournai's Summa*, in «Traditio» XIV (1958), pp. 502-505.

<sup>28</sup> P. DELHAYE, *Etienne de Tournai*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique*, XV, Paris 1963, pp. 1274-1278.

<sup>29</sup> Già Juncker e Kuttner avevano contestato queste valutazioni. Si veda per tutti A.M. STICKLER, *Jean de Faenza ou Joannes Faventinus*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VI, Paris 1957, pp. 99-102.

<sup>30</sup> C. LEFEBVRE, *Gratien et les origines de la «dénunciation évangélique»: de l'«accusation» à la «denunciatio»*, in «Studia Gratiana», IV (1957), pp. 231-250.



Ancora una personalità di notevole interesse, che è al contempo teologo e giurista, è quella di Gandolfo, per il quale un recente articolo di Weigand, sempre rivolto a ricercare un modello per impostare un *Corpus glossarum*, ha messo in luce l'acutezza e la risonanza delle posizioni dottrinali<sup>31</sup>.

Con Simone da Bisignano rientriamo nel novero delle *Summae* di maggior rilievo scientifico, per le quali è stata prevista la riedizione e l'inserimento nei *Monumenta Iuris Canonici*. Sinora alcuni studi preliminari di McLaughlin e di Holtzmann hanno inteso porre soprattutto in evidenza il fenomeno della inserzione nell'opera di questo giurista di decretali *extravagantes*, a significare sia l'apertura di più ampi orizzonti per la scienza canonistica, sia un rapporto diverso con l'opera graziana, a cui si ritiene che le decretali possano derogare; la conseguenza più rilevante è un più stretto collegamento con la nuova realtà del potere pontificio, di cui la legislazione più recente è supporto teorico e pratico<sup>32</sup>.

Il documento dottrinale che ha maggiormente appassionato gli studiosi, in questi ultimi anni, per i suoi problemi di ricostruzione testuale e di attribuzione, è stato l'Apparato *Ordinaturus Magister Gratianus*. Stickler ha rilevato per primo nell'opera una linea dottrinale unitaria; Keijr e Weigand hanno poi contribuito a sceverarne le caratteristiche, e quest'ultimo autore, nel 1978, ha tentato un bilancio dei risultati raggiunti, ponendo in rilievo la modificazione della lista dei manoscritti con i ritrovamenti di questi ultimi anni, precisando le due recensioni che sono state identificate, e facendo alcune ipotesi di lavoro sulla loro paternità, da riportare la prima a Bernardo da Pavia ed alla sua scuola, e la seconda alla scuola di Ugucione<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> R. WEIGAND, *Gandolphusglossen zum Dekret Gratians*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 7 (1977), pp. 15-48.

<sup>32</sup> T.P. MC LAUGHLIN, *The Extravagantes in the Summa of Simon de Bisignano*, in « Medieval Studies », XX (1958), pp. 167-176; W. HOLTZMANN, *Zu den Dekretalen bei Simon von Bisignano*, in « Traditio », XVIII (1962), pp. 450-459.

<sup>33</sup> A.M. STICKLER, *Zur Entstehungsgeschichte und Verbreitung des Dekret-apparat « Ordinaturus Magister Gratianus »*, in *Collectanea Stephan Kuttner II* (« Studia Gratiana », XII, 1967), pp. 111-141; J. KEIJR, *Apparat au Decret de Gratien « Ordinaturus », source de la « Summa decretorum » de Huguccio*, *Ibidem*, pp. 143-164; R. WEIGAND, *Welcher Glossenapparat zum Dekret ist der erste?*, in « Archiv für katholisches Kirchenrecht », CXXXIX (1970), pp. 459-481; ID., *Der erste Glossenapparat zum Dekret: « Ordinaturus Magister »*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 1 (1971), pp. 31-41; ID., *Zum Handschriftenliste des Glossenapparats « Ordinaturus Magister »*, *Ibidem*, 8 (1978), pp. 41-47.

Sull'opera di Ugucione, che chiude il primo ciclo della scienza canonistica classica, il discorso dovrebbe essere molto più lungo di quanto il tempo a noi concesso possa permettere. Ci limiteremo pertanto a ricordare che l'edizione della *Summa* è stata avviata da una équipe di studiosi nel 1955, e si è scontrata con le difficoltà di una tradizione testuale molto vasta. Nonostante però sia rimasta manoscritta, l'opera del giurista pisano è stata largamente utilizzata dalla storiografia, certo più di tutte le altre del diritto classico rimaste inedite. Nel profilo tracciato da Stickler nel 1965 per il *Dictionnaire de droit canonique*, viene fornito un nutrito elenco di autori che hanno ricostruito su vari temi il pensiero del maestro bolognese, ed altri, apparsi dopo quella data, si potrebbero aggiungere<sup>34</sup>.

Strettamente legata ad Ugucione ed alla sua opera è la *Summa Reginensis*, studiata anch'essa da Stickler che l'ha attribuita a Pietro Beneventano, raccogliitore della *Compilatio Tertia*, e l'ha datata intorno al 1192<sup>35</sup>. Qualche anno orsono Van de Wouw ha scoperto nella Biblioteca di Aschaffenburg un frammento di una *Summa decretorum* di scuola bolognese, ed ha ipotizzato che si tratti di un nuovo frammento della stessa incompleta *Summa Reginensis*<sup>36</sup>.

Dopo il 1190 si fa tradizionalmente iniziare una nuova fase della storia del diritto canonico medievale, forse più complessa ma anche più interessante per una serie di elementi legati alla politica ed alla normativa ecclesiastica, che, soprattutto con Innocenzo III (i cui rapporti con la cultura giuridica sono stati di recente chiariti da Pennington)<sup>37</sup>, arricchiscono di nuovo materiale e di nuovi temi la riflessione dei canonisti. Non è un caso che alcuni di questi, e tra i più importanti, quali Alano, Bernardo Compostellano il Vecchio e Tancredi si dedichino, oltre che al commento dottrinale, anche alla raccolta dei testi delle decretali pontificie.

Elemento caratterizzante di questo nuovo periodo è certo l'evolversi dell'Università di Bologna ed il diverso atteggiarsi dei suoi rapporti con Im-

---

<sup>34</sup> A.M. STICKLER, *Ugucio de Pise*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VII, Paris 1965, pp. 1355-1362.

<sup>35</sup> ID., *Decretisti bolognesi* cit., , pp. 375-410, soprattutto p. 391 e sgg.

<sup>36</sup> H. VAN DE WOUW, *Notes on the Aschaffenburg Manuscript Perg. 26*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 3 (1973), pp. 97-107.

<sup>37</sup> K. PENNINGTON, *Pope Innocent III's views on Church and state: A gloss to per venerabilem*, in *Law, Church and Society* cit., pp. 59-68.

pero e Papato. Dopo l'ufficializzazione del successo e dell'importanza dello Studio ad opera di Federico I Barbarossa con la Costituzione *Habita*, è la Chiesa che soprattutto si rivela capace di comprendere ed utilizzare le potenzialità dell'istituzione universitaria. Aumentano progressivamente il peso e la potenza locale della organizzazione ecclesiastica, che si manifesta nei modi più diversi, dalla predicazione dei francescani e dei domenicani, all'apertura dei conventi alle *scholae*, alla conservazione e ricopiatura dei libri. Aumenta il numero degli ecclesiastici che frequentano lo Studio. La Chiesa entra quindi di prepotenza nell'Università e tenta di appropriarsi della cultura, ormai egemone, ivi prodotta. L'istituzione è esaltata dalla dottrina ed i maestri, come ha ben rilevato Le Bras, sono del pari altamente considerati<sup>38</sup>.

Sono due i momenti di ufficializzazione di questi processi: il primo scientifico, con l'invio a Bologna della *Compilatio Tertia* e della *Compilatio Quinta*, ed uno politico, con l'intervento di Onorio III contro il podestà bolognese, culminato con l'affidamento degli studenti all'arcidiacono per la laurea e studiato da Rossi in un articolo del 1956<sup>39</sup>.

Ed è proprio questo il periodo, iniziato nel 1190 col passaggio dallo *ius antiquum* allo *ius novum*, della grande fioritura canonistica bolognese e la storiografia di quest'ultimo ventennio, nell'approfondire i vari aspetti, ne ha rivalutato l'importanza nel complesso del diritto canonico classico: diventa definitivo il distacco dalla teologia, predomina la nuova legislazione, si afferma e si allarga un diverso uso del diritto romano, mentre Bologna rimane il centro di propulsione e di diffusione dei nuovi fermenti. Notevole è anche la circostanza che buona parte dei più famosi canonisti della scuola, in questo periodo, non siano nemmeno italiani: taluni, come Riccardo Anglico, producono più opere e caratterizzano ognuna di esse secondo le suggestioni culturali ricevute, a Bologna o altrove; altri, come Alano Anglico e Giovanni Teutonico, tornati in patria, diventano i tramiti della dottrina bolognese ed influenzano gli ambienti in cui si trovano ad operare. Di essi, almeno per la parte di attività legata allo Studio, si avrà modo di trattare più avanti, ad eccezione dei canonisti spagnoli, dei quali, in seguito ad amiche-

---

<sup>38</sup> G. LE BRAS, *Velut splendor firmamenti: le Docteur dans le droit de l'Église médiévale*, in *Mélanges offerts à Etienne Gilson*, Torino-Paris 1959, pp. 373-388.

<sup>39</sup> G. ROSSI, « *Universitas scholarium* » e *Comune* (sec. XII-XIV), in *Studi e memorie cit.*, pp. 173-266.

vole accordo, non per ragioni di nazionalismo ma per la maggiore competenza, riferirà in questo stesso congresso Antonio Garcia y Garcia <sup>40</sup>.

A cavallo fra vecchio e nuovo opera Bernardo da Pavia, uno dei più attivi artigiani del diritto classico della Chiesa, come lo ha definito Le Bras in un articolo di ricostruzione biografica ancor oggi fondamentale <sup>41</sup>. Ad esso gli studi successivi hanno aggiunto, oltre alla maggiore conoscenza della tradizione manoscritta del complesso della sua opera, anche un recupero delle caratteristiche di originalità scientifica espresse dalle monografie sul matrimonio (penso ad esempio ad alcune analisi di Weigand) <sup>42</sup> e sulla elezione (il riferimento è soprattutto alle opere di Benson e di Müller) <sup>43</sup>. Non è il caso di tornare poi sui meriti che gli derivano dall'opera di raccogliitore del materiale canonico (sfuggito all'attenzione di Graziano, o da questi escluso), e delle decretali successive all'opera del maestro, che hanno formato oggetto del *Breviarium Extravagantium*, o ancora sulla sistematica che tale collezione ha inaugurato. L'interesse per il *Breviarium* e per le glosse ad esso apposte si è concretato sia negli studi Fransen sulle diverse forme della *Compilatio Prima* <sup>44</sup>, sia in quelli di Lefebvre che ha offerto alcuni importanti stralci di glosse <sup>45</sup>.

È lo stesso Lefebvre che cura attualmente l'edizione dell'Apparato alla *Compilatio Prima* di Riccardo Anglico <sup>46</sup>, mentre uno studio specifico certo

---

<sup>40</sup> Relazione pubblicata sotto il titolo *La Canonística Ibérica (1150-1250) en la investigación reciente*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 11 (1981), pp. 41-75.

<sup>41</sup> G. LE BRAS, *Bernard de Pavie*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, II, Paris 1937, p. 789; F. LIOTTA, *Bernardo da Pavia*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, IX, Roma 1967, pp. 279-284.

<sup>42</sup> R. WEIGAND, *Die bedingte Eheschliessung im kanonischen Recht*, München 1963, pp. 241-260.

<sup>43</sup> R.L. BENSON, *The Bishop-Elect: A Study in medieval Ecclesiastical Office*, Princeton 1968, p. 128 e sgg.; H. MÜLLER, *Der Anteil der Laien an der Bischofswahl: Ein Beitrag zur Geschichte der Kanonistik von Gratian bis Gregor IX*, Amsterdam 1977 (Kanonistische Studien und Texte, XXIX), p. 78 e sgg.

<sup>44</sup> G. FRANSEN, *Les diverses formes de la « Compilatio I<sup>a</sup> »*, in *Scrinium Lovaniense: Mélanges historiques Etienne Van Cauwenbergh*, Louvain 1961 (Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 24), pp. 235-253.

<sup>45</sup> Si veda, da ultimo, C. LEFEBVRE, *Les gloses a la « Compilation I<sup>a</sup> du MS. Pal. Lat. 652 de la Bibliothèque Vaticane*, in « Studia Gratiana », XX (1976), pp. 135-156.

<sup>46</sup> C. LEFEBVRE, *Recherches sur les manuscrits de la « Compilatio I<sup>a</sup> »*, in *Congrès de Droit canonique medieval*, Louvain-Bruxelles, 22-26 Juillet 1958, Louvain 1959, pp. 137-150.

meriterebbe l'influenza che nello Studio ha esercitato l'*Ordo Iudiciarius* dello stesso autore. Si sta sempre maggiormente verificando l'importanza dell'Apparato di Alano Anglico *Ius naturale*, sia per i contenuti giuridici, sia come veicolo di diffusione della cultura bolognese. Le indicazioni fornite da Kuttner nel 1943, nel suo articolo su Bernardo Compostellano il Vecchio, sono state riprese e dibattute soprattutto da Stickler e Weigand, nel tentativo di ricostruire la datazione più corretta delle due redazioni dell'opera<sup>47</sup>. Di recente la teoria di Stickler, che data la prima redazione intorno al 1192, ha ricevuto un supporto dalle ricerche di Fraher, che, sulla base della influenza sulla *Summa* anglo-normanna *Induent sacri*, ha convenuto sulla esattezza della datazione sopra indicata<sup>48</sup>. Anche Tancredi, una delle figure più rappresentative di tutta la scuola bolognese, ci ha lasciato un *Ordo Iudiciarius*, la cui diffusione ha fatto sì che la fama dell'autore sia stata soprattutto legata ad essa, relegando in secondo piano l'attività di raccoglitore e commentatore di decretali. Le ricognizioni di manoscritti di questi ultimi anni hanno riproposto la centralità della sua figura nel movimento bolognese legato alle *Compilationes antiquae*, e l'ultimo interessante risultato al riguardo è un articolo di Boyle del 1978, che ripropone Tancredi come autore della *Compilatio Quinta*, sulla base di un esame dei registri vaticani e delle indicazioni in essi apposte<sup>49</sup>.

Molto meglio conosciuta ed utilizzata è anche l'opera di Damaso, dipendente da Riccardo Anglico per l'*Ordo Iudiciarius* e da Tancredi per i commentari alle prime due collezioni antiche. La notizia della esistenza di un Apparato alla *Compilatio Tertia* è stata data da Garcia y Garcia nel 1962, che non ha però ritrovato alcun manoscritto dell'opera<sup>50</sup>.

Concludiamo i cenni su questa fase della scuola bolognese con Giovanni Teutonico, del quale si è assistito al recupero dell'importanza stori-

---

<sup>47</sup> A.M. STICKLER, *Alanus Anglicus als Verteidiger des monarchischen Papsttum*, in « *Salsianum* » XXI (1952), p. 371; R. WEIGAND, *Die Naturrechtslehre der Legisten und Dekretisten von Imerius bis Accursius und von Gratian bis Iohannes Teutonicus*, München 1967, p. 225.

<sup>48</sup> R. FRAHER, *Alanus Anglicus and the Summa « Induent sacri »*, in « *Bulletin of Medieval Canon Law* », 6 (1976), pp. 47-54.

<sup>49</sup> L.E. BOYLE, *The Compilatio quinta and the registers of Honorius III*, *Ibidem*, 8 (1978), pp. 9-19.

<sup>50</sup> A. GARCIA Y GARCIA, *Observaciones sobre los apparatus de Damaso Hungaro a las tres primeras compilaciones antiguas*, in « *Traditio* », XVIII (1962), pp. 469-471.

grafica delle altre opere che non fossero la Glossa Ordinaria al Decreto. Garcia y Garcia ha dato a più riprese anticipazioni sui manoscritti e sul contenuto dell'Apparato ai canoni del Quarto Concilio Lateranense<sup>51</sup>; Pennington sta invece approntando l'edizione dell'Apparato alla *Compilatio Tertia*, che egli ritiene l'opera più importante del giurista tedesco: dall'esame dei diciotto manoscritti superstiti si evince che il Teutonico completò l'opera intorno al 1218 e, poco dopo, lasciò Bologna per Halberstadt senza terminarne la revisione<sup>52</sup>.

Malgrado la dispersione negli anni Venti del XIII secolo della generazione di canonisti commentatori delle Compilazioni antiche e le difficoltà dello Studio a causa sia delle interferenze esterne, non ultima la fondazione da parte di Federico II della Università napoletana, sia delle ricorrenti crisi interne, con le prime diaspore, si assiste ad una fioritura scientifica copiosa per i civilisti, ed i nomi di Accursio ed Odofredo possono ben esemplificarla, ed addirittura splendida per i canonisti, i quali, con le opere di Sinibaldo dei Fieschi e di Enrico da Susa raggiungono quello che a ragione è stato ritenuto l'apogeo della scienza canonistica medievale: in meno di un secolo il diritto canonico si è unificato diventando giuridico, pontificio e completo e la Chiesa ha altresì raggiunto la coesione geografica, l'unità giuridica, la completezza e l'autorità della gerarchia.

Le Decretali di Gregorio IX sono la sanzione ed il monumento a questa situazione. Ad esse sono dedicati i commenti successivi, per i quali però la situazione storiografica non può dirsi particolarmente soddisfacente.

Al congresso di Toronto del 1972 Bertram ha posto in luce i problemi delle fonti di questo periodo e la mancanza di uno strumento di lavoro come il *Repertorium* di Kuttner<sup>53</sup>. Grossi quesiti rimangono anche per

---

<sup>51</sup> ID., *El Concilio IV de Letrán (1215) y sus comentarios, Ibidem*, XIV (1958), pp. 484-502. Nel frattempo è stata pubblicata l'edizione: *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, a cura di A. GARCIA Y GARCIA, Città del Vaticano 1981 (*Monumenta Iuris Canonici, Series A, Corpus glossatorum*, 2).

<sup>52</sup> K. PENNINGTON, *The Manuscripts of Johannes Teutonicus Apparatus to Compilatio tertia: Considerations on the Stemma*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», 4 (1974), pp. 17-31. Nel frattempo è stato pubblicato il primo volume dell'edizione: *JOHANNES TEUTONICI Apparatus glossarum in Compilationem tertiam*, a cura di K. PENNINGTON, Città del Vaticano 1981 (*Monumenta Iuris Canonici, Series A, Corpus glossatorum*, 3).

<sup>53</sup> M. BERTRAM, *Aus kanonistischen Handschriften der Periode 1234 bis 1298*, in *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law* cit., pp. 27-44.

l'Ostiense e Sinibaldo, le cui *Summae*, insieme a quella di Goffredo da Trani, ebbero pure gli onori di più edizioni a partire dai primordi della stampa: è con vivo interesse che attendiamo di conoscere quello che lo stesso Bertram avrà da comunicare, in questo congresso, sulla tradizione manoscritta dell'opera del giurista genovese.

Del resto altre figure di primo piano quali, per restare a Bologna, Bartolomeo da Brescia e Bernardo da Parma, attendono di essere meglio studiate.

Di Goffredo, Sinibaldo e l'Ostiense la storiografia giuridica, comunque, si è a lungo occupata: sono studi sulle concezioni politiche, sul concetto di equità, sui rapporti col diritto romano, sulle persone ecclesiastiche, su fondamentali principi di diritto sostanziale e processuale, che ignorano di solito, ai fini della conoscenza dell'evoluzione delle concezioni giuridiche di questi autori, i problemi legati alla tradizione manoscritta delle loro opere. Si può ad esempio ricordare che Bertram ha di recente posto in evidenza che Goffredo, precedentemente alla *Summa*, ha composto anche un Apparato alle Decretali, datato anteriormente al 1243<sup>54</sup>, mentre Maffei ha spostato la conclusione della *Summa* dell'Ostiense al 1252<sup>55</sup>.

Ed è con quest'opera di Maffei e con questa data, il 1252, che ci piace chiudere il nostro discorso. Si tratta di un anno fondamentale per la storia dell'istituzione bolognese, e non è certo casuale che proprio nel Bollettino dell'Istituto di Storia del Diritto Canonico Medievale dell'Università di California di Berkeley, che ha accolto in questi ultimi vent'anni contributi fondamentali per la migliore conoscenza del più importante centro universitario medievale, sia apparsa una delle novità storiografiche più stimolanti. Al fondo di un trattato procedurale contenuto in un manoscritto acquisito dalla Robbins Collection, sono state individuate le più antiche norme statutarie dell'*Universitas Scholarium* bolognese finora pervenuteci che, per ripetere le parole di Maffei che le ha edite e commentate,

« è quanto dire l'esempio forse più insigne, per l'epoca e l'importanza dello Studio, della legislazione universitaria dell'intero mondo medievale »; « le norme ... dovrebbero far parte del complesso di statuti, fin qui ritenuti perduti, emanati presumibilmente nel

---

<sup>54</sup> ID., *Der Dekretalenapparat des Goffredus Tranensis*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 1 (1971), pp. 79-83.

<sup>55</sup> D. MAFFEI, *Un trattato di Bonaccorso degli Elisei e i più antichi statuti dello Studio di Bologna nel manoscritto 22 della Robbins Collection*, *Ibidem*, 5 (1975), p. 92.

1252 dalla *Universitas Scholarium* bolognese ...: redatti i nuovi statuti cittadini nel 1250, nei quali trovavano assetto anche i rapporti tra Studio e Comune, seguivano dopo due anni gli statuti che l'*Universitas Scholarium* si dava in quanto ente distinto ed autonomo ... riconosciuti 'licita et honesta' il 12 gennaio 1253 essi meritavano l'approvazione e conferma di Innocenzo IV »<sup>56</sup>.

Comune e Papato, quindi, come o forse più che in passato sono presenti e determinanti nella vita dello Studio.

Alla fine di queste note, necessariamente limitate, ci sia consentita una osservazione complessiva e generale di tipo metodologico, che può valere come un bilancio della storiografia degli ultimi venti anni sulla scuola canonistica bolognese. Ci pare che di fronte ad innegabili progressi ed a nuove acquisizioni sussistano alcuni scompensi: si è avuta cioè una notevole concentrazione di studi e di interesse su opere e personaggi tradizionalmente rappresentativi del periodo, come Graziano, Ugucione, Giovanni Teutonico, Sinibaldo, l'Ostiense, ma con una diversificazione negli studi. Da una parte si collocano numerosi contributi intesi a ricostruire singoli aspetti del pensiero dei canonisti, basandosi pressoché esclusivamente sulle opere edite: sono talvolta acuti ed importanti ma elusivi, o spesso inconsapevoli, dei problemi di tradizione dei testi che, in un delicato momento dottrinale di mutue dipendenze e di reciproche influenze più o meno palesi, possono avere sostanziale rilevanza anche per la comprensione e la ricostruzione di singoli istituti o aspetti del pensiero giuridico. Dall'altra stanno i contributi attenti alla tradizione manoscritta e tendenzialmente completi e puntuali nelle proposte di confronto testuale con le altre opere coeve: è in questo contesto che, oltre alla più approfondita ricostruzione delle vicende dei singoli testi approdante spesso a risultati assolutamente innovativi – e gli esempi, ricordati per le opere di Graziano, Paucapalea, Rolando ed altri sono probanti al riguardo – si attingono le nuove prospettive per il futuro dei nostri studi, ed è sulla base di tale convinzione che si è ritenuto più giusto soffermarsi sui contributi storiografici che hanno battuto questa strada. Non si tratta della scelta di attestarsi su un filologismo fine a se stesso, ma di affrontare le opere dei giuristi medievali con gli strumenti che, come hanno dimostrato gli studi presi in esame, sono gli unici che possano permettere ricostruzioni storiografiche corrette.

---

<sup>56</sup> *Ibidem*, pp. 85-86.



## Nota bibliografica

Dal momento in cui questa relazione è stata letta, nel 1980, alcuni giuristi e opere della scuola canonistica bolognese tra il XII ed il XIII secolo sono stati ancora oggetto di attenzione da parte della storiografia canonistica e mi sembra opportuno, mantenendo i criteri adottati nella relazione, segnalare i più significativi.

Da un punto di vista numerico sono in maggioranza i lavori dedicati a Graziano e al Decreto, a riprova della vastità e complessità di temi e di problemi che quest'opera ed il suo autore pongono. Una ricostruzione biografica, che non tiene conto dei contributi citati nel testo e rimane per questo parziale, è stata tentata da C. MESINI, *Postille sulla biografia del «Magister Gratianus» Padre del diritto canonico*, in «Apollinaris», LIV (1981), pp. 509-537. Temi più specifici sono stati toccati da T. LENHERR, *Die Summarien zu den Texten des 2. Laterankonzils vom 1139 in Gratians Dekret*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», CL (1981), pp. 528-551; ID., *Fehiende «Paleae» als Zeichen einer überlieferungsgeschichtlich jüngeren Datums von Dekret-Handschriften*, *Ibidem*, 151 (1982), pp. 495-507; ID., *Arbeiten mit Gratians Dekret*, *Ibidem*, pp. 140-166. Un altro importante contributo è quello di R. WEIGAND, *Die Dekretanhänge in den Handschriften Heiligenkreuz. 44, Pommerfelden 142 und München 28175*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», 13 (1983), pp. 1-25; lo stesso autore ha poi trattato il problema della presenza del diritto romano in *Romanisierungstendenzen im frühen kanonischen Recht*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXIX (1983), pp. 200-249. Sempre in tema di fonti graziane ancora importante il contributo di P. LANDAU, *Neue Forschungen zu vorgatianischen Kanonensammlungen und den Quellen des gratianischen Dekrets*, in «Ius Commune», XI (1984), pp. 1-29. Si può da ultimo segnalare Y. LE ROY, *Les Conciles gaulois et le Décret de Gratien*, in «Revue historique de droit français et étranger», 59 (1981), pp. 553-575.

Sulle raccolte di testi normativi della Chiesa del secolo XIII sono da segnalare alcune interessanti novità. In primo luogo la pubblicazione nei *Monumenta Iuris Canonici, Series B, Corpus Collectionum*, voll. 3 e 4, degli *Studies in the collections of twelfth-century decretals, from the papers of the late*, a cura di W. HOLTZMANN, C.R. CHENEY e M.G. CHENEY, Città del Vaticano 1979 (discusse da P. LANDAU, *Dekretalensammlungen des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXVIII, 1982, pp. 453-461) e delle *Decretales ineditae saeculi XII, from the papers of the late*, a cura di W. HOLTZMANN, S. CHODOROW e C. DUGGAN, Città del Vaticano 1982. I problemi relativi alle collezioni di decretali sono state oggetto di approfondimento da parte di P. LANDAU, *Studien zur Appendix und den Glossen in frühen systematischen Dekretalensammlungen*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», 9 (1979), pp. 1-21, e U. BLUMENTHAL, *Decrees and decretals of Pope Paschal II in twelfth-century canonical collections*, *Ibidem*, 10 (1980), pp. 15-30.

Ancora fonti e problemi relativi a grandi figure di decretalisti sono discussi nei contributi di R. M. FRAHER, *Tancred's 'Summula de criminibus': A new text and a key to the 'Ordo iudiciarius'*, *Ibidem*, 9 (1979), pp. 23-36; G. FRANSEN, *Etats différents d'un même Question disputée*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXVIII (1982), pp. 136-152; A. GARCIA Y GARCIA, *Glosas de Juan Teutónico, Vicente Hispano y Dámaso Hungaro a los Arbores Consanguinitatis et Affinitatis*, *Ibidem*, pp. 153-185. Il principale protagonista e le caratteristiche della compilazione gregoriana sono state ancora oggetto di qualificata attenzione. S. RAYMUNDUS DE PENNAFORTE, *Summa de matrimonio*, a

cura di X. OCHOA e A. DIEZ, Roma 1975 (*Universa Bibliotheca iuris*, UBI); S. KUTTNER, *Raymond of Peñafort as editor: The 'decretales' and 'constitutiones' of Gregory IX*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 12 (1982), pp. 65-84; allo stesso autore, infine, si deve un altro prezioso contributo sui problemi della glossa ordinaria alla raccolta gregoriana: *Notes on the Glossa ordinaria of Bernard of Parme*, *Ibidem*, 11 (1981), pp. 86-94. Sempre sulla canonistica del periodo è da segnalare l'interessante studio di M. BERTRAM - M. DUYNSTEE, *Casus legum sive suffragia monachorum. Legistische Hilfsmittel für Kanonisten im späteren Mittelalter*, in « Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis », LI (1983), pp. 317-363.

## *La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34*

Nelle grandi raccolte normative del periodo del diritto canonico classico e nella correlativa dottrina, la diffidenza, quando non addirittura l'avversione, verso i mercanti e le loro ricchezze, accumulate spesso senza molti scrupoli morali, costituisce il risultato di una tradizione culturale, di radice patristica, dalla quale i canonisti medievali non riescono ad affrancarsi. Non si tratta solo della condanna delle operazioni legate alla circolazione del denaro, ed al correlativo rischio di usura, che ha fondamenta peculiari da un punto di vista morale e sociale, ed è spesso legata alla preoccupazione di tutelare i contraenti più deboli: ad essa, infatti, si sovrappone il diffuso e più generale timore che l'esercizio del commercio possa indurre al peccato e che debba, pertanto, essere sconsigliato a tutti e vietato ai chierici<sup>1</sup>.

In tale contesto culturale e giuridico può considerarsi atipico il reperimento nella legislazione della Chiesa dell'accostamento tra pellegrini per causa di religione e mercanti, accomunati dalla tutela dell'ordinamento canonico: un testo del Concilio Lateranense del 1123, ripreso nel Decreto di Graziano, stabilisce che sarà privato *communione christiana* sia chi osi catturare e spogliare dei beni i pellegrini che si recano a visitare luoghi sacri, sia chi, con balzelli o pedaggi, molesti i mercanti<sup>2</sup>.

---

\* Pubbl. in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXXIV (1988), pp. 348-356.

<sup>1</sup> Della vasta bibliografia in argomento ci limitiamo a segnalare J.T. NOONAN, *The Scholastic Analysis of Usury*, Cambridge (Mass.) 1957; J.W. BALDWIN, *The Medieval Theories of Just Price. Romanists, Canonists and Theologians in the XIIth and XIIIth centuries*, Philadelphia 1959; J. GILCHRIST, *The Church and Economic Activity in the Middle Ages*, London 1969; J. LE GOFF, *Marchands et Banquiers du Moyen Âge*, Paris 1980<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> *Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di G. ALBERIGO ed altri, Basileae 1962, p. 193; *Decretum Magistri Gratiani*, in *Corpus Iuris Canonici*, a cura di AE. FRIEDBERG, Leipzig 1879 (rist. Graz 1959), C. 24, q. 3, c. 23; il testo, tradotto in inglese, è anche pubblicato in J. GILCHRIST, *The Church* cit., pp. 161-162.

L'interesse del brano è duplice: da una parte la protezione che la Chiesa offre ai mercanti, dall'altra l'accostamento ai *peregrini*, la cui mobilità si qualifica soprattutto per ragioni spirituali e religiose<sup>3</sup>. Qualche tempo dopo un altro pontefice, Alessandro III, ripropone la protezione canonica per « presbyteri, monachi, conversi, peregrini, mercatores, rustici ... »<sup>4</sup>. Ancora qualche anno più tardi, Innocenzo III, riconsiderando il tema dei contatti dei fedeli con gli scomunicati, afferma che « ... viatores, peregrini, et mercatores a communione talium personarum, nisi articulus necessitatis imminet, debeant abstinere »<sup>5</sup>. Nella successiva sistematica del *Liber Extra*, mentre il testo innocenziano confluisce nel titolo dedicato alla scomunica, la decretale di Alessandro III si inserisce nella rubrica *de treuga et pace*, chiaramente costruita per ribadire ed esaltare i poteri arbitrali che spettano alla Chiesa per sedare ed eliminare i conflitti.

Nello stesso *Liber Extra*, poi, viene inserita una rubrica, intitolata *de clericis peregrinantibus*, tendente ad isolare i problemi dei chierici pellegrini da quelli dei laici<sup>6</sup>.

Le conseguenze di tale distacco si colgono, nella letteratura canonistica successiva, in due direzioni: da una parte, trattando specificamente i problemi dei *clerici peregrinantes*, si perde di vista l'interessante connubio concettuale con le altre categorie, soprattutto i mercanti, che ai *peregrini* sono state tradizionalmente assimilate; da un altro lato, dove tale accostamento è rimasto, come nella decretale di Alessandro III, esso passa in secondo piano rispetto ai problemi ben più rilevanti, teoricamente e praticamente, posti dal titolo *de treuga et pace* concernenti la guerra e le sue giustificazioni giuridi-

---

<sup>3</sup> R. NAZ, *Pèlerinage*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris 1957, pp. 1313-1317. Per un più generale inquadramento del fenomeno S. RUNCIMAN, *Storia delle Crociate*, I, Torino 1966, p. 36 e sgg., e J. LE GOFF, *La civiltà dell'Occidente medievale*, Firenze 1969, p. 169 e sgg., con bibliografia.

<sup>4</sup> Il canone fa parte dei deliberati del III Concilio Lateranense del 1179 e confluisce nel *Breviarium Extravagantium* di Bernardo da Pavia. Si veda *Conciliarum oecumenicorum decreta* cit., p. 222; *Comp. I, 1. 24. 2*, in AE. FRIEDBERG, *Quinque Compilationes Antiquae nec non collectio canonum Lipsiensis*, Leipzig 1882 (rist. Graz 1956), che per il testo rimanda a X 1. 34. 2 in *Decretalium collectiones*, in *Corpus Iuris Canonici* cit.; J. GILCHRIST, *The Church* cit., pp. 171-172.

<sup>5</sup> *Comp. III, 5. 21. 4* (X 5. 39. 31). Si veda V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell'età classica*, II, *Le « poenae » e le « causae » nella dottrina del sec. XIII*, Milano 1974, p. 96 e sgg.

<sup>6</sup> X 2. 29.

che e morali<sup>7</sup>. Le considerazioni che seguono danno conto di queste posizioni dottrinali per metterle in rapporto con l'originale recupero dell'accostamento tra pellegrini per cause spirituali e mercanti operata da Baldo degli Ubaldi.

A seguito della sistemazione normativa operata nel 1234 con il *Liber Extra*, la complessità dei problemi, in termini di *status* giuridico e di immagine pubblica, posti dalla equiparazione tra *peregrini* e *mercatores*, viene colta e trattata in maniera completa solo dall'Ostiense, mentre Innocenzo IV e Goffredo da Trani si limitano a commentarne singoli aspetti.

Secondo il pontefice-giurista tutti i pellegrini sono sotto la protezione papale, ma questa *specialiter* riguarda coloro che si recano a visitare la Sede Apostolica<sup>8</sup>.

Goffredo da Trani affronta la questione in due contesti diversi, prospettando una tipologia di privilegi e di soggetti che ne usufruiscono.

A suo parere alcune categorie beneficiano delle *treugae* in ogni tempo, indipendentemente dal contesto ambientale e dalle contingenze politiche. L'enumerazione dei soggetti interessati è più ampia di quella tradizionale, comprendendo « presbyteri, monachi, conversi, peregrini, mercatores, rustici », a cui si aggiungono gli animali usati in agricoltura: l'autore specifica, però, come già Innocenzo IV, che hanno una posizione privilegiata i *romipete et oratoria visitantes*, mentre

« habent hoc privilegium rustici quamdiu fuerint in agricultura sicut milites donec pugnent ... et sic legati gaudent privilegio donec in legatione consistunt ... sic et animalia quae ad culturam agri pertinent ... »<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Su questi problemi, *La paix*, Bruxelles 1958-1962 (Recueils de la Société Jean Bodin, IX-X); H. HOFFMANN, *Gottesfriede und Treuga Dei*, Stuttgart 1964; A. DUMAS, *Trêve de Dieu*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris 1965, pp. 1342-1343; J. GILCHRIST, *The Church* cit., pp. 57, 139, 188-189.

<sup>8</sup> INNOCENTII III *In V libros Decretalium commentaria*, Venetiis MDLXXVIII, c. 142 r. (X 2. 29. 1): per le edizioni e la bibliografia essenziale K.W. NÖRR, *Die kanonistische Literatur*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, I, *Mittelalter (1100-1500)*, *Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, a cura di H. COING, München 1973, pp. 377-378.

<sup>9</sup> GÖFFREDI DE TRANO, *Summa super titulis decretalium*, Lugduni MDXIX (rist. Aalen 1968), cc.. 58 v.-59 v.

L'aspetto più interessante di tale passo mi sembra la specificazione limitativa della perpetuità della tregua, che viene collegata al periodo dell'effettivo esercizio di una particolare attività, sia essa economica, diplomatica o militare.

Commentando poi il titolo *de clericis peregrinantibus*, Goffredo sviluppa alcuni concetti già presenti nel testo precedentemente esaminato. In primo luogo, a suo parere,

«peregrinantes intelliguntur hic romipete apostolorum limina et aliorum sanctorum oratoria visitantes ... Item illi qui accedunt ad praesentiam d. papae».

Il fine è chiaramente quello di diversificare i privilegi per i vari tipi di pellegrini: «Non autem intelligas de quolibet peregrinante; nam largo modo quicumque a loco domicilii proficiscitur peregrinari videtur»<sup>10</sup>. Sulla base di tale distinzione solo coloro che si muovono per accedere ai luoghi sacri godono di speciali privilegi, che si specificano nella stessa tutela processuale concessa agli appellanti. Per chi si rechi presso la Curia romana, inoltre, scatta una ulteriore tutela per cui «si quod eis abruptum est vel sublatum post iter abreptum eis restituatur».

Rimane, però, il problema della difesa delle altre categorie tradizionalmente assimilate ai pellegrini che si recano a Roma o in altri luoghi sacri: Goffredo le ha escluse dagli speciali privilegi civili e processuali offerti dall'ordinamento canonico, limitandosi ad affermare: «Sed et aliis iusta ex causa absentibus seu peregrinantibus iuris presidium indulgetur». Si definisce, quindi una posizione dottrinale che tende a diversificare la situazione dei pellegrini, tutelando coloro che, per ragioni spirituali o processuali, viaggino verso Roma o altri luoghi sacri: gli altri soggetti, per giusta causa lontani dal proprio domicilio, vengono giuridicamente equiparati agli assenti.

Con le elaborazioni di Enrico da Susa questi temi definiscono ancora meglio i propri contorni concettuali e riescono a far emergere più chiaramente i fini che la canonistica si propone. Nel commento al testo di Alessandro III sulle *treguae*, l'Ostiense ribadisce che l'intervento papale per garantire pellegrini, mercanti, contadini, militari e legati avviene *propter pacem*, anche se si tratti di laici, ma ha una durata limitata all'esercizio dell'attività inerente alla professione dei singoli: così i militari, i legati, gli stessi chierici,

---

<sup>10</sup> *Ibidem*, c. 123 v.

protetti finché *regulariter vivunt et officiant*, mentre i mercanti godono di speciali condizioni di favore *dum mercimonia sua exercent*<sup>11</sup>.

Nella *Summa*, trattando di pellegrini, l'Ostiense ritiene opportuno discostarsi dall'opinione di Goffredo da Trani: non c'è soltanto da porre in evidenza lo speciale contenuto dei privilegi di chi si rechi dal papa, ma è necessario chiarire sostanziali diversità di status giuridico: «*Idem non est omnino identissimum*», egli sostiene, e spiega tale osservazione sostenendo che «*non eodem modo certe et clericis religiosis et laicis mercatoribus et rusticis agricultoribus subvenitur*» (anche scolari e naviganti sono equiparati ai mercanti ed agli agricoltori). È importante, quindi, secondo il Cardinal Ostiense, rendersi conto che esistono diversi *peregrini*, i quali *diversa privilegia habent*. Le garanzie processuali e di conservazione della stabilità delle situazioni giuridiche e patrimoniali preesistenti sembrano valere, quindi, solo per i chierici, soprattutto per quelli che si recano presso la Sede Apostolica.

Ai soggetti non ecclesiastici è assicurato l'esercizio delle rispettive attività professionali senza godere di particolari certezze: infatti per gli altri rapporti giuridici l'Ostiense riprende l'equiparazione con gli assenti, mentre, quando sono *in itinere*, li considera al pari degli *advenae* e, come tali, «*possint, ubi voluerint, hospitari libere et de rebus suis testari*»<sup>12</sup>.

La precisa volontà di porre su un piano di superiore privilegio i chierici, si coglie ancora meglio nella *Lectura*, nel titolo *de clericis peregrinantibus*: l'Ostiense tende a porre un limite alla *peregrinatio* e, riprendendo uno spunto di Innocenzo IV, sostiene che le garanzie diventano operative quando ci si rechi dal papa *ex causa necessaria*, quale un appello da seguire o una ingiustizia da evitare. In ogni caso la *peregrinatio* è subordinata alla licenza del superiore<sup>13</sup>.

La maggiore rigidità di questo passo della *Lectura* rispetto alla *Summa*, ha un parallelo nelle elaborazioni dell'Ostiense in tema di contatti fra scomunicati e terzi innocenti, siano essi familiari o pellegrini. La dottrina, che lo stesso autore ha accettato nella *Summa* e che tende a far salvi anche gli interessi patrimoniali dei terzi, è sconfessata nella *Lectura*: non qualsiasi ne-

---

<sup>11</sup> HENRICI DE SEGUSIO cardinalis Hostiensis *In primum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis MDLXXXI (rist. Torino 1965), in X 1. 34. 2, c. 176 A.

<sup>12</sup> ID., *Summa*, Lugduni MDXXXVII (rist. Aalen 1962), c. 133 v.

<sup>13</sup> ID., *In secundum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis MDLXXXI (rist. Torino 1965), in X 2. 29. 1, c. 206 A.

cessità può giustificare il contatto con gli scomunicati, ma soltanto situazioni di notevole ed irrimediabile bisogno<sup>14</sup>.

Il quadro che emerge dai testi dottrinali esaminati è costruito per ottenere due scopi: da una parte si vuole ribadire ed esaltare la superiorità di *status* giuridico dei chierici rispetto ai laici, mentre, d'altro lato, assume più precisi contorni la protezione speciale che la Chiesa appresta per le attività, come i pellegrinaggi, collegate alla sua vita spirituale ed alle sue istituzioni processuali.

Scarsa attenzione ottengono i possibili interventi ecclesiastici in campo secolare, e sui mercanti in particolare, anche se motivati dall'impegno della Chiesa a garantire la pace: solo più tardi si svilupperanno le condizioni culturali che indurranno Alberico da Rosciate a sostenere che *mercatores sunt de foro ecclesiae*<sup>15</sup>.

Nel pensiero dell'Ostiense l'attività dei laici che, per ragioni diverse, sono costretti a spostarsi all'interno del mondo medievale, appare sostanzialmente penalizzata, ed il commercio non riesce ad emergere come fattore di progresso: tutto questo proprio mentre la realtà fattuale ha già posto tale fenomeno in primo piano nella vita economica e nella società medievale. Nel commento agli stessi testi, quasi un secolo dopo l'Ostiense, un'attenzione ben diversa per tali materie emerge dall'opera di Baldo degli Ubaldi, il quale propone una originale classificazione delle varie *peregrinationes*<sup>16</sup>.

Il primo tipo è decisamente negativo : è la « peregrinatio mala, ut exilii, vel causae piraticae, et ista non prodest » : contro i responsabili della pirateria, fenomeno ormai endemico ed esteso, bisogna esperire i necessari rimedi processuali.

Il secondo tipo è la *peregrinatio bona* dei mercanti: questa parte della classificazione è quella che, ai nostri fini, interessa di più, e ad essa torneremo fra breve, dopo aver detto che Baldo continua la sua esposizione citando una *peregrinatio melior*, che attiene agli scolari ed ai disagi sopportati per

---

<sup>14</sup> V. PIERGIOVANNI, *La punibilità*, II, cit., p. 109 e sgg.

<sup>15</sup> ALBERICI A ROSATE *Dictionarium*, ad v. *Mercatores*, Lugduni 1548; per la bibliografia N. HORN, *Die legistische Literatur der Kommentatoren und der Ausbreitung des gelehrten Rechts*, in *Handbuch der Quellen und Literatur* cit, pp. 270 272.

<sup>16</sup> BALDI UBALDI PERUSINI *In Decretalium Volumen Commentaria*, Venetiis 1595 (rist. Torino 1971), in X 2. 29, c. 311 A.



studiare, *pro virtute quaerenda*, la quale ha ottenuto privilegi e protezione imperiale; una *peregrinatio optima* è infine finalizzata *pro salute animae*, e riguarda coloro che si recano a visitare *limina Apostolorum*. Per completezza, ma certo in ambiti concettuali diversi, Baldo riporta altri tre tipi di peregrinationes: «*alia impetuosa ex vi divina; alia necessaria sed non praecisa in causa appellationis*»; ed infine «*alia necessaria et praecisa ut si papa vocat praelatos ad consilium*».

Attraverso questa classificazione Baldo opera il recupero della assimilazione tra mercanti, che cercano il guadagno, e pellegrini, che perseguono fini di elevazione spirituale, che la canonistica, come si è visto, aveva abbandonato. Egli afferma che

«*si ha peregrinatio bona cum pro lucro captando, ut causa mercantiae, ut faciunt Ianuenses, et ista est amica populis, quia mundus non potest sine mercatoribus vivere; tamen non est privilegiata aliquo privilegio redacto in corpore iuris, licet gratiose a principibus saepe multas habet immunitates et exemptiones, quae eis benigne et sine cavillatione custodiendae sunt. Municipia autem non possunt has immunitates concedere*».

Due elementi sembrano particolarmente significativi nel testo baldesco: da una parte il dato sociale della considerazione positiva della mercatura, e dall'altra quello giuridico costituito dai riferimenti esclusivi ad *auctoritates* del diritto romano.

Quanto al primo aspetto, il dato socio-culturale che emerge dal testo di Baldo è la considerazione del commercio che ha perso ogni segno negativo, come era nella tradizione canonica, per trasformarsi in un mezzo di promozione economica. Il *captare lucrum* è fatto positivo, in quanto è un modo per accrescere la ricchezza complessiva ed il benessere di una comunità: la mercatura è cioè *amica populis*. L'esempio che a Baldo sembra tipico per spiegare meglio il suo pensiero, è costituito dal popolo di Genova. Questa città senza ricchezze naturali e senza entroterra agricolo, che Baldo ha avuto modo di conoscere soprattutto attraverso clienti che si sono rivolti alla sua perizia di avvocato<sup>17</sup>, è riuscita a costruire un impero commerciale ed una estesa ricchezza cittadina proprio tramite l'esercizio diffuso della

---

<sup>17</sup> V. PIERGIOVANNI, *Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'Consigli' di Baldo degli Ubaldi*, in *La storia dei Genovesi*, Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova (Genova 15-17 aprile 1986), Genova 1987, pp. 49-62.

mercatura, al punto che nella città non è mai stata creata una corporazione di mercanti: *Ianuensis ergo mercator* diventerà un modo di dire quasi proverbiale<sup>18</sup>. Il commercio come fattore di progresso della società in cui Baldo vive, quindi, al punto che il giurista ritiene di poter generalizzare tale concetto, sostenendo che «*mundus non potest sine mercatoribus vivere*».

Baldo prende atto che l'eredità del mondo romano non è ricca al riguardo, e la mercatura «*tamen non est privilegiata aliquo privilegio reducto in corpore iuris*». La necessarietà della sua esistenza e i vantaggi, che dal commercio si possono ottenere, non hanno peraltro lasciato le autorità politiche indifferenti a questo fondamentale fenomeno economico, e Baldo riconosce «*licet gratiose a principibus saepe multas habeant immunitates et exemptiones, quae eis benigne et sine cavillatione custodiendae sunt*». Privilegi ed esenzioni devono, però, essere, a suo parere, rapportati a contesti ambientali ampi, ormai riconoscibili nelle dimensioni di entità statuali per lo meno di tipo regionale: sulla base di un testo tratto dal diritto romano, Baldo infatti disconosce ai *municipia*, articolazioni interne di uno stato, la facoltà di concedere immunità ai mercanti. Ancora una volta è chiara e lungimirante l'intuizione di Baldo che, pur vivendo in un universo giuridicamente e politicamente molto frammentato, privilegia linee di politica commerciale che guardino al di là di dimensioni grettamente municipalistiche.

Il secondo elemento, a cui si è fatto riferimento come significativo nel discorso del giurista perugino, è il ricorso esclusivo al diritto romano e, correlativamente, la mancanza di qualsiasi *auctoritas* canonistica. È certo il risultato dell'atteggiamento di diffidenza che la cultura ecclesiastica ha tenuto per secoli verso la mercatura, della quale si sono visti più i pericoli di peccato che le potenzialità di elevazione economica da trasformare in miglioramenti morali e sociali.

Nel testo appena successivo a quello finora esaminato, e che riguarda specificamente i chierici pellegrini, ai quali egli riconosce tutte le garanzie sostanziali e processuali, Baldo termina con una frase che sembra rappresentare un invito alla Chiesa a ribadire la propria presenza nel vasto e composito microcosmo di coloro che si muovono dal proprio domicilio e, per ragioni diverse, circolano con gravi rischi nel mondo medievale. Egli, infatti, afferma:

---

<sup>18</sup> Lo ricorda, tra gli altri, il giurista romano S. SCACCIA, *Tractatus de commerciis et cambio*, Venetiis 1669, p. 185.

« Et no. quod Ecclesia romana habet ex consuetudine, ut ter in anno excommunicet eos qui tales offendunt in eundo, stando et redeundo. Et sume hic argumentum quod recepti sub protectione ecclesiae, habent privilegium clericorum et ecclesiasticarum personarum: et ideo iudicem ecclesiasticum habeant protectorem »<sup>19</sup>.

L'aver ricordato che la Chiesa tradizionalmente possiede una norma penale che scomunica chi disturbi i pellegrini, ed un'altra che assimila costoro, nella protezione e nei privilegi, allo *status* degli ecclesiastici, dimostra, ancora una volta, con quale diversa attenzione Baldo guardi a queste categorie, e non sembra azzardato ritenere che tra esse i mercanti, per la funzione positiva che svolgono nella società, abbiano una posizione preminente: si tratta, in sostanza, di un testo che, richiamandosi alla stessa tradizione canonistica, sposta su un piano nuovo e diverso, la funzione e la presenza della Chiesa nei riguardi dei *peregrini*, ponendola in linea con una società che ha conosciuto la rivoluzione commerciale.

Non è un caso che queste elaborazioni provengano da un giurista, come Baldo, che ha unito in tale contesto, una volta di più, raffinato approfondimento teorico e grande senso pratico, mostrandosi capace di operare da tramite e mediatore fra canonisti e civilisti.

---

<sup>19</sup> BALDI UBALDI PERUSINI *In Decretalium Volumen Commentaria* cit., in X 2. 29. 1, c. 312.



## *Un medioevo povero e potente: a proposito di «profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham»*

Uno studioso che, alla metà degli anni Sessanta, avesse deciso di affrontare il tema della povertà nel Medioevo, avrebbe trovato limitati ausili nella storiografia: scarsa la bibliografia recente, datata e spesso superata quella più antica, modesto l'apporto di nuove edizioni di testi. Chi ha conosciuto Tarello in quegli anni ricorda come il reperimento degli strumenti testuali e bibliografici che sono alla base del volume sulla povertà francescana, pubblicato nel 1964, e della voce sul *Novissimo Digesto Italiano*, apparsa nel 1966, avesse richiesto prolungati soggiorni a Roma per frequentare la Vaticana ed altre biblioteche specializzate alla ricerca di una letteratura vecchia, rara e non facilmente reperibile altrove<sup>1</sup>.

Quanto e come il panorama di quegli anni non lontanissimi sia mutato lo attestano le considerazioni di uno dei medievisti italiani più attento a questi temi, Ovidio Capitani, che nell'introduzione ad una antologia, pubblicata nel 1981, constata che «non solo nelle variazioni sul tema – cioè nelle connessioni con problemi demografici, economici, sociali, epidemiologici, culturali-istituzionali – ma anche nelle diacronie non tradizionali, la questione della povertà si sta ponendo sempre più al centro dell'attenzione della storiografia»<sup>2</sup>; ed ancora di recente, nel 1987, sempre nel presentare una nuova raccolta antologica sul pensiero economico medievale, individua «un grande percorso storiografico compiutosi nel giro di non moltissimi anni»<sup>3</sup>.

---

\* Pubbl. in *L'opera di Giovanni Tarello nella cultura giuridica contemporanea*, a cura di S. CASTIGNONE, Bologna 1989, pp. 285-300.

<sup>1</sup> G. TARELLO, *Profili giuridici della questione della povertà nel francescanesimo prima di Ockham*, Milano 1964, pp. 114. Prima di essere pubblicato come volume autonomo il contributo era apparso in *Scritti in memoria di Antonio Falchi* («Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», III/1, 1964), pp. 338-448; G. TARELLO, *Povertà (questione della)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIII, Torino 1966, pp. 520-523.

<sup>2</sup> *La concezione della povertà nel Medioevo*, a cura di O. CAPITANI, Bologna 1981, p. X.

<sup>3</sup> *Una economia politica nel Medioevo*, a cura di O. CAPITANI, Bologna 1987, p. X.

Le ragioni di questo balzo di interesse sono molteplici e non tutte e sempre legate a processi scientifici: se per la storiografia francese si può intravedere un normale sviluppo della esperienza delle « Annales », per quella italiana non sono da escludere, accanto a fenomeni mimetici, spinte, o forse mode, provenienti da contingenti eventi politici.

Il risultato è una pioggia editoriale non sempre di qualità apprezzabile, ma, pur nella giusta valutazione della varietà delle sollecitazioni specifiche e personali, che sono alla base di questa letteratura sulla povertà, alla luce della vastità del fenomeno storiografico a cui hanno dato origine, assume una dimensione ed un significato nuovo e diverso il ripensamento dei contributi che, quasi pionieristicamente, hanno affrontato già in precedenza, tali tematiche.

È questo certo uno dei piani su cui misurare il libro di Tarello, ma esso, pur importante, non è certo il solo. Il titolo, *Profili giuridici della questione della povertà nel francescanesimo prima di Ockham*, se è volutamente limitativo quanto alla cronologia, è, non certo meno volutamente, provocatorio nei confronti della storiografia francescana tradizionale e fortemente allusivo sul piano della storia della cultura giuridica.

È necessario, quindi, chiarire le ragioni della scelta della polemica sulla povertà; del significato, al suo interno, delle idee giuridiche; ed infine quelle della identificazione del periodo che va dalla formulazione della così detta codificazione francescana fino ad Ockham come particolarmente significativo. Tutto questo richiede, forse, prima di un qualsiasi tentativo di analisi, un richiamo ai fatti ed ai personaggi che sono stati oggetto dello studio di Tarello.

Si vuole con ciò mostrare il percorso attraverso cui lo studioso perviene a giustificare l'affermazione che

«Le tappe della questione sono segnate da idee giuridiche e le diverse polemiche possono caratterizzarsi solo con riferimento a problemi giuridici: questo perché l'evoluzione dell'osservanza e gli interventi papali conducono poco a poco a configurare in termini giuridici, cioè come assenza di proprietà, la povertà codificata da Francesco»<sup>4</sup>.

Da questo passo emergono precise opzioni tematiche e scelte di fonti da privilegiare: da una parte l'identificazione di una trama di idee giuridiche, sottesa alle polemiche pauperistiche, che, contrariamente ad una consolidata tradizione storiografica, Tarello vede come caratterizzante l'intera questione; dall'altra il richiamo alle fonti, e quelle normative sono in primo piano, consi-

---

<sup>4</sup> G. TARELLO, *Profili giuridici* cit., p. 7.

derate come le più adeguate a far emergere quella trama di idee e problemi giuridici di cui si è appena detto. Già la scelta iniziale di « prendere le mosse dalla codificazione costituita dalle due superstiti regole di Francesco (del 1221 e del 1223) e dal *Testamentum* » consente di tralasciare le tradizionali polemiche sul reale significato del messaggio del Santo e di valutare in maniera autonoma le operazioni compiute dalle successive generazioni di francescani su questo complesso testuale definito come « dato normativo precostituito e unitario »<sup>5</sup>.

È infatti la frammentarietà e la contraddittorietà dei divieti di proprietà singola o comune, anche per interposta persona, unita alla proibizione di apporre glosse e di richiedere dispense pontificie per interpretare la codificazione, che divengono il terreno di confronto formale delle varie componenti francescane, che tendono a trasferire in esso sostanziali diversità progettuali relativamente alla funzione ed allo sviluppo dell'Ordine: povertà per i rigoristi, precursori degli spirituali, come esempio e testimonianza assoluta della purezza del messaggio evangelico, così come essi lo interpretano; povertà ma anche potenza, secondo i conventuali, perché adeguati mezzi economici avrebbero consentito la cura d'anime, opere di carità e attività di studio.

È abbastanza comprensibile che il Papato sia indotto ad appoggiare questa seconda posizione, meno traumatica di quella rigorista, per una Chiesa intenta a cercare le forme più acconce all'integrazione di movimenti che, attraverso mutamenti pur lievi di linee e di elaborazioni dottrinali, possono facilmente attestarsi sulle posizioni di gruppi ereticali esistenti, in forma quasi endemica, all'interno della Cristianità.

Per evitare i rischi di radicalizzazione dell'Ordine, due grandi pontefici, giuristi e legislatori, Gregorio IX e Innocenzo IV, tentano di formalizzare, sul piano del diritto, il rapporto tra francescani e beni che ad essi possono, a vario titolo, afferire: si stabilisce, infatti, la separazione della proprietà dall'uso, iniziando, come Tarello mette giustamente in luce, « una forma particolarissima di dominio diviso »<sup>6</sup>.

Punto di partenza è la riaffermazione che i francescani, sia come individui che come comunità, non hanno la proprietà dei beni che sono presso di loro, ma solo l'uso degli stessi: ogni diritto rimane « in ius et proprietatem Beati Petri », cioè della Sede Apostolica, che ne curerà la gestione attraverso procuratori.

---

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 11.

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 37 e sgg.

Si tratta, in realtà, di una serie di finzioni giuridiche con cui si aggira l'obbligo della povertà e si modifica l'osservanza: si pensi, ad esempio, alla circostanza che i procuratori e gestori dei beni, in nome del Papato, sono nominati dalle gerarchie francescane e ad esse rispondono.

La chiara matrice politica dei provvedimenti pontifici, tendenti ad inglobare il movimento francescano all'interno del corpo ecclesiale ed a legittimarne le peculiarità istituzionali ed organizzative, appare ancora più evidente e significativa se pensiamo alla formazione ed alla cultura specifica di un papa come Innocenzo IV, il decretalista genovese Sinibaldo Fieschi, al quale certo non sfuggiva che queste posizioni si ponevano in contrasto con un qualificato e predominante indirizzo dottrinale, di matrice laico-romanista oltre che canonica. Infatti, i giuristi del XII secolo, in consonanza con tendenze antipauperistiche, funzionali anche alle lotte antiereticali, avevano combattuto l'idea comunistica, tradizionalmente presente nel giusnaturalismo cristiano, negando che la comunione dei beni fosse di diritto divino e istituendo una netta differenza tra le norme di diritto naturale vincolanti e le *demonstrationes*, quelle cioè che – come la comunione dei beni – tale coerenza non posseggono<sup>7</sup>.

Per parte loro i romanisti mutuavano ai canonisti la dottrina che, avendo come presupposto la previa distinzione tra diritto divino e diritto naturale, prevedeva anche la derogabilità, mediante *additiones*, al diritto naturale: la proprietà era appunto una di queste *additiones* e poteva assumere forme certo agli antipodi rispetto a qualsiasi idea di giusnaturalismo comunista.

Quale fosse l'impatto che, in tale contesto, potevano avere le idee pauperistiche lo si può capire da alcune incisive osservazioni di Tarello:

«... una concezione che configura e la povertà e (implicitamente) l'esempio evangelico in termini di assenza di proprietà viene a giocare nel XIII secolo un ruolo di rottura, un ruolo rivoluzionario (quale che possa essere il suo contenuto 'moderato' rispetto al messaggio di Francesco) nei confronti di un processo in corso, al livello delle ideologie giuridiche, tendente alla unificazione sistematica del diritto naturale-divino e del diritto umano, e alla conseguente temporalizzazione della Chiesa ... ». Ed egli osserva ancora: « La accettazione, da parte del papato, di una ideologia che come quella francescana ripudiava la appropriazione dei beni come contraria all'esempio evangelico, e perciò ostacolava obiettivamente un processo storico in corso, doveva inevitabilmente determinare, nella stessa Chiesa, una reazione. La prima espressione di questa, fu la polemica dei maestri secolari di Parigi contro gli ordini mendicanti »<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> *Ibidem*.

<sup>8</sup> *Ibidem*, pp. 30 e 42.



La ricostruzione dei temi di questo dibattito teorico, visti sempre in costante rapporto con la più generale politica della Chiesa e con i problemi interni all'ordine francescano, è certo la parte più stimolante del libro di Tarello: non si tratta solo di analizzare le definizioni dottrinali, ma di coglierne il senso in rapporto ad un profondo processo di adeguamento del corpo ecclesiale che deve scegliere la strada entro cui incanalare le proprie scelte di temporalizzazione. I secolari sono infatti paladini di una organizzazione sociale territoriale, tradizionalmente collegata alle gerarchie locali ed al mondo feudale; gli ordini mendicanti hanno, al contrario, una matrice cittadina, con forti legami con i ceti mercantili emergenti, ed istituiscono una solida connessione, soprattutto attraverso la codificazione dell'obbedienza, con gli organi centrali della Chiesa, di cui appoggiano le concezioni universalistiche.

Alle argomentazioni dei secolari, tendenti da una parte a screditare l'importanza della povertà come mezzo di perfezione e dall'altra a condannare l'ipocrisia del mascheramento, tramite finzioni giuridiche, della concreta disponibilità dei beni, i francescani rispondono soprattutto attraverso l'opera teorica e l'attività pratica di Bonaventura di Bagnoregio, eletto ministro generale nel 1257.

L'affermazione della povertà come assenza di proprietà viene teorizzata da Bonaventura articolando le posizioni che si possono avere rispetto al godimento di un bene: proprietà, possesso, usufrutto e *simplex usus*, che è quello di cui godono i francescani. La povertà, in questo modo, resta teoricamente *perfecta*, non si pone in contrasto con l'osservanza della codificazione francescana e consente il godimento perpetuo dei beni.

Rimaneva il pericolo che, proprio argomentando dalla classificazione di Bonaventura, il *simplex usus* finisse catalogato anch'esso nel genere dei diritti reali, quasi una forma di dominio utile, e vanificasse quindi gli sforzi dei francescani di sostenere la povertà come assenza del diritto di proprietà.

A questo pericolo cercò di ovviare una decretale del papa filofrancescano Nicolò III, la *Exiit qui seminat*, pubblicata nel 1279: sarà proprio questo documento a far precipitare definitivamente i contrasti esistenti all'interno del movimento francescano ed i rapporti di quest'ultimo con il pontificato romano.

I contrasti non sono, com'è ovvio, solo di dottrina, e proprio questa complessità verifica la validità dell'assunto di Tarello di ricercare nelle idee e nelle soluzioni giuridiche, che sono alla fine destinate ad essere operative nella pratica, un filo che colleghi e dia un senso a tutti questi eventi.

La decretale *Exiit qui seminat* di Nicolà III è fondamentale, oltre che per la formalizzazione della linea di Bonaventura di Bagnoregio riguardo alla interpretazione della regola francescana, anche per l'introduzione di una nuova nozione di *usus*.

Alla proprietà, possesso e usufrutto si aggiunge non il *simplex usus*, come ha fatto Bonaventura, ma una più sottile differenziazione tra *ius utendi* e *simplex usus facti*. Giustamente Tarello ritiene che si tratti di « un tentativo che stupisce per il grado di consapevolezza tecnico-giuridica che presuppone, di dare una disciplina di un fatto senza elevarlo, nello stesso momento, a diritto. Si scinde concettualmente l'uso come fatto dal diritto d'uso ... e si insiste che l'uso di fatto, l'azione di usare un bene, non procura all'utente alcun diritto ». La conseguenza è che « si evitava ogni possibilità di configurare l'uso come un *dominium utile* »<sup>9</sup>. La decretale *Exiit qui seminat* significa inoltre l'affermazione di una possibilità di intervento su questi problemi che il Papato si riserva anche per il futuro, e ciò tronca alle radici le ragioni del contendere tra secolari e mendicanti.

La configurazione teorica fondata sul concetto di *usus* apre, pressoché contestualmente, una nuova polemica all'interno dell'ordine francescano: ai conventuali, soddisfatti dalla definizione della povertà come assenza di proprietà e dalla limitazione all'*usus facti*, si contrappongono gli spirituali, secondo cui l'uso deve essere anche *pauper*, cioè povero, tale quindi da introdurre uno stile di vita rigoroso e consono al voto di povertà francescano.

Il maggiore teorico di questo indirizzo fu il provenzale Pietro di Giovanni Olivi, le cui idee di una Chiesa povera trovarono appoggio tra le autorità laiche che contrastavano il processo di temporalizzazione: ancora una volta Tarello coglie il connotato più importante di questa polemica quando afferma che

« la dottrina dell'*usus pauper* costituisce l'ultimo tentativo di sottrarre l'osservanza francescana al progressivo isterilirsi determinato dalla assunzione della Regola a semplice schema giuridico, come tale frammentario ed oscuro, e perciò bisognoso di integrazione e di interpretazione autentica; determinato dalla concezione della povertà come nozione giuridica e dalla correlativa tendenza a considerare lecito (sotto il profilo dell'adempimento del voto) qualunque comportamento che, sia pure a costo di introdurre finzioni giuridiche, non contraddiceva alle note formali di questa nozione ... »<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> *Ibidem*, pp. 63-64.

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 70.

Con i protagonisti di queste dispute siamo, come si può ben vedere, a livello di analisi altamente raffinate ed approfondite, ma mai fini a se stesse, cioè funzionali al raggiungimento di obbiettivi concreti. Gli eventi storici successivi ne sono la riprova.

I contrasti interni divengono pressoché insolubili, ed i rapporti con le autorità ecclesiastiche si fanno drammatici e traumatici quando al pontificato sale, nel 1316, Giovanni XXII, che si propone di risolvere in maniera autoritaria il problema dell'obbedienza francescana: per riprendere una espressione di Tarello, «ancora una volta la divergenza politica si rivestì della forma di una polemica sulla povertà»<sup>11</sup>.

Giovanni XXII giunge infatti a sconfessare la legislazione dei suoi predecessori, revocata perché definita dannosa per la Chiesa (e si può comprendere quale rilievo ciò potesse assumere in relazione alla infallibilità papale); tende poi a stabilire la impossibilità di distinguere uso e proprietà per i beni consumabili, e a ritenere che la rinuncia dei francescani alla proprietà riguardi solo quella individuale, non certo la comune; da questo assunto trae poi le conseguenze operative nel senso che il pontificato rinuncia alla *reservatio dominii* sui beni francescani e revoca i procuratori che amministrano gli stessi: il risultato è che i beni dell'ordine sono proprietà comune dei suoi componenti.

La risposta dei francescani, per i quali una simile soluzione rappresentava la vanificazione di decenni di elaborazioni teoriche e di tutti gli sforzi di rimanere all'interno dell'ortodossia, fu immediata e violenta, con conseguenze sia a livello di dottrina teologica sia su quello delle scelte politiche: l'esito finale si compie nel pensiero di Guglielmo di Ockham, ma i presupposti si trovano già nell'opera di un altro grande polemista francescano, Bonagrazia da Bergamo.

Dottore giurista e valente avvocato, Bonagrazia scrive un *Tractatus de Christi et apostolorum paupertate* che, contrariamente all'opinione comune, Tarello giudica di notevole rilievo nella storia delle idee e nella cui analisi egli esprime i tratti più brillanti della sua capacità di intelligenza storica e teorica.

Semplificando alquanto i vari passaggi, si può dire che Bonagrazia propone un dualismo, un 'salto qualitativo', tra il diritto divino-naturale, proprio dello stato di innocenza, ed il diritto umano: tale concezione si contrappone a tutta la più recente tradizione teologica che faceva capo a Tommaso. Il diritto umano, quindi, non è una *additio* al diritto divino-naturale ma il male, frutto

---

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 79.

della caduta, e ad esso una comunità può rinunciare, come fanno i francescani, tornando a ricreare lo stato di natura ed a sottoporsi al diritto naturale. Ciò avviene, tra l'altro, con la rinuncia alla proprietà dei beni, il cui uso necessario rimane un comportamento di fatto (che è giusto perché garantito dal diritto naturale). Si recupera e si rivaluta, quindi, tutto un patrimonio di utopie e di latente sovversione, che era tipico degli spirituali, da sempre volti a restaurare in terra il diritto naturale ed a rifiutare gli accomodamenti del diritto umano. Tarello chiarisce molto bene questo processo quando conclude che

« L'imitazione di Cristo era, nella società e nella istituzione chiesastica del tardo medioevo, un elemento sovversivo; tale elemento era stato incanalato e irregimentato nelle forme della società politica del tempo mediante una finzione per cui i francescani, pur vivendo nelle forme apprestate dal diritto canonico positivo e dal diritto civile positivo, al contempo non si discostavano dall'esempio evangelico; rimossa la finzione, l'alternativa tra l'esempio evangelico e le istituzioni sociali presenti si riproponeva in tutta la sua drammaticità, e per tenere fede al primo occorreva ripudiare le seconde »<sup>12</sup>.

In questo contesto di gravi ed insanabili contrasti interni della Chiesa, appare naturale, anche se strumentale, l'appropriazione che l'imperatore Ludovico il Bavaro opererà delle concezioni pauperistiche francescane nell'appello di Sachsenhausen nel 1324, in funzione antipapale. Si recupera la contrapposizione, enunciata da Bonagrazia da Bergamo, tra diritto umano e diritto divino-naturale e sarà questo anche il punto di partenza delle dottrine occamiane.

La conclusione di Tarello è che se da Ockham si fa partire la storia del positivismo giuridico, le sue fonti ed i suoi riferimenti francescani sono anch'essi all'origine di tale storia<sup>13</sup>. È forse proprio da quest'ultime considerazioni e dalla nota finale del volume che, a proposito della dottrina di Ockham, afferma che essa « sarà oggetto di un prossimo studio, rispetto al quale queste pagine costituiscono un lavoro preparatorio », che si può prendere spunto per tentare una breve analisi complessiva dell'opera.

A me sembra che, sul piano scientifico, in questo rapporto con la figura di Ockham si ritrovi la prima chiave di lettura del libro di Tarello che, già dal titolo, vede nell'opera del francescano inglese quasi un discrimine epocale, che mette in crisi l'unità medievale tra fede e ragione, contesta la posizione primaziale del papa e sviluppa i primi germi del positivismo giuridico:

---

<sup>12</sup> *Ibidem*, p. 110.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 115.

un Ockham, cioè, compositore di antinomie teoriche ma soprattutto propugnatore di un ordine giuridico diverso.

In questo disegno, se fosse stato realizzato, il lavoro preparatorio sul precedente pensiero francescano avrebbe certo assunto una dimensione ed un valore comparativo e prospettico piuttosto che assoluto: l'incompletezza di un progetto di più vasto respiro ed ambizione non intacca però una serie di significative acquisizioni che il volume di Tarello ha certamente al suo attivo.

Il primo riferimento necessario è alla storiografia francescana e ad alcuni indirizzi giusfilosofici sul pensiero medievale: nei confronti di entrambi il libro di Tarello si pone certo con caratteri di atipicità, anche se non sono manifestate con evidenza posizioni di provocazione culturale spesso presenti in opere posteriori. Non bisogna infatti dimenticare che il volume fu pubblicato nel 1964, quando Tarello aveva solo trent'anni ed era all'inizio della sua carriera accademica, e come studioso aveva al suo attivo soltanto il volume sul realismo giuridico americano.

Era molto viva, in quegli anni, fra i filosofi del diritto l'attenzione per i temi di diritto naturale, spesso in collegamento con la sistemazione tomista, rispetto alla quale le elaborazioni francescane, e quelle di Ockham in particolare, apparivano quasi una deviazione eterodossa. Posso ricordare, ad esempio, i giudizi sul pensatore inglese, contenuti nel manuale di Guido Fassò secondo cui

« Frutto di un ardente spirito religioso, il volontarismo dell'Occam riconduce morale e diritto naturale alla concezione meramente teologica di Sant'Agostino dopo la polemica con Pelagio; e rigetta tutto quel lavoro di razionalizzazione di essi che si era venuto più o meno confusamente compiendo per tutto il medioevo e che San Tommaso aveva portato a termine e a chiarezza con l'affermazione della razionalità – e quindi dell'umanità – della legge naturale »; ed ancora: « Il totale volontarismo etico dell'Occam costituiva un atteggiamento estremo e polemico, che recava in se stesso il germe d'insanabili contraddizioni »<sup>14</sup>.

Non stupisce troppo la circostanza che la storia di Fassò, nella sua tradizionalità, non faccia cenno del contributo di Tarello, pubblicato due anni prima. In un contesto di studi di grande attenzione, e quasi di esaltazione, per la sistemazione tomista e per la sua supposta superiorità rispetto alle elaborazioni ad essa coeve, la scelta di valorizzare il campo entro cui si rigetta la distinzione tomistica tra *lex naturalis* e *lex divina*, e si identificano i due concetti con il risultato di utilizzarli per fornire il fondamento teorico ad uno stile di vita, ma-

---

<sup>14</sup> G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, I. *Antichità e Medioevo*, Bologna 1966, p. 295.

gari povero, ma più consoni al messaggio evangelico, tale scelta tematica, dicevo, è certo da considerare non solo originale ma soprattutto coraggiosa per un giovane studioso, nel clima generale di una disciplina che ha, in questi anni, solo limitate, anche se significative, punte di anticonformismo.

Un altro risvolto che non bisogna dimenticare è il collegamento con il positivismo giuridico e le sue lontane origini, un tema che, proprio in quegli anni, comincia ad arricchirsi di una vasta bibliografia dovuta ad autori con cui Tarello intratteneva un proficuo rapporto, come Scarpelli, Baratta, Cataneo, Matteucci e lo stesso Bobbio<sup>15</sup>.

Esistono quindi le sollecitazioni interne alla disciplina che Tarello professava, che possono fornire alcune motivazioni per una scelta certo originale ed atipica nel suo itinerario intellettuale, ma non sembra che, sempre all'interno della stessa filosofia giuridica, il volume sulla povertà francescana abbia ricevuto, negli anni successivi, molto più di qualche citazione quasi obbligatoria.

Diverso, e volto non tanto verso l'accantonamento quanto piuttosto verso un uso quasi limitato da un timoroso rispetto, è l'atteggiamento della storiografia più propriamente francescana.

La proposta di Tarello di leggere le polemiche pauperiste come affermazione e sviluppo di idee giuridiche mi sembra che, più che essere discussa ed integrata nella storiografia francescana, venga tenuta ai margini di prospettive interpretative nelle quali i risvolti teologici e morali continuano ad avere un netto privilegiamento<sup>16</sup>. Sembra che sia stata persa un'ottima occasione di riflessione sulla presenza e sulla funzione dei giuristi, che sono numerosi ed alcuni di grande personalità, e sulla incidenza scientifica e politica dei loro apporti. È questo, tra l'altro, un tema centrale nella visione storiografica di Tarello, che troverà le sue espressioni più mature nelle pagine della *Storia della cultura giuridica moderna*: i germi, già presenti in questo contributo medievistico, non hanno però trovato un terreno fertile in cui germogliare.

Un'occasione sprecata, si è detto, e con ragione, soprattutto se pensiamo alla ricchezza di spunti ed alle novità tematiche emergenti dalla letteratura sulla povertà. Mi sembra, ad esempio, molto significativo che quasi

---

<sup>15</sup> Ne parla anche N. BOBBIO, *Ricordo di Giovanni Tarello*, in *Omaggio a Giovanni Tarello* («Materiali per una storia della cultura giuridica», XVII/2, 1967), p. 306.

<sup>16</sup> Un esempio tipico mi sembrano i due volumi di M. DAMIATA, *Guglielmo d'Ockham: povertà e potere*, I. *Il problema della povertà evangelica e francescana nel sec. XIII e XIV. Origine del pensiero politico di G. d'Ockham*, Firenze 1978.

dieci anni dopo, nel 1972, proprio nel volume di apertura della fortunata serie dei « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », Paolo Grossi abbia pubblicato un contributo intitolato *Usus facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell'età nuova*: attraverso un percorso completamente diverso quanto alle fonti, teologiche e non giuridiche, ed agli obiettivi, Grossi riaffermava la novità delle concezioni francescane, soprattutto per la centralità che, alla luce della dialettica tra povertà e proprietà, assumeva il rapporto uomo-beni:

« La riduzione dell'uso, in quanto actus utendi, a simplex factum era la leva demolitrice, sul piano del diritto, di tutta la costruzione tomistico-medievale ... Il mondo del diritto si distorce nel mondo delle potestà del soggetto, e il dominium, come modello di ogni potestà, ne diviene il protagonista; solo che il momento tecnico-giuridico della proprietà si dilata a schema generale interpretativo di una società che trova nel dominium la sua scansione fisiologica. Nasce quel trionfalismo dominativo che sarà un tratto distintivo dell'età borghese »<sup>17</sup>.

Quella di Grossi, dicevo, è una ricerca di tipo diverso, più mirata rispetto a quella di Tarello, e soprattutto basata sulla potenzialità conoscitiva, anche ai fini del diritto, delle fonti teologiche, ma il parallelo mi è parso utile per comprendere l'importanza del tema scelto dall'allora giovane studioso genovese: a lui interessava soprattutto ricostruire i rapporti tra diritto naturale e diritto divino; i dibattiti sul diritto di proprietà come diritto naturale; l'emergere della distinzione tra « diritti sulle cose e cose oggetto di diritti e tra godimento di un diritto ed esercizio di mero fatto di azioni corrispondenti al contenuto di un diritto »<sup>18</sup>; prospettare infine, la rilevanza delle polemiche pauperistiche per la elaborazione del concetto e della dottrina dello stato di necessità. Un discorso interno alla storia della cultura giuridica, qualificata, direi quasi determinata, da un contesto politico in cui alcune idee assumono una potenzialità sovversiva rispetto alle istituzioni dominanti.

La povertà come problema centrale, culturale e politico, nella storia della Chiesa e del mondo medievale tra XIII e XIV secolo; l'ordine francescano che nella contrapposizione tra mondo feudale e cittadino sceglie i valori di quest'ultimo e che si rende protagonista di una ribellione finendo per appoggiare l'Impero contro il Papato: questi sono i temi che, al di là del contri-

---

<sup>17</sup> P. GROSSI, *Usus facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell'età nuova*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », I (1972), p. 351.

<sup>18</sup> G. TARELLO, *Povertà (questione della)* cit., p. 521.

buto alle dottrine giusnaturalistiche e del rinvenimento di germi di positivismo giuridico, affascinano Tarello anche per la carica di sovversione di un sistema gerarchico, ormai immobile e cristallizzato in consolidati equilibri di potere. Le novità ideali e politiche, che tendono a scomporre quest'ordine, seppure espresse spesso anch'esse con intolleranza, non assumono certo connotati ideali di progresso civile e sociale, ma hanno piuttosto il compito di mettere in crisi assetti politico-istituzionali ormai tradizionali.

Che Tarello in quegli anni potesse guardare con malcelata simpatia intellettuale anche all'aspetto di trasgressione di massa ed all'acre odore di zolfo, quasi diabolico, di latente eresia e di insubordinazione, promanante dagli inquieti francescani, è fatto noto a chi lo ha frequentato, e si sbaglierebbe a non tenerne conto nel ricostruire il significato della sua opera: simpatie politiche democratiche, volontà di marcare una presenza scientifica ed accademica, affrontando alla sua maniera, quasi dal versante opposto, temi dibattuti dalla dottrina giusfilosofica ed impiegando in essi la sua curiosità e la sua prepotente vitalità intellettuale; capacità di intuizioni storiografiche, suffragate da ricerche ma soprattutto basate e rese possibili da una cultura di fondo, faticosamente costruita fin dagli anni della prima giovinezza, che noi, colleghi un po' più giovani, gli rinfacciavamo, con malcelate punte di invidia, come «mostruosa»: sono forse queste, o almeno a me sembrano le più importanti ragioni che possono spiegare i contenuti e le motivazioni del libro.

Qualche mese fa, in un colloquio con Domenico Maffei, la cui familiarità con Tarello, proprio in quegli anni, ha certo avuto una funzione nell'accrescerne l'interesse per il Medioevo, ricordavamo la sua curiosità intellettuale che lo aveva avvicinato, ancora giovane, all'età di mezzo ed ai francescani: è stata certo una tappa nel completamento di una grande personalità ed un segno significativo della sua volontà di costruire la propria immagine in modo che definirei poligonale, cioè con una molteplicità di facce e di angoli, verso l'esterno e verso l'interno.

Era il suo modo di essere, o almeno quello che gli sarebbe piaciuto di essere, e, io credo, quello che gli è riuscito di essere.



## *Il Mercante e il Diritto canonico medievale:* *'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'*

Nel processo di integrazione del mercante nel mondo medievale ha un peso determinante la posizione della Chiesa. Molti storici hanno ritenuto che essa abbia rallentato il progresso delle tecniche commerciali e frenato lo sviluppo economico, soprattutto con la condanna del prestito ad interesse. Giudizi di questo tipo sembrano, in realtà, troppo drastici, mentre è necessario giungere a valutazioni più complesse ed articolate<sup>1</sup>.

Nel corso del Medioevo l'atteggiamento della Chiesa nei confronti dei mercanti non è stato, infatti, omogeneo e lineare, e ciò è comprensibile se si tenga conto dei grandi mutamenti con cui l'istituzione ecclesiale ha dovuto misurarsi, primo fra tutti la rivoluzione commerciale.

La società feudale, rurale e gerarchica, non trova spazio, nei suoi schemi, per i mercanti, che rimangono sostanzialmente ai margini di essa. La Chiesa, almeno fino alla riforma gregoriana dell'XI secolo, è funzionale a detta società e ripropone a livello di polemisti e di giuristi, una tradizione patristica che, con intenti di elevazione spirituale dei chierici e dei fedeli, tende a mettere in guardia tali soggetti dalle possibili fonti di peccato: la mercatura, per il fine di lucro che le è proprio, è una delle attività da evitare, ma al rigore di queste posizioni morali non sfuggono altre professioni, come soldato, macellaio, oste, avvocato, chirurgo, notaio, giudice, ed altre, forse più comprensibili, come prostitute e giocolieri<sup>2</sup>.

---

\* Pubbl. in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law*, San Diego, 21-27 August 1988, a cura di S. CHODOROW, Città del Vaticano 1992 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 9), pp. 617-631.

<sup>1</sup> La bibliografia in argomento è molto vasta e può essere sufficiente rimandare a opere di sintesi come G. LE BRAS, *Usure*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, XV/2, Paris 1950, pp. 2336-2372, e 'Conceptions of economy and society', *economic organisation and policies in the middle ages*, in *The Cambridge economic history of Europe*, III, Cambridge 1965, pp. 554-575; J. GILCHRIST, *The church and economic activity in the middle ages*, London 1969.

<sup>2</sup> J. LE GOFF, *Mercanti e banchieri nel Medioevo*, Messina-Firenze 1969 (trad. dall'ed. francese Paris 1956), p. 68.

È certo, comunque, che con tali dottrine e con la adesione alla logica gerarchica della società feudale, la Chiesa abbia contribuito, nell'alto Medioevo, alla emarginazione del mercante.

Nell'epoca gregoriana, i contrasti con il mondo feudale e la nuova realtà economica mutano però i termini politici e pratici del rapporto con i nuovi ceti emergenti. Oltre al fatto che gli stessi organi della Chiesa, a cominciare dai ricchi monasteri, si servono dei mercanti, la necessità di una presenza non solo spirituale, ma anche politica, nel mondo laico, e cittadino in particolare, inducono, se non a mutare, almeno a moderare nei fatti, taluni atteggiamenti negativi e di condanna. È un processo che si è sviluppato lentamente, nella pratica della vita quotidiana prima che presso i legislatori ed i dottori, fossero essi di diritto o di teologia. Quando la Chiesa si apre ai mercanti, lo fa più con l'appoggio delle nuove strutture associative, come le corporazioni, o con la predicazione di ordini emergenti come quelli mendicanti, e molto meno con profondi mutamenti dottrinali.

I canonisti fanno fatica a liberarsi di una consolidata tradizione di diffidenza nei confronti dei mercanti, e solo nel XII e XIII secolo, sotto la spinta delle elaborazioni teologiche, saranno fissati alcuni riferimenti dottrinali meglio in linea con la nuova situazione della pratica mercantile.

Indagando soprattutto i temi dell'usura, del giusto prezzo, del patto nudo, la dottrina canonica medievale ha dato apporti fondamentali nel campo delle idee economiche e della pratica mercantile. Se una costante è dato ricavare dai testi canonistici è quella di un approccio che è stato definito 'dualistico', cioè una attitudine ambivalente per la quale, ancora nel XIV secolo, accanto all'apprezzamento per la sua attività, per il mercante rimangono il sospetto e la condanna<sup>3</sup>.

Dualismo e ambivalenza sono presenti in alcuni testi, da noi presi in considerazione, che propongono originali motivi di riflessione sul complesso rapporto tra Chiesa, diritto canonico e mercanti nel Medioevo.

In questi testi l'ambivalenza dei giudizi nei confronti della mercatura viene a confrontarsi con un altro concetto fortemente connotato di ambi-

---

<sup>3</sup> J. GILCHRIST, *The church* cit., pp. 50-53; J.W. BALDWIN, *The medieval theories of the just price; romanists, canonists and theologians in the twelfth and thirteenth centuries*, in « Transactions of American Philosophical Society », n.s., XLIX, n. 4, Philadelphia 1959, p. 38 e sgg., e *Masters, princes, and merchants. The social views of Peter the Chanter and his circle*, I, Princeton 1970, pp. 262-263.

guità nel mondo medievale, cioè quello di povertà. Esso comprende, nel suo significato sociale, una grande varietà di termini e di sfumature, dall'indigenza all'indebolimento per età, all'abbandono ed altri. In senso religioso, però, la povertà diventa una condizione di elevazione spirituale ed una virtù che chiarisce l'eterno conflitto umano fra il denaro e lo spirito <sup>4</sup>.

A rendere possibile l'accostamento tra mercatura e povertà è stata la constatazione dell'esistenza di una comune condizione sociale che trova un riscontro culturale e lessicale nella espressione *miserabiles personae*, arricchita di significati nel passaggio dal mondo giuridico romano a quello medievale.

La tradizione dei testi giustinianeî si riferisce, infatti, a coloro che sono privi di mezzi di sussistenza e a chi, come orfani e vedove, non sappia autonomamente gestire i propri beni. Tale significato è presente nel diritto canonico, e nel Decreto di Graziano in particolare: anzi è proprio per sovvenire *miserabiles personae* come orfani e vedove che è concesso ai chierici di trasgredire il divieto di impegnarsi in affari di commercio <sup>5</sup>.

Le aperture della Chiesa, fondate sulla carità e sulla fratellanza cristiana, trovano un riscontro – beninteso su un diverso piano sociale e culturale – nel mondo feudale, che sviluppa il concetto di protezione da parte del *superior* nei confronti degli altri soggetti: il povero indigente non è inferiore ma debole e perciò bisognoso di protezione, al pari di altre categorie <sup>6</sup>. Il tramite che porta anche il mercante – per il quale l'itineranza è ancora un dato conaturato alla sua professione – a rientrare fra i soggetti deboli e protetti si

---

<sup>4</sup> M. MOLLAT, *La notion de la pauvreté au Moyen Age; positions des problèmes*, in « Revue d'Histoire de l'Eglise de France », 52 (1966), pp. 5-23; ID., *Les problèmes de la pauvreté*, in *Etudes sur l'histoire de la pauvreté. Moyen Age-XV<sup>e</sup> siècle*, a cura di M. MOLLAT, Paris 1974, I, pp. 11-34, e, da ultimo, ID., *I poveri nel Medioevo*, Bari 1982 (trad. dall'ed. francese Paris 1978).

<sup>5</sup> I riferimenti del Decreto sono nelle *distinctiones* 87 e 88. Si veda B. TIERNEY, *Medieval poor law. A sketch of canonical theory and its application in England*, Berkeley-Los Angeles 1959, pp. 15-19. Più specificamente attento ai problemi teologici G. COUVREUR, *Les pauvres ont-ils des droits? Recherche sur le vol en cas d'extrême nécessité depuis la Concordia de Gratien (1140) jusqu'à Guillaume d'Auxerre († 1231)*, Roma 1961 (*Analecta Gregoriana* 111, *Series Facultatis Theologicae*, sectio B, 34), pp. 45-154. Sempre fondamentali sul rapporto tra povertà e stato di necessità nella canonistica medievale le pagine di S. KUTTNER, *Kanonistische Schuldlehre vom Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX. Systematisch auf Grund der handschriftlichen Quellen dargestellt*, Città del Vaticano 1935 (*Studi e testi*, 64) pp. 291-298; più specifico e diffuso sul tema M. ASCHERI, *Note per la storia dello stato di necessità. La sistemazione canonistica*, in « Studi Senesi », 87 (1975), pp. 7-94.

<sup>6</sup> M. MOLLAT, *La notion de la pauvreté* cit., p. 5 e sgg.

ritrova, oltre che nelle obbiettive condizioni di inferiorità e di rischio, nella omologazione – quasi una intermediazione – ad un soggetto tipico del mondo medievale, cioè il pellegrino. Infatti in entrambi gli ambienti, ecclesiastico e feudale, emerge un accostamento spontaneo, quasi naturale, fra i *pauperes Christi* ed i pellegrini che, per ragioni di fede, si espongono a privazioni e pericoli: è l'*homo viator* che, al pari del povero, percorre una difficile strada di salvezza<sup>7</sup>, ed anch'egli non è inferiore ma solo debole e bisognoso di protezione<sup>8</sup>.

L'aiuto e l'assistenza a lui offerti sono doppiamente mentori perché le motivazioni che lo muovono sono spirituali, fede o penitenza, al pari di chi prenda la croce per combattere e liberare i luoghi santi. Anche il mercante, però, è senza protezione, povero e pellegrino insieme, ed è comprensibile la sua assimilazione a queste categorie.

Il processo di omologazione va a vantaggio del commerciante che sfrutta la valenza religiosa della figura del pellegrino<sup>9</sup>: nella pratica quotidiana, però, l'accostamento teorico non produce comunque uniformità di trattamento. Se di fatto i mercanti spesso si uniscono ai pellegrini per com-

---

<sup>7</sup> *Ibidem*. A questo significato che nella figura del pellegrino associa alla povertà la virtù dell'umiltà fa riferimento anche Dante Alighieri (*Paradiso* VI, 128-143), rievocando la figura di Romeo da Villeneuve, ministro di Raimondo Berengario IV, conte di Provenza, e tutore, dal 1245, dell'ultima figlia, Beatrice, andata poi sposa a Carlo I d'Angiò. La leggenda che Dante riprende, vuole Romeo pellegrino che, accusato ingiustamente di malversazione, dimostra la propria buona fede e, abbandonata la corte, toma a farsi mendicante: « ... Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina, / Ramondo Beringhieri e ciò li fece / Romeo, persona umile e peregrina. / ... Indi partissi povero e vetusto; / e se 'l mondo sapesse il cor ch'elli ebbe / mendicando sua vita a frusto a frusto, / assai lo loda, e più lo loderebbe ».

<sup>8</sup> È ancora valida l'affermazione di G. CONSTABLE, *Opposition to pilgrimage in the middle ages*, in « Studia Gratiana », XIX (1976), *Mélanges G. Fransen*, I, p. 125, secondo cui « There is still no good general book on pilgrimage in the Middle Ages ». Per gli aspetti canonistici si vedano F. GARRISON, *A propos des pèlerins et de leur condition juridique*, in *Etudes d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, II, Paris 1965, pp. 1165-1189; L. SCHMUGGE, *Die Pilger*, in *Unterwegsein im Mittelalter* (« Zeitschrift für historische Forschung », 1, 1985), pp. 17-47; ID., *Pilgerfahrt macht frei*, in « Römische Quartalschrift », 74 (1979), pp. 16-31; ID., *Die Anfänge des organisierten Pilgerverkehrs im Mittelalter*, in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 64 (1984), pp. 1-83; ID., *Der falsche Pilger*, in *Fälschungen im Mittelalter*, V, Hannover 1988 (MGH, Schriften, 33), pp. 475-484.

<sup>9</sup> J. LESTOCQUOY, *Note sur certains voyages au XI<sup>e</sup> siècle*, in *Studi in onore di Armando Saporì*, I, Milano 1957, p. 181.

piere lo stesso itinerario ed approfittano delle franchigie a questi concesse, rimane una sperequazione di trattamento: nel mondo carolingio sono generalmente protetti viaggiatori e stranieri<sup>10</sup>, ma il pellegrino è più privilegiato del mercante, avendo diritto all'ospitalità<sup>11</sup>. Ancora nella legge delle *Partida* si affermerà che i pellegrini meritano più dei mercanti<sup>12</sup>, e numerosi statuti italiani li esentano dai carichi fiscali, prevedono per essi processi brevi e sommari e introducono aggravanti di pena per chi li uccida<sup>13</sup>. Il divieto di rappresaglia li vede invece spesso uniti ai mercanti<sup>14</sup>, in un accostamento che è logico pensare derivato dalla tradizione del diritto canonico: è proprio in quest'ambito, infatti, attraverso legislazione, prassi e dottrina, che questi problemi sono emersi e sono stati risolti.

Il punto di partenza della nostra indagine è il Decreto di Graziano ed esattamente la *Quaestio* 3 della Causa 24 che è dedicata alla pena più grave del diritto canonico, cioè la scomunica.

Dopo aver delimitato l'efficacia della pena nei confronti degli innocenti che, per ragioni di parentela, si trovino ad aver contatti con un reo, affermando, all'inizio della *quaestio*, che « non ergo pro alicuius peccato tota familia excommunicanda est »<sup>15</sup>, Graziano propone una casistica intesa a coprire il campo di applicazione di questa pericolosa sanzione. Sono colpiti i criminali che non vogliono redimersi, i bigami, gli omicidi, i falsi testimoni, ma dal canone 21 al canone 25 la logica sottesa alle norme sembra mutare: non più uno strumento di punizione per chi abbia tralignato, ma piuttosto un mezzo di difesa offerto dall'ordinamento canonico ad alcune categorie di

---

<sup>10</sup> J.W. BALDWIN, *The medieval theories* cit., p. 33.

<sup>11</sup> F.-L. GANSHOF, *L'Etranger dans la Monarchie franque*, in *L'Etranger*, Bruxelles 1958 (Recueils de la Société Jean Bodin, X/1), p. 32; J. GILISSEN, *Le statut des Etrangers*, *Ibidem*, p. 19 e sgg.; W. ONCLIN, *Le statut des Etrangers dans la doctrine canonique médiévale*, *Ibidem*, X/2, pp. 37-64; per una fonte specifica sui pellegrini si veda J. RICHARD, *Les récits de voyages et des pèlerinages*, Turnhout 1981 (Typologie des sources du Moyen Age Occidental, 38); più in generale R. NAZ, *Pèlerinage*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris 1975, pp. 1313-1317.

<sup>12</sup> R. GIBERT, *La condicion de los Extranjeros en el antiguo derecho español*, in *L'Etranger* cit., p. 163.

<sup>13</sup> A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, Roma-Napoli 1892-1897<sup>2</sup>, II/I, p. 486; V, p. 153; VI/2, pp. 123, 259.

<sup>14</sup> *Ibidem*, I, p. 293.

<sup>15</sup> L'edizione del Decreto utilizzata è quella critica di Friedberg.

persone particolarmente esposte all'ingiustizia ed alla prevaricazione di chi sia più potente di loro.

Il canone 21 stabilisce che «Excommunicetur potens, qui clericum, pauperem vel religiosum spoliare praesumit», mentre il successivo colpisce duramente colui che «manum suam mittit in ... Episcopum vel Presbiterum». Ancora difesi sono, nel canone 24, «Oratores et Ecclesias bonaque eorum et personas ibi servientes», da coloro che «infestare praesumunt», mentre il canone 25 riporta un famoso passo di papa Niccolò II che, dopo aver minacciato di scomunica «qui peregrinos, vel Oratores cuiuscumque Sancti, sive Clericos, sive Monachos, vel foeminas aut inermes pauperes depraedati fuerint vel bona eorum rapuerint, vel malum eis obviaverint», impone il rispetto della *pax* o *treuga* stabilita localmente dai vescovi. Il canone fa parte dei deliberati del concilio Lateranense del 1059 e formalizza per la Chiesa universale l'istituto della *pax* sorto in ambiente franco: seguendo la tradizione delle paci locali, che avevano posto l'accento sulle ingiustizie patite dai poveri a causa dei contrasti con i potenti, il pontefice elabora uno schema di generale *pax Dei* che difenda chierici, monaci, donne e poveri inermi, cioè disarmati e non in grado di difendersi<sup>16</sup>.

I *peregrini* sono anche presenti nel canone 23, uniti nella protezione ad un'altra categoria, cioè i mercanti, generalmente esecrati piuttosto che difesi dal diritto canonico. Si tratta di un testo abbastanza recente rispetto al momento di formazione del Decreto, facendo parte dei deliberati del Concilio Lateranense tenuto nel 1123<sup>17</sup>. Ecco il testo:

«Si quis Romipetas et peregrinos, apostolorum limina et aliorum sanctorum visitantes, capere seu rebus quas ferunt spoliare vel mercatores novis teloneorum seu pedaticorum exactionibus molestare tentaverit, donec satisfecerit, communionem careat christiana».

---

<sup>16</sup> H. HOFFMANN, *Gottesfriede und Treuga Dei*, Stuttgart 1964, p. 218 e sgg. Si vedano anche A. DUMAS, *Trêve de Dieu*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris 1965, pp. 1342-1343; G. DUBY, *Les laïques et la paix de Dieu*, in *I laici nella 'societas christiana' dei secoli XI e XII*, Atti della terza Settimana Internazionale di studio, Mendola 21-27 agosto 1965, Milano 1968, pp. 448-461; J. GILCHRIST, *The church* cit., pp. 57, 139, 188-189.

<sup>17</sup> C.24, q.3, c.23. Il testo conciliare è anche in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di G. ALBERIGO E ALTRI, Basilea 1962, canone 14, p. 193. Per un quadro generale si veda A. FLICHE - R. FOREVILLE - J. ROUSSET DE PINA, *Du premier Concile du Latran à l'avenement d'Innocent III (1123-1198)*, in *Histoire de l'Église*, diretta da A. FLICHE - V. MARTIN, 9/1, Paris 1948.

Il testo non è da considerare come un sorprendente esempio di trattamento favorevole della Chiesa verso il mercante, come è stato ritenuto<sup>18</sup>, ma piuttosto come il punto di arrivo di un processo di svalutazione della sua figura e della sua funzione. Si tratta, in sostanza, della formalizzazione di una ben precisa situazione sociale, politica e culturale: essa nasce da una tradizione, classica prima e patristica poi, che, dopo aver bollato il mercante come affamatore di poveri, lo fa scendere a posizioni infime nella considerazione sociale, nega alla sua attività qualsiasi fine di pubblica utilità, ed infine lo assimila proprio ai poveri, *miserabiles personae*, cioè alle persone più deboli e bisognose di protezione.

La decretale si propone di proteggere categorie di laici itineranti contro due comportamenti illegali, cioè la rapina e l'ingiusta esazione fiscale.

Graziano ha accorpato i passi, di cui si è appena detto, in un contesto che vuole mostrare come la Chiesa usi la sua pena più grave per colpire coloro, anche potenti, che rechino ingiusto danno a persone povere ed inermi. È certo un problema penale, ma i risvolti politici per la Chiesa appaiono evidenti. Non si può perciò condividere l'opinione di chi ha sostenuto che il canone del 1059 di Niccolò II in tema di *pax* sia finito in un contesto estraneo, quando, più appropriatamente, avrebbe dovuto essere inserito nella Causa 23, in cui Graziano ha raccolto il materiale sulla teoria della guerra della Chiesa<sup>19</sup>. Il contesto riformatore da cui il canone emerge mi sembra invece che porti a valutare in termini politici la dissuasione penale della scomunica: un'arma, quindi, che consente alla Chiesa di ribadire presenza e giurisdizione nei confronti dei *pauperes Christi* e delle *miserabiles personae*, oltre che dei chierici: tutto questo in linea, e non certo in contrasto, con i fini spirituali propri dell'istituzione ecclesiale. Ed ancora non è senza significato politico concreto che il primo concilio ecumenico posteriore al Concordato di Worms si spinga ben al di là del rispetto della *pax*, rivendicando alla Chiesa il giudizio sulle imposizioni fiscali ingiustamente richieste dai signori feudali a categorie che ancora, e per i mercanti con sempre minor fondamento, possono considerarsi povere. Si tratta, quindi, da parte di Graziano, di una precisa scelta sistematica, che vuole porre in evidenza i problemi dei soggetti da proteggere piuttosto che il contesto bellico in cui essi si trovino ad

---

<sup>18</sup> J. GILCHRIST, *The church* cit., p. 57.

<sup>19</sup> H. HOFFMANN, *Gottesfriede* cit., p. 232.

operare. Ciò serve a ritagliare alla Chiesa nuovi spazi di giurisdizione, e solo nel XIII secolo, soprattutto nell'opera dell'Ostiense, i problemi della *pax* in relazione alla guerra ed alla *treuga* torneranno ad essere in primo piano.

L'uso della scomunica come arma di dissuasione e la riconferma della giurisdizione della Chiesa nei confronti di soggetti itineranti viene ribadita da Graziano in un altro contesto: il canone 103 della Causa 11, *quaestio* 3, dopo aver enumerato i casi e le ragioni che possono costringere gli innocenti ad avere contatti con chi sia stato espulso dalla comunione ecclesiale, fa salvi dalle conseguenze penali *orator, sive peregrinus, aut viator*<sup>20</sup>.

Pochissimi sono i commenti dei decretisti delle generazioni successive a Graziano ai testi sopra riportati: Simone da Bisignano, la *Summa Lipsiensis* e, più tardi, la glossa ordinaria, nel commento a C.24, q.3, c.23, mettono in risalto solo il particolare dell'ingiusta imposizione fiscale nei confronti dei mercanti<sup>21</sup>; Ognibene, poi, nel commento al testo di Niccolò II sulla pace, si mostra molto vicino all'impostazione di Graziano nel porre in evidenza l'aspetto della scomunica, cioè della repressione penale nei confronti dei vessatori dei poveri<sup>22</sup>; l'autore della *Summa Parisiensis*, invece, si mostra interessato alla *treuga*, che definisce come *cessatio ab inquietudine* e che cir-

---

<sup>20</sup> Sui problemi interpretativi di questo testo si veda V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell'età classica*, I, *La discussione del problema in Graziano e nella decretistica*, Milano 1971 (« Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », Collana di monografie, 29), pp. 141-146.

<sup>21</sup> SIMONE DA BISIGNANO, *Summa*, London, BM, Royal 10.A.3, c. 74 v., « Si quis Romipetas, v. novis telaneorum idest de novito plus solito adest extorquendo, vel novis, idest in illis locis in quibus exigii antiquitus non solebant »; *Summa Omnis qui iuste* (Lipsiensis), Leipzig, Universitätsbibliothek 986, c. 226 v., si esprime quasi negli stessi termini: « Si qui romipetas. Usque novis, idest de novo impositis vel plus solito ab eis extorquendo vel novis idest in aliis locis in quibus locis hoc antiquitus exigii non solebat »; gl. a C.24, q.3 c.23, « si quis Romipetas, et peregrinos: Sic extra de treuga et pa., innovamus; solus enim princeps potest indicare nova vectigalia, ut ibi dicitur, et ff. de pu. et vedi. 1. vectigalia, et talis qui indicit nova vectigalia, vel deportatur, vel capite punitur; nam incidit in leg. Iul. de vi pub. 1. ult. ».

<sup>22</sup> OMBIBONUS, *Abbreviatio Decreti*, Frankfurt a.M., Stadt-und Universitätsbibliothek, Barth. 68, c. 111 r., « Item Nicholas ... qui excommunicatione sint feriendi decernit. illi qui peregrinos vel oratores omnesque sacerdotes sive clericos sive monachos vel feminas aut inermes pauperes depraedati fuerint vel bona eorum rapuerint vel in malum eis obviaverint, anathematis vinculo feriantur nisi digne emendaverint, pax illa vero quam treuga dicimus debet sic observari sicut ab archiepiscopis vel episcopis uniuscuique provincie constituta est, qui autem eam fregerit excommunicationi subiacebit ».



coscrive a periodi determinati<sup>23</sup>; mentre la *Summa Lipsiensis* coglie nello stesso testo l'aspetto della protezione dei poveri inermi, al pari dell'Apparato *Ecce vicit leo*<sup>24</sup>.

La giustificazione della scarsa attenzione dei decretisti verso l'accostamento concettuale di categorie che complessivamente si definiscono 'povere', è certamente da ricercare nel limitato spazio che il problema ha avuto nell'opera di Graziano. Si può concordare con una considerazione di Baldwin secondo cui il ruolo dominante del Decreto ha avuto importanti conseguenze nello sviluppo delle dottrine economiche dei canonisti, in quanto essi si sono impegnati a spiegare ed interpretare i testi contenuti nell'opera del Maestro: il Decreto pone i problemi per il loro pensiero, fissa i confini delle loro discussioni ed influenza i termini delle loro soluzioni<sup>25</sup>.

La normativa contenuta nell'opera graziana, sopra delineata, viene ripresa e chiarita da pontefici legislatori come Alessandro III ed Innocenzo III, ed anche la canonistica è spinta ad approfondimenti teorici ed a prospettare soluzioni che meglio descrivano la situazione mutata, sul piano dei fatti e delle idee, dei mercanti e dei poveri tra la fine del XII e la metà del XIII secolo.

Su questo tema, come si è già accennato, la prima novità è data da un canone del Concilio Lateranense del 1179, regnante Alessandro III, nel quale si vuole espressamente riproporre il testo del concilio del 1123<sup>26</sup>:

---

<sup>23</sup> *The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani*, a cura di T.P. McLAUGHLIN, Toronto 1952, pp. 229-230, «*Treuga Dei dicitur cessatio ab inquietudine quae observatur certis diebus atque temporibus in dominicis diebus ac festis diebus et Quadragesima, Adventu et quatuor Temporibus*».

<sup>24</sup> I due testi sono citati da H. HOFFMANN, *Gottesfriede* cit., pp. 234-235. Così la *Summa Lipsiensis*: «*Illi qui usque inermes pauperes, epiteton est proprie proprium pauperum. Non vero constituitur ar. a sensu contrario*»; Apparato *Ecce vicit leo*: «*Illi qui inermes. idem est de aliis. vel forte hoc privilegio gaudent, qui incedunt inermes, sicut clerici, qui ferunt arma, non debent gaudere privilegio clericorum ...*».

<sup>25</sup> J.W. BALDWIN, *The medieval theories* cit., p. 35.

<sup>26</sup> Il testo completo è in *Conciliarum oecumenicorum decreta* cit., p. 222, e confluisce in I Comp. 1.24.2, in FRIEDBERG, *Compilationes antiquae*, che per il testo (che risulta più ridotto rispetto all'originale) rimanda a X 1.34.2. Si veda V. PFAFF, *Die Rechtssätze des 3. Laterankonzils vom 1179 zu Wirtschaftsfragen*, in «*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung*», LXX (1984), p. 52. Più in generale A. FLICHE - R. FOREVILLE - J. ROUSSET DE PINA, *Du premier Concile* cit., 9/2, p. 166.

« Innovamus ut presbyteri monachi clerici conversi peregrini mercatores rustici euntes et redeuntes et in agricultura existentes et animalia quae semina portant ad agrum, congrua securitate laentur, nec quisquam alicui novas pedagiorum exactiones sine auctoritate regum et principum consensu statuere aut statutas de novo tenere aut veteres augmentare aliquo modo temere praesumat. Si quis autem contra hoc venire praesumpserit et commonitus non destiterit, donec satisfaciat communione careat christiana ».

Si tratta, come si vede, di un elenco più completo rispetto al passato, che vuole identificare con maggior precisione le categorie itineranti da proteggere: ad esse si vuole garantire sicurezza e difesa contro le rapine e le ingiuste tassazioni. Manca un riferimento diretto ai poveri, ma l'inserimento tra i gruppi protetti dei contadini che si recano a lavorare nei campi e degli animali da essi utilizzati è chiaro segno che la logica entro cui il Concilio si muove è ancora quella di favorire persone considerate indifese ed indigenti<sup>27</sup>.

La stessa tipologia sociale è richiamata a proposito delle categorie che possono avere contatti con gli scomunicati: si sente la necessità di chiarificazione e completezza, ed è questo il fine che, nel 1200, si propone una decretale interpretativa di Innocenzo III, indirizzata *Doctoribus decretorum Bononiensibus*. Il pontefice opera una distinzione fra i soggetti tenuti all'*obsequium familiare* ed i *viatores, peregrini et mercatores*: mentre per i primi, purché non coinvolti nel reato, la comunione con il reo più che lecita è doverosa, per gli altri la mancanza di precisi vincoli consente il contatto solo per inderogabile necessità<sup>28</sup>.

Non può sfuggire la singolarità della circostanza che entrambe le decretali, quella di Alessandro III vista in precedenza, e l'altra di Innocenzo III, di

---

<sup>27</sup> M. MOLLAT, *La notion de la pauvreté* cit., pp. 14-15: « Pauper se rapportant à agricola et à laborator, dans les textes du haut Moyen Age, identifie clairement le pauvre avec le rustre vivant au jour le jour dans l'insécurité du lendemain ».

<sup>28</sup> 3 Comp. 5.21.4 confluito in X 5.39.31. Si veda V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell'età classica*, II, *Le 'poenae' e le 'causae' nella dottrina del secolo XIII*, Milano 1974 (« Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », Collana di monografie, 38), p. 96 e sgg. Mentre il canone 103 della C.11, q.3 del Decreto faceva salve espressamente solo le posizioni di *orator sive peregrinus aut viator*, nel nuovo testo innocenziano, che vuole essere tecnicamente più preciso e completo, sia per la qualificazione dei destinatari – i *Doctores decretorum Bononienses* – sia per i proclamati intenti interpretativi del passo del Decreto, le categorie indicate sono *viatores, peregrini, mercatores*. Forse si è ritenuta inutile la menzione degli *oratores*, in ogni caso difesi da consuetudini di convivenza internazionale, mentre non altrettanto sicura e chiara deve apparire la situazione dei mercanti, ai quali si ritiene di ribadire espressamente una condizione di protezione e limitato privilegio.

cui discorriamo, vogliono espressamente, quasi ostentatamente, riproporre i contenuti di più antiche normative opportunamente attualizzate e completate. La storiografia ha più volte rilevato la scarsa efficacia pratica delle paci e delle tregue proclamate dalla Chiesa, mentre anche il reale impatto di esclusione e di emarginazione di pene come la scomunica e l'interdetto è spesso relativo e modesto. La ragione della riproposizione di queste norme deve essere quindi ricercata in altri aspetti: il più rilevante è certo quello dell'allargamento della giurisdizione, come dimostrano i commenti dottrinali successivi, e come appare dall'attenzione posta nel definire con precisione le caratteristiche delle categorie da proteggere.

Nella decretale innocenziana manca qualsiasi accenno alla povertà materiale o spirituale delle categorie indicate: del resto la dottrina successiva sembra oscillante, in quanto a coloro che ripropongono le tradizionali caratterizzazioni si contrappongono altri, che, in linea con la diversa situazione economica all'inizio del XIII secolo, sono portati a sanzionare il divorzio, o almeno ad escludere un collegamento diretto e necessario, tra mercante e povero. Tancredi, ad esempio, elabora una tipologia delle esimenti da responsabilità per chi comunica con uno scomunicato e cioè *utile, lex, humile, res ignorata, necesse*: mentre i mercanti, i pellegrini, gli oratori e i viandanti vengono considerati tra coloro che per 'necessità' possono trovarsi ad avere pericolosi contatti con i colpiti da scomunica, ci sono altri che una personale condizione di *humilitas* costringe a non poter evitare i rei<sup>29</sup>.

Tancredi ricorda tra essi figli, servi, ancelle e mercenari, ma l'Ostiense allarga la gamma a comprendere quei *rustici servientes*, cioè i contadini a cui, insieme ai mercanti, Alessandro III aveva garantito la pace<sup>30</sup>; l'*humilitas*, quindi, non appartiene al mercante, per il quale, ormai, le condizioni di favore e di protezione devono essere cercate in altri presupposti di fatto e di diritto.

Anche l'accostamento dei mercanti con i pellegrini sembra ormai aver perso una univoca valenza concettuale, e Bernardo da Pavia, nella sistemazione tecnico-giuridica operata con la partizione per materia della *Compilatio prima*, inserisce la decretale del concilio del 1173, *Innovamus*, nella rubrica *de treuga et pace*; nella *Compilatio secunda*, appena dopo la rubrica *de*

---

<sup>29</sup> TANCREDI, *Apparatus in Compp.* I-III, Vat. lat. 2509, c. 272 r., ad 3 Comp. 5.21.7. Si veda V. PIERGIOVANNI, *La punibilità* cit., II, pp. 99-101.

<sup>30</sup> ENRICO DA SUSA (Cardinal Hostiensis), *Summa*, Lugduni MDXXXVII (rist. Aalen 1962), c. 297 v. Si veda V. PIERGIOVANNI, *La punibilità* cit., II, pp. 108-117.

*appellationibus*, sarà inserita quella *de clericis peregrinantibus*, che, accanto al significato più esteriore di rammentare che i pellegrini godono di alcuni privilegi degli appellanti, ne ha uno meno palese, ma più importante, di separare, anche tra i viandanti, i chierici dai laici<sup>31</sup>.

Lo stesso Bernardo, nella sua *Summa*, chiarisce qual è il campo in cui ha ancora un significato tenere unito queste categorie di persone<sup>32</sup>:

«Treuga est securitas praestita personis et rebus discordia non finita, pax vero est discordiae finis; aliquando tamen pax treuga vocatur ... Quaedam autem habent perpetuam treugam, ut clerici, monachi, conversi, peregrini, mercatores et rustici, et animalia quibus terra colitur, ut infra eod. Innovamus; quaedam vero temporalem, ut ne quis in alium insultum faciat a vespera feriae usque in exordium secundae feriae ab adventu usque ad octavam Epiphaniae et a Septuagesima usque ad octavam Pascae ».

Di tale modello di organizzazione un po' esteriore dell'argomento si avvale anche Raimondo di Peñafort il quale, però, nel citare le categorie che godono della *treuga perpetua*, ai chierici, monaci, conversi, pellegrini, mercanti, contadini e animali da lavoro torna ad aggiungere *feminae et pauperes inermes*<sup>33</sup>. È lo stesso genere di referenza, tratto dal testo di Niccolò II e ripreso nel Decreto, che abbiamo visto presente nella *Summa Lipsiensis* e nell'Apparato *Ecce vicit leo*, a dimostrazione della persistenza di una tradizione dottrinale ancora viva anche se forse non più rispondente ad un dato sociale attuale, come era stato nel passato.

Un altro filone interpretativo sembra attirare maggiormente l'attenzione dei canonisti: infatti tra i commentatori della decretale di Alessandro III, confluita nella *Compilatio prima*, c'è chi si rende conto della potenzialità politica del testo che, se ben interpretato, può allargare gli spazi della giurisdizione canonica. È il caso di Alano il quale, glossando il termine *mercatores*, si chiede: *Quid ad Papam*, e risponde che « pacem seminare inter omnes

---

<sup>31</sup> BERNARDO DA PAVIA, *Breviarium Extravagantium* (1 Comp.), AE. FRIEDBERG, *Quinque Compilationes Antiquae nec non collectio canonum Lipsiensis*, Leipzig 1882 (rist. Graz 1956), pp. 10, 79.

<sup>32</sup> BERNARDO DA PAVIA, *Summa decretalium*, a cura di E.A.T. LASPEYRES, Regensburg 1860 (rist. Graz 1956), pp. 19-20. Bernardo da Pavia compie un'operazione sistematica di classificazione e divisione della materia, che rimane a livelli di semplice esposizione senza approfondimenti.

<sup>33</sup> RAIMONDO DI PEÑAFORT, *Summa de iure canonico*, a cura di X. OCHOA - A. DÍEZ, Roma 1975, p. 213.

etiam laicos ad ecclesiam spectat ... quam ipsius violatores potest punire»<sup>34</sup>. Il testo di Alano propone, quindi, una legittimazione ed una giustificazione della giurisdizione ecclesiastica: si tratta di una acquisizione per la Chiesa e diventerà tradizionale, come vedremo, nella letteratura successiva, ma, contestualmente, il canonista inglese riprende – usando l'espressione *omnes etiam laicos* – i termini per un'altra distinzione, all'interno del problema della *pax* e *treuga*, tra chierici e laici, già presente in Bernardo da Pavia.

Nella dottrina successiva al *Liber Extra* si ha l'impressione che gli elementi richiamanti ad una lontana realtà sociale, che avevano portato protezione a categorie eterogenee, assimilate ai pellegrini e riunite sotto la denominazione di *miserabiles personae*, vengano tralasciati a favore di una sistemazione tecnico-giuridica più precisa ed articolata.

Il cardinal Ostiense, con una elaborazione completa del tema, chiarisce queste nuove direttrici della dottrina riconoscendo, in primo luogo, la giurisdizione ecclesiastica per pellegrini, mercanti, contadini, militari e legati, finché sono nell'esercizio della propria attività professionale: ciò avviene *propter pacem*, ma tali categorie di persone sono citate quasi incidentalmente in un contesto più vasto costituito dai problemi delle guerre e delle loro giustificazioni sul piano morale e giuridico. Una precisazione molto più netta viene poi espressa in tema di pellegrinaggio: esistono *diversi peregrini* che *diversa privilegia habent*, e la conseguenza è che non si può dare un trattamento uniforme *clericis religiosis et laicis mercatoribus et rusticis agricultoribus*. Se da una parte, quindi, si conferma l'allargamento della giurisdizione ecclesiastica *propter pacem* per un certo numero di categorie sociali e professionali, per temperare i disagi della guerra ed i soprusi dei principi laici – e questo è in linea con la politica ecclesiastica del periodo – dall'altra lo stato clericale del pellegrino ed i motivi religiosi diventano un discrimine per ottenere privilegi e facilitazioni negate ai laici<sup>35</sup>.

Sacro e profano che in passato avevano trovato un punto di incontro nel vasto concetto di *miserabiles personae*, vengono dall'Ostiense ben individuati e separati.

---

<sup>34</sup> Il testo è riportato da H. HOFFMANN, *Gottesfriede* cit., p. 237. Anche B. TIERNEY, *Medieval poor law* cit., p. 16, riporta una glossa di Giovanni Teutonico che ribadisce la giurisdizione canonica sui poveri, oppressi e pellegrini.

<sup>35</sup> V. PIERGIOVANNI, *La "peregrinatio bona" dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X. I. 34*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXXIV (1988), pp. 348-356.

Sul piano dei fatti sono ormai retaggio del passato le persecuzioni dei mercanti, testimoniate ancora alla fine dell'XI secolo, o il caso del vescovo di Arezzo che nega ad essi le esenzioni fiscali attenendosi alla tradizionale condanna del commercio da parte della Chiesa<sup>36</sup>. È infatti iniziato un processo inverso e, come è stato detto « giuristi e litiganti, pellegrini e crociati, professori e studenti, mercanti e banchieri, tutti partecipano ad una nuova mobilità »<sup>37</sup>.

Per il mercante, in particolare, la rivoluzione commerciale significa acquisizione di forza politica e di importanza economica, che lo portano a contrastare e, in molti casi, a prendere il sopravvento sui signori feudali. Un'altra faccia dello stesso processo è lo stravolgimento del tradizionale sistema sociale, che genera tensioni ed incertezze: « la promozione sociale del mercante in una società in cui sino ad allora era prevalso il cavaliere porta l'avarizia e la carità allo stesso livello in cui si trovavano orgoglio ed umiltà: si tratta di una dialettica e di reciproci cambiamenti di valore, nei quali non è dato vedere nulla di semplice e chiaro »<sup>38</sup>.

Aumenta il numero e cambia la qualità dei poveri, che tendono a porsi ai margini della società: si inizia a rilevare la loro pericolosità, si genera un disprezzo sociale che tende ad accostare il concetto di povertà a quello di ozio e di crimine<sup>39</sup>.

Contestuale al crescere numerico ed alla emarginazione dei poveri è la esaltazione della povertà da parte dei pensatori ecclesiastici, sotto la spinta di Francesco di Assisi e dei suoi seguaci. Non c'è però contrasto con la civiltà mercantile: Francesco stesso è figlio di un mercante e sarà addirittura assunto a patrono della categoria; lo stesso linguaggio francescano è ricco di immagini mercantili, basti pensare al famoso trattato intitolato *Sacrum Commercium sancti Francisci cum domina Paupertate*<sup>40</sup>. D'altra parte, pur ripetendo espressioni di condanna e di divieto di mercatura per i chierici, già

---

<sup>36</sup> F. FOSSIER, *Il risveglio dell'Europa, 950-1250*, II, Torino 1985 (trad. dall'ed. francese Paris 1982), pp. 337-339; L.K. LITTLE, *Religious poverty and the profit economy in medieval Europe*, London 1978, p. 38.

<sup>37</sup> *Ibidem*, p. 13.

<sup>38</sup> M. MOLLAT, *I poveri nel Medioevo* cit., p. 121.

<sup>39</sup> *Id.*, *La notion de la pauvreté* cit., p. 14 e B. TIERNEY, *Medieval poor law* cit., p. 12. Da ultimo B. SCHNAPPER, *La répression du vagabondage et sa signification historique du XIV<sup>e</sup> au XVII<sup>e</sup> siècle*, in « Revue d'histoire ecclésiastique », LXIII (1985), pp. 143-157.

<sup>40</sup> L.K. LITTLE, *Religious poverty* cit., p. 200 e sgg.

la canonistica successiva a Graziano, da Rufino ad Ugucione, ha introdotto argomenti che progressivamente portano a giustificare moralmente tali attività ed a riconoscerne la funzione sociale. I teologi del XIII secolo, da Alberto Magno a Tommaso, razionalizzano la complessa materia, come è stato detto, con «l'introduzione delle idee aristoteliche che presentavano la società caratterizzata dalla divisione del lavoro ed in cui lo scambio di beni attuato dai mercanti era una necessità naturale»<sup>41</sup>. Il mercante viene integrato, quindi, nella società, mentre il povero scivola verso i suoi margini o addirittura fuori di essi, nella patologia criminale.

La dottrina successiva all'Ostiense si allineerà, tranne qualche eccezione che vedremo, alla impostazione da lui data al problema delle categorie protette. L'Arcidiacono, e dopo di lui Gilles Bellemere, riprendendo un'affermazione di Bernardo Ispano, affermerà che i pellegrini religiosi sono «*Personae indefensae et ideo interest ecclesiae eas ab iniuriis defensare ... quia etiam in eo quod peregrinantur religionis professores intelliguntur*». Dei mercanti, invece, «*Et nota quod novae pedagiorum exactiones sine auctoritate et consensu regum et principum non sunt faciendae et contrarium facientes puniuntur ... et ex causa licita ...*»<sup>42</sup>. Così sull'autorità di Guglielmo Durante, una *additio* al *Dictionarium* di Alberico da Rosciate, non avrà remore nel sostenere che *Mercatores sunt de foro ecclesiae*<sup>43</sup>, ed Antonio da Budrio riprende e riformula il concetto, affermando<sup>44</sup>:

«*Nota quod in his quae spectant ad pacem potest Papa privilegiare mercatores seculares et sic dispositio super pacem tamquam supra pertinentem ad ecclesiam spectat ad iudicem ecclesiasticum ... Opponitur quod cum mercatoribus et rusticis non debuerit Papa se intromittere, cum sint laici ... Solutio: potuit propter pacem ...*».

Come si vede la differenziazione di privilegi fra chierici e laici appare ormai acquisita, e mercanti e contadini hanno solo diritto di vedere difesa la

---

<sup>41</sup> J.W. BALDWIN, *The medieval theories* cit., p. 77.

<sup>42</sup> GUIDONIS A BAISSIO Archidiaconi Bononiensis, *Rosarium seu in Decretorum volumen commentaria*, Venetiis MDLXXVII, c. 323 v.; AEGIDIJ BELLEMERAE ... *Permissorium qui secundus est tomus commentationum in Gradoni Decretum*, Lugduni MDL, cc. 237 v.-238 r.

<sup>43</sup> ALBERICI A ROSATE *Dictionarium*, Lugduni MDXLVIII, ad v. *mercatores*, «*Mercatores sunt de foro ecclesiae*, Spe. tit. de comp. iudi. ad 1, ver. XXXVIII».

<sup>44</sup> ANTONII A BUTRIO *Super Prima Secundi Decretalium Commentarii*, Venetiis MDLXXXVIII, p. 94.

pace, cioè la facoltà di gestire la propria attività senza essere fatti oggetto di atti militari e fiscali ostili. Alcuni autori, però, riprendono l'antico accostamento di categorie di persone protette, che ha accompagnato per qualche secolo la tradizione della Chiesa ed il diritto canonico.

Una posizione certo originale è quella di Baldo degli Ubaldi, che proporrà una classificazione di *peregrinationes*, riconoscendo la superiorità della *peregrinatio optima* di chi viaggia per motivi religiosi, su quella *melior* degli scolari che si sacrificano per raggiungere la sede degli studi, e su quella *bona* dei mercanti che vengono privilegiati perché svolgono un'indispensabile funzione nella società. Ancora una volta il giurista perugino, come per altri complessi temi, esce dagli schemi ormai convenzionali, legati alla pace ed alla scomunica, riproponendo la centralità delle *peregrinationes* e delle nuove forme in cui essa si esprime: egli coniuga magistralmente, nell'approfondimento di questo problema, originalità di pensiero ad una visione estremamente realistica del mondo in cui vive ed opera <sup>45</sup>.

Giovanni d'Anagni, infine, si fa portavoce dell'antica equiparazione tra mercanti e pellegrini affermando <sup>46</sup>:

«Nota quod mercatoribus in mercimoniis debet adhiberi favor... tales sunt personae miserabiles, quamdiu sunt in mercimoniis sicut peregrini. facit tamen omnes peregrini C. communia de success. etiam quod habetur in c. 1 et II de treug. et pace supra ».

Il testo ripropone certo una tradizione tipica del diritto canonico, ma la peculiarità del recupero del contenuto dell'antica norma del Decreto consiste soprattutto nel fatto che riemerge il dato sociale, ormai superato nella pratica, cioè che *mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae* <sup>47</sup>. Sembra riaffiorare quasi un dettaglio iconografico del mercante povero ed impolverato che percorreva le insicure strade di un mondo che rimaneva, nella sua quasi totalità, feudale: un'immagine che appare desueta ed anacronistica nel

---

<sup>45</sup> Su questo testo si veda V. PIERGIOVANNI, *La "peregrinatio bona"* cit., pp. 348-356. Su alcuni nodi della biografia di Baldo degli Ubaldi ha apportato di recente nuovi e importanti contributi D. MAFFEI, *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento*, Frankfurt am Main 1979 («*Ius Commune*», Sonderheft 10), pp. 71-74.

<sup>46</sup> IOANNES DE ANANIA, *Super Quinto Decretalium*, Lugduni MDLIII, c. 86 r.

<sup>47</sup> L'espressione è riportata nel *Repertorium ...* in FELINI SANDEI *Commentaria ad Quinque Libros Decretalium*, Venetiis MDLXXIV, p. 393: «*Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae, hoc est quod si gravantur in pedagiis vel datiiis solvendis iniuste, posunt conquiri coram iudice ecclesiastico* ».



XIV e XV secolo che registrano, ormai, l'acquisizione definitiva di un grande prestigio sociale e di una crescente potenza economica e politica da parte del ceto mercantile.

Potrebbe forse trattarsi di un segno di distanza di questi giuristi dalla pratica, ma personalmente sono più propenso a ritenere valida un'altra interpretazione interna all'evoluzione della scienza giuridica. A questi giuristi giunge una vasta complessa eredità scientifica e nei loro commentari, come ha ben scritto Manlio Bellomo,

« lo sforzo sistematico in chiave dialettica e lo sforzo espositivo in chiave di costruzione rigidamente strutturata si accompagnano ad un tentativo disperato ed appassionato, di ricordare, di assommare dottrine a dottrine, opinioni ad opinioni, dissensi a dissensi, di conservare e perpetuare, di coltivare le ricche, inesauribili miniere della scienza giuridica del Trecento. E qui, proprio nella quantità che non riesce più a farsi qualità, è l'ultimo segno della decadenza »<sup>48</sup>.

Ancora nel XVI secolo Benvenuto Stracca, primo sistematore della scienza del diritto commerciale, ripeterà che<sup>49</sup>

« sciendum est etiam mercatores dum mercium causa vagantur, inter miserabiles personae connumerari, placuit enim eorum labores, et pericula remunerari, unde si pedaggiis iniuste graverentur, seu vexerentur, coram iudice ecclesiastico possunt conqueri ... ».

Lo Stracca non fa certo riferimento ad un dato di realtà, in un momento storico in cui sono i nascenti stati moderni ed i trattati internazionali a garantire il commercio, e la sua affermazione deve essere circoscritta teoricamente e valutata nel senso di riproporre acriticamente l'eredità di una tradizione che ha avuto origine e sviluppo e pratico rilievo nel diritto e nella dottrina canonica medievale.

Ad un indirizzo dottrinale dominante che da Bernardo da Pavia e Alano è giunto all'Ostiense se ne affianca, molto più tardi nel XV secolo, quindi, un secondo e minoritario che, per ragioni di completezza scolastica piuttosto che per perseguire fini pratici, resuscita il concetto dei mercanti come *miserabiles personae*.

---

<sup>48</sup> M. BELLOMO, *Società e istituzioni dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania 1982<sup>4</sup>, pp. 468-469.

<sup>49</sup> BENVENUTI STRACCAE *Tractatus de mercatura seu mercatore*, in *De Mercatura Decisiones et Tractatus varii*, Lugduni MDCX (rist. Torino 1971), pp. 391-392.

Ancora un dualismo, quindi, ma quanto meno profondo e reale rispetto a quello che ha visto canonisti e teologi incerti tra condanna o assoluzione della mercatura e dei suoi operatori!

Con l'utilizzazione nell'ambito della scuola e della pratica del diritto comune si chiude la vicenda di questo suggestivo accostamento tra poveri, pellegrini e mercanti che, nato per regolamentare uno stato di fatto della società altomedievale, ha partecipato ai profondi mutamenti dei secoli successivi. I mercanti diventano protagonisti di una diversa stratificazione sociale che emargina i poveri, mentre i pellegrini si qualificano sempre di più per le loro caratteristiche di viandanti per ragioni spirituali. La dottrina canonica, tra incertezze di interpretazione e sforzi di sistemazione, ha piegato gli antichi testi alla nuova realtà: gli esempi testuali e l'oggetto indagato sono certo limitati ad un problema circoscritto, ma nel loro sviluppo e nei loro esiti ci sembra che siano emblematici del complesso e contraddittorio rapporto che ha legato, nel Medioevo, la Chiesa al mondo mercantile.

## *The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages*

The various types of status enjoyed by the merchant for several centuries, between the Middle Ages and the modern era, hold a special position among the numerous types of marginality.

In our historiographical perspective derived from a more than century-old tradition, we are used to considering the medieval merchant as the great protagonist of what, in a memorable expression, Roberto Lopez, defined as the ‘commercial revolution’<sup>1</sup>.

It is therefore difficult to relate this figure, which appears almost triumphant, within the political society often created and shaped by its own ambitions, to the idea of marginality or even of exclusion from that society.

Yet exclusion and marginality are sometimes associated with the merchant precisely because of the nature of the merchant’s own activities. I am thinking, for example, of the guilds, whose aim was to insure the maintenance of an economic monopoly – profession, industry or handicraft – within a given community. Consequently this monopolization created a rigorous procedure of selection of its members which excluded foreigners, and even those fellow citizens who had not undergone a strict apprenticeship. The present brief outline of the merchant, as political subject and protagonist of the medieval economy, is limited, I should point out, to the period from the eleventh century onwards. Previous to this, in the early Middle Ages, the merchant’s social and economic position was very different and certainly less advantageous.

The Church, above all, regarded his activities with suspicion. In fact, it is in the sources of canon law that we are first able to discern the marginality of

---

\* Pubbl. in *Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity - Middle Ages)*, a cura di L. MAYALI - M.M. MART, Berkeley 1993, pp. 81-96.

<sup>1</sup> R.S. LOPEZ, *The Commercial Revolution of the Middle Ages*, Prentice Hall 1971. See also J. HILAIRE, *Introduction historique au droit commercial*, Paris 1986; V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto*, Torino 1989<sup>4</sup>.

the merchant and, subsequently, his progressive acceptance by the society in which he operated.

When the merchant class became the protagonist of the commercial revolution its members themselves promoted new legal norms which allowed them to carry out their enterprises. It was precisely within the context of these new regulations that new forms of marginalization of the merchant emerged. This was an inevitable result of the institution of bankruptcy, which brought into being a series of legal measures which not only produced legal consequences but also introduced important social implications.

The first form of marginalization had a social origin and was reflected in everyday life as well as in legal doctrine. The second one evolved from a legal institution and had significant repercussions for the individual merchant, his social group and society as a whole. Feudal society, in fact, rural and hierarchical as it was, had no place in its structure for the merchants, who remained at its margins.

The Church, at least until the Gregorian Reform of the XIth century, was an integral part of this society and its polemicists and jurists reproduced the patristic tradition. Hoping to encourage the spiritual improvement both of the clerics and the faithful, the Church warned them against any danger of sin. Commerce, because of its materialistic nature which promoted personal gain, was viewed by the Church as one of the activities to be avoided at all costs. There were, however, other unrelated professions which were also subject to this rigorous moral attitude – the professions of soldier, butcher, landlord, lawyer, surgeon, notary, judge and, perhaps more understandably, those of prostitute and jester<sup>2</sup>.

As Baldwin has noticed about the evangelical and patristic tradition, « Characteristically during the Middle Ages economic theories were discussed against a background of general suspicion toward merchants and mercantile activities ». Moreover, he adds, « Neither the Old nor the New Testament

---

<sup>2</sup> J. LE GOFF, *Mercanti e banchieri nel Medioevo*, Messina-Firenze 1969, p. 68; V. PIERGIOVANNI, *Il Mercante e il Diritto canonico medievale: 'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'*, in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law*, San Diego, 21-27 August 1988, a cura di S. CHODOROW, Città del Vaticano 1992 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 9), pp. 617-634.

contained a systematic exposé concerning the subjects of material goods or mercantile activity»<sup>3</sup>.

The main starting-point for all Church writings was certainly the Gospel according to St. Matthew (6:25-34) which recounts the famous Sermon on the Mount in which «Not only did Christ teach the priority of spiritual aims over material goods, but he seemed also at times to have attacked an excessive accumulation of earthly goods»<sup>4</sup>.

This negative attitude towards wealth was rapidly associated with the means by which it was acquired and above all to the practice of commerce, which presupposed the lust for gain and the frequent use of illicit means. Such notable Fathers of the Church and authorities as Tertullian, Augustine and Ambrose, warned against the spiritual dangers of commerce. Official sanction was found in an epistle of Leo the Great, according to which «It is difficult for buyers and sellers not to fall into sin»<sup>5</sup>.

Several of these statements were taken up again in Gratian's fundamental work, *The Decretum* (1138-1142), and influenced the doctrinal tradition of canon law. Certainly, one of the most famous opinions was expressed by Joannes Chrisostomus (D. 88 c. 11), according to whom:

«Eiciens Dominus vendentes et ementes de tempio, significavit quia homo mercator vix aut numquam potest Deo placere. Et ideo nullus Christianus debet esse mercator, aut si voluerit esse proiciatur de ecclesia dei, dicente Propheta 'Quia non cognovi negotiationes introibo in potentias Domini'. Quemadmodum enim, qui ambulat inter duos inimicos, ambobus placere volens, et se commendare, sine maliloquio esse non potest ... sic qui emit et vendit sine mendacio et periurio esse non potest ...»<sup>6</sup>.

Cassiodorus, too, expressed a scathing judgement of merchants:

«Quid aliud est negotium nisi quae possint vilis comparare, carius velle distrahere? Negotiatores ergo illi abominabiles existimantur qui iustitiam Dei minime considerantes per immoderatum pecuniae ambitum polluntur, merces suas plus periuriis onerando quam pretiis. Tales eiecit Dominus de tempio dicens 'Nolite facere domum patris mei domum negotiationis'».

---

<sup>3</sup> J.W. BALDWIN, *The Medieval Theories of the Just Price; Romanists, Canonists and Theologians in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, in «Transactions of American Philosophical Society», n.s., XLIX/4 (1959), p. 12.

<sup>4</sup> J.W. BALDWIN, *The Medieval Theories* cit., p. 13.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 14.

<sup>6</sup> D. 88 c. 11.

Alongside these unequivocal condemnations, some authors displayed more flexible attitudes towards an activity which was not only condemned but for which it was necessary to provide rules of ethical conduct. Gratian's *Decretum* contains two interesting texts from Augustine who belonged to this second group of authors. The first text concerns the relationship between clerics and commerce (D. 88 c. 10): «Fornicari omnibus semper non licet: negotiari vero aliquando licet, aliquando non licet. Antequam enim ecclesiasticus quis fit, licet ei negotiari: factio iam, non licet».

The second text, which imagines a dialogue between Augustine and a merchant, also introduces the view that the practice of commerce might be acceptable (D. 88 c. 12):

«... Ergo si propterea iste tota die laudem Dei dicit, quia non cognovit negotiationes, corrigant se Christiani, non negotientur. Sed ait mihi negotiator: Affero ex longinquo merces, mercedem laboris mei, unde vivam, peto: dignus est operarius mercede sua. De mendacio, de periurio agitur, non de negotio. Ego enim mentior, non negotium. Possem enim dicere, tanto emi, tanto vendam, si places eme. Quomodo ergo revocas a negotiatione? Omnes artifices mentiuntur, sutores, agricolae. Vis, ut optem carum tempus, ut possim vendere annonam, quam servavi? Sed non hoc faciunt, inquis, agricolae boni, nec illa negotiatores boni ... omnia ista hominum, non rerum peccata sunt. Quaere ergo episcopo – dicit mihi negotiator – quomodo psalmistam intelligas, et noli me prohibere a negotiatione: negotiatio enim me non facit malum, sed iniquitas mea et mendacium meum ...».

It has been observed that

«Augustine cleared the profession of commerce from its fundamental stain of opprobrium ... This passage was quoted and requoted by the canon lawyers and theologians throughout the twelfth and thirteenth centuries and played an important role in the medieval theories of the merchant and sale ... In this way Augustine suggested a system of value based on the satisfaction of human needs, which was extremely important to the scholastic analysis of value when Thomas reexamined the problem»<sup>7</sup>.

With such doctrine and with its adherence to the rigid hierarchy of feudal society, the Church undoubtedly contributed to the merchant's definition as a social outcast in the early Middle Ages.

During the Gregorian period, however, the contrasts between the feudal world and the new economic reality transformed the political and practical terms of the relationship with the newly-emerging social classes. In addition

---

<sup>7</sup> J.W. BALDWIN, *The Medieval Theories* cit., p. 15.

to the use of merchants by the Church itself, from the rich monasteries upwards, there was a need in the secular world, in the towns in particular, for a political and not exclusively spiritual presence. This led, if not to a total change, at least to a moderation of certain negative attitudes and judgements. Such a change was brought about in the course of everyday life rather than in the rulings of legislators and doctors' opinions – either in theology or law.

However, the canonists found it difficult to free themselves from a continuous tradition of mistrust of the merchants. It was only in the XIIth-XIIIth centuries, at the impetus of theological resolutions, that some doctrinal solutions were developed in a perspective more adapted to the new conditions of commercial practice.

The consistent attitude expressed in canon law texts could be best defined as ambivalent. Even as late as the XIVth century, this attitude produced the paradoxical result of the simultaneous recognition and condemnation of the merchant's activity<sup>8</sup>.

In several texts the ambivalence of the judgements on trade can be compared with another concept equally ambiguous in medieval society – that is, the concept of poverty. In its social significance, it embraced a great variety of terms and nuances from indigence, to feebleness due to old age, destitution and so on. In the religious sense, however, poverty became a condition of spiritual perfection and a virtue which delineated the eternal human conflict between material gain and spiritual aspirations<sup>9</sup>.

It became possible to view commerce in the same light as poverty once it was realized that they shared a common social condition which found expression in the term *miserabiles personae*.

This term, borrowed from Justinian law, referred to those who were deprived of any means of subsistence and who, like widows and orphans, did not know how to manage their personal possessions. This meaning can also be found in canon law and especially in Gratian's *Decretum*. As a matter of fact, clerics were allowed to transgress the ban on commercial activities

---

<sup>8</sup> J. GILCHRIST, *The church and Economic Activity in the middle ages*, London 1969, pp. 50-53.

<sup>9</sup> M. MOLLAT, *La notion de la pauvreté au Moyen Age; positions des problèmes*, in « Revue d'Histoire de l'Eglise de France », 52 (1966), pp. 5-23.

for the specific purpose of assisting *miserabiles personae* such as orphans and widows<sup>10</sup>.

This understanding attitude of the Church was based on charity and Christian fraternity. It found its counterpart – albeit on a different social and cultural level – in the feudal world, which developed the concept of protection provided by the person of high standing to the persons of lower status. The poor indigent was not inferior but weak, and therefore needed to be protected along with the other groups. The merchant – for whom itinerance was still an inherent part of his vocation – became included in the ranks of the weak in need of protection. The reason is to be found not only in the objective conditions of inferiority and danger he was subjected to but also in his classification with – for him almost a representation by – an individual typical of the medieval world, the pilgrim.

In fact, both in ecclesiastical and feudal circles the *pauperes Christi* came to be spontaneously, almost naturally, grouped together with the pilgrims, who because of their faith exposed themselves to privations and dangers. The pilgrims represented *l'homo viator* who, in the same way as the *pauper*, was following a difficult road to salvation and, like him was not considered to be a person of inferior status but merely as weak and in need of protection<sup>11</sup>.

The help and assistance offered to the pilgrim were doubly meritorious, because they were spiritually motivated as were those who took up the cross to fight for and liberate the Holy Land. The merchant, too, was without protection, poor and a pilgrim at the same time. His placement in the same category was, therefore, understandable.

Following this tradition, a late canonist, Joannes of Agnani, said: «Nota quod mercatoribus in mercimoniis debet adhiberi favor ... tales sunt personae miserabiles, quamdiu sunt in mercimoniis sicut peregrini ... »<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> B. TIERNEY, *Medieval Poor Law. A Sketch of Canonical Theory and its Application in England*, Berkeley-Los Angeles 1959, pp. 15-19.

<sup>11</sup> F. GARRISON, *À propos des pèlerins et de leur condition juridique*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, II, Paris 1965, pp. 1165-1189; L. SCHMUGGE, *Die Pilger*, in *Unterwägsein im Mittelalter*, («Zeitschrift für historische Forschung», 1, 1985), pp. 17-47.

<sup>12</sup> IOANNES DE ANANIA, *Super Quinto Decretalium*, Lugduni MDLIII, c. 86 r.



In Gratian's *Decretum* two passages in C. 24 9.3 c. 24, and c. 25, on the theme of excommunication, address this question. Canon 25 quotes Pope Nicholas II who after threatening with excommunication «qui peregrinos vel Oratores cuiuscumque Sancti, sive Clericos, sive Monachos, vel foeminas aut inermes pauperes depraedati fuerint vel bona eorum rapuerint, vel malum eis obviaverint», enjoined that the *pax* or *treuga* established locally by the bishops be respected. This canon is part of the deliberations of the Lateran Council of 1059. It defined for the universal Church the institution of the *pax* which had developed in Frankish territories, following the tradition of local truces. These had emphasized the injustices suffered by the poor as a result of their conflicts with the rich. The Pope, therefore, outlined the model of a general *pax dei* for the defense of weak and unarmed persons<sup>13</sup>.

The identification of the merchants with these categories was accomplished in the canon 23 of the same *Quaestio* which is quite a recent text with respect to the original formation of the *Decretum*. It is part of the deliberations of the Lateran Council of 1123:

«Si quis Romipetas et peregrinos, apostolorum limina et aliorum sanctorum visitantes, capere seu rebus quas ferunt spoliare vel mercatores novis teloneorum seu pedaticorum exactionibus molestare tentaverit, donec satisfecerit, comunione careat christiana»<sup>14</sup>.

The text should not be considered as a surprising example of a favorable attitude on the part of the Church towards the merchant, but rather as the step in the process of depreciating both his figure and his function. We are dealing, in fact, with a formal definition of a precise social, political and cultural practice which was first produced by a classical, then a patristic tradition. After branding the merchant as an exploiter of the poor, this traditional attitude lowered him to the worst possible position in terms of social prestige. It also denied his profession any public utility whatsoever and finally identified him with the poor, *miserabiles personae*, that is, with the weakest of the weak and the most needy of protection.

The decretal set out to protect groups of itinerant laymen from two sorts of illegal behavior: robbery and unjust fiscal exactions.

---

<sup>13</sup> H. HOFFMANN, *Gottesfriede und Treuga Dei*, Stuttgart 1964, p. 218 ff.

<sup>14</sup> C. 24 q. 3 c. 23.

Gratian wanted to show how the Church used its harshest penalty to punish those even if they were powerful, who inflicted unjust loss on the poor and defenseless. On moral grounds the intervention of the Church was, without doubt, beyond criticism but there were also some advantageous political implications for the Church which become evident when we think that in practice this could mean the beginning of a new area for ecclesiastical jurisdictions.

The regulations contained in the *Decretum* and outlined above were taken up again and clarified by papal legislators such as Alexander III and Innocent III<sup>15</sup>. The following doctrinal movement, however, seemed to be fluctuating between the endorsement of the traditional classifications and more recent opinions, in accord with the different economic situation at the beginning of the XIIIth century, condoning the differentiation between the merchant and the poor, or at least rejecting their direct and imperative identification with each other<sup>16</sup>.

Thus the merchant acquired economic force and political power. His legitimization was to be achieved through the works of the great theologians of the XIIIth century from Albertus Magnus to Thomas Aquinas. They would rationalize this complex question with «the introduction of Aristotelian ideas which presented society as characterized by the division of labor and in which the exchange of goods carried out by the merchants was a natural need»<sup>17</sup>.

In the context of the same social process, the number of poor increased and their characteristics changed. They were now living on the margins of society and they began to be perceived as dangerous. As a result, one can notice the development of a social contempt which tended to group the concept of poverty together with that of idleness and of crime.

Baldus de Ubaldis, for example, made no reference to the poor, when, in the second half of the XIVth century, he outlined an original classification of the various *peregrinationes* (X.I.34):

---

<sup>15</sup> X. I. 34. 2, X. V. 39. 31, V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti del diritto canonico nell'età classica*, II, *Le "poenae" e le "causae" nella dottrina del secolo XIII*, Milano 1974 («Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», Collana di monografie, 38), p. 96 ff.

<sup>16</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il Mercante* cit., (see note 2).

<sup>17</sup> J.W. BALDWIN, *The Medieval Theories* cit., p. 77.

« Peregrinatio alia mala, ut exilii vel causae piraticae, et ista non prodest: Nam contra istos possunt fieri processus ... Alia bona, cum pro lucro captando, ut causa mercantiae, ut faciunt Genuenses, et ista est amica populis, quia mundus non potest sine mercatoribus vivere, tamen non est privilegiata aliquo privilegio redacto in corpore iuris, licet gratiose a principibus saepe multas habeant immunitates et exemptiones, quae eis benigne et sine cavillatione custodiendae sunt. Municipia autem non possunt has immunitates concedere ... Alia melior pro virtute quaerenda, causa studiorum, et ista est in aliquibus privilegiata ... Alia optima pro salute animae, ut quando visitantur limina Apostolorum ... Alia impetuosa ex vi divina ... Alia necessaria sed non praecisa in causa appellationis. Alia necessaria et praecisa, ut si Papa vocat praelatos ad concilium ... »<sup>18</sup>.

The socio-cultural consequence which appears in this text is the positive judgement of commerce which has lost every negative connotation and is now considered as a means for promoting the economy. *Captare lucrum* is viewed positively as a means for increasing the general wealth and the well-being of the community. The canonists, caught between uncertainties of interpretation and attempts at systematization, adapted the ancient texts to the new reality.

Within the doctrine of canon law, which in the XIIth century shaped the legal tradition inherited from the previous centuries, the marginality of the merchant was characterized by two different approaches. The first approach was the product of the ecclesiastical tradition. It was useful to the reclassification of the merchant according to newly accepted social categories. The contribution of commerce to the benefit of society was considered marginal and as having a detrimental effect on the spiritual improvement and salvation of the individual soul. The marginality was therefore operative both at the level of the system of values proposed and at the level of an ideal social hierarchy.

The second approach was more practical. It served as an indication of how far doctrine had been accommodated to practical necessities. The characterization of the merchants as *miserabiles personae* in need of protection when defenseless in *itinere*, just like the *peregrini*, constituted the response of Christian charity when confronted with people, i.e. merchants whose low moral status was not offset by the functions they carried out, as yet of little advantage to the community. In this case, marginality was compounded with

---

<sup>18</sup> V. PIERGIOVANNI, *La "peregrinatio bona" dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X. I. 34*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXXIV (1988), pp. 348-356.

the reality of a life full of dangers and abuses, similar to that of *miserabiles personae* who could at least benefit from individual acts of magnanimity and limited legal protection.

Two centuries later, the commercial revolution had completely overturned ideas and practice. The first approach was largely justificatory even if it had not yet fully allayed all the suspicion of the religious community. It even developed a doctrine stating that commerce served a natural function in society and justified contracts suspected of usury, like the *commenda*, money-changing and insurance. A jurist such as Baldus de Ubaldis, both a canon and a civil lawyer, adopted an almost triumphant tone: the public usefulness of the merchants was beneficial to the life of the community, which could not work without them as mediators in trade. Models were even proposed, such as the city of Genoa, which owes its fame and prosperity to commerce.

The merchant, in Baldus de Ubaldis opinion, was by now someone who exercised some direct political power and was in control of a large part of the economies of various nations, and had therefore obtained social prestige.

The merchant class hence displayed the forms of organization and codes of behavior appropriate to the new conditions regulating the practice of their profession within the local as well as the international business community.

The expression of mercantile ethics is found, more than in theological or juridical writings, in the literary genres produced by the merchants themselves, such as correspondence, memoirs and handbooks which exalted the 'art of commerce'. Benedetto Cotrugli of Ragusa's work, for example, has been recently published. Written in 1458, it is a real hymn to the honesty, temperance and charity of the perfect merchant<sup>19</sup>.

The jurists were more interested in defining the characteristics of mercantile organization, which assumed the form of a guild which had the autonomous power of establishing its own regulations, or statutes, which created a law particular to that profession. It was not simply a question of internal self-regulation even if it established a monopoly within the profession allowing for the potential exclusion from practice those who, like foreigners, could create problems of competition.

---

<sup>19</sup> BENEDETTO COTRUGLI RAGUSEO, *Il Libro dell'Arte di Mercatura*, a cura di U. TUCCI, Venezia 1990.

The procedural aspect was most important: the merchants settled their own disagreements, through special courts, the so-called 'Mercanzie,' which were often in conflict with official courts. The rules governing trials were new and different with respect to Roman law. They sought equity and brevity of judgement and legal defense was sometimes dispensed with. This simplification, vital to mercantile life, frenetic as it was and relying upon speed and clarity in everyday matters, revolved principally around trust, that is, confidence and good faith which the merchant's judge sought and rewarded.

If these were the premises which regulated mercantile relations, it was natural that whoever violated them was immediately cast out and discriminated against. This is the basis on which a judicial institution was developed, a creation typical of the late Middle Ages, the institution of bankruptcy.

It was often the case that a merchant, through lack of fortune, improvidence or fraud, failed to pay his debts. This situation brought with it some legal problems but more important were the social repercussions both within the merchant class itself and within the entire community. The merchant had contravened the principal ethical rule of his profession, which consisted of honoring what he had undertaken. As Santarelli has written,

« If trade, trust and credit were the three hinges on which was based the entire dynamic of mercantile society, bankruptcy – which invalidated credit, rendered useless and damaged the trust which had been placed in the now bankrupt merchant – revealed itself as the event and the behavior which ran counter to the fundamental beliefs of that society. All the more so since that economic, social, cultural and ultimately political hegemony which the merchant class had conquered for itself and had conserved for a long time, could be seriously damaged by nothing so much as by the contestation that it was imprudent to have faith in whoever practiced commerce and to extend credit to him or entrust him with capital so that he might invest it or make it increase »<sup>20</sup>.

An example of the potential consequences of such a procedure for a merchant can be found in the *Libro Segreto* of Goro Dati, the Florentine merchant, written in 1408. Goro remembered the difficulties he had to face in Barcelona because his partners incompetence had generated suspicion, and had made it impossible to obtain credit, avoid bankruptcy and ultimately save their reputation. He preferred financial ruin to a stain on his honor.

---

<sup>20</sup> U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1989, p. 61; ID., *Fallimento (storia del)*, in *Digesto*, Torino 1990<sup>4</sup>.

Here, then, emerges the first legal and social element which accompanies bankruptcy, that is to say, dishonor.

The merchant then recalled the problems confronted upon his return to Florence. His partner, Pietro Lana, accused him, in front of the *Tribunale della Mercanzia*, of being a bankrupt and asked that he be subjected to the penalty prescribed by the statutes, that is, that he be banned from the city. We can here identify the second element accompanying bankruptcy which also has legal and social effects, that is the possible exclusion not just from the corporation but even from the entire community.

The Florentine merchant seems almost more preoccupied by the consequences for his own social credibility than he is by the legal consequences, but it is difficult to separate the two<sup>21</sup>.

Bankruptcy is certainly a behavior which negates many common assumptions about life within a community and has strong associations with illegality. This is the fact underlined by jurists and legislators who considered bankruptcy a crime, and prescribed harsh sanctions against it. The severity of the penalties indicates that the aim was not only to punish and recover part of the credit, but rather to exclude the bankrupt from every public and private activity.

The path which leads to such types of exclusion is rather unusual since it derives from the practice, to be considered general, of the flight of the merchant who found it difficult to honor his debts. An example is given by a decree of the Duke of Milan, in 1473:

«... Non ignorantes quanta ... saepenumero ex perfidia mercatorum et aliorum fidem fallentium damna obveniant, qui nulla permoti conscientia dum privatorum pecunias, et bona sub spe fidei congesserint, et fidem fallunt ipsam, et aufugientes alio novas artes doloque, et commota in utilitatem propriam, aes alienum creditorumque pecunias convertunt, ad hoc ipsum ne longius huiusmodi crescat abusus, opportune instituimus providere, quo circa per huius nostrae constitutionis auctoritatem. Ex certa scientia, animo mature deliberato, et de nostra plenitudine potestatis etiam absolutae, volumus et declaramus quod quicumque in dominio nostro mercator in mercatorum numero matriculaque descriptus, et quilibet negotiator et artifex vel a mercatura seu negociatione dependentia habens ut supra privatorum pecunias et bona in mercaturis exercens per fugam actualem e dominio nostro a fide defecerit, et idcirco creditoribus suis non satisfecerit, nisi nobis de aliquo fortassis

---

<sup>21</sup> *Mercanti scrittori. Ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento*, ed. V. BRANCA, Milano 1986, pp. 552-554.

eius infortunio vel de legitima fraudanda fidei causa constiterit, ipso facto post fidem fraudatam et praedicta secuta noster et status nostris rebellis factus sit et censeatur et rebellium quorumcunque aliorumque poenam incurrat ... »<sup>22</sup>.

It is evident from this text that the political-social values are singled out in the case of bankruptcy which are deemed worthy of an exemplary punishment. As it has been stated,

«The insistence of legal statutes from the thirteenth to the sixteenth centuries on exclusion as a penal sanction typical of bankruptcy reveals to us in full one of the fundamental constants of this legislation, at the base of which lies and operates ... the conviction that bankruptcy is, because of its consequences, an event which causes direct, fundamental damage to the ordered life of the community. Since there is a tendency on the part of the legislators of these centuries to presume that what lies at the base of bankruptcy is fraud, which in turn is the reason for the severity of the penalty, this is seen as perfect retribution for the injury suffered, considering that such a penalty has the nature of excommunication from civil society. In so far as the *cessatio et fuga* is felt as a serious attack on public interest and most of all on public order and the conditions necessary for ordered community life, the sanction of exclusion – which is given concrete expression in a *eiectio a civitate* of the bankrupt – tends to compensate for and eliminate that damage in a form which I would call specific »<sup>23</sup>.

For the merchant, exile carried with it exclusion from the town community and comprised other *capitis diminutiones* such as deprivation of citizenship, loss of protection from a potential attacker, deprivation of the right to ask for justice and the use of legal counsel.

The fleeing merchant thus lost protection by the merchant corporation but above all the privileges which made him a citizen *pleno iure*. A typical example is the Genoese legislation of 1589, which imposed external signs indicative of these financial difficulties:

« Rupti intelligantur et sint ipso iure privati nobilitate, et non possint admitti ad aliquod officium, magistratum, honorem aut beneficium Reipublicae, et ipsi eorumque uxores etiam post factum accordium non possint deferre pro ornatu neque pro vestitu aurum, argentum, gemmas, anulos neque setam sub poena scutorum quinquaginta pro qualibet vice ... »<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> *Statuto Civitatis Cremonae*, Cremonae 1578, pp. 251-252.

<sup>23</sup> U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova 1964, p. 126.

<sup>24</sup> *Statutorum civilium serenissimae Reipublicae Januensis*, Genuae 1597, p. 101.

This urge to render externally visible the dishonorable aspect of bankruptcy is found even more clearly in other medieval statutes from central Northern Italy which provides for the so-called ‘*pittura infamante*’ which consisted in portraying the bankrupt, often in caricatured form, on the walls of public buildings *ad perpetuam eius infamiam*<sup>25</sup>.

These were the sanctions enforced by the community as a whole against the bankrupt merchant who had transgressed its social norms. No less significant were the specific provisions for exclusion implemented by the merchant group itself. The Florentine statute of 1415 provided that:

« ... et non possint ipsi, vel eorum filli, vel descendentes masculi per lineam masculinam nec eorum heredes esse de arte illa de qua erant tempore cessationis, vel ipsam artem ... exercere ... vel habere aliquod benefitium, vel offitium ab arte ... »<sup>26</sup>.

This was, as we can see, an exclusion which, in order to punish at once the individual and protect the corporation, extended its effects to the merchant’s relatives and descendants, and could only be repealed by the payment of all his debts and the subsequent rehabilitation.

The extension of the effects of bankruptcy to the relatives was not only the result of a procedure increasingly similar to the one followed in the case of the punishment of exile for political crimes. It was also a direct consequence of the particular character of the world of medieval commerce where, in fact, a system of regulations extended to the agnatic group and added social bonds to the traditional family ties.

Bankruptcy, as we have said, is born in medieval mercantile society. Its particular form reflected the values that society had set up for itself: honesty and trust. These values were, at least formally, among the fundamental principles of society. To fail to live up to them meant putting oneself outside the rules regulating life within the community. With the rise of the political power of the merchants such rules became enforced as the law.

In his famous *Book of the Art of Commerce*, written in 1458, Benedetto Cotrugli, a merchant of Ragusa, spoke at length about the professional morals of the merchant class and maintained that:

---

<sup>25</sup> G. ORTALI, “*Pingantur in Palatio*”. *La pittura infamante nei secoli XII-XVI*, Roma 1979.

<sup>26</sup> *Statuto Populi et Communis Florentiae*, I, Friburgi MDCCLXXVII-MDCCLXXXI, p. 519.



«Et nota che non solo in facto debbe essere integro, ma etiandio in pensamento, et saldo d'animo et indubitato lo nome, che mai coinquinò l'animo suo a fraude. Et però i falliti mai più dovrebbero havere fede ne credito, maxime quelli che per captività hanno fallito, ma si debbono havere come persone infame et adulteratori della mercatura. Quia qui semel malus, semper presumitur malus »<sup>27</sup>.

This would become the tradition of exclusion handed down in the doctrinal works as well as in the professional practice of later centuries. It would be taken up again in the sixteenth century when commercial law became an autonomous branch of legal knowledge. Its founder, the Ancona jurist Benvenuto Stracca, active in the second half of the XVIth century, is author of the fundamental *Tractatus de mercatura seu mercatore* and also wrote the *Tractatus de conturbatoribus seu decoctoribus*. In the very title of that work the concept of bankruptcy is associated with the disorder and the disruption caused by the merchant misfortune or the fraudulent exercise of his activity. The justification of the penalties was both legal and social, in so far as, according to Stracca: «Pessimum quidem genus hominum decoctores esse, id nobis est etiam argumento maximo, quod in variis mundi partibus municipalia iura ad improbitatem eorum compescendam sunt constituta »<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> BENEDETTO COTRUGLI RAGUSEO, *Il Libro dell'Arte di Mercatura* cit., p. 216.

<sup>28</sup> BENVENUTI STRACCHAE *Tractatus de conturbatoribus sive decoctoribus*, in *De Mercatura Decisiones et Tractatus varii*, Lugduni MDCX, p. 483.



## Tracce della cultura canonistica a Vercelli

Quando, nel 1228, i delegati del comune stipulano l'accordo con gli scolari patavini che si impegnano a trasferirsi a Vercelli, viene previsto che, tra i maestri, oltre a tre dottori di diritto civile, ci siano due decretisti e due decretalisti<sup>1</sup>. È una richiesta specifica degli studenti che vengono a Vercelli, ma corrisponde anche ad una posizione di progressivo prestigio scientifico della dottrina canonistica e di estrema autorevolezza della Chiesa romana. È un percorso lungo e complesso iniziato neanche un secolo prima con il Decreto di Graziano, scientifico e politico insieme<sup>2</sup>: se i civilisti del tempo possono con malcelato orgoglio affermare che «civilista sine canonista parum valet; canonista sine civilista nihil»<sup>3</sup>, alla metà del Duecento il maestro bolognese Odofredo Denari giunge ad affermare che «dominus papa ratione peccati intromittit se de omnibus»<sup>4</sup>.

Su questi temi generali avremo modo di tornare, e l'averli richiamati vuole adesso soltanto rimarcare come anche l'Università vercellese nasca, negli insegnamenti giuridici, con una consistente presenza canonistica. Nelle fonti al momento disponibili, o almeno per quelle che ho avuto modo di consultare, le tracce lasciate dai cultori di diritto canonico non sono certo

---

\* Pubbl. in *L'Università di Vercelli nel Medio Evo*, Atti del II Congresso storico vercellese, Vercelli, 23-25 ottobre 1992, Vercelli 1994, pp. 243-254.

<sup>1</sup> Il testo è in F.C. VON SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medio Evo (Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, trad. ital. di E. Bollati), III, Torino 1854, pp. 257-262. Per un inquadramento bibliografico si veda D. MAFFEI, *Fra Cremona, Montpellier e Palencia nel secolo XII. Ricerche su Ugolino da Sesso*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», I (1990), p. 23.

<sup>2</sup> Sull'integrazione dei due ordinamenti, civile e canonico, si vedano G. FRANSEN, *L'aspect religieux du droit*, in *Chiesa diritto e ordinamento della «Societas Christiana» nei secoli XI e XII* (Atti della nona Settimana internazionale di studio. Mendola, 28 agosto-2 settembre 1983), Milano 1986 e E. CORTESE, *Legisti, canonisti e fondisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI* (Atti del nono Convegno Internazionale di studio tenuto a Pistola nei giorni 20-25 settembre 1979), Pistola 1983, p. 239 e sgg.

<sup>3</sup> A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa, I, Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979, p.84.

<sup>4</sup> M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma 1991<sup>5</sup>, p. 88.

numerose: la mia indagine ha dovuto, quindi, limitarsi a prendere in considerazione una fonte diretta, quali le questioni del giurista Giuliano da Sesso, ed una indiretta, cioè alcuni manoscritti giuridici esistenti presso la Biblioteca capitolare di Vercelli. Da queste testimonianze appaiono sia la conferma di alcune caratteristiche di evoluzione della scienza nella prima metà del secolo XIII, sia le tracce di una circolazione di opere fondamentali nello sviluppo della stessa.

È noto, infatti, che, anche per il diritto canonico, il punto di partenza sia l'Università di Bologna, e, al pari di quella civilistica, anche la scuola canonistica vede intrecciarsi, alle proprie origini, realtà e leggenda<sup>5</sup>.

Le figure dei mitici fondatori, Pepone, Irnerio e Graziano, rimangono in gran parte avvolte nel mistero, mentre conosciamo meglio l'ambiente in cui la scuola sorge e le implicazioni legate alla politica pontificia, imperiale e comunale che ne hanno accompagnato i primi incerti passi ed il più spedito cammino successivo.

Dagli studi più recenti emerge che, tra la fine del secolo XI e l'inizio del secolo XII, si afferma per iniziativa privata, a Bologna, l'insegnamento del diritto romano il quale riscuote un successo sempre crescente, se è vero, come afferma Rodolfo il Nero, che « tale diritto in un primo tempo dispiacque ai Principi, in quanto cancellava le loro antiche consuetudini, ma la sua conoscenza, data la diffusione di quella scienza, finì per trovare grazia presso di loro »<sup>6</sup>.

Certo i fermenti del rinnovato ambiente cittadino – e qualcosa di paragonabile, come vedremo, accadde a Vercelli – hanno contribuito alla libera espressione ed alla diffusione di questa nuova esperienza di studio, ma, almeno fin dopo la metà del secolo XII, Comune, Papato ed Impero non sembrano determinanti per la storia dell'istituzione universitaria. In tale clima di fervore scientifico si innesta, intorno al 1140, il rinnovato studio del diritto canonico: l'esordio, con il Decreto di Graziano, è impreveduto e maestoso.

---

<sup>5</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi*, in *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law, Berkeley, California, 28 July-2 August 1980*, a cura di S. KUTTNER e K. PENNINGTON, Città del Vaticano 1980 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 7), pp. 241-256.

<sup>6</sup> H. GRUNDMANN, *La genesi dell'Università nel medioevo*, in *Le origini dell'Università*, a cura di G. ARNALDI, Bologna 1974, pp. 91-92.

La nuova presenza è stata interpretata dalla storiografia sulle Università come complementare e quasi funzionale alla parallela scuola civilistica, e la storia successiva dei reciproci rapporti è vista come un processo di progressiva assimilazione dei due diritti: l'uno assume più affinate tecniche giuridiche, e l'altro principi maggiormente funzionali alla nuova società.

I più aggiornati studi sul Decreto, e soprattutto la progressiva identificazione degli apporti successivi che hanno concorso al completamento dell'opera, hanno dimostrato l'estraneità dei testi romanistici all'originale opera graziana. Tali acquisizioni hanno stimolato un ripensamento della storia universitaria bolognese, con il risultato di rompere il rapporto di consequenzialità quasi necessaria fra le due scuole e di ridonare all'esperienza canonistica delle origini del Decreto le sue proprie caratteristiche ed i fini eminentemente ecclesiologici, al di fuori quindi di determinanti influenze culturali laiche, che sono state probabilmente solo di tipo esteriore ed organizzativo<sup>7</sup>.

Per riacquistare alla storia universitaria bolognese delle origini gli effettivi termini della dialettica di due posizioni scolastiche e culturali ben separate ed individualizzate, gli storici del diritto canonico hanno prestato una attenzione del tutto particolare alla prima e fondamentale opera della scuola del diritto canonico classico ed al suo fondatore. Si può ritenere sicuro che Graziano abbia composto e commentato, intorno al 1139/40, una parte sostanziale della *Concordia*, rivelandosi un insegnante con conoscenze ed interessi teologici e con una visione da giurista. Diritto e teologia si confermano, nel loro gioco di interferenze e spesso di confusioni, le costanti intorno a cui il Decreto svolge i suoi temi ecclesiologici e svela la politica culturale del suo autore<sup>8</sup>. Con l'inserzione successiva dei testi di diritto romano si apre la prima fase di quella che è stata definita «la penetrazione del diritto romano» nel diritto della Chiesa attraverso il filtro della scuola<sup>9</sup>.

Il periodo successivo al Decreto di Graziano è soprattutto caratterizzato dall'assunzione da parte dei canonisti di una più precisa coscienza della propria funzione, in sintonia con una politica pontificia più aggressiva ed

---

<sup>7</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il primo secolo* cit., p. 242.

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 243.

<sup>9</sup> P. LEGENDRE, *La pénétration du droit romain dans le droit canonique classique de Gratien à Innocent IV (1140-1254)*, Paris 1964.

ecumenica, tendente, per usare un'espressione ormai famosa, ad armonizzare le dissonanze provenienti dal composito organismo ecclesiale<sup>10</sup>.

Fondamentale è certamente, per la crescita della canonistica, l'opera scientifica delle prime generazioni di giuristi successivi a Graziano. Tra costoro un'attenzione maggiore e forse giudizi meno frettolosi di quello, ormai traluzio, di essere solo un modesto imitatore, meriterebbe Giovanni da Faenza: la notevole circolazione della sua opera – una copia è anche nell'Archivio Capitolare di Vercelli<sup>11</sup> – e l'influenza esercitata dovrebbero far rivalutare le sue doti di completezza, di chiarezza espositiva e l'originalità di talune soluzioni.

Dopo di lui inizia, con Simone da Bisignano, l'inserzione nelle opere di dottrina delle decretali *extravagantes*, a significare sia l'apertura di più ampi orizzonti per la scienza canonistica, sia un rapporto diverso con l'opera graziana, a cui si ritiene che le decretali possano derogare: la conseguenza più rilevante è un più stretto collegamento con la nuova realtà del potere pontificio, di cui la legislazione più recente è supporto teorico e pratico.

Dopo il 1190 si fa tradizionalmente iniziare una nuova fase della storia del diritto canonico medievale, forse più complessa ma anche più interessante per una serie di elementi legati alla politica ed alla normativa ecclesiastica: attraverso quest'ultima, soprattutto con Innocenzo III, la riflessione dei canonisti si arricchisce di nuovo materiale e di nuovi temi.

Elemento caratterizzante di questo periodo è certo l'evolversi dell'Università di Bologna ed il diverso atteggiarsi dei suoi rapporti con Impero e Papato. Dopo l'ufficializzazione del successo e dell'importanza dello Studio ad opera di Federico I Barbarossa con la costituzione *Habita*, è la Chiesa che soprattutto si rivela capace di comprendere ed utilizzare le potenzialità dell'istituzione universitaria. Aumentano progressivamente il peso e la potenza locale dell'organizzazione ecclesiastica, che si manifesta nei modi più diversi, dalla predicazione dei francescani e dei domenicani, all'apertura dei conventi alle *scholae*, alla conservazione e ricopiatura dei libri. Aumenta il numero degli ecclesiastici che frequentano lo Studio. La Chiesa entra quin-

---

<sup>10</sup> S. KUTTNER, *Harmony from Dissonance*, Latrobe 1960.

<sup>11</sup> R. PASTE, *Inventario dei manoscritti dell'Archivio Capitolare di Vercelli*, Firenze 1924, segn. Arch. capit. 91, p. 27, identificato da S. KUTTNER, *Repertorium der Kanonistik (1140-1234)*, *Prodromus Corporis Glossatorum*, I, Città del Vaticano 1937, p. 123.

di di prepotenza nell'Università e tenta di appropriarsi della cultura, ormai egemone, ivi prodotta.

L'istituzione è esaltata dalla dottrina ed i maestri sono del pari altamente considerati. Sono due i momenti di ufficializzazione di questi processi: il primo scientifico, con l'invio a Bologna della *Compilatio Tertia* e della *Compilatio Quinta*, ed uno politico, con l'intervento di Onorio III contro il podestà bolognese, culminato con l'affidamento degli studenti all'arcidiacono per la laurea.

È proprio questo il periodo, iniziato nel 1190 col passaggio dallo *ius antiquum* allo *ius novum*, della grande fioritura canonistica: diventa definitivo il distacco dalla teologia, predomina la nuova legislazione, si afferma e si allarga un diverso uso del diritto romano. In questo contesto opera Bernardo da Pavia, uno dei più attivi artigiani del diritto della Chiesa, attento raccoglitore del materiale canonico sfuggito all'attenzione di Graziano, o da questi escluso, e delle decretali successive all'opera del fondatore della Scuola, nel *Breviarium Extravagantium*: egli è anche autore di un *Summa* di cui una copia è conservata nell'Archivio Capitolare di Vercelli<sup>12</sup>. Nella medesima collezione di manoscritti vercellesi sono comprese altre due importanti opere dei primi anni del XIII secolo: una copia della collezione di decretali di Alano Anglico, famoso, oltre che per la sua preparazione ed acutezza di giurista, anche per essere stato il tramite della dottrina bolognese in Inghilterra<sup>13</sup>; si conserva anche una copia dell'apparato alle prime due *compilationes antiquae* di Tancredi, una delle figure più rappresentative di tutta la scuola bolognese, che ci ha lasciato un *Ordo iudiciarius*, la cui diffusione ha fatto sì che la fama dell'autore sia stata soprattutto legata ad essa, relegando in secondo piano l'attività di raccoglitore e commentatore di decretali<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> R. PASTE, *Inventario* cit., segn. Arch. capit. 176, p. 48, S. KUTTNER, *Repertorium* cit., p. 388.

<sup>13</sup> R. PASTE, *Inventario*, cit., segn. Arch. capit. 89, p. 27, S. KUTTNER, *Repertorium* cit., p. 309; ID., *Bernardus Compostellanus Antiquus. A study in the Glossators of the Canon Law*, in « Traditio », I (1943), pp. 289, 313, 339 (adesso ripubblicato in ID., *Gratian and the Schools of Law, 1140-1234*, London 1983); ID., *Johannes Teutonicus, das vierte Lateran-konzil und die Compilatio Quarta*, in *Miscellanea Giovanni Mercati*, V, Città del Vaticano 1946 (Studi e Testi 125), p. 619; ora in *Medieval Councils, Decretals and Collections of Canon Law*, London 1980, e S. KUTTNER - E. RATHBONE, *Anglo-Norman Canonists of the Twelfth Century*, in « Traditio », VII (1949-51), p. 339 (ora in S. KUTTNER, *Gratian and the Schools* cit.).

<sup>14</sup> R. PASTE, *Inventario* cit., segn. Arch. capit. 23, p. 10, S. KUTTNER, *Repertorium* cit., p. 322, e ID., *Bernardus Compostellanus* cit., p. 311.

Negli anni Venti del XIII secolo si assiste alla dispersione della generazione di canonisti commentatori delle compilazioni antiche ed alle difficoltà dello Studio bolognese a causa sia delle interferenze esterne, non ultima la fondazione da parte di Federico II dell'Università napoletana, sia delle ricorrenti crisi interne, con le prime diaspore, a cui anche Vercelli è indirettamente interessata.

Malgrado ciò si assiste ad una fioritura scientifica copiosa per i civilisti, ed i nomi di Accursio ed Odofredo possono ben esemplificarla, ed addirittura splendida per i canonisti, i quali, con le opere di Sinibaldo dei Fieschi, poi papa Innocenzo IV, ed Enrico da Susa raggiungono quello che, a ragione, è stato ritenuto l'apogeo della scienza canonistica medievale: in meno di un secolo il diritto canonico si è unificato diventando giuridico, pontificio e completo e la Chiesa ha altresì raggiunto la coesione geografica, l'unità giuridica, la completezza e l'autorità della gerarchia. Le Decretali di Gregorio IX, del 1234, sono la sanzione ed il monumento a questa situazione. Negli anni Quaranta dello stesso secolo viene rivisto, proprio in funzione della nuova situazione normativa, anche l'apparato ordinario di glosse al Decreto di Graziano, ad opera di Bartolomeo da Brescia, ed anche una copia di questo testo è conservata presso l'Archivio Capitolare di Vercelli<sup>15</sup>.

Il richiamo alla presenza di alcuni testi molto significativi, e ad altri cui dopo accennerò, nell'Archivio Capitolare vercellese si presta a qualche considerazione anche in rapporto alla storia dell'Università locale, letta dall'angolo visuale del diritto canonico.

Da questo punto di vista, infatti, credo che emerga e sia da rimarcare una netta differenziazione tra il fatto istituzionale e quello culturale, che, seppure interagenti per raggiungere l'obiettivo della fondazione dell'Università, richiamano presupposti diversi quanto al loro rilievo all'interno della stessa vicenda: da una parte cioè la contingenza politico-istituzionale, dall'altra l'humus culturale.

Anni fa, studiando la scuola giuridica reggiana nel medioevo, Gualazzini ha tratto importanti testimonianze proprio dalla Biblioteca della Cattedrale

---

<sup>15</sup> R. PASTE, *Inventario cit.*, segn. Arch. capit. 25, p. 11, S. KUTTNER, *Repertorium cit.*, p. 103; ID., *Bernardus Compostellanus cit.*, p. 280, 281, 285. Sui problemi di datazione del manoscritto si veda, da ultimo, R. WEIGAND, *Ordinaturus Magister*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 8 (1978), p. 46; *Die Glossen zum Dekret Gratians. Studien zu dem frühen Glossen una Glossenkompositionen*, t. III-IV in « Studia Gratiana », XXVI (1991), pp. 985-988.



drale di quella città: dagli inventari risulta che erano a disposizione del clero e « quasi sicuramente anche della scuola », parecchie opere di diritto canonico: soprattutto da alcune di queste, finalizzate all'insegnamento, egli traeva la conclusione che esse « sono certamente la prova che la biblioteca serviva per la scuola giuridica »<sup>16</sup>. Si tratta di episodi ed elementi della vita culturale reggiana che attestano « il particolare interesse ambientale al diritto canonico. Esso veniva almeno in parte dalla tradizione teologica locale, attestata dalla presenza nella biblioteca della Cattedrale di opere al riguardo ... »<sup>17</sup>.

Da questo punto di vista la tradizione vercellese è certo più importante e più complessa. Come afferma Ordano,

« fino al secolo XII, a Vercelli, la fiaccola della cultura fu tenuta accesa dalla chiesa, nell'adempimento della sua missione religiosa e civilizzatrice. Il centro degli studi fu quindi la cattedrale »; ed ancora, « un periodo di fioritura per la cultura vercellese fu quello attoniano. Attone impose al clero l'obbligo dell'insegnamento elementare gratuito ... procurò preziosi testi alla biblioteca capitolare, ed infine incrementò gli studi di carattere superiore »<sup>18</sup>.

Da un punto di vista del diritto prebolognese, canonico ma anche civile, il complesso di testi sopravvissuti è del massimo rilievo; opere di Attone, di Burcardo, decretali pseudoisidoriane, raccolte di canoni conciliari, penitenziali, capitolari, insieme a testimonianze del diritto giustiniano, di quello longobardo e franco, con presenza di capitolari ecclesiastici, costituiscono un fondo che dimostra non soltanto aperture o curiosità culturali, ma sembra piuttosto rimandare ad una specializzazione giuridica e, quindi, presumibilmente, alla presenza di operatori in grado di maneggiare questi codici<sup>19</sup>.

Quanto questo materiale potesse essere utilizzato anche per una attività di insegnamento ad alto livello non è possibile dire, così come non si può valutare quanto, al momento del sorgere dell'Università e con uno studio giuridico ormai orientato su nuovi testi, questo patrimonio del passato sia stato considerato. Il meno che si possa dire, comunque, è che anche a

---

<sup>16</sup> U. GUALAZZINI, *La scuola giuridica reggiana nel Medio Evo*, Milano 1952, p. 78 e sgg. e specialmente pp. 80-81.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 104.

<sup>18</sup> R. ORDANO, *Storia di Vercelli*, Vercelli 1982, p. 161. Dello stesso autore *Origine dell'Università medievale di Vercelli*, Biella 1975.

<sup>19</sup> R. PASTE, *Inventario* cit., segn. Arch. capit. 15, 41, 76, 80, 96, 111, 122, 127, 128, 143, 165, 174, 175, 188, 203.

Vercelli è certamente esistito quel « particolare interesse ambientale al diritto canonico » di cui Gualazzini ha parlato per Reggio Emilia. C'è forse qualcosa di più, ed è il collegamento di questa tradizione, forse scolastica, alla nuova realtà universitaria, testimoniata dal significativo incremento di codici canonistici afferenti al diritto insegnato e studiato tra il XIII ed il XIV secolo. Non solo le opere di Giovanni Faventino, Bernardo da Pavia, Alano Anglico, Tancredi, Bartolomeo da Brescia, di cui si è già detto, ma testimoni del *Liber Extra*, del *Liber Sextus*, delle *Clementinae*, queste ultime due con il famoso apparato di Giovanni d'Andrea<sup>20</sup>.

Per riferimenti molto meno numerosi, ma soprattutto molto meno organici nel trasmettere un significativo itinerario scolastico, Gualazzini ha ritenuto che per Reggio esista la prova che la biblioteca servisse per la scuola giuridica. In carenza di ulteriori prove, è difficile dire quanto una simile affermazione possa attagliarsi anche alla situazione vercellese. Il problema, io credo, non è l'origine dell'Università che, come giustamente afferma Ordano, non si può vedere come un processo di trasformazione della scuola cattedratica, ma piuttosto l'incidenza ambientale di una radicata cultura ecclesiastica nella nascita dello *Studium*. Quando Ordano dice che « la fondazione dello *Studium* si deve ad una ponderata iniziativa del governo comunale, giustificata da favorevoli circostanze politico-economiche, indipendentemente dalle condizioni della scuola e della cultura vercellese »<sup>21</sup>, io credo che sia da condividere in pieno la prima parte della sua affermazione, un po' meno la seconda. Le importanti testimonianze dell'antico diritto, canonico ma non solo quello, inducono a pensare a probabili influssi se non di tradizione scolastica almeno di cultura superiore, che potrebbero aver avuto un peso nella volontà comunale di fondare una Università. La circostanza, poi, che lo stesso fondo di testi giuridici sia stato alimentato anche da codici relativi al diritto nuovo, ma collocati nello stesso contesto fisico della cattedrale, che conservava i più antichi, parlerebbe anch'esso a favore di un rapporto di collaborazione dell'istituzione ecclesiastica con la nuova realtà universitaria.

Non ho certo competenza sufficiente sulla documentazione vercellese per poter andare al di là di queste riflessioni suggerite dai testi giuridici che ho sopra ricordato, e mi sembra che molta cautela sia stata, di recente, usata

---

<sup>20</sup> *Ibidem*, segn. Arch. capit. 5, 9, 10, 17, 21.

<sup>21</sup> R. ORDANO, *Storia di Vercelli* cit., p. 163.

da Maffei nell'affrontare, quasi di sfuggita, questo tema all'interno di un più complesso lavoro che ha apportato un importante contributo alla conoscenza di Ugolino di Sesso, giurista, maestro e vescovo di Vercelli al momento della costituzione dell'università<sup>22</sup>. Egli ha richiamato anche l'opera di Giuliano da Sesso, una ulteriore testimonianza della presenza del diritto canonico, che consente di fare alcune osservazioni non tanto sul problema delle origini dello *Studium* quanto piuttosto sul suo modo di essere e di funzionare.

Maffei ha ricostruito le vicende biografiche e l'attività scientifica di Ugolino, ricordando i legami con Bologna e con Palencia, ove va nascendo « il primo Studio della Spagna cristiana »<sup>23</sup>. La sua permanenza iberica va ascritta, oltre che alla politica di Alfonso VII, anche, se non soprattutto, alle « provvide iniziative ecclesiastiche, nel corso di una congiuntura felice che vedeva crescere alcune scuole capitolari in centri universitari vivificati dal respiro di una Chiesa che non conosceva confini »<sup>24</sup>. La sua ascesa alla cattedra episcopale vercellese è del 1214 e Maffei riporta, senza farla propria in carenza di sicura documentazione, la notizia data dai biografi di Ugolino di una sua parte da protagonista nella migrazione degli studenti padovani a Vercelli. Allo stato degli atti l'iniziativa del comune nella creazione dello Studio sembra determinante e gli storici dell'Università che si sono occupati del documento di accordo con le rappresentanze studentesche hanno posto costantemente in evidenza l'azione delle autorità laiche e non di quelle religiose.

La ricostruzione della prestigiosa attività di giurista del presule vercellese e la concomitanza della sua presenza al momento di creazione dello Studio credo che possano, però, confortare l'idea del particolare interesse ambientale al diritto canonico, di cui ho parlato, e rendere plausibile la spinta che il contesto culturale della Vercelli dei primi decenni del XIII secolo possa aver dato all'idea di fondazione di una Università.

In questo senso non è forse casuale che il tipo di scienza giuridica che prende piede a Vercelli sia sostanzialmente quella di cui Ugolino, con le sue opere, è stato espressione. Come ricorda ancora Maffei,

« egli è il tipico rappresentante di quella canonistica di transizione, dalla decretistica alla decretalistica, nella quale, soprattutto in relazione a problematiche quali le proces-

---

<sup>22</sup> D. MAFFEI, *Fra Cremona, Montpellier e Palencia* cit., pp. 9-30.

<sup>23</sup> *Ibidem*, p. 15.

<sup>24</sup> *Ibidem*, p. 18.

suali da lui trattate, sembrano in qualche modo in simbiosi i due ruoli del civilista e del canonista »<sup>25</sup>.

È l'indicazione di un percorso scientifico che, dal nostro punto di vista, consente ancora un breve discorso sia su un'altra figura di canonista, sia sul modo di essere di questa disciplina nelle Università medievali di questo periodo che, per convenzione, definiamo « minori ».

È ascrivibile agli anni intorno al 1230 un *Libellus disputationum* di Ugolino di Sesso, opera che seppure raccolga materiale proveniente da altri maestri, vercellesi e non, ne attesta le qualità di giurista, ribadite, peraltro da un prontuario, *flores legum*, tra i primi di questo genere nella letteratura giuridica. Come ricorda ancora Maffei,

« il suo collegamento non solo con Vercelli ma con lo Studio che vi fioriva durante l'episcopato di Ugolino e posteriormente alla sua morte, è attestato dalle numerosissime menzioni della città, del suo podestà, del suo vescovo, dei canonici di Sant'Eusebio e soprattutto, fra l'altro ancora, dei problemi cui dava vita la presenza di professori e studenti »<sup>26</sup>.

All'interno del *Libellus disputationum* di Giuliano da Sesso la trattazione del diritto canonico è soprattutto concentrata nel primo libro, costituito da diciannove rubriche, senza alcuna sistematica apparente, tratte dal primo, terzo e quinto libro del *Liber Extra*, collezione canonica che l'autore conosce e, quando utile, cita. Le rubriche che contengono ognuna circa una decina di *quaestiones* sono la *de electione et electi potestate*, e *de officio et potestate iudicis delegati*.

Al di là di un paio di fattispecie non canonistiche, di cui non possiamo occuparci, il primo riferimento a Vercelli concerne il monastero di San Pietro che, in assenza dell'abate *propter scismam*, e con l'autorizzazione vescovile, vende un immobile che l'abate tornato intende rivendicare<sup>27</sup>. La conclusione

---

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 15.

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 28. L'opera è contenuta nel ms. Olomouc, Statni Archiv., C.0.40., cc. 3 v.-77 v., e già studiata da M. BOHACEK, *Le opere delle scuole medievali di diritto nei manoscritti della Biblioteca del Capitolo di Olomouc*, in « Studia Gratiana », VIII, (1962), pp. 384-387, è stata correttamente inquadrata da F. MARTINO, *Giuristi di scuola e pratici del diritto a Reggio e a Padova. Il ms. Olomouc C.0.40*, in « Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali », VIII (1986), pp. 423-445.

<sup>27</sup> Ms. Olomouc, cit. f. 4 r.

è nel senso che la vendita si tenga ferma qualora si provi che, al momento dell'alienazione, l'abate non fosse reperibile.

Un secondo caso riguarda i canonici di Sant'Eusebio che supplicano il papa di conferire una prebenda ad un soggetto; il papa incarica l'abate di Sant'Andrea di verificare l'esistenza della volontà di conferimento e l'abate trova che molti, favorevoli in precedenza, hanno cambiato idea, danneggiando il designando che ha sostenuto fatiche e spese per recarsi a Roma e perorare la propria causa: la soluzione è in favore del conferimento<sup>28</sup>.

Un terzo caso riguarda una causa, vertente tra due pavesi, che il papa o l'imperatore hanno delegato ad un terzo pavese che studia a Vercelli e che convoca in questa città le parti; alla domanda se ciò sia nei suoi poteri si risponde che allo stesso giudice viene lasciata la valutazione della opportunità e della fattibilità del suo provvedimento di convocazione delle parti<sup>29</sup>.

Altre questioni riguardano zone limitrofe, come Alba, Bergamo, le abbazie dei monaci di Chiaravalle, o si riferiscono a tradizioni giuridiche lombarde, come il duello giudiziale. Nei libri seguenti si trovano ancora alcune *quaestiones* con personaggi legati alla Chiesa locale, come il vescovo o i canonici di Sant'Eusebio.

Al di là dei casi specifici, la tipologia dell'opera richiama alcune osservazioni che Cortese ha dedicato alle istituzioni universitarie nate, in modo diretto o indiretto, dalla crisi bolognese dei primi anni del Duecento. Il successo di generi letterari diversi da quelli esegetico-sistematici tradizionalmente dominanti, oltre ad essere il segno della crisi del metodo della glossa, è il segno di un diverso rapporto tra la scienza e la prassi. Sono modelli scientifici e didattici diversi e, secondo Cortese,

« la nascita delle piccole università, magari meteore, più che un amore per la cultura giuridica teorica mostrano l'esigenza di migliorare il funzionamento degli apparati amministrativi e giudiziari nel mondo comunale ormai prossimo al suo ultimo rigoglio »<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> *Ibidem*, c. 5 r.

<sup>29</sup> *Ibidem*, c. 8 r.

<sup>30</sup> E. CORTESE, *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in *Legge, giudici, giuristi* (Atti del Convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981), Milano 1982, pp. 117-118.

L'iniziativa del comune di Vercelli può credo essere ragionevolmente inquadrata in questo contesto culturale, funzionale alla domanda che proviene da funzionari pubblici e da soggetti, come giudici, avvocati e notai, che applicano quotidianamente il diritto. La presenza a Vercelli forse già nel XIII secolo, ma certamente nel XIV, di una scuola di notariato, come ha dimostrato Soffietti<sup>31</sup>, credo che sia un'altra importante riprova che la cultura prodotta da queste piccole università si ponga a mezza strada tra il modello bolognese e la vita forense. Anche il diritto canonico, insieme al feudale e a quello longobardo, ottiene maggiore spazio e la stessa opera di Giuliano di Sesso, prima esaminata, ben si inquadra nel clima politico e culturale sopra rammentato.

Nel titolo di questa relazione ho proposto di ricercare le tracce della presenza del diritto canonico a Vercelli nel periodo del fiorire dell'Università: quello che si è rinvenuto, in coscienza, non è quantitativamente cospicuo, ma credo che possa servire a stimolare riflessioni e, magari, nuove ricerche su un ramo della scienza giuridica e dell'insegnamento universitario che, certamente, a Vercelli ha trovato una solida tradizione di presenza culturale.

Le auspicabili nuove acquisizioni potrebbero essere il segnale di una inversione di tendenza rispetto a quello che, sulla base di pochi elementi di conoscenza scriveva, all'inizio dell'Ottocento, Savigny, secondo cui « la scuola di Vercelli fu senza efficacia sulla scienza, ed è solo importante sulla luce che diffonde sulla più antica costituzione delle università in generale, e specialmente sulla storia di Padova »<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> I. SOFFIETTI, *Problemi relativi al notariato vercellese nel XIII secolo*, in « Rivista di Storia del diritto italiano », LV (1982), pp. 239-252.

<sup>32</sup> F.C. VON SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medio Evo* cit., I. p. 616.

## *Il diritto canonico: il Medioevo*

### *Le origini della scuola di diritto canonico a Bologna*

Il rapporto tra Università e scienze religiose è antico e risale ai primordi di questi centri di istruzione superiore, al pari dello studio della medicina o dello stesso diritto civile: la sua storia si differenzia, però, dalle vicende delle altre discipline per l'organico e necessario legame con la storia della Chiesa.

Il diritto canonico, come la teologia, se da un lato è accomunato alle altre scienze che si insegnano nei centri universitari da più generali problemi di tipo organizzativo, culturale, economico, politico e sociale, per ciascuno di tali aspetti propone sviluppi e soluzioni funzionali alla sua specificità di diritto della Chiesa.

Il Medioevo è il periodo in cui la centralità politica, aspramente rivendicata ed infine ottenuta dall'istituzione ecclesiale, condiziona in misura più consistente, rispetto ad altri momenti storici, la cultura collegata al magistero della Chiesa: l'università si palesa presto, a Bologna e Parigi in particolare, come il luogo più consono per la elaborazione e la sistemazione teorica di temi e problemi di dottrina e di fede, per il controllo della loro aderenza a linee di ortodossia, e si propone, infine, come il veicolo più efficace per la loro diffusione.

Per la Chiesa è un processo avviato nell'XI secolo con la riforma gregoriana, che trova nelle scuole canonistiche universitarie successive lo strumento per lo sviluppo teorico di un ordinamento giuridico completo e universale. Tale atteggiamento, culturale e politico insieme, costringe, di conseguenza, il potere secolare a legittimarsi sullo stesso piano, ed a ricollegarsi esplicitamente ad una potestà universale derivante dagli antichi imperatori romani: Federico Barbarossa, in una lettera del 1165, si richiama a costoro come a suoi predecessori.

I risvolti ideologici, la loro concreta espressione sul piano del potere politico effettivamente esercitato e la loro trasposizione teorica nella teologia e nel diritto sono elementi fondamentali nella valutazione della storia

---

\* Pubbl. in *Le Università dell'Europa. Le scuole e i Maestri. Il Medioevo*, Milano 1994, pp. 211-238.

dell'insegnamento del diritto canonico nelle università medievali, marcano i tratti dottrinali caratteristici e le differenze con altre esperienze coeve e parallele di organizzazione e trasmissione della cultura.

Nell'analisi storica la valutazione di tali presupposti rimane fondamentale, ad iniziare dalle fasi di fondazione di dette istituzioni. Uno dei temi storiografici più interessanti e controversi della prima scuola universitaria canonistica, le cui origini sono databili intorno al 1140, è proprio il rapporto con la precedente tradizione gregoriana e con il parallelo insegnamento del diritto civile: la concomitanza del luogo di insediamento, Bologna, e l'utilizzazione di strumenti didattici e di organizzazione scolastica similari, ha indotto spesso a porre in evidenza le progressive convergenze tra le due scuole, attraverso un percorso che porta, nel XIII secolo, ad una scienza giuridica unitaria, l'*utrumque ius*, che comprende diritto civile e canonico.

Il rilievo assunto progressivamente dal diritto nella società medievale è stato certamente un elemento di aggregazione culturale e politica, ma ha indotto anche generalizzazioni ed appiattimenti storicamente ingiustificati. Questo vale soprattutto per il diritto canonico e per la sua evoluzione nel XII secolo: di esso è invece opportuno porre in rilievo le caratteristiche di peculiarità e le diversità di scopi culturali e politici rispetto al diritto civile, ripercorrendo le vicende del suo insediamento didattico e scientifico a Bologna intorno alla metà del XII secolo.

Il processo di assimilazione tra la scuola civilistica e quella canonistica, operato dalla storiografia, discende anche dalla presenza di alcuni presupposti politici e di tradizione cronachistica. Per il primo aspetto, è certamente nel giusto uno degli storici più importanti della tradizione universitaria bolognese, Giorgio Cencetti, quando rileva che

« la seconda metà del secolo XI è un momento per molti versi critico della storia medievale, e forse non cadrebbe in errore chi pensasse di ritrovarvi già vigorosi germi della grande rivoluzione che caratterizza il secolo XII e che segna il passaggio dall'Alto al Basso Medioevo. In particolare, la polemica che accompagnò la lotta per le investiture e che coinvolse i più alti ingegni del tempo fu combattuta con le armi della morale, della filosofia, della teologia, ma era sostanzialmente giuridica, e proprio l'universalità del suo oggetto dovè fomentare negli spiriti l'aspirazione a una legge mondana che non fosse limitata alla sola classe feudale o a singole nazioni ».

È in questo contesto che nasce e si sviluppa anche la scienza canonistica con caratteri di autonomia rispetto alle scienze religiose di cui pure, in passato, è stata considerata parte integrante.



I comuni presupposti politici finiscono per diventare assorbenti rispetto ai problemi delle specificità delle due scienze giuridiche, ed hanno conseguenze assimilatorie anche nella riflessione di coloro che ci hanno tramandato la memoria di questi avvenimenti. Agli inizi del XIII secolo è ancora presente il ricordo della confluenza sia dei motivi politici – che inducono, come ricorda Cortese, ad un «parallelismo dei processi di stabilizzazione dei due massimi poteri, mediante la definizione dei loro ordinamenti normativi» – sia di quelli culturali, che portano alla nascita dello Studio bolognese. Burcardo, abate Uspergense, rievocando gli avvenimenti dell'epoca di Lotario III (1125-38), afferma:

«... magister Gratianus canones et decreta, que variis libris erant dispersa, in unum opus compilavit adiungensque eis interdum auctoritates sanctorum patrum, secundum convenientes sententias opus suum satis rationabiliter distinxit. Eisdem quoque temporibus dominus Wernerius libros legum, qui dudum neglecti fuerant, nec quisquam in eis studuerat, ad petitionem Mathilde comitisse renovavit et, secundum quod olim a dive recordationis imperatore Iustiniiano compilati fuerant, paucis forte verbis alicubi interpositis eos distinxit».

Il testo si è prestato a molteplici interpretazioni, sia in relazione al suo significato politico di collegamento ad una iniziativa della contessa Matilde di Canossa nella nascita della scuola civilistica, sia per le operazioni tecniche e culturali che sono state messe in atto sui testi giuridici imperiali e canonici. La non sostenibilità della presenza matildina nella creazione dello Studio è stata chiaramente dimostrata da De Vergottini, ed anche da un punto di vista tecnico appare ormai convincente l'idea che Irnerio e Graziano tendano soprattutto ad una ordinata sistemazione – *distinctio* – dei testi di cui dispongono.

La storiografia più recente, utilizzando nuovi documenti o interpretando diversamente testi già noti, sta ripensando criticamente una tradizione fondata su fonti antiche, come il testo di Burcardo sopra citato, la quale, sulla base di alcuni comuni presupposti scientifici ed ambientali, ha accreditato un percorso comune per le due scuole, civilistica e canonistica. Da tali studi emerge che, tra la fine del secolo XI e l'inizio del secolo XII, si afferma per iniziativa privata a Bologna l'insegnamento del diritto romano e riscuote un successo sempre crescente. In questo clima di fervore scientifico si innesta, intorno al 1140, il rinnovato studio del diritto canonico, con precise caratteristiche e scopi, come vedremo.

### *Il Decreto di Graziano*

L'esordio della nuova scuola, con il Decreto di Graziano, è quantitativamente ragguardevole – si tratta, nella sua versione completa che circola già

intorno al 1150, di circa quattromila brani – e qualitativamente attesta una notevole capacità di sistemazione e di analisi dei testi.

Una vicenda tutta particolare è quella relativa alla ricostruzione della biografia del fondatore della scuola canonistica bolognese: una tradizione storiografica, dipanata nei secoli, ha accreditato tutta una serie di elementi leggendari, utili per dare prestigio ad un luogo o a un ordine religioso, con la conseguenza di consegnarci una tradizione biografica che non ha retto ad un esame critico minimamente approfondito. Non ha alcun fondamento la nascita a Chiusi; egualmente non dimostrata è la sua permanenza a Ravenna, nel monastero di Classe, e la indicazione del convento dei Santi Felice e Naborre come sua residenza bolognese. Graziano è stato con tutta probabilità un monaco – anche se l'appartenenza ai camaldolesi è una aggiunta non documentata degli storici dell'ordine – ed ha lavorato a Bologna intorno agli anni 1130-50. È sicuramente morto prima del 1160. La sua attività d'insegnamento a Bologna è verosimile e l'appellativo di *magister* a lui riservato può esserne prova.

L'importanza della sua figura si coglie, quindi, non certo dai pochi elementi di ricostruzione biografica di cui disponiamo, ma dall'esame della raccolta: si può ritenere che Graziano abbia composto e commentato una parte sostanziale del Decreto, rivelandosi un insegnante con conoscenze e interessi teologici e con una visione da giurista. L'autore ha intitolato l'opera *Concordia discordantium canonum* ma ben presto ha prevalso la denominazione *Decreto*. Il titolo primitivo rivela già uno degli scopi essenziali che Graziano si prefigge: dopo aver riunito testi – *auctoritates* – di origine giuridica, letteraria, scritturale o di altro tipo, Graziano li ha sistemati sulla base dell'oggetto trattato, collegandoli spesso attraverso personali osservazioni – *dicta* – che svolgono soprattutto la funzione di risolvere le antinomie e di offrire una linea dottrinale tendenzialmente uniforme.

Sulla data di composizione del Decreto si sono divise le opinioni degli storici: secondo alcuni la datazione più corretta va fissata tra il 1105 ed il 1120, in ambiente romano ed in collegamento con Pasquale II, e la conseguenza da trarre è quella di proporre una lettura in chiave gregoriana del Decreto, rifiutando una visione politicamente asettica, equilibrata e mediatrice del suo autore. Altri storici, però, per confutare l'ipotesi romana e gregoriana, si basano sul contrasto con una serie di dati cronologici provenienti dalle copie manoscritte più antiche della *Concordia*: la tendenza ormai prevalente e da condividere è nel senso di riportare l'opera a Bologna e agli anni 1139/40, soprattutto per la presenza costante dei canoni del Concilio Laterano II (1139), che si rivelano ostacolo insormontabile a qualsiasi anticipo di datazione.

Anche in questo caso i progressi più significativi provengono dall'opera di censimento e di studio della tradizione manoscritta della *Concordia*, che ha avviato a soluzione i problemi collegati alle fonti, alla sistematica, alla primitiva consistenza e all'opera personale del maestro, alle aggiunte.

Le radici culturali da cui l'autore del Decreto ha tratto nutrimento hanno posto in luce gli apporti specifici o le suggestioni provenienti dalle opere di Placido di Nonantola (curialista attivo nella prima metà del secolo XII e buon conoscitore del diritto romano) e di Algero da Liegi (autore di una famosa collezione canonica intorno al 1106), mentre i fondamenti di metodo e di argomentazione dialettica sono tributari del *Sic et non* di Abelardo (scritto intorno al 1121). Sono state individuate anche le fonti, giuridiche e non, che hanno concorso a formare il Decreto: gli apporti scritturali consistono in quasi cinquecento passi tratti dal Vecchio e Nuovo Testamento; i passi patristici censiti ammontano a circa 1200; le decretali e i testi conciliari, che sono la maggioranza del materiale utilizzato, mostrano la dipendenza del Decreto dall'opera di Ivo di Chartres, il maggiore raccoglitore e sistematore di testi canonici prima di Graziano.

Il Decreto, nella versione ormai standard che circola alla fine del XIII secolo, è diviso in tre parti, secondo un disegno che si allontana da quello delle collezioni canoniche precedenti, semplicemente divise in libri o parti sulla base della materia considerata. La prima parte del Decreto comprende centouno *distinctiones*, a loro volta articolate in *capitula* o *canones*: le prime venti *distinctiones* sono introduttive, trattando della nozione di diritto, della dottrina del diritto naturale e di quella delle fonti, mentre le successive concernono persone ed uffici ecclesiastici. La seconda parte è invece suddivisa in trentasei *causae*, a loro volta suddivise in *quaestiones* e articolate in *canones*. I molteplici temi trattati vanno dal diritto patrimoniale della Chiesa, a quello processuale, degli ordini religiosi e dei laici – che comprende la regolamentazione del matrimonio – e, nella *quaestio tertia* della *Causa* 33, il trattato *de poenitentia* diviso in sette *distinctiones*. La terza parte, denominata *de consecratione*, è divisa in cinque *distinctiones* e tratta di altri sacramenti, di sacramentali e di problemi di culto.

Per la tripartizione e le ulteriori divisioni interne, le contrastanti risultanze provenienti dai manoscritti del Decreto e dai primi commentatori hanno creato seri problemi di ricostruzione dell'originario contenuto dell'opera. Si può ormai ritenere definitivamente acquisita l'estraneità alla *Concordia* originaria dei trattati *de poenitentia* e *de consecratione*, aggiunti peraltro prima

del 1150, e si può anche valutare meglio l'opera di completamento al Decreto attuata, successivamente alla sua composizione (almeno fino al 1170), attraverso l'aggiunta di *paleae*, fonti canoniche pregraziane tralasciate dal maestro: la denominazione potrebbe derivare dal nome del primo allievo di Graziano, Paucapalea. Un'attenzione particolare è stata prestata ai testi di diritto romano presenti nel *Decreto*, ed anche per essi ci si è chiesti se fossero originariamente parte integrante dello stesso: la risposta negativa è senz'altro la più ragionevole, anche se, da un punto di vista definitorio, rimane problematica la possibilità di comprenderli fra le *paleae* dal momento che appare diverso il procedimento di inserzione nell'opera graziana, non cioè al fine di colmare lacune od omissioni ma piuttosto ad adattare principi romani all'ordinamento canonico.

Le stesse divisioni interne in *distinctiones* appaiono successive all'opera del maestro, forse operate dallo stesso Paucapalea, con la precisa volontà di introdurre divisioni più o meno ideologiche, in modo da rendere questo ammasso di documenti più facilmente accessibile.

La disciplina canonica ha ottenuto, tramite il Decreto approfondimenti ed arricchimenti nelle problematiche più diverse, dalle più generali, legate alla giustizia e all'equità, a quelle più tecniche, processuali, penali e di organizzazione ecclesiale. Non sono poi da dimenticare gli spunti offerti dall'opera graziana all'arte della miniatura.

Diritto e teologia si confermano ancora, nel loro gioco di interferenze e spesso di confusioni, le costanti intorno a cui il Decreto svolge i suoi temi ecclesiologici e svela la politica culturale del suo autore. Quello che forse non è stato ancora posto sufficientemente in evidenza è la funzione di testo di insegnamento che il Decreto ha certamente avuto fin dalle intenzioni del suo autore. Credo che sia stato giustamente affermato da Landau che il Decreto « ist gleichzeitig eine Quellensammlung und ein Lehrbuch »: un libro per la nuova scuola canonistica, quindi, oltre che una raccolta di fonti, con la riproposizione del materiale in argomentazioni dialettiche che consentono lo sviluppo di un armonico sistema giuridico.

È certo importante la convivenza a Bologna con la scuola civilistica ormai fiorente, che apre la prima fase di penetrazione del diritto romano nel diritto della Chiesa attraverso il filtro della scuola, anche se a tale proposito è opportuno fare qualche ulteriore considerazione. La nuova presenza a Bologna della scienza e della scuola canonistica è stata interpretata dalla storiografia sulle Università come complementare e quasi funzionale alla parallela scuola

civilistica, e la storia successiva dei reciproci rapporti è vista come un processo di progressiva assimilazione dei due diritti, assumendo l'uno più affinate tecniche giuridiche e l'altro principi maggiormente funzionali alla nuova società. I più aggiornati studi sul *Decreto*, e soprattutto la progressiva identificazione degli apporti successivi che hanno concorso al completamento dell'opera, hanno dimostrato, come si è visto, l'estraneità dei testi romanistici all'originale opera graziana. Tali acquisizioni stimolano un ripensamento della storia universitaria bolognese, che rompa il rapporto di consequenzialità quasi necessaria fra le due scuole e ridoni all'esperienza canonistica delle origini del *Decreto* le sue proprie caratteristiche ed i fini eminentemente ecclesiologici, al di fuori quindi di determinanti influenze culturali laiche, che sono state, in misura prevalente, di tipo esteriore ed organizzativo.

Per riacquistare alla storia universitaria bolognese delle origini gli effettivi termini della dialettica di due posizioni scolastiche e culturali ben separate ed individualizzate, occorre rimarcare, oltre alla circostanza della estraneità all'opera di Graziano dei testi di diritto romano, la volontà di costruzione di una precisa prospettiva giuridica all'interno della Chiesa. Questo ha significato porre in atto un'azione di rottura di una tradizione di dipendenza dalla teologia, che non sempre è stata perfettamente realizzata, al punto da indurre qualcuno a definire Graziano un teologo-giurista e non viceversa. A conforto della limitata osmosi fra le due scienze, romanistica e canonistica, si può ricordare l'atteggiamento di distacco assunto dai civilisti nei confronti del nuovo diritto della Chiesa: fino all'inizio del secolo XIII, le citazioni di opere di dottrina o della normativa canonica sono quasi inesistenti, e, anche quando si tratti di discutere un problema attinente alla sfera ecclesiastica, i riferimenti sono pressoché completamente tratti dalla tradizione giustiniana.

### *I decretisti e l'espansione della nuova scienza in Europa*

Il periodo successivo a Graziano è soprattutto caratterizzato dall'assunzione da parte dei canonisti di una più precisa coscienza della propria funzione, in sintonia con una politica pontificia più aggressiva ed ecumenica, tendente, per usare un'espressione ormai famosa di Kuttner, ad armonizzare le dissonanze provenienti dal composito organismo ecclesiale. Si fa sempre più stretto il legame tra la pratica giuridica quotidiana e la scuola: le decretali ed i canoni conciliari emergono come le fonti di carattere legale per antonomasia, e la loro raccolta e sistemazione successiva all'opera graziana rispondono ad esigenze di ordine sia pratico sia scientifico-scolastico. Le scuole canonistiche

nascono e si sviluppano in diversi ambiti territoriali europei che, prima di un processo di sostanziale unificazione metodologica avvenuta nel XIII secolo, propongono caratteristiche di peculiarità. Un contributo fondamentale per la conoscenza di opere e personaggi di questo periodo si deve al poderoso censimento dei manoscritti operato da Stephan Kuttner nel 1937 e dallo stesso progressivamente arricchito di nuove acquisizioni in lavori successivi.

Il primo centro di studi da esaminare è evidentemente Bologna, dove l'opera e l'insegnamento di Graziano hanno gettato un seme che produce frutti copiosi. Esistono ancora per gli scritti della scuola canonistica immediatamente successivi all'opera del Maestro problemi testuali e di tradizione manoscritta e sono ancora molti gli interrogativi collegati alla identificazione ed alla attribuzione di singole glosse o strati di glosse. Una prima importante presenza è quella di un genere letterario fortemente significativo per la chiarezza degli scopi che si propone: si tratta delle *Abbreviazioni* del *Decreto*, che possono considerarsi come un tentativo di rendere accessibile la monumentale opera graziana. Si sono rilevati i caratteri originali soprattutto dell'*Abbreviatio Decreti* di Ognibene, professore bolognese e vescovo di Verona, opera ascrivibile agli anni Cinquanta del XII secolo.

Uno dei capitoli più contestati delle vicende della prima scuola canonistica bolognese riguarda la determinazione di chi sia realmente un altro maestro dello Studio, *Magister Rolandus*: la tradizione lo ha identificato in Rolando Bandinelli, il futuro Alessandro III, a cui ha attribuito *una Summa*, conosciuta come *Stroma Rolandi*, le *Sententiae* ed una serie di glosse, oltre ad una enorme influenza scolastica e dottrinale. Si è ormai stabilito con una certa sicurezza che alcune opere devono essere sottratte alla paternità della scuola del Bandinelli e ricondotte invece all'insegnamento di un altro *Magister Rolandus*, operante a Bologna intorno al 1150-60, al quale forse è da riportare anche la paternità della *Stroma*. È peraltro opportuno aggiungere che il Bandinelli, soprattutto per i tratti del pensiero politico, per l'azione di pontefice e per la vasta produzione normativa emerge come uno dei più importanti personaggi del suo secolo.

La prima monumentale *Summa* al *Decreto* è dovuta a Rufino, maestro bolognese prima di essere vescovo di Assisi, scritta poco prima del 1160, che espone con grande chiarezza le dottrine dell'autore sui vari istituti del diritto canonico e sui rapporti tra Impero e Papato: notevole è l'influenza esercitata anche fuori da Bologna, soprattutto per il tramite di Stefano Tornacense (Etienne de Tournai) e di Giovanni di Faenza, che hanno pubblicato le loro *Summae* rispettivamente dopo il 1160 e intorno al 1171.

Agli anni Settanta è ascrivibile l'opera di Simone da Bisignano, senz'altro da far rientrare nel novero delle *Summae* di maggior rilievo scientifico, nella quale si pone soprattutto in evidenza il fenomeno della utilizzazione di decretali *extravagantes* a significare sia l'apertura di più ampi orizzonti per la scienza canonistica, sia un rapporto diverso con l'opera graziana, a cui si ritiene che le decretali possano derogare: la conseguenza più rilevante è un più stretto collegamento con la nuova realtà del potere pontificio, al quale la legislazione più recente può fornire supporto teorico e pratico.

Con l'opera di Ugucione, professore a Bologna, maestro di Innocenzo III e vescovo di Ferrara, databile intorno al 1188, si chiude il primo ciclo della scienza canonistica bolognese, che gli storici hanno definito *classica*. Oltre alla mole, che fa della sua *Summa* il più ampio commentario del Decreto, emerge la capacità di dare connotazioni ormai definitive all'autonomia della scienza canonistica e di utilizzare, senza remore, apporti tecnici e contenutistici provenienti sia dalle nuove decretali dei pontefici postgraziani sia dai testi di diritto romano. Importanti sono i suoi apporti in campo di diritto matrimoniale e dei contratti, soprattutto per la teoria della causa e per la validità dei patti nudi, una delle peculiarità più rilevanti del diritto della Chiesa.

La seconda metà del XII secolo segna, quindi, a Bologna, la definitiva affermazione della scuola e della scienza autonoma del diritto canonico. Questo, al pari di quanto accade per il diritto civile, mette in atto un processo di espansione, ma le caratteristiche di tale fenomeno sono sempre fortemente condizionate non solo da ragioni culturali, ma soprattutto dalle vicende della storia della Chiesa nelle singole regioni dell'Europa cristiana.

Proprio per questo periodo si parla di una «scuola francese» di diritto canonico, studiata da Kuttner, che, pur avendo, come vedremo, singolarità culturali e metodologiche collegate all'esperienza dello studio di teologia a Parigi, non richiama la tradizione autoctona precedente a Graziano. Il riferimento non è infatti a personaggi come Yves de Chartres o Algero da Liegi, che non hanno dato luogo ad una scuola, ma a Stefano Tornacense che, dopo aver studiato diritto canonico a Bologna, torna in patria – diventa infine vescovo di Tournai – e pubblica, dopo il 1160, una famosa *Summa* al Decreto. L'opera è decisamente di tradizione bolognese e tributaria di Rufino, ma svolge un ruolo di impulso alla composizione di altre *Summae* che si segnalano, oltre che per i contenuti, per la loro finalizzazione didattica. La più importante è certo la *Summa Monacensis (Imperatorie maiestati)*, scritta tra il 1175 ed il 1178, e caratterizzata da influenze teologiche e retoriche parigine: il suo successo si può misurare dal fatto che almeno altre quattro *Summae* anonime

sono da essa dipendenti, e lo stesso Ugucione mostra di utilizzarne alcuni risultati. I frutti più significativi li producono però, nel primo decennio del XIII secolo, l'Apparato *Ecce vicit leo* e la *Summa Animal est substantia*, con utilizzazione dei testi di diritto romano non usuale per i canonisti. Secondo Kuttner questo orientamento deciso verso il diritto romano è lo stadio finale dello sviluppo delle specificità della scuola francese rispetto ai modelli derivati da Bologna: se è vero, infatti, che il punto di partenza è stata l'opera di Stefano Tornacense, di chiara matrice bolognese, i canonisti francesi hanno sviluppato, in chiaro collegamento con la cultura parigina, sia nozioni e distinzioni che palesano erudizione filosofica e teologica, sia una indipendenza stilistica e terminologica di chiara derivazione retorica. L'influenza delle facoltà di teologia e di arti liberali non è peraltro sufficiente a garantire la sopravvivenza di una scuola canonistica francese e di una linea culturale alternativa rispetto a quella bolognese che, sempre nei primi decenni del XIII secolo, torna ad essere predominante: la spiegazione è stata trovata in un atteggiamento di critica e di resistenza rispetto al nuovo diritto delle decretali, di emanazione pontificia, che, attuato in un momento di grande forza politica ed ideologica della Chiesa di Roma, risulta minoritaria e perdente.

Sono collegate alla cultura canonistica francese una serie di opere composte in Germania, sempre nella seconda metà del secolo XII: la più importante è la *Summa Coloniensis (Elegantius in iure divino)*, di recente pubblicata da Fransen, che ha fatto pensare ad una scuola, forse a Colonia, che non ha lasciato però altre tracce di attività didattica.

Ben altrimenti complesso è, invece, il movimento che è alla base dello sviluppo scolastico del diritto canonico in Inghilterra, che ha fatto parlare di una « scuola anglo-normanna ». Ci sono testimonianze già nel periodo successivo a Graziano, ma le due opere che seguono lo sviluppo della scuola sono soprattutto la *Summa decretalium questionum* del Magister Honorius (1186-90) e la *Summa Omnis qui iuste* o *Lipsiensis* (circa 1186): la prima si caratterizza per l'utilizzazione della tecnica dialettica delle *quaestiones* all'interno di un'opera sistematica, mentre la seconda dimostra influenze sia bolognesi che parigine. Se a queste opere si aggiungono glosse al *Decreto* che richiamano spesso temi locali, si comprende come la scienza canonistica mostri un progressivo radicamento nel mondo scolastico e culturale di oltremania.

### *Il nuovo diritto delle decretali*

Dopo il 1190 si fa tradizionalmente iniziare una nuova fase della storia del diritto canonico medievale, forse più complessa ma interessante per una



serie di elementi legati alla politica ed alla normativa ecclesiastica, che, soprattutto con Innocenzo III, arricchiscono di nuovo materiale e di nuovi temi la riflessione dei canonisti. Non è un caso che alcuni di questi, e tra i più importanti, quali Alano, Bernardo Compostellano il Vecchio e Tancredi, si dedichino, oltre che al commento dottrinale, anche alla raccolta dei testi delle decretali pontificie.

Elemento caratterizzante di questo nuovo periodo è certo l'evolversi dell'Università di Bologna ed il diverso atteggiarsi dei suoi rapporti con Impero e Papato. Dopo l'ufficializzazione del successo e dell'importanza dello Studio ad opera di Federico I Barbarossa con la Costituzione *Habita*, è la Chiesa che soprattutto si rivela capace di comprendere ed utilizzare le potenzialità dell'istituzione universitaria. Aumenta progressivamente il peso e la potenza locale dell'organizzazione ecclesiastica, che si manifesta nei modi più diversi, dalla predicazione dei francescani e dei domenicani, all'apertura dei conventi o delle *scholae*, alla conservazione e ricopiatura dei libri. Aumenta il numero degli ecclesiastici che frequentano lo Studio. La Chiesa entra quindi di prepotenza nell'università e tenta di appropriarsi della cultura, ormai egemone, ivi prodotta. L'istituzione è esaltata dalla dottrina ed i maestri sono del pari altamente considerati.

Sono due i momenti di ufficializzazione di questi processi: il primo scientifico, con rinvio a Bologna delle prime collezioni ufficiali di norme della Chiesa (di cui diremo più avanti), ed uno politico, con l'intervento di Onorio III contro il podestà bolognese, culminato con l'affidamento degli studenti all'arcidiacono per la laurea (1219).

Ed è proprio questo il periodo, iniziato nel 1190 col passaggio dallo *ius antiquum* allo *ius novum*, della grande fioritura canonistica bolognese: diventa definitivo il distacco dalla teologia, predomina la nuova legislazione, si afferma e si allarga un diverso uso del diritto romano, mentre Bologna rimane il centro di propulsione e di diffusione dei nuovi fermenti. Notevole è anche la circostanza che buona parte dei più famosi canonisti della scuola, in questo periodo, non siano nemmeno italiani: taluni, come Riccardo Anglico, producono più opere e caratterizzano ognuna di esse secondo le suggestioni culturali ricevute, a Bologna o altrove; altri, come Alano Anglico e Giovanni Teutonico, tornati in patria, diventano i tramiti della dottrina bolognese ed influenzano gli ambienti in cui si trovano ad operare.

Per la scuola e per la scienza giuridica si rivelano, quindi, importanti elementi di mutamento sia il nuovo diritto raccolto ed ordinato nelle colle-

zioni di decretali sia il prestigio scientifico dei giuristi e delle istituzioni in cui operano.

Prima della emanazione della *Compilatio nova* di Gregorio IX, nel 1234, sono cinque collezioni che emergono su tutte e ben presto saranno unite nella denominazione di *Quinque compilationes antiquae*. Autore della *Compilatio prima* è Bernardo da Pavia, studente e professore dell'università bolognese prima di operare presso la Curia romana ed essere nominato vescovo della sua città d'origine. I meriti maggiori gli derivano proprio dall'opera, *Breviarium Extravagantium* (composto tra il 1188 ed il 1192), in cui raccoglie sia il materiale canonico sfuggito all'attenzione di Graziano, o da questi escluso, sia le decretali successive all'opera del Maestro. Una ulteriore novità è la sistematica che tale raccolta ha inaugurato, con una divisione della materia in cinque libri che sarà ripresa da tutte le collezioni canoniche successive: un progresso sistematico, quindi, rispetto al *Decreto* di Graziano, che è reso più significativo dalla circostanza che Bernardo raccoglie solo testi giuridici, marcando ancora una ulteriore distanza dalla materia teologica. Vissuto a cavallo fra vecchio e nuovo, Bernardo da Pavia è stato definito uno dei più attivi artigiani del diritto classico della Chiesa, e le sue caratteristiche di originalità scientifica sono espresse anche nelle monografie sul matrimonio e sulla elezione. L'utilizzazione nella scuola ed i commenti a cui i giuristi lo sottopongono, fanno dell'autore del *Breviarium* l'iniziatore di una tradizione di studi che continua con le altre quattro *Compilationes antiquae*.

Il rapporto tra la Chiesa e l'università si propone con caratteri di vera novità soprattutto nella terza e nella quinta delle *Compilationes antiquae*. Nel 1210 Innocenzo III dà incarico al suo notaio Pietro Beneventano, *magister* dello Studio, di raccogliere le decretali emanate dallo stesso pontefice dal 1198 al 1210, di disporle *sub competentibus titulis* – l'ordine seguito è quello inaugurato da Bernardo da Pavia – e di inviarle allo Studio bolognese. La bolla di trasmissione della collezione, *Devotioni vestrae* (1210), è indirizzata « universis magistris et scholaribus Bononiae commorantibus »; la procedura è assolutamente innovativa e comporta una serie di conseguenze sul piano della politica del diritto della Chiesa, su quello del valore delle norme e su quello della scuola. Dal primo punto di vista occorre notare che si tratta della prima compilazione ufficiale della Chiesa, essendo rimasto anche il *Decreto* di Graziano una raccolta privata: la conseguenza è il suo superiore valore, rispetto ad altre collezioni contestualmente circolanti, quanto alla tradizione testuale ed alla autorità di risolvere i dubbi di interpretazione. L'invio allo Studio bolognese è certo un singolare mezzo di promulgazione della collezione, e

pone significativamente in evidenza l'autorità, riconosciuta alla scuola ed alla dottrina in essa prodotta, di essere punto di riferimento non solo teorico – *in scholis* – ma anche per la pratica – *in foro* – : le due istituzioni si legittimano vicendevolmente sul piano giuridico e su quello dottrinale.

Un percorso simile è stato seguito pure da Onorio III che, nel 1226, invia la sua collezione al maestro ed arcidiacono bolognese Tancredi, lo stesso che ha provveduto a compilarla. Tancredi è una delle figure più rappresentative di tutta la scuola bolognese, ed è autore di un famoso *Ordo Iudiciarius*, la cui diffusione ha fatto sì che la fama di giurista sia stata soprattutto legata ad esso, relegando in secondo piano l'attività di raccoglitore e commentatore di decretali. Le ricognizioni di manoscritti di questi ultimi anni hanno riproposto la centralità della sua figura nel movimento bolognese legato alle *Compilationes Antiquae* ed al loro commento.

Tancredi è bolognese ed è solo uno dei molti importanti giuristi che hanno operato in questa città nella prima parte del secolo XIII e che meriterebbero di essere citati. È forse più opportuno però ricordarne solo qualcuno di quelli che facciano meglio comprendere la internazionalità e la centralità culturale dello Studio nella scienza canonistica.

Tra i giuristi inglesi si può ricordare per primo Riccardo Anglico, autore di un importante Apparato alla *Compilatio prima*, strumento di dottrina finalizzato all'insegnamento e di un *Ordo Iudiciarius* che ha esercitato una grande influenza nello Studio. Forse ancora più importante, per i risultati scientifici raggiunti, è l'Apparato *Ius naturale* di Alano Anglico, sia per i contenuti giuridici, sia come veicolo di diffusione della cultura bolognese: l'autore, infatti, che studia sia il *Decreto* di Graziano che le decretali, torna in Inghilterra dopo il suo soggiorno bolognese e diffonde contenuti e metodi appresi ed applicati in Italia.

Molto conosciuta ed utilizzata è anche l'opera di Damaso, maestro ungherese che insegna a Bologna, dipendente da Riccardo Anglico per l'*Ordo Iudiciarius* e da Tancredi per i commenti alle prime due collezioni antiche.

Uno degli esponenti più insigni di questa fase della scuola è certamente Giovanni Teutonico, anch'egli professore a Bologna, città che lascia per tornare in Germania dove muore intorno al 1245 come preposto di Halberstadt. Intorno al 1215 egli compila un apparato di glosse al *Decreto* che diviene la *Glossa ordinaria* allo stesso: per esso i debiti maggiori sono nei confronti della *Summa* di Ugucione e delle opere di Lorenzo Ispano (di cui diremo più avanti).

Per una più corretta valutazione della sua figura di giurista si è assistito al recupero dell'importanza storiografica delle altre opere che non fossero la *Glossa Ordinaria* al *Decreto*: tra esse si segnalano l'Apparato ai canoni del Quarto Concilio Lateranense e l'Apparato alla *Compilatio Tertia*, che il Teutonico completò intorno al 1218, prima di lasciare Bologna per Halberstadt.

Numerosi sono gli studenti e gli studiosi spagnoli che scelgono Bologna, anche se, proprio in quegli anni, si fondano le prime università della penisola iberica, Palencia intorno al 1180 e Salamanca nel 1218-19. Le due personalità più rappresentative sono Lorenzo Ispano e Vincenzo Ispano, che hanno una carriera accademica e una produzione scientifica per molti versi simile. Lorenzo è originario della penisola iberica e, dopo aver studiato a Bologna negli anni Ottanta del XII secolo, insegna nella stessa università sicuramente negli anni 1210-14 e forse anche prima, avendo tra i suoi allievi Tancredi, Bartolomeo da Brescia e forse Sinibaldo dei Fieschi, il futuro Innocenzo IV; muore come vescovo della diocesi spagnola di Orense nel 1248. Al di là della vastità della sua produzione, che spazia dall'apparato al *Decreto* a quelli ad alcune *Compilationes antiquae*, e dell'uso molto largo del diritto romano, appare considerevole la sua influenza sui giuristi successivi che ne riportano spesso le opinioni circondandole di molto rispetto. Vincenzo Ispano, originario del Portogallo, a sua volta studia a Bologna intorno al 1200, è allievo dello stesso Lorenzo e per il diritto civile anch'egli ascolta le lezioni di Azzone. Meno famoso del suo maestro si qualifica scientificamente soprattutto per la circostanza di aver glossato, oltre al *Decreto* di Graziano ed alcune *Compilationes antiquae*, anche la grande collezione di decretali emanata da Gregorio IX nel 1234.

### *Il Liber Extra di Gregorio IX e la dottrina successiva*

Proprio un altro giurista spagnolo, Raimondo di Peñafort, può ben essere assunto a simbolo del passaggio alla fase successiva della storia della scienza e dell'insegnamento canonistico, sviluppatasi quando, senza ragioni apparenti, l'attività della scuola di Bologna segna un brusco arresto dopo aver primeggiato, dalla fine del secolo XII, sugli altri centri europei di studio del diritto della Chiesa. Raimondo studia a Bologna ed ivi insegna dal 1218 al 1221; dal 1230 al 1237 è a Roma come penitenziere pontificio e diventa, nel 1226, anche maestro generale dell'Ordine dei Predicatori: oltre ad alcune *Summae* di notevole qualità, che toccano soprattutto i temi della penitenza e del matrimonio, egli viene incaricato nel 1230 da Gregorio IX di predisporre una collezione

canonica che doti la Chiesa, dopo un secolo dalla compilazione del *Decreto* di Graziano, di uno strumento giuridico adeguato. Da un punto di vista tecnico, soprattutto ai fini della certezza del diritto, la collezione gregoriana è certo un salto di qualità rispetto al passato, ed ancora una volta l'attenzione verso la scuola e gli studi è preoccupazione presente nel pontefice romano. Nella bolla di promulgazione del 1234, la Chiesa e l'Università appaiono come i due unici attori di una vicenda politico-normativa e scientifica che li vede protagonisti e portatori, come ha scritto Stickler, la prima dell'*auctoritas legalis* e la seconda dell'*auctoritas doctrinalis*. Come titolare della potestà normativa, il pontefice compie sui testi una serie di operazioni formali e concettuali innovative rispetto al passato. Si omettono decretali che possono generare confusioni o contrarietà; si taglia la narrazione del fatto che ha dato origine alla decretale, mantenendo soltanto il punto di diritto; si muta la collocazione interna di titoli e capitoli, pur mantenendo la divisione in cinque libri introdotta da Bernardo da Pavia; si aggiungono nuove decretali quando certezza e completezza di regolamentazione lo richiedano. La conseguenza è di considerare tutte le norme comprese nella collezione come aventi lo stesso valore universale e di abrogare quelle che in essa non siano state comprese. L'avallo della scienza universitaria è però sentito come indispensabile. La collezione, preparata nella curia romana, viene compilata *maxime ad studentium utilitatem* ed inviata a Bologna affinché di essa si faccia uso *in iudiciis et in scholis*: la bolla di promulgazione, *Rex pacificus*, inizia nel modo seguente: «Gregorius Episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Doctoribus et Scholaribus universis Bononiae commorantibus salutem et apostolicam benedictionem»

Per il pontefice Bologna rimane il centro principale di elaborazione e di irradiazione della scienza canonistica. Malgrado la dispersione, negli anni seguenti del XIII secolo, della generazione di canonisti commentatori delle *Compilationes antiquae* e le difficoltà dello Studio a causa sia delle interferenze esterne – non ultima la fondazione da parte di Federico II della università napoletana – sia delle ricorrenti crisi interne – con le prime diaspore –, ancora a Bologna si assiste ad una fioritura scientifica eccezionale per i civilisti – i nomi di Accursio ed Odofredo possono ben esemplificarla – ed addirittura splendida per i canonisti, i quali, raggiungono quello che a ragione è stato ritenuto l'apogeo della scienza canonistica medievale: in meno di un secolo il diritto canonico si è unificato diventando giuridico, pontificio e completo e la Chiesa ha altresì la coesione geografica, l'unità giuridica, la completezza e l'autorità della gerarchia. Le Decretali di Gregorio IX sono la sanzione ed il monumento a questa situazione. La prima conseguenza scienti-

fica da esse provocata in ambiente scolastico è proprio nei riguardi del *Decreto* di Graziano, la cui glossa ordinaria viene sottoposta a revisione, intorno alla metà del secolo, da Bartolomeo da Brescia che ne corregge i difetti e la aggiorna in relazione alla nuova normativa canonica. Il legame con il passato si conferma nella denominazione che diventa consueta per la collezione gregoriana, cioè *Liber Extra*, a significare un raccoglitore di decretali *extravagantes* cioè che vagano al di fuori del *Decreto* di Graziano. Anche il *Liber Extra* avrà presto una glossa ordinaria, dovuta a Bernardo da Parma, studente, professore e canonico bolognese, che attende a quest'opera sino al 1263.

Tre giuristi, che operano intorno alla metà del secolo XIII, emergono sugli altri: Goffredo da Trani, Sinibaldo dei Fieschi, divenuto Papa con il nome di Innocenzo IV, ed Enrico da Susa. Ad accomunarli non è tanto l'insegnamento bolognese quanto piuttosto la circostanza che assurgono alle più alte cariche della gerarchia ecclesiastica, divenendo tutti e tre cardinali ed uno addirittura pontefice: il processo di osmosi e di reciproco supporto tra la Chiesa e la scienza giuridica trova, in questi casi, una conferma ulteriore e particolarmente significativa, anche se l'università, e quella di Bologna in particolare, non è più il referente esclusivo.

Goffredo da Trani, studente di diritto civile a Napoli e di diritto canonico a Bologna, ove svolge anche attività di maestro prima di essere chiamato in Curia e divenire cardinale, compie la sua opera, una *Summa* alle Decretali di Gregorio IX, intorno al 1240, per corrispondere alle richieste degli studenti e degli ufficiali di curia: agli intenti scientifici si accompagna, pertanto, uno scopo di divulgazione e di volgarizzazione che rende il suo libro particolarmente richiesto e famoso.

Ben più complessa e scientificamente solida è la personalità del genovese Sinibaldo dei Fieschi, divenuto pontefice con il nome di Innocenzo IV. Studente a Bologna intorno agli anni Venti del secolo XIII, egli inizia immediatamente un *cursus honorum* nelle gerarchie ecclesiastiche e sembra da escludere che abbia insegnato nello Studio. Nel 1227 è già cardinale, nel 1235 rettore della Marca di Ancona e nel 1243 papa. La sua attività dottrinale si esplica, quindi, al di fuori dei normali canali delle strutture didattiche, svolgendosi contestualmente ai suoi compiti di curia ed alla carica pontificia: il suo commentario alle Decretali di Gregorio IX è compiuto tra il 1246 ed il 1253, quando è già papa, ed appare, più che una glossa completa e continua, cioè un vero e proprio *Apparatus*, una mescolanza di dissertazioni lunghe e note brevi. Si tramanda poi che Innocenzo abbia pressoché esclusivamente commentato le decretali a proposito delle quali siano stati sollevati problemi di fronte alla

Curia, per cui il suo commentario si presenta con un carattere pratico molto marcato e privo di fini didattici. Singolare è il fatto che lo stesso giurista abbia commentato alcune decretali che egli ha emanato come pontefice. I giudizi sulla sua opera non mancano di alcune riserve derivate in primo luogo dal confronto con il suo contemporaneo Enrico da Susa: il contrasto più marcato è nei criteri di ricorso al diritto romano, di cui Innocenzo è grande conoscitore ed utilizzatore, a complemento del diritto canonico. Secondo Enrico da Susa nelle cause ecclesiastiche, per la cui soluzione esistano norme canoniche espresse, occorre prescindere dagli apporti del diritto romano, ignorando o mostrando disprezzo per il diritto della Chiesa, come spesso fa Innocenzo. A suo parere la conseguenza di questo atteggiamento è la rinuncia a servirsi della flessibilità delle norme canoniche e del principio di equità che esse postulano, con la conseguenza di attestarsi sulle posizioni di rigore provenienti dal diritto romano: l'esempio più probante è la teoria dei patti nudi, privi cioè di solennità di forma, che la normativa e la prassi canonica, al contrario di quella romana, hanno accettato ed applicano quotidianamente. Non bisogna peraltro dimenticare il fondamentale contributo che l'opera di Innocenzo ha apportato in tema di *universitas* intesa come entità distinta dai soggetti che la compongono. Innocenzo utilizza la tradizione ecclesiastica che ricomprende tutte le sue parti nel *Corpus mysticum* di Cristo ed assimila, con una *fictione iuris*, la *universitas* alle persone fisiche: solo l'attività del suo legale rappresentante offre all'*universitas* la capacità di volontà e di azione, con la conseguenza, ad esempio, di escludere che una comunità possa essere soggetto passivo di scomunica in relazione ad attività illecite di alcuni suoi membri. Un giudizio complessivo della sua opera non può prescindere dal rilevare l'impulso dato da Innocenzo ad una più accentuata giuridicità della Chiesa, ma è certo che egli abbia contribuito con la sua autorità alla costruzione dell'*utrumque ius* cioè alla fusione dottrinale del diritto romano e di quello canonico. L'istituzione a Roma, voluta da Innocenzo IV nel 1245, di una scuola di diritto e di teologia sembra più un'operazione di politica culturale che il richiamo di un legame particolare con la scienza e l'università.

Lo stesso tipo di distanza dai centri di cultura accademica, anche se i legami con essi tornano più spesso a manifestarsi, segna anche la biografia umana e scientifica di Enrico da Susa, meglio conosciuto con il nome di *Cardinal Hostiensis*. Anch'egli studente a Bologna, ha insegnato per breve tempo, intorno al 1239, a Parigi, prima di ricoprire varie cariche ecclesiastiche fino a divenire, nel 1262, cardinale di Ostia. La sua fama negli ambienti universitari deve essere stata notevole se i maestri bolognesi sentono il bi-

sogno di rivolgersi a lui per la soluzione di una *quaestio*. La stima sembra essere ricambiata dal momento che, nel suo testamento, l'Ostiense destina copie delle sue opere all'Università di Bologna, a quella di Parigi, alla chiesa cattedrale di Embrun (di cui è stato vescovo), al vicecancelliere della curia romana ed al papa. Anche la sua rinomata *Summa aurea* non è composta in ambiente accademico ma mentre è vescovo di Embrun, intorno al 1253, anche se i riferimenti ai teologi francesi richiamano il periodo di insegnamento parigino. Scrisse anche una *Lectura* alle Decretali di Gregorio IX: le sue dottrine spaziano in tutti i rami del diritto canonico, ma sono soprattutto famose le elaborazioni che tendono ad allargare il campo di intervento politico e giurisdizionale del papa e della Chiesa.

Ad Innocenzo IV ed all'Ostiense che, un po' enfaticamente, sono stati definiti *les princes*, cioè i principi del diritto canonico medievale, fanno corona una serie di personaggi egualmente significativi, ed alle letture e *Summae* si aggiungono testi di qualità e natura differenti come trattati di procedura, Sommari, *Notabilia*, *Brocarda*, *Distinctiones*, *Quaestiones*, *Consilia* ed altri. Si possono ricordare, tra gli altri, sempre nella seconda metà del XIII secolo, Bernard de Montmirat (*Abbas Antiquus*), professore a Bologna, commentatore delle Decretali di Gregorio IX e di quelle di Innocenzo IV; *Aegidius de Foscarariis*, primo laico a tenere a Bologna una cattedra di diritto canonico, autore di una *Lectura* e di opere di procedura; il francese Guillaume Durand, di formazione bolognese e forse maestro in quella università, autore della più famosa opera di procedura del Medioevo, lo *Speculum indiciale*; l'inglese Guglielmo de Drogheda, operante ad Oxford ed autore di una *Summa aurea*, attenta alla pratica ed alla volgarizzazione.

Se la caratteristica scientifica più rilevante è certo la formazione di un unico *ius commune*, comprensivo delle elaborazioni dei civilisti e dei canonisti, le novità ancora una volta sono da collegare alla Chiesa ed alla sua normativa. Spinto dalla necessità di porre rimedio ad una situazione normativa ridiventata confusa, e sollecitato da una richiesta dell'Università di Bologna, Bonifacio VIII nomina una commissione che appronta una nuova collezione di decretali, promulgata nel 1298. La denominazione è quella di *Liber Sextus*, a porsi come ideale continuazione dei cinque libri in cui è ripartito il *Liber Extra*, e, continuando il tradizionale legame con il mondo accademico, la collezione viene trasmessa all'Università di Bologna. Con il *Liber Sextus*, l'ultima collezione con caratteristiche di autenticità, di universalità e di esclusività (cioè di abrogazione delle norme non comprese o ad essa contrarie), si chiude, in sostanza, la grande stagione della produzione



normativa della Chiesa medievale. La raccolta successiva, le *Clementinae Constitutiones*, voluta da Clemente V (il primo papa avignonese), pubblicate da Giovanni XXII nel 1317 e inviate all'Università di Bologna, non ha più le caratteristiche di esclusività: addirittura private sono due raccolte, successive, *Extravagantes Ioannis XXII* ed *Extravagantes communes* che, riviste dai *correctores romani*, andranno a completare, nel 1582, insieme al *Decreto* di Graziano, al *Liber Extra* di Gregorio IX ed al *Liber Sextus* di Bonifacio VIII, il *Corpus iuris canonici* (in vigore nella Chiesa sino all'inizio del XX secolo).

### *Gli ultimi splendori della scienza del diritto canonico classico*

L'invio delle ultime collezioni canoniche a Bologna è un segno di continuità con il passato, ma le personalità degli studiosi che ad esse si applicano per commentarle sono collegate ad ambienti accademici differenti. Tra i bolognesi sono soprattutto da ricordare, nella prima metà del XIV secolo, Giovanni d'Andrea e Guido da Baisio; tra i francesi Jean Le Moine, Guillaume de Monlaurzun ed Henri Bohic; per la seconda metà del secolo emergono soprattutto Baldo degli Ubaldi e Gilles Bellemere. Con questi personaggi si può considerare concluso, nella seconda metà del XIV secolo, il periodo classico del diritto canonico.

Guido da Baisio, professore a Bologna, detto l'Arcidiacono perché nominato a questa carica da Bonifacio VIII nel 1296, si ricorda soprattutto per il suo *Rosarium*, un apparato di glosse al *Decreto*, molto conosciuto e citato per lo spazio fatto al recupero delle figure e delle opinioni dei giuristi più antichi.

Giovanni d'Andrea è certo la personalità più rappresentativa di questa stagione della canonistica. Professore a Bologna dal 1303, insegna continuativamente in quella università, tranne una breve parentesi nell'ateneo pavese; muore di peste nel 1348, dopo aver lasciato copiose tracce di una attività scientifica che ha notevoli caratteri di originalità, al punto da meritargli l'appellativo di *fons et tuba iuris*. A lui si devono le glosse ordinarie al Sesto ed alle Clementine, oltre ad un magistrale commentario al *Liber Extra* di Gregorio IX (1338). Grande conoscitore della letteratura precedente, la esamina con senso storico, determinandone spesso la valenza in relazione al periodo in cui gli autori considerati hanno operato. Più atipica perché più completa, capace di spaziare dal diritto civile a quello canonico, dall'insegnamento alla professione di avvocato, è la figura di Baldo degli Ubaldi, professore a Perugia, Bologna, Pisa e Firenze, prima di chiudere la sua carriera accademica a Pavia, dove muore nel 1400. La grande cultura, la conoscenza delle fonti ed una spiccata capacità

speculativa trovano nel suo commento ai primi libri delle decretali gregoriane nuovi motivi di approfondimento di temi e problemi tradizionali. Il cardinale francese Jean Le Moine compila un famoso apparato al Sesto che, nel 1301, invia all'Università di Parigi: esso, insieme alle altre opere da lui composte, si segnala soprattutto per l'utilizzazione delle scolastica e per l'influenza tomista. Un'altra notevole *lectura* al Sesto, tra il 1306 ed il 1316, si deve a Guillaume de Monlaurzun, professore a Tolosa, ma certamente più originale è l'opera di Henri Bohic, studente e professore parigino che, nel commento alle decretali gregoriane, usa con molta capacità analitica il metodo delle *distinctiones* e lo arricchisce con continui riferimenti alle opere dei moralisti. La figura più rappresentativa fra i dottori francesi è certo quella di Gilles de Bellemere, studente ad Orléans, professore ad Avignone, attivamente presente negli eventi dello Scisma, componente della Rota e vescovo (muore nel 1407), che svolge una notevole attività di consulente e compone un rinomato commentario alle varie parti del *Corpus* canonistico, nel quale utilizza largamente le metodologie scolastiche diffuse in Francia.

La peculiarità delle opere canonistiche francesi è da collegare allo sviluppo che gli studi teologici e filosofici hanno avuto a Parigi e, per il diritto, dei metodi della scuola di Orléans. Lo sviluppo delle scuole d'oltralpe si iscrive in un momento di rilancio del movimento universitario su basi territoriali e politiche diverse dal passato, con la creazione di nuovi centri di studio. In molti di questi il diritto canonico trova cittadinanza: in Italia sono importanti le università di Perugia, Pisa, Firenze, Pavia, Siena, Ferrara; in Francia Avignone si aggiunge a Parigi, Montpellier, Orléans e Tolosa; nei territori tedeschi si impongono Praga e Vienna, oltre ad Erfurt, Heidelberg e Colonia. Gli studenti accorrono sempre numerosi in questi centri di studio, voluti dal pontefice o dai principi secolari, e la frequenza maggiore nella facoltà di diritto canonico è certo da porre in relazione, oltre che ai divieti per i chierici di applicarsi al diritto civile, alle facilitazioni derivate dallo *status* di ecclesiastico rispetto a quello laicale: facilità di trovare impieghi retribuiti e di ottenere dispense per recarsi all'estero a studiare conservando i frutti del proprio beneficio.

Per quanto riguarda le modalità di studio, il modello proviene senz'altro dalla tradizione dei civilisti, che è tratteggiata in altra parte di questo stesso volume. Per le specificità canonistiche si può dire che la diversa qualità ed importanza delle collezioni reagisce anche sulla loro utilizzazione universitaria. I libri usati nelle lezioni ordinarie, tenute di regola al mattino, sono il *Decreto* di Graziano ed il *Liber Extra* di Gregorio IX; nelle lezioni straordinarie, tenute al pomeriggio, si leggono il *Liber Sextus* e le *Clementinae*. Il ri-

spetto dei contenuti e dei tempi da osservare nella trattazione delle varie parti di queste opere è richiamato dai più antichi statuti dell'*Universitas Scholarium* bolognese, emanati nel 1252 ed approvati da Innocenzo IV nel 1253: essi sono stati ritrovati non completi, in forma di appunti trascritti alla fine di un trattato di procedura del maestro Bonaccorso degli Elisei, e sono stati pubblicati da Maffei. Sono anche numerosi, in questo periodo gli strumenti di supporto al lavoro degli studenti, preparati in genere dai maestri: così fioriscono, oltre alle più comuni *repetitiones*, le raccolte di *quaestiones*, le *Margaritae*, i *Repertoria*, i *Vocabularia*, i *Notabilia*, i *Flores*, le tavole alfabetiche, funzionali alla migliore memorizzazione dei contenuti delle lunghe opere di commento.

### *La crisi del secolo XV*

La metodologia di studio non muta neppure quando, dopo il 1378 e lo scoppio dello Scisma, la Chiesa si trova ad affrontare una delle crisi più drammatiche della sua storia. I canonisti partecipano spesso con passione alle dispute conciliari, ma quando tornano ad insegnare ed a commentare i testi giuridici si adagiano sui sentieri conosciuti e sicuri. Come è stato affermato da Ourliac e Gilles, «le droit canonique du XV<sup>e</sup> siècle imite beaucoup et invente fort peu: il ne recueille que quelques glanes de l'humanisme dont, immédiatement, il ne sut pas tirer parti».

Esistono certo ancora personaggi di grande importanza scientifica, come, per l'Italia all'inizio del secolo XV, Francesco Zabarella, Pietro d'Ancarano, Antonio da Budrio, Giovanni da Imola, Nicolo de Tudeschis detto il Panormitano, il più celebre di tutti, e nei decenni successivi, Giovanni d'Anagni, Alessandro Tartagni e Mariano Socino, per finire il secolo con Felino Sandei e Filippo Decio; fuori d'Italia il francese Bernard de Rosier, *Ioannes de Turrecremata* (Torquemada) e molti altri.

Complessivamente si può dire che certamente l'insegnamento universitario è ancora la base portante della letteratura canonistica del XV secolo: nella scuola, però, poco si aggiunge di nuovo alle opinioni dei predecessori e si ripropone il modello di studio delle partizioni del *Corpus* canonico che permane il fondamento dell'insegnamento. Alcuni, come Nicola da Cusa o il Capistrano, si allontanano dalla vita universitaria: gli altri, coloro che rimangono nella speranza di una carriera ecclesiastica o di quella accademica affiancata ad una ben retribuita attività professionale, offrono agli umanisti facili bersagli di attacchi e di polemiche.

## Nota bibliografica

G. CENCETTI, *Studium fuit Bononie*, in « Studi medievali », 3ª serie, VII (1966), pp. 781-833; E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma 1992; G. DE VERGOTTINI, *Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato*, Bologna 1956; B.T. DIPLOVATATIUS, *Liber de claris iuris consultis*, a cura di F. SCHULZ - H. KANTOROWICZ - G. RABOTTI, in « Studia Gratiana », X (1968); G. FRANSEN, *Les décrétales et les collections de décrétales*, Turnhout 1972 (Typologie des sources du moyen âge occidental); ID., *Trente ans de recherches dans les manuscrits du Droit Canonique classique*, in « L'Année Canonique », XII (1968), pp.31-47; A. GARCIA Y GARCIA, *Derecho comun en España. Los juristas y su obras*, Murcia 1991; A. GOURON, *La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge*, London 1984 (Variorum Reprints); B. KURTSCHIED - F.A. WILCHES, *Historia iuris canonici, I, Historia Fontium et scientiae*, Roma 1943; S. KUTTNER, *Gratian and the Schools of Law. 1140-1234*, London 1983 (Variorum Reprints); ID., *Harmony from Dissonance*, Latrobe 1960; ID., *Repertorium der Kanonistik (1140-1234)*, Città del Vaticano 1937 (Studi e Testi, 71); P. LANDAU, *Gratian (von Bologna)*, in *Theologische Realenzyklopädie*, XIV, 1/2, Berlin-NewYork 1993; G. LE BRAS, *Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté medievale*, Paris 1959-64 (*Histoire de l'Eglise fondée par A. Fliche-V Martin*, 12); G. LE BRAS - C. LEFEBURE - J. RAMBAUD, *L'Âge classique 1140-1378. Sources et théorie du droit*, Paris 1965 (*Histoire du Droit et des Institutions de l'Eglise en Occident*, 7); P. LEGENDRE, *La pénétration du droit romain dans le droit canonique classique de Gratien a Innocent IV. 1140-1254*, Paris 1964; D. MAFFEI, *Un trattato di Bonaccorso degli Elisei e i più antichi statuti dello Studio di Bologna nel manoscritto 22 della Robbins Collection*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 5 (1975), pp. 73-101; E.M. MEIJERS, *L'Université d'Orléans au XIII siècle*, in « Tijdschrift voor Rechtsgeschiednis », I-II (1918-21), trad. dall'originale olandese di R. FEENSTRA - H.F.W.D. FISCHER, Leiden 1959; A. MEINIKAS, *The Corpus of the miniatures in the manuscripts of Decretum Gratiani*, in « Studia Gratiana », XVI-XVIII (1975); K.W. NÖRR, *Die kanonistische Literatur*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, I, Mittelalter (1100-1500)*; *Die Gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, a cura di H. COING, München 1973, pp. 365-382 e *Die Entwicklung des Corpus Iuris Canonici*, pp. 835-846; P. OURLIAC - H. GILLES, *La période post-classique (1378-1500)*, I, *La problématique de l'époque. Les Sources*, Paris 1971 (*Histoire du Droit et des institutions de l'Eglise en Occident*, 13); B. PARADISI, *Diritto canonico e tendenze di scuola nei glossatori da Irnerio ad Accursio*, in « Studi Medievali », 3ª serie, VI/II (1965), pp. 155-287; V. PIERGIOVANNI, *Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi*, in *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law, Berkeley, California, 28 July-2 August 1980*, a cura di S. KUTTNER e K. PENNINGTON, Città del Vaticano 1980 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 7), pp. 241-256; W. PICCHI, *Geschichte des Kirchenrechts*, Wien-München 1959-66; M. SARTI - M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum, XIV*, a cura di C. ALBICINI - C. MALAGOLA, Bologna 1888-96 (rist. Torino 1962); F. VON SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts*, Stuttgart 1875 (rist. Graz 1956); A. SORBELLI, *Storia dell'Università di Bologna, I, Il Medioevo (secc. XI-XV)*, Bologna 1940; A. STICKLER, *Historia Iuris Canonici Latini, I, Historia Fontium*, Torino 1950; A. VAN HOVE, *Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici, I/I Prolegomena*, Malines-Roma 1945<sup>2</sup>.

## *Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale*

Per giustificare la rivisitazione delle fonti e della storiografia canonistica in tema di pellegrini potrebbe essere sufficiente l'imminenza di un nuovo Giubileo e gli stimoli di ricerca e di riflessione che un simile avvenimento induce negli storici. A questo evento contingente può essere accostata anche la opportunità di valutare l'affermazione di Garrison, ripresa da Gaudemet, che sui pellegrini si sia avuta una produzione storiografica scarsa<sup>1</sup>: è una osservazione che, escludendo che sottintenda un limitato interesse suscitato dal tema, vuole esprimere, al contrario, un certo stupore di fronte a tale situazione e propugnare l'opportunità di ulteriori approfondimenti. Si tratta in gran parte di opere prodotte qualche decennio fa, ma la mia impressione è che la qualità sia buona e i contributi di Maestri come Gilles Constable o Henri Gilles rimangono riferimenti irrinunciabili per la comprensione di problemi di cultura, di mentalità e di costruzione giuridica di una *lex peregrinorum* e di un *ordo peregrinorum*<sup>2</sup>.

---

\* Dedicato a Ennio Cortese. Pubbl. in *Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale*, Atti del congresso internazionale « I giubilei nella storia della Chiesa », Roma 2001, pp. 46-57.

<sup>1</sup> F. GARRISON, *À propos des pèlerins et de leur condition juridique*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, II, Paris 1965, p. 1165; J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Cinisello Balsamo 1998, pp. 615-617.

<sup>2</sup> G. CONSTABLE, *Opposition to Pilgrimage in the Middle Ages*, in *Melanges G. Fransen*, 1 (« *Studia Gratiana* », 19, 1976) pp. 123-146; H. GILLES, « *Lex peregrinorum* », in *Le pèlerinage*, Toulouse 1980 (Cahiers de Fanjeaux, 15), pp. 161-189. Si veda anche R. NAZ, *Pèlerinage*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris 1957 1313-1317; E.R. LABANDE, *Recherches sur les pèlerinages dans l'Europe des XIe et XIIe siècles*, in « Cahiers de civilisation médiévale », 1 (1958), pp. 159-169; L. MAYALI, *Du vagabondage à l'apostasie. Le moine fugitif dans la société*, in *Religiose Devianz. Untersuchungen zu sozialen, rechtlichen und theologischen Reaktionen auf religiöse Abweichung im westlichen und östlichen Mittelalter*, a cura di D. SIMON, Frankfurt a. Main 1990; L. SCHMUGGE, « *Pilgerfahrt macht frei* ». *Eine These zur Bedeutung des mittelalterlichen Pilgerswesens*, in « Römische Quartalschrift », 74 (1979), pp. 16-31; ID., *Die Anfänge des organisierten Pilgerverkehrs im Mittelalter*, in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 64 (1984), pp. 1-83; V. PIERGIOVANNI, *La « peregrinatio bona » dei mercanti medievali. A proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X.I.34*, in « Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung », LXXIV (1988), pp. 348-356; sui pellegrinaggi G.B. LADNER, *Homo viator: Medieval Ideas on Alienation and Order*, in « *Speculum* », XLII (1967), pp. 233-259; J. LE GOFF, *L'uomo medievale*, Bari 1987; R. OURSEL, *Pellegrini del Medio*

È comunque possibile aggiungere a questi studi qualche risultato ottenuto soprattutto partendo dai collegamenti emergenti dalla comparazione fra le categorie che, nel periodo considerato, hanno fatto dell'itineranza un loro tratto caratteristico ed identificante.

Si è sostenuto che anche le fonti sono scarse e che manca una trattatistica specifica, quale si è sviluppata per altre categorie con qualche tratto di omogeneità, come gli stranieri e i mercanti. Gilles propone tre ragioni di tale carenza. In primo luogo la molteplicità di fonti spesso contraddittorie; questo diritto, poi, si sarebbe formato per regolamentare situazioni particolari spesso difformi, discendenti ad esempio dai luoghi sacri di destinazione, come San Giacomo di Compostela, Roma o Gerusalemme; infine le ambiguità lessicali legate alla parola *peregrinus*<sup>3</sup>.

A questo proposito si può tentare di proporre una spiegazione della presunta scarsità delle fonti, forse un equivoco derivato sia dall'aver ristretto l'esame alle fonti canoniche ufficiali, rinunciando alla valutazione della ricchezza di altri documenti<sup>4</sup>, sia anche, paradossalmente, dal non interrogarsi sul significato storico della ristrettezza della normativa ufficiale e generale. Se è vero che il pellegrinaggio è stato fenomeno importante dal punto di vista religioso, sociale e culturale, la dottrina e la pratica giuridica non si sono alimentate, tramite esso, con problemi teorici e pratici particolarmente controversi nella sua regolamentazione: la dottrina ha sistemato le poche decretali pontificie in tema in maniera ragionevole e la pratica non ha prodotto una casistica rilevante e diversificata, come è peraltro dimostrato, e *contrario*, dall'esame della letteratura consiliare e della giurisprudenza rotale. In età moderna due emblematici e rinomati sistematori enciclopedici come Toschi e Ferraris, in opere monumentali e diffuse su tutti gli aspetti della disciplina canonistica, dedicano poca attenzione e scarsi riferimenti al fenomeno del pellegrinaggio:

---

*Evo. Gli uomini, le strade, i santuari*, Milano 1988; A. FRUGONI, *Pellegrini a Roma nel 1300. Cronache del primo Giubileo*, a cura di C. FRUGONI e F. ACCROCCA, Casale Monferrato 1999.

<sup>3</sup> H. GILLES, « *Lex peregrinorum* » cit., pp. 161-162; per gli stranieri si veda W. ONCLIN, *Le statut des étrangers dans la doctrine canonique médiévale*, in *L'Étranger*, II, Bruxelles 1958 (Recueil de la Société Jean Bodin, 10), pp. 37-64; M. ASCHERI, *Lo straniero: aspetti della problematica giuridica*, in *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 1989, pp. 33-46; C. STORTI STORCHI, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria*, Milano 1989.

<sup>4</sup> Di grande interesse sono, ad esempio, i documenti studiati da J. RICHARD, *Les récits de voyages et de pèlerinages*, Turnhout 1981 (Typologie des sources du Moyen Âge Occidental, 38).

evidentemente esso si era assestato su soddisfacenti parametri giuridici e istituzionali e non aveva richiesto continui interventi ed adeguamenti<sup>5</sup>.

Da un punto di vista lessicale il termine *peregrinus* compie anch'esso un lungo cammino che, dall'originario significato di « straniero » derivato dalla tradizione romana, giunge a quello di viaggiatore per fede. Ancora di recente si è ritenuto che il passaggio terminologico non elimini del tutto « l'ambivalenza che la coscienza medievale riserva alle figure dello straniero e del viaggiatore »<sup>6</sup>. In realtà i problemi di lessico sono normali in un ordinamento come quello della Chiesa medievale, che sta definendo le proprie istituzioni e gerarchie. *Clerici peregrini*, *clerici peregrinantes*, *peregrini* chierici e laici, *peregrinus* e straniero appaiono lessicalmente ambigui perché essi stessi oggetto di un processo culturale complesso che, all'interno della *societas christiana*, induce tentativi di comparazione ed eventuale equivalenza giuridica tra soggetti diversi: l'evoluzione della legislazione in questo senso relazionale proporrà accostamenti tra gli *oratores*, i *mercatores*, i *rustici* e giungerà, come è stato osservato, con l'introduzione del riferimento alla povertà, ad accostare i *peregrini* alle *miserabiles personae*<sup>7</sup>.

Il timore che stranieri e viaggiatori, chierici o laici che siano, possano creare problemi all'interno degli ordinamenti in cui vengano ad operare, induce il legislatore canonico a dare regolamentazione normativa a due fenomeni apparentati più nella terminologia che nella prassi: nel *Liber Extra* accanto ad un tradizionale titolo *de clericis peregrinis* se ne introduce uno nuovo dedicato ad una categoria che si ritiene opportuno autonomizzare normativamente, i *clerici peregrinantes*. Chiarificatrici sono le spiegazioni di Goffredo da Trani:

« ... Peregrinantes intelliguntur hic romipete, apostolorum limina et aliarum sanctorum oratoria visitantes ... Item illi qui accedunt ad penitentiam domini Pape ... non autem

---

<sup>5</sup> D. TUSCHI, *Practicarum conclusionum iuris*, VI, Lugduni MDCLXI, concl. 276 e 277, 112; L. FERRARIS, *Prompta Bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica, ed. secunda*, V, Genuae MDCCCLXXI, pp. 298-300.

<sup>6</sup> O. CONDORELLI, *Clerici Peregrini. Aspetti giuridici della mobilità clericale nei secoli XII-XIV*, Roma 1995, p. 24.

<sup>7</sup> H. GILLES, « *Lex peregrinorum* » cit., pp. 162-163; V. PIERGIOVANNI, *Il Mercante e il diritto canonico medievale*: « *Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae* », in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law*, San Diego, 21-27 August 1988, a cura di S. CHODOROW, Città del Vaticano 1992 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 9), pp. 617-631.

intelligas de quolibet peregrinante, nam largo modo quicumque a loco domicilii proficiscitur peregrinari videtur ... »<sup>8</sup>.

La *ratio* della diversificazione dei titoli del *Liber Extra* appare evidente in relazione alla configurazione di situazioni giuridiche assolutamente divergenti nelle finalità e nelle modalità operative: all'aspetto disciplinare ed alla necessità di rispondere con una normativa omogenea ai chierici che chiedano accoglienza al di fuori della propria diocesi, si contrappone l'opportunità della regolamentazione di un fenomeno che si qualifica soprattutto per i suoi scopi religiosi e penitenziali<sup>9</sup>.

*Clerici peregrini, clerici peregrinantes, forenses* sono tutte figure che per negazione o per parentela contribuiscono ad identificare i pellegrini, chierici e laici. Questo percorso di identificazione soggettiva attraverso « simili » o « contrari » è una costante della normativa sui pellegrini e, come si è detto, si arricchirà con altri soggetti assimilabili quali *oratores, mercatores, rustici, miserabiles personae*.

I nuovi elementi sopra ricordati delineano un quadro definitorio e normativo più ricco ma anche più complicato, al punto da richiedere una organizzazione complessiva desunta da una più completa analisi giuridico-istituzionale.

Si definisce *l'ordo peregrinorum* – di appartenenza strettamente definita – e la *lex peregrinorum*<sup>10</sup>. Mentre quest'ultima formalizza il quadro normativo nei termini che vedremo più avanti, *l'ordo peregrinorum* richiede la presenza di particolari requisiti di forma e di sostanza per pervenire al riconoscimento del pellegrino e distinguerlo da altre categorie spesso non omogenee religiosamente e moralmente, come, ad esempio, i vagabondi: è necessario, ad esempio, essere provvisti della conchiglia e del bastone, e l'aver effettuato – e sufficientemente documentato – una cerimonia ufficiale nella propria chiesa al momento della partenza è anch'esso elemento identificante<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> GOFFREDI DE TRANO *Summa super titulis decretalium*, Lugduni MDXIX (rist. Aalen 1968), c. 123 v.; V. PIERGIOVANNI, *La « peregrinatio bona »* cit., pp. 350-351.

<sup>9</sup> *Ibidem*, p. 349 e sgg.; F. GARRISON, *A propos des pèlerins* cit., p. 1165.

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 1176 e sgg.

<sup>11</sup> H. GILLES, « *Lex peregrinorum* » cit., pp. 170-171; F. GARRISON, *A propos des pèlerins* cit., p. 1169 e sg. Si veda J.A. BRUNDAGE, « *Cruce signari* »: *The Rite for Taking the Cross in England*, in « *Traditio* », XXII (1966) pp. 289-310.



L'orazione invocatoria che accompagna la consegna delle insegne del pellegrino riassume i contenuti dei privilegi presenti nella *lex peregrinorum: in via defensio, in domo protectio, ubique presidium*<sup>12</sup>. Si tratta di due coppie di concetti – *via-defensio, domus-protectio* – che assicurano che, ovunque il pellegrino si trovi, la Chiesa presidierà le situazioni giuridiche che lo riguardano.

Il pellegrinaggio inizia con il viaggio e una decretale di Callisto II, emanata nel I Concilio Lateranense del 1123, elabora i criteri della protezione:

« Si quis Romipetas et peregrinos, apostolorum limina et aliorum sanctorum visitantes, capere seu rebus quas ferunt spoliare vel mercatores novis teloneorum seu pedaticorum exactionibus molestare tentaverit, donec satisfecerit, communione careat christiana »<sup>13</sup>.

Se si volesse rievocare la tradizione culturale canonica può considerarsi atipico il reperimento nella legislazione della Chiesa dell'accostamento tra pellegrini per causa di religione e mercanti accomunati dalla tutela dell'ordinamento<sup>14</sup>: il testo, ripreso nel Decreto di Graziano, stabilisce, infatti, che sarà privato *communione Christiana* sia chi osi catturare e spogliare dei beni i pellegrini che si recano a visitare luoghi sacri, sia chi, con balzelli o pedaggi, molesti i mercanti. Le nuove situazioni politiche e sociali, frutto della rivoluzione commerciale successiva all'anno Mille, si sponano e si integrano con le ragioni spirituali e religiose: sono queste, evidentemente, a nobilitare la mobilità dei pellegrini, ma sono le stesse che rimangono lo sfondo giustificativo della protezione offerta dalla Chiesa ai mercanti.

Qualche tempo dopo (1179) un altro pontefice, Alessandro III, ripropone la protezione canonica per *presbyteri, monachi, conversi, peregrini, mercatores, rustici*. Ancora qualche anno più tardi, Innocenzo III, riconsiderando il tema dei contatti dei fedeli con gli scomunicati, afferma che « ... viatores, peregrini, et mercatores a communione talium personarum, nisi articulus necessitatis immineat, debeant abstinere ». Nella successiva sistematica del *Liber Extra*, mentre il testo innocenziano confluisce nel titolo

---

<sup>12</sup> F. GARRISON, *A propos des pèlerins* cit., p. 1177; H. GILLES, « *Lex peregrinorum* » cit., p. 171.

<sup>13</sup> *Decretum Magister Gratiani*, ed. AE. FRIEDBERG, Leipzig 1879 (rist. Graz 1959), C. 24, q. 3, c. 23; H. GILLES, « *Lex peregrinorum* » cit., p. 172; J. GILCHRIST, *The Church and Economic Activity in the Middle Ages*, London 1969.

<sup>14</sup> F. GARRISON, *A propos des pèlerins* cit., pp. 1178, 1185; V. PIERGIOVANNI, *The Itinerant Merchant and the fugitive Merchant in the Middle Ages*, in *Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity - Middle Ages)*, a cura di L. MAYALI – M.M. MART, Berkeley 1993, p. 81 e sgg.

dedicato alla scomunica, la decretale di Alessandro III si inserisce nella rubrica *de treuga et pace*, chiaramente costruita per ribadire ed esaltare i poteri arbitrali che spettano alla Chiesa per sedare ed eliminare i conflitti<sup>15</sup>.

Nello stesso *Liber Extra*, come si è visto, viene introdotta la rubrica *de clericis peregrinantibus*, tendente ad isolare i problemi dei chierici pellegrini da quelli dei laici. L'unico capitolo che lo compone, la decretale *Conferente*, riguarda la protezione delle situazioni lasciate pendenti dal pellegrino partito. È un testo di Celestino III del 1195 che sancisce il diritto di rivendica per quanto al pellegrino sia stato illecitamente sottratto.

Su questi testi si svolge una importante opera di costruzione sistematica da parte di alcuni dei più significativi esponenti della dottrina canonistica dell'età classica.

Si può ricordare che, esaminando questo tema. Innocenzo IV<sup>16</sup> ha colto, secondo le sue caratteristiche di studioso, gli aspetti giuridici del pellegrinaggio, legati alla difesa di singole situazioni processuali o alle richieste di riparazione di ingiustizie.

Goffredo da Trani<sup>17</sup>, per parte sua, propone una lettura sistematica dell'introduzione di un titolo sui pellegrini in relazione proprio alla difesa offerta dall'ordinamento canonico: non è quindi casuale che questo titolo sia inserito appena dopo quello sull'appello.

Il Cardinal Ostiense<sup>18</sup> propone ulteriori elementi di chiarificazione tecnico-sistematica completando e differenziando – *idem non est omnino*

---

<sup>15</sup> V. PIERGIOVANNI, *La « peregrinatio bona »* cit., p. 349.

<sup>16</sup> INNOCENTIUS IV in *V libros Decretalium commentaria*, Venetiis MDLXX, c. 142 r.: « ... Nam cum omnes peregrini sint sub protectione domini Papae, specialius tamen venientes ad sedem apost. 24.q.3. si quis Ro. Clericis tamen non licet peregrinari sine auctoritate superioris ... nec etiam episcopi ... Si autem non causa peregrinationis, sed prosecutionis appellationis suae vel etiam pro vitanda oppressione potest ire ad Papam, vel alium superiorem, invito episcopo vel prelo suo ... ».

<sup>17</sup> GOFREDI DE TRANO *Summa* cit., c. 123 v.: « quia sicut appellantes ita et peregrinantes iura tuentur. Ideo post tractatum de appellationibus subiiciuntur tractatus de peregrinantibus ... Peregrinantes igitur de quibus superius dictum est ecclesia romana sub protectione recipit et specialiter ad curiam venientes, hii enim sacro appellare vel verius provocare videntur ... habent autem hoc presidium a iure venientes ad curiam romanam ut si quid eis abreptum est vel sublatum, post iter abreptum eis restitatur ... ».

<sup>18</sup> HENRICI DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS *Summa*, Lugduni MDXXXVII (rist. Aalen 1962), c. 133 v.: « ... hi enim in privilegiis differunt ... et ideo idem non est omnino identissimum. Subvenitur enim tali: sed non eodem modo certe et clericis religiosis et laicis

*identissimum* – le diverse tipologie di itineranza e di protezione della Chiesa: chierici, mercanti, agricoltori, ma anche studenti, già privilegiati da Federico Barbarossa con la costituzione *Habita*<sup>19</sup>. L'integrazione appare anche politicamente opportuna dal momento che anche l'imperatore Federico II ha emanato una costituzione in tema di pellegrinaggi, mostrando quindi interesse per i risvolti politici e sociali del fenomeno. L'Ostiense recepisce e ripropone l'accostamento all'appello, eccellente espediente tecnico per reclamare l'allargamento dell'azione giurisdizionale della Chiesa:

« ... Et certe secundum quod sunt diversi peregrini diversa privilegia habent. Hi nempe peregrini, de quibus hic specialiter tractatus habetur, loco appellantium sunt unde et si non appellaverunt vel suas res et ecclesias sub protectione do. Pape accedunt cum rebus suis debent esse sub protectione apostolica securi ideo talibus restitui debet quicquid post iter arreptum subtractum est vel ablatum ... »<sup>20</sup>.

Un altro accostamento giuridico si rivela interessante e foriero di conseguenze per la Chiesa, come vedremo più oltre, ed è l'equiparazione agli stranieri quando i pellegrini sono *in itinere*: la conseguenza è che « possint, ubi voluerint, hospitari libere et de rebus suis testari ».

La normativa di Federico II viene anche recepita per scongiurare la prassi del diritto di naufragio:

« ... passi vero naufragium vel navigantes ad terram aliter venientes securitate gaudent, ita quod bona reservantur eis quorum erant antequam naufragium incurrissent contraria consuetudine non obstante, cuius constitutionis trasgressores bonorum publicatione multentur ... »<sup>21</sup>.

Anche Giovanni d'Andrea richiama il parallelo con l'appello al papa, ma ricorda che ormai la decretale *Conferente* è diventata lo schema della lettera che si usa per chi si rechi in pellegrinaggio<sup>22</sup>, mentre Antonio da Budrio,

---

mercatoribus et rusticis agros colentibus subvenitur ... sed et navigantibus et omnibus peregrinis et agricultoribus ut in consti. Fede. Que incipit ad decus et decorem. §. Navigia et § omnes peregrini et § Agricultores. Et scholaribus, ut in consti. Fede. Que incipit habita ... »; V. PIERGIOVANNI, *La « peregrinatio bona »* cit., p. 352.

<sup>19</sup> E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale, II Il Basso Medioevo*, Roma 1995, pp. 261-263.

<sup>20</sup> HENRICI DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa* cit., c. 133 v.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> IOANNIS ANDREAE *Commentarium ad primum decretalium*, Venetiis MDCCLXXXI, (rist. Torino 1963), c. 293 r. « Conquerente »: « ... ponit ista decretalis formam literarum quas communiter hodie dat curia itinerantibus ad eam ... quod si fecisset aequipareretur appellationi ... ».

ormai all'inizio del XV secolo, senza fantasia quasi riassume tutte le elaborazioni emerse dalla dottrina precedente<sup>23</sup>.

La glossa, ripresa da Baldo degli Ubaldi, offre una analisi e una casistica chiaramente esplicative del significato di questo testo, ricordando anche il caso che è all'origine della decretale. In una introduzione generale al titolo (*De clericis peregrinantibus*) Baldo ricorda che «peregrinatio multiplex est» ed elenca le diverse *peregrinationes* – di cui parleremo più avanti –, mentre una seconda parte più breve quasi anticipa i temi sviluppati nel commento alla decretale *Conquerente* e cita a proprio conforto le opinioni di Innocenze IV e dell'Arcidiacono<sup>24</sup>. Si ricorda il *casus*. Un chierico parte senza mettere espressamente la propria persona e averi sotto la protezione pontificia e viene spossessato degli stessi, ma il papa condanna gli avversari del danneggiato alla restituzione perché i beni sono *ipso iure* sotto la sua tutela. Alle domande, «Peregrini an retineant possessionem naturalem et iudices tenentur istud restituere», la risposta è positiva.

Baldo aggiunge ancora due aspetti fondamentali della protezione del pellegrino per religione. Per prima cosa non possono essere soggetti passivi di rappresaglie e la Chiesa scomunica *ter in anno* chi li disturbi con questo mezzo<sup>25</sup>. In secondo luogo Baldo allarga significativamente gli stessi concetti alla protezione giurisdizionale, sottoponendo il pellegrino alla giurisdizione canonica, come vedremo più avanti.

---

<sup>23</sup> ANTONII DE BUTRIO, *Super Prima Secundi Decretalium Commentaria*, Venetiis MDCCLXXXI, cc. 170 a-171 r.: «Peregrinantes ad papam cum rebus suis sub protectione apostolica consistunt ... Ponit formas literarum, quas communiter hodie dat curia itinerantibus ad eam ... Nota primo quod submissio ex causa protectionis sedis apostolice suspendit iurisdictionem inferiorum iudicum. Nota ... quod itinerantes ad sedem apostolicam a iure submissi sunt protectioni apostolice sedis, tam in persona, quam in rebus, ut non possint inferiores iudices de causis eorum se intromittere ... Nota quod attentatum peregrinatione pendente revocatur sicut attentatum appellatione pendente. Nota quod peregrinantibus non est molestia inferenda, imo ecclesia excommunicat ter in anno eos, qui tales offendunt eundo vel redeundo».

<sup>24</sup> BALDI UBALDI PERUSINI, *In Decretalium Volumen Commentaria*, Venetiis MDXCV (rist. Torino 1971), in X.2.29, c. 311 a: «Clericis non est licitum peregrinari absque licentia superioris nisi ex causa appellationis secundum Inno. Recepti sub protectione papae sunt favorabilius prosequendi: sed non propterea liberati ab ordinariis suis ... et hoc notatur per Archid. XXV quaestio. II. Cap. de ecclesiasticis». All'inizio del commento a *Conquerente* si afferma: «Peregrinantes ad papam cum rebus suis sub apostolica protectione consistunt. Idem peregrinantes ad Sanctum Iacobum, vel Beatum Antonium ut C. de succe. Authen. Omnes peregrini, et advenae».

<sup>25</sup> *Ibidem*: «Sed quaero nunquid isti poterunt capi per repraesalias? Respondeo non: quia sunt sub protectione ecclesiae ... de hac forma tractat Ioan. And. Infra de rebus ecclie. non alte. C. episcopi in gloss. Sumitur ... Sume hic argumentum quod recepti sub protectione ecclesie habent privilegium clericorum et ecclesiasticarum personarum et ideo iudicem ecclesiasticum habent protectorem».

Si può affermare che Baldo operi una riflessione molto significativa e lo stesso giurista, in questa circostanza, immette la propria opera all'interno di una eccezionale tradizione dottrinale dichiarando quali sono i debiti verso i grandi autori due-trecenteschi che hanno dato la massima dignità scientifica alla scienza canonistica.

La dottrina elabora, quindi, i contenuti e le giustificazioni della protezione e dei privilegi: partendo dai pochi testi ricordati in precedenza i canonisti si sono sforzati di organizzare sempre più efficacemente la tutela giuridica del pellegrino, inserendolo tra i protetti della Chiesa senza tenere conto della qualità di chierici o laici. Secondo Garrison per una sorta di contagio del privilegio clericale in materia di foro hanno preteso di riservare i pellegrini al foro ecclesiastico, operazione che era pienamente riuscita con i crociati ma che è stata contestata per i pellegrini semplici. In conseguenza di ciò è più facile applicare la sospensione delle azioni contro il pellegrino in un processo in corso<sup>26</sup>.

Oltre alle regole generali di protezione, sopra ricordate, il diritto canonico ha elaborato veri privilegi, elencati da Gilles: alcuni sono per il clero pellegrino, al quale è concesso di entrare nelle taverne, non indossare l'abito clericale, portare i capelli lunghi, celebrare la messa ovunque, entrare in contatto con gli scomunicati, non rispettare l'interdetto. Qualora la morte li colga durante il viaggio c'è il privilegio di essere sepolto nella chiesa parrocchiale del luogo in cui è avvenuto il decesso: dei beni residui un quarto, peraltro, è destinato alla chiesa di sepoltura.

Si è già detto del pericolo delle rappresaglie: Bartolo consiglia di ostentare le insegne del loro stato di pellegrini<sup>27</sup>.

In campo laico si impone la stessa tendenza protettiva e Federico II emana la costituzione *Omnes peregrini* che, oltre a imporre sanzioni ai signori che usano l'albinaggio, fissa altri principi che, indirettamente, ribadiscono il ruolo della Chiesa: si obbliga l'oste, ad esempio, a restituire al vescovo i beni del defunto perché li invii agli eredi e se costoro non si reperi- scono il patrimonio è destinato ad opere buone<sup>28</sup>.

È interessante notare che una procedura simile, che coinvolge la Chiesa attraverso il vescovo e il clero, è prevista anche dal Consolato del mare – la più rilevante testimonianza normativa del diritto marittimo mediterraneo –,

---

<sup>26</sup> F. GARRISON, *A propos des pèlerins* cit., p. 1177.

<sup>27</sup> H. GILLES, « *Lex peregrinorum* » cit., p. 81.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 177 e sgg.

relativamente ai beni dei pellegrini o mercanti che viaggiano per mare ed entrano a fare parte della piccola comunità che opera sulla nave<sup>29</sup>. Ancora la grande dottrina commercialistica dell'età moderna non ha mancato di collegare i contenuti della protezione ai pericoli a cui i naviganti e i pellegrini sono esposti. Il diritto marittimo prevede addirittura la possibilità di testimonianze a futura memoria per chi si appresti a viaggi per mare.

Il supporto spirituale che proviene dalla fede religiosa si palesa elemento fondamentale per il viaggiatore che, per ragioni diverse, si avventura sul mare. Lo Scaccia, esaminando un complesso tema procedurale, richiama tali presupposti fideistici e ammonisce il futuro viaggiatore rammentandogli un antico proverbio secondo cui *Qui nescit orare ascedat mare*<sup>30</sup>.

Anche il diritto romano e gli statuti hanno norme a protezione dei pellegrini<sup>31</sup>. La *Lex peregrinorum* con protezione e privilegi si crea in opposizione o in relazione ad altre categorie come gli stranieri, i mercanti e i poveri, come si è detto.

Secondo Garrison non è circostanza strana che i pellegrini abbiano diviso i privilegi con altri beneficiari, come gli stranieri, i crociati e i mercanti, perché in questi contesti ambientali, dominati volta a volta dalla guerra o dai traffici, si impone un vero diritto internazionale nato nel periodo franco e continuato nel Medioevo. Per la sua antichità e permanenza la pratica del pellegrinaggio si

---

<sup>29</sup> J.L.M. CASAREGI, *Il Consolato del Mare colla Spiegazione*, in ID., *Discursus Legales de Commercio*, III, Venetiis MDCCXXXV, pp. 127-128, capp. 111-121 («Cap. 111: Che cosa sia peregrino, e chi si intende essere peregrino»). Il documento di inventario dei beni fatto dallo scrivano va mostrato al vescovo e se ne fa menzione nel libro della parrocchia: il residuo non reclamato dei beni va ai poveri in suffragio dell'anima e alla presenza del vescovo. Già l'Ostiense (HENRICI DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa* cit., c. 133 v.) pone in evidenza tali peculiarità.

<sup>30</sup> S. SCACCIA, *De iudiciis*, Romae MDCIV, T. 2, L. II, Cap. VIII, Difficultas XI, n. 292-298, p. 248: «Difficultates emergentes in examine ad perpetuam rei memoriam ... Quaeritur quando testes iuvenes et sani possint examinari ad perpetuam rei memoriam propter periculum mortis, iuxta dispositionem cap. quoniam frequenter. Ut li. Non contesta. Resp. Quando ineunt peregrinationem seu iter per mare vel per alia loca insidiosa. Confirmatur ista communis opinio, quia qui navigat aequiparatur infirmo, et dicitur esse in mortis periculo ... Et denique proverbium illud. Qui nescit orare, ascendat mare». Questa comune opinione deve essere temperata lasciando al giudice la facoltà di giudicare se il teste navighi per *loca insidiosa* e sia *in periculo mortis* tanto da essere esaminato a futura memoria. Per i problemi economici esistenti si veda U. TUCCI, *I servizi marittimi veneziani per il pellegrinaggio in Terrasanta nel Medioevo*, in Università di Venezia. *Prosluzioni. a.a. 1983-1984*, Vicenza 1991, p. 10 e sgg.

<sup>31</sup> A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, II/1, Torino 1897, pp. 288-295.

iscrive al primo posto nelle cause che motivarono l'elaborazione progressiva di questo corpo di regole senza frontiere. Sempre a suo parere gli storici del diritto, troppo attenti alle sole prospettive dello *ius mercatorum*, hanno forse misconosciuto il posto o l'importanza che, ben prima di esso spetta alla pratica del pellegrinaggio. L'auspicio di Garrison è che si tenga maggior conto del ruolo capitale giocato dalla Chiesa nella fissazione di questi *status* personali<sup>32</sup>.

Non so quanto il rilievo rivolto agli storici del diritto mercantile possa essere attuale dal momento che, proprio in questi ultimi anni, l'attenzione verso le dottrine e le pratiche canoniche – l'usura soprattutto – ha portato approfondimenti fondamentali<sup>33</sup>, mostrando anche il pericolo sotteso alla visione di Garrison che è quello dell'isolamento dell'evoluzione del diritto canonico e delle motivazioni religiose che lo sorreggono dai contesti non solo giuridici che gli sono paralleli. Mi sembra che al pari del diritto dei pellegrini lo stesso sviluppo del diritto mercantile riposi su ragioni di evoluzione storico-politica che hanno consentito al fenomeno dell'itineranza di raggiungere importanza sociale non ipotizzabile in precedenza.

Forse la risposta migliore, capace di fugare i dubbi suscitati da Garrison, la si ritrova in uno dei massimi giuristi del Medioevo che, come ormai comunemente si rammenta, ha avuto la ventura di commentare testi canonici e civili, Baldo degli Ubaldi. Nel commento ai passi canonici sui *clerici peregrinantes*, quasi un secolo dopo l'Ostiense, Baldo non solo mostra un'attenzione ben diversa per tali materie ma elabora una ricostruzione che si nutre largamente di motivi storici, politici e di dottrina. Egli, infatti, propone una originale classificazione delle varie *peregrinationes*<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> F. GARRISON, *A propos des pèlerins* cit., pp. 1188-1189; H. GILLES, « *Lex peregrinorum* » cit., p. 178 e sgg.

<sup>33</sup> Si veda, da ultimo, U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1998, p. 153 e sgg.

<sup>34</sup> Attraverso questa classificazione Baldo opera il recupero della assimilazione tra mercanti, che cercano il guadagno, e pellegrini, che perseguono fini di elevazione spirituale, che la canonistica, come si è visto, aveva abbandonato. Egli afferma che si ha « *peregrinatio bona cum pro lucro captando, ut causa mercantiae, ut faciunt Ianuenses, et ista est amica populis, quia mundus non potest sine mercatoribus vivere; tamen non est privilegiata aliquo privilegio redacto in corpore iuris, licet gratiose a principibus saepe multas habet immunitates et exemptiones, quae eis benigne et sine cavillatione custodiendae sunt. Municipia autem non possunt has immunitates concedere* ». Per completezza, ma certo in ambiti concettuali diversi, Baldo riporta altri tre tipi di *peregrinationes*: « *alia impetuosa ex vi divina; alia necessaria sed non praecisa in causa appellationis; alia necessaria et praecisa ut si papa vocat praelatos ad consilium* ».

Un primo tipo è decisamente negativo: è la *peregrinatio mala, ut exilii, vel causae piraticae, et ista non prodest*: contro i responsabili della pirateria, fenomeno ormai endemico ed esteso, bisogna esperire i necessari rimedi processuali.

Dopo aver ricordato che il secondo tipo è la *peregrinatio bona* dei mercanti, Baldo continua la sua esposizione citando una *peregrinatio melior*, che attiene agli scolari ed ai disagi sopportati per studiare, *pro virtute quaerenda*, la quale ha ottenuto privilegi e protezione imperiale; è, infine, molto significativo che in cima a questa piramide si collochi la *peregrinatio optima* finalizzata *pro salute animae*, e riguarda i pellegrini che si recano a visitare i *limina Apostolorum*<sup>35</sup>.

Tra le altre cose emerge la considerazione del commercio come fattore di progresso della società in cui Baldo vive, quindi, al punto che il giurista ritiene di poter generalizzare tale concetto, sostenendo che « mundus non potest sine mercatoribus vivere ».

Vorrei tornare, per concludere, sul testo appena successivo a quello finora esaminato, del quale ho già detto in precedenza che riguarda specificamente i chierici pellegrini, ai quali Baldo riconosce tutte le garanzie sostanziali e processuali. Il giurista perugino termina il suo commento con una frase che rappresenta un invito alla Chiesa a ribadire la propria presenza nell'universo giuridico e sociale di coloro che si muovono dal proprio domicilio:

« Ecclesia Romana habet ex consuetudine, ut ter in anno excommunicet eos qui tales offendunt in eundo, stando et redeundo. Et sume hic argumentum quod recepti sub protectione ecclesiae habent privilegium clericorum et ecclesiasticarum personarum: et ideo iudicem ecclesiasticum habeant protectorem »<sup>36</sup>.

Si tratta, come si vede, del richiamo ad una norma penale e ad una giurisdizionale che spostano su un piano nuovo e diverso l'attenzione e la presenza della Chiesa nei riguardi dei pellegrini, ponendola in linea con una società ormai profondamente mutata nelle sue gerarchie politiche e nelle conseguenti impostazioni dei rapporti interpersonali e giurisdizionali.

È l'altro capo di un lungo percorso che mostra l'importanza del contributo della scienza giuridica all'inquadramento anche politico e sociale di un imponente fenomeno religioso come i pellegrinaggi.

---

<sup>35</sup> BALDI UBALDI PERUSINI, *In Decretalium Volumen Commentaria* cit., c. 311 a.

<sup>36</sup> *Ibidem*.



## La «bona fides» nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale

Il punto di partenza delle mie considerazioni sono due testi abbastanza famosi e provenienti il primo dalle *Regulae iuris* del *Liber Sextus* di Bonifacio VIII, pubblicato nel 1298<sup>1</sup>, ed il secondo presente nell'opera del grande giurista medievale Baldo degli Ubaldi in un *consilium* dato probabilmente nella seconda metà del secolo XIV<sup>2</sup>.

La *regula juris* LXXXII contenuta nel *Liber Sextus* di Bonifacio VIII recita testualmente: «Qui contra iura mercatur, bonam fidem non praesumitur habere»<sup>3</sup>.

---

\* Pubbl. in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», XCI (2005), pp. 168-179. Una prima versione di questo testo è stata letta nel corso del *Twelfth Congress of Medieval Canon Law*, Washington DC, August 2-6, 2004.

<sup>1</sup> T. SCHMIDT, *Papst Bonifaz VIII, als Gesetzgeber*, in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law*, San Diego, 21-27 August 1988, a cura di S. CHODOROW, Città del Vaticano 1992 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 9), pp. 227-245; ID., *Bucheinteilungen im Liber Sextus Papst Bonifaz' VIII*, in *Ins Wasser geworfen und Ozeane durchquert. Festschrift für Knut Wolfgang Nörr*, a cura di M. ASCHERI, Köln 2003, pp. 905-911; K.W. NÖRR, *Die Entwicklung des Corpus iuris canonici*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, I, Mittelalter (1100-1500), Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, a cura di H. COING, München 1973, München 1973, pp. 843-846.

<sup>2</sup> V. COLLI, *Il cod. 351 della Biblioteca Capitolare «Feliniana» di Lucca: editori quattrocenteschi e libri consiliorum di Baldo degli Ubaldi (1327-1400)*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di M. ASCHERI, Padova 1991, pp. 255-282; su Baldo si veda E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale, II, Il basso Medioevo*, pp. 436-445, con ampia bibliografia e, da ultimo, E. SPAGNESI, *L'insegnamento di Baldo degli Ubaldi a Pisa e a Firenze*, in «Atti e Memorie dell'Accademia toscana di Scienze e Lettere La Colombaria», LXIX (2004), pp. 129-155; sulla sua cultura filosofica si veda N. HORN, *Philosophie in der Jurisprudenz der Kommentatoren: Baldus philosophus*, in «Ius commune», I (1967), pp. 104-149, e ID., *Aequitas in den Lehren des Baldus*, Köln 1968 (*Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte* 11).

<sup>3</sup> *Regula LXXXII, Corpus Iuris Canonici, II Liber Sextus Decretalium D. Bonifacii Papae VIII*, a cura di AE. FRIEDBERG, Leipzig 1879 (rist. Graz 1955), p. 1124; P. STEIN, *Regulae iuris, From juristic rules to legal maxims*, Edinburgh 1966, pp. 148-152.

Il testo di Baldo si esprime nei seguenti termini: « In causis mercatorum, ubi de bona fide agitur, non congruit de iuris apicibus disputare sed pacta servare »<sup>4</sup>.

Il problema che si pone è di chiarire quali rapporti esistono, e se esistono, tra il concetto di buona fede utilizzato in istituti diversi, e la prescrizione è certo il più importante, e il diritto dei mercanti: tale indagine si rende necessaria soprattutto in relazione alla individuazione sia dei profili soggettivi di categoria economica e sociale, sia alle configurazioni contrattuali, sia, infine, alle regole del processo commerciale. È necessario, quindi, indagare sull'esistenza di un collegamento della *regula* LXXXII con la mercatura ed il suo concreto esercizio, individuando, con l'ausilio della dottrina giuridica coeva, la tipologia del contratto richiamato dal testo del *Liber Sextus*, la qualità economica e giuridica degli oggetti della contrattazione e, infine, le caratteristiche personali – familiari, professionali e cetuali – dei soggetti interessati.

Dall'esame del titolo in tema di *regulae iuris* del *Liber Sextus* si nota che non è più utilizzato il termine *mercari*, presente nella regola sopra citata e che nel suo primo e diretto significato richiama lo scambio commerciale e il mercato, mentre la parola *fides* e l'espressione *bona fides* sono presenti in differenti contesti lessicali e concettuali, su cui torneremo più avanti<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> BALDI UBALDI PERUSINI *Consilia sive responsa*, I, Venetiis MDLXXV, *cons.* 277, c. 84. Si veda per un riscontro testuale anche V, *cons.* 466, c. 124. Si veda V. PIERGIOVANNI, *Statuti, diritto comune e processo mercantile*, in *El Dret Comú y Catalunya*, Actes del VII Simposi Internacional, Barcelona, 23-24 de maig de 1997, a cura di A. IGLESIA FERREIRÓS, Barcelona 1998, pp. 137-151; F. CALASSO, *Il negozio giuridico, Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano 1967<sup>2</sup>, pp. 311-312; K. W. NÖRR, *Über die drei Verfahrensordnungen der mittelalterlichen Rota Romana*, in « Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht », 49/1 (2004), pp. 89-97; V. PIERGIOVANNI, *La giustizia mercantile*, in *Il diritto fra scoperta e creazione, Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Atti del Convegno Internazionale della Società Italiana di storia del diritto, Napoli 18-20 ottobre 2001, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Napoli 2003, pp. 411-430.

<sup>5</sup> I testi e un esame delle singole *regulae* è reperibile in V. BARTOCCETTI, *De regulis iuris canonici*, Roma 1995, con riferimento alla *reg.* 2, pp. 30-35 « possessor malae fidei ullo tempore non praescribit », ed alla *reg.* 83, pp. 247-248, « Bona fides non patitur ut semel exactum iterum exigatur », ed alla *reg.* 75 che recita: « frustra fiidem quis sibi postulat servari ab eo, cui fidem a se praestitam servare recusat ». In tema di buona fede in età medievale e moderna, una sintesi completa e bibliograficamente ricca è stata fatta da G.P. MASSETTO, *Buona fede nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, II, Torino 1988, pp. 133-154. Un recente inquadramento sistematico del tema della buona fede, con aperture storiche e comparative, in A. d'ANGELO, *La buona fede*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. BESSONE, XIII *Il contratto in generale*, IV, Torino 2004. Si veda anche R. MEYER,

Dopo gli studi di Peter Stein sulle *regulae iuris* in generale e gli apporti specifici di Kuttner, Fransen e Nörr<sup>6</sup>, non è questa l'occasione per ribadire il significato e la funzione delle *regulae* nella collezione di Bonifacio VIII anche se, per chiunque si accinga ad esaminarle, sicuramente l'approccio dottrinale privilegiato è costituito dalle osservazioni che Dino del Mugello ha raccolto nel suo famoso e fortunato Commentario al testo del *Liber Sextus*: pur dubitandosi che Dino sia il compilatore delle *Regulae* suddette<sup>7</sup>, la sua può considerarsi quasi una interpretazione autentica della volontà del legislatore canonico. Dino del Mugello, infatti, attivo a Roma a cavallo tra il XIII ed il XIV secolo, è stato tradizionalmente considerato il compilatore del titolo finale del *Liber Sextus – de regulis iuris* ad evidente imitazione di quello presente nel Digesto – e lo ha corredato con un fortunato commento. Secondo Cortese,

«L'imitazione tanto evidente del Digesto si accorda bene con la tradizione che a comporre il titolo sia stato un civilista ... A veder Dino tanto affaccendato con un titolo, seppur soltanto uno, della compilazione di Papa Bonifacio, si potrebbe immaginare che il mondo delle *leges*, tanto restio per l'innanzi a impegnarsi seriamente nel diritto canonico, vi si fosse finalmente aperto nel nome dell'*utrumque ius*: di quell'*utrumque ius* alla cui espansione contribuiva non poco la nuova potenza della Chiesa. In realtà, il titolo *de regulis iuris* è sostanzialmente civilistico: tanto anzi da far la figura, nella compilazione di Bonifacio, quasi di corpo estraneo agghiacciato innaturalmente a un testo eterogeneo»<sup>8</sup>.

Il commento di Dino alla *regula* LXXXII sarà il mio punto di partenza ed anche una piccola occasione per valutare se, attraverso l'esempio tematico della *bona fides*, l'analisi di Cortese sia da accettare in pieno o con qualche riserva.

La prima osservazione del maestro mugellano è relativa ai contenuti giuridici del testo e prende in considerazione due elementi.

---

*Bona fides und lex mercatoria in der europäischen Rechts tradition*, Göttingen 1994. Per gli aspetti di storia processuale in materia di fede si veda A. ERRERA, *Processus in causa fidei, L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Bologna 2000.

<sup>6</sup> P. STEIN, *Regulae iuris* cit.; e ID., *The formation of the gloss 'de regulis iuris' and the 'glossators' concept of 'regula'*, in *Atti del Convegno Internazionale di studi accursiani*, Bologna 21-26 ottobre 1963, a cura di G. ROSSI, II, Milano 1968, pp. 698-722; S. CAPRIOLI, *Tre capitoli intorno alla nozione di «regula iuris» nel pensiero dei glossatori*, in «Annali di storia del diritto», 5-6 (1961-62), pp. 221-374.

<sup>7</sup> L. FALETTI, *Dinus Mugellanus*, in *Dictionnaire de droit canonique*, IV, Paris 1949, pp. 1250-1257.

<sup>8</sup> E. CORTESE, *Il diritto* II cit., p. 370.

Il primo è di determinazione di una tipologia contrattuale che il testo della *regula*, utilizzando un più generico termine come *mercatur*, non fa emergere in modo tecnicamente preciso: Dino, nel commento, sostituisce questo verbo con l'espressione *qui emit* che rimanda senza alcun dubbio alla *emptio-venditio*. Occorre, peraltro, notare subito che la fungibilità tra *emere* e *mercari*, forse volutamente ambigua, è presente nell'esame della casistica connessa alla *regula* ove, forse per ricercare una maggiore specificità di significato, si torna ad usare *qui mercatur*. È forse per cercare di dare un senso a questa ambiguità che un interprete moderno, come il Bartoccetti, abbia ritenuto quasi naturale estendere il significato, e quindi l'applicabilità, della *regula* ad un più vasto panorama contrattuale:

«Sensus regulae patet, et quamvis loquatur de mercatura extendi potest ad omnes contractus et actos iuridicos in quibus extare potest dolus qui est synonymus malae fidei. Dolus praesumitur quoties existit violatio legis externa, donec contrarium probetur ... »<sup>9</sup>.

Lo scopo che l'autore si prefigge nella sua opera di commento alle *regulae iuris* è il richiamo alla utilizzazione delle singole regole nel diritto romano – e per la *regula* LXXXII chiarisce che *Numquam citatur* – e nel diritto canonico vigente all'epoca in cui scrive, cioè il *Codex Iuris Canonici* del 1918. Dal mio punto di vista la conseguenza è quella di porre sullo stesso piano la dizione diniana della *regula* con le tematiche emerse soprattutto nella dottrina dei secoli successivi, negandosi, quindi, la contestualizzazione ed una precisa valutazione storica del commento di Dino.

È questo, a me pare, il testo da cui è necessario prendere le mosse valutando criticamente quale sia la casistica concreta a cui la dottrina ritiene che attenga il dettato della *regula*.

Il primo esempio riportato da Dino è il caso dell'acquirente di un bene direttamente da un minore – a cui appartiene ma del quale conosce lo *status* di pupillo – senza sottostare al procedimento di richiesta di autorizzazione da parte del tutore<sup>10</sup>. Tale comportamento apre una immediata fase successiva che si svolge su due piani: da una parte sorge una presunzione di *mala fides* con le conseguenze connesse alla validità del contratto ed alla apertura di opportuni rimedi processuali; un secondo immediato effetto discende sempre dalla presunzione di *mala fides* la cui esistenza comporta che si

---

<sup>9</sup> V. BARTOCCETTI, *De regulis* cit., p. 245.

<sup>10</sup> D'YNI MUXELLANI *Commentaria in Regulis Iuris Pontificii*, Venetiis MDLXXII, p. 163.

blocchi qualunque termine cronologico a cui collegare la decorrenza della prescrizione. La causa che sta alla base del congelamento della decorrenza dei termini di prescrizione consiste, secondo Dino, nel fatto che il compratore *contra iura mercatur*. Non si tratta, in questo caso, di una fattispecie che, per contenuti e definizione, coinvolga specificamente uno o più mercanti – il termine *mercari*, come si è detto, in questo commento è assolutamente fungibile con *emere*. La volontà di escludere qualunque referenza soggettiva o cetuale emerge anche dal richiamo delle tre *auctoritates* normative che sarebbero state violate dal comportamento dell'acquirente in malafede: due costituzioni del *Codex* – una in tema di tutela (V. 59,3) e l'altra di usucapione riferita ad un acquisto in malafede (VII. 26,9) – ed un terzo testo tratto dal *Digesto* (D. 18,1,27) in tema di acquisto incauto.

È interessante notare come lo stesso esempio sia utilizzato da Dino del Mugello nel commentare un'altra *regula* del *Liber Sextus*, sempre in tema di *fides*. Si tratta della *regula* LXXV che recita: «Frustra fidem quis sibi postulat servari ab eo, cui fidem a se praestitam servare recusat»<sup>11</sup>. Potrebbe, infatti, apparire contraddittorio che il pupillo che abbia venduto senza l'autorizzazione del tutore possa non dare seguito alla *fides* concessa al compratore, che, invece, è tenuto ad osservare la stessa. Dino risponde che *regula*

« locum habet ubi eadem est aequalis per omnia personarum contrahentium conditio. In contrario vero non erat aequalis, et poterat imputari emptori quia sciebat vel scire debebat pupillum contrahendo non posse sine tutoris auctoritate obligari ».

Il secondo esempio che Dino introduce è di più evidente tradizione canonistica anche se, per dare forza alle proprie argomentazioni, il giurista ritiene opportuno affiancare ad una *auctoritas* canonistica un richiamo al Codice giustiniano.

Il caso concerne *qui emit a praelato bona ecclesiae*, una ipotesi che prevede cautele e controlli da parte della Chiesa e colui che non li abbia osservati si ritiene che *contra iura mercatur*; le norme violate, che Dino richiama sono una canonica ed una civile e sono citate per chiudere qualunque via di fuga legale all'incauto o doloso compratore.

La prima norma è una lettera di papa Leone. Contenuta nel Decreto (C. 12, q. 2, c. 52) obbliga i vescovi a non alienare o permutare *res ecclesiae* se non in presenza di un vantaggio evidente e con il consenso del corpo ecclesiale.

---

<sup>11</sup> V. BARTOCETTI, *De regulis* cit., pp. 247-248.

Numerose sono anche le cautele e le garanzie richieste al venditore di cose ecclesiastiche da una autentica richiamata da Dino e conservata nel Codice giustiniano (C. 1,2. auth. post 14).

La conclusione di Dino è questa volta molto ampia teoricamente e praticamente: egli ritiene, infatti, che la lesione sia stata apportata a tutti e due i diritti e il compratore *contra iura mercatur* con una naturale conseguenza giuridicamente rilevante – *et ideo non praesumitur habere bonam fidem* –<sup>12</sup>.

Prima di considerare l'ultima tipologia ritenuta esemplare da Dino del Mugello, val la pena di inserire il testo della glossa ordinaria al Sesto e un secondo dal commento alla *regula* LXXXII di Giovanni d'Andrea che tendono ad allargare la casistica con fattispecie tipiche del diritto canonico.

La glossa ordinaria propone il *casus* attinente alla *regula* fondandolo sul problema del possesso:

« Certum est, ut ad hoc quod quis possit praescribere longo vel longissimo tempore, requiritur quod habeat bonam fidem: sed utrum possessor praesumatur bonae fidei vel malae? Respondetur quod si possideat contra ius, praesumitur malae fidei, ut forte aliquis rector ecclesiae parochialis percipit decimas in aliena parochia: certe praesumitur habere malam fidem: quia de iure communi quis non possit percipere decimas in aliena parochia »<sup>13</sup>.

L'esempio delle decime è esclusivamente canonico anche se il testo si riferisce allo *ius commune*, ma la casistica canonistica si arricchisce subito con la glossa successiva *Qui contra*: « Pone casum in eo qui recipit ecclesia de manu laici. 16. q. 7. si quis deinceps. In eo qui emit spiritualia. De simo. Non satis ... ».

Ad arricchire la casistica canonistica contribuisce anche Giovanni d'Andrea nel commento alla stessa *regula* del *Sextus*, riportando una *quaestio* disputata da Guglielmo da Pietralata, giurista di un certo prestigio, già censito da Schulte e del quale Bellomo ha trovato traccia in uno dei *libri magni* da lui studiati<sup>14</sup>. Secondo Giovanni d'Andrea la *quaestio* era nei termini seguenti: i rettori di una chiesa parrocchiale tennero come unica ed annessa

---

<sup>12</sup> DYNİ MUXELLANI *Commentaria* cit., p. 163.

<sup>13</sup> *Liber Sextus Decretalium D. Bonifacii Papae VIII*, Romae MDLXXXII, c. 854.

<sup>14</sup> IOANNIS ANDRAEAE *in sextum Decretalium librum Novella Commentaria*, Venetiis MDLXXXI (rist. Torino 1966), c. 73 r.-v.; M. BELLOMO, *I fatti e il diritto tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XV)*, Roma 2000, p. 205.

un'altra chiesa parrocchiale senza mai istituire un rettore al punto che si perde la memoria del tempo trascorso. Ci si chiede se possano continuare nel possesso e nella percezione dei frutti. Alla *solutio* negativa finale si arriva con una serie di argomentazioni tra le quali ho trovato particolarmente rilevante l'affermazione del collegamento tra il sacerdote ed il servizio pubblico:

« ... Tertio inducitur id de quo quaeritur imprescriptibile, cum publicae functiones, et illa, quae ad publicam utilitatem pertinent praescribi non possunt ... detractio ergo sacerdotum laedit ius publicum, cum quanto sunt plures, tanto melius deleant ... ».

Rimane da prendere in esame l'ultima esemplificazione riportata da Dino del Mugello nel suo commentario alla *regula* LXXXII. Anche « qui emit ascriptitium sine gleba contra legum interdicta mercatur quia nullus ambigit eum malae fidei possessorem ».

Anche in questo caso la lesione è inferta alle regole sia dell'ordinamento canonico che di quello civile e le *auctoritates* richiamate sono afferenti ai due sistemi giuridici. Da una parte un testo del Codice giustiniano (C. 11,47,7) che Dino ricopia pressoché letteralmente, e, dall'altra, l'interessante richiamo ad un'altra *regula iuris* dello stesso *Liber Sextus*, che dispone « Possessor malae fidei ullo tempore non praescribit »<sup>15</sup>.

Su questo tema esiste un interessante *consilium* di Baldo degli Ubaldi a proposito di un problema che torna frequentemente nella pratica e attiene al passaggio di responsabilità dal defunto all'erede. Il caso è legato alla prescrizione

« ... ubi est considerandum quod nos sumus in foro Caesaris, in quo servanda sunt iura que loquuntur de praescrip. lon. temporis ... termini enim legum non debent esse ludibrium ... unde omissis anfractibus iuris canonici, qui disputant de apicibus conscientiae nos, qui sumus de foro seculari, debemus sequi leges in quibus vivit humanum genus ... de foro autem conscientiae non pertinet ad iudicem secularem, quia forus iudicii et forus conscientiae sunt diversi fori et sic quid hoc contra deum peccatur et non contra leges humanas punietur a solo deo ... non tamen dissuadeo quod quis non sequitur conscientiam suam, si conscientia eum mordet, non enim loquor de conscientia sed de iuris civilis providentia. Item nos loquimur in haerede, et dicit d. Dynus quod mala fides defuncti non nocet haeredi ... Item et si esset obligatio est obligatio non liquida: et ideo non constat de malafide ... »<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> DYNUS MUXELLANI *Commentaria* cit., p. 163.

<sup>16</sup> BALDI UBALDI PERUSINI *Consilia sive responsa*, I cit., cons. 464, c. 149.

Tornando alla *regula* del *Liber Sextus* la casistica è, a questo punto, completa e Dino propone alcune considerazioni finali che compendiano in gran parte tutti i dibattiti della precedente dottrina, civile e canonica, in tema di buona fede. Se la proibizione era conosciuta dal compratore non ci sono dubbi che esista la malafede e all'obiezione che si deve presumere la buona fede finché non si provi la sua mancanza, Dino risponde che la presunzione opera solo se si provi l'ignoranza di fatto e non certo quella di diritto:

«... ratio autem est, quia aut emptor sciebat prohibitionem iuris aut ignorabat. Si sciebat planum est quia mala fides aperte concluditur in ipso. Si ignorabat, est malae fidei praesumptione iuris, cum in iure erraverit ... Sed opp. Quia semper praesumitur bona fides si abesse non probetur ... Sed dicendum est quod aut allegatur ignorantia facti aut iuris. Si facti, tunc praesumitur bona fides, quia iuris praesumptio allegationi non resistit ... Sed si allegatur ignorantia iuris, tunc praesumitur malafides, hic, quia praesumptio iuris allegationi resistit ... »<sup>17</sup>.

Si tratta di temi centrali nell'analisi dei problemi legati ai comportamenti di buona fede che, secondo la tradizione ereditata dal diritto romano sia i civilisti che i canonisti trattano soprattutto in relazione all'istituto della prescrizione. A questo proposito si può ricordare che *la regula II* del *Liber Sextus* ha dato agio al commentatore di riproporre la casistica e le dottrine che si sono sviluppate intorno a questo istituto: di essa farò un rapido cenno poiché gli argomenti trattati non hanno alcun riferimento preciso alle caratteristiche della buona fede mercantile.

Il testo della regola recita che *Possessor malae fidei ullo tempore non praescribit*, e la affermazione iniziale è proprio nel senso che solo chi sia nel possesso in buona fede può aspirare alla prescrizione. Il maggior rigore del legislatore canonico si spiega con la circostanza che

«... consideravit naturalem aequitatem dispositioni divinae convenientem qua cavetur quod cum alterius iactura locupletari non decet, ius vero civile consideravit rigorem ex constitutionibus hominum suadentibus aliquibus publicis utilitatibus procedentem, idest ut dominia rerum non essent omni tempore indistincta sive incerta ... propter finem facilius litibus imponendum ... »<sup>18</sup>.

Per la Chiesa, quindi, in ragione delle sue origini e delle sue finalità spirituali, che significano rifiuto di ogni ingiustizia, è richiesta una buona fede

---

<sup>17</sup> D'YNI MUXELLANI *Commentaria* cit., p. 163.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 18.



che perduri per tutto il tempo della prescrizione, mentre per il diritto civile può essere sufficiente la buona fede iniziale. Per completezza si può aggiungere che nelle *Regulae* del *Liber Sextus* la buona fede ricorre anche nella regola LXXXIII: « Bona fides non patitur ut semel exactum iterum exigatur », che riporta in altri termini il tradizionale principio della non ripetitività della prestazione obbligatoria.

Alla fine di questa analisi dei testi di commento alle *regulae* del *Liber Sextus* che parlano di buona fede permane certo l'idea espressa da Cortese che le osservazioni siano il più delle volte di riferimento civilistico, ma se questo appare in certo qual modo necessitato dalla derivazione romanistica delle *regulae* del Digesto, già lo stesso Dino del Mugello mostra una notevole apertura verso le specifiche tematiche canoniche che, pochi anni dopo, sembrano ormai prevalenti nell'opera di Giovanni d'Andrea.

La dialettica tra i due diritti aveva trovato nel corso del Medioevo e della evoluzione della dottrina giuridica, proprio nel concetto di buona fede, nella sua applicazione e nelle sue conseguenze uno dei terreni di maggiore contrasto. Le cause sono da riportarsi ai mutamenti intervenuti con l'assestamento della Chiesa come potere spirituale e temporale e della sua legislazione come norma universale. In un simile contesto rievocare la *fides* doveva necessariamente destare interesse negli studiosi dei vari rami delle scienze religiose: l'accostamento, poi, con l'aggettivo *bona* che, frequentemente richiamava ed era contrapposto al suo contrario *mala*, poneva in primo piano un contenuto etico e spostava il discorso sul piano della scienza teologica.

Certamente l'espressione discendeva dal diritto romano che l'aveva largamente usata soprattutto in campo possessorio, obbligatorio e processuale con le *actiones bonae fidei*, ma presto su questo tronco di concetti e di strumenti processuali si innestano le nuove idee provenienti dalla religione cristiana<sup>19</sup>.

I canonisti dell'età postgraziana sottoposero il termine romano *fides* ad un processo di trasformazione in senso teologico, la cui consacrazione formale si ha con il canone 41 del IV Concilio Lateranense del 1215 intitolato *De continuatione bonae fidei in omni praescriptione* (XII. 26,20), che, postulando la continuità della *bona fides*, ritiene che *omne quod non est ex fide peccatum est*. Nello stesso titolo si ritrova anche la decretale *Vigilanti*

---

<sup>19</sup> G. GROSSO, *Buona fede, Premesse romanistiche*, in *Enciclopedia del diritto* V, Milano 1959, pp. 661-663; L. SCAVO LOMBARDO, *Buona fede, La tradizione canonistica, Ibidem*, V, pp. 664-677.

(XII. 26,5), in cui è riaffermato il contrasto tra bona fides e peccato, la cui presenza esclude qualsiasi possesso di buona fede.

Come giustamente afferma Francesco Ruffini,

«Era inevitabile che, data la miscela degli elementi morali e religiosi con quelli più prettamente giuridici, la buona fede non venisse più apprezzata oggettivamente in base ad elementi concreti ed esteriori ma se ne facesse una questione di coscienza; era fatale che, data la identificazione del reato col peccato, la quale è propria di tutto il sistema giuridico dei canonisti, anche la mala fede venisse riguardata essenzialmente come un *periculum animae*, di fronte a cui ogni altra considerazione di privata o sociale utilità doveva venir meno. Ad illustrare le intime cagioni di questo movimento conferisce assai il notare, com'esso sia partito dagli scrittori e dai paesi, ove più spiccato e più dominante era l'elemento teologico »<sup>20</sup>. Il riferimento è alla Francia ed alla scuola parigina anche se appare più una ipotesi che un dato dimostrato o dimostrabile.

È logico che il termine *fides* attri uomini di fede e di dottrina – soprattutto per i risvolti legati alla volontà individuale in particolare in campo possessorio – la buona fede continua nel possesso – o il tener la fede contrattuale. Già Isidoro di Siviglia ne aveva cercato una etimologia affermando « ... Inde fides vocata, ab eo quod fit illud, quod inter utrosque placitum est, quasi inter Deum et hominem, hinc et foedus ... », e Calasso, commentando questo testo, osservava: « Dunque *fides* è il fondamento di quello che tra le parti è stato convenuto, inviolabile come il patto tra Dio e l'uomo »<sup>21</sup>. La volontà individuale, la *conscientia*, è solo uno dei concetti a cui la buonafede viene accostata, ma ancora più frequenti sono i richiami alla natura o all'*aequitas* o alla *iustitia*.

Se nel rapporto tra buona fede e prescrizione sono largamente utilizzati i concetti di ignoranza ed errore, ritenendo che la buona fede « significhi essenzialmente credenza o ignoranza giustificate a cui si contrappone la *mala fides* », nel campo delle obbligazioni « *bona fides* significa essenzialmente l'onestà, la fedeltà, la coscienza nei commerci e nelle prestazioni contrattuali, a cui si contrappone la *fraus* o il *dolus* »<sup>22</sup>. È evidente in questo caso il richiamo alla efficacia dei patti nudi, una rigorosa conseguenza rispetto ai principi della religione che diviene rivoluzionaria quando pervade altri settori al di fuori

---

<sup>20</sup> F. RUFFINI, *La buona fede in materia di prescrizione, Storia della teoria canonistica*, Torino 1892, p. 52.

<sup>21</sup> F. CALASSO, *Il negozio giuridico* cit., p. 188.

<sup>22</sup> F. RUFFINI, *La buona fede* cit., p. 162.

dell'ambito ecclesiale. E il primo immediato richiamo non può che essere alle nuove regole che il Medioevo costruisce per i mercanti.

Il riferimento ai *mercatores*, nel caso particolare al loro foro, ci conduce in una realtà economica e giuridica, quest'ultima non solo giudiziale in verità, ma anche sostanziale, nella quale la *bona fides* ha avuto, nell'età medievale e moderna, una importanza fondamentale.

Nelle *curiae mercatorum* non si osserva la *subtilitas iuris*, ma si procede *de simplicibus et plano* e questo perché «inter mercatores bona fides maxime attenditur»<sup>23</sup>. Sempre Baldo usa, al proposito, una significativa espressione:

«*fides id est legalitas quae potissime requiritur in his qui plurime negotiantur et in his non differt pactum nudum a stipulatione*. La buona fede, dunque, viene identificata con la legalitas: ne consegue che, nella sua considerazione, non si può prescindere dal rispetto della legge e che, nel campo mercantile, il patto nudo non differisce dalla stipulatio»<sup>24</sup>.

Occorre ricordare brevemente che i canonisti fanno fatica a liberarsi di una consolidata tradizione di diffidenza nei confronti dei mercanti, e solo nel XII e XIII secolo, proprio sotto la spinta delle elaborazioni teologiche, di cui si è detto anche prima, saranno fissati alcuni riferimenti dottrinali meglio in linea con la nuova situazione della pratica mercantile. Sarà proprio Baldo a mutare questa tradizione esaltando l'utilità sociale della mercatura che sarebbe *amica populis*<sup>25</sup>. Ancora un maestro come l'Ostiense, alla metà del secolo XIII, commentando una decretale che inibiva ai chierici l'esercizio della mercatura (X. I. 6,15), ricordava che *mercatura sine peccato expediri non potest*. Il divieto è molto rigido e non può certo operare, in senso assoluto, alcuna ipotesi di *bona fides*. Anche per questo concetto l'Ostiense tiene a rimarcare le differenze tra la pratica della Chiesa e quella civile. In un caso di elezioni canoniche, ad esempio, e in tema di consenso, egli ricorda che

«... ex quo enim bona fide fit, etiam in civilibus non congruet de iuris apicibus disputate ... et si in civilibus subtilitates huiusmodi reprobantur ... multo fortius in spiritualibus ...»<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> V. PIERGIOVANNI, *Statuti cit.*, p. 139.

<sup>24</sup> G.P. MASSETTO, *Buona fede cit.*, p. 149.

<sup>25</sup> V. PIERGIOVANNI, *La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali, A proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X.1.34*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXXIV (1988), pp. 345-356.

<sup>26</sup> HENTRICI DE SEGUSIO Cardinalis Hostiensis *In primum Decretalium Liber Commentaria*, Venetiis MDLXXXI (rist. Torino 1965), c. 78 e c. 55 *In Genesi legitur*.

Si può forse affermare, in conclusione, che il problema posto da Cortese sulla competenza canonistica del civilista Dino del Mugello è forse la chiave più adatta a leggere tutto il grande travaglio della nascita e dell'affermarsi di un *utrumque ius*. È un momento, tra il XII ed il XIII secolo, in cui il confronto tra le due tradizioni giuridiche che si vogliono fondere scende dal piano dei principi teorici a quello dei singoli problemi concreti ai quali le singole prassi processuali e dottrinali hanno spesso dato soluzioni differenti. È tipico l'esempio della *bona fides* in cui sullo sfondo dei singoli problemi rimane per il diritto canonico l'idea che essa sussista quando non ci sia peccato. È la conclusione che a questo tema ha dato Francesco Ruffini, che personalmente condivido e che mi piace riportare in chiusura:

« Ma la verità ultima è in questo, che lo spirito ecclesiastico metteva sopra a tutte le considerazioni d'utile privato o pubblico quella dell'esistenza o meno del peccato: pronto ad affrontare qualsiasi più disastrosa conseguenza per l'ordinamento sociale o per le condizioni patrimoniali dei singoli, pur di non recedere di una linea dalla sua rigida concezione morale. Il *prudens*, il *peritus*, il *diligens*, prediletto dal diritto romano, è stato sacrificato sempre più allo *stultus*, all'*ignarus*, al *negligens*, purché immune dal peccato »<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> F. RUFFINI, *La buona fede* cit., p. 177.

## *Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni*

Il Colloquio internazionale nell'ambito del quale si inserisce il mio contributo è stato l'occasione per ripensare, a quarant'anni di distanza, alle vicende di un personaggio, Sinibaldo dei Fieschi, poi papa Innocenzo IV, a cui mi uniscono legami sentimentali e territoriali. Questi ultimi si riferiscono alla Liguria, dove il pontefice giurista ha lasciato numerose tracce del suo passaggio. Per me, naturalmente, sono importanti anche i legami sentimentali e scientifici: il mio primo approccio alla storia del diritto canonico medievale ha avuto come risultato la pubblicazione di alcune ricerche sulla vita del decretalista Sinibaldo Fieschi. L'articolo del 1967, inserito negli studi in onore di Stephan Kuttner, si arrestava al 1243, cioè all'anno della ascesa al soglio pontificio<sup>1</sup>.

Questo mio studio vuole porsi quasi come un prolungamento cronologico rispetto al primo, in quanto si riferisce al periodo del pontificato. Le fonti di più costante riferimento sono sia il contributo come legislatore alla innovazione del diritto canonico, sia l'apporto alla costruzione dello *ius commune* attraverso il Commentario alle decretali del *Liber Extra* e ad alcune del *Liber Sextus*: questa opera dottrinale, infatti, è stata elaborata a Lione, durante il Concilio, quando Sinibaldo Fieschi è già divenuto papa Innocenzo IV. Sono i contenuti dell'opera legislativa e di quella dottrinale di papa giurista che permettono di valutare il significato della utilizzazione o dell'esclusione dal *Liber Sextus* di taluni testi normativi da parte dei compilatori della raccolta voluta da Bonifacio VIII: da tale analisi, infatti, emergono come importanti elementi di valutazione storiografica non solo l'inserimento e la presenza in questa collezione di alcune norme elaborate in epoca innocen-

---

\* Pubbl. in *Gli inizi del diritto pubblico*. 2. *Da Federico I a Federico II*, Atti del convegno tenuto a Trento, 20-22 settembre 2007, a cura di G. DILCHER - D. QUAGLIONI, Bologna-Berlin 2008, pp. 195-222.

<sup>1</sup> V. PIERGIOVANNI, *Sinibaldo dei Fieschi decretalista*, in *Collectanea Stephan Kuttner*, 4 («Studia Gratiana», XIV, 1967), pp. 125-154 (anche in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova», VI (1967), pp. 415-442). Per un quadro generale sempre valido G. LE BRAS, *Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale (1130-1378)*, II, Paris 1964.

ziana, ma anche le assenze, cioè i testi volutamente tralasciati. Alcuni di questi sono, a mio parere, molto significativi, sul piano scientifico e su quello politico, per il loro collegamento sia con il funzionamento della giustizia della Chiesa e con la repressione dell'eresia, sia con i rapporti, in questi settori, con gli ordinamenti secolari.

Le prime stampe del volume dei *Commentaria* di Innocenzo IV sono incunaboli (Strassburg 1477, Venezia 1481, 1491 e 1495), e ad esse seguono numerose edizioni<sup>2</sup>: ne ho utilizzate due, in via principale: la prima, pubblicata a Francoforte del 1570 (ristampata nel 1968), uscita dall'officina di Sigismundus Feyrabendus, è di particolare pregio tipografico. Nel primo frontespizio, ricco di raffigurazioni che richiamano il diritto civile, il canonico e la giustizia, l'editore intitola l'opera *Commentaria super libros quinque decretalium* e la dice arricchita di nuove note di Paolo Roselli e della *Margarita* di Baldo degli Ubaldi. Di seguito è riportata l'*Epistola dedicatoria*, la vita di Innocenzo del Diplovatazio e l'*Index titulorum et capitulorum*. Un'altra intestazione, che sovrasta l'inizio del *Proemium*, non riprende la denominazione *Commentaria* ma preferisce la dizione «Apparatus Dom. Innocentii Quarti Pontificis Maximi et Doctoris subtilissimi super quinque libris decretalium»: due denominazioni, *Commentaria* o *Apparatus*, dunque, a dimostrare che esiste, come vedremo, qualche problema di qualificazione dell'opera<sup>3</sup>.

Ho trovato significative le note dedicatorie scritte dallo stampatore, che possono considerarsi anche come documento utile ai fini della storia dell'editoria giuridica. Il volume è, infatti, dedicato al «Reverendissimo Principe ac Domino Marquardo Episcopo Spirensi», al quale si ricorda che la professione di stampatore deve intendersi *ars liberalissima*, anche se in Germania le guerre di religione hanno causato abusi da reprimere. Al di là di questo, a suo parere, rimangono i meriti di un'arte che fa conoscere vecchi e nuovi autori. Per i libri giuridici, in particolare, egli nota che i prezzi praticati dagli editori italiani e francesi divengono spese eccessive per i lettori tedeschi: per riparare a questo inconveniente, da qualche anno, egli ha inco-

---

<sup>2</sup> J.F. VON SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts*, II: *Von Papst Gregor IX. bis zum Concil von Trient (1234-1563)*, Stuttgart 1877 (rist. Graz 1956), pp. 91-94 che riporta come prima l'edizione di Lione 1523.

<sup>3</sup> INNOCENTII QUARTI PONT. MAXIMI *Commentaria super libros quinque decretalium cum indice peculiari nunc recens collecto, novisque insuper summariis additis, et Margarita Baldi de Ubaldis perusini*, Francofurti ad Moenum, Sigismundus Feierabendt, MDLXX.

minciato a stampare opere di autori italiani e francesi che sono difficili da trovare per i problemi di rapporti e di circolazione internazionale creati dalle guerre. È stata questa la sorte dei commentari di Innocenzo, giurista di grande qualità e molto apprezzato e lodato. A questa dedica l'editore fa seguire la biografia di Innocenzo IV scritta dal Diplovatazio.

La seconda edizione da me utilizzata è stata stampata dalla tipografia giuntina a Venezia nel 1578 e (al di là della curiosità dell'inserimento, nel frontespizio, come garanzia e funzione *loco indicis* della *Margarita* di Baldo), nella dedica *Lectori* si ribadisce il contributo canonistico alla costruzione di un diritto comune, che, come vedremo, è caratteristica fondamentale dell'apporto scientifico del Fieschi: i vecchi canonisti, infatti,

«Conciones etenim canonicas ex institutionibus imperialibus adeo subtiliter extorquerunt, ut nos spiritualis temporalisque iustitiae cultores fecerint».

L'editore prosegue scrivendo che le caratteristiche di singolarità del volume consistono nell'aver collegato, in maniera originale, l'azione normativa del pontefice Innocenzo IV con la sua antica professionalità di giurista dottore: si afferma, infatti, che l'opera chiarì i dubbi sulle Decretali del *Liber Extra* e poi operò sul *Liber Sextus*<sup>4</sup>.

Dopo il *Proemium* è stampata, anche in questa edizione, la versione della vita di Innocenzo IV nella ricostruzione di Diplovatazio, resa più lunga dal probabile intervento dell'editore. Le ragioni sono evidentemente encomiastiche nei confronti del dedicatario dell'edizione veneziana, «R.D. Nicolaum comitem Lavaniae, Episcopum Sabinensem, S.R. Ecclesiae Cardinalem de Flisco».

In questa più estesa edizione, infatti, l'opera di Diplovatazio si apre con le notizie sulla famiglia e gli studi di Sinibaldo, mentre la versione più

---

<sup>4</sup> INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium necnon in Decretales per eundem Innocentium editas, quae modo in Sexto earundem volumine sunt insertae, et in huius operis Elencho, ut cunctis pateant adnotatae, Commentaria doctissima. Cum Pauli Roselli Adnotationibus, et loco indicis, Baldi Margarita, Venetiis, apud Iuntas MDLXXVIII.* A p. 1 compare la dizione «Apparatus Dom. Innocentii Quarti Pontificis Maximi, et Doctoris subtilissimi, super Quinque libris decretalium nuper recognitus, cunctisque mendis (quoad fieri liquit) expurgatus. Additis insuper a d. LL. Paulo Rhosello non minus utilibus quam necessariis Summariis, quae in aliis hucusque impressis minime reperies ...». Nella dedica «Lectori S.», si afferma: «Tanta iuris Pontificii adhuc adolevit scientia, benigne Lector, ut quid admirationis iam fuit habitura, profecto nullus ignorare praesumit ... Conciones etenim canonicas ex institutionibus imperialibus adeo subtiliter extorquerunt, ut nos spiritualis temporalisque iustitiae cultores fecerint».

comune inizia con l'assunzione di Innocenzo IV al pontificato e prosegue con il contrasto con Federico II. Diplovatazio ricorda che

« ... post vacationem biennem fuit ipse electus et antea vocabatur Sinibaldus, et fuit presbyter cardinalis Sancti Laurentii, et fuit Ianuensis de nobilibus de Flisco de comitibus Lavanie »<sup>5</sup>.

Sinibaldo Fieschi è discendente di una delle più antiche famiglie nobili genovesi, titolare di una vasta contea e presente, già dal secolo XII, nelle gerarchie ecclesiastiche. È significativa, alla luce dei difficili rapporti successivi con l'Impero, la circostanza che nel 1158, approfittando della presenza di Federico I in Lombardia<sup>6</sup>, una nutrita rappresentanza dei conti di Lavagna ottenga l'investitura feudale dei territori che già deteneva, e che nel 1227 questo documento sia presentato anche a Federico II per una conferma che viene concessa. Si tratta di una posizione familiare che, ovviamente, rende agevole il rapido e brillante *cursus honorum* di Sinibaldo, il quale ottiene un canonicato a Parma, utilizzato per finanziare il corso di studi universitari a Bologna, prima di passare, come vedremo, ad incarichi presso la curia romana<sup>7</sup>.

Anche sui docenti bolognesi le notizie riportate sono attendibili. Per il diritto canonico egli ha avuto come maestri Lorenzo Ispano, Vincenzo Ispano, Iacopo d'Albenga e Giovanni Teutonico. Giovanni d'Andrea, ripreso dal Diplovatazio, gli ha attribuito come maestro anche Ugucione, ma l'informazione è dubbia: già il Sarti faceva rilevare che al tempo in cui Ugucione smetteva di insegnare, cioè verso il 1190, Sinibaldo era probabilmente nato da poco<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> T. DIPLOVATIUS, *De claris iuris consultis, pars posterior*, a cura di F. SCHULZ - H. KANTOROWICZ - G. RABOTTI, in « Studia Gratiana », X (1968), p. 127; le edizioni dell'opera di Sinibaldo, da me richiamate nelle note precedenti, riportano il testo *Innocentii III Pontificis Maximi Vita, per Do. Thomam Diplovatium Constantinopolitanum I.U.D. edita: ad reverendissimum Do. Nicolaum Comitem Lavaniae, Episcopum Sabinensem, S. Romanae Ecclesiae Cardinalem de Flisco*, in una versione molto più lunga e ricca di notizie rispetto a quella presente nell'edizione ristampata negli « Studia Gratiana », sopra citata.

<sup>6</sup> Recenti ed importanti contributi sul Barbarossa sono contenuti nel volume *Gli inizi del diritto pubblico. L'età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto / Die Anfänge des öffentlichen Rechts. Gesetzgebung im Zeitalter Friedrich Barbarossas und das Gelehrte Recht*, a cura di G. DILCHER - D. QUAGLIONI, Bologna-Berlin 2007 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi/Beiträge, 19),

<sup>7</sup> V. PIERGIOVANNI, *Sinibaldo dei Fieschi* cit., p. 139 e sgg.

<sup>8</sup> M. SARTI - M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus*, Bononiae 1888-1896, p. 423. Per un quadro generale, K.W. NÖRR, *Die kanonistische Literatur*, in *Han-*



Suoi maestri di diritto civile sono stati Azzone, Accursio e Iacopo Baldovini: la loro qualità di giuristi deve aver avuto certamente una funzione fondamentale per il rafforzamento dei rapporti tra i due diritti che Innocenzo IV ha costantemente perseguito.

L'ultimo biografo di Innocenzo IV, Alberto Melloni, ha sostenuto che è stato soprattutto il periodo di studio trascorso a Bologna che ha consentito al giovane Sinibaldo non solo di iniziare a comparare le teorie apprese nelle aule universitarie con la realtà socio-politica in cui si trova a vivere, ma soprattutto di mettere a fuoco il problema teologico e politico della *Christianitas*. L'autore, per supportare la sua tesi, riporta con risalto, tra le altre, le dottrine di canonisti maestri del Fieschi. Dopo aver ricordato che è stato Graziano a definire la Chiesa non solo in base alla sua natura misterica ma anche a quella istituzionale, egli cita sia Ugucione, ancora portatore di una visione universalistica del potere imperiale e papale di derivazione gregoriana, sia Alano, teorizzatore del papalismo estremo, ed infine Vincenzo Spano e Giovanni Teutonico, esempi, rispettivamente, delle scuole nazionalista ed imperialista della teoria politica dei canonisti<sup>9</sup>.

Si vuole in questo modo dimostrare, con le dottrine dei maestri del Fieschi sopra ricordati, che dal periodo bolognese proviene a Sinibaldo la consapevolezza teorica di muoversi all'interno di un sistema unitario, in cui operano spinte politiche contrapposte, con le quali si trova a confrontarsi quando viene assunto al pontificato nel 1243<sup>10</sup>. Dopo aver richiamato le

---

*dbuch der Quellen und Literatur der neuen europäischen Privatrechtsgeschichte*, in *Mittelalter (1100-1500)*. *Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, a cura di I.H. COING, München 1973, pp. 365-382; V. PIERGIOVANNI, *Il diritto canonico: il Medioevo*, in *Le Università dell'Europa*, V: *Le scuole e i maestri: il Medioevo*, a cura di J. VERGER - G.P. BRIZZU, Milano 1994, pp. 211-237; E. CORTESI, *Il diritto nella storia medievale*, II: *Il basso Medioevo*, Roma 1995, p. 238; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, p. 99 e sgg.

<sup>9</sup> A. MELLONI, *Innocenzo IV. La concezione e l'esperienza della cristianità come regimen unius personae*, Genova 1990 (Istituto per le Scienze religiose di Bologna. Testi e ricerche di scienze religiose, NS, 4), p. 23 e sgg. e, dello stesso autore, *Ecclesiologia ed istituzioni. Un aspetto della concezione della cristianità in Innocenzo IV*, in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law*, San Diego, 21-27 August 1988, a cura di S. CHODOROW, Città del Vaticano 1992 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 9), pp. 285-308. Si veda anche A. PARAVICINI BAGLIANI, *Innocenzo IV*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXII, Roma 2004, pp. 435-440.

<sup>10</sup> A. MELLONI, *Innocenzo IV* cit., p. 6 e sgg.

contrapposizioni storiografiche precedenti, complesse e, forse, eccessivamente ideologizzate, Melloni ha cercato di ricostruire il ruolo del pontefice genovese nella trasposizione ed elaborazione, sul piano della teoria, della realtà politica ed ecclesiologica che si autodefiniva come *Christianitas*. L'autore ha ben presente che il problema della cristianità « come studio di quei fenomeni e realtà storiche generatesi nella simbiosi fra strutture civili ed ecclesiastiche » è connotato, in una tradizione storiografica ben consolidata, da una forte vischiosità ideologica, ed ha, perciò, preferito privilegiare una visione di maggiore globalità storiografica, che gli consente di evitare di identificare le problematiche emerse nel secolo XIII con tradizionali coppie dialettiche, soprattutto quella Chiesa-Stato. D'altra parte, adottare un'ottica di tradizionali dualismi non avrebbe dato altro risultato che ripercorrere sentieri già noti e che hanno raggiunto risultati addirittura opposti, disegnan- do Innocenzo IV, volta a volta, come personificazione dell'apogeo papale, o come il cauto diplomatico che si volge verso il mondo orientale, o infine, « il fanatico che distrugge definitivamente il binomio chiesa-impero »<sup>11</sup>. La linea ricostruttiva delle dottrine politico-teologiche di papa Fieschi circola nella storiografia, ma per un complessivo giudizio sulla sua figura è necessario approfondire – e sinora l'attenzione è stata certo minore – e forse valutare in maniera diversa, alla luce delle fonti dallo stesso Sinibaldo prodotte, la sua opera di legislatore e di giurista commentatore. Fanno riflettere, a questo proposito, le affermazioni di Cortese secondo il quale

« ... a giudizio di molti Sinibaldo sarebbe stato dopo Alano e Tancredi, uno dei teorici della ierocrazia, un assertore della subordinazione al pontefice di tutti i re di questa terra: avrebbe costituito insomma, al contempo sul piano politico e su quello dottrinale, l'autorevole cerniera tra il vecchio mondo di stampo gelasiano e la nuova ideologia trionfalistica e superba della Chiesa di Bonifacio VIII. La cosa è verosimile, ma gli spunti che offre il commento innocenziano sono troppo vaghi per consentire deduzioni sicure, e non abbastanza esaurienti per essere probanti »<sup>12</sup>.

La chiave di ricostruzione più affidabile richiede di istituire, attraverso una più approfondita analisi dell'opera di legislatore e della sua azione di pontefice, un inscindibile binomio tra la formazione giuridica e l'attività pubblica del Fieschi. Era una posizione che avevo maturato nel mio lontano contributo biografico sul giurista Sinibaldo, quando avevo affermato che

---

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 8.

<sup>12</sup> E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale* cit., II, p. 238.

« I nessi con la sua vita anteriore al pontificato ancora più interesse dimostrano a chi volesse considerare la sua formazione di giurista. La sua attività in questo campo non subisce alcuna soluzione di continuità per effetto dei più gravosi compiti che gli vengono affidati, e proprio nel corso del suo forzato soggiorno lionese, durante e dopo il concilio che scomunicò Federico II, egli portò a compimento il suo *Apparatus al Liber Extra*, e commentò le decretali da lui stesso emanate nella sua qualità di pontefice »<sup>13</sup>.

Più di recente anche Paravicini Bagliani ha convenuto sulla necessaria contestualizzazione dell'attività di giurista e di pontefice. Egli ha affermato che Innocenzo IV

« fu uno dei più insigni papi giuristi del Medioevo centrale ... Per Innocenzo IV la formazione canonistica è un tutt'uno con il suo governo. Sinibaldo e Innocenzo IV non possono essere disgiunti, dal momento che il giurista e il papa scrivono e agiscono secondo schemi analoghi. Il papa doveva assumere un ruolo di coordinamento generale, di istanza suprema – e dunque anche giudiziaria – della società cristiana. Sinibaldo è canonista e per questo il papa è il giudice e legislatore supremo che ha ricevuto da Dio l'incarico di spiegare e armonizzare il mondo, un mondo che egli identifica, sulla scia di Innocenzo III e dei papi del periodo gregoriano, con una Cristianità potenzialmente illimitata. È una visione di papato che si fonda sul concetto che il mondo ha bisogno di un *regimen unius personae* »<sup>14</sup>.

Del percorso burocratico successivo al soggiorno bolognese (un insegnamento anche di breve durata, a mio parere, è da escludere), Diplovatizio ricorda solo che Sinibaldo è stato « presbyter cardinalis sancti Laurentii », mentre trascurava i suoi incarichi di *auditor litterarum contradictarum*, di vice-cancelliere ma, soprattutto, di rettore della Marca Anconitana, ove mostrò capacità di mediazione e di persuasione nei confronti di città schierate sul fronte imperiale<sup>15</sup>.

Di questo retroterra di attività diplomatica e di cultura burocratico-operativa c'è scarsa traccia nella storiografia, da cui emerge sostanzialmente il personaggio Innocenzo IV con una linearità forse eccessiva di azione politica di pontefice e dottrinale di giurista, lasciando quasi in secondo piano i contrasti che pure sono stati presenti nel suo percorso. Eppure una testimonianza di valutazioni insieme laudative e critiche, quasi contraddittorie,

---

<sup>13</sup> V. PIERGIOVANNI, *Sinibaldo dei Fieschi decretalista* cit., p. 129.

<sup>14</sup> A. PARAVICINI BAGLIANI, *Innocenzo IV* cit., pp. 438-439.

<sup>15</sup> T. DIPLOVATIUS, *De claris iuris consultis* cit., p. 133. Per notizie sulla attività del Fieschi cfr. V. PIERGIOVANNI, *Sinibaldo dei Fieschi decretalista* cit., p. 148 e sgg.

emerge dalle stesse osservazioni del Diplovatazio. Egli, in primo luogo, lo identifica *duplíciter*, per l'attività di *pontifex*, cioè di legislatore, e di *magister*, cioè di commentatore di testi giuridici: « Innocentius ditavit nos duplíciter, scilicet solemni apparatu ut magister, et Constitutionibus, quas fecit ut Pontifex, quas nunc habemus in sexto »<sup>16</sup>.

In entrambi i settori Diplovatazio presenta il Fieschi con referenze che sono di assoluto valore: dice che Giovanni d'Andrea, Roffredo, Alberico da Rosciate lo ricordano come giurista, mentre, sul versante politico, Federico II deve presto ricredersi dal considerarlo un cardinale amico, soprattutto dopo che, divenuto pontefice, convoca un Concilio che ne decide la deposizione da imperatore. Sono proprio le circostanze che hanno portato Innocenzo a spostarsi da Roma a Lione che concorrono positivamente alla stesura del Commentario: « ... trahens moram Innocentius predictus Lugduni post dictum concilium composuit pulchrum apparatus super decretales ... »<sup>17</sup>.

Il giudizio personale di Diplovatazio sul giurista è certo positivo: « Fuit doctor egregius et subtilis », e riportando di seguito l'opinione di un altro insigne dottore, Bernardo Compostellano (che fu anche cappellano del papa), allarga e generalizza la positività di giudizio:

---

<sup>16</sup> M. BÉGOU-DAVIA, *Le Liber Sextus de Boniface VIII et les extravagantes des papes précédents*, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung », XC (2004), pp. 77-191; E. MECACCI, *Una copia conservata a Siena delle 'Novae Constitutiones' di Innocenzo IV con l'Apparato di Bernardo di Compostella*, in *Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law*, Catania, 30 July-6 August 2000, a cura di M. BELLOMO e O. CONDORELLI, Città del Vaticano 2005 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 12), pp. 169-196; P.J. KESSLER, *Untersuchungen über die Novellen-Gesetzgebung Papst Innocenz' IV*, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung », XXXI (1942), pp. 142-320; XXXII (1943), pp. 330-383; XXXIII (1944), pp. 26-128; M. BERTRAM, *Aus kanonistischen Handschriften der Periode 1234 bis 1298*, in *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law*, Toronto 21-25 August 1972, a cura di S. KUTTNER, Città del Vaticano 1976 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 5), pp. 26-44, e, dello stesso autore, *Angebliche Originale des Dekretalenapparats Innocenz' IV.*, in *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law*, Berkeley, California, 28 July-2 August 1980, a cura di S. KUTTNER e K. PENNINGTON, Città del Vaticano 1980 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 7), pp. 41-47; S. KUTTNER, *Die Konstitutionen des ersten allgemeinen Konzils von Lyon*, in *Medieval Councils, Decretals and Collection of Canon Law*, London 1980, pp. 70-131 (*Variorum Reprints*, 126) e *Retractationes XI*, pp. 11-13 con bibliografia sopravvenuta.

<sup>17</sup> T. DIPLOVATATIUS, *De claris iuris consultis* cit., p. 129.

« ... De quo apparatu dicit Bernardus Compostellanus ... quod est tanta utilitas, quod sicut causarum experientia manifeste declarat, in Romana curia, ad quam de cunctis mundi partibus deferuntur, vix occurrat quaestio, quae per ipsum apparatus congrue decidi non possit »<sup>18</sup>.

Segue una lode per la dottrina ben citata e discussa, con soluzioni ottime soprattutto per la pratica processuale<sup>19</sup>. Sempre in senso positivo si riprende una affermazione di Innocenzo, che tiene separata l'opera del giurista da quella del papa legislatore, anche se si tratta della stessa persona. Non esiste, afferma Diplovazio, un problema di ambito di validità della sua opera dottrinale, perché Innocenzo non voleva che le sue glosse *facerent ius*, e sosteneva che « declarationes pape non habent vim legis quando procedit per viam commenti ».

A questi giudizi positivi si contrappongono le opinioni di altri decretalisti, che non vanno molto per il sottile nel giudicare il glossatore Innocenzo. Per Antonio da Butrio e Nicolo Tedeschi *loquitur confuse*, e l'Abbas ribadisce il giudizio d'essere stato un giurista non coerente, affermando che « illa glossa facit multum contra Innocentium, qui unam et eandem materiam in diversis locis ponit vario modo loquendo »<sup>20</sup>.

Si accumulano le affermazioni di poca chiarezza, talora estese, ricorda Diplovazio, anche a coloro, come l'Ostiense e Giovanni d'Andrea, che lo abbreviano piuttosto che spiegarlo e rendono le sue glosse ancora più oscure. Si trova, poi, contraddittorio che egli dica di se stesso nel *Proemium* delle decretali: « Quod non omnia quae scripsit esse in scholis tradenda, sed in Camera et in iudiciis practicanda », e Baldo coglie l'occasione per affermarne l'utilità, ma non la chiarezza: « Quod merito dicit Innocentius de se ipso, quia ipse nonnulla scribit prolixo et implicito sermone atque quantumcumque sint utilia, sunt tamen difficilia ad intelligendum »<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 130: « Et in eodem opera multa sunt ad sanum intellectum notata, et multorum opiniones fideliter recitatae, multae insuper quaestiones, aliae bene decisaе, quae in aliis Apparatibus factae non sunt, aut male solutae ».

<sup>19</sup> *Ibidem*, « qui apparatus est tantae auctoritatis, secundum Bernardum Compostellanus in Proemio Decretalium circa medium, qui in Romana curia, ad quam de totius mundi partibus negocia veniunt, sicut causarum experientia declarat, vix occurrat quaestio, quae per ipsum congrue decidi non possit ».

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 131.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

Opinioni fortemente negative e, all'opposto, lodi eccessive inducono a riflettere sul giudizio da dare su Innocenzo IV come uomo di scienza e, in una così controversa situazione, per avere tutti gli elementi di giudizio, può essere un contributo costruttivo partire direttamente dalle sue dottrine e collegarle inscindibilmente con la sua opera di legislatore. Cercherò, in questa visuale di ricerca, di proporre alcune riflessioni maturate dall'esame contenutistico sia delle decretali innocenziane finite nel Sesto, soprattutto quelle provenienti dal Concilio lionese del 1245<sup>22</sup>, sia di alcuni testi esclusi dalla collezione bonifaciana.

L'affermazione critica di Baldo, sopra riportata, è derivata da una frase del *Proemium* dell'opera innocenziana (a quest'ultima, è bene ricordare, Baldo ha confezionato una pensosa e vasta *Margarita*); in essa il pontefice chiarisce subito, da una parte, la destinazione scolastica e, dall'altra, la funzione pratica dell'opera: essa, rivolta agli studiosi di diritto, come i giudici e gli avvocati, vuole dare un contributo al migliore funzionamento dei processi, un tema a cui la stessa legislazione innocenziana è stata particolarmente attenta. Rivolgendosi ai fruitori dell'opera – « Vos harum scripturarum et sacrarum constitutionum lectores » –, egli li invita a leggere ed appropriarsi dei testi « non ad vanam gloriam, non ad thesauros congregandos, sed ut recte causas tractetis et iusto libramine terminetis »<sup>23</sup>.

La continuazione del testo del *Proemium* pone qualche problema ai fini della definizione della forma letteraria dell'opera e del credito da dare all'affermazione, già fatta, di non apporre glosse con forza di legge. L'autore parla sempre di glosse e perciò sembra corretta l'opinione di Padoa Schioppa che, in un suo recente manuale, definisce l'opera una

« 'Lectura' alle Decretali composta in forma di glosse e annotazioni alle singole decretali del 'Liber Extra' (ma tramandata come opera a sè stante, senza la riproduzione del testo delle Decretali) »<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> *Corpus Iuris Canonici*, II: *Decretalium Collectiones, Liber Sextus Decretalium D. Bonifacii Papae VIII.*, a cura di AE. FRIEDBERG, Leipzig 1879 (rist. Graz 1959), p. L. Sulla legislazione di Bonifacio VIII si veda T. SCHMIDT, *Papst Bonifaz VIII. Als Gesetzgeber*, in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law* cit., pp. 227-245. F. LIOTTA, *Tra compilazione e codificazione. L'opera legislativa di Gregorio IX e Bonifacio VIII*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a cura di F. LIOTTA, Bologna 2007, II, pp. 21-39.

<sup>23</sup> INNOCENTII III PONT. MAX. In *Quinque Libros Decretalium* cit., c. 1 r., *Proemium*.

<sup>24</sup> A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, p. 106.

Sinibaldo, nel dichiarare subito dopo cosa lo ha spinto a glossare le norme canoniche, fa emergere un chiarissimo problema di livello di autenticità e di credibilità di alcune decretali, per cui afferma di aver apposto qualche glossa

« sicut ex diffinitionibus quotidie, et continue apud sedem Apostolicam emergentibus, ac etiam ex necessitate texti quarundam Decretalium corruptarum, in registro eiusdem sedis ... inquisitarum ... colligi potuerunt, cuius texti corruptio et veritas, ad eiusdem loca transmittantur per ordinem annotat »<sup>25</sup>.

Un altro problema riguarda la intellegibilità dei testi, resa spesso difficoltosa dalla complessità degli istituti e delle fattispecie: «Nec miremini si alicubi sunt difficiles ad intelligendum, quia hoc facit negotiorum intricatio et casuum varietas qui in eis, ut melius potuimus, extricantur ».

Lo sforzo dell'autore è volto a far riemergere la destinazione scolastico-pratica dell'opera con alcune peculiarità di fruizione, che egli dice rivolta a docenti e discenti<sup>26</sup>. *Doctor* e *auditor*, dottrina e pratica sono legati inscindibilmente nel pensiero del giurista e l'esame delle sue linee di azione normativa inserite nel *Liber Sextus* – alcuni testi glossati dallo stesso pontefice – rinsaldano l'idea di una scienza canonistica che, come è stato affermato « era l'unica disciplina in grado di offrire strumenti e soluzioni ... cioè la ridefinizione del potere papale in quanto potere politico »<sup>27</sup>.

A questa visione di dottrina politica è necessario, a mio parere, aggiungere un dato tecnico-giuridico che può aiutare a ricostruire il personaggio e la sua legislazione in una luce diversa. Occorre, a questo fine, prendere le mosse dal Concilio lionese del 1245, i cui canoni sono in gran parte confluiti nel *Liber Sextus* e spesso glossati da Innocenzo IV. A questo fine si può suddividere l'azione giuridico-politica innocenziana in tre fondamentali settori di intervento: il primo attiene alla normativa che risolve problemi di

---

<sup>25</sup> INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 1 r., *Proemium*.

<sup>26</sup> *Ibidem*: « Igitur tam Doctor quam auditor dum in scholis legunt, multa de praedictis glossis poterunt omittere, et studio camerae pro discussionibus et diffinitionibus causarum pro tempore reservare ... solcite attendentes, quod in hoc volumine multi casus, et articuli utiles et necessarii, tam in consiliis animarum et in poenentiali foro, quam in regendis et disponendis ecclesiis, et rebus ecclesiasticis et praelatis, et etiam qualiter circa personam suam et subditorum ipsi praelati se habere debeant adversitatis tempore, sunt expressi quos glossatores alii omiserunt ».

<sup>27</sup> A. MELLONI, *Innocenzo IV* cit., p. 143.

politica del diritto nei confronti delle autorità secolari; il secondo riunisce i contributi volti a migliorare il sistema organizzativo canonico, e l'ultimo al rafforzamento del sistema processuale della Chiesa.

La prima linea d'azione emerge dalle decretali che hanno un'origine contingente ed un immediato impatto politico-dottrinale: è necessario, come prima testimonianza, cogliere i risvolti normativi della lotta tra sacerdozio e Impero, come viene canonizzata nel testo contenente la destituzione di Federico II e sul quale la storiografia ha ricamato a lungo, come si è già accennato<sup>28</sup>. La sintesi giuridica, sancita nella norma, può essere racchiusa nella statuizione che, per cause legittime, il papa può deporre l'imperatore ma, nel Commentario, Innocenzo, sembra voler andare oltre il caso contingente per giungere a generalizzare un modello di procedura che tutti i prelati sono invitati a seguire:

«Hinc debent sumere exemplum iudices, qualiter suas sententias debent promulgare. Debent enim sic dicere. Ego, vel nos talis iudex ordinarius, vel delegatus, praesentibus partibus talem sententiam proferimus ad aeternam rei memoriam, vel ad honorem Iesu Christi, vel ad honorem et observationem iuris litigantium, vel alia consimilia verba. Nam quidam iudices malefaciunt, qui dictant suas sententias aliis scribendo sive partibus, sive universis. Huius enim scripturae potius sunt testimoniales scripturae praeteritorum, quam assertoriae praesentium. Item illud non videtur fieri debere, quam alicui scribat sententiam, et loquatur in praesenti, licet in decretales factum inveniatur ut supra ... quod quantum sit absurdum quilibet diligenter intuenti ipsas decretales liquido apparebit »<sup>29</sup>.

È significativo che, ripensando a Lione, ove compila il suo commento, al rilievo politico del decreto di deposizione imperiale, Innocenzo si rifugi nelle tecnicità processuali, nella convinzione, da una parte, che seguire una corretta procedura tuteli, in via generale, gli interessi delle parti in causa e, dall'altra, che la correttezza formale possa contribuire a dare forza e giustificazione ulteriore ad un così grave provvedimento.

Non è di minore impatto politico, nella prospettiva scientifica futura di costruzione di uno *ius commune* partecipato da tutti, la soluzione normativa offerta dalla decretale *Grandi non immerito*, inviata ai baroni e ai conti del Regno di Portogallo. In essa si afferma che qualora chi comanda si dimostri negligente o remissivo – *rex inutilis* – il superiore debba dargli un idoneo coadiutore: in questo caso il re Sancio II viene affiancato dal fratello Alfonso. Nel

---

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 135 e sgg.

<sup>29</sup> INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 130 v.



commento Innocenzo rimarca che la figura del curatore assimila in questo caso il sovrano a *furiosi* e *prodigi* ed il riferimento testuale è al diritto romano: « Item sciendum est quod in furiosis ipso iure agnati sunt curatores, et prodigi postquam interdictum est bonis. ff. de cura. fur. Iul. scribit »<sup>30</sup>.

Un secondo filone di intervento è relativo alla riforma interna dell'organizzazione ecclesiale: troviamo un canone sull'elezione ed il potere dell'eletto (VI, 1,6,2) che vieta i voti *conditionalia, alternativa, incerta*; uno sul potere dell'arcivescovo che, soprattutto per le indulgenze, non deve essere delegato troppo largamente (VI,5,10,1); un altro sulla negligenza dei prelati (VI, 1,8,1) nel devolvere la *iurisdictio* ai chierici scomunicati.

È entrata a fare parte del Sesto una decretale sull'alienazione dei beni delle chiese (VI, 3, 9, 1) che, anch'essa con una assimilazione romanistica, ai pupilli questa volta, deve avvenire quando esista *evidens necessitas vel utilitas*<sup>31</sup>.

È un concetto ripreso in un altro decreto, in quanto il Concilio lionese ha anche elaborato un testo in tema di usura che non è, però, entrato a fare parte del *Liber Sextus*. Si può desumere che questa esclusione sia quasi il tentativo di non rendere evidenti i problemi economici e la difficoltà dei chierici che operano in periferia: la decisione dei compilatori di tralasciare la delibera conciliare può collegarsi alla difficoltà di equilibrio e di convivenza fra le esigenze di ordine e quelle di conservazione della tradizione, che proviene dal centro della cristianità, e le situazioni reali e le prassi operative con cui i chierici devono quotidianamente misurarsi. Il testo parte dalla constatazione che gli ufficiali ecclesiastici, « Cum usurarum vorago multas ecclesias paene destruxerit », si dimostrano disponibili « ad contrahenda maiora debita et obligandas res ecclesiae », e non si occupano di migliorare la situazione ereditata dai predecessori. Il Concilio ritiene, quindi che, sotto il controllo dei superiori, ogni ente

« inventarium rerum administrationis susceptae confici faciant, in quo mobilia et immobilia, libri, carthae, instrumenta, privilegia, ornamenta seu paramenta ecclesiastica et cuncta, quae ad instructionem urbani fundi seu rustici pertinent, necnon debita ac credita diligentissime conscribentur ... »<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> *Ibidem*, c. 42 v.; N.J. ESPINOSA GOMES DA SILVA, *História do direito português. Fontes de direito*, Lisboa 2000<sup>3</sup>, p. 181 e sgg.; A. MELLONI, *Innocenzo IV* cit., pp. 92-93.

<sup>31</sup> INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., cc. 139 v.-160 r.

<sup>32</sup> *Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di G. ALBERIGO E ALTRI, Basileae 1962, pp. 269-270.

Di tale riorganizzazione fanno fede i documenti accuratamente conservati negli archivi, e la prassi successiva deve essere nel senso di pagare i debiti pregressi, anche utilizzando i normali proventi della Chiesa, e di evitare di farne altri, per il futuro, con impegno dei beni dell'ente. La necessità o utilità possono costringere a contrarre nuovi debiti: in tal caso, con il consiglio della collettività, si possono contrarre « Debita non usuraria, si potest fieri, nunquam tamen in nundinis vel mercatis publicis ... ».

La sottintesa condanna o almeno una sospettosa diffidenza verso le nuove realtà operative, in cui si muove ormai gran parte della finanza medievale – fiere e mercati – può essere la causa maggiore che spiega, più che la difficoltà degli enti periferici di adeguarsi ad un sistema corretto di amministrazione e di contabilità, la non inserzione del testo conciliare lionese sulle usure all'interno del *Liber Sextus*. Si tratta, certo, di un altro capitolo del lungo e controverso percorso che si è, nei secoli, sviluppato tra la Chiesa ed il mondo mercantile<sup>33</sup>. Innocenzo, si è, peraltro, soffermato a lungo su questi problemi, commentando i canoni del *Liber Extra*, tra i quali ha un interesse particolare la famosa decretale *Naviganti*<sup>34</sup>. Essa afferma, infatti, che il finanziamento ad un mercante con il patto di partecipare all'utile sia un mutuo e, quindi, prospetti l'usura. È questa la posizione assunta da Innocenzo, mentre altri canonisti affermano la natura societaria della convenzione e ritengono lecita la ripartizione degli utili, come ha bene dimostrato Santarelli. Lo stesso autore aggiunge anche una considerazione soggettiva interessante sul personaggio Sinibaldo che, come genovese, avrebbe dovuto considerare come consueto un simile contratto

« che proprio a Genova aveva avuto uno dei suoi luoghi di nascita e di rigoglio. Ma era anche della nobile famiglia dei conti di Lavagna, e dunque non aveva nel sangue cromosomi di mercante »<sup>35</sup>.

Per avvalorare ancora tale opinione sui fattori soggettivi che entrano in gioco discettando di mutuo, mi sembrano, però, egualmente significative le

---

<sup>33</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il Mercante e il Diritto canonico medievale*, in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law* cit., pp. 617-634.

<sup>34</sup> INNOCENTII III PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 214 r.

<sup>35</sup> Si veda U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1998<sup>3</sup>, pp. 183-187; si veda anche *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto*, sec. 12-16, a cura di D. QUAGLIONI - G. TODESCHINI - G.M. VARANINI, Roma 2005.

osservazioni di Innocenzo ad un altro testo che utilizza questo istituto collegandolo alla materia feudale. Pur provenendo da una famiglia di tradizione e di condizione feudale, Innocenzo IV, nel suo commento al canone *Insi-nuatione* del titolo *de feudis*, accenna ai problemi del feudo, riportandoli alla funzione di controllo della Chiesa attraverso l'utilizzazione degli strumenti politici e concettuali ad essa propri. Commentando un testo di Innocenzo III che regolamentava il computo del valore di un feudo dato in pegno, il giurista genovese ha ritenuto tale normativa fatta

« in odium feudorum ... nam cum non liceat res ecclesiae alienare sine necessitate ... et feuda de gratia concedantur, et contra ius facilis est eorum revocatio ... vel hic vocat feudatarios rusticos, qui teneant aliquas possessiones, quarum ratione debent aliqua servitia exhibere, et non excedant multum fructus valorem servitii, alioquin esse contra mandatum Dei, mutuuum dantes etc. ... »<sup>36</sup>.

L'ardita equiparazione della concessione feudale ad un mutuo rientra certamente all'interno di una complessa elaborazione sulla retribuzione del denaro che la Chiesa sta compiendo in questo periodo, ma da un punto di vista politico-dottrinale è un non velato tentativo di riservare alla stessa uno strumento di controllo che, partendo da una base teorica, poteva indurre concrete prassi di intervento. È altresì significativo che, in questo caso, i riferimenti testuali siano al diritto canonico e non a quello romano. Al pari del testo lionese sulle usure, non entrano in collezioni canoniche ufficiali anche altri decreti innocenziani, questa volta in tema di eresia e che, tra l'altro, coinvolgono le autorità secolari. Come è stato sostenuto « morto Federico II, con la decretale *Ad extirpanda* del 15 maggio 1252, Innocenzo IV stabilì alcuni principi base che sarebbero perdurati nei secoli seguenti, ufficializzando in parecchi casi disposizioni presenti nelle costituzioni antieretiche fredericiane ... in sostanza si chiede alle autorità laiche di mettere in piedi un sistema parallelo di azione antiereticale », ad iniziare dalla repressione esplicitamente richiesta ai podestà<sup>37</sup>. Al pari della decretale *Ad extirpanda*, non entra nel *Liber Sextus* neppure il testo della lettera *Cum super inquisitione*, dell'8 giugno 1254, che utilizza contro gli eretici le strutture provinciali degli ordini mendicanti. È stato giustamente rilevato che

---

<sup>36</sup> INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 162 r.

<sup>37</sup> A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Milano 2006, p. 90 e sgg.

«Sinibaldo non teorizza esplicitamente sul piano della dottrina canonistica ciò che mette in opera nel suo governo. Non deve meravigliare, d'altronde, se *Ad X.V.7* (il titolo *de haereticis*) non apporta idee nuove, né palesa originalità paragonabili a quelle sulle istituzioni o sugli infedeli »<sup>38</sup>.

Colpisce il lapidario commento dedicato alla decretale *Vergentis* di Innocenzo III, con l'elusione dei problemi dell'equiparazione tra eresia e lesa maestà e della piena punibilità dei terzi innocenti. Poche parole, certamente, ma assolutamente significative: «No. Iudices seculares cogi facere iustitiam ...», e Melloni giustamente osserva che nella sua concisione il commento di Sinibaldo

«aveva colto il nodo politico di *Vergentis*, cioè la difficoltà pratica nell'ottenere dai giudici secolari un tipo d'intervento contro l'eresia a cui essi erano tenuti tanto dalle leggi canoniche, quanto dalle leggi imperiali »<sup>39</sup>.

Un esame attento dei contenuti dei canoni approvati nel Concilio lionese, e il collegamento con la maggior parte degli altri testi confluiti nel Sesto di Bonifacio VIII, fa emergere una trama di riferimenti mirati a costruire i cardini di un buon funzionamento del sistema processuale canonico<sup>40</sup>. È questo il terzo ed ultimo filone di intervento normativo e dottrinale da me identificato. L'attenzione maggiore, nella sua opera di legislatore, Innocenzo IV la riserva alla necessaria correttezza dei comportamenti dei giudici e delle parti, quasi un accostamento concettuale alla sacralità della ritualità della religione. È singolare questa prevalenza dei temi attinenti al processo: questo sembra apparirgli il settore in cui il diritto della Chiesa sta costruendo le sue maggiori specificità e non appare, quindi, strano che il pontefice approfitti di un'occasione, quale è quella del Concilio ecumenico lionese, per fissare non solo principi, ma anche dettagli attinenti al processo.

---

<sup>38</sup> A. MELLONI, *Innocenzo IV* cit., p. 200 e sgg.; V. PIERGIOVANNI, *La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», II (1972), 2, pp. 85-96, e, dello stesso autore, *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell'età classica*, II: *Le «poenae» e le «causae» nella dottrina del secolo XIII*, Milano 1974, p. 173 e sgg.

<sup>39</sup> A. MELLONI, *Innocenzo IV* cit., p. 201; INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 209 r.

<sup>40</sup> Per un quadro complessivo sui fenomeni dell'evoluzione del processo rimangono fondamentali i contributi, ora raccolti, di K.W. NÖRR, *Iudicium est actus trium personarum. Beiträge zur Geschichte des Zivilprozessrechts in Europa*, Goldbach 1993 (Bibliotheca Eruditorum, 4); D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004.

Può, ad esempio, apparire eccessivo che un concilio si occupi di fissare l'interpretazione autentica dell'espressione *Quidam alii*, usata negli atti di citazione, che non consente di chiamare in giudizio più di tre o quattro persone, per evitare che l'indeterminatezza dell'espressione induca a mutare i nomi frodando giudice e controparte<sup>41</sup>. Nel commento a questo passo, Innocenzo dà spiegazioni processualmente meno banali, proponendo una differenziazione tra singoli e comunità: se l'attore dichiara di aver subito un danno

« per homines alicuius loci ... conveniet eos quasi universitatem et tunc loco unius censetur. Si in illo loco non est universitas, non poterunt per illud rescriptum conveniri ultra 4 »<sup>42</sup>.

L'aspetto di maggiore novità il giurista pontefice lo introduce nelle parole successive del commento allo stesso testo, affermando che le regole mutano in maniera sostanziale quando si sia in presenza di una *causa inquisitionis* e di una procedura d'ufficio<sup>43</sup>.

Nel Sesto è inserito immediatamente un altro decreto lionese, sempre in tema processuale. Esso, al di là del contenuto contingente di unificare i processi con gli stessi protagonisti, mutando la precedente normativa di Gregorio IX, aggiunge due richiami più generali: sono proprio questi che sembrano indicare, come vedremo ancora più avanti, la linea guida dell'azione innocenziana in campo processuale, la limitazione alla pretestuosa litigiosità e l'utilizzazione dell'equità da parte dei giudici, affermando preliminarmente « Dispēdia litium aequitatis compendio volentes coarctare »<sup>44</sup>. Nella stessa direzione è concepita un'altra decretale del Concilio lionese, che si occupa, per evitare turbative processuali, *dell'exceptio spoliationis* e ne limita l'uso poiché « nonnunquam in iudiciis proposita causas ecclesiasticas impedit et perturbat »: per queste ragioni il pontefice

---

<sup>41</sup> *Conciliorum oecumenicorum decreta* cit., p. 259.

<sup>42</sup> INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 14 r.: « in causa autem inquisitionis, sive de iure inquiretur, plures quam quatuor testari possunt, quia non trahuntur in iudicium, sed superior ex officio inquirat ... ». Su questi temi si veda A. BERNAL PALACIOS, *El estatuto jurídico de la inquisición: relaciones entre el derecho inquisitorial eclesial y el civil*, in *L'Inquisizione*, Atti del convegno, Città del Vaticano 29-31 ottobre 1998, Città del Vaticano 2003, pp. 119-154; D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo* cit.

<sup>43</sup> INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit.

<sup>44</sup> VI.1.2.6.

tende a limitarne l'uso « ... finem litibus cupientes imponi et calumniae materiam amputare »<sup>45</sup>.

Un'altra interessante testimonianza, anch'essa derivata dai canoni del Concilio lionese, della volontà del legislatore di fare emergere sempre di più le specificità e le potenzialità del processo canonico – in questo caso il maggiore spazio di libertà equitativa concesso al giudice ecclesiastico – si coglie da un testo il quale dispone che, in presenza di un fatto che non si può provare se non con la confessione dell'avversario, « iudices admittere possint si aequitate suadente viderint expediri »<sup>46</sup>. È la stessa logica di latitudine dei poteri del giudice, a cui spetta la decisione sul deferimento del giuramento, sottesa ad un altro canone che decreta che l'avvocato di primo grado non possa essere teste in appello<sup>47</sup>.

Agli stessi giudici il legislatore canonico impone vincoli etici e deontologici, accompagnati da pesanti sanzioni. Un canone del Concilio lionese ricorda ai magistrati di non tradire le ragioni della giustizia per sentimenti contingenti quali l'odio, il favore o il timore, e di guardare solo all'esempio divino per non rischiare la durezza delle sanzioni canoniche<sup>48</sup>.

Il testo più importante, sempre nella direzione del contributo alla costruzione di un modello processuale canonico e del confronto con la tradizione romana, è stato elaborato nel corso del Concilio lionese, ripreso nel commento innocenziano, ma è significativamente assente, come vedremo, nella definitiva edizione del *Liber Sextus* di Bonifacio VIII: è questa la ragione per cui non è assolutamente considerato dalla storiografia. Eppure i suoi contenuti sono fortemente significativi del progetto, delle forme e delle modalità operative attraverso cui il pontefice vuole attuare concretamente la sua idea di *Christianitas*, ed ha una particolare valenza politica.

Oltre al rilievo all'interno della Chiesa, il testo propone temi di dialogo e di confronto – che incidono anche sul terreno economico e sociale – sia con le gerarchie ecclesiastiche periferiche, sia con le forze sociali locali. Si può per questo immaginare che i risvolti e le difficoltà connesse alla sua ap-

---

<sup>45</sup> VI.3.5.1.

<sup>46</sup> VI.2.9.1.

<sup>47</sup> VI.2.10.3.

<sup>48</sup> VI.2.14.1.

plicazione concreta abbiano consigliato i compilatori del *Liber Sextus* ad escluderlo dalla collezione di decretali.

Il pretesto iniziale per giustificare l'emanazione del decreto conciliare è l'affermazione che esso sia il mezzo più idoneo a porre dei limiti da parte della Sede apostolica, e dei suoi legati, al potere di subdelegare i processi nelle sedi periferiche. Si prescrivono per tale operazione precisi requisiti personali:

« .. ne causae aliquibus committantur nisi personis quae vel dignitate sint praeditae vel in ecclesiis cathedralibus seu aliis collegiatis honorabilibus institutae, nec alibi quam in civitatibus vel locis magnis et insignis, ubi haberi valeat iuris copia peritorum causae huiusmodi agitentur »<sup>49</sup>.

Già il decreto è un chiaro segnale della volontà di introdurre un diverso costume processuale, ad iniziare dalla stessa Sede apostolica, con la richiesta di utilizzare personale che, oltre a cariche – *dignitates* – sia in possesso anche di *honorabilitas* soggettiva. Si tratta di innalzare il livello del rituale processuale, e per farlo è necessario che anche l'apparato esteriore sia di qualità adeguata: si richiedono edifici che siano *magna et insignia*. Deve trattarsi di un salto di qualità notevole, a cui le strutture periferiche non sembrano preparate, se Innocenzo IV, nel suo commento, mette in guardia dalle sottovalutazioni. A coloro, infatti, che sostengono che questo testo « Non statuit ius, sed est provisio quam Papa suis legatis et cancellariis imponit », il papa giurista risponde di ritenere vincolante questa normativa, emanata « ne coram vilibus personis partes et advocati eorum stare cogantur »: diventa, a suo parere, fondamentale mantenere ovunque un livello di forma processuale elevato ed adeguato alla funzione espletata. L'ideale è uno spazio prestigioso, come le chiese cattedrali, e la sua esperienza lo induce a sostenere che non è sufficiente che siano chiese « collegiatae, sicut sunt multae in Sicilia et Tuscia, nisi sint ita honorabiles quod ibi sint clerici propter scientiam et mores et divitias honorandi ».

Emerge la realtà operativa della Chiesa, soprattutto in periferia, che il papa sembra ben conoscere e sulla quale ritiene necessario spostare l'attenzione. Sembra quasi un riferimento ad esperienze precedenti, con la convinzione che, qualora i principi espressi nel testo non siano applicati, le conseguenze sarebbero perniciose per il decoro della giustizia: « Quid enim si magni viri ma-

---

<sup>49</sup> *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* cit., p. 260.

gnam causam agerent coram illetteratis et pannosis clericis? Vera via risui pateret ».

È interessante anche l'emersione di un dato di mutamento sociale, quando nel testo pontificio si nota che i giuristi presenti sono considerati interlocutori da rispettare ed onorare, per la funzione che esplicano e l'affidamento che danno, al punto da meritare luoghi prestigiosi in cui operare. Dopo questo riconoscimento, torna la realtà quotidiana della Chiesa lontana dagli splendori della corte pontificia e che si deve confrontare con persone di prestigio – *magni viri* – chierici ignoranti e cenciosi – *illetterati et pannosi*.

La giustizia e la sua amministrazione sono considerate patrimonio delle città. Queste devono essere episcopali, o insigni per altre ragioni, e da ciò discende la necessità che in esse siano presenti avvocati e periti. Il discorso di Innocenzo, a questo punto, si completa con osservazioni attente alla sussistenza non solo di spazi idonei, ma anche di opportune condizioni ambientali, che siano anch'esse parte di un nuovo progetto, ideale e pratico insieme. La conseguenza è la predisposizione, per gli operatori, di facilitazioni anche in dettagli quali il vitto e l'alloggio a prezzi ragionevoli e una necessaria mobilità di breve raggio: le ragioni dell'amministrazione della giustizia richiedono, quindi, ambienti decorosi ed adeguati alla loro importanza per non perdere il rispetto generale: « *eset enim ridiculum quod causae tractarentur in tam vilibus locis* »<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 14 r.-v.: « *Item dicimus quod licet iudex delegatus clericos peritos haberet, qui iudici et partibus possint sufficere pro consiliis, tamen in hoc casu inpune non paretur, quia licet in uno termino habeat eos paratos, forte non habebit in alio et quia etiam consilarii et advocati non habent ibi propria domicilia vel maiora salaria requirerent, et forte non poteris eosdem consiliarios et advocatos in alio termino habere, quod est grave et dispendiosum in singulis causis novos advocatos conducere, et secreta suae causae revelare, cum boni iudicis sit sumptibus et laboribus partium parcere, nobis videtur quod est necesse quod locus, ubi causa agi debet sit magnus et insignis, ita quod qui vadunt illuc pro causa, inveniant ibi hospitia et conductitia pro se et evectationibus suis, et ubi inveniantur necessaria victualia pro communi pretio. Et ideo adiecit insignia quia bene sunt alicubi loca magna, et tamen ibi praedicta non inveniuntur, neque conductitia neque venalia, vel si inveniuntur, hoc fit cum magna difficultate, quia non sunt ad hoc consueti. Possunt etiam haec inveniri in aliqua modica villa, et tamen non est idoneus locus, quia non est magnus, nec insignis: eset enim ridiculum quod causae tractarentur in tam vilibus locis, etiam si ibi eset copia peritorum. Nec credimus necesse quod ibi morentur periti, nec hoc dicit haec litera, sed sufficit quod ibi de vicinis locis possit haberi copia peritorum* ».



Lo sfondo concettuale in cui il pontefice si muove è quello di sovvenire i più deboli anche attraverso il rispetto delle regole processuali: « Cordi nobis est lites minuere et a laboribus relevare subiectos »<sup>51</sup>.

È la ricerca di sicurezza attraverso le garanzie processuali che spiega l'obbligatorietà di atti scritti e di altre formalità per chi voglia proporre un appello: chi non si attiene a tali disposizioni paga le spese perché « iustum est ... ut in eum iura insurgant, qui ius et iudicem et partem eludit ». Nella stessa linea di principi, sempre nell'idea di migliorare la giustizia, si deve leggere la norma che esautora gli arbitri scorretti o inefficienti<sup>52</sup>.

La storia e l'attualità giuridica consentono a Innocenzo di accostare, in questo settore processuale – ed è l'elemento qualificante della sua opera scientifica –, l'ordinamento canonico a quelli laici. È importante, ad esempio, la sua convinta fiducia nell'opera professionale dei notai, che emerge dall'esegesi di una decretale di Innocenzo III inserita nel *Liber Extra*<sup>53</sup>. Si tratta del problema degli atti scritti direttamente dal giudice e ci si chiede se ad essi si possa prestare fede senza l'appoggio dei testimoni. Innocenzo afferma che a coloro i quali dicono che ciò fosse lecito *secundum antiqua iura* si può rispondere che, non solo al giorno d'oggi, ma anche nel passato, non era vero. C'è differenza con il notaio, professionista di cui il pontefice giurista sembra apprezzare la funzione pubblica:

« nec est simile de tabellione, qui ad hoc habet publicum officium, et de iudice, qui licet habeat publicum officium in iudicando, non tamen habet publicum officium in scribendo etiam acta, cui etiam minor fides habetur, quia de suo facto testificatur ».

La vocazione ad una riforma processualistica del pontefice legislatore non viene meno neppure nel commento del testo che contiene la drammatica scomunica dell'imperatore Federico II, di cui ho già accennato in precedenza. È una sentenza esemplare, ed Innocenzo IV, nel commentario che

---

<sup>51</sup> VI.2.15.1.

<sup>52</sup> VI.2.15.2.

<sup>53</sup> INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 107 v.: « Item scias, quod talis scriptura iudicis et alia forensia instrumenta privatae scripturae sunt, et ideo per se tantum non faciunt fidem, nisi per testes vel comparisonem literarum probetur vera esse scriptura ... nos dicimus, quod nunquam scripturae iudicis creditur nec cum subscriptione testium, nec sine, quia nullo iure hoc reperitur ... vel dic quod in partibus illis notarii dicuntur iudices, et haec est veritas, et communi nomine appellantur iudices et notarii ».

successivamente scrive, ricorda le vicissitudini ed i pericoli personalmente affrontati prima di giungere alla scomunica dell'imperatore, ma ritiene anche opportuno cogliere questa occasione per proporre agli altri giudici ecclesiastici un modello formale da seguire:

« ... omnis enim sententia ad aeternam rei memoriam est ferenda, quia perpetuo est servanda, et ius facit inter partes ... Hinc debent sumere exemplum iudices, qualiter suas sententias debent promulgare. Debet enim sic dicere. Ego, vel nos talis iudex ordinarius vel delegatus praesentibus partibus talem sententiam proferimus ad aeternam rei memoriam, vel ad honorem Iesu Christi, vel ad honorem et observationem iuris litigantium, vel alia consimilia verba »<sup>54</sup>.

Il contrasto con le autorità politiche, particolarmente esteso in questo momento, trova riscontro in un altro canone del Concilio lionese, che generalizza per tutti i prelati la facoltà di reagire, con le armi spirituali a propria disposizione, alle angherie di qualche autorità politica laica. Il punto di partenza è una generalizzata tradizione giuridica: « quum omnes leges omniaque iura vim vi repellere, cunctisque se defensare permittant », che consente al chierico vessato « utrumque quodammodo gladium, et temporalem et ecclesiasticum, alterum videlicet altero adiuvere ... et in iuvamen alterius subventionem mutua frequentius exerceri ».

L'uso dello strumento penale in questa circostanza politicamente impegnativa richiama l'attenzione su un'altra particolarità della normativa del Concilio lionese, presente anche nell'opera di Innocenzo: si tratta dell'ampia regolamentazione e della riflessione proposta in tema di scomunica e più in generale di pene canoniche. Sono ben sette i canoni in tema di scomunica che dal Concilio lionese passano nel Sesto con la paternità innocenziana, e alcuni sono di grande interesse sia teorico che pratico. Non è forse casuale la circostanza che lo stesso papa giurista li discuta ampiamente nel suo commentario.

Della scomunica, approfittando di una norma in tema di eccezioni, il Concilio lionese si è anche occupato in un testo interessante perché riprende le idee innocenziane di una nuova regolamentazione processuale. La decretale, inserita nel titolo *de exceptionibus*, parte dalla considerazione generale della correttezza sistematica della eventuale presentazione di un'eccezione di scomunica nei confronti della controparte: la Chiesa l'ha introdotta – e ritiene che essa possa essere fatta valere in qualunque stadio dell'iter proces-

---

<sup>54</sup> VI.2.14.2.

suale –, perché consente di bloccare e rinviare il processo affinché gli scomunicati «rubore suffusi ad humilitatis gratiam et reconciliationis affectum facilius inclinentur»<sup>55</sup>. Nella pratica processuale il risultato ottenuto non è stato peraltro conforme alla *ratio* sottesa alla norma, e la sua concreta utilizzazione giunge addirittura a opposte conseguenze, perché «hominum accrescente malitia quod provisum est ad remedium tendit ad noxiam». La maliziosa utilizzazione di tale rimedio ha l'esito frequente nelle cause ecclesiastiche di «differri negotia et partes fatigari laboribus et expensis». Questa eccezione è diventata un «morbus quasi communis», che ha meritato un rimedio altrettanto generale, cioè la sua accettazione solo in presenza di seri riscontri probatori.

La scomunica è certo la pena più grave dell'ordinamento canonico, ma la Chiesa non può rinunciare, neppure nelle circostanze più gravi, alla sua missione spirituale, ed è per questo che il primo canone del Concilio lionese che affronta tale tema si apre con la spiegazione di un così grave provvedimento e con la giustificazione teorica della sua funzione:

«Quum medicinalis sit excommunicatio, non mortalis, disciplinans, non eradicans, dum tamen is, in quem lata fuerit, non contemnat: caute provideat iudex ecclesiasticus, ut in ea ferenda ostendat se prosequi quod corrigentis fuerit et medentis»<sup>56</sup>.

La conseguenza di questo atteggiamento di riconoscimento della funzione medicinale della pena è la formalizzazione di alcune garanzie per il reo: un provvedimento scritto – un documento pubblico con lettere testimoniali e sigillo autentico – in primo luogo, contenente le motivazioni di una così grave pena da consegnare, a evitare sanzioni per il giudice, non più tardi di un mese. Ed ancora garanzie per il reo sono previste in uno dei canoni successivi, in base al quale, per colpire chi abbia contatti con uno scomunicato, occorre l'emanazione di una preventiva *monitio*<sup>57</sup>.

Tra i canoni di questo titolo, ad attirare l'attenzione è soprattutto un testo, anch'esso elaborato nel Concilio lionese, entrato poi a fare parte del *Liber Sextus* e, infine, commentato dallo stesso Innocenzo IV: esso riporta, infatti, alcune elaborazioni in tema di *universitas* e della sua capacità di esse-

---

<sup>55</sup> VI.2.12.1.

<sup>56</sup> VI.5.11.1.

<sup>57</sup> VI.5.11.3.

re soggetto passivo in materia penale e, in caso positivo, di consentire la punibilità di soggetti innocenti<sup>58</sup>. È un tema che Innocenzo IV ha trattato in altra parte del suo Commentario, ragionando del sistema canonico delle pene e comparandolo con quello del diritto civile<sup>59</sup>. Gli interessi di questa generazione di canonisti non sono più ristretti all'ambito del diritto della Chiesa, ma piuttosto a una sua più organica costruzione attraverso gli apporti del diritto secolare, romano in particolare. Prima della proibizione sancita espressamente dal Concilio lionese, esisteva una norma che non risolveva il problema, che Innocenzo IV commenta brevemente come segue:

« universitas punietur speciali poena suspensionis et interdicti, ... et etiam temporali, puta pecuniaria ... Item poena capitali, vel mortis, vel relegationis puniuntur universitas, si contra eam agatur criminaliter ... vel quacumque alia ... et ab ista collecta erunt immunes illi, qui contradixerunt maleficio, pueri, et alii, qui omnino sunt sine culpa ... Item pro peccato unius puniuntur alii infamia ... Item videtur quod etiam in corpore puniatur quis pro alio ... : sed quod ibi dicitur, verum est, quod a Deo corporaliter puniuntur unus pro alio, qui novit abscondita, praesentia, et futura: et ideo ex iusta causa puniuntur unus pro

---

<sup>58</sup> VI.5.11.5; si veda inoltre V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti* cit., pp. 131-134.

<sup>59</sup> *Ibidem*, pp. 53-58. INNOCENTII IIII PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 204 r.-v.: « Et sunt secundum leges civiles, 7 genera poenarum, quarum tres sunt capitales: prima est mors corporis ... secunda poena est morti proxima, scilicet poena metalli, ... tertia poena capitalis est deportatio et in opus publicum damnatio ... Non capitales autem sunt quatuor, prima est relegatio ad tempus, vel in perpetuum ... secunda est infamia, tertia est dignitatis amissio, vel ad dignitatem, vel officium, seu forum interdicta aspiratio quarta verberum experimentum ... secundum canones autem numquam imponitur poena corporalis mortis ... sed est quedam quae quasi similis ei habetur, scilicet quia relinquitur seculari iudici puniendus ... secunda autem poena damnationis in metallum non invenitur saepe in canonibus imposita, sed si imponeretur, non retractaretur ... sed ei aequiparari potest poena carceris, quam pro gravissimis criminibus ecclesia infligit ... Et quod quis redigatur in servitutem ... vel traditur curiae serviturus ... vel quod venditur ... idem, quod dicimus de secunda, et de tertia, et hoc de capitalibus secundum canones, de non capitalibus autem prima secundum canones, scilicet relegatio non est in usu, sed ei accedit detrusio in monasterium ... alia autem habent locum secundum canones, scilicet depositio vel degradatio ... et interdicatur, quod ad nullam dignitatem assumatur, licet inhibita remaneat ... vel quod in certa ecclesia non ordinetur ... et quod ad superiores ordines non ascendat ... item suspensio ad tempus, et in perpetuum, item ab officio et beneficio, et ab ingressu ecclesie, et multae aliae poenae consimiles sunt secundum ecclesiam, alia autem, scilicet infamia locum habet secundum canones, adeo ut quicumque secundum leges infamis est, et secundum canones ... secundum canones etiam aliqui sunt infames infamia canonica ... item alia poena, scilicet verberum, secundum canones locum habent ... Est et alia poena, scilicet excommunicatio, quae est bis omnibus maior, et non solum poena est, sed etiam medicina ... ».

alio, ne eum in vitio imitetur ... homo autem hoc non potest. Item poena aeterna nunquam punitur unus pro alio ... ».

Appare, quindi, confermato che l'interdetto è, come la scomunica, una pena spirituale, ma che, al contrario di quella, può essere utilizzata per colpire anche i membri innocenti di organismi collettivi. Il testo riportato è molto famoso, perché contiene un primo approccio alla parte penalistica della teoria innocenziana sulle persone giuridiche<sup>60</sup>. Proprio nel Concilio lionese il pontefice torna sullo stesso tema specificandolo maggiormente:

« In universitatem vel collegium proferri excommunicationis sententiam penitus prohibemus, volentes animarum periculum vitare, quod exinde sequi possit, quum nonnumquam contingeret obnoxios huiusmodi sententia irretiri; sed in illos dumtaxat de collegio vel universitate, quos culpabiles esse constiterit, promulgetur »<sup>61</sup>.

Il commento che lo stesso Innocenzo IV ha elaborato al testo è ancora più chiarificatore delle sue idee:

« [In universitatem] Ex hac enim sequitur absurditas, quod puer unius diei incidit in hanc excommunicationem, et ille, qui absens est. Sed iuste sic fertur sententia, excommunico omnes illos de hac universitate, qui fuerunt rebelles mandato. Sententia autem interdicti iuste fertur in universitatem, quae fertur pro delicto alterius »<sup>62</sup>.

Ricostruendo le discussioni della dottrina dell'epoca e della storiografia sul tema dell'*universitas* e della sua scomunica, ricordavo che già Gierke aveva affermato che, pur essendo nella pratica molto radicata l'idea di una responsabilità penale delle associazioni, vi fu unanimità nell'escludere la scomunica da parte della dottrina, che prevenne l'espressa proibizione sancita normativamente al Concilio di Lione da Innocenzo IV. La chiave ermeneutica di questa soluzione, che pone fine alle incertezze della pratica e della dottrina precedente, è, a mio parere, sulla base della ricostruzione del sistema delle pene canoniche, da ricercarsi nella definitiva separazione della scomunica dall'interdetto<sup>63</sup>. Sopravvenuta la divisione, il tipo di sanzione,

---

<sup>60</sup> Una eccellente sintesi su queste problematiche e sulla presenza dottrinale di Innocenzo IV in I. BIROCCHI, *Persona giuridica nel diritto medievale e moderno*, Torino 1997, pp. 407-420 (Digesto delle discipline privatistiche. Sezione Civile, 13).

<sup>61</sup> VI.5.11.5.

<sup>62</sup> INNOCENTII QUARTI PONT. MAX. *In Quinque Libros Decretalium* cit., c. 233 r.

<sup>63</sup> V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti* cit., p. 131 e sgg.

attinente cioè alla salute spirituale dei colpiti, rimane lo stesso, e il vero discrimine tra le due pene è costituito dai rispettivi soggetti passivi: mentre la scomunica colpisce il singolo colpevole, minacciandogli conseguenze eterne, l'interdetto cade sulle comunità, e nasce con la funzione di premere sugli innocenti affinché facciano ravvedere il reo. A tal fine solo alcune conseguenze previste per lo scomunicato sono estese a tutta l'*universitas*. E non sono certo, per la salute spirituale dei fedeli, di poca importanza. Non è casuale l'opera dei pontefici e della dottrina, che tentano di mitigare gli effetti che possono essere più pericolosi per la salute spirituale degli innocenti, permettendo soprattutto la somministrazione dei sacramenti della salvezza.

La pena dell'interdetto viene considerata da Innocenzo IV come una particolarità, mentre le altre rientrano tutte nelle categorie valutate singolarmente nella loro corrispondenza alle sanzioni civili. La fusione dei due ordinamenti è ormai, ed anche in questo caso, operante, e attraverso la novità dottrinale dell'accostamento tra le pene secolari e quelle canoniche, da un lato si coglie il tentativo di presentare il diritto penale della Chiesa come non meno completo di quello civile, mentre dall'altro si palesa l'intenzione di uniformare il più possibile, in caso di problemi dottrinali comuni, i due ordinamenti. È il diritto canonico, in questo caso, che cerca di assimilarsi al diritto romano, rinunciando a tutta l'elaborazione autonoma in fatto di pene, sviluppata dai decretisti. Così, ad esempio, nel suo commento, il papa giurista riporta le teoriche specificità canoniche, ma giustifica, per ragioni sistematiche, la pena della *curiae saeculari expositio*, riconoscendo che di fatto tale sanzione introduce la pena di morte nell'ordinamento della Chiesa. Certo non è il giudice ecclesiastico ad emanare la sentenza e a farla eseguire, ma l'espedito del trasferimento al tribunale civile è solamente formale, perché attuato per reati, come l'eresia, che la legge secolare punisce con la perdita della vita.

Una volta dimostrato che l'equiparazione con gli ordinamenti civili è di fatto acquisita, Innocenzo ricorda l'esistenza di pene esclusivamente canoniche, come la scomunica, ma il richiamo alla tradizione giuridica civile appare, da un punto di vista di ricostruzione scientifica e culturale, l'elemento di maggiore rilievo per la storia della dottrina giuridica del suo tempo e per la successiva evoluzione scientifica. Quest'ultima considerazione mi porta a concludere che dalla documentazione esaminata in questa circostanza, legislativa e dottrinale insieme, emergono due dati interessanti.

Sul piano dell'azione politica successiva al suo pontificato, hanno un significativo rilievo alcune scelte da parte dei compilatori del *Liber Sextus*

che hanno escluso importanti testi innocenziani, forse non casualmente legati ai rapporti fra la Chiesa e le autorità civili, dalla loro collezione. Sul piano tecnico-giuridico l'omissione più significativa appare, però, una statuizione in tema di organizzazione della giustizia ecclesiastica, di cui si è detto, perché si collega ad un più vasto disegno scientifico e operativo del papa giurista.

All'inizio di questo saggio, riportando, a proposito di papa Fieschi, giudizi contrastanti, alcuni laudativi ed altri con ampie riserve sulla sua statura di giurista e sul valore della sua opera scientifica, mi chiedevo se non fosse il caso di ripensare a quale fosse l'opinione più corretta storiograficamente. Sulla base del piccolo campione esaminato in questa circostanza mi pare che sia un giudizio equilibrato affermare che si tratta di un giurista il quale, se non sempre è capace di un'esposizione formalmente chiara e facilmente intellegibile, è capace, come nel caso della *universitas* a coniugare gli scenari del diritto con i mutamenti della società in cui opera: dimostra che il possesso di cultura e di una notevole preparazione tecnica, uniti ad una notevole intuizione socio-politica, possono avere come conseguenza una efficace capacità operativa.

Riflettendo, in conclusione, sull'esame condotto sulle decretali innocenziane, lionesi e non, che sono state escluse o sono confluite nel Sesto, arricchito dalle osservazioni tratte dal Commentario dello stesso pontefice, si può senz'altro parlare dell'esistenza, nella mente del giurista genovese, di un progetto unitario volto alla costruzione di un sistema giuridico complessivo con al centro tutte le dinamiche processuali. È il momento storico in cui si sta costruendo un diritto unico, un *utrumque ius*, e ad esso Innocenzo IV dà il suo contributo, soprattutto chiarendo aspetti procedurali controversi e richiamando la necessità che la giustizia sia amministrata bene e in fretta.

In questo progetto il diritto romano e le sue tecniche potevano essere di grande utilità, come afferma Le Bras, che rileva che gli storici del diritto romano del medioevo hanno prestato poca attenzione al diritto canonico: essi sembrano disconoscere sia il ruolo dei pontefici nella restaurazione dell'autorità legale del diritto romano, sia quella dei canonisti nella diffusione, interpretazione e organizzazione in sistema dei testi giustiniani sia, infine, quella dei tribunali ecclesiastici nell'applicazione di questo corpo resuscitato<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> G. LE BRAS, *Innocent IV Romaniste. Examen de l'Apparatus*, in *Collectanea Stephan Kuttner* («*Studia Gratiana*», XI, 1967), pp. 305-326. Si veda anche P. LEGENDRE, *La pénétration du droit romain dans le droit canonique classique de Gratien a Innocent IV*, Paris 1964.

Parlando specificamente di Innocenzo IV, Le Bras lo pone al primo posto dei testimoni di questo processo storico «per scienza, personalità e influenza». Lo storico francese riporta l'esempio classico della responsabilità civile e penale delle persone giuridiche, che Innocenzo ha pilotato utilizzando sia il diritto romano che la scienza teologica. Lo sforzo del giurista è quello di incorporare il diritto romano all'interno del diritto canonico<sup>65</sup>.

L'Apparato innocenziano ci fa percepire quanto diritto romano sia penetrato in quello canonico, e come evolva il concerto tra le due scienze e pratiche giuridiche, come appare chiaramente soprattutto nell'apporto dell'opera del papa genovese alla pratica giudiziaria ed al sistema inquisitoriale. Trovo assolutamente condivisibile l'affermazione di Le Bras quando conclude che Innocenzo IV ha contribuito con la sua autorità alla costruzione dell'*utrumque ius*, all'alleanza stretta dei due diritti che, intimamente uniti, hanno retto gli ultimi secoli del medioevo, e tale alleanza ha posto qualcuno dei fondamenti dei diritti contemporanei.

---

<sup>65</sup> G. LE BRAS, *Innocent IV Romaniste* cit., p. 314.



# INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9
<i>Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica</i>		
Il Senato della Repubblica di Genova nella ‘riforma’ di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre ‘consigli’ di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un “corpus” degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag.	617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	»	635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	»	651
Il diritto canonico: il Medioevo	»	663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	»	685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	»	697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	»	709

Tiratura limitata di 100 copie, numerate e personalizzate

Esemplare n.            per

.....



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo



